GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1934 (XIII)

volume 1

BIBLIOTECA
MILITARE CENTRALE
ROMA

28 MAR. 1935

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1934

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 maggio 1929	Personale operaio. — R. decreto n. 928. – Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali	26	91
29 maggio 1933	Avanzamento. — Legge n. 594. – Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico..............	40	115
13 agosto 1933	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto n. 1038. – Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti....................	528	2347
5 ottobre 1933	Personale operaio. — R. decreto n. 1565. – Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali	27	101
»	Trasporti. — R. decreto n. 1769. – Viaggi per mare dei militari di truppa in servizio isolato da e per le colonie o da una colonia all'altra	9	57
1 nov. 1933	Ordinamento del R. Esercito. — Decreto ministeriale col quale è stabilito per l'anno 1933-34 la ripartizione fra le varie armi e servizi delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374.........	48	163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1933	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 1710 riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera......	10	54
28 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. decreto-legge n. 1554. – Norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato.	41	147
30 »	Servizio del genio. — R. decreto n. 1755. – Disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la R. marina	42	149
2 dic. 1933	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare........................	17	75
4 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 1734. – Modificazione al R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano........	11	63
5 »	Avanzamento. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice, per l'anno 1934, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori..............................	74	255
7 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196..........	30	115
7 »	Fondazioni. — R. decreto n. 1948 col quale la «Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate» è autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dall'avvocato Ermenegildo Banfi...............	204	775
11 »	Avanzamento. — R. decreto-legge n. 1796. – Estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626................................	12	6[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 gennaio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.	52	166
25 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici....	53	168
25 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	54	168
25 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934–1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933–XII	55	168
25 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935–1938) della scuola di guerra..............................	56	174
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.....................	57	190
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare..	58	190
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo gancio per guinzaglio speciale da cavalleria (*con una tavola di disegni*)	71	249
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	122	419
25 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per lo anno scolastico 1934–1935	123	419
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 247. – Conversione in legge del R. decreto–legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera	165	641
25 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 248 – Conversione in legge del R. decreto–legge 11 dicembre 1933, n. 1796 concernente l'estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626	166	643

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 gennaio 1934	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 249. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote	167	645
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 250. - Conversione in legge del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare	168	647
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Legge n. 251. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria ..	169	649
25 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 252. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica	170	651
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	124	421
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/35 per la granata G. E. mod. 32 da 149/35	91	295
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 32 da 149/13	92	295
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona cilindrica - $h_0 = 1000$	93	296
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito - edizione 1933	94	296
1 febbraio 1934	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	72	251

OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
[illegible] UFFICIALI – COLONIE. — Divisa degli [illegible] dei RR. CC. TT. CC.	73	253
AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — [illegible] d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato [illegible] agli impiegati delle amministrazioni [illegible]	76	257
AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità degli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta con esami [illegible]	77	258
ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del Regio esercito	78	260
SCUOLE MILITARI. — Esercitazioni per tenenti colonnelli anziani	79	262
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO – PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tabelle caratteristiche autoveicoli in servizio militare	80	263
SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale relativo al decentramento della approvazione delle proposte di dichiarazioni fuori uso dei materiali del gruppo *C*	218	803
AVANZAMENTO. — R. decreto col quale sono determinati i comandi di truppa sia dell'esercito metropolitano che coloniale, validi agli effetti di cui alla legge 27 [illegible], n. 85	150	499
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 172. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935	157	526
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 239. – Norme aggiuntive al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, sull'incremento dell'automobilismo pesante	164	639
AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 255. – Modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra	171	653
SERVIZIO DEL GENIO – AVANZAMENTO. — R. decreto legge n. 256. – Ritorno nell'arma, a domanda, dei tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio	172	655

Data	OGGETTO		
5 febbraio 1934	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 264. Nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo	173	65
5 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 3[illegible] – Modifiche alla legge 29 maggio 1933, n. 594 circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi speciali	189	7[illegible]
7 »	SOTTUFFICIALI. — AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per lo anno 1934	125	[illegible]
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricchezza mobile sulle indennità chilometriche	83	277
8 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Francatura della corrispondenza diretta all'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia..............	84	279
8 »	DISPOSIZIONI VARIE — MATRICOLA DEGLI UFFICIALI. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	85	281
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione dei reggimenti di cavalleria ex lancieri	86	[illegible]
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	87	[illegible]
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	95	297
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	96	298
8 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario	97	299

DATA			OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11	dic.	1933	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. – R. decreto-legge n. 1795. – Sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria	13	67
11	»		RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1862. – Modifica all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	43	151
14	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare, indetto col decreto ministeriale 9 novembre 1932-XI	49	164
16	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	4	27
16	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*)	18	76
16	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	19	77
22	»		ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	31	116
26	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1934	32	117
26	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme per la corresponsione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito	63	231

DATA	OGGETTO	della Circolare	Pagina
27 dic. 1933	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1837. – Conversione in legge del R. decreto–legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo	44	153
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1858. – Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare	45	155
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1890. – Conversione in legge del R. decreto–legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »	62	229
28 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 1891. – Conversione in legge del R. decreto–legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915–1918..........................	64	235
28 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 1892. – Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto–legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazione al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651.	65	237
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1895. – Conversione in legge del R. decreto–legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'ispettorato della fanteria	66	239
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge numero 1896. – Conversione in legge del R. decreto–legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni	67	241
28 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1883. – Conversione in legge del R. decreto–legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	68	243

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 dic. 1933	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1918. – Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari	69	245
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1954. – Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina o la R. aeronautica	81	269
28 »	PENSIONI. — Legge n. 1941. – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana	102	327
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1989. – Modificazioni al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore generale........................	129	435
1 gennaio 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito	20	77
4 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di cartuccia a mitraglia per armi mod. 91 (*con una tavola di disegni*)	1	5
4 »	MATRICOLA. — Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dell'aeroplano	2	7
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Minestre scatolate « Chiarizia »	3	25
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento per gli usi di pace dell'autocarreggio per cavalleria – edizione 1933-XII................	5	27
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. = Quaderno di caricamento del carro veloce 29 - edizione 1933-XII....	6	28
4 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria................	7	28
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1933-34	8	29

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 gennaio 1934	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1934 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo...........................	21	79
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI – PENSIONI. — Legge numero 30. – Conversione in legge del R. decreto legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio....	82	275
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 31. – Conversione in legge del R. decreto–legge 19 ottobre 1933, numero 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo	103	329
4 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 127. – Modifiche al R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito.......................	130	437
5 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale col quale vengono apportate varianti alle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (Vedi circ. 439 *giornale militare* 1930)	149	497
6 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	22	80
8 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto–legge n. 46. – Modifica ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano	70	247
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1934, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	75	256
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 13 posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra (gruppo *A*)	114	353

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 gennaio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indìce un concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (gruppo *A*)	115	361
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indìce concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); a 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*) e a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*),	116	369
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indìce un concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*)	117	386
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indìce un concorso a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*)..	118	394
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indìce un concorso a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*)	119	403
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indìce un concorso a 9 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra............................	120	411
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 133. - Estensione delle disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, circa la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari	131	434
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale l'amministrazione ordinaria dell'Unione militare è disciolta ed è nominato il commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente	156	525
8 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 382 col quale la «Fondazione colonnello Mario Re» costituita col capitale di L. 2380 e destinata a favore dei militari di truppa del 28° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto......	229	827

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 gennaio 1934	Reclutamento - Stato degli ufficiali. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	59	194
9 »	Reclutamento - Stato degli ufficiali. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	60	203
9 »	Reclutamento - Stato degli ufficiali. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	61	211
9 »	Ordinamento del R. esercito. — Decreto ministeriale. – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda	137	463
11 »	Arma dei carabinieri reali. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	14	69
11 »	Divisa degli ufficiali. — Uso del distintivo di alpinista militare	15	71
11 »	Servizio del genio. — Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole.........	16	73
11 »	Amministrazione e contabilità. – Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	23	82
11 »	Istruzioni ed esercitazioni militari – Sottufficiali. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia aggiunto mobile	24	82
11 »	Reclutamento – Militari di truppa. — Allievi ufficiali di complemento. – Esami di riparazione.	25	84
11 »	Equipaggiamento. — Adozione di una nuova gibernetta di cuoio grigio per ciclisti (*con una tavola di disegni*)	46	157
11 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 38. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933–1934, ed altri indifferibili provvedimenti	89	291

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 gennaio 1934	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1934	121	418
15 »	Ordinamento del R. esercito. - R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1934	138	472
16 »	Tiro a segno nazionale. — Variazioni del personale delle sezioni di tiro a segno	50	165
18 »	Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico. — Indirizzi convenzionali telegrafici	28	111
18 »	Divisa degli ufficiali. — Distintivo degli ufficiali impiegati in servizio di stato maggiore	29	113
18 »	Pubblicazioni militari. — Terza serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme »	33	118
18 »	Amministrazione e contabilità. — Apertura di credito concessa dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito ...	34	119
18 »	Pubblicazioni militari. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	35	119
18 »	Servizio automobilistico. — Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito	36	120
18 »	Servizio automobilistico. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1933-34	37	137
18 »	Servizio automobilistico. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1933-34	38	138
18 »	Pubblicazioni militari. — Tavole di tiro per la mitragliatrice pesante mod. 14	39	140
19 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra	90	294
21 »	Servizio automobilistico. — Legge n. 311. - Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli	108	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 gennaio 1934	Avanzamento. — Legge n. 85. – Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il loro trasferimento nel corpo di stato maggiore.	88	287
22 »	Avanzamento. — Legge n. 104. – Modificazione all'art. 132 del testo unico delle leggi o disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	104	331
22 »	Disposizioni varie. — Legge n. 105. – Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915–18	105	333
22 »	Ordinamento del r. esercito. — Legge n. 106. – Varianti all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni	106	335
22 »	Avanzamento – Ordinamento del r. esercito. - Legge n. 107. – Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito	107	337
22 »	Disposizioni varie. — Legge n. 137. – Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati o feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.	132	445
22 »	Pensioni. — Legge n. 121. – Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio	133	447
22 »	Sottufficiali – Militari di truppa. — Legge n. 115. – Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	134	449
25 »	Trasporti. — Trasporti di gas compressi, liquefatti o disciolti	47	159
25 »	Servizio di commissariato. — Servizio della carne congelata.	51	166

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febbraio 1934	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 28 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito – Servizio chimico militare »	98	302
8 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra..	99	303
8 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante lo esercizio finanziario 1933–1934	100	311
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	101	315
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modifiche alla cassetta a zaino per caricatori di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*).....................	109	343
8 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1934.........................	126	423
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto 8 febbraio 1934 - XII. – Assegnazione di nominativi alle divisioni di fanteria e alle divisioni celeri	152	505
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 205. – Norme interpretative del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, sulle promozioni dei personali civili di gruppo A	151	503
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 203. – Variazioni agli stanziamenti iscritti, pel corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome ed altri indifferibili provvedimenti	181	729
12 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Regio decreto n. 310. – Varianti al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore dell'esercito....................	190	753
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di geodeta capo nell'istituto geografico militare..	193	759
13 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1933–XI.	139	473

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 febbraio 1934	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti alle norme emanate con le circolari n. 492 in data 24 settembre 1931–IX e n. 566 in data 5 novembre 1931–X, concernenti la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali »	110	345
15 »	Divisa dei sottufficiali – Colonie. — Divisa degli aiutanti di battaglia e marescialli dei RR. CC. TT. CC.	111	347
15 »	Servizio del genio. — Norme circa le costituzioni di alloggi demaniali di servizio per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra	112	349
15 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Assegni alimentari ai familiari degli impiegati civili sospesi dal grado con privazione dello stipendio	113	351
15 »	Amministrazione e contabilità. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	127	425
15 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso pratico di topografia	128	425
15 »	Avanzamento. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro della commissione speciale nominata per l'anno 1934 per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo	140	474
19 »	Avanzamento. — R. decreto n. 345. – Sostituzione del tracciato annesso al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito	205	777
20 »	Ordinamento del R. esercito – Concorsi e gare — Decreto ministeriale. – Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1934–XII	222	813
21 »	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico–numeriche dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. F. mod. 32	182	731

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 febbraio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica	135	459
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari	136	461
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	141	475
22 »	MILITARI DI TRUPPA. — Collocamento in congedo illimitato di militari di truppa	142	476
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - Volume 1: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 A. V. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni	143	478
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata G. E. mod. 32 da 105	144	478
22 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali	145	479
22 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII	146	479
22 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935-1938) della scuola di guerra	147	480
22 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C durante l'esercizio finanziario 1933-1934	148	481
23 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	194	763
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale concernente taluni movimenti fra i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	195	764

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febbraio 1934	Pensioni. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani	316	1077
27 »	Fondazioni. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della «Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann»	196	765
28 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Istituzione di distintivi per il personale civile della amministrazione dello Stato (*con una tavola di disegni*)	174	661
28 »	Concorsi e gare. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	183	731
1 marzo 1934	Amministrazione e contabilità. Materiali di nessun valore commerciale	153	507
1 »	Avanzamento. — Modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e successive modificazioni	154	509
1 »	Divisa degli ufficiali. — Uniforme degli ufficiali in congedo	155	523
1 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni mililari ed ai sottufficiali	158	542
1 »	Avanzamento. — Proposte di designazione per l'avanzamento anticipato per l'anno 1934 - XII	159	544
1 »	Avanzamento. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. del corpo veterinario.........	160	545
1 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona 11, 12 e 13 marzo 1934 - XII	161	546
1 »	Reclutamento - Militari di truppa. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	162	547

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 marzo 1934	Equipaggiamento. — Fregi per elmetti metallici n. t. (*con 51 tavole di disegni*)	175	665
1 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	188	746
2 «	Stato degli ufficiali. — Aggiunta all'art. 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	176	717
2 »	Tiro a segno nazionale. — Posizione giuridica e trattamento del personale delle sezioni di tiro a segno	177	719
3 »	Sottufficiali. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito	178	723
5 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	184	732
5 »	Arma dei carabinieri reali - Sottufficiali. — R. decreto-legge n. 483. - Aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	251	877
5 »	Reclutamento. — R. decreto-legge n. 482. - Modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	252	879
5 »	Fondazioni. — R. decreto n. 536 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nominali fatta a suo favore dal personale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare	308	1051

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 marzo 1934	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto relativo all'approvazione del regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile.	309	1053
6 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913 e loro assegnazione ai corpi	163	577
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati un membro effettivo ed un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	256	897
8 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta	179	725
8 »	TRASPORTI. — Trasporti di masserizie - Stampigliatura della richiesta mod. *C* (parte 3ª)..........	180	727
8 »	AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato	185	735
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di uffici stralcio	186	737
8 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi..........	187	738
8 »	STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 554. - Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica	269	965
9 »	FONDAZIONI. — Riscossione degli interessi sui titoli convertiti nel prestito redimibile 3,50 %.........	208	784
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i componenti il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	274	985

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 marzo 1934	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme relative al conferimento delle medaglie di benemerenza verso il tiro a segno nazionale (*con una tavola di disegno*)	348	1249
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 422. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti	236	843
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per copricapo per gli squadroni carri veloci del reggimento « Guide » (*con una tavola di disegno*)	191	755
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per i militari del genio comandati presso i civici pompieri (*con una tavola di disegno*)	192	757
15 »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse Firenze - Domenica 13 maggio 1934-XII	197	766
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario ufficiale per il R. esercito - Anno 1934-XII - Volume I - Parte 1ª	198	767
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 30 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per Il R. esercito: I. Servizio sanitario militare - II. Associazione italiana della Croce Rossa - III. Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta	199	768
15 »	RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	200	768
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui allo ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII	201	771

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 marzo 1934	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	202	772
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	203	772
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 589. - Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, riguardanti materie di competenza del ministero della guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale	291	1005
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Varianti al decreto ministeriale 4 febbraio 1930-VIII, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio delle sostanze tossiche	310	1063
17 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Nuovo emblema del tiro a segno nazionale e istituzione di un labaro per le sezioni di tiro a segno (*con due tavole di disegno*).	347	1247
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — R. decreto che stabilisce il numero delle scuole militari	292	1009
19 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 623 col quale viene modificato il primo comma dell'articolo 4 dello statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » eretta in ente morale con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307	349	1251
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	257	898
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva	275	986

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 marzo 1934	Servizio del Genio. — Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici	206	779
22 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato	207	783
22 »	Amministrazione e contabilità. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	209	786
22 »	Arma dei Carabinieri Reali - Ordinamento del R. esercito. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	210	790
22 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	211	792
22 »	Equipaggiamento. — Buste per camere d'aria per motociclisti	212	793
22 »	Onorificenze e ricompense. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	213	794
22 »	Pubblicazioni militari. — Caricamento del treno attrezzato per il trasporto dei feriti e malati (modello 1933)	214	795
22 »	Reclutamento - Stato degli ufficiali. — Durata dell'esperimento teorico-pratico previsto dall'art. 10 della circolare 113 del *giornale militare* 1933	215	796
22 »	Scuole militari. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 64° concorso (1934–1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero numero 23100 in data 31 ottobre 1833-XII	216	796
22 »	Scuole militari. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 65° concorso (1935–1938) della scuola di guerra	217	797

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 marzo 1934	Stipendi, assegni ed indennità. — Norme per la trasmissione degli stati di servizio unitamente alle proposte–stipendi	219	807
22 »	Personale operaio. — R. decreto-legge n. 654. – Tutela della maternità delle lavoratrici	350	1253
23 »	Avanzamento – Ufficiali in congedo. — Decreto ministeriale n. 33. – Modifiche al decreto ministeriale 23 luglio 1930 che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	253	881
26 »	Reclutamento – Stato degli ufficiali. — Decreto ministeriale che fissa il diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 59, 60, 61 e 137 *giornale militare* 1934	237	846
29 »	Servizio automobilistico. — Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari (*con 2 tavole di disegni*)	220	809
29 »	Sottufficiali – militari di truppa. — Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta sui duplicati del foglio di congedo	221	811
29 »	Avanzamento. — Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per la ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti	223	814
29 »	Avanzamento. — Ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, d'amministrazione e veterinario ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa	224	815
29 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari – 6–7 aprile 1934 – Anno XII	225	818
29 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara – 22–23 aprile 1934 – Anno XII	226	819
29 »	Concorsi e gare. — Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra	227	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 marzo 1934	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR.	228	821
29 »	Reclutamento. — R. decreto che sostituisce un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	276	989
29 »	Ordinamento del R. esercito. — R. decreto n. 606. – Determinazione del numero delle infermerie presidiarie previsto dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	293	1011
30 »	Stato degli ufficiali. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1934	277	990
31 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	258	899
2 aprile 1934	Tiro a segno nazionale. — Decreto interministeriale che indice per il 1935 la VIII gara generale di tiro a segno	446	1847
3 »	Pubblicazioni militari. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	264	903
3 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione ai concorsi a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione della guerra	278	992
4 »	Tiro a segno nazionale. — Regolamento generale della VIII gara generale di tiro a segno	448	1852
5 »	Amministrazione e contabilità. — Durata del prestito concesso dalle biblioteche militari di presidio	230	831

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 aprile 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita dei quadrupedi non più idonei a prestare servizio nel R. esercito	231	833
5 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di una chiave per lo smontaggio del coperchio del congegno di sgranamento del treppiede di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*)	232	835
5 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei carabinieri reali	233	837
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali che disimpegnano servizio di stato maggiore	234	839
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione di comandi di grandi unità	235	841
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	238	847
5 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	239	847
5 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	240	847
5 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza)	241	850
5 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di amministrazione militare	242	851
5 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	243	851
5 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	244	856
5 »	CONCORSI E GARE. — Gara ippica di prolungata resistenza - ottobre 1934	245	861
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme »	246	864

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 aprile 1934	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	247	864
5 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	248	865
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per le cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordato con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore	249	866
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Credito concesso dall'Unione militare ai sottotenenti di complemento di prima nomina	250	872
5 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che nomina ufficiali generali della R. aeronautica giudici del tribunale supremo militare	317	1078
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 697. - Determinazione dei centri di studi del genio	328	1101
10 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-1935	268	907
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni degli ufficiali collocati in ausiliaria in base alla legge n. 1626 del 20 dicembre 1932	270	967
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria	335	1131
12 »	DIVISA DEI SOTTUFFICIALI. — Divisa dei sergenti maggiori e sergenti	254	891
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado, da applicarsi sul bavero del giubbone di pelle, per sergenti, sergenti maggiori, caporali e caporali maggiori del genio, addetti al servizio pompieristico militare	255	893
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	259	900

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 aprile 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di prestiti all'Unione militare	260	900
12 »	AVANZAMENTO. — Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei servizi tecnici	261	900
12 »	CONCORSI E GARE. — Corsa ad ostacoli compresa nella riunione di Grosseto	262	901
12 »	CONCORSI E GARE. — Corse ad ostacoli comprese nella riunione di Torino	263	902
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuali dei medicamenti - Volume I	265	903
12 »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICALI. — Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario militare	266	904
12 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	267	905
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 561 - Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali	271	969
15 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro delle commissioni per l'idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.	279	994
15 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi demaniali	311	1065
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 771. - Riduzione della rendita dotale militare	366	1315
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n.778. — Varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico	384	1419

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 aprile 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 780. — Modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra	402	1467
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto–legge n. 779. – Aumento della aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio...	403	1471
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto–legge n. 781 concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di Stato relativi ad ufficiali e sottufficiali	404	1473
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 859. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263...	419	1509
16 »	AVANZAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 782. – Modifica al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.	469	1925
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto–legge n. 865. – Concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	529	2377
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione », edizione 1932–X	300	1039
18 »	COLONIE. — R. decreto n. 855. – Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia	909	3883
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi per la redazione dei contratti e dei decreti di approvazione di contratti e per la relativa documentazione	272	981
19 »	TRASPORTI. — Ammissione delle famiglie dei marescialli nei treni direttissimi nei viaggi a tariffa ridotta del 70 %	273	983

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 aprile 1934	Amministrazione e contabilità. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	280	995
19 »	Amministrazione e contabilità. — Saggio d'interesse da applicarsi sui prestiti che concede la « Cassa ufficiali »	281	995
19 »	Amministrazione e contabilità. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	282	995
19 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	283	996
19 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	284	997
19 »	Avanzamento. — Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti	285	997
19 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in A. R. Q. delle armi combattenti	286	997
19 »	Pubblicazioni militari. — Tavole dei fattori di tiro	287	998
19 »	Pubblicazioni militari. — Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 152/13 - granata inglese da 152/13 con corona tronco-conica	288	998
19 »	Pubblicazioni militari. — Prima serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento per una batteria pesante campale da 149/13	289	999
19 »	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 - granata G. E. mod. 32 da 149/13.....	290	999
19 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 709. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti	356	1295
19 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello stato. — R. decreto-legge n. 796. - Modifiche alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.........................	385	1423

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 aprile 1934	Fondazioni. — R. decreto n. 808 col quale le fondazioni « Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » e « Gian Guglielmo Rebora » erette in enti morali rispettivamente coi RR. decreti 31 marzo 1921, n. 481 e 7 dicembre 1922, n. 1632, vengono devolute - in sostituzione del disciolto reggimento pontieri e lagunari del genio — a favore di militari di truppa del 2° reggimento pontieri, e ne sono modificati i relativi statuti	554	2495
19 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Decreto ministeriale che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo	442	1821
21 »	Amministrazione e contabilità. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito »........	498	2099
26 »	Amministrazione e contabilità. — Svincolo dei depositi cauzionali	294	1013
26 »	Disposizioni varie. — Norme per l'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 1139 « Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza »	295	1015
26 »	Equipaggiamento. — Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari	296	1019
26 »	Personale operaio. — Trasmissione periodica di dati e documenti riguardanti gli operai borghesi ...	297	1023
26 »	Trasporti. — Facilitazioni di viaggio sulle linee aeree	298	1033
26 »	Trasporti. — Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in Paese per compiere il servizio militare	299	1037
26 »	Avanzamento. — Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti	301	1039
26 »	Concorsi e gare. — Commissari militari ippici ...	302	1040
26 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino, 29-30 maggio 1934 anno XII	303	1040

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 aprile 1934	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato, 25-26-27 maggio 1934-XII	304	1041
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'istruzione sul servizio dei portaferiti, infermieri e aiutanti di sanità	305	1042
26 »	RECLUTAMENTO. — Reclutamento degli ufficiali subalterni della R. guardia di finanza............	306	1042
26 »	TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	307	1046
26 »	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 653. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli	351	1265
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 795. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458	386	1425
30 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 815. - Modificazioni all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari	405	1475
3 maggio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni..	312	1067
3 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Accessori per la borsa di tela grigia per pulizia da distribuire ai carabinieri reali	313	1069
3 »	MATRICOLA. — Ufficiali eliminati dai ruoli ed inscritti fra i militari in congedo. - Sottufficiali incorsi nella perdita del grado	314	1071
3 »	TRASPORTI. — Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati ai corpi residenti in Agrigento	315	1075
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del credito straordinario concesso dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito	318	1079
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni di generi agli enti aeronautici......................	319	1079

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 maggio 1934	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	320	1080
3 »	Avanzamento. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	321	1080
3 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna — 24–25 maggio 1934–XII	322	1086
3 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni, 2–3 giugno 1934–XII	323	1087
3 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione per il trasporto della mitragliatrice modello 30 su bicicletta modello 1925. Edizione 1934	324	1088
3 »	Servizio automobilistico. — Elenco dei tipi di trattrici agricole esistenti in commercio che a senso del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 239, possono ottenere il brevetto di conformità	325	1089
3 »	Trasporti. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	326	1089
3 »	Amministrazione e contabilità. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021–*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati	327	1094
3 »	Concorsi e gare. — Gara di regolarità per autocolonne militari	336	1132
3 »	Servizio sanitario. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico–legale	408	1485
7 »	Fondazioni. — R. decreto n. 862 col quale la « Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno » costituita col capitale di L. 5968,60, è destinata a favore dei sottufficiali e delle famiglie dei sottufficiali del presidio di Livorno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	471	1929
10 »	Avanzamento. — Norme circa l'applicazione dell'art. 127 del T. U. sull'avanzamento, modificato dal R. decreto–legge 21 settembre 1933, n. 1284	329	1103

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 maggio 1934	Disposizioni varie. — Notificazione ai comuni dei trasferimenti del personale dell'amministrazione militare	330	1105
10 »	Ordinamento del R. Esercito. — Scuole centrali militari di educazione fisica e di alpinismo......	331	1107
10 »	Ordinamento del R. Esercito. — Trasformazione del campo sanatoriale climatico militare di Anzio in infermeria presidiaria	332	1109
10 »	Pubblicazioni militari. — Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc. sulle ferrovie dello Stato	333	1111
10 »	Pubblicazioni militari – Trasporti. — Regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. – Parte seconda – Trasporti di cose – (Edizione 1934–XII). – Disposizioni esecutive	334	1113
10 »	Amministrazione e contabilità. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	337	1133
10 »	Concorsi e gare. — XXIII campionato militare ippico	338	1133
10 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Pordenone, 30 maggio 1934 anno XII	339	1134
10 »	Pubblicazioni militari. — « Legge sulla disciplina di guerra » e « Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra »................	340	1135
10 »	Pubblicazioni militari. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	341	1135
10 »	Pubblicazioni militari. — Errata-corrige all'istruzione per la ginnastica militare – parte II – edizione 1928, ed al manuale per l'istruttore dei premilitari, edizione 1932	342	1136
10 »	Avanzamento. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti....	343	1137
10 »	Avanzamento. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	344	1142

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 maggio 1934	Avanzamento. — Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	345	1142
10 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame di idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	375	1389
10 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	390	1435
10 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare	423	1531
11 »	Reclutamento. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1914	346	1145
11 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale con cui viene fissato al 10 giugno 1934-XII il termine utile per far valere il periodo d'iscrizione ai fasci di combattimento, senza interruzione, anteriormente al 28 ottobre 1922, agli effetti dell'ammissione agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli d'idoneità	391	1435
14 »	Amministrazione e contabilità. — Riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato..........................	352	1277
16 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a posti nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti con i decreti ministeriali in data 8 gennaio 1934-XII..................	398	1442
16 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare e 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare	399	1444

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 maggio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare	400	1446
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 9 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra	401	1447
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	424	1532
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a primi topografi e a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare	425	1533
17 »	CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	353	1289
17 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare: comune di Littoria	354	1291
17 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria nei forti, guardamunizioni. - Comandate militari	355	1293
17 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. - Omessa denuncia del titolo di studio	357	1297
17 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 4150 del 25 febbraio u. s.	358	1298
17 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1933-1934	359	1299

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 maggio 1934	Servizio di artiglieria. — Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934	360	1305
17 »	Trasporti. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	361	1307
17 »	Trasporti. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per l'isola d'Elba degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	362	1307
17 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	363	1308
17 »	Avanzamento. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti ...	364	1308
17 »	Fondazioni. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	365	1309
17 »	Onorificenze e ricompense. — R. decreto n. 903. – Sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi a causa di mandato di cattura a carico del decorato	444	1831
21 »	Onorificenze e ricompense. — Composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia	426	1534
24 »	Amministrazione e contabilità. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato o dagli enti locali e parastatali	367	1319
24 »	Circoscrizione territoriale militare. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	368	1347
24 »	Concorsi e gare. — Gare di volo con colombi viaggiatori	369	1349
24 »	Divisa degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e marescialli. — Adozione del berretto da campo	370	1353
24 »	Equipaggiamento. — Adozione del berretto di panno grigio verde di fatica, mod. 1934	371	1355

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 maggio 1934	MATRICOLA. — Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dal pallone frenato e piloti dal pallone libero	372	1363
24 »	MATRICOLA. — Iscrizione a matricola del periodo di appartenenza ai Fasci di combattimento della medaglia commemorativa della « Marcia su Roma » e delle ferite per la causa fascista.............	373	1385
24 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari	374	1387
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934–35.........	376	1390
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione, edizione 1930	377	1392
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le riviste e parate », edizione 1930	378	1392
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quinta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme »	379	1393
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito	380	1393
24 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1934 al 31 luglio 1935	381	1399
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno.................	382	1411
24 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti	383	1412
25 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	427	1536

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 maggio 1934	Ordinamento del R. Esercito. — Decreto ministeriale – Concorso per un posto di sotto tenente maestro direttore di banda	475	1939
27 »	Onorificenze e ricompense. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	392	1437
28 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto col quale sono nominati due nuovi membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto–legge 14 gennaio 1926, n. 196	598	2789
31 »	Amministrazione e contabilità. — Proroga dei contratti per la manutenzione dei materiali del gruppo *C*	387	1429
31 »	Equipaggiamento. — Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari	388	1431
31 »	Matricola. — Sistemazione di fogli matricolari incompleti per il periodo della guerra 1915–1918	389	1433
31 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	393	1437
31 »	Avanzamento. — Capitani dei servizi tecnici dichiarati idonei all'avanzamento anticipato	394	1439
31 »	Concorsi e gare. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	395	1439
31 »	Concorsi e gare. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano – 16 giugno 1934–XII	396	1440
31 »	Pubblicazioni militari. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I. – Addestramento del pezzo – Parte 5ª: Istruzione sul condurre – Fascicolo I: Istruzione sul cavalcare e sul condurre per le artiglierie ippomobili	397	1441
4 giugno 1934	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Legge n. 945. – Conversione in legge del R. decreto–legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra	460	1907

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giugno 1934	ARMA DEI CARABINIERI REALI – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 943 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	461	1909
4 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 944. – Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	462	1911
4 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 939. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra	463	1913
4 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 940. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo	464	1915
4 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 941. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici	465	1917
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 946. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali	466	1919
4 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 942. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	467	1921
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 938. – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano	468	1923

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giugno 1934	Ordinamento del R. esercito – amministrazione centrale ed impiegati civili. — Legge n. 951. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico	490	2031
4 »	Ordinamento del R. esercito. — Legge n. 952. – Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni in vigore	491	2033
4 »	Reclutamento. — Legge n. 956. – Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazioni all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	492	2035
4 »	Stato degli ufficiali – disciplina militare. — Legge n. 991. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare	511	2315
4 »	Tiro a segno nazionale. — Legge n. 950. – Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale	555	2497
7 »	Matricola. — Foglio di congedo illimitato	406	1481
7 »	Ordinamento del R. esercito. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico	407	1483
7 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali commissari)	409	1486
7 »	Concorsi e gare. — Esito della 4ª gara di regolarità per autocolonne militari	410	1486
7 »	Pubblicazioni militari. — Fascicolo n. 36 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito «Truppe alpine»	411	1487
7 »	Pubblicazioni militari. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1903	412	1488

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giugno 1934	Reclutamento - militari di truppa. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria......	413	1488
7 »	Sottufficiali. — Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio.............	414	1493
7 »	Ufficiali in A. R. Q. e in congedo. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934–XII	415	1495
7 »	Ufficiali in A. R. Q. e in congedo. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934–XII	416	1497
7 »	Scuole militari. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934–1935..	417	1503
7 »	Avanzamento. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali..............................	418	1503
7 »	Avanzamento. — Legge n. 899. - Avanzamento degli ufficiali del R. esercito....................	437	1575
10 »	Avanzamento. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta...........	428	1537
12 »	Tiro a segno nazionale. — Decreto ministeriale con il quale viene nominata la commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno.....	447	1849
12 »	Arma dei carabinieri reali - servizio automobilistico. — Decreto ministeriale che approva le norme per l'applicazione del R. decreto–legge 16 aprile 1934, n. 865, concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali...........	530	2381
12 »	Trasporti. — Decreto ministeriale. - Facilitazioni ferroviarie alle persone di famiglia degli ufficiali in congedo	812	3499
14 »	Arma dei carabinieri reali. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali....	420	1513
14 »	Servizio di artiglieria. — Dichiarazione fuori uso del materiale sanitario e di servizio generale in carico agli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici per l'uso e per le dotazioni occorrenti al funzionamento dei rispettivi servizi.............	421	1515

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giugno 1934	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alla «Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc.» ed alle norme di cessione di tali materiali ai corpi del R. esercito, ed alle altre forze armate dello Stato ed alle colonie	422	1517
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini per il tempo di pace	429	1538
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 2° - stazione ottica mod. 33 per fanteria	430	1539
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 3° - materiale radiotelegrafico - stazione r. f. 1 modello 33 per fanteria	431	1539
14 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente	432	1540
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-'937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare 4150 del 25 febbraio u. s.	433	1553
14 »	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali capi operai radio-elettricisti montatori del genio	434	1553
14 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	435	1554
14 »	TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara dei sottufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	436	1574
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1038. - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e di altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali	512	2317
14 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1004. - Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di stato maggiore generale	513	2319

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giugno 1934	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1169. – Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali	572	2625
14 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1147. – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica	573	2663
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena	438	1707
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	439	1745
16 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1934–935	440	1787
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII	449	1861
19 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari delle Regie accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1934–935	441	1814
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare	517	2327
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice-ragioniere geometra del genio militare	476	1940

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giugno 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*)	477	1941
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII, che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo	443	1825
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	445	1833
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione diretta delle spese di seconda serie, da parte dei corpi, durante l'esercizio 1934-35	450	1862
21 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici	451	1863
21 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) - 1ª decade di novembre 1934 - Anno XIII	452	1863
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	453	1864
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	454	1865
21 »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	455	1866
21 »	SCUOLE MILITARI. — 4° corso superiore balistico	456	1868
21 »	SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	457	1870
21 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 30 giugno 1935	458	1887
21 »	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	459	1891

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 giugno 1934	Avanzamento. — Relazione e R. decreto n. 988. – Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento	493	2037
21 »	Sottufficiali. — Legge n. 1093. – Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'amministrazione centrale della guerra	588	2697
22 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	478	1942
22 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione sull'uso della lanterna ad acetilene per illuminazione sotto tenda, e sull'uso del faro Wakefield, modello Diama	499	2100
28 »	Avanzamento – militari di truppa. — Norme per l'attribuzione della qualifica di soldato scelto e per l'applicazione del R. decreto 16 aprile 1934, n. 782, che modifica il regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	470	1927
28 »	Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico. — Indirizzi convenzionali telegrafici	472	1933
28 »	Matricola. — Terminologia da usarsi per alcune posizioni speciali degli ufficiali	473	1935
28 »	Trasporti. — Trasporti di masserizie e recipienti vuoti a tariffa militare	474	1937
28 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	479	1942
28 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	480	1944
28 »	Amministrazione e contabilità. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	481	1945

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giugno 1934	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I. – Addestramento del pezzo – Fascicolo: obice da 100/17 mod. 916 – Parte 2ª – Servizio del pezzo	482	1945
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti – Parte I – Nozioni di elettricità – magnetismo – telegrafia – telefonia – radiotelegrafia – radiotelefonia – ottica	483	1946
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al «Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da posizione». Pubblicazione non in vendita	484	1947
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al «Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40». Pubblicazione non in vendita	485	1948
28 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia	486	1944
28 »	SOTTUFFICIALI. — Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali	487	1952
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Domande degli ufficiali dei ruoli *M* e consegnatari di entrare a far parte del ruolo comando	488	1952
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale è costituito in Roma l'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio	686	3171
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti e aggiunte al «Nomenclatore del materiale dei servizi logistici» – Categoria I e II e alla «Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale»	489	1955
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1058. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1933–1934	532	2387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giugno 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge, n. 1059. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933–1934, ed altri indifferibili provvedimenti	533	2389
1 luglio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici degli esami di merito distinto e degli esami di idoneità per la promozione al grado 9° del personale civile del gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 4 ottobre 1933–Anno XI e 6 novembre 1933 – Anno XII..........	535	2393
2 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.......	576	2671
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva lo Statuto dell'istituto storico e di cultura dell'arma del genio..........................	687	3173
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari	494	2051
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio	495	2053
5 »	DIVISA DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA – COLONIE. — Divisa dei sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa dei RR. CC. TT. CC.	496	2095
5 »	DIVISA DEI SOTTUFFICIALI. — Uso in servizio dell'abito civile da parte dei marescialli	497	2097
5 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore – 8 settembre 1934–XII	500	2100
5 »	MATRICOLA. — Variazione matricolare circa il requisito dell'istruzione premilitare	501	2101
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I: Addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 ippotrainato – Parte 2ª – Servizio del pezzo	502	2101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 luglio 1934	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici–farmacisti)	503	2102
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici–farmacisti e veterinari di complemento	504	2103
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	534	2392
5 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1111. – Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1934, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito	552	2473
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Relazione e R. decreto n. 1161. – Norme per la concessione delle ricompense al valor civile	574	2665
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1204. – Inscrizione al « Fondo providenza sottufficiali del R. esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	590	2729
5 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto–legge n. 1200. – Modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa	591	2731
5 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie...........	599	2790
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto–legge n. 1176. – Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi .	639	2897
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto–legge n. 1258. – Conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'« Unione militare »	640	2901

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 luglio 1934	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1211. – Riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato	650	2925
5 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 1224. – Norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lett. *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina	651	2927
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E., riassunti in servizio quali invalidi di guerra ed in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per la iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934–1935	505	2106
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934–35	506	2114
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934	507	2115
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi o corpi per poter far domanda di essere collocati «a disposizione» o «fuori organico» nell'anno 1934	508	2117
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti entro i quali debbono essere compresi i tenenti medici, chimici-farmacisti e di amministrazione per essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale che avranno luogo nell'anno 1934	509	2119
6 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale. – Norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	510	2122

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 luglio 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare	561	2537
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	600	2791
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ricovero in locali militari di autovetture di proprietà privata degli ufficiali ed impiegati civili e facoltà di adibire gli attendenti quali conduttori delle autovetture stesse	514	2321
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bastone alpino, mod. 1934	515	2323
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Biblioteche militari di presidio	516	2325
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	518	2328
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	519	2329
12 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali dei CC. RR. che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	520	2331
12 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali del corpo di commissariato che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	521	2332
12 »	AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato	522	2332
12 »	AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato	523	2334
12 »	COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di sedici ufficiali in S. P. E. al 2° corso dell'Istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1934-35	524	2336

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 luglio 1934	CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio della «Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. esercito e della R. marina» scaduto il 31 dicembre 1933	525	2339
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla cassa e sul cofano per attrezzi da macellazione e distribuzione viveri	526	2339
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 75/13 - granata G. E. mod. 32 da 75/13	527	2340
12 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Pubblicazione della legge 4 giugno 1934, n. 950, che modifica il testo della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale	556	2503
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1168. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	577	2672
12 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1237. - Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento	592	2733
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1214. - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti	593	2735
12 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani	655	2937
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali	671	2974
16 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - Corso di mascalcia	560	2533

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 luglio 1934	MATRICOLA. — Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali per diserzione	531	2385
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti con decreto ministeriale 4 ottobre 1933 – Anno XI	536	2396
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933–XII ..	537	2401
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ufficiali d'ordine ammessi agli esami di concorso indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933–Anno XII, per la promozione a sette primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	538	2404
19 »	AVANZAMENTO. — Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1934–35	539	2405
19 »	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934–XII	540	2406
19 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	541	2407
19 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	542	2413
19 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio), 13 ottobre 1934–Anno XII	543	2416
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi	544	2416
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	545	2420

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 luglio 1934	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	546	242
19 »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	547	242
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	548	242
19 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	549	242
19 »	RECLUTAMENTO. — Norme per l'applicazione della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare	550	243
19 »	ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno–inverno 1934–1935	551	246
19 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di marchi di prova per armi da fuoco allestite e collaudate per conto dell'esercito (*con una tavola di disegni*)	557	250
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	656	293
20 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	553	247
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934–XII	643	291
20 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1300. – Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934–XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	652	292
20 »	DISPOSIZIONI VARIE – PERSONALE OPERAIO. — R. decreto–legge n. 1427. – Estensione del R. decreto–legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al personale salariato statale	711	323

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 luglio 1934	Colonie. — R. decreto n. 1500. – Istituzione dei distretti militari di Tripoli e Bengasi	756	3339
26 »	Equipaggiamento. — Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa	558	2507
26 »	Servizio automobilistico – militari di truppa. — Manutenzione del materiale automobilistico, – Disposizioni riguardanti il personale operaio militare dei centri automobilistici e dei carri armati	559	2509
26 »	Amministrazione e contabilità. — Richiesta di prestiti all'Unione militare	562	2538
26 »	Reclutamento. — Ferma speciale di sei mesi per i residenti all'estero	563	2538
26 »	Servizio del genio. — Indennità e spese di viaggio per risarcimento danni	564	2539
26 »	Sottufficiali. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	565	2539
26 »	Avanzamento. — Varianti alle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q., per l'anno 1934-XII	566	2541
26 »	Avanzamento. — Periodi di operazioni belliche e di grande polizia in Libia ed in Somalia da valutare agli effetti dell'assegnazione dei punti nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento	567	2542
26 »	Avanzamento. –– Determinazione delle località disagiate di frontiera per gli ufficiali delle varie armi e corpi e delle località disagiate per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica ai capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento	568	2551

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 luglio 1934	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Costituzione dei ruoli comando e dei ruoli mobilitazione per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. - Elenco degli ufficiali appartenenti al servizio armi e munizioni, al servizio studi ed esperienze del genio, al servizio tecnico automobilistico, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi	569	2556
26 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	570	2558
26 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	571	2573
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	601	2792
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1415. - Proroga dell'efficacia dei Regi decreti 21 settembre 1933-XII, n. 1285, e 8 gennaio 1934, n. 133, circa la soppressione, in via di esperimento, della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari	712	3243
29 »	UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII	578	2675
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti e aggiunte al «Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie I e II» e alla «Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale»	614	2912
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	684	3022
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che porta la riduzione dell'8 % alle rette stabilite con decreto ministeriale 12 febbraio 1931 per gli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	688	3177

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 agosto 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale vengono attribuiti, agli impiegati d'ordine delle amministrazioni militari comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra, i posti dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° del ruolo d'impiegati d'ordine (gruppo *C*), per la detta amministrazione centrale, istituito con la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093	668	2961
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenze e relazioni dell'istituto geografico militare	575	2669
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	579	2676
2 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Foggia - 15 agosto 1934-XII	580	2676
2 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Milano (San Siro) - 15 settembre 1934-XII	581	2677
2 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 22 settembre 1934 Anno XII	582	2678
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzo di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa	583	2679
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	584	2679
2 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito	585	2680
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Corsi preparatori agli esami di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità per i capitani medici, tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35	586	2681
2 »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso)	587	2684

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 agosto 1934	EQUIPAGGIAMENTO. — Dragona per la grande uniforme degli allievi delle accademie militari (*con una tavola di disegni*)...........................	594	2779
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	657	2939
3 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1374. – Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito............	685	3023
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1425 col quale vengono modificati gli articoli 2, 4 e 6 del vigente statuto della « Fondazione Principi di Piemonte » eretta in ente morale col R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1674	757	3343
3 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1547. – Prove di esame degli ufficiali appartenenti ai depositi cavalli stalloni per conseguire la carica di direttore di 2ª classe	792	3453
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 50 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra..................................	694	3191
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio..........	610	2823
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	611	2825
5 »	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma............	612	2826
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria...............	613	2829
5 »	SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare......................	614	2831
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito......	615	2833
5 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.............	616	2835

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 agosto 1934	Scuole militari. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. P. E. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.....	617	2837
5 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione dell'aerofotografia	619	2841
5 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso pratico di topografia..........................	620	2842
5 »	Disposizioni varie. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico	621	2844
5 »	Servizio di artiglieria. — Corso di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento.............	622	2845
5 »	Servizio di artiglieria. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo.......	623	2847
5 »	Servizio di artiglieria. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni di guarda batteria nei forti	624	2851
5 »	Servizio di artiglieria. — Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi	625	2853
5 »	Servizio di artiglieria. — XV corso artificieri di artiglieria	626	2860
5 »	Servizio di artiglieria. — Corsi allievi armaiuoli.	627	2863
5 »	Servizio del genio — sottufficiali. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare............................	628	2866
5 »	Servizio automobilistico. — Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-meccanico automobilista	629	2867
5 »	Servizio automobilistico. — Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista.	630	2868
5 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — 2° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe	631	2870

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 agosto 1934	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR.	632	2873
5 »	Sottufficiali. — Corso di ginnastica militare per sottufficiali	633	2876
5 »	Sottufficiali. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	634	2878
5 »	Sottufficiali - militari di truppa. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	635	2879
5 «	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio sul servizio pompieristico militare	636	2880
5 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare	637	2890
5 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso per artificieri del genio	638	2892
5 »	Scuole militari. — Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	648	2914
6 »	Sottufficiali. — Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista	695	3196
8 »	Reclutamento. — Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913	609	2803
8 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione giudicatrice del concorso ad 8 posti di commissario di leva	696	3198
8 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente ed un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità, per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento	697	3199

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agosto 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934	698	3200
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a quattro posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934	699	3201
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	700	3202
9 »	SOTTUFFICIALI. — Norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093	589	2709
9 »	AVANZAMENTO. — Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	595	2781
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una copertina di tela bianca per berretti da fatica	596	2783
9 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Versamento di materiali dell'officina di costruzioni del genio militare e dichiarazione di materiali fuori uso da parte dei corpi..	597	2787
9 »	AVANZAMENTO. — Commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q...........	602	2793
9 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da giudicare per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35.	603	2793
9 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35	604	2794

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1934	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano - 8 settembre 1934-XII	605	2798
9 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Sottufficiali operai per i reggimenti bersaglieri ed i reggimenti di cavalleria motorizzati	606	2799
9 »	SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio	607	2799
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici	608	2800
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — «Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande o a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc., sulle ferrovie dello Stato»	658	2940
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	659	2941
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII	701	3203
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto recante modificazioni alle norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito	713	3245
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare	618	2838
13 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Contratto tipo per locazione di immobili occorrenti ai servizi dell'amministrazione militare	641	2903
13 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Abolizione del rapporto-situazione di corpo	642	2907
13 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Nettuno - 2 settembre 1934-XII	645	2912

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agosto 1934	Pubblicazioni militari. — Varianti alla pubblicazione: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi, alla data del 1° gennaio 1934-XII »	646	2913
13 »	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al « Regolamento per le scuole centrali » – Edizione 1930 - Anno VIII	647	2913
13 »	Concorsi e gare. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Bari – 26 agosto 1934-XII	649	2917
14 »	Stato degli ufficiali – servizio automobilistico — Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	660	2941
19 »	Amministrazione e contabilità. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	702	3208
23 »	Equipaggiamento. — Adozione di un distintivo per militari istruttori di cani da guerra	653	2933
23 »	Reclutamento. — Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931	654	2935
23 »	Pubblicazioni militari. — Codice *G* – Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito	661	2942
23 »	Pubblicazioni militari. — Manuale di radiotecnica per ufficiali del genio – parte 1ª – Fondamenti scientifici di radiotecnica	662	2943
23 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato – parte 2ª (edizione 15 maggio 1934-XII)	663	2943
23 »	Scuole militari. — Esito del corso superiore balistico	664	2944
23 »	Servizio di artiglieria. — Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934	665	2945

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 agosto 1934	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria ...	666	2945
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa all'atto dell'invio in congedo ...	667	2954
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1486. - Integrazione del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo impiegati dell'amministrazione della guerra	758	3347
28 »	AVANZAMENTO. — Domanda di dispensa dal compiere il periodo di comando di reparto o di servizio	689	3179
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione tecnica da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguiti dai corpi	690	3181
28 »	AVANZAMENTO. — Situazione dei ruoli al 30 giugno 1934-XII	703	3209
28 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale	704	3218
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Attuazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934 per la riduzione del saggio d'interesse dal 5 al 4 per cento sui mutui concessi dal Fondo di garanzia	669	2969
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Trasferimento di unità ai passi di confine	670	2973
30 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno - 15 settembre 1934-XII	672	2975
30 »	CONCORSI E GARE. - Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1935	673	2976
30 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 4 ottobre 1934-XII	674	2978
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	675	2978
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione presso la scuola di tiro di artiglieria ..	676	2981

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 agosto 1934	Pubblicazioni militari. — Istruzioni sui materiali di collegamento per l'artiglieria – fascicolo 3° – materiale radiotelegrafico – stazione r. f. 2 mod. 33 per artiglieria	677	2982
30 »	Pubblicazioni militari. — Norme di corrispondenza per le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche campali	678	2982
30 »	Servizio automobilistico. — Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito	679	2983
30 »	Servizio automobilistico. — Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dell'esercito	680	3002
30 »	Servizio automobilistico. — XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E............	681	3018
30 »	Sottufficiali – militari di truppa. — Corsi per allievi sottufficiali	682	3021
30 »	Fondazioni. — R. decreto n. 1539 col quale la « Unione nazionale protezione antiaerea » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	813	3501
31 »	Avanzamento. — Primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	683	3021
31 »	Fondazioni. — Premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. A. P. » – Nomina della commissione aggiudicatrice del premio	705	3221
1 sett. 1934	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	706	3222
1 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe........	797	3471
»	Reclutamento. — Decreti ministeriali n. 156 e n. 187 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1913 in determinate condizioni. – Norme esecutive.................	729	3283
6 »	Amministrazione e contabilità. — Vendita di quadrupedi riformati........................	691	3183

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1934	Matricola. — Rilascio di copie di fogli matricolar ai fini di pensione	692	3185
6 »	Divisa degli ufficiali e dei marescialli. — Nuovo modello di cappotto g. v. (*con una tavola di disegni*)	693	3187
6 »	Amministrazione e contabilità. — Rendiconti relativi agli ordini di accreditamento emessi pel pagamento di acconti per forniture o lavori	707	3222
6 »	Cavalli. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*	708	3223
6 »	Pubblicazioni militari. — Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934, e tabelle pel pagamento delle competenze agli impiegati civili dei gruppi *A*, *B* e *C*	709	3224
6 »	Scuole militari. — Ufficiali ammessi alla sessione straordinaria di esami per il 64° concorso della scuola di guerra	710	3225
7 »	Avanzamento. — Nomina delle commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi	715	3249
7 »	Avanzamento. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma dei carabinieri reali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35	716	3253
7 »	Avanzamento. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato dei capitani dei ruoli di comando e per l'avanzamento anticipato dei tenenti dei ruoli di comando	717	3254
7 »	Avanzamento. — Esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali medici, chimici-farmacisti, commissari, di sussistenza, di amministrazione e veterinari	718	3255
9 »	Disposizioni varie. — Decreto del Capo del Governo. - Modificazioni al decreto Presidenziale del 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi	759	3349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 sett. 1934	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento....	714	3247
13 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934–1935.......	719	3259
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili............	720	3262
13 »	AVANZAMENTO. — Variante alla commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti	721	3264
13 »	CONCORSI E GARE. — Gare divisionali e gara nazionale di scherma	722	3264
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Complementi di balistica esterna............................	723	3266
13 »	RECLUTAMENTO. — Tenenti in S. P. E. del R. esercito ammessi al corso tecnico professionale per l'abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza	724	3267
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per servizi isolati compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio)	726	3277
13 »	AVANZAMENTO. — Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934–XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito......	730	3285
13 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1567. – Titoli da valutare nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo..................................	793	3459
17 »	AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di comando o dei servizi tecnici o per l'idoneità alla carica degli ufficiali dei servizi tecnici.................	731	3286

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 sett. 1934	Disposizioni varie. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	748	3325
18 »	Onorificenze e ricompense. — R. decreto 23 agosto 1934-XII relativo alla composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia	749	3325
19 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra	761	3353
20 »	Ordinamento del R. Esercito. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Cameri e costituzione di quella di Conegliano	725	3275
20 »	Divisa. — Adozione di un distintivo per le divisioni di fanteria e colori	727	3279
20 »	Trasporti. — Trasporto di autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri reali	728	3281
20 »	Avanzamento. — Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo e alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera	732	3280
20 »	Avanzamento. — Tenenti di fanteria ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato	733	3290
20 »	Avanzamento. — Ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti medici, chimici-farmacisti e d'amministrazione	734	3292
20 »	Avanzamento - Militari di truppa. — Soldati scelti	735	3295
20 »	Pubblicazioni militari. — Quaderno di caricamento del parco autocarreggiato per compagnia mascheratori	736	3296
20 »	Sottufficiali - Avanzamento. — Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	737	3296
20 »	Sottufficiali - Avanzamento. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità per l'anno 1934 - Quadro suppletivo	738	3298

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1934	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto per l'assegnazione del nominativo alla 3ª divisione celere	814	3513
20 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1650. - Norme per la classifica dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili	832	3573
20 »	ISTRUZIONE PREMILITARE E POST-MILITARE. — R. decreto-legge n. 1862. - Istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione	911	3889
21 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria	739	3302
21 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria	740	3303
21 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli medici ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	741	3307
21 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	742	3307
21 »	AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta speciale	743	3308
21 »	AVANZAMENTO. — Capitani del ruolo di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato	744	3308
21 »	AVANZAMENTO. — Capitani di sussistenza ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	745	3314
21 »	SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare	753	3330
21 «	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1880. - Validità, ad ogni effetto, come servizio militare di leva del servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N.	939	3963

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1934	Avanzamento. — Varianti alle costituzioni delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento	750	3326
24 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso ad otto posti di commissario di leva, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1934	854	3725
25 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato - Giustizia militare - Disciplina militare. — Relazione e R. decreto n. 1511. - Concessione di amnistia e di indulto	789	3428
27 »	Disposizioni varie. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni	751	3326
27 »	Arma dei carabinieri reali - Ordinamento del R. Esercito. — Ufficiali ammessi all'ottavo corso di abilitazione tecnico-professionale per tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	754	3331
27 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per i documenti caratteristici - edizione 1934	755	3332
27 »	Avanzamento. — Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	762	3354
27 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	763	3354
28 »	Reclutamento. — Reclutamento degli ufficiali di complemento	746	3321
28 »	Ufficiali in congedo. — Annotazione, sugli specchi di proposta di avanzamento, relativa alla iscrizione degli ufficiali all'U. N. U. C. I.	747	3323
28 »	Servizio automobilistico. — Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	752	3329

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1934	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1587 - Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato	815	3515
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1583. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti	817	3519
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1673. - Autorizzazione, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale......	830	3561
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1635. - Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra	833	3575
28 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1631. - Norme per gli esami dei tenenti commissari	834	3583
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1690. - Modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali........................	851	3717
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1699. - Modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra..	863	3749
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1728. - Elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione............	864	3751
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto-legge n. 1697. - Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia....................	865	3759
28 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1742. — Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi in caso di mobilitazione..............	882	3813

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1934	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1791. - Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176	897	3843
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1820. – Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio..........	912	3891
28 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto 1813. - Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione..................	932	3931
30 »	AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per gli esami degli ufficiali di amministrazione.......	764	3355
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 25 settembre 1934-XII, n. 1511................	790	3441
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407.................	791	3448
2 ottobre 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente delle commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare e a primi capitecnici di artiglieria genio.	818	3521
2 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione esecutiva dell'VIII gara di tiro a segno..	819	3522
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni con i corpi e servizi del R. esercito ».......	760	3351
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35	765	3355

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ottobre 1934	AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35........	766	3358
4 »	AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi........................	767	3358
4 »	AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35..............................	768	3359
4 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento............................	769	3359
4 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli e capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria....................................	770	3363
4 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli e capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria..............................	771	3363
4 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria....	772	3364
4 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli commissari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria....................................	773	3364
4 »	AVANZAMENTO. — Specchi relativi al passato di guerra dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli.........	774	3364
4 »	AVANZAMENTO. — Capitani dell'arma dei carabinieri reali ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria..............................	775	3368
4 »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato.....	776	3369
4 »	AVANZAMENTO. — Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria......	777	3376

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ottobre 1934	AVANZAMENTO. — Capitani di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	778	3377
4 »	AVANZAMENTO. — Capitani veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	779	3377
4 »	CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari e campionati militari	780	3378
4 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	781	3381
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici	782	3387
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici	783	3388
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione al 65° concorso della scuola di guerra	784	3388
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi a frequentare il 4° corso superiore balistico	785	3389
4 «	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 9° corso superiore tecnico di artiglieria	786	3390
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito	787	3390
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito	788	3407
4 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria *B* e *C*	798	3476
4 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1705. – Validità del servizio ai reparti da parte degli ufficiali già appartenenti ai reggimenti scuole agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sullo avanzamento degli ufficiali del R. esercito	866	3763
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934	799	3476

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 ottobre 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali....	855	3729
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto a primi topografi e a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933	800	3482
8 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	837	3589
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è confermata la nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	871	3799
10 »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della «Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann»	856	3730
11 »	AVANZAMENTO. — Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ...	794	3465
11 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	795	3467
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive, in attesa di giudizio	796	3469
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato............	801	3482
11 »	AVANZAMENTO. — Varianti alla costituzione delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento	802	3482
11 »	AVANZAMENTO. — Varianti alla costituzione delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi per la classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti e in A. R. Q. per l'anno 1934	803	3483

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	
11 ottobre 1934	AVANZAMENTO. — Secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria per i tenenti colonnelli ed a scelta ordinaria ed anticipato dei capitani dei ruoli di comando	804	3483
11 »	AVANZAMENTO. — Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria............................	805	3484
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi teorici-pratici informativi, sui carri veloci mod. 33, per ufficiali delle truppe celeri........................	806	3484
11 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare..............	807	3488
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sul servizio automobilistico - volume 1° - allegato VI - trattore pesante campale 26 e 30 »............................	808	3489
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari. - Ristampa 1934	809	3490
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.........	810	3491
11 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Elenco degli autoveicoli pesanti esistenti in commercio che, a senso del R. decreto 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità..............	811	3493
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1723. - Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'odinamento del R. esercito.........	867	3765
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1 comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	964	4033
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi (esclusi i carabinieri reali), dal 16 aprile 1934.	820	3522

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ottobre 1934	SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali	835	3585
16 »	AVANZAMENTO - COLONIE. — R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie	848	3603
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1894. - Istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e Cirenaica	933	3933
18 »	SCUOLE MILITARI. — Esami di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra	816	3517
18 »	AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria	821	3523
18 »	AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria	822	3523
18 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici ...	823	3524
18 »	SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico	824	3524
18 »	SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare	825	3525
18 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione straordinaria di razioni foraggio....	826	3525
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi..............	827	3528
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	828	3535
18 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	829	3545

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 ottobre 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1709. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934–35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	886	3825
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1729. – 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934–35	887	3828
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale è nominato il segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	888	3829
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1858. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458	913	3897
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono nominati il presidente ed il vice presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea	889	3830
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente agli ufficiali, in via transitoria, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale	831	3565
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare presso le RR. università	836	3587
25 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934–1935	838	3590
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	839	3594
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	840	3595

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ottobre 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	841	3596
25 »	AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato........................	842	3596
25 »	AVANZAMENTO. — Capitani del ruolo di comando ammessi al 1° turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato	843	3599
25 »	AVANZAMENTO. — Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35....	844	3599
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento tecnico sci-alpinistico dei quadri......	845	3599
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari presso le cliniche oculistiche universitarie del Regno	846	3601
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali, in S. P. E., ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	847	3602
25 »	AVANZAMENTO. — Varianti alla commissione esaminatrice per gli esperimenti dei tenenti colonnelli delle armi combattenti........................	849	3604
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto per la promozione a capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri d'artiglieria, a primi capitecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri geometri del genio militare, ed al grado 9° dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933	857	3731
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a 8 posti di vice ragionieri di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII	900	3851
28 »	CONCORSI E GARE. — Aviazione da osservazione per il R. esercito - Gare di specialità..............	858	3732

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ottobre 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio	901	3852
30 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	850	3605
1 nov. 1934	SOTTUFFICIALI. — Aggiunte alle norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093, relative ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali	852	3719
1 »	TRASPORTI. — Biglietterie militari	853	3723
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	859	3733
1 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	860	3734
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica	861	3734
1 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat, durante l'esercizio finanziario 1934-35	862	3735
1 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Giacca a vento (*con una tavola illustrativa*)	868	3791
1 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modalità per l'annullamento delle punizioni disciplinari condonate agli ufficiali del R. esercito	873	3800
3 »	AVANZAMENTO. — Variante temporanea alla costituzione della commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiani in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera.	874	3801
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	917	3905

DATA			OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4	nov.	1934	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che detta norme per la costituzione del «ruolo transitorio» per i servizi del comitato per la mobilitazione civile............	914	3899
7	»		CONCORSI E GARE. — Campionati militari	872	3799
7	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.	940	3965
8	»		AVANZAMENTO. — Maggiori e capitani in S. P. E. dei corpi sanitario e veterinario militare, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, che concorrono all'avanzamento a scelta speciale	869	3793
8	»		RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 942, con cui si apportano modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	870	3795
8	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	875	3801
8	»		AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli chimici-farmacisti in S. P. E. ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	876	3802
8	»		AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	877	3802
8	»		CONCORSI E GARE. — Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di campione dell'esercito ...	878	3802
8	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 75/27 A. V. – edizione 1934-XII. (*Pubblicazione «Non vendita – Ne è vietata la divulgazione»*)................................	879	3803

DATA			OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8	nov.	1934	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario	880	3804
8	»		TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	881	3804
8	»		AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Regio decreto n. 1819. – Varianti alle norme sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore	898	3845
15	»		AVANZAMENTO. — Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	883	3819
15	»		DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Nuovo modello di cappotto nero per gli ufficiali dei CC. RR	884	3821
15	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme per il personale del genio addetto al servizio pompieristico militare..	885	3823
15	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	890	3831
15	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso militare di polo	891	3835
15	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia	892	3835
15	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — XII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	893	3836
15	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria. – Vol. I – addestramento del pezzo – Fascicolo: Obice da 149/13 – Parte 2° – servizio del pezzo	894	3838
15	»		SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere	895	3838
15	»		SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	896	3839
18	»		AVANZAMENTO. — Commissione speciale d'avanzamento di cui alla circolare n. 730 del *giornale militare* c. a	918	3905

DATA			OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20	nov.	1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 16 posti di vice segretario (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra	986	4089
20	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (gruppo *B*)	987	4095
20	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*).................................	988	4101
20	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto del genio militare (gruppo *C*)	989	4109
21	»		RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1879. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332......................	934	3937
21	»		STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1878. — Variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743	935	3939
22	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione	899	3849
22	»		AVANZAMENTO. — Tenenti chimici-farmacisti in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	902	3853
22	»		AVANZAMENTO. — Tenenti d'amministrazione in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	903	3854
22	»		CONCORSI E GARE. — Coppa del nastro azzurro e coppe del ministero della guerra	904	3854
22	»		RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	905	3856

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 nov. 1934	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 *C*, durante l'esercizio finanziario 1934–35	906	3871
22 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	907	3875
22 »	SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali di fanteria	908	3875
26 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE – ISTRUZIONE PREMILITARE E POST-MILITARE. — Decreto del Capo del Governo – Dipendenza del tiro a segno nazionale, per la parte tecnica addestrativa, dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione	960	4023
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	965	4034
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale è nominata la consulta prevista dall'art. 4 dello statuto dell'istituto storico e di cultura dell'arma del genio	966	4035
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — Graduati e militari di truppa	936	3941
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1889. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934–35 ed altri indifferibili provvedimenti	941	3968
29 »	COLONIE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 18 aprile 1934 n. 855 circa il mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia	910	3887
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dell'elmetto metallico 933 (*con una tavola di disegno*)	915	3901
29 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori delle guardie	916	3903

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1934	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	919	3905
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	920	3907
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	921	3907
29 »	AVANZAMENTO. — Tenenti medici in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	922	3907
29 »	CONCORSI E GARE. — XXIV campionato militare ippico (2ª prova preolimpionica) aprile 1935-XIII	923	3908
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo dei carabinieri reali	924	3910
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi ai corsi per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi	925	3914
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Dati tecnici sulle artiglieri del R. esercito - edizione 1934	926	3915
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	927	3916
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1934-35	928	3917
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1934-35	929	3920
29 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	930	3921
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Perfezionamento di ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E.	931	3923
1 dic. 1934	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Supplemento al prontuario n. 2742 (edizione 1934) pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934-XII	954	3985

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 dic. 1934	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale con cui vengono sostituiti un membro ed il segretario della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare	967	4036
3 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	952	3979
3 »	Sottufficiali – Militari di truppa. — R. decreto n. 2015. – Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato	990	4117
3 »	Disposizioni varie. — R. decreto che costituisce la commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia	992	4130
4 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Risultato del concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934	968	4037
5 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	955	3985
5 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	993	4131
5 »	Disposizioni varie. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	994	4131
6 »	Servizio automobilistico. — Personale militare operaio dei reggimenti bersaglieri	937	3943
6 »	Trasporti. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli o quadrupedi dell'amministrazione militare	938	3945
6 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	942	3970

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic. 1934	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazione del materiale del gruppo *C*	943	3971
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	944	3972
6 »	CONCORSI E GARE. — VII gara ippica di prolungata resistenza - Ottobre 1935	945	3973
6 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici	946	3975
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare	947	3975
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare - Vol. III	948	3976
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Vol. I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 75/13 - Parte 2ª: Servizio del pezzo	949	3977
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario per la liquidazione delle competenze al netto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e del corpo della R. guardia di finanza, dal 16 aprile 1934-XII	950	3977
6 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria	951	3978
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	995	4132
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1983 che aumenta alcune tasse di bollo	981	4073
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra	996	4132
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione della fodera di panno grigio verde per bidoni thermos di alluminio	953	3983
13 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1935-XIII	956	3986

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 dic. 1934	Reclutamento - Sottufficiali - Militari di truppa. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1879	957	3992
13 »	Servizio automobilistico. — Rifornimento parti di ricambio per « trattori pesanti campali 26 e 30 » durante l'esercizio finanziario 1934-35	958	3992
13 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito	969	4039
14 »	Amministrazione e contabilità. — Interpretazione da darsi alle formule usate in occasione di movimenti di ufficiali	961	4027
14 »	Amministrazione e contabilità. — Assunzione in forza di ufficiali	962	4029
14 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933	970	4043
16 »	Sottufficiali. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito	982	4075
18 »	Arma dei carabinieri reali. — Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dell'arma dei carabinieri reali	959	3995
20 »	Avanzamento. — Domanda di dispensa dal compiere il periodo di servizio prescritto per i tenenti colonnelli di amministrazione	963	4031
20 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	971	4043
20 »	Amministrazione e contabilità. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	972	4044
20 »	Concorsi e gare. — Campionato generale delle fanterie - Gare nazionali di scherma e di tiro fra ufficiali	973	4045
20 »	Concorsi e gare. — Concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari	974	4054
20 »	Disposizioni varie. — Soppressione di ufficio stralcio	975	4055

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic. 1934	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali comandati al 4° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche	976	4055
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	977	4055
20 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	978	4057
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione all'U. N. U. C. I. ai sensi della legge 28 settembre 1934, n. 1697	979	4058
20 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	991	4119
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Guantoni per l'esercizio del pugilato nell'esercito	983	4077
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le relative attribuzioni	1012	4157
26 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione a taluni corpi e specialità	980	4061
27 »	AVANZAMENTO. — Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	984	4079
27 »	SOTTUFFICIALI. — Norme complementari di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093	985	4081
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	997	4133
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter essere collocati a «disposizione» e «fuori organico» nell'anno 1935	998	4133

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 dic. 1934	AVANZAMENTO. — Designazioni dei maggiori per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale ed a quelli di concorso per la scuola di guerra per gli anni 1935 e 1936	999	4136
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi i capitani ed i tenenti in S. P. E. che possono essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra per l'anno 1935 e per l'anno 1936........................	1000	4136
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36	1001	4139
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	1002	4140
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento 1935-36	1003	4148
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934..	1004	4148
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935	1005	4149
27 »	AVANZAMENTO. — Determinazione delle località disagiate di frontiera valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica di cui all'art. 9 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988	1006	4151

DATA			OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27	dic.	1934	ISTRUZIONE PREMILITARE. — Proroga della chiusura dei corsi premilitari 1934-35	1007	4151
27	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. – Estratto della circolare n. 882 del *giornale militare* 1934	1008	4152
27	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra. – Estratto della circolare n. 897 del *giornale militare* 1934	1009	4153
27	»		RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	1010	4153
27	»		STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per effetto della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899	1011	4155

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1934

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili .... *Pag.* XCVII
Amministrazione e contabilità .... » CVI
Arma dei carabinieri reali .... » CXIII
Armi, munizioni e bufetterie .... » CXIV
Avanzamento .... » CXV
Cavalli .... » CXXX
Circoscrizione territoriale militare .... » CXXXI
Colonie .... » CXXXI
Concorsi e gare .... » CXXXII
Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico ..... » CXXXV
Disciplina militare .... » CXXXV
Disposizioni varie .... » CXXXVI
Divisa degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa .... » CXL
Equipaggiamento .... » CXLI
Fondazioni .... » CXLII
Giustizia militare .... » CXLIV
Istruzioni ed esercitazioni militari .... » CXLIV
Istruzione pre e post-militare .... » CXLVI
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato ... » CXLVI
Matricola - Matricola degli ufficiali .... » CXLVIII
Militari di truppa .... » CXLVIII
Onorificenze e ricompense .... » CLI

Ordinamento del R. esercito .... Pag. CLII
Pensioni .... » CLIV
Personale operaio .... » CLV
Pubblicazioni militari .... » CLV
Reclutamento .... » CLXI
Scuole militari .... » CLXV
Servizio automobilistico .... » CLXVIII
Servizio chimico militare .... » CLXXI
Servizio del genio .... » CLXXI
Servizio di artiglieria .... » CLXXII
Servizio di commissariato .... » CLXXIV
Servizio sanitario .... » CLXXIV
Servizio territoriale .... » CLXXV
Servizio veterinario .... » CLXXV
Sottufficiali .... » CLXXV
Stato degli ufficiali .... » CLXXVIII
Stipendi, assegni ed indennità .... » CLXXX
Tiro a segno nazionale .... » CLXXXI
Trasporti .... » CLXXXII
Ufficiali in A. R. Q. e in congedo .... » CLXXXIII
Errata-corrige .... » CLXXXIV

Ordini del giorno all'esercito .... Pag. CLXXXVII
Notificazioni .... » CLXXXIX
Avvisi .... » CXCI
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1934 .... » CXCII

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
28 nov. 1933	R. decreto-legge n. 1554. - Norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato....	41	147
2 dic. 1933	Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare............................	17	75
14 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare, indetto col decreto ministeriale 9 novembre 1932-XI....	49	164
16 »	Decreto ministeriale che modifica la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*)	18	76
26 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1934..................................	32	117
28 »	Legge n. 1858. - Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare..	45	155
8 gennaio 1934	Decreto ministeriale che indice un concorso a 13 posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra (gruppo *A*).....................	114	353
8 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (gruppo *A*)......................................	115	361
8 »	Decreto ministeriale che indice concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); a 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*) e a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*)....	116	369
8 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*)......................................	117	386

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 gennaio 1934	Decreto ministeriale che indice un concorso a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*).......	118	394
8 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*)..	119	403
8 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a 9 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra..	120	411
11 »	Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1934..................	121	418
19 »	Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra	90	294
25 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali..............	52	166
25 »	Legge n. 250. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare.....................	168	647
1° febbr. 1934	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali..................	76	257
8 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali..................	95	297
12 »	R. decreto n. 205 - Norme interpretative del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, sulle promozioni dei personali civili di gruppo *A*...........	151	503
12 »	Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di geodeta capo nell'istituto geografico militare.....	193	759
22 »	Note di qualifica	135	459
28 »	Istituzione di distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato (*con una tavola di disegni*).	174	661

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 marzo 1934	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	158	542
5 »	Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	184	732
15 »	Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI del gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	203	772
21 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	257	898
21 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva	275	986
22 »	Distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato	207	783
3 aprile 1934	Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione ai concorsi a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione della guerra	278	992
11 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria	335	1131
16 »	R. decreto-legge n. 778. - Varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico	384	1419
16 »	R. decreto-legge n. 780. - Modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra	402	1467
3 maggio 1934	Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni...	312	1067
10 »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	375	1389

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 maggio 1934	Decreto ministeriale che sostituisce il segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare...	423	1531
11 »	Decreto ministeriale con cui viene fissato al 10 giugno 1934-XII il termine utile per far valere il periodo d'iscrizione ai fasci di combattimento, senza interruzione, anteriormente al 28 ottobre 1922, agli effetti dell'ammissione agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli d'idoneità.........	391	1435
16 »	Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a posti nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti con i decreti ministeriali in data 8 gennaio 1934-XII..........................	398	1442
16 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare e 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare..	399	1444
16 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare................	400	1446
16 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 9 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra............	401	1447
16 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari........	424	1532
16 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a primi topografi e a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare.........................	425	1533
31 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali......................	393	1437

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giugno 1934	Legge n. 945. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra..........	460	1907
4 »	Legge n. 951. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico..	490	2031
18 »	Decreto ministeriale, che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII..	449	1861
19 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare.....	517	2327
20 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice-ragioniere geometra del genio militare..	476	1940
20 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*)........................	477	1941
28 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.................	479	1942
28 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali......................	480	1944
1 luglio 1934	Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici degli esami di merito distinto e degli esami di idoneità per la promozione al grado 9° del personale civile del gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 4 ottobre 1933-Anno XI e 6 novembre 1933 - Anno XII.........	535	2393
5 »	R. decreto-legge n. 1176. - Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.	639	2897

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
6 luglio 1934	Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare........................	561	2537
12 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali......................	518	2328
19 »	Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti con decreto ministeriale 4 ottobre 1933 - Anno XI..........................	536	2396
19 »	Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933 - Anno XII.	537	2401
19 »	Ufficiali d'ordine ammessi agli esami di concorso, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933 - Anno XII, per la promozione a sette primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari...............	538	2404
20 »	Risultato del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934 -XII...............	643	2911
1 agosto 1934	Decreto ministeriale col quale vengono attribuiti, agli impiegati d'ordine delle amministrazioni militari comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra, i posti dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° del ruolo d'impiegati d'ordine (gruppo *C*), per la detta amministrazione centrale, istituito con la legge 21 giugno 1934 -XII, n. 1093.......	668	2961
4 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a 50 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra	694	3191
8 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione giudicatrice del concorso ad 8 posti di commissario di leva.................	696	3198
8 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente ed un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità, per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento.....................	697	3199
8 »	Risultato del concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934.....	698	3200

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agosto	1934	Risultato del concorso a quattro posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934..........	699	3201
10	»	Risultato del concorso per titoli a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII....	701	3203
23	»	R. decreto n. 1486. - Integrazione del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo impiegati dell'amministrazione della guerra..............................	758	3347
1 sett.	1934	Concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe............	797	3471
13	»	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili................	720	3262
19	»	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra............	761	3353
24	»	Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso ad 8 posti di commissario di leva, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1934..........	854	3725
28	»	R. decreto-legge n. 1635. - Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra................	833	3575
28	»	R. decreto-legge n. 1699. - Modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.	863	3749
2 ottobre	1934	Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente delle commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare e a primi capitecnici di artiglieria e genio........	818	3521
6	»	Esami di concorso per merito distinto a primi topografi e a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933..................................	800	3482

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ottobre 1934	Decreto ministeriale col quale è confermata la nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra..........	871	3799
25 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali................	839	3594
25 »	Esami di concorso per merito distinto per la promozione a capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri d'artiglieria, a primi capitecnici d'artiglieria o genio, a primi ragionieri geometri del genio militare, ed al grado 9° dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933........................	857	3731
25 »	Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a 8 posti di vice ragionieri d'artiglieria, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII............................	900	3851
29 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio....................................	901	3852
7 nov. 1934	Decreto ministeriale che indice un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.......................	940	3965
20 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 16 posti di vice segretario (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra..............	986	4089
20 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (gruppo *B*)........................	987	4095
20 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*).	988	4101
20 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (gruppo *C*)................................	989	4109

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov.	1934	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	919	3.05
1 dic.	1934	Decreto ministeriale con cui vengono sostituiti un membro ed il segretario della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare	967	4036
3	»	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	952	3979
4	»	Risultato del concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934	968	4037
5	»	Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII	955	3985
6	»	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	942	3970
11	»	Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra	996	4132
14	»	Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933	970	4043
20	»	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	971	4043
22	»	Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le relative attribuzioni	1012	4157
27	»	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	997	4133

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
27 nov. 1933	R. decreto-legge n. 1710 riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera	10	59
7 dic. 1933	R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	30	115
26 »	Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme per la corresponsione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito	63	231
28 »	Legge n. 1890. - Conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »	62	229
1 gennaio 1934	Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito	20	77
8 »	R. decreto n. 133. - Estensione delle disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, circa la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari	131	443
11 »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	23	82
1 »	R. decreto-legge n. 38. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-1934, ed altri indifferibili provvedimenti	89	291
18 »	Apertura di credito concessa dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito	34	119
25 »	Legge n. 247. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera	165	641
5 febbraio 1934	Legge n. 172. - Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935	157	526

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 febbraio 1934	Ricchezza mobile sulle indennità chilometriche.....	83	277
8 »	Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori..................	96	298
12 »	R. decreto-legge n. 203. - Variazioni agli stanziamenti iscritti, pel corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome ed altri indifferibili provvedimenti	181	729
15 »	Aggiunte e varianti alle norme emanate con le circolari n. 492 in data 24 settembre 1931 -IX e n. 566 in data 5 novembre 1931 -X, concernenti la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali ».........................	110	345
15 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	127	425
22 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	141	475
1 marzo 1934	Materiali di nessun valore commerciale............	153	507
7 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati un membro effettivo ed un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	256	897
10 »	Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i componenti il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	274	985
13 »	R. decreto-legge n. 422. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti................	236	843
22 »	Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare..........................	209	786
5 aprile 1934	Durata del prestito concesso dalle biblioteche militari di presidio..................................	230	831
5 »	Vendita dei quadrupedi non più idonei a prestare servizio nel R. esercito..........................	231	833
5 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	238	847

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 aprile 1934	Credito concesso dall'Unione militare ai sottotenenti di complemento di prima nomina	250	872
11 »	Ritenute sugli assegni degli ufficiali collocati in ausiliaria in base alla legge n. 1626 del 20 dicembre 1932	270	967
12 »	Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	259	900
12 »	Richiesta di prestiti all'Unione militare	260	900
14 »	R. decreto-legge n. 561. - Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali	271	969
16 »	R. decreto n. 859. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263	419	1509
19 »	Norme da seguirsi per la redazione dei contratti e dei decreti di approvazione di contratti e per la relativa documentazione	272	981
19 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.	280	995
19 »	Saggio d'interesse da applicarsi sui prestiti che concede la « Cassa ufficiali »	281	995
19 »	Esclusione del fare offerte per i contratti con lo Stato	282	995
19 »	R. decreto-legge n. 709. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti	356	1295
21 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito »	498	2099
26 »	Svincolo dei depositi cauzionali	294	1013
3 maggio 1934	Aumento del credito straordinario concesso dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito	318	1079
3 »	Cessioni di generi agli enti aeronautici	319	1079

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 maggio 1934	Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati	327	1094
10 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	337	1133
14 »	Riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato	352	1277
24 »	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali	367	1319
24 »	Previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-1935	376	1390
28 »	R. decreto col quale sono nominati due nuovi membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	593	2789
31 »	Proroga dei contratti per la manutenzione dei materiali del gruppo *C*	387	1429
14 giugno 1934	Legge n. 1038. - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e di altre competenze del personale dipendente dallo Stato o dagli enti locali e parastatali	512	2317
21 »	Gestione diretta delle spese di seconda serie, da parte dei corpi, durante l'esercizio 1934-35	450	1862
28 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	481	1945
30 giugno 1934	Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » - Categoria I e II e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale »	489	1955
30 »	R. decreto n. 1058. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34	532	2387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giugno 1934	R. decreto-legge n. 1059. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti	533	2389
5 luglio 1934	Norme relative al noleggio di automezzi militari	494	2051
5 »	Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio	495	2053
5 »	R. decreto-legge n. 1204. - Inscrizione al «Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito» dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	590	2729
12 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	519	2329
12 »	R. decreto-legge n. 1168. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	577	2672
15 »	Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali	671	2974
19 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	656	2938
26 »	Richiesta di prestiti all'Unione militare	562	2538
27 »	Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	601	2792
27 luglio 1934	R. decreto n. 1415. - Proroga dell'efficacia dei Regi decreti 21 settembre 1933, n. 1285, e 8 gennaio 1934, n. 133, circa la soppressione, in via di esperimento, della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari	712	3243

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1934	Decreto ministeriale che porta la riduzione dell'8 % alle rette stabilite con decreto ministeriale 12 febbraio 1931 per gli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	688	3177
2 agosto 1934	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	579	2676
10 »	R. decreto recante modificazioni alle norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito	713	3245
19 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	702	3208
30 »	Attuazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934 per la riduzione del saggio d'interesse dal 5 al 4 per cento sui mutui concessi dal Fondo di garanzia	669	2969
6 sett. 1934	Vendita di quadrupedi riformati	691	3183
6 »	Rendiconti relativi agli ordini di accreditamento emessi pel pagamento di acconti per forniture o lavori	707	3222
28 »	R. decreto-legge n. 1583. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti	817	3519
4 ottobre 1934	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35	765	3355
5 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	855	3729
11 ottobre 1934	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	801	3482
11 »	R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	964	4033

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 ottobre 1934	R. decreto-legge n. 1709. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	886	3825
18 »	R. decreto n. 1720. - 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35	887	3828
25 »	Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato	840	3595
25 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	841	3596
1 nov. 1934	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	859	3733
8 »	Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	875	3801
15 »	Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	890	3831
26 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	965	4034
28 »	R. decreto-legge n. 1889. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti	941	3968
29 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	920	3907
29 »	Revoca di esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	921	390
6 dic. 1934	Riparazione del materiale del gruppo *C*	943	3971
6 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.	944	3972
10 dic. 1934	R. decreto-legge n. 1983 che aumenta alcune tasse di bollo	981	4073
14 »	Interpretazione da darsi alle formule usate in occasione di movimenti di ufficiali	961	4027
14 »	Assunzione in forza di ufficiali	962	4029
20 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.	972	4044

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
11 gennaio 1934	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	14	69
1 febbraio 1934	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	72	251
5 marzo 1934	R. decreto-legge n. 483. - Aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	251	877
22 »	Consorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	210	790
16 aprile 1934	R. decreto-legge n. 779. - Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	403	1471
16 »	R. decreto-legge n. 865. - Concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	529	2377
4 giugno 1934	Legge n. 943. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.	461	1909
4 »	Legge n. 944. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779 riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.	462	1911
12 giugno 1934	Decreto ministeriale che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	530	2381
14 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	420	1513
14 »	R. decreto n. 1169. - Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali	572	2625

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 sett. 1934	Ufficiali ammessi all'ottavo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	754	3331
18 dic. 1934	Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dell'arma dei carabinieri reali	959	3995
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE		
22 dic. 1933	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	31	116
4 gennaio 1934	Adozione di un nuovo tipo di cartuccia a mitraglia per armi mod. 91 (*con una tavola di disegni*)	1	5
23 febbraio 1934	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni..	194	763
26 »	Decreto ministeriale concernente taluni movimenti fra i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni..........................	195	764
5 aprile 1934	Adozione di una chiave per lo smontaggio del coperchio del congegno di sgranamento del treppiede di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*).	232	835
25 maggio 1934	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	427	1536
19 luglio 1934	Adozione di marchi di prova per armi da fuoco allestite e collaudate per conto dell'esercito (*con una tavola di disegni*)	557	2505
2 agosto 1934	Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	657	2939
8 ottobre 1934	Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	837	3589

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AVANZAMENTO		
29 maggio 1933	Legge n. 594. - Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico	40	145
5 dic. 1933	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice, per l'anno 1934, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori..	74	255
11 »	R. decreto-legge n. 1796. - Estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.............	12	65
11 »	R. decreto-legge n. 1795. - Sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.................	13	67
28 »	Legge 1891. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918.........	64	235
28 »	Legge n. 1892. - Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651	65	237
4 gennaio 1934	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1934 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo	21	79
4 »	R. decreto n. 127. - Modifiche al R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito	130	437
22 »	Legge n. 85. - Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il loro trasferimento nel corpo di stato maggiore..	88	287

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 gennaio 1934	Legge n. 104. - Modificazione all'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito....................	104	331
22 »	Legge n. 107. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed alla legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del R. esercito......	107	337
25 »	Legge n. 248. -Conversione in legge del R. decreto legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626	166	643
25 »	Legge n. 251. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria..................................	169	649
1 febbraio 1934	Limiti di anzianità degli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1934..............................	77	258
5 »	R. decreto col quale sono determinati i comandi di truppa sia dell'esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 85..................................	150	499
5 »	R. decreto-legge n. 255. - Modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra..................................	171	653
5 »	R. decreto-legge n. 256. - Ritorno nell'arma, a domanda, dei tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio..........................	172	655
5 »	R. decreto-legge n. 264. - Nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo.........................	173	657
5 »	R. decreto-legge n. 311. - Modifiche alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici.............	189	751

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febbraio 1934	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1934........................	125	422
8 »	Commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario	97	299
8 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1934	126	423
12 »	R. decreto n. 310. - Varianti al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore dell'esercito..............	190	753
13 »	Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI	139	
15 »	Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro della commissione speciale nominata per l'anno 1934 per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo............	140	474
19 »	R. decreto n. 345. - Sostituzione del tracciato annesso al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito..........................	205	777
1 marzo 1934	Modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e successive modificazioni..	154	509
1 »	Proposte di designazione per l'avanzamento anticipato per l'anno 1934-XII.........................	159	544
1 »	Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario	160	545

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 marzo 1934	Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato..............	185	735
22 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti................	211	792
23 »	Decreto ministeriale n. 33. - Modifiche al decreto ministeriale 23 luglio 1930 che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.........................	253	881
29 »	Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti	223	814
29 »	Ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, d'amministrazione e veterinario ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa	224	815
5 aprile 1934	Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei carabinieri reali	233	837
5 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	239	847
5 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.................	240	847
5 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza).............	241	850
5 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di amministrazione militare	242	851
12 »	Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei servizi tecnici	261	900
15 »	Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro delle commissioni d'idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico...............	279	994
16 »	R. decreto n. 782. - Modifica al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626	469	1925

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 aprile 1934	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.	283	996
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	284	997
19 »	Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti	285	997
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in A. R. Q. delle armi combattenti.	286	997
26 »	Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti.	301	1039
3 maggio 1934	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	320	1080
3 »	Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	321	1080
10 »	Norme circa l'applicazione dell'art. 127 del T. U. sull'avanzamento, modificato dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284.	329	1103
10 »	Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti.	343	1173
10 »	Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato	344	1142
10 »	Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	345	1142
17 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	363	1308
17 »	Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti	364	1308
24 »	Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti.	383	1412

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 maggio 1934	Capitani dei servizi tecnici dichiarati idonei all'avanzamento anticipato	394	1439
4 giugno 1934	Legge n. 939. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra	463	1913
4 »	Legge n. 940. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo.....	464	1915
4 »	Legge n. 941. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici..	465	1917
7 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali commissari)...............	409	1486
7 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali..	418	1503
7 »	Legge n. 899. - Avanzamento degli ufficiali del R. esercito	437	1575
10 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta........................	428	1537
1 »	Relazione e R. decreto n. 988. - Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento	493	2037
28 »	Norme per l'attribuzione della qualifica di soldato scelto e per l'applicazione del R. decreto 16 aprile 1934, n. 782, che modifica il regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626..........................	470	1927

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 luglio 1934	R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	599	2790
6 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. riassunti in servizio quali invalidi di guerra ed in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35	505	2106
6 »	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per la iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35..	506	2114
6 »	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934	507	2115
6 »	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter far domanda di essere collocati « a disposizione » o « fuori organico » nell'anno 1934	508	2117
6 »	Limiti entro i quali debbono essere compresi i tenenti medici, chimici-farmacisti e di amministrazione per essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento e scelta speciale che avranno luogo nell'anno 1934..................	509	2119
6 »	Decreto ministeriale - Norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito......	510	2122
12 »	Ufficiali dei CC. RR. che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale..............	520	2331
12 »	Ufficiali del corpo di commissariato che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	521	2332

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 luglio 1934	Capitani delle armi combattenti che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato...	522	2332
12 »	Tenenti di fanteria che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato	523	2334
12 »	R. decreto n. 1237. - Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento............	592	2733
19 »	Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35.........................	539	2405
19 »	Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934	540	2406
20 »	R. decreto n. 1300. - Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, numero 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	652	2929
26 »	Varianti alle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934	566	2541
26 »	Periodi di operazioni belliche e di grande polizia in Libia ed in Somalia da valutare agli effetti dell'assegnazione dei punti nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento....................	567	2542
26 »	Determinazione delle località disagiate di frontiera per gli ufficiali delle varie armi e corpi e delle località disagiate per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica ai capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento..........	568	2551
26 »	Costituzione dei ruoli comando e dei ruoli mobilitazione per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Elenco degli ufficiali appartenenti al servizio armi e munizioni, al servizio studi		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ed esperienze del genio, al servizio tecnico automobilistico, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi	569	2556
3 agosto 1934	R. decreto n. 1374. - Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	685	3023 X
3 »	R. decreto n. 1547. - Prove di esame degli ufficiali appartenenti ai depositi cavalli stalloni per conseguire la carica di direttore di 2ª classe...........	792	3453
9 »	Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII n. 899 per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito..	595	2781
9 »	Commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E. riassunti ed in A. R. Q............................	602	2793
9 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da giudicare per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35	603	2793
9 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35	604	2794
28 »	Domanda di dispensa dal compiere il periodo di comando di reparto o di servizio..............	689	3179
28 »	Situazione dei ruoli al 30 giugno 1934-XII..........	703	3209
28 »	Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale	704	3218
31 »	Primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti...	683	3021

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 sett. 1934	Nomina delle commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi	715	3249
7 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-1935	716	3253
7 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato dei capitani dei ruoli di comando e per l'avanzamento anticipato dei tenenti dei ruoli di comando	717	3254
7 »	Esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali medici, chimici-farmacisti, commissari, di sussistenza, di amministrazione e veterinari	718	3255
13 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935	719	3259
13 »	Variante alla commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti	721	3264
13 »	Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	730	3285
13 »	R. decreto n. 1567. - Titoli da valutare nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo	793	3459
17 »	Commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di comando o dei servizi tecnici o per l'idoneità alla carica degli ufficiali dei servizi tecnici	731	3286
20 »	Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo e alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera	732	3280

DATA			OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20	sett.	1934	Tenenti di fanteria ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato	733	3290
20	»		Ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti medici, chimici-farmacisti e d'amministrazione	734	3292
20	»		Soldati scelti	735	3295
20	»		Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	737	3296
20	»		Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità per l'anno 1934 - Quadro suppletivo	738	3298
20	»		R. decreto n. 1650. - Norme per la classifica dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili	832	3573
21	»		Tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-1935, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria......	739	3302
21	»		Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria	740	3303
21	»		Tenenti colonnelli medici ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria..	741	3307
21	»		Tenenti colonnelli veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria................	742	3307
21	»		Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta speciale	743	3308
21	»		Capitani del ruolo di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato	744	3308
21	»		Capitani di sussistenza ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	745	3314
24	»		Varianti alle costituzioni delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento.......	750	3326

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 sett. 1934	Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	762	3354
28 »	R. decreto n. 1631. - Norme per gli esami dei tenenti commissari	834	3583
30 »	Commissione esaminatrice per gli esami degli ufficiali di amministrazione	764	3355
4 ottobre 1934	Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35	766	3358
»	Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi	767	3358
4 »	Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35	768	3359
4 »	Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi a secondo turno di esperimenti per l'avanzamento	769	3359
4 »	Tenenti colonnelli e capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	770	3363
4 »	Tenenti colonnelli e capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	771	3363
4 »	Tenenti colonnelli del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	772	3364
4 »	Tenenti colonnelli commissari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	773	3364
4 »	Specchi relativi al passato di guerra dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli	774	3364
4 »	Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria	775	3368

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 ottobre 1934	Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato	776	3369
4 »	Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria	777	3376
4 »	Capitani di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria..................	778	3377
4 »	Capitani veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria........................	779	3377
4 »	R. decreto n. 1705. - Validità del servizio ai reparti da parte degli ufficiali già appartenenti ai reggimenti scuole agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito........................	866	3763
11 »	Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito..................	794	3465
11 »	Varianti alla costituzione delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento...	802	3482
11 »	Varianti alla costituzione delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi per la classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti e in A. R. Q. per l'anno 1934..........................	803	3483
11 »	Secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria per i tenenti colonnelli ed a scelta ordinaria ed anticipato dei capitani dei ruoli di comando..................................	804	3483
11 »	Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.......	805	3484
16 »	R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie	848	3603
18 »	Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria..	821	3523

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 ottobre 1934	Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria	822	3523
25 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935	838	3590
25 »	Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato	842	3596
25 »	Capitani del ruolo di comando ammessi al 1° turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato	843	3599
25 »	Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35	844	3599
25 »	Varianti alla commissione esaminatrice per gli esperimenti dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	849	3604
3 nov. 1934	Variante temporanea alla costituzione della commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera	874	3801
4 »	Decreto ministeriale che detta norme per la costituzione del « ruolo transitorio » per i servizi del comitato per la mobilitazione civile	914	3899
8 «	Maggiori e capitani in S. P. E. dei corpi sanitario e veterinario militare, liberi docenti universitari confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, che concorrono all'avanzamento a scelta speciale	869	3793
8 »	Tenenti colonnelli chimici-farmacisti in S. P. E. ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria	876	3802
8 »	Maggiori veterinari in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	877	3802

DATA			OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8	nov.	1934	Proposte di avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario	880	3804
8	»		R. decreto n. 1819. - Varianti alle norme sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore	898	3845
15	»		Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	883	3819
18	»		Commissione speciale d'avanzamento di cui alla circolare n. 730 del *giornale militare* c. a	918	3905
22	»		Tenenti chimici-farmacisti in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	902	3853
22	»		Tenenti d'amministrazione in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	903	3854
29	»		Tenenti medici in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale	922	3907
20	dic.	1934	Domanda di dispensa dal compiere il periodo di servizio prescritto per i tenenti colonnelli di amministrazione	963	4031
27	»		Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sullo avanzamento degli ufficiali del R. esercito	984	4079
27	»		Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter essere collocati a « disposizione » e « fuori organico » nell'anno 1935	998	4133
27	»		Designazioni dei maggiori per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale ed a quelli di concorso per la scuola di guerra per gli anni 1935 e 1936	999	4136
27	»		Limiti di anzianità entro i quali sono compresi i capitani ed i tenenti in S. P. E. che possono essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra per l'anno 1935 e per l'anno 1936	1000	4136

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 dic. 1934	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per la iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936	1001	4139
27 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36	1002	4140
27 »	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento 1935-36.......	1003	4148
27 »	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934..............	1004	4148
27 »	Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935..	1005	4149
27 »	Determinazione delle località disagiate di frontiera valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica di cui all'art. 9 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988..	1006	4151
	CAVALLI		
17 maggio 1934	Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	353	1289
6 sett. 1934	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*	708	3223
4 ottobre 1934	Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria *B* e *C*..	798	3476

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
17 maggio 1934	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare: comune di Littoria..........	354	1291
24 »	Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare..............	368	1347
30 ottobre 1934	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare........................	850	3605
	COLONIE		
1 febbraio 1934	Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC..........	73	253
15 »	Divisa degli aiutanti di battaglia e marescialli dei RR. CC. TT. CC...........................	111	347
18 aprile 1934	R. decreto n. 855. - Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia....................	909	3883
5 luglio 1934	Divisa dei sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa dei RR. CC. TT. CC.....................	493	2095
5 »	R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	599	2790
12 »	Ammissione di sedici ufficiali in S. P. E. al 2º corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1934-35............................	524	2336
20 »	R. decreto n. 1500. - Istituzione dei distretti militari di Tripoli e Bengasi........................	756	3339
5 agosto 1934	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma................................	612	2826

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
16 ottobre 1934	R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie..........................	848	3603
29 nov. 1934	Norme per l'applicazione del R. decreto 18 aprile 1934 n. 855 circa il mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia..............	910	3887

CONCORSI E GARE

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
25 gennaio 1934	Commissari militari ippici......................	53	168
25 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue......................	54	168
20 febbraio 1934	Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII........................	222	813
28 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo..........	183	731
1 marzo 1934	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona 11-12-13 marzo 1934-XII..............	161	546
15 »	Riunione corse Firenze - Domenica 13 maggio 1934-XII	197	766
15 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue......................	202	772
29 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari - 6-7 aprile 1934 - Anno XII..............	225	818
29 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara - 22-23 aprile 1934 - Anno XII.........	226	819
29 »	Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra	227	820
5 aprile 1934	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo..........	243	851

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 aprile 1934	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	244	856
5 »	Gara ippica di prolungata resistenza - ottobre 1934	245	861
12 »	Corsa ad ostacoli compresa nella riunione di Grosseto.	262	901
12 »	Corse ad ostacoli comprese nella riunione di Torino.	263	902
26 »	Commissari militari ippici	302	1040
26 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino - 29-30 maggio 1934-XII	303	1040
26 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato - 25-26-27 maggio 1934-XII	304	1041
3 maggio 1934	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna - 24-25 maggio 1934-XII	322	1086
3 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni - 2-3 giugno 1934-XII	323	1087
3 »	Gara di regolarità per auto-colonne militari	336	1132
10 »	XXIII campionato militare ippico	338	1133
10 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Pordenone - 30 maggio 1934-XII	339	1134
24 »	Gare di volo con colombi viaggiatori	369	1349
31 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	395	1439
31 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano - 16 giugno 1934-XII	396	1440
7 giugno 1934	Esito della 4ª gara di regolarità per autocolonne militari	410	1486
21 »	Commissari militari ippici	451	1863
21 »	Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) - 1ª decade di novembre 1934 - Anno-XIII	452	1863
5 luglio 1934	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore - 8 settembre 1934-XII	500	2100

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 luglio 1934	Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. esercito e della R. marina » scaduto il 31 dicembre 1933..........	525	2339
19 »	Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E....................	541	2407
19 »	Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo..........................	542	2413
19 »	Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio), 13 ottobre 1934-Anno XII............	543	2416
2 agosto 1934	Corsa militare compresa nella riunione di corse di Foggia - 15 agosto 1934-XII.................	580	2676
2 »	Corsa militare compresa nella riunione di corse di Milano (San Siro) - 15 settembre 1934-XII......	581	2677
2 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 22 settembre 1934-XII..............	582	2678
9 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano - 8 settembre 1934-XII............	605	2798
13 »	Corsa militare compresa nella riunione di corse di Nettuno - 2 settembre 1934-XII...............	645	2912
13 »	Corsa militare compresa nella riunione di corse di Bari 26 agosto 1934-XII.....................	649	2917
30 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno - 15 settembre 1934-XII............	672	2975
30 »	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1935..................................	673	2976
30 »	Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 4 ottobre 1934-XII........	674	2978
13 sett. 1934	Gare divisionali e gara nazionale di scherma.......	722	3264
4 ottobre 1934	Gare nazionali militari e campionati militari.........	780	3378
4 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue......................	781	3381
18 »	Commissari militari ippici.........................	823	3524

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 ottobre 1934	Aviazione da osservazione per il R. esercito - Gare di specialità	858	3732
7 nov. 1934	Campionati militari	872	3799
8 »	Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di campione dell'esercito	878	3802
22 »	Coppa del nastro azzurro e coppe del ministero della guerra	904	3854
29 »	XXIV campionato militare ippico (2ª prova preolimpionica) aprile 1935-XIII	923	3908
6 dic 1934	VII gara ippica di prolungata resistenza - Ottobre 1935	945	3973
6 »	Commissari militari ippici	946	3975
13 »	Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1935-XIII	956	3986
20 »	Campionato generale delle fanterie - Gare nazionali di scherma e di tiro fra ufficiali	973	4045
20 »	Concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari	974	4054
	CORRISPONDENZA DI UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
18 gennaio 1934	Indirizzi convenzionali telegrafici	28	111
8 febbraio 1934	Francatura della corrispondenza diretta all'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	84	279
28 giugno 1934	Indirizzi convenzionali telegrafici	472	1933
11 ottobre 1934	Indirizzi convenzionali telegrafici	795	3467
	DISCIPLINA MILITARE		
8 marzo 1934	R. decreto-legge n. 554. - Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica	269	965

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
16 aprile 1934	R. decreto-legge n. 771. - Riduzione della rendita dotale militare	366	1315
4 giugno 1934	Legge n. 991. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare	511	2315
14 »	Legge n. 1147. - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica	573	2663
25 sett. 1934	Relazione e R. decreto n. 1511. - Concessione di amnistia e di indulto	789	3428
28 »	R. decreto-legge n. 1673. - Autorizzazione, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale	830	3561
28 »	R. decreto-legge n. 1690. - Modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali	851	3717
30 »	Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 25 settembre 1934-XII, n. 1511	790	3441
30 »	Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407	791	3448
25 ottobre 1934	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente agli ufficiali, in via transitoria, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale	831	3565
1 nov. 1934	Modalità per l'annullamento delle punizioni disciplinari condonate agli ufficiali del R. esercito	873	3800
28 »	Graduati e militari di truppa	936	3941
	DISPOSIZIONI VARIE		
16 dic. 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	4	27
16 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti della amministrazione centrale della guerra	19	77

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 dic. 1933	Legge n. 1837. - Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo	44	153
22 gennaio 1934	Legge n. 105. - Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-18	105	333
22 »	Legge n. 137. - Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922	132	445
25 «	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	58	190
25 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	122	419
26 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	124	421
8 febbraio 1934	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	85	281
1° marzo 1934	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	188	746
8 »	Soppressione di uffici stralcio	186	737
31 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti della amministrazione centrale della guerra	258	899
5 aprile 1934	Ufficiali che disimpegnano servizio di stato maggiore	234	839
26 »	Norme per l'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 1139, « Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza »	295	1015
10 maggio 1934	Notificazione ai comuni dei trasferimenti del personale dell'amministrazione militare	330	1105

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
10 maggio 1934	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	390
22 giugno 1934	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	478
28 »	R. decreto col quale è costituito in Roma l'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio	686
2 luglio 1934	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	576
4 »	Decreto ministeriale che approva lo statuto dell'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio	687
5 »	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	534
10 »	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra	600
12 »	Ricovero in locali militari di autovetture di proprietà privata degli ufficiali ed impiegati civili e facoltà di adibire gli attendenti quali conduttori delle autovetture stesse	514
12 »	Ammissione di sedici ufficiali in S. P. E. al 2° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1934-35	524
20 »	R. decreto-legge n. 1427. - Estensione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al personale salariato statale	711
31 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	684
5 agosto 1934	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	612
5 »	Corso di insegnamento di calcolo meccanico	621
8 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	700
10 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	659
30 »	Corso ferroviario militare di stazione	675

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
1° sett. 1934	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra............	706	3222
9 »	Decreto del Capo del Governo. - Modificazioni al decreto Presidenziale del 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi..............	759	3349
18 »	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra....................	748	3325
27 »	Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni........................	751	3326
27 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra............	763	3354
28 »	R. decreto n. 1587. - Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato	815	3515
28 »	R. decreto n. 1728. - Elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione	864	3751
16 ottobre 1934	R. decreto-legge n. 1894. - Istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e Cirenaica.....	933	3933
23 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati il presidente ed il vice presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea.	889	3830
25 »	Corsi di cultura militare presso le RR. università.....	836	3587
25 »	Elenco degli ufficiali, in S. P. E., ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.................	847	3602
3 nov. 1934	Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra....................	917	3905
26 »	Decreto ministeriale col quale è nominata la consulta prevista dall'art. 4 dello statuto dell'istituto storico e di cultura dell'arma del genio............	966	4035
3 dic. 1934	R. decreto che costituisce la commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia..........................	992	4130
5 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra............	993	4131

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 dic. 1934	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra...........	994	4131
6 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra............	995	4132
20 »	Soppressione di ufficio stralcio..................	975	4055
20 »	Ufficiali comandati al 4° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche................	976	4055
	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA		
11 gennaio 1934	Uso del distintivo di alpinista militare............	15	71
18 »	Distintivo degli ufficiali impiegati in servizio di stato maggiore	29	113
1° febb. 1934	Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC............	73	253
15 »	Divisa degli aiutanti di battaglia e marescialli dei RR. CC. TT. CC..................................	111	347
1° marzo 1934	Uniforme degli ufficiali in congedo................	155	523
12 aprile 1934	Divisa dei sergenti maggiori e sergenti	254	891
24 maggio 1934	Adozione del berretto da campo..................	370	1353
5 luglio 1934	Divisa dei sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa dei RR. CC. TT. CC	496	2095
5 »	Uso in servizio dell'abito civile da parte dei marescialli	497	2097
6 sett. 1934	Nuovo modello di cappotto g. v. (*con una tavola di disegni*)	693	3187
20 »	Adozione di un distintivo per le divisioni di fanteria e celeri	727	3279
1° nov. 1934	Giacca a vento (*con una tavola illustrativa*)..........	868	3791
15 »	Nuovo modello di cappotto nero per gli ufficiali dei CC. RR..................................	884	3821

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO		
11 gennaio 1934	Adozione di una nuova gibernetta di cuoio grigio per ciclisti (*con una tavola di disegni*)...............	46	157
25 »	Nuovo gancio per guinzaglio speciale da cavalleria (*con una tavola di disegni*).....................	71	249
8 febbraio 1934	Modifiche alla cassetta a zaino per caricatori di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*)	109	343
1 marzo 1934	Fregi per elmetti metallici n. t. (*con 51 tavole di disegni*)	175	665
15 »	Adozione di fregi per copricapo per gli squadroni carri veloci del reggimento « Guide » (*con una tavola di disegno*)	191	755
15 »	Adozione di distintivi per i militari del genio comandati presso i civici pompieri (*con una tavola di disegno*)	192	757
22 »	Buste per camere d'aria per motociclisti	212	793
12 aprile 1934	Distintivi di grado, da applicarsi sul bavero del giubbone di pelle, per sergenti, sergenti maggiori, caporali e caporali maggiori del genio, addetti al servizio pompieristico militare..........................	255	893
26 »	Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari	296	1019
3 maggio 1934	Accessori per la borsa di tela grigia per pulizia da distribuire ai carabinieri reali....................	313	1069
24 »	Adozione del berretto di panno grigio verde di fatica - mod. 1934	371	1355
31 »	Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari	388	1431
12 luglio 1934	Adozione di un nuovo tipo di bastone alpino, mod. 1934	515	2323
26 »	Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa.	558	2507
2 agosto 1934	Prezzo di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa	583	2679

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 agosto 1934	Dragona per la grande uniforme degli allievi delle accademie militari (*con una tavola di disegni*)......	594	2779
9 »	Adozione di una copertina di tela bianca per berretti da fatica	596	2783
23 »	Adozione di un distintivo per militari istruttori di cani da guerra	653	2933
23 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa all'atto dell'invio in congedo	667	2954
11 ottobre 1934	Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive, in attesa di giudizio	796	3469
15 nov. 1934	Uniforme per il personale del genio addetto al servizio pompieristico militare	885	3823
29 »	Adozione dell'elmetto metallico 933 (*con una tavola di disegno*)..	915	3901
13 dic. 1934	Conto di costruzione della fodera di panno grigio verde per bidoni thermos di alluminio	953	3983
21 »	Guantoni per l'esercizio del pugilato nell'esercito.....	983	4077
	FONDAZIONI		
7 dic. 1933	R. decreto n. 1948 col quale la « Cassa Umberto I per i veterinari ed invalidi delle guerre nazionali in Turate è autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dall'avvocato Ermenegildo Banfi............................	204	775
8 gennaio 1934	R. decreto n. 382 col quale la « Fondazione colonnello Mario Re » costituita col capitale di L. 2380 e destinata a favore dei militari di truppa del 28 reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto........................	229	827
27 febbraio 1934	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	196	765
5 marzo 1934	R. decreto n. 536 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nominali fatta a suo favore dal personale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare	308	1051

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 marzo 1934	Riscossione degli interessi sui titoli convertiti nel prestito redimibile 3,50 %	208	784
19 »	R. decreto n. 623 col quale viene modificato il primo comma dell'articolo 4 dello statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » eretta in ente morale con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307	349	1251
19 aprile 1934	R. decreto n. 808 col quale le fondazioni « Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » e « Gian Guglielmo Rebora » erette in enti morali rispettivamente coi RR. decreti 31 marzo 1921, n. 481 e 7 dicembre 1922, n. 1632, vengono devolute — in sostituzione del disciolto reggimento pontieri e lagunari del genio — a favore di militari di truppa del 2° reggimento pontieri, e ne sono modificati i relativi statuti	554	2495
7 maggio 1934	R. decreto n. 862 col quale la « Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno » costituita col capitale di L. 5968,60, è destinata a favore dei sottufficiali e delle famiglie dei sottufficiali del presidio di Livorno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	471	1929
17 »	Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	365	1309
3 agosto 1934	R. decreto n. 1425 col quale vengono modificati gli articoli 2, 4 e 6 del vigente statuto della « Fondazione Principi di Piemonte » eretta in ente morale col R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1674	757	3343
30 »	R. decreto n. 1539 col quale la « Unione nazionale protezione antiaerea » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	813	3501
31 »	Premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. A. P. ». - Nomina della commissione aggiudicatrice del premio	705	3221
10 ottobre 1934	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	856	3730

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	GIUSTIZIA MILITARE		
25 gennaio 1934	Legge n. 252. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica	170	651
5 aprile 1934	R. decreto che nomina ufficiali generali della R. aeronautica giudici del tribunale supremo militare ...	317	1079
25 sett. 1934	Relazione e R. decreto n. 1511. - Concessione di amnistia e di indulto	789	342
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
11 gennaio 1934	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia aggiunto mobile	24	8
1 febbraio 1934	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	78	260
15 »	Corso pratico di topografia	128	425
29 marzo 1934	Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR.....	228	821
21 giugno 1934	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	445	1833
21 »	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	453	1864
19 luglio 1934	Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi..........................	544	2416
5 agosto 1934	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	610	2823
5 »	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	611	2825
5 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	613	2829
5 »	Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.	615	2833
5 »	Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione dell'aerofotografia	619	2841
5 »	Corso pratico di topografia	620	2842
5 »	2° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe.........	631	2870

DATA			OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5	agosto	1934	Istruzione pratica di radiotelegrafia o radiotelefonia per sottufficiali o militari di truppa dell'arma dei CC. RR.	635	2873
5	»		Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio sul servizio pompieristico militare	636	2880
5	»		Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare	637	2890
5	»		Corso per artificieri del genio	638	2893
13	»		Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare	618	2938
30	»		Trasferimento di unità ai passi di confine	670	2973
30	»		Corso di triangolazione presso la scuola di tiro di artiglieria	676	2981
11	ottobre	1934	Corsi teorici-pratici informativi, sui carri veloci mod. 33, per ufficiali delle truppe celeri	806	3484
18	»		Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi	827	3528
18	»		Corsi per ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	828	3535
25	»		Addestramento tecnico sci-alpinistico dei quadri	845	3599
15	nov.	1934	Corso militare di polo	891	3835
15	»		Corso pratico di topografia	892	3835
15	»		XII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	893	3836
29	»		Corsi di istruzione per ufficiali in congedo dei carabinieri reali	924	3910
29	»		Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi ai corsi per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi	925	3914
6	dic.	1934	Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare	947	3975
13	»		Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.	969	4039
20	»		Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	977	4055

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ISTRUZIONE PRE E POST.-MILITARE		
19 luglio 1934	Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno inverno 1934-1935...	551	2465
20 sett. 1934	R. decreto-legge n. 1862. - Istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione....................	911	3889
26 nov. 1934	Decreto del Capo del Governo. - Dipendenza del tiro a segno nazionale, per la parte tecnica addestrativa, dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione..........	960	4023
27 dic. 1934	Proroga della chiusura dei corsi premilitari 1934-35.	1007	4151
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
13 agosto 1933	R. decreto n. 1038. - Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti..	528	2347
4 dic. 1933	R. decreto-legge n. 1734. - Modificazione al R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano	11	63
28 »	Legge n. 1954. - Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina e la R. aeronautica	81	269
28 »	Legge n. 1989. - Modificazioni al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore generale.........	129	435
4 gennaio 1934	Legge n. 31. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo............	103	329
8 »	R. decreto col quale l'amministrazione ordinaria dell'Unione militare è disciolta ed è nominato il commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente	156	525

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 marzo 1934	R. decreto relativo all'approvazione del regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile	309	1053
15 »	R. decreto n. 589. - Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, riguardanti, materie di competenza del ministero della guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale	291	1005
16 aprile 1934	R. decreto-legge n. 781 concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di Stato relativi ad ufficiali e sottufficiali	404	1473
19 »	R. decreto-legge n. 796. - Modifiche alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	385	1423
4 giugno 1934	Legge n. 946. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali	466	1919
14 »	Legge n. 1004. - Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di stato maggiore generale	513	2319
5 luglio 1934	R. decreto-legge n. 1258. - Conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'« Unione militare »	640	2901
5 »	R. decreto-legge n. 1211. - Riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato	659	2925
12 »	R. decreto n. 1214. - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti	593	2735
25 sett. 1934	Relazione e R. decreto n. 1511. - Concessione di amnistia e di indulto	789	3428
28 »	R. decreto n. 1791. - Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176.	897	3843

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	MATRICOLA		
4 gennaio 1934	Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano	2	7
8 febbraio 1934	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	85	281
3 maggio 1934	Ufficiali eliminati dai ruoli ed inscritti fra i militari in congedo. - Sottufficiali incorsi nella perdita del grado	314	1071
24 »	Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dal pallone frenato e piloti dal pallone libero	372	1363
24 »	Iscrizione a matricola del periodo di appartenenza ai Fasci di combattimento; della medaglia commemorativa della « Marcia su Roma » e delle ferite per la causa fascista	373	1385
31 »	Sistemazione di fogli matricolari incompleti per il periodo della guerra 1915-1918	389	1433
7 giugno 1934	Foglio di congedo illimitato	406	1481
28 »	Terminologia da usarsi per alcune posizioni speciali degli ufficiali	473	1935
5 luglio 1934	Variazione matricolare circa il requisito dell'istruzione premilitare	501	2101
19 »	Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali per diserzione.	531	2385
6 sett. 1934	Rilascio di copie di fogli matricolari ai fini di pensione.	692	3185
	MILITARI DI TRUPPA.		
6 gennaio 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	22	80
11 »	Allievi ufficiali di complemento. - Esami di riparazione	25	84
22 »	Legge n. 115. - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	134	449

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 febbraio 1934	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	87	285
22 »	Collocamento in congedo illimitato di militari di truppa	142	476
1 marzo 1934	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito	162	547
8 »	Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta	179	725
8 »	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi	187	738
29 «	Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta sui duplicati del foglio di congedo	221	811
5 aprile 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	248	865
16 »	R. decreto-legge n. 779. - Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	403	1471
16 »	R. decreto n. 782. - Modifica al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	469	1925
17 maggio 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento - Omessa denuncia del titolo di studio	357	1297
4 giugno 1934	Legge n. 944. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779 riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	462	1911
7 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	413	1488
14 »	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente	432	1540
14 »	Corsi per allievi sottufficiali	435	1554
28 »	Norme per l'attribuzione della qualifica di soldato scelto e per l'applicazione del R. decreto 16 aprile 1934, n. 782, che modifica il regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	470	1927

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 giugno 1934	Corso di mascalcia	486	1944
5 luglio 1934	R. decreto n. 1111. — Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1934, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito	552	2473
16 »	Corso di mascalcia	560	2533
0 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	553	2476
26 »	Manutenzione del materiale automobilistico - Disposizioni riguardanti il personale operaio militare dei centri automobilistici e dei carri armati	559	2509
26 »	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	570	2558
26 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	571	2573
5 agosto 1934	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	635	2879
13 »	Abolizione del rapporto-situazione di corpo	642	2907
30 »	Corsi per allievi sottufficiali	682	3021
13 sett. 1934	Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento	714	3247
20 »	Soldati scelti	735	3295
18 ottobre 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	829	3545
1 nov. 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento	860	3734
22 »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	905	3856
3 dic. 1934	R. decreto n. 2015. - Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato	990	4117
13 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1879	957	3992
20 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	991	4119
»	Corsi allievi ufficiali di complemento	1010	4153

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE		
22 marzo 1934	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	213	794
17 maggio 1934	R. decreto n. 903. - Sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi a causa di mandato di cattura a carico del decorato	444	1831
21 »	Composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia	426	1534
27 »	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	392	1437
5 luglio 1934	Relazione e R. decreto n. 1161. - Norme per la concessione delle ricompense al valor civile	574	2665
2 agosto 1934	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	584	2679
18 sett. 1934	R. decreto 23 agosto 1934-XII relativo alla composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.	749	3325
28 »	R. decreto n. 1820. - Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.	912	3891
11 ottobre 1934	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	807	3488
20 dic. 1934	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	978	4057

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO		
1º nov. 1933	Decreto ministeriale col quale è stabilito per l'anno 1933-34 la ripartizione fra le varie armi e servizi delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374 ...	48	163
28 dic. 1933	Legge n. 1895. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'ispettorato della fanteria	66	239
28 »	Legge n. 1896. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni	67	241
8 gennaio 1934	R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1934, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito...	75	256
9 »	Decreto ministeriale. - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda	137	463
15 »	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1934..................	138	472
22 »	Legge n. 106. - Varianti all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni	106	335
22 »	Legge n. 107. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	107	337
8 febbraio 1934	Denominazione dei reggimenti di cavalleria ex lancieri	86	283
8 »	R. decreto 8 febbraio 1934-XII. - Assegnazione di nominativi alle divisioni di fanteria e alle divisioni celeri	152	505
20 »	Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII	222	813

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 febbraio 1934	Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari	136	461
19 marzo 1934	R. decreto che stabilisce il numero delle scuole militari	292	1009
22 »	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	210	790
29 »	R. decreto n. 606. - Determinazione del numero delle infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	293	1011
5 aprile 1934	Denominazione di comandi di grandi unità	235	841
5 »	R. decreto n. 697. - Determinazione dei centri di studi del genio	328	1101
16 »	R. decreto-legge n. 778. - Varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico	384	1419
10 maggio 1934	Scuole centrali militari di educazione fisica e di alpinismo	331	1107
10 »	Trasformazione del campo sanatoriale climatico militare di Anzio in infermeria presidiaria	332	1109
26 »	Decreto ministeriale - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda	475	1939
4 giugno 1934	Legge n. 951. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico	490	2031
4 »	Legge n. 952. - Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni in vigore	491	2033
7 »	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico	407	1483
21 »	Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	454	1865

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 luglio 1934	Biblioteche militari di presidio	516	2325
26 »	Costituzione dei ruoli comando e dei ruoli mobilitazione per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. - Elenco degli ufficiali appartenenti al servizio armi e munizioni, al servizio studi ed esperienze del genio, al servizio tecnico automobilistico, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi	569	2556
2 agosto 1934	Dipendenze e relazioni dell'istituto geografico militare	575	2669
20 sett. 1934	Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Cameri e costituzione di quella di Conegliano	725	3275
20 »	R. decreto per l'assegnazione del nominativo alla 3ª divisione celere	814	3513
27 »	Ufficiali ammessi all'ottavo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	754	3331
11 ottobre 1934	R. decreto-legge n. 1723. - Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito	867	3765
4 nov. 1934	Decreto ministeriale che detta norme per la costituzione del « ruolo transitorio » per i servizi del comitato per la mobilitazione civile	914	3899
22 »	Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione	899	3849
	PENSIONI		
28 dic. 1933	Legge n. 1941. - Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana	102	327
4 gennaio 1934	Legge n. 30. - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio	82	275

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 gennaio 1934	Legge n. 121. - Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio..	133	447
26 febbraio 1934	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani	316	1077
12 luglio 1934	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani..........	655	2937
	PERSONALE OPERAIO		
13 maggio 1929	R. decreto n. 928. - Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali	26	91
5 ottobre 1933	R. decreto n. 1565. - Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali	27	101
22 marzo 1934	R. decreto-legge n. 654. - Tutela della maternità delle lavoratrici	350	1253
26 aprile 1934	Trasmissione periodica di dati e documenti riguardanti gli operai borghesi	297	1023
26 »	Legge n. 653. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.......................................	351	1265
5 luglio 1934	R. decreto-legge n. 1224. - Norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lett. *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina....	651	2927
20 »	R. decreto-legge n. 1427. - Estensione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al personale salariato statale	711	3237
	PUBBLICAZIONI MILITARI		
4 gennaio 1934	Istruzione sul caricamento per gli usi di pace dell'autocarreggio per cavalleria - edizione 1933-XII ...	5	27
4 »	Quaderno di caricamento del carro veloce 29 - edizione 1933-XII..	6	28

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 gennaio 1934	Terza serie di aggiunte e varianti al «Regolamento sull'uniforme»	33	118
18 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	35	119
18 »	Tavole di tiro per la mitragliatrice pesante mod. 14	39	140
29 »	Tavole di tiro grafico - numeriche dell'obice da 149/35 per la granata G. E. mod. 32 da 149/35	91	295
29 »	Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 32 da 149/13	92	295
29 »	Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona cilindrica - $h_0 = 1000$	93	296
30 »	Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito - edizione 1933	94	296
1 febbraio 1934	Tabelle caratteristiche autoveicoli in servizio militare	80	263
8 »	Fascicolo n. 28 della «Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - Servizio chimico militare»	98	302
21 »	Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 32	182	731
22 »	Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 A. V. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni	143	478
22 »	Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata G. E. mod. 32 da 105	144	478
15 marzo 1934	Annuario ufficiale per il R. esercito - Anno 1934-XII - Volume I - Parte 1ª	198	767
15 »	Fascicolo n. 30 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito. - I. Servizio sanitario militare. - II. Associazione italiana della Croce Rossa. - III. Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta	199	768
22 »	Caricamento del treno attrezzato per il trasporto dei feriti e malati (modello 1933)	214	795

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
3 aprile 1934	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	264	903
5 »	Quarta serie di aggiunte o varianti al « Regolamento sull'uniforme »	246	864
5 »	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	247	864
12 »	Manuale dei medicamenti - Volume I	265	903
18 »	Aggiunte e varianti al « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione » - edizione 1932-X	300	1039
19 »	Tavole dei fattori di tiro	287	993
19 »	Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona troncoconica	288	998
19 »	Prima serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento per una batteria pesante campale da 149/13............................	289	999
19 »	Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 32 da 149/13	290	999
26 »	Appendice all'istruzione sul servizio dei portaferiti, infermieri e aiutanti di sanità	305	1042
3 maggio 1934	Istruzione per il trasporto della mitragliatrice modello 30 su bicicletta modello 1925 - edizione 1934.	324	1088
10 »	Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi veicoli, ecc., sulle ferrovie dello Stato	333	1111
10 »	Regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - Parte seconda - Trasporti di cose (Edizione 1934-XII). - Disposizioni esecutive.	334	1113
10 »	« Legge sulla disciplina di guerra » e « Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra »	340	1135
10 »	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	341	1135

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 maggio 1934	Errata-corrige all'istruzione per la ginnastica militare (Parte II - edizione 1928) ed al manuale per l'istruttore dei premilitari - edizione 1932....	342	1136
24 »	Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione - edizione 1930..................	377	1392
24 »	Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le riviste e parate » - edizione 1930	378	1392
24 »	Quinta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme »	379	1393
31 »	Addestramento dell'artiglieria - Volume I. - Addestramento del pezzo - Parte 5ª: Istruzione sul condurre - Fascicolo I: Istruzione sul cavalcare e sul condurre per le artiglierie ippomobili	397	1441
7 giugno 1934	Fascicolo n. 36 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Truppe alpine »	411	1487
7 »	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1903	412	1488
14 »	Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini per il tempo di pace	429	1538
14 »	Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - Fascicolo 2° - Stazione ottica mod. 33 per fanteria	430	1539
14 »	Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - Fascicolo 3° - Materiale radiotelegrafico - Stazione r. f. 1. mod. 33 per fanteria	431	1539
22 »	Istruzione sull'uso della lanterna ad acetilene per illuminazione sotto tenda, e sull'uso del faro Wakefield, modello Diama	499	2100
28 »	Addestramento dell'artiglieria - Volume I. - Addestramento del pezzo - Fascicolo: obice da 100/17 mod. 916 - Parte 2ª - Servizio del pezzo.........	482	1945
28 »	Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti - Parte I: - Nozioni di elettricità, magnetismo, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia, radiotelefonia, ottica..................................	483	1946

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 giugno 1934	Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da posizione ». Pubblicazione non in vendita	484	1947
28 »	Seconda serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40 ». Pubblicazione non in vendita	485	1948
6 luglio 1934	Addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 ippotrainato - Parte 2ª - Servizio del pezzo	502	2101
12 »	Istruzione sulla cassa e sul cofano per attrezzi da macellazione e distribuzione viveri	526	2339
12 »	Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 75/13 per la granata G. E. mod. 32 da 75-13.........	527	2340
19 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	545	2420
19 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	546	2421
31 »	Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie I e II » e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale »	644	2912
9 agosto 1934	Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici	608	2800
9 »	« Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc., sulle ferrovie dello Stato »	658	2940
13 »	Varianti alla pubblicazione: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi, alla data del 1º gennaio 1934 XII »	646	2913
13 »	Aggiunte e varianti al « Regolamento per le scuole centrali » - edizione 1930........................	647	2913
23 »	Codice *G* - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito	661	2942

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
23 agosto 1934	Manuale di radiotecnica per ufficiali del genio - Parte 1ª - Fondamenti scientifici di radiotecnica..	662	2943
23 » »	Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato - Parte 2ª (edizione 15 maggio 1934).	663	2943
30 » »	Istruzione sui materiali di collegamento per l'artiglieria - Fascicolo 3° - Materiale radiotelegrafico - Stazione r. f. 2 mod. 33 per artiglieria........	677	2982
30 » »	Norme di corrispondenza per le stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche campali	678	2982
6 sett. 1934	Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934, e tabelle pel pagamento delle competenze agli impiegati civili dei gruppi *A*, *B* e *C*	709	3224
13 » »	Complementi di balistica esterna	723	3266
20 » »	Quaderno di caricamento del parco autocarreggiato per compagnia mascheratori	736	3296
27 » »	Regolamento per i documenti caratteristici - edizione 1934	755	3332
4 ottobre 1934	Aggiunte e varianti all'« Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni con i corpi e servizi del R. esercito »............................	760	3351
4 » »	Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici	782	3387
4 » »	1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici	783	3388
5 » »	Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934	799	3476
11 » »	1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sul servizio automobilistico - Volume 1° - Allegato VI - Trattore pesante campale 26 e 30 »	808	3489
11 » »	Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari. - Ristampa 1934	809	3490
15 » »	Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi (esclusi i carabinieri reali), dal 16 aprile 1934	820	3522

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 nov. 1934	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 75/27 A. V. - edizione 1934 (*Pubblicazione « Non in vendita - Ne è vietata la divulgazione »*)	879	3803
15 »	Addestramento dell'artiglieria - Volume I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 149/13 - Parte 2ª - Servizio del pezzo	894	3838
29 »	Dati tecnici sulle artiglierie del R. esercito - edizione 1934	926	3915
1° dic. 1934	Supplemento al prontuario n. 2742 (edizione 1934) pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934	954	3985
6 »	Annuario militare - Volume III	948	3976
6 »	Addestramento dell'artiglieria - Volume. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 75/13 - Parte 2ª - Servizio del pezzo	949	3977
6 »	Prontuario per la liquidazione delle competenze al netto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e del corpo della R. guardia di finanza, dal 16 aprile 1934	950	3977
27 »	Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione - Estratto della circolare n. 882 del *giornale militare* 1934	1008	4152
27 »	Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra. - Estratto della circolare n. 897 del *giornale militare* 1934	1009	4153

RECLUTAMENTO

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
11 dic. 1933	R. decreto-legge n. 1862. — Modifica all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	43	151
28 »	Legge n. 1883. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	68	243

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 gennaio 1934	Decreto ministeriale col quale vengono apportate varianti alle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (Vedi circolare 439 *giornale militare* 1930)	149	497
6 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	22	80
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)..................	59	194
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	60	203
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	61	211
11 »	Allievi ufficiali di complemento. — Esami di riparazione	25	48
1 marzo 1934	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito	162	547
5 »	R. decreto-legge n. 482. — Modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.....	252	879
6 »	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913 e loro assegnazione ai corpi	163	577
15 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	200	768
22 »	Durata dell'esperiménto teorico-pratico previsto dall'art. 10 della circolare 113 del *giornale militare* 1933	215	796
26 »	Decreto ministeriale che fissa il diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 59, 60, 61 e 137 del *giornale militare* 1934...........	237	846

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
29 marzo 1934	R. decreto che sostituisce un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	276	989
5 aprile 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	248	865
12 »	Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario militare	266	904
26 »	Reclutamento degli ufficiali subalterni della R. guardia di finanza..............................	306	1042
11 maggio 1934	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1914	346	1145
17 »	Corsi allievi ufficiali di complemento — Omessa denuncia del titolo di studio	357	1297
4 giugno 1934	Legge n. 942. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	467	1921
4 »	Legge n. 956. — Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazioni all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	492	2035
7 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria......	413	1488
14 »	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente..................	432	1540
21 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	455	1866
28 »	Corso di mascalcia..................................	486	1944
5 luglio 1934	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti)........	503	2102

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 luglio 1934	R. decreto-legge n. 1200. — Modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina e sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa	591	2731
16 »	Corso di mascalcia	560	2533
19 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	547	2422
19 »	Norme per l'applicazione della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare	550	2439
26 »	Ferma speciale di sei mesi per i residenti all'estero	563	2538
26 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	571	2573
8 agosto 1934	Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913	609	2803
23 »	Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931	654	2935
4 sett. 1934	Decreti ministeriali n. 156 e n. 187 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1913 in determinate condizioni. — Norme esecutive.	729	3283
13 »	Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento	714	3247
13 »	Tenenti in S. P. E. del R. esercito ammessi al corso tecnico professionale per l'abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza	724	3267
21 »	R. decreto-legge n. 1880. — Validità, ad ogni effetto, come servizio militare di leva del servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N.	939	3963
28 »	Reclutamento degli ufficiali di complemento	746	3321
28 »	R. decreto n. 1742. — Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi in caso di mobilitazione	882	3813
28 »	R. decreto 1813. — Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione	932	3931
18 ottobre 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	829	3545

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
1 nov. 1934	Corsi allievi ufficiali di complemento	860	3734
8 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 942, con cui si apportano modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332	870	3795
21 »	R. decreto-legge n. 1879. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.	934	3937
22 »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	905	3856
13 dic. 1934	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1879	957	3992
26 »	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione a taluni corpi e specialità	980	4061
27 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	1010	4153
	SCUOLE MILITARI		
28 dic. 1934	R. decreto n. 1918. — Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari	69	245
25 gennaio 1933	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII	55	168
25 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935-1938) della scuola di guerra	56	174
25 »	Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1934-35.	123	419
1 febbraio 1934	Esercitazioni per tenenti colonnelli anziani	79	292
8 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra	99	303

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 febbraio 1934	Corso di cultura professionale per ufficiali superior dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali	145	479
22 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII	146	479
22 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65º concorso (1935-1938) della scuola di guerra	147	480
15 marzo 1934	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII	201	771
19 »	R. decreto che stabilisce il numero delle scuole militari	292	1009
22 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII	216	796
22 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65º concorso (1935-1938) della scuola di guerra	217	797
10 aprile 1934	Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-35	268	907
30 »	R. decreto n. 815. — Modificazioni all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari	405	1475
17 maggio 1934	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 4150 del 25 febbraio u. s.	358	1298
7 giugno 1934	Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-35	417	1503

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 giugno 1934	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare 4150 del 25 febbraio u. s.	433	1553
15 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena	438	1707
15 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	439	1745
16 »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1934-35	440	1787
19 »	Ammissione ai corsi ordinari delle R. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1934-35	441	1814
21 »	Quarto corso superiore balistico	456	1868
21 »	Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	457	1870
19 luglio 1934	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	548	2427
5 agosto 1934	Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica	616	2835
5 »	Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. P. E. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	617	2837
5 »	Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	648	2914
23 »	Esito del corso superiore balistico	664	2944
6 sett. 1934	Ufficiali ammessi alla sessione straordinaria di esami per il 64° concorso della scuola di guerra	710	3225
4 ottobre 1934	Ammissione al 65° concorso della scuola di guerra	784	3388
4 »	Ufficiali ammessi a frequentare il 4° corso superiore balistico	785	3389

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 ottobre 1934	Ufficiali ammessi al 9° corso superiore tecnico di artiglieria	786	3390
11 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	810	3491
18 »	Esami di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra	816	3517
18 »	Esito del corso superiore balistico	824	3524
1 nov. 1934	Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica	861	3734
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
4 gennaio 1934	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1933-34	8	29
18 »	Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito.....	36	120
18 »	Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1933-34.	37	137
18 »	Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1933-34.	38	138
21 »	Legge n. 111. — Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli	108	341
1 febbraio 1934	Tabelle caratteristiche autoveicoli in servizio militare.	80	263
5 »	R. decreto n. 239. — Norme aggiuntive al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, sull'incremento dell'automobilismo pesante	164	639
8 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	87	285
8 »	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1933-34	100	311
22 »	Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C durante l'esercizio finanziario 1933-34	148	481

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
29 marzo 1934	Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari (*con 2 tavole di disegni*).	220	809
12 aprile 1934	Variazione di prezzo del potrolio per gli enti dell'esercito	267	905
16 »	R. decreto-legge n. 865 — Concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	529	2377
3 maggio 1934	Elenco dei tipi di trattrici agricole esistenti in commercio che a senso del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 239, possono ottenere il brevetto di conformità.	325	1089
17 »	Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1933-1934	359	1299
24 »	Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari	374	1387
12 giugno 1934	Decreto ministeriale che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865 concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali	530	2381
21 »	Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 30 giugno 1935	458	1887
19 luglio 1934	Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi	544	2416
19 »	XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E	549	2428
26 »	Manutenzione del materiale automobilistico. — Disposizioni riguardanti il personale operaio militare dei centri automobilistici e dei carri armati	559	2509
5 agosto 1934	Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capomeccanico automobilista	629	2867
5 »	Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista	630	2868
9 »	Sottufficiali operai per i reggimenti bersaglieri ed i reggimenti di cavalleria motorizzati	606	2799

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 agosto 1934	Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	660	2941
30 »	Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito ...	679	2983
30 »	Rifornimento di nafta per motori ad iniezioni (petrolina) agli enti dell'esercito	680	3002
30 »	XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E	681	3018
28 sett. 1934	Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	752	3329
4 ottobre 1934	Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito	787	3390
4 »	Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito	788	3407
11 »	Elenco degli autoveicoli pesanti esistenti in commercio che, a senso del R. decreto 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità	811	3493
1 nov. 1934	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat, durante l'esercizio finanziario 1934-35	862	3735
15 »	Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere	895	3838
22 »	Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C, durante l'esercizio finanziario 1934-35	906	3871
29 »	Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito	927	3916
29 »	Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1934-35	928	3917
29 »	Rifornimento parti di ricambio per motocicli e motocicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1934-35	929	3920
6 dic. 1934	Personale militare operaio dei reggimenti bersaglieri.	937	3943
13 »	Rifornimento parti di ricambio per « trattori pesanti campali 26 e 30 » durante l'esercizio finanziario 1934-35	958	3992

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	SERVIZIO CHIMICO MILITARE.		
5 agosto 1934	Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.......	614	2831
21 sett. 1934	Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.......	753	3330
18 ottobre 1934	Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.......	825	3525
	SERVIZIO DEL GENIO.		
30 nov. 1933	R. decreto n. 1755. — Disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la R. marina	42	149
11 gennaio 1934	Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole	16	73
26 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche......................................	124	421
5 febbraio 1934	R. decreto-legge n. 256. — Ritorno nell'arma, a domanda, dei tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio	172	655
15 »	Norme circa le costituzioni di alloggi demaniali di servizio per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra..............	112	349
22 marzo 1934	Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici...	206	779
5 aprile 1934	R. decreto n. 697 - Determinazione dei centri di studi del genici................................	328	1101
15 »	Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi demaniali..................................	311	1065
2 luglio 1934	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche..........	576	2671
26 »	Indennità e spese di viaggio per risarcimento danni.	564	2539
5 agosto 1934	Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	628	2866

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 agosto 1934	Versamento di materiali all'officina di costruzioni del genio militare e dichiarazione di materiali fuori uso da parte dei corpi.	597	2787
13 »	Contratto tipo per locazione di immobili occorrenti ai servizi dell'amministrazione militare	641	2903
28 »	Revisione tecnica da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguiti dai corpi.	690	3181
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
22 dic. 1933	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	31	116
4 gennaio 1934	Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria...	7	28
25 »	Ufficiali chimici per il servizio chimico militare......	57	190
1 febbraio 1934	Decreto ministeriale relativo al decentramento della approvazione delle proposte di dichiarazioni fuori uso dei materiali del gruppo *C*	218	803
8 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	87	285
23 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	194	763
26 »	Decreto ministeriale concernente taluni movimenti fra i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	195	764
17 maggio 1934	Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria nei forti, guardamunizioni. - Comandate militari	355	1293
17 »	Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934.	360	1305

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
24 maggio 1934	Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito.......	380	1393
25 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	427	1536
14 giugno 1934	Dichiarazione fuori uso del materiale sanitario e di servizio generale in carico agli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici per l'uso e per le dotazioni occorrenti al funzionamento dei rispettivi servizi.	421	1515
2 agosto 1934	Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito...	585	2680
2 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	657	2939
5 »	Corso di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento	622	2845
5 »	Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo	623	2847
5 »	Corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni di guardia batteria nei forti	624	2851
5 »	Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi	625	2853
5 »	XV corso artificieri di artiglieria	626	2860
5 »	Corsi allievi armaiuoli	627	2863
23 »	Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934	665	2945
23 »	Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria	666	2945
8 ottobre 1934	Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	837	3589
6 dic. 1934	Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria ...	951	3978

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
4 gennaio 1934	Minestre scatolate « *Chiarizia* »	3	25
25 »	Servizio della carne congelata	51	166
24 maggio 1934	Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1934 al 31 luglio 1935	381	1399
29 nov. 1934	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	930	3921
	SERVIZIO SANITARIO.		
8 febbraio 1934	Cure balneo-termali	101	315
5 aprile 1934	Facilitazioni per le cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore	249	866
3 maggio 1934	R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale	408	1485
24 »	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno	382	1411
14 giugno 1934	Modificazioni alla « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti ecc. » ed alle norme di cessione di tali materiali ai corpi del R. esercito, ed alle altre forze armate dello Stato ed alle colonie	422	1517
2 agosto 1934	Corsi preparatori agli esami di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità per i capitani medici, tenenti medici e chimici farmacisti in s. p. e., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35............	586	2684
25 ottobre 1934	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari presso le cliniche oculistiche universitarie del Regno......	846	3601
15 nov. 1934	Cure balneo-termali	896	3839
29 »	Perfezionamento di ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E.	931	3923

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
29 nov. 1934	Onori delle guardie	916	3903
	SERVIZIO VETERINARIO.		
22 »	Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	907	3875
	SOTTUFFICIALI.		
11 gennaio 1934	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia aggiunto mobile	24	82
22 »	Legge n. 115. - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	134	449
7 febbraio 1934	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1934	125	422
8 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	87	285
3 marzo 1934	Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito	178	723
5 »	R. decreto-legge n. 483. - Aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	251	877
8 »	Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta	179	725
8 »	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi	187	738
29 »	Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta sui duplicati del foglio di congedo	221	811
4 giugno 1934	Legge numero 943. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	461	1909

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 giugno 1934	Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio	414	1493
14 »	Sottufficiali capi operai radio-elettricisti montatori del genio	434	1553
14 »	Corsi per allievi sottufficiali	435	1554
21 »	Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.	457	1870
21 »	Legge n. 1093. - Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'amministrazione centrale della guerra	588	2697
28 »	Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali	487	1952
5 luglio 1934	R. decreto n. 1111. - Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1934, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito	552	2473
20 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	553	2476
26 »	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	565	2539
2 agosto 1934	Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso)	587	2684
5 »	Corso d'istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	628	2866
5 »	Corso di ginnastica militare per sottufficiali	633	2876
5 »	Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	634	2878
5 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	635	2879
6 »	Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista	695	3196

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
9 agosto 1934	Norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093.........	589	2709
9 »	Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio	607	2799
13 »	Abolizione del rapporto-situazione di corpo	642	2907
30 »	Corsi per allievi sottufficiali	682	3021
20 sett. 1934	Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	737	3296
20 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità per l'anno 1934 - Quadro suppletivo	738	3298
16 ottobre 1934	Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali	835	3585
1° nov. 1934	Aggiunte alle norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093, relative ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali	852	3719
8 »	Proposte di avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario	880	3804
22 »	Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali di fanteria	908	3875
3 dic. 1934	R. decreto n. 2015. - Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato	990	4117
13 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1879	957	3992
16 »	Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito	982	4075
20 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	991	4119
27 »	Norme complementari di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093.	985	4081

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI		
11 dic. 1933	R. decreto-legge n. 1795. - Sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria	13	67
4 gennaio 1934	Legge n. 30. - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio	82	275
8 »	R. decreto-legge n. 46. - Modifica ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano..................................	70	247
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)..................	59	194
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	60	203
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	61	211
25 »	Legge n. 249. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote	167	645
25 »	Legge n. 251. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.	169	649
12 febbraio 1934	R. decreto n. 310. - Varianti al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore dell'esercito	190	753
2 marzo 1934	Aggiunta all'art. 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	176	717

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 marzo 1934	R. decreto-legge n. 554. - Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica	269	965
22 »	Durata dell'esperimento teorico-pratico previsto dall'art. 10 della circolare 113 del *giornale militare* 1933.	215	796
26 »	Decreto ministeriale che fissa il diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 59, 60, 61 e 137 *giornale militare* 1934............	237	846
30 »	Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1934	277	990
12 aprile 1934	Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario militare	266	904
16 »	R. decreto-legge n. 771. - Riduzione della rendita dotale militare	366	1315
4 giugno 1934	Legge n. 938. - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano	468	1923
4 »	Legge n. 991. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare	511	2315
14 »	Legge n. 1147. - Conversione in legge del, R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica	573	2663
21 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	455	1866
28 »	Domande degli ufficiali dei ruoli *M* e consegnatari di entrare a far parte del ruolo comando	488	1952
5 luglio 1934	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti)........	503	2102
5 »	Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento	504	2103

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 luglio 1934	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).....................	547	2422
14 agosto 1934	Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	660	2941
28 sett. 1934	R. decreto-legge n. 1673. - Autorizzazione, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.......	830	3561
28 »	R. decreto-legge n. 1690. - Modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali	851	3717
8 nov. 1934	R. decreto n. 1819. - Varianti alle norme sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore...........	898	3845
21 »	R. decreto-legge n. 1878. - Variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743..........................	935	3939
27 dic. 1934	Ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per effetto della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899...	1011	4155
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
15 febbraio 1934	Assegni alimentari ai familiari degli impiegati civili sospesi dal grado con privazione dello stipendio.....	113	351
15 marzo 1934	Varianti al decreto ministeriale 4 febbraio 1930-VIII, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio delle sostanze tossiche.	310	1063
22 »	Norme per la trasmissione degli stati di servizio unitamente alle proposte-stipendi	219	807
20 aprile 1934	Decreto ministeriale che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo	442	1821

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina	
30 aprile 1934	R. decreto-legge n. 795. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.	386	1425	+
21 giugno 1934	Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII, che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo	443	1825	+
13 sett. 1934	Indennità per servizi isolati compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio)	726	3277	
18 ottobre 1934	Concessione straordinaria di razioni foraggio	826	3525	—
18 »	R. decreto-legge n. 1858. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.	913	3897	+
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.			
16 gennaio 1934	Variazioni del personale delle sezioni di tiro a segno...	50	165	
2 marzo 1934	Posizione giuridica e trattamento del personale delle sezioni di tiro a segno	177	719	
12 »	Norme relative al conferimento delle medaglie di benemerenza verso il tiro a segno nazionale (*con una tavola di disegno*)	348	1249	
17 »	Nuovo emblema del tiro a segno nazionale e istituzione di un labaro per le sezioni di tiro a segno (*con due tavole di disegno*)	347	1247	
2 aprile 1934	Decreto interministeriale che indice per il 1935 la VIII gara generale di tiro a segno	446	1847	
4 »	Regolamento generale della VIII gara generale di tiro a segno	448	1852	
4 giugno 1934	Legge n. 950. - Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale.....	555	2497	
12 »	Decreto ministeriale con il quale viene nominata la commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno	447	1849	

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 luglio 1934	Pubblicazione della legge 4 giugno 1934, n. 950, che modifica il testo della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale	556	2503
2 ottobre 1934	Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione esecutiva dell'VIII gara di tiro a segno	819	3522
26 nov. 1934	Decreto del Capo del Governo. - Dipendenza del tiro a segno nazionale, per la parte tecnica addestrativa dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.................	960	4023

TRASPORTI.

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 ottobre 1933	R. decreto n. 1739. - Viaggi per mare dei militari di truppa in servizio isolato da e per le colonie e da una colonia all'altra	9	57
25 gennaio 1934	Trasporti di gas compressi, liquefatti o disciolti	47	159
8 marzo 1934	Trasporti di masserizie - Stampigliatura della richiesta mod. *C* (parte 3ª)..........................	180	727
19 aprile 1934	Ammissione delle famiglie dei marescialli nei treni direttissimi nei viaggi a tariffa ridotta del 70 %.....	273	953
26 »	Facilitazioni di viaggio sulle linee aeree.............	298	1033
26 »	Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in Paese per compiere il servizio militare	299	1037
26 »	Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	307	1046
3 maggio 1934	Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati ai corpi residenti in Agrigento	315	1075
3 »	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti. .	326	1059
10 »	Regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - Parte seconda - Trasporti di cose - (Edizione 1934-XII). - Disposizioni esecutive	334	1113
17 »	Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie...	361	1307
17 »	Viaggi sulle linee di navigazione da e per l'isola d'Elba degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	362	1307

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 giugno 1934	Decreto ministeriale. - Facilitazioni ferroviarie alle persone di famiglia degli ufficiali in congedo.......	812	3499
14 »	Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara dei sottufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie...	436	1574
21 »	Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	459	1891
28 »	Trasporti di masserizie e recipienti vuoti a tariffa militare	474	1937
20 sett. 1934	Trasporto di autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri reali	728	3281
1 nov. 1934	Biglietterie militari	853	3723
8 »	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti ...	881	3804
6 dic. 1934	Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare ..	938	3945
	UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO.		
23 marzo 1934	Decreto ministeriale n. 33. - Modifiche al decreto ministeriale 23 luglio 1930 che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	253	881
7 giugno 1934	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII............	415	1495
7 »	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII....................................	416	1497
29 luglio 1934	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII....................................	578	2675
28 sett. 1934	Annotazione, sugli specchi di proposta di avanzamento, relativa alla iscrizione degli ufficiali all'U. N. U. C. I................................	747	3323
28 »	R. decreto-legge n. 1697. - Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.....	865	3759
18 ottobre 1934	R. decreto col quale è nominato il segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.	888	3829
20 dic. 1934	Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione all'U. N. U. C. I. ai sensi della legge 28 settembre 1934, n. 1697	979	4058

ERRATA-CORRIGE

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO	
1934	—	3229	Modificazione del nome del caporal maggiore Colli	56
			AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	
1934	489	1973	Varianti al nomenclatore dei servizi logistici	45
			AVANZAMENTO	
1934	505	2109	Iscrizione sul quadro di avanzamento	44
1934	505	2407	Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica di ufficiali	44
1934	703	2314 3216	Situazione dei ruoli al 30 giugno 1934-XII	54 69
			DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA	
1934	727	3279	Adozione di un distintivo per le divisioni di fanteria e celeri	55
			EQUIPAGGIAMENTO	
1932	476	1769 1770	Medaglioncino di riconoscimento	44
1934	175	712 713	Fregi per elmetti metallici	22
1934	371	1355 1358 1360	Berretto di panno g. v. di fatica mod. 1934	32
1934	596	2785	Copertina di tela bianca per berretti da fatica	49
			MILITARI DI TRUPPA	
1934	553	2481	Oggetti di corredo da distribuire ai richiamati	44

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO	
1934	569	2557	Rettifica di dicitura pel servizio tecnico armi e munizioni	52
			PUBBLICAZIONI MILITARI	
1934	6	28	Numero categorico del quaderno di caricamento del carro veloce 29 - ediz. 1933-XII	4
1934	91	266 295	Tavole di tiro grafico numeriche del cannone da 149/35	9
			RECLUTAMENTO	
1934	571	2574 2595 2609	Corsi allievi ufficiali di complemento	45 53
1934	829	3556	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria	63
			SCUOLE MILITARI	
1934	55	172 304 305 307	Ufficiali ammessi alle prove d'esame del 64° concorso della scuola di guerra	10 12
1934	56	174 176 182 183 185 187	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso della scuola di guerra	8 10
			SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	
1934	8	30	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat	4
1934	453	1889	Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere	39
			SERVIZIO DI ARTIGLIERIA	
1934	666	2946 2948 2953	Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria	66

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			SOTTUFFICIALI	
1934	587	2687	Rettifica di cognome di sottufficiale nominato caporadiotelegrafista	52
1934	589	2719 2720 2724 2726 2727	Norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093.	75
	852	3721 3722		
			TIRO A SEGNO NAZIONALE	
1934	447	1850	Commissione esecutiva dell'8ª gara di tiro a segno	33

ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Data dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
5 gennaio 1934	Encomio solenne al soldato Giuseppe Furelli dell'8° centro automobilistico	1
2 febbraio 1934	Encomio solenne al tenente del 63° fanteria, osservatore dall'aeroplano, Vincenzo Mancini	223
16 »	Encomio solenne all'appuntato dei CC. RR. Caria Agostino ed al carabiniere Puggioni Paolo	321
9 marzo 1934	Encomio solenne al soldato Maccagnola Francesco del reggimento lancieri di « Novara » *(alla memoria)*..	633
20 aprile 1934	Encomio solenne al soldato Libretti Rocco del 2° reggimento artiglieria da montagna *(alla memoria)* ..	959
18 maggio 1934	Encomio solenne al soldato Guerri Armando del 26° reggimento artiglieria da campagna *(alla memoria)*	1241
8 giugno 1934	Encomio solenne al sottotenente in s. p. e. Candida Noè del 3° reggimento granatieri di Sardegna....	1461
20 luglio 1934	Encomio solenne al caporal maggiore Cerocchi Carlo del reggimento cavalleggeri Guide	2341
27 »	Encomio solenne al sergente Deliperi Giuseppe del 58° reggimento fanteria..........................	2489
10 agosto 1934	Encomio solenne al tenente Gonella Andrea del reggimento carri armati	2691
14 »	Encomio solenne al capitano Pica Tommaso del 10° reggimento fanteria *(alla memoria)*..............	2893
24 »	Encomio solenne al soldato Klum Silvano da Trieste del 157° reggimento fanteria *(alla memoria)*......	2919
31 »	Encomio solenne ai soldati Tucci Ino e Gozzoli Cesare del 4° reggimento artiglieria contraerei	2957
7 sett. 1934	Encomio solenne al tenente Lomastro Francesco del 90° reggimento fanteria..........................	3165
14 »	Encomio solenne al caporal maggiore Colli Augusto del 30° reggimento artiglieria da campagna *(alla memoria)*..	3229

Data dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
14 sett. 1934	Encomio solenne al soldato Trevisan Galindo dell'8° reggimento alpini	3231
21 »	Encomio solenne al sergente maggiore Pinna Giovanni del 45° reggimento fanteria	3269
28 »	Encomio solenne al soldato Motto Archer Andrea dell'8° reggimento arliglieria pesante *(alla memoria)*	3315
28 »	Encomio solenne al soldato Bevilacqua Albino del 23° reggimento fanteria	3317
19 ottobre 1934	Encomio solenne al capitano Panetta Canio e caporale Tanga Francesco del 12° reggimento fanteria	3495
9 nov. 1934	Encomio solenne all'appuntato Castellani Michele del 29° reggimento artiglieria di divisione di fanteria *(alla memoria)*	3743

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Concorso per titoli a posti nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione aeronautica	35
Concorso per esami a posti nei ruoli del personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione aeronautica	39
Concorso per esami a posti nei ruoli del personale civile tecnico dell'amministrazione aeronautica	46
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	426
Concorso interno per titoli ai posti di ingegnere sanitario nel ministero dell'interno	427
Concorso, per esame, a 2 posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'amministrazione della sanità pubblica (ministero interno)	485
Concorso per esami e titoli congiuntamente, a 2 posti di assistente medico nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica (Ministero interno)	568
Trasferimento degli uffici della presidenza dell'U.N.U.C.I.	797
Concorso per un posto di musicante effettivo nella banda dell'arma dei carabinieri reali	797
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	798
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1000
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato	1094
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1310
Concorso per tre posti di musicanti effettivi nella banda dell'arma dei carabinieri reali	1413
Concorso per n. 50 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 450 borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e loro superstiti	1891
Concorso per l'ammissione di 13 vicesegretari in prova, gruppo *A*, nell'amministrazione civile dell'interno	1896
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1900
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2431

OGGETTO	Pagina
Premi di natalità a favore degli inscritti alla « Unione militare »	2431
Premi di studio a favore degli inscritti alla « Unione militare » o dei loro figli o figlie per l'anno scolastico 1933-34	2432
Istruzione per la ginnastica militare – 1ª serie di aggiunte e varianti con carattere definitivo alla parte 1ª e 2ª	2917
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative................	2955
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative................	3299
Bando di concorso a premio per un tipo di attacco per sei militari......	3425
Concessione, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza la costituzione della prescritta rendita dotale	3448
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative................	3530
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative................	3279
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative................	3993
Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia	4059

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie	1448

INDICE DELLE TAVOLE COMPRESE
NEL GIORNALE MILITARE 1934

Quantità delle tavole	Specie delle Tavole	Circolari con le quali vennero pubblicate
1	Cartuccia a mitraglia per armi mod. 91	1
1	Gibernetta di cuoio grigio-verde per ciclisti - VI - 1815	46
1	Guinzaglio speciale da cavalleria	71
1	Cassetta a zaino per caricatori di mitragliatrice pesante mod. 914 modificata	109
1	Distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato	174
51	Fregi per elmetti metallici n. t.	175
1	Fregi per copricapo per gli squadroni carri veloci del reggimento Guide	191
1	Distintivi per i militari del genio comandati presso i civici pompieri	192
2	Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari	220
1	Chiave per il coperchio del congegno di sgranamento del treppiede di mitragliatrice pesante mod. 14	232
2	Nuovo emblema del tiro a segno nazionale e istituzione di un labaro per le sezioni di tiro a segno	347
1	Medaglie di benemerenza verso il tiro a segno nazionale	348
1	Marchio speciale di prova per armi da fuoco allestite per conto del R. esercito	557
1	Dragona per la grande uniforme degli allievi delle accademie militari	594
1	Nuovo modello di cappotto g. v.	693
1	Giacca a vento per ufficiali	868
1	Adozione dell'elmetto metallico 933	915

(7104802) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª 1934 - ANNO XII 7 GENNAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 5 GENNAIO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al soldato Giuseppe **FURELLI** dell'8° centro automobilistico:

« Conduttore di un'autovettura militare che, in seguito ad un incidente, era precipitata in un fosso, nel momento in cui la macchina, ribaltandosi, lo trascinava insieme con l'ufficiale che egli accompagnava per servizio, anzichè pensare a porre in salvo sè stesso, traeva il superiore, già seriamente ferito, dall'autovettura, salvandogli la vita: e dopo averlo medicato, prima ne assicurava il trasporto alla sede, poi si adoperava attivamente per il recupero della macchina.

Bell'esempio di cameratismo, prontezza di spirito, sprezzo del pericolo ».

9 dicembre 1933-XII

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . Pag. 1

PARTE PRIMA

N. 1 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di cartuccia a mitraglia per armi mod. 91 (*con una tavola di disegni*). . . . . Pag. 5

» 2 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — MATRICOLA. — Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano. . . . . » 7

» 3 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Minestre scatolate « Chiarizia » . . . . » 25

PARTE SECONDA

N. 4 - **16 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . Pag. 27

» 5 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento per gli usi di pace dell'autocarreggio per cavalleria - edizione 1933-XII. » 27

» 6 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del carro veloce 29 - edizione 1933-XII. . . . . » 28

N. 7 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria . . . . *Pag.* 28

» 8 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1933-34. . . . . » 29

NOTIFICAZIONI . . . . » 35

PARTE PRIMA

Circolare N. 1. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di un nuovo tipo di cartuccia a mitraglia per armi mod. 91** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

È adottato un nuovo tipo di cartuccia a mitraglia per armi mod. 91 in sostituzione dell'attuale cartuccia a mitraglia VII-537 la quale resterà in servizio fino a consumazione delle scorte esistenti.

Tale cartuccia (vedi tavola di disegni) è costituita di:

a) un bossolo senza innesco, identico a quello della cartuccia a pallottola ordinaria, ma senza il gradino di appoggio;

b) una cassula fulminante, identica a quella della cartuccia a pallottola ordinaria;

c) una pallottola, costituita di 10 segmenti cilindrici e di una ogivetta di piombo rivestiti da un bossoletto di ottone che lascia scoperta la punta dell'ogivetta.

Il bossoletto presenta tre spaccature longitudinali per facilitare la rottura della pallottola.

La pallottola è fissata al bossolo mediante ii sistema di triugnatura;

d) un bioccolo di cotone idrofilo;

e) una carica di solenite in grani.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 2. — MATRICOLA. — Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano. — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

1. — A datare dal 1° gennaio 1934-XII i documenti di volo riguardanti gli ufficiali del R. esercito osservatori dall'aeroplano saranno soltanto costituiti:

a) da un « libretto caratteristico dei voli » del tracciato appresso descritto, da tenersi come allegato al libretto personale;

b) dal « libretto personale di volo » per i militari del R. esercito, già esistente, da compilare e custodire dagli interessati.

Vengono, di conseguenza, ad essere aboliti i ruolini compilati dai comandi di corpo d'armata e le schede personali di cui alle circolari 504 *giornale militare* 1927 e 20830 del 9 settembre 1927 del ministero della guerra - direzione generale personale ufficiali.

2. — Ogni « libretto caratteristico dei voli » si compone:

a) di una copertina (allegato *A*) in cartone grigio chiaro con dorso e angoli in tela, del formato di cm. 21 × 31: su di essa debbono essere segnati, in carattere ben visibile, il casato e nome dell'ufficiale osservatore ed una delle due seguenti indicazioni:

1° esemplare - del corpo;

2° esemplare - del ministero;

b) di un primo foglio (allegato *B*) sul quale saranno riportati i dati trascritti sulla copertina con l'aggiunta della data di impianto del documento, della firma del comandante sotto la cui responsabilità è stato effettuato l'impianto, e delle fotografia dell'ufficiale osservatore.

c) di un secondo foglio « Dati caratteristici » (allegato *C*) da tener costantemente aggiornato con le variazioni inerenti all'attività aerea esplicata dall'interessato;

d) di un foglio con la dicitura: elenco voli di pace (allegato *D*);

e) di un certo numero di fascette per incollare gli intercalari contenenti gli stralci o i riepiloghi semestrali dei voli compiuti (allegati *E* ed *F* di cui al seguente n. 3);

f) di un fascicolo « elenco dei voli di guerra » allegato *G*).

Al 1° esemplare dovrà essere inoltre applicata sulla faccia interna della seconda parte della copertina una busta di tela destinata a contenere allegati i documenti originali riguardanti prove di brevetto, specchi di tiro in volo, ecc. Ogni allegato dovrà portare un numero progressivo « allegato n.   » e tale numero dovrà corrispondere a quello trascritto accanto al volo cui l'allegato si riferisce. Quando la busta non potesse più contenere allegati, questi saranno incollati alle fascette esistenti nell'ultima parte del « libretto caratteristico dei voli ».

3. — Del « libretto caratteristico dei voli » dovranno essere impiantati due esemplari.

Il primo esemplare dovrà essere conservato ed aggiornato mensilmente dal comando del corpo a cui l'ufficiale osservatore appartiene. A tale fine i reparti di aviazione (squadriglie, sezioni, scuole, ecc.) presso i quali abbiano compiuto voli ufficiali osservatori, invieranno ogni fine mese, ai predetti comandi di corpo, lo stralcio voli trascritto su apposito intercalare (allegato *E*) da incollarsi sulle fascette.

Il secondo esemplare sarà invece tenuto dal ministero ed aggiornato con i « riepiloghi semestrali dei voli » compiuti dall'ufficiale osservatore. Tali riepiloghi semestrali (allegato *F*) verranno compilati dai corpi e dovranno costituire l'elenco completo e preciso di tutti i voli compiuti nel semestre scaduto, trascritti cronologicamente. Essi riepiloghi dovranno pervenire a questo ministero - direzione generale personale ufficiali - entro il primo mese successivo al semestre scaduto, completati con le annotazioni e dichiarazioni di cui al seguente n. 4, per essere incollati sul 2° esemplare.

4. — Gli « stralci voli » sui quali debbono essere trascritti in ordine cronologico tutti i voli compiuti dall'ufficiale, debbono rappresentare lo stralcio fedele del registro voli dei reparti di aviazione e del libretto personale di volo tenuto dall'ufficiale.

Alla fine di ogni semestre dovrà essere calcolato a cura del comando del corpo cui l'ufficiale appartiene, il totale delle ore di volo compiute dall'ufficiale nel semestre stesso; parimenti alla fine di ogni anno dovrà essere calcolato il totale delle ore di volo compiute dall'ufficiale medesimo durante tutto l'anno e durante tutto il servizio aeronautico prestato (sommando le ore di volo compiute negli anni precedenti sia in pace che in guerra).

I totali come sopra calcolati, dovranno essere trascritti in calce allo stralcio voli dell'ultimo mese, per l'esemplare del corpo, od in calce al riepilogo semestrale per l'esemplare del ministero, con le seguenti diciture:

a) alla fine del 1° semestre (fine giugno):

« ore di volo compiute nel 1° semestre dell'anno 19... A..... N. ... ».

b) alla fine di ogni anno:

« ore di volo compiuto nell'anno 19... A.....
1° semestre N.
2° semestre N.

Totale . . . N.

Totale generale delle ore di volo compiuto a tutto il 31 dicembre 19... A..... . . . . N.

Dopo tali annotazioni, tanto al termine del 1° semestre quanto al termine dell'anno, dovrà essere apposta, tanto sugli « stralci voli » quanto sui riepiloghi semestrali dei voli la seguente dichiarazione:

« I sottoscritti dichiarano che i dati su riportati corrispondono esattamente ai dati degli stralci voli ricevuti dai reparti di volo e ai dati segnati sul libretto personale di volo dell'ufficiale osservatore ».

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal comandante del corpo che detiene il 1° esemplare del libretto caratteristico dei voli, e dall'ufficiale interessato.

5. — Allo scopo di decentrare il lavoro di impianto del « libretto caratteristico dei voli » si prescrive che i due esemplari di esso siano impiantati dai comandi cui compete la conservazione del 1° esemplare.

All'atto dell'impianto, i comandi stessi apporranno, in calce al foglio recante la dicitura « Dati caratteristici », la seguente dichiarazione:

« Si dichiara che, alla data di impianto, il titolare del presente libretto caratteristico aveva al suo attivo n. ... ore complessive di volo su aeromobili come da registrazioni sul libretto personale di volo regolarmente vidimato e munito di timbri dai reparti di aviazione ».

Il titolare del libretto:	*Il comandante del corpo*:
....	....

6. — In caso di definitiva cassazione dalla carica di osservatore dall'aeroplano, il 1° esemplare del libretto caratteristico dei voli verrà conservato dal titolare del libretto stesso, mentre il 2° esemplare passerà negli archivi di questo Ministero.

In caso di decesso dell'ufficiale osservatore, il comando detentore del 1° esemplare lo invierà, debitamente aggiornato, alla famiglia od agli eredi, chiedendone però di volta in volta regolare autorizzazione a questo ministero.

7. — Tutte le disposizioni di cui sopra si riferiscono solamente agli ufficiali osservatori dall'aeroplano delle varie armi elencate sull'annuario militare - volume I - parte I. La circolare 504 del *giornale militare* 1927 - dispensa 36 - rimane pertanto in vigore solo per la parte che riguarda la pubblicazione, sulla parte 1ª dell'annuario, dell'elenco degli ufficiali osservatori dall'aeroplano.

8. — Questo ministero ha impartito le necessarie disposizioni per la stampa dei « libretti caratteristici di volo » e degli specchi per i riepiloghi semestrali, agli stabilimenti militari di pena di Gaeta, ai quali i vari enti potranno rivolgere le relative richieste.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

Cent. 21 × 31.

ALLEGATO A.

REGIO ESERCITO

LIBRETTO CARATTERISTICO DEI VOLI

di ....

ALLEGATO B.

REGIO ESERCITO

LIBRETTO CARATTERISTICO DI VOLO

di ....

Impiantato il .... 19 ... anno ....

.... (1)

Fotografia

---

(1) Firma del comandante dell'ente, che impianta il libretto.

ALLEGATO **C**.

DATI CARATTERISTICI.

Casato................

Nome.................

Nato il.................. a...................... Provincia di.............

Conseguimento di cariche aeronautiche:

Nominato osservatore dall'aeroplano con D. M............. B. U...........

» ....

» ....

» ....

Servizi aeronautici prestati:

DATA		REPARTO	Data e numero di protocollo dell'ordine di richiamo in servizio aeronavigante o di trasferimento
dal	al		

DATA		REPARTO	Data e numero di protocollo dell'ordine di richiamo in servizio aeronavigante o di trasferimento
dal	al		

ALLEGATO D.

ELENCO VOLI DI PACE (1)

---

(1) Presso i campi scuola, squadriglie, reparti d'impiego o di specialità, ecc.

ALLEGATO E.
(Modello della R. Aeronautica)

Numero	DATA			VOLO ESEGUITO		TIPO apparecchio	NOME DEL PILOTA che ha volato col titolare del libretto	Scopo del volo
	giorno	mese	anno	altezza	durata			
				Da riportare...				

Numero	DATA			VOLO ESEGUITO		Tipo apparecchio	NOME DEL PILOTA che ha volato col titolare del libretto	Scopo del volo
	giorno	mese	anno	altezza	durata			
				Riporto...				
				TOTALE...				

Visto: Il (1) ....

---

(1) L'autorità gerarchica immediatamente superiore dalla quale dipende il latore del libretto.

ALLEGATO F.

RIEPILOGO DEI VOLI ESEGUITI DALL'OSSERVATORE

(1) ....

nel .... semestre 193 .. Anno ....

Margine da incollare al libretto caratteristico dei voli - 2° esemplare

Reparto di volo	DATA		VOLO ESEGUITO		Tipo apparecchio	NOME DEL PILOTA	Scopo del volo
	Gior.	Mese	altezza	durata			
Da riportare...							

---

(1) Grado, cognome e nome.

Reparto di volo	Data		Volo eseguito		Tipo apparecchio	Nome del pilota	Scop del volo
	giorno	mese	Altezza	durata			
			Riporto...				
			Totale...				

A .... *li* ....

L'Ufficiale osservatore (1) ....

---

(1) Timbri e firma dell'autorità che ha in consegna il primo esemplare del libretto caratteristico dei voli.

ALLEGATO G
(frontespizio).

ELENCO VOLI DI GUERRA

ALLEGATO G
(intercalari).

Numero	DATA	SCOPO DEL VOLO (ricognizione, caccia, bombardamento) (1)	CASATO E NOME del pilota o dell'osservatore	Durata — Quota	Bombe lanciate	Fotografie eseguite	Combattimenti aerei sostenuti	Velivoli abbattuti	*Note varie*

---

(1) Indicare la località

N. 3. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Minestre scatolate « Chiarizia »**. — (Direzione generale servizi logistici). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

In seguito ai favorevoli risultati di ripetuti esperimenti fatti, sono definitivamente adottate le minestre scatolate « Chiarizia », ideate dal maggior generale commissario Ettore Chiarizia, nei due tipi di minestrone e di minestra di pasta e lenticchie.

Dette minestre — che saranno annualmente confezionate in occasione della fabbricazione, presso gli stabilimenti militari, delle scatolette di carne in conserva — sono destinate ad essere consumate dalle truppe alpine in occasione delle escursioni estive ed invernali, nelle circostanze in cui o per esigenze di manovra o per difficoltà di rifornimento dei generi costituenti la razione o per altre ragioni risulti malagevole la preparazione dei ranci normali.

Annualmente, entro il 30 novembre, l'ispettorato delle truppe alpine segnalerà alla direzione generale dei servizi logistici — divisione sussistenze — il fabbisogno dei due tipi di minestre occorrenti, distintamente per le escursioni invernali e per quelle estive.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 4. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1933 - Anno XII.

Il generale di brigata di fanteria DEMICHELIS cav. Attilio e il direttore capo divisione RUSCONI comm. dottor Luigi sono delegati, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale personale ufficiali, o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 5. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul caricamento per gli usi di pace dell'autocarreggio per cavalleria - edizione 1933-XII.** (Ispettorato delle truppe celeri). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sul caricamento per gli usi di pace dell'autocarreggio per cavalleria ».

Sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco SMa. 3, di cui alla circolare 126 *giornale militare* 1931, limitatamente però agli enti sottoindicati:

autorità ed uffici di cui alla prima parte dell'elenco SMa. 3;

scuole militari;

scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali;

arma di cavalleria.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, cavalleria, pag. 66, n. categorico 2605, edizione 1933, prezzo lire 3,50, in sostituzione dell'analoga « Istruzione provvisoria » riportata a pag. 65 del predetto elenco, n. categorico 1340, che dev'essere depennata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 6. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento del carro veloce 29 - edizione 1933-XII.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il « Quaderno di caricamento del carro veloce 29 - edizione 1933-XII ».

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - carri armati - pag. 63: numero categorico 2688, prezzo L. 1,50, e contrassegnata da due asterischi (non in vendita al pubblico).

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione agli enti che ad esso verranno indicati dall'ispettorato del materiale automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 7. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 gennaio 1934 — Anno XII.

Con riferimento alle circolari 553 e 632 *giornale militare* 1931, determino che i sottonotati tenenti di artiglieria, già comandati al corso biennale di chimica pressa la R. università di Roma, i quali hanno conseguito la laurea in chimica, siano ammessi all'8° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziatosi il 1° ottobre 1933.

RUBATTA Italino, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.

NOTARI Marcello, 8° pesante campale.

MAIORANO Francesco, 10° campagna.

MENDOZA Crispino, 30° campagna.

CERRINA FERONI Giovanni, 2° montagna.

PLATANIA Carmelo, 11° campagna.

CORSO Settimo, 4° pesante.

DEL VECCHIO Giosafatte, gruppo costa Sardegna.

LA MALFA Pasquale, 10° pesante.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 8. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1933-34.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

È stato rinnovato, a decorrere dal 26 novembre s. a. e per la durata dell'esercizio finanziario 1933-34, il contratto stipulato lo scorso anno con la società anonima Fiat per la fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio per autoveicoli Fiat ai corpi ed enti del R. esercito.

Prezzi. — La ditta fornirà i ricambi che le saranno richiesti ai prezzi indicati nelle proprie tariffe commerciali, vigenti per la clientela, al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, applicando gli sconti seguenti:

22 % sulle tariffe per gli autoveicoli XV ter e 18 B (BL e BLR);

18 % sulle tariffe dei rimanenti tipi di autoveicoli.

I prezzi suddetti si indendono per materiale consegnato sciolto e franco deposito presso il quale viene richiesto.

Modalità di prelevamento e depositi. — Il prelevamento dei materiali sarà fatto con le norme impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932. Le richieste riferentisi ai ricambi per i tipi di autoveicoli: XV ter, 18 B (BL e BLR) 501, 503, saranno rivolte ai depositi costituiti dalla società Fiat nelle seguenti località: Torino, Milano, Alessandria, Genova; Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

I corpi dislocati nel territorio del corpo d'armata di Udine potranno prelevare i materiali occorrenti anche presso il concessionario della ditta in tale città.

La ditta è tenuta a mantenere sempre integri i propri depositi, rifornendoli man mano dei materiali che vengono prelevati in un periodo di tempo non superiore al seguente:

12 giorni per i depositi di Torino, Milano, Genova, Alessandria;

20 giorni per i depositi di Bologna, Verona, Trieste, Firenze;

25 giorni per i depositi di Roma, Napoli, Bari;

30 giorni per i depositi di Palermo e Cagliari.

Per i ricambi relativi agli autoveicoli: 18 P, 505, 507 F, 510, 512, 525, 614, 621 la Fiat terrà un unico deposito presso la sua sede in Torino (indirizzo: società anonima Fiat - sezione ricambi - Corso Dante, 60-62), al quale dovranno essere rivolte le richieste. I corpi ed enti di stanza a Roma possono prelevare i ricambi per autovettura 525 presso il deposito della ditta in Roma.

I materiali suddetti saranno spediti a P. V. alla sede dei corpi richiedenti, franchi di ogni spesa, entro 10 giorni. Nel caso venisse richiesta la spedizione con un mezzo più celere la spesa di imballaggio ed il maggior costo della spedizione stessa saranno a carico del richiedente.

Termini di tempo per la consegna. — I materiali verranno consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della richiesta di prelevamento:

a) entro 24 ore, sino ad esaurimento della scorta, tutti i materiali compresi nell'annesso allegato; se richiesti in Udine la consegna sarà effettuata entro tre giorni.

Per i materiali di cui il deposito sia sprovvisto all'atto della richiesta, perchè in corso di rifornimento, si dovrà tenere conto del tempo concesso alla ditta per il rifornimento stesso.

b) per tutti i materiali che non possono essere prelevati entro le 24 ore, perchè non compresi nel citato elenco, o perchè in quantità eccedente quella indicata nell'elenco stesso, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo e con le limitazioni risultanti dallo specchio che segue:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento calcolato in base alla tariffa in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che può essere richiesto
Fino a .... L. 10.000.....	30 giorni	Fabbisogno per 20 chassis
Da L. 10.001 a » 25.000.....	45 »	» » 30 »
» » 25.001 » » 50.000. ...	70 »	» » 50 »
oltre » 50.000.....	90 »	» » 75 »
»	110 »	» » 100 »
»	150 »	» » 150 »
»	180 »	» fino a 200 »

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato sopra ricordato e per le sole richieste presentate da enti di stanza nelle isole, i termini di cui allo specchio che precede debbono essere aumentati di 10 giorni.

Penalità per ritardata consegna. - Collaudo e rifiuto del materiale. — Valgono le disposizioni impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la modifica che per l'applicazione della penale si dovrà tener conto solo della decade compiuta.

Pagamento delle fatture. — Sarà effettuato con le norme date con la citata circolare 515 del *giornale militare*, avvertendo che:

a) per le fatture il cui valore non superi le L. 20.000 il pagamento dovrà farsi direttamente presso la sede della ditta in Torino, o presso le filiali o succursali, oppure con assegno di conto corrente postale a favore della società Fiat;

b) per le fatture di valore superiore alle L. 20.000 gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, debbono essere tratti sulla R. tesoreria di Torino a favore della società anonima Fiat, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno:

grand'uff. Vittorio Valletta, direttore generale;
comm. ing. Ugo Camuri, direttore centrale;
comm. ing. Guido Soria, direttore centrale;
cav. ing. Rambaldo Bruschi, direttore centrale;

oppure sulle altre tesorerie provinciali del Regno con quietanza del direttore della filiale o succursale della società Fiat, presso la quale esiste il deposito che ha effettuato le forniture oggetto del pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Parti di ricambio di cui i depositi Fiat devono essere provvisti per consegna a richiesta.

	Quantità pezzo per ogni singol automezzo
Rubinetto sfogo gas e acqua	10
Guerniture cilindri e basamento	4
Anelli per pistoni	80
Perni per pistoni	20
Valvole	40
Molle per valvole	40
Scodellini per valvole	40
Punterie complete sciolte	24
Tappi valvola scarico	8
Tappi valvola aspirazione	8
Bronzine per alberi a gomito	9

	Quantità pezzi per ogni singolo automezzo
Supporti per albero distribuzione	9
Bielle	8
Boccole per bielle	16
Bronzine per bielle	16
Ingranaggi distribuzione	3
Ingranaggi comando pompa magnete	4
Giranti per pompa acqua	3
Alberino per pompa acqua	3
Pompa olio	3
Ingranaggi per pompa olio	6
Valvola pressione benzina	3
Manovella avviamento	2
Braccio per detta	2
Alberino per detta	2
Spingidischi per frizione	3
Ingranaggi del cambio (complessi)	1
Forcella per cambio	2
Aste per cambio	4
Perni per crociera cardano	6
Boccola per forcella di spinta	3
Corona conica	4
Pignone conico	4
Albero differenziale	8
Segmento per freno a mano (solo quello in ghisa)	6
Volanti comando guida	2
Fusi a snodo	4
Perni per fuso a snodo	6
Perni per freno a mano	3
Astuccio per perni freno a mano	3
Molla anteriore e posteriore	4
Biscottini per molla	6
Astucci per perni da molle	16
Ganci ferma cofano	8
Raccordo entrata e uscita acqua dal radiatore	6

	Quantità pezzi per ogni singolo automezzo
Guerniture varie (complessi)	4
Reticella filtro olio	4
Tubo a serpentino raccordo circolazione olio	4
Raccordi per detto	4
Reticelle filtro benzina	4
Tubo e serpentino e raccordi pressione manometro	4
Collare distacco frizione	3
Molla richiamo pedale frizione	3
Molla richiamo freno pedale	3
Molla richiamo ganasce freno a pedale	3
Pignone planetario differenziale	6
Porta satellite	2
Manicotto completo per collare comando acceleratore	2
Tiranti comando sterzo	2
Rullo per distacco frizione	6
Stantuffo motore	12
Raccordo con filtro per aspirazione olio coppa motore	2
Astuccio inferiore e super. per perni fusi	20
Anello in acciaio per registro frizione	2
Anello per collare distacco frizione	2
Supporto per ventilatore	2
Alberino per ventilatore	2
Corpo del ventilatore	2
Supporto per manovella avviamento	2
Maglia e falsa maglia per catene comando ruote posteriori	8
Forcella per giunto cardanico	2
Crociera per giunto cardanico	2
Tappo per snodo direzione	3
Ralla di spinta per vite senza fine scatola guida	2
Settore per arresto leva a mano comando freni ruote	2
Guernizioni per collettore di scarico	8

NOTIFICAZIONI

Concorso per titoli a posti nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del ministero dell'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del ministero dell'aeronautica;

Art. 2

Al predetto concorso può partecipare il personale comunque in servizio non di ruolo nella R. aeronautica almeno dal 1º gennaio 1930.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che non abbiano ancora compiuto il 18º anno di età, alla data di pubblicazione del presente decreto. Si prescinde, invece, da qualsiasi limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al ministero dell'aeronautica (direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane o all'estero potranno presentare entro il termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Le domande dei candidati dovranno contenere l'indicazione della data della loro assunzione in servizio straordinario, nonchè la precisa indicazione del loro domicilio e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dal registro degli atti di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta;

5° stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso, da richiedersi, quest'ultimo, al comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (su carta da bollo da L. 3) del podestà del comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione;

6° certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare obbligatoria o, in mancanza, una dichiarazione del capo d'ufficio da cui risulti che il candidato sa leggere e scrivere correntemente;

7° stato di famiglia. Questo documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° certificato (su carta da bollo da L. 3) comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7 e 8 devono essere di data non anteriore di tre mesi o più a quella di scadenza della presente notificazione di concorso.

I candidati inoltre possono presentare tutti quegli altri documenti che stimino opportuno, per l'accertamento dei loro titoli di merito.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

La mancanza, anche di un solo dei prescritti documenti od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi al ministero dell'aeronautica (direzione generale sopra indicata), quale che ne sia la causa, pur se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche nel caso che risulti essere stata la presentazione tempestivamente effettuata ad altro ufficio od ente della R. aeronautica o ad uffici postali. Ciò dovrà essere tenuto ben presente dagli uffici trasmittenti, per evitare la esclusione dei candidati dai concorsi.

Art. 6.

Gli enti ed uffici dai quali dipendono i candidati trasmetteranno per ciascuno di essi, a corredo della domanda, le note di qualifica sugli appositi modelli.

Art. 7.

Il ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sui candidati, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e di escludere, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 8.

I candidati che saranno prescelti per la nomina verranno sottoposti a visita medica per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio che dovranno disimpegnare.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla commissione esaminatrice, in relazione alla durata dei servizi resi alle amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelli prestati in aeronautica, al rendimento, ai titoli di studio, alle benemerenze di guerra e per la causa nazionale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I posti messi a concorso saranno conferiti in conformità di quanto prescrive l'art. 7 del R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435.

Art. 11.

La commissione esaminatrice da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta come appresso:

— il direttore generale dei personali civili e degli affari generali, presidente;

— il capo del personale civile, membro;

— un direttore capo divisione, membro;

— un impiegato civile di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 12.

I candidati che desiderassero di avere chiarimenti potranno chiederli al ministero dell'aeronautica (direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: **Balbo.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1933 *Anno XII*
Registro n. 4 *Aeronautica, foglio n.* 329. — Casati.

Concorso per esami a posti nei ruoli del personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del ministero dell'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, nei ruoli appresso indicati dei personali civili dell'aeronautica:

1° concorso a 49 posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*, grado 11°);

2° concorso a 40 posti di vice-ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*, grado 11°);

3° concorso a 106 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi può partecipare:

a) il personale civile di ruolo delle amministrazioni statali ascritto al gruppo immediatamente inferiore alla data del 18 dicembre 1930;

b) il personale non di ruolo della R. aeronautica (avventizio o salariato, con mansioni impiegatizie) che abbia prestato servizio ininterrotto presso le amministrazioni statali almeno dal 31 dicembre 1928 e che sia ritenuto dal consiglio d'amministrazione meritevole di partecipare ai concorsi stessi, pel lodevole disimpegno delle mansioni inerenti al ruolo cui aspira.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Costituisce interruzione di servizio, agli effetti suindicati, la cessazione del rapporto d'impiego, anche per un sol giorno, se motivata da volontà dell'interessato o da licenziamento per motivi disciplinari.

Negli altri casi si considera interruzione di servizio la cessazione del rapporto d'impiego di durata superiore ad un mese;

c) limitatamente al concorso per il ruolo d'ordine ed in relazione a quanto stabilisce l'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, il personale subalterno, invalido di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli di personale ferroviario, il quale sia fornito del necessario titolo di studio o, altrimenti, abbia esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale dell'indicato ruolo e, inoltre, sia, dal proprio consiglio d'amministrazione, giudicato meritevole di parteciparvi.

Art. 3.

Non possono partecipare ai predetti concorsi coloro che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto. Si prescinde, invece, da qualsiasi limite massimo d'età.

Le donne sono escluse dal concorso ai posti di vice segretario.

Art. 4.

Per poter partecipare ai predetti concorsi, sono prescritti i seguenti titoli di studio:

pei posti di vice segretario la laurea in giurisprudenza; o in scienze politiche; o in scienze sociali; o in scienze sociali e politiche; o in scienze sindacali; o in scienze politiche ed amministrative; o in scienze economiche e commerciali; o in scienze economiche e marittime rilasciata dalla sezione armamento del R. istituto superiore navale di Napoli;

pei posti di vice-ragioniere il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) rilasciato da un R. istituto tecnico; o di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale; o di maturità classica o scientifica, o d'istituto tecnico (sezione ragioneria o fisico matematica), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico; o di licenza liceale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; o di licenza da istituto magistrale; o di licenza normale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

pei posti di alunno d'ordine: il diploma di licenza complementare; o ginnasiale; o del corso inferiore degli istituti tecnici; o del corso inferiore degli istituti magistrali; o delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, con indirizzo commerciale; o d'ammissione alla 4ª ginnasiale.

Per l'ammissione al concorso nel ruolo d'ordine non è richiesto il possesso del titolo di studio così nei riguardi degli agenti subalterni invalidi di guerra i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, lettera *c*), del presente decreto, come nei riguardi del personale avventizio in genere; ma è necessario il possesso dello stesso titolo nei riguardi del personale salariato con mansioni impiegatizie.

Art. 5.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 5 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al ministero dell'aeronautica — direzione generale dei personali civili e degli affari generali — entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane o all'estero potranno presentare entro il termine suindicato la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esame.

Le domande dei candidati dovranno contenere l'indicazione della data della loro assunzione in servizio straordinario, nonchè la precisa indicazione del loro domicilio e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 6.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1º estratto dal registro degli atti di nascita;

2º certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3º certificato generale del casellario giudiziale;

4º certificato di buona condotta;

5º stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, da richiedersi quest'ultimo al comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato (su carta da bollo da lire 3) del podestà del comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione;

6º titolo di studio in originale o in copia autentica;

7º stato di famiglia. Questo documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8º certificato (su carta da bollo da lire 3) comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia, in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7 e 8 devono essere di data non anteriore di tre mesi o più a quella di scadenza della presente notificazione di concorso.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni statali.

La mancanza, anche di un solo dei prescritti documenti od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi al ministero dell'aeronautica (direzione generale sopra indicata), quale che ne sia la causa, pur se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche nel caso che risulti essere stata la presentazione tempestivamente effettuata ad altro ufficio od ente della R. aeronautica o ad uffici postali. Ciò dovrà essere tenuto ben presente dagli uffici trasmittenti, per evitare la esclusione dei candidati dai concorsi.

Art. 7.

Gli enti ed uffici dai quali dipendono i candidati non di ruolo trasmetteranno, per ciascuno di essi, a corredo della domanda, le note di qualifica sugli appositi modelli.

Art. 8.

Il ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sui candidati, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e di escludere, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 9.

I candidati che saranno prescelti per la nomina verranno sottoposti a visita medica per l'accertamento della loro idoneità fisica all'impiego.

Art. 10.

Per il concorso a posti di vice-segretario, gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale; per quelli di vice ragioniere e d'alunno d'ordine in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte ed orali, in base ai programmi annessi al presente decreto, si svolgeranno a Roma in giorni da destinarsi.

Tutti i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami.

Art. 11.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale bisogna conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

Le graduatorie dei candidati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, si osserveranno, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto, le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

I posti di vice segretario e di vice ragioniere messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione dei quattro quinti dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex-combattenti, o che abbiano preso parte ai fatti d'armi nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate.

Art. 15.

I posti di alunno d'ordine messi a concorso saranno conferiti, con assoluta precedenza ed anche in eccedenza all'aliquota dei posti prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai subalterni invalidi di guerra contemplati nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che conseguano l'idoneità nel concorso.

I rimanenti posti saranno attribuiti con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 14, in ragione rispettivamente di due terzi e di un terzo ai candidati indicati ai nn. 2 e 3 dell'articolo medesimo, osservato inoltre, ove occorra, il criterio di cui allo stesso n. 3 relativamente alle nomine ai posti che risultino disponibili nei limiti della quota stabilita per gli ex combattenti.

Art. 16.

Le commissioni esaminatrici, da nominarsi con decreto Ministeriale, saranno composte come appresso:

a) per il concorso a posti di vice segretario:

il direttore generale dei personali civili e degli affari generali, presidente;

due professori d'università o d'istituti d'istruzione superiore, membri;

il capo del personale civile, membro;

un professore di lingue estere, membro;

b) per il concorso a posti di vice ragioniere:

il direttore generale dei personali civili e degli affari generali, presidente;

un professore d'istituto d'istruzione media di 2° grado, membro;

il capo del personale civile, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso il ministero dell'aeronautica, membro;

un professore di lingue estere, membro;

c) per il concorso a posti d'alunno d'ordine:

il direttore generale dei personali civili e degli affari generali, presidente;

il capo del personale civile, membro;

un direttore capo divisione, membro.

Funzionerà da segretario nelle predette commissioni un impiegato civile di grado non inferiore al 9°.

Art. 17.

I candidati che desiderassero di avere chiarimenti potranno chiederli al ministero dell'aeronautica (direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: BALBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 4 *Aeronautica, foglio n.* 328. — CASATI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. — *Concorso a posti di vice segretario.*

Esami scritti:

Diritto civile e commerciale.
Diritto costituzionale ed amministrativo.
Economia politica e scienze delle finanze.

Esami orali:

Materie delle prove scritte.
Diritto corporativo.
Statistica.
Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Ordinamento della R. aeronautica.
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato.

2. — *Concorso a posti di vice ragioniere.*

Esami scritti:

Componimento italiano su tema di cultura generale.
Ragioneria generale ed applicata.

Esami orali:

Ragioneria generale ed applicata.
Computisteria ed aritmetica finanziaria
Elementi di diritto civile e commerciale.
Elementi di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Elementi di economia politica, scienze delle finanze e statistica.
Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Ordinamento della R. aeronautica.
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato

3. — *Concorso a posti di alunno d'ordine.*

Esami scritti:

Componimento italiano su tema di cultura generale.
Dattilografia.

Esami orali:

Aritmetica.
Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
Elementi di statistica.
Ordinamento della R. aeronautica.

Il Ministro: BALBO.

Concorso per esami a posti nei ruoli del personale civile tecnico dell'amministrazione aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del ministero dell'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami, nei ruoli appresso indicati dei personali civili tecnici dell'aeronautica:

1° concorso a 13 posti di capotecnico aggiunto (gruppo *B*, grado 11°);

2° concorso a 4 posti di geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°);

3° concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche (gruppo *B*, grado 11°);

4° concorso a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili (gruppo *B*, grado 11°);

5° concorso a 6 posti di assistente tecnico aggiunto (gruppo *C*, grado 13°);

6° concorso a 4 posti di assistente edile aggiunto (gruppo *C*, grado 13°).

Il Ministro si riserva di sospendere i concorsi pei posti di assistente tecnico aggiunto e di assistente edile aggiunto, o di rinviare, pei concorsi stessi, il termine di cui al successivo art. 5, relativo alla presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2.

Ai predetti concorsi può partecipare:

a) il personale civile di ruolo delle amministrazioni statali ascritto al gruppo immediatamente inferiore alla data del 18 dicembre 1930;

b) il personale non di ruolo della Regia aeronautica (avventizio o salariato con mansioni impiegatizie) che abbia prestato servizio ininterrotto presso le amministrazioni statali almeno dal 31 dicembre 1928 e che sia ritenuto dal consiglio di amministrazione meritevole di partecipare ai concorsi stessi, per il lodevole disimpegno delle mansioni inerenti al ruolo cui aspira.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Costituisce interruzione di servizio, agli effetti suindicati, la cessazione del rapporto d'impiego, anche per un sol giorno, se motivata da volontà dell'interessato o da licenziamento per motivi disciplinari. Negli altri casi si considera interruzione di servizio la cessazione del rapporto d'impiego di durata superiore ad un mese;

c) limitatamente al concorso per i ruoli degli assistenti tecnici e degli assistenti edili, ed in relazione a quanto stabilisce l'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, il personale subalterno, invalido di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli di personale ferroviario, il quale sia fornito del necessario titolo di studio o, altrimenti, abbia esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale degli indicati ruoli e, inoltre, sia, dal proprio consiglio d'amministrazione, giudicato meritevole di parteciparvi.

Art. 3.

Non possono partecipare ai predetti concorsi coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età, alla data di pubblicazione del presente decreto. Si prescinde, invece, da qualsiasi limite massimo di età.

Le donne sono escluse dai predetti concorsi.

Art. 4.

Per poter ottenere l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono prescritti i seguenti titoli di studio:

pei posti di capotecnico aggiunto e di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche; licenza da Istituto industriale o da istituto professionale di 3° grado; o diploma di maturità scientifica, o licenza da istituto tecnico (sezione industriale o fisico-matematica), secondo il precedente regolamento scolastico; o da istituto nautico;

pei posti di geometra aggiunto: diploma di abilitazione tecnica (agrimensura), rilasciato da un Regio istituto tecnico; o licenza da istituto tecnico (agrimensura) conseguita secondo il precedente regolamento scolastico; o diploma di perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale; o diploma di perito agrario rilasciato da una Regia scuola agraria;

pei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili: licenza da istituto industriale o da istituto professionale di 3° grado; o diploma di maturità scientifica o licenza da istituto tecnico (sezione industriale o fisico-matematica) secondo il precedente regolamento scolastico; o da istituto superiore per le industrie artistiche; o da R. liceo artistico od accademia di belle arti;

pei posti di assistente tecnico aggiunto o di assistente edile aggiunto: licenza da scuola professionale di 2° grado; o da scuola complementare, o ginnasiale o dal corso inferiore dell'istituto tecnico, o tecnica, secondo il precedente regolamento scolastico; o da scuola secondaria di avviamento al lavoro, con indirizzo industriale; o diploma di ammissione alla 4ª ginnasiale.

Per l'ammissione al concorso nel ruolo degli assistenti tecnici e in quello degli assistenti edili non è richiesto il possesso del titolo di studio, così nei riguardi degli agenti subalterni invalidi di guerra i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, lettera c), del presente decreto, come nèi riguardi del personale avventizio in genere, ma è necessario il possesso dello stesso titolo nei riguardi del personale salariato con mansioni impiegatizie

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 5 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al ministero dell'aeronautica - direzione generale dei personali civili e degli affari generali - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane o all'estero potranno presentare entro il termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esame.

Le domande dei candidati dovranno contenere l'indicazione della data della loro assunzione in servizio straordinario, nonchè la precisa indicazione del loro domicilio e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 6.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dal registro degli atti di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta;

5° stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato il servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso, da richiedersi, quest'ultimo, al comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (su carta da bollo da lire 3) del podestà del comune di domicilio o di loro abituale residenza.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione;

6° titolo di studio in originale o in copia autentica;

7° stato di famiglia. Questo documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

8° certificato (su carta da bollo da lire 3), comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7 e 8 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza della presente notificazione di concorso

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7.

Non è ammesso di far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni statali.

La mancanza, anche di un solo dei prescritti documenti od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi al ministero dell'aeronautica (direzione generale sopra indicata), quale che ne sia la causa, pur se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche nel caso che risulti essere stata la presentazione tempestivamente effettuata ad altro ufficio od ente della R. aeronautica o ad uffici postali. Ciò dovrà essere tenuto ben presente dagli uffici trasmittenti, per evitare la esclusione dei candidati dai concorsi.

Art. 7.

Gli enti ed uffici dai quali dipendono i candidati non di ruolo trasmetteranno per ciascuno di essi, a corredo della domanda, le note di qualifica sugli appositi modelli.

Art. 8

Il ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sui candidati, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e di escludere, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 9.

I candidati che saranno prescelti per la nomina verranno sottoposti a visita medica per l'accertamento della loro idoneità fisica all'impiego.

Art. 10.

Per tutti i concorsi gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

I candidati a posti di capotecnico aggiunto, di geometra aggiunto, e di assistente tecnico aggiunto saranno inoltre sottoposti ad una prova pratica.

Le prove scritte ed orali e quella pratica, in base ai programmi che saranno pubblicati con successivo decreto, si svolgeranno a Roma in giorni da destinarsi.

Tutti i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami.

Art. 11

Saranno ammessi alla prova pratica quando prescritta, o alle prove orali, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; però, pei concorrenti a posti di disegnatore aggiunto è stabilita in sette decimi almeno la votazione per l'esame di disegno.

Nella prova pratica e nella prova orale essi dovranno conseguire rispettivamente almeno la votazione di sette e sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova pratica (quando vi sia) e in quella orale.

Art. 12.

Le graduatorie dei candidati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n 1024.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto, le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

I posti di gruppo *B*, messi a concorso saranno conferiti:

1º sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2º in ragione dei quattro quinti dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti, o che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3º per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite complessivamente nell'ordine di graduatoria formata in base alla votazione riportata.

Art. 15

I posti di gruppo *C* messi a concorso saranno conferiti, con assoluta precedenza ed anche in eccedenza all'aliquota dei posti prevista dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai subalterni invalidi di guerra contemplati nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che conseguano l'idoneità nei concorsi.

I rimanenti posti saranno attribuiti, con le norme di cui al penultimo comma dell'art. 14, in ragione rispettivamente di due terzi e di un terzo ai candidati, indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo medesimo, osservato inoltre, ove occorra, il criterio di cui allo stesso numero 3, relativamente alle nomine ai posti che risultino disponibili nei limiti della quota stabilita per gli ex combattenti.

Art. 16.

Le commissioni esaminatrici da nominarsi con decreto ministeriale saranno composte come appresso:

a) pei concorsi a posti di capotecnico aggiunto, disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche e di assistente tecnico aggiunto:

— il direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, presidente;

— due ufficiali superiori del genio aeronautico dei quali, all'atto della designazione, uno addetto alla direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti ed uno alla direzione superiore degli studi e delle esperienze, membri;

— un ufficiale superiore dell'arma aeronautica addetto, all'atto della designazione, alla direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, membro.

— il capo del personale civile, membro;

b) pei concorsi a posti di geometra, di disegnatore tecnico per le costruzioni edili e di assistente edile:

— il capo dell'ufficio centrale del demanio, presidente;

— tre ufficiali superiori dei quali almeno due appartenenti al Genio aeronautico, membri;

— il capo del personale civile, membro.

Per la valutazione delle prove pratiche e di disegno la commissione potrà sentire, ove creda, il parere d'impiegati civili tecnici (capitecnici o disegnatori).

Funzionerà da segretario senza voto nelle predette commissioni un impiegato civile di grado non inferiore al 9°.

Art. 17.

I candidati che desiderassero di avere chiarimenti potranno chiederli al ministero dell'aeronautica (direzione generale dei personali civili e degli affari generali).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 4 *Aeronautica, foglio n.* 330. — CASATI.

PREZZO L. 2 —

(6105651) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª 1934 - ANNO XII 12 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 9 - 19 ottobre 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — R. decreto n. 1769. - Viaggi per mare dei militari di truppa in servizio isolato da e per le colonie e da una colonia all'altra . . . . *Pag.* 57

» 10 - 27 novembre 1933 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1710 riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera . . . . » 59

» 11 - 4 dicembre 1933 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1734. - Modificazione al R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano . . . . » 63

» 12 - 11 dicembre 1933 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1796. - Estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 . . . . » 65

N. **13 - 11 dicembre 1933** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1795. - Sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria . . . . *Pag.* 67

» **14 - 11 gennaio 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . . » 69

» **15 - 11 gennaio 1934** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uso del distintivo di alpinista militare » 71

» **16 - 11 gennaio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole . . . . » 73

PARTE SECONDA

N. **17 - 2 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare . . . . *Pag.* 75

» **18 - 16 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) . . » 76

» **19 - 16 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 77

» **20 — 1° gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito . . . . » 77

N. 21 - 4 gennaio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1934 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo . . . *Pag.* 79

» 22 6 gennaio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . » 80

» 23 - 11 gennaio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . » 82

» 24 - 11 gennaio 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia aggiunto mobile . . . . » 82

» 25 - 11 gennaio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Allievi ufficiali di complemento. - Esami di riparazione . . . . » 84

PARTE PRIMA

Circolare N. 9. — TRASPORTI. — **R. decreto n. 1769. – Viaggi per mare dei militari di truppa in servizio isolato da e per le colonie e da una colonia all'altra.** — (Gabinetto; Ispettorato generale amministrativo). — 19 ottobre 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 28 gennaio 1932, numero 141, che consentono al personale subalterno, al personale a contratto della 4ª categoria, nonchè ai salariati in genere e alle persone di servizio di prender posto nella classe intermedia tra la seconda e la terza comune nei viaggi per mare dal Regno alle Colonie e viceversa e da una Colonia all'altra, sono estese ai militari di truppa che viaggiano in servizio isolato sugli stessi percorsi e alle loro famiglie.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — SIRIANNI
— BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 · *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 14. MANCINI

N. 10. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1710 riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.** — (Gabinetto; Ragioneria centrale). — 27 novembre 1933 - Anno XII. — — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 26 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare la corresponsione straordinaria di una speciale indennità agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, quale contributo alle spese per l'applicazione delle nuove norme sull'uniforme;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a corrispondere a ciascuno degli ufficiali dipendenti pei quali è stata adottata la nuova uniforme nera, una indennità straordinaria, per una volta tanto, dell'importo di lire cinquecentocinquanta quale contributo alle spese individuali per l'anzidetta uniforme.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo verrà corrisposta esclusivamente agli ufficiali che risultino far parte dei ruoli del servizio permanente effettivo alla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

NORME ESECUTIVE.

L'indennità di cui sopra compete sia agli ufficiali in servizio permanente effettivo (ruolo ordinario, ruolo *M* e ruolo consegnatari) che agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

La somma netta da pagare agli interessati, dedotte le ritenute erariali (ricchezza mobile, imposta complementare, tassa di bollo) e tenuto conto dell'arrotondamento, è di L. 503.

La spesa relativa dovrà essere imputata al capitolo 62-*bis* del bilancio della guerra di nuova istituzione, sul quale gli enti chiederanno i fondi necessari nei modi consueti e nella somma precisa occorrente.

La richiesta dovrà essere corredata di uno specchio dimostrativo delle indennità da pagare.

Gli uffici di contabilità e revisione, che sino da ora sono autorizzati a corrispondere le relative anticipazioni coi fondi disponibili sulle contabilità speciali, riepilogheranno le richieste dei corpi sul modello allegato 1 all'istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito, che trasmetteranno a questo ministero (ragioneria centrale) insieme alla richiesta di accreditamento mod. 76 R.A.

Agli ufficiali invalidi di guerra riassunti che riscuotono gli assegni direttamente dall'amministrazione statale presso la quale prestano servizio, il pagamento dell'indennità di cui sopra sarà effettuato dai distretti nella cui circoscrizione si trovano gli uffici presso i quali gli ufficiali medesimi prestano servizio.

A tale uopo sono state invitate le amministrazioni statali interessate a fare le necessarie comunicazioni ai distretti competenti.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 11. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1734. - Modificazione al R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 29 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, convertito in legge con legge 24 dicembre 1928, n. 3479;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, convertito in legge con la legge 12 giugno 1931, n. 929;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative ai passaporti per l'estero in quanto concerne la tassa per il rilascio del libretto-passaporto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, convertito in legge con la legge 24 dicembre stesso anno, n. 3479, è modificato come segue:

« Non si fa luogo inoltre a riscossione della tassa di cui all'articolo precedente quando il passaporto viene rilasciato a cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 171. — MANCINI.

N. 12. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1796. — Estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1933 — Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 7, del 10 gennaio 1934 — Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare le norme relative all'avanzamento dei capitani di stato maggiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli articoli 1, lettera *d*), e 5 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, dopo le parole « ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore » sono aggiunte le seguenti: « o nel servizio di stato maggiore ».

La presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 45. — MANCINI.

N. 13. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. **R. decreto-legge n. 1795. - Sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 7, del 10 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la posizione di ufficiali della specialità treno muniti di laurea in ingegneria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di trasferire nelle Armi di artiglieria e del genio, con lo stesso grado e con la stessa anzianità, gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno che siano in possesso della laurea in ingegneria e che ne facciano domanda.

Art. 2.

Gli ufficiali che, trasferiti a senso del precedente articolo, venissero a trovarsi in una posizione di ruolo per la quale sarebbero già entrati in turno di promozione, saranno senz'altro presi in esame per l'avanzamento alle condizioni e con le modalità stabilite per le promozioni degli ufficiali delle Armi di artiglieria e genio, e, se idonei, promossi nei limiti dei posti disponibili nei ruoli degli indicati ufficiali.

A tali ufficiali però non potrà essere attribuita, nel nuovo grado, anzianità anteriore a quella della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli* · DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 44 — MANCINI.

N. 14. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segreteria militare). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione del Lazio (Roma) - Compagnia autonoma di Littoria.

Comandi soppressi.

Legione del Lazio (Roma) - Tenenza di Littoria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 15. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uso del distintivo di alpinista militare.** — (Gabinetto). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 651 del *giornale militare* 1931 viene stabilito che il distintivo di *alpinista militare,* previsto nella circolare stessa (n. 6 - lett. *b*) per gli ufficiali delle truppe alpine, che abbiano riportato determinatta classifica nelle speciali esercitazioni di perfezionamento, viene portato sulla parte destra della giubba g. v., all'altezza corrispondente a quella dei nastrini di decorazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 16. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole.** — (Direzione generale del genio). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

Con il 1° gennaio 1934-XII è stata istituita a Brescia una sezione staccata del genio militare.

La detta sezione e l'ufficio staccato del genio militare di Pizzighettone funzionano con la suindicata decorrenza alla dipendenza dell'ufficio fortificazioni del corpo d'armata di Verona.

Con la stessa data del 1° gennaio 1934 la sezione staccata del genio militare di Savona è stata trasferita ad Imperia.

Pertanto la tabella inserta nella circolare 150 del *giornale militare* dell'anno 1933-XI, viene sostituita dalla seguente:

Ufficio fortificazioni	Sezioni staccate	Uffici staccati permanenti
Torino	—	Novara - Aosta
Alessandria	Cuneo - Imperia	—
Milano	Piacenza	Camnago
Verona	Bolzano - Brescia	Peschiera - Pizzighettone
Trieste	—	Fiume - Pola - Villa Vicentina
Bologna	Ancona - Zara	—
Firenze	La Spezia	—
Roma	Perugia	—
Bari	—	Taranto - Brindisi
Napoli	—	—
Udine	Padova	—
Palermo	Messina	—
Cagliari	La Maddalena	—

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

PARTE SECONDA

Circolare N. 17. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 dicembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
E PER LA MARINA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Vista la designazione di S. E. il presidente del tribunale supremo militare;

Decreta:

Art. 1.

RUGGERI cav. Donato, generale di divisione in S.P.E., cessa di far parte, come membro supplente, della commissione del personale della giustizia militare.

Art. 2.

TOGNI gr. uff. Francesco, generale di divisione in S.P.E. è nominato, fino al 31 dicembre 1933-XII, membro supplente della commissione del personale della giustizia militare.

Roma, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro della marina*: CAVAGNARI.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

N. 18. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 905, che modifica i regolamenti speciali per i personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1933-XI, che indice un concorso per esami a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1933-XII, col quale venne nominata la commissione esaminatrice dell'anzidetto concorso;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col succitato decreto ministeriale, è modificata come appresso:

COMERCI cav. Giov. Battista, maggior generale d'artiglieria, *presidente;*

FRICCHIONE cav. Gaetano, colonnello d'artiglieria, *membro;*

SARTORELLI comm. dott. Guido, direttore capo divisione, *membro;*

CAPALDO cav. Federico, colonnello d'artiglieria, *membro;*

MAGGIORI cav. uff. Aurelio, ragioniere capo d'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il cav. dott. Amerigo MENGHINI, consigliere del ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 37, *foglio n.* 114.

N. 19. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1933 - Anno XII.

Il decreto ministeriale 3 maggio 1933, è modificato nel senso che, in sostituzione del comm. dott. Salvatore VECA, promosso ispettore generale, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale del genio, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione TESTAI' comm. dott. Vito.

p. *Il Ministro*: BAISTROCHI.

N. 20. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fondi per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° gennaio 1934 - Anno XII.

Al fine di disciplinare con norme costanti ed uniformi le richieste e le concessioni ai corpi dell'esercito dei fondi e dei materiali relativi in genere all'educazione fisica, e di semplificare insieme il lavoro d'ufficio, sono stati istituiti appositi moduli, nei quali sono compresi i vari titoli di spesa da porsi a carico del capitolo 44.

I moduli sono i seguenti:

1. — Specchio *A*) con annesso un allegato da riempirsi dai corpi, comprendente le spese per premi di lezione; per premi per gare; per manutenzione ordinaria delle palestre ginnastiche e delle sale di scherma.

2. — Specchio *B*) comprendente le spese per l'impianto e la sistemazione dei campi sportivi e delle palestre ginnastiche.

3. — Specchio *C*) comprendente la concessione del materiale schermistico per le sale di scherma e dei fondi per la relativa riparazione.

4. — Specchio *D*) comprendente la concessione delle medaglie e diplomi per le gare di tiro, di lancio di bombe a mano, di ginnastica e di scherma.

In ogni singolo specchio sono indicate in modo particolareggiato le norme a cui i corpi ed i comandi dovranno attenersi per la relativa compilazione e l'inoltro al ministero. Come risulta dallo specchio *A*) vengono assegnate per le gare divisionali di tiro e di scherma, previste dal regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali — ediz. 1933 — complessivamente lire 50 per ciascun battaglione o reparto corrispondente. Per le gare ippiche e competizioni sportive fra i reggimenti di cavalleria e le varie specialità dell'artiglieria restano fermi gli assegni speciali riportati in calce all'allegato allo specchio *A*).

Per le gare di ginnastica reggimentali, previste dalle aggiunte e varianti alla istruzione per la ginnastica militare del 12 novembre 1931, n. 6071, sono messi a disposizione dei comandi dei corpi i seguenti assegni:

a) percorso militare, lire 50 per ciascun battaglione o reparto corrispondente;

c) marcia di resistenza, lire 50 per ciascun battaglione di fanteria e sue specialità.

I corpi potranno pertanto comprendere tali assegni nella voce premi per gare ginnico-sportive, di cui alla lettera *D* dell'allegato allo specchio *A*), pei quali venivano in passato concesse lire 25 per compagnia.

I moduli sopra descritti, ad eccezione dello specchio *B*), pel quale provvede quest'anno la circolare n. 90729 del 13 novembre u. s., vengono rimessi in congruo numero di esemplari ai comandi di corpo d'armata e di divisione secondo le indicazioni contenute nelle avvertenze per la compilazione dei moduli stessi.

I comandi di corpo d'armata e d'isola provvederanno perchè gli specchi riepilogativi siano fatti pervenire al ministero in duplice esemplare entro la fine del mese di gennaio 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 21. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1934 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto; Ufficio generali). — 4 gennaio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata per l'anno 1934, a norma dell'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo BONOMI cav. Annibale, *presidente;*

Generale di divisione in servizio permanente effettivo TOGNI cav. Francesco;

Generale di divisione in servizio permanente effettivo GLEIJESES cav. Carlo;

Generale di brigata di artiglieria in servizio permanente effettivo FAUTILLI cav. Ubaldo;

Generale di brigata di artiglieria in aspettativa per riduzione di quadri BALDINI cav. Alberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 22. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 gennaio 1934 - Anno XII.

A scioglimento della riserva di cui al n. 2, 2° comma, della circolare 648 del *giornale militare* 1933 e a modifica di quanto è stabilito ai nn. 12 e 23 della circolare stessa, si dispone:

1. — Le materie militari d'insegnamento da svolgersi nei periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali universitari sono le seguenti:

a) Primo periodo:
 tattica;
 armi, tiro e mezzi tecnici;
 regolamenti;
 istruzioni pratiche;

b) Secondo periodo:
 tattica;
 armi, tiro e mezzi tecnici;
 contabilità;
 regolamenti;
 istruzioni pratiche.

Gli altri insegnamenti previsti dalla citata circolare 648 saranno compresi o intercalati nelle materie sopra indicate — o nei periodi preliminari, o nel periodo scuole — in base ai programmi che saranno compilati dal comando del corpo di S. M.

Alla fine di ciascun periodo preliminare avranno luogo gli esami delle materie insegnate nel periodo stesso; per le istruzioni pratiche non si farà luogo ad esame e l'idoneità sarà stabilita in base alla media dei punti assegnati durante l'anno.

Restano in vigore le altre disposizioni contenute nel n. 23 della circolare 648, per quanto riguarda le commissioni esaminatrici.

2. — Le istruzioni pratiche saranno svolte per arma (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio), fino dall'inizio del primo periodo preliminare, purchè:

il numero degli aspiranti ad una determinata arma sia non inferiore a 5 studenti;

nella sede — o nelle immediate vicinanze — dell'università ove si svolge il corso, vi sia un reparto dell'arma stessa.

Se gli aspiranti ad una determinata arma fossero in numero inferiore ai 5, o se il corso d'arma non potesse effettuarsi per mancanza di reparti di essa nella sede dell'università — o vicinanze — gli aspiranti a detta arma saranno invece assegnati a uno degli altri corsi che si effettuano.

Le istruzioni pratiche saranno svolte secondo i programmi che saranno compilati dal comando del corpo di stato maggiore.

3. — Ferme restando le disposizioni di cui al n. 8 della circolare 648, e le altre di detta circolare non contrastanti con la presente, l'assegnazione alle varie armi viene effettuata dal ministero all'inizio del primo periodo preliminare, seguendo, di massima, le disposizioni vigenti per gli allievi dei corsi normali e quelle di cui al n. 9 della circolare 648.

Si avverte però fin da ora che:

a) l'assegnazione all'arma di fanteria sarà consentita agli allievi di tutte le università;

b) l'assegnazione alle armi di cavalleria, artiglieria e genio sarà consentita solo ad allievi delle università ove sia possibile effettuare le istruzioni pratiche di cui al precedente n. 2.

Di massima, l'eventuale assegnazione alle singole specialità (limitata a bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna, artiglieria da montagna, zappatori e minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti) sarà effettuata in prossimità dell'inizio del periodo applicativo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 23. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto 8 dicembre 1933 ha revocato il provvedimento dell'8 agosto 1933 relativo alla esclusione dal presentare offerte per i contratti con lo Stato, emesso nei riguardi del sig. Alberto COZZA fu Giovanni, residente a Pola, via S. Germano, n. 2, commerciante.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 24. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI — **Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia aggiunto mobile.** — (Direzione generale del genio). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

Si riportano, in ordine di merito, i nomi dei sottufficiali che hanno partecipato con buon esito al corso d'istruzione teorico-pratica di colombicoltura indetto con la circolare n. 452 del *giornale militare* s. a.:

1. Sergente maggiore FILZ Lino, 11° artiglieria da campagna.

2. Sergente maggiore DENARO Raffaele, 9° reggimento genio.
3. Maresciallo DE QUERQUIS Bartolomeo, 1° reggimento genio.
4. Sergente maggiore BRUZZESE Fortunato, R.C.T.C.
5. Maresciallo PERRI Tarcisio, 232° reggimento fanteria.
6. Sergente maggiore Di CHIERA Alfredo, 232° reggimento fanteria.
7. Sergente maggiore MORINO Luigi, 8° reggimento alpini.
8. Maresciallo MOCCI Giovanni, R.C.T.C.
9. Sergente maggiore VIGIANI Gino, 231° reggimento fanteria.
10. Sergente maggiore LO MARCO Marcello, 1° artiglieria campagna.
11. Sergente maggiore BUCCERI Nicolò, 93° reggimento fanteria.
12. Sergente maggiore CRESCIMANNO Pietro, scuola all. uff. Palermo.
13. Maresciallo MINNA Francesco, 151° reggimento fanteria
14. Maresciallo SABA Giulio, 151° reggimento fanteria.
15. Sergente maggiore DE ANGELIS Adelmo, cavalleggeri Saluzzo.
16. Sergente maggiore DE LUCA Michele, 23° reggimento fanteria.
17. Sergente maggiore D'AMICO Francesco, distretto militare Messina.
18. Sergente maggiore INGENITO Andrea, 81° reggimento fanteria.
19. Sergente maggiore Ragusa Domenico, 68° reggimento fanteria.
20. Maresciallo CARCANGIU Giuseppe, 152° reggimento fanteria.
21. Sergente maggiore SECCHI Efisio, R.C.T.C.
22. Sergente maggiore CALISE Vito, 157° reggimento fanteria.
23. Sergente maggiore POCAROBBA Salvatore, scuola centrale fanteria.

24. Sergente maggiore CANDELA Felice, 9° artiglieria campagna.
25. Sergente maggiore CARMOSINI Giuseppe, 11° reggimento artiglieria campagna.
26. Sergente maggiore MOSCATI Mario, 12° reggimento genio.

In conseguenza i sottufficiali sopra indicati sono iscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia aggiunta mobilitabile.

Essi saranno, a misura dei bisogni, nominati guardiacolombaia aggiunti e trasferiti presso le colombaie militari, cominciando dai più anziani di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 25. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Allievi ufficiali di complemento. - Esami di riparazione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 519 del *giornale militare* 1933, che istituisce, a partire dai corsi allievi ufficiali di complemento 1933-1934, esami di riparazione per gli allievi caduti in non più di due materie, questo ministero, in considerazione che, a causa delle disposizioni vigenti per gli esami dei corsi tenuti negli anni precedenti, non si renderebbe possibile estendere la facoltà di ripetere gli esami anche agli allievi riprovati in detti corsi, determina quanto segue:

1. — Gli allievi, riprovati negli esami finali dei corsi normali 1932-1933 e precedenti, qualunque sia il numero delle materie in cui siano caduti, o negli esami relativi ai corsi allievi ufficiali tenuti dalla milizia universitaria e che si trovino in congedo illimitato per avere già completato alle armi, come soldati o graduati di truppa, i loro obblighi di

servizio, possono, facendone domanda al rispettivo comando di corpo d'armata, ottenere di essere ammessi a sostenere esami analoghi a quelli stabiliti per i corsi allievi ufficiali di complemento. Ciò però purchè, a senso dell'art. 22, n. 6, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito 21 marzo 1929, n. 629, siano muniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, e cioè abbiano conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifica. Superando tali esami, essi potranno conseguire la nomina a sottotenente di complemento a senso dei citati articoli 22 e seguenti.

2. — Coloro fra i militari di cui al precedente n. 1, i quali possano produrre un certificato da cui risulti che abbiano, presso i corsi allievi ufficiali, superato qualche prova di esame, saranno esenti dal ripetere le prove stesse.

3. — Quelli fra i militari di cui sopra, i quali si trovino attualmente alle armi per completare il loro servizio di leva e che intendano fruire delle disposizioni di cui sopra, facendone domanda per via gerarchica al proprio comando di corpo d'armata, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa di essere ammessi agli esami. Il servizio di prima nomina quali sottotenenti di complemento, sarà per costoro uguale al tempo che ancora essi dovrebbero prestare alle armi per fatto di leva, mai però inferiore ad un mese.

4. — Gli aspiranti agli esami di cui sopra devono, entro il 31 marzo 1934-XII, farne domanda su carta da bollo da L. 3 — pel tramite del rispettivo corpo se si trovino ancora alle armi, o del distretto di residenza se si trovino in congedo — al rispettivo comando del corpo d'armata.

5. — Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

per i militari alle armi, il solo titolo di studio indicato nel precedente n. 1;

per i militari in congedo, oltre il menzionato titolo di studio, anche:

a) il certificato penale;

b) l'attestazione di buona condotta civile, morale e politica;

c) certificato attestante che gli aspiranti conservano tuttora la cittadinanza italiana.

Detti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presente circolare.

6. — I comandi dei corpi trasmetteranno senz'altro ai competenti comandi di corpo d'armata le domande degli allievi che si trovano ancora alle armi per compiere la ferma di leva.

Uniranno alle domande copia dei rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

Qualora per motivi di salute o di altro genere non ritengano che qualcuno degli aspiranti si trovi ancora in grado di conseguire la nomina a sottotenente, dovranno unire all'uopo un particolare rapporto.

7. — I comandi di distretto, prima di inoltrare le domande dei militari in congedo, accerteranno che gli aspiranti siano tuttora idonei ad incondizionato servizio, ed assumeranno di urgenza le informazioni riservate sul loro conto, chiedendo contemporaneamente al presidente del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42). Trasmetteranno le domande, quindi, con tutti i documenti accennati e con la copia del foglio matricolare e caratteristico degli aspiranti, al competente comando di corpo d'armata con ogni possibile urgenza.

8. — I comandi di corpo d'armata riferiranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per i casi nei quali, a loro parere, la nomina a sottotenente non possa aver luogo.

Le sedi di esame saranno stabilite dai comandi di corpo d'armata stessi.

Gli allievi ufficiali di complemento riprovati anche negli esami di seconda sessione, non potranno essere ammessi nè ad altri esami di riparazione, nè a ripetere i corsi.

9. — Per gli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari che non abbiano comunque completato i periodi preliminari o siano stati riprovati agli esami finali dei pe-

riodi stessi ed abbiano ottenuto, quali studenti universitari, di rimandare il compimento del servizio militare, dispone la circolare n. 648 del *giornale militare* 1933.

10. — Gli allievi dei corsi normali che, dopo essere stati riprovati abbiano ottenuto — quali studenti universitari — di rimandare al termine degli studi il compimento del servizio militare, potranno fare domanda in carta bollata da lire 5 al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) di essere riammessi a frequentare il corso allievi ufficiali 1934-1935.

Il ministero si riserva di decidere caso per caso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 – All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » – All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6105651) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª 1934 – ANNO XII 19 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 26 – 13 maggio 1929 – Anno VII — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 928. – Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali . . . . *Pag.* 91

» 27 – 5 ottobre 1933 Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1565. – Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali . . . . » 101

» 28 – 18 gennaio 1934 – Anno XII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici » 111

» 29 – 18 gennaio 1934 – Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo degli ufficiali impiegati in servizio di stato maggiore . . . . » 113

PARTE SECONDA

N. 30 - 7 dicembre 1933 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . *Pag.* 115

N. 31 22 dicembre 1933 - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . *Pag.* 116

» 32 - 26 dicembre 1933 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1934. . . . . » 117

» 33 - 18 gennaio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » . . . . » 118

» 34 - 18 gennaio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura di credito concessa dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito . . . . » 119

» 35 - 18 gennaio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . » 119

» 36 - 18 gennaio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito . . . . » 120

» 37 18 gennaio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1933-34. . . . . » 137

» 38 - 18 gennaio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1933-34 . . . . » 138

» 39 - 18 gennaio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per la mitragliatrice pesante mod. 14 . . . . » 140

PARTE PRIMA

Circolare N. **26.** — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 928. – Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.** — (Gabinetto; Direzione generale di artiglieria). — 13 maggio 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 14 giugno 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Carta del lavoro;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 2832, che autorizza il Governo del Re ad emanare norme aventi forza di legge per la completa attuazione della Carta del lavoro;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Assicurazione.

Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro le malattie professionali per gli operai addetti alle lavorazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, quando per essi sussista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma degli articoli 1 e 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Sono considerate professionali le malattie contemplate nella tabella di cui all'articolo precedente che siano state contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni per ciascuna malattia specificate nella tabella stessa.

La tabella predetta potrà essere modificata o completata con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le corporazioni, sentito il parere della sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

Art. 3.

Sono estese all'assicurazione contro le malattie professionali le disposizioni dei titoli III, IV, V e VI della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, in quanto siano applicabili o non sia diversamente stabilito dalle disposizioni seguenti.

Art. 4.

Le indennità per il caso d'inabilità temporanea assoluta al lavoro sono dovute a partire dal decimo giorno di inabilità.

Le indennità per il caso di inabilità permanente sono dovute quando l'attitudine al lavoro sia ridotto di almeno il 20 %.

Art. 5.

Le indennità per ogni caso di inabilità permanente assoluta e per quei casi di inabilità permanente parziale in cui l'attitudine al lavoro sia ridotta almeno del 50 % saranno versate a cura dell'istituto assicuratore alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per gli effetti di cui alle disposizioni seguenti.

Fino alla scadenza del termine di tre anni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente decreto o fino alla definizione dell'eventuale giudizio di revisione, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatale.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, l'indennità, inizialmente versata ed eventualmente diminuita od aumentata a seguito del giudizio di revisione e dedotte le somme già pagate a titolo di sussidio mensile secondo le disposizioni del precedente capoverso, sarà convertita in rendita vitalizia sulla base di tabelle approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, senza che si possa in alcun caso autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo dell'indennità stessa.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza di tre anni dalla manifestazione della malattia professionale ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita od aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata come sopra a titolo di sussidio mensile, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'art. 10 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'art. 37 della stessa legge, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza della malattia professionale. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 6.

Le indennità saranno dovute anche quando l'operaio abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni in corrispondenza delle quali è ammesso il diritto all'indennità, semprechè in ogni caso l'inabilità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Le indennità saranno pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia.

Art. 7.

L'operaio ha l'obbligo di sottostare alle cure che l'istituto assicuratore ritenga necessarie e di entrare, a tal fine, nei luoghi di cura indicati dall'istituto stesso.

Le spese di dette cure sono a carico dell'istituto assicuratore.

In caso di ingiustificato rifiuto l'operaio perde il diritto alla indennità.

Art. 8.

La denuncia della malattia deve essere fatta dall'operaio entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa a pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

La denuncia deve essere fatta al datore di lavoro, il quale entro i cinque giorni successivi deve trasmetterla, corredata di certificato medico, all'istituto assicuratore.

Art. 9.

L'azione per conseguire le indennità si prescrive nel termine di un anno dalla manifestazione della malattia.

Art. 10.

La revisione della indennità, di cui all'art. 13 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, può essere chiesta, nel termine di tre anni dalla manifestazione della malattia, dall'operaio ammalato e dall'istituto assicuratore pel solo caso di modificazioni sopravvenute nelle condizioni fisiche dell'operaio derivanti dalla malattia.

In caso di morte dell'operaio prima della fine del termine di tre anni dalla manifestazione della malattia, la revisione dell'indennità può essere richiesta, nel caso ammesso dal comma precedente, dagli aventi diritto a norma dell'art. 10 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e dall'istituto assicuratore, ma la domanda dovrà essere fatta a pena di decadenza entro due mesi dalla data della morte e sempre entro l'indicato termine di tre anni dalla manifestazione della malattia.

Art. 11.

Gli istituti assicuratori ammessi all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, provvederanno all'assicurazione istituita col presente decreto, mediante un aumento del contributo o premio pagato dai datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 12.

I datori di lavoro, al momento in cui provvedono all'assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904. n. 51, e successive modificazioni, debbono denunciare all'istituto assicuratore, presso il quale stipulano l'assicurazione predetta, le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto, con tutti gli elementi e indicazioni che saranno all'uopo richiesti dall'istituto medesimo.

I datori di lavoro, tenuti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto a provvedere all'assicurazione, debbono fare la denuncia di cui al precedente comma nel termine di un mese dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari di cui all'art. 17.

Art. 13.

Nessuna indennità è dovuta per le malattie professionali già in atto e manifestatasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle che si manifestassero posteriormente nel termine di sei mesi dalla data predetta.

Parimenti non è dovuta alcuna indennità per le malattie professionali che si manifestino in operai che abbiano cessato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, di prestare la loro opera nelle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le malattie professionali e per le lavorazioni alle quali venga estesa l'assicurazione obbligatoria ai termini del secondo comma dell'art. 2 e avranno effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento di estensione.

CAPO II.

Disposizioni varie.

Art. 14.

L'infezione carbonchiosa è considerata infortunio sul lavoro agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 15.

L'art. 7, 4° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è modificato come segue:

« Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, e se si tratta di persone soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio o di malattie professionale, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento, non superi la retribuzione annua dell'assicurato ».

Art. 16.

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denunzia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta ai circoli di ispezione dell'industria e del lavoro competenti per territorio.

Le contravvenzioni alla presente disposizione saranno punite con una ammenda da L. 25 a L. 100.

Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, l'ammenda sarà da L. 200 a L. 1000.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione delle norme predette.

Le modificazioni e le aggiunte ulteriori, che saranno apportate a norma dell'art. 2 (2° comma) alla tabella annessa al presente decreto, entreranno in vigore dopo un mese dalla data di pubblicazione del decreto della loro approvazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 90. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tabella delle malattie professionali per le quali é obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo d'indennizzabilità di ciascuna delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro.

Malattie	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (art. 6 del decreto)
1) Intossicazione da piombo, sue leghe e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	a) Trattamento dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di zinco. b) Fusione del vecchio zinco e del piombo in pani. c) Fabbricazione di oggetti di piombo o di leghe di piombo. d) Lavori delle industrie poligrafiche nei quali si impiegano piombo o leghe di piombo. e) Fabbricazione di composti di piombo. f) Fabbricazione e riparazione di accumulatori. g) Preparazione e impiego di smalti e vetrine contenenti piombo. h) Lavori di pulimento con limatura di piombo o con impasti piombiferi. i) Lavori di pitture che importino la preparazione o la manipolazione di intonaci, di mastici o di tinte contenenti colori di piombo.	Un anno
2) Intossicazione da mercurio, sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	a) Trattamento dei minerali di mercurio fino all'imbottigliamento del metallo. b) Fabbricazione di composti di mercurio. c) Fabbricazione di apparecchi a mercurio di misura o di laboratorio. d) Preparazione delle materie prime per l'industria dei cappelli (Secretaggio del pelo dei cappelli). e) Doratura a fuoco con impiego di mercurio. f) Impiego delle pompe a mercurio. g) Fabbricazione delle capsule al fulminato di mercurio. h) Argentatura delle lastre da specchio con impiego di mercurio.	Un anno

Malattie	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (art. 6 del decreto)
3) Intossicazione da fosforo bianco (o giallo), con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	*a*) Fabbricazione di fuochi d'artificio e di miccie per mina con fosforo bianco.	Due anni
4) Intossicazione da solfuro di carbonio, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	*a*) Fabbricazione del solfuro di carbonio. *b*) Estrazione di olii, di grassi, di essenze o di resine mediante il solfuro di carbonio. *c*) Produzione della viscosa e successive operazioni precedenti la filatura nelle fabbriche di seta artificiale. *d*) Vulcanizzazione a freddo e soluzione del cautchouc con solfuro di carbonio.	Un anno
5) Intossicazione da benzolo e omologhi, da derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi, con le conseguenze dirette di tale intossicazione.	*a*) Produzione del benzolo e omologhi, dei derivati nitrati e clorati del benzolo e dei suoi omologhi. *b*) Lavorazioni nelle quali si impiega il cautchouc in soluzione di benzolo. *c*) Fabbricazione di profumi e di saponi in cui s'impiegano derivati del benzolo.	Un anno
6) Anchilostomiasi.	*a*) Lavori nelle miniere, nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi.	Sei mesi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

N. 27. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 1565. - Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.** — (Gabinetto; Direzione generale di artiglieria). — 5 ottobre 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 2 dicembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 36. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Art. 1.

Sono estese all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita dal R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni, in quanto le disposizioni stesse siano applicabili o non sia diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 2.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali anche gli operai occupati nello stesso luogo di lavoro in lavorazioni connesse o complementari a quelle indicate nella tabella annessa al R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, quando, a giudizio dell'ufficio competente dell'Ispettorato corporativo, siano comunque esposti a pericoli di intossicazione.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato corporativo è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 3.

Le malattie contemplate nella tabella allegata al R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono indennizzabili quando si manifestino nelle forme cliniche indicate nella tabella annessa al presente regolamento, che potrà essere modificata o completata con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, sentita la Commissione permanente per la legislazione del lavoro a norma dell'art. 21.

Le modificazioni e le aggiunte ulteriori che saranno apportate alla tabella annessa al presente regolamento avranno effetto dalla data che sarà stabilita per la loro entrata in vigore nel relativo provvedimento di approvazione.

Art. 4.

La manifestazione della malattia si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

Se la malattia si manifesta dopo che l'operaio ha cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni comprese nell'obbligo dell'assicurazione, essa si considera verificata nel giorno in cui viene presentato all'istituto assicuratore il certificato di cui all'art. 12.

Art. 5.

Agli effetti della determinazione del grado della inabilità permanente, la riduzione totale o parziale dell'attitudine al lavoro deve intendersi riferita al lavoro in genere e non già alla particolare attività specifica nel cui esercizio la malattia fu contratta.

Art. 6.

Nel caso di inabilità permanente, il cui grado possa essere ridotto coll'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e quando l'operaio non intenda cessare dalla lavorazione, la liquidazione della indennità sarà commisurata a quel minore grado di inabilità presumibile, al quale l'operaio sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

La possibilità e la misura di riduzione dell'inabilità potranno, in caso di disaccordo, essere determinate da un collegio di tre medici scelti a norma dell'art. 17 del presente regolamento e nominati due rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale liquiderà il compenso a ciascuno di essi spettante, a norma dell'art. 115 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'operaio.

Art. 7.

La ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata dà diritto all'indennità per l'inabilità temporanea assoluta a partire dal primo giorno di inabilità, oltre all'eventuale diritto di revisione soltanto quando ne ricorrano gli estremi stabiliti nell'art. 10 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, nel caso che per tale malattia sia stata liquidata una indennità per inabilità permanente.

Qualora però si tratti di ricaduta di una malattia non precedentemente indennizzata, ma che sarebbe stata indennizzata ai termini del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, la ricaduta è considerata a tutti gli effetti come prima manifestazione della stessa malattia.

Art. 8.

I termini stabiliti negli articoli 107 e 108 del regolamento, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, per la liquidazione e pagamento delle indennità, sono, a tutti gli effetti, elevati al doppio.

Art. 9.

Le indennità dovute in base all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali sono a carico dell'istituto assicuratore presso il quale l'operaio era assicurato al momento della manifestazione della malattia, e, nel caso previsto dall'art. 6 primo comma del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, a carico di quell'istituto presso il quale l'operaio, al momento della cessazione della propria opera, era assicurato nella lavorazione che ha dato origine alla malattia.

Le indennità dovute per i casi di ricaduta e quelle dovute a titolo di revisione sono a carico dell'istituto assicuratore, che effettuò la prima liquidazione.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli enti che, ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, sono esclusi dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 7 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, l'operaio è tenuto a sottoporsi alle visite di controllo che l'istituto assicuratore reputi necessario presso i propri uffici o in luoghi da esso stabiliti, e, se l'operaio sia impossibilitato a muoversi, nel luogo ove egli si trovi, o presso l'ospedale o istituto di cura ove sia ricoverato.

In caso di disaccordo sulla cura fra il medico di fiducia dell'istituto assicuratore e il medico di fiducia dell'operaio, la decisione su di essa dovrà esser rimessa al giudizio di un terzo medico, scelto a norma dell'art. 17 del presente regolamento, di comune accordo dai due medici predetti ed, in mancanza di accordo, dal presidente del competente Ordine dei medici.

L'operaio perde il diritto alle indennità nel caso in cui si rifiuti di sottoporsi alle visite di controllo o ponga il medico dell'istituto assicuratore nell'impossibilità di eseguirle.

Art. 11.

Le condizioni particolari del contratto di assicurazione per le malattie professionali in aggiunta o in deroga alle condizioni per l'assicurazione contro gli infortuni saranno approvate dal Ministro per le corporazioni.

La misura del premio o contributo per l'assicurazione contro le malattie professionali sarà determinata mediante tariffe, rivedibili al massimo ogni quinquennio, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 12.

Il certificato medico, che ai termini dell'art. 8 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, deve corredare la denuncia della malattia all'istituto assicuratore, può essere rilasciato dal medico curante dell'operaio o dal medico all'uopo incaricato dal datore di lavoro a visitare l'operaio, e deve contenere una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'operaio e di quella rilevata dal medico certificante.

Dal certificato medico deve risultare il domicilio dell'operaio o il luogo dove questi si trova riroverato.

I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Gli onorari per il certificato e le relazioni supplementari sono a carico dell'istituto assicuratore e saranno liquidati secondo tariffe da approvarsi dal Ministro per le corporazioni, sentito il Sindacato nazionale fascista dei medici.

Art. 13.

L'istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche prescritte dal decreto Ministeriale 20 marzo 1929, agli effetti dell'articolo 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Qualora in base ai risultati delle visite predette sia accertata in un operaio, addetto a una lavorazione compresa nell'obbligo dell'assicurazione, l'esistenza di sintomi di una delle manifestazioni morbose indicate nella tabella annessa al presente regolamento, i datori di lavoro hanno l'obbligo di informare l'istituto assicuratore, sempre che non si faccia luogo alla denunzia di cui all'art. 8 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928.

Art. 14.

In caso di morte dell'operaio, che si ritenga cagionata da malattia professionale compresa nell'obbligo dell'assicurazione, deve esserne fatta denunzia dai famigliari per telegrafo all'istituto assicuratore nel termine massimo di ventiquattro ore dalla morte.

Il pretore, ad istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto del deceduto, può disporre che siano praticati o riscontri diagnostici oppure l'autopsia del cadavere Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

Le spese dei riscontri diagnostici e dell'autopsia, richiesti a norma del comma precedente, debbono in ogni caso essere anticipate dall'istituto assicuratore e saranno liquidate in base alle tariffe previste nell'art. 12 ultimo comma.

Art. 15.

Le denuncie, previste dall'art. 12 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, delle lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professionali devono essere fatte dai datori di lavoro su moduli all'uopo predisposti dall'istituto assicuratore, al quale i datori di lavoro dovranno altresì fornire tutti gli elementi che saranno loro richiesti per la determinazione e valutazione del rischio.

Le denuncie devono contenere indicazioni sulla natura del lavoro, sui mezzi e sistemi della lavorazione, sulle condizioni di ambiente specialmente in rapporto alle norme contenute nel regolamento generale sull'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, e sulle norme o sistemi di prevenzione adottati.

Art. 16.

I datori di lavoro, che impieghino una parte dei propri dipendenti in lavorazioni comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono tenuti ad annotare nel libro matricola per tali operai la lavorazione cui sono addetti indicando la data da cui vi sono occupati.

In difetto di tale indicazione gli operai si riterranno non compresi nella assicurazione a tutti gli effetti dell'art. 31 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 17.

Nei casi in cui si faccia luogo a nomina di periti medici questi sono scelti fra i docenti e i medici specializzati in medicina del lavoro e, in mancanza, fra medici particolarmente competenti.

Art. 18.

L'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, le tabelle previste nel 3° comma dell'art. 5 del Regio decreto medesimo.

Tali tabelle saranno soggette a revisione ogni quinquennio.

Art. 19.

L'istituto assicuratore deve redigere il proprio bilancio in modo che si possa rilevare l'ammontare dei contributi attinenti all'assicurazione contro le malattie professionali, delle indennità corrispondenti e delle spese di cura e dovrà altresì tener distinti i dati statistici relativi alle malattie professionali da quelli relativi agli infortuni.

Art. 20.

Sono estese all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali le disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento del Casellario centrale infortuni, di cui al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 21.

La Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituita con decreto del Capo del Governo in data 10 settembre 1932, esprime il suo parere sulle modificazioni alle tabelle previste dall'art. 1 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e dall'art. 3 del presente regolamento, e su tutte le questioni di carattere medico e tecnico, per la prevenzione delle malattie professionali, che le siano sottoposte dal Ministro per le corporazioni, nonchè sull'elenco delle malattie professionali previsto dall'art. 16 del Regio decreto precitato.

Per la trattazione delle questioni predette, sono chiamati a partecipare ai lavori della Commissione:

a) il direttore generale della sanità pubblica;

b) il capo dell'Ispettorato medico corporativo;

c) tre rappresentanti del Consiglio superiore di sanità;

d) tre esperti particolarmente competenti in materia di igiene industriale o di medicina del lavoro, nominati dal Ministro per le corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro,
Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO.

Tabella delle manifestazioni delle malattie professionali indennizzabili ai sensi del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928.

MALATTIE	MANIFESTAZIONI MORBOSE
Intossicazione da piombo, sue leghe e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia saturnina Arteriosclerosi, cardiopatie, di origine saturnina Colica saturnina Encefalopatie saturnine, lesioni oculari di origine saturnina Mialgie, artralgie, artriti, gotta, di origine saturnina Nefrite saturnina Paralisi saturnine
Intossicazione da mercurio, sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia mercuriale Stomatite, gastro-enterite, di origine mercuriale Tremori, paralisi, psicosi, di origine mercuriale
Intossicazione da fosforo bianco (giallo), con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Fosforismo generale con disturbi dell'apparato digerente, con anemia, da intossicazione generale da fosforo Necrosi fosforica del mascellare, altre affezioni fosforiche delle ossa
Intossicazione da solfuro di carbonio, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia da solfocarbonismo Psicosi, nevriti, paralisi, da solfocarbonismo
Intossicazione da benzolo e omologhi, da derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi, con le conseguenze dirette di tale intossicazione	Anemia da benzolo e omologhi Anemia da derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi Emorragie cutanee, mucose, parenchimatose (metrorragie nelle donne) da benzolo e omologhi Nevriti da benzolo e derivati nitrati e clorati e omologhi
Anchilostomiasi	Anemia da anchilostomiasi Turbe gastro-intestinali da anchilostomiasi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

N. 28. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

Per l'ispettorato della fanteria di recente costituzione è stabilito l'indirizzo convenzionale telegrafico di « Guerra fanteria ».

In conseguenza dell'avvenuta soppressione dell'ufficio del tenente generale commissario e all'istituzione dell'ispettorato dei servizi di commissariato, rimane annullato l'indirizzo convenzionale telegrafico « Guerra commissario » già in uso per il soppresso ente e viene invece stabilito l'indirizzo « Guerra commissari » per il nuovo ente.

In seguito alla nuova denominazione di « centri rifornimento quadrupedi » assunta dai « depositi allevamenti quadrupedi » è abolito l'indirizzo convenzionale telegrafico di « dequadrumiles » già stabilito pei detti depositi e sostituito da quello di « quadrmiles ».

Gli enti dipendenti provvederanno ad apportare le relative aggiunte e varianti all'allegato 7 del fascicolo 6 « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » - (Edizione 1932-X).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 29. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo degli ufficiali impiegati in servizio di stato maggiore.** — (Gabinetto). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

Gli ufficiali impiegati nel servizio di stato maggiore ai sensi della circolare n. 690 del *giornale militare* 1933 porteranno sul bavero della giubba, quale distintivo dello speciale servizio, gli alamari prescritti per gli ufficiali di stato maggiore, pur conservando i distintivi e i colori dell'arma corpo o specialità alla quale appartengono.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 30. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto - Direzione generale servizi logistici). — 7 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del citato Regio decreto-legge e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente colonnello commissario R.A. FAGGIONI cav. Paolo ed il maggiore commissario R.E. SANTONOCITO cav. Giuseppe cessano dalla carica di membri della commissione di acquisti costituita col R. decreto 11 marzo 1926 (in rappresentanza, rispettivamente, della R. aeronautica e del corpo della R. guardia di finanza) e sono sostituiti nella carica stessa, il primo dal tenente colonnello commissario R.A. DE ROSA cav. Riccardo, e il secondo dal maggiore commissario R.E. CORTELLA cav. dott. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Guerra, foglio n. 27. — CAVALLARO.

N. 31. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 22 dicembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del comitato suddetto e successive modificazioni;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra FOSCHINI gr. uff. Antonio cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni istituito con R. decreto 7 marzo

1926, n. 408, ed è sostituito nella carica stessa dall'ammiraglio di divisione FARINA comm. Ferdinando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 313. — CAVALLARO.

N. 32. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 dicembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1934 è costituita nel modo seguente:

Direttore generale BALBONI gr. uff. dott. Adolfo, *presidente;*

Ispettore generale STOPPA comm. Luigi, *membro effettivo;*

Direttore capo divisione SARTORELLI comm. dott. Guido, *membro effettivo;*

Ispettore generale VECA comm. dott. Salvatore, *membro supplente;*

Direttore capo divisione VIALE comm. Giovanni, *membro supplente.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il consigliere RAMERI cav. uff. dott. Pietro, o, in sua assenza, il 1° segretario CHIAVETTA cav. dott. Antonino.

Roma, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 33. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ».** — (Gabinetto). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la terza serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » - edizione 1931 - contenente le nuove disposizioni sull'uniforme degli aiutanti di battaglia e marescialli.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco Gab. I della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte I - Uniforme ed equipaggiamento - pag. 21: numero categorico 2695, edizione 1934, prezzo L. 0,25.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 34. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura di credito concessa dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito.** — (Gabinetto). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

Per agevolare gli aiutanti di battaglia e i marescialli nel passaggio dalla vecchia alla nuova uniforme, il consiglio di amministrazione dell'Unione militare ha deliberato di concedere a tali personali, che trovansi in servizio permanente effettivo, un credito straordinario di L. 200, da scontare a rate mensili di L. 5, oltre la tassa d'interesse mensile.

Le amministrazioni militari potranno rilasciare ai personali predetti, che ne facciano richiesta, un buono straordinario di L. 200; il limite di tempo per la concessione del prestito è fissato al 31 dicembre 1934.

Tali buoni dovranno portare l'indicazione in rosso « Buono straordinario ».

Per la registrazione dell'importo dei buoni straordinari e delle relative ritenute, tanto sul conto individuale mod. 2, quanto sullo specchio trimestrale mod. 3, dovranno seguirsi le norme già fissate per i crediti straordinari agli ufficiali con circolare 677, ultimo comma, del *giornale militare* del 1933.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 35. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

Davanti a S. Martino del Carso colla brigata Pisa - del generale Cesare Faccini - prezzo di copertina L. 5.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali.

Sul prezzo di copertina non è praticato alcuno sconto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 36. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

La fornitura della benzina occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1934 è stata affidata all'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.

I depositi della società, ai quali gli enti militari dovranno *esclusivamente* rivolgere le loro richieste di benzina sono indicati nell'elenco annesso (alleg. n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per quantitativi fino a 1500 Kg.;

entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 kg. di benzina non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto della benzina fornita in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dell'acquisto in danno.

2. — Condizioni particolari tecniche.

La benzina sarà del tipo per auto, della migliore qualità che la società ha in commercio sotto la denominazione di *Benzina Victoria normale,* e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'unito allegato n. 4.

3. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico - quando lo riterrà opportuno ma, in ogni modo, non meno di una volta per trimestre, facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità della benzina affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di benzina di kg. 10 (dieci).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. E. che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico - una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di carburante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica del R. E parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — Penalità per fornitura di benzina non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di benzina dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 % del valore del quantitativo di benzina complessivamente acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo col collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto della benzina dall'AGIP in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare la benzina (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire benzina corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta AGIP senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°);

b) di continuare ad acquistare la benzina dall'AGIP anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire benzina corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. E.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di benzina prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di benzina fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'AGIP ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3) che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — Località di consegna.

La benzina sarà fornita *alle sedi* dei corpi ed enti prelevatari dislocati in città ove esista uno dei depositi costieri od interni di cui all'ellegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esista un deposito costiero od interno la benzina dovrà essere fornita *franca di ogni spesa* su vagone alla stazione ferroviaria della città residenza del prelevatario o alla stazione ferroviaria più vicina al prelevatario stesso quando non esiste scalo ferroviario.

6. — Computo del peso.

La benzina viene venduta in base al peso netto.

7. — Prezzo.

La benzina sarà fornita al prezzo corrispondente alla media dei prezzi esposti dai pubblici distributori per benzina normale auto delle tre società « AGIP », « SIAP » e « NAFTA » nelle città sedi di comando di corpo d'armata e di comando militare delle isole, applicando il prezzo così ottenuto in ciascuna delle predette città a tutti i corpi ed enti stanziati nel territorio di giurisdizione di ciascun comando di corpo d'armata o militare delle isole o che si trovino anche temporaneamente dislocati per ragioni di servizio.

Gli accertamenti del prezzo della benzina saranno fatti trimestralmente da apposite commissioni presso ciascuna delle predette città secondo particolari disposizioni impartite ai comandi di corpo d'armata e militari delle isole.

Dal prezzo della benzina così determinato verrà dedotto lo sconto fisso per tutta la durata del contratto ed unico per tutto il Regno di L. 22 per quintale netto di benzina.

Nel prezzo si intende sempre compreso ogni e qualunque dazio, diritto e tasse erariali, comunali, ecc.

Per i prelevamenti di benzina nelle città in porto franco, verrà dedotto dal prezzo della benzina, oltre lo sconto di cui sopra, anche l'importo dei predetti diritti, tasse, ecc.

Ad ogni modo il prezzo della benzina pagato dall'amministrazione militare sulle singole piazze del Regno non dovrà mai essere superiore a quello minimo praticato dalle tre società AGIP, SIAP, NAFTA *ai propri rivenditori* nelle stesse piazze.

Il prezzo determinato per ognuna delle città predette verrà tempestivamente comunicato, dall'officina automobilistica R. E. a tutti i comandi di corpo d'armata e militari delle isole in modo che ciascuno dei comandi anzidetti possa diramarlo a tutti i corpi ed enti della rispettiva giurisdizione territoriale prima dell'inizio del trimestre in cui i prezzi stessi devono avere valore.

8. — Norme di prelevamento.

I prelevamenti della benzina saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre essere fatta menzione del corpo d'armata e dell'ufficio di amministrazione dai quali l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo (a peso) della merce prelevata su appositi « buoni di prelevamento » a due tagliandi: A. B. di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della merce, il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando A. Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B) che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma I dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta verrà considerato quale giorno di consegna il 3° giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — Modalità di pagamento.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente: « *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre esser fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. E. di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra sarà del seguente tenore: « *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta N° . . . . in data . . . .*

La spesa viene imputata al cap. . . . . eserc . . . . . .

Il capo ufficio amministrazione

Il consegnatario

Il gestore o direttore (o capo ufficio)

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà sen'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 10.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli - ufficio vendita di Milano - e da commutarsi in vaglia cambiario della banca d'Italia a favore della stessa azienda generale - ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegno di c/c postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul c/c 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — **Imballaggi.**

Il carburante potrà essere prelevato:

a) imballato, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi alla stessa. In caso di mancata restituzione del fustame in parola, la società è autorizzata a fatturare il fustame stesso al prezzo di costo. La fatturazione dei recipienti verrà fatta dopo i 15 giorni dalla richiesta di restituzione da parte della società, richiesta che potrà aver luogo solo un mese dopo la consegna;

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo.

Anche in tale caso la benzina sarà conteggiata a peso. Qualora il deposito non fosse provvisto di pesa a bilico, sarà eseguita la misurazione volumetrica della benzina e ne sarà poi dedotto il peso. A tal fine il corpo od ente prelevatario all'atto del ritiro della merce misurerà in contraddittorio col rappresentante dell'azienda col densimetro la densità reale della benzina per stabilirne il quantitativo a peso da segnarsi dal rappresentante della ditta, seduta stante, sui due tagliandi A) e B) dei buoni di distribuzione di cui al precedente comma 4°;

e) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

II. — Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.

I prelevamenti di benzina effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. E. una copia della fattura di fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) ....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta ....

(circolare 36 *giornale militare* 1934)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193.. - Anno ....

Il ....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

Allegato 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ....

La ditta..

Agenzia o deposito di ....

consegnerà al (1) ....

dipendente dal (2).......... ;..................................

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo......

....................: ....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .... li .... 193.. - Anno ..

Il ....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando A**

SOCIETA . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . . li . . . . 193. . - . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . **Tagliando B**

SOCIETÀ . . . .

AGENZIA DI . . . .

Consegnato al . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . .
in data . . . .
rilasciata dal . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina	. . . .
	. . . .
TOTALE . . .	. . . .

A . . . ., li . . . . 193. . - . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia	Deposito Militare dell'Antognana.
Vado Ligure	Deposito A.G.I.P.
Fiume	Raffineria Oli Minerali S. A.
Venezia	Porto Marghera.
Napoli	Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino	Gianoli & Coppa, corso Re Umberto n. 7.
Biella	Rosai Bruno, via Umberto n. 42.
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.
Cuneo	Dott. M. Lessona & Geom. P. Beccaria, piazza Vittorio Emanuele II, n. 5.
Ivrea	Lotti Giuseppe Manlio, C. C. Nigra n. 8.
Milano	Attilio Cassoni & C., via Monte Pietà n. 1-A.
Como	Saba Dell'Oca, via Ospedale n. 5
Lecco	Saba dell'Oca, ponte Azone Visconti (Lecco) Strada Provinciale.
Varese	Saba dell'Oca, via Bainsizza n. 1.
Piacenza	Enea Cigala & F., via Roma n. 17.
Pavia	Fratelli Gianni e Italo Rossi, via Rismondo Francesco n. 1.
Sondrio	Paini e Spagnolin, via Trieste n. 1
Bergamo	Dott. Giuseppe Pucci, via S. Michele, angolo P. Baroni.
Brescia	Lonati e Sugari, via Nino Bixio n. 1.

Cremona . . . . Gambazzi cav. Francesco, via F. Bobolotti, 3.

Mantova . . . . Borelli cav. col. Arminio, via Oberdan n. 19.

Verona . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini n. 50.

Bolzano . . . . Cav. Vito Radina & C., via Rosmini n. 7.

Padova . . . . Arturo Cosi e Roberto Vestrini, corso del Popolo n. 13.

Rovigo . . . . Enzo Loyon, via Mazzini n. 34.

Trento . . . . Rag. Ugo Manganelli, via del Brennero n. 3.

Venezia . . . . Ciaccia Vincenzo & C., S. Marco Piscina S. Moisè 2054.

Vicenza . . . . Colognese Pietro, corso P. Umberto n. 10.

Fiume. . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia n. 1.

Pola. . . . . Mann & Rossi, via Monti n. 2.

Gorizia . . . . Perotti Camillo , via Montesanto n. 32.

Udine . . . . Travani Attilio, via Savorgnan n. 12

Pordenone . . . . . . Fratelli Mantovani, viale Grigoletti.

Treviso . . . . Saibene Cesare, Borgo Cavour.

Belluno. . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & Chiodi E., via Roma n. 35.

Genova . . . . Siliato rag. S. L., via XX Settembre n. 2-13.

Savona . . . . Beccaria geom. Pietro & comm. dott. Mario Lessona, corso Principe Amedeo n. 2.

S. Remo . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi n. 21.

La Spezia . . . . Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni n. 8.

Bologna . . . . Agenzia vendita prodotti Agip dott. Parenti e dott. Muggia, via Nazario Sauro n. 25.

Ferrara . . . . Orsi Luigi, via Borgoleoni n. 7-9.

Modena . . . . Feltri e Pucci, piazza Mazzini n. 5.

Parma . . . . Bistolfi rag. Guido, viale P. Toschi n. 8.

Reggio Emilia . . . . Ing. R. Amoretti e avv. U. Maestri, via Francesco Crispi n. 2.

Ancona	Rag. Iridio Mantovani, corso Mazzini n. 34.
Macerata	Serafini R. Giuseppe, via Regina Margherita n. 14.
Pescara	Sgambatti Umberto & cav. Mauro Raffaele, corso Vittorio Emanuele n. 434.
Rimini	Dott. Giovanni Leonardi, via Roma.
Forlì	Valzania Romualdo e Figli, via Mameli n. 1.
Ravenna	Valzania Romualdo e Figli, via Diaz, 18 B. C.
S. Benedetto Tronto	Flajani Ettore & Livio Loffreda, viale XX Settembre.
Arezzo	Palleggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele n. 36.
Firenze	Avv. Carlo Sestini, via Rondinelli n. 3, deposito a Castello.
Grosseto	Cav. Sorani e Passigli, via Roma n. 1.
Livorno	S. A. Lubrific. O. Coppini, via Indipendenza n. 8.
Pisa	S. A. Lubrific. O. Coppini, via Vittorio Emanuele n. 24.
Lucca	Ing. Canneri e Secenti, via Vittorio Emanuele n. 2.
Siena	Cav. Pasquale Lazzeri, via Costarella dei Barbieri n. 1.
Pistoia	Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara n. 1.
Aquila	J. Recine & Lucci, via Cesare Battisti n. 2.
Cagliari	Cav. Devoto Dino, viale Trieste n. 63.
Sassari	Conti Giuseppe, via Roma n. 7.
Perugia	Consorzio Agr. Cooperativo, corso Vannucci n. 5.
Rieti	Jacobini Annibale, piazza Potenziani n. 6.
Roma	Marzano & Fasce, via del Tritone n. 125.
Civitavecchia	Ditta Arturo & Cruciano (fratelli Parenti), via XVI Settembre n. 18.
Frosinone	Zempieri Virgilio, corso Vittorio Emanuele.
Viterbo	Parenti Romolo & C., via Cassia Pal. Brusa.

Spoleto	Soc. Comm. Ind. Agr., via Nursina.
Terni	Ferranti Alfredo & figli, piazza XXI Aprile.
Foligno	Lesandrini Umberto.
Avellino	Cav. Paolo F. D'Argenio, via Mancini, 12/20.
Benevento	Adolfo Basile, via Valfortere.
Campobasso	Cav. Francesco Lombardi, via Vittorio Veneto n. 48.
Napoli	S. A. Cutolo, via Chiatamone n. 65.
Potenza	Dott. rag. Antonio Ferretti, corso Vittorio Emanuele.
Salerno	Soriente & Jannone, via Flavio Gioia n. 5.
Bari	G. I. Nuovo, via Bozzi n. 48.
Foggia	D. & R. Fratelli Antonacci, via Trieste n. 28.
Lecce	Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini n. 10.
Taranto	Rag. Giuseppe Buono, via De Cesari n. 2.
Brindisi	Briganti Ippazio, Porta Mesagne n. 75.
Matera	Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto n. 5.
Reggio Calabria	Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia n. 12.
Cosenza	Perugini & Zagarese, corso Mazzini, 130/134
Catania	Comoni & Compagni, via Anzalone n. 7.
Catanzaro	La Russa Achille, Largo Banca d'Italia.
Messina	Macri & Interdonato, via Santa Cecilia n. 92.
Palermo	Bazan & ing. Ferruzza, via P. Belmonte, 87.
Caltanissetta	Cangitano avv. Salvatore, corso Vittorio Emanuele n. 106.
Siracusa	Fratelli Malfitano fu M., corso Umberto I n. 132.
P. Empedocle	Fratelli Vinti, via Francesco Crispi n. 448.
Trapani	Attilio Omodeio, via Giuseppe Fardella n. 38.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche della benzina Victoria.

Limpida, incoloro, non opalescente, non fluorescente.

Reazione neutra.

Esente da impurità e da acqua.

Punto iniziale di distillazione 45°-55°.

Distilla a 100°, non meno del 35 %.

Distilla a 150°, non meno del 75 %.

Distilla a 180°, non meno del 92-94 %.

Tra 150° e 180° la distillazione deve preponderare verso il limite inferiore.

Punto finale di ebollizione 200°C.

Residui o perdite non superiori al 3 %.

Non deve contenere in soluzione olii, cosicchè nella prova di evaporamento non deve lasciare traccia alcuna.

Esente di composti solforati.

La densità a 15° non deve superare 0,734.

Il potere calorifico inferiore non deve essere inferiore a 10.800 calorie.

N. 37. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1933-34.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

È stato rinnovato, con decorrenza dal 26 ottobre 1933 e per la durata dell'esercizio finanziario 1933-1934, il contratto già esistente con la società anonima Edoardo Bianchi di Milano per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio relative alle biciclette militari Bianchi del tipo rigido e pieghevole (per ufficiali e per truppa) ed alle biciclette porta-mitragliatrici mod. 1914 e mod. 1924.

Modalità di prelevamento.

Il prelevamento dei materiali occorrenti sarà fatto secondo le disposizioni impartite con la circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte alla agenzia della società Bianchi in Bologna - via Indipendenza 54. I corpi ed enti dei corpi di armata di Milano e di Torino effettueranno i loro prelevamenti direttamente presso la ditta Bianchi, Viale Abbruzzi 16, Milano.

Termini di tempo per la consegna.

La consegna dei materiali, riferentisi alle biciclette modello 1925 ed a quelle porta-mitragliatrici sarà fatta entro 30 giorni dalla ricezione, da parte della ditta od agenzia, della richiesta di prelevamento. Per i ricambi delle biciclette militari dei tipi anteriori il termine suddetto è portato a 90 giorni.

Prezzi.

I materiali saranno forniti in porto franco (imballaggio compreso) ai prezzi di tariffa depurati dello sconto del 12 %. Normalmente la ditta effettuerà le spedizioni per ferrovia a piccola velocità; per i casi di assoluta urgenza, da dichiararsi nella richiesta di prelevamento, e per i materiali che possono essere fatti recapitare a mezzo pacco postale potrà essere richiesta la spedizione con tale mezzo.

Pagamento delle fatture.

La liquidazione delle fatture verrà eseguita con le norme emanate con la citata circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo, però, che il pagamento di somme fino a L. 20.000 dovrà essere effettuato con assegno in conto corrente postale a favore della società anonima Edoardo Bianchi - Viale Abbruzzi 16, Milano.

Il pagamento di somme superiori alle L. 20.000 sarà, invece, eseguito a mezzo di ordinativo di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata a favore della citata ditta, tratto sulla sezione di R. tesoreria provinciale di Milano, con commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 38. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1933-34.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

È stato rinnovato, a decorrere dall'8 ottobre 1933 e per la durata dell'esercizio finanziario 1933-1934, il contratto già esistente con la società anonima moto Guzzi di Mandello del Lario per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito, di parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi dei seguenti tipi: sport 14 - sport 15 - gran turismo serie E - gran turismo 16-17 - veicoli da trasporto.

Modalità di prelevamento.

Il prelevamento dei ricambi occorrenti sarà eseguito con le modalità indicate nella circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte direttamente alla società anonima moto Guzzi - Mandello del Lario (Como).

Termini di tempo per la consegna.

I materiali dovranno essere spediti, dalla ditta, entro i seguenti termini di tempo dalla data di arrivo della relativa richiesta di prelevamento:

entro 15 giorni, se l'ammontare netto dei materiali non superi le L. 1000.

entro 30 giorni, se l'ammontare sia superiore a tale cifra.

Prezzi.

Sui prezzi indicati nei listini la ditta applicherà lo sconto del 35 %, e detti prezzi si intendono per materiale imballato e consegnato franco stazione ferroviaria in Mandello del Lario.

Pagamento delle fatture.

La liquidazione delle fatture sarà eseguita con le norme emanate con la citata circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo, però, che il pagamento di somme fino a L. 20.000 dovrà essere effettuato con assegno di conto corrente postale a favore della società anonima Guzzi - Mandello del Lario.

Il pagamento di somme superiori alle L. 20.000 sarà, invece, eseguito a mezzo di ordinativo di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, tratto sulla R. tesoreria di Como a favore della società anonima moto Guzzi di Mandello, con quietanza del sig. Parodi ing. Angelo di Cesare, amministratore delegato della società.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 39. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per la mitragliatrice pesante mod. 14.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 gennaio 1934 - Anno XII.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per mitragliatrice pesante mod. 14, le quali sostituiscono quelle riportate nell'istruzione sul tiro delle mitragliatrici - edizione 1918 - 27.

Esse saranno distribuite a cura dell'ufficio pubblicazioni militari secondo apposito elenco di distribuzione.

Detta pubblicazione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte II - Fanteria - pag. 61 - numero categorico 2554 - edizione 1933 - Prezzo L. 1.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(6105651) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª 1934 - ANNO XII 26 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 40 - **29 maggio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Legge n. 594. - Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico . . . . *Pag.* 145

» 41 - **28 novembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1554. - Norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato . . . . » 147

» 42 - **30 novembre 1933** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1755. - Disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la R. marina » 149

» 43 - **11 dicembre 1933** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1862. - Modifica all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito . . . . » 151

» 44 - **27 dicembre 1933** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1837. - Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo . . . . » 153

N. 45 - **28 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1858. - Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 155

» 46 - **11 gennaio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova gibernetta di cuoio grigio per ciclisti (*con una tavola di disegni*) . . » 157

» 47 - **25 gennaio 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Trasporti di gas compressi, liquefatti o disciolti. . . » 159

PARTE SECONDA

N. 48 - **1° novembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale è stabilito per l'anno 1933-34 la ripartizione fra le varie armi e servizi delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374 . . . . *Pag.* 163

» 49 - **14 dicembre 1933** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare, indetto col decreto ministeriale 9 novembre 1932-XI . . . . » 164

» 50 - **16 gennaio 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Variazioni del personale delle sezioni di tiro a segno . . . . » 165

» 51 - **25 gennaio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata » 166

» 52 - **25 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . » 166

N. 53 - 25 gennaio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . *Pag.* 168

» 54 - 25 gennaio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . » 168

» 55 - 25 gennaio 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII . . . . » 168

» 56 - 25 gennaio 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65º concorso (1935-1938) della scuola di guerra . . » 174

» 57 - 25 gennaio 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare . . . . » 190

» 58 - 25 gennaio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare . . . . . » 190

ERRATA-CORRIGE . . . . » 191

PARTE PRIMA

Circolare N. 40. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 594. — Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 29 maggio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 16 giugno 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, sono applicabili anche ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.

Per gli anzidetti capitani sono richiesti tutti i requisiti contemplati dalla citata legge. Si prescinde, peraltro, dalla condizione di aver comandato complessivamente, per almeno due anni, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Le prove che gli ufficiali sopra indicati debbono sostenere per concorrere all'avanzamento anticipato saranno di carattere tecnico e verranno stabilite con decreto Reale.

Art. 2.

I capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria od il corso superiore tecnico del genio, sono promossi, in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo quindicesimo del ruolo di anzianità e nel limite dei posti devoluti alla scelta a norma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i capitani di cui all'art. 1, che verranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato saranno considerati — agli effetti della determinazione della anzianità nel grado di maggiore — come se avessero sostenuto le prove valevoli per l'avanzamento anticipato contemporaneamente ai pari grado ed anzianità dell'arma di appartenenza che le abbiano già sostenute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 41. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1554. - Norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 30 novembre 1933 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a stabilire nei bandi di concorso per nomine ad impieghi, comunque denominati, nei rispettivi servizi, l'esclusione delle donne dalle assunzioni ovvero i limiti entro i quali le assunzioni di personale femminile possono avere effetto.

Restano ferme le disposizioni già in vigore che sanciscono esclusioni o limitazioni all'assunzione o alla carriera del personale femminile.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 54. — MANCINI.

N. 42. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1755. - Disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la R. marina.** — (Gabinetto; Direzione generale del genio). — 30 novembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 2, del 3 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1897, che stabilisce le norme per i servizi periferici del Genio militare per la Regia marina;

Viste le leggi 8 luglio 1926, nn. 1178 e 1180, rispettivamente sull'ordinamento della Regia marina e della relativa Amministrazione centrale, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 840, e 20 aprile 1933, n. 625, concernenti il riordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina;

Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i lavori del Genio militare per la Marina potranno essere collaudati, oltre che dal direttore centrale del Genio militare del Ministero della marina, anche, per sua delega, dall'ufficiale generale del Genio militare eventualmente a disposizione del Ministero per coadiuvare il direttore centrale.

Detto ufficiale generale eventualmente a disposizione potrà essere uno soltanto.

Art. 2.

È altresì in facoltà del direttore centrale del Genio militare del Ministero della marina di delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 100.000 ed al collaudo di lavori ad economia il cui importo non superi L. 75.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 160. — MANCINI.

N. 43. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1862. – Modifica all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1933 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 20 gennaio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, che approva il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, contenente fra l'altro le norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, che approva il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la posizione dei tenenti di cavalleria e artiglieria che vengono raggiunti dal turno di promozione durante l'esperimento od i corsi tecnico-professionali prescritti per l'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e di salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è aggiunto il seguente:

« I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale cui siano successivamente assoggettati possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni ».

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo è applicabile dalla data di entrata in vigore del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 68. — MANCINI.

N. 44. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1837. - Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.** — (Gabinetto). — 27 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 17 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 45. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 1858. - Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 20 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) per i ruoli dei gruppi *A* e *B*, essere stato dichiarato abile al servizio militare, avere prestato servizio ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento;

b) per i ruoli del gruppo *C*, essere stato dichiarato abile al servizio ed avere prestato servizio militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 46. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una nuova gibernetta di cuoio grigio per ciclisti** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

Allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nell'impiego della gibernetta di cuoio grigio per ciclisti (VI-1815), il ministero è venuto nella determinazione di sostituirla con altra la cui forma, dimensioni e composizione, risultano dalla tavola annessa.

Le gibernette attualmente in distribuzione, da usarsi fino a consumazione, dovranno essere modificate dagli enti che le hanno in carico, soltanto per quanto riguarda il sistema di chiusura, seguendo le modalità sottodescritte:

1) Portare il taglio del lembo anteriore del coperchio in linea retta asportando il tratto sagomato dell'asola e togliere il bottone mobile;

2) fermare il tratto di taglio rimasto nel lembo anteriore del coperchio con due punti di cucitura sovrapposti e solidi;

3) ribadire su rosetta il nuovo bottone al fondo, dopo avervi praticato il foro, ed applicare la linguetta mediante due rivette tubolari (v. tavola di disegni annessa).

Tanto il nuovo bottone quanto la linguetta di cui al n. 3, sono in tutto uguali a quelli applicati nelle giberne di cuoio grigio mod. 907 (VI-1773), e le rivette tubolari per l'applicazione della linguetta sono del tipo rappresentato nella tavola di disegni predetta.

Il compenso unitario da corrispondere per l'esecuzione della modifica in parola, compresa la spesa del filo per i punti di cucitura, è di L. 0,22 per mano d'opera borghese e di L. 0,08 per mano d'opera mista.

Le direzioni e la sezione di artiglieria, dopo aver raccolto i dati relativi ai fabbisogni dei corpi interessati, provvederanno alla provvista, all'allestimento ed alla conseguente distribuzione, ad essi, dei bottoni, delle rivette tubolari e delle linguette occorrenti per la prevista modificazione.

L'arsenale R. E. di Torino fornirà alle dette direzioni e sezione di artiglieria, copia del disegno costruttivo unitamente ad un campione della nuova gibernetta e ad un campione della gibernetta di vecchio tipo modificata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 47. — TRASPORTI. — Trasporti di gas compressi, liquefatti o disciolti. — (Direzione generale servizi logis ici — Ufficio amministrativo trasporti). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

La *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1933-XI, ha pubblicato il seguente decreto 29 gennaio 1933 del ministero delle comunicazioni relativo all'approvazione del modulo concernente la dichiarazione di regolarità e garanzia da rilasciarsi dagli utenti che intendono far trasportare su ferrovia o su altri servizi pubblici di trasporto, recipienti contenente gas compressi, liquefatti o disciolti:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, col quale venne approvato il regolamento per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti e disciolti;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1932, col quale venne approvato il modulo concernente la dichiarazione di regolarità e garanzia da rilasciarsi dagli utenti che intendono far viaggiare tali recipienti sui pubblici servizi di trasporto;

Ritenuto opportuno apportare al detto modulo delle semplificazioni;

Decreta:

È approvato l'unito modulo (allegato *A*) concernente la dichiarazione di regolarità e garanzia da presentarsi all'atto della spedizione su ferrovia o su altri servizi pubblici di trasporto di recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, in sostituzione del modulo approvato col decreto ministériale 10 settembre 1932, n. 18753.

Roma, addì 29 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO *A*.

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ E GARANZIA

pel trasporto su ferrovia od altri servizi pubblici di trasporto, dei recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti.

Mittente: . . . .

Distinta dei recipienti presentati per la spedizione da . . . . . . (luogo di partenza) a . . . . (luogo di destinazione)

Quantitativo dei recipienti	CONTENUTO	*Annotazioni*

Il sottoscritto dichiara che la partita presentata alla spedizione si compone dei soli recipienti qui sopra elencati e che la validità della . . . . circolazione, quale risulta dai documenti rilasciati dai circoli ferroviari di ispezione, (o dall'istituto sperimentale delle comunicazioni per i recipienti ivi provati), scade non prima di quindici giorni da oggi (1).

. . . . li . . . . 193 . .

Il Mittente:

. . . .

---

(1) Per i recipienti di pertinenza del ministero della guerra, della marina o dell'aeronautica, il riferimento va fatto ai documenti rilasciati dagli uffici competenti.

Prescrizioni.

In applicazione del suindicato decreto 29 gennaio 1933 ed in relazione ai particolari accordi presi con l'amministrazione ferroviaria è stato stabilito che l'autorità militare è esonerata dal presentare la prescritta dichiarazione di garanzia nel caso in cui i trasporti di gas compressi, liquefatti o disciolti vengono richiesti direttamente dall'ufficio trasporti del comando del corpo di S. M. all'ufficio trasporti delle FF. SS. (istituito presso il citato comando) il quale provvederà ad emanare le opportune disposizioni alle sezioni movimento per tali trasporti, nonchè per le spedizioni effettuate direttamente dagli altri enti militari per i trasporti da effettuarsi sulle linee private qualora siano intervenuti particolari accordi tra essi e gli esercenti comunque servizi pubblici di trasporti regolarmente concessi od autorizzati.

Tali accordi dovranno però essere tali da non comportare per le aziende vettrici responsabilità maggiori di quelle loro spettanti a termine di legge.

Pei trasporti che gli enti effettuano direttamente, senza che siano avvenuti particolari accordi sia con l'amministrazione ferroviaria statale che quelle private, ciascun ente speditore dovrà rilasciare la dichiarazione di garanzia conforme al modello *A* allegato al citato decreto.

Però gli enti militari sono dispensati dall'obbligo di dichiarare il contenuto dei recipienti spediti essendo sufficiente la semplice dichiarazione che si tratta di materiale F. A. S.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 48. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale è stabilito per l'anno 1933-34 la ripartizione fra le varie armi e servizi delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° novembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, relativo alla nomina ad ufficiale in S.P.E. degli allievi delle accademie e delle scuole militari;

Vista la legge 20 aprile 1933, n. 389, che stabilisce fra l'altro, il numero degli ufficiali che possono essere nominati in S.P.E. durante l'esercizio 1933-1934;

Decreta:

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, la ripartizione fra armi, corpi e servizi delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione che, a tenore dell'art. 4 della legge sopracitata possono, durante l'esercizio corrente essere effettuate oltre gli organici complessivi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissata nel modo risultante dalla tabella seguente:

Arma, corpo, servizio	Nomina a sottotenente in S. P. E.
Fanteria	260
Cavalleria	39
Artiglieria	210
Genio	40
Maestro direttore di banda	1
TOTALE . . .	550

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 2, foglio n. 3.

N. 49. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare, indetto col decreto ministeriale 9 novembre 1932-XI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 dicembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1932-XI, col quale venivano indetti gli esami di concorso per la promozione di

5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare (grado 11° - gruppo *C*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare:

1° D'ANTONI Alberto, con punti 16,935.
2° STASI Michele, con punti 15,94.
3° DA GIAU Emerenziano, con punti 15,55.
4° D'IMPORZANO Aurelio, con punti 15,275.
5° MARTELLI Garibaldo, con punti 15,27.
6° CALENO Umberto, con punti 15,105.
7° MARCHESINI Tonino, con punti 15,05.
8° EVANGELISTI Giovanni, con punti 14,935.
9° BORLOTTI Alfredo, con punti 14.825.
10° BROLLO Lido, con punti 14,55.
11° VASORI Paolo, con punti 14,385.
12° OLIVO Giuseppe, con punti 14,11.
13° BUBOLA Mario, con punti 14,11.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 50. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Variazioni del personale delle sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 gennaio 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione del disposto della circ. 18 del *giornale militare* 1932 (riprodotta nella notificazione 1ª del *Foglio d'ordini* del tiro a segno nazionale del 1932) determino che l'invio al ministero, da parte dei comandi di divisione, dell'elenco periodico delle nomine e variazioni del personale delle sezioni di tiro a segno — da pubblicare nella parte 2ª del *Foglio d'ordini* suddetto — venga limitato ai casi in cui tale elenco contenga effettivamente nomine e variazioni di personale.

Verrà quindi soprasseduto da ogni invio, qualora l'elenco stesso fosse negativo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 51. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

A modificazione delle circolari 345 del *giornale militare* 1930 e 74 del *giornale militare* 1931, il maggior generale commissario DOLETTI cav. Giuseppe è nominato presidente della commissione militare per il servizio della carne congelata, in sostituzione del tenente generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, ed il 1° capitano commissario APRILE cav. Luigi è nominato membro e segretario della commissione stessa, in sostituzione del pari grado CASTIELLO cav. Giuseppe.

A modificazione poi della circolare 371 del *giornale militare* 1932, il tenente colonnello del genio CANDIDO cav. Francesco è designato quale consulente tecnico della predetta commissione per i frigoriferi militari, in sostituzione del pari grado LOVADINA cav. Francesco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 52. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

Son disponibili i seguenti posti d'impiego alla dipendenza del ministero delle finanze, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali:

a) n. 19 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

b) n. 14 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette;

c) n. 11 posti di ufficiale nel ruolo del gruppo *C* degli uffici esterni del tesoro;

d) n. 34 posti di applicato nel ruolo provinciale di gruppo *C* dell'amministrazione delle tasse sugli affari di cui 23 nella carriera d'ordine degli uffici del registro e 11 in quella delle ipoteche.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai su indicati posti d'impiego, dovranno presentare, non oltre il 25 febbraio 1934-XII, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere la residenza che sarà loro assegnata. Quelli che intendessero di concorrere a più impieghi dovranno, nella domanda stessa, indicarli per ordine di preferenza.

Le domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 53. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Servizio ippico e veterinario). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

Sono nominati commissari militari ippici:

il generale di brigata MAYNONI D'INTIGNANO conte Gerolamo, comandante della II brigata di cavalleria, in sostituzione del generale di brigata MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano, per il corpo d'armata di Bologna;

il colonnello VALERIO cav. Alessandro, comandante il reggimento artiglieria a cavallo, in sostituzione del colonnello GAGGINI cav. Mario, per il corpo d'armata di Milano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 54. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

Il numero degli ufficiali — da inviare in Germania, per perfezionarsi nella conoscenza della lingua tedesca — indicato al n. 2 della circolare n. 564 del *giornale militare* 1932 è portato da 4 a 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 55. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII.** — (Segreteria militare). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle proposte di ammissione al 64° concorso della scuola di guerra (sessione straordinaria settembre-ottobre 1934), si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso:

Corpo d'armata di Torino (I).

Fanteria.

1. Capitano com. div. mil. Torino FERRERI Lorenzo.
2. » 92° fant. MAZZARA Corrado.
3. » com. div. mil. Novara AIELLI Umberto.
4. 1° Tenente 68° fant. LUNGHI Guido.
5. » sc. all. uff. Moncalieri DEL MASTRO Tommaso.
6. » 54° fant. FRANZOSINI Mario.
7. Tenente sc. all. uff. Moncalieri VERSÈ Leopoldo.
8. » sc. all. uff. Moncalieri PARISI Carmelo.
9. » 92° fant. MACCARIO Giovanni.
10. » 30° fant. PALAZZO Ugo.
11. » 63° fant. MALORGIO Eliseo.
12. » 3° alpini BELOTTI Giacomo.
13. » 4° alpini BONIPERTI Carlo.

Cavalleria.

14. Tenente Nizza cavalleria CAVALLERO Carlo.

Artiglieria.

15. 1° Capitano sc. appl. art. e genio GUJ Aurelio.
16. » sc. appl. art. e genio BONELLI Federico.
17. Capitano 1° art. pes. BARBERO Vittorio.
18. » com. art. C. A. QUARANTA Alfonso.
19. » 1° art. pes. camp. CATINELLA Salvatore.
20. Tenente 5° art. camp. SOTTILI Giovanni.
21. » 5° art. camp. GUILLET Giuseppe.
22. » 1° art. pes. AITELLI Carlo.

23. Tenente 1° art. pes. camp. SCALFARO Francesco.
24. » 1° art. pes. camp. RICCI Edgardo.
25. » 1° art. mont. VOGHERA Italo.
26. » acc. art. e genio JANNELLI Melchiorre.

Genio.

27. Capitano regg. genio ferr. RECUPERO Edoardo.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA (II).

Fanteria.

1. Capitano 37° fanteria MORRONE Francesco.
2. Tenente 37° fanteria ANGELI Francesco.
3. » 44° fanteria SCIALLA Agostino.

Artiglieria.

4. Tenente 29° art. camp. GRANATA Mario.

Genio.

5. Capitano 1° min. genio MANCUSO Salvatore.

CORPO D'ARMATA DI MILANO (III).

Genio.

1. Maggiore com. genio C. A. GASPARI Pietro.
2. Capitano com. genio C. A. SPIGNA Federico.

Corpo d'armata di Verona (IV).

Fanteria.

1. Capitano 6° alpini CIOPPI di TURKEIM Dario.
2. Tenente 18° fanteria NOVELLI Francesco.

Corpo d'armata di Trieste (V).

Fanteria.

1. Capitano 12° bersaglieri RIVA Annibale.
2. » 12° bersaglieri GASTALDI Adelio.
3. Tenente 26° fanteria FERRANDO Giuseppe.
4. » 26° fanteria CAMPANELLA Francesco.

Corpo d'armata di Bologna (VI).

Fanteria.

1. Capitano R. acc. fant. e cav. SANZI Alfredo.
2. 1° Tenente 35° fanteria SILLETTI Giovanni.
3. Tenente 35° fanteria VILLA Vittorio.

Corpo d'armata di Firenze (VII).

Cavalleria.

1. Capitano com. div. mil. Livorno SANNA Enrico.

Artiglieria.

2. Tenente 7° art. pes. camp. RASTRELLI Renzo.

Corpo d'armata di Roma (VIII).

Fanteria.

1. 1° Capitano 1° granatieri BROCCOLI Renato.
2. Capitano 1° granatieri MEZZABOTTO Alessandro.
3. » 3° granatieri MANGO Lorenzo.
4. » com. brig. granatieri PERFETTI Lorenzo.
5. » com. C. A. LUSENA Guido.
6. 1° Tenente 2° granatieri D'ERRICO Giuseppe.
7. Tenente sc. all. uff. Spoleto STABILE Giuseppe.

Corpo d'armata di Napoli (X).

Fanteria.

1. 1° Tenente 15° fanteria IANNONE Antonio.

Artiglieria.

2. Capitano 2° art. contraerei BOFFA Carlo.
3. » 2° art. contraerei BONARDI Vittorio.

Corpo d'armata di Udine (XI).

Fanteria.

1. 1° Tenente 11° bersaglieri BLANDANO Giuseppe.
2. » 2° fanteria PITTELLI Ermenegildo.
3. Tenente 24° fanteria ONIDA Giovanni.
4. » 11° bersaglieri VENTURA Michele.
5. » 24° fanteria DI BARTOLO Salvatore.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Fanteria.

1. Tenente 6° fanteria IZZO Giuseppe.

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.

Fanteria.

1. 1° Tenente 46° fanteria COCCO Enrico.

Artiglieria.

2. Capitano com. art. Sardegna GRAZIOSI Giulio.

COMANDO R. C. T. C. TRIPOLITANIA.

Fanteria.

1. Tenente com. truppe Tripolitania BRUNO Nicola.
2. » com. truppe Tripolitania CASTRO Alfio.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Genio.

1. Capitano PIERRO Sebastiano.

ISPETTORATO D'ARTIGLIERIA E CENTRO CHIMICO MILITARE.

Artiglieria.

1. Capitano sc. tiro artigl. PALMIERI Carlo.
2. » centro chimico milit. ESPOSITO Francesco.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi - 10 e 11 settembre 1934.

Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 56. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935-1938) della scuola di guerra.** — (Segreteria militare). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle proposte di ammissione al 65° concorso della scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso:

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (I).

Fanteria.

1. Capitano 4° bersaglieri BARONE Bernardino.
2. Tenente sc. all. uff. Moncalieri ALTAVILLA Oscar.
3. » 91° fanteria LA CONSERT Arturo.
4. » 92° fanteria LOCATELLI Mario.
5. » 29° fanteria NICOLETTA Mario.
6. » 29° fanteria RUNCINI Amedeo.
7. » 30° fanteria CASTAGNA Placido.
8. » 3° alpini VARONE Gennaro.
9. » 4° bersaglieri BERNABO' Siro.
10. » 90° fanteria BATTAGLIA Giuseppe.

11. Tenente 90° fanteria MONACO Paolo.
12. » 90° fanteria CORRADO Arnaldo.
13. » 92° fanteria MEZZA Raffaele.
14. » 53° fanteria SCUNCIA Domenico.

Cavalleria.

15. Capitano sc. appl. cavall. BOCCHINI Ettore.
16. Tenente sc. appl. cavall. CARADONNA Giovanni.
17. » sc. appl. cavall. CENTOFANTI Ugo.
18. » regg. Nizza cavalleria RONGA Giuseppe.

Artiglieria.

19. 1° capitano sc. appl. art. e genio MARINI Silvio.
20. Capitano R. acc. art. e genio PIETRANTONIO Ugo.
21. » com. art. C.A. SARTORI Alessandro.
22. » 1° art. montagna LOMBARDI Luigi.
23. » 17° art. campagna FERRAIOLI Giacomo.
24. Tenente 5° art. campagna PISCIOTTU Ignazio.
25. » 17° art. campagna VENERANDI Mario.
26. » 25° art. campagna GIOVANNINI Domenico.
27. » 25° art. campagna TORTA Edoardo.
28. » 1° art. pesante ARENA Mirko.
29. » 1° art. pes. TERRANOVA Giuseppe.
30. » R. acc. art. genio CREMASCO Luigi.
31. » R. acc. art. e genio BERARDO Pietro.
32. » R. acc. art. e genio CUGINI Alessandro.
33. » R. acc. art. e genio MAGLIETTA Tullio.
34. » R. acc. art. e genio NICCOLINI Manfredi.
35. » R. acc. art. e genio PETRUCCI Luigi.
36. » 1° art. contraerei GRAMAZIO Werther.

Genio.

37. Capitano uff. fort. Torino TUZI Arnaldo.
38. » sc. appl. art. e genio VESPIGNANI Ernesto.
39. » com. genio C. A. ROSSANO Luigi.
40. Tenente R. acc. art. e genio MENTASTI Agostino.
41. » regg. genio ferrov. GRIPPAUDO Giuseppe.
42. » regg. genio ferrov. OTTAVINI Ottorino.
43. » regg. genio ferrov. D'AGOSTINO Gino.
44. » regg. genio ferrov. TIRELLI Ugo.
45. » regg. genio ferrov. BIGLIANI Enrico.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA (II).

Fanteria.

1. Capitano 41° fanteria PIGNARI Luigi.
2. 1° tenente 34° fanteria CRESPO Chiaffredo.
3. Tenente 37° fanteria CORNERO Paolo.
4. » 33° fanteria BRUNO Pietro.
5. » 89° fanteria DE MARCO Aldo.
6. » 1° alpini COISSON Stefano.

Artiglieria.

7. Capitano 7° art. pesante CAVAZZI Pietro.
8. » 11° art. campagna RICCARDO Antonio.
9. » 28° art. campagna ROSATI Arnaldo.
10. » 1° art. montagna MEREU Aldo.
11. Tenente 28° art. campagna SCANDARIATO Dino.
12. » 1° art. montagna SANNA Giuseppe.
13. » 1° art. montagna PIERRI Michele.
14. » 2° art. pesante JOPPOLO Giuseppe.
15. » 2° art. pesante VACCARO Francesco.
16. » sc. all. uff. Brà CAMPANELLA Paolo.
17. » sc. all. uff. Brà CASELLA Leandro.

Genio.

18. Capitano 1° minat. genio FIORANI Amilcare.
19. » uff. fort. C. A. VALLI Renato.
20. » uff. fort. C. A. PELISSIER Massimo.
21. Tenente 1° minat. genio TARTAGLIA Oreste.
22. » 1° minat. genio VANTI Orlando.
23. » 2° regg. genio PALUMBO Michele.

CORPO D'ARMATA DI MILANO (III).

Fanteria.

1. 1° Tenente sc. appl. fant. ANTONELLI PAU' Carlo.
2. 1° Tenente sc. appl. fant. PONTIGLIO Cesare.
3. Tenente sc. appl. fant. D'ALESSANDRO Gabriele.
4. » 7° fanteria DE STEFANIS Mario.
5. » 8° fanteria CORIGLIANO Mario.
6. » 67° fanteria VIGNIERI Matteo.
7. » 65° fanteria VALENTE Enrico.
8. » 62° fanteria VALENTI Antonino.
9. » 62° fanteria IANNARONE Michelino.
10. » sc. all. uff. compl. SAMPO' Piero.
11. » sc. all. uff. compl. MATALONI Lister.
12. » sc. appl. fanteria BRIGNOLA Carlo.
13. » sc. appl. fanteria TOGGIA Vittorio.
14. » 5° alpini PIVA Cesare.
15. » sc. appl. fanteria CASSI Silvio.

Cavalleria.

16. Capitano Nizza cavall. DE REGE THESAURO Amedeo.
17. Tenente Savoia cavall. SAIBANTE Aroldo.
18. » sc. appl. fanteria PERRONE Guido.

Artiglieria.

19. Capitano 27° art. camp. GORI Mario.
20. Tenente art. a cavallo ARGENTON Mario.
21. » art. a cavallo COGNI Aleardo.
22. » 27° art. campagna CANDELO Guido.
23. » 2° art. montagna FIANDINI Cesare.

Genio.

24. Capitano sc. all. uff. genio BARRELLA Rocco.
25. » 3° genio D'ANGELO Salvatore.
26. Tenente com. genio C. A. FISICARO Salvatore.
27. » sc. all. uff. genio BARTOLINI Dante.
28. » sc. all. uff. genio BETTIO Francesco.
29. » sc. all. uff. genio FEDE Nicola.
30. » 2° regg. pont. genio RINALDI Lorenzo.

Corpo d'armata di Verona (IV).

Fanteria.

1. Capitano 8° bersaglieri GALLUCCI Federico.
2. Tenente 49° fanteria GALLIPPI Luigi.
3. » 57° fanteria TOSCHI Quirico.
4. » 57° fanteria NAPPINI Luigi.
5. » 79° fanteria RENZI Augusto.
6. » 79° fanteria VIVALDI Vincenzo.
7. » 18° fanteria BERTESINA Sergio.
8. » 231° fanteria FAVUZZI Luigi.
9. » 231° fanteria BORRIELLO Michelangelo.
10. » 231° fanteria VANNETTI Giovanni.
11. » 231° fanteria BALZANO Angelo.
12. » 6° alpini PACI Augusto.
13. » 6° alpini TOMMASI Michelangelo.
14. » 6° alpini MONTU' Rocco.

Artiglieria.

15. Capitano 4° art. pes. camp. MAGRINI Ettore.
16. Tenente 8° art. camp. BOSSI Stefano.
17. » 2° art. mont. CANO Luigi.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (V).

Fanteria.

1. 1° Tenente 73° fanteria COCCHI Pietro.
2. Tenente 12° bersaglieri ANTONELLI Raffaele.
3. » 152° fanteria DE SILVA Nicola.
4. » 12° fanteria DI BIASIO Demetrio.
5. » 73° fanteria SCUTO Carmelo.
6. » 73° fanteria SETTIMI Decio.
7. » 5° centro automob. IODICE Giovanni.

Artiglieria.

8. Tenente 4° art. camp. DIAMANTE Salvatore.
9. » 10° art. pes. KLUN Eugenio.
10. » 5° art. pes. MARRA Mariano.
11. » sc. all. uff. Pola CARUSO Vincenzo.
12. » sc. all. uff. Pola DE SANTIS Eugenio.
13. » sc. all. uff. Pola GRATI Mirto.
14. » sc. all. uff. Pola FASANI Umberto.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA (VI).

Fanteria.

1. 1° Tenente 27° fanteria EGIDI Giov. Battista.
2. » R. acc. fant. e cav. BUGLIONI Italo.

3. Tenente 35° fanteria GHETTI Renato.
4. » 36° fanteria CLEMENTE Carmelo.
5. » 36° fanteria LEONE Bonaventura.
6. » 36° fanteria LESTAN Wladimiro.
7. » 36° fanteria FANELLI Francesco.
8. » 66° fanteria BACIGALUPO Giuseppe.
9. » 66° fanteria PARLATO Giovanni.
10. » regg. carri armati ARPAIA Osvaldo.
11. » 11° fanteria FERRARI Romolo.
12. » 11° fanteria ZAZZI Angiolo.
13. » 27° fanteria CATALDO Gaetano.
14. » 28° fanteria FRANCO Angelo.
15. » 93° fanteria STRACUZZI Giuseppe.
16. » 93° fanteria SARACINI Umberto.
17. » 93° fanteria ROMAGNOLI Alfredo.
18. » 94° fanteria GAGLIARDI Ugo.
19. » 157° fanteria BRANDI Marcello.
20. » 9° bersaglieri VERANDO Giovanni.
21. » 6° bersaglieri PESAPANE Ubaldo.
22. » R. acc. fant. e cav. BRIATORE Alberto.
23. » R. acc. fant. e cav. DI STEFANO Odoardo.
24. » R. acc. fant. e cav. CILENTO Biagio.
25. » R. acc. fant. e cav. TESSITORE Edoardo.
26. » R. acc. fant. e cav. DE FRANCISCIS Gius.
27. » R. acc. fant. e cav. COSTANZO Pasquale.
28. » R. acc. fant. e cav. AMATO Raffaele.
29. » R. acc. fant. e cav. IACONO Corrado.
30. » R. acc. fant. e cav. ROSATO Umberto.

Cavalleria.

31. Tenente cavall. Firenze BARBARA Giuseppe.
32. » R. acc. fant. e cav. FORNACO Vincenzo.
33. » regg. cav. Vitt. Em. II JACK Sofio.
34. » R. acc. fant. e cav. CONFORTI Gerardo.

Artiglieria.

35. Tenente 26° art. camp. BIANCO Antonio.
36. » R. acc. fant. e cav. D'ADDARIO Michele.
37. » R. acc. fant. e cav. COSTANTINO Angelo.
38. » 3° art. pes. CIANELLA Nicola.
39. » 3° art. pes. GIANFRANCESCO Enrico.
40. » 3° art. camp. GALLONI Vittore.
41. » 26° art. camp. DE COLA Aldo.

Genio.

42. Tenente 6° regg. genio GARBARI Ferruccio.
43. » 6° regg. genio MILLEFIORINI Luigi.
44. » 6° regg. genio CORREALE SANTACROCE Mario.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE (VII).

Fanteria.

1. 1° Tenente ist. geogr. mil. BUONERBA Giuseppe.
2. » ist. geogr. mil. CERRI POERIO Cosmos.
3. Tenente 22° fanteria POESIO Cesare.
4. » 83° fanteria CANCELLI Massimo.
5. » 3° bersaglieri CARUSO Giacinto.
6. » 5° bersaglieri CONENNA Giov. Battista.
7. » ist. geogr. mil. CECIONI Enrico.
8. » ist. geogr. mil. PIZZONIA Vincenzo.

Artiglieria.

9. Capitano ist. geogr. mil. LOIACONO Diomede.
10. Tenente 7° art. camp. SALVATI Salvatore.

11. Tenente 19° art. camp. VIGLIETTI Riccardo.
12. » 7° art. pes. camp. MARTIGNAGO Enrico.
13. » 3° art. contraerei GRATI Iginio.
14. » direz. art. C. A. BERTINI Salvatore.

CORPO D'ARMATA DI ROMA (VIII).

Fanteria.

1. 1° Tenente coll. mil. Roma DONAVER Luigi.
2. » sc. centr. mil. DI PEIO Filippo.
3. » sc. centr. mil. VERDEL Giuseppe.
4. » sc. centr. mil. DI FAZIO Guido.
5. » sc. centr. mil. SCURO Aristide.
6. Tenente 2° granatieri ZACCONI Pietro.
7. » 2° granatieri SIVO Ugo.
8. » 3° granatieri SCARLATTI Ettore.
9. » 2° granatieri ALICICCO Mario.
10. » carri armati VERRI Gabriele.
11. » 51° fanteria CINTI Carlo.
12. » 81° fanteria MOSCA Alberto.
13. » 81° fanteria PENSUTI Mario.
14. » 81° fanteria ARCOLACI Umberto.
15. » sc. centr. mil. TURRINI Umberto.
16. » sc. centr. mil. FALZETTI Vincenzo.
17. » sc. all. uff. Spoleto COSSU Mario.
18. » sc. all. uff. Spoleto SELLA Adolfo.
19. » sc. all. uff. Spoleto BIFFOLI Giovanni.
20. » sc. sottuff. Rieti EBERLIN Donato.
21. » 8° centro automob. PERANI Alessandro.
22. » coll. mil. Roma CORSI Marcello.
23. » 3° granatieri ANGELILLO Umberto.
24. » sc. centr. mil. CIAMPA Simone.
25. » sc. centr. mil. GIUDICE Luigi.

Artiglieria.

26. Capitano 8° centro automob. MORANI Antonio.
27. Tenente 13° art. camp. MALVEZZI Domenico.
28. » 1° art. camp. CICCOLARI MICALDI Ferdinando.
29. » sc. centr. art. RINALDINI Aldo.
30. » 8° art. pes. camp. SALINARI Salvatore.
31. » sc. centr. art. D'ANTONA Gabriele.
32. » 13° art. camp. SILVESTRELLI Carlo.
33. » 13° art. camp. ALFARO DEGAN Antonio.

Genio.

34. Tenente sc. centr. genio MICCIO Antonio.
35. » sc. centr. genio MURINO Damiano.
36. » 8° genio NATELLA Giuseppe.
37. » 8° genio QUICI Emilio.
38. » 8° genio LA SCALA Alfredo.

CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).

Fanteria.

1. Capitano com. div. mil. Chieti PEVERATI Luigi.
2. 1° Tenente 13° fanteria GIORLEO Armando.
3. » 47° fanteria BASURTO Luigi.
4. » 10° fanteria LEONARDI Dante.
5. Tenente 9° fanteria SETTEPANI Giuseppe.
6. » 10° fanteria CACAVALLE Raffaele.
7. » 9° centro automob. GIORDANO Vincenzo.
8. » 14° fanteria PERRONE Guglielmo.
9. » 225° fanteria DE RUBERTIS Alfredo.
10. » 225° fanteria MASSA Alberto.
11. » 225° fanteria CASACCHIA Vincenzo.

Artiglieria.

12. Tenente 14° art. camp. MAGGIO Emanuele.
13. » 14° art. camp. TAPPARINI Felice.
14. » 18° art. camp. MAZZONI Renato.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI (X).

Fanteria.

1. 1° Tenente sc. all. sottuff. Caserta MANZI Pietro.
2. » 31° fanteria TIBERI Francesco Paolo.
3. Tenente 1° bersaglieri CATALANO Duilio.
4. » 31° fanteria CARUSO Nicola.
5. » 40° fanteria PICA Alfredo.
6. » coll. mil. Napoli CHECCHIA Alfonso.
7. » coll. mil. Napoli GIANANI Mario.
8. » 19° fanteria PAPATOLO Mario.
9. » 20° fanteria FARAONE Enrico.
10. » 20° fanteria MATURI Rolando.
11. » 15° fanteria MARTINELLI Francesco.
12. » 16° fanteria SPROVIERI Carlo.

Artiglieria.

13. Capitano 10° art. pes. camp. SANTORO Emilio.
14. Tenente 12° art. camp. MATTIOLI Giovanni.
15. » 10° art. pes. camp. PISANI Emanuele.
16. » 10° art. pes. camp. MASSAROTTI Giuseppe.
17. » 10° art. pes. camp. MARGARITONDO Giuseppe.
18. » 2° art. contr. aut. GISONDI Aurelio.
19. » sc. all. sottuff. art. LEMME Aldo.
20. » sc. all. sottuff. art. GIARDINO Michele.
21. » sc. all. sottuff. art. RUFFONI Ferruccio.

Genio.

22. Capitano 10° regg. genio CASILINI Ernesto.
23. Tenente 10° regg. genio FARINA Franco.

Corpo d'Armata di Udine (XI).

Fanteria.

1. 1° Tenente 58° fanteria FALCONE Ettore.
2. » 2° fanteria LAUDANI Antonio.
3. » 17° fanteria GALLO Giuseppe.
4. » 7° alpini PAGANELLI Guglielmo.
5. » 7° alpini GRAMAGLIA Giovanni.
6. Tenente 55° fanteria DEVITOFRANCESCO Gaetano.
7. » 71° fanteria BRANCIFORTE Francesco.
8. » 71° fanteria CALO' Giuseppe.
9. » 1° fanteria BUSCHI Vincenzo.
10. » carri armati RIZZO Nicola.
11. » 17° fanteria BERLETTANO Giovanni.
12. » 17° fanteria SINDONI Cesare.
13. » 7° alpini TIMEUS Manlio.
14. » 7° alpini BOSIN Leone.
15. » 7° alpini SIMONETTI Carlo.
16. » 8° alpini SALTINI Antonio.
17. » 8° alpini TODESCO Agostino.
18. » 7° alpini LEVI Marcello.
19. » 8° alpini VECCIA Luigi.
20. » 2° fanteria CABASSI Pietro.

Artiglieria.

21. Capitano 6° art. camp. SALVATI Giuseppe.
22. » 3° art. mont. BLASCO Alfredo.
23. Tenente 20° art. camp. GRILLI Amerigo.
24. » 15° art. camp. COCO Rosario.

25. Tenente 6° art. camp. BIRARDA Luigi.
26. » regg. art. leggera MARTINOTTI Emilio.
27. » 9° art. pes. DE LORENZO Giovanni.

Genio.

28. Tenente uff. fortif. O. A. MORENO Emanuele.
29. » 11° regg. genio BACCIALI Giampaolo.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Fanteria.

1. Capitano com. div. mil. Palermo GHIGLIONE Armando.
2. Tenente 5° fanteria MALARBI' Rocco.
3. » 6° fanteria COPPOLA Goffredo.
4. » 6° fanteria IRACI Paolo.
5. » 10° bersaglieri DATO Eugenio.
6. » 10° bersaglieri PINTOZZI Saverio.
7. » 3° fanteria CULTRERA Nicolò.
8. » 4° fanteria GIOE Giuseppe.

Artiglieria.

9. Capitano 22° art. camp. VALENZA Vincenzo.
10. » 24° art. camp. NAPOLITANO Armando.
11. Tenente 22° art. camp. GAGLIARDO Giuseppe.
12. » 12° art. pes. camp. ROSANO Annibale.
13. » 12° art. pes. camp. CRISTOFARO Armando.

Genio.

14. Capitano 12° regg. genio SORRENTINO Enrico.
15. Tenente 12° regg. genio BELLAVIA Giuseppe.

Comando militare della Sardegna.

Fanteria.

1. Tenente 45° fanteria SANNA Giovanni.
2. » 46° fanteria SGUINZO Mario.
3. » 46° fanteria SERRA Angelo.

Artiglieria.

4. Tenente gruppo art. costa GARUTI Giuseppe.

Comando R. C. T. C. dell'Eritrea.

Fanteria.

1. 1° Tenente SANTILLI Guido.
2. » TALOTTA Salvatore.
3. » ORIOLI Elio.
4. Tenente BERTOLUCCI Guglielmo.
5. » MANIGA Giuseppe.
6. » CIPOLLETTI Umberto.

Artiglieria.

7. Capitano CONIGLIO Ernesto.
8. Tenente RIDOLFI Guido.

Comando R. C. T. C. della Cirenaica.

Fanteria.

1. 1° Tenente COLETTI Calogero.
2. » CALISE Alfonso.

3. Tenente GUALDI Annibale.
4. » COLOMBO Aniello.
5. » PIGA Antonio.
6. » MUCCI Gennaro.

COMANDO R. C. T. C. DELLA TRIPOLITANIA.

Fanteria.

1. 1° Tenente RICHETTA Salvatore.
2. Tenente QUARANTA Antonio.
3. » ZIRULIA Fabio.
4. » NATALE Vincenzo.
5. » BORDONI Ferruccio Maria.

Artiglieria.

6. Capitano ROLANDI RICCI Federico.
7. Tenente BOSELLI Alessandro.

COMANDO R. C. T. C. DELLA SOMALIA.

Fanteria.

1. Tenente DEGLI ODDI Sforza.
2. » DE SAULPAINT Amedeo.
3. » GRACEFFA Pietro.

Artiglieria.

4. Tenente GARGANESE Eupremio.
5. » CORDANO Enrico.
6. » GRANITI Erasmo.
7. » FIORETTI Giovanni.

Genio.

8. Tenente RUSSO Umberto.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Fanteria.

1. Capitano ANNONI Alessandro.

Genio.

2. Capitano MAZZIOTTI DI CELSO Paolo.
3. » PAOLI Brunetto.
4. » SANTUCCI DE MAGISTRIS Filippo.
5. Tenente CAPPABIANCA Pasquale.

ISPETTORATO D'ARTIGLIERIA E CENTRO CHIMICO MILITARE.

Fanteria.

1. 1° Tenente centro chim. mil. DE GREGORIO Camillo.
2. » centro chim. mil. POSITANO Francesco.
3. Tenente centro chim. mil. BUZIO Manfredi.
4. » centro chim. mil. RAFFAELLI Romualdo.

Artiglieria.

5. Capitano centro chim. mil. BACCHELLI Adalberto.
6. Tenente sc. tiro artigl. PAGNONI Umberto.

Genio.

7. Tenente centro chim. mil. LONG Cesare.
8. » centro chim. mil. GIARDINO Francesco.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del mese di febbraio 1935). Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 57. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 426 *giornale militare* 1933, e a complemento della circolare 627 *giornale militare* stesso anno, determino che i sottonotati tenenti dell'arma di artiglieria, riconosciuti idonei dalla commissione e che hanno optato per il servizio chimico militare, siano ammessi al corso di chimica presso la R. università di Roma:

SALVO Pietro, 1° reggimento artiglieria da costa.
AVORIO Antonio, 3° reggimento artiglieria da costa.
COCO Rosario, 15° reggimento artiglieria da campagna.
GARUFI Giuseppe, gruppo artiglieria costa Sardegna.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 58. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

Allo scopo di semplificare la procedura per il rilascio dei certificati d'idoneità per la condotta di autoveicoli in servizio militare, si determina:

1. A partire dal 1° febbraio p. v. la facoltà di concedere i certificati mod. 1 e mod. 2 ai sottufficiali ed ai militari di

truppa, facoltà finora di competenza del ministero della guerra, viene devoluta ai comandi di corpo di armata e di isola.

2. Le norme e le modalità inerenti a tale concessione verranno stabilite da questo ministero — ispettorato del materiale automobilistico — con disposizione a parte.

3. Nulla è variato per quanto riguarda la facoltà di concessione dei certificati di idoneità agli ufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1, anno 1934, circolare 6.

A pag. 28, quinto rigo « Quaderno di caricamento del carro veloce 29 - edizione 1933-XII » alle parole « numero categorico 2688 » sostituire « numero categorico 2668 ».

Dispensa 1ª, anno 1934-XII, circolare 8:

A pag. 30, *modalità di prelevamento*, 1° capoverso, ove è detto: « le richieste riferentisi ai ricambi per i tipi di autoveicoli: XV ter, 18 B. (BL e BLR), 501, 503 » sostituire con: « le richieste riferentisi ai ricambi per i tipi di autoveicoli: XV ter, 18 B (BL e BLR) 501, 503, 508, 509, 514, 515, 521, 522 e 524 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annuo . . L. 27 - All'ESTERO, annuo . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6105651) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª 1934 - ANNO XII 30 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 59 - 9 gennaio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) . . . . *Pag.* 194

» 60 - 9 gennaio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti) . . . . » 203

» 61 - 9 gennaio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare . . . . . . » 211

PARTE SECONDA

Circolare N. 59. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 19 gennaio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto, n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII del Capo del Governo, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) del R. esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'articolo 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, inoltre, una proroga di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale,* al comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esse dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

3) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà risultare, inoltre, se vi è stata o non interruzione);

4) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla R. procura del luogo di nascita del concorrente;

5) certificato di moralità e di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del comune in cui il concorrente ha la sua residenza e legalizzato dal Prefetto;

6) certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; detti certificati devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un R. notaio e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

8) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte);

oppure: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9) certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10) certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

11) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al numero 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; per i concorrenti che si trovino alle armi dovrà essere compilato un rapporto informativo particolareggiato riguardante tutto il servizio militare da essi prestato.

Le autorità riceventi allegheranno, infine, per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata o del comando militare della Sicilia, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, *presidente*, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, *membri*;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nella Sardegna, nelle colonio e nelle isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie incaricate di effettuare le visite di cui sopra ne comunicheranno telegraficamente l'esito al Ministero, indipendentemente dalla sollecita e normale trasmissione dei documenti relativi;

b) le informazioni della R. prefettura e dell'arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente articolo 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti che saranno ammessi agli esami verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno, a mano a mano, presentarsi all'ospedale militare di Roma.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno luogo alla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

La commissione esaminatrice sarà composta di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri) ed un ufficiale medico segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della commissione saranno nominati dal Ministro della guerra.

La commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica.

Art. 6.

Ogni componente della commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare.*

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Guerra - *Reg. n.* 2, *fog. n.* 29. — *Firmato*: CAVALLARO.

Programmi di esami
per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E.

1. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

2. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica.*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.

18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

3. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 60. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti).** — Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 19 gennaio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII del Capo del Governo, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, inoltre, una proroga di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al comando del distretto militare cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

3) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà risultare, inoltre, se vi è stata o non interruzione);

4) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla R. procura del luogo di nascita del concorrente;

5) certificato di moralità e di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza e legalizzato dal Prefetto;

6) certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; detti certificati devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

7) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un R. notaio e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

8) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore (ovvero certificati di abilitazione, rilasciati dalle competenti Università, qualora al concorrente non siano stati ancora rilasciati i diplomi delle conseguite abilitazioni: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura delle Università, sui certificati stessi o da dichiarazioni su fogli a parte); oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia, ovvero copie notarili dei medesimi legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore, se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9) certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea (o di diploma);

10) certificato della Segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

11) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento purchè in servizio sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al numero 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatta risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; per i concorrenti che si trovino alle armi, dovrà essere compilato un rapporto informativo particolareggiato riguardante tutto il servizio militare da essi prestato.

Le autorità riceventi allegheranno, infine, per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata o del comando militare della Sicilia, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, *presidente,* dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, *membri;*

oppure: una dichiarazione di visita medica preliminare compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nella Sardegna, nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie incaricate di effettuare le visite di cui sopra ne comunicheranno telegraficamente l'esito al Ministero, indipendentemente dalla sollecita e normale trasmissione dei documenti relativi;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'arma dei carabinieri reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914.

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al ministero.

Art. 5.

I concorrenti che saranno ammessi agli esami verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno, a mano a mano, presentarsi all'ospedale militare di Roma.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno luogo alla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

La commissione esaminatrice sarà composta di tre ufficiali del corpo sanitario (il presidente e due membri) ed un ufficiale del corpo sanitario segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della commissione saranno nominati dal Ministro della guerra.

Art. 6.

Ogni componente della commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare.*

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti chimici farmacisti in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 2, foglio n. 30. — CAVALLARO.

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E.

1. *Svolgimento scritto* di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

2. *Prova pratica* di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. *Prova orale* di materia medica nella parte attinente ai farmacisti. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 61.— RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 19 gennaio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII del Capo del Governo, è indetto un concorso per titoli ed esami, per 8 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo veterinario militare del R. esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concesso, inoltre, una proroga di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel corpo veterinario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

3) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà risultare, inoltre, se vi è stata o non interruzione);

4) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla R. procura del luogo di nascita del concorrente;

5) certificato di moralità e di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza e legalizzato dal Prefetto;

6) certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; detti certificati devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

7) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un R. notaio e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

8) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte);

oppure: diploma originale di laurea in zooiatria, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-1925;

9) certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10) certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

11) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al numero 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatta risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; per i concorrenti che si trovino alle armi dovrà essere compilato un rapporto informativo particolareggiato riguardante tutto il servizio militare da essi prestato.

Le autorità riceventi allegheranno, infine, per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata o del comando militare della Sicilia, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, *presidente,* dal direttore dell'ospedale militare e da un altro ufficiale medico superiore, *membri;*

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nella Sardegna, nelle Colonie e nelle isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie incaricate di effettuare le visite di cui sopra ne comunicheranno telegraficamente l'esito al Ministero, indipendentemente dalla sollecita e normale trasmissione dei documenti relativi;

b) le informazioni della R. prefettura e dell'arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente articolo 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5

I concorrenti che saranno ammessi agli esami verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno, a mano a mano, presentarsi al Ministero della guerra (Ufficio del capo del servizio veterinario).

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno luogo alla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

La commissione esaminatrice sarà composta da un colonnello veterinario, *presidente*; da due ufficiali superiori veterinari, *membri*; e da un capitano veterinario, *segretario*, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri ed il segretario della commissione saranno nominati dal Ministro della guerra.

Art. 6.

Ogni componente della commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente veterinario in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare.*

Art. 10.

I concorrenti che, in base al presente decreto, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E., verranno inviati per un periodo di cinque mesi presso un Centro di rifornimento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; quelli aventi diversa provenienza, saranno, in un primo tempo, inviati alla scuola di applicazione di cavalleria, per frequentarvi un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un Centro rifornimento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo veterinario militare, assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 2, *foglio n.* 31. — CAVALLARO.

Programmi d'esame per il concorso della nomina a tenente veterinario in S.P.E.

1. *Prova di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.
Durata della prova: sette ore.
Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

2. *Prova di anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.*

Specie della prova: orale.
Durata della prova: a giudizio della commissione e non mai superiore ad un'ora.
Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la commissione crederà rivolgergli.

TESI.

1. — Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. — Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. — Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. — Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. — Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. — Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e picemie.

7. — Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero-terapia.

8. — Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. — Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura: Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. — Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. — Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. — Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologi-

che. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. — Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. — Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. — Bronchi, polmone e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. — Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. — Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. — Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. — Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. — Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinale: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. — Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

2. — Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo flemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. *Prova di clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640. intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale. **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

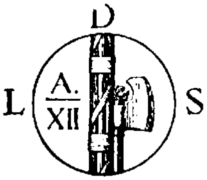

PREZZO L. 2 —

(6106361) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOT

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª 1934 - ANNO XII 2 FEBBRAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 2 FEBBRAIO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al tenente del 63° fanteria, osservatore dall'aeroplano, Vincenzo **MANCINI**:

« Osservatore dall'aeroplano attivissimo, tenace, entusiasta; in sette anni di servizio, in patria ed in colonia, dava costante prova di perizia e di ardimento, conseguendo due medaglie d'argento al valor militare per il prezioso contributo dato al rapido e felice successo delle nostre armi.

Ritornato in patria, in un volo di ricognizione in aspra zona alpina, sopravvenuta una grave avaria al motore, anzichè affidare la propria salvezza al paracadute, cooperava col pilota nel tentativo di salvare l'apparecchio: nella caduta rimaneva gravemente ferito.

Luminoso esempio di attaccamento al dovere, di ardente spirito di sacrificio, di leale e profondo cameratismo ».

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL' ESERCITO. . . . . . . *Pag.* 223

PARTE PRIMA

N. **62 – 28 dicembre 1933** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1890. – Conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ». . . . . *Pag.* 229

» **63 – 26 dicembre 1933** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme per la corresponsione del premio di previdenza ai sottufficiali del R. esercito. . . . . » 231

» **64 – 28 dicembre 1933** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 1891. – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918 . . . . » 235

» **65 – 28 dicembre 1933** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 1892. – Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651. . . » 237

» **66 – 28 dicembre 1933** – Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1895. – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'ispettorato della fanteria » 239

N. 67 - **28 dicembre 1933** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1896. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni. . . . . *Pag.* 241

» **68 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1883. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 . . » 243

» **69 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1918. - Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari. » 245

» **70 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 46. - Modifica ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano . . . . » 247

» **71 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo gancio per guinzaglio speciale da cavalleria *(con una tavola di disegni)* . . . . » 249

» **72 - 1° febbraio 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 251

» **73 - 1° febbraio 1934** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI - COLONIE. — Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC. . . . . » 253

PARTE SECONDA

N. 74 **5 dicembre 1933** Anno XII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice, per l'anno 1934, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori . . . . *Pag.* 255

N. 75 - 8 gennaio 1934 - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1934, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito. . . . . *Pag.* 256

» 76 - 1° febbraio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . » 257

» 77 - 1° febbraio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità degli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1934. » 258

» 78 - 1° febbraio 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito. . » 260

» 79 - 1° febbraio 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Esercitazioni per tenenti colonnelli anziani » 262

» 80 - 1° febbraio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tabelle caratteristiche autoveicoli in servizio militare » 263

PARTE PRIMA

Circolare N. 62. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1890. – Conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ».** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1933 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 64. — AVANZAMENTO. — Legge n. 1891. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

N. 65. — AVANZAMENTO. — Legge n. 1892. – Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 dicembre 1933 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, con la seguente modificazione:

Il penultimo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 23 luglio 1930; il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 66. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1895. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'ispettorato della fanteria. — (Gabinetto; Segreteria militare). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19. del 24 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della fanteria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 67. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1896. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 24 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 68. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1883. - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 22 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 69. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1918. - Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 27 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari;

Visto il R. decreto 29 giugno 1933, n. 944, che apporta modificazioni al cennato R. decreto 1° maggio 1930, n. 726;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 2° dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 94. - Mancini.

N. 70. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 46. - Modifica ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — *Gazzetta ufficiale* n. 25, del 31 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, convertito in legge con la legge 6 aprile 1922, n. 479;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare i criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La qualifica di primo capitano, conferita dal 1° agosto 1933 al capitano di una data Arma o Corpo in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, è estesa, dalla suddetta data 1° agosto 1933, ai capitani delle altre Armi e Corpi aventi la stessa anzianità di grado.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1934-XII assumono la qualifica di primo capitano soltanto i capitani che abbiano compiuto 12 anni di grado.

Dalla stessa data 1° gennaio 1934 restano abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 155. — MANCINI.

N. 71. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo gancio per guinzaglio speciale da cavalleria** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

Allo scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nel pratico impiego dei ganci del « Guinzaglio speciale da cavalleria » (VIII-2525) di cui alla circolare n. 592 del *giornale militare* 1930, il ministero è venuto nella determinazione di sostituirli con altri simili, di maggiori dimensioni ed allestiti, anzichè in ferro omogeneo, in acciaio reso inossidabile con processo di parkerizzazione.

Le dimensioni particolareggiate dei nuovi ganci risultano dalla tavola annessa.

La sostituzione dei ganci ai guinzagli in distribuzione verrà effettuata a cura degli enti che li hanno in carico.

Il compenso dovuto per la sostituzione dei ganci in parola è, per ogni guinzaglio, il seguente:

Mano d'opera borghese	L.	0,75
Mano d'opera mista	»	0,20

L'arsenale R. E. di Torino provvederà all'allestimento dei nuovi ganci ed alla loro distribuzione agli enti interessati, che gliene segnaleranno il fabbisogno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 72. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato maggiore del R. esercito - Segreteria militare). — 1° febbraio 1934 - Anno XII.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Trieste - Tenenza « Via Cologna » in Trieste.

Comandi soppressi.

Legione Trieste - Tenenza « Via Crispi » in Trieste.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 73. — DIVISA DEGLI UFFICIALI - COLONIE. — **Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC.** — (Gabinetto). — 1° febbraio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 692 del *giornale militare* del 1933 allo stesso oggetto, si porta a conoscenza degli enti dipendenti la seguente circolare n. 81014 in data 18 gennaio c. a. del ministero delle colonie.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

A seguito ed a chiarimento di quanto comunicato con circolare 97097 del 6 dicembre u. s. si ritiene opportuno di precisare alcuni particolari circa le nuove uniformi per ufficiali in servizio nelle colonie, in attesa che venga pubblicata la serie di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei Regi Corpi di T. C. (ed. 1929), e cioè:

a) sulla giubba cachi, della foggia identica a quella della nuova uniforme grigio-verde, non si applica il bavero di velluto;

b) il bavero cachi non porta filettatura di sorta, ma porta i distintivi di arma e corpo previsti dall'attuale regolamento sull'uniforme dei Regi Corpi T. C.;

c) sui pantaloni cachi, sia lunghi che corti, non vengono applicate le bande;

d) l'uniforme bianca è della foggia identica a quella prescritta in Italia, con l'aggiunta del pantalone corto;

e) la divisa cachi per gli ufficiali dei RR. CC. è identica a quella degli ufficiali del R. E., ad eccezione dei distintivi di grado sia per il berretto che per la giubba, i quali, insieme ai bottoni, devono essere in argento, anzichè in oro;

f) fino a consumazione si possono adoperare i bottoni metallici ora in uso dello stesso colore dei distintivi di grado.

Il Ministro: De Bono.

PARTE SECONDA

Circolare N. 74. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice, per l'anno 1934, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 dicembre 1933 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;
Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1927, che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119 nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui agli articoli 4 e 9 del decreto ministeriale 18 agosto 1927 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alla cariche superiori per l'anno 1934, è così costituita:

Generale di brigata in S.P.E. TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio comm. Paolo, capo del servizio ippico militare, *presidente;*

Prof. FOTTICCHIA gr. uff. Nello, titolare di zootecnica nell'istituto superiore agrario di Portici, rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste, *membro.*

In caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal dott. CORTIS gr. uff. Emanuele, capo divisione del ministero suddetto;

Colonnello di cavalleria in S.P.E. GIGLIOSI cav. Giglio, direttore di 1ª classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni, *membro;*

Primo capitano di amministrazione in S.P.E. TERGOLINA GISLANZONI BRASCO nob. Celio, *segretario.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro della guerra:*
BAISTROCCHI.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 2, *foglio n.* 151.

N. 75. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1934, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'articolo 44 della legge 11 marzo 1926,

n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, è stabilita, per l'anno 1934, come segue:

Tre generali di brigata per l'arma di fanteria

Due generali di brigata per l'arma di artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 76. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1º febbraio 1934 - Anno XII.

Sono disponibili i seguenti posti di impiego spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito:

N. 10 posti di applicato nel ruolo d'ordine delle ragionerie centrali (unica sede Roma);

N. 4 posti del grado 12º, gruppo *C*, nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai su indicati posti d'impiego, dovranno presentare, non oltre il 10 marzo 1934-XII apposita domanda su carta da bollo da L. 5, nella quale, per gli impieghi nelle intendenze di finanza, dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata. Gli aspiranti ad ambedue gli impieghi, dovranno indicarli per ordine di preferenza.

Le domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 77. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità degli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° febbraio 1934 - Anno XII.

Con riferimento agli articoli 53, 56 e 60 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, il ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S. P. E. per poter concorrere all'avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1934.

Limiti di anzianità degli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1934.

ARMA O CORPO		Ultimo ufficiale che può essere preso in esame per l'avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1934 con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1933) nella quale trovasi indicato		
		Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali		CALDERARI Umberto 62/1	BIANCHINI Arturo 73/1	SILVINI Arnaldo 89/2
Fanteria		CRAPANZANO Salvatore Ernesto 168/2	MIGNONE Vincenzo 243/2	TROVATO Mario 331/2
Cavalleria		FORMIGLI Francesco 434/2	SOLIANI RASCHINI Antonio 445/1	TRIGONA Pietro 454/2
Artiglieria		VERNACI Salvatore 504/2	RANDI Umberto 542/1	BIEGO Gilberto 577/1
Genio		ROSSI ESPAGNET Giuseppe 613/2	PIANELLI Antonio 625/2	MAZZONE Giacomo 635/2
Corpo sanitario	*Medici*	CATAPANO Eduardo 685/2	PAVONE Antonio 699/2	—
	Farmacisti	ALVIGINI Giorgio 718/2	DE MARCO Cesare 720/2	—
Corpo di commissariato	*Commissari*	RUSSO Luigi 729/2	CULTRERI Vincenzo Francesco 733/1	DE LEONARDIS Arturo 737/1
	Sussistenza	GIORGINI Giuseppe 743/2	CONTI Lorenzo 747/1	BOCCHERO Silvio 749/2
Corpo di amministrazione		BIANCHI Pietro 762/1	MANTOVA Ugo (anzianità 30 giugno 1923)	—
Corpo veterinario		—	GARDA Carlo Ercole 810/2	WENIGHOFER Giovanni 814/2

Le domande per gli esami facoltativi a scelta dovranno pervenire al ministero non oltre il 28 febbraio 1934.

Le autorità gerarchiche esprimeranno in merito alle domande il proprio parere a senso dell'art. 51 T. U., motivandolo se sfavorevole, e specificheranno se l'ufficiale è realmente distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari, sia morali sia fisiche.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 78. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° febbraio 1934 - Anno XII.

Viste le determinazioni del ministero dell'aeronautica numero 436 del 17 gennaio 1933-XI, contenuta nel *bollettino ufficiale* dispensa 4ª del 28 gennaio 1933, e n. 7428 del 7 agosto 1933-XI, contenuta nel *bollettino ufficiale* dispensa 33ª del 19 agosto 1933, del predetto ministero; viste le proposte della commissione speciale nominata da questo ministero in base al disposto della legge 1° giugno 1931, n. 657, i seguenti ufficiali sono considerati, a tutti gli effetti, osservatori dall'aeroplano, dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Provenienti dal 9° corso.

Tenente FUCHS Carlo, 4° reggimento alpini dal 5 settembre 1933.

Provenienti dal 10° corso.

Tenente BIANCONI Giovanni, 4° reggimento bersaglieri dal 5 settembre 1933.

» BOSCIANO Giorgio, 7° reggimento bersaglieri dal 5 settembre 1933.

Tenente BUCCI Giuseppe, 20° reggimento artiglieria da campagna dal 5 settembre 1933.

» CANO Luigi, 2° reggimento artiglieria da montagna dal 5 settembre 1933.

» CONENNA G. Battista, 5° reggimento bersaglieri dal 5 settembre 1933.

» CULTRERA di MONTESANO Sebastiano, 2° reggimento granatieri dal 5 settembre 1933.

» DE PAOLIS Vittorio, 57° reggimento fanteria dal 5 settembre 1933.

» GAUDIOSO Nicola, 5° reggimento artiglieria contraerei, dal 5 settembre 1933.

» MINOSI Giovanni, 3° reggimento artiglieria da montagna dal 5 settembre 1933.

» MARIANI Alberto, 9° reggimento alpini dal 5 settembre 1933.

» MARRA Federico, 1° reggimento artiglieria da montagna dal 5 settembre 1933.

» MARINI Antonio, 10° reggimento artiglieria da campagna dal 5 settembre 1933.

» MANCONI Antonio, 78° reggimento fanteria dal 5 settembre 1933.

» PALOMBARINI Sergio, 3° reggimento artiglieria da montagna dal 5 settembre 1933.

» PANANTI Giovanni, 54° reggimento fanteria dal 5 settembre 1933.

» RANERI Giuseppe, 3° reggimento artiglieria da montagna dal 5 settembre 1933.

» ROMANO Romano, 3° reggimento bersaglieri dal 5 settembre 1933.

» SIMONETTI Carlo, 7° reggimento alpini dal 5 settembre 1933.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 79. — SCUOLE MILITARI. — **Esercitazioni per tenenti colonnelli anziani.** — (Segreteria militare). — 1° febbraio 1934 - Anno XII.

Alle esercitazioni sulla carta, sul terreno e con comando effettivo di reparto di cui alla circolare 514 *giornale militare* 1933 - Anno XI dovranno partecipare tutti i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati che abbiano oppure no frequentati i soppressi corsi applicativi presso la scuola di guerra, esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico:

Arma di fanteria. — Tenenti colonnelli 10 gennaio 1927 fino a CHITTI Carlo compreso, pag. 130/1 annuario militare 1933.

Arma di cavalleria. — Tenenti colonnelli 1° giugno 1928 fino a DE CAROLIS Ugo compreso, pag. 428/1 annuario militare 1933.

Arma di artiglieria. — Tenenti colonnelli 16 maggio 1927 fino a MERCURIO Giuseppe compreso, pag. 486/2 annuario militare 1933.

Arma del genio. — Tenenti colonnelli 1° gennaio 1929 fino a CUOCOLO Gaetano compreso, pag. 607/1 annuario militare 1933.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopraindicati provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino il mattino del 1° marzo p. v.:

se di fanteria e di artiglieria al rispettivo comando di corpo d'armata;

se di cavalleria al comando della 2ª divisione celere in Bologna;

se del genio al comando del corpo d'armata di Torino (per i tenenti colonnelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano) di Verona (per i tenenti colonnelli dei corpi d'armata di Verona, Udine, Trieste, Bologna) e di Roma (per i tenenti colonnelli rimanenti).

I tenenti colonnelli dei RR. corpi di truppe coloniali appartenenti alle armi di fanteria e di artiglieria, compresi nei limiti sopraindicati, parteciperanno alle esercitazioni del comando militare della Sicilia (per la Libia) e del comando del corpo d'armata di Napoli (per l'Eritrea e Somalia). Quelli di cavalleria e del genio parteciperanno invece rispettivamente alle esercitazioni del comando della 2ª divisione celere e del comando del corpo d'armata di Roma.

Gli ufficiali non si faranno seguire dagli attendenti.

I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia e quello della 2ª divisione celere, comunicheranno a questo ministero (direzione generale personale ufficiali), i nomi degli ufficiali che si saranno presentati a frequentare le esercitazioni di che trattasi, nonchè i nomi di quelli che eventualmente non si fossero presentati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 80. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tabelle caratteristiche autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 1° febbraio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la serie di tabelle (edizione 1933-XI) contenente le caratteristiche tecniche costruttive ed i dati di impiego relativi a tutti gli autoveicoli in servizio presso l'esercito.

La distribuzione della serie di tabelle sarà effettuata a cura dell'ufficio pubblicazioni, secondo l'elenco Aut. 1 (circolare 126 *giornale militare* 1931-IX).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Prezzo L. 2 --

(6106361) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª 1934 - ANNO XII 9 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 81 - 28 dicembre 1933 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1954. - Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina e la R. aeronautica . . . . *Pag.* 269

» 82 - 4 gennaio 1934 - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — Legge n. 30. - Conversione in legge del R. decreto legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio . . . . » 275

» 83 - 8 febbraio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricchezza mobile sulle indennità chilometriche . . . . » 277

» 84 - 8 febbraio 1934 - Anno XII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Francatura della corrispondenza diretta all'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » 279

» 85 - 8 febbraio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE - MATRICOLA DEGLI UFFICIALI. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni. . . . . » 281

N. 86 - **8 febbraio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione dei reggimenti di cavalleria ex lancieri. . . . . *Pag.* 283

» 87 - **8 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare par la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici . . . . » 285

» 88 - **22 gennaio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 85. - Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il loro trasferimento nel corpo di stato maggiore . . » 287

PARTE SECONDA

N. 89 - **11 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 38. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-1934, ed altri indifferibili provvedimenti *Pag.* 291

» 90 - **19 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra . . . . » 294

» 91 - **29 gennaio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/35 per la granata G. E. mod. 32 da 149/35 » 295

» 92 - **29 gennaio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 32 da 149/13 » 295

N. **93 - 29 gennaio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona cilindrica - $h_0 = 1000$. . . . . *Pag.* 296

» **94 - 30 gennaio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito - edizione 1933 . . . . . » 296

» **95 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . » 297

» **96 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori » 298

» **97 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario » 299

» **98 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 28 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - Servizio chimico militare » . . . . » 302

» **99 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra . . . » 303

» **100 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1933-1934. . . . . » 311

» **101 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . » 315

PARTE PRIMA

Circolare N. 81. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1954. - Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, la R. marina e la R. aeronautica.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30, del 6 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e successive modicazioni, dopo le parole « il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 2.

Il n. 3 dell'art. 1 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« 3° motocicli e biciclette d'ogni sorta ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune è tenuto al corrente un registro o schedario con rubrica in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti non a motore, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 6 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Dopo la pubblicazione dell'ordine di requisizione non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 10 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il « precetto preventivo » e l'« avviso personale » successivamente rimessogli dall'autorità militare;

in caso di perdita deve avvisarne, entro 24 ore, l'autorità militare stessa.

« Quest'ultima è altresì in facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di quadrupedi, veicoli e natanti ».

Art. 7.

Il 2° e il 3° comma dell'art. 11 del citato testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine di tempo e nel luogo fissati nell'atto di intimazione.

« Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti dalle norme d'attuazione della presente legge, premio che terrà speciale conto delle presentazioni di capi effettuate entro 24 ore dall'emanazione dell'ordine ».

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 15 del citato testo unico dopo le parole « nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 9.

Dopo il penultimo comma dell'art. 15 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle Commissioni di cui al precedente articolo 14 qualsiasi autorità militare può procedere — in via del tutto eccezionale — alla requisizione di prestazioni occorrenti, purchè ne abbia ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni siano di quelle sottoposte a precetto preventivo.

« In tale evenienza l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla Commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal Comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 15 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« L'indennità in ogni caso è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'articolo 14 ».

Art. 11.

L'art. 23 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito:

1° nei casi previsti dall'art. 4 e dal 4° e 5° comma dell'art. 10 con l'ammenda da L. 50 a L. 150 e sino a L. 300 se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 18 e 21 e per ogni capo non presentato:

con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 se trattasi di quadrupede, veicolo a trazione animale, natante non a motore;

con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, se trattasi di autoveicolo, carro rimorchio, natante a motore;

con l'ammenda sino a L. 100 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci.

« In caso di mancata presentazione, il quadrupede, il veicolo a trazione animale o il natante non a motore saranno considerati idonei al servizio militare, mentre che per l'autoveicolo, il carro rimorchio, il natante a motore, l'accertamento della idoneità è fatto con visita a domicilio e le spese della visita addebitate al proprietario.

« Le spese della visita debbonsi ragguagliare in ogni caso all'importo corrispondente ad una giornata di diaria per tutti i membri della Commissione, aumentata invariabilmente del 50 per cento dello stesso importo per le spese di trasporto;

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 28 del citato testo unico, dopo le parole « Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica », sono aggiunte le seguenti: « e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG —
DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 82. — STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — **Legge n. 30. - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 23, del 29 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, contenente disposizioni sul limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 83. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricchezza mobile sulle indennità chilometriche.** — (Ragioneria centrale). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

Si porta a conoscenza la circolare n. 12460 del 21 dicembre 1933-XII del ministero delle finanze - direzione generale imposte dirette - che richiama tutte le amministrazioni sulle disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660 (v. circolare 9 del *giornale militare* 1923).

« Questo ministero, riconosciuta la necessità che alla « precisa e categorica disposizione contenuta nell'art. 3 del « R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1660 sia, in ogni caso, « assicurata la più esatta e rigorosa applicazione, ha dovuto « constatare come a tale rigido criterio di interpretazione « non risulti ispirata la soluzione, secondo la quale le in« dennità chilometriche concesse ai funzionari in missione « o trasferiti altrove sono dichiarate esenti da imposta di « ricchezza mobile, per ritenuta diretta.

« Tali indennità, invero, non rivestono il carattere speci« fico di rimborso di spesa, il quale soltanto potrebbe giusti« ficare l'esenzione, in quanto il pagamento di esse non è « subordinato alla presentazione di alcun rendiconto.

« A modifica, pertanto, delle dichiarazioni fatte in prece« denza, si dispone che, d'ora in avanti, anche le predette « indennità vengano assoggettate a ritenuta diretta, elimi« nandosi così una diversità di trattamento, del tutto ingiu« stificato, nei riguardi dell'altre indennità corrisposte ai « funzionari, o sotto forma di doppio decimo del prezzo del « biglietto ferroviario od a titolo di compenso per imbal« laggio, presa e consegna a domicilio delle masserizie e dei « bagagli, sulle quali il tributo si è finora applicato ».

Il Ministro: GUIDO JUNG.

D'ora innanzi quindi le seguenti indennità e compensi, dovuti a ufficiali, impiegati, sottufficiali ed operai, nei casi di missione e di trasferimento, dovranno essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta diretta:

a) indennità chilometrica per i percorsi su via ordinaria e le speciali indennità di giro o di percorrenza concesse agli operai in luogo del compenso chilometrico;

b) compenso per chilometro e per quintale per i trasporti per via ordinaria, sia del bagaglio che della mobilia;

c) compenso per quintale (o frazione) a titolo di rimborso di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio, sia del bagaglio che della mobilia.

Resta perciò abrogata ogni altra disposizione contraria e devono intendersi altresì annullate le varie annotazioni in merito, contenute nei prontuari per le competenze, assegni e indennità (edizione 1931).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 84. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Francatura della corrispondenza diretta all'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

Come è noto l'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia non gode della franchigia postale.

Allo scopo di evitare che le spese per corrispondenza diretta dai vari enti del R. esercito alla predetta unione, nell'esclusivo interesse del servizio, gravino sul bilancio dell'unione stessa, si dispone che d'ora innanzi per detta corrispondenza, tanto se diretta alla presidenza, quanto se diretta ai gruppi o sezioni dell'U.N.U.C.I. sia seguìto il sistema della francatura ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 85. — DISPOSIZIONI VARIE - MATRICOLA DEGLI UFFICIALI. — **Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio mobilitazione). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

Alle disposizioni contenute nella circolare n. 219 *giornale militare* 1932 riguardanti la trasmissione dei ruolini degli ufficiali e degli elenchi variazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) è soppresso l'invio all'ufficio generali dei ruolini modello 259 e degli elenchi variazioni modelli 261 e 262 relativi agli ufficiali generali di cui alla lettera *a*) dei paragrafi 3° e 4°;

b) è soppresso l'invio alla direzione generale di sanità militare dei ruolini modello 259 e delle variazioni modello 260 relative agli ufficiali medici e chimici-farmacisti di cui alla lettera *c*) del paragrafo 3°;

c) la nota (3) a pagina 758 deve essere così modificata:

« devono essere compresi, eccezione fatta per gli ufficiali del corpo sanitario, anche nelle segnalazioni di cui alla lettera *b*) »;

d) la dicitura di cui alla lettera *c*) del paragrafo 4° deve essere così modificata:

« per gli ufficiali superiori, d'amministrazione, del corpo di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza) e veterinari: al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali, divisione movimento) per parte rispettivamente dei comandi di corpo d'armata e di isola, delle direzioni di commissariato, degli uffici veterinari dei comandi di corpo d'armata e di isola ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 86. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Denominazione dei reggimenti di cavalleria ex lancieri.** — (Segreteria militare). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

I reggimenti di cavalleria *Novara* (5°), *Aosta* (6°), *Firenze* (9°) e *Vittorio Emanuele II* (10°) che, per effetto delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 10000 del 20 maggio 1920, si sono trasformati in reggimenti cavalleggeri, riassumono la loro tradizionale denominazione di reggimenti « lancieri ».

L'attuale loro armamento rimane invariato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 87. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso gli enti di artiglieria ed automobilistici.** — (Direzione generale artiglieria; Ispettorato materiale automobilistico). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

L'autorizzazione a corrispondere i compensi annuali agli operai *militari* degli enti di artiglieria e di automobilismo, di cui all'ultimo capoverso del capitolo « competenze » della circolare 769 *giornale militare* 1928 (pag. 2652) è devoluta, a decorrere dalla data della presente circolare, ai comandanti di corpo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 88. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 85. - Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il loro trasferimento nel corpo di stato maggiore.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo M, del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;

b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia (o di reparto corrispondente), col grado di capitano;

c) i tenenti colonnelli:

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;

due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore;

d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio);

e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata (o di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unità;

f) i generali di divisione: un periodo continuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e perciò ne consenta i giudizi delle superiori autorità.

Art. 2.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per ottenere il trasferimento nel Corpo di stato maggiore debbono:

a) i capitani: aver compiuto il periodo di comando del rispettivo reparto, prescritto dal precedente articolo 1;

b) i maggiori: aver compiuto almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Coloro che non avranno compiuto gli altri due anni di servizio alle truppe prescritte dal precedente articolo 1, lettera *c*), dovranno ultimarli prima della promozione a colonnello;

c) i colonnelli: avere compiuto un periodo continuativo di comando di un reggimento della propria arma che consenta il giudizio nelle note caratteristiche su tre esercitazioni estive.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno in relazione alla disponibilità di ufficiali, secondo norme che verranno stabilite per decreto Reale.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa sia dell'Esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di quanto è stabilito dai precedenti articoli e di ogni altra disposizione, oggi in vigore, riguardante il servizio alle truppe.

Art. 4.

Tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge sono abrogate, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 2, e nel seguente articolo 5.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge non saranno applicate agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento degli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ed avanzamento anticipato ed a scelta.

Le disposizioni stesse non si applicheranno inôltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i servizi previsti dalle vigenti disposizioni e perciò siano già stati destinati ad altri servizi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in parte detti servizi e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nella legge stessa potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

Per tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 · Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PARTE SECONDA

N. 89. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 38. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-1934, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Gabinetto; Ragioneria centrale). — 11 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 7.

Il numero dei vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi, di cui alla tabella organica stabilita con l'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, è portato da sei ad otto.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) In aumento:

Cap. n. 9. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 35. — Servizi del genio. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . .	»	800.000
Cap. n. 36. — Servizi del genio. Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	400.000
Cap. n. 59. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	9.000
Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione). Indennità straordinaria, una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, quale contributo alle spese individuali per la nuova uniforme nera (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710) . . .	»	9.658.000
Totale degli aumenti . . .	L.	10.967.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 23. — Corredo alle truppe, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 24. — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	300.000
Cap. n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	750.000
Cap. n. 34. — Servizi di artiglieria, ecc.	»	9.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.569.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 90. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 gennaio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del ministero dei lavori pubblici del personale del genio militare;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, concernente il passaggio dall'amministrazione dei lavori pubblici a quello della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 26 dicembre 1933, col quale è stata nominata la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1934;

Vista la lettera 12 gennaio 1934, n. 31404/A. 210, con la quale il ministero dei lavori pubblici designa il direttore capo divisione dell'amministrazione stessa DE DONATO comm. dott. Vincenzo a far parte, anche per l'anno 1934, della commissione di disciplina del ministero della guerra nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel ministero dei lavori pubblici DE DONATO comm. dott. Vincenzo è confermato a far parte, per l'anno 1934, della commissione di disciplina presso il ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864 e all'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 91. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/35 per la granata G. E. mod. 32 da 149/35.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 gennaio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica del cannone da 149-35 per la granata G. E. mod. 32 da 149/35.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - artiglieria, pag. 87 n. categorico 2608 - edizione 1933 - prezzo lire 9.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 92. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 32 da 149/13.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 gennaio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 32 da 149/13.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - artiglieria, pag. 96 n. categorico 2534 - edizione 1933 - prezzo lire 8,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 93. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona cilindrica - $h_0 = 1000$.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 gennaio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona cilindrica.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126, *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - artiglieria, pag. 97, n. categorico 2580 - edizione 1933 - prezzo lire 8,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 94. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito - edizione 1933.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 gennaio 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, di cui alla circolare n. 618 del *giornale militare* 1932.

Esso sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco LST. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte I: Pubblicazioni di carattere generale - « Ordinamento, avanzamento, stato ufficiali, stato sottufficiali e matricola », pagina 14, con le seguenti indicazioni: numero categorico 2583 - edizione 1933 - prezzo L. 3.50.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 95. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

Sono disponibili i seguenti posti di impiego spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito:

N. 2 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine alla dipendenza del ministero dei lavori pubblici.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai su indicati posti d'impiego, dovranno presentare, non oltre il 20 marzo 1934-XII, apposita domanda su carta da bollo da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Le domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 96. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori.** — (Gabinetto). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti che il commissario straordinario dell'Unione militare, nell'intento di agevolare gli ufficiali delle forze armate, che usufruiscono del credito in merci, ha disposto che a decorrere dal 1° aprile 1934-XII venga ridotta la tassa di interesse mensile, corrisposta dagli ufficiali sul debito per buoni, dal 5,50 al 4,50 % scalare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 97. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

Corpo sanitario.

Le commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario — per l'anno 1934 — sono così costituite:

A) *Ufficiali medici.*

Tenente generale medico FRANCHI cav. Luigi, *presidente;*
Colonnello medico SANTA MARIA cav. Alberto, *membro;*
Colonnello medico MOLISANI cav. Alfredo, *membro;*
Colonnello medico MONACO cav. Arturo, *membro;*
Tenente colonnello medico GIARRUSSO cav. Gesualdo, *membro;*
Tenente colonnello medico CAMORIANO cav. Pietro, *membro;*
Tenente colonnello medico de BERNARDINIS cav. Virginio, *membro;*
Tenente colonnello medico SINISI cav. Guido, *membro;*
Tenente colonnello medico COSTA cav. Fausto, *membro;*
Tenente colonnello medico BASSI cav. Giuseppe, *membro;*
1° Capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Gli esami avranno inizio sotto le date seguenti:

Maggiori medici: 12 aprile 1934.
Capitani medici: 23 aprile 1934.

B) *Ufficiali chimici farmacisti.*

Maggior generale medico RIZZUTI cav. Giuseppe, *presidente;*

Colonnello chimico farmacista PAGNIELLO cav. Alfredo, *membro;*

Tenente colonnello chimico farmacista MOZZANA cav. Carlo, *membro;*

Capitano medico CONTRINO Ferdinando, *segretario;*

Gli esami avranno inizio sotto le date seguenti:

Maggiori chimici farmacisti: 14 aprile 1934.
Capitani chimici farmacisti: 24 aprile 1934.

Gli ufficiali medici e chimici farmacisti, ammessi agli esperimenti, dovranno presentarsi a questo ministero (direzione generale di sanità militare) alle ore 9 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle prove di esami.

Corpo di commissariato.

Le commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato — per l'anno 1934 — sono così costituite:

A) *Ufficiali commissari.*

Tenente generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *presidente;*

Maggiore generale commissario BARBATO cav. Antonio, *membro;*

Maggiore generale commissario DOLETTI cav. Giuseppe, *membro;*

Colonnello di stato maggiore NEBBIA cav. Eduardo, *membro;*

Colonnello commissario PIPITO' cav. Giuseppe, *membro;*

Gli esami avranno inizio il 6 giugno 1934. Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del signor tenente generale commissario - ispettore dei servizi di commissariato - alle ore 10 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami stessi.

B) *Ufficiali di sussistenza.*

Maggiore generale commissario BARBATO cav. Antonio, *presidente;*

Colonnello commissario PIPITO' cav. Giuseppe, *membro;*

Tenente colonnello di sussistenza STRINI cav. Mario, *membro;*

Gli esami avranno inizio il 22 maggio 1934. Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario alle ore 10 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami stessi.

Corpo di amministrazione.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di amministrazione — per l'anno 1934 — è così composta:

Generale di brigata BERGIA cav. Claudio, *presidente;*

Colonnello di S. M. BANCALE cav. Emilio, *membro;*

Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello di amministrazione CIRIELLO cav. Vincenzo, *membro;*

Gli esami avranno inizio presso la ragioneria centrale di questo ministero il mattino dei giorni sottoindicati:

Capitani: 7 aprile 1934.

Maggiori: 20 aprile 1934.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al predetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio degli esami stessi.

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario — per l'anno 1934 — è così composta:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*

Tenente colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, *membro;*

Tenente colonnello veterinario CONTI cav. Gaetano, *membro;*

I° capitano veterinario DELL'ORBO cav. Secondo, *membro;*

Tenente colonnello veterinario MONTI cav. Ercole, *membro supplente.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del capo del servizio veterinario il mattino dei giorni sottoindicati:

Capitani: 21 marzo 1934.
Tenenti: 5 aprile 1934.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al suddetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esami stessi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 98. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo n. 28 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - Servizio chimico militare ».** — (Direzione del centro chimico militare). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il fascicolo n. 28 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - Servizio chimico militare ».

Sarà diramato secondo l'elenco Ch. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II: servizio chimico militare, pag. 165, e appendice, pag. 181, con le seguenti indicazioni: n. categorico 2612 - edizione 1933 - prezzo lire 5.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 99. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra.** — (Segreteria militare). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 64° concorso della scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso:

Corpo d'armata di Torino (I).

Fanteria.

1 -	tenente	54° fanteria	PANANTI Giovanni
2 -	»	90° »	BATTAGLIA Giuseppe
3 -	»	92° »	MACCARIO Giovanni
4 -	»	sc. A. U. Moncal.	SOLINI Luigi
5 -	»	3° alpini	SCIBETTA Calogero
6 -	»	3° »	MARCHESI Enzo
7 -	»	29° fanteria	RUNCINI Amedeo

Cavalleria.

8 -	tenente	Nizza cavalleria	CAVALLERO Carlo

Artiglieria.

9 -	capitano	2° art. mont.	PIOLA Pier Alessandro
10 -	tenente	sc. appl. art. e gen.	BEOLCHINI Aldo
11 -	»	R. acc. art. e genio	BERARDO Pietro
12 -	»	» »	PETRUCCI Luigi
13 -	»	1° art. mont.	VOGHERA Italo
14 -	»	2° »	MARRA Federico

Genio.

15 - tenente	R. acc. art. e genio	MENTASTI Agostino
16 - »	1° genio	SORICE Pietro

Corpo d'armata di Alessandria (II).

Fanteria.

1 - 1° tenente	1° alpini	MARTINI Leonardo
2 - tenente	38° fanteria	BALOCCO Giuseppe
3 - »	41° »	VEZZONI Luigi
4 - »	43° »	LISO Pietro
5 - »	44° »	SCIALLA Agostino
6 - »	44° »	LOCCHI Torquato
7 - »	33° »	MATTEI Alfonso

Artiglieria.

8 - capitano	7° art. pes.	GAVAZZI Pietro
9 - tenente	1° art. mont.	SANNA Giuseppe

Genio.

10 - capitano	2° genio	COLANGELO Giuseppe
11 - »	1° min. genio	MANCUSO Salvatore
12 - tenente	2° genio	STELLATO Francesco

Corpo d'armata di Milano (III).

Fanteria.

1 - tenente	7° fanteria	RONDELLI Bartolomeo
2 - »	77° »	SARACENI Francesco
3 - »	77° »	DE CARLO Michele
4 - »	sc. A. U. Milano	SAMPO' Piero
5 - »	5° alpini	LA NEVE Girolamo
6 - »	5° »	MOLA Armando

Genio.

7 - tenente	sc. A. U. Pavia	DI CASOLA Ottavio
8 - »	» »	IAMMARINO Vittorino

Corpo d'armata di Verona (IV).

Fanteria.

1 - 1° tenen.	79° fanteria	D'EMILIO Silvio
2 - tenente	4° centro autom.	LICCARDO Luigi
3 - »	4° alpini	MONTU' Rocco
4 - »	reg. carri arm.	COCCHI Ferruccio

Artiglieria.

5 - tenente	4° art. contr.	ROSSI Federico

Genio.

6 - capitano	2° min. genio	CARASSO Giuseppe
7 - tenente	1° pontieri	SALVINI Luigi

Corpo d'armata di Trieste (V).

Fanteria.

1 - 1° tenen.	73° fanteria	SETTIMI Decio
2 - tenente	12° »	BAGLIVO Pasquale
3 - »	73° »	LANFALONI Antonio
4 - »	73° »	CESI Italo
5 - »	26° »	PASCA Filippo
6 - »	12° bersaglieri	CENTI Bruno

Artiglieria.

7 - tenente	sc. A. U. Pola	ORLANDO Alberto
8 - »	» »	GRATI Mirto

Corpo d'armata di Bologna (VI).

Fanteria.

1 - 1° tenen.	acc. fant. e cav.	RIZZA Gualtiero
2 - »	» »	DELLINO Benedetto
3 - tenente	36° fanteria	FANELLI Francesco
4 - »	36° »	CLEMENTE Carmelo
5 - »	36° »	LESTAN Wladimiro
6 - »	36° »	LEONE Buonaventura
7 - »	66° »	BACIGALUPO Giuseppe
8 - »	93° »	ROMAGNOLI Alfredo
9 - »	93° »	SARACINI Umberto
10 - »	94° »	SCALISE Amedeo
11 - »	R. acc. fant. e cav.	BRUNA G. Battista
12 - »	» »	ALOIA Giuseppe
13 - »	» »	D'URSO CONDORELLI Domenico

Cavalleria.

14 - capitano	reg. cav. Firenze	MEMMO Giorgio

Genio.

15 - capitano	uff. fort. C. A.	BERNI Arminio

Corpo d'armata di Firenze (VII).

Fanteria.

1 - capitano	5° bersaglieri	GANDINI Bartolomeo
2 - 1° tenen.	ist. geogr. mil.	LIGUORI Osvaldo

3 -	tenente	3° bersaglieri	NONIS Francesco
4 -	»	3° »	CABOSU Sebastiano

Artiglieria.

5 -	tenente	3° contr. autoc.	VIALE Mario
6 -	»	sc. A. U. Lucca	GAZZILLO Francesco
7 -	»	» »	DE STEFANO Santo
8 -	»	» »	TARCHI Enrico

Corpo d'armata di Roma (VIII).

Fanteria.

1 -	1° tenen.	sc. A. sott. Rieti	PRIVITERRA Giuseppe
2 -	»	sc. centr. fant.	GIUDICE Luigi
3 -	tenente	1° granatieri	PEREGO Marco
4 -	»	1° »	TOLOI Giusto
5 -	»	81 fanteria	FORLENZA Luigi
6 -	»	sc. all. sott. Rieti	ROCCA Riccardo
7 -	»	sc. centr. fant.	TURRINI Umberto
8 -	»	coll. mil. Roma	LOMBARDI Luigi
9 -	»	sc. centr. fant.	CIAMPA Simeone

Artiglieria.

10 -	tenente	sc. centr. art.	RINALDINI Aldo

Corpo d'armata di Bari (IX).

Fanteria.

1 -	tenente	9° fanteria	DE MARCO Pasquale
2 -	»	14° »	MARTINO Luigi
3 -	»	225° »	MASSA Alberto

Corpo d'armata di Napoli (X).

Fanteria.

1 - tenente	sc. A. U. Salerno	GRAVINA Igino
2 - »	» »	PANTALEO Armando
3 - »	» »	MIRELLI Antonino
4 - »	sc. all. sott. Casag.	PECE Raimondo
5 - »	coll. mil. Napoli	CHECCHIA Alfonzo

Artiglieria.

6 - capitano	10° art. camp	MEREU Enzo
7 - »	10° art. pes. camp	TRINCHIERI Ignazio
8 - tenente	sc. all. sott. Casag.	RUFFONI Ferruccio

Corpo d'armata di Udine (XI).

Fanteria.

1 - 1° tenen.	9° alpini	GALIFI Attilio
2 - tenente	56° fanteria	COLONNESE Guido
3 - »	11° centro autom.	RINALDI Cesare
4 - »	23° fanteria	BOCCAFURNI Nicola
5 - »	58° »	BETTI Emilio
6 - »	11° bersaglieri	BERNARDIS Silvano
7 - »	11° »	CREMASCO Giovanni
8 - »	7° alpini	BOSIN Leone
9 - »	9° »	GENTILE Antonio
10 - »	17° fanteria	BERLETTANO Giovanni
11 - »	7° alpini	TIMEUS Manlio
12 - »	71° fanteria	CALO' Giuseppe

Artiglieria.

13 - tenente	reg. art. legg.	MARTINOTTI Emilio

Comando militare della Sicilia.

Fanteria.

1 -	tenente	sc. A. U. Palermo	PIPITONE Francesco

Artiglieria.

2 -	tenente	12° art. pes. camp.	ANNARUMMA Enrico
3 -	»	22° art. camp.	VEDOVATO Guido

Comando militare della Sardegna.

Fanteria.

1 -	tenente	59° fanteria	MINETTI Gilberto

Ispettorato dell'artiglieria e Centro chimico militare.

Artiglieria.

1 -	tenente	sc. tiro art.	PETRUCCI Vincenzo
2 -	»	» »	GIACCONE Leandro
3 -	»	» »	QUINTO Cesare
4 -	»	» »	SCOTI Alberto
5 -	»	» »	LEONI Pietro

R.C.T.C. della Tripolitania.

Fanteria.

1 -	tenente	C. R. Tripol.	SCOLART Mario
2 -	»	»	MAZZONI Rodolfo
3 -	»	»	MAZZONI Pier Giovanni
4 -	»	»	BONGIOVANNI Alberto

R.C.T.C. della Cirenaica.

1 -	tenente	R. C. Cirenaica	DAGA Demetrio
2 -	»	»	BRUNO Bruno
3 -	»	»	SALUSTRI Ernesto
4 -	»	»	ALTERIO Michele

Artiglieria.

5 -	tenente	R. C. Cirenaica	STARACE Raffaele

R.C.T.C. dell'Eritrea.

Fanteria.

1 -	1° tenen.	R. C. Eritrea	MURA Giovanni
2 -	»	»	SANTILLI Guido
3 -	tenente	R. C. Eritrea	FEDELI Vincenzo
4 -	»	»	PORZIO Corrao

R. Legazione d'Italia-Albania.

Fanteria.

1 -	1° tenente	GUALANO Antonio

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del mese di febbraio 1934-XII). Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

N. 100. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1933-1934.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

E' stato rinnovato, a decorrere dal 31 dicembre 1933 e per la durata dell'esercizio finanziario 1933-1934, il contratto, già esistente con la società ligure piemontese automobili « S.P.A. di Torino, per la fornitura, a quantità indeterminata, delle parti di ricambio per autoveicoli S.P.A. 25 C/10, occorrenti agli enti militari.

Modalità di prelevamento e depositi.

Il prelevamento dei materiali sarà fatto con le norme impartite con la circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte al deposito sito presso la sede della S.P.A. in Torino - corso Ferrucci 112-122, per il quale soltanto la ditta è impegnata.

Qualora, però, vi fossero disponibilità di ricambi SPA presso le filiali (Fiat) SPA di Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Cagliari, gli enti potranno prelevare presso tali filiali, ma senza alcun impegno per la ditta.

Detti prelevamenti avverranno con le stesse modalità fissate per il deposito di Torino, intendendosi che, in mancanza dei materiali, le filiali stesse non sono tenute a soddisfare le richieste.

Termini di tempo per la consegna.

I materiali saranno consegnati, presso il deposito di Torino, entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della relativa richiesta di prelevamento:

1) per tutti i materiali compresi nell'allegato annesso, entro 24 ore sino ad esaurimento delle dotazioni predisposte per un fabbisogno di almeno cinque chassis.

Per la ricostituzione di tali dotazioni la ditta ha dieci giorni di tempo dall'esaurimento delle dotazioni stesse.

Per i materiali di cui il deposito di Torino sia sprovvisto all'atto della richiesta, perchè in corso di ricostituzione delle dotazioni, si dovrà tener conto, nella consegna, del tempo concesso alla ditta per il rifornimento;

2) per tutti i materiali che non possono essere prelevati nelle 24 ore, perchè non compresi nel citato elenco, o perchè in quantità eccedente quella indicata nell'elenco stesso, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo e con le limitazioni risultanti dallo specchio che segue:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento, calcolato in base alla tariffa in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che può essere richiesto
Fino......... a L. 5.000	30 giorni	Fabbisogno per 15 chassis
Da L. 5.001 » » 20.000	60 »	» » 30 »
» » 20.001 » » 50.000	80 »	» » 50 »
» » 50.001 » » 75.000	120 »	» » 75 »
» » 75.001 » » 100.000	150 »	» » 100 »

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato annesso, e per le sole richieste presentate da enti che hanno sede nelle Isole, i termini di consegna di cui sopra debbono essere aumentati di otto giorni.

Penalità per ritardata consegna, collaudo e rifiuto del materiale.

Valgono le disposizioni impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la variante che, per l'applicazione della penale, si dovrà tener conto solo della decade compiuta.

Prezzi.

I materiali saranno forniti ai prezzi unitari riportati nella tariffa commerciale della ditta, vigente alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, depurati dello sconto del 9 % (nove per cento).

Tutti i prezzi si intendono per merce resa franca di porto ed imballaggio alla stazione ferroviaria della località ove ha sede il corpo richiedente.

Il trasporto verrà fatto a piccola velocità; soltanto in casi eccezionali e per parti di non forte entità potrà essere richiesta la spedizione a grande velocità. Restano esclusi i mezzi di trasporto rapidi, (bagaglio, corriere, ecc.) che, se richiesti, dovranno essere pagati a parte.

Pagamento delle fatture.

Sarà effettuato con le norme riportate nella citata circolare 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo che:

a) per le fatture di importo superiore a L. 20.000, il pagamento dovrà farsi con assegno di conto corrente postale intestato alla società ligure piemontese automobili SPA, sede di Torino;

b) per le fatture di importo superiore alle L. 200.000, gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, debbono essere tratti sulla sezione di R. tesoreria di Torino a favore della società ligure piemontese automobili SPA di Torino, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno:

Ing. Giuseppe Mascarucci fu Fedoro, direttore della società S. P. A.;

Rag. Camillo Ghiglione di Felice, procuratore;

Sig.na Caterina Locati fu Massimiliano, procuratrice.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Parti di ricambio di cui il deposito S.P.A. deve essere provvisto per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'amministrazione militare.

Rubinetti sfogo gas e acqua

Guarnitura teste cilindri e basamenti

Anelli per pistoni

Perni per pistoni

Valvole

Molle per dette

Punterie complete e sciolte

Bronzine per albero a gomiti (banco).

Bronzine per bielle

Bielle

Boccole per dette

Ingranaggi elastici distribuzione

Giranti pompa acqua

Alberino pompa acqua

Pompa olio

Manovelle avviamento

Ceppi per freni sulle ruote e sul cambio

Boccole per giunto cardanico

Pignone differenziale conico

Corona conica

Volanti comando guida

Perni per fusi a snodo

Boccole per fusi a snodo

Molle anteriori e posteriori

Cuscinetti per molle

Ganci ferma cofani

Guarniture varie

Molla richiamo pedali

Planetari

Satelliti

Stantuffi motore

Corpo ventilatore.

N. 101. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

1. — Il 28 maggio prossimo venturo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, che funzioneranno per ufficiali e militari di truppa con turni di cura di quindici giorni ciascuno, in numero di *sette* presso lo stabilimento di Acqui e di *otto* presso quello di Ischia.

Tali turni saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

2. — Per l'ammissione alle cure in parola, valgono le disposizioni di cui ai numeri 18, 19 e 20 « Norme per il servizio balneario militare - Ed. 1928 - VI ».

Non saranno ammessi, peraltro, nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto all'assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezione fatta per gli ufficiali riassunti in servizio.

Per l'eventuale ammissione di militari in congedo (anche se impiegati dello Stato) non provvisti di pensione vitalizia, nè pensionati di guerra, che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio militare, le domande — in carta bollata da L. 5 — degli interessati devono essere trasmesse, nel termine 1° marzo - 15 aprile prossimo venturo, al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'ente presso il quale i detti ex militari sono tenuti a ruolo (distretto militare, ecc.), per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (art. 684 del regolamento d'amministrazione).

Gli enti stessi non trasmetteranno istanze che si riferiscano a lesioni od infermità non riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolari atti amministrativi.

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dai comandi od uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti nel termine 1°-31 marzo prossimo venturo; le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche, di cui al n. 23 delle norme, saranno praticate dal 10 marzo al 15 aprile.

Le proposte riguardanti i comandanti di corpo o reparto e i capi ufficio dovranno esser fatte dai titolari dei comandi ed uffici immediatamente superiori e dagli stessi pure debbono essere redatte le dichiarazioni di cui al n. 30 delle norme.

3. — Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata *senza la preventiva autorizzazione di questo ministero,* salvo il disposto del 22 delle norme, per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che in margine della parte 1ª e 2ª del mod. 2100 sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa della Regia marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della R. marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. esercito, e le proposte saranno trasmesse a questo ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

Per gli ufficiali e militari di truppa della R. aeronatica le visite possono essere compiute anche pregli gli istituti medico-legali dell'aeronautica; le proposte devono essere sempre trasmesse pel tramite dell'ufficio centrale di sanità del ministero dell'aeronatuica.

Le proposte riguardanti gli ufficiali e militi della M. V. S. N. dovranno pure pervenire al ministero pel tramite del comando generale M. V. S. N.

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongano, l'ufficiale superiore membro della commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi debbono portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il n. 30 delle norme.

Nel formulare, poi, le proposte per gli ufficiali avranno presente che devono tenersi nel massimo conto le esigenze delle esercitazioni, pr le quali, durante i campi estivi, gli ufficiali alle truppe non possono essere allontanati dai propri reparti; e, pertanto, specificheranno, nelle dichiarazioni annessè alle proposte, i turni di cure ai quali gli ufficiali stessi *non* possono intervenire.

Le autorità stesse nel trasmettere le proposte per cure termali, insieme con la dichiarazione prescritta dal n. 30 delle norme, accluderanno copia degli atti amministrativi dai quali risulti che la lesione od infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio; e le commissioni mediche non procederanno alle visite se non quando riscontrino *chiaramente* trascritte sul mod. 2100 le indicazioni (corpo, grado, cognome e nome, età, ecc.) richieste e non siano in perfetta regola tutti i documenti prescritti.

Il ministero autorizza gli enti proponenti a segnalare una delle tre mute come « la preferita possibilmente », sia in riguardo alle esigenze di servizio, e sia anche per secondare le aspirazioni degli interessati. Con ciò vuolsi evitare la frequente richiesta di cambi di muta, che s'intende accordare in casi eccezionalissimi e per comprovati inderogabili motivi di servizio o personali.

Si rammenta pure che alle proposte del cambio di muta si deve unire sempre la parte 2ª del mod. 2100 per le conseguenti variazioni.

Le proposte saranno trasmesse dalle direzioni di sanità al ministero *giorno per giorno*, senza attendere il termine prescritto per le visite; ad ogni modo, non più tardi del 20 aprile, accompagnate sempre da elenchi di trasmissione numerici.

Si raccomanda pure che nel foglio di proposta mod. 2100 (parte 2ª) a tergo (avvertenza 2ª) *sia ben segnato l'indirizzo completo del corpo, reparto od ufficio da cui dipende il militare od impiegato.*

5. — Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse; faranno, altresì, speciale attenzione alle controindicazioni, come è prescritto dal n. 17 delle norme.

Completeranno il mod. 2100 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), *d*), ecc., aggiungendo, in base all'esame dei documenti trasmessi (dichiarazioni delle autorità proponenti, verbali dei consigli di amministrazione, delle commissioni mediche ospedaliere, ecc.), se gli interessati debbono o non pagare la retta.

6. — Di massima non verranno proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per le stesse lesioni o infermità; in casi particolari saranno ammesse ulteriori proposte, *ma non oltre la quinta.*

7. — Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino. Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del ministero della guerra - direzione generale di sanità militare - di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

8. — I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili che i dichiarati « ammissibili - se vi sarà posto », non debbano partire per

lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore del medesimo.

Pertanto gli individui già assegnati ai turni di cura, che — per qualsiasi motivo — non possono prendervi parte, sono tenuti ad avvertire tempestivamente (a mezzo dei corpi od uffici da cui dipendono) i direttori degli stabilimenti, che potranno così disporre dei posti resisi disponibili per chiamare ai turni stessi gli «ammissibili se vi sarà posto ».

9. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sull'importanza della visita di conferma da praticare prima della partenza, come è prescritto dal n. 40 delle norme succitate.

10. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascuno ammesso dovrà essere munito dal corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del mod. 2100, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle norme, della ricevuta dell'effettuato pagamento.

11. — La retta giornaliera per gli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è stabilita dalla circolare 104 *giornale militare* 1931.

12. — *Ammissione esterni.* Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al ministero, ma basterà che l'ufficiale o l'impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento, giustificando il bisogno della cura richiesta mediante dichiarazione medica.

Possono essere ammessi, altresì, come esterni gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle norme per il servizio balneare. Il direttore dello stabilimento giudicherà in merito alla richiesta dopo avere accertato l'identità personale, comunicando, in caso affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, in base alla circolare 540 *giornale militare* 1929.

Avvertenze.

a) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 (paragrafo 2°) del regolamento per le licenze del R. esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da cause di servizio, deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare;

b) Si avverte che agli impiegati civili del gruppo *C*, classificati nel 12° e 13° grado, compete il trattamento fissato per i sottufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(6106801) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1934 - ANNO XII — 16 FEBBRAIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 16 FEBBRAIO 1934-XII

Tributo un encomio solenne ai sottonotati militari dell'arma dei CC. RR.:

Appuntato CARIA Agostino.

« Di notte, in servizio di perlustrazione con un carabiniere, avvistata un'automobile sospetta sulla quale erano tre individui, intimava all'autista di fermarsi. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte degli sconosciuti, ingaggiava con risolutezza ed audacia aspro conflitto, durante il quale uno di essi, identificato come pericoloso pregiudicato, rimaneva ucciso mentre gli altri si davano alla fuga.

Monticello Brianza (Como), 31 agosto 1932-X.

Carabiniere PUGGIONI Paolo.

« Di servizio con il comandante la stazione e altro militare, sostenne aspro conflitto a fuoco con tre pericolosi malfattori, armati di moschetto, durante il quale uno dei pregiudicati veniva ucciso e gli altri messi in fuga ».

Regione Dudule-Orune (Nuoro), 7 ottobre 1932-X.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 321

PARTE PRIMA

N. **102 - 28 dicembre 1933** - Anno XII — PENSIONI. — Legge n. 1941. - Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana *Pag.* 327

» **103 - 4 gennaio 1934** - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 31. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo » 329

» **104 - 22 gennaio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 104. - Modificazione all'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . » 331

» **105 - 22 gennaio 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 105. - Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-18 » 333

» **106 - 22 gennaio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 106. - Varianti all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni. . » 335

» **107 - 22 gennaio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 107. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito. . . . . » 337

N. **108 - 21 gennaio 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Legge n. 111. - Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli *Pag.* 341

» **109 - 8 febbraio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Modifiche alla cassetta a zaino per caricatori di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*) . . . . » 343

» **110 - 15 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alle norme emanate con le circolari n. 492 in data 24 settembre 1931-IX e n. 566 in data 5 novembre 1931-X, concernenti la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali » . . . . » 345

» **111 - 15 febbraio 1934** - Anno XII — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI - COLONIE. — Divisa degli aiutanti di battaglia e marescialli dei RR. CC. TT. CC. » 347

» **112 - 15 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme circa le costituzioni di alloggi demaniali di servizio per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 349

» **113 - 15 febbraio 1934** - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni alimentari ai familiari degli impiegati civili sospesi dal grado con privazione dello stipendio . . . . » 351

PARTE SECONDA

N. **114 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 13 posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra (gruppo *A*) . . . . *Pag.* 353

» **115 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (gruppo *A*) . . . . » 361

N. **116 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); a 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*) e a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*). . . . . . *Pag.* 369

» **117 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*) . . . . » 386

» **118 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*) . . . . . . » 394

» **119 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*) . . . . » 403

» **120 - 8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 9 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra » 411

» **121 - 11 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1934 . . . . » 418

» **122 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 419

» **123 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1934-1935. . . . . » 419

N. 124 - 26 gennaio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . *Pag.* 421

» 125 - 7 febbraio 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1934 . . . » 422

» 126 - 8 febbraio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1934 . . . . » 423

» 127 - 15 febbraio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . » 425

» 128 - 15 febbraio 1934 Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . » 425

NOTIFICAZIONI . . . . » 426

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 429

PARTE PRIMA

Circolare N. 102. — PENSIONI. — **Legge n. 1941. - Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 103. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 31. - Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 23, del 29 gennaio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge del 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 104. — AVANZAMENTO. — Legge n. 104. - Modificazione all'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. — (Gabinetto; Direzione generale personale **ufficiali**). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 9 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 105. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 105. - Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-18.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 9 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli aspiranti ufficiali di complemento che, con tale grado, risultino deceduti in azioni di combattimento della guerra 1915-18, o per ferite od infermità contratte a causa della guerra stessa, è riconosciuta — quale postumo tributo d'onore alla loro memoria — la effettiva attribuzione del grado di sottotenente di complemento nella rispettiva arma o corpo. Rimane ferma ogni altra disposizione in vigore intesa a regolare il trattamento economico già spettante agli interessati diretti, o quello di pensione ai congiunti che vi abbiano titolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 106. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 106. - Varianti all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni. — (Gabinetto; Segreteria militare). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 9 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

L'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito quale è stato successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — *Scuole militari.*

« Le scuole militari sono le seguenti:

a) Collegi militari;
b) Regia accademia di fanteria e cavalleria;
c) Regia accademia di artiglieria e genio;
d) Scuola di applicazione di fanteria;
e) Scuola di applicazione di cavalleria;
f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) Scuola di applicazione di sanità militare;
h) Scuole centrali;
i) Scuola di tiro di artiglieria;
l) Scuola di guerra;
m) Scuole allievi ufficiali di complemento;
n) Scuole allievi sottufficiali.

« Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 · Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 107. — AVANZAMENTO - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 107. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto; Ufficio generali). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 9 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è modificata come segue:

« Il capo del Centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata ».

Art. 2.

All'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, nella tabella degli « ufficiali che non ricoprono posti del ruolo amministrativo » il primo alinea è sostituito dal seguente:

Grado		Numero dei posti
4° 5°	Generali di divisione o di brigata (capo del Centro chimico militare e capo del Servizio ippico e veterinario) . . .	2 (c)

(c) Compresi nella tabella degli ufficiali generali delle varie armi, di cui alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 75 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n 651, è sostituito dal seguente:

« Possono essere promossi al grado superiore i generali di brigata in servizio permanente effettivo, che ricoprano una delle seguenti cariche: direttore generale del Genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del Genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, capo del Servizio ippico e veterinario, capo del Centro chimico militare; e che — pure non venendo designati per il grado superiore a norma del precedente art. 74 — siano riconosciuti, sentita la Commissione centrale d'avanzamento, in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 76 e l'ultimo comma dell'art. 77 del citato testo unico sono abrogati.

Art. 5.

Nel citato testo unico sull'avanzamento, dopo l'art. 77, è inserito il seguente:

« Art. 77-*bis*. — Il Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento, può trattenere in servizio fino ai limiti d'età del grado superiore quei tenenti generali o maggiori generali capi dei servizi tecnici d'artiglieria, del genio ed automobilistico, i quali per la loro eccezionale competenza tecnica e per i servizi già resi all'Esercito diano sicuro affidamento che esso trarrà ancora grande vantaggio dall'opera loro.

« I predetti ufficiali generali, anche dopo raggiunti i limiti di età del proprio grado, continueranno ad occupare il rispettivo posto organico, ma non potranno ulteriormente concorrere all'avanzamento in servizio permanente effettivo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

N. 108. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Legge n. 111. - Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli.** — (Gabinetto; Ispettorato materiale automobilistico)). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, del 10 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli Uffici incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche, dovrà essere esibita dai richiedenti una dichiarazione sottoscritta dal titolare della patente di guida, contenente i dati relativi alla individuazione del titolare della patente, al grado di questa, all'attività automobilistica, effettivamente esercitata, nonchè alla posizione del titolare medesimo nei riguardi del servizio militare prestato. Le dichiarazioni anzidette saranno trasmesse al Ministero della guerra.

In caso di dichiarazione inesatta o reticente, il dichiarante sarà punito con la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

N. 109. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modifiche alla cassetta a zaino per caricatori di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

In seguito all'esito soddisfacente di alcuni esperimenti di pratico impiego compiuti con cassette a zaino per caricatori di mitragliatrici pes. mod. 14 (III-S.N.) modificate allo scopo di eliminare l'inconveniente dello spostamento laterale degli spallacci durante il trasporto a spalla di esse, il ministero è venuto nella determinazione di introdurre la modifica di cui trattasi nelle cassette a zaino del predetto tipo di nuovo allestimento e di apportarla a quelle già allestite quando, nelle riparazioni, si rendesse necessario cambiarne il fondo.

La modifica in parola consiste nell'avvicinare le due camerelle per gli spallacci e nel cambiare, nella parte posteriore, in prossimità delle due camerelle, la forma del cuscinetto in modo analogo a quanto è già prescritto per le corrispondenti camerelle nelle cassette a zaino per caricatori di mitragliatrici leggere. (Vedi tavola di disegni annessa).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CASSETTA A ZAINO
PER CARICATORI DI MITRAGLIATRICE PESANTE MOD. 914 MODIFICATA.

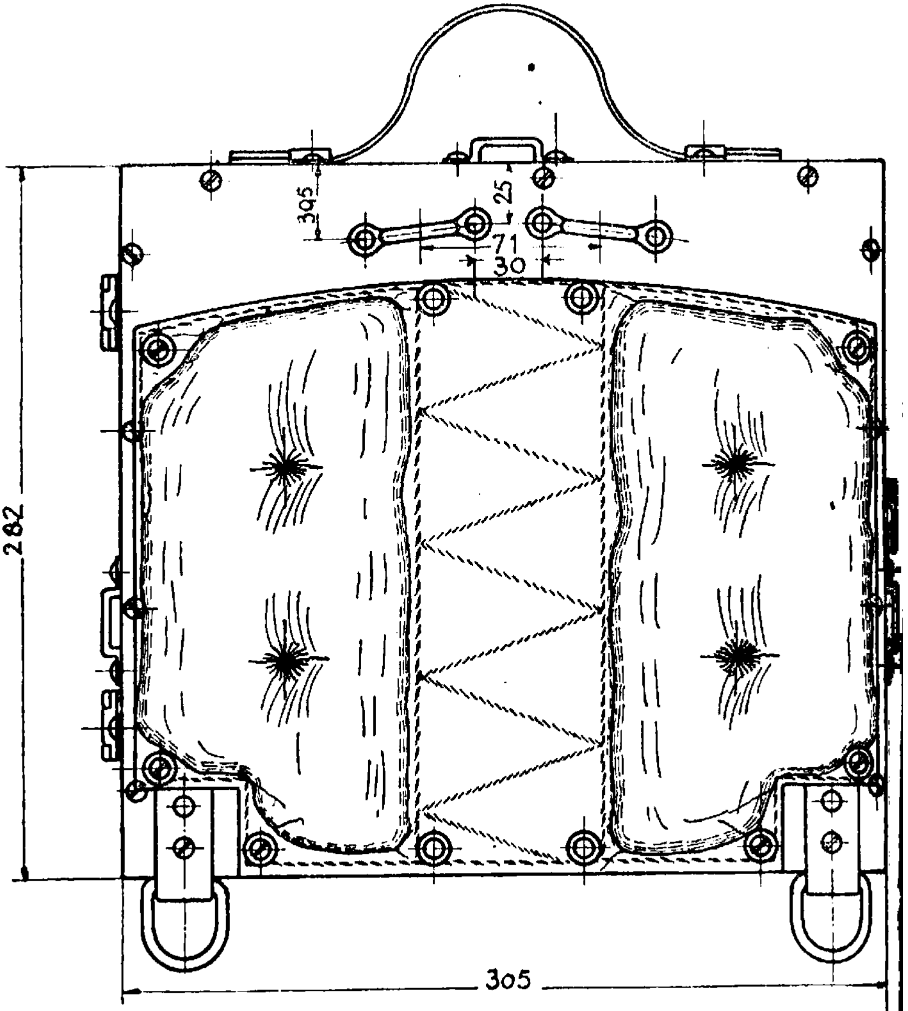
305
25
71
30
282
305

N. 110. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti alle norme emanate con le circolari n. 492 in data 24 settembre 1931-IX e n. 566 in data 5 novembre 1931-X, concernenti la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali ».** — (Gabinetto). — 15 febbraio 1934 - Anno XII.

Le norme concernenti la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali », risultanti dal contesto delle circolari del *giornale militare* n. 492 in data 24 settembre 1931-IX e n. 566 in data 5 novembre 1931, sono modificate come segue:

Il n 7 è sostituito dal seguente:

« Di regola non viene concesso un nuovo prestito se non è estinto il precedente.

Nei casi di particolare gravità possono essere eccezionalmente concessi nuovi prestiti ad ufficiali che siano ancora debitori verso la « Cassa ufficiali », sempre quando sia però trascorso almeno un anno dalla precedente concessione. In tale caso dalla nuova somma concessa viene trattenuto il debito residuale, scontandolo allo stesso tasso di cui al n. 2 ».

Il n. 10 è sostituito dal seguente:

« I comandanti di corpo o capi di servizio, e le autorità di cui sopra corredano la domanda di una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione competente dalla quale risulti:

a) l'ammontare dello stipendio e, per gli ufficiali in ausiliaria di cui all'art. 5, della pensione e dell'indennità d'ausiliaria mensile di cui è provvisto il richiedente;

b) l'indicazione dei gravami cui eventualmente sono soggetti gli assegni, nonchè l'ammontare residuale dei medesimi e quello della relativa quota mensile di estinzione.

Per gli ufficiali dell'ausiliaria tale dichiarazione deve essere rilasciata dai comandi dei distretti militari, i quali richiedono i dati necessari agli uffici finanziari che effettuano il pagamento della pensione ».

Il n. 11 è sostituito dal seguente:

« La domanda e la dichiarazione di cui all'articolo precedente debbono essere sollecitamente rimesse all'ufficiale designato per la compilazione delle note caratteristiche del richiedente, affinchè esprima il parere in merito alla concessione del prestito richiesto. Sulla domanda esprimono successivamente il loro parere gli ufficiali designati quali revisori delle note caratteristiche. L'ultimo revisore, a mezzo del proprio comando o ufficio, trasmette la domanda e i documenti allegati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, sezione « Cassa Ufficiali ».

Il parere in merito alle domande presentate da ufficiali pei quali non vengono compilate le note caratteristiche è espresso dall'autorità dalla quale dipendono disciplinarmente i richiedenti, che provvede altresì a trasmettere direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le domande e gli allegati ».

Il n. 12 è sostituito dal seguente:

« Oltre al parere in merito all'accoglimento delle domande devesi indicare:

per gli ufficiali in servizio permanente effettivo e pei riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra, se sussistono motivi per i quali si possa presumere prossima la cessazione dal servizio;

per gli ufficiali richiamati in servizio dal congedo, la durata del richiamo qualora sia cognita, oppure, nel caso che la durata non sia prestabilita, se si presume prossimo il ricollocamento in congedo;

per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria e in congedo provvisorio, la data nella quale i richiedenti, raggiungendo i limiti stabiliti, verranno collocati a riposo ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 111. — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI - COLONIE. — Divisa degli aiutanti di battaglia e marescialli dei RR. CC. IT. CC. — (Gabinetto). — 15 febbraio 1934 - Anno XII.

Il Ministero delle Colonie ha comunicato la seguente sua circolare n. 82022 in data 6 febbraio 1934-XII, che si porta a conoscenza degli enti dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

In seguito alle recenti innovazioni apportate alle uniformi degli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito, questo ministero è venuto nella determinazione di apportare le seguenti modifiche all'uniforme di detti sottufficiali (compresi quelli dei CC. RR.) in servizio nelle colonie, riservandosi di includerle in apposita serie di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme e Istruzione sulla divisa dei RR. Corpi di T.C. (Edizione 1929):

Uniforme cachi.

a) *i fregi, i bottoni metallici* (dello stesso tipo degli attuali), i *distintivi* (di grado, di carica, di ferita) sono d'oro per tutte le armi, corpi e servizi, d'argento per i CC. RR.;

b) *il berretto* è della stessa foggia di quello degli ufficiali (con visiera e soggolo di cuoio marrone scuro). I distintivi di grado sono di argento per i CC. RR. e d'oro per tutti gli altri; quelli degli aiutanti di battaglia e marescialli dei servizi portano una sottile bordatura del colore caratteristico dei servizi stessi;

c) *la giubba* è della foggia identica a quella prescritta in Italia per l'uniforme g. v., fatta eccezione per il bavero, che è della stessa stoffa cachi e delle controspalline (restano quelle attualmente in uso);

Uniforme bianca.

a) *berretto* di tela bianca, di foggia identica a quella del berretto cachi, con visiera e soggolo di cuoio nero lucido, fregio e distintivi di grado identici a quelli usati sul berretto cachi;

b) *giubba* della foggia prescritta in Italia, ma con le controspalline attualmente in uso in colonia;

c) i *pantaloni* restano quelli attualmente in uso (quelli lunghi senza risvolto).

La sciabola non viene portata quando si indossano i pantaloni lunghi (cachi o bianchi) con l'uniforme ordinaria.

Le presenti disposizioni entrano subito in vigore per gli aiutanti di battaglia e i marescialli nuovi destinati in colonia e dal 1° gennaio 1935 per quelli che fanno attualmente parte dei Regi Corpi.

La giubba cachi a cuciture posteriori sagomate può però essere utilizzata in colonia fino a consumazione.

L'attuale giubba bianca a cuciture posteriori sagomate e con quattro tasche esterne potrà invece essere usata soltanto sino a tutto il 1936 sia in colonia, sia in Italia, per i rimpatriati, analogamente a quanto già stabilito per gli ufficiali.

Il Ministro: DE BONO.

N. 112. — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme circa le costituzioni di alloggi demaniali di servizio per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra. — (Direzione generale del genio). — 15 febbraio 1934 - Anno XII.

Questo ministero ha rilevato che, da qualche tempo in quà, sono dichiarati di servizio alloggi assegnati a determinati ufficiali e funzionari civili, senza che vengano vagliate le esigenze di servizio con quei rigidi criteri imposti dalle vigenti disposizioni (par. 5 dell'allegato I all'istruzione pei lavori e il materiale del genio militare; n. 1 della circ. 679 *giornale militare* 1924; art. 4 della circ. 309 *giornale militare* 1926) le quali tassativamente prescrivono che le necessità di servizio devono essere effettive e concrete, e non genericamente presunte, nonchè regolarmente accertate, e dichiarate solo quando l'utente sia obbligato, per imprescindibili esigenze, *ad alloggiare in un dato edificio, o disimpegni incarichi che richiedano la presenza continuativa nell'edificio stesso.*

Ciò stante si prescrive:

a) che tutte le proposte di costituzioni di alloggi di servizio siano trasmesse al ministero per l'approvazione;

b) che l'esame, da parte del ministero, sia compiuto, non solo nei riguardi degli alloggi da dichiararsi, in avvenire, di servizio, ma anche in merito a quelli che, eventualmente, fossero stati già dichiarati tali, a partire dal corrente esercizio finanziario (1° luglio 1933).

Tutto ciò risponde anche al criterio che ogni vantaggio è conseguenza di speciali situazioni ed esigenze di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 113. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni alimentari ai familiari degli impiegati civili sospesi dal grado con privazione dello stipendio. — (Ispettorato generale amministrativo). — **15 febbraio 1934 - Anno XII**).

A complemento delle norme emanate con la circolare 262 *giornale militare* 1925 si riporta, qui di seguito, quanto viene comunicato dal ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato) con la circ. 117646 del 18 gennaio u. s.:

« Con circolare n. 8426, in data 20 maggio 1925, la finanza dispose che il pagamento degli assegni alimentari concessi alle famiglie dei funzionari, sottoposti a procedimento penale, fosse subordinato alla produzione di un certificato da rilasciarsi, in carta libera, dalla competente cancelleria giudiziaria e nel quale fosse attestato non essere intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

Ne consegue che quando sia intervenuta e passata in giudicato una sentenza di condanna, deve cessare il pagamento dall'assegno alimentare.

L'applicazione delle norme contenute nella cennata circolare ha dimostrata l'opportunità di stabilire anche il procedimento da seguire per il pagamento degli assegni alimentari nel caso di impiegati che, assolti nel procedimento penale svoltosi a loro carico, debbano rimanere sospesi dal grado, e dallo stipendio, in attesa di provvedimenti disciplinari, nonchè il procedimento per il pagamento degli assegni in parola nel caso di impiegati sospesi dal grado con privazione dello stipendio, senza essere deferiti alla autorità giudiziaria.

A complemento della ricordata circolare si avverte, quindi, che nel caso di un impiegato assolto nel procedimento penale, il quale debba rimanere sospeso dal grado e dallo stipendio, in vista di eventuali provvedimenti disciplinari, il pagamento dell'assegno alimentare dovrà continuare, restando però subordinato alla produzione di un certificato, da rilasciarsi dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato dipende, comprovante che non siano intervenuti, alla data del rilascio del certificato, provvedimenti disciplinari definitivi.

Lo stesso procedimento va seguito nel caso di impiegati sospesi dal grado con privazione dello stipendio, senza che vi sia stato luogo a deferimento all'autorità giudiziaria.

S'intende che quando sia intervenuta sentenza di assoluzione, se l'amministrazione dispone la reintegrazione del funzionario nel grado e nello stipendio, cessa la corresponsione dello assegno alimentare.

In tutti i casi sopracennati, gli assegni sono pagabili a mesi maturati, e perciò i certificati, sia delle cancellerie giudiziarie, sia dei capi d'ufficio, dovranno essere rilasciati in data non anteriore all'ultimo giorno di ciascun mese, ad eccezione di quelli da servire per il pagamento dell'eventuale quota di rata relativa al mese in cui interviene il provvedimento definitivo, che potranno essere rilasciati in data anche anteriore, ma dai quali i capi degli uffici dovranno sempre fare risultare fino a quale giorno debbano corrispondersi gli assegni alla moglie o ai figli dell'impiegato ».

Tutti gli enti dipendenti da questo ministero dovranno, pertanto, attenersi alle sopra riportate disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 114. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a 13 posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra (gruppo *A*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a n. 13 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista. Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento (a).

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° *copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra* (*a*).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro

---

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che sieno impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;

2° diritto costituzionale;

3° diritto amministrativo;

4° economia politica e scienza delle finanze;

5° nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;

6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;

7° nozioni di diritto corporativo;

8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, commi secondo e terzo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 % a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 115. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (gruppo *A*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gl'inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, a n. 2 posti di specialista tecnico civile del Genio militare (grado 9°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 4, e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente a tale data appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato *servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento* (a).

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea di ingegneria civile o industriale con specializzazione elettrotecnica, o di laurea in fisica, o di laurea in matematica e fisica (mista);

2° pubblicazioni tecniche ed altri titoli, di cui i candidati fossero eventualmente in possesso;

3° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

4° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

5° certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

6° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

7° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella inscrizione di cui trattasi;

8° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra:

9° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra (*a*).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certifi

---

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

cato su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

10° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che sieno dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

11° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in due prove scritte e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione disporrà di 10 punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 2 del precedente art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificate dall'art. 55, commi secondo e terzo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706) e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 9° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

PRIMA PROVA SCRITTA.

Fisica.

a) Principî generali delle vibrazioni e delle interferenze.

b) Emissione e propagazione dell'energia raggiante, con particolare riguardo ai fenomeni della riflessione, rifrazione, diffrazione e polarizzazione della stessa energia.

c) Principî fondamentali della teoria elettromagnetica della luce.

d) Principî generali di elettricità e magnetismo con particolare riguardo ai fenomeni dell'induzione elettromagnetica ed alle applicazioni a dinamo, alternatori, motori, trasformatori, ecc.

e) Sistemi di misure elettriche e magnetiche.

SECONDA PROVA SCRITTA.

Radiotecnica.

a) Equazioni di Maxwell e loro applicazioni alla propagazione della energia elettromagnetica in un dielettrico. Caso particolare dei fenomeni prodotti dalla ionizzazione del mezzo.

b) Teoria di Poynting e sue applicazioni a diversi casi pratici.

c) Comportamento di circuiti aperti e chiusi percorsi da correnti variabili a media ed alta frequenza. Sistema del ponte a doppio filo di Lecher e sue applicazioni.

d) Metodo di produzione di correnti ad alta frequenza.

e) Principî delle teorie elettroniche, diodi, triodi e valvole a più di tre elettrodi.

f) Emissione termoelettronica. Fenomeno Edison. Legge di Richerson, ecc.

g) Diodi e loro applicazioni principali.

h) Triodi, tetrodi e pentodi come amplificatori, rivelatori e generatori di onde elettromagnetiche.

i) Apparati riceventi e triodi, tetrodi e pentodi e loro forme principali.

l) Apparati trasmittenti a triodi e con valvole a più di tre elettrodi per piccole, medie e grandi potenze.

m) Teoria generale della modulazione. Radiospettro di una emissione modulata.

n) Stabilizzazione delle frequenze con speciale riguardo alla piezoelettricità.

o) Radiocomunicazioni direttive ed a fascio.

p) Radiogoniometria.

q) Cenni sulle cellule fotoelettriche e loro applicazioni alla radiotecnica.

r) Principali misure radiotecniche.

PROVA ORALE.

Consisterà in una discussione su tutte le materie del programma stabilito per ambedue le prove scritte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 116. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); a 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (gruppo *B*); ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*), e a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 3;

b) topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 4;

c) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 8;

d) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 13.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento (a).

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali -

---

(a) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico, o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

c) diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (sezione industriale) o licenza di Istituto tecnico (sezione indutriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

d) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica, rilasciato da un Regio liceo artistico, o diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di abilitazione a perito edile, rilasciato da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° *copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra* (a).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto. I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

(a) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto e di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare, gli esami avranno luogo in Firenze, e, per tutti gli altri, in Roma.

Gli esami stessi consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931 n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

Le graduatorie dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

PROVA ORALE

a) *Matematica*:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria

b) *Geografia Topografia - Cartografia*:

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera Longitudine e latitudine Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto Cenni sulla costruzione delle carte Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche del Regno Scale di proporzione numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte Orografia, idrografia e planimetria Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia Curve orizzontali - Linee di massima pendenza Tinte ipsometriche Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti delle carte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N. B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica*:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) *Topografia*:

Nozioni generali Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

1. — *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale, macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di forma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — *Prova scritta di cultura generale* (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III. - *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera - di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione, da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio centimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Tecnologia e meccanica teorica e pratica*:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali - Colori fondamentali - Vernici Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura Laminazione Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni Tracciatura, sistemi di misura e di controllo Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli Macchine utensili - Attrezzeria - Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti Colori (naturali ed artificiali) Lacche, mastici Preparazione delle vernici.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) *Meccanica* (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti Coppie Centro di gravità Applicazioni relative Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive Leggi di Coulomb Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazioni a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) - Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parellelogrammi, eccentrici camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldate a vapore Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato. Vari tipi di caldaie. Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori) .

Macchine termiche Diagrammi e rendimento Calcolo della potenza e del consumo Macchine ad espansione multipla. Distruzione - espansione - condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi - Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti, Gasógeni e carburatori. Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica Teorema di Bernomilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative. Condotte forzate. Canali industriali - Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche Ruote, turbine, pompe, costituzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche ed idrauliche con i relativi servizi completivi.

Trazione meccanica Resistenza al moto Trazione e aderenza Effetto della pendenza Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrici - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria Esame sommario dei diversi tipi di dirigibile e di velivoli Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) *Nozioni di elettrotecnica*:

Magnetismo Fondamenti sperimentali Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica - Corpi magnetici Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica Fondamenti sperimentali Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici Potenziale elettrico Unità di capacità Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice Unità di corrente Resistenza elettrica Legge di Ohm - Unità di resistenza - Principi di Kirckoff Circuiti derivati Raggruppamento delle resistenze Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare.

Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico Misure delle correnti Galvanometri Elettrodinamometri Voltametri Amperometri industriali e loro verifica Misura delle differenze di potenziale Elettrometri Voltometri industriali e loro verifica Misura delle forze elettromotrici Misura delle resistenze - Ohmetri Misura della resistenza degli elettroliti Misura della potenza elettrica: Wattometri, contatori e loro verifica Misure magnetiche industriali Misure di induttanza Misure di capacità Fasometri Frequenzometri Misure fotometriche.

Correnti alternate Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali Valore medio e valore efficace Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza Fenomeno di risonanza Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua Loro parti essenziali Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari Macchine unipolari Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincromi ed a collettore loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee - organi di presa regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) *Cultura generale*:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e molecole Valenza Acidi salibasi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE GRAFICHE.

I. — *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea massima, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei varii elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

II. — *Disegno architettonico e topografico.*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

Od anche la prova potrà consistere:

— nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscano il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;

— nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

— nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno;

— e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curva di livello.

III. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati.

Costruzione grafica dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi della scrittura in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Interserzioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono). Superfici di rivoluzione: superfici rigate - ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in ore 7.

Prova orale.

a) *Nozioni di meccanica:*

Forze e loro rappresentazione grafica - Composizione e decomposizione - Momenti - Coppie - Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici - Ingranaggi - Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti, trazione, compensione, taglio, flessione e azione combinate. Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia di lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

b) *Nozioni di topografia e costruzioni:*

Tracciamento di allineamenti e di curve - Rilievo dei terreni con scopi e longimetri; Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno Rilievo dei fabbricati.

Livellazione e strumenti per rilievi altimetrici - Profili longitudinali, sezioni trasversali Piani quotati ed a curve di livello Pendenze di una retta e di un piano - Scala di pendenza - Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Valutazione della superficie dei terreni - Trasformazione e riduzione delle aree - Divisione e permutazione delle aree - Planimetro polare e suo uso.

Scale di proporzione numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Riduzione lineare e superficiale dei disegni - Trasformazione di scale - Riporto e misura degli angoli nel disegno. Pantografo e suo uso. Strumenti per il disegno topografico - Lumeggiamento e grosseggio dei disegni - Tinte e segni convenzionali - Segni catastali - Murature di pietrame, di laterizi e miste - Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) - Solai in ferro e laterizi - Soffitti in piano e centinati, loro struttura - Copertura degli edifici - Varie specie di copertura - Capriate in legno e metalliche - Vari tipi di capriate - Congiunzione dei legnami - Connessioni semplici e composte - Denominazione e forme dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni - Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

c) *Saggio di cultura generale*:

Matematica: le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionati e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazione 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: Angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: Fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica: Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia, magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica.

Principî essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali, pratiche relative.

Chimica: Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: Ferro - Rame - Piombo - Nichelio - Stagno - Zinco - Alluminio - Argento - Oro - Platino.

Le principali leghe.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 117. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento (a).

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali · Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (di qualsiasi sezione); o licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° *copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra* (a).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III. — *Prova grafica di disegno topografico.*

Segni convenzionali: formazione delle scale; esecuzione di disegni a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV. — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica - Estimo - Topografia - Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 — *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926 — relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti - Dei capitolati di oneri - Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private - Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali - Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari - Norme generali - Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 118. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di altri quattro anni. Però tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato *servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento* (a).

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio; diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di istituto tecnico (sezione commercio-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S. P. E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale; i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra (a).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

(a) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Cosiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria (generale ed applicata).*

a) Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

b) Le funzioni di controllo.

c) Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari.

d) I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi.

e) Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi, la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

f) Il controllo susseguente; le registrazioni, varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

g) Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione Amministrazione centrale dello Stato Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita Permuta Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti Libri di commercio. Obbligazioni commerciali Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 119. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 2 posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo C).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano *stati dichiarati abili al servizio militare, ed abbiano prestato servizio militare* (a).

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

(a) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

6° certificato, su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od impedimenti che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da un speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° *copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra* (a).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

(*a*) Modificazione apportata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1934-XII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1934-XII.

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dal l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

I. — *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

II. — *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principî fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Si svolgerà presso un Centro rifornimento quadrupedi.

Le domande verteranno su principî generali di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnia. Si discuteranno infine gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 120. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a 9 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gl'inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente a tale data appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra - Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti dovranno scrivere e sottoscrivere le domande stesse di propria mano, indicando:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di studi, ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile, debitamente legalizzata, redatta in calce alla domanda di ammissione, la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta personalmente dall'aspirante alla presenza del notaio;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato,

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1932, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che i medesimi alla data del presente decreto, prestano effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono;

10° per gli aspiranti che siano figli di impiegati dello Stato, un certificato, da cui risulti tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale il padre presta o ha prestato servizio;

11° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante debitamente autenticata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tal caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui egli dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario di grado non inferiore al 6°,
membri: due funzionari di grado non inferiore al 7°;
segretario: un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, commi secondo e terzo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 121. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1934. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 gennaio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di cassazione GIOFFREDI comm. Raffaele, giudice effettivo del tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1934, membro effettivo della commissione del personale della giustizia militare.

Art. 2.

Il generale di divisione in S.P.E. TOGNI Gr. Uff. Francesco, giudice effettivo del tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1934, membro supplente della commissione del personale della giustizia militare.

Roma, 11 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

N. 122. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione del decreto ministeriale 23 luglio 1933, a decorrere dal 16 gennaio 1934-XII è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per il servizio ippico e veterinario in assenza del capo del servizio, generale di brigata di cavalleria TACOLI marchese patrizio di Modena e Reggio cav. Paolo, o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione BIANCHETTI cav. Ernesto, in sostituzione del colonnello d'artiglieria in S.P.E. GIGLI cav. Giuseppe.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 123. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1934-1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII.

È indetto un concorso per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso i licei annessi ai collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1934-1935:

Collegio militare di Roma:

una cattedra di italiano e latino al liceo scientifico;
una cattedra di storia e filosofia al liceo classico;
una cattedra di latino e greco al liceo classico.

Collegio militare di Napoli:

una cattedra di italiano e latino al liceo scientifico.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763, le cattedre vacanti suddette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo del ministero dell'educazione nazionale che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1931, n. 223 del *giornale militare ufficiale* (riprodotta nel bollettino ufficiale del ministero dell'educazione nazionale - Parte II, n. 21, del 21 maggio 1931 - Anno IX - pag. 1543) e cioè, che abbiano vinto un concorso per la materia o gruppo di materie costituenti la cattedra e per il grado di istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendano concorrere ne rivolgeranno istanza al ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite del ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 31 marzo 1934.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendano presentare (pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici) fatta astrazione da atti di nascita, buona condotta e simili, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti richiesti pel concorso, nonchè la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli potranno anche essere inviati, o presentati, direttamente al ministero della guerra posteriormente alla domanda, ma non oltre il 15 aprile.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al ministero dell'educazione nazionale oltre il 31 marzo, nè dei titoli che pervenissero al ministero della guerra oltre il 15 aprile.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o ne avessero anche presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 124. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 26 gennaio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1932, col quale il capitano di vascello DE STEFANO cav. Edmondo è chiamato a far parte del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello DE STEFANO cav. Edomondo cessa dall'incarico di componente la Segreteria del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito nell'incarico stesso dal pari grado VICEDOMINI cav. Federico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 26 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 5 Guerra, foglio n. 238. — DE THOMASIS.

N. 125. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1934. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 febbraio 1934 - Anno XII.

Determino che in base al § 39 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito siano compilati gli specchi di proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1934 per i sergenti maggiori che abbiano anzianità di grado a tutto il 31 agosto 1925 compreso.

La commissione di primo grado di cui alla legge n. 2703, del 2 dicembre 1928, è quella di cui al § 40 del regolamento suddetto ed è costituita con le autorità che concorrono normalmente alla compilazione delle note caratteristiche.

La commissione di grado superiore, che prende in esame gli specchi di proposta e le deliberazioni delle commissioni di primo grado è quella contemplata dal succesivo § 42 (v. circolare n. 108 del *giornale militare* del 1929) e deve essere sempre costituita, *presso il corpo cui il sottufficiale è effettivo,* sia pure nella forza supplementare quale destinato a carica speciale fuori corpo, con le autorità stabilite dall'atto 114 del *giornale militare* 1907, tenendo presente che l'aiutante maggiore in 1ª, quando riveste il grado di maggiore, quale ufficiale superiore deve fare parte della commissione suddetta in qualità di membro effettivo e, per la carica di aiutante maggiore che ricopre, deve disimpegnare anche le funzioni di segretario.

Le proposte di avanzamento devono essere compilate separatamente per ogni singolo sottufficiale, tenendo presente il § 15 del suddetto regolamento, quale fu modificato col R. decreto n. 1486, del 23 ottobre 1930 (v. circolare n. 694 del *giornale militare* dello stesso anno), e cioè la *votazione* deve essere *palese* e il voto di ciascun membro deve risultare nel verbale che sarà sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Dette proposte saranno trasmesse direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) non oltre il 28 febbraio 1934 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento di primo grado;

b) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento di grado superiore;

c) copia del foglio matricolare originale mod. 106 (già 59);

d) copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961) in cui dovranno risultare anche le note compilate per l'anno 1933;

e) verbale di visita medica da cui risulti che il sottufficiale ha l'incondizionata idoneità fisica;

f) dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che il sergente maggiore cui si riferisce la proposta, ha prestato nel grado stesso complessivamente almeno tre anni di servizio presso reparti di truppa, con l'indicazione, in caso contrario, del periodo di tempo trascorso presso i reparti.

Tale dichiarazione non è necessaria per i sottufficiali che ricoprono cariche professionali (operai, trombettieri, ecc.).

Le proposte devono essere inviate al ministero anche nel caso che, a riguardo dei sergenti maggiori compresi nei suindicati limiti di anzianità, le commissioni abbiano espresso giudizio di non idoneità o abbiano sospeso ogni giudizio in merito, in base al § 40, penultimo comma, del regolamento sull'avanzamento.

Qualora vi sia discrepanza fra i giudizi della commissione di prima grado e quella di grado superiore, le pratiche di avanzamento saranno trasmesse al comandante del corpo d'armata o d'isola, al quale spetta, in tal caso, esprimere il giudizio definitivo (v. circolare n. 108 del *giornale militare* del 1929.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 126. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1934. — (Gabinetto; Ufficio generali). — 8 febbraio 1934 — Anno XII).

I limiti di anzianità relativi agli ufficiali generali delle categorie in congedo, da esaminare per le designazioni dei promovibili a scelta comparativa nell'anno 1934 a norma del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651, sono stabiliti come segue:

Ufficiali generali in ausiliaria.

Generali di divisione: fino a OLIVA cav. Antonio, incluso.

Generali di brigata e maggiori generali delle varie armi: fino a MARENCO cav. Maddaleno, incluso.

Ufficiali generali di riserva.

Generali di divisione: fino a PISANI cav. Francesco, incluso;

Generali di brigata e maggiori generali delle varie armi: fino a PASETTI cav. Felice, incluso;

Maggiori generali commissari: fino ad ALFARO cav. Ferdinando, incluso.

Ufficiali generali inscritti nei ruoli speciali.

Generali di divisione: fino a SACCOMANI cav. Giuseppe, incluso;

Generali di brigata e maggiori generali delle varie armi: fino a MANUNTA cav. Celestino, incluso;

Maggiori generali commissari: AZZATI cav. Umberto.

p *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 127. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 15 febbraio 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della guerra con atto del 22 gennaio 1934-XII, n. 1682 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa ANGELINI Quinto del fu Olinto di Gorizia, fornitrice di foraggi e appaltatrice di lavori vari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 128. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 febbraio 1934 - Anno XII.

I seguenti ufficiali sono stati ammessi al corso pratico di topografia, di cui alla circolare 604 *giornale mlitare* 1933, presso l'istituto geografico militare:

Capitano PRAT Felice, 2° alpini.
» SPAGNOLO Augusto, 1° bersaglieri.
Tenente CARDINI Augusto, 19° campagna.
» SALVATORE Mario, 2° bersaglieri.
» GALVAN Silvio, 88 fanteria.
Capitano CUTRERA Emanuele, 9° bersaglieri.
Tenente ALBAMONTE Costantino, 55° fanteria.
» MARZOCCHI Giulio, 151 fanteria.
» CARPENTIERI Francesco, 152 fanteria.
» CAROCCI BUZI Enrico, 5° centro automobilistico.
» LEONETTI Mario, 3° granatieri.
» MAZZUCCA Rosario, 3° fanteria.
» SERENO Costantino, 7° bersaglieri.
» RIZZO Cesare, 3° art. contr. autocampale.
» ANTONUCCI Attilio, 4° fanteria.
» CARMENINI Michele, scuola all. uff. Spoleto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 gennaio 1934-XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Caltanissetta	La denominazione del comune di Littoria Nissena è cambiata in quella di « Milena ».	n. 1794 4 dicem. 1933	7
Pola........	Le isole Brioni sono costituite in comune autonomo con capoluogo e denominazione « Brioni Maggiore ».	legge n. 1805 11 dicem. 1933	8
Torino......	La parte del territorio del comune di Mezzeline situata a sinistra del fiume Stura, comprendente le frazioni Pessinetto, Pessinetto Fuori e Gisola, è costituita in comune autonomo con denominazione e capoluogo « Pessinetto ».	legge n. 6 3 gennaio 1934	13
Bari........	Le zone di territorio dei comuni di Triggiano e di Noicattaro, comprese fra il mare, il confine del comune di Bari, la linea ferroviaria Bari-Brindisi e il confine del comune di Mola, sono aggregate al comune di Bari.	legge n. 17 11 gennaio 1933	20

N. B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano emanate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

MINISTERO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Concorso interno per titoli ai posti di ingegnere sanitario capo (grado 6°) e ad ingegnere sanitario (grado 7°).

Art. 1.

È aperto un concorso interno per titoli ai posti di:

a) ingegnere sanitario capo (grado VI);

b) ingegnere sanitario (grado VII);

presso l'istituto di sanità pubblica, dipendente dalla direzione generale della sanità pubblica rispettivamente con l'annuo stipendio iniziale di L. 22.000 e L. 19.000 ed il supplemento di servizio attivo di annue L. 7000 e L. 5200 ridotti del 12 % a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti sono ammessi i laureati in ingegneria che rivestano, alla data del presente decreto, rispettivamente il grado VI e VII in un ruolo di gruppo A delle amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica) non più tardi del 2 marzo 1934, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la esplicita indicazione del posto al quale intendono concorrere e del loro domicilio corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato, da rilasciarsi a norma del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

2) laurea in ingegneria, conseguita presso un istituto di istruzione superiore del Regno.

La laurea anzidetta dovrà essere esibita in originale o in copia notarile legalizzata;

3) certificato rilasciato dal capo dell'amministrazione da cui il concorrente dipende, dal quale risulti la data della prima ammissione in servizio, le eventuali interruzioni il grado che attualmente riveste e la permanenza in servizio alla data del presente decreto.

4) certificato rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

5) stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

6) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio;

7) tutti quei documenti e titoli di studio e di servizio che gli aspiranti ritengono nel loro interesse di produrre.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui ai numeri 6 e 7 dovranno essere redatti in conformità delle leggi sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Scaduto il termine di chiusura del concorso non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Art. 3.

I titoli da prendere in considerazione sono:

1) i servizi prestati, posteriormente all'assunzione in servizio statale, gli eventuali incarichi e missioni compiute per conto di pubbliche amministrazioni;

2) le pubblicazioni scientifiche e professionali in genere;

3) i documenti che valgano a dimostrare speciale attitudine al posto messo a concorso.

Costituisce titolo di preferenza il servizio già prestato nell'amministrazione dello Stato, nel campo della ingegneria sanitaria.

Art. 4.

Il giudizio del concorso è dato da una commissione composta nei modi specificati dal terzo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario di gruppo *A*), di grado non inferiore al IX in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario.

Art. 5.

La commissione, nella relazione da presentare al Ministro compila la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita, ed osservate, a parità di punti, le norme di legge relative alle preferenze.

Art. 6.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, e ne dispone la pubblicazione nel *bollettino ufficiale* del ministero.

Art. 7.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita, con decreto Ministeriale, ai concorrenti che risulteranno vincitori in base alla graduatoria di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Il Direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, 1° febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 192. — DE MARCO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1934, circolare 56.

A pag. 174, rigo 18 « corpo d'armata di Trieste (1) », sostituire: « corpo d'armata di Torino (1) ».

A pag. 176, rigo 14 « 2. 1° tenente 34° fanteria CRESPO CHIAFFREDO », sostituire: « 2. 1° tenente 33° fanteria CRESPO CHIAFFREDO.

A pag. 182, rigo 15 « 9. tenente 2° granatieri ALICICCO Mario » sostituire: « 9. tenente 2° bersaglieri ALICICCO Mario ».

A pag. 185, rigo 9 « 4. 1° tenente 7° alpini PAGANELLI Guglielmo » sostituire: « 4. 1° tenente 7° alpini PAGANELLI Luigi ».

A pag. 187, rigo 19 « Comando R.C.T.C. della Cirenaica » sostituire: « Comando R.C.T.C. della Tripolitania ».

Prezzo L. 2 —

(6106361) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª 1934 - ANNO XII 23 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 129 - **28 dicembre 1933** - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1989. - Modificazioni al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore generale. . . . . *Pag.* 435

» 130 - **4 gennaio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 127. - Modifiche al R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito » 437

» 131 - **8 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 133. - Estensione delle disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, circa la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari » 443

» 132 - **22 gennaio 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 137. - Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . » 445

N. **133 - 22 gennaio 1934** - Anno XII — PENSIONI. — Legge n. 121. - Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio *Pag.* 447

» **134 - 22 gennaio 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 115. - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . » 449

» **135 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica . . . . » 459

» **136 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari . . . . » 461

PARTE SECONDA

N. **137 - 9 gennaio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale. - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda . . . . *Pag.* 463

» **138 - 15 gennaio 1934** — Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1934 » 472

» **139 - 13 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI . . . . » 473

» **140 - 15 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro della commissione speciale nominata per l'anno 1934 per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo . . . . » 474

N. **141 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . *Pag.* 475

» **142 — 22 febbraio 1934** - Anno XII — MILITARI DI TRUPPA. — Collocamento in congedo illimitato di militari di truppa. . . . . » 476

» **143 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 A. V. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni . . . . » 478

» **144 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata G. E. mod. 32 da 105 » 478

» **145 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali . . . . » 479

» **146 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII » 479

» **147 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65º concorso (1935-1938) della scuola di guerra. . . . » 480

» **148 - 22 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C durante l'esercizio finanziario 1933-1934. » 481

NOTIFICAZIONE . . . . » 485

ERRATA-CORRIGE . . . . » 491

PARTE PRIMA

Circolare N. 129. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1989. - Modificazioni al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore generale.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 28 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato:

« Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i Marescialli d'Italia ed i Grandi Ammiragli o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli di Armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), i Generali di Corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra della Regia aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 130. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 127 - Modifiche al R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 38, del 15 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 8 del predetto Nostro R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Per l'ammissione alle prove di cui al precedente articolo, i capitani — abbiano o non fatto domanda — saranno designati, nei limiti di anzianità annualmente fissati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento anticipato, dal comandante del corpo o capo servizio, sentiti i superiori diretti degli ufficiali esaminandi, e, se del caso, altri ufficiali superiori del corpo o servizio sulle qualità e sui meriti degli ufficiali.

« Le designazioni fatte come sopra saranno confermate o meno dalle autorità gerarchiche superiori.

« Per i capitani dipendenti da capi servizio militari di altre Forze armate dello Stato o da capi servizio civili le designazioni saranno fatte da un colonnello dell'Arma e confermate o meno da un ufficiale generale nominati dal Ministro per la guerra.

« Sull'ammissione alle prove giudicherà in via definitiva il Ministro per la guerra sentito il parere di un'apposita Commissione.

« La valutazione da parte del comandante del corpo o capo servizio e delle altre autorità chiamate a pronunciarsi come sopra, sarà fatta con modalità stabilite nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

« Potranno essere designati ed ammessi alle prove di avanzamento anticipato i capitani che, giusta le modalità dell'allegato medesimo, saranno classificati con un punto complessivo non inferiore a cinquantacinque, purchè non abbiano riportato alcun punto parziale di classifica che dia luogo ad esclusione ».

« Art. 8. — La designazione e l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti saranno regolate dalle stesse norme stabilite nell'art. 2 per i capitani, eccetto quanto concerne l'assegnazione dei punti che per i tenenti non ha luogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 39. — MANCINI.

Modalità per l'assegnazione dei punti ai capitani da designare per l'ammissione alle prove per concorrere all'avanzamento anticipato.

L'assegnazione dei punti ai capitani da designare per la ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato sarà fatto come appresso e conformemente al tracciato riprodotto in fondo al presente allegato.

1. — *Permanenza in zona di guerra riferita al periodo*: 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, per la guerra italo-turca, al periodo 24 maggio 1915-4 novembre 1918, per la grande guerra sulle fronti *italiana* (dallo Stelvio al mare), *francese, russa, albanese, macedone* e *colonie libiche.*

Per la permanenza suddetta dovranno essere attribuiti:

a) punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese *complessivamente* trascorsi, anche con i gradi di truppa, in zona di guerra sulle varie fronti sopra indicate (ma escluse le colonie libiche) presso enti dell'Esercito operante;

b) punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese *complessivamente* trascorsi, anche con i gradi di truppa, presso comandi, corpi, reparti e servizi mobilitati delle colonie libiche sia durante la guerra italo-turca 1911-1912, sia dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918;

c) ai mutilati che, dopo la mutilazione ed a causa di essa, non abbiano più partecipato alla *grande guerra,* punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese che, *complessivamente,* intercorrono dalla data della ferita che provocò la mutilazione al 4 novembre 1918;

d) agli invalidi, feriti, gassati ed ammalati, punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese *complessivamente* trascorsi in luoghi di cura (compresi i convalescenziari) fino al 4 novembre 1918;

e) agli ufficiali caduti in prigionia punti 0,20 per ogni mese o frazione di mese trascorsi nella prigionia stessa fino al 4 novembre 1918.

Il periodo trascorso sulle varie fronti e nelle colonie libiche e nei luoghi di cura è quello risultante dallo stato di servizio.

II. — *Per i rapporti di guerra,* potranno essere attribuiti da 1 a 10 punti: saranno concessi 10 punti solo a coloro che abbiano rapporti *molto favorevoli.*

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di quattro.

Per coloro che parteciparono alla guerra — totalmente od in parte — come sottufficiali o militari di truppa, il giudizio sul passato di guerra potrà essere basato sui rapporti personali eventualmente allegati ai fogli matricolari esistenti presso i distretti di leva.

Se nessun rapporto sarà rinvenuto, dovrà essere assegnato il punto di cinque.

Per tutti gli altri ufficiali — nel caso eccezionale che non esista alcun rapporto — dovrà essere assegnato il punto di cinque.

III. — *Periodo trascorso presso reparti delle armi combattenti o presso comandi e servizi divisionali.*

Saranno attribuiti punti 0,25 per ogni periodo di 2 mesi (frazioni di periodo *escluse*) trascorso *complessivamente* presso i seguenti *enti dell'esercito* operante sulle varie fronti, ma escluse le colonie libiche:

— comandi di divisione } o comandi equivalenti;
— comandi di brigata }

— comandi e reparti delle armi e specialità di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio ed aviazione;

— servizi divisionali.

Nei casi dubbi deciderà inappellabilmente il Ministro per la guerra.

IV. — *Attività e rischio bellico.*

Agli ufficiali dei comandi, reparti e servizi elencati nel precedente n. III, nonchè a quelli appartenenti a tutti gli altri comandi, reparti e servizi dell'Esercito operante, saranno concessi da 1 a 3 punti, sulla base degli elementi risultanti dai libretti personali nei riguardi della loro partecipazione ad azioni belliche di ogni specie, a ricognizioni (comprese quelle aeree) delle prime linee, ecc.

V. — *Ricompense al valor militare.*

Saranno attribuiti i seguenti punti per ciascuna delle sottoelencate ricompense al valore militare di cui l'ufficiale ha diritto di fregiarsi:

— 3 punti per ogni decorazione dell'Ordine militare di Savoia, per ogni medaglia d'oro al valor militare e per ogni promozione per merito di guerra;

— 2 punti per ogni medaglia d'argento al valor militare;

— 1 punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni nomina per merito di guerra;

— 0,50 punti per ogni croce di guerra al valor militare.

VI. — *Cultura generale e militare.*

Sarà assegnato uno fra i punti sottoindicati:

a) 20 punti a coloro che siano stati promossi per merito eccezionale;

b) 18 punti a coloro che abbiano superato un esame di avanzamento a scelta;

c) 16 punti a coloro che siano provvisti di laurea (o di altri titoli accademici equiparati alla laurea) e abbiano frequentati (anche se da sottufficiali, per quelli di fanteria e cavalleria) i corsi regolari delle scuole di reclutamento di Modena e di Torino;

d) 14 punti agli ufficiali di fanteria e cavalleria che abbiano frequentati — anche se da sottufficiali — i corsi regolari della scuola di reclutamento di Modena ed agli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano frequentati i corsi regolari delle scuole di reclutamento di Torino;

e) 14 punti a coloro che, pur non avendo frequentati i corsi regolari di cui alla precedente lettera *d*), siano provvisti di laurea o di altri titoli accademici equiparati alla laurea;

f) 12 punti a coloro che, pur non avendo frequentati i corsi regolari di cui alla precedente lettera *d*), siano in possesso di licenza liceale o di titoli equiparati;

g) 12 punti agli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano compiuto da *sottufficiali* i corsi regolari per le armi suddette presso la scuola di reclutamento di Modena; a detti ufficiali — però — potranno essere attribuiti fino a 14 punti nel caso che abbiano la licenza liceale — o equipollente — o che, a giudizio delle autorità gerarchiche, abbiano acquistato per proprio conto un grado di cultura tale da renderli meritevoli della concessione di tale punto;

h) agli ufficiali che non siano in possesso di alcuno dei titoli specificati nei precedenti capoversi potranno essere attribuiti da 1 a 10 punti a seconda del grado di cultura che, a giudizio delle autorità gerarchiche, l'ufficiale dimostra di possedere.

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di cinque.

VII. — *Qualità fisiche* (prestanza, salute, robustezza, ecc.).

Saranno attribuiti da 1 a 10 punti.

Potranno essere concessi 10 punti solamente a coloro che abbiano *tutte, e nel grado necessario,* le qualità sopra accennate.

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di cinque.

VIII. — *Qualità morali, intellettuali, di carattere e servizio prestato in pace.*

Saranno attribuiti da 1 a 20 punti.

Non potranno essere concessi più di 7 punti a coloro che — dopo il 1918 — abbiano riportato *per tre volte,* anche non consecutive, la classifica di « *buono con punti uno* » o di « *mediocre* ».

Potranno essere concessi 20 punti solamente a coloro che siano stati classificati — dopo il 1918 — sempre ottimi, abbiano altresì avuto qualche encomio sul mod. 4 delle note caratteristiche e non abbiano avuto mai richiami o comunicazioni di note sfavorevoli sul predetto mod. 4.

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di otto.

N. 131. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 133 - Estensione delle disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, circa la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari.** — (Gabinetto; Ispettorato generale amministrativo). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, riguardante alcune modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvata con R. decreto del 2 febbraio 1928, n. 263;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'esperimento della soppressione della carica di capo ufficio amministrazione anche al 1° ed al 4° reggimento artiglieria da montagna;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto n. 1285 del 21 settembre 1933 riguardanti l'esperimento della soppressione della carica di capo ufficio amministrazione negli enti dislocati nel territorio del Corpo d'armata di Firenze, si applicano anche al 1° ed al 4° reggimento artiglieria da montagna.

L'esperimento avrà termine il 30 giugno 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 — Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 67 — MANCINI

N. 132. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 137. – Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. — (Gabinetto). — 22 gennaio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40, del 17 febbraio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 133. — PENSIONI. — **Legge n. 121. — Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al marito, o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2835.
Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, che modifica l'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla parola « quinquagenario » è sostituita l'altra « sessagenario ».

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purchè gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 134. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 115. - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purchè risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinati dal regolamento.

Art. 2.

Il soccorso di cui all'art. 1 può essere concesso anche ai congiunti:

a) dei militari della Regia guardia di finanza;

b) degli appartenenti alla M.V.S.N. e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);

c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;

d) degli appartenenti alla C.R.I. e al S.M.O.M., aventi obblighi di servizio militare.

Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione e per eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col Ministro militare competente.

Art. 3.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile — adottivi; e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto i 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

Art. 4.

In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nei Comuni capoluoghi di provincia e con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri Comuni
a) per la moglie . .	L. 0,85	L. 0,75
b) per ogni figlio o figliastro	» 0,45	» 0,40

	Nei Comuni capoluoghi di provincia e con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri Comuni
	—	—
c) per un solo genitore	L. 0,85	L. 0,75
d) per ambedue i genitori	» 1,40	» 1,30
e) per un fratello o per una sorella	» 0,85	» 0,75
f) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	» 0,45	» 0,40
g) per l'avo	» 0,85	» 0,75
h) per l'ava . . .	» 0,85	» 0,75

Art. 5.

In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dello stesso art. 4.

Art. 7.

Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera *b)* dell'art. 3.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei Comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri Comuni.

Art. 8.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

Art. 9.

Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti.

Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano titolo al soccorso con diritto alle quote arretrate.

In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

Art. 10.

La concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione comunale così composta:

podestà del Comune, *presidente;*

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune;

presidente della locale Congregazione di carità;

segretario politico del Fascio,

membri.

Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del Comune, designato dal podestà.

Il presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Alle sedute della Commissione interviene altresì, con solo voto consultivo, il medico condotto municipale quando si debba stabilire se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Nei Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più Commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali Commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'art. 10. Contro la deliberazione di dette Commissioni è ammesso soltanto il ricorso di cui all'art. 12.

Art. 12.

Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

prefetto o un suo delegato, *presidente;*
comandante locale del presidio od un suo delegato;
intendente di finanza od un suo delegato;
preside della Provincia od un suo delegato;
segretario federale del P.N.F. od un suo delegato;
membri.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo fra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate.

Art. 13.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.

Art. 14.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione comunale.

Art. 15.

È in facoltà delle Commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

Art. 16.

Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della Commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di L. 30 o di L. 50 se con pernottamento.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

Art. 17.

I Ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento.

Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.

Art. 18.

Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre Forze armate), appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'art. 5.

Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal Comando del Corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

Art. 19.

Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge è effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma).

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

Art. 20.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne militari del Regio esercito e della Regia aeronautica, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C.R.E.M. coi fondi del bilancio del Ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al 2° comma dell'art. 22, le quali graveranno sul bilancio degli Affari Esteri.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'art. 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal Regio esercito e dalla Regia aeronautica, nonchè per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e per i provenienti dalla Regia marina coi fondi del bilancio del Ministero della marina.

Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai Ministeri della guerra e della marina sui propri bilanci, a senso dei due commi precedenti, saranno ripartite fra le varie Amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.

Art. 21.

Le modalità di somministrazione dei fondi, nonchè quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.

Il regolamento provvederà anche a stabilire le norme per il pagamento, a mezzo delle autorità militari, dei soccorsi ai militari di cui all'art. 18.

Art. 22.

Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè chiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, nella misura sottoindicata da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare, salvo successive disposizioni in contrario del Regio Governo.

	Nelle località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
a) per la moglie . .	L. 3,40	L. 3 —
b) per ogni figlio o figliastro	» 1,80	» 1,60
c) per il primo dei figli o figliastri nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 7	» 3,40	» 3 —
d) per un solo genitore	» 3,40	» 3 —
e) per ambedue i genitori	» 5,60	» 5,20
f) per un fratello o per una sorella	» 3,40	» 3 —

	Nelle località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
g) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	L. 1,80	L. 1,60
h) per l'avo . . .	» 3,40	» 3 —
i) per l'ava	» 3,40	» 3 —

Art. 23.

Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonchè il maggiore onere derivante all'Amministrazione postale per la effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle Amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle Amministrazioni stesse, di concerto con la Finanza.

Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al 2° comma dell'art. 22 saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al 1° comma potranno, di concerto colla Finanza, essere poste a carico delle Amministrazioni militari interessate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Jung — Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

N. 135. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 1 della circolare 803 del *giornale militare* 1928, determino che le note di qualifica dei maestri civili di scherma e di educazione fisica, in servizio presso i collegi militari, siano compilate dall'aiutante maggiore in prima e rivedute dal comandante del collegio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **136.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari.** — (Segreteria militare). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

La sezione esperienze per fanteria passa alla dipendenza dell'ispettorato della fanteria, oltre che dal lato tecnico come dispone la circolare n. 693 *giornale militare* 1933-XII, anche dal lato disciplinare. Per la parte amministrativa continuerà a dipendere dal comando delle scuole centrali militari.

Le commissioni, di cui alla circolare 482 *giornale militare* 1929 - art. 1 - penultimo capoverso, incaricate dell'esame e delle prove presso la sezione esperienze di fanteria di tipi di armi, munizioni e congegni allo studio, saranno nominate dall'ispettorato della fanteria. Faranno parte di tali commissioni un ufficiale superiore del comando del corpo di stato maggiore ed un ufficiale del servizio tecnico d'artiglieria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 137. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale. - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 14 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento a riposo del maestro Romeo Antonino a decorrere dal 10 febbraio 1933;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X del Capo del Governo, contenente norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII e l'allegato elenco riassuntivo dei concorsi che comprende il concorso per la nomina di un sottotenente maestro direttore di banda;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Non potrà essere ammesso al concorso colui che alla data del presente decreto non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi. Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 sarà tenuto presente il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè le disposizioni che prolungano i limiti di età per gli invalidi della causa nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole. Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, o con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre

1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, integrato dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio militare. È riservata la facoltà al ministero della guerra di esperire quegli altri accertamenti sanitari che riterrà del caso;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti oppure ai Fasci giovanili, precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Coloro che appartengono a categorie per le quali l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni, debbono con gli altri documenti presentare domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso pei suoi requisiti politici e morali è degno o meno di aspirare ad essere accolto nel Partito. Qualora il concorrente ammesso al concorso lo superi e assuma effettivamente servizio, rinunziando al precedente impiego, la domanda sarà inviata dal Ministero della guerra al competente segretario federale per l'ulteriore seguito ai fini del rilascio della tessera. In caso contrario la domanda sarà trattenuta negli atti del concorrente e non avrà corso.

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo debitamente autenticata da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già mod. 961), se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (già mod. 59), se caporale o soldato.

Gli aspiranti, che risiedono in Colonia, debbono far pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) la sola domanda di ammissione al concorso non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a completarla poi con i documenti innanzi indicati, i quali dovranno pervenire al detto ministero non oltre 10 giorni avanti l'inizio della prima prova d'esami, di cui al seguente art. 6.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del ministero della guerra.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del ministro della guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica insegnanti presso i Regi conservatori e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un capitano, segretario senza voto.

Art. 6.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento. Essi consisteranno in quattro prove delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici (14 ore di tempo);

b) composizione di una fuga voci su tema dato (18 ore di tempo);

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc. per pianoforte, con qualche accenno strumentale (14 ore di tempo).

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

Art. 7.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle 14 ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 9.

La commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 10.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 11.

Ai candidati dichiarati idonei nelle tre prove scritte ed in quella di direzione sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 4.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i 5 punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 4, n. 6.

Art. 12.

Terminati i suoi lavori, la commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel *giornale militare ufficiale* del ministero della guerra, e sarà dichiarato vincitore il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 13.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Se il vincitore è ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, la nomina sarà tenuta sospesa, affinchè l'interessato, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, possa chiedere al ministero della guerra l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399, le prove di possedere la rendita annua di cui sopra.

Decadrà dal diritto alla nomina, se non ottemperi a tale obbligo ovvero non avrà ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del tribunale stesso.

Se il primo in graduatoria non possa per qualsiasi motivo conseguire la nomina, questa sarà devoluta al secondo, e così di seguito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 4 *Guerra, foglio* 91. — DE THOMASIS.

PROSPETTO indicante lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta di famiglia e indennità di servizio speciale spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta di famiglia annua lorda	Indennità servizio speciale annua lorda
0	8.184	1.584	Se celibe L. 2112. Se ammogliato o vedovo con prole e con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi, L. 3960	Se coniugato senza prole L. 1584. Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di circa L. 280.	L. 220
2	8.800	1.584			
2	9.240	1.584			
3	9.944	1.584			
3	10.736	1.584			
3	11.264	1.584			
3	11.880	1.584			
4	12.672	1.584			

Avvertenza: Gli assegni indicati nel presente prospetto sono stati già depurati dalla ritenuta del 12 % prescritta dal *R. decreto 20 novembre 1930*, n. 1491.

N. 138. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1934.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 15 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dal n. 1 dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. esercito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1934 è la seguente:

GRADO	FANTERIA	CAVALLERIA	ARTIGLIERIA	GENIO	TOTALI
Colonnelli	3	5	12	—	20
Ten. Colonnelli	35	17	—	—	52
Maggiori	38	6	2	—	46
Capitani	159	1	—	—	160
Tenenti	127	—	—	—	127

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che a norma dell'art. 98 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, potranno essere trattenuti in servizio nell'anno 1934, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si trovino in detta posizione, risultano numericamente dal seguente prospetto:

— servizio tecnico di artiglieria . . . 1; (carica per ufficiale di grado inferiore a colonnello) .

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1934 - *Anno XII Registro n.* 7 *Guerra, foglio n.* 200. — DE THOMASIS.

N. 139. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI.** — (Gabinetto; Ufficio generali). — 13 febbraio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957;

Determina:

Il maggior generale medico in servizio permanente effettivo RIZZUTI cav. Giuseppe e il maggior generale commissario in servizio permanente effettivo BARBATO cav. Antonio sono incaricati — in sostituzione del maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe, collocato in ausiliaria per età, e del maggior generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, promosso tenente generale — di concorrere a formulare, rispettivamente nei riguardi dei colonnelli medici e dei colonnelli commissari in congedo compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933, i giudizi d'avanzamento di primo grado, di cui al paragrafo 15, lettera *c*), delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957 (circolare 549 *giornale militare* 1930).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 13 febbraio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 140. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro della commissione speciale nominata per l'anno 1934, per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto; Ufficio generali). — 15 febbraio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1934-XII che nomina per l'anno 1934 la commissione speciale d'avanzamento per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di brigata di artiglieria in servizio permanente effettivo MARINETTI cav. Giulio è chiamato a far parte, in sostituzione del pari grado FAUTILLI cav. Ubaldo, della commissione speciale d'avanzamento nominata per l'anno 1934, per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 15 febbraio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 141. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici con atto del 4 gennaio 1934, n. 166, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa CHIARENZA Vincenzo di Giovanni, residente a Catania, via Stesicoro Etnea, n. 363.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 142. — MILITARI DI TRUPPA. — **Collocamento in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

1. — A cominciare dal giorno 1° marzo 1934 saranno collocati nella posizione di congedo illimitato, a mano a mano che compiranno 12 mesi di servizio, i militari di truppa con ferma di 12 mesi, i quali si presentarono alle armi per effetto della chiamata disposta per il 1° marzo 1933 dalla circolare 82 del *giornale militare* dello stesso anno e che sono stati inviati in licenza illimitata senza assegni, per effetto della circolare del 20 gennaio u. s. n. 40001.

2. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato, in applicazione dell'articolo 110 del T. U. delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (circolare n. 142 del *giornale militare* del 1934-XII) li . . . .
Seguirà quindi la variazione: « Tale nel distretto militare di . . . . (leva) ».

3. — Per il rilascio dei fogli di congedo illimitato si applicheranno le disposizioni dei nn. 16, 17 e 18 della circolare 411 del *giornale militare* del 1933.

4. — Per la sistemazione matricolare e per la sistemazione dei congedati nella forza in congedo, si applicheranno le disposizioni di cui ai nn. 19 e 20 della precitata circolare 411 del *giornale militare* del 1933.

5. — I comandi dei corpi, entro il giorno 20 marzo 1934, invieranno ai rispettivi comandi di divisione un prospetto conforme al modello che segue, nel quale saranno contenuti, secondo le indicazioni del prospetto stesso, i dati relativi a tutti i militari incorporati con ferma di 12 mesi per effetto della circolare n. 82 del *giornale militare* del 1933.

Militari incorporati con ferma di 12 mesi per effetto della circolare 82 *G. m.* del 1933	Licenziamenti anticipati e perdite							Inviati in congedo dal 1° al 9 marzo 1934, al compimento del 12° mese di servizio			Licenziamenti successivi				
	per passaggi a ferme minori di 2° e 3° grado	per dichiarazione di limitata idoneità	per dichiarazione di rivedibilità	per cause varie	riformati	deceduti	TOTALE	in licenza illimitata	in licenza di convalescenza	TOTALE	per incorporazione ritardata	per ricovero in luoghi di cura	per punizioni in attesa di giudizio o in espiazione di pena	per cause varie	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - ufficio computi) in modo che vi pervengano non più tardi del 1° aprile 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 143. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 A. V. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 A.V. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni. - Edizione 1933.

Sarà diramata in base all'elenco SMd. 2 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito. — « Parte II: Artiglieria - pagine 108, n. categorico 2592 - edizione 1933 prezzo lire 10 ». Essa sostituisce ed abroga la pubblicazione n. 1682: « Istruzione sul materiale da 75 A.V. contraerei. - Edizione 1925 », inserita a pagina 105 del medesimo elenco, la quale deve essere depennata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 144. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata G. E. mod. 32 da 105.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

Sono state pubblicate le tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata G. E. mod. 32 da 105.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II: Artiglieria, pagina 84, n. categorico 2609, edizione 1933, prezzo lire 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 145. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale carabinieri reali.** — (Segreteria militare). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

Il prossimo corso di cultura professionale per gli ufficiali superiori dei carabinieri reali di cui alla circolare 658 *giornale militare* 1927, si effettuerà dal 3 aprile al 1° giugno p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 146. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII.** — (Segreteria militare). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle proposte di ammissione al 64° concorso della scuola di guerra - sessione straordinaria settembre-ottobre 1934, - si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso:

Comando del Corpo d'armata di Verona.

1. 7° regg. bersaglieri 1° tenente fanteria GALOFARO Giuseppe.

Comando del R.C.T.C. della Cirenaica.

2. Comando R.C.T.C. Cirenaica - capitano fanteria CHINI Enrico.
3. Comando R.C.T.C. - capitano fanteria GIAMMARINO Giuseppe.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi 10 e 11 settembre 1934-XII.

Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 147. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935-1938) della scuola di guerra. — (Segreteria militare). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle proposte di ammissione al 65° concorso della scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso:

Comando del R.C.T.C. Cirenaica.

Fanteria.

1. Tenente SALLUSTIO Giambattista
2. » PERCAVASSI Paolo.
3. » PAPA Francesco.
4. » DELLA PERUTA Vittorio.
5. » REALE Domenico.
6. » PAPACCIO Antonio.
7. » FIORAMONTI Angelo.
8. » FANTINI Ernesto.
9. » BRUNO Bruno.
10. » SALUSTRI Ernesto.
11. » FOCE Silvio.
12. » GAETA Ciro.
13. » BURKLER Guido.
14. » RONCHI Carlo.

Cavalleria.

15. Tenente GRAZIANO Giovanni.
16. » BRESCIA Enrico.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del mese di febbraio 1935). Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 148. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C durante l'esercizio finanziario 1933-1934.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 22 febbraio 1934 - Anno XII.

È stato stipulato, con decorrenza dal 20 gennaio 1934 e per la durata dell'esercizio finanziario 1933-1934, un contratto con la società ligure piemontese automobili « SPA » di Torino, per la fornitura, a quantità indeterminata, delle parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 *C*, occorrenti agli enti del R. esercito.

Modalità di prelevamento e depositi.

Il prelevamento dei materiali sarà effettuato osservando le norme impartite con la circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte esclusivamente al deposito sito presso la sede della SPA in Torino, Corso Ferrucci 112-122, per il quale soltanto la ditta è impegnata.

Qualora, però, vi fossero disponibilità di materiali Ceirano presso le filiali (FIAT) SPA di Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Cagliari, gli enti potranno prelevare presso tali filiali, ma senza alcun impegno per la ditta.

Detti prelevamenti avverranno con le stesse modalità fissate per il deposito di Torino, intendendosi che, in mancanza dei materiali, le filiali stesse non sono tenute a soddisfare le richieste.

Termini di tempo per la consegna.

I materiali saranno consegnati presso il deposito di Torino, o spediti per ferrovia, entro i seguenti termini di tempo dalla ricezione della richiesta di prelevamento:

1) per tutti i materiali compresi nell'allegato annesso, entro 24 ore sino all'esaurimento della dotazione predisposta per un fabbisogno di 2 chassis. Per la ricostituzione di tale dotazione la ditta ha 10 giorni di tempo.

Per i materiali di cui il deposito di Torino sia sprovvisto all'atto della richiesta di prelevamento, perchè in corso la ricostituzione della dotazione, si dovrà tener conto, nella consegna, del tempo concesso alla ditta per il rifornimento;

2) per tutti i materiali che non possono essere prelevati nelle 24 ore, perchè non compresi nel citato elenco, o perchè in quantità superiore a quella indicata nell'elenco stesso, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo e con le limitazioni risultanti dallo specchio che segue:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento, calcolato in base alla tariffa in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che possono essere richieste
Fino......... a L. 5.000	30 giorni	Fabbisogno per 5 chassis
Da L. 5.001 » » 20.000	60 »	» » 10 »
» » 20.001 » » 50.000	80 »	» » 20 »
» » 50.001 » » 75.000	120 »	» » 30 »
» » 75.001 » » 100.000	150 »	» » 50 »

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato annesso, e per le sole richieste presentate da enti che risiedono nelle isole, i termini di consegna di cui sopra debbono essere aumentati di otto giorni.

Penalità per ritardata consegna - Collaudo e rifiuto del materiale.

Valgono le disposizioni impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la variante che, per l'applicazione della penalità, si dovrà tener conto solo della decade compiuta.

Prezzi.

I materiali saranno forniti ai prezzi unitari indicati nella tariffa commerciale della ditta, vigente alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, applicandovi lo sconto del 9 per cento.

Tutti i prezzi si intendono per merce resa franca di porto ed imballaggio alla stazione ferroviaria della località ove ha sede il corpo richiedente.

Il trasporto verrà fatto a piccola velocità; soltanto in casi eccezionali, e per parti di non rilevante entità, potrà richiedersi la spedizione a grande velocità. Restano esclusi i mezzi di trasporto rapidi (bagaglio, corriere, ecc.) che, se richiesti, dovranno essere pagati a parte.

Pagamento delle fatture.

Sarà effettuato con le norme riportate nella citata circolare 515 del *giornale militare* 1932 avvertendo che:

a) per le fatture di importo non superiore a L. 20.000 il pagamento dovrà farsi con assegno di conto corrente postale intestato alla società ligure piemontese automobili S.P.A. di Torino;

b) per le fatture di importo superiore alle L. 20.000 gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, debbono essere tratti sulla sezione di R. tesoreria di Torino a favore della citata società con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno:

Ing. Giuseppe MASCARUCCI fu Fedoro, direttore della società S.P.A.

Rag. Camillo GHIGLIONE di Felice, procuratore.

Signorina Caterina LOCATI fu Massimiliano, procuratrice.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Elenco delle parti di ricambio dell'autocarro Ceirano 50 C., di cui il deposito della ditta S.P.A. in Torino deve essere provvisto per consegna entro 24 ore dalla richiesta e nei limiti previsti.

Rubinetti sfogo gas e acqua

Guarnitura teste cilindri e basamenti

Anelli per pistoni

Perni per pistoni

Valvole

Molle per dette

Punterie complete e sciolte

Bronzine per albero a gomiti (banco).

Bronzine per bielle

Bielle

Boccole per dette

Ingranaggi elastici distribuzione

Giranti pompa acqua

Alberino pompa acqua

Pompa olio

Manovelle avviamento

Ceppi per freni sulle ruote e sul cambio

Boccole per giunto cardanico

Pignone differenziale conico

Corona conica

Volanti comando guida

Perni per fusi a snodo

Boccole per fusi a snodo

Molle anteriori e posteriori

Cuscinetti per molle

Ganci ferma cofano

Guarniture varie

Molla richiamo pedali

Planetari

Satelliti

Stantuffo motore

Corpo ventilatore.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Concorso, per esame, a due posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a due posti di veterinario di confine e di porto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia all'uopo richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

a) i limiti di età stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 28, sono elevati di quattro anni a norma del R decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) possono essere ammessi al concorso gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato senza limiti di età. La qualità di impiegato dovrà essere provata con la esibizione di apposito certificato rilasciato, in competente bollo, dall'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Potranno pure essere ammessi al concorso, con esenzione dai limiti di età, gli impiegati non di ruolo, con qualunque denominazione, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale qualità dovrà essere provata con la esibizione di certificato, rilasciato in competente bollo, dall'Amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma dal podestà.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle Università o delle Scuole superiori di medicina veterinaria prima del novembre 1926.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° certificato rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui al numero 9, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 ago sto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale del l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, e per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle Colonie cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero del l'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione

Art. 4

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

b) l'igiene e la zootecnica;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) l'esame clinico di un animale colpito da malattia infettiva o infestiva;

b) la diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive. L'esame microscopico del latte e delle carni.

La prova orale, oltre che sulle prove scritte, verte sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitarie specialmente attinenti al servizio veterinario.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità,

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti, si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Programma per gli esami di concorso ai posti di veterinario di confine e di porto.

PROVE SCRITTE.

1. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Peste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Bradsot - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino Vaiuolo (ovino, bovino, equino) Adenite equina Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico Peste dei maiali e hog - Colera Mal rossino Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre Difterite aviaria Peste aviaria - Tifosi aviaria Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre

2. — Igiene e zootecnica: Igiene e zootecnica in generale Suolo - Acqua Aria - Ricoveri animali, arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze: Specie Famiglie Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3. — Lingue estere: Prova scritta obbligatoria: traduzione dal l'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1. — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

2. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

PROVA ORALE.

A) 1. — Materie delle prove scritte.

2. — Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

3. — Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali o prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia. Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno.

B) - Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, anno 1934, circolare 91:

A pag. 266 e 295, nei sommari della circolare, ove è detto: « Tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/35 ecc. » leggasi: « Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 149/35 ecc. ».

PREZZO L. 2 —

(6106992) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª 1934 – ANNO XII 2 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 149 – 5 gennaio 1934 – Anno XII — RECLUTAMENTO. – Decreto ministeriale col quale vengono apportate varianti alle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito. (Vedi circ. 439 *giornale militare* 1930) *Pag.* 497

» 150 – 5 febbraio 1934 – Anno XII — AVANZAMENTO. – R. decreto col quale sono determinati i comandi di truppa sia dell'esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 85. . . . . » 499

» 151 – 12 febbraio 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 205. – Norme interpretative del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, sulle promozioni dei personali civili di gruppo *A*. . . . . » 503

» 152 – 8 febbraio 1934 – Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto 8 febbraio 1934-XII. – Assegnazione di nominativi alle divisioni di fanteria e alle divisioni celeri . . . . » 505

» 153 – 1º marzo 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali di nessun valore commerciale. . . . . » 507

N. 154 - 1° marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni . . . . Pag. 509

» 155 - 1° marzo 1934 - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme degli ufficiali in congedo » 523

PARTE SECONDA

N. 156 - 8 gennaio 1934 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale l'amministrazione ordinaria dell'Unione militare è disciolta ed è nominato il commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente. . . . . Pag. 525

» 157 - 5 febbraio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 172. — Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 . . . . » 526

» 158 - 1° marzo 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 542

» 159 - 1° marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Proposte di designazione per l'avanzamento anticipato per l'anno 1934-XII . . . . » 544

» 160 - 1° marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. del corpo veterinario. . . . . » 545

N. **161 - 1° marzo 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona - 11-12-13 marzo 1934 - Anno XII *Pag.* 546

» **162 - 1° marzo 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito . . . . » 547

NOTIFICAZIONE . . . . » 568

ERRATA-CORRIGE . . . . » 575

PARTE PRIMA

Circolare N. 149. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale col quale vengono apportate varianti alle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.** (Vedi circ. 439 *giornale militare* 1930). — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 gennaio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1930 che approva le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito;

Decreta:

Articolo unico.

I numeri 5 e 12 delle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 439 del *giornale militare* 1930) sono sostituiti dai seguenti:

5. — Gli allievi provenienti dai corsi di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico, siano essi tratti dai marescialli ordinari o dagli ufficiali subalterni di complemento, sono

iscritti in unica graduatoria, agli effetti della nomina a sottotenente, distintamente per ciascuna arma o corpo, nell'ordine risultante dalla classificazione finale del corso.

A parità di classificazione il posto di graduatoria è determinato dall'età, a parità di questa dal grado precedentemente rivestito e, a parità di tale condizione, dall'anzianità nel grado stesso. Infine dalla sorte.

12. — I sottotenenti delle varie armi, provenienti dai corsi ordinarii e da quelli speciali, sono iscritti, rispettivamente, al termine dei corsi di applicazione o tecnico professionale, in graduatorie distinte per arma e per categoria di provenienza, in base alla media aritmetica fra la classificazione finale del corso della Regia accademia e la classificazione finale del corso di applicazione o tecnico professionale.

A parità di media la precedenza è determinata dal posto occupato nel ruolo del grado di sottotenente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: p. *Il Ministro per la guerra:*
JUNG. BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Guerra - Registro n. 7, *foglio n.* 217.

N. 150. — AVANZAMENTO. — **R. decreto col quale sono determinati i comandi di truppa sia dell'esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 85.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 5 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 85;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandi di truppa qui di seguito specificati sono validi agli effetti dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 85 e di ogni altra disposizione oggi in vigore riguardante il servizio alle truppe degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi gli ufficiali indicati nello stesso art. 1 della citata legge):

a) Comando di divisione di fanteria o celere, comando truppe della Tripolitania;

b) Comando di brigata, o di artiglieria o del genio di corpo d'armata, o delle scuole centrali; comando retto dal generale addetto alle truppe della Cirenaica;

c) Comando di reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio (o di reparti di esso); comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia italiana (o di reparti di esso);

d) Comando di cavalleria, artiglieria e genio in Tripolitania e Cirenaica (o di reparti dipendenti);

e) Comando di zona in Tripolitania e Cirenaica (o di reparti dipendenti).

Sono inoltre considerati validi ai medesimi effetti anche i seguenti comandi, *esclusivamente* per gli ufficiali che abbiano *già* tenuto i comandi di cui alle lettere *c*), *d*) *e*), precedenti, per un periodo che comprenda almeno due esercitazioni estive:

1) Comando di reggimento carri armati (o di reparti di esso);

2) Comando di reggimento carri veloci (o di reparti di esso);

3) Comando di scuole di reclutamento ufficiali complemento (o di reparti di esse);

4) Comando di scuole di reclutamento sottufficiali (o di reparti di esse);

5) Comando della scuola centrale di fanteria (o di reparti di essa);

6) Comando della scuola centrale di artiglieria (o di reparti di essa);

7) Comando della scuola centrale del genio (o di reparti di essa);

8) Comando della scuola centrale truppe celeri;

9) Comando della scuola di tiro di artiglieira (o di reparti di essa);

10) Comando in 2ª della R. accademia e della scuola di applicazione (o di reparto allievi od ufficiali allievi di essa);

11) Comando di gruppo chimico militare.

Art. 2.

Per gli ufficiali di stato maggiore il servizio alle truppe di cui all'art. 2 della legge 22 gennaio 1934, n. 85, deve effettuarsi nei reparti dell'arma propria dell'esercito metropolitano o coloniale (lettere *c*), *d*), *e*) del precedente art. 1);

per quelli provenienti dall'artiglieria soltanto nelle specialità da campagna, a cavallo, da montagna, leggera, mista (esclusi i reparti contraerei) e pesante campale, o nel comando di artiglieria coloniale.

È inoltre considerato valido il servizio prestato presso reparti del reggimento carri armati e presso reparti del reggimento carri veloci esclusivamente per i tenenti colonnelli, maggiori o capitani che abbiano precedentemente prestato servizio nei reparti già specificati nel presente articolo per un periodo continuativo che comprenda due esercitazioni estive.

Il presente decreto sostituisce ed abroga le disposizioni contenute nei Regi decreti 5 gennaio 1928 e 2 giugno 1930, coi quali sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII Guerra, registro n. 7, foglio n. 430. — THOMASIS.

N. 151. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 205. - Norme interpretative del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, sulle promozioni dei personali civili di gruppo *A*.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 24 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato,

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, riguardante le promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo *A;*

Vista la legge 31 gennaio 1926, n 100:

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, concernenti le promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo *A* s'intendono applicabili unicamente ai personali compresi nei ruoli stessi, esclusi, pertanto, quelli transitoriamente considerati come appartenenti al gruppo *A*, in virtù dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ma che fanno parte di ruoli organicamente assegnati al gruppo *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 128. — Mancini.

N. 152. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto 8 febbraio 1934-XII. – Assegnazione di nominativi alle divisioni di fanteria e alle divisioni celeri. — (Gabinetto). — 8 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la opportunità di assegnare un nominativo a ciascuna delle divisioni di fanteria e delle divisioni celeri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le divisioni di fanteria e le divisioni celeri sono contraddistinte, oltre che dal rispettivo numero, da un nominativo.

Art. 2.

I nominativi assegnati alle predette grandi unità sono i seguenti:

Divisioni di fanteria.

1ª Torino: divisione di SUPERGA.
2ª Novara: divisione della SFORZESCA.
3ª Alessandria: divisione del MONFERRATO.
4ª Cuneo: divisione del MONVISO.
5ª — Imperia: divisione di COSSERIA.
6ª — Milano: divisione di LEGNANO.
7ª — Brescia: divisione « LEONESSA ».
8ª — Piacenza: divisione del PO.
9ª – Verona: divisione del PASUBIO.

10ª — Padova: divisione del PIAVE.
11ª — Bolzano: divisione del BRENNERO.
12ª — Trieste: divisione del TIMAVO.
13ª — Udine: divisione del MONTE NERO.
14ª — Gorizia: divisione dell'ISONZO.
15ª — Abbazia: divisione del CARNARO.
16ª — Bologna: divisione di FOSSALTA.
17ª — Ravenna: divisione del RUBICONE.
18ª — Ancona: divisione del METAURO.
19ª — Firenze: divisione di GAVINANA.
20ª — Livorno: divisione « CURTATONE MONTANARA ».
21ª — Roma: divisione « GRANATIERI DI SARDEGNA ».
22ª — Perugia: divisione « CACCIATORI DELLE ALPI ».
23ª — Bari: divisione delle MURGE.
24ª — Chieti: divisione del GRAN SASSO.
25ª — Napoli: divisione del VOLTURNO.
26ª — Asti: divisione dell'ASSIETTA.
27ª — Catanzaro: divisione della SILA.
28ª — Palermo: divisione « VESPRI ».
29ª — Messina: divisione « PELORITANA ».
30ª — Cagliari: divisione « SABAUDA ».

Divisioni celeri.

1ª Divisione celere: « EUGENIO DI SAVOIA ».
2ª Divisione celere: « EMANUELE FILIBERTO TESTA DI FERRO ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 8, foglio 180.

N. 153. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali di nessun valore commerciale. — (Direzione generale artiglieria). — 1º marzo 1934 — Anno XII.

Ad evitare l'ingombro dei magazzini con materiali che, per aver valore commerciale insignificante o nullo, raramente trovano acquirenti, si prescrive che, d'ora in avanti, i materiali predetti vengano abbandonati. A tale uopo, allorquando dalla dichiarazione fuori uso di materiali si ricavino rottami di valore nullo, questi non dovranno essere più assunti in carico, e nella apposita colonna dello specchio di proposta di dichiarazione fuori uso (mod. 1464 del catalogo) dovranno essere dimostrati separatamente dagli altri, sotto l'indicazione: materiali di nessun valore commerciale.

Gli enti che abbiano in carico materiali di nessun valore commerciale dovranno segnalarli al più presto ai comandi ai quali compete l'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo C, indicando l'esatta specie e quantitativo dei materiali stessi e le pratiche svolte per la loro alienazione.

I comandi predetti, dopo esperiti gli accertamenti che riterranno del caso, ne potranno autorizzare l'abbandono facendo riferimento alla presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 154. — AVANZAMENTO. — **Modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° marzo 1934 - Anno XII.

Gli specchi di avanzamento mod. *A* e *B* allegati alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sono semplificati e sostituiti dai modelli acclusi, di rapido e più logico uso.

Le autorità che si debbono pronunciare in merito all'avanzamento esprimeranno il loro giudizio, apponendo « sì » o « no » a fianco ai singoli quesiti contenuti negli specchi.

Qualora la non idoneità all'avanzamento dipenda dal non disimpegnare bene le funzioni del grado, la risposta negativa data a tale quesito è assorbente e dispensa le autorità dall'esaminare l'ufficiale in ordine al secondo quesito.

In caso di giudizio sospensivo, le autorità si asterranno dal pronunciarsi e specificheranno i motivi della sospensione nella colonna annotazioni dello specchio.

Tutte le disposizioni di cui alla circolare 207 del *giornale militare* 1926 e successive modificazioni, in contrasto con quelle come sopra stabilite, sono abrogate.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 163 del Catalogo
(R. 1926).

MODELLO B.

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ

per l'anno ....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare ministeriale n. ......

in data ....

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *annotazioni*.

§ 3. — Quando, a norma di legge, si debba procedere alla classifica dell'ufficiale con punti di merito, si include nello specchio l'apposito intercalare.

---

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale
(3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

2ª Autorità giudicante.

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

3ª Autorità giudicante.

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

Giudizio di secondo grado (3)

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

Giudizio di terzo grado, decisivo

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

....

---

(1) Data. — (2) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (3) Quando il giudizio destinato al giudizio di 3º grado. — (4) Firma di chi pronuncia il giudizio decisivo; q

N. 162 del Catal.

ANNOTAZIONI

grado sia decisivo, aggiungere questa ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio
intervenga la commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione.

Spazio riservato per il ministero.

Comunicato il giudizio di non idoneità ....

all'interessato, in data.......................... *con dispaccio N.* ......

Roma, ...

p. Il Ministro (1)

....

---

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

MODELLO **A**

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO A SCELTA

(per l'avanzamento fino al grado di colonnello)

per l'anno ....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare N. ...... *del* giornale militare 19....

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *annotazioni*.

§ 3. — Quando, a norma di legge, si debba procedere alla classifica dell'ufficiale con punti di merito, si include nello specchio l'apposito intercalare.

---

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1° – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2° – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

2ª Autorità giudicante.

1° – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2° – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

3ª Autorità giudicante.

1° – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2° – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

Giudizio di secondo grado (3)

1° – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2° – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (2) ....

....

Giudizio di terzo grado, decisivo

1° – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2° – Possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere funzioni del grado superiore? ....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (3) ....

....

---

(1) Data. — (2) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (3) Firma preceduta firma del presidente e del segretario della commissione. — (4) Quando il giudizio di 2° grado giudizio di 3° grado.

N. 162 del Catal.

ANNOTAZIONI

indicazione del grado; quando il giudizio decisivo sia di competenza della commissione centrale, decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato

Spazio riservato per il ministero.

Comunicato il giudizio di non idoneità....................................

all'interessato, in data .... *con dispaccio N.* ....

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

....

---

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

N. 162 del catalogo
(E. 1929 - A. VII).

MODELLO A.

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO A SCELTA

(per l'avanzamento al grado di generale di brigata e maggior generale)

per l'anno ....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare N. ...... *del* giornale militare 19....

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *annotazioni*.

---

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo eminente le qualità che si richiedono pel grad
superiore? ....

(1) ....

Bollo
d'Ufficio

Il (2) ....

....

2ª Autorità giudicante.

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo eminente le qualità che si richiedono pel grad
superiore? ....

(1) ....

Bollo
d'Ufficio

Il (2) ....

....

Giudizio di secondo grado (4)

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo eminente le qualità che si richiedono pel grad
superiore? ....

(1) ....

Bollo
d'Ufficio

Il (2) ....

....

Giudizio di terzo grado, decisivo

1º – L'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado? ....

2º – Possiede in modo eminente le qualità che si richiedono pel grad
superiore? ....

(1) ....

Bollo
d'ufficio

Il (3) ....

....

---

(1) Data. — (2) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (3) Firma del presiden
questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio d

N. 162 del Catal.

ANNOTAZIONI

---

del segretario della commissione. — (4) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo aggiungere grado.

Spazio riservato per il ministero.

Comunicato il giudizio di non idoneità ....

all'interessato, in data .... *con dispaccio N.* ......

Roma, ...

p. Il Ministro (1)

....

---

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

N. 155. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uniforme degli ufficiali in congedo.** — (Gabinetto). — 1º marzo 1934 - Anno XII

A complemento della circolare n. 704 del *giornale militare* 1933-XII allo stesso oggetto, considerato che successivamente alla sua pubblicazione l'uniforme nera è stata resa obbligatoria (a partire del 1º settembre p. v.) per gli ufficiali in S.P.E. e per gli ufficiali mutilati di guerra riassunti in servizio sedentario, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Gli ufficiali in congedo, come quelli non più iscritti nei ruoli, ai quali fu conservato il grado con la relativa uniforme, possono indossare, nei casi in cui è previsto l'uso per l'uniforme nera, la divisa grigio verde, con le norme a questa ultima relative e semprechè dalle vigenti disposizioni sia loro consentito di indossare l'uniforme.

Da tale disposizione restano però esclusi gli ufficiali che lasceranno il servizio attivo dopo il 1º settembre 1934; ciò in armonia alla circolare n. 10 del *giornale militare* c. a. relativa alla concessione della speciale indennità per l'uniforme nera.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 156. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale l'amministrazione ordinaria dell'Unione militare è disciolta ed è nominato il commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente.** — (Gabinetto). — 8 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di addivenire allo scioglimento dell'ordinaria amministrazione dell'Ente, per essersi appalesata l'attuale organizzazione non più rispondente alle esigenze odierne e inadeguata alle finalità dell'Ente, sino a produrre inconvenienti rilevanti che sono da eliminare prontamente;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'« Unione Militare » è disciolta.

Il tenente generale commissario della R. marina in posizione ausiliaria cav. Gennaro LAGHEZZA è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente, con facoltà di adottare, secondo le vigenti norme, tutti quei provvedimenti che riterrà necessari per lo sviluppo e nell'interesse dell'Ente medesimo.

Il commissario è coadiuvato nella sua opera da un subcommissario in rappresentanza del ministero delle corporazioni da nominarsi con successivo decreto.

Il collegio dei sindaci continuerà ad esercitare le proprie funzioni durante tutto il periodo di applicazione del presente decreto.

Nel termine di un anno il commissario straordinario presenterà al ministero della guerra le proposte per il riordinamento tecnico-amministrativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII
Guerra - Registro n. 7, foglio n. 431. — DE THOMASIS.

N. 157. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 172. — Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — (Ragioneria centrale). — 5 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43, del 21 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1934-35 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1934 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostruzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti allo esercito.

Art. 4.

Il numero degli ufficiali che possono essere nominati in servizio permanente effettivo, durante l'esercizio 1934-35, oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissato in cinquecentocinquanta.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1934-35, è stabilito in duemilaottocento.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, è stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo Stipendi ed assegni fissi	4,400,000 -
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	6,100,000 -
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,220,000 -
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 -
5	Indennità di missione per i servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore	180,000 -
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	800,000 -
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	80,000 -
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio, e alle loro famiglie	897,800 -
10	Spese casuali	105,000 -
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	250,000 -

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
N.	Denominazione	
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		15,102,800 —
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . .	238,000,000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*) .	250,000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	300,000 —
		238,550,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari Stipendi ed assegni fissi	450,200,000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali .	1,000,000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi .	41,400,000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati: indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento	178,000,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	400,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 3 giugno 1935
Num.	Denominazione	
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti . .	70,000,000 -
22	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe - Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili, soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito .	23,650,000
23	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi compresi i materiali di cucina - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	166,000,000 -
24	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza .	246,500,000 -
25	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	41,000,000 -

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Denominazione	
	Servizio sanitario Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari, spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali, materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	15,000,000 —
27	Servizi di rimonta . Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri Spese per rivista e precettazione quadrupedi Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio.	0,000,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	57,500,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali .	40,000,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	8,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 3 giugno 1935
Num.	Denominazione	
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,850,000 -
32	Istituto geografico militare Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3,000,000 -
33	Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione .	5,170,000 -
34	Servizi di artiglieria Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	103,000,000 -
35	Servizi del Genio Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del Genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del Genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del Genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al Genio militare	28,000,000 -
36	Servizi del Genio Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
	sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e nell'eventuale acquisto delle aree di sedime	58,000,000 —
37	Servizi automobilistici Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici .	52,000,000 —
38	Servizio chimico militare Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra - Spese per esercitazioni e per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico .	3,500,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (*Spesa obbligatoria*) .	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari .	167,200 —
41	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi . .	52,500,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*) .	14,000,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*) . . .	4,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni .	1,350,000 –
45	Tiro a segno nazionale Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di Tiro a Segno e all'Unione Italiana di Tiro a Segno; spese per gare; spese per ispezioni - Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; contributi a sodalizi, istituti ed altri enti di educazione fisica; spese per gare, per concorsi internazionali, per medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica - Spese per l'istruzione premilitare .	2,400,000 –
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*) . .	385,000 –
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965,000 –
48	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) .	200,000 –
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi . .	150,000 –
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,690,177,200 -
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
51	Carabinieri Reali Ufficiali Stipendi ed assegni fissi . .	32,000,000 -
52	Carabinieri Reali Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	280,050,000 –
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi	

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio . . .	12,500,000 —
54	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi .	24,000,000 —
55	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, spese per rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali - Quota degli interessi sui fondi permanenti per vitto e vestiario, depositati presso le casse postali di risparmio da devolvere alle Fondazioni dell'Arma dei carabinieri Reali	21,000,000 —
56	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	4,000,000 —
		373,550,000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	29,955,000 —
	SPESE DIVERSE.	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1,000,000 –
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . . .	4,800,000 –
		5,800,000 –
	SPESE PER L'ESERCITO.	
62	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	130,000,000 –
63	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative .	30,000,000 –
64	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225,000 –
		160,225,000 –
	SPESE PER COSTRUZIONI VARIE PER USI MILITARI.	
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
	SPESE DIVERSE.	
66	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 218, legge 11 agosto 1921, n. 1074 e legge 12 giugno 1931, n. 877)	7,200,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
67	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638)	20,000,000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
68	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	2,500,000 —
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
69	Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per la concessione di credito all'ente autonomo « Unione militare » a termini della legge 9 aprile 1931, n. 408 . .	679,339.80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 3 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	15,102,800 -
	Debito vitalizio	238,550,000 -
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1,690,177,200
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	373,550,000 -
	Fondo a disposizione	29,955,000 -
	Spese diverse	*per memoria*
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2,347,335,000 -
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5,800,000 -
	Spese per l'esercito	160,225,000
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,746.89
	Spese diverse	7,200,000 -
	Totale della categoria I della parte straordinaria	173,252,746.89

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20,000,000 —
	Anticipazioni varie	2,500,000 —
	Estinzione di debiti	679,339.80
	Totale della categoria II. — Movimento di capitali . .	23,179,339.80
	Totale del titolo II. — (Parte straordinaria) . .	196,432,086.68
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	2,543,767,086.68
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,520,587,746.88
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	23,179,339.80
	Totale . . .	2,543,767,086.68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Elenco N. 1.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito Stipendi ed assegni fissi.

» n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

» n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

» n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

» n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

» n. 22. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

» n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, manutenzione e rinnovazione, ecc.

» n. 26. — Servizio sanitario Spese per la cura degli ammalati, ecc.

» n. 27. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.

» n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

» n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.

» n. 32. — Istituto geografico militare Spese per costruzione, ecc.

» n. 33. — Servizi di Stato Maggiore; spese per telegrammi, ecc.

» n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

» n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.

» n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

» n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» n. 38. — Servizio chimico militare, ecc.

» n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.

» n. 41. — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

» n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

» n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

» n. 51. — Carabinieri Reali Ufficiali stipendi ed assegni fissi.

» n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

» n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

» n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

» n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

» n. 56. — Servizi automobilistici Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
JUNG.

ELENCO N. 2.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1934, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 23. — Corredo alle truppe Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

» n. 24. — Pane e viveri per le truppe Acquisto di grano, ecc.

» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

» n. 26. — Servizio sanitario Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

» n. 34. — Servizi di artiglieria Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc

» n. 35. — Servizi del genio Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

» n. 36. — Servizi del genio Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

» n. 37. — Servizi automobilistici Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

N. 158. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1º marzo 1934 - Anno XII.

Con decreto del ministero degli affari esteri, in data 22 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio, n. 30, è stato bandito un concorso per sei posti di volontario nella carriera d'ordine di quel ministero.

A norma delle vigenti disposizioni, e dell'art. 2 del Regio decreto n. 465, in data 20 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile stesso anno, n. 92, un terzo dei detti posti messi a concorso è riservato agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'impiego civile. Detti personali saranno nominati direttamente al grado 12º della carriera d'ordine (applicato) con riserva di anzianità in confronto degli altri vincitori del concorso, nominati alunni d'ordine.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai predetti posti dovranno presentare, non oltre il giorno 15 aprile 1934-XII, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta da bollo da L. 5.

I medesimi saranno poi chiamati presso il ministero degli affari esteri in Roma per sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se il numero dei concorrenti è pari od inferiore al numero dei posti ad essi riservati (2 posti), o a titolo di concorso fra di essi, se il loro numero è superiore.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano e dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di cultura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi, con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sui seguenti elementi: organizzazione di un archivio politico; legge sugli archivi; ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari; applicazione della tariffa consolare; contabilità di Stato e computisteria; geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

c) Stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della commissione negli archivi del ministero degli affari esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi dell'archivio.

Ciascun candidato potrà poi chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre il francese.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante lo stipendio annuo lordo o — per i sottufficiali non provvisti di stipendio — l'ammontare della paga giornaliera attualmente in godimento, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12° e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 159. — AVANZAMENTO. — **Proposte di designazione per l'avanzamento anticipato per l'anno 1934-XII.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° marzo 1934 - Anno XII.

Con riferimento al R. decreto 4 gennaio 1934-XII, n. 127 (circolare 130 *giornale militare* c. a.) ed al R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 1 (circolare 16 *giornale militare* 1933), i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i capitani ed i tenenti in S.P.E. per poter essere designati per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato per l'anno 1934, sono così stabiliti:

Fanteria:

1° capitano LAURENZI Domenico Luigi, compreso, pag. 222/1 annuario 1933;

Tenente ALTAVILLA Gandolfo, compreso, pag. 314/2 annuario 1933.

Cavalleria:

Capitano TOSTI DI VALMINUTA Antonio, compreso, pag. 441/2 annuario 1933.

Artiglieria:

Capitano BOGGIONE Giov. Batta, compreso, pag. 532/1 annuario 1933.

Genio:

Capitano PRINCIVALLE Fulvio, compreso, pag. 618/2 annuario 1933.

Le proposte di designazione, con allegati, per i capitani, gli specchi di classifica, dovranno pervenire a questo ministero, direzione generale personale ufficiali, non oltre il 31 marzo 1934 per gli ufficiali appartenenti all'esercito metropolitano, ed entro il 30 aprile 1934 per gli ufficiali appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali ed alle truppe dislocate nell'Egeo.

Per gli ufficiali dipendenti da capi servizio militari delle altre forze armate dello Stato, o, comunque, da capi servizio civili, le designazioni verranno rivedute dall'ispettore generale militare presso la direzione generale personale ufficiali di questo ministero, e saranno fatte dai seguenti colonnelli:

per l'arma di fanteria: colonnello FISSORE Lorenzo della direzione generale personale ufficiali;

per l'arma di cavalleria: colonnello VACCARI Umberto, dell'ispettorato truppe celeri;

per l'arma di artiglieria: colonnello DORIA Alessandro, dell'ispettorato di artiglieria;

per l'arma del genio: colonnello LEVI Ugo, dell'ispettorato del genio.

Gli ufficiali da prendere in esame per la designazione dovranno essere segnalati nominativamente con apposito elenco entro il 10 marzo p. v. per cura del loro capo servizio, direttamente ai colonnelli sopra indicati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 160. — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. del corpo veterinario. — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° marzo 1934 - Anno XII.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s.p.e. del corpo veterinario, di cui alla circolare n. 97 del *giornale militare* 1934, anzichè « tenente colonnello » leggasi: « colonnello » veterinario MELCHIORRI Ilario, membro.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 161. — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Verona - 11 - 12 - 13 marzo 1934 - Anno XII. — (Servizio ippico e veterinario). — 1° marzo 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra - categoria militare - di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico dell'arma di cavalleria » ediz. 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra - ispettorato delle truppe celeri - n. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

11 - 12 - 13 marzo (mattino).

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

13 marzo (pomeriggio).

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10 fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al 1'.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: una coppa e L. 3000 date dal ministero della guerra, oltre a L. 500 date dalla società ippica veronese.

Dalle L. 3500 totali, L. 1000 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 162 — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1 marzo 1934 - Anno XII.

1. — Dal 1° al 20 aprile 1934 saranno aperti gli arruolamenti volontari ordinari in tutti i corpi e reparti del R. esercito, ad eccezione dei reparti distrettuali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei reparti di correzione.

Le incorporazioni saranno effettuate entro detti termini, ma le relative domande potranno essere presentate anche subito, però non più tardi del 31 marzo corrente.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi è: di **4** per ogni gruppo dei reggimenti di artiglieria pesante campale; di **7** per ogni gruppo dei reggimenti di artiglieria da montagna; di **8** per ogni battaglione zappatori artieri ed ogni battaglione telegrafisti dei reggimenti genio; di **9** per ogni battaglione alpino; di **10** per il gruppo di artiglieria da costa della Sardegna; di **15** per ogni reggimento di granatieri, di artiglieria pesante, da costa, contraerei, per il reggimento misto di artiglieria e per il reggimento di artiglieria leggero; da **16** a **20** per ogni reggimento artiglieria da campagna (in ragione di 2 per batteria); di **20** per ogni battaglione radiotelegrafisti dei reggimenti del genio, per il gruppo chimico militare e per la compagnia artificieri del laboratorio caricamento proietti di Piacenza; di **25** per ogni reggimento di fanteria di linea costituito su due battaglioni, per ogni reggimento di bersaglieri e per il battaglione misto del genio della Sardegna (di cui 15 per la specialità radiotelegrafisti); di **30** per ogni reggimento di fanteria di linea costituito su tre battaglioni, per ogni reggimento pontieri e minatori e per il reggimento cavalleggeri Guide (di cui 25 automobilisti aventi i requisiti di cui al successivo n. 15 e 5 per il gruppo a cavallo); di **35** per ogni reggimento di cavalleria (escluso il reggimento cavalleggeri Guide), per il reggimento artiglieria a cavallo e per il reggimento carri armati; di **50** per ogni centro automobilistico; di **140** per il

reggimento ferrovieri del genio ripartiti come al seguente n. 16; di **17** per ogni compagnia di sanità (di cui 12 nella categoria infermieri e 5 quali conduttori di caldaie a vapore); di **81** per le compagnie di sussistenza (di cui 2 per la 13ª; 3 per la 5ª; 5 per la 1ª, 7ª e 12ª; 6 per la 3ª, 8ª e 9ª; 7 per la 2ª e 11ª; 8 per la 6ª; 9 per la 10ª; 12 per la 4ª).

Nei quantitativi rispettivamente suindicati non devono essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario in qualità di musicante (effettivo, allievo od aspirante allievo), a senso del seguente n. 5.

I comandi di corpo d'armata e di isola, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche di arma differente (eccettuato nelle specialità alpini e artiglieria da montagna) non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo, non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata, dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata o di isola e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata o di isola. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili. Le eventuali ulteriori esuberanze saranno dai comandi di corpo di armata e di isola segnalate al ministero.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Iniziandosi col 15 marzo 1934 le sedute dei consigli di leva marittima per le visite degli iscritti della leva di mare della classe 1914, non si dovranno effettuare nel R. esercito arruolamenti volontari di iscritti marittimi, a meno che si tratti di iscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1914.

4. — Allo scopo di agevolare l'arruolamento volontario agli aspiranti residenti all'estero, i comandi di corpo daranno la precedenza all'esame delle domande degli aspiranti anzidetti, svolgendo in tempo tutte le pratiche e formalità

relative per rimuovere, nei limiti del possibile e delle disposizioni vigenti in materia, eventuali difficoltà che si opponessero all'arruolamento.

5. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei CC. RR. e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, sono aperti senza limite di tempo.

Per essi non è nemmeno stabilito alcun limite di numero, però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

Per gli arruolamenti nell'arma dei CC. RR. debbono tenersi presenti le norme di cui alla circolare 487 del *giornale militare* del 1930.

6. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei corpi e reparti di cui al n. 2, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

Però gli arruolati volontari, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due, in quella di anni tre, compresa in questa il periodo di ferma già compiuta. Ad uguale commutazione sono tenuti gli arruolati volontari in qualità di musicanti all'atto della nomina a musicante effettivo.

7. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario, esclusi quelli di cui al n. 3, devono far domanda in carta da bollo da lire 3 al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, unendovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia;

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anch'essi contrarre arruo-

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino italiano:

1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

lamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato dal capo del comune del Regno ove sono nati o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Si avverte però che tale articolo non è applicabile agli ex cittadini austro-ungarici delle provincie annesse rimasti stranieri dopo l'annessione, in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati di pace (art. 1 e 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067);

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciato dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo da rilasciarsi dal padre, o, in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece dal tutore. In caso di comprovata indigenza il consenso potrà essere fatto constare con semplice attestazione firmata dal capo del comune.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato.

---

2) se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3) se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita

8. — I comandi di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti.

Essi richiederanno inoltre al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, mod. 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. Assumeranno inoltre informazioni riservate a mezzo dei competenti comandi dei carabinieri reali sui precedenti morali e politici dei singoli aspiranti.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti i comandanti di corpo li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità fisica alle singole armi e specialità.

9. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario i giovani che abbiano compiuto l'età di 18 anni all'atto della incorporazione, sappiano leggere e scrivere e non siano stati ancora arruolati colla propria leva.

Possono anche esservi ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

10. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni e con facoltà di scelta del corpo i giovani arruolati colla leva sulla classe 1913, siano o non compresi nella chiamata alle armi di tale classe, ed i giovani arruolati con classi precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

11. — I cittadini *delle isole italiane dell'Egeo* che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del Governatore delle isole. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

12. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

13. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario o all'ammissione alla *ferma* di due anni devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio.

Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico. Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando di quest'ultimo la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Essi potranno anche essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza, allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

14. — Ai caporali e soldati volontari di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio con ferma di due anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a L. 528 annue (1). Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

---

(1) La cifra dell'indennità è quella risultante dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

15. — I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di due anni, sono quelli indicati dalla tabella di cui alla parte II della circolare 209 del *giornale militare* del 1933.

Potranno però essere ammessi solamente aspiranti di statura superiore a m. 1,54.

All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente:

a) i conduttori di automezzi muniti della patente civile di 3° grado;

b) coloro che siano in possesso della patente civile per la condotta di motocicli e motocarrozzette;

c) coloro che abbiano sostenuto l'apposito esperimento presso un ente militare motorizzato e siano stati dichiarati idonei e muniti dell'apposito certificato;

d) i conduttori di automezzi muniti di patente civile di 1° e 2° grado;

e) i meccanici automobilisti e coloro che abbiano prestato servizio presso officine, autorimesse e stabilimenti automobilistici o che presentino una dichiarazione di ditta conosciuta attestante che sono in condizioni di poter condurre un autoveicolo, o che hanno pratica di lavori concernenti riparazioni e manutenzione degli autoveicoli stessi.

Gli aspiranti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno sostenere presso i centri automobilistici un esame preliminare, analogo a quello previsto per l'assegnazione delle reclute ai reparti motorizzati dell'esercito e solo nel caso che superino con esito favorevole tale esperimento potranno essere ammessi come volontari nei centri automobilistici.

Nei reggimenti genio di corpo d'armata e nel battaglione genio della Sardegna, gli arruolamenti si effettueranno per le varie specialità (radiotelegrafisti, telegrafisti, fotoelettricisti, idrici, teleferisti) esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

Per gli arruolamenti nella specialità radiotelegrafisti avranno però diritto di precedenza i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dai Regi istituti e dalle Regie scuole industriali e fra tali giovani quelli che siano in possesso del diploma di « radioelettricisti » rilasciato dai predetti Regi istituti e Regie scuole industriali.

All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso di requisiti tecnici in materia.

All'arruolamento nel gruppo chimico militare potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore e che o provengano da scuole di chimica tintoria o professionale in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi o pirotecnici.

All'arruolamento nelle compagnie di sussistenza potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore, di aver lavorato presso apparecchiatori elettricisti per riparazioni a motori elettrici e di avere almeno frequentato con esito positivo un corso pratico di elettricità presso scuole serali per operai o scuole specializzate per condotta di macchine frigorifere.

16. — Anche gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali. I posti messi a concorso sono 140, così ripartiti: 30 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti, 70 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e, parte di essi, successivamente di sottocapo stazione, 40 per i battaglioni di lavoro.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo i primi cento volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti morali e politici (§ 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requistiti fisici richiesti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica:

a) sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del ministero delle comunicazioni, n. 885 del 19 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: metri 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e metri 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

17. — L'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio è subordinato alle seguenti norme:

A) I posti di allievi fuochisti saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei seguenti diplomi di licenza, in ordine di precedenza:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4).

B) I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, in ordine di precedenza:

1) licenza di R. scuola tecnica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento);

2) diploma di ammissione ad istituti di 2° grado o di titolo di studio superiore conseguito in istituto Regio;

3) uno dei tre titoli sopraindicati per allievo fuochista.

I diplomi di studio in originale dovranno essere uniti alla domanda.

A parità di merito, avranno la preferenza coloro che comprovino di aver prestato servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Non saranno prese in considerazione le domande corredate di licenza di scuola ad orario festivo o ridotto o serale.

C) I posti per i battaglioni di lavoro saranno di preferenza assegnati ai volontari che abbiano la qualifica di motoristi, elettricisti, meccanici di precisione, meccanici elettricisti e affini.

18. — Gli aspiranti all'ammissione per le qualifiche di fuochisti, conduttori capo e sottocapi stazione, prescelti in base ai titoli di studio richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico di cultura generale, e quelli aspiranti all'ammissione per allievi fuochisti anche ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori, tornitori, meccanici o calderari. Coloro che non supereranno tali prove non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee.

I volontari ordinari, arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio effettivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sottocapo stazione. Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sottocapo stazione.

L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopra specificate, sia del servizio trazione, sia del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

19. — Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari ferrovieri oltre ai normali assegni militari, le indennità gior-

naliere di cui alla circolare 2 del *giornale militare* del 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio Lire	Durante l'effettivo servizio Lire
Conduttore capo	2,64	3,52
Sottocapo al movimento	2,64	4,40
Fuochista	2,64	4,40
Macchinista	3,52	5,72

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0,66 per ogni 100 chilometri di percorso (1).

20. — Gli aspiranti all'arruolamento di cui al n. 16, dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri. Ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti presso il reggimento ferrovieri e presso l'ispettorato sanitario compartimentale delle ferrovie dello Stato in Torino.

La domanda, corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire direttamente al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino non più tardi del 20 marzo corrente.

21. — Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi e per l'assegnazione nella

---

(1) Le cifre delle indennità sono quelle risultanti dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

specialità radiotelegrafisti dei reggimenti del genio, è necessario avere ottimo udito.

22. — Sulla matricola degli ammessi all'arruolamento volontario dovrà essere iscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di 2 anni nel . . . . . . (indicare il corpo) a senso della circolare n. . . del *giornale militare* del 1934 lì . . . . (citare la presente circolare).

Invece per i giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da iscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di 2 anni nel . . . . (indicare il corpo) a senso della circolare n. . . . . . . del *giornale militare* del 1934 lì . . . . » (citare la presente circolare).

In nessun caso, potrà essere effettuata la vestizione e la incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario e di assunzione della ferma di 2 anni.

L'atto di arruolamento dovrà essere conforme al modello 22 del catalogo degli stampati, edizione 1931, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare 418 del *giornale militare* del 1926.

Resta fin d'ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

23. — Anche nell'anno in corso, in autunno, saranno indetti speciali arruolamenti volontari con ferma di due anni per tutte le armi, esclusi i servizi, con promozione a ser-

gente per tutti gli idonei dopo il primo anno di servizio e col pagamento di un premio di lire 1000 all'atto del congedamento. A detto arruolamento non potranno partecipare però coloro che abbiano compiuto con profitto almeno gli studi delle prime 5 classi elementari.

A differenza dei suddetti, coloro che si arruoleranno volontari ordinari in base alla presente circolare, potranno concorrere all'avanzamento a sergente (con diritto al premio di lire 1000 dopo un anno di questo grado) solo limitatamente alla percentuale che sui posti disponibili sarà determinata dal ministero. La mancata promozione a sergente per mancanza di posti disponibili non costituirà titolo per proscioglimento dalla ferma di anni due.

24. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

25. — Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico, anche se negativo, dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

26. — A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello per l'arruolamento dei volontari di cui trattasi ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti, perchè possano diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.

1. — Sono aperti gli arruolamenti volontari ordinari in tutti i corpi del R. esercito, ad eccezione dei reparti distrettuali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di correzione.

Le domande coi relativi documenti possono essere presentate, da oggi fino a tutto il 31 marzo corrente alle autorità di cui al n. 6; le incorporazioni saranno però effettuate dal 1° al 20 aprile 1934.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi è: di **4** per ogni gruppo dei reggimenti di artiglieria pesante campale; di **7** per ogni gruppo dei reggimenti di artiglieria da montagna; di **8** per ogni battaglione zappatori-artieri ed ogni battaglione telegrafisti dei reggimenti genio; di **9** per ogni battaglione alpino; di **10** per il gruppo di artiglieria da costa della Sardegna; di **15** per ogni reggimento di granatieri, di artiglieria pesante, da costa, controaerei, per il reggimento misto di artiglieria e per il reggimento di artiglieria leggero; da **16** a **20** per ogni reggimento artiglieria da campagna (in ragione di 2 per batteria); di **20** per ogni battaglione radiotelegrafisti dei reggimenti del genio, per il gruppo chimico militare e per la compagnia artificieri del laboratorio caricamento proietti di Piacenza; di **25** per ogni reggimento di fanteria di linea, costituito su due battaglioni, per ogni reggimento di bersaglieri e per il battaglione misto del genio della Sardegna (di cui 15 per la specialità radiotelegrafisti); di **30** per ogni reggimento di fanteria di linea costituito su tre battaglioni; per ogni reggimento pontieri e minatori e per il reggimento cavalleggeri Guide (di cui 25 automobilisti aventi i requisiti di cui al successivo n. 11 e 5 per il gruppo a cavallo); di **35** per ogni reggimento di cavalleria (escluso il reggimento cavalleggeri Guide), per il reggimento artiglieria a cavallo e per il reggimento carri armati; di **50** per ogni centro automobilistico; di **140** per il reggimento ferrovieri del genio, ripartiti come al se-

guente n. 15; di 17 per ogni compagnia di sanità (di cui 12 nella categoria infermieri e 5 quali conduttori di caldaie a vapore); di 8 per le compagnie di sussistenza (di cui 2 per la 13ª; 3 per la 5ª; 5 per la 1ª, 7ª e 12ª; 6 per la 3ª, 8ª e 9ª; 7 per la 2ª e 11ª; 8 per la 6ª; 9 per la 10ª; 12 per la 4ª).

I comandi di corpo d'armata e di isola nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche se di arma differente, eccettuato nelle specialità alpine e artiglieria da montagna, non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli aspiranti accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Non saranno effettuati arruolamenti volontari di inscritti marittimi a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1914.

4. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato.

Gli arruolamenti volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine di cui al n. 1. Per essi non è stabilito alcun limite di numero; però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

5. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario, tranne che nell'arma dei carabinieri reali, devono contrarre la ferma di due anni.

Però gli arruolati volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, compreso in questa il periodo di ferma già compiuto. Ad eguale commutazione sono tenuti gli arruolati volontari in qualità di musicanti all'atto della nomina a musicante effettivo.

6. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono far domanda in carta bollata da lire 3 al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, unendo i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane, e del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono anch'essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del capo del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare, possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del governatore delle isole. Con la prestazione di tale servizio militare essi acquistano la piena cittadinanza;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito):

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciarsi dal padre, od in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece dal tutore. In caso di constatata indigenza il consenso potrà essere fatto constare con semplice attestazione firmata dal capo del comune.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato.

7. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario o, se già arruolati, ad assumere la ferma di anni 2, i giovani che sappiano leggere e scrivere e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto l'età di 18 anni all'atto dell'incorporazione e non siano ancora stati arruolati con la propria leva;

b) i giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè non abbiano oltrepassato all'atto dell'incorporazione il 26° anno di età e sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità;

c) i giovani arruolati con la leva sulla classe 1913, siano o no compresi nella chiamata alle armi di tale classe, ed i giovani arruolati con classi precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età all'atto dell'incorporazione) i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

8. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

9. — Gli aspiranti devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio.

Le spese per recarsi alla sede del corpo sono interamente a loro carico. Per evitare perciò le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso di mancanza dei requisiti necessari o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

Essi potranno anche chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare presso il distretto militare del luogo di residenza.

10. — Ai caporali e soldati volontari di cavalleria o di artiglieria a cavallo sono dovute, per il tempo che essi compiono in in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a lire 528 annue. Di tale indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno, con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

11. — All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente:

a) i conduttori di automezzi muniti della patente civile di 3° grado;

b) coloro che siano in possesso della patente civile per la condotta di motocicli e motocarrozzette;

c) coloro che abbiano sostenuto l'apposito esperimento presso un ente militare motorizzato e siano stati dichiarati idonei e muniti dell'apposito certificato;

d) i conduttori di automezzi muniti di patente civile di 1° e 2° grado;

e) i meccanici automobilisti e coloro che abbiano prestato servizio presso officine, autorimesse e stabilimenti automobilistici e che presentino una dichiarazione di ditta conosciuta attestante che sono in condizioni di poter condurre un autoveicolo, o che hanno pratica di lavori concernenti riparazioni e manutenzione degli autoveicoli stessi.

Gli aspiranti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno sostenere presso i centri automobilistici un esame preliminare, analogo a quello previsto per l'assegnazione delle reclute ai reparti motorizzati dell'esercito e solo nel caso che superino con esito favorevole tale esperimento potranno essere ammessi come volontari nei centri automobilistici.

12. — Nei reggimenti genio e nel battaglione genio della Sardegna gli arruolamenti si effettueranno, per le varie specialità (radiotelegrafisti, telegrafisti, fotoelettricisti, idrici, teleferisti), esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

Per gli arruolamenti nella specialità radiotelegrafisti avranno però diritto di precedenza gli aspiranti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dai Regi istituti e dalle Regie scuole industriali e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di radioelettricista rilasciato dai predetti Regi istituti e Regie scuole industriali.

13. — All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

14. — All'arruolamento nel gruppo chimico militare potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore e che o provengano da scuole di chimica tintoria e professionale in genere o abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi e pirotecnici.

All'arruolamento nelle compagnie di sussistenza potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore, di aver lavorato presso apparecchiatori elettricisti per riparazioni a motori elettrici e di avere almeno frequentato con esito positivo un corso pratico di elettricità presso scuole serali per operai o scuole specializzate per condotta di macchine frigorifere.

15. — Anche gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali. I posti messi a concorso sono 140 così ripartiti: 30 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti, 70 per gli aspiranti alla qualifica di conduttore capo e, parte di essi, successivamente di sottocapo stazione, 40 per i battaglioni di lavoro.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo i primi cento volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica:

a) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

b) senso cromatico: normale;

c) campo visivo: normale;

d) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

e) statura minima: metri 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e m. 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

16. — L'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio è subordinato alle seguenti norme:

a) i posti di allievi fuochisti saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei seguenti diploma di licenza in ordine di precedenza:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4);

b) i posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sottocapo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, in ordine di precedenza:

1) licenza di R. scuola tecnica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento);

2) diploma di ammissione ad istituti di 2° grado o di titolo di studio superiore conseguito in istituto Regio;

3) uno dei tre titoli sopraindicati per allievo fuochista.

I diplomi di studio in originale dovranno essere uniti alla domanda.

A parità di merito, avranno la precedenza coloro che comprovino di aver prestato servizio presso l'amministrazione delle FF. SS.

Non saranno prese in considerazione le domande corredate di licenza di scuola ad orario festivo o ridotto o serale.

I posti per i battaglioni di lavoro saranno di preferenza assegnati ai volontari che abbiano la qualifica di motoristi, elettricisti, meccanici di precisione, meccanici elettricisti ed affini.

17. — Gli aspiranti all'ammissione per le qualifiche di fuochisti, conduttori capo e sottocapi stazione, prescelti in base ai titoli di studio richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico di cultura generale, e quelli aspiranti all'ammissione per allievi fuochisti anche ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori, tornitori, meccanici o calderari. Coloro che non supereranno tali prove non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per la abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio attivo sulle linee.

18. — I volontari ordinari arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio attivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sottocapo stazione. Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sottocapo stazione.

19. — L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopra specificate, sia del servizio trazione che del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

20. — Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari del reggimento ferrovieri del genio, oltre i normali assegni militari, le indennità giornaliere prescritte con la circolare 2 del *giornale militare* 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio Lire	Durante l'effettivo servizio Lire
Conduttore capo	2,64	3,52
Sottocapo al movimento	2,64	4,40
Fuochista	2,64	4,40
Macchinista	3,52	5,72

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0,66 per ogni 100 chilometri di percorso.

21. — Gli aspiranti all'arruolamento di cui al n. 15 dovranno unire alla domanda, oltre i documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri; ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti presso il reggimento ferrovieri e presso l'ispettorato sanitario compartimentale delle FF. SS. in Torino.

La domanda, corredata dei prescritti documenti, dovrà pervenire direttamente al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino, non più tardi del 20 marzo corrente.

22. — Potranno essere arruolati volontari solo coloro che abbiano statura superiore a m. 1,54.

Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre inoltre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi, e per l'ammissione nella specialità radiotelegrafisti dei reggimenti del genio è necessario avere ottimo udito.

23. — L'arruolamento volontario dà titolo ad un fratello consanguineo a conseguire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi), purchè l'arruolamento stesso sussista all'apertura della leva cui concorre il fratello o sorga successivamente fin che questi trovasi sotto le armi. Il beneficio è peraltro revocabile qualora l'arruolato volontario non compia la ferma cui si era vincolato.

24. - I volontari ordinari porteranno uno speciale distintivo.

25. — Anche nell'anno in corso, in autunno, saranno indetti speciali arruolamenti volontari con ferma di due anni per tutte le armi esclusi i servizi, con promozione a sergente per tutti gli idonei dopo il primo anno di servizio e col pagamento di un premio di lire mille all'atto del congedamento. A detto arruolamento non potranno partecipare però che coloro che abbiano compiuto con profitto almeno gli studi delle prime cinque classi elementari.

Coloro che si arruoleranno volontari ordinari in base al presente manifesto, potranno concorrere all'avanzamento a sergente (con diritto al premio di lire mille dopo un anno di questo grado), solo limitatamente alla percentuale che sui posti disponibili sarà determinata dal ministero. La mancata promozione a sergente per mancanza di posti disponibili non costituirà titolo pel proscioglimento dalla ferma di anni due.

26. — La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero. la presenza in famiglia del volontario.

Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Concorso per esami e titoli congiuntamente, a due posti di assistente medico nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 1.

È indetto un concorso per esami e titoli congiuntamente, a due posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, il tutto ridotto del 12 % per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101:

a) i limiti di età stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1925, n. 48, sono elevati di quattro anni a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227. Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) possono essere ammessi al concorso gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato senza limiti di età. La qualifica di impiegato dovrà essere provata con la produzione di apposito certificato rilasciato in competente bollo dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Potranno pure essere ammessi al concorso, con esenzione dai limiti di età, gli impiegati non di ruolo, con qualunque denominazione in servizio presso le amministrazioni statali da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale qualità dovrà essere provata mediante produzione di certificato rilasciato, in competente bollo, dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio;

2° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma dal podestà.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto di cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° certificato rilasciato dal segretario della federazione dei Fascio di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al numero 9, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra. Gli orfani di guerra, e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da lire 3, del podestà del comune di domicilio o della loro abituale residenza debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio nelle Colonie e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio; per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego

Con decreto ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

b) un esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia, bacteriologia e parassitologia applicate all'igiene;

b) l'istologia normale e patologica.

La prova orale versa su tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse, oltre che sull'ordinamento sanitario del Regno.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso cattedre ed Istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline igieniche, e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline igieniche in genere;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale ovvero dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

Il caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del ministero, esercita le funzioni di segretario della commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Non sono ammessi alle prove d'esame i concorrenti che non abbiano conseguito almeno 7 decimi nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7 decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7 decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10.

La commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del ministero.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491

Art. 14.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 5 gennaio 1934 Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione Generale della Sanità pubblica.

PROVE SCRITTE

1. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo e alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letarigca - Meningite cerebro-spinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polgite cerebro-spinale epidemica - Poliomelite anteriore acuta - Polmonite, difterite e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide e infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico e infezioni colera e simili - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leischmaniosi - Malattia del sonno - Beri beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi;

c) sieri, vaccini, prodotti biologici.

2. Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca - Traduzione dall'italiano di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche. (E ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1. Microscopia, batteriologia e parassitologia applicate alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologia generale;

b) esame microscopico e bacteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

d) esame di sostanze alimentari conservate;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cisti da echinococchi;

f) fibre tessili.

g) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;

h) microrganismi in generale, ifomiceti, blasiomiceti e fermentazioni; schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazioni principali, specie patogene;

i) autopsia di un animale;

l) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano e infezioni chirurgiche;

m) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi, del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;

n) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

o) protozoi, parassiti dell'uomo, amebe e sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria, nonchè degli spirocheti, tripanosomia, troponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;

p) creazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide);

q) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;

r) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2. Istologia normale e patologica:

a) la cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) la materia delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 636, e regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, regolamento 19 luglio 1906, n. 466, e tutte le loro successive modificazioni) nonchè le norme di legge e di regolamento e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, bacteriologia e parassitologia;

c) nozioni di demografia;

d) la lingua estera: lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di lingua tedesca di un'opera scientifica; conversazione nella lingua tedesca.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1934, circolare 55:

A pagina 172, capitano MEZZABOTTO Alessandro, leggasi: MEZZABOTTA Alessandro.

A pagina 172, capitano PERFETTI Lorenzo, leggasi: PERFETTI Renato.

Dispensa 4ª, anno 1934, circolare 56:

A pagina 183, tenente MALVEZZI Domenico, leggasi: MALVINI MALVEZZI Domenico.

Dispensa 7ª, anno 1934, circolare 99:

A pagina 307, 1° tenente PRIVITERRA Giuseppe, leggasi: PRIVITERA Giuseppe.

A pagina 307, tenente LOMBARDI Luigi, leggasi: LAMBARDI Luigi.

A pagina 307, tenente CIAMPA Simeone, leggasi: CIAMPA Simone.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6106992) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª 1934 - ANNO XII 8 MARZO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 163 - 6 marzo 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913 e loro assegnazione ai corpi . . . . *Pag.* 577

PARTE SECONDA

Circolare N. 163. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913 e loro assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 marzo 1934 - Anno XII.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 4 aprile 1934 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato 1 alla presente circolare.

2. — Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 6 giorni.

3. — I comandi di distretto, qualora ricevano dagli uffici di leva comunicazioni relative a cambiamenti di ferma di reclute chiamate alle armi, dovranno con ogni urgenza effettuare le conseguenti variazioni matricolari, onde poterne tener conto a tutti gli effetti della presente chiamata.

4. — Se all'atto della presentazione alle armi qualche recluta dichiarasse di voler rinunziare alla ferma minore conseguita, dovrà esserle fatta rilasciare apposita dichiarazione scritta che il comando del distretto militare invierà all'ufficio di leva. Il detto ufficio, qualora non sia stata prodotta anche la rinunzia della persona che aveva firmato l'atto di richiesta della conseguita ferma minore, chiederà alla persona stessa conferma telegrafica di tale rinunzia, dopo di che provvederà alla revoca della ferma minore, disponendo per le opportune annotazioni e partecipazioni di sua competenza, giusta le disposizioni della circolare 4004 del 25 marzo 1932.

Ove trattisi di recluta iscritta a ferma minore non chiamata alle armi, essa recluta dovrà essere trattenuta dal distretto fino a quando il consiglio di leva abbia revocato l'assegnazione a ferma minore. La revoca dovrà essere fatta d'urgenza e partecipata al distretto telegraficamente.

5. — I militari precettati per la presente chiamata, i quali vengano riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare saranno rinviati in congedo provvisorio.

6. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1913, i quali, o all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, o appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, *e ciò perchè la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa.*

Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1913 nati negli anni precedenti al 1912.

Gli ufficiali rassegnatori dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi ed il militare dovrà essere rinviato in famiglia qualunque ne siano le condizioni economiche.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1913 e nati negli anni 1912 e 1913 che, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, vengano *proposti per la rassegna* non oltre un mese dalla data di presentazione al corpo, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva e *ciò perchè la leva della classe con la quale sono stati arruolati trovasi tuttora aperta e la visita in rassegna deve ritenersi quasi di revisione ed effettuata per delegazione dei consigli di leva.*

Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, *dovrà disporsi* l'invio in licenza di convalescenza *con le norme ordinarie.*

I militari arruolati con la classe 1913 *proposti per la rassegna trascorso il mese dalla loro incorporazione e riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, saranno sempre inviati in licenza di convalescenza. Gli ufficiali rassegnatori però dovranno dichiarare esplicitamente se a loro giudizio la inabilità possa o non presumersi preesistente alla venuta alle armi, poichè, in caso affermativo, il militare dovrà essere rinviato in famiglia qualunque ne siano le* condizioni economiche.

I militari sottoposti ad osservazione od a rassegna, quando non si trovino nelle condizioni previste per la riforma, per la rivedibilità o per la concessione di una licenza di convalescenza devono senz'altro essere dichiarati «*idonei ad incondizionato servizio*», oppure, «*limitatamente idonei in modo permanente al servizio militare*», come è prescritto dalla circolare 65494 — 41 in data 2 aprile 1933 di questo ministero (direzione generale di sanità militare) e non già idonei soltanto per determinati servizi o reparti.

7. — Alle reclute che saranno dispensate a senso del n. 3 del manifesto allegato 1 alla presente circolare, dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come «causa per la quale si rilascia il congedo», le parole: «Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris» oppure «quale religioso vincolato a voti».

Certificati o diplomi di assistenti edili, attestati di idoneità per radiotelegrafisti del R. esercito.

8. — Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori artieri, ai reparti teleferisti e ai reggimenti minatori, nella sede da essi preferita, con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dalle dette reclute riportato nell'esame di diploma.

Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dalle competenti autorità militari o conseguiti nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali possono chiedere di essere assegnate, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, ad uno qualsiasi dei corpi, o reparti, aventi servizi radiotelegrafici, e ciò anche se tale corpo, o reparto, sia stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

A tale scopo, le reclute in parola, nei termini indicati nel n. 30 del manifesto debbono fare domanda, a mezzo del proprio distretto di leva, al comando di corpo d'armata o di isola da cui dipende il corpo o reparto predetto da esse prescelto.

Modalità di esecuzione della chiamata.

9. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 6 (già 5) del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicato il corpo o reparto di assegnazione.

10. — Le cartoline precetto non potute recapitare, per avvenuto cambio di residenza delle reclute, non debbono essere restituite al competente comando del distretto militare dopo avervi apposta l'indicazione del nuovo recapito, ma debbono essere fatte proseguire, in raccomandazione, dai competenti uffici postali per la nuova destinazione.

Dopo che l'ufficio postale di 2ª destinazione avrà restituito in raccomandazione le seconde parti delle cartoline precetto recapitate, o le intere cartoline-precetto non potute recapitare, all'ufficio postale di 1ª destinazione, quest'ultimo ne darà contezza, con il mod. 66 (già 1070), al distretto militare interessato.

Nel caso eccezionale che, scaduto il prescritto termine di 7 giorni, l'ufficio postale di 1ª destinazione non avesse ancora ricevuto tutte le seconde parti delle cartoline-precetto inviate alla nuova residenza delle reclute — o le intere cartoline-precetto non potute recapitare — restituirà egualmente al distretto interessato, col mod. 66, quelle già in suo possesso, riservandosi, con apposita annotazione, di restituire anche le altre, al più presto, con mod. 66 suppletivi.

11. — I comandi di distretto dovranno consegnare ai rispettivi uffici postali le cartoline precetto con la massima urgenza perchè ne sia effettuata subito la spedizione.

12. — L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 alla presente circolare, fatto preparare direttamente dal ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i comuni compresi nel rispettivo territorio.

I comandi dei distretti, provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, o che la ricevessero in ritardo.

Sui manifesti da affiggersi, deve essere aggiunta, con apposita stampiglia, la data e il nome del comandante del distretto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre ad inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio le copie del manifesto per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza, alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V. S. N.

In tutti i comuni del Regno il manifesto sarà pubblicato soltanto in lingua italiana.

Reclute che si presentano in ritardo senza giustificato motivo.

13. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato valgono le norme di cui al n. 32 del manifesto allegato 1.

Perchè poi possa a suo tempo farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 173 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento i comandi dei distretti avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con ... giorni di ritardo non giustificato* .... *li* .... ».

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

14. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30 ammessa dal n. 19 del manifesto allegato 1 i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Reclute che si trovano nelle colonie o nelle isole Egee.

15. — Come è detto nel n. 7 del manifesto le reclute arruolate dagli organi di leva coloniali le quali siano residenti nelle colonie debbono presentarsi all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute arruolate in colonia che si trovino alla data del 4 aprile p. v. nel Regno possono presentarsi al distretto del luogo di loro dimora o viciniore per compiere il servizio di leva nel Regno.

Le reclute arruolate nel Regno che alla data del 4 aprile p. v. si trovino in colonia potranno presentarsi ai comandi coloniali succitati per prestare il servizio di leva in colonia.

Tutte le reclute di cui al primo e al terzo comma del presente n. 15 dovranno essere incorporate in reparti coloniali con destinazione a località diversa da quella di residenza della famiglia, salva la facoltà al Governatore di adottare differente criterio laddove particolari contingenze lo consigliassero e salvo quanto è disposto nel 3° comma del precedente n. 8 per coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. esercito.

Per le reclute di cui al 3° comma del presente n. 15, ciascun comando di Regio corpo di truppe coloniali provvederà a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello* 23 (già 25) *il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali.* Analoghe comunicazioni devono essere fatte dai distretti di leva al competente comando di R. corpo di truppe coloniali nel caso previsto dal precedente comma 2°.

16. — Per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo, si seguiranno gli stessi criteri di cui ai commi 3° e 5° del precedente n. 15.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

17. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno presentarsi e rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tale uopo essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

18. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 22 del manifesto allegato 1.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

19. — Per le reclute comprese nella presente chiamata che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 24 e 25 del manifesto allegato.

Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che non vengano poi ammessi ai corsi stessi, dovranno essere precettati a presentarsi alle armi con la chiamata che avrà luogo nella primavera del 1935, a meno che in tale occasione, avendo i prescritti requisiti, chiedano ed ottengano il rimando fino al 26° anno.

Per le reclute aspiranti ai corsi allievi sottufficiali valgono le disposizioni di cui al n. 26 del suddetto manifesto.

20. — Per coloro che l'anno scorso chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ma non la ottennero, perchè riconosciuti non in possesso dei requisiti fisici necessari, e furono ripristinati nella posizione di ritardatari per ragione di studio, o nella posizione di congedo provvisorio, saranno osservate le seguenti norme:

a) se siano provvisti di un titolo di studio che importa l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, ove non chiedano ed ottengano (avendo i requisiti prescritti) di rimandare ulteriormente la prestazione del servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica e, se risulteranno idonei ai detti corsi, saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi stessi. In caso contrario, se però idonei ad incondizionato servizio militare, saranno senz'altro incorporati con le reclute della classe 1913, dovendo considerarsi definitivamente cessata la possibilità di ammetterli ai corsi allievi ufficiali;

b) se siano provvisti di un titolo di studio che dà solo facoltà di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, ove non chiedano ed ottengano (avendo i prescritti requisiti) di ritardare ancora la prestazione del servizio, saranno senz'altro incorporati, se idonei ad incondizionato servizio, con le reclute della classe 1913. Però è in loro facoltà di chiedere invece nuovamente l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, ed, in tal caso, se siano riconosciuti in possesso dei requisiti fisici necessari per l'ammissione ai corsi stessi, saranno, in via eccezionale, lasciati in congedo provvisorio, fino all'apertura dei detti corsi, avvertendo che, a tale data, se non saranno idonei, dovranno andare immediatamente alle armi come soldati.

21. — Le reclute lasciate in congedo illimitato provvisorio a senso del n. 24 del manifesto annesso, saranno avvertite, a cura dei comandi dei distretti, che dovranno presentare apposita domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, con tutti i documenti prescritti, appena sarà pubblicato il relativo manifesto, e, ad ogni modo, non oltre il termine tassativamente ivi stabilito.

Ritardi e rinvii.

22. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 11 a 18 del manifesto allegato 1, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 8 settembre 1932, n. 1332.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

I militari che aspirano al ritardo del servizio per ragioni di studi debbono produrre il certificato comprovante di aver conseguita l'idoneità premilitare o quanto meno comprovante l'iscrizione ai corsi relativi. In quest'ultimo caso, se essi mancheranno di frequentare i corsi stessi, il rimando sarà revocato, e ciò indipendentemente dalle sanzioni comminate dall'art. 198 del testo unico predetto.

A complemento poi di quanto è disposto nei paragrafi 7 ed 8 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio - edizione 1930 », ed in relazione agli articoli 9 e 29, 2º comma del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, possono ottenere di ritardare in tempo di pace la presentazione del servizio militare per ragione di studi:

1° fino al 26° anno di età: gli inscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) facoltà Valdese teologica di Roma;
b) facoltà Battista di Roma;
c) università Israelita di Livorno (limitatamente agli inscritti agli ultimi quattro anni di corso).
d) facoltà teologica Welseyana di Roma;
e) corso Rabbinico superiore di Firenze;
f) corso Rabbinico superiore di Rodi;

2° per non più di 2 anni consecutivi gli inscritti ordinari dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) ultimo anno del corso preparatorio del collegio Rabbinico di Firenze;
b) ultimo anno del corso inferiore del collegio Rabbinico di Rodi;
c) università Israelita di Livorno (inscritti all'anno di corso che immediatamente precede quelli di cui alla lettera *c* del precedente n. 1).

L'attestazione comprovante negli interessati in questione il possesso del necessario requisito di studio dovrà essere rilasciata dal direttore o preside o rettore o da quell'altra autorità che a termini dei relativi ordinamenti presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nella concessione del ritardo dovranno osservarsi le norme contenute nella « Raccolta » precitata avvertendo che in ordine al requisito premilitare dovrà essere fatto agli inscritti in questione trattamento analogo a quello usato a riguardo degli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e dei novizi negli istituti religiosi.

Per coloro che chiedono il rinvio alla chiamata alle armi della primavera 1935 (n. 17 del manifesto) per avere un fratello che presta servizio nella R. aeronautica, il distretto, prima di consentire detto rinvio, deve accertare se eventualmente detto fratello non sia stato per qualche motivo già licenziato dalle armi.

23. — Gli inscritti ai periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iniziatisi il 25 gennaio c. a. saranno considerati in congedo illimitato per tutta la durata dei periodi stessi. Essi saranno esentati dal rispondere alla chiamata alle armi senza che a tal fine debbano presentare alcuna domanda, o sia apposta sui loro fogli matricolari alcun'altra variazione oltre quelle prescritte dal n. 18 della circolare 648 *giornale militare* 1933.

Non sono nemmeno tenuti a chiedere il ritardo della prestazione del servizio militare i giovani inscritti al 2° periodo preliminare dei corsi iniziatisi nel dicembre 1932 e che si trovano in congedo provvisorio con l'obbligo di partecipare al 2° periodo applicativo nell'estate prossima.

24. — I comandi dei distretti militari provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge.

Gli elenchi mod. 24 - già 28 - (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 30 - già 32 - (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 31 - già 33 - (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 30 aprile 1934.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

25. — I giovani che dichiarino per iscritto di voler concorrere alla accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale. Prima dell'inizio dei corsi essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Si avverte, ad ogni buon fine, che la dichiarazione scritta di voler concorrere alle accademie, di cui sopra è cenno, non può in alcun caso far le veci della domanda di partecipazione ai concorsi per le ammissioni di cui trattasi; domanda che dovrà dagli aspiranti essere fatta soltanto dopo che sarà stato pubblicato il relativo bando e con le modalità ed entro i termini che saranno ivi indicati.

I giovani lasciati in congedo provvisorio perchè aspiranti alle accademie di Modena o di Torino, i quali non facciano, a tempo opportuno, la domanda di ammissione, hanno obbligo di frequentare il corso allievi ufficiali di complemento che avrà inizio nel novembre 1934, se provvisti del titolo di studio che impone tale obbligo. Lo stesso dicasi per gli aspiranti la cui domanda di ammissione all'accademia di Modena o di Torino venga respinta, o che, comunque, non vengano ammessi alle dette accademie,

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

26. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 29 del manifesto allegato 1.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia ed il comando militare della Sardegna provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali.

27. — Per le ammissioni nell'arma dei carabinieri reali valgono le disposizioni contenute nel n. 28 del manifesto allegato 1.

Giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti ricevute le domande presentate dagli aspiranti, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica — possibilmente, tutti in un solo giorno — per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'arma stessa più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.

Gli aspiranti riconosciuti non idonei al servizio nell'arma, saranno senz'altro — se idonei al servizio militare incondizionato — assegnati alle altre armi e corpi dell'esercito.

Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'arma dei carabinieri reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere inviati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai comandi di legione territoriale dell'arma nel cui territorio si trovano i comuni di residenza degli aspiranti medesimi.

I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni acertamenti, dovranno al più presto segnalare al distretto militare nominativamente coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.

Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno lasciati a disposizione dell'arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 30 aprile p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'arma, dovranno essere precettati a presentarsi ai distretti ed avviati ai corpi entro il giorno 3 maggio.

Aspiranti all'ammissione nella R. guardia di finanza.

28. — Nella presente chiamata non si deve dar corso alle domande che fossero eventualmente prodotte per l'arruolamento nella R. guardia di finanza.

Arruolamenti volontari ordinari.

29. — In relazione alla circolare concernente gli arruolamenti volontari ordinari, si avverte che le reclute comprese nella presente chiamata, le quali abbiano fatto o facciano do-

manda di arruolamento volontario, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda di arruolamento.

I comandi dei distretti, pertanto, come è detto nel n. 27 del manifesto, allegato 1, sospenderanno l'assegnazione ai corpi di tali reclute, dopo avere chiesto, ed avuto, dagli enti cui le domande di arruolamento siano state presentate conferma telegrafica della presentazione delle domande stesse.

I detti enti informeranno telegraficamente il distretto interessato dell'esito della domanda di arruolamento; a seguito di che i distretti precetteranno ed avvieranno alle armi i non ammessi ed iscriveranno invece a matricola la necessaria variazione per quelli incorporati come volontari ordinari.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

30. — Tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 11 a 29 del manifesto allegato dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il 31 marzo 1934. Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, al comando militare della Sicilia, al comando militare della Sardegna, o al ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

31. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al n. 30 del manifesto allegato 1, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, salvo quanto è detto nel precedente n. 27 per le reclute aspiranti a prestar servizio nell'arma dei carabinieri reali e quanto è detto nel nº 27 del manifesto allegato per le reclute che abbiano fatto domanda di arruolamento volontario ordinario.

Visite mediche presso i distretti.

32. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

I distretti prenderanno tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in sei giorni.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

33. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero invierà direttamente ai comandi di distretto e, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata e di isola.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse per ogni singola specialità di impiego.

34. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari si atterranno scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal ministero nelle tabelle di assegnazione.*

35. — I comandi dei distretti militari nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi, dovranno tener presente che — salvo le eccezioni previste dal successivo n. 49, lettera *c*) — le

reclute non devono essere assegnate a corpi stanziati nei luoghi di residenza delle reclute stesse, o delle loro famiglie.

36. — I comandi dei distretti non debbono indicare la assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno invece il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare diramata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

Le reclute da assegnare ai corpi e servizi che debbono avere al completo la quota fissata dalle tabelle di assegnazione debbono essere precettate a presentarsi ai distretti prima delle reclute da assegnarsi agli altri corpi e servizi.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1.54 o inferiore (m. 1.52 o inferiore per le reclute appartenenti ai distretti militari della Sardegna), l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2º comma del n. 6 del manifesto allegato 1, esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute della Sardegna).

37. Le assegnazioni dovranno essere effettuate dai comandi dei distretti in base ai giudizi di idoneità apposti sui modelli *C* dagli organi di leva, senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 32.

38. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute e quanto è stabilito nel n. 10 della circolare 4082 del 19 febbraio 1934-XII (direz. generale leva, sott. e truppa), nonchè dalla circolare 25 febbraio 1934-XII nº 4300 (segreteria militare). Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far

temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Tengasi ad ogni modo presente, al riguardo, il disposto del n. 11 della sopracitata circolare n. 4082.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete, per conoscere a quale corpo la recluta deve essere assegnata, in quanto la trasmissione, da parte del distretto di leva, del mod. 106, usata nella chiamata del settembre 1933, è risultata di non pratica attuazione.

39. — Ad evitare che le reclute possano ottenere l'assegnazione desiderata denunciando una professione che effettivamente non hanno, i distretti dovranno richiedere i documenti probativi della professione denunciata (in ispecial modo per le reclute che si dichiarino elettricisti, o telegrafisti, ed aspirino ai reggimenti genio).

40. — Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, i comandi dei distretti si atterranno alle disposizioni contenute nella circolare 4082 del 19 febbraio 1934-XII.

41. — Le eventuali esuberanze, o deficienze, che si verificassero nel contingente assegnabile di ciascuna ferma, di fronte alle quote indicate nelle tabelle, saranno proporzionalmente ripartite fra i vari enti ai quali devono esser fornite le reclute.

Qualora il contingente assegnabile alle varie armi e specialità, superi di oltre 100 il numero delle reclute che, complessivamente, ciascun distretto dovrebbe assegnare ai corpi indicati nella tabella, la esuberanza dovrà essere telegraficamente segnalata a questo ministero, indicando le armi, o servizi, per i quali sono idonee le reclute esuberanti, nonchè la ferma delle reclute stesse.

Qualora complessivamente si abbiano nelle varie armi o specialità deficienze che superino il numero di 100 dovrà pure farsene segnalazione al ministero nel modo anzidetto.

Si fa speciale richiamo ai comandi di distretto per la tempestiva trasmissione ai corpi dei mod. 106 (già 59) delle reclute ad essi assegnate.

Fanteria di linea.

42. — I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

Compatibilmente con le esigenze delle altre armi e specialità alla fanteria dovrà essere assegnata una alta aliquota di reclute munite almeno di licenza elementare.

A tutti i reggimenti di fanteria, compresi quelli dei granatieri, sono assegnate nella quota 60 reclute per le sezioni cannoni da 65/17.

Tali reclute dovranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e dovranno essere dai distretti segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Si richiama l'attenzione dei distretti sull'apposizione della prescritta annotazione sui varî ruolini di marcia e fogli di riconoscimento per le reclute assegnate alla sezione cannone 65/17.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti includeranno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri —, un armaiuolo, un operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9º reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare reclute per gli stabilimenti militari di pena dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere, siano robuste e abbiano statura non inferiore a m. 1,60. Inoltre ciascun distretto dovrà scegliere e comprendere nella quota da assegnare ai detti stabilimenti 5 reclute molto robuste.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti, i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, quanto al comando del 15° reggimento fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 50 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna e 10 automobilisti per la sezione autoblindo della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire le reclute per la detta compagnia ciclisti le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri.

Nella quota di reclute stabilita per il 40° reggimento fanteria sono comprese 16 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli.

Nella quota stabilita per il 75° reggimento fanteria sono comprese 15 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al comando di tappa di Siracusa.

I comandi dei distretti che devono fornire reclute al 12°, 151° e 152° reggimento fanteria, dovranno sceglierle fra quelle particolarmente idonee a vivere e ad operare in terreni boscosi.

Ai reggimenti di fanteria con salmerie rinforzate dovrà essere assegnato, dai distretti, qualche maniscalco, sellaio, allievo sellaio e calzolaio.

Bersaglieri.

43. — Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere tutti i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità ed il 10 % di esse deve possedere almeno la licenza elementare.

Dalla detta assegnazione debbono escludersi le reclute che non sanno andare in bicicletta.

Le aliquote di reclute da inviarsi al 9º reggimento bersaglieri dovranno avere per $^3/_4$ i requisiti fisici prescritti per la fanteria di linea (salvo la statura che dovrà essere quella prescritta per i bersaglieri) e per $^1/_4$ i requisiti fisici prescritti per i bersaglieri.

Deve anche essere fatta con ogni cura la scelta degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione.

I distretti che debbono fornire reclute ai reggimenti 4, 6, 8, e 11 debbono procurare di dare la quota al completo.

Truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna).

44. — Le reclute da assegnare agli alpini ed alla artiglieria da montagna debbono essere prescelte nelle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 519 *giornale militare* 1931, colle varianti indicate nella circolare 463 *giornale militare* 1933.

Debbono avere notevoli requisiti di robustezza e resistenza, buona prestanza, cuore e polmoni sicuramente sani, arti inferiori ben formati.

Inoltre, debbono avere la necessaria attitudine a marciare, a portare l'equipaggiamento alpino, ed a sopportare ed a superare le fatiche, i disagi, le difficoltà della vita alpina.

Sono assolutamente da assegnarsi alle truppe alpine, purchè ne possiedano in modo sufficiente i requisiti: le guide, i portatori, gli alpinisti, i sciatori, i pastori, ed i malgari di alpi; i carbonai, i legnaiuoli; i conducenti di quadrupedi, i postini e gli stradini di montagna, i valligiani, i discendenti di famiglie montanare, gli abituati a vivere ad alte quote, qualunque sia la loro professione o speciale attitudine a servire in altri corpi od armi.

L'assegnazione di tali reclute alle truppe alpine deve essere fatta in modo assolutamente preferenziale. Successivamente, entro i limiti della quota fissata, vi saranno assegnate le reclute, soci del Club Alpino Italiano, o degli enti affiliati alla federazione italiana degli sport invernali, qualunque sia il distretto a cui appartengono, purchè ne facciano domanda e si trovino in possesso dei requisiti indicati precedentemente, e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti delle sezioni locali o delle società sportive e vidimati rispettivamente dai presidenti del C.A.I. o della F.I.S.I. di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna a qualsivoglia scopo di sport, professione, mestiere, ecc.

I figli di alpini o fratelli di alpini, specie di quelli morti in guerra, se idonei a prestare servizio nella specialità, potranno essere assegnati alle truppe alpine, dietro loro richiesta, purchè presentino documenti atti a provare la loro qualità di figli o fratelli di alpini.

I distretti non di reclutamento alpino segnaleranno al ministero le reclute che si trovino nelle predette condizioni perchè possa essere indicato il battaglione alpino o gruppo d'artiglieria da montagna al quale dette reclute debbono essere avviate.

L'assegnazione agli alpini di elementi aventi il minimo di statura fissato per l'incorporazione delle reclute nella presente chiamata, dovrà essere limitata ai soli individui che, per eccezionale robustezza, o per mestiere o per qualità particolari note, diano affidamento di buona riuscita.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1,72; solo per le reclute di professione sellaio o maniscalco si potrà alquanto transigere sul limite di statura.

Non si deve assolutamente più verificare il caso che reclute di zone di reclutamento alpino già ritenute idonee dai consigli di leva per le truppe alpine e che ne conservino i requisiti, e sopratutto guide, alpinisti, alpigiani, sciatori, portatori, individui di zone alte ed alpestri, vengano assegnati ad altri corpi od armi, salvo che trattisi di reclute che abbiano chiesto l'arruolamento nell'arma dei CC. RR. o che, a senso del successivo numero 49 lettera *c*) debbano essere assegnate ai radiotelegrafisti. L'assegnazione all'arma dei CC. RR. non deve però superare la misura del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione.

Le quote di assegnazione per battaglioni alpini devono essere date al completo, in quanto è compito essenziale dei distretti di reclutamento alpino di dare alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.

In ogni quota dovrà essere inclusa una aliquota di scritturali, maniscalchi, sellai, sarti, calzolai, barbieri, ecc.

I comandi di distretto, completate nel modo sopra indicato le quote delle truppe alpine, ne daranno esplicita assicurazione al ministero indicando la eventuale esuberanza o deficienza. Alle batterie dei reggimenti di artiglieria da montagna dovrà darsi, possibilmente, la quota al completo.

Nella quota del battaglione Aosta sono comprese 20 reclute da destinarsi alla scuola militare di alpinismo.

45. — *Cavalleria.*

Gli elementi da assegnare all'arma, oltre ad essere robusti, devono possedere requisiti di conformazione fisica rispondenti alle necessità dell'equitazione (corpo leggero e snello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga) nonchè sufficiente cultura per potere disimpegnare il servizio di pattugliatori. Essi devono possibilmente essere anche nuotatori.

Nella quota occorre comprendere elementi (10 %) che abbiano almeno la licenza elementare.

Per l'assegnazione delle reclute ai primi quattro reggimenti di cavalleria i comandi di distretto non dovranno scendere al di sotto del limite di statura indicato, sul mod. *C* allegato alla circolare 209 *giornale militare* 1933.

Il peso delle reclute da assegnare ai reggimenti di cavalleria non deve superare i 65 kg., senza però che il peso vada a scapito della robustezza.

Nella quota di reclute che ogni distretto deve fornire ai reggimenti di cavalleria dovrà comprendere il 3 % di conduttori di autoveicoli; il 3 % di motociclisti ed il 5 % di altri elementi specializzati (operai meccanici).

Per il reggimento cavalleggeri Guide, il numero di automobilisti da assegnarsi a detto reggimento, è stabilito nella tabella di assegnazione. Detti automobilisti dovranno avere preferibilmente i requisiti degli automobilisti da assegnare ai carri armati (n. 51).

a) *Palafrenieri.* — Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Nella quota per gli squadroni palafrenieri della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo sono comprese 41 reclute per il comando della scuola, 69 per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi ufficiali di cavalleria e 50 per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi sottufficiali di cavalleria. Inoltre vi sono anche comprese le reclute aventi i mestieri speciali indicati nelle tabelle.

b) *Squadroni di rimonta.* — Le reclute da assegnare agli squadroni di rimonta devono essere scelte fra quelle che esercitano il mestiere di fantini, butteri, e cavallari.

Le quote per la cavalleria, palafrenieri e squadroni di rimonta, devono essere date al completo.

46. — *Artiglieria da campagna e a cavallo.*

Il numero degli analfabeti non deve superare il 20 % della quota indicata nella tabella.

Le reclute da assegnare ai gruppi ippotrainati dei reggimenti di artiglieria da campagna e all'artiglieria a cavallo debbono avere requisiti analoghi a quelli prescritti per la cavalleria.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati ed ai gruppi carrellati, devono essere dotate di notevole robustezza. Tali reclute devono essere segnalate dai distretti ai corpi interessati, mediante apposita indicazione sui ruolini di marcia.

La quota di operai stabilita dalle tabelle di assegnazione per i gruppi ippotrainati e per il reggimento artiglieria a cavallo dev'essere tratta dalle stesse reclute precettate per tali specialità, scegliendo gli elementi forniti dei necessari requisiti.

Le quote per le specialità di artiglieria da campagna e a cavallo debbono essere date possibilmente al completo.

47. — *Artiglieria pesante campale, pesante, da costa, contraerei e reggimento leggero.*

Tra le reclute da assegnare a dette specialità di artiglieria le reclute analfabete non dovranno, possibilmente, superare il 15 % delle quote di assegnazione.

Ai reggimenti di artiglieria pesante campale ed al reggimento misto della Sardegna, deve essere assegnata una parte di reclute (serventi) aventi requisiti di robustezza superiori.

Le reclute destinate invece quali conduttori di autoveicoli alle specialità fornite di automezzi devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari, giusta l'indicazione della tabella, che una congrua aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta con preferenza da reclute che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e siano munite di patente per condurre macchine agricole o che dimostrino di aver frequentato con successo uno dei corsi di moto-aratura indetti dalle varie cattedre ambulanti d'agricoltura, o dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

Debbono aver la precedenza nell'assegnazione ai gruppi d'artiglieria contraerei quelle reclute che hanno appartenuto per due anni a reparti di artiglieria contraerei della milizia per la D.I.C.A.T. e sono in possesso dell'apposito certificato di cui alla lettera *d*) del n. 16 della circolare 561 del *giornale militare* 1930.

Nella quota di reclutamento per il 7° reggimento artiglieria pesante sono comprese n. 120 reclute da destinarsi al nucleo della D.I.C.A.T. I distretti che devono fornire tali reclute daranno la precedenza a quelle fornite dell'apposito certificato di cui al comma precedente.

Quelle di dette reclute, che non abbiano potuto far constare la loro qualità presso gli organi di leva, potranno esibire il certificato di cui sopra al comando del proprio distretto ed ottenere, se in possesso anche di tutti gli altri requisiti voluti, l'assegnazione ai gruppi contraerei.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

La scelta di tali reclute agricoltori dovrà essere fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Nella quota degli automobilisti del 1° reggimento artiglieria pesante ne sono compresi 16 da adibirsi alla istruzione automobilistica dei sottotenenti allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei dovranno in complesso comprendere:

25 % di elettricisti ed aiuti;
15 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi meccanici;
15 % di studenti;
20 % di mestieri vari.

Le quote degli automobilisti e degli operai per le varie specialità di artiglieria debbono essere date al completo scegliendo le reclute fra gli elementi più capaci. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.

48. — *Compagnia artificieri.*

Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite, e per i loro precedenti penali e morali, ottimi sotto ogni riguardo, inspirino fiducia illimitata.

Nella quota sono comprese 61 reclute da destinarsi ad istruzioni compiuta alle direzioni e scuole di artiglieria.

49. — *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione, escludendo, per quanto è possibile, gli analfabeti.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

a) *Zappatori - artieri.*

Le reclute da assegnarsi agli zappatori - artieri devono comprendere:

20 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
15 % di motoristi ed aiuti;
8 % di falegnami e carradori;
7 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
7 % di elettricisti;
7 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
7 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

Inoltre devono anche essere assegnate agli zappatori - artieri tutte le reclute di professione pompiere.

b) *Teleferisti.*

Le reclute da assegnare ai teleferisti devono comprendere:

30 % di meccanici montatori;
15 % di meccanici, fabbri e aggiustatori;
25 % di motoristi e di conduttori di automezzi;
10 % di impalmatori;
6 % di telefonisti e guardafili;
5 % di falegnami e carpentieri;
4 % di muratori;
5 % di studenti ed affini.

c) *Radiotelegrafisti e telegrafisti.*

Le quote per tali specialità debbono essere date, possibilmente, al completo e, salvo quanto è detto appresso, devono essere formate con tutte reclute a ferma ordinaria.

Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radio-elettricisti-montatori di professione o apprendisti, quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, saranno tutte assegnate ai corpi e reparti sottoindicati, anche superando, eventualmente, per i battaglioni radiotelegrafisti ed i battaglioni telegrafisti (compagnia per la Sardegna), le aliquote di tale specialità. Si dovrà quindi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altri corpi o servizi.

Se la quota indicata nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperta con gli elementi sopraindicati dovrà essere completata — in ordine di precedenza — con studenti motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà essere curata la scelta del personale pei battaglioni e le compagnie radiotelegrafisti, avvertendo che ai battaglioni e alle compagnie suddette dovranno essere senz'altro assegnati tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a zona.

Ai telegrafisti debbono essere assegnate anche reclute con ferma minore di 1° grado nella quantità fissata dalle tabelle, anzichè tutte reclute a ferma ordinaria come è stato indicato nel numero 6 della circolare 4082 del 19 febbraio c. a.

Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani predetti che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con studenti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dalle competenti autorità militari o conseguito nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali hanno facoltà di chiedere di essere assegnate, compatibilmente con le esigenze organiche, ad un qualsiasi corpo o reparto cui debbano essere assegnate reclute radiotelegrafiste, e ciò anche se tal corpo o reparto sia stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

A tale scopo le reclute in parola, nei termini indicati nel n. 30 del manifesto debbono farne domanda a mezzo del proprio distretto di leva al comando di corpo d'armata o di isola da cui dipende il corpo o reparto avente servizi radiotelegrafici, prescelto. I comandi di distretto debbono trasmettere ai comandi di corpo d'armata anche le domande dei giovani anzidetti assegnati alla ferma di primo grado.

I detti comandi assegneranno le predette reclute nella seguente misura:

75 per ogni battaglione radio e 20 per la compagnia della Sardegna;

3 a ciascun reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria;

3 a ciascun battaglione alpini e carri armati;

8 a ciascun reggimento di artiglieria da campagna, pesante, pesante campale, a cavallo e misto;

5 a ciascun reggimento di artiglieria controaerei ed al reggimento di artiglieria leggera;

4 a ciascun gruppo di artiglieria da montagna e da costa.

I comandi di corpo d'armata ove non abbiano modo di completare le quote suddette con le reclute con ferma ordinaria potranno raggiungere le quote stesse con le reclute segnalate con ferma minore di primo grado.

Dopo di aver provveduto in tal modo i comandi di corpo d'armata segnaleranno subito le esuberanze o deficienze specificando se si tratti di reclute a ferma ordinaria, o a ferma di primo grado al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il quale provvederà alla perequazione di dette reclute e alle conseguenti comunicazioni ai distretti.

d) *Fotoelettricisti.*

Le reclute da assegnare alle compagnie fotoelettricisti dei reggimenti genio dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

e) *Idrici.*

I distretti, che giusta la tabella d'assegnazione, devono fornire reclute alla compagnia idrici del 5° reggimento genio dovranno comprendere nella quota fissata per tale compagnia reclute aventi i seguenti mestieri;

montatori meccanici per motori; montatori meccanici per pompe; montatori elettricisti; aggiustatori fabbri; aggiustatori elettricisti; fontanieri; tubisti, pompisti e lattonieri.

f) *Reggimenti minatori.*

Le reclute da assegnare ai reggimenti minatori devono comprendere:

40 % di minatori;
15 % di muratori, cementisti, scalpellini;
15 % di motoristi e conduttori di automezzi;
5 % di fabbri e aggiustatori meccanici;
5 % di falegnami e carpentieri;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini e lattonieri;
6 % di studenti ed affini;
4 % di mestieri vari.

Le reclute da destinare ai reggimenti minatori debbono avere oltre i requisiti fisici e professionali prescritti, una speciale resistenza ai lavori rudi della roccia e ai disagi della montagna.

g) *Pontieri.*

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza di ogni altra arma e specialità (escluse le truppe da montagna e i radiotelegrafisti) indipendentemente dalla loro statura, purchè siano fisicamente idonee.

Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti leggeri devono comprendere:

15 % di barcaioli, burchieri, marinai, gondolieri, renaioli di fiume e pescatori;
15 % di carpentieri di barche e calafati;
3 % di cordai;
6 % di falegnami, carradori e verniciatori;
10 % di meccanici, motoristi e fabbri fucinatori;
10 % di conduttori di autoveicoli;
3 % di elettricisti;
3 % di studenti e affini;
5 % di mestieri vari.

Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti pesanti devono comprendere:

25 % di barcaioli, burchieri, pescatori, marinai, gondolieri, renaioli di fiume;
8 % di carpentieri di barche e calafati;
2 % di cordai;
8 % di falegnami, carradori e verniciatori;
10 % di motoristi, aiuti e macchinisti;
25 % di fabbri meccanici, aggiustatori, fucinatori e operai in ferro;
5 % di minatori, cementisti e scalpellini;
10 % di conduttori di autoveicoli;
3 % di elettricisti;
4 % di studenti e affini;

h) *Ferrovieri.*

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, di operai elettromeccanici, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza di istituto tecnico inferiore o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, che deve avere, come da tabelle, 850 reclute, compresi gli operai, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, attenendosi alla quota suddetta le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, per i quali posseggano i voluti requisiti.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quello di Torino che dovrà avviare dette reclute al battaglione di Castelmaggiore.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

i) *Aerostieri e fotografi.*

Nella quota di reclute da assegnare all'8º reggimento genio sono comprese 110 reclute per la specialità aerostieri, (da scegliersi tra: gassisti, motoristi, meccanici, cordai, sarti, elettricisti, cestai, falegnami, studenti, impiegati e mestieri vari) e 65 reclute per la specialità fotografi (da scegliersi tra fotografi e meccanici ottici).

Alle predette specialità – aerostieri e fotografi – debbono essere assegnate anche reclute con ferma minore di 1º grado, nella quantità fissata dalle tabelle, anzichè tutte reclute a ferma ordinaria come è stato indicato nel n. 6 della circolare 4082 del 19 febbraio c. a.

l) *Reclute per colombaie militari.*

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

50. — *Servizio automobilistico.*

Tutte le reclute da assegnarsi ai servizi automobilistici dovranno saper leggere e scrivere.

Dovranno essere assegnate al servizio:

a) tutte le reclute in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi;

b) tutte le reclute in possesso della patente civile per la condotta di motocicli e motocarrozzette;

c) le reclute che hanno sostenuto l'apposito esperimento presso un ente militare motorizzato e che sono state dichiarate idonee e munite dell'apposito certificato che dovranno esibire.

d) le reclute in possesso della dichiarazione di frequenza al corso automobilistico per giovani fascisti testè svolto presso la sede provinciale del R. A. C. I. di Milano.

Nella quota assegnata al 6° centro automobilistico sono comprese 13 reclute per la locale officina automobilistica.

I distretti di Cagliari, Oristano e Sassari, che dovranno fornire rispettivamente reclute ai centri automobilistici 7°, 8° e 10°, in mancanza di reclute provviste di tutti i requisiti di cui sopra, assegneranno a detti centri reclute munite di patente civile di 1° e 2° grado, oppure almeno in grado di conseguire la patente militare.

Le quote possibilmente dovranno essere date per intero.

Inoltre dovranno essere assegnati gli operai specializzati indicati nelle tabelle e qualche muratore e falegname.

Le reclute in possesso dei requisiti automobilistici (patenti di 1° e 2° grado) che per qualsiasi motivo non si fossero presentate all'esperimento di cui sopra (escluse quindi quelle dichiarate *non idonee*) e quelle dichiarate idonee allo stesso esperimento che eventualmente risultassero esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere assegnate a corpi non provvisti di automezzi, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, escluse le truppe alpine, (alpini o artiglieria da montagna) ed i radiotelegrafisti, dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi e che non siano già state dichiarate non idonee all'esperimento presso un ente motorizzato, saranno dai comandi di corpo segnalate al competente comando di corpo d'armata, il quale provvederà a trasferire le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi, previo esperimento di idoneità.

51. — *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno essere scelte, con preferenza, tra le reclute che abbiano frequentate le scuole di meccanica agraria e munite di patente per condurre macchine agricole analogamente a quanto è stato stabilito per le specialità di artiglieria fornite di automezzi ovvero debbono avere i requisiti per il servizio automobilistico. A preferenza saranno scelte coloro che posseggano i migliori titoli professionali.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarsi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

52. — *Aeronautica.*

All'aeronautica saranno assegnati:

a) gli iscritti provenienti dalle organizzazioni fasciste che sono già in possesso del brevetto di pilota civile di secondo grado o del brevetto di pilota premilitare, anche se abbiano titoli di studio per i quali potrebbero o dovrebbero essere inviati ai corsi allievi ufficiali di complemento;

b) gli iscritti che hanno frequentato corsi di specializzazione pre-aeronautica e quelli che comprovino di aver appartenuto ad industrie aeronautiche in qualità di motoristi o aiuto motoristi, montatori o aiuto montatori civili di velivoli;

c) nei limiti indicati dalla tabella, i meccanici, aggiustatori meccanici, fucinatori, tornitori, ebanisti, falegnami, carpentieri, nonchè coloro che hanno appartenuto ad industrie per la produzione del gas idrogeno, nonchè gli iscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano telegrafisti radiomontatori, radiotelefonisti (o abbiano esercitato un mestiere comprovante capacità inerente alla radio in genere), armaioli, elettricisti, e montatori di materiale elettrico, fotografi o montatori di materiale ottico, fotografici o cinematografici, infermieri provvisti di certificato comprovante la pratica del mestiere, studenti, impiegati dattilografi, disegnatori, verniciatori.

Infine saranno prescelti per il governo iscritti che, pur non trovandosi in possesso di uno dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute dovrà essere data la preferenza a coloro che chiedano di prestar servizio in tale arma.

Le reclute che hanno frequentato i corsi di specializzazione pre-aeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandoli nella quota da fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari, in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute di cui alla precedente lettera *a*) dovranno essere assegnate all'aeronautica qualunque sia la ferma cui sono ascritte ed in più della quota stabilita dalle tabelle di assegnazione, per ciascun distretto. Invece tutte le altre reclute da destinarsi all'aeronautica debbono essere con ferma ordinaria e suddivise — come risulta dalle tabelle di assegnazione — in due scaglioni; il primo da formarsi nella presente chiamata, ed il secondo da chiamarsi nel settembre p. v.

Nel primo scaglione dovrà essere data la precedenza alle reclute ritenute idonee per l'arma fino a raggiungere la quota stabilita nelle tabelle.

Le reclute per l'aeronautica saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di affluenza reclute, indicati nelle tabelle di assegnazione, nello stesso giorno o in quello successivo alla loro presentazione.

Il numero delle reclute da assegnare all'aeronautica deve essere dato al completo. Occorre quindi che i distretti accantonino, fin da ora, anche il numero delle reclute destinate a formare il secondo scaglione, con un'aliquota in più pari al 15 % per le eventuali perdite.

Le reclute del secondo scaglione dovranno però essere avvertite per lettera che verranno precettate a suo tempo per raggiungere, se dichiarate idonee, i centri di assegnazione aeronautica nel settembre p. v.

Questo ministero si riserva di indicare i centri di avviamento delle reclute del secondo scaglione. I mod. 106 (già 59) delle reclute dovranno essere inviati, con la maggiore sollecitudine, dai distretti ai comandi di centro di reclutamento e mobilitazione di zona aerea territoriale, ai quali le reclute stesse vengono assegnate e dai quali sono assunte in forza agli effetti matricolari (1).

Ad evitare qualsiasi ritardo nell'invio ai suddetti centri aeronautici degli estratti matricolari delle reclute già appartenenti alla R. marina e trasferite poscia alla R. aeronautica, questo ministero richiama i comandi di distretto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel n. 4 della circolare 130 *giornale militare* 1925.

I comandi di distretto militare aderiranno alle richieste nominative che verranno ad essi dirette dal ministero della aeronautica per l'assegnazione di reclute a detta arma fino al giorno precedente a quello stabilito per la presentazione delle reclute sempre, beninteso, entro i limiti della quota e purchè le reclute abbiano i voluti requisiti.

Le richieste fatte dal ministero predetto o da enti aeronautici dopo il termine suindicato dovranno essere segnalate a questo ministero.

53. — *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sette elementi idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista e disegnatore.

---

(1) Al comando centro di reclutamento e mobilitazione 1ª Z. A. T. Milano.
Al comando centro di reclutamento e mobilitazione 2ª Z. A. T. Parma.
Al comando centro di reclutamento e mobilitazione 3ª Z. A. T. Benevento.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 20 % della quota formato da studenti di scuole medie e il 25 % con reclute che abbiano ultimata la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola di tiro dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Per la scuola di tiro stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota un cameriere, un cuoco ed un disegnatore.

Nella quota assegnata alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia sono comprese 45 reclute per la sezione esperienze di fanteria e 90 reclute per la sezione cannoni da 65/17. Queste ultime reclute, che debbono avere i requisiti per l'artiglieria someggiata, dovranno essere assegnate, dai distretti che debbono fornire, nel numero indicato per ciascuno di essi nella tabella e dovranno dai distretti stessi essere segnalate in tempo, nominativamente, al comando della scuola.

Per la scuola stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota 1 cameriere, 1 cuoco, 1 sellaio, 1 dattilografo, o scritturale o studente, e qualche musicante.

Alla scuola centrale di artiglieria come operai vari indicati nella tabella i comandi di distretto assegneranno 1 meccanico, 1 disegnatore, 1 rilegatore di libri, 1 fotografo, 1 cuoco ed 1 cameriere. Alla scuola medesima dovranno essere assegnate 140 reclute aventi i requisiti richiesti per l'artiglieria someggiata.

Le reclute da assegnare all'autoreparto delle scuole centrali militari di Civitavecchia debbono essere avviate direttamente dai distretti di leva a tale autoreparto.

Nella quota della scuola centrale del genio dovrà essere compresa una congrua aliquota di reclute che, per il mestiere precedentemente esercitato, diano affidamento di poter essere impiegate come motoristi, tintori, operai in chimica, pittori scenografi, retaiuoli, canestrai, operai in trucioli e cordai.

Nella quota assegnata a ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è compresa un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Le reclute da assegnare alla R. accademia ed alla scuola di applicazione di artiglieria e genio dovranno essere distintamente avviate secondo le indicazioni poste nella tabella ai due istituti, ai quali saranno anche trasmessi, dagli enti interessati, i vari documenti relativi.

Nella quota di reclute che i distretti debbono fornire alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, alla scuola allievi ufficiali di complemento in Spoleto, alla scuola allievi sottufficiali di Rieti, debbono essere compresi alcuni operai in legno, in ferro, qualche disegnatore e dattilografo. Inoltre per la scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto e per quella allievi sottufficiali di Rieti i distretti vi comprenderanno qualche elettricista, armaiuolo e motorista.

Inoltre, per le prime tre scuole indicate nel precedente comma, nella quota stessa dovranno essere compresi almeno due studenti o impiegati, qualche dattilografo, disegnatore, barbiere, falegname ed affini (ebanisti, carradori e tornitori), meccanici ed affini (fabbri, forgiatori, fresatori), aggiustatori, motoristi, tornitori, tubisti, lattonieri, scalpellini, calzolai e sarti.

Si avverte che le reclute da assegnare alla scuola centrale di educazione fisica saranno avviate al comando delle scuole centrali in Civitavecchia e quelle da assegnare alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, a tutte le scuole allievi ufficiali e sottufficiali saranno inviate a determinati reggimenti, come è indicato nelle tabelle, per ricevere la prima istruzione. Perciò i comandanti di distretto dovranno fare le opportune comunicazioni analogamente a quanto è detto nel successivo n. 57 per le reclute destinate ai reparti distrettuali.

Le quote per le scuole dovranno essere date possibilmente al completo.

54. — *Sanità.*

Le reclute da assegnare alla sanità dovranno essere tutte a ferma ordinaria e, per quanto è possibile, dovranno saper leggere e scrivere correntemente.

Le quote di specialisti indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori gli aiutanti radiologi e gli odontotecnici.

Pel servizio di portaferiti, saranno scelti i braccianti, i contadini e simili, e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

I chierici non ancora ordinati in sacris, che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per avere oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età, dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 70 reclute in più della propria quota — fra le quali un disegnatore ed un rilegatore di libri — che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

Nella quota delle reclute assegnate alla 8ª compagnia di sanità sono comprese 30 reclute da destinarsi quali attendenti per gli ufficiali medici e farmacisti in servizio presso il ministero.

Alla 3ª, 7ª e 8ª compagnia di sanità, perchè possano provvedere al servizio di assistenti e accompagnatori di grandi invalidi, è stato assegnato un adeguato numero di reclute.

55. — *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore e lattoniere. Le reclute dovranno essere a ferma ordinaria.

56. — *Centro chimico militare.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il centro chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico, segnaleranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al centro chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici, in fabbriche di gomma, stabilimenti farmaceutici, fabbriche di esplosivi o stabilimenti pirotecnici.

Cureranno inoltre che vi sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date possibilmente al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte di *robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.*

Le reclute automobilisti da assegnare secondo la tabella debbono avere i requisiti richiesti per il servizio automobilistico.

57. — *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ma saranno scelte fra le meno adatte per le armi combattenti.

La quota che ciascun distretto deve fornire ad ogni riparto distrettuale giusta l'indicazione della tabella deve essere formata di due nuclei, e cioè:

il primo composto di reclute da adibirsi come scritturali, tanto per i reparti distrettuali, quanto per i reparti di grande unità, o altri enti per i quali ciascun distretto deve provvedere;

il secondo composto di reclute da adibirsi come attendenti ed altri servizi.

Per l'assegnazione delle reclute al primo nucleo è necessario tener conto, oltre che dei titoli di studio delle reclute, anche del risultato di apposita prova grafica cui esse debbono essere sottoposte presso i distretti all'atto della presentazione.

Le reclute da adibirsi come scritturali debbono rappresentare i 4/5 della quota assegnata per ciascun distretto.

Nel numero degli scritturali i distretti procureranno di comprendere qualche dattilografo, qualche disegnatore e qualche telefonista.

Ai distretti di Firenze, Massa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa, Napoli, Caserta, Nola, Salerno è stata fatta, oltre alla propria quota, una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno; ai distretti di Avellino e Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro di 25 reclute ciascuno.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo ministero.

Nella quota del distretto di Roma II sono comprese anche 50 reclute da adibirsi come attendenti per gli ufficiali di amministrazione e per gli ufficiali veterinari del ministero.

Nella quota del riparto distrettuale di Genova i distretti comprenderanno due conducenti ciascuno per i servizi di trasporto del presidio.

Il distretto di Ancona con le reclute ad esso assegnate dovrà provvedere al fa-bisogno della sezione autonoma di Zara.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai reparti distrettuali debbono essere date possibilmente al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Le reclute comprese nel nucleo degli scritturali non debbono — per nessuna ragione — essere destinate come attendenti.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, le reclute per i reparti distrettuali saranno avviate a determinati reggimenti e distaccamenti di fanteria per ricevere la prima istruzione; e pertanto i singoli comandi di distretto per tali reclute comunicheranno con elenco ai singoli corpi i nomi delle reclute stesse che, ricevuta la prima istruzione, dovranno poi essere avviate ai rispettivi riparti distrettuali. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai comandi dei distretti ai quali dette reclute saranno a suo tempo destinate, indicando quali da adibirsi come scritturali e quali come piantoni ed attendenti.

L'assegnazione degli scritturali agli uffici provinciali di leva deve essere effettuata come segue scegliendoli, possibilmente, fra le reclute provviste di un titolo di studio di scuola media inferiore:

1 *scritturale* nelle provincie di Sondrio e Fiume;

2 *scritturali* nelle provincie di Aosta, Savona, Massa, Grosseto, Terni, Pescara, Belluno, Matera, Gorizia, Pistoia, Livorno, La Spezia, Viterbo, Brindisi, Teramo, Imperia, Enna, Ragusa, Nuoro, Rieti;

3 *scritturali* nelle provincie di Piacenza, Bolzano, Ravenna, Trieste, Macerata, Rovigo, Siena, Arezzo, Lucca, Pisa, Taranto, Ascoli, Aquila, Benevento, Caltanissetta, Pesaro, Pola, Sassari, Siracusa;

4 *scritturali* nelle provincie di Novara, Cremona, Vercelli, Varese, Modena, Parma, Forlì, Reggio Emilia, Frosinone, Ferrara, Avellino, Agrigento, Mantova, Trento, Ancona, Chieti, Campobasso, Trapani, Potenza;

5 *scritturali* nelle provincie di Lecce, Como, Vicenza, Perugia, Foggia, Cosenza, Cagliari, Pavia;

6 *scritturali* nelle provincie di Bergamo, Cuneo, Verona, Padova, Treviso, Messina, Venezia, Catanzaro, Reggio Calabria;

7 *scritturali* nelle provincie di Bologna, Salerno, Brescia, Udine, Catania;

8 *scritturali* nelle provincie di Alessandria, Firenze, Genova, Palermo;

9 *scritturali* nella provincia di Bari;

10 *scritturali* nella provincia di Torino;

12 *scritturali* nella provincia di Roma;

14 *scritturali* nelle provincie di Milano e di Napoli.

I comandi di distretto debbono prendere fra di loro preventivi accordi per assegnare agli uffici di leva, sia che risiedano nella stessa sede del distretto, sia che risiedano in sede diversa, il numero degli scritturali come sopra indicato.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Vicenza, Trento, Milano, Padova, Treviso, Venezia e Bologna sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo e quelli di Rovigo, Sacile, Ferrara, Ravenna e Forlì ciascuno uno scritturale; e dopo che le reclute stesse avranno compiuta la prima istruzione, le metteranno a disposizione del commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra.

58. — *Operai.*

Le reclute da assegnarsi quali operai ai vari corpi dovranno dai distretti essere segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaiuoli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere, pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi di distretto essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed al comando militare della Sicilia e al comando militare della Sardegna nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna «annotazioni» gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Trasporti delle reclute.

59. — I trasporti ferroviari e marittimi per l'avviamento delle reclute ai corpi di destinazione si effettueranno con le modalità che saranno indicate con apposita circolare dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

I viaggi delle reclute dai comuni di residenza alle sedi dei distretti e da questi ai corpi di assegnazione, saranno effettuati con pagamento differito in c/c dietro presentazione delle richieste modello *B* color rosa che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei CC. RR. Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee delle ferrovie dello Stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie, tranvie extra-urbane e linee di navigazione che saranno elencate nella circolare di cui sopra dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

Invece i viaggi dai distretti o dai corpi ai comuni di residenza delle reclute comunque non incorporate, dovranno effettuarsi a pagamento diretto con l'uso di richieste modello *B* color verde, il cui importo sarà pagato per cura dei distretti stessi e fatto gravare sull'apposito capitolo 21 del bilancio.

L'uso delle richieste modello *B* color rosa dovrà essere limitato al solo periodo di trenta giorni e precisamente dal 3 aprile al 2 maggio c. a. incluso. Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi, dovranno effettuarsi con l'uso delle richieste modello *B* color verde.

Ufficiali medici comandati ai distretti per operazioni di chiamata.

60. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 paragrafo 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

61. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta, un adeguato numero di ottimi

scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Però, per quanto riguarda gli ufficiali, la scelta di quelli da comandare temporaneamente presso i distretti non dovrà cadere su quelli di complemento, o di nuova nomina, e gli ufficiali in S. P. E. dovranno essere comandati a tale servizio nel numero minimo indispensabile.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

62. — Alle reclute del Regio esercito, qualunque sia la località di destinazione, saranno distribuiti dai distretti i seguenti oggetti di corredo:

— il farsetto a maglia (o maglione per i bersaglieri) da far indossare subito;

— il bracciale di riconoscimento;

— la borraccia tipo unico (o se ancora disponibile quella per armi a piedi o per armi a cavallo, secondo l'assegnazione delle reclute ai corpi);

— la borsa a zaino per truppe a piedi, o per truppe celeri, pure secondo l'assegnazione delle reclute;

— un asciugatoio;

— la gavetta fino alla concorrenza dell'eventuale disponibilità;

— la posata fino alla concorrenza dell'eventuale disponibilità;

— 1 coperta da campo.

Alle reclute della R. aeronautica dovranno distribuirsi il farsetto a maglia, da indossare subito, il bracciale di riconoscimento, e la coperta da campo. Le coperte da campo saranno tratte, preferibilmente, da quelle di colori diversi ed i farsetti da quelli di classe. I distretti interessati, a distribuzioni effettuate, invieranno al ministero dell'aeronautica un elenco degli oggetti (eccettuato il bracciale) distribuiti alle reclute, distinte per scaglioni, coll'indicazione del prezzo di estimo di ciascun oggetto, e, per le coperte ed i farsetti, del loro stato d'uso.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura. Per il viaggio dai distretti ai corpi, secondo le modalità indicate nella circolare dell'ufficio trasporti del comando del corpo di S. M. (vedi n. 59 della presente circolare) si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne), addebitando alle reclute, sull'indennità di trasferta loro spettante, il prezzo in ragione di L. 0,80 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 2,15 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di più remota fabbricazione.

63. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale mod. 14 (già 15), i quali salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

64. — Le reclute residenti nel comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura stabilita nel numero 10 del manifesto allegato 1.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali della amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui alla circolare 485 *giornale militare* 1932 che regola la amministrazione delle reclute, avendo inoltre presente che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i militari comandati ai distretti per i lavori inerenti alla chiamata alle armi vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo «indennità eventuali» dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

65. — Occorre curare la scrupolosa osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento e la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Domande inammissibili.

66. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

67. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa, div. 1ª leva) il rendiconto mod. 23 (già 25) delle assegnazioni fatte. Gli stampati per tale rendiconto dovranno essere richiesti al reclusorio militare di Gaeta (ristampa 1932).

Verranno respinti i rendiconti compilati in modelli anteriori alla ristampa 1930.

In detto rendiconto devono essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Nello specchio *B* i predetti comandi divideranno la seconda colonna (quota effettivamente assegnata) in tre distinte: nella prima dovranno indicare le reclute con ferma ordinaria, nella seconda quelle con ferma minore di 1° grado e nella terza quelle con ferma minore di secondo grado.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, *gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.*

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul mod. 23 (già 25) essere dimostrate a parte nella detta pagina delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito e non dovranno esservi comprese quelle da destinare, a suo tempo, al 2° scaglione.

Nella stessa pagina delle annotazioni dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardare l'invio oltre la data sopra indicata.

Relazione sulla chiamata.

68. — I comandi di corpo d'armata e di isola trasmetteranno al ministero entro il 30 maggio 1934 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi di reclute per il R. esercito e per la R. aeronautica.

RECLUTE CHIAMATE ALLE ARMI.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra, questo comando prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute nate nel 1913 ed arruolate con la classe 1913 idonee ad incondizionato servizio:

a) *con ferma ordinaria* (comprese quelle assegnate a tale ferma perchè, pur avendo titolo a ferma minore di primo grado, mancano del requisito dell'istruzione premilitare);

b) *con ferma minore di primo grado* (comprese quelle assegnate a tale ferma perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di secondo grado, mancano del requisito dell'istruzione premilitare) *nate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno* 1913;

c) *con ferma minore di secondo grado* (comprese quelle assegnate a tale ferma perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di terzo grado, mancano del requisito dell'istruzione premilitare).

2. Sono pure chiamate alle armi le reclute idonee ad incondizionato servizio:

a) nate in anni precedenti, arruolate con la classe 1913 le quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente n. 1; oppure siano state ammesse all'abrogata ferma riducibile per qualsiasi titolo, o abbiano avuto solo riconosciuto il titolo a detta ferma o a ferma minima;

b) nate in anni precedenti e arruolate con la classe 1913, qualunque sia il mese di nascita con ferma minore di primo grado (comprese quelle assegnate a tale ferma perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di secondo grado, mancano del requisito dell'istruzione premilitare);

c) sottoposte a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammesse al rinvio o al ritardo o alla dispensa dal servizio, per le quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo o al rinvio o alla dispensa o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

d) arruolate con classi precedenti a quelle del 1913 e che furono comunque rimandate alla presente chiamata;

e) i militari chiamati precedentemente alle armi e lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata.

f) i giovani nelle condizioni di cui al presente numero ed al precedente che, trovandosi all'estero, non abbiano diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi e quelli che, pure avendo diritto a dispensa come residenti all'estero, non intendano avvalersi di tale facoltà.

3. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata, perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede, reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati «in sacris» ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre il termine fissato al n. 29 del presente manifesto.

4. — Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute assegnate alla ferma minore di 3° grado nonchè quelle ammesse all'ora soppressa ferma minima, di cui all'art. 83 dell'abrogato testo unico 5 agosto 1927, n. 1437;

b) gli arruolati di qualsiasi ferma che siano stati assegnati ai servizi sedentari in modo permanente, perchè limitatamente idonei per le imperfezioni ed infermità specificate nell'elenco *B* approvato col R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401;

c) le reclute a ferma ordinaria che, giusta comunicazione che riceveranno dai rispettivi distretti di leva, dovranno essere assegnate al 2° scaglione della R. aeronautica;

d) le reclute assegnate a ferma minore di 1° grado (comprese quelle assegnate a tale ferma perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di 2° grado mancano del requisito dell'istruzione premilitare nate nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1913;

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria, stradale o forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute di cui al n. 1 ed al n. 2, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a metri 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) saranno rinviate in congedo illimitato provvisorio.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna).

Presentazione delle reclute.

7. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 4 aprile 1934, anno XII.

I giovani inscritti nelle liste di leva delle colonie arruolati dai consigli e commissioni mobili di leva dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, dovranno presentarsi all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani inscritti nelle liste di leva del Regno, arruolati dagli organi di leva territoriali che si trovino in dette colonie o nelle isole Egee potranno invece presentarsi anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore per compiere il loro servizio in colonia o nelle dette isole.

Le reclute comprese nella lettera *f*) del precedente n. 2 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 4 ottobre o il 4 luglio 1934 a seconda che provengano da paesi transoceanici, o da altri paesi esteri. Però le reclute che si trovino all'estero e non abbiano diritto a dispensa se giungono nel Regno prima dei suddetti termini debbono subito presentarsi al distretto ed essere avviate alle armi. Le reclute che si trovino all'estero con passaporto di durata limitata sono tenute a presentarsi alle armi nello tesso periodo stabilito per quelle residenti nel Regno.

8. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto o a tariffa militare.

Le reclute che non potessero presentarsi nel giorno indicato nella cartolina precetto, per averla ricevuta in ritardo, dovranno presentarsi nel giorno indicato nello specchio che fa seguito a questo manifesto la cui pubblicazione vale per esse, come precetto personale

Le reclute, invece, che non ricevessero la cartolina precetto, dovranno anzitutto bene assicurarsi (chiedendo, se del caso, anche chiarimenti verbali al locale ufficio comunale) se siano comprese nelle categorie dei militari obbligati a rispondere alla presente chiamata a senso dei precedenti n. 1 o 2 ed, in caso affermativo, dovranno anch'esse presentarsi al distretto nel giorno indicato nello specchio che fa seguito a questo manifesto.

Le reclute che, pur avendo ricevuto la cartolina precetto, abbiano prima del giorno stabilito per la loro presentazione avuta comunicazione di una variazione relativa alla loro ferma, per effetto della quale non siano più tenute a rispondere alla presente chiamata, non debbono presentarsi al distretto, anche se non abbiano ricevuto il nuovo foglio di congedo illimitato provvisorio che dovranno però subito ritirare presso l'autorità comunale.

9. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

10. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7.05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5.65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii.

11. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 121, 122, 123 e 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col R. decreto 8 settembre 1932 n. 1332 o dagli art. 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, o dall'art. 3 del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio, in conformità delle disposizioni contenute nei citati articoli.

12. — Gli iscritti ai periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iniziatisi il 25 gennaio c. a. saranno considerati in congedo illimitato per tutta la durata dei periodi stessi. Essi saranno esentati dal rispondere alla chiamata alle armi senza che a tal fine debbano presentare alcuna domanda, o sia apposta sui loro fogli matricolari alcun'altra variazione oltre quelle prescritte dal n. 18 della circolare 648, *Giornale militare* 1933.

Non sono nemmeno tenuti a chiedere il ritardo dalla prestazione del servizio militare i giovani inscritti al secondo periodo preliminare dei corsi iniziatisi nel dicembre 1932 e che si trovano in congedo provvisorio con l'obbligo di partecipare al secondo periodo applicativo nell'estate prossimo.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1935 — qualora non abbiano già goduto di tale rinvio, per due anni consecutivi — coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 125 del testo

unico 8 settembre 1932 (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali al quale attendono per conto proprio o della famiglia).

14. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1935 sono quelli indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930.

15. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 11, 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori, e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1935 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non vere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo.

17. — Ai termini dell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria, stradale e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo nel caso e per il tempo che si trovino alle armi i militari della loro classe e ferma.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. — Per conseguire il ritardo nella prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1935 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 14.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazion del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatt resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili e attestati di idoneità per radiotelegrafisti del R. esercito.

21. — Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle Reg scuole ed istituti industriali, dalle competenti autorità militari o conseguito nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali hanno facoltà di chiedere, nei termini di cui al n. 30, di essere assegnate ad uno qualsiasi dei corpi o reparti aventi servizi radiotelegrafici e ciò anche se tale corpo o reparto sia stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

L'accoglimento di tali domande è subordinato alle esigenze organiche da valutarsi *insindacabilmente* dall'autorità militare.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-artieri, teleferisti e ai reggimenti minatori con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto del voto riportato nell'esame di diploma. Deve, però, in ogni caso, eccettuarsi la sede di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

23. — I giovani che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena o di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale del corrente anno.

Corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sottufficiali.

24. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente n. 22, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno la-

sciate in congedo provvisorio fino alla data di apertura dei detti corsi purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Saranno del pari lasciate in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento le reclute, le quali dalle denuncie pervenute ai comandi di distretto risultino in possesso del titolo di studio che fa obbligo di frequentare i corsi stessi, anche se non abbiano prodotto tale titolo al proprio distretto.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo alla frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi, ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo provvisorio come quelli di cui ai due commi precedenti purchè ne facciano domanda al distretto di leva in carta bollata da L. 3, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Per coloro che l'anno scorso chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ma non l'ottennero perchè riconosciuti non in possesso dei requisiti fisici necessari e furono ripristinati nella posizione di ritardatari o in quella di congedo provvisorio, saranno applicate le disposizioni contenute nel n. 20 della circolare 163 del *giornale militare* del 1934.

25. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

26. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali intendano partecipare ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi nel settembre prossimo, saranno lasciate in congedo provvisorio, se giudicate fisicamente idonee all'ammissione ai corsi stessi e se comproveranno di aver compiuto con profitto gli studii delle prime cinque classi elementari. Esse dovranno però rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnino sin da ora ad assumere la ferma biennale con decorrenza dall'inizio dei corsi suddetti.

Da questo impegno saranno prosciolte soltanto nel caso in cui, per mancanza di posti, o altro motivo indipendente dalla loro volontà, non possano essere ammesse ai corsi, nel qual caso saranno inviate ai corpi per compiere la ferma.

Arruolamenti speciali.

27. — Le reclute che abbiano fatta o facciano domanda per assumere servizio nel R. esercito con ferma di due anni a norma della circolare concernente gli arruolamenti volontari ordinari, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda, ma in ogni caso non oltre il 20 aprile 1934. All'uopo gli interessati dovranno dichiarare al distretto, possibilmente prima della presentazione alle armi, di aver presentato la suddetta domanda, indicando l'ente cui l'hanno presentata.

28. — Le reclute che aspirino ad essere ammesse nell'arma dei CC. RR. dovranno farne domanda al proprio distretto di leva, in carta semplice, entro il 31 marzo 1934.

La ferma dei militari ammessi nell'arma dei CC. RR. è di tre anni.

Incorporazioni anticipate.

29. — Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva, non oltre il 31 marzo 1934- XII, domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

30. — Tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza, pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 31 marzo 1934. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al comando del distretto salvo a completarne al più presto la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi fino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 30 aprile 1934 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 2 maggio 1934.

31. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto.

Gli automobilisti che desiderino l'assegnazione come automobilisti e che non abbiano sostenuto presso gli enti militari competenti il prescritto esame teorico-pratico dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobil Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo, per professione o per sport.

Possono ottenere l'assegnazione come automobilisti anche se non abbiano sostenuto il suaccennato esame teorico-pratico:

a) coloro che sono in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi;

b) coloro che sono in possesso della patente civile per la condotta di motocicli e motocarrozzette;

c) coloro che sono in possesso della dichiarazione di frequenza al corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso la sede provinciale del R. A. C. I. di Milano.

Sanzioni contro gli inadempienti.

32. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte presentare subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuta la cartolina-precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
Dalla lettera A alla lettera	....	....
Dalla lettera... alla lettera....	....	....

Addì......

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6106092) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª 1934 - ANNO XII 9 MARZO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 9 MARZO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al soldato MACCAGNOLA Francesco del reggimento lancieri di « Novara » *(alla memoria)*:

« Lanciere pieno di slancio e di alto spirito militare, colpito da febbre durante il periodo delle escursioni invernali, seguitò a prodigarsi per il suo reparto con appassionata baldanza.

Aggravatosi per congestione polmonare, venne ricoverato *d'autorità* in luogo di cura.

Giunto agli estremi, non ebbe un lamento, un gesto di insofferenza; ma il nome della madre e del reggimento egli invocò, accomunandoli in un unico ed estremo palpito di generoso affetto.

Magnifica tempra di soldato ».

Padova, gennaio 1934-XII

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 633

◆

PARTE PRIMA

N. **164 - 5 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 239. - Norme aggiuntive al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, sull'incremento dell'automobilismo pesante. . . . . . . *Pag.* 639

» **165 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 247. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera. . . . . » 641

» **166 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 248. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 . . . . » 643

» **167 - 25 gennaio 1934** - Anno XII - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 249. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote . . . . » 645

» **168 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 250. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5º e 4º del geodeta capo dell'istituto geografico militare. . . . . » 647

N. **169 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Legge n. 251. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria . . . . *Pag.* 649

» **170 - 25 gennaio 1934** - Anno XII — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 252. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica . . . . . » 651

» **171 - 5 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 255. - Modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra . . . . » 653

» **172 - 5 febbraio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 256. - Ritorno nell'arma, a domanda, dei tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio . . . . . » 655

» **173 - 5 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 264. - Nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo . . . . » 657

» **174 - 28 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istituzione di distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato (*con una tavola di disegni*). . . . . » 661

» **175 - 1° marzo 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici n. t. (*con 51 tavole di disegni*) . . . . » 665

» **176 - 2 marzo 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Aggiunta all'art. 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica . . . . » 717

N. 177 - 2 marzo 1934 - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Posizione giuridica e trattamento del personale delle sezioni di tiro a segno. . . . . . *Pag.* 719

» 178 - 3 marzo 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito . . . . » 723

» 179 - 8 marzo 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta. . . . . » 725

» 180 - 8 marzo 1934 - Anno XII — TRASPORTI. — Trasporti di masserizie - Stampigliatura della richiesta mod. *C* (parte 3ª). . . . . » 727

PARTE SECONDA

N. 181 - 12 febbraio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 203. - Variazioni agli stanziamenti iscritti, pel corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome ed altri indifferibili provvedimenti . . . . *Pag.* 729

» 182 - 21 febbraio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 32. . . . . » 731

» 183 - 28 febbraio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . » 731

» 184 - 5 marzo 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . » 732

N. 185 - 8 marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato . . . . *Pag.* 735

» 186 - 8 marzo 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di uffici stralcio. . . . . . » 737

» 187 - 8 marzo 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi. . . . . » 738

» 188 - 1º marzo 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 746

ERRATA-CORRIGE . . . . » 746

PARTE PRIMA

Circolare N. 164. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 239. - Norme aggiuntive al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, sull'incremento dell'automobilismo pesante. — (Gabinetto; Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 49, del 28 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 759;

Visto il R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno 1934 e limitatamente alle trattrici agricole, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante, le date e i limiti di tempo di cui agli articoli 1, 3 e 4 del citato Regio decreto vengono così modificati:

1° il Ministero della guerra pubblicherà, entro il 15 aprile 1934, l'elenco delle trattrici agricole esistenti in commercio, che possono ottenere il brevetto di conformità;

2° le domande delle fabbriche italiane di trattrici agricole, tendenti ad ottenere la inclusione di tipi di trattrici di loro produzione nell'elenco di cui sopra, dovranno pervenire al Ministero della guerra entro il febbraio 1934;

3° le domande dirette ai Comandi di corpo d'armata competenti per territorio, in relazione alla residenza dei proprietari di trattrici agricole dei tipi già inclusi nell'elenco di cui al precedente n. 1 dovranno essere presentate entro il mese di maggio 1934.

Ai richiedenti sarà fatto conoscere il luogo, il giorno e l'ora per la presentazione delle trattrici alla « visita di accertamento ».

Per effetto delle disposizioni di cui sopra il beneficio della esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, per i proprietari di trattrici agricole, decorrerà dal 1° luglio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO
— ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 165 — MANCINI.

N. 165. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 247. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera. — (Gabinetto; Ragioneria centrale). — 25 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1º marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 166. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 248. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di Stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 167. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 249. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 168. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 250. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 169. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. - Legge n. 251. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 170. — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 252. - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica. — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 gennaio 1934 - Anno XII. (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 171. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 255. — Modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali usciti dalla Scuola di guerra negli anni 1930 e seguenti, fino a quando ne usciranno coloro che vi sono stati ammessi nell'anno 1933, sarà concesso, dalla data in cui hanno acquistato o acquisteranno il diritto alla scelta:

1° se maggiori o tenenti colonnelli: il vantaggio stabilito dall'art. 166 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

2° se capitani: il vantaggio stabilito dall'art. 58 ovvero quello stabilito dall'art. 166 del citato testo unico, a seconda che risulti più favorevole.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo registro 344, *foglio* 159. — MANCINI.

N. 172. — SERVIZIO DEL GENIO - AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 256. - Ritorno nell'arma, a domanda, dei tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1° marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, relativo alla istituzione di un servizio degli specialisti del genio, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire che i tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio, in determinate condizioni, possano far domanda per cessare dall'assegnazione al servizio stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga parziale alle norme di cui all'art. 4, 1ª parte, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e all'art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è ammessa la cessazione dall'assegnazione al servizio degli specialisti del genio per i tenenti colonnelli che, trovandosi nella prima metà del ruolo, ne facciano domanda.

L'accoglimento di tale domanda è devoluto al giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, il quale deciderà in relazione alle necessità del servizio degli specialisti del genio.

I tenenti colonnelli che abbiano cessato dall'assegnazione a detto servizio per effetto della presente disposizione non potranno comunque esservi di nuovo assegnati e, per poter essere ammessi ai prescritti esperimenti di avanzamento, dovranno aver compiuto, con il grado attualmente rivestito, il biennio di comando di battaglione. Tale periodo è ridotto ad un anno per i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per gli anni 1934 e 1935.

Il giudizio già eventualmente pronunciato durante il servizio degli specialisti del genio, per l'idoneità all'avanzamento al grado superiore di detti tenenti colonnelli, deve essere rinnovato al termine del servizio alle truppe, con le norme stabilite dal citato testo unico sull'avanzamento per i pari grado dell'Arma, dei quali seguiranno le sorti anche per quanto è previsto dall'art. 65 dello stesso testo unico sull'avanzamento nel Regio esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*. DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 160 — MANCINI.

N. 173. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 264. - Nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 2 marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di stabilire nuovi criteri relativamente ai requisiti occorrenti per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri Reali non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di tenenza territoriale, o in colonia, o di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, o in colonia, o di squadrone carabinieri guardie del Re;

c) i maggiori: tre anni di effettivo comando di divisione territoriale, o in colonia, o di squadrone carabinieri guardie del Re;

d) i tenenti colonnelli: l'impiego, a turno di anzianità, nella carica di gestore;

e) i colonnelli due anni di effettivo impiego nella carica di comandante di legione territoriale od allievi o della Scuola centrale od in quella di segretario del Comando generale;

f) i generali di brigata e di divisione: un anno di effettivo impiego nella carica di ispettore di zona o di generale di divisione addetto al Comando generale.

Art. 2.

Tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicheranno a coloro che, alla data di entrata in vigore delle stesse, si trovino in una delle seguenti condizioni:

— siano già inscritti sul quadro di avanzamento;

— non possano, per la loro anzianità di grado, compiere integralmente i periodi di servizio sopraindicati;

— debbano, transitoriamente e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere trattenuti, per imprescindibili esigenze di servizio, nell'impiego in atto disimpegnato, anche se diverso da quello previsto al precedente art. 1.

Per gli ufficiali in tali condizioni conserveranno efficacia decisiva i titoli acquisiti in virtù delle norme sin qui vigenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 161 — MANCINI.

N. 174. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istituzione di distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1934 - Anno XII.

Con circolare in data 15 febbraio 1934, n. 463/1. 3. 1. S. E. il Capo del Governo ha disposto quanto segue:

Allo scopo di rendere possibile il riconoscimento del grado o della qualifica di cui è rivestito il personale civile delle varie amministrazioni statali e di rafforzare, in tal modo, il doveroso senso di disciplina nei rapporti gerarchici, sono istituiti i distintivi di cui nell'annessa tabella.

Tali distintivi, obbligatori in servizio e facoltativi fuori servizio, saranno portati sul risvolto sinistro della giacca o della blusa di servizio e, per il personale inscritto al Partito Nazionale Fascista, alla sinistra del relativo distintivo.

Le singole amministrazioni dovranno rendere edotti i propri dipendenti della accennata istituzione, precisandone le ragioni.

In particolare dovranno essere tenute presenti le seguenti avvertenze:

a) i funzionari dei gradi dal V° incluso, del gruppo *A*, i quali siano investiti di funzioni superiori, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, porteranno il distintivo del grado inerente alle funzioni esercitate;

b) al personale subalterno che abbia qualifiche differenti da quelle tipiche indicate nella tavola annessa sarà attribuito il distintivo stabilito per il personale delle qualifiche tipo con stipendio pari o più approssimativo;

c) per l'attribuzione dei distintivi ai maestri elementari ed al personale dipendente dal ministero delle comunicazioni, il cui ordinamento non corrisponde a quello tipico cui si riferisce la tavola annessa, saranno emanate separate istruzioni;

d) le singole amministrazioni riferiranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa i dubbi che potessero sorgere in ordine alla attribuzione dei distintivi a determinate categorie di personale formulando le proposte del caso.

* * *

La istituzione dei distintivi, rendendo prontamente riconoscibili i gradi, comporta l'obbligo del saluto che, a conferma delle disposizioni impartite con i telegrammi 27 novembre 1925, n. 29106 e 22 febbraio 1926, n. 4037, dovrà essere esclusivamente il saluto romano fascista.

* * *

Il personale cui la presente determinazione si riferisce dovrà provvedersi, a proprie spese, dei distintivi che saranno distribuiti a cura dei gabinetti dei singoli ministeri o dagli uffici che da essi saranno delegati.

Circa la consegna dei distintivi seguiranno ulteriori comunicazioni.

Attendo ricevuta della presente ed assicurazione dell'adempimento.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Con successiva circolare in data 25 febbraio u. s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la fornitura dei distintivi è stata commessa alla ditta Lorioli e Castelli di Milano con Sede in Roma, via Colonna Antonina, n. 52 (telefono n. 63537) e che in base agli accordi intervenuti con la ditta stessa, i distintivi, in metallo e smalto, saranno da questa ceduti al prezzo di L. 1,40 ciascuno se con attacco a tipo bottone (olivetta o tondo) o a spilla (di sicurezza o lunga), ovvero al prezzo di L. 1,50 se con attacco a perno e vite.

Tutti gli enti in indirizzo richiederanno d'urgenza al direttore della sede romana della ditta, sig. Ferrarini Aldo, il quantitativo di distintivi occorrenti per ciascun gruppo, grado o qualifica del personale civile dipendente, indicandone anche il tipo nei riguardi dell'attacco.

All'uopo si fa presente che per quanto riguarda i commissari di leva del ruolo ordinario, il distintivo per ciascuno dovrà essere quello del gruppo *B*, al quale appartengono, e del grado corrispondente a quello militare che rivestivano all'atto della nomina a commissario di leva.

Il pagamento alla ditta dell'importo dei distintivi stessi sarà fatto dagli enti militari dopo che questi ne avranno effettuata la distribuzione al personale dipendente.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 175. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per elmetti metallici n. t.** (*con 51 tavole di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 1° marzo 1934 - Anno XII.

A seguito della circolare 678 - lettera *B* - *giornale militare* 1933-XII, si pubblicano 51 tavole di disegni riproducenti i fregi e le cifre adottati per gli elmetti metallici di nuovo tipo e per quelli di vecchio tipo non provvisti di fori per l'applicazione del fregio metallico, significando che:

i fregi per i quali, nella relativa tavola di disegni, non risultano speciali indicazioni al riguardo, dovranno essere verniciati in nero;

il numero del reggimento, da stampigliarsi nel tondino del fregio, dovrà essere formato con cifre del tipo largo o stretto (vedi tavola annessa), a seconda della quantità di cifre che lo compongono;

per la stampigliatura dei fregi gli enti interessati dovranno esclusivamente impiegare le apposite maschere allestite dall'arsenale R. E. di Torino e che richiederanno, unitamente alla vernice ed ai pennelli occorrenti, alle rispettive direzioni di artiglieria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

TIPI DI CIFRE PER COMPORRE I NUMERI ORDINATIVI.

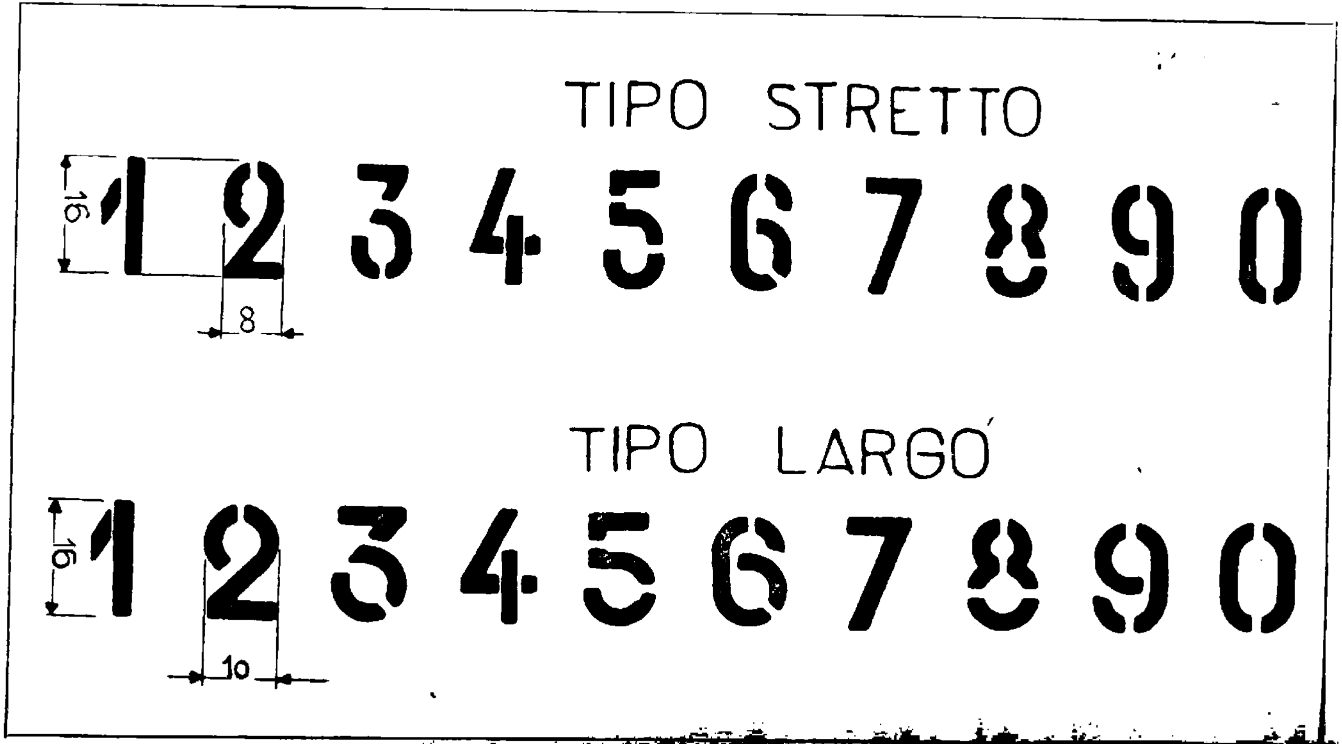
TIPO STRETTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
16
8
TIPO LARGO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
16
10

UFFICIALI GENERALI.

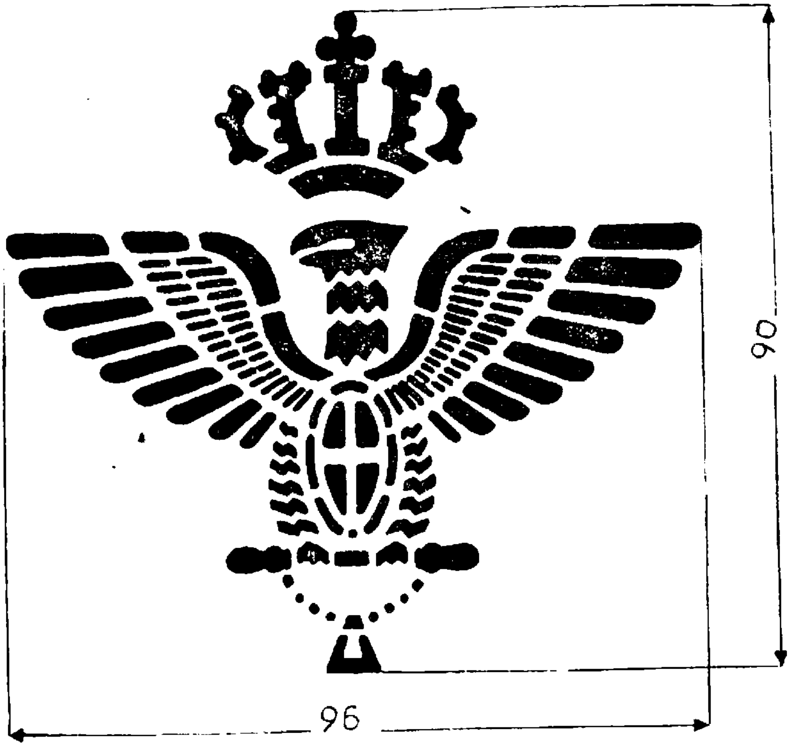

Maresciallo d'Italia.
Generale d'Armata.
Comandante designato d'armata.
Generale di Corpo d'Armata.

FREGIO IN ORO.

UFFICIALI GENERALI.

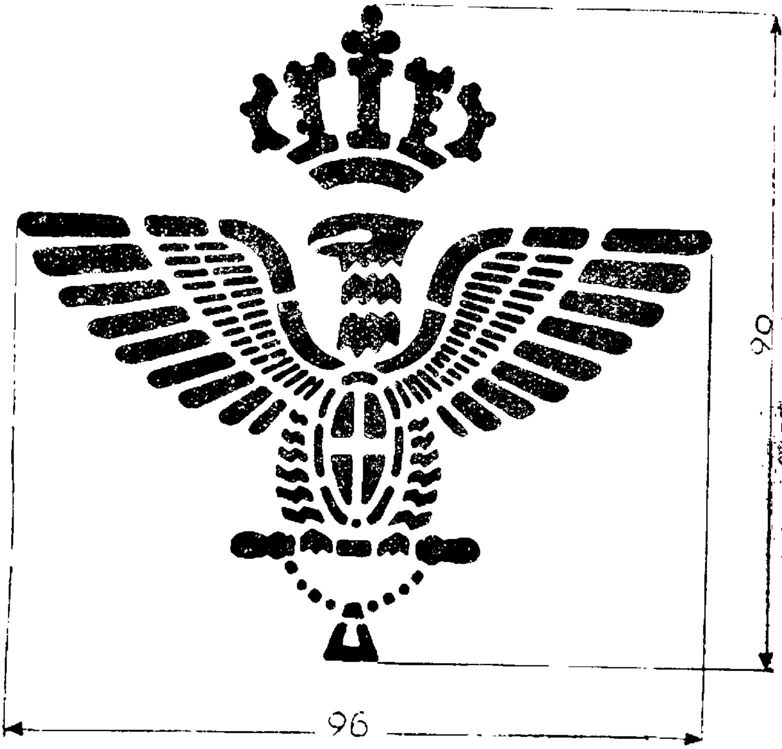

Generale di Divisione.
Generale di Brigata.

FREGIO IN ARGENTO.

UFFICIALI DI STATO MAGGIORE.

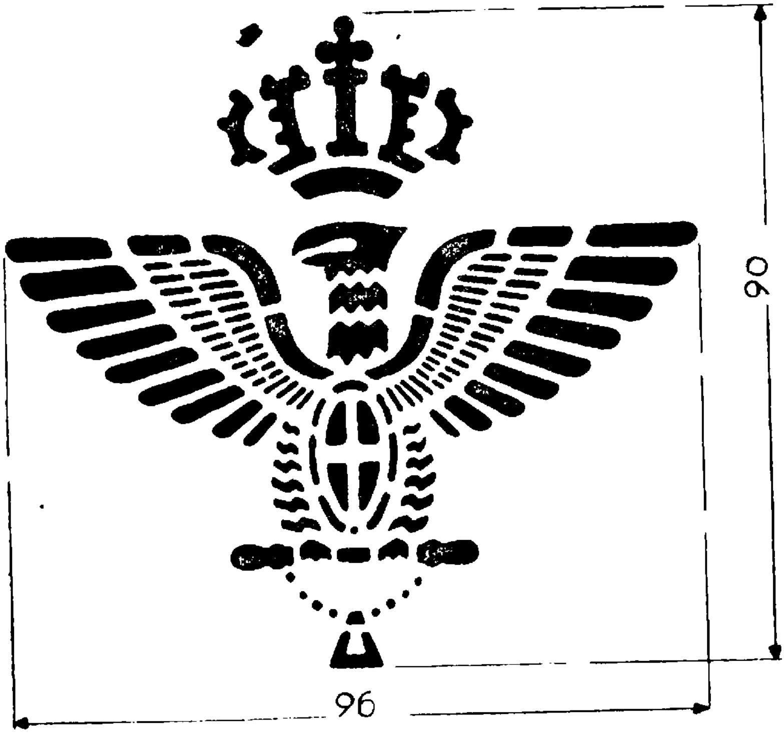

FREGIO PER CARABINIERI (PER ELMETTI).

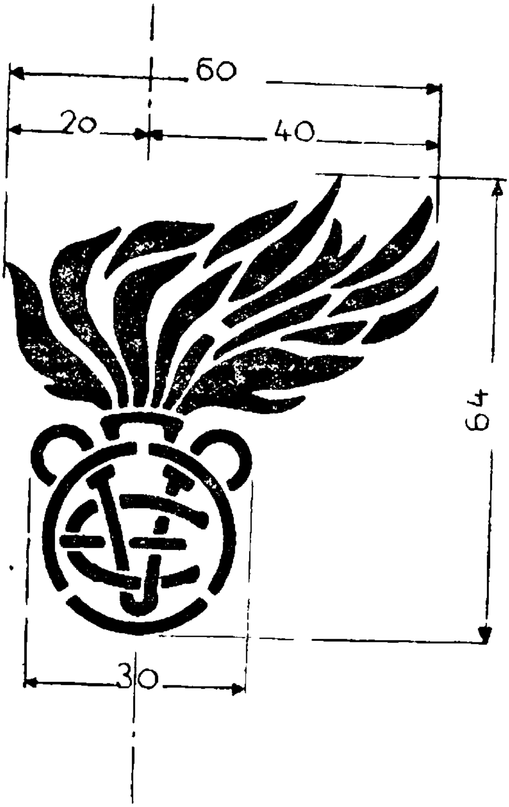
60
20
40
64
30

FREGIO PER GRANATIERI.

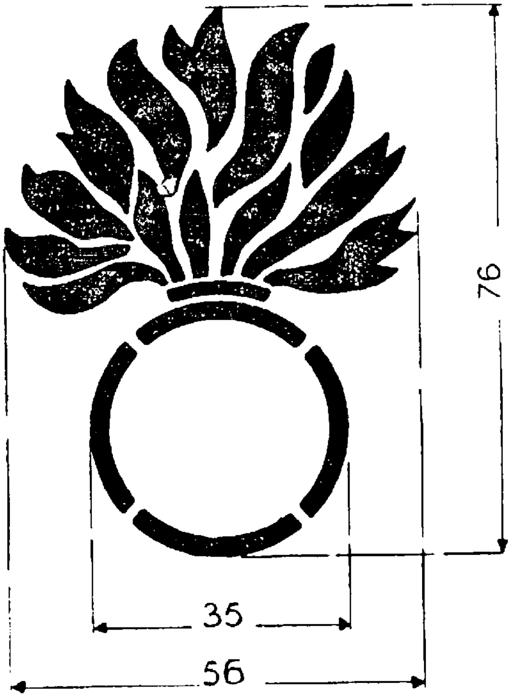

FREGIO PER FANTERIA.

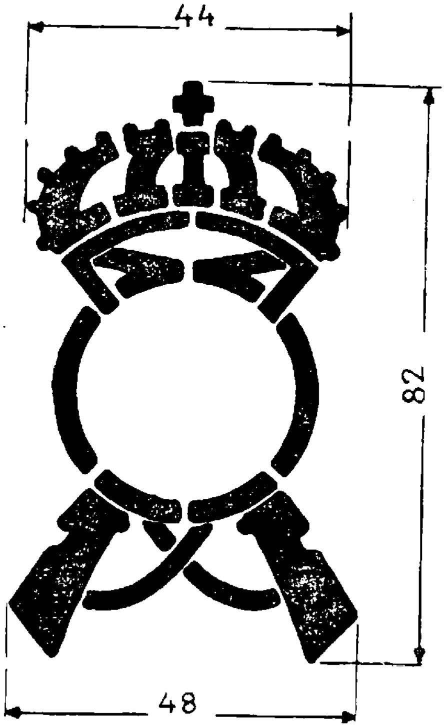

FREGIO PER FANTERIA (SCUOLE).

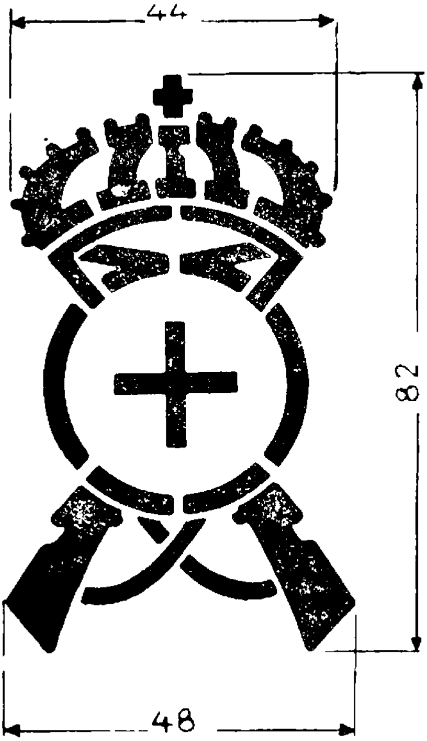

FREGIO PER FANTERIA (MUSICHE PRESIDIARIE).

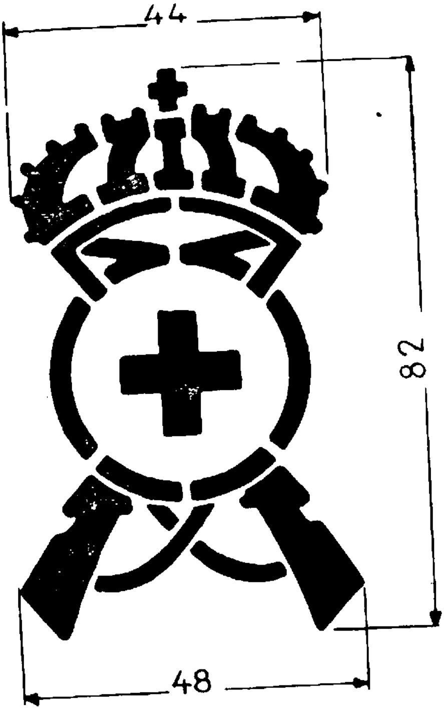

FREGIO PER FANTERIA (COMPAGNIE DISTRETTUALI).

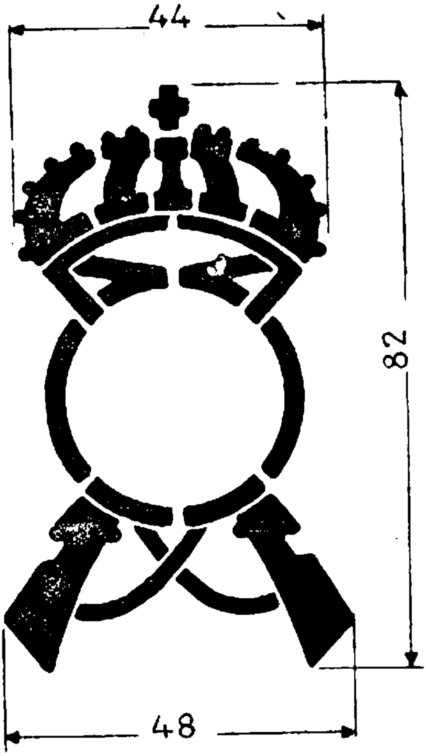

Il numero nel tondino è colorato in giallo.

FREGIO PER BERSAGLIERI.

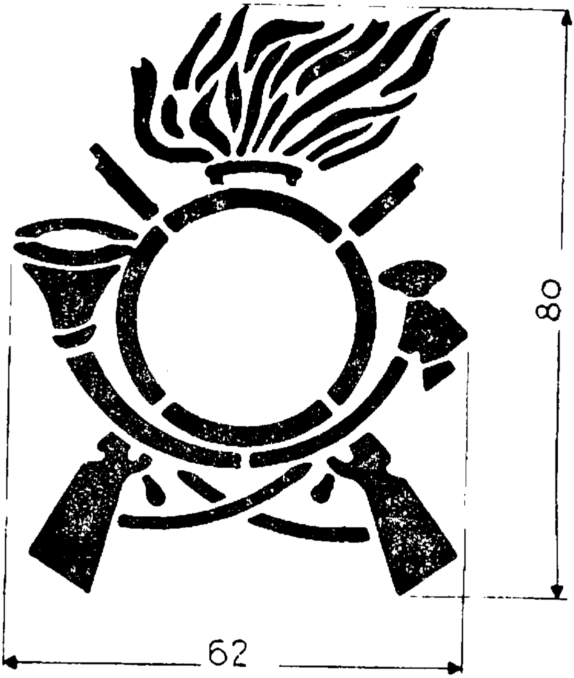

FREGIO PER BERSAGLIERI (SCUOLE).

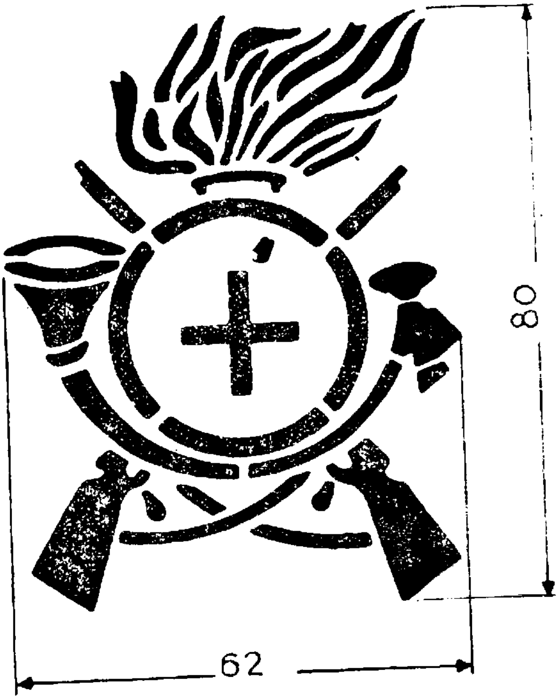

FREGIO PER ALPINI.

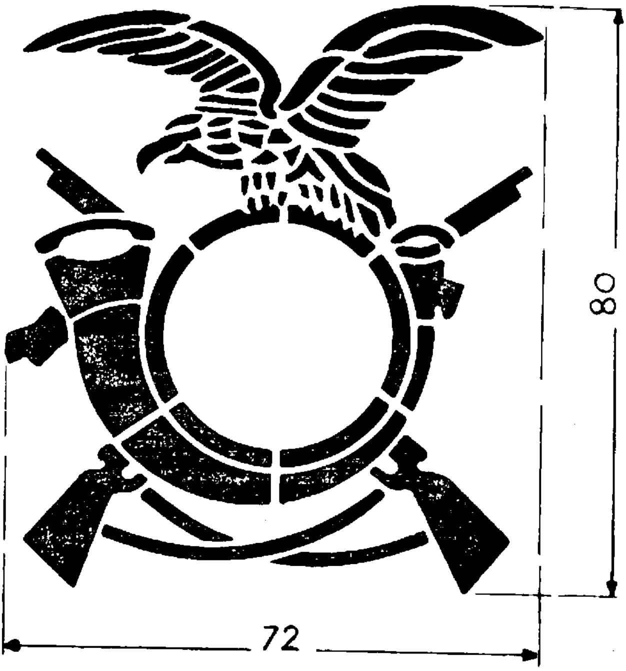

FREGIO PER ALPINI (SCUOLE).

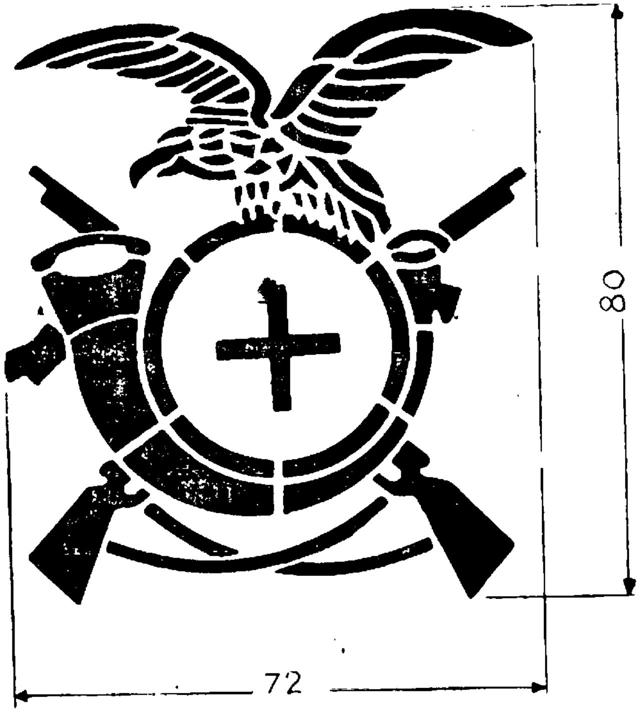

FREGIO PER CAVALLERIA.

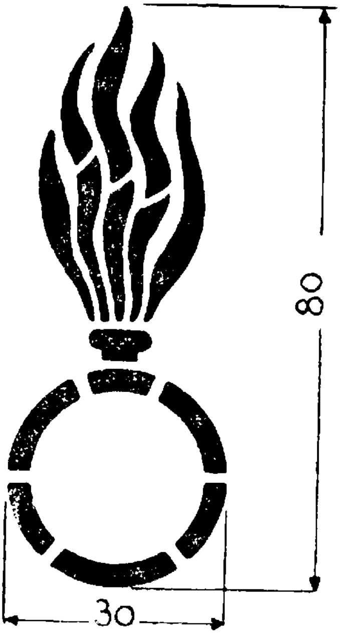

Reggimenti:

Nizza (1).
Piemonte Reale (2).
Savoia (3).
Genova (4).

FREGIO PER CAVALLERIA.

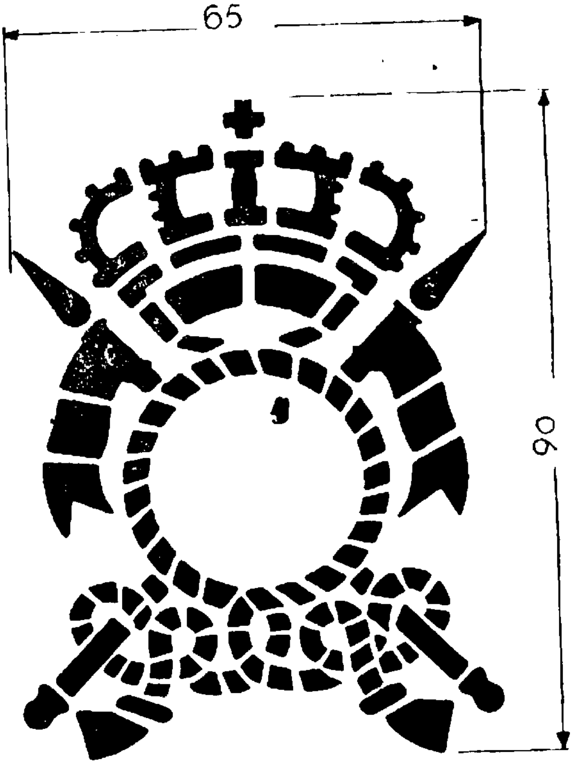

Reggimenti:

- **Novara (5).**
- **Aosta (6).**
- **Firenze (9).**
- **Vittorio Emanuele II (10).**

FREGIO PER CAVALLERIA.

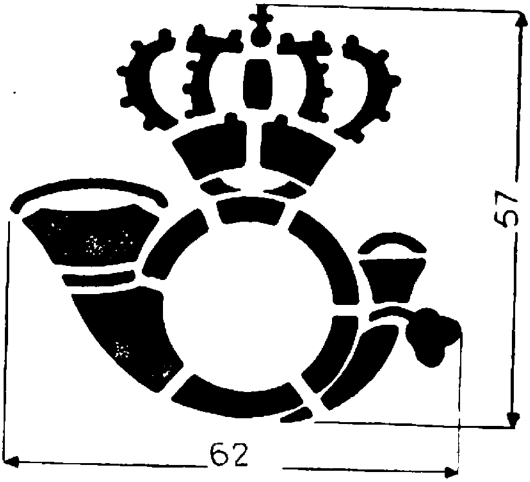

Reggimenti:

Saluzzo (12).
Monferrato (13).
Alessandria (14).
Guide (19).

FREGIO PER CAVALLERIA.

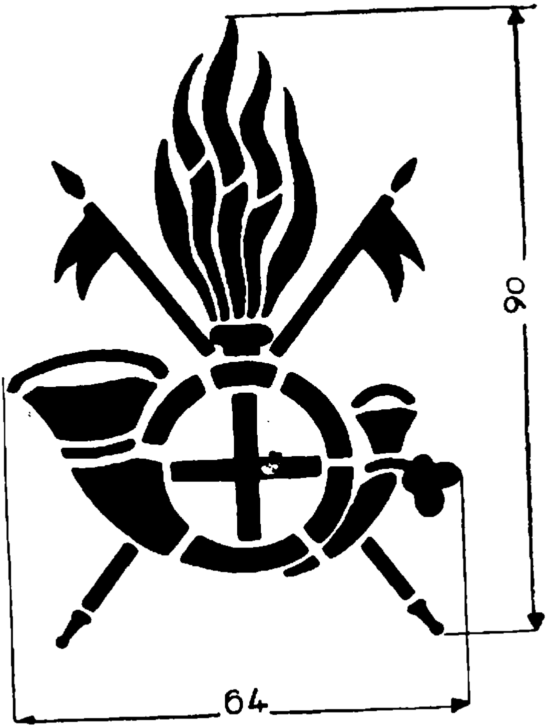

Scuole

Centri rifornimento quadrupedi.

Depositi cavalli stalloni.

Squadroni palafrenieri.

FREGIO PER ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

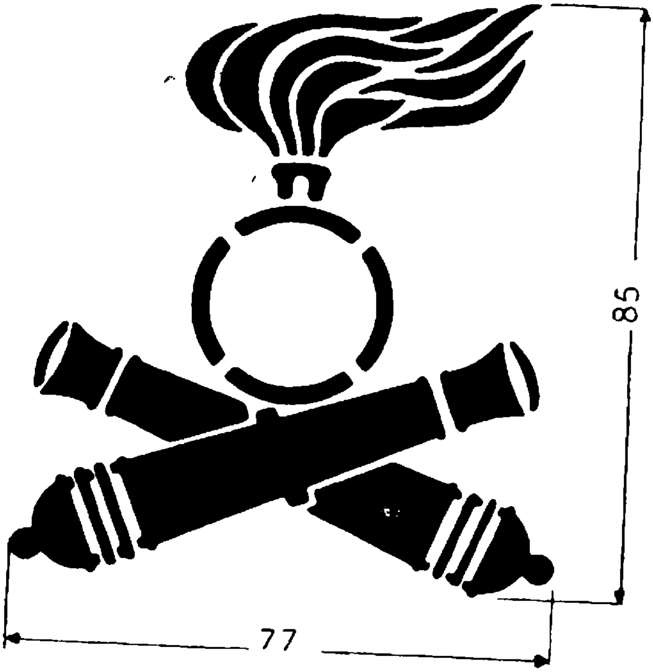

FREGIO PER ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA (SCUOLE).

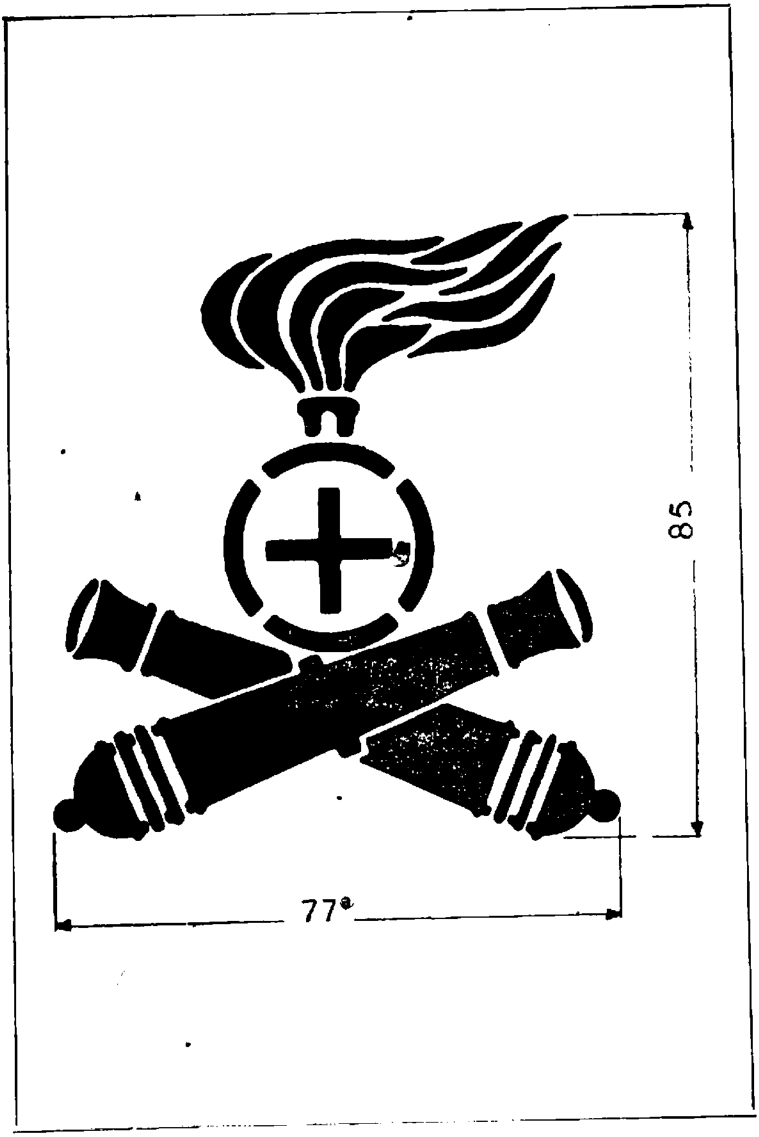

FREGIO PER REGGIMENTO MISTO ARTIGLIERIA SARDEGNA.

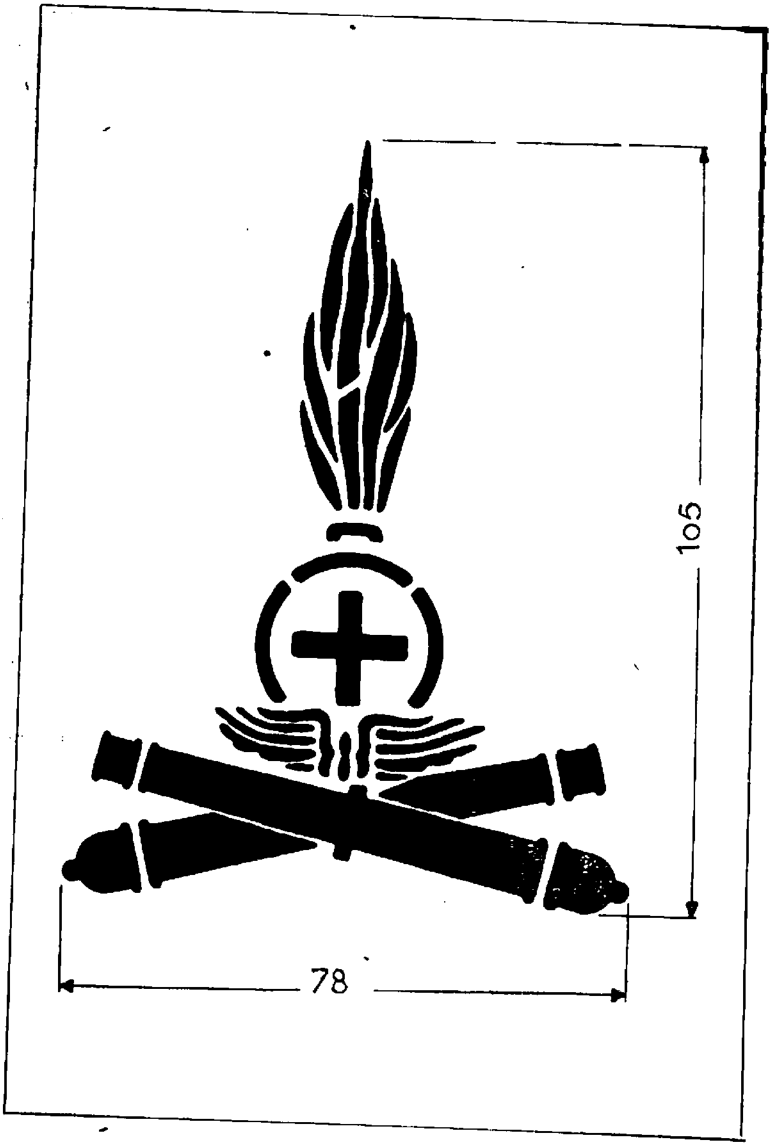

FREGIO PER ARTIGLIERIA DA MONTAGNA.

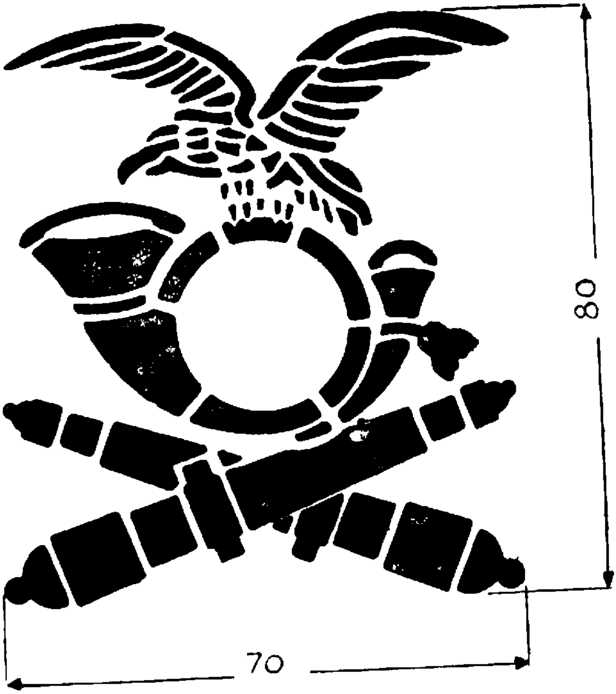

FREGIO PER ARTIGLIERIA DA MONTAGNA (SCUOLE).

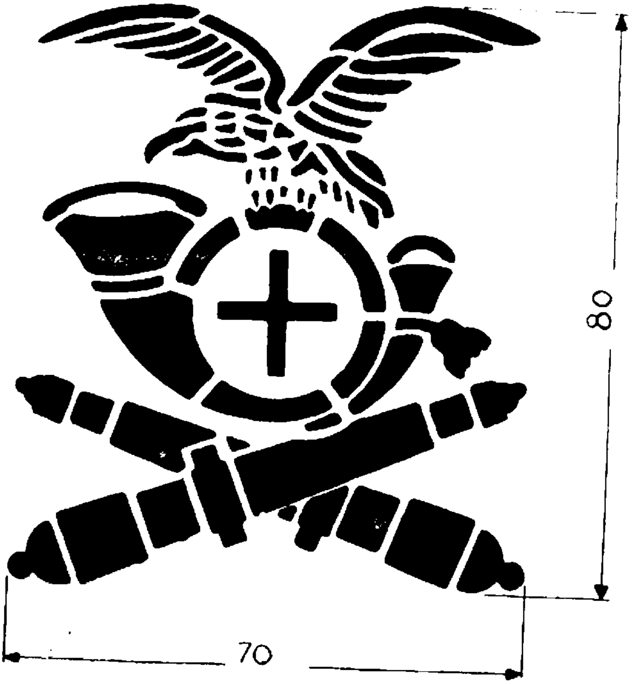

FREGIO PER ARTIGLIERIA A CAVALLO.

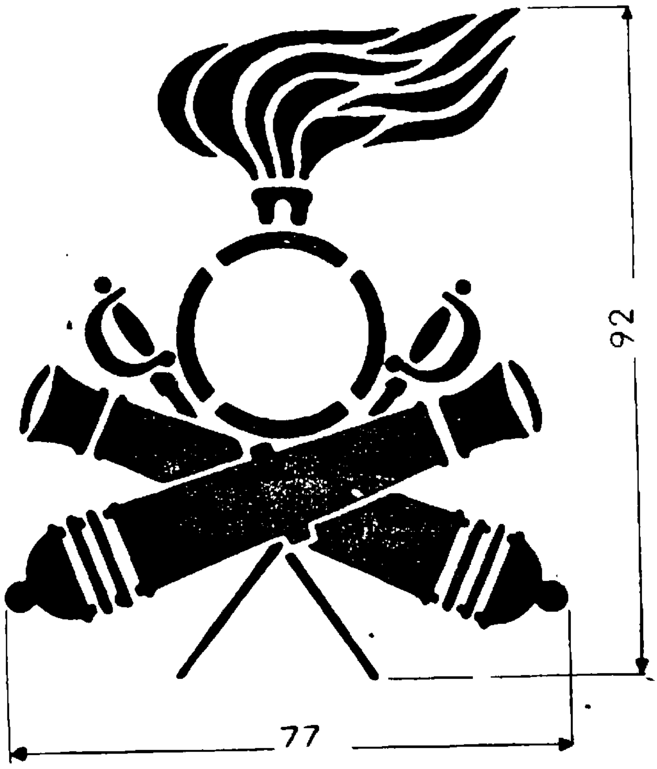

FREGIO PER ARTIGLIERIA LEGGERA.

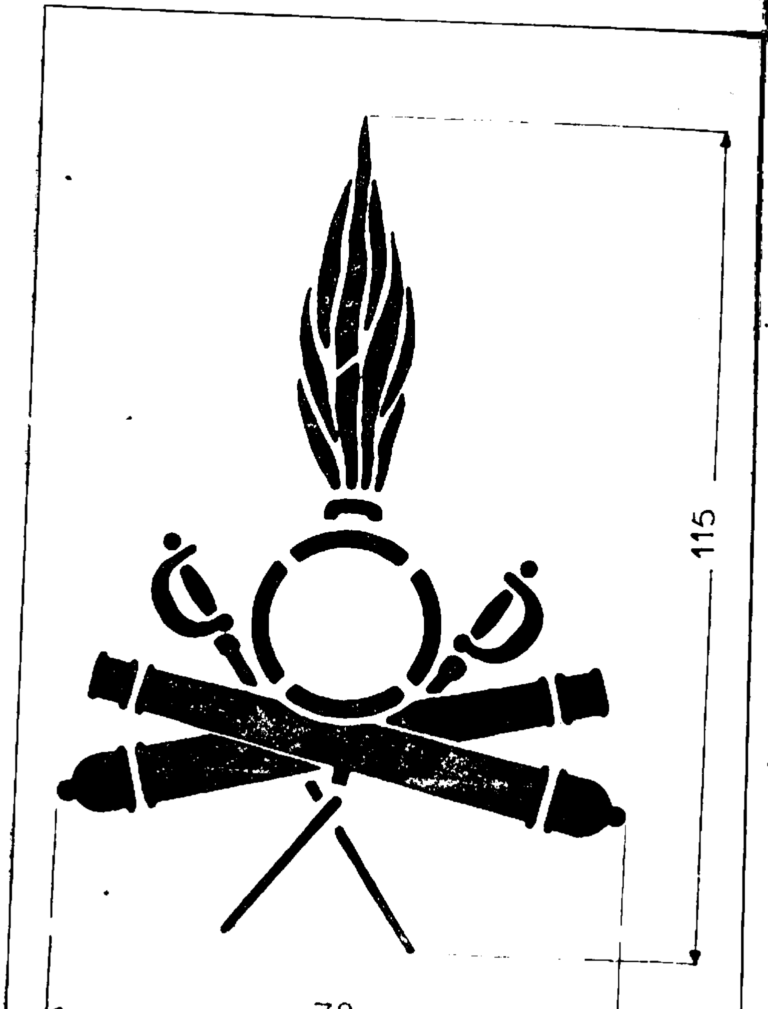

FREGIO PER ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE.

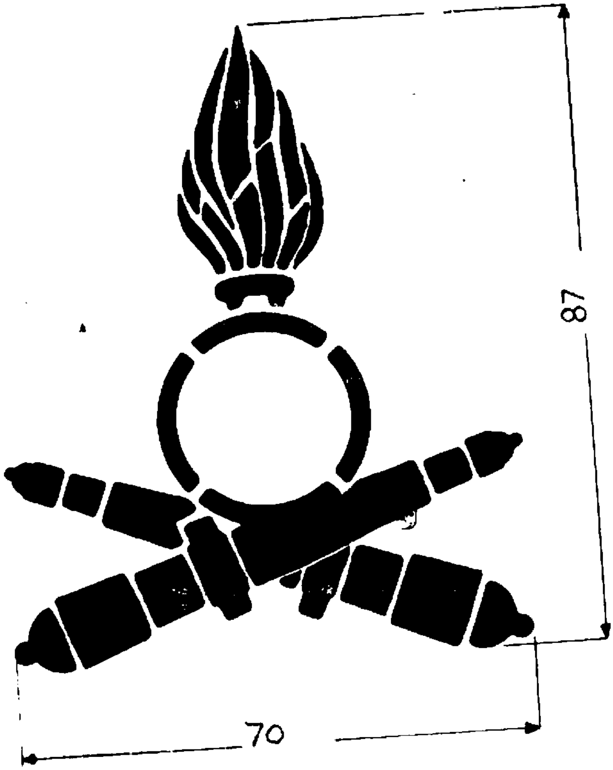

FREGIO PER ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE (SCUOLE).

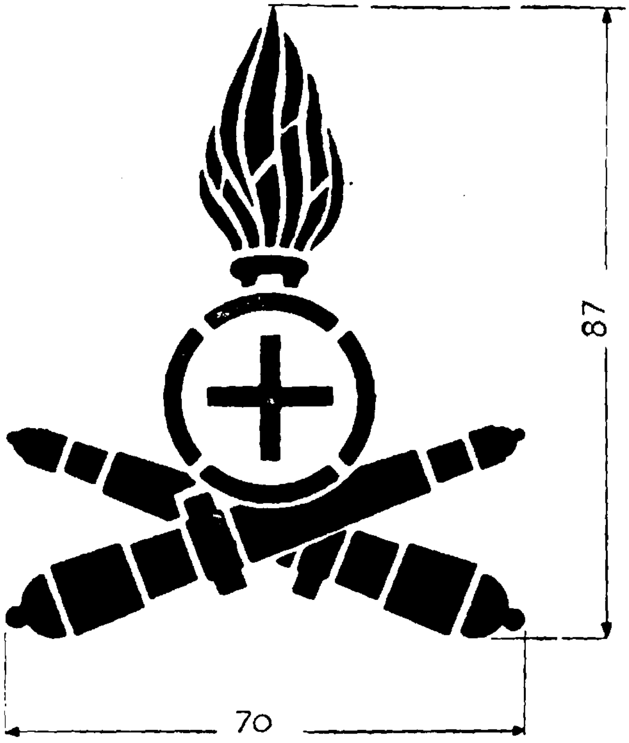

FREGIO PER ARTIGLIERIA PESANTE.

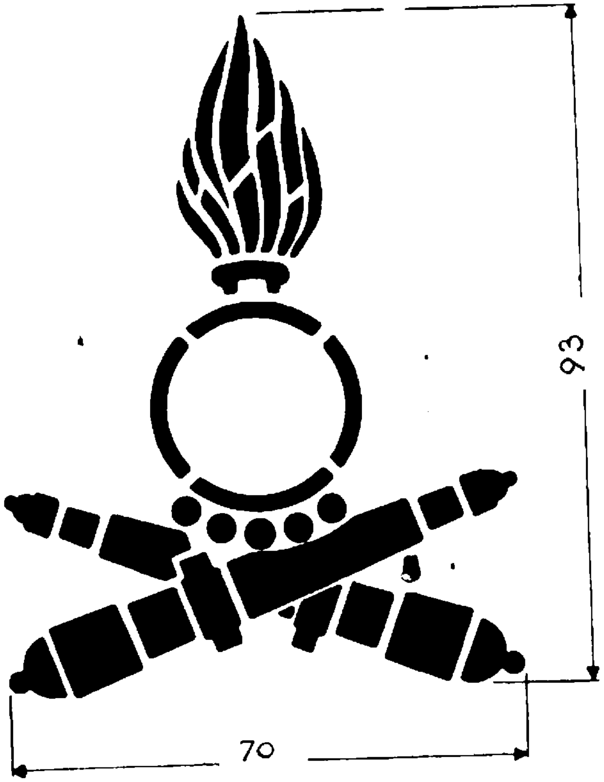

FREGIO PER ARTIGLIERIA PESANTE (SCUOLE).

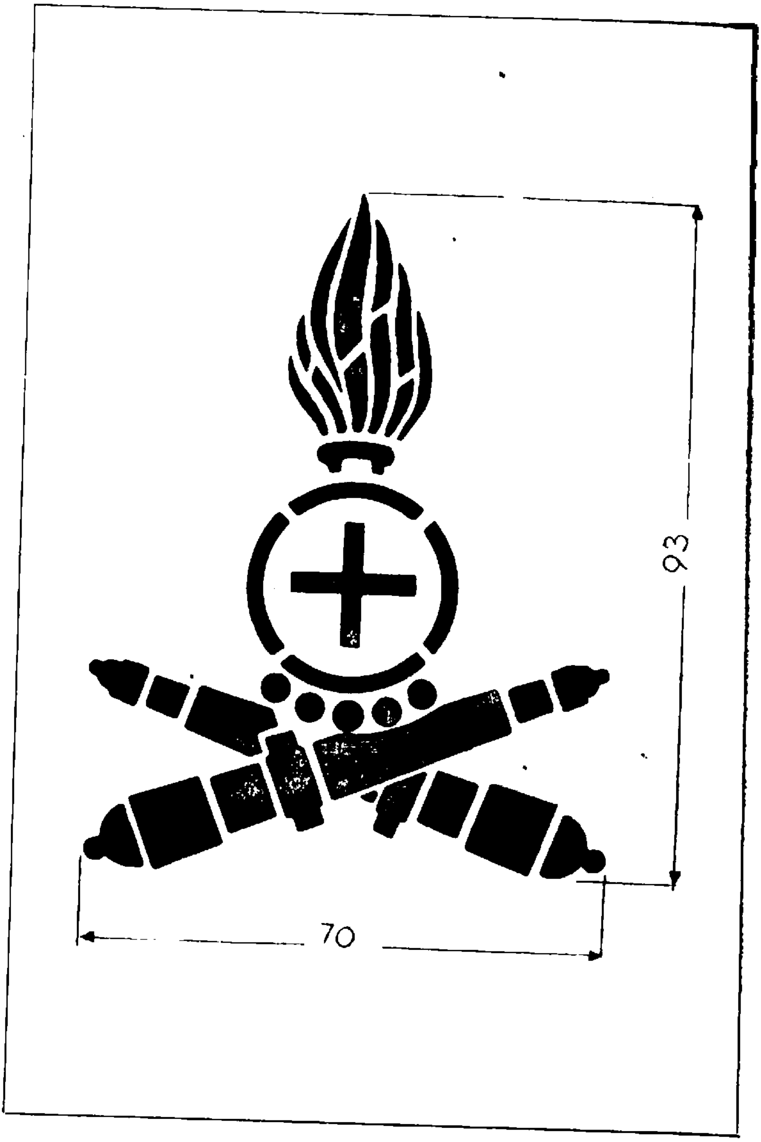

FREGIO PER ARTIGLIERIA DA COSTA.

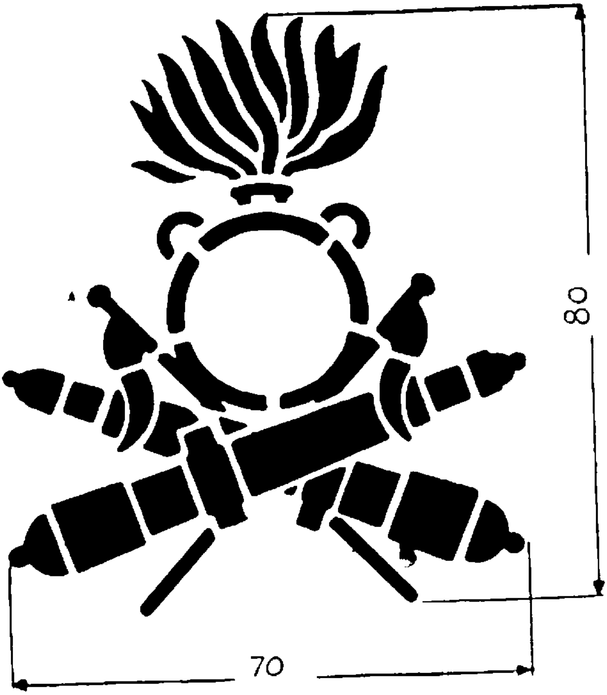

FREGIO PER ARTIGLIERIA DA COSTA (SCUOLE).

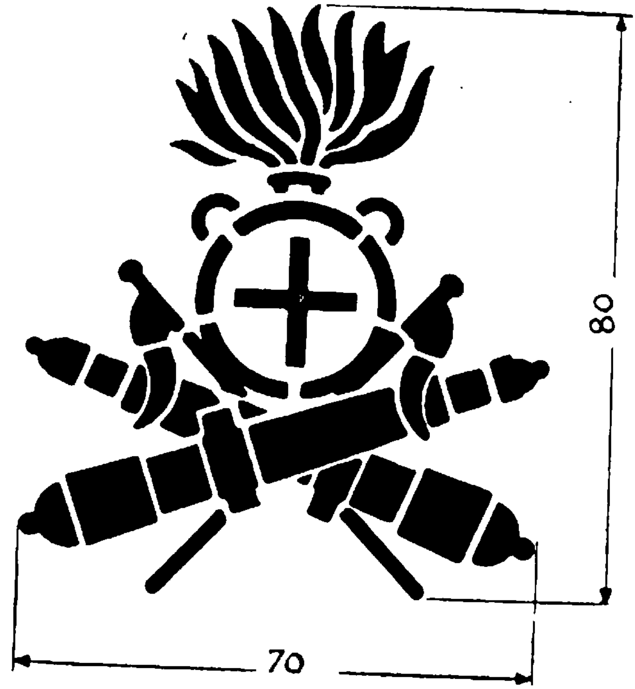

FREGIO PER ARTIGLIERIA CONTROAEREI.

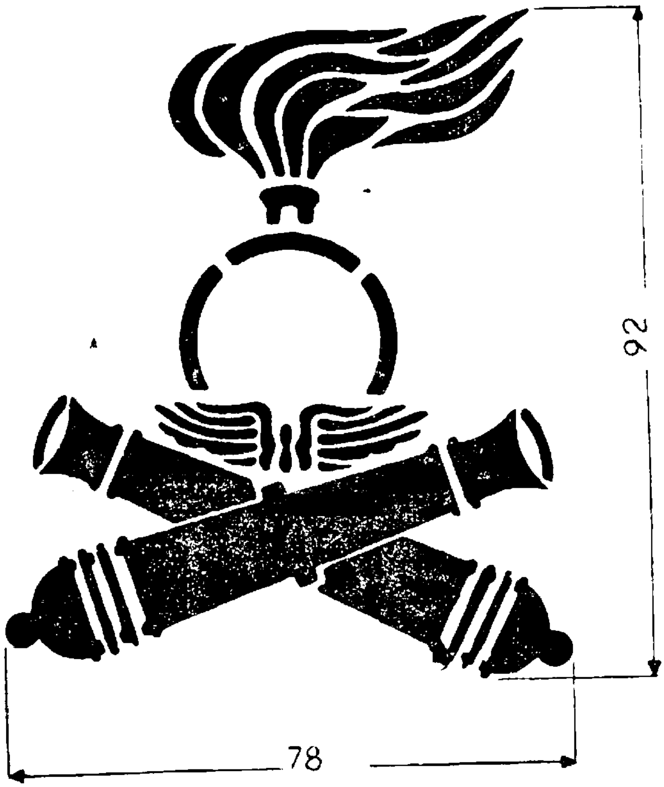

FREGIO PER ARTIGLIERIA CONTROAEREI (SCUOLA).

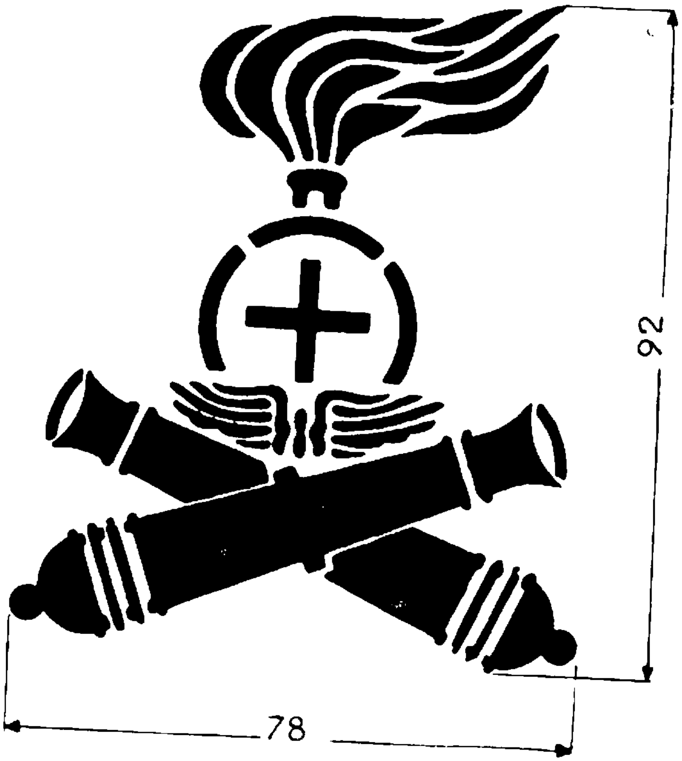

FREGIO PER SERVIZI TRASPORTI A TRAINO ANIMALE (MOBILITAZIONE).

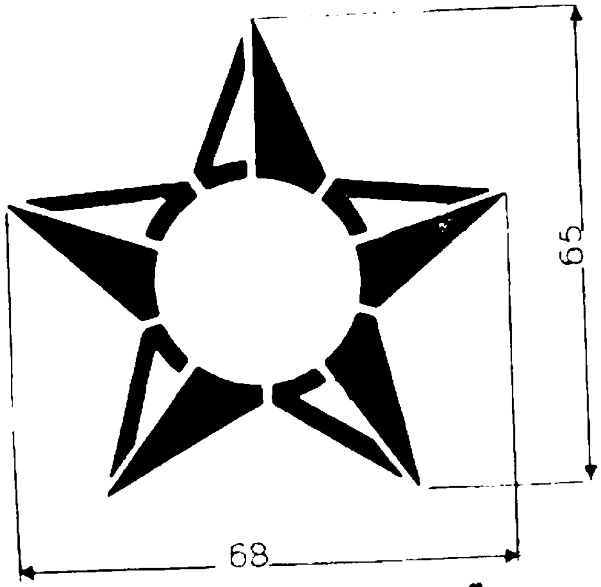

FREGIO PER REGGIMENTO GENIO DI CORPO D'ARMATA.

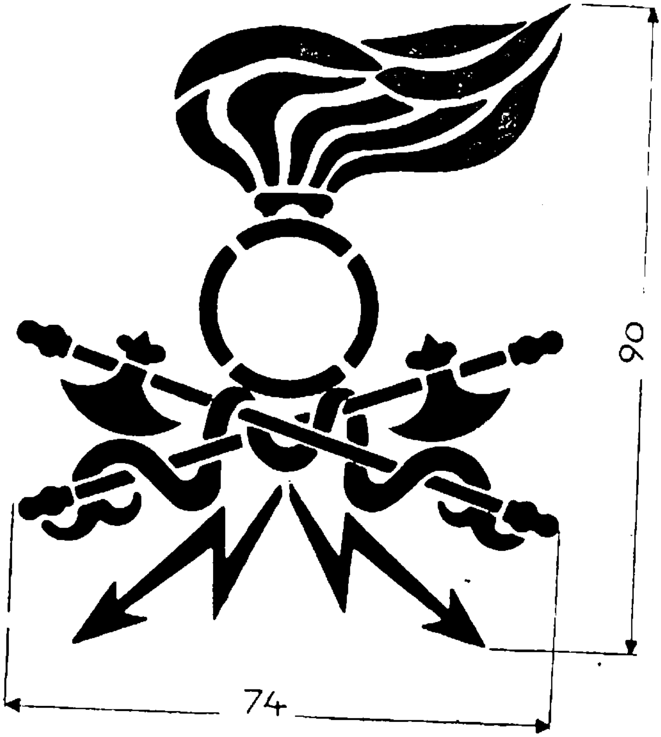

FREGIO PER GENIO (SCUOLE).

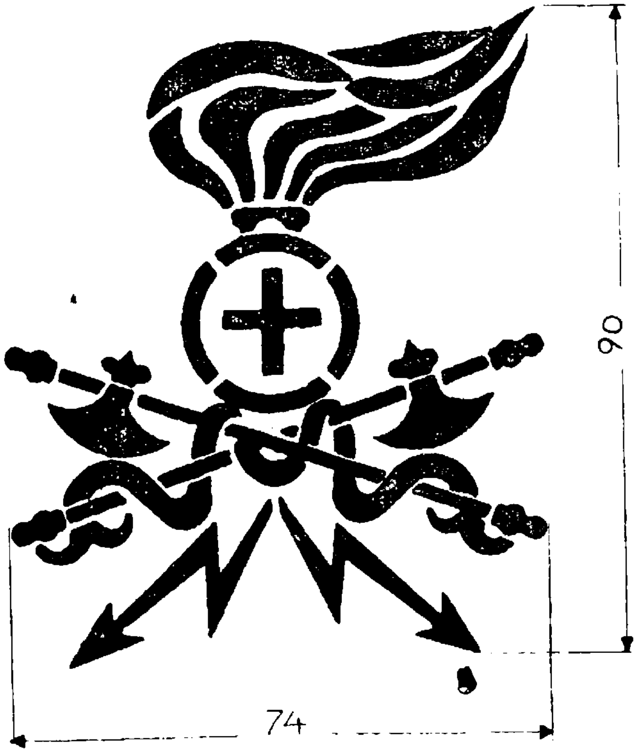

FREGIO PER GENIO FERROVIERI.

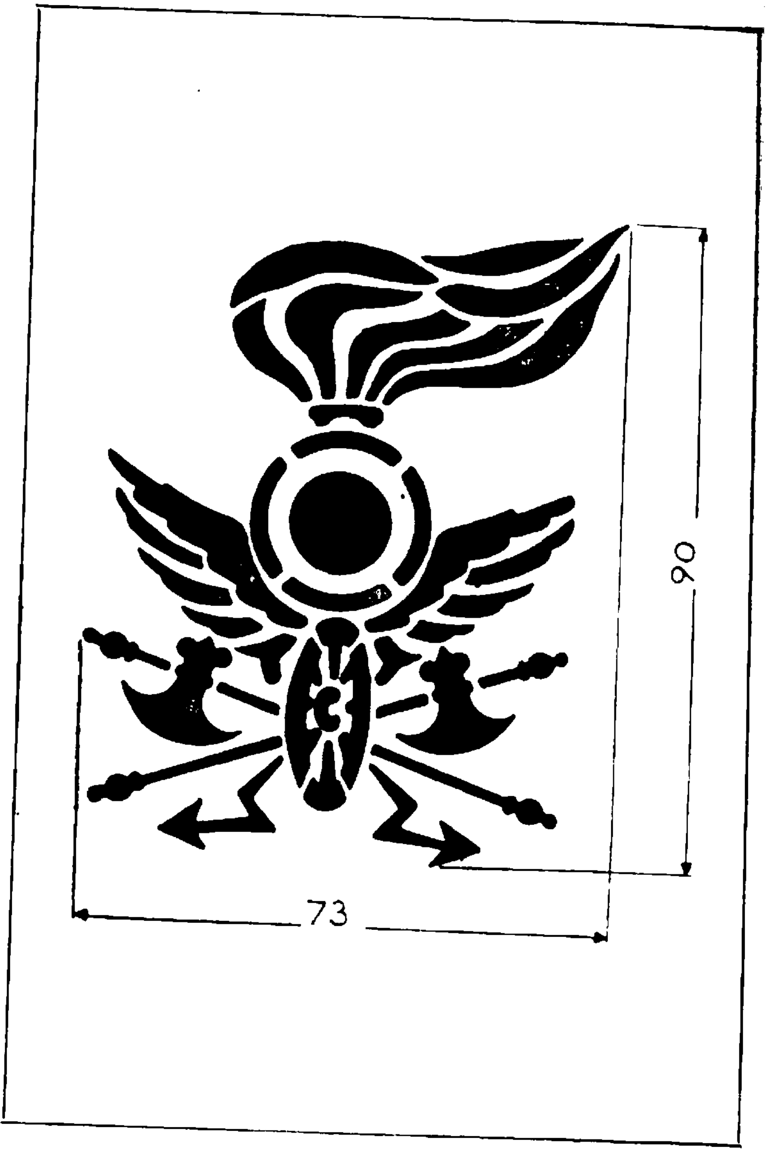

FREGIO PER GENIO MINATORI.

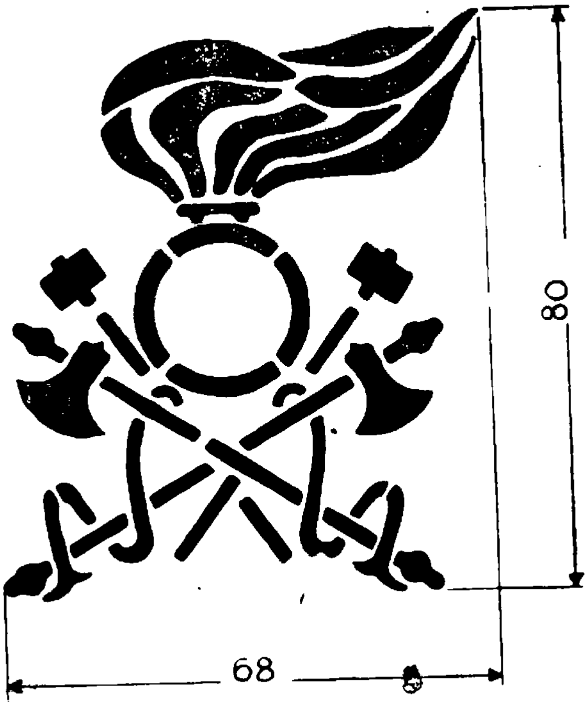

FREGIO PER GENIO PONTIERI.

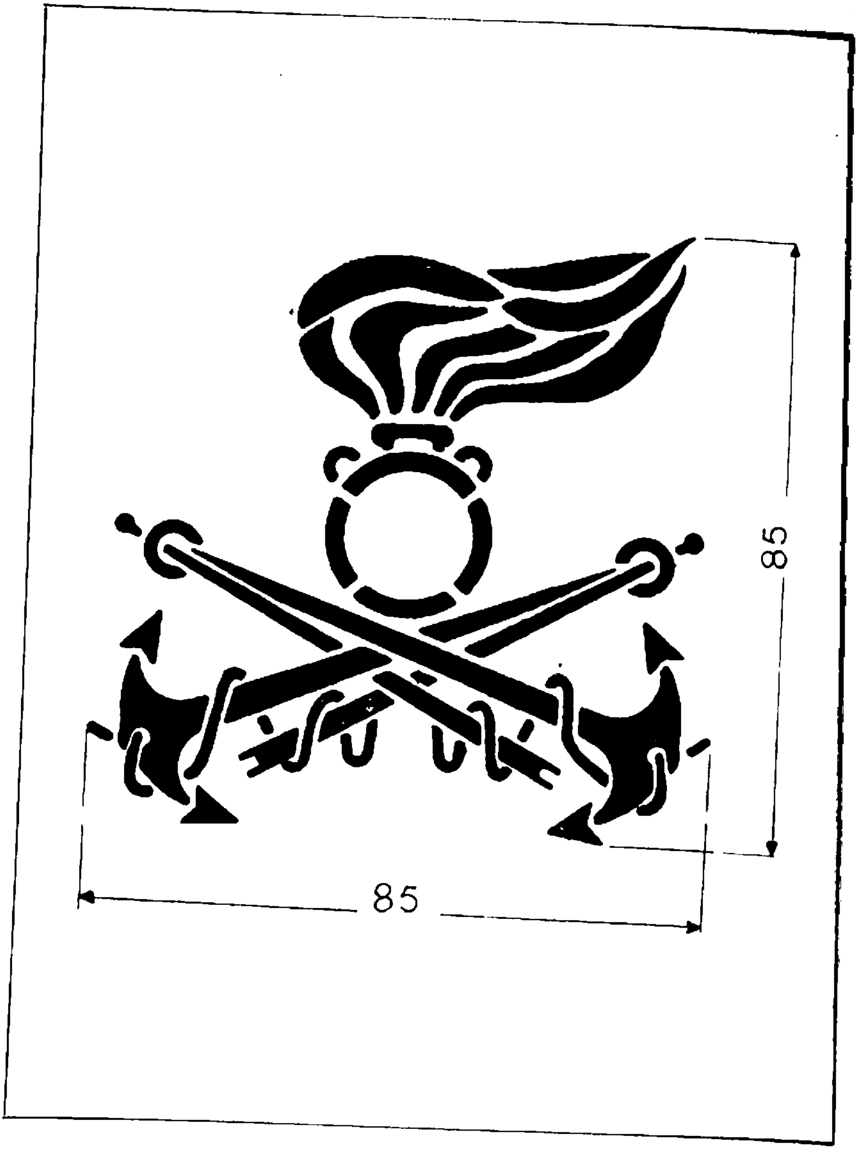

FREGIO PER CARRI ARMATI.

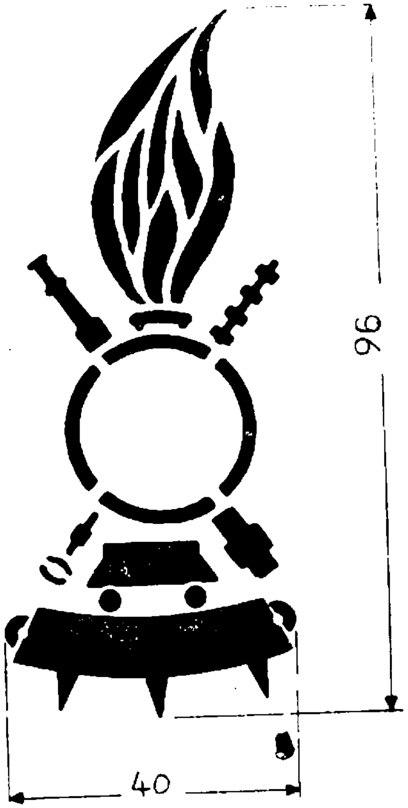

FREGIO PER SERVIZIO CHIMICO.

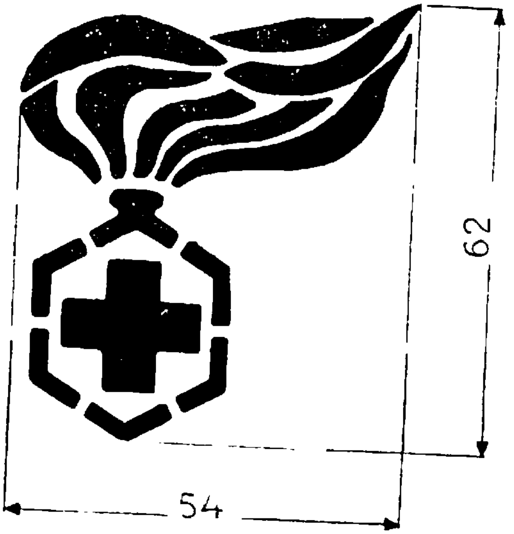

FREGIO PER AUTOMOBILISTI.

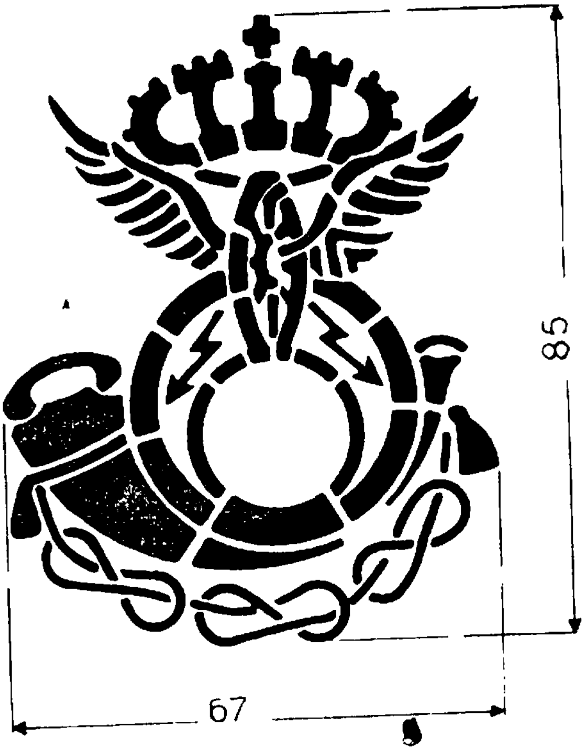

FREGIO PER UFFICIALI MEDICI.

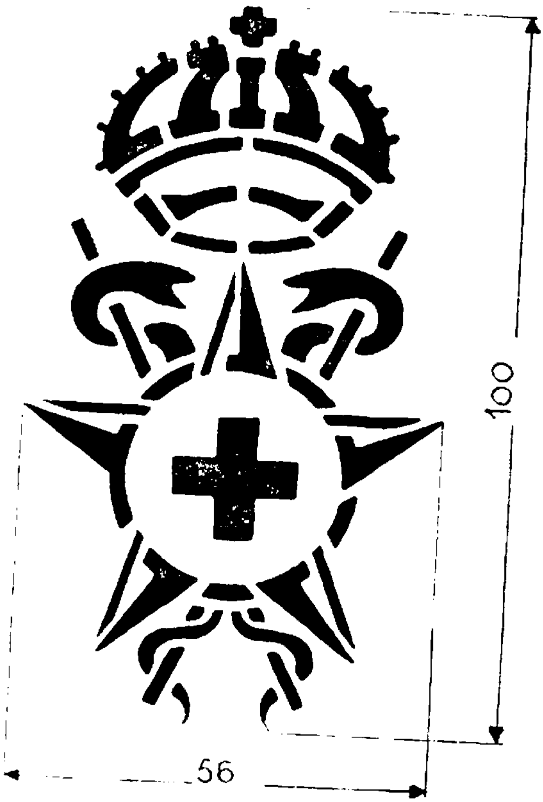

La croce del tondino è colorata in rosso.

FREGIO PER SANITÀ.

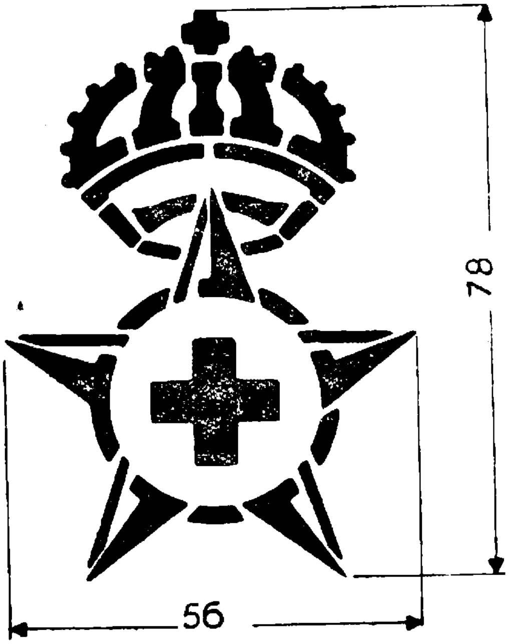

La croce del tondino è colorata in rosso.

FREGIO PER UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

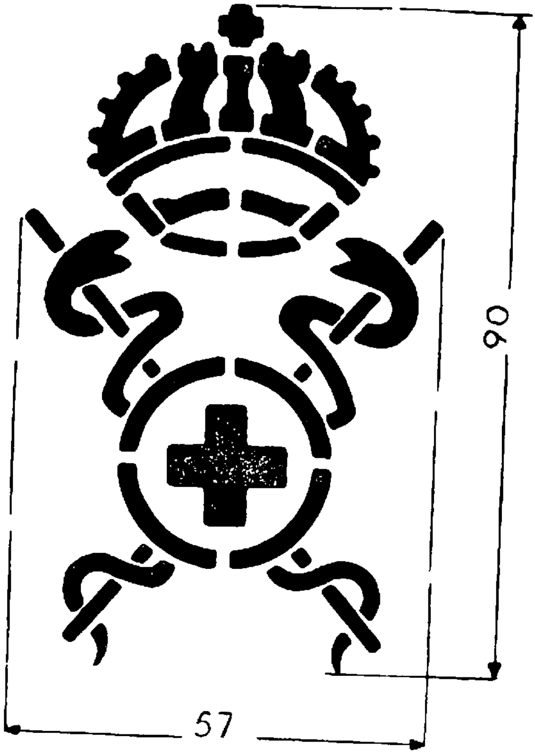

FREGIO PER UFFICIALI DI COMMISSARIATO.

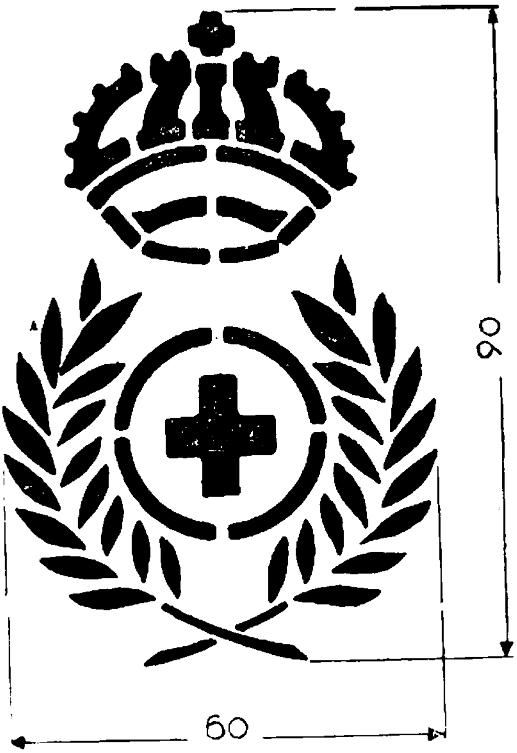

FREGIO PER SUSSISTENZA.

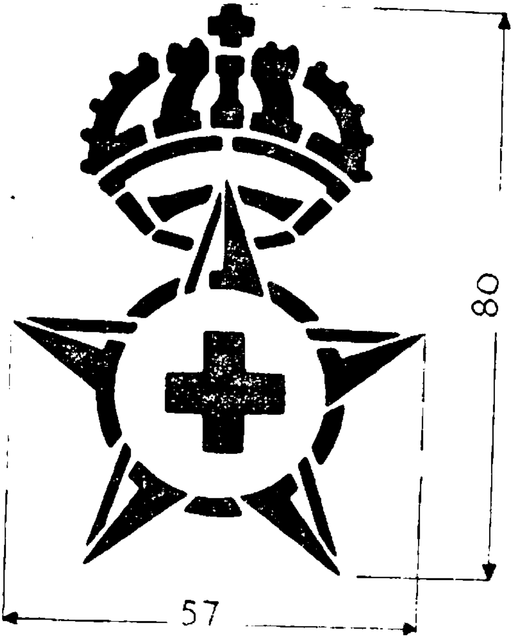

FREGIO PER UFFICIALI DI AMMINISTRAZIONE.

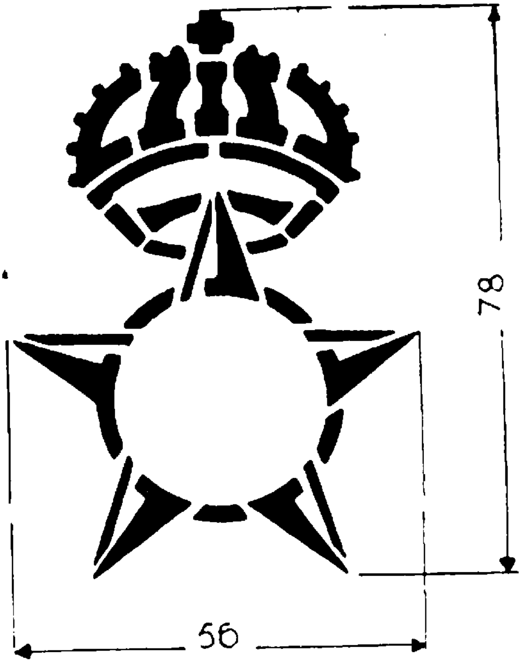

FREGIO PER UFFICIALI VETERINARI.

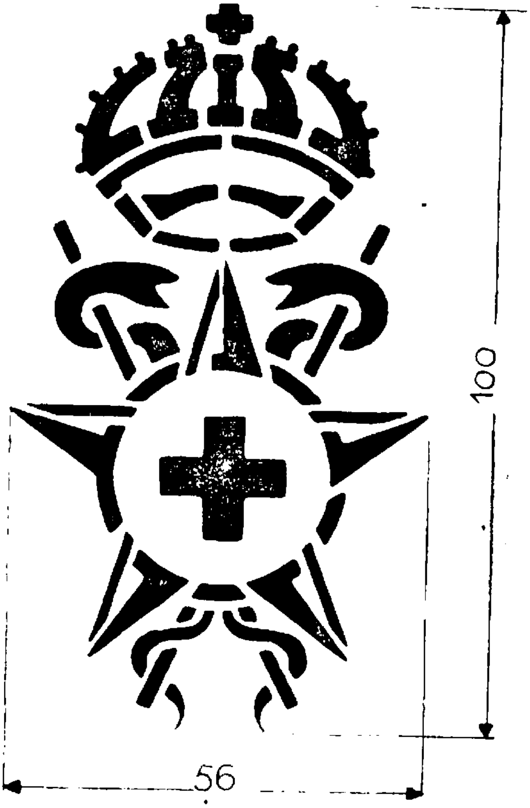

La croce del tondino è colorata in azzurro.

FREGIO PER SOTTOTENENTI MAESTRI DI SCHERMA.

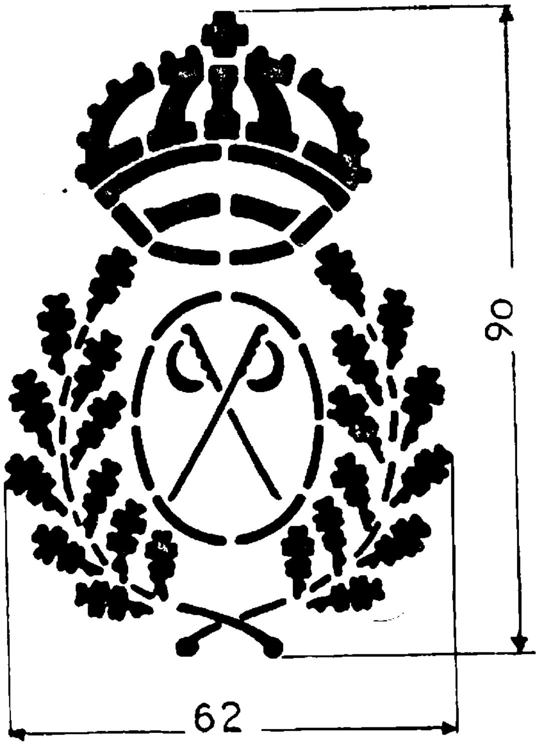

FREGIO PER COMPAGNIE MILITARI DI PENA.

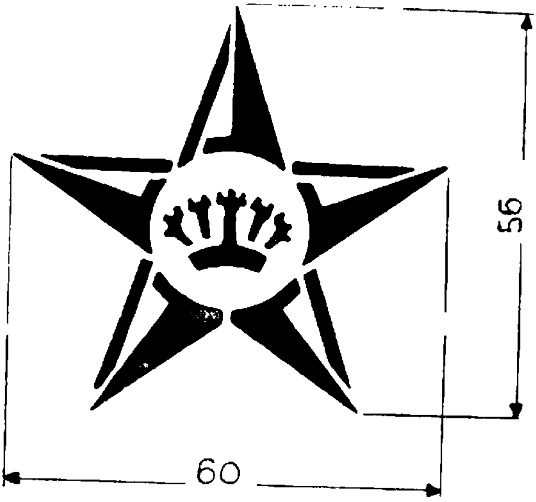

N. 176. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Aggiunta all'art. 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica** (Circolare n. 368, del *giornale militare* 1926). — (Segreteria militare). — 2 marzo 1934 - Anno XII.

All'art. 64 della circolare n. 368 del *giornale militare* 1926, deve essere apportata la seguente aggiunta:

« In caso di richiamo alle armi di intere classi o di interi gruppi di ufficiali, coloro che ritardano a presentarsi alle armi per infermità non superiore ai 10 giorni, e quelli che, avendo già risposto al richiamo, siano assenti dal servizio per malattia di durata non superiore a quella sopra indicata, saranno trattenuti alle armi, dopo il congedamento degli altri ufficiali, fino al completamento del periodo di richiamo per essi stabilito ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 177. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Posizione giuridica e trattamento del personale delle sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1934 - Anno XII.

Al fine di disciplinare con norme uniformi la posizione giuridica e il trattamento del personale dipendente dalle sezioni di tiro a segno nazionale, si determina:

Art. 1. — Il personale delle sezioni di tiro a segno comprende impiegati e salariati:

rientra nella categoria degli impiegati delle sezioni il personale di segreteria (segretario ed impiegati dipendenti);

rientrano nella categoria dei salariati i custodi dei campi di tiro e gli inservienti in genere.

Non sono compresi tra il personale dipendente delle sezioni gli armaiuoli, i quali, per le riparazioni alle armi e gli altri lavori ad essi affidati, saranno ricompensati a tariffa o a cottimo.

Art. 2. — Il personale dipendente dalle sezioni di tiro a segno non può essere iscritto, in tale qualità, ad associazioni sindacali.

Art. 3. — I rapporti d'impiego del personale di segreteria e le relative modalità circa il trattamento e il licenziamento sono regolati dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 sull'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Il segretario della sezione è considerato ad ogni effetto come appartenente alla categoria 2ª di cui all'art. 10 del citato decreto-legge (*impiegati di concetto*); gli altri impiegati di segreteria saranno considerati come appartenenti alla categoria 3ª contemplata dallo stesso articolo (*impiegati di grado comune*).

Art. 4. — I rapporti di lavoro, le retribuzioni e l'eventuale trattamento di licenziamento del personale salariato sono stabiliti dal consiglio direttivo della sezione, in relazione alle esigenze di bilancio e di servizio, ed in conformità delle disposizioni all'uopo contenute nello statuto interno della sezione, compilato a cura di ciascun consiglio direttivo, (art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno - R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051) nel quale statuto si conterranno anche le norme per la nomina, la disciplina, l'orario, le ferie, gli obblighi di servizio e le modalità di licenziamento dei dipendenti, in armonia al disposto del seguente art. 5, comma 2°.

Art. 5. — Fermo restando il divieto di cui all'art. 2 delle presenti norme, i consigli direttivi delle sezioni, nello stabilire le condizioni di lavoro dei salariati dipendenti, dovranno tuttavia attenersi, in quanto possibile, alle norme che regolano i rapporti collettivi di lavoro per i salariati delle categorie analoghe dipendenti da privati.

In particolar modo si osserveranno, per quanto concerne le interruzioni di prestazione per malattia, il riposo settimanale, le ferie annuali, le modalità di licenziamento, le dimissioni e il trattamento di quiescenza dei salariati, le norme stabilite nel contratto nazionale di lavoro per i portieri, categoria, quest'ultima, che disimpegna mansioni molto simili a quelle dei custodi dei campi e delle sedi delle sezioni di tiro.

Art. 6. — Il personale delle sezioni di tiro a segno deve essere assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Il personale che, per la specialità dell'incarico ad esso attribuito, possa essere esposto a pericoli derivanti dalla vicinanza di depositi di cartucce e polveri, dovrà essere assicurato anche contro gli infortuni, ai sensi della legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 7. — L'obbligo delle assicurazioni sociali, come dalle vigenti leggi, incombe, per le sezioni, nei riguardi di tutti i salariati dai 15 ai 65 anni, e per gli impiegati la cui retribuzione non superi le lire 800 mensili.

Art. 8. — Gli stipendi e i salari del personale sono iscritti nella parte ordinaria del bilancio annuale della sezione.

A sensi dell'art. 29 del citato regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno, l'importo complessivo di tali emolumenti non può superare complessivamente il 25%

dei proventi ordinari annuali per le sezioni che hanno un numero di iscritti superiore ai 200, e il 30% per le altre sezioni.

Art. 9. — Le nomine, il trattamento, i provvedimenti disciplinari di licenziamento e tutte le altre disposizioni da prendere nei riguardi del personale, debbono essere deliberate in riunioni del consiglio direttivo della sezione e risultare dai rispettivi verbali.

Art. 10. — I provvedimenti di licenziamento degli impiegati e dei salariati debbono essere in ogni caso motivati (esigenze di servizio, età, menomate condizioni fisiche o intellettuali, scarso rendimento, inosservanza dei doveri di ufficio, indisciplina, indegnità morale o politica o altri giustificati motivi).

La motivazione è riportata nel verbale del consiglio direttivo.

Art. 11. — Non è ammesso richiamo alle autorità superiori nel merito dei provvedimenti di licenziamento deliberati dal consiglio direttivo.

Resta salvo, nei casi previsti dalla legge, il ricorso giurisdizionale avverso la legittimità dei provvedimenti stessi.

Nulla è innovato circa la giurisdizione e la procedura dinanzi alla competente magistratura, per le contestazioni sulla misura delle indennità.

Art. 12. — Le richieste di liquidazione delle indennità di licenziamento devono essere rivolte, da parte degli impiegati e salariati, al consiglio direttivo della sezione, cui spetta provvedere.

Le indennità fanno carico alla sezione e sono iscritte, possibilmente, nel bilancio annuale della sezione (parte ordinaria) dell'anno in corso, o in mancanza nel bilancio successivo.

Art. 13. — Il presidente della sezione è tenuto a rilasciare, se richiesto, un attestato dei servizi prestati dal personale licenziato o dimesso.

Art. 14. — Le presenti norme si applicano anche agli impiegati e salariati che prestano contemporaneamente servizio presso altri enti o amministrazioni pubbliche, semprechè le mansioni disimpegnate presso le sezioni non siano incompatibili con gli obblighi di servizio verso le rispettive amministrazioni, a norma delle leggi e dei regolamenti che disciplinano gli obblighi stessi.

Art. 15. — Le presenti norme entrano in vigore dal 1° del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

È fatta salva l'osservanza per tutto il 1934 di condizioni più favorevoli eventualmente già stipulate col personale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 178. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 marzo 1934 - Anno XII.

I numeri 4 e 5 della vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito, pubblicata con la circolare 536 del *giornale militare* 1927 e modificata con le circolari 274 *giornale militare* 1928 e 272 *giornale militare* 1929, sono sostituiti dal seguente n. 4:

« I marescialli ordinari ed i sergenti maggiori dei vari corpi ed istituti, compresi quelli degli stabilimenti militari di pena, sempre che contino la prescritta anzianità di servizio, possono essere ammessi a contrarre matrimonio nella misura della metà del numero complessivo dei sottufficiali di detti gradi effettivi a ciascun corpo od istituto.

« Nel computo non deve tenersi conto dei sottufficiali di cui al n. 3 ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 179 — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 marzo 1934 - Anno XII.

In attesa delle nuove disposizioni che saranno contenute nel regolamento sul reclutamento , in corso di compilazione, *nessun giudizio* sulla condotta del militare dovrà essere più inserito nella matricola e nel foglio di congedo illimitato, poichè:

a) la buona condotta, nel clima in cui oggi viviamo, non ha bisogno di conferma; essa è norma consueta di vita per il soldato;

b) nei casi eccezionali in cui la condotta fosse irregolare, col procedimento penale o disciplinare che ne deriva, tutto deve intendersi esaurito nell'ambito del servizio militare.

Si evita così che un giovane, con una dichiarazione di cattiva condotta — di cui non sempre si valutano le conseguenze — sia condannato irremissibilmente tutta la vita e senza possibilità di riabilitazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 180. — TRASPORTI. — **Trasporti di masserizie - Stampigliatura della richiesta mod. *C* (parte 3ª).** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 8 marzo 1934 - Anno XII.

Per assicurare la costante applicazione delle disposizioni contenute nella circolare 656 del *giornale militare* 1933 ed il conseguente raggiungimento dello scopo che questo ministero si è prefisso con la circolare medesima, si prescrive che gli enti dipendenti appongano su tutte le richieste mod. *C* nello spazio riservato alle « Annotazioni », la seguente stampigliatura in caratteri bene appariscenti: « *Per i trasporti di masserizie si chiede la pesatura d'ufficio* ».

In occasione della ristampa del suindicato modello la direzione degli stabilimenti militari di pena di Gaeta provvederà a comprendere tale dicitura nei modelli stessi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

N. 181. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 203. – Variazioni agli stanziamenti iscritti, pel corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 12 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 24 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*)

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica e della agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annesa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*)

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*)

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	55.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc. . .	»	35.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	90.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 182. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 32.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 21 febbraio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la prima serie delle aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 932 - edizione 1933.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito ». — Parte II: artiglieria, pagina 93, numero categorico 2696, edizione 1934, prezzo L. 0,10.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 183 — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Segreteria militare). — 28 febbraio 1934 – Anno XII.

Le commissioni, di cui al n. 6 della circolare 141 del *giornale militare* 1932, sono composte come segue:

Commissione per gli ufficiali superiori.

Generale di divisione BOLLATI Ambrogio, *presidente*.
Generale di brigata BERGIA Claudio, *membro*.
Generale di brigata PORZIO Carlo, *membro*.
Colonnello di fant. NAVARINI Enea, *membro*.
Colonnello di cavalleria PRIMERANO Guido, *membro*.

Colonnello di artiglieria BIONDI MORRA Francesco, *membro*.

Colonnello del genio BASTIANI Alberto, *membro*.

Ten. colonnello di fant. VACCARO Michele, *segretario* (senza voto).

Commissione per gli ufficiali inferiori.

Generale di divisione GLEIJESES Carlo, *presidente*.

Colonnello di fanteria CRISTANI Giorgio, *membro*.

Colonnello di artiglieria DORIA Alessandro, *membro*.

Colonnello del genio DEGIANI Stefano, *membro*.

Colonnello di fanteria SCALA Ettore, *membro*.

1° capitano di fanteria DE PALMA Francesco, *segretario* (senza voto).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 184. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 marzo 1934 - Anno XII.

A cura del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà tenuto in Roma, dal 15 marzo al 31 dicembre del corrente anno, un corso di preparazione stenografica professionale per dipendenti dalle varie amministrazioni dello Stato che aspirino al passaggio al grado XI del ruolo di gruppo *B* del personale del predetto servizio.

Il conseguimento della nomina a tale grado da diritto, oltre ai comuni assegni, ad una indennità annua di L. 2800, di cui L. 960 pensionabili; indennità che, anche agli effetti della pensione, aumenta, con la progressione nella carriera, nei gradi superiori, e che, nei riguardi degli interpreti di lingue estere, è maggiore di un quinto, in ogni grado.

Al corso, pur venendo iniziato alla data predetta, si potrà essere ammessi fino al 30 marzo corrente.

Gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere il titolo di scuola media superiore, o, per coloro che siano interpreti di lingue estere, titoli di studio, anche di stati esteri, che saranno sottoposti ai competenti organi onde ottenerne la validità ai fini dell'ammissione nei ruoli del suddetto servizio;

b) conoscere almeno teoricamente la stenografia;

c) non aver superato i 27 anni di età salva la osservanza delle vigenti disposizioni che consentono la elevazione dei limiti di età o la dispensa dai medesimi;

d) essere esente dagli obblighi di leva;

e) rivestire nella propria amministrazione gradi non superiori all'XI dei gruppi *B* e *C*, od essere semplicemente impiegato non di ruolo (avventizi, diurnisti, cottimisti, ecc.....). Per gli agenti di P. S. non vi è limitazione di grado.

Nell'ammissione al corso sarà data preferenza agli aspiranti che dimostrino, in quanto possibile con documenti, di conoscere, oltre alla stenografia, lingue estere e i dialetti piemontese lombardo, ligure.

Gli ammessi a frequentare il corso non hanno diritto nè a rimborso spese di viaggio, nè a trasferta alcuna di soggiorno in Roma.

A norma dell'art. 5 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 luglio 1933, emanato in virtù dell'art. 6 del R. decreto-legge 1°. giugno 1933, n. 615, continueranno a percepire i normali assegni dall'amministrazione cui appartengono, e ciò fino alla data della loro nomina in prova.

Al termine o durante il corso, come pure durante il periodo di prova a giudizio insindacabile del servizio speciale riservato. coloro che prima dell'inizio del corso erano di ruolo possono essere restituiti all'amministrazione di provenienza; nella quale pertanto, venendo loro conservato, anche durante il periodo di prova, il posto, riprenderanno la loro posizione giuridica ed economica; mentre quelli che non erano di ruolo, potranno essere licenziati senza che competa loro alcun diritto verso l'amministrazione.

Per conseguire la nomina nei ruoli del servizio speciale riservato, è necessario aver frequentato almeno per 6 mesi, con profitto, il corso, ed avere prestato dopo il medesimo il prescritto servizio di prova a norma delle vigenti disposizioni.

A termine del corso saranno tenuti appositi esami di concorso su solo programma stenografico per gli impiegati di materie-giuridiche (nozioni elementari di diritto privato, di diritto pubblico, di economia politica e scienza finanziaria, stato giuridico degli impiegati dello Stato) per quelli di gruppo *C*, nonchè per gli impiegati non di ruolo e per gli agenti di P. S.

Le domande di ammissione al corso dovranno essere stese su carta legale da L. 5 e dirette, pel tramite di questa amministrazione, al servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre il 20 marzo corrente.

Il predetto servizio si riserva di limitare le ammissioni.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, la data e il luogo di nascita, i titoli di studio di cui sia in possesso (maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica ed equivalenti) il sistema di stenografia studiato; le lingue estere e i dialetti conosciuti, aggiungendo se praticamente o teoricamente.

Il capo dell'ufficio da cui dipende l'aspirante dovrà inviare, a questa amministrazione centrale, la domanda accompagnata da un succinta relazione, circa la capacità intellettuale, l'operosità, il rendimento e la condotta, privata ed in servizio, del medesimo.

Entro il 22 marzo corr. dovrà essere data comunicazione a questa amministrazione se le domande presentate siano state tutte inviate onde poterne assicurare il servizio speciale riservato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 185. — AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato. — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 marzo 1934 - Anno XII.

I seguenti capitani, trovandosi nelle condizioni previste dal capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, nonchè dell'art. 2 del R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933, sono dichiarati idonei all'avanzamento anticipato.

Arma di fanteria.

BARBIER Pietro.
SEPIELLI Federico.
ROSSI Euplio.
DE FELICE Arturo.
DRAGO Michele.
SIMEONE Guglielmo.
BUFI Giuseppe.
ALLINEI Angelo.
VENIER Aldo.
PASSARO Alberto.
MARGIOTTA Roberto.
SALEMME Mario.
BERNARDINI Gino.
CIMMINO Vittorio.
RAMONDINI Alfredo.
BOLLATI Vittorio.
MINNECI Francesco.
SIGNORINI Paolo.
POLITI Alceo.
CIANCABILLA Fulvio.
GONELLA Mario.
ALDEGHERI Fulvio.
DI VITA Nicolò.

Arma di cavalleria.

GUZZINATI Alberto.
CAMICIA Pasquale.
SEQUI Luigino.
DEL VITA Renato.
RAVENNA Enrico.

Arma di artiglieria.

ROVELLI Alessio.
PONTICELLI Igino.
CIOCCA Alfredo.
PRESUTTI Gaetano.
MELODIA barone Guglielmo.
ANDREETTA Lorenzo.
ARDUINI Giovanni.
MATTEUZZI Angelo.
CAVALLOTTI Giulio.
ESCALAR Romeo.
ROVERSI Giulio.
MORRICONE Arnaldo.
CAMBRIA Vittorio.
BARRILE Eugenio.
BARBARA Renato.
BONELLI Federico.
MARINI Silvio.
ROSATI Ulisse.

Arma del genio.

GAUDENZI Alberto.

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

N. 186. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione di uffici stralcio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 8 marzo 1934 - Anno XII.

Con la data del 31 *marzo* 1934 saranno soppressi:

1) l'ufficio stralcio del disciolto 69° reggimento fanteria, esistente presso l'attuale 70° reggimento fanteria;

2) l'ufficio stralcio dei disciolti reggimenti fanteria 44° e 260°, esistente presso l'attuale 89° reggimento fanteria;

3) l'ufficio stralcio del disciolto 28° reggimento artiglieria da campagna e dei reparti da questo mobilitati durante la guerra, esistente presso il 21° reggimento artiglieria da campagna;

4) l'ufficio stralcio mitraglieri, esistente presso il 77° reggimento fanteria;

5) l'ufficio stralcio del disciolto 87° reggimento fanteria e dei reparti mobilitati durante il periodo bellico dall'88° reggimento fanteria, esistente presso quest'ultimo reggimento.

Con la data del 30 *giugno* 1934 sarà soppresso:

L'ufficio stralcio del disciolto 7° reggimento artiglieria da fortezza, esistente presso il 2° reggimento artiglieria pesante.

Nel provvedere in conseguenza, gli enti interessati dovranno attenersi alle norme emanate con la circolare n. 555 del *giornale militare* del 1930 per la soppressione di analoghi uffici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 187. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 marzo 1934 - Anno XII.

1. — Col 1° maggio 1934 avrà inizio, presso il centro automobilistico di Bologna, un corso della durata di mesi dieci, per 40 allievi sottufficiali meccanici-motoristi, da impiegare, presso il reggimento carri armati, presso i centri automobilistici e presso le unità automobilistiche dei RR. corpi di truppe coloniali.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi sottufficiali automobilisti in genere, e, contemporaneamente, presso l'officina del R. esercito in Bologna, svolgeranno anche, colle norme che saranno in seguito emanate, il programma teorico-pratico stabilito per i meccanici-motoristi.

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) gli arruolati della classe 1913 i quali in tal caso all'atto della chiamata alle armi saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi. Quelli che non saranno ammessi ai corsi saranno precettati a presentarsi immediatamente alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 306 del *giornale militare* dell'anno 1933;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i rivedibili e riformati di classi precedenti a quella del 1913 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso;

e) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1913 che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ferma minima o ferma minore di terzo grado) o siccome asegnati ai soli servizi sedentari purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso.

4. — Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione al corso allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I militari alle armi dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè, tutti gli allievi dovranno essere ammessi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M. V. S. N., all'atto dell'ammissione al corso, dovranno cessare di far parte delle legioni.

5. — Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di due anni.

6. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di aver compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

7. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al comando del corpo d'armata di Bologna, e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere *presentate* al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 26 marzo 1934, *ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi*, ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

8. — Non possono essere ammessi al corso allievi sottufficiali i giovani i quali, per il titolo di studio posseduto, hanno l'*obbligo* di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

9. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dev'essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale, pure di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera e) del precedente n. 3:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1913 non ancora chiamati alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale ed il certificato di studi.

L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti, o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori-meccanici-motoristi, o motoristi magnetisti, o tornitori motoristi, o meccanici radiatoristi, o che abbiano una generica, ma adeguata pratica nella manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

10. — Tutti gli aspiranti debbono, inoltre, esplicitamente dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in

seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che abbiano nel frattempo conseguito grado militare saranno considerati come mai promossi.

11. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto e i comandi di corpo di cui al precedente n. 7, si accerteranno *sollecitamente* se gli aspiranti posseggano i requisiti morali e l'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria, per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per lo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

12. — I comandi di distretto richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importinò la esclusione dell'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. *I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione le norme del § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che riguardano gli allievi ufficiali di complemento.* Le autorità tenute a fornire tali informazioni, vi provvederanno con la massima sollecitudine.

Dopo esauriti i cennati accertamenti, i comandi suddetti trasmetteranno senza indugio le domande e tutti i documenti presentati dagli aspiranti al comando del corpo d'armata di Bologna, il quale, entro il 5 aprile 1934, comunicherà il numero degli aspiranti — suddivisi per corpo d'armata (comando militare per le isole) di provenienza — al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa e ispettorato del materiale automobilistico).

13. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti, di cui al precedente n. 11, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi, il giorno 16 aprile 1934, presso l'officina automobilistica del centro automobilistico del rispettivo corpo d'armata, (comando militare per le isole),

per sostenervi un primo esperimento teorico-pratico, diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto secondo le norme che saranno comunicate direttamente ai centri automobilistici dal ministero (ispettorato del materiale automobilistico).

Quelli che risulteranno non idonei saranno senz'altro rimandati, mentre gli idonei verranno avviati immediatamente all'officina automobilistica del R. esercito di Bologna per l'esperimento definitivo.

14. — Durante l'esperimento, presso i centri automobilistici e l'officina automobilistica di cui al precedente n. 13, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

15. — Gli aspiranti dovranno recarsi al centro automobilistico per sostenervi il primo esperimento teorico-pratico, ed eventualmente fare ritorno in residenza, se giudicati non idonei, a loro spese fruendo per il viaggio in ferrovia della tariffa ridotta del 70 %.

A tale scopo ritireranno gli appositi scontrini presso l'autorità militare del luogo di residenza o viciniore esibendo l'ordine di presentazione del comando del corpo d'armata di Bologna.

Gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, dopo il suddetto primo esperimento, nel viaggio per recarsi a Bologna, per mettersi a disposizione di quel centro automobilistico ed eventualmente, per far ritorno in residenza, quando, in seguito all'esperimento in parola, non venissero definitivamente ammessi al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera p) del § 10 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato (circolare n. 370 del *giornale militare* del 1928), al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del 70 % e la spesa relativa sarà sostenuta dai rispettivi centri automobilistici.

16. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento definitivo, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi 40 aspiranti classificati in graduatoria, dovranno essere subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, per frequentarvi il corso di cui alla presente circolare. I rimanenti aspiranti invece saranno senz'altro licenziati.

17. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, *non si consentono ammissioni tardive*, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

18. — Gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi saranno assegnati effettivi al centro automobilistico di Bologna.

19. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1934 avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi, che abbiano dimostrato operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno nominati caporali automobilisti, con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un centro automobilistico reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

20. — Nell'ultima decade del mese di ottobre 1934 avranno luogo gli esami di idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi, che in tali esami avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 18, saranno nominati caporali maggiori, con decorrenza dal 1° novembre 1934.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore saranno applicate le norme, di cui all'ultimo comma del precedente n. 18.

21. — Il 16 febbraio 1935 avranno inizio gli esami d'idoneità per il conseguimento del grado di sergente e col 28 di detto mese il corso verrà sciolto.

Gli idonei saranno promossi al grado di sergente, senza limitazione di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1935, sempre che a tale data abbiano compiuto almeno 10 mesi di effettivo servizio. E, contemporaneamente, verranno segnalati al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa ed ispettorato del materiale automobilistico), per l'assegnazione al reggimento carri armati, ai centri automobilistici e ai RR. corpi di truppe coloniali, quali sergenti meccanici-motoristi.

22. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930, nonchè in base allo speciale programma d'istruzione professionale per meccanici-motoristi, che sarà reso noto a suo tempo.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e sergente non potranno aver luogo senza il previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento.

23. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

Gli allievi, che, per qualsiasi motivo, si assenteranno dal servizio più di trenta giorni consecutivi, prima della nomina a sergente, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale.

24. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali meccanici-motoristi seguiranno la sorte dei sottufficiali di fanteria, e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici automobilisti con le norme, di cui alla circolare n. 769 del *giornale militare* del 1928.

25. — In base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di L. 1000. Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 1000. Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data di promozione a tale grado, compete un premio di L. 2000.

26. — Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali meccanici-motoristi, ai capi meccanici e ai capi officina automobilisti, oltre gli assegni del rispettivo grado ed i premi di cui al precedente n. 24, verrà corrisposto uno speciale compenso nella misura seguente:

Marescialli capi officina L. 0,80 per ogni ora, o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro;

Marescialli capi meccanici L. 0,70 id.;

Sergenti maggiori e sergenti capi meccanici L. 0,60 id.;

Marescialli meccanici-motoristi L. 0.60 id.;

Sergenti maggiori e sergenti meccanici-motoristi L. 0,50 id.;

Caporali maggiori, caporali e soldati allievi sottufficiali meccanici-motoristi L. 0,30 id.

Ai caporali maggiori e ai sottufficiali meccanici-motoristi, ai capi officina e ai capi meccanici automobilisti, che diano prova di spiccato zelo e di speciale capacità nel disimpegnare le loro mansioni, saranno, inoltre, corrisposti dei premi annuali, che non potranno, però, sorpassare le somme sottoindicate:

Capi officina, L. 700;

Capi meccanici, L. 300;

Sottufficiali meccanici-motoristi, L. 250;

Caporali maggiori allievi sottufficiali meccanici-motoristi, L. 150.

27. — Come distintivo gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri.

28. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali meccanici-motoristi, che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

29. — *I comandi di distretto provvederanno a comunicare ai giornali locali le disposizioni di cui nella presente circolare, affinchè sia dato ad esse la maggiore pubblicità.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 188. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° marzo 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione del decreto ministeriale 16 dicembre 1933, è delegato, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale personale ufficiali, o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il generale di brigata di fanteria BERTOLDI Sisto, in sostituzione del generale di brigata di fanteria DEMICHELIS Attilio.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª — Anno 1934 . circolare 99:

A pag. 304, tenente 44° fanteria LOCCHI Torquato, leggasi: tenente 44° fanteria LOCCI Torquato.

A pag. 305, tenente 1° pontieri SALVINI Luigi, leggasi: tenente 1° regg. pontieri SAVINI Luigi.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di** ***allibramento.***

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, **deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

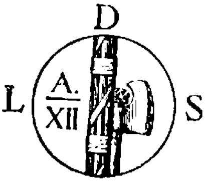

Prezzo L. 2 —

(6106902) Roma, 1934-XII Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª 1934 - ANNO XII 16 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 189 - **5 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 311. - Modifiche alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici . . . . *Pag.* 751

» 190 - **12 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 310. - Varianti al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore dell'esercito . . . . » 753

» 191 - **15 marzo 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per copricapo per gli squadroni carri veloci del reggimento « Guide » (*con una tavola di disegno*) . . . . » 755

» 192 - **15 marzo 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per i militari del genio comandati presso i civici pompieri (*con una tavola di disegno*) . . . . » 757

PARTE SECONDA

N. 193 - **12 febbraio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di geodeta capo nell'istituto geografico militare. . . *Pag.* 759

N. **194 - 23 febbraio 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . *Pag.* 763

» **195 - 26 febbraio 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale concernente taluni movimenti fra i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . » 764

» **196 - 27 febbraio 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . . . » 765

» **197 - 15 marzo 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Firenze - Domenica 13 maggio 1934-XII . . . . » 766

» **198 - 15 marzo 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario ufficiale per il R. esercito - Anno 1934-XII - Volume I - Parte 1ª . . . . » 767

» **199 - 15 marzo 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 30 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: I. Servizio sanitario militare. - II. Associazione italiana della Croce Rossa. - III. Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta . . . » 768

» **200 - 15 marzo 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . » 768

» **201 - 15 marzo 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64º concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII . . . . » 771

N. **202 - 15 marzo 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . *Pag.* 772

» **203 - 15 marzo 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . » 772

PARTE PRIMA

Circolare N. 189. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 311. - Modifiche alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 56, del 7 marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Vista la legge 29 maggio 1933, n. 594;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle disposizioni concernenti l'avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1933, n. 594, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione all'avanzamento anticipato dei capitani suddetti avverrà secondo le norme stabilite dal R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127.

« Essi saranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato se nell'esame dei titoli prescritto dal 2° comma dello art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito otterranno un punto non inferiore ai 14/20 ».

Art. 2.

L'art. 2 della predetta legge 29 maggio 1933, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I capitani del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 172 e 180 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — tranne la condizione del biennio di comando del reparto corrispondente al grado di capitano — e che abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria od il corso superiore tecnico del genio, sono promossi non appena entrino nel primo sesto del ruolo di anzianità, nei limiti e con le norme stabilite dagli articoli 175 e 176 del predetto testo unico, quali risultano modificati in seguito alle disposizioni del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 178. — MANCINI.

N. 190. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 310. – Varianti al R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore dell'esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 12 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 56, del 7 marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 novembre 1933, n. 1609, che stabilisce il nuovo ordinamento del comando del Corpo di stato maggiore;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 1° e al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sono sostituiti i seguenti:

« L'ammissione e il richiamo di ufficiali nel Corpo di stato maggiore, nonchè il trasferimento di ufficiali di stato maggiore nelle Armi di provenienza, anche senza promozione, sono proposti al Ministro per la guerra dal capo di stato maggiore dell'Esercito, comandante del Corpo di stato maggiore, in seguito al parere di apposita Commissione da lui presieduta.

« Di detta Commissione fanno parte il sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e i due generali addetti al Comando del corpo; per le deliberazioni della Commissione occorre siano presenti tutti i componenti.

« Nel caso in cui l'ufficiale preso in esame riporti parità di voti, il parere della Commissione sarà quello determinato dal voto del presidente, capo di stato maggiore dell'Esercito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 1. — MANCINI.

N. 191. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per copricapo per gli squadroni carri veloci del reggimento « Guide » (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

Sono adottati per i sottufficiali e per i militari di truppa degli squadroni carri veloci del reggimento « Guide » i seguenti fregi per copricapi, in sostituzione di quelli previsti dalla circolare 678 *giornale militare* 1933.

Per berretti da sottufficiali. — Cornetta con cordoni e fiocchi sormontata da corona reale, ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde.

Le dimensioni sono:

Altezza totale del fregio	mm.	90	a	92
Larghezza massima del fregio . . .	»	57	»	59
Altezza della corona	»	30	»	32
Larghezza della corona	»	43	»	45

Per berretti da fatica per caporali e soldati. — Cornetta con cordoni e fiocchi sormontata da corona reale, ricamato in lana nera su panno grigio verde.

Le dimensioni sono:

Altezza totale del fregio	mm.	88	a	90
Larghezza massima del fregio . . .	»	57	»	59
Altezza della corona	»	30	»	32
Larghezza della corona	»	41	»	43

Per berretto da parata e libera uscita per caporali e soldati. — Cornetta con cordoni e fiocchi sormontata da corona reale, stampato in ottone.

Le dimensioni sono:

Altezza totale del fregio	mm.	86	a	88
Larghezza massima del fregio . . .	»	58	»	60
Altezza della corona	»	31	»	33
Larghezza della corona	»	41	»	43

I fregi suindicati saranno inventariati alla categoria 1ª, sezione *B*, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici rispettivamente ai categorici 560, 561 e 562 e ai prezzi unitari di L. 2,95, L. 0,70, L. 0,50.

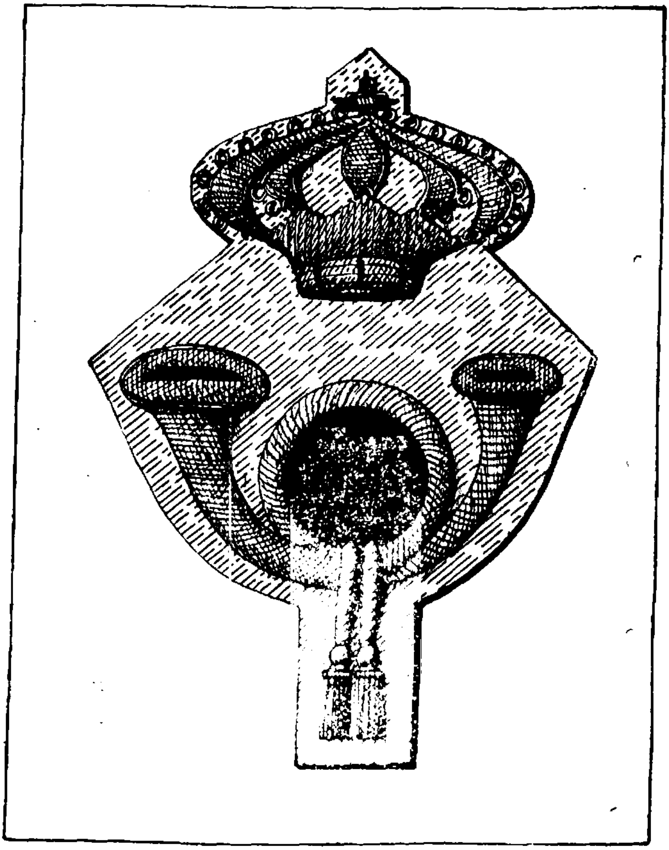

Fregio ricamato per i militari degli squadroni carri veloci.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 192. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per i militari del genio comandati presso i civici pompieri (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

Sono adottati per gli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati del genio, addetti al servizio pompieristico, di cui alla circolare 461 del *giornale militare* 1933, i sottonotati distintivi da portarsi sulla manica sinistra della giubba.

Per ufficiali e sottufficiali. — Due scuri incrociate sormontate da una fiamma (come da figura), ricamati in metallo bianco dorato su panno turchino.

Le dimensioni sono le seguenti:

Altezza totale del fregio	mm.	45	a	47
Larghezza massima del fregio . . .	»	48	»	50
Altezza della fiamma	»	32	»	34
Larghezza della fiamma	»	30	»	32

Per caporali e soldati. — Due scuri incrociate sormontate da una fiamma (come da figura), ricamati con filato di cotone mercerizzato tinto in rosso su panno turchino.

Le dimensioni sono le seguenti:

Altezza totale del fregio	mm.	45	a	47
Larghezza massima del fregio . . .	»	48	»	50
Altezza della fiamma	»	32	»	34
Larghezza della fiamma	»	30	»	32

I distintivi per sottufficiali e militari di truppa saranno inventariati ai prezzi unitari ed ai numeri categorici sottosegnati della categoria I, sezione *B*, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, edizione 1932:

Distintivo per sottufficiali al numero categorico 293 e al prezzo unitario di L. 1,70.

Distintivo per caporali e soldati al numero categorico 257 e al prezzo unitario di L. 0,80.

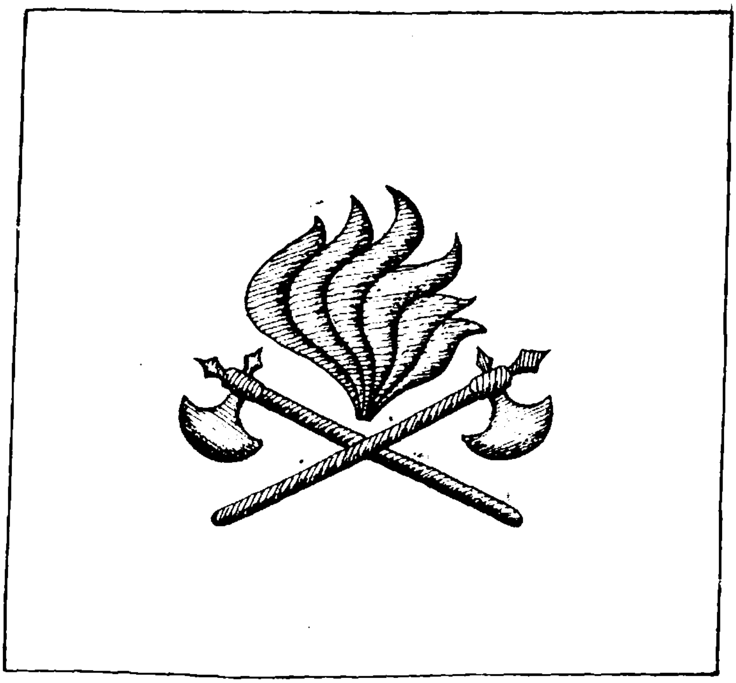

Distintivo per i militari del genio comandati presso i civici pompieri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 193. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di geodeta capo nell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 53, del 3 marzo 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e del personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, contenente i requisiti militari per la partecipazione ai concorsi per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per il conferimento del posto di geodeta capo nell'Istituto geografico militare (gruppo *A*). Il vincitore del concorso sarà nominato al grado 6° dell'ordinamento gerarchico e potrà successivamente conseguire i gradi 5° e 4° giusta le norme contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte:

a) gli ingegneri geografi dell'Istituto geografico militare che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni geodetiche e che siano abilitati all'insegnamento, in una università (o scuola di ingegneria) del Regno, della geodesia, dell'astronomia o dell'ottica;

b) i professori di geodesia delle università (o scuole di ingegneria) del Regno esclusi i liberi docenti.

Art. 3.

La scelta del geodeta capo dovrà cadere su persona di merito incontrastato nella geodesia, e nota nel mondo scientifico per opere pubblicate o per memorie coronate da Accademie o per importanti lavori eseguiti o per ricerche scientifiche ben riconosciute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Non sarà tenuto conto di lavori manoscritti, nè di pubblicazioni e titoli, che fossero trasmessi al Ministero dopo la data fissata per la trasmissione delle domande.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza dell'aspirante ai Fasci stessi. Da tale certificato dovrà risultare la precisa data dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1932 deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

c) certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del particolare servizio che dovrà essere disimpegnato. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

d) copia dello stato di servizio militare, dal quale risulti che il concorrente sia stato dichiarato abile al servizio militare, abbia prestato servizio ed abbia raggiunto il grado di ufficiale di complemento, con l'annotazione, per coloro che siano ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

e) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

f) certificato, per i professori di università (o scuola di ingegneria) del Regno, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, dal quale risulti la loro qualità di professore di geodesia in uno dei predetti istituti;

g) una relazione sulla vita scientifica dell'aspirante, dalla quale risultino tutti i suoi titoli e tutte le sue pubblicazioni;

h) i titoli e le pubblicazioni, di cui alla lettera precedente, corredati di un apposito elenco dei medesimi.

Il certificato d'iscrizione ai Fasci di combattimento, il certificato medico, la copia dello stato di servizio militare, lo stato di famiglia e il certificato dell'Amministrazione da cui il professore dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è composta nel modo seguente:

Presidente:

Generale di brigata Bianchi d'Espinosa nob. comm. Rodolfo;

Membri:

Generale del genio Ferri comm. Francesco,
Colonnello del genio Dotto cav. Giovanni,
Professore Soler comm. Emanuele,
Professore Bianchi comm. Emilio

Disimpegnerà le funzioni di segretario il primo capitano di fanteria Allinei cav. Angelo.

Art. 7.

La valutazione dei titoli presentati dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 5 e la media risultante rappresenterà la votazione ottenuta da ciascun concorrente stesso.

L'idoneità non s'intenderà conseguita se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, commi 2° e 3° della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 77 e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706) e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel *Giornale Militare Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 194. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 23 febbraio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale il colonnello di fanteria (ora generale di brigata) BUONOSCONTRO cav. Carmine è chiamato a far parte, in qualità di membro, del comitato suddetto;

Decreta:

Il generale di brigata BUONOSCONTRO cav. Carmine cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, ed è sostituito nella carica stessa dal colonnello di fanteria in s.p.e. CHIAPPI cav. Armellini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 23 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 8 *Guerra, foglio n.* 331. — DE THOMASIS.

N. 195. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale concernente taluni movimenti fra i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 26 febbraio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del comitato suddetto e successive modificazioni;

Decreta:

Fra i membri, in rappresentanza della Regia marina, del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, si sono verificati o hanno luogo ora i seguenti movimenti:

ha cessato dalla carica di membro, dal gennaio 1933, il capitano di fregata A. N. Angelo SGARBI;

hanno cessato dalla stessa carica nel dicembre 1933:

il capitano di vascello A. N. Ettore PEROZZI, che vi era stato nominato il 5 marzo 1932;

il capitano di vascello Giulio MANGILI, che vi era stato nominato nel gennaio 1933;

sono chiamati a far parte, quali membri, dello stesso comitato superiore tecnico:

il capitano di vascello Augusto RADICATI DI MARMORITO;

il capitano di vascello A. N. Emilio PITTALUGA.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1934 - Anno XII
Registro guerra n. 9, foglio n. 51. — DE THOMASIS

N. 196. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 febbraio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » destinata a favore degli ufficiali generali del R. esercito in congedo, venne eretta in ente morale, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1932-X col quale il generale di Corpo d'armata nella riserva SQUILLACE cav. Carmelo fu nominato membro del consiglio d'amministrazione dell'ente;

Visto l'articolo 9, ultimo comma, dello statuto della fondazione stessa, il quale stabilisce che l'ufficiale generale in congedo, facente parte del consiglio d'amministrazione, può rimanere in carica soltanto per un biennio ed è sostituito a cura del ministero della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di corpo d'armata nella riserva, SQUILLACE cav. Carmelo, avendo compiuto i due anni di permanenza nella carica di membro del consiglio di amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN », è sostituito nella carica stessa, dal generale di corpo d'armata nella riserva, SAPORITI cav. Alessandro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. 197. — CONCORSI E GARE. — **Riunione corse Firenze - Domenica 13 maggio 1934-XII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

Premio Bolgheri. — (Corsa piana — hacks-militare — fuori serie), — L. 3.000 (1.950 — 450 — 300 — e L. 300 all'allevatore). Per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hacks, appartenenti ad ufficiali del R. esercito ed inscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa piana qualsiasi dal 1° settembre 1933.

Entrata L. 50, forfaits L. 25. Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 ed oltre kg. 71. Le cavalle ed i castroni kg. 2 di meno. Metri 2000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 8 maggio, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 198. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario ufficiale per il R. esercito - Anno 1934-XII - Volume I - Parte 1ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato l'annuario ufficiale del R. esercito per l'anno 1934-XII, volume I, parte 1ª (Ufficiali in servizio permanente e personale civile dell'amministrazione della guerra), aggiornato a tutto il 7 gennaio c. a.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. I. della circolare 126 del *giornale militare* 1931, nel quantitativo stabilito nell'elenco stesso.

Allo scopo di accertare con precisione le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa dell'annuario suddetto e per evitare che esse siano riprodotte nel prossimo anno, saranno osservate le seguenti norme:

1) Tutti gli ufficiali del R. esercito ed il personale civile dipendente sono tenuti a prendere visione dell'annuario, per la parte che a ciascuno riguarda, ed a fare immediata segnalazione degli errori ed omissioni eventualmente riscontrati, agli enti che hanno l'obbligo della custodia e dell'aggiornamento dei loro documenti matricolari.

2) Gli enti anzidetti, accertata l'esattezza delle segnalazioni ricevute, faranno — direttamente a questo ministero — le conseguenti comunicazioni mediante il prescritto mod. 119. Tali modelli dovranno essere compilati senz'altro quando risulti regolarmente inscritto a matricola ciò che è stato segnalato dagli interessati. Qualora, invece, trattisi di correzioni che non trovino giustificazione nei documenti matricolari, gli enti di cui sopra, prima di compilare i detti mod. 119, dovranno provvedere — secondo le norme matricolari vigenti — a regolarizzare in proposito lo stato di servizio dell'ufficiale.

3) Gli elenchi mod. 119, dovranno pervenire, in unico esemplare, a questo ministero (divisione matricola e libretti personali) non oltre il 1° luglio p. v.

Essi sono individuali e saranno firmati, sul frontespizio, dal comandante del corpo, direttore o capo servizio, e nell'interno, dal capo ufficio amministrazione o chi per esso.

Non dovranno essere più compilati modelli negativi.

4) Non sarà tenuto conto dei modelli non sufficientemente annotati o che contengano proposte che non corrispondono a quanto risulta inscritto nei documenti matricolari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 199. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo n. 30 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: I. Servizio sanitario militare. - II. Associazione italiana della Croce Rossa. - III. Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Direzione generale di sanità militare). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il fascicolo n. 30 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: « I. Servizio sanitario militare - II. Associazione italiana della Croce Rossa - III. Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta ».

Esso sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco San. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il fascicolo sarà inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Appendice, pagina 182, numero categorico 2637, edizione 1933, prezzo L. 5.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 200. — RECLUTAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

1. — Gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali ed i militari di truppa delle varie armi e corpi, che, a mente dell'art. 23 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali

del R. esercito (R. decreto 21 marzo 1929, n. 629) e dei numeri 53 e 59 della circolare 439 *giornale militare* 1930, nonchè della legge n. 1633 del 28 dicembre 1931 e circolare 198 *giornale militare* 1932, aspirano alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, dovranno, per il tramite del rispettivo distretto, far pervenire alle competenti direzioni di sanità militare ed agli uffici veterinari di corpo d'armata non oltre il 15 aprile c. a. apposita domanda redatta in carta da bollo da L. 5 indirizzata al ministero della guerra.

2. — Detta domanda sarà corredata dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia, ovvero laurea in farmacia o diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 886, durante tutto l'anno accademico 1924-1925.

3. — *I suddetti titoli di studio dovranno essere prodotti in copia notarile debitamente legalizzata.*

4. — Oltre il titolo di studio di cui al precedente n. 2, i sottufficiali e militari di truppa dovranno unire i consueti documenti, e cioè:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato penale;
c) attestazione di moralità e di buona condotta;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) foglio di congedo illimitato.

I certificati di cui alle precedenti lettere *b*, *c* e *d*, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella di presentazione della domanda.

5. — Ricevute le domande. i comandi di distretto provvederanno in conformità di quanto è disposto dal n. 63 e seguenti della circolare 439 giornale militare 1930.

6. — Gli esperimenti, cui dovranno essere sottoposti gli aspiranti alla nomina di cui sopra, avranno luogo in un'unica sessione il 21 maggio c. a. presso le direzioni di sanità militare e gli uffici veterinari di corpo d'armata dinanzi alle commissioni previste dal n. 60 della circolare 439 sopracitata e con le modalità stabilite dalla circolare 411 *giornale militare* 1924.

Coloro che risiedono nel territorio del comando militare della Sardegna sosterranno gli esperimenti presso gli uffici sanitario e veterinario di Cagliari.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle commissioni esaminatrici muniti di un documento di identificazione personale.

7. — A mente dell'art. 57 della circolare 439 *giornale militare* 1930 gli ufficiali di complemento, aventi grado superiore a quello di sottotenente, potranno, qualora riusciti idonei, ottenere la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, purchè rinuncino, a tutti gli effetti al grado rivestito.

8. — Coloro che, a norma della presente circolare, conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, dovranno compiere nel corpo stesso un mese di servizio, ai sensi dei numeri 55 e 62 della circolare 439 *giornale militare* 1930, entro un anno dalla data della nomina.

A tal uopo faranno apposita dichiarazione impegnativa nella domanda.

9. — Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione III) le domande degli interessati, corredate dei prescritti documenti ed il risultato degli esperimenti, *distinto per ciascuno aspirante*, non oltre il 10 giugno corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 201. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII.** — (Segreteria militare). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione delle disposizioni di cui al penultimo capoverso delle circolari nn. 55 e 146 del *giornale militare* c. a., ed allo scopo di fissare un maggiore intervallo di tempo fra gli esami scritti ed orali per il 64° concorso della scuola di guerra determino:

1. — Con le modalità già in vigore, le prove scritte per gli ufficiali ammessi al concorso predetto avranno luogo nei giorno 3 e 4 settembre, anzichè il 10 e 11 dello stesso mese com'era stato precedentemente stabilito.

2. — Gli ufficiali dei Regi corpi truppe coloniali, e delle isole dell'Egeo, ammessi al concorso medesimo, sosterranno le prove scritte presso i comandi di corpo d'armata territoriali qui sotto indicati:

A) Presso il comando del corpo d'armata di Napoli. Gli ufficiali dei Regi corpi truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.

B) Presso il comando militare della Sicilia (Palermo). Gli ufficiali dei Regi corpi truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.

C) Presso il comando del corpo d'armata di Bari. Gli ufficiali dislocati nelle isole dell'Egeo.

Durante la loro permanenza in Italia, gli ufficiali di che trattasi rimarranno a disposizione dei comandi presso i quali hanno sostenuto gli esami e faranno ritorno alle rispettive sedi soltanto se non saranno ammessi alle prove orali.

3. — Gli ufficiali ammessi alle prove scritte del 64° concorso per la scuola di guerra si presenteranno alle sedi dei comandi di corpo d'armata e d'isola il giorno precedente a quello fissato per gli esami stessi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 202. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

Il numero degli ufficiali da inviare all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue — indicato al n. 2 della circolare n. 530 del *giornale militare* 1933 — è aumentato come segue:

per l'invio in Inghilterra, da 2 a 3;

per l'invio in Germania, da 4 a 6;

per l'invio in Ungheria, da 2 a 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 203. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Preparazione professionale per l'ammissione a posti di grado XI di gruppo *B* dei ruoli del personale del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 marzo 1934 - Anno XII.

A seguito della circolare n. 184 del *giornale militare* 1934, si porta a conoscenza che il servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di seguito alla circolare diramata alle varie amministrazioni dello Stato circa le ammissioni al corso professionale in oggetto, comunica che l'inizio del corso medesimo è stato prorogato al 15 aprile p. v., e che pertanto il termine per la presentazione delle domande è stato protratto al 31 corrente.

Entro il 2 aprile p. v., dovrà essere data comunicazione a questa amministrazione delle domande eventualmente in sospeso od in corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 12640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) **della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.**

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 –

(6107486) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Dispensa 14ª 1934 - Anno XII 23 Marzo

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 204 - **7 dicembre 1933** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1948 col quale la « Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » è autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dall'avvocato Ermenegildo Banfi . . . . *Pag.* 775

» **205 - 19 febbraio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 345. - Sostituzione del tracciato annesso al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito . . . . » 777

» **206 - 22 marzo 1934** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici . . . . » 779

PARTE SECONDA

N. **207 - 22 marzo 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato . . . . *Pag.* 783

» **208 - 9 marzo 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — Riscossione degli interessi sui titoli convertiti nel prestito redimibile 3,50 % . . . . » 784

N. 209 - 22 marzo 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare *Pag.* 786

» 210 - 22 marzo 1934 - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . . » 790

» 211 - 22 marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . » 792

» 212 - 22 marzo 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Buste per camere d'aria per motociclisti » 793

» 213 - 22 marzo 1934 - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . » 794

» 214 - 22 marzo 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Caricamento del treno attrezzato per il trasporto dei feriti e malati (modello 1933). . . . » 795

» 215 - 22 marzo 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Durata dell'esperimento teorico-pratico previsto dall'art. 10 della circolare 113 del *giornale militare* 1933. . . . . » 796

» 216 - 22 marzo 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII . . . . » 796

» 217 - 22 marzo 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935-1938) della scuola di guerra . . . » 797

NOTIFICAZIONI. » 797

PARTE PRIMA

Circolare N. 204. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1948 col quale la « Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » è autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dall'avvocato Ermenegildo Banfi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 dicembre 1933 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Visto il R. decreto 23 giugno 1898, n. CLXXXVII (P. S.), col quale la Casa Umberto I, per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 17 maggio 1906, n. CLXXVII (P. S.), col quale fu approvato il nuovo statuto per la Casa;

Visto il testamento olografo del 31 ottobre 1930, col quale l'avv. Ermenegildo Banfi, successivamente deceduto, lasciò a titolo di legato la somma di lire 10.000 a favore della Casa Umberto I, per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate è autorizzata ad accettare il legato di lire 10.000, disposto in suo favore dall'avv. Ermenegildo Banfi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 205. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 345. - Sostituzione del tracciato annesso al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 19 febbraio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, che modifica il R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tracciato che, per la pratica assegnazione di punti ai capitani da designare per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato, secondo le modalità stabilite col R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127, e riportato in fondo alla tabella annessa al decreto oradetto, è sostituito da quello allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 44. — MANCINI.

N. 206. — SERVIZIO DEL GENIO. — Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici. — (Direzione generale del genio). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

A decorrere dal 1° luglio 1934 la stipulazione degli schemi di contratto riguardanti il servizio dell'illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici di tutti gli enti del R. esercito sarà fatta dagli uffici fortificazioni: le direzioni di commissariato seguiteranno a curare la stipulazione dei contratti definitivi ed a regolare tutto il complesso servizio come per il passato.

La spesa relativa seguiterà ad essere imputata al capitolo 36 del bilancio, mentre la spesa riguardante l'illuminazione dei fabbricati e locali occupati dagli allievi carabinieri e dagli uffici dei reparti dei CC. RR. continuerà a gravare sul capitolo corrispondente all'attuale cap. 56.

Gli uffici fortificazioni prima di iniziare le trattative per la stipulazione degli schemi dei contratti dovranno prendere visione accurata delle concessioni o regolamenti e delle tariffe in base alle quali le società debbono praticare il servizio pubblico loro affidato nelle singole città o regioni; nelle trattative dovranno ottenere che all'amministrazione militare, quale grande consumatrice di energia elettrica senza scopo di lucro ma per superiore interesse nazionale, siano accordate tariffe inferiori a quelle praticate dalle società per le private piccole utenze, e quando esistono tariffe a scalare, che sia concessa quella minima.

Nulla viene variato per quanto concerne la stipulazione dei contratti e le modalità di pagamento ed il servizio continua a svolgersi analogamente a quello del minuto mantenimento degli immobili destinati ad uso militare. Nei contratti continuerà ad essere inserita la condizione che i pagamenti vengono effettuati presso l'utente o la direzione di commissariato militare.

Per stipulare i contratti non eccedenti la spesa di lire 20.000 complessivamente per tutta la durata, per semplicità, sarà sufficiente usare gli appositi moduli predisposti dalle società cancellando le clausole riguardanti i depositi di garanzia, penalità e simili ed aggiungendovi le clausole giudicate utili per salvaguardare gli interessi dell'amministrazione. Tali contratti, redatti in forma di schema dagli uffici fortificazioni, saranno tradotti in definitivi dalle direzioni di commissariato.

I contratti di importo complessivo per tutta la durata prevista superiore alle lire 20.000 vanno sempre stipulati in forma pubblica amministrativa, ma quando siano stipulati in seguito a trattativa privata possono essere fatti, come è consentito dall'art. 17 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per maggiore semplicità di procedura, per mezzo di scrittura privata.

Come per il passato il ministero provvede ad approvare i soli contratti pei quali occorre sentire il parere del Consiglio di Stato in obbedienza del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tali contratti devono essere trasmessi al ministero, allo stato di schema, dai comandi di corpo d'armata. Ai comandi di corpo d'armata è sempre devoluta l'approvazione dei contratti sui quali non deve essere sentito il consiglio di Stato e nei decreti di approvazione dovrà essere inserita la dicitura « sentito il parere del comando del genio ».

Gli schemi di contratto redatti dall'ufficio fortificazioni, corredati oltre che dai consueti prescritti documenti da una relazione dell'ufficio atta a chiarire le trattative svolte con le società elettriche e le varie clausole tecniche ed amministrative concretate muniti del parere del comando genio, saranno inviati alla direzione di commissariato la quale provvederà a inoltrarli al comando del corpo d'armata, che quando i contratti debbano essere sottoposti al Consiglio di Stato li trasmetterà a sua volta al ministero corredati del proprio parere.

Per quanto concerne la somministrazione di energia elettrica negli alloggi, nelle mense, circoli, ecc., saranno osservate le disposizioni contenute nella circolare n. 309 art. 8 del *giornale militare* 1926. Però, sempre che possibile, saranno posti in opera contatori di energia elettrica indipendenti, svolgendo le pratiche necessarie con le società interessate come se si trattasse di case di proprietà privata, in modo che la somministrazione della energia sia fatta direttamente dalle aziende fornitrici all'utente e l'amministrazione rimanga estranea ai rapporti intercorrenti fra azienda ed utente. Qualora ciò non fosse possibile per ragioni di ubicazione dei locali rispetto agli immobili di cui fanno parte, saranno posti in opera contatori a diffalco. Dove infine lo si ritenga opportuno e le società fornitrici di energia elettrica lo consentano, saranno posti limitatori a forfait. Le spese di impianto dei contatori a diffalco e dei limitatori saranno imputate agli stessi assegni di bilancio su cui gravano le spese di impianti elettrici statali. Nel caso che non sia possibile l'impianto di contatori a diffalco e di limitatori i consumi di energia da addebitare agli utenti degli alloggi, alle mense ai circoli, ecc., saranno fissati da comando genio in base al candelaggio installato. In ogni caso i noli dei misuratori, od altro verranno addebitati agli utenti di cui sopra.

Le somme riscosse per canoni e per consumi di energia elettrica debbono essere dagli enti introitate a fondo scorta (conti particolari) ad estinzione delle partite accese all'atto del pagamento delle bollette di consumo, le quali graveranno sul capitolo 36 solo per il loro importo diminuito dello ammontare delle quote a carico degli utenti.

Per il disposto del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, capo III, art. 19, comma 5° l'amministrazione militare è esente dal pagamento dell'imposta istituita a favore dei comuni sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione. Sull'energia elettrica consumata dagli enti militari, per illuminazione, grava invece la tassa governativa nella misura a carico degli altri privati utenti.

Rimangono abrogate le disposizioni contenute in materia nella circolare n. 553 *giornale militare* 1930 e le altre esistenti in quanto contrastino con quelle della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 207. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Distintivi per il personale civile dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

Con circolare in data 10 corrente mese n. 463/1.3.1 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto quanto appresso:

In seguito ad inconvenienti verificatisi nella fornitura dei distintivi per il personale civile delle amministrazioni dello Stato ed essendo successivamente pervenute altre offerte, la fornitura stessa, anzichè alla ditta Lorioli e Castelli di Milano, come dalla circolare 25 febbraio decorso, di pari numero, è stata affidata alla ditta Stefano Johnson di Milano, la quale si è impegnata pel prezzo di L. 0,45 per distintivo, secondo i tipi già comunicati, franco di porto presso ciascun ministero.

Ciò premesso si prega codesto on. ministero di attenersi alle seguenti disposizioni:

1) Le commesse già fatte alla ditta Lorioli e Castelli, e da questa non ancora eseguite, debbono ritenersi annullate.

2) I singoli ministeri dovranno, con la maggiore possibile sollecitudine, comunicare alla sede romana della ditta Stefano Jahnson — Galleria Colonna — il fabbisogno complessivo dei distintivi per tutto il personale dipendente, anche se addetto ad uffici distaccati o periferici, specificando il fabbisogno occorrente per ciascun gruppo, grado o qualifica. Attesa la tenuità del prezzo, è assolutamente indispensabile che la ditta non venga caricata di soverchie spese di trasporto; occorre, perciò, che la consegna sia unica e, sopratutto, che le commesse siano fatte non da singoli uffici distaccati, bensì, pel complesso dei suoi funzionari, da ciascun ministero, che curerà poi di rimettere i distintivi agli

uffici dipendenti, non altrimenti di quanto si pratica pei libretti ferroviari. A tale riguardo si avverte che, in base alle intese intervenute con la ditta Johnson, questa non darà corso alle commesse parziali che potranno pervenirle da parte di singoli uffici alla dipendenza di amministrazioni centrali.

3) Circa i pagamenti da farsi alla ditta Johnson, restano fermo le istruzioni già impartite con la precedente circolare 25 febbraio. Pertanto, ogni amministrazione potrà effettuare i pagamenti alla ditta predetta dopo un congruo periodo dalla consegna dei distintivi, in modo da avere il tempo necessario per esigerne l'importo dal proprio personale.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Sottosegretario di Stato: Rossoni.

In conseguenza ed a modificazione dell'ultima parte della circolare n. 174 del *giornale militare* del corrente anno, tutti gli enti militari che hanno alle loro dipendenze personale civile rivolgeranno le richieste di distintivi occorrenti direttamente a questo ministero — direzione generale personali civili e affari generali — con l'indicazione numerica del gruppo, grado e qualifica e del tipo nei riguardi dell'attacco.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 208. — FONDAZIONI. — Riscossione degli interessi sui titoli convertiti nel prestito redimibile 3.50 %. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 marzo 1934 - Anno XII.

Con R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 292, sono state stabilite fra l'altro, le norme per il pagamento anticipato, a partire dal 23 aprile p. v., della differenza (L. 4.50 per ogni cento lire di capitale nominale) sugli interessi maturandi, fino a tutto l'anno 1936, sui titoli del consolidato 5 per cento e del Prestito del Littorio convertiti nel nuovo prestito redimibile 3,50 per cento, emesso con R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60.

Le commissioni o le persone incaricate dell'amministrazione di fondazioni militari il cui capitale nominale sia tutto o in parte costituito dai titoli anzidetti, provvederanno, appena possibile, alla riscossione della suindicata differenza d'interessi, depositandola nel libretto postale di risparmio intestato alla fondazione, giusta quanto è prescritto al n. 3, seconda parte, della circolare n. 39 del *giornale militare* 1929.

La somma in tal modo riscossa sarà impiegata per reintegrare, man mano, al momento di procedere alle erogazioni previste dal rispettivo statuto, gli interessi percepiti in ragione di L. 3,50 per cento dalla scadenza 1° luglio 1934-XII, fino a quella inclusa 1° gennaio 1937-XV.

Le rendite annue delle fondazioni non subiranno, pertanto, fino a tutto il 1936, alcuna diminuzione e, in conseguenza, non occorrerà apportare alcuna riduzione al numero e all'ammontare delle erogazioni annue, previste per ciascuna fondazione dal rispettivo statuto e da effettuarsi con le rendite stesse.

Per le riduzioni, invece, che, a partire dal 1° gennaio 1937-XV in poi, per effetto della diminuzione del reddito di detti titoli, dovranno essere effettuate nelle erogazioni delle fondazioni di cui trattasi, questo ministero si riserva di esaminare se e quali modifiche converrà apportare agli statuti delle fondazioni medesime.

Si ricorda, inoltre, che i titoli convertiti nel nuovo prestito redimibile, 3,50 per cento, concorreranno per una volta tanto al sorteggio di premi, che giusta quanto è stabilito dal R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, avrà luogo nel dicembre p. v.

Pertanto, le commissioni o le persone incaricate dell'amministrazione delle fondazioni che abbiano il capitale investito in tutto o in parte nei titoli convertiti, appena ne avranno, a suo tempo, effettuata la sostituzione con quelli del nuovo prestito, e, comunque, non oltre il 15 dicembre p. v., dovranno comunicare a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) la serie e il numero di ciascuno dei nuovi titoli.

Tale comunicazione non esime, s'intende, le commissioni o le persone suindicate dall'obbligo di accertarsi, quando sarà avvenuto l'anzidetto sorteggio, se i titoli posseduti siano stati estratti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 209. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

Con riferimento al § 180 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra » si indicano nella seguente tabella i titoli che possono essere accettati per la costituzione di depositi provvisori per concorrere ai pubblici appaltí, da convertirsi, se del caso, in definitivi per cauzione dei contratti:

Titoli di Stato.

a) *Consolidati*:

1. Rendita 3,50 % (netto) 1906;
2. » 3,50 % (netto) 1902;
3. » 3 % (lordo);
4. Consolidato Littorio 5 % ed emissioni precedenti.

b) *Redimibili*:

5. Prestito nazionale 4,50 % (1915);
6. » 5 % (1916);
7. Obbligazioni delle Venezie 3,50 %;
8. Debito redimibile 4,75 %;
9. » » 3,50 %;
10. » » 3 %;
11. Prestito Blount 5 %;

12. Obbligazioni 5 % pei lavori del Tevere;
13. » 5 % lavori edilizi di Roma;
14. » 5 % lavori risanamento città di Napoli;
15. » 3 % Ferrovie Mediterr. Adriat. Sicule;
16. » 3 % Strade ferrate Romane;
17. » 5 % » Tirreno;
18. » 5 % » Maremmane;
19. » 3 % » Vitt. Emanuele;
20. » 3 % » Cuneo;
21. » 3 % » Torino - Savona - Acqui;
22. » 5 % Strade ferrate Udine Pontebba;
23. » 3 % » Lucca-Pistoia;
24. » 3 % » Cavallermaggiore - Alessandria;
25. » 3 % Ferrovie Livornesi;
26. » 5 % Ferrovia Centrale Toscana Asciano-Grosseto;
27. Azioni Ferrovie Cavall.-Bra 3 %;
28. » » Brà-Cantalupo - Castagnole - Mortara.

c) *Buoni*:

29. Novennali 5 % - 1934;
30. » 5 % - 1940;
31. » 5 % - 1941.

Titoli garantiti dallo Stato.

32. Obbligazioni ferrovie Sarde 3 %;
33. Cartelle credito comunale e provinciale 4 %;
34. Cartelle speciali di credito com. e prov. 3,75 %;
35. Cartelle ordinarie credito com. e prov 3,75 %;
36. Prestito unificato Città Napoli 5 %;
37. Cartelle credito fond. Banco Napoli 3,50 %;

38. Consorzio credito per le opere pubbliche 5 %;
39. Istituto cred. impr. pubbl. utilità 6 %;
40. Istit. cred. impr. pubbl. utilità serie telefonica 6 %;
41. Consorzio ricostruzione industriale 4,50 %;
42. Consorzio Istituto credito elett. Ferr. Stato 4,50 %;
43. Obbligazioni Società nazionale Cogne 6 %;
44. » » » » 6,50 %;

Titoli di Stati esteri.

45. Prestito 6,50 % Austriaco;
46. » 7 % Polacco.

Obbligazioni fondiarie.

47. Banca d'Italia 3,75 %;
48. Istituto italiano fondiario - Roma 6 %;
49. » » » » 5 %;
50. » » » » 4,50 %;
51. » » » » 4 %;
52. » » » » 3,50 %;
53. Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 3,75 %;
54. » » » » 5 %;
55. » » » » 6 %;
56. Istituto credito fondiario Venezia Tridentina 5 %;
57. » » » » » 6 %;
58. » » » Friuli or.le Gorizia 6 %;
59. » » » » » 5 %;
60. Credito fondiario sardo 4,50 %;
61. » » » 5 %;
62. » » » 6 %;
63. Credito fondiario Banco di Sicilia 5 %;
64. » » » 3,75 %;
65. Consorzio mutui dannegg. terremoto 4 %;
66. » » » » 5,50 %;

67. Casse risparmio prov. lombarde 6 % ;
68. » » » » 5 % ;
69. » » » » 4 % ;
70. » » » » 3,50 % ;
71. Cassa risparmio - Verona 3,75 % ;
72. » » - Bologna 6 % ;
73. » » » 5 % ;
74. » » » 4,50 % ;
75. » » » 4 % ;
76. » » » 3,50 % ;
77. Istituto credito fondiario dell'Istria 5 % ;
78. Monte dei Paschi - Siena - netto 6 % ;
79. » » » » 5 % ;
80. » » » lordo 4,50 % ;
81. » » » netto 4,50 % ;
82. » » » » 3,50 % ;
83. Opera S. Paolo - Torino 3,75 % ;
84. » » 3,50 % ;
85. » » 5 % ;
86. Istituto per il credito navale 6,50 % ;
87. Istituto nazionale credito edilizio 6 % ;
88. » » » » 3,50 % ;
89. Banca nazionale del lavoro 5 % ;
90. » » » 5,50 % ;
91. Istituto naz. credito agrario di miglioramento 6 % ;
92. » » » » 5 % ;
93. Credito fondiario Banco di Napoli 5 % ;
94. Istituto mobiliare italiano 5 %.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 210. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

1. In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserito nella circolare 388 del *giornale militare* dello stesso anno, si notifica che, con le norme dal detto decreto stabilite, si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1934, presso la scuola centrale CC. RR., il corso — della durata di sei mesi — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.

2. Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 13.

3. Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'articolo 3 del succitato R. decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso; non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito approvato col R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* 1929) e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio o di altro equipollente:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

i) licenza di un R. istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31.

4. I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione del capo della scuola da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. Le domande degli interessati, redatte su carta da bollo da L. 5 dirette al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio e fatta risultare la data di presentazione, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere.

Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo e provvederanno senza indugio per l'ulteriore inoltro delle domande.

Le domande stesse dovranno essere presentate ai rispettivi comandanti di corpo non più tardi del 30 aprile p. v. e quelle degli ufficiali in servizio nelle colonie non più tardi del 31 maggio successivo.

Il giorno successivo alle anzidette scadenze, i comandanti predetti dovranno comunicare al ministero telegraficamente il nome degli ufficiali che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in parola.

6. Come stabilito dall'art. 3 del R. decreto 22 maggio 1927 sovracitato, saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti che, per il complesso delle qualità siano, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, ritenuti genericamente idonei a prestare un buon servizio nell'arma dei carabinieri reali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 211. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

1. — La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti è così composta:

PERRIS Carlo, generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.
MARINETTI Adriano, generale di divisione.
OLIVETTI Adolfo, generale di brigata.
VILLASANTA Nino Salvatore, generale di brigata.
BRANCATELLI Giuseppe, colonnello di fanteria.
ROBOTTI Matteo, colonnello di fanteria (S.M.).
GIGLIARELLI Ugo, colonnello di fanteria.
CARINI Luigi, colonnello di fanteria.
ARMANDO Enrico, colonnello di cavalleria.
MASSONE Riccardo, colonnello di cavalleria.
ZANGHIERI Giovanni, colonnello di artiglieria.
BIONDI MORRA Francesco, colonnello di artiglieria.
NIUTTA Eduardo, colonnello di artiglieria.
PALLOTTA Girolamo, colonnello di artiglieria.
LEVI Ugo, colonnello del genio.
CANESSA Raffaele, colonnello del genio.
ASTERITI Massimino, ten. colonnello di fant. - *segretario.*

Le prove scritte di cui al R. decreto 3 marzo 1928, n. 415, avranno luogo il 27 ed il 28 aprile p. v. presso le sedi dei comandi di corpo d'armata dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso; le prove orali e quelle applicative avranno inizio il 20 giugno a Civitavecchia.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del 19 giugno p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 212. — EQUIPAGGIAMENTO. — Buste per camere d'aria per motociclisti. — (Direzione generale servizi logistici). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

Il ministero, allo scopo di assicurare la buona conservazione, specie durante i campi d'arma, delle camere d'aria di ricambio in consegna ai motociclisti delle varie armi, determina, analogamente a quanto disposto per i bersaglieri con circolare 536 *giornale militare* 1930, che per la protezione delle predette camere d'aria siano adottate le buste di tela grigia impermeabile, provenienti dal disfacimento delle borse per corredo fuori servizio e fuori uso di tela impermeabile.

La materia prima occorrente sarà tratta dalle proprie disponibilità e, in difetto, se ne farà richiesta alla direzione di commissariato della propria circoscrizione, la quale è autorizzata, nell'ambito della propria competenza, a fare gli opportuni spostamenti.

La busta in oggetto va distribuita, come dotazione di macchina, per tutti i motociclisti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 213. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. — (Gabinetto). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

In seguito a movimenti verificatisi fra i membri della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare, la relativa composizione, quale risultava dalla circolare n. 469 del *giornale militare* s. a., è così modificata:

Presidente (decreto Ministeriale 30 giugno 1933-XI):

S. E. PERRIS Carlo, generale comandante designato d'armata.

A) Membri effettivi e supplenti in rappresentanza del R. esercito (decreti Ministeriali 30 giugno 1933-XI e 28 febbraio 1934-XII):

Generale di divisione in s. p. e. ROVERE cav. Edoardo, *membro effettivo;*

Generale di divisione in s. p. e. PIZZARELLO cav. Ugo, *membro effettivo;*

Generale di brigata in s. p. e. PORZIO cav. Carlo, *membro supplente;*

Generale di brigata in s. p. e. GIACCHI dei conti Giacchi nob. Nicolò, *membro supplente.*

B) Membri effettivi e supplenti in rappresentanza della R. marina (decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII):

Ammiraglio di divisione in s. p. e. MORENO cav. Italo, *membro effettivo;*

Ammiraglio di divisione in s. p. e. GIORDANO cav. Ruggero, *membro effettivo;*

Contrammiraglio in s. p. e. PALADINI cav. Riccardo, *membro effettivo;*

Ammiraglio di divisione in s. p. e. RICCARDI cav. Arturo, *membro supplente;*

Contrammiraglio in s. p. e. PASETTI cav. Antonio, *membro supplente.*

C) Membri effettivi e supplenti in rappresentanza della R. aeronautica (decreti Ministeriali 27 maggio 1933-XI e 31 dicembre 1933-XII):

Generale di divisione AA. in s. p. e. (ruolo naviganti) S. E. BOSIO cav. Antonio, *membro effettivo;*

Generale di divisione AA. in s. p. e. (ruolo naviganti) S. E. LIOTTA cav. Aurelio, *membro effettivo;*

Generale di brigata in s. p. e. (ruolo naviganti) PINNA cav. Pietro, *membro effettivo;*

Generale di brigata AA. in s. p. e. (ruolo naviganti) TEDESCHINI LALLI cav. Gennaro, *membro supplente;*

Generale di brigata AA. in s. p. e. (ruolo naviganti) BIAGINI cav. Luigi, *membro supplente.*

D) Rappresentante del Ministero delle colonie da sostituirsi ad un ufficiale generale del R. esercito, membro effettivo, quando trattisi di proposte di competenza di quella amministrazione (decreto Ministeriale 7 giugno 1933-XI):

Colonnello di artiglieria in s. p. e. ORLANDO cav. Taddeo, capo dell'ufficio militare al Ministero delle colonie;

e, in caso di sua assenza od impedimento:

Ten. colonnello di S. M. CONSOLI cav. Giuseppe, sottocapo dell'ufficio militare predetto.

Segretario (decreto Ministeriale 30 giugno 1933-XI):

Colonnello dei granatieri in s. p. e. MOROZZO DELLA ROCCA cav. Federico.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 214. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Caricamento del treno attrezzato per il trasporto dei feriti e malati (modello 1933).** — (Direzione generale di sanità militare). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

E' stato pubblicato lo specchio n. 9: « Caricamento del treno attrezzato per il trasporto di feriti e malati (modello 1933) » edizione 1934-XII.

Sarà diramato a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base ad apposito elenco.

Lo specchio è inserito nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » parte II: servizio sanitario militare, pag. 147, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di compilazione », aggiungendo i seguenti dati: numero categorico 2667, edizione 1934, prezzo lire 1.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 215. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Durata dell'esperimento teorico-pratico previsto dall'art. 10 della circolare 113 del *giornale militare* 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

La durata dell'esperimento teorico-pratico che, a senso delle disposizioni contenute nell'art. 10 della circolare 113 del *giornale militare* 1933, stanno compiendo i tenenti veterinari in S. P. E. nominati in seguito al concorso di cui alla circolare predetta, è abbreviata di un mese.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 216. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso della circolare del ministero n. 23100 in data 31 ottobre 1933-XII.** — (Segreteria militare). - 22 marzo 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle proposte di ammissione al 64° concorso della scuola di guerra — sessione straordinaria settembre-ottobre 1934 — si comunica che il capitano di artiglieria del comando di artiglieria del corpo d'armata di Bari NASTRUCCI Vittorio deve essere incluso fra gli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso, i cui nomi sono stati riportati sulle circolari n. 55 e 146 del *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 217. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 65° concorso (1935-1938) della scuola di guerra. — (Segreteria militare). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

Il relazione al risultato dell'esame delle proposte di ammissione al 65° concorso della scuola di guerra, si comunica che gli ufficiali qui di seguito indicati devono essere inclusi fra quelli ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso, i cui nomi sono stati riportati sulle circolari n. 56 e 147 del *giornale militare* c. a.:

Corpo d'armata di Torino (1).

Tenente scuola allievi ufficiali Moncalieri GASPARI Paolo.

Corpo d'armata di Bologna (VI).

Tenente regg. lancieri Novara BONIVENTO TOLA RENZO Pietro.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Col 1° aprile c. a. la Presidenza dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia in Roma trasferirà i propri uffici da Piazza Indipendenza n. 6 a Piazza S. Apostoli n. 81 (Palazzo Odescalchi), dove pertanto dovrà essere diretta la corrispondenza a partire dalla data suddetta.

Concorso per un posto di musicante effettivo nella banda dell'arma dei carabinieri reali.

Nella banda dell'arma dei carabinieri reali è vacante un posto di musicante effettivo, suonatore di 2° oboe.

Per tale posto è aperto un concorso, cui potranno partecipare tutti i militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e di tutti gli altri corpi delle forze armate dello Stato in servizio che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Per esservi ammessi gli aspiranti dovranno farne domanda, prima del 31 andante, in carta da bollo da L. 3, al comando della legione allievi carabinieri reali in Roma. Alla domanda stessa dovrà essere allegato, a cura dei rispettivi comandi di corpo, il foglio matricolare e caratteristico.

Per tutte le altre notizie in merito sia agli obblighi di servizio che al trattamento economico, gli interessati potranno rivolgersi al comando della legione allievi suddetta.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 28 febbraio 1934-XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Como.......	Il comune di Campione è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Campione d'Italia ».	n. 1929 18 dicem. 1933	34
Cremona....	I comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco sono riuniti in unico comune con denominazione « Casale Cremasco-Vidolasco » e sede municipale in Casale Cremasco.	legge n. 157 29 gennaio 1934	42
Catania.....	Le frazioni Giardinelli, Giumarra e Carrubo sono staccate dal comune di Ramacca e costituite in comune autonomo, denominato « Castel di Iudica » con sede municipale a Giardinelli.	legge n. 159 29 gennaio 1934	42
Campobasso..	I comuni du Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, aggregati, rispettivamente, con Regi decreti 26 gennaio 1928, n. 158, 11	legge n. 160 29 gennaio 1934	42

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
	marzo 1928, n. 564 e 9 aprile 1928, n. 874, ai comuni di Colle a Volturno, di Castel San Vincenzo e di Agnone, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti.		
Macerata....	Il comune di Gagliole, aggregato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 265 al comune di Castelraimondo, è ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.	legge n. 161 29 gennaio 1934	42
Cosenza.....	Sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti i seguenti comuni: Mangone e Parenti, aggregati con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 87 al comune di Rogliano; Lattarico, aggregato con R. decreto 22 marzo 1928, n. 814 al comune di Montalto Uffugo; Caloveto e Paludi, aggregati con R. decreto 9 aprile 1928, n. 869 al comune di Cropalati; Pietropaola aggregato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 871 al comune di Mandatoriccio; Cleto, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 873 al comune di Aiello Calabro; Malvito e S. Caterina Albanese, aggregati con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1357 al comune di Fagnano Castello.	legge n. 162 29 gennaio 1934	42

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Benevento...	La frazione Telese del comune di Solopaca è costituita in comune autonomo, con capoluogo e denominazione « Telese »	legge n. 177 29 gennaio 1934	43
Vicenza	Il comune di Recoaro è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Recoaro Terme ».	n. 228 22 gennaio 1934	48
Reggio Calab.	Il comune di Gerace Marina è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Locri ».	n. 238 29 gennaio 1934	49

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano emanate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con circolare n. 3 *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente, in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO L. 2 —

(8107456) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª 1934 - ANNO XII 30 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 218 - 1° febbraio 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale relativo al decentramento della approvazione delle proposte di dichiarazioni fuori uso dei materiali del gruppo *C.* . *Pag.* 803

» 219 - 22 marzo 1934 - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per la trasmissione degli stati di servizio unitamente alle proposte-stipendi » 807

» 220 - 29 marzo 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari (*con 2 tavole di disegni*) . . . . » 809

» 221 - 29 marzo 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta sui duplicati del foglio di congedo . . . . » 811

PARTE SECONDA

N. 222 - 20 febbraio 1934 - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII . . . . *Pag.* 813

N. 223 - 29 marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti . . . . *Pag.* 814

» 224 - 29 marzo 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, d'amministrazione e veterinario ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa . . . . » 815

» 225 - 29 marzo 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari - 6-7 aprile 1934 - Anno XII. . . . . » 818

» 226 - 29 marzo 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara - 22-23 aprile 1934 - Anno XII. . » 819

» 227 - 29 marzo 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra . . . . » 820

» 228 - 29 marzo 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. . . . . » 821

PARTE PRIMA

Circolare N. 218. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale relativo al decentramento della approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo C. — (Direzione generale artiglieria; Direzione generale del genio; Ispettorato del materiale automobilistico). — **1° febbraio 1934 Anno XII.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263;

Visto l'art. 350 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto n. 1628 del 16 agosto 1926-IV;

Considerata la opportunità di decentrare l'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo C allo scopo di renderla più sollecita pur migliorando i controlli ed afforzando la responsabilità del provvedimento con l'affidarlo ad enti più direttamente a contatto con le autorità proponenti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di approvare le proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo C (servizio d'artiglieria ed automobilistico) eccettuate: le bocche da fuoco, le armi portatili, gli strumenti di precisione, le munizioni per artiglierie ed armi portatili, gli esplosivi, gli autoveicoli è delegata con efficacia continuativa alle autorità da cui gli enti tecnicamente dipendono e cioè:

Ispettorato dell'artiglieria: (Scuola di tiro di artiglieria).

Ispettorato del genio: (Officina radio-telegrafica ed officina di costruzioni del genio militare).

Comando scuole centrali: (Scuola centrale di fanteria, scuola centrale d'artiglieria e scuola centrale del genio).

Comando Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria: (per i materiali in dotazione alla Regia accademia e alla scuola d'applicazione di fanteria).

Scuola d'applicazione di cavalleria: (per i materiali in dotazione alla scuola di applicazione).

Comando della Regia accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio: (dipendente Regia accademia e scuola di applicazione).

Comandi di zona RR. CC.: (Legioni RR. CC.).

Comandi di brigata di fanteria e alpina: (Reggimenti fanteria, granatieri, alpini).

Comandi di brigata di cavalleria: (Reggimenti di cavalleria).

Comandi d'artiglieria di corpo d'armata: (Reggimenti d'artiglieria di qualsiasi specialità e gruppo artiglieria da costa della Sardegna, centri automobilistici, scuole allievi ufficiali di complemento d'artiglieria, scuole allievi sottufficiali d'artiglieria, direzioni d'artiglieria).

Comandi del genio corpo d'armata: (Reggimenti genio, scuola allievi ufficiali di complemento del genio, scuole allievi sottufficiali del genio, uffici delle fortificazioni).

Comandi o uffici (retti da ufficiale generale) che il comando di corpo d'armata o d'isola designerà in modo permanente: (Collegi militari, reggimenti bersaglieri, reggimento carri armati, scuole allievi ufficiali di complemento di fanteria, distretti militari, direzioni di commissariato e direzioni di sanità (anche per i rispettivi stabilimenti), stabilimenti militari di pena, centro chimico militare, depositi allevamento quadrupedi).

Comandi di zona Regia guardia di finanza: (Legioni Regia guardia di finanza).

Generale di brigata a disposizione del comando generale della Regia guardia di finanza: (Legione allievi e scuola allievi ufficiali e sottufficiali Regia guardia di finanza).

Comandi di gruppo legioni milizia D.I.C.A.T.: (Legioni, coorti e distaccamenti autonomi della milizia D.I.C.A.T.).

Art. 2.

L'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei seguenti materiali: bocche da fuoco, armi portatili, strumenti di precisione, munizioni per artiglierie ed armi portatili, formulate da qualsiasi ente, nonchè quelle per tutti gli altri materiali del gruppo C (servizio d'artiglieria ed automobilistico) formulate dagli stabilimenti d'artiglieria e centri esperienze d'artiglieria è delegata con efficacia continuativa alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.

Art. 3.

È riservata al ministero (ispettorato del materiale automobilistico) l'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso di autoveicoli completi (automezzi e motomezzi) formulate da qualsiasi ente del R. esercito, nonchè di quelle relative a materiali automobilistici e ciclistici, formulate dall'officina automobilistica Regio esercito.

Le proposte relative alla dichiarazione fuori uso di autoveicoli completi, corredate da apposita relazione dell'ufficiale tecnico automobilistico di corpo d'armata o di comando militare d'isola debbono essere trasmesse per il tramite del comando di corpo d'armata o militare d'isola.

Art. 4.

L'approvazione delle proposte di dichiarazione fuori uso dei materiali del genio in dotazione a qualsiasi ente dell'esercito, alla Regia guardia di finanza ed alla milizia D.I.C.A.T. è delegata con efficacia continuativa ai comandi del genio di corpo d'armata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 219. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per la trasmissione degli stati di servizio unitamente alle proposte-stipendi.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 22 marzo 1934 - Anno XII.

Allo scopo di alleviare i corpi del lavoro di copiatura degli stati di servizio degli ufficiali che, secondo il disposto del n. 2 della circolare 97 del *giornale militare* 1927-V., dovrebbero unirsi alle proposte-stipendio da inviarsi al ministero, si determina, a parziale modificazione di tale disposizione, che la copia integrale dello stato di servizio dell'ufficiale sia d'ora innanzi trasmessa con le proposte di cui sopra solamente nei casi seguenti :

1° - prima nomina dell'ufficiale;

2° - ogni qualvolta intervenga un cambiamento della posizione di stato o di avanzamento dell'interessato.

In conseguenza la copia dello stato di servizio non dovrà più unirsi alle proposte per aumenti periodici, salvo i casi in cui gl'interessati conseguano aumenti anticipati per abbreviazioni coloniali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 220. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari** (*con 2 tavole di disegni*). — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

Si determina che sulle autovetture del R. esercito che trasportano le autorità militari qui di seguito indicate, sia issato uno speciale contrassegno — in analogia ai distintivi navali del Regio esercito (vedi regolamento sul servizio territoriale) — che consenta di identificare prontamente la carica ed il grado della persona trasportata:

ministro della guerra; Difesa
sottosegretario di stato alla guerra; Difesa
marescialli d'Italia;
capo di stato maggiore generale; ?
capo di stato maggiore dell'esercito;
generali di armata e comandanti designati di armata;
generali di corpo d'armata;
generali di divisione e tenenti generali;
generali di brigata e maggiori generali;
comandanti titolari di reggimento motorizzato e di centro automobilistico.

A tal uopo viene adottato:

a) un guidoncino di stoffa blu, sul quale sono applicati particolari distintivi di identificazione di grado e di carica (v. allegato n. 1 alla presente circolare);

b) un'asta porta guidoncino in ottone cromato, da fissarsi al tappo del radiatore dell'autovettura o, dove questo non esista (ad es. sull'autovetturetta 508 militare), al bordo, parte anteriore, del parafango destro;

eli[illegible]
508 perchè è
più in [illegible]

c) una busta custodia per guidoncino in tela cerata nera, destinata a conservare il guidoncino quando questo non sia issato.

L'allegato n. 2 alla presente circolare riproduce i disegni costruttivi del guidoncino, dell'asta porta guidoncino (nelle due soluzioni di fissaggio) e della busta custodia.

Il guidoncino di cui alla precedente lettera *a*) dovrà essere issato sull'asta porta guidoncino soltanto quando l'autorità per la quale è previsto si trovi sulla macchina; pertanto esso dovrà essere tolto quando l'autovettura viaggia a vuoto.

L'asta porta guidoncino e la busta custodia per guidoncino fanno parte integrante dell'autovettura e vanno quindi comprese nella dotazione individuale di macchina.

Il guidoncino, invece, verrà distribuito permanentemente alle autovetture a disposizione continuativa delle autorità militari sopra indicate, e distribuito di volta in volta alle autovetture impiegate temporaneamente dalle stesse autorità.

Gli enti interessati provvederanno a far allestire gli oggetti occorrenti per l'esecuzione delle presenti disposizioni; per eventuali chiarimenti potranno rivolgersi ai centri automobilistici/della rispettiva circoscrizione territoriale, ai quali questo ministero farà distribuire un esemplare campione dell'asta porta guidoncino, della busta custodia, ed una serie completa di guidoncini.

Isp. Autov

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 221. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Abolizione del giudizio sintetico sulla condotta sui duplicati del foglio di congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

L'abolizione del giudizio sintetico sulla condotta, disposta con la circolare 179 del *giornale militare* c. a., decorre dal giorno di pubblicazione della circolare stessa. Essa quindi non ha effetto retroattivo.

Nei casi però in cui vengano rilasciati, a richiesta degli interessati, duplicati di fogli di congedo di militari congedati prima della pubblicazione della suddetta circolare, i distretti, in applicazione del criterio che ha ispirato la circolare stessa, dovranno, in tutti i casi, astenersi dal trascrivere su tali duplicati qualsiasi giudizio inerente alla condotta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 222. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale. - Nomina della commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII, con cui è stato indetto un concorso per la nomina di un sottotenente maestro direttore di banda;

Decreta:

La commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale succitato, è così composta:

Presidente:

Generale di brigata PORZIO Carlo.

Membri:

Maestro BUSTINI Alessandro, insegnante del Regio conservatorio di musica di « S. Cecilia » in Roma;

Maestro PALOMBI Alfredo, insegnante del Regio conservatorio di musica di « S. Cecilia » in Roma;

Maestro CIRENEI Luigi, sottotenente maestro direttore di banda della musica della legione allievi CC. RR.;

Maestro CASTRUCCI Edoardo, sottotenente maestro direttore di banda della musica presidiaria del corpo d'armata di Roma;

Primo capitano CATALANO Gregorio, in servizio al ministero della guerra, segretario (senza voto).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 9 *Guerra, foglio n.* 307. — DE THOMASIS.

N. 223. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

La commissione incaricata di esprimere il parere di cui agli articoli 2 e 8 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 1, modificati dal R. decreto 4 gennaio 1934-XII, n. 127 (circolare 130 *giornale militare* 1934-XII), è costituita come segue:

Presidente:

Generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata PERRIS Carlo.

Membri:

Generale di divisione GLEIJESES Carlo.
» » MUSSO Carlo.
» brigata PORZIO Carlo.
» » GIACCHI Nicolò.
Colonnello BERTINELLI Giuseppe, *segretario*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 224. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, d'amministrazione e veterinario ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 marzo 1934 – Anno XII.

Con riferimento alle circolari 77 e 97 del *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario, di commissariato, d'amministrazione e veterinario, ammessi a sostenere gli esami per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1934.

Corpo sanitario.

(Ufficiali medici).

Maggiore		CASSINIS Ugo.
1° capitano		BERTOLUCCI Gino.
»	»	SPAGNUOLO VIGORITA Nicola.
»	»	PECORARIO Raffaele.
»	»	RICCI Antonio.
»	»	BUCCI Pasquale.
»	»	MASSIMO Francesco.
»	»	PECORELLA Giovanni.
»	»	BELISARIO Giulio.
»	»	GUIDO Giovanni.
»	»	SQUILLACIOTI Raffaele.
»	»	TREPICCIONI Emanuele.
»	»	VIRGILLO Saverio.
»	»	de CESARE Giannino.
»	»	RIZZO Carlo.
»	»	CALCAGNI Amato.

(Ufficiali chimici farmacisti).

Maggiore	LOMBARDI Manlio.

Corpo di commissariato.

(Ufficiali commissari).

1° capitano	CAPASSO Michele.
» »	LANIGRA Michele.
» »	LANDOLFI Ugo.
Tenente	CANNATA Orazio.
»	PAPADIA Filomeno.

(Ufficiali di sussistenza).

Maggiore	LIPPI Giuseppe.
»	GIORGINI Giuseppe.
1° capitano	GIAMPAOLO Ettore.
» »	TUCCI Guglielmo.
Tenente	CAMPAGNA Francesco.
»	FUSCO Nicola.
»	BRUNO Antonio.

Corpo di amministrazione.

Maggiore	SPADONI Alfredo.
»	CHIAPPETTI Achille.
»	DE ZUANI Umberto.
»	MANGIACAPRA Alfredo.

1° capitano	FIATA Umberto.
» »	FOIANESI Foiano.
» »	LO BIANCO Stefano.
» »	RICCARDI Nicola.
» »	SERTOLI Osvaldo.
» »	D'ANDREA Carlo.
» »	SANTORO Arveno.
» »	CRISTIANO Clito.
» »	TERGOLINA GISLANZONI BRASCO nobile Celio.
» »	PONTILLO Giacomo.
» »	SPINELLI Salvatore.
» »	CIRILLO Giovanni.
» »	AVALLONE Domenico.
» »	MIRAGLIA Raimondo.

Corpo veterinario.

1° capitano	NOVELLONE Luca.
» »	PERA Nello.
» »	BIOCCA Luigi.
Tenente	RIVA Mario.
»	CAMICI Dino.
»	COSTABELLO Alfonso.
»	VEZZANI Roberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 225. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bari - 6-7 aprile 1934-XII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

Premio Vittorio Veneto: categoria militare di seconda circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio che si trovano nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico dell'arma di cavalleria » ediz. 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra (ispettorato delle truppe celeri) numero 2282 del 15 febbraio 1934.

6-7 aprile (mattino):

Prova di addestramento: presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

7 aprile (pomeriggio):

Prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800, con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al 1'.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: una coppa d'argento, dono di S. E. il ministro della guerra, trasmissibile per due anni anche non consecutivi al corpo cui appartiene l'ufficiale meglio classificato.

Detentori: 1929 reggimento Piemonte Reale cavalleria; 1930 reggimento 19° artiglieria da campagna.

Coppa d'argento: dono di S. E. il comandante di corpo d'armata di Bari al cavaliere primo classificato.

L. 4000, delle quali 3000 date dal ministero della guerra; L. 1000 devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 226. — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Ferrara - 22-23 aprile 1934 - Anno XII. — (Servizio ippico e veterinario). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra. — Categoria militare di seconda circoscrizione — riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice alla « Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra, ispettorato delle truppe celeri, numero 2282 del 15 febbraio c. a.

Giorni 22-23 aprile (mattino).

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

Giorno 23 aprile (pomeriggio).

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 1000 circa con 10 ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare; velocità minima 375 m. al 1'.

Classifica. — In base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: una coppa e L. 3000 date dal ministero della guerra, delle quali, L. 1000 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 227. — CONCORSI E GARE. — **Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra.** — (Segreteria militare). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

Porto a conoscenza che la « Coppa del nastro azzurro » e le « Coppe del ministro della guerra », da assegnare alla compagnia di fanteria di ciascun corpo d'armata, meglio istruita al combattimento, sono state vinte nel 1933 dalle seguenti compagnie:

Corpo d'armata	Compagnia cui è stata assegnata la coppa	Comandante della compagnia
Torino	3ª comp. del 63° regg. fant.	Cap. Gentile Giuseppe
Alessandria	1ª » » 33° » »	» Bertelli Giuseppe
Milano	3ª » 50° » »	» Putzolu Ferdinando
Verona	8ª » » 232° » »	» Ottalevi Mario
Trieste	5ª » » 151° » »	» Assenza Pietro
Bologna	6ª » » 27° » »	» Sala Giuseppe
Firenze	4ª » » 22° » »	» Centonze Carlo
Roma	6ª » » 52° » »	» Rampello Francesco
Bari	1ª » » 14° » »	» Barbaro Giuseppe
Napoli	6ª » » 15° » »	» Bertelli Mario (Coppa originale del nastro azzurro)
Udine	3ª » » 17° » »	» Bonaccorsi Giorgio
Com. milit. Sicilia	4ª » » 3° » »	» Visconti Leopoldo
Com. milit. Sardegna	5ª » » 59° » »	» Costantino Mario

Ai comandanti delle compagnie premiate vada il mio vivo elogio.

Di questa particolare distinzione dei comandanti stessi sarà fatto cenno nel loro libretto personale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 228. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR.** — (Direzione generale di artiglieria). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

I corsi di istruzione per la rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi, di cui alla circolare 369 del *giornale militare* 1932, saranno quest'anno effettuati:

corso ufficiali: dal 6 aprile al 6 maggio;
corso sottufficiali: dal 16 maggio al 25 giugno.

Ai suddetti corsi interverranno n. 32 ufficiali e 46 sottufficiali dell'arma dei CC. RR.

Gli ufficiali e sottufficiali prescelti per tali corsi saranno designati dal comando generale dell'arma CC. RR., che li segnalerà tempestivamente al ministero della guerra.

Il personale prescelto a frequentare i corsi dovrà presentarsi al caposezione laboratorio caricamento proietti di Piacenza due giorni prima dell'inizio dei corsi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(6107486) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª 1934 - ANNO XII 6 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 229 - **8 gennaio 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 382 col quale la « Fondazione colonnello Mario Re » costituita col capitale di L. 2380 e destinata a favore dei militari di truppa del 28° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . *Pag.* 827

» 230 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Durata del prestito concesso dalle biblioteche militari di presidio . . . . » 831

» 231 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita dei quadrupedi non più idonei a prestare servizio nel R. esercito . . » 833

» 232 - **5 aprile 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di una chiave per lo smontaggio del coperchio del congegno di sgranamento del treppiede di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*) . . . . » 835

» 233 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei carabinieri reali » 837

» 234 - **5 aprile 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali che disimpegnano servizio di stato maggiore . . . . » 839

N. 235 - **5 aprile 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione di comandi di grandi unità . . . . Pag. 841

PARTE SECONDA

N. 236 - **13 marzo 1934** - Anno XII - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 422. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti Pag. 843

» 237 - **26 marzo 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che fissa il diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 59, 60, 61 e 137 *giornale militare* 1934 . . . . » 846

» 238 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . » 847

» 239 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . » 847

» 240 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . » 847

» 241 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza) . . . . » 850

» 242 - **5 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di amministrazione militare . . . . » 851

N. 243 - 5 aprile 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . *Pag.* 851

» 244 - 5 aprile 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo . . . . » 856

» 245 - 5 aprile 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Gara ippica di prolungata resistenza - ottobre 1934 . . . . » 861

» 246 - 5 aprile 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » . . . . » 864

» 247 - 5 aprile 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) » 864

» 248 - 5 aprile 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . » 865

» 249 - 5 aprile 1934 - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per le cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore. . . . . » 866

» 250 - 5 aprile 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Credito concesso dall'Unione militare ai sottotenenti di complemento di prima nomina . . . . » 872

PARTE PRIMA

Circolare N. 229. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 382 col quale la « Fondazione colonnello Mario Re » costituita col capitale di L. 2380 e destinata a favore dei militari di truppa del 28° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 65, del 17 marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la domanda in data 10 dicembre 1932-XI, con la quale il comitato sorto in Ravenna per onorare la memoria del defunto colonnello Re cav. Mario, già comandante del 28° reggimento fanteria, chiede l'erezione in ente morale della « Fondazione colonnello Mario Re » costituita col capitale di L. 2380 e destinata a favore dei militari di truppa del predetto reggimento;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda stessa;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione colonnello Mario Re », costituita col capitale di L. 2380 e destinata a favore dei militari di truppa del 28° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione colonnello Mario Re » a favore del 28° reggimento fanteria.

Art. 1.

È costituita la « Fondazione colonnello Mario Re » in memoria del predetto ufficiale superiore e destinata a favore del 28° reggimento fanteria del quale egli fu comandante.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire 2380, costituito da oblazioni volontarie cittadine raccolte a cura di un comitato di signore ravennati, da investire in cartelle di consolidato 5 per cento e da convertire successivamente in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione colonnello Mario Re » e depositato nella cassa del 28° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del prefato reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 2 verranno istituiti tre premi di uguale entità, da assegnarsi, a giudizio insindacabile del comandante del 28° reggimento fanteria, ad altrettanti militari di truppa del corpo, che durante l'anno abbiano compiuto atti di valore e si siano distinti per spiccate virtù militari, per ottima condotta, e per attaccamento al servizio, con preferenza, a parità di merito, pei militari che versano in condizione di bisogno.

Il conferimento dei premi avrà luogo il 14 maggio, anniversario della morte del colonnello Mario Re.

Art. 5.

Annualmente alla data del 30 giugno sarà inviato al ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione (circolare 39, *giornale militare* 1929).

Roma, li 8 gennaio 1934 - Anno XII.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della guerra
MUSSOLINI.

N. 230. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Durata del prestito concesso dalle biblioteche militari di presidio.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 5 aprile 1934 – Anno XII.

Il primo comma dell'art. 33 delle « Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio » pubblicate il 13 febbraio 1931-IX, viene modificato come appresso:

« Per norma generale le opere avute in prestito possono essere tenute in lettura soltanto per un mese ».

Rimane invariato il contenuto del comma 2º di detto articolo, secondo il quale in casi speciali la durata del prestito può essere prolungata, non però oltre un semestre; facoltà questa che rimane sempre subordinata a quelle eventuali esigenze previste dal successivo art. 34 che pure deve intendersi invariato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 231. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vendita dei quadrupedi non più idonei a prestare servizio nel R. esercito.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Ad eliminare incertezze che si sono rivelate nell'applicazione delle disposizioni della circolare 575 *giornale militare* 1928 riguardante la vendita dei quadrupedi non più idonei a prestare servizio nel R. esercito, questo ministero comunica che il decreto ministeriale dei 25 luglio 1928 emanato in esecuzione degli articoli 19 della legge e 105 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per rendere prontamente eseguibili i contratti di vendita stipulati in seguito ad asta per pubblico banditore, non ha escluso la possibilità di ricorrere alla licitazione o trattativa privata oppure alla vendita ad economia nei modi e con le limitazioni previste dalla precitata legge e regolamento e dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, quando speciali circostanze, da vagliarsi caso per caso, facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione seguire queste ultime forme di vendita.

In tal senso devesi pertanto intendere completato il n. 1 delle istruzioni annesse al sopra menzionato decreto ministeriale.

È ovvio, che, data la necessità di una pronta consegna dei quadrupedi, le forme più rispondenti a tale scopo sono quelle del pubblico incanto, con la procedura speciale del decreto ministeriale 25 luglio 1928 e relative istruzioni, oppure la vendita ad economia di cui all'art. 38 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ogni qualvolta si tratti di vendita di minore entità.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 232. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di una chiave per lo smontaggio del coperchio del congegno di sgranamento del treppiede di mitragliatrice pesante mod. 14 (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Per evitare che nel montaggio e nello smontaggio del congegno di sgranamento del treppiede di mitragliatrice pesante mod. 14, per le operazioni di pulitura e di spalmatura, il coperchio di questo (il quale, com'è noto, è di bronzo e porta due fori diametralmente opposti per facilitarne lo smontaggio), venga svitato od avvitato con mezzi di circostanza e con conseguente deformazione dei fori, il ministero è venuto nella determinazione di adottare la chiave di cui all'annesso disegno.

Essa è di acciaio dolce; consta di una impugnatura e di una testa a forchetta in cui sono infissi due pioli per i due fori del coperchio del congegno.

Le operazioni per scomporre il congegno di sgranamento sono le seguenti:

sfilare il volantino del congegno dopo aver tolto la relativa copiglia conica spingendola con un adatto cacciacopiglie;

togliere i due arresti striati del congegno;

svitare la vite di ritegno (avvitata nella parte sinistra del corpo di bronzo) della corona striata;

svitare la corona striata;

svitare la vite di ritegno (avvitata inferiormente nel corpo di bronzo) del coperchio a vite;

colla apposita chiave, di cui alla presente circolare, svitare il coperchio di bronzo del congegno;

sfilare il rocchetto tangenziale, il rocchetto della dentiera di elevazione e la molla ad elica del congegno;

pulire le varie parti con petrolio, asciugarle perfettamente e spalmarle con vaselina;

ricomporre il congegno con operazioni inverse a quelle sopra elencate.

La scomposizione del congegno in parola dovrà essere effettuata soltanto presso le direzioni d'artiglieria e presso i corpi che hanno capo armaiuolo.

Pertanto si dispone che la chiave in questione venga, a cura della fabbrica d'armi R. esercito di Terni, distribuita esclusivamente agli enti sopra accennati ed in ragione di un esemplare per ciascuno di essi, avvertendo che la distribuzione dovrà effettuarsi senz'altro per le direzioni d'artiglieria, mentre, per i corpi che hanno capo armaiuolo, dovrà essere fatta in seguito a richiesta che detti corpi rivolgeranno alla fabbrica d'armi di Terni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 233. - AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei carabinieri reali.** - (Direzione generale personale ufficiali). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

1. — La commissione incaricata di esprimere il proprio parere in merito all'accoglimento delle domande degli ufficiali dei CC. RR. aspiranti all'ammissione agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, prevista dal n. 3, lettera *b*), della circolare 192 *giornale militare* 1929, è abolita.

2. — L'esame delle predette domande sarà devoluto alla commissione nominata dal Ministro della guerra, a norma della circolare 835 *giornale militare* 1928, per l'esame delle domande degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

3. — Di detta commissione, per quanto riguarda l'esame delle domande degli ufficiali dei CC. RR., farà parte un ufficiale superiore dell'arma, che verrà designato dal comando generale dell'arma stessa.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 234. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali che disimpegnano servizio di stato maggiore.** — (Segreteria militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Gli ufficiali che in base alla circolare 690 del *giornale militare* 1933 vengono prescelti per disimpegnare servizi di stato maggiore assumeranno la denominazione di « *ufficiali in servizio di stato maggiore* ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 235. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Denominazione di comandi di grandi unità.** — (Segreteria militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Perseguendo lo stesso ordine di idee per il quale alle divisioni è stato assegnato un nominativo, stabilisco che d'ora in poi la denominazione di « comando della divisione militare territoriale . . . . (segue il nominativo) » sia sostituito dalla seguente:

« comando della divisione militare . . . . . . (segue il nominativo) ».

Restano immutati i compiti di carattere territoriale assegnati dalle disposizioni vigenti ai comandi di divisione militare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 236. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 422. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziazio 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 13 marzo 1934 - Anno XII. (*Gazzetta ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 622, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata d'ordine Nostro, dal predetto ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	L.	1.050.000 —
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	130.000 —
Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti: spese d'ufficio degli uffici provinciali di leva; spese per la leva all'estero .	»	150.000 —

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc.	L.	2.065 —
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc.	»	1.470.000 —
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc.	»	982.000 —
Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 34 — Servizi d'artiglieria, ecc.	»	9.934.285 —
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	2.448.000 —
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri dei fabbricati, ecc.	»	9.759.300 —
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 42 — Fitti d'immobili, ecc.	»	2.800.000 —
Cap. n. 57 — Servizi automobilistici, ecc. (carabinieri Reali)	»	4.050.000 —
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	52.000 —
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	75.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	115.457.650 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc.	L.	150.930 —
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	24.234.500 —
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	15.899.000 —
Cap. n. 30 — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	151.400 —
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	21.820 —
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	75.000.000 —
Totale	L.	115.457.650 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 237. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che fissa il diario delle prove scritte di esame dei concorsi di cui alle circolari 59, 60, 61 e 137 *giornale militare* 1934.** — (Direzione generale per onale ufficiali). — 26 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i decreti ministeriali, in data 9 gennaio 1934-XII, con i quali venivano indetti i concorsi per 40 posti di tenente medico in s.p.e., per 10 posti di tenente chimico farmacista in s.p.e., per 8 posti di tenente veterinario in s.p.e. e per un posto di sottotenente maestro direttore di banda in s.p.e.;

Decreta:

Per le prove scritte di esame dei concorsi sotto elencati, è fissato il seguente diario:

1° concorso per 40 posti di tenente medico in s.p.e.: 30 maggio 1934-XII;

2° concorso per 10 posti di tenente chimico farmacista in s.p.e.: 15 maggio 1934-XII;

3° concorso per 8 posti di tenente veterinario in s.p.e.: 8 maggio 1934-XII;

4° concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda in s.p.e.: 7 maggio 1934-XII.

Roma, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 238. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto dell'8 marzo 1934-XII, n. 12023 ha escluso dal far offerte per i contratti con lo Stato la ditta Enzo PARISE di Napoli - S. Teresa in Chiaia, n. 14 - fornitrice di legname.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 239. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Il colonnello di fanteria CALIGIAN Ercole è destinato a far parte, in sostituzione del colonnello di fanteria (S.M.), ROBOTTI Matteo, della commissione esaminatrice per gli esami, facoltativi, per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti, della quale è detto nella circolare n. 211 del *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 240. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Con riferimento alle circolari 77 e 211 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi degli ufficiali delle armi combattenti ammessi a sostenere gli esami facoltativi per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1934.

Arma di fanteria.

Maggiore	MONTEMURRO Ugo, 6° bersaglieri.
»	BARONE Giuseppe, comando C. A. Firenze.
»	TANTILLO Pietro, aiutante campo XVI brigata fanteria.
»	LELLI Alfredo, 8° fanteria.
»	MARCIAS Ernesto, div. militare cacciatori delle Alpi (Perugia).
»	MARENCO Silvio, 38° fanteria.
1° capitano	SABATINI Carlo, 3° centro automobilistico.
»	BOSCHI Cincinnato, centro chimico militare.
»	BATTA Leonardo, 54° fanteria.
»	PAOLI Roberto, 26° fanteria.
»	SILLETTI Francesco, 35° fanteria.
»	ROSSI Rinaldo, 8° fanteria.
»	SENES Romolo, 73° fanteria.
»	PANCAMO Gioacchino, 73° fanteria.
»	de MATERA Alberto, 44° fanteria.
»	GALLIGARI Giov. Battista, scuola applicazione fanteria.
1° tenente	MURA Giovanni, R.C.T.C. Eritrea.
»	VASSALLO Vittorio, R.C.T.C. Eritrea.
»	ORIOLI Elio, R.C.T.C. Eritrea.
»	MANGIAROTTI Ernesto, R.C.T.C. Eritrea.
»	CALIENDO Giacomo, scuola allievi ufficiali di complemento Moncalieri.
»	LUCARELLI Alfonso, comando divisione militare del Brennero (Bolzano).
»	COCO Carmelo, 42° fanteria.
»	SCOTTI Emiliano, 3° alpini.
»	BOARIO Bruno, scuola guerra.
»	SETTIMI Decio, 73° fanteria.
»	OLIVERIO Luigi, 4° alpini.

1° tenente	PALLOTTA Pietro, comando corpo di S. M.
»	PUDDU Mario, comando corpo stato maggiore.
»	SCURO Aristide, scuola centrale fanteria.
»	DI FAZIO Guido, scuola centrale fanteria.
»	GENOVESE Leonardo, divisione militare del Monferrato (Alessandria).
»	MARASCHI Carlo, 7° fanteria.
»	CATALANI Aldo, scuola applicazione fanteria.
»	MASSAIOLI Giuseppe, R. accademia fanteria e cavalleria.
»	DEVITOFRANCESCO Gaetano, 59° fanteria.
»	BISSARRI Ugo, comando divisione militare del Monte Nero (Udine).
»	BENDISCIOLI Giuseppe, 3° alpini.
»	ODASSO Mario, scuola di guerra.
»	CARBOTTI Antonio, R.C.T.C. Cirenaica.
»	FATUZZO Giacomo, R.C.T.C. Cirenaica.
»	GRISANTI Michele, 3° fanteria.
»	SALERNO Rocco, comando tappa coloniale Siracusa.
»	CONTE Giuseppe, R.C.T.C. Tripolitania.
»	ZENGA Luigi, 6° alpini.
»	DENARI Giuseppe, 5° alpini.

Arma di cavalleria.

Maggiore	POCCETTI Weiss, Genova cavalleria.
»	FENULLI Dardano, Nizza cavalleria.
1° capitano	VITULLO Concezio, scuola applicazione cavalleria.
»	SCARPA Angelo, scuola applicazione fanteria.
»	MINNECI Albamonte, R.C.T.C. Eritrea.
Tenente	FORNARO Vincenzo, R. accademia fanteria e cavalleria.
»	PERRONE Guido, scuola applicazione fanteria.
»	BARBARA Giuseppe, lancieri Firenze.

Arma di artiglieria.

1° capitano	COPPELLOTTI Celestino, 21° campagna, assegnato scuola guerra quale ufficiale corsi.
Tenente	D'ANTONA Gabriele, scuola centr. artiglieria.
»	CAMPANELLA Paolo, scuola allievi ufficiali complemento Brà.
»	DEL RE Francesco, scuola di tiro artiglieria.
»	BIRARDA Luigi, 6° artiglieria campagna.
»	MAGGIO Emanuele, 14° artiglieria campagna.
»	ANNARUMMA Enrico, 12° artiglieria pesante campale.
»	PALMAS Fortunato, 2° artiglieria montagna.

Arma del genio.

Maggiore	FINZI Ruggero, R.C.T.C. Tripolitania.
Tenente	OTTAVINI Ottorino, reggimento ferrovieri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 241. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza), di cui alla circolare 97 del *giornale militare* 1934, il colonnello commissario PIPITO' Giuseppe è sostituito dal pari grado CHIRICO Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 242. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di amministrazione militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di amministrazione militare, di cui alla circolare 97 del *giornale militare* 1934, il generale di brigata BERGIA Claudio è sostituito dal maggior generale commissario BARBATO Antonio nella carica di presidente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 243. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Segreteria militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

1. — Sono indetti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. esercito in s. p. e.

Per tali concorsi sono stabiliti i seguenti premi:

UFFICIALI SUPERIORI			UFFICIALI INFERIORI		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
5	Secondo	2.000	5	Secondo	1.500
10	Terzo	1.200	10	Terzo	800
12	Quarto	800	12	Quarto	500

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1935; ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra (esclusi quelli relativi ad operazioni completamente marittime);

b) studi monografici su territori di confine, purchè riferiti a considerazioni di interesse militare;

c) studi monografici concernenti la guerra coloniale, di carattere storico militare, geografico militare, economico, politico e sociale, purchè riferiti a considerazioni di interesse militare, riguardanti le nostre colonie e quelle di altri Stati;

d) organizzazione e impiego delle grandi unità;

e) organizzazione, addestramento ed impiego delle varie armi;

f) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

g) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e considerazioni relative;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e aeree;

i) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi, purchè contenuti in forma disciplinare e corretta.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica e anche di ricordi e impressioni personali ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste o periodici militari, e per essere esposti in conferenze di carattere militare, anche se riservate; la trattazione degli argomenti deve quindi essere limitata ad un massimo di una cinquantina di pagine dattilografate.

Saranno escluse dal concorso le monografie su argomenti di carattere prettamente tecnico. I titoli di tali monografie e quelli delle altre che dovessero essere eventualmente escluse dal concorso, perchè concernenti argomenti non compresi tra quelli sopra elencati, saranno segnalati sul *giornale militare,* senza comunicare i nomi dei compilatori.

Non potranno essere presentati i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come tesi di esame o come materia d'insegnamento. Ugualmente non potranno essere presentati i lavori che fossero stati compilati per incarico di ufficio.

4. — I lavori dovranno essere dattilografati e presentati in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio tra ufficiali in S. P. E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado ed ente presso cui l'ufficiale fa servizio e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla direzione della « Rivista di Fanteria ».

5. — Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 28 febbraio 1935. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

6. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso:

a) per la categoria ufficiali superiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

due generali di brigata e quattro colonnelli (delle varie armi), membri;

due colonnelli (uno del corpo sanitario ed uno del corpo di commissariato), membri consultivi;

un ufficiale superiore della redazione della « rivista di fanteria », segretario (senza voto);

b) per la categoria ufficiali inferiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

tre colonnelli, membri;

direttore della « rivista di fanteria », membro;

due tenenti colonnelli (uno del corpo sanitario ed uno del corpo di commissariato), membri consultivi;

un ufficiale della redazione della « rivista di fanteria », segretario, (senza voto).

Dette commissioni formuleranno le graduatorie per l'assegnazione dei premi, tenendo presente le norme indicate al n. 3.

I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle quali sarà fatta la classifica definitiva dei lavori.

7. — Le conclusioni delle commissioni dovranno essere espresse senza conoscere grado e nome dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1935; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) ed un elenco di quelli meritevoli di premio in ordine di merito, unendo, per questi ultimi, i lavori e le relative buste contenenti i nomi degli autori.

Il comando del corpo di stato maggiore provvederà ad aprire le suddette buste per conoscere i nomi degli ufficiali autori dei lavori segnalati come meritevoli di premio.

8. — Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

5 secondi premi ai lavori classificati con punti non inferiori ai 15/20;

10 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

12 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno distribuiti, le somme rimaste disponibili saranno impiegate per aumentare, se del caso, il numero dei secondi, terzi, o quarti premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

9. — Per diffondere maggiormente nella massa degli ufficiali il desiderio di partecipare a queste gare, che tanto giovano alla cultura ed alla preparazione professionale, e per mettere in competizione ed a raffronto tra loro gli ufficiali già distintisi in precedenti concorsi, viene stabilito che coloro i quali siano risultati vincitori di primi e secondi premi nei concorsi del precedente biennio (indetti con la circolare 141 del *giornale militare* 1932 e 140 del *giornale militare* 1933) non parteciperanno ai premi di cui al precedente n. 1.

Tuttavia i lavori eventualmente presentati da detti ufficiali e segnalati come meritevoli di premio, saranno raggruppati in ordine di merito, formando *una categoria a parte*, per la quale vengono stabiliti i premi seguenti.

UFFICIALI SUPERIORI			UFFICIALI INFERIORI		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	3.000	1	Primo	2.000
2	Secondo	1.500	2	Secondo	1.000
2	Terzo	1.000	2	Terzo	500

Anche l'assegnazione dei suddetti premi sarà fatta seguendo i criteri indicati al precedente n. 8.

10. — I nomi degli ufficiali premiati saranno pubblicati sul *giornale militare;* l'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena avvenuta tale pubblicazione.

Tutti i lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista di fanteria, per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1935; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

11. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, o fare esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

12. — Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1934-35 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, lire 73.100 alla direzione della « rivista di fanteria » da suddividere nei premi di cui ai numeri 1 e 9.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 244. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Segreteria militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

1. — Sono indetti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. esercito in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto).

Per tali concorsi sono stabiliti i seguenti premi:

UFFICIALI SUPERIORI			UFFICIALI INFERIORI		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
1	Secondo	2.000	1	Secondo	1.500
4	Terzo	1.200	4	Terzo	800
5	Quarto	800	5	Quarto	500

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1935; ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra (esclusi quelli relativi ad operazioni completamente marittime);

b) studi monografici su territori di confine, purchè riferiti a considerazioni di interesse militare;

c) studi monografici concernenti la guerra coloniale, di carattere storico militare, geografico militare, economico, politico e sociale, purchè riferiti a considerazioni di interesse militare, riguardanti le nostre colonie e quelle di altri Stati;

d) organizzazione e impiego delle grandi unità;

e) organizzazione, addestramento ed impiego delle varie armi;

f) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

g) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e considerazioni relative;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e aeree;

i) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi, purchè contenuti in forma disciplinare e corretta.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica e anche di ricordi e impressioni personali ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste e periodici militari, o per essere esposti in conferenze di carattere militare, anche se riservate; la trattazione degli argomenti deve quindi essere limitata ad un massimo di una cinquantina di pagine dattilografate.

Saranno escluse dal concorso le monografie su argomenti di carattere prettamente tecnico. I titoli di tali monografie e quelli delle altre che dovessero essere eventualmente escluse dal concorso, perchè concernenti argomenti non compresi tra quelli sopra elencati, saranno segnalati sul *giornale militare*, senza comunicare i nomi dei compilatori.

Non potranno essere presentati i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie.

4. — I lavori dovranno essere dattilografati e presentati in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio tra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla direzione della rivista « Esercito e nazione ».

5. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e nazione », presidente;

un colonnello o tenente colonnello della redazione dell'« Esercito e nazione », e un colonnello o tenente colonnello della redazione della « Rivista di Fanteria », membri;

due tenenti colonnelli (uno del corpo sanitario ed uno del corpo di commissariato), membri consultivi;

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito e nazione », segretario (senza voto).

Detta commissione formulerà la graduatoria per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

6. — I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, ripartitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in serie di sedute conclusive nelle quali sarà fatta la classifica definitiva dei lavori.

7. — Le conclusioni della commissione dovranno essere espresse senza conoscere nome e grado dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1935; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) divisi per categoria e un elenco di quelli meritevoli di premio in ordine di merito, unendo per questi ultimi i lavori e le relative buste chiuse contenenti i nomi degli autori.

Il comando del corpo di stato maggiore provvederà ad aprire le suddette buste per conoscere i nomi degli ufficiali autori dei lavori segnalati come meritevoli di premio.

8. — Potranno essere assegnati per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

1 secondo premio ai lavori classificati con punti non inferiori a 15/20;

4 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

5 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati; i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i premi saranno attribuiti, le somme rimaste disponibili saranno impiegate per aumentare, se del caso, il numero dei secondi, dei terzi o dei quarti premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

9. — Per diffondere maggiormente nella massa degli ufficiali il desiderio di partecipare a queste gare, che tanto

giovano alla cultura ed alla preparazione professionale, e per mettere in competizione ed a raffronto tra loro gli ufficiali già distintisi in precedenti concorsi, viene stabilito che coloro i quali siano risultati vincitori di primi e secondi premi nei concorsi del precedente biennio (indetti con le circolari 142 del *giornale militare* 1932 e 141 del *giornale militare* 1933) non parteciperanno ai premi di cui al precedente n. 1.

Tuttavia i lavori eventualmente presentati da detti ufficiali e segnalati come meritevoli di premio, saranno raggruppati in ordine di merito, formando una categoria a parte, per la quale vengono stabiliti i premi seguenti.

UFFICIALI SUPERIORI			UFFICIALI INFERIORI		
Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
1	Primo	3.000	1	Primo	2.000
1	Secondo	1.500	1	Secondo	1.000

Anche l'assegnazione dei suddetti premi sarà fatta seguendo i criteri indicati al precedente n. 8.

10. — I nomi degli ufficiali premiati saranno pubblicati sul *giornale militare;* l'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena avvenuta tale pubblicazione.

Tutti i lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista « Esercito e nazione » per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1935; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

11. — La proprietà letteraria dei lavori passerà al ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari o tradurre in lingue estere, od esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

12. — Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1934-35 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 32.500 alla direzione della rivista « Esercito e nazione » da suddividere nei premi di cui ai numeri 1 e 9.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 245. — CONCORSI E GARE. - **Gara ippica di prolungata resistenza - ottobre 1934.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

1. — Nella terza decade di ottobre 1934 avrà luogo la VI gara ippica militare di prolungata resistenza, nella regione Emilia-Toscana.

2. — Alla gara potranno concorrere gli ufficiali in S. P. E. e quelli di complemento, in servizio nell'epoca in cui la gara avrà luogo; montati, i primi, sui loro cavalli di proprietà o di carica, ed i secondi su cavalli di truppa, sempre quando rispondano ai requisiti di cui al n. 3 dell'appendice alla « Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

3. — I concorrenti saranno divisi in due categorie: la prima comprenderà gli ufficiali montati sui loro cavalli di proprietà; la seconda quelli montati su cavalli appartenenti allo Stato.

Le prove saranno identiche per entrambe.

4. — Le iscrizioni verranno fatte dai comandanti di reggimento o capi servizio, i quali dovranno personalmente sorvegliare l'allenamento dei concorrenti, ufficiali e cavalli, ed assicurarsi della loro preparazione.

5. — La gara consisterà in sei marce, dello sviluppo complessivo di circa 350 chilometri, su strade ordinarie e su mulattiere e comprendenti anche qualche tratto di terreno naturale, rotto e variamente intersecato da ostacoli naturali, da percorrersi ad andatura libera. Velocità oraria globale per ogni singola marcia: km. 11.

Il giorno seguente all'ultima marcia i concorrenti dovranno eseguire una prova di galoppo su ostacoli, intesa a dimostrare l'efficienza dei quadrupedi e le cui modalità e penalizzazioni saranno comunicate ai concorrenti al mattino stesso della prova.

6. — La classifica sarà stabilita tenendo presente:

a) il tempo stabilito per percorrere ogni marcia;

b) il risultato ottenuto nell'ultima prova.

Ad ogni concorrente verrà assegnata una dotazione di 100 punti, a cui saranno aggiunti o detratti i punti di vantaggio ottenuti o quelli di penalizzazione subiti.

Per ogni 5' impiegati in meno rispetto al tempo massimo fissato per compiere ogni marcia, sarà assegnato un punto di vantaggio, con un massimo di 10 punti; per ogni 3' impiegati in più, due punti di penalità. Le frazioni non saranno calcolate.

La classifica finale risulterà dal totale dei punti della dotazione rimasta ad ogni concorrente al termine della gara.

In caso di parità, avrà preferenza il cavaliere meglio classificato nella prova finale; in caso ancora di parità quello il cui cavallo sarà giudicato in migliori condizioni al termine della gara.

I cavalli saranno visitati alla partenza e all'arrivo di ogni tappa e in qualunque ora della giornata la giurìa lo riterrà opportuno. Qualora un cavallo si presenti affetto da grave zoppìa o da eccessivo strapazzo, sarà posto fuori gara a giudizio insindacabile della giurìa.

7. — I cavalli, non di puro sangue, nati in Italia, riceveranno cinque punti di vantaggio.

8. — Cavalieri e cavalli in uniforme e bardatura di marcia.

9. — La direzione della gara è affidata all'ispettorato delle truppe celeri; l'organizzazione al comando della divisione celere « Emanuele Filiberto Testa di Ferro » (2ª).

Detto comando, sulla base delle direttive dell'ispettorato, non più tardi del 1° settembre 1934, comunicherà a tutti gli enti militari i cui ufficiali possano essere interessati alla gara (comandi di corpo d'armata, comandi militari delle isole, istituti militari. ecc.) l'itinerario, il chilometraggio, il profilo altimetrico, la data di inizio della gara e quella di chiusura delle iscrizioni, oltre tutte quelle altre comunicazioni che comunque interessino i concorrenti.

10. — Durante lo svolgimento di ogni singola marcia i concorrenti, sotto pena di immediata squalifica, non potranno farsi seguire e comunque ricevere assistenza da proprio personale; per contro l'ente organizzatore della gara provvederà a far trovare ai posti di controllo ed in altre località adatte, lungo gli itinerari delle marce, il personale ed i mezzi per prodigare le necessarie cure ai cavalli ed al termine di ciascuna, gli attendenti dei concorrenti.

11. — I premi per la gara verranno attribuiti con graduatorie distinte per ogni categoria .

Inoltre la giuria attribuirà tre premi in denaro, ai tre cavalli che, a suo giudizio insindacabile, e indipendentemente dalla classifica generale, avranno ultimato la gara ippica nelle migliori condizioni.

12. — Per quanto riflette le disposizioni amministrative, varranno le norme sancite dall'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », appendice numero 42 e seguenti.

13. — Alla competizione potranno partecipare anche gli ufficiali della M.V.S.N., montati su cavalli di loro proprietà o appartenenti a colleghi delle altre forze armate dello Stato e ceduti per l'occasione ai cavalieri che intendano partecipare alla competizione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 246. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ».** — (Gabinetto). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la quarta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » - edizione 1931 - contenente le disposizioni per l'uniforme estiva e per l'uniforme degli ufficiali dell'arma dei CC. RR.

Restano conseguentemente abrogate le circolari 396 e 406 *giornale militare* 1933 relative all'uniforme estiva.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari la predetta serie di aggiunte e varianti sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circ. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte I - Uniforme ed equipaggiamento - pag. 21; numero categorico 2717, edizione 1934, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 247. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C. (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).** — (Direzione generale artiglieria). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il V volume - III categoria - (testo e tavole) relativo alle armi portatili, loro parti ed accessori del « Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria - pag. 123, n. categorico 2485, edizione 1933, prezzo lire 10 per le copie in brochure e lire 25 per le copie rilegate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 248. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Con riferimento al n. 23 della circolare n. 648 *giornale militare* 1933 ed al n. 1 della circolare 22 *giornale militare* c. a., questo ministero determina che a far parte delle commissioni per gli esami cui vengono sottoposti gli allievi ufficiali di complemento universitari alla fine di ciascun periodo preliminare, sia chiamato anche il comandante del reparto universitario di M.V.S.N., cui appartengono gli allievi stessi.

Le dette commissioni, pertanto, restano costituite: da un colonnello, *presidente*, dall'ufficiale superiore incaricato dell'insegnamento, da un altro ufficiale superiore, tutti del R. esercito, e dal comandante del reparto universitario di M.V.S.N., *membri*.

Nelle votazioni di idoneità, in caso di parità, il voto del presidente avrà la prevalenza.

Nelle votazioni di classificazione ciascuno dei quattro componenti assegnerà ad ogni candidato idoneo, per ogni materia, un punto di merito da 10 a 20 e ad ogni candidato non idoneo, un punto di merito da 0 a 9.

Il punto di esame sarà la media aritmetica dei punti assegnati dai quattro componenti la commissione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 249. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per le cure salsoiodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Come nell'anno passato, anche per la prossima stagione estivo-autunnale sono state concordate con la gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore facilitazioni per l'ammissione di individui appartenenti alle forze armate dello Stato negli alberghi termali « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini », a turni fissi di quindici giorni ciascuno, ed alle seguenti condizioni:

1. — Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali e gli impiegati assimilati saranno ammessi all'albergo « Porro » o alla 1ª sala dell'albergo « Valentini » pagando la somma complessiva di L. 530; i sottufficiali, gli impiegati assimilati ed i militari di truppa, alla 2ª sala dell'albergo « Valentini » pagando la somma di L. 370.

Entro i primi due giorni di permanenza nell'albergo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto: i ritardi nella presentazione sull'inizio del turno o la minore utilizzazione dei turni stessi non danno diritto a riduzione alcuna, nè a rimborso; coloro che al terzo giorno dall'inizio del turno non avranno raggiunto gli stabilimenti, nè notificato alla direzione dei medesimi il loro ritardo, s'intendono rinunciatari alla cura.

Tutti i predetti fruiranno, oltrechè delle cure salsoiodiche, dell'assistenza sanitaria, del vitto e dell'alloggio, e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo e delle quote di servizio per la pensione e per le cure, restando, però, a loro carico il contributo di L. 10 per la tassa di soggiorno.

Coloro i quali facciano richiesta di speciali cure, o di bagni all'acido carbonico, o di acqua madre, dovranno assoggettarsi al pagamento di supplementi a norma della tariffa generale.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto: gli altri ufficiali, sottufficiali ed assimilati saranno abbinati in camera a due letti; e quando desiderino una camera ad un solo letto dovranno pagare un supplemento di L. 50. La richiesta per la camera ad un letto sarà rivolta a tale uopo dagli interessati alla direzione degli alberghi e potranno usufruirne se ed in quanto vi sia disponibilità.

2. — I turni per l'anno in corso saranno in numero di 15 e si svolgeranno come appresso:

1° - dal 16 aprile al 30 aprile;
2° - dal 1° maggio al 15 maggio;
3° - dal 16 maggio al 30 maggio;
4° - dal 1° giugno al 15 giugno;
5° - dal 16 giugno al 30 giugno;
6° - dal 1° luglio al 15 luglio;
7° - dal 16 luglio al 30 luglio;
8° - dal 1° agosto al 15 agosto;
9° - dal 16 agosto al 30 agosto;
10° - dal 1° settembre al 15 settembre;
11° - dal 16 settembre al 30 settembre;
12° - dal 1° ottobre al 15 ottobre;
13° - dal 16 ottobre al 30 ottobre;
14° - dal 1° novembre al 15 novembre;
15° - dal 16 novembre al 30 novembre.

3. — Tutti coloro che saranno accolti nei predetti alberghi dovranno conformarsi alle norme interne dei medesimi e pagare del proprio e per intero la retta prescritta, qualunque sia l'infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsoiodica. A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali, esclusi i carabinieri, per i quali l'amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà, peraltro, *concessa solo in casi speciali*.

Il periodo di permanenza negli alberghi, per la cura, verrà detratto da quello della licenza ordinaria, siano state, o non, le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. — Per ottenere le facilitazioni in parola gli ufficiali, sottufficiali ed assimilati dovranno presentarsi all'ospedale militare più vicino con la relativa domanda vistata dal comandante del corpo o capo ufficio e diretta al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico, il quale compilerà per ognuno di essi il mod. 2100 (già 458), segnandovi, oltre alle generalità, la diagnosi della malattia ed il parere sul bisogno della cura richiesta.

L'aspirante, inoltre, indicherà nella domanda stessa il turno che desidera, tenendo presente che nel mese di settembre la disponibilità dei posti *è limitata a dieci posti in ciascuno dei due stabilimenti* e, perciò, il ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

È da avvertire che, una volta assegnati i turni di cura, la concessione di cambi è unicamente in facoltà della direzione dell'azienda termale, alla quale deve essere rivolta ogni richiesta al riguardo.

I documenti sopraccennati debbono essere trasmessi al ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali, si seguiranno le norme della circolare 101 del *giornale militare* corrente anno, e le proposte modello 2100 saranno inviate dalle direzioni di sanità.

5. — La gestione in nome e per conto dello Stato delle RR. terme di Salsomaggiore avverte, poi, che i funzionari tutti dello Stato e loro famiglie, *gli impiegati civili dei ministeri militari che non sono inviati a cura del ministero della guerra e loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura del ministero stesso sono ammessi a fruire da aprile a novembre, previ accordi diretti con la direzione degli alberghi « Porro » e « Valentini », delle seguenti tariffe:*

1.) Forfaits sola pensione (escluso quota di servizio 10 % tassa di soggiorno e vino):

		PORRO Lire	VALENTINI 1ª sala 1° e 2° p.° Lire	VALENTINI 2ª sala 2° p.° Lire
per 15 giorni	camera a 1 letto. . . .	725	580	530
	camera a 2 letti	625	540	480
	camera a 3 letti	—	490	420
per 20 giorni	camera a 1 letto. . . .	900	700	650
	camera a 2 letti	750	650	600
	camera a 3 letti	—	600	550

2.) Cure: riduzione del 10 % sulla tariffa delle cure (lettere A, B, C, D, E_1, E_2, F) per i privati (v. di seguito). E' dovuta inoltre una quota fissa per rimborso spese di servizio di L. 35 per il Porro e di L. 30 per il Valentini.

3.) Forfaits completi comprendenti vitto, alloggio, cure (bagno e una cura sussidiaria), quota di servizio per la pensione e per le cure, tassa di soggiorno (escluso vino):

Porro: riduzione del 15 % sull'importo dei forfaits completi della tariffa « privati » (v. di seguito).

Valentini: riduzione del 10 % sull'importo dei forfaits, completi della tariffa « privati » (v. di seguito).

TARIFFA PER I PRIVATI.

1.) Forfaits completi comprendenti vitto, alloggio, cure (bagno e una cura sussidiaria), quote di servizio per la pensione e per le cure, tassa di soggiorno (escluso vino):

		Porro	Valentini	
			1ª sala 1° e 2° p.°	2ª sala 2° p.°
		Lire	Lire	Lire
per 15 giorni	camera a 1 letto. . . .	1.100	950	800
	camera a 2 letti	1.050	900	750
per 20 giorni	camera a 1 letto. . . .	1.450	1.200	1.000
	camera a 2 letti	1.400	1.150	950

2.) CURE:

	Porro		Valentini	
	Mattino Lire	Pomeriggio Lire	Mattino Lire	Pomeriggio Lire
A) *Bagni salsojodici.*				
Abbonamento a 20 cure . .	225 —	210 —	215 —	200 —
Abbonamento a 15 cure . .	185 —	170 —	175 —	160 —
Biglietti per una cura . . .	16 —	15 —	15,50	14,50

	Porro		Valentini	
	Mattino Lire	Pomeriggio Lire	Mattino Lire	Pomeriggio Lire
B) *Inalazioni - Irrigazioni.*				
Abbonamento a 20 cure . .	115 —		105 —	
Abbonamento a 15 cure . .	90 —		85 —	
Biglietto per una cura. . .	8 —		7,50	
C) *Polverizzazioni umide.*				
Abbonamento a 20 cure . .	90 —		90 —	
Abbonamento a 15 cure . .	80 —		80 —	
Biglietto per una cura. . .	6,50		6,50	
D) *Polverizzazioni secche.*				
Abbonamento a 20 cure . .	60 —		60 —	
Abbonamento a 15 cure . .	55 —		55 —	
Biglietto per una cura. . .	5 —		5 —	

	Suppl. al biglietto del bagno salsojodico in abbonamento Lire	Biglietto per una cura Lire
E) *Cure diverse.*		
1. Fango semplice	6 —	22 —
2. Bagno di acqua madre (30 litri)	7 —	23 —
3. Bagno di acqua madre con acido carbonico. . .	12 —	28 —
4. Bagno salsojodico con acido carbonico	8 —	24 —
5. Massaggio parziale . . .	7 —	10 —
6. Massaggio generale . .	14 —	20 —

F) *Biglietti supplementari* per chi ha già fruito di un analogo abbonamento a 15 o 20 cure:

Un bagno di salsoiodico	L.	10
Una inalazione o irrigazione . . .	»	5,25
Una polverizzazione umida o secca .	»	3

C) *Bagni di acqua dolce*:

Biglietto per un bagno	L.	6

QUOTA FISSA PER RIMBORSO SPESE DI SERVIZIO

Fino a 5 giorni, per giorno . . .	L.	3
Oltre i 5 giorni	»	40

(da pagarsi in aggiunta al prezzo delle cure).

N.B. La consulenza sanitaria delle Regie terme raccomanda, quale cura tipo di Salsomaggiore, specialmente nelle forme ginecologiche, nelle artriti, nelle linfoadeniti, 20 bagni salsoiodici e 20 cure sussidiarie.

Per famiglia s'intendono i seguenti componenti purchè conviventi a carico: coniuge, figli minorenni, figlie nubili.

Non vengono concesse agevolazioni per i periodi inferiori a quindici giorni.

Speciali facilitazioni per bambini, famiglie numerose e comitive; rivolgersi alla direzione della gestione RR. terme.

Per fruire di tali facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti documenti dai quali risulti la sua qualità d'iscritto nei ruoli di una delle amministrazioni dello Stato, o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

Le facilitazioni sopra indicate sono state stabilite in seguito ad interessamento di questo ministero, il quale, però, non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

6. — Le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate per tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfoadeniti, ecc., piaghe tramiti suppuranti mantenuti da carie; per affezioni tracheo-bronchiali croniche, escluse le tubercolari e comprese quelle consecutive ad inalazione di gas asfissianti; per i catarri naso faringei; per alcune lesioni da pregressa lue; per artriti e nevriti, per alcune manifestazioni di alterato ricambio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 250. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Credito concesso dall'Unione militare ai sottotenenti di complemento di prima nomina.** — (Gabinetto). — 5 aprile 1934 - Anno XII.

Il credito concesso dall'Unione militare ai sottotenenti di complemento di prima nomina è stato, con recente provvedimento di detto istituto, ridotto da L. 1800 a L. 1300 per quelli di detti ufficiali che debbono prestare servizio per oltre sei mesi, da L. 1000 a L. 800 per coloro che debbono prestare servizio per soli tre mesi.

Ciò in rispondenza delle spese di divisa veramente indispensabili per gli ufficiali di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1.2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

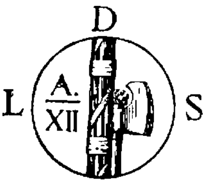

PREZZO L. 2 —

(6107486) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª 1934 - ANNO XII 13 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 251 - **5 marzo 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 483. - Aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio . . . . *Pag.* 877

» 252 - **5 marzo 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 482. - Modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 . . . » 879

» 253 - **23 marzo 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale n. 33. - Modifiche al decreto ministeriale 23 luglio 1930 che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito . . . . » 881

» 254 - **12 aprile 1934** - Anno XII — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI. — Divisa dei sergenti maggiori e sergenti . . . . » 891

» 255 - **12 aprile 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado, da applicarsi sul bavero del giubbone di pelle, per sergenti, sergenti maggiori, caporali e caporali maggiori del genio, addetti al servizio pompieristico militare . . . . . . » 893

PARTE SECONDA

N. **256 - 7 marzo 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati un membro effettivo ed un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . *Pag.* 897

» **257 - 21 marzo 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra » 898

» **258 - 31 marzo 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 899

» **259 - 12 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori » 900

» **260 - 12 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di prestiti all'Unione militare . . . . » 900

» **261 - 12 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei servizi tecnici . . . . » 900

» **262 - 12 aprile 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa ad ostacoli compresa nella riunione di Grosseto. . . . . » 901

» **263 - 12 aprile 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corse ad ostacoli comprese nella riunione di Torino. . . . . » 902

N. 264 - 3 aprile 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) *Pag.* 903

» 265 - 12 aprile 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale dei medicamenti - Volume I » 903

» 266 - 12 aprile 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario militare . . . . » 904

» 267 - 12 aprile 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito . . . . » 905

PARTE PRIMA

Circolare N. 251. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 483. - **Aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 5 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 21 agosto 1922, n. 1264;

Vsto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina;

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1728, relativa all'aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare l'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito in legge con la legge 21 agosto 1922, n. 1264, è sostituito dal seguente:

« Per i brigadieri dell'Arma dei carabinieri Reali la facoltà di contrarre matrimonio è però limitata ai due terzi del loro ruolo organico ».

Art. 2.

Possono tuttavia essere ammessi a contrarre matrimonio, anche in misura eccedente l'aliquota di cui all'art. 1, i brigadieri che ne abbiano fatto domanda alla data del 15 febbraio 1934.

Le eccedenze che verranno a verificarsi dovranno essere eliminate, a partire dal 1° luglio 1934 e fino a loro totale esaurimento, alternando un'autorizzazione a contrarre matrimonio con un riassorbimento.

Art. 3.

È abrogata la legge 29 dicembre 1930, n. 1728.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 140. — MANCINI.

N. 252. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 482. — Modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 5 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare le norme circa gli obblighi di ferma da contrarsi dagli allievi dei Collegi militari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, è aggiunto, dopo l'art. 115, il seguente:

« Art. 115-*bis*. — I giovani ammessi nei Collegi militari contraggono, al compimento del 17° anno di età, l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari ».

Art. 2.

È abrogata la disposizione di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

Art. 3.

Nel capoverso dell'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, dopo le parole « dal compiere la ferma » aggiungere « in tutto o in parte ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 141. — MANCINI.

N. 253. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto ministeriale n. 33. - Modifiche al decreto ministeriale 23 luglio 1930 che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 45 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sullo avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1930, che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Lo specchio d'avanzamento allegato 2 alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito, è sostituito dal modello accluso.

Le autorità che si debbono pronunciare in merito all'avanzamento esprimeranno il loro giudizio, apponendo « si » o « no » a fianco ai singoli quesiti contenuti nello specchio.

Qualora la non idoneità all'avanzamento dipenda dal non disimpegnare bene le funzioni del grado, la risposta negativa data a tale quesito è assorbente e dispensa le autorità dall'esaminare l'ufficiale in ordine al secondo quesito.

In caso di giudizio sospensivo, le autorità si asterranno dal pronunciarsi e specificheranno i motivi della sospensione nella colonna annotazioni dello specchio.

Tutte le disposizioni di cui alla circolare 549 del *giornale militare* 1930 e successive modificazioni, in contrasto con quelle stabilite nel presente decreto, sono abrogate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 2 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:	p. *Il Ministro per la guerra*:
JUNG.	BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 10, *foglio n.* 89.

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale. ALLEGATO 2.

SPECCHIO DI AVANZAMENTO (1) . . . .

(per l'avanzamento fino al grado di colonnello)

per l'anno . . . .

del (2) . . . .

Casato e nome . . . .

Paternità . . . .

Maternità . . . .

Data di nascita . . . .

Anzianità nel grado attuale . . . .

Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto . . . .

ANNOTAZIONI.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

---

(1) A scelta o ad anzianità.

(2) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1º) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado?...

2º) L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?....

(1) .... **Bollo d'ufficio** Il (2) ....

....

2ª Autorità giudicante.

1º) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado?...

2º) L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?....

(1) .... **Bollo d'ufficio** Il (2) ....

....

3ª Autorità giudicante.

1º) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado?...

2º) L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?....

(1) .... **Bollo d'ufficio** Il (2) ....

....

Giudizio di secondo grado (4)

1º) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado?...

2º) L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?....

(1) .... **Bollo d'ufficio** Il (2) ....

....

Giudizio di terzo grado, decisivo

1º) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado?...

2º) L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?....

(1) .... **Bollo d'ufficio** Il (3) ....

....

---

(1) Data. — (2) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (3) Firma preceduta dall
o di quella speciale, del presidente e del segretario della commissione. — (4) Quando il giudizio
destinato al giudizio di 3º grado.

ANNOTAZIONI

ufficiale sia stato iscritto o escluso dal quadro di avanzamento negli anni precedenti . . . .

proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del B. U. è stato pubblicato il provvedimento . . . .

possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare . . . .

per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data . . . .

Ha partecipato	1° corso d'istruzione	dal	al ....
	2° » »	dal	al ....
	Periodo di esercitazioni	dal	al ....

Annotazioni ....

....

....

....

....

....

ione del grado; quando il giudizio decisivo sia di competenza della commissione centrale, grado sia decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio

Spazio riservato per il ministero.

Comunicato il giudizio di non idoneità . . . .

all'interessato, in data . . . .

con dispaccio N. . . . .

Roma, ...

p. Il Ministro (1)

. . . .

---

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale.

ALLEGATO 2.

SPECCHIO DI AVANZAMENTO (1) ....

(per l'avanzamento a generale di brigata ed a maggior generale)

per l'anno ....

del (2) ....

Casato e nome ....

Paternità ....

Maternità ....

Data di nascita ....

Anzianità nel grado attuale ....

Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto ....

ANNOTAZIONI.

....

....

....

....

---

(1) A scelta o ad anzianità.

(2) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1°) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grad

2°) L'ufficiale possiede in modo eminente le qualità che si richiedono p
grado superiore?....

(1) .... Bollo d'Ufficio Il (2) ....
....

2ª Autorità giudicante.

1°) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grad

2°) L'ufficiale possiede in modo eminente le qualità che si richiedono per
grado superiore?....

(1) .... Bollo d'Ufficio Il (2) ....
....

Giudizio di secondo grado (4)

1°) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado

2°) L'ufficiale possiede in modo eminente le qualità che si richiedono per
grado superiore?....

(1) .... Bollo d'Ufficio Il (2) ....
....

Giudizio di terzo grado, decisivo

1°) Si ritiene che l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado

2°) L'ufficiale possiede in modo eminente le qualità che si richiedono per
grado superiore?....

(1) .... Bollo d'ufficio Il (3) ....
....

---

(1) Data. — (2) Firma preceduta dalla indicazione del grado. — (3) Firma preceduta o di quella speciale, del presidente o del segretario della commissione. — (4) Quando il giudi destinato al giudizio di 3° grado.

ANNOTAZIONI

Se l'ufficiale sia stato iscritto o escluso dal quadro di avanzamento negli anni precedenti . . . .

Se proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del B. U. è stato pubblicato il provvedimento . . . .

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare . . . .

Se (per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data . . . .

Ha partecipato
1° *corso d'istruzione* *dal* .... *al* ....
2° » » *dal* .... *al* ....
Periodo di esercitazioni dal .... *al* ....

Annotazioni ....

....

....

....

....

Indicazione del grado: quando il giudizio decisivo sia di competenza della commissione centrale, 2° grado sia decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio

Spazio riservato per il ministero.

Comunicato il giudizio di non idoneità . . . .

all'interessato, in data . . . .

con dispaccio N. . . . .

Roma, ...

p. Il Ministro (1)

. . . .

---

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

N. 254. — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI. — **Divisa dei sergenti maggiori e sergenti.** — (Gabinetto). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

E data facoltà ai sergenti maggiori e sergenti di indossare con la grande uniforme e con l'uniforme ordinaria la camicia e il colletto bianchi (a proprie spese), in luogo della camicia e del colletto grigio verdi, fuori servizio, dopo le ore 17 nei giorni feriali e dopo le ore 11 nei giorni festivi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 255. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado, da applicarsi sul bavero del giubbone di pelle, per sergenti, sergenti maggiori, caporali e caporali maggiori del genio, addetti al servizio pompieristico militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

Sono stati adottati per i sergenti, sergenti maggiori, caporali e caporali maggiori del genio addetti al servizio pompieristico militare, i sottonotati distintivi di grado da applicarsi sul bavero del giubbone di pelle.

I distintivi in parola sono appaiati.

Ogni distintivo è confezionato su un pezzo di pelle di montone annerito, dello spessore di mm. 0,5 circa, sagomato a forma di triangolo di cui due lati riproducono il contorno delle punte del bavero del giubbone di pelle.

Le dimensioni del suddetto triangolo di pelle sono le seguenti:

lati maggiori	mm. 100 circa
lato minore	mm. 60 circa

I vari distintivi sono costituiti come appresso:

Distintivo per caporale: è costituito da un galloncino di lana rossa alto mm. 6, applicato — per mezzo di cuciture a macchina — lungo il contorno di due lati del suddetto pezzo di pelle di montone.

Distintivo per caporale maggiore: è costituito da due galloncini di lana rossa, alto mm. 6, applicato nel modo anzidetto e disposti in senso parallelo alla distanza di mm. 3-4 fra loro.

Distintivo per sergente: è costituito da un galloncino di metallo bianco dorato, alto mm. 6, disposto nel modo anzidetto.

Distintivo per sergente maggiore: è costituito da due galloncini di metallo bianco dorato alto mm. 6 applicati nel modo anzidetto e disposti in senso parallelo alla distanza di mm. 3-4 fra di loro.

La sistemazione dei vari distintivi sul bavero del giubbone va effettuata per mezzo di 3 punti di fermo da eseguirsi in corrispondenza dei tre vertici del triangolo di pelle di montone e del contorno di ciascuna punta sul bavero.

La sistemazione è completata per mezzo delle stesse stellette da applicare sul bavero.

I suindicati distintivi saranno inventariati alla sezione *B*, della categoria 1ª, ai categorici e prezzi indicati nel rispettivo conto di costruzione.

COSTO DI COSTRUZIONE dei sottonotati distintivi di grado (uno destro ed uno sinistro) per bavero del giubbone di pelle per militari del genio addetti al servizio pompieristico militare.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Sergente maggiore Categ. 378		Sergente Categ. 377		Caporale maggiore Categ. 376		Caporale Categ. 375	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Pelle di montone tinta nera	P. q.	2 —	0, 12	0, 240	0, 12	0, 240	0, 12	0, 240	0, 12	0, 240
Galloncino di metallo bianco dorato, alto mm. 6	m.	1, 05	0, 62	0, 651	0, 34	0, 357	—	—	—	—
Galloncino di lana rossa, alto mm. 6...............	»	0, 15	—	—	—	—	0, 62	0, 093	0, 34	0, 051
Mano d'opera, compreso il refe di cotone per le cuciture	L.	—	—	0, 400	—	0, 250	—	0, 350	—	0, 200
Prezzo di costo L.				1, 291		0, 847		0, 683		0, 491
Prezzo di conteggio »				1, 30		0, 90		0, 70		0, 50

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 256. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati un membro effettivo ed un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il colonnello commissario in s. p. e. CHIRICO Giuseppe, già membro supplente, col grado di tenente colonnello, della commissione centrale pei collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato, è nominato membro effettivo della commissione predetta.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale di cui al precedente articolo, è nominato membro supplente della commissione medesima il tenente colonnello commissario in s. p. e. FOSCARINI Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Registro guerra n. 10, *foglio n.* 189. — DE THOMASIS.

N. 257. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934, col quale è stato indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nella amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934, è costituita come appresso:

S. E. BERIO dott. Adolfo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, *presidente;*

CORSI dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti, *membro;*

BOZZI dott. Carlo, professore di diritto amministrativo, primo referendario al Consiglio di Stato, *membro;*

SACCOROTTI dott. Francesco, ispettore generale nell'amministrazione centrale della guerra, *membro;*

LENTI dott. Luigi, R. vice avvocato militare, *membro;*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione anzidetta il capo sezione LO CICERO avv. Piero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 258. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 marzo 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione del decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI, l'ispettore generale SACCOROTTI dott. Francesco, investito delle funzioni di capo dell'ispettorato generale amministrativo, è delegato, a decorrere dal 1° aprile 1934-XII, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-IV, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'Ispettorato generale amministrativo e ad approvare e firmare « pel Ministro » i decreti di determinazione degli stipendi spettanti, dal 1° maggio 1919 in poi, agli ufficiali in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

Rimane ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI al direttore capo divisione VIALE Giovanni.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 259. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori.** — (Gabinetto). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 96 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza degli enti dipendenti che il Commissario straordinario dell'Unione militare, per maggiormente agevolare gli ufficiali delle forze armate, che usufruiscono del credito in merci, ha disposto che, a decorrere dal 1° aprile 1934-XII, la tassa di interesse mensile corrisposta dagli ufficiali sul debito per buoni, sia ridotta dal 5,50% al 3,50 % scalare, invece che al 4,50 % come comunicato colla circolare sopraindicata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 260. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richiesta di prestiti all'Unione militare.** — (Gabinetto) — 12 aprile 1934 - Anno XII.

A parziale modifica di quanto pubblicato nella dispensa 40, pag. 1530, *giornale militare* 1932, si informa che le richieste di prestiti da parte di ufficiali in servizio permanente, inscritti all'Unione militare, da inoltrarsi a sensi dell'art. 23 del regolamento generale, dovranno essere corredate del parere del comandante del corpo solo se siano per somme superiori alle L. 1000.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 261. — AVANZAMENTO. — **Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei servizi tecnici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 77 *giornale militare* corrente anno ed all'art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, si comunicano i nomi degli ufficiali dei servizi tecnici ammessi all'esame dei titoli per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1934:

Maggiore artiglieria FOA Aldo, centro chimico militare.

Maggiore genio AMIONE Carlo, officina automobilistica R. E. di Bologna, distaccamento di Torino.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 262. — CONCORSI E GARE. — **Corsa ad ostacoli compresa nella riunione di Grosseto.** — (Ispettorato truppe celeri). — 12 aprile 1934 - Anno XII

Domenica 29 aprile 1934-XII.

Premio ministero della guerra. — (Corsa ad ostacoli - militare) L. 2500 (1650-400-200 e L. 250 all'allevatore) date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. militare) che non abbiano vinto nell'annata la somma di L. 10 mila. I cavalli di mezzo sangue che prenderanno parte a questa corsa avranno l'iscrizione gratuita nelle tre corse in campagna che si svolgeranno nella riunione per cavalli di mezzo sangue. Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72. Sopraccarico di kg. 2 per ogni corsa ad ostacoli vinta nell'annata, e discarico di kg. 3 per i cavalli che dal 1° gennaio 1934 non abbiano vinta somma alcuna in ostacoli. Per i cavalli di mezzo sangue kg. 8 di discarico.

Distanza: metri 3500 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì, 24 aprile, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 263. — CONCORSI E GARE. — **Corse ad ostacoli comprese nella riunione di Torino.** — (Ispettorato truppe celeri). — 12 aprile 1934 – Anno XII.

Domenica 27 maggio 1934-XII.

Premio ministero della guerra (corsi di siepi - Ufficiali in uniforme - fuori serie - con sovraccarichi).

L. 4000 (2700-550-350 e L. 400 all'allevatore) date dal ministero della guerra per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati a senso del regolamento, qualificati da caccia ed iscritti di servizio.

Entrata L. 50 - forfeit L. 25.

Distanza m. 2800 circa.

Pubblicazione dei pesi martedì 22 maggio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 18 maggio: ore 22.

Terzo giorno - Domenica 27 maggio 1934-XII.

Venerdì 29 giugno 1934-XII.

Premio Pinerolo (corsa di siepi - Ufficiali in uniforme - fuori serie).

L. 3000 (1950-450 e L. 300 all'allevatore) delle quali L. 1000 date dal ministero della guerra per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati a senso del regolamento, qualificati da caccia appartenenti ad ufficiali del R. esercito ed iscritti di servizio che non abbiano vinto una corsa ad ostacoli qualsiasi nell'annata.

Entrata L. 50, ritiro iscrizioni L. 25.

Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 73 1/2.

I cavalli iscritti a vendere per L. 7000 riceveranno kg. 2 di discarico, per L. 3000 kg. 4.

Distanza m. 2800.

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 22 giugno, ore 12

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 264. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).** — (Direzione generale artiglieria). — 3 aprile 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato l'XI volume — IX - X - XI categoria — (testo e tavole) relativo ai legnami da lavoro e lavorati; metalli da lavoro, lavorati e funi metalliche, materie diverse e funi non metalliche, del « Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito — parte II artiglieria — pagina 124, numero categorico 2491, edizione 1933, prezzo L. 10 per le copie in brochure e L. 18 per le copie rilegate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 265. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale dei medicamenti - Volume I.** — (Direzione generale di sanità militare). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il « Manuale dei medicamenti - Volume I » - Edizione 1933-XI.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco San. 3 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Servizio sanitario militare, pag. 145, n. categorico 2629 - Edizione 1933 - prezzo L. 20. Essa sostituisce l'analogo manuale (edizione 1916) riportato nel suddetto elenco a pag. 143, numero categorico 689.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 266. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

Corpo sanitario.

(*Ruolo ufficiali medici*).

La commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente medico in S. P. E., di cui alla circolare n. 59 del *giornale militare* c. a., è così composta:

Maggior generale medico VOLPE Mazzini, *presidente;*
Colonnello medico SANTA MARIA Alberto, *membro;*
Tenente colonnello medico DE BERNARDINIS Virginio, *membro;*
Tenente colonnello medico BASSI Giuseppe, *membro;*
Maggiore medico ANGELINI Antonio, *membro;*
Maggiore medico GRIFI Filippo, *membro;*
1° capitano medico GIACOBBE Corradino, *membro;*
1° capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

(*Ruolo ufficiali chimici-farmacisti*).

La commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E., di cui alla circolare n. 60 del *giornale militare* c. a., è così composta:

Maggior generale medico RIZZUTI Giuseppe, *presidente;*
Colonnello chimico farmacista PAGNIELLO Alfredo, *membro;*
Maggiore chimico farmacista LOMBARDI Manlio, *membro;*
1° capitano medico LIPANI Antonino, *segretario.*

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente veterinario in S. P. E., di cui alla circolare n. 61 del *giornale militare* c. a., è così composta:

Colonnello veterinario PERRUCCI Pietro, *presidente;*
Tenente colonnello veterinario BEZZI Armando, *membro;*
Maggiore veterinario MALVICINI Annibale, *membro;*
1° capitano veterinario DELL'ORBO Secondo, *segretario;*
Maggiore veterinario BENEGIAMO Oronzo, *membro supplente.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 267. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 12 aprile 1934 - Anno XII.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli (A. G. I. P.), a datare dal 7 febbraio u. s. resta modificato come appresso:

Petrolio schiavo dazio doganale . . .	L.	102,77
Diritti doganali	»	105,55 (1)
Prezzo petrolio sdaziato . . .	L.	208,32
Abbuono contrattuale al quintale netto.	»	32 —
Prezzo netto petrolio al quintale . . .	L.	176,32

---

(1) Conteggio diritti doganali:

Dazio doganale	L.	12 —	al quintale	netto
Tassa di vendita	»	93 —	»	»
Diritto di statistica	»	0,30	»	»
Tassa di cui al R. decreto-legge n. 1592 del 21 dicembre 1931	»	0,25	»	»
Totale diritti doganali . . .	L.	105,55		

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

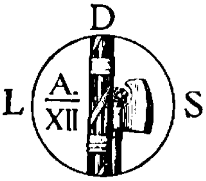

Prezzo L. 2 —

(6108035) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

LIOTEC

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª 1934 - ANNO XII 14 APRILE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 268 - 10 aprile 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-1935 . . . . Pag. 907

PARTE SECONDA

Circolare N. 268. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 aprile 1934 - Anno XII.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1934-1935 è indetto un concorso per le seguenti ammissioni al primo anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino:

A) Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:

220 allievi, al corso di fanteria;

30 allievi, al corso di cavalleria.

B) Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino:

85 allievi, al corso di artiglieria;

26 allievi, al corso del genio.

I corsi avranno inizio il 15 ottobre 1934.

2. — Il ministero si riserva in qualunque tempo la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

3. — Il concorso si svolge con l'osservanza delle modalità che seguono.

Requisiti e titoli di studio richiesti per l'ammissione.

4. — Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 settembre 1934 compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°, siano cioè nati nel periodo dal 30 settembre 1912 al 30 settembre 1917;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei giusta le disposizioni di cui ai nn. dal 19 al 33;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre, o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nel R. esercito;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del ministero della guerra, e non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato;

g) posseggano il diploma di maturità classica o scientifica;

h) superino gli esami di cui al numero seguente, salva, per i giovani licenziati dai collegi militari, l'eccezione di cui al n. 69;

i) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Milizia V. S. N. o a reparti avanguardisti.

l) siano stati giudicati meritevoli di proseguire gli studi in un'accademia militare, se rivestano la qualità di allievo dei collegi militari, in conformità del n. 71.

5. — I concorrenti, salvo l'eccezione prevista per i licenziati dai collegi militari dal n. 69, saranno sottoposti ai seguenti esami:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova scritta di matematica,

su programma comune per le ammissioni ai varî corsi (vedasi l'allegato 1).

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno tutti sottoposti anche ad un esame orale di matematica, in base al programma di cui all'allegato 2.

Presentazione delle domande di ammissione.

6. — La domanda d'ammissione, redatta su carta bollata da lire tre e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o dal tutore, deve essere indirizzata al comando dell'accademia prescelta.

Essa deve essere presentata improrogabilmente entro il 10 giugno 1934, al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi per i quali è in corso la nomina ad ufficiale; al comandante del collegio militare, se trattisi di allievi di tali istituti; al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

Si avverte che anche le domande degli orfani di guerra dovranno essere in carta bollata, come per gli altri concorrenti.

7. — Le domande di ammissione di giovani cittadini italiani residenti all'estero dovranno essere trasmesse al ministero della guerra pel tramite del ministero degli affari esteri, od anche direttamente dalle autorità consolari.

Anche tali domande dovranno essere corredate dei documenti prescritti per gli altri concorrenti.

8. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità dell'aspirante, e residenza del padre o della madre, o del tutore;

b) arma prescelta ed altra eventualmente designata in linea subordinata, per il caso che l'aspirante non ottenesse l'ammissione al corso per l'arma prescelta in linea principale;

c) località nella quale l'aspirante desidera sostenere gli esami di cui al n. 5, tenendo presenti le sedi di esami indicate ai nn. 45, nota, e 65;

d) indicazione della sezione del Partito N. F., o dei Fasci Giovanili di Combattimento, o dei G.U.F., ovvero del reparto Milizia V. S. N. o di avanguardista cui il concorrente appartenga;

e) dichiarazione del titolo di studio posseduto, ovvero indicazione dei corsi di studio seguìti, per coloro che non posseggano ancora il titolo. Non appena ultimati gli esami di maturità, questi ultimi candidati forniranno direttamente al comando dell'accademia interessata i risultati degli esami stessi, dichiarando gli eventuali esami di riparazione che essi debbano sostenere, attenendosi alle modalità di cui al successivo n. 17;

f) dichiarazione dalla quale risulti se l'aspirante sia stato eventualmente allievo (ed in quale periodo) dei collegi militari ovvero delle RR. accademie navale o aeronautica, e indicazione dei motivi per i quali lasciò l'istituto;

g) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

9. — La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di collegio o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato al n. 6.

10. — Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, non è più consentita ai candidati la designazione di nuove armi in sostituzione di quella prescelta a sensi della lettera *b*) del n. 8 nella domanda già presentata, nè qualsiasi variazione all'ordine di preferenza nelle ammissioni indicato nella domanda stessa.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

11. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) diploma di maturità classica o scientifica nei termini e con le modalità indicate ai nn. 16 e 17;

c) certificato di stato libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, legalizzato dal presidente del tribunale;

d) certificato di penalità, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal podestà; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) domanda su carta bollata da lire cinque diretta al ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione (1);

h) atto di assenso del padre, o, in mancanza, della madre, o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito e vidimato dal prefetto;

i) certificato in carta legale, attestante la iscrizione al Partito N. F., o alla M.V.S.N., o ai G.U.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero ai reparti avanguardisti.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal Segretario della Federazione del Partito N. F. della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Non occorre la legalizzazione della firma di detto segretario.

12. — Il titolo di studio di cui alla lettera *b*) del n. 11, ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le autorità medesime.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si vengano a trovare nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano grado di ufficiale di complemento.

Il documento di cui alla lettera *h*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) del n. 11 sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo, anche per gli orfani di guerra.

---

(1) Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari.

13. — Gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per la causa nazionale presenteranno, possibilmente insieme con la domanda e, comunque, non oltre il 20 ottobre 1934 i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dai benefici ad essi concessi nelle ammissioni di cui al n. 73.

La condizione di orfano di guerra e di orfano di caduto per la causa nazionale si accerta mediante i certificati di cui al n. 125.

Verifica e completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

14. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di collegio o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai nn. 6 e 8, che siano corredate dei documenti di cui al n. 11 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti uniranno i seguenti atti:

a) per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, copia del foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione;

c) per i concorrenti che siano allievi dei collegi militari. la dichiarazione di cui è cenno al successivo n. 71;

d) per i giovani non ancora arruolati, il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, un rapporto personale sul servizio prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

f) infine, *per tutti i concorrenti:*

il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie (lettera *f* del n. 4). Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno esser raccolte, con ogni sollecitudine, a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR. ed estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 3;

la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale.

Regolarizzazione dei documenti.

15. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di collegio o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il quindicesimo giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (10 giugno 1934) e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 36.

Presentazione dei titoli di studio.

16. — I titoli di studio dovranno essere presentati in originale. Potrà peraltro essere esibito in via provvisoria un certificato in carta legale, rilasciato dal preside e legalizzato dal provveditore agli studi con l'obbligo di sostituire, entro il 31 dicembre 1934 tale certificato col diploma originale.

17. — Tutti i titoli di studio, sia di prima che di seconda sessione, potranno essere anche inviati dagli interessati direttamente all'accademia, purchè vi giungano non oltre il 31 ottobre.

18. — I documenti prodotti in luogo dei diplomi originali dai candidati che abbiano ottenuto l'ammissione, non saranno restituiti. Il solo diploma originale potrà essere restituito, sempre quando il titolare lo sostituisca con una copia autenticata, che rimarrà acquisita agli atti di ufficio.

Visite mediche.

19. — Gli aspiranti residenti nel Regno saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare alla sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto di residenza.

Per gli aspiranti appartenenti alla Sicilia la visita sarà effettuata presso l'ospedale militare di Palermo; per gli aspiranti appartenenti alla Sardegna, presso l'ospedale militare di Cagliari.

Tali visite avranno luogo dal 15 al 30 giugno 1934.

20. — I candidati residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno visitati alle sedi dei rispettivi comandi.

21. — I comandi di corpo o di collegio o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (10 giugno), trasmetteranno al comando del corpo d'armata o di isola da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma cui il candidato aspira in linea principale.

Copia di tale elenco sarà inviata contemporaneamente ai comandi delle accademie, con l'indicazione, per tutti i candidati, della sede prescelta per gli esami scritti e, inoltre, per i giovani aspiranti alle armi di artiglieria e genio (anche in linea subordinata) della sede prescelta per l'esame orale di matematica.

22. — Gli interessati saranno informati a cura dei comandi di corpo d'armata o di isola del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi alla visita.

23. — L'esito della visita di cui ai nn. 19 e 20 sarà comunicato agli interessati seduta stante; i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano richiedere visita di appello, o se vi rinuncino. Essi non avranno facoltà di designare la commissione di appello alla quale desidererebbero sottoporsi.

Gli aspiranti giudicati inabili anche nella visita d'appello, saranno definitivamente eliminati dal concorso.

24. — Le visite mediche di appello saranno effettuate a Milano, Firenze e Napoli, dal 10 al 20 luglio 1934, da tre spe-

ciali commissioni d'appello, costituite con le modalità indicate al n. 28.

La visita di appello per gli aspiranti appartenenti alle colonie ed all'Egeo sarà effettuata a cura della commissione speciale di appello di Napoli.

25. — All'atto della presentazione all'accademia tutti i candidati, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno visitati dal dirigente il servizio sanitario, che dovrà limitarsi ad accertare se nel frattempo siano insorte infermità inabilitanti.

Composizione delle commissioni mediche.

26. — Le commissioni per la visita dei candidati residenti nel Regno, saranno composte del direttore di sanità del corpo d'armata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico neurologo di grado non inferiore a capitano, nominato dal comando di corpo d'armata.

27. — Le commissioni per la visita dei candidati residenti nelle colonie, saranno composte del dirigente il servizio sanitario della colonia (presidente) e di due maggiori o capitani medici (membri).

Le commissioni per la visita dei candidati residenti nell'Egeo saranno composte dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

28. — Le commissioni mediche di appello saranno costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri), designati dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

29. — Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria residenti nel Regno, parteciperà alle commissioni mediche, comprese quelle di appello, un ufficiale superiore dell'arma, nominato dai comandanti di corpo d'armata.

30. — Per gli aspiranti alla cavalleria appartenenti alle colonie ed alle isole dell'Egeo, parteciperà alle commissioni mediche un capitano od un ufficiale subalterno dell'arma, ed in mancanza, un ufficiale di artiglieria.

Attribuzioni delle commissioni mediche.

31. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro cómpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

Tuttavia le commissioni, nel valutare le condizioni di idoneità fisica degli aspiranti che non abbiano ancora raggiunto il 20° anno di età, dovranno tenere nel debito conto — per quanto riferiscesi ad eventuali deficienze dello sviluppo corporeo — che l'organismo di tali giovani è ancora in via di accrescimento, e considerare la possibilità di un ulteriore sviluppo.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso, e sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

32. — Al termine della visita medica accennata ai nn. 26 e 27, i comandi di corpo d'armata e d'isola, delle Regie

truppe coloniali e dell'Egeo trasmetteranno senza indugio ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, in linea unica o principale, i risultati della visita stessa, tenendo presente che per ciascun concorrente dichiarato idoneo o non idoneo, dovrà essere compilato un verbale separato.

I comandi di corpo d'armata e d'isola trasmetteranno inoltre al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto visita di appello, a sensi del n. 23, con l'indicazione, per ciascuno, dell'arma prescelta ed allegandovi copia del verbale della visita.

Gli elenchi relativi ai candidati residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno fatti affluire dai comandi delle truppe coloniali e dell'Egeo al comando del corpo d'armata di Napoli, che ne curerà l'inoltro al ministero (direzione generale di sanità militare).

33. — I candidati da sottoporre a visita di appello, nei termini indicati al n. 24, saranno invitati a presentarsi nel luogo e nel giorno che saranno indicati dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Al termine di detta visita medica d'appello i comandi di corpo d'armata di Milano, Firenze e Napoli trasmetteranno di urgenza i risultati delle visite stesse ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati.

Identificazione personale dei concorrenti.

34. — All'atto della presentazione agli esami scritti ed all'esame orale di matematica i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentare la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera del Partito N. F., ovvero dei Fasci Giovanili di combattimento o dei G.U.F., o della M.V.S.N. o di avanguardista.

Esclusioni dal concorso.

35. — Il ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi i giovani che per qualsiasi motivo non giudicasse conveniente ammettere alle accademie, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Trasmissione alle accademie delle domande di ammissione.

36. — Le domande, con tutti i documenti allegati, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo o di collegio o di scuola allievi ufficiali di complemento o di distretto, direttamente alle accademie di Modena e Torino, non oltre il 1° luglio 1934.

37. — I comandi delle accademie richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno. Avranno inoltre cura di comunicarsi reciprocamente i nomi dei candidati che abbiano richiesto in linea subordinata l'ammissione all'altra accademia, nonchè i nomi di quelli che rivestano la qualità di allievo dei collegi militari, e le altre indicazioni occorrenti per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 73.

38. — Le domande e i documenti a corredo, presentati dai candidati che abbiano ottenuto l'ammissione, s'intendono acquisiti agli atti di ufficio, salva l'eccezione di cui al n. 18, per i diplomi originali di studio.

39. — I comandi delle accademie promuoveranno le preventive determinazioni del ministero nei seguenti casi:

a) quando risultino sul conto del candidato carichi penali o sfavorevoli informazioni sulla sua condotta;

b) quando i predetti carichi o informazioni riguardino persone di famiglia;

c) quando, trattandosi di concorrenti che siano militari in servizio, taluna autorità gerarchica abbia espresso parere sfavorevole;

d) quando, trattandosi di allievo dei collegi militari, la dichiarazione di cui al n. 71 sia sfavorevole.

40. — I candidati per i quali alla data del 25 luglio 1934 non fossero ancora intervenute le determinazioni del ministero, per quesiti, reclami, rapporti, informazioni o qualunque altra causa indicata al numero precedente, saranno ugualmente invitati a sostenere gli esami scritti, ma saranno avvertiti che la loro ammissione agli esami s'intende fatta con riserva. Di tali riserve sarà fatto cenno sugli elenchi nominativi dei candidati, che i comandi delle accademie debbono inviare ai comandi sedi di esami scritti, a sensi del n. 41.

41. — I comandi delle accademie faranno pervenire ai comandi di divisione, ai comandi delle truppe delle colonie e al comando dei presidi militari dell'Egeo, almeno cinque giorni prima della data fissata per gli esami scritti di concorso, due elenchi nominativi, comprendenti, rispettivamente, i candidati all'ammissione alle armi di artiglieria o del genio, anche in linea subordinata, ed i candidati alle rimanenti armi che debbono sostenere gli esami nelle rispettive sedi.

42. — I candidati saranno invitati a presentarsi alla sede degli esami nel giorno e nell'ora indicati al n. 45, a cura dei comandi delle accademie.

43. — I comandi delle accademie trasmetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 31 luglio 1934, un elenco alfabetico nominativo di tutti i candidati, per ciascuno dei quali saranno indicati la paternità, il distretto militare di appartenenza (o corpo, per i militari in servizio), le armi prescelte, in ordine di preferenza; se sia allievo di un collegio militare; le sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale di concorso e tutti gli altri elementi che entrano nella determinazione delle graduatorie di ammissione.

Copia del detto elenco sarà dal comando dell'accademia di Torino trasmessa al comando dell'accademia di Modena.

44. — I comandi delle accademie trasmetteranno inoltre al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro la medesima data del 31 luglio 1934:

a) un elenco nominativo alfabetico dei candidati che per essere allievi dei collegi militari, siano dispensati dal sostenere gli esami scritti a sensi del n. 69;

b) un elenco nominativo alfabetico dei candidati eliminati dal concorso perchè non idonei fisicamente, ovvero per non essersi presentati agli accertamenti sanitari.

Modalità per lo svolgimento degli esami scritti.

45. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 9 e 10 agosto 1934, presso le sedi dei comandi di divisione militale territoriale, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando dei presidi militari dell'Egeo (1).

I candidati dovranno presentarsi ai detti comandi il 9 agosto, alle ore 7,30. Ciascuna prova comincierà alle ore 8,30. Esse si seguiranno in quest'ordine:

1° *Composizione italiana* (durata 5 ore).

2° *Matematica* (durata 4 ore).

I temi saranno dati dal ministero della guerra.

46. — Perderanno la facoltà di concorrere i candidati che, qualunque ne sia la causa, non siano presenti al momento dell'appello.

47. — Per gli esami scritti i comandi di divisione destineranno i locali e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

---

(1) Per effetto di tale disposizione le sedi di esame sono le seguenti: Torino, Novara, Asti, Alessandria, Cuneo, Imperia, Milano, Piacenza, Verona, Brescia, Padova, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Abbazia, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Bari, Chieti, Napoli, Catanzaro, Palermo, Messina, Cagliari, Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio, Rodi.

48. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere. La carta sarà provveduta dal comando della divisione.

Ogni foglio sarà munito del timbro del comando e della firma dei membri della commissione di vigilanza di cui al numero seguente.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

49. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante della divisione e composta da tre a sei ufficiali, a seconda del numero dei concorrenti, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando della divisione il quale potrà disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il ministero e, contemporaneamente, il comando dell'accademia interessata.

50. — In ciascun giorno di esame il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando della divisione la nota dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria e quella dei candidati alle armi di artiglieria e del genio (*anche in linea subordinata*), dalle quali cancellerà i nomi dei giovani non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulle note stesse il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato un nome di località, da tenersi segreto. Eviterà di assegnare ai candidati nomi di località troppo simili tra loro. In testa alle note medesime, il presidente indicherà la data e la specie dell'esame.

51. — I candidati non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori, e le minute relative, scriverà in testa a ciascun foglio il nome di località che egli ha assegnato al candidato e l'ora della consegna.

52. — Al termine di ciascun esame, verrà redatto dalla commissione un succinto verbale, nel quale sarà indicato: il

numero dei presenti; il numero dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria; il numero dei candidati alle armi di artiglieria e genio tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata; il numero dei non presentatisi.

Il presidente della commissione invierà quindi in cinque buste distinte e suggellate, alla persona del comandante della divisione:

il verbale sopra indicato;

i temi svolti dai candidati alle armi di fanteria e cavalleria;

i temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata;

la nota dei concorrenti alle armi di fanteria e cavalleria, con i corrispondenti nomi di località;

la nota dei concorrenti alle armi di artiglieria e del genio tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, con i corrispondenti nomi di località.

Su ciascuna busta sarà indicato il contenuto e la divisione militare presso la quale si è svolto l'esame.

53. — Il comandante della divisione disporrà, al termine di ciascun giorno d'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'accademia di Modena, le buste suggellate, contenenti il verbale e i temi svolti da tutti i concorrenti;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, le buste con le note dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località. Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena queste ultime buste, soltanto dopo aver ricevuto l'avviso da detto comando, che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati.

54. — I candidati che nel corso degli esami intendessero rinunziare al concorso, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza.

Classificazione dei temi scritti.

55. — I temi saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, previe intese col comandante dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Tale commissione sarà presieduta dal comandante della accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Essa sarà composta complessivamente di sette membri (compreso il presidente), scelti possibilmente fra il personale insegnante, militare e civile, appartenente alle due accademie, e precisamente: quattro all'accademia di Modena e due a quella di Torino. La commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, formate, ciascuna, di due membri ed un presidente, rispettivamente per la composizione italiana e la matematica. Di ciascuna sottocommissione farà parte un rappresentante dell'accademia di Torino.

56. — Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 31 luglio 1934 i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

I temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e del genio saranno esaminati e classificati con precedenza su quelli svolti dai candidati alle rimanenti armi.

57. — La classificazione dei lavori scritti si effettuerà a scrutinio segreto. Ogni sottocommissione procederà nel seguente modo:

Gli esaminatori procederanno dapprima a votazione segreta, per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo in quella data materia di esame. Per i soli idonei si farà successivamente luogo a una votazione di classificazione, assegnando punti da 10 a 20.

58. — Il *punto di esame* di ogni candidato si ottiene, per ciascun esame scritto, sommando i punti attribuiti dai sin-

goli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

Il *punto di merito complessivo* è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti negli scritti.

59. — Saranno senz'altro eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità negli esami scritti.

60. — Ai candidati di cui al numero precedente, sarà comunicata con ogni sollecitudine la dichiarazione di non idoneità emessa nei loro riguardi, a cura del comando di accademia alla quale il candidato ha chiesto di essere ammesso in linea principale o unica.

Ad essi saranno, in pari tempo, restituiti i documenti presentati per la partecipazione ai concorsi.

61. — Ultimata presso l'accademia di Modena la classificazione dei lavori scritti il presidente della *commissione esaminatrice* rimetterà nel più breve tempo possibile, e comunque:

non oltre il 25 *agosto* 1934:

a) al comando dell'accademia di Torino, ed al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), un elenco nominativo alfabetico degli aspiranti ai corsi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, nel quale sarà indicato il risultato complessivo degli esami stessi, come è detto alla seguente lettera *b*);

non oltre il 20 *settembre* 1934:

b) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) un elenco generale nominativo in cui saranno iscritti, prima i candidati idonei e successivamente, i non idonei, quelli ritiratisi dagli esami e quelli non presentatisi, apponendo per ciascuno le seguenti indicazioni: risultato delle votazioni di idoneità e di classificazione per ogni singolo esame; punti di esame di ciascuna prova scritta; punto di merito complessivo delle prove scritte, e, infine, armi prescelte, in ordine di preferenza.

Esame orale di matematica per gli aspiranti all'accademia di Torino.

62. — Ricevuto l'elenco di cui alla lettera *a)* del n. 61, il comando dell'accademia di Torino inviterà direttamente i concorrenti alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica), quanto in linea subordinata, che abbiano riportato in ciascun esame scritto un punto non inferiore a 10/20, a presentarsi all'esame orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 65, che il concorrente avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

Analogo invito sarà rivolto ai candidati allievi dei collegi militari aspiranti alle armi di artiglieria o del genio (tanto in linea principale o unica, quanto in linea subordinata) che, come tali, sono stati dispensati dagli esami scritti di concorso.

In caso di impedimento è in facoltà del comando della accademia di rimandare la presentazione ad altro giorno e sede.

63. — Ai candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno, a cura del comando dell'accademia di Torino, fatte tempestive comunicazioni, anche telegraficamente, perchè possano giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale.

È in facoltà dello stesso comando di stabilire sedute straordinarie per i concorrenti che a causa di forza maggiore giungessero dalle colonie o dall'Egeo con ritardo.

64. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante dell'accademia di artiglieria e genio, *presidente*, e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri*, designati dal comando dell'accademia e scuola di applicazione.

Quest'ultimo comando comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio degli esami, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice ed il presumibile periodo delle loro sedute nelle varie località.

65. — L'esame orale di matematica si svolgerà nel periodo 1° *settembre*-10 *ottobre* 1934 successivamente nelle sedi di Roma, Napoli e Torino.

Detto esame sarà tenuto in forma pubblica e avrà luogo su tre numeri del programma (allegato 2) estratti a sorte dal candidato.

66. — I candidati che nel corso dell'esame intendessero di ritirarsi, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione esaminatrice.

67. — Per ciascun candidato la commissione procederà anzitutto a una votazione segreta per stabilire se sia idoneo o non idoneo. Gli inidonei saranno eliminati dal concorso per le armi di artiglieria e genio.

Per i soli candidati dichiarati idonei si farà successivamente luogo ad una votazione di classificazione, con voti compresi fra il dieci e il venti, che ciascun commissario scriverà su appositi foglietti da collocare in una bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e proclama il voto d'esame.

68. — I risultati delle votazioni, sia d'idoneità, sia di classificazione, saranno riportati man mano in elenchi compilati in triplice copia, firmati dall'intera commissione. Tali elenchi, numerati progressivamente, conterranno anche l'indicazione della data e della località in cui si è svolta la seduta. È vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, una copia del relativo elenco sarà rimessa al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali); un'altra alla segreteria militare dello stesso ministero e un'altra al comando dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Norme per i candidati licenziati dai collegi militari.

69. — I giovani che abbiano ultimato gli studi nei collegi militari nell'anno scolastico 1933-34, saranno dispensati dagli esami scritti di cui al n. 5, e saranno iscritti nelle gra-

duatorie di cui ai nn. 72 e 73 con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, salvo l'accertamento della idoneità nell'esame orale di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio.

70. — Il trattamento di cui al precedente numero non si estende — in nessun caso — ai giovani che abbiano ultimati gli studi nei collegi militari anteriormente all'anno scolastico 1933-34.

71. — I giovani di cui al n. 69 non potranno partecipare al presente concorso se non saranno stati giudicati meritevoli di proseguire gli studi nelle accademie, con modalità previste da apposite disposizioni.

Detto giudizio dovrà risultare da dichiarazione del comandante del collegio.

Graduatorie di ammissione.

72. — Per ciascuna arma sarà formata una graduatoria, che determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per l'arma stessa.

I candidati che ai sensi del n. 8, lettera *b*), oltre all'arma scelta in linea principale, ne abbiano designata altra in linea subordinata, saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al successivo n. 73. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, *con riserva,* anche i candidati che debbano ancora presentare il titolo di studio.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

73. — Le graduatorie saranno formate dai comandi delle accademie, iscrivendo per ciascuna arma i candidati nel seguente ordine:

a) per la fanteria e la cavalleria:

1° i candidati di cui al n. 69, in base alla media dei voti desunta dal diploma di maturità, con precedenza ai diplomati nella prima sessione di esami. A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale e, successivamente, ai più anziani di età;

2° i rimanenti candidati idonei negli esami scritti, in base al punto di merito complessivo di cui al n. 58. A parità di merito, sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, e, successivamente, agli ufficiali di complemento, ai candidati che abbiano seguito con successo almeno due corsi di cultura militare di cui al T. U. delle leggi sull'istruzione superiore (Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 41), e infine, ai più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° i candidati di cui al n. 69, in base al voto riportato nell'esame orale di matematica, di cui al n. 67, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), punto 1°;

2° i rimanenti candidati in base alla votazione riportata nell'esame orale di matematica, di cui al n. 67; a parità di tale votazione si avrà riguardo al punto di merito complessivo delle prove scritte con le preferenze indicate al punto 2° della precedente lettera *a*).

74. — Giusta il n. 13, decadranno dal beneficio della preferenza nelle ammissioni a parità di merito, di cui al numero precedente, i giovani che entro il 20 ottobre 1934 non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra, o di orfani di caduti per la causa nazionale.

75. — Le graduatorie saranno approvate rispettivamente dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria e dal comandante dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, e saranno rimesse al ministero, in comunicazione, entro il 10 novembre 1934.

Presentazione dei candidati alle accademie.

76. — I comandi delle accademie, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma e tenute presenti le eventuali designazioni di altra arma espresse in linea su-

bordinata nelle domande di ammissione di cui alla lettera b) del numero 8 provvederanno senz'altro alla chiamata dei concorrenti, da farsi pel tramite dei corpi se militari in servizio; delle scuole allievi ufficiali pei militari in attesa di nomina a sottotenente di complemento; pel tramite dei comandi dei collegi militari se i candidati siano allievi di detti istituti. Faranno dirette partecipazioni ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 85 e seguenti, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati e per sottoporli alla visita medica in conformità del n. 25.

77. — Man mano che per rinunzia o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse ammesso più all'accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma.

78. — I candidati che comunicassero al comando dell'accademia di non potersi presentare nel giorno loro fissato, per malattia o per altri giustificati motivi, potranno ottenere una proroga, non oltre però al giorno (15 *novembre* 1934) stabilito per la *chiusura* delle ammissioni, di cui al n. 79.

Chiusura delle ammissioni.

79. — Trascorso il 15 *novembre* 1934 non potranno effettuarsi più ammissioni alle accademie per alcun motivo.

80. — I comandi delle accademie rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre* 1934, un elenco (in doppio esemplare) di tutti i candidati effettivamente ammessi a ciascuna arma.

In tali elenchi i candidati saranno iscritti secondo le graduatorie di cui al n. 73. Per ciascun candidato sarà indicata la paternità, ed il distretto di appartenenza (o corpo, per i militari in servizio).

81. — Entro la predetta data del 20 novembre sarà fatta pervenire al ministero (direzione generale personali civili e

affari generali) una succinta relazione sullo svolgimento del concorso.

82. — Inoltre i comandi delle accademie cureranno che siano trasmessi al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 25 *novembre* 1934:

a) un elenco nominativo degli allievi per i quali occorra far luogo alla revoca della nomina a ufficiale di complemento, corredato delle relative domande di rinuncia al grado di cui al n. 11, lettera *g*), della presente circolare;

b) un elenco nominativo degli allievi che, per aver frequentato un qualsiasi corso allievi ufficiali di complemento, siano ancora in attesa della nomina a sottotenente.

83. — Dopo la chiusura delle ammissioni di cui al precedente n. 79, saranno restituiti a cura dei comandi delle accademie i documenti ai giovani che, pur essendo stati compresi nelle graduatorie, non abbiano per qualsiasi motivo conseguito l'ammissione.

84. — Il risultato ottenuto nel presente concorso non è valido per i concorsi negli anni successivi, nè può costituire ragione di preferenza.

La medesima norma si applica ai giovani che, avendo conseguita l'ammissione alle accademie militari in base ad un precedente concorso, ne fossero stati in seguito comunque dimessi.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

85. — I concorrenti che siano *ufficiali di complemento* (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della accademia ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle accademie, giusta il disposto del n. 76.

86. — Ai concorrenti domiciliati all'estero, nelle colonie o nelle isole italiane dell'Egeo, le indennità di viaggio competono solo dalla frontiera o dal porto di sbarco nel Regno alla sede delle accademie.

87. — Trattamento analogo a quello di cui al primo comma del precedente numero sarà fatto agli *ufficiali di complemento in servizio* quando si rechino alle sedi prescelte per sostenere gli esami scritti o l'esame orale di matematica; agli *ufficiali di complemento in congedo* competerà invece il solo rimborso delle spese di trasporto personale in seconda classe.

88. — Nessuna riduzione, indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di corpo d'armata per le visite mediche, salva, bene inteso, l'ordinaria concessione della tariffa militare, per i concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio.

89. — Trattamento analogo a quello previsto nel numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai *sottufficiali e militari di truppa in servizio.*

Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

90. — *I giovani non ancora arruolati* come pure i *sottufficiali* e i *militari di truppa in congedo,* dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di corpo d'armata, quanto alle sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale complementare di matematica, come alle sedi delle accademie.

91. — Ai candidati di cui al precedente numero spetterà peraltro il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'accademia e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 76.

92. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei nn. dall'85 all'89, saranno corrisposte dai comandi delle accademie.

Candidati che rivestono gradi militari. Arruolamento degli allievi.

93. — I giovani ammessi alle accademie, che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale di complemento debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

94. — È in facoltà dei candidati che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, di chiedere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina. A tal uopo essi dovranno rivolgere istanza pel tramite della scuola dove hanno seguito il corso allievi ufficiali al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

95. — All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

Cenni sull'ordinamento dei corsi ordinari delle accademie militari.

96. — A titolo semplicemente informativo si riassumono nei numeri seguenti le disposizioni attualmente in vigore circa l'ordinamento delle accademie militari e si riportano quelle che maggiormente possano interessare i candidati. Non occorre avvertire che le disposizioni in parola non vincolano l'amministrazione militare, essendo sempre suscettibili di modifiche avvenire.

97. — I corsi di studio hanno la durata di due anni scolastici.

Compiuti con successo i corsi, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

98. — Il ministero della guerra ha piena ed insindacabile facoltà di dimettere dalle accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

99. — Agli allievi è consentito di ripetere solo un anno per insuccesso negli studi. Coloro che per la seconda volta si trovino nelle condizioni di dover ripetere un anno, sono rinviati dall'accademia.

100. — I giovani che durante il corso degli studi cessino per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

101. — Gli allievi che cessino di appartenere alle accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, quando risultino idonei agli esami nelle materie di carattere militare, possono essere nominati sottotenenti di complemento a senso del n. 2 dell'art. 22, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

102. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che vi rinunciarono per conseguire l'ammissione alle accademie, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Peraltro l'eventuale continuazione nel servizio dei sottufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio che fa obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento dopo la loro presentazione alle armi, è subordinata all'esistenza di posti vacanti negli organici dei sottufficiali.

Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistato, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'accademia e quella della reintegrazione.

103. — Giusta l'art. 3 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 del *giornale militare* 1930), gli allievi che supereranno gli esami di profitto nelle materie di insegnamento del biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche presso la R. accademia di Torino potranno, ove lo chiedano, essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico, previsto dall'art. 161 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore (R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

104. — I sottotenenti delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio vengono assegnati alle rispettive scuole di applicazione dalle quali sono quindi amministrati; i sottotenenti di cavalleria vengono assegnati ai corpi e contemporaneamente comandati alla scuola di applicazione di cavalleria.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

105. — Sono a carico delle famiglie degli allievi, salve le facilitazioni di cui ai nn. 123 e seguenti, la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 850 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1250 ed alle spese di cui ai nn. 110, 113 e 114.

106. — La retta di pensione è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta di pensione e la quota annuale di manutenzione corredo devono essere corrisposte a trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

107. — La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 625 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile 1935.

108. — In conseguenza gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno versare le seguenti somme, oltre quelle previste per gli aspiranti alla cavalleria (v. nn. 110 e 111):

L. 625 quale 1ª rata delle spese di prima vestizione;

L. 400 per il 1° trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 127 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 212,50 per la quota trimestrale anticipata manutenzione corredo.

109. — I giovani che all'atto dell'ammissione non versino le somme dovute, non saranno ricevuti nell'istituto. Tuttavia i comandanti delle accademie, ove dall'esame dei documenti di cui ai nn. 138 e 139, che fossero stati presentati possano fondatamente ritenere che un concorrente abbia titolo alla concessione di retta o semiretta gratuita, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal chiedere alla famiglia il pagamento all'atto dell'ammissione.

110. — Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

111. — Tale deposito potrà essere effettuato in due rate: lire 2100 all'atto dell'ammissione e lire 1400 prima dell'inizio degli esami finali dell'ultimo anno di corso. In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso agli esami.

Ove la prima rata del deposito non sia versata entro cinque giorni dall'ammissione, s'intenderà che l'allievo abbia rinunciato a concorrere per la cavalleria.

112. — Le somme versate all'amministrazione dell'accademia di Modena a titolo di deposito per acquisto di un cavallo dovranno, a cura del comando dell'istituto, essere depositate in una cassa di risparmio, facendole annotare sui libretti di ciascun allievo; libretti che dovranno essere custoditi dal comando predetto secondo le norme prescritte dal vigente regolamento di amministrazione per la custodia di valori appartenenti a privati.

Detto comando consegnerà il libretto all'allievo che abbia ottenuta la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, solo all'atto del pagamento del prezzo definitivo di acquisto del cavallo, ovvero in caso di rinuncia all'assegnazione alla cavalleria o di esclusione dalla stessa per difetto di attitudine o per altro motivo.

113. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

114. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte ad eventuali danni (individuali o collettivi).

115. — Tutte le somme a qualunque titolo devolute alle accademie militari dagli allievi (*pensione, corredo ed accessori, e deposito per gli aspiranti alla cavalleria*) devono essere fatte pervenire all'istituto per mezzo dei conti correnti postali intestati alle accademie (1). È escluso ogni altro mezzo di pagamento.

116. — Tutti gli oggetti di corredo distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dell'armamento e dell'equipaggiamento, che si considerano consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

117. — L'allievo che non effettui entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto, salvo sempre l'azione legale pel ricupero delle somme di cui l'istituto fosse creditore.

---

(1) Il conto corrente postale dell'accademia di Modena porta il n. 8/2865; quello dell'accademia di Torino, il n. 2/1141.

Per nessun motivo saranno concesse deroghe alla presente disposizione, qualunque possa essere la condizione in cui sia venuta a trovarsi la famiglia dell'allievo.

118. — È addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

119. — Ai soli allievi che siano stati inviati in licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto con provvedimento generale.

Nessun rimborso è fatto in tali casi per le quote manutenzione e corredo.

120. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

121. — Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione.

122. — All'infuori dei predetti casi non sono ammessi per alcuna ragione rimborsi di quote di pensione, nè la sospensione o abbuono delle quote successive, neppure in caso di licenze estive o per assenze dall'istituto, qualunque ne sia il motivo, anche se indipendenti dalla volontà dell'allievo.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

123. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

124. — Agli effetti dei benefici di cui al presente capo si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A, B, C,* ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle ferrovie dello Stato compresi nelle tabelle di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono esclusi da tali benefici i salariati dello Stato, anche se a matricola.

125. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 123 come pure agli effetti della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni, prevista dal n. 73, sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

Son considerati orfani di caduti per la causa nazionale a sensi della legge 12 giugno 1931, n. 777, i giovani che possano esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento.

126. — È accordata la dispensa da metà delle spese di prima vestizione esclusivamente agli allievi provenienti dai licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1933-34.

127. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

128. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo, nonchè ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo, ed ai figli dei sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

g) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) promossi per merito di guerra.

129. — Ai fini della concessione di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) s'intendono *a riposo* gli ufficiali o impiegati che godano o abbiano goduto di un qualsiasi trattamento di quiescenza. Sono esclusi da tale concessione i figli degli ufficiali ed impiegati deceduti, a meno che la morte sia avvenuta per causa di servizio, nel qual caso godranno il beneficio di cui al n. 123.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *d)* si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* i personali indicati al n. 124.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *g)* è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

130. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al precedente n. 128 si intende esteso ai *figliastri.*

131. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che abbiano conseguito il diploma di maturità con almeno otto decimi al primo scrutinio, indipendentemente dalla classificazione ottenuta negli esami scritti di concorso e nell'esame di matematica di cui ai nn. 58 e 67;

b) agli allievi dell'ultimo anno di accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media non inferiore a sedici ventesimi nella prima sessione.

132. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

133. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani di cui al n. 123 e ai licenziati dai collegi militari, di cui al n. 126.

134. — I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 123 e 128, una volta concessi, sono mantenuti per tutta la durata della permanenza dell'allievo nell'accademia salvo le eccezioni di cui ai seguenti numeri 135 e 136.

135. — I benefici di cui ai numeri 123, 127 e 128 vengono sospesi per intero agli allievi che ripetono l'anno scolastico, salva l'eccezione prevista al n. 136.

La cessazione del beneficio ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

136. — È fatta eccezione alle disposizioni di cui al precedente numero per gli orfani di guerra, per gli orfani di caduti per la causa nazionale, e per gli orfani di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) morti per causa di servizio.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

137. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva accademia entro il 31 *ottobre* 1934.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cique e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi delle accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

138. — *Per ottenere la dispensa dalla intera retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 123 dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

b) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 125 (per gli orfani di guerra);

c) stato di famiglia del giovane;

d) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*) del n. 123).

139. — *Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia* di cui al n. 128, dovranno essere esibiti:

per il n. 128, lettera *a*): stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione privilegiata (o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze) e copia dello stato di servizio del genitore;

per il n. 128, lettera *b)*: stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

per il n. 128, lettera *c)*: stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per il n. 128, lettera *d)*: stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il genitore dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 124 della presente circolare, con l'indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza;

per il n. 128, lettera *e)*: stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale riassunto in servizio sedentario, e copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze;

per il n. 128, lettera *f)*: stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è sottufficiale in servizio effettivo. Se il sottufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per il n. 128, lettera *g)*: stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore), purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

140. — I giovani che quali allievi dei collegi militari siano già stati ammessi, in detti istituti, al godimento dell'intera o della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, possono esibire, in luogo dei documenti prescritti dal precedente numero, una dichiarazione del comandante del collegio attestante la loro posizione ai fini delle concessioni di cui ai nn. 123, 126 e 128.

Conferimento di speciali posti gratuiti.

141. — Per l'anno scolastico 1934-35, saranno conferiti a favore dei concorrenti all'ammissione 5 posti gratuiti per l'accademia di Modena e 3 posti gratuiti per l'accademia di Torino comprendenti l'esenzione dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

142. — Le domande degli aspiranti a tali concessioni, redatte su carta libera e firmate, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre o dal tutore, devono essere indirizzate al comando dell'accademia presso la quale si svolge il corso prescelto (in linea principale o unica) e presentate, non più tardi del 21 agosto 1934, alle stesse autorità di cui al n. 6.

La data di presentazione della domanda sarà fatta constare da dichiarazione del comandante di corpo, distretto o collegio o scuola allievi ufficiali di complemento che l'abbia ricevuta.

143. — Alle domande saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, del procuratore delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

144. — Le domande documentate come sopra saranno trasmesse dai comandi di corpo, distretto, collegio militare o scuola, man mano che le avranno ricevute e, in ogni modo, non oltre il 31 agosto 1934 direttamente al comando dell'accademia cui il candidato aspira (in linea principale o unica).

145. — I comandi di accademia, alla stregua degli atti pervenuti, e di quegli altri che intendessero richiedere per un più completo giudizio, delibereranno insindacabilmente quali famiglie dei singoli aspiranti siano da ritenersi di disagiate condizioni economiche.

Per gli aspiranti che abbiano presentato domanda in linea principale e in linea subordinata, i comandi delle accademie si comunicheranno le domande di concessioni e i documenti, e pronunzieranno ciascuno il proprio giudizio.

146. — I posti gratuiti sono assegnati, a cura dei rispettivi comandi, nell'ordine risultante dalle graduatorie di ammissione, ai giovani ai quali sia stata riconosciuta la condizione accennata al precedente n. 145, avvertendosi che qualora fra detti giovani ve ne fossero di quelli iscritti nelle cennate graduatorie con precedenza assoluta, quali licenziati dai collegi militari, non potranno ad essi essere assegnati più di due posti se allievi dell'accademia di Modena, e più di un posto se allievi dell'accademia di Torino.

147. — Le suddette concessioni valgono per l'intero anno scolastico 1934-1935. Saranno continuate anche per l'anno scolastico successivo agli allievi che avranno ottenuto la promozione nella prima sessione di esami.

148. — I posti gratuiti che risultassero comunque disponibili al termine del primo anno di corso saranno assegnati, pel secondo corso, ad altrettanti allievi fra quelli ai quali venne, a suo tempo, riconosciuta la condizione accennata al n. 145, che abbiano ottenuto la promozione al secondo anno nella prima sessione di esami. In tali assegnazioni si seguirà l'ordine risultante dal punto di classificazione annuale.

149. — Qualora venisse accertato un mutamento decisamente favorevole nelle condizioni economiche della famiglia di un allievo che gode di un posto gratuito, i comandi delle accademie potranno stabilire che la concessione non sia continuata pel secondo anno scolastico.

150. — I comandi delle accademie comunicheranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 5 settembre 1934, l'elenco nominativo degli aspiranti alle concessioni, e, pel 30 settembre, i nomi dei candidati ai quali sia stata riconosciuta la condizione di cui al n. 145.

151. — I nomi dei candidati che abbiano ottenuto la concessione saranno comunicati di volta in volta.

Enti varii che concedono borse di studio agli allievi di istituti militari.

152. — *Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.* — Amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in Roma. — Concede borse di studio ai figli dei funzionari civili e militari in servizio attivo che iniziano gli studi in Regie università o in Regi istituti superiori equipollenti. Per opportune notizie rivolgersi alla detta Cassa depositi e prestiti in Roma (via Goito, 4).

153. — *Fondazione Vittorio Emanuele II.* — Amministrata dalla cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale.

Il conferimento degli assegni e borse di pensione (da cui sono esclusi gli allievi che già godano di retta o semiretta gratuita per benemerenze di famiglia) è determinato dal ministero della guerra, che ne fissa anche l'importo.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta bollata da lire cinque e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e presentate ai comandi delle accademie non oltre il 10 *novembre* 1934.

Esse saranno corredate, a cura dei menzionati comandi, del rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle famiglie degli aspiranti alle concessioni (di cui al n. 14, lettera *f*) e inoltrate al ministero non oltre il 30 *novembre* 1934.

154. — *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto.

155. — *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale commissione presso la Regia prefettura di Verona.

Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta prefettura.

156. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 4, della quale riceveranno un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di estratti della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Di tali estratti essi distribuiranno copie anche agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1
(n. 5 della circolare 268
del *giornale militare* 1934).

Programma per gli esami scritti di ammissione ai corsi ordinari presso le RR. accademie di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio.

1. *Prova scritta di composizione italiana.*

La prova consisterà in un esame scritto di italiano (composizione italiana) unico per tutti i concorrenti e di carattere generico. Il tema di esame verterà su di un argomento che permetta alla commissione di formarsi un esatto criterio della maturità di mente e di pensiero, nonchè del grado di cultura dei vari concorrenti.

Durata dell'esame: 5 ore.

2. *Prova scritta di matematica.*

La prova consisterà nella risoluzione di un problema sulla materia contenuta nel programma minimo comune di matematica, stabilito per gli esami di maturità classica o scientifica.

Durata dell'esame: 4 ore.

ALLEGATO 2

(nn. 5 e 65 della circolare 268
del *giornale militare* 1934).

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi ordinari della R. accademia di Torino (armi di artiglieria e del genio).

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. — Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. — Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. — Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazione di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. — Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Taleto; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. — Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazione del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. — Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. — Unità di misura *radiante* o *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza. — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 = \varphi$ ovvero di h. $90^\circ \pm a^\circ$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. — Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo) — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. — Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x = a$, cos $x = a$, tg $x = a$, ctg $x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma:

b) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

N.B. — Per la preparazione agli esami di matematica gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI e BOGGIO « *Esercizi di matematica* ». Editore G. B. Petrini, via Garibaldi, 18, Torino.

ALLEGATO 3
(n. 14 - lettera *f*) della circ. 268
del *giornale militare* 1934).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati all'ammissione ai corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino.

1. Casato e nome...............(indicare a quale accademia il candidato aspiri)...................................

2. Paternità ....

3. Maternità ....

4. Luogo e data di nascita ....

5. Composizione della famiglia del candidato (indicare anche il numero dei conviventi) ....

6. Residenza dell'aspirante e della famiglia ....

7. Eventuale professione del candidato.........................

8. Posizione del padre del candidato ....

9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia..........

10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia..........

11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti............

12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) ....

13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività)...................................

14. Altri proventi eventuali...................................

15. Eventuali oneri speciali ....

16. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario ....

17. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):

    a) dall'aspirante ....

    b) dagli altri membri della famiglia...................

18. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno......................

19. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1).........................

Firma dell'ufficiale compilatore.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

---

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattasi di effettive appartenenze a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in inscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 4
(n. 156 della circolare 268
del *giornale militare* 1934).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione al 1° anno delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. esercito.

1. — Per l'anno scolastico 1934-35, saranno effettuate le seguenti ammissioni al 1° anno dei *corsi ordinari* delle Regie accademie di Modena e Torino:

A) Alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:

220 allievi, al corso di fanteria;
30 allievi, al corso di cavalleria;

B) Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino:

85 allievi, al corso di artiglieria;
26 allievi, al corso del genio.

I corsi avranno inizio il 15 ottobre 1934.

2. — I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità stabilite dalla circolare 268 contenuta nella dispensa 18ª del *giornale militare* 1934, che potrà essere consultata presso i comandi di distretto militare. In tale circolare sono indicati altresì i requisiti per partecipare ai concorsi, l'elenco dei documenti da produrre, i termini, le norme per le visite mediche, le spese a carico degli allievi, le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese e quanto altro può interessare i concorrenti.

A titolo semplicemente informativo, si riportano le seguenti notizie di massima:

3. — Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1934, siano iscritti al Partito N. F. oppure ai

Fasci Giovanili o ai Gruppi Universitari fascisti, alla M. V. S. N. o Reparti avanguardisti, e posseggano il diploma di maturità classica o scientifica.

4. — I giovani che non siano ancora in possesso di uno dei detti titoli di studio, ma che abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione di esami del luglio 1934, ovvero nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte ai concorsi, con riserva di produrre il titolo, che dovranno però presentare non oltre il 31 ottobre 1934.

5. — I candidati dovranno avere lo sviluppo organico e l'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie. Il limite minimo di statura è di m. 1,60.

6. — Le domande d'ammissione debbono essere presentate improrogabilmente entro il 10 *giugno* 1934 al distretto militare di residenza.

I militari in servizio le presenteranno al comandante del corpo.

7. — Gli esami di concorso compenderanno, per tutti i concorrenti:

una prova scritta di composizione italiana;
una prova scritta di matematica.

su programma comune per l'ammissione alle varie armi.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica. I giovani uscenti dai collegi militari, sono dispensati dagli esami scritti. Essi peraltro devono sostenere l'esame orale di matematica, se aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

I programmi degli esami risultano dagli allegati 1 e 2 di cui alla menzionata dispensa del *giornale militare.*

8. — Gli esami scritti avranno luogo il 9 e 10 agosto 1934, presso le sedi dei comandandi di divisione militare territoriale, delle truppe delle colonie, e del comando dei presidi militari dell'Egeo.

L'esame orale complementare di matematica si svolgerà nel periodo 1° settembre-10 ottobre 1934 in una delle sedi, a scelta dei candidati, di Roma, Napoli o Torino.

9. — I corsi presso le accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie ami.

10. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 850 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1250 da corrispondersi, queste ultime, in due rate di L. 625 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1935.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 3500 da servire per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente. Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 2100 all'atto dell'ammissione e L. 1400 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

È accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che abbiano conseguito il diploma di maturità con una media complessiva non inferiore ad 8 decimi al primo scrutinio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) ed a quelli del secondo anno di accademia promossi a tale anno con media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

11. — Sono esonerati dalle spese di cui sopra gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per la causa nazionale ed i figli dei militari ed impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

12. — Ai figli degli ufficiali, sottufficiali e impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo, è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

È accordata la dispensa da metà delle spese di prima vestizione esclusivamente agli allievi provenienti dai licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1933-34.

13. — Per l'anno scolastico 1934-1935, sono inoltre conferiti 8 posti gratuiti complessivamente tra le due accademie (5 per l'accademia di Modena e 3 per l'accademia di Torino), comprendenti l'esenzione dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi di nuova ammissione, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

14. — Ad evitare inutili istanze, si avverte esplicitamente che non saranno concesse deroghe o eccezioni per alcun motivo ai termini e ai requisiti indicati nella presente notificazione, quali che siano le condizioni di famiglia o le benemerenze addotte dagli aspiranti.

Roma, 10 aprile 1934 - Anno XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 5
(nn. 6 e 8 della circolare 268
del *giornale militare* 1934).

Modello di domanda di ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie militari.

(In carta bollata da lire tre).

Al Comando della R. accademia di (1) ....

Il sottoscritto (2)................. residente a................ provincia di .... via........... n..... domanda che suo figlio (o pupillo) (3).................. venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1934-35 per l'ammissione in qualità di allievo, al 1° corso di......................... in linea principale, o a quello di............... in linea subordinata, giusta la facoltà di cui al n. 8, lettera *b*) della circolare 268 *giornale militare* 1934 (4).

Il concorrente è iscritto (alla M. V. S. N. oppure al Partito N. F., ai Gruppi Universitari, ai Fasci Giovanili, agli Avanguardisti) con tessera n....... (indicare il reparto e la data della tessera).

Il concorrente desidera sostenere gli esami scritti nella sede di (5) ....

---

(1) *Fanteria e cavalleria* - *Modena*, per gli aspiranti ai corsi di fanteria o cavalleria;

Artiglieria e genio - *Torino*, per gli aspiranti ai corsi di artiglieria o genio.

(2) Nome, cognome, paternità del genitore o tutore, se il concorrente non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi; nome, cognome e paternità del concorrente, qualora il medesimo abbia compiuto il 21° anno di età o rivesta la qualità di militare alle armi.

(3) Nome, *se figlio*; nome, cognome e paternità *se pupillo*. I concorrenti autorizzati a sottoscrivere la domanda, ometteranno la dicitura « che suo figlio (o pupillo)... venga » sostituendola con l'altra » di essere ».

(4) Si avverte che i concorrenti debbono prescegliere una sola arma in linea principale e possono designarne solo un'altra in linea subordinata, per il caso non ottenessero l'ammissione al corso per l'arma prescelta in linea principale.

(5) Città sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi truppe delle colonie o del comando dei presidi militari dell'Egeo.

Qualora il concorrente — quale allievo dei collegi militari — fosse dispensato dagli esami scritti, sostituirà alla dicitura accennata la seguente: « Omette ogni indicazione circa la sede degli esami scritti essendone dispensato ».

Il concorrente desidera di essere sottoposto all'esame orale di matematica nella sede di (1) ....

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla predetta circolare (elencarli) (2)..

(3)..

....

....

....

....

Gli inviti di presentazione agli esami dovranno essere diretti al seguente indirizzo (indicarlo in modo leggibile).

Il sottoscritto, avendo presa conoscenza completa di tutte le modalità stabilite nella circolare che indice il concorso, dichiara di consentire, senza riserve in tutto ciò che è in essa stabilito.

.... li................ 1934 - Anno XII.

(Firma leggibile)

....

---

(1) Roma, Napoli, o Torino. Tale indicazione sarà fatta esclusivamente dai giovani che aspirino all'accademia di Torino (per le armi di artiglieria e genio) anche in linea subordinata.

(2) Qualora il concorrente non possa unire il titolo di studio, sarà sufficiente che indichi i corsi di studio seguiti.

(3) Si dovrà dichiarare se il concorrente sia stato allievo (ed in quale periodo) dei collegi militari ovvero delle RR. accademie navale o aeronautica, indicandosi in caso affermativo, i motivi per i quali lasciò l'istituto.

ALLEGATO 6
(n. 11 - lett. *g*) della circolare 268
del *giornale militare* 1934).

Modello di domanda di rinuncia al grado per i concorrenti ai corsi ordinari delle RR. accademie militari che siano ufficiali di complemento.

(In carta bollata da lire cinque).

Al Ministero della guerra
Direzione generale personale ufficiali
ROMA

Il sottoscritto (1).. nell'eventualità che ottenga l'ammissione al 1° anno di corso delle RR. accademie, in seguito al concorso indetto con la circolare 268 del *giornale militare* 1934, al quale ha chiesto di partecipare, dichiara fin d'ora di rinunciare al grado rivestito a decorrere dalla data di ammissione medesima, giusta le norme di cui alla lettera *g*), n. 11, della circolare stessa per assumere, a tutti gli effetti, la qualità di allievo delle RR. accademie.

.... li.................. 1934-XII

(*Grado e firma leggibile*)

....

---

(1) Nome, cognome, paternità, grado, arma e distretto. Gli ufficiali in servizio indicheranno il corpo di appartenenza.

PREZZO L. 2 —

(6108035) Roma; 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª 1934 - ANNO XII 20 APRILE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 20 APRILE 1934-XII

Tributo un encomio solenne al soldato LIBRETTI Rocco del 2° reggimento artiglieria da montagna *(alla memoria)*:

« Artigliere conducente, con ardito ed audace sforzo riusciva a fermare il mulo a lui affidato, che improvvisamente imbizzarritosi si dirigeva sul ristretto sentiero sul quale era incolonnata la batteria, ma veniva proiettato sul pendio sottostante, riportando mortali lesioni al ventre.

Durante la degenza all'ospedale, di fronte alla morte sicura, tenne contegno sereno, fermo, fiero del suo sacrificio - ultimo suo pensiero: la batteria! i camerati! ».

Sano, frazione di Mori, febbraio 1934 - Anno XII

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 959

PARTE PRIMA

N. **269 - 8 marzo 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 554. - Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica . . . . *Pag.* 965

« **270 - 11 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni degli ufficiali collocati in ausiliaria in base alla legge n. 1626 del 20 dicembre 1932 . . . . » 967

» **271 - 14 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 561. - Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali . . . . » 969

» **272 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi per la redazione dei contratti e dei decreti di approvazione di contratti e per la relativa documentazione » 981

» **273 - 19 aprile 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Ammissione delle famiglie dei marescialli nei treni direttissimi nei viaggi a tariffa ridotta del 70 %. . . » 983

PARTE SECONDA

N. **274 - 10 marzo 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i componenti il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali. . *Pag.* 985

» **275 - 21 marzo 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva . . . . » 986

» **276 - 29 marzo 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto che sostituisce un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva . . . . » 989

» **277 - 30 marzo 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1934. . . . » 990

» **278 - 3 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione ai concorsi a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione della guerra. . . . . » 992

» **279 - 15 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro delle commissioni per l'idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico. . . . . » 994

» **280 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . » 995

N. **281 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Saggio d'interesse da applicarsi sui prestiti che concede la « Cassa ufficiali » *Pag.* 995

» **282 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal faro offerte per i contratti con lo Stato . . . . » 995

» **283 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. dell'arma dei carabinieri reali » 996

» **284 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . » 997

» **285 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti . . . . » 997

» **286 - 19 aprile 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in A. R. Q. delle armi combattenti. . . . » 997

» **287 - 19 aprile 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole dei fattori di tiro . . . . . . » 998

» **288 - 19 aprile 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 152/13 - granata inglese da 152/13 con corona tronco-conica . . . . » 998

» **289 - 19 aprile 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento per una batteria pesante campale da 149/13. . . . . » 999

» **290 - 19 aprile 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 - granata G. E. mod. 32 da 149/13 . . . . » 999

NOTIFICAZIONE . . . . » 1000

PARTE PRIMA

Circolare N. 269. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 554. - Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali): — 8 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 88, del 14 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato col R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Ritenuto urgente e necessario estendere le norme attualmente in vigore per gli ufficiali della Regia aeronautica, stabilite nel predetto testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che nei riguardi degli ufficiali della Regia aeronautica il limite di età di 30 anni per contrarre matrimonio è ridotto a 28 anni per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ed è soppresso per tutti gli altri ufficiali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 46. — MANCINI.

N. 270. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli assegni degli ufficiali collocati in ausiliaria in base alla legge n. 1626 del 20 dicembre 1932.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 11 aprile 1934 - Anno XII.

Malgrado le disposizioni più volte emanate circa le ritenute sulle competenze degli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi della legge n. 1626 del 20 dicembre 1932 — circolare 15 *giornale militare* 1933 — continuano a pervenire a questo ministero quesiti per conoscere se sulle competenze dei detti ufficiali debbano essere operate le ritenute per l'opera di previdenza, la cassa ufficiali ed il fondo di garanzia.

Allo scopo pertanto di disciplinare tale materia si comunica quanto segue:

1) la ritenuta per l'opera di previdenza, come fu già disposto con la circolare n. 7489 del 1° novembre 1933, diretta ai comandi di corpo d'armata e d'isola, per il combinato disposto degli articoli 2 e 54 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, non deve essere effettuata sugli assegni degli ufficiali di cui trattasi;

2) la ritenuta cassa ufficiali deve essere operata soltanto sullo stipendio degli ufficiali stessi che abbiano ottenuto la iscrizione a senso dell'art. 18 del R. decreto 19 novembre 1931 (circolare 635 *giornale militare* 1931) sempre quando però gli interessati facciano domanda di rimanervi iscritti al distretto militare dal quale sono amministrati;

3) la ritenuta a favore del fondo di garanzia dato che gli ufficiali in parola, analogamente a quanto è stato disposto per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, hanno facoltà di cessione, sia pure limitatamente ai quattro quinti dello stipendio, deve essere sempre eseguita sullo stipendio dei medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 271. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 561. – Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali.** — (Ragioneria centrale). — 14 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 16 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.

Art. 2.

Gli assegni corrisposti, secondo le disposizioni attualmente in vigore, a titolo:

a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;

b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi grado inferiore a maresciallo;

d) di retribuzione mensile degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

f) di retribuzione, o paga o salario, o altre analoghe competenze comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;

g) di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

sono ridotti:

del 6 per cento, se eccedono complessivamente le L. 500 lorde mensili e non superano le L. 1000 lorde mensili;

dell'8 per cento se eccedono le L. 1000 e non le L. 1500 lorde mensili;

del 10 per cento, se eccedono le L. 1500 e non le L. 2000 lorde mensili;

del 12 per cento, se superano le L. 2000 lorde mensili.

Art. 3.

Gli assegni *ad personam* in godimento in applicazione degli articoli 4 o 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, o di analoghe disposizioni, sono considerati cumulativamente con le altre competenze di cui al precedente art. 2, ai fini dell'applicazione delle riduzioni ivi previste, salvo l'assorbimento cui debbano essere successivamente assoggettati, giusta le particolari norme relative.

Art. 4.

Per effetto delle riduzioni indicate ai precedenti articoli 2 e 3, i trattamenti non potranno essere corrisposti in misura minore di quella risultante, al netto della riduzione, per il trattamento massimo assoggettabile alla percentuale immediatamente inferiore.

Qualora a tale effetto la riduzione non si renda applicabile intieramente secondo la percentuale stabilita, essa è applicabile anzitutto sugli emolumenti non utili a pensione e successivamente, se e per quanto occorra, su quelli pensionabili.

Ai fini della determinazione dell'importo mensile, per l'applicazione delle riduzioni, le paghe giornaliere sono computate per trenta giorni, se corrisposte in modo continuativo, e per venticinque giorni quando siano attribuite per le sole giornate lavorative.

Art. 5.

L'importo complessivo dei diritti, proventi ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, è assoggettato alle riduzioni stabilite dai precedenti articoli 2 e 4.

Le riduzioni medesime sono pure applicabili alle misure, previste dalla legge e dal Regio decreto sopra citati, sia dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, sia dei limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento.

Art. 6

Sono ridotte del 12 per cento:

a) le indennità di qualsiasi natura, comprese quelle militari, di volo e coloniali;

b) i premi d'interessamento e di produzione;

c) le retribuzioni per incarichi speciali;

d) tutte le competenze, assegni e remunerazioni a qualsiasi titolo, siano o pur no, di carattere fisso e continuativo, non considerate nei precedenti articoli 2, 3 e 5, corrisposte al personale di ruolo o non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o ad estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidati incarichi.

Il presente articolo non si applica all'aggiunta di famiglia, alle indennità temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi considerati al successivo articolo 7.

Art. 7.

L'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti al personale di qualsiasi categoria, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:

1° restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei comuni del Regno aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole italiane dell'Egeo, e in Colonia, o all'Estero;

2° sono corrisposte in ragione del 90 per cento, del 75 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento della misura predetta, rispettivamente, per il personale residente:

a) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999;

b) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

c) nell'abitato principale dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;

d) in Comuni aventi meno di 20.000 abitanti.

Al personale residente fuori dell'abitato principale dei Comuni indicati al n. 1 e al n. 2 lettere *a*), *b*), e *c*) l'aggiunta di famiglia, la indennità e i soprassoldi suddetti spettano nella misura del 50 per cento, salva l'assegnazione, di concerto col Ministro per le finanze, di una delle aliquote più elevate quando sia giustificata dalle particolari condizioni di vita degli abitati, diversi da quello principale, compresi nel Comune.

Le norme integrative ed esecutive per l'attuazione del presente articolo sono emanate con decreti del Ministro per le finanze di concerto, per quanto riguarda le Amministrazioni a ordinamento autonomo, con i Ministri competenti.

Il R. decreto 31 dicembre 1930, n. 1725, è abrogato.

Art. 8.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, le riduzioni stabilite col precedente art. 2 si applicano sui nove decimi di dette competenze, e quelle disposte col n. 2 del precedente art. 7 si effettuano sull'altro decimo.

Art. 9.

Agli effetti esclusivi del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, gli stipendi e altri assegni utili a pensione, del personale, compreso quello insegnante, nelle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, non potranno, per i servizi di ruolo resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli stipendi ed assegni valutabili, per i singoli interessati, alla data medesima, ai sensi dei Regi decreti 24 novembre 1930, n. 1502, e 19 gennaio 1931, n. 91.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 a 4 e 6 a 9 sono estese al personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

È fatto divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per il personale sopraindicato, dal presente articolo e dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 11.

Le riduzioni stabilite dal presente decreto sono applicabili agli stipendi, alle retribuzioni e agli altri assegni del personale in servizio presso le Opere nazionali e gli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nell'art. 4 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

I provvedimenti da adottarsi dagli organi preposti agli Enti predetti in esecuzione del precedente comma, sono approvati dai Ministri competenti, previo accertamento della regolare ed effettiva applicazione delle riduzioni suindicate.

È esteso agli Enti medesimi il divieto previsto dal secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10 e 11, non sono applicabili nei confronti dei prestatori d'opera rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento salariale deve essere disciplinato dai contratti collettivi.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto

Art. 14.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 81. — MANCINI.

Per l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative al R. decreto-legge sopra riportato, sono state impartite da S. E. il Ministro delle finanze, con circolare n. 106607 *in data* 16 *aprile* 1934, *le norme seguenti*:

Con decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di oggi sono disposte, con effetto dal 16 aprile 1934, riduzioni percentuali sugli stipendi, retribuzioni, indennità, aggiunta di famiglia e altre competenze corrisposte ai dipendenti statali.

E' in corso la preparazione di nuovi prontuari per facilitare la determinazione delle somme nette da pagare mensilmente, prontuari che saranno distribuiti al più presto in modo da poter essere utilizzati a cominciare dalla rata del mese di maggio.

Intanto, affinchè il pagamento della rata di aprile non debba subire ritardi, si stabiliscono le seguenti norme per una più rapida determinazione della riduzione relativa a questo mese.

I. *Stipendio, supplemento di servizio attivo, assegni personali riassorbibili, paga o retribuzione.* — L'ufficio, che provvede alla emissione dell'ordine di pagamento, deve accertare quale sia l'importo lordo mensile complessivamente dovuto per le indicate competenze a ciascun impiegato od agente (al netto della riduzione del 12 per cento disposta col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491) e determina, quindi, se egli sia esente dalla nuova riduzione, in quanto l'indicato importo non superi le L. 500, o se vi sia soggetto, e in questo caso se la riduzione da applicare sia del 6, dell'8, del 10 o del 12 per cento.

Compiuto tale accertamento, l'ufficio ordinatore applicherà, sull'importo netto mensile che risulta, per le dette competenze, secondo le disposizioni in vigore al 15 aprile, una riduzione rispettivamente del 3, del 4, del 5 e del 6 per cento, dovendo, per il mese di aprile, la detrazione corrispondere a una quindicina.

La ritenuta così calcolata per ragioni di necessaria speditezza implica un lieve vantaggio, del quale, tuttavia, non è da operare successivamente la regolazione.

In pochi casi, invece, in cui, per essere l'importo mensile lordo delle indicate competenze di poco superiore alle L. 500, od agli altri limiti stabiliti per le singole percentuali di riduzione, la ritenuta determinata nel modo indicato potrebbe risultare superiore al dovuto.

Per questi casi speciali l'ufficio ordinatore procederà all'esatto computo della riduzione, se ciò si renda possibile in tempo utile; e nel caso contrario provvederà successivamente al pagamento della differenza.

S'intende che dovrà sempre tenersi conto delle variazioni, indipendenti dal provvedimento generale di riduzione, che si siano verificate nell'importo delle competenze, come, ad esempio, nel caso di collocamento in aspettativa, di richiamo da tale posizione, di promozione o di punizione, che incida nel trattamento economico.

Nei riguardi del personale, che, per trovarsi in una delle particolari posizioni che implicano riduzione di trattamento economico — ad esempio, aspettativa per motivi di salute, disponibilità, punizioni, ecc., e, per gli ufficiali, anche la aspettativa per riduzione di quadri e il congedo provvisorio — per stabilire se e quale percentuale di riduzione vada applicata, deve tenersi conto dell'intero importo del trattamento economico che corrispondentemente spetterebbe se il dipendente non si trovasse in una delle dette posizioni particolari.

Non è invece da effettuare riduzione al trattamento economico inerente alla posizione ausiliaria, la quale non è una posizione di attività di servizio.

II. *Indennità, premi ed altre competenze* soggette alla riduzione uniforme del 12 per cento, anzichè secondo le varie percentuali relative agli assegni di cui al paragrafo I.

Quando si tratta di competenze di carattere fisso e continuativo, o, comunque, stabilite in misura mensile o annua, e siano dovute per tutto il corrente mese di aprile, si applica al relativo importo netto, ragguagliato a mese, la riduzione uniforme del 6 per cento.

Se, invece, spettino per una parte del mese di aprile, o trattisi, comunque, di indennità od assegni dovuti in modo saltuario o commisurati ad ora o a giornata — come, ad esempio, le indennità di missione, i gettoni di presenza, i premi di operosità — si effettua la riduzione in ragione del 12 per cento sul relativo importo, spettante per il periodo 16-30 aprile 1934.

È superfluo avvertire che la riduzione per le indennità, i premi e le altre competenze di cui al presente paragrafo II è operativa anche nei confronti del personale le cui competenze, a titolo di stipendio, paga, ecc., non superino complessivamente le L. 500 lorde mensili.

III. *Aggiunta di famiglia ed indennità di caroviveri.* — In base ai risultati dell'ultimo censimento, sarà accertato se la popolazione del Comune in cui ha sede l'ufficio, sia inferiore a 20.000, 50.000, 100.000 o 500.000 abitanti, e si applicherà, rispettivamente, sull'importo netto mensile dell'aggiunta di famiglia (o dell'indennità di caroviveri) spettante in base alle disposizioni in vigore al 15 aprile 1934, una deduzione rispettivamente del 25 per cento, del 20 per cento, del 12,50 per cento o del 5 per cento, cioè con aliquote corrispondenti alla metà di quelle indicate nel provvedimento dovendo la riduzione avere effetto per mezza mensilità.

A titolo transitorio, per evitare qualsiasi ritardo nel pagamento degli assegni dovuti per il mese di aprile, non sarà applicata la maggiore riduzione alla quale sono soggetti i dipendenti che risiedono fuori dell'abitato principale del Comune in cui ha sede l'ufficio; maggiore riduzione che avrà luogo, in base ai debiti accertamenti, in occasione del pagamento delle rate di maggio e successive.

S'intende che avranno pieno effetto, per il mese di aprile 1934, le variazioni della misura dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, che dipendono da modificazioni, sia delle condizioni di famiglia, sia della posizione d'impiego.

Anche la riduzione di cui al presente paragrafo III è operativa pure nei confronti del personale le cui competenze, a titolo di stipendio, paga, ecc., non superino complessivamente le L. 500 lorde mensili.

IV. Le Amministrazioni centrali porteranno le indicate disposizioni a conoscenza degli uffici dipendenti per la loro regolare applicazione, integrandole con quelle speciali norme che risultassero necessarie in dipendenza delle particolari forme di retribuzione in vigore per taluni personali.

L'Amministrazione ferroviaria terrà senz'altro conto, per la determinazione dell'aggiunta di famiglia, degli accertamenti già fatti in sede di applicazione della riduzione dell'aggiunta di famiglia al dipendente personale stabilita col R. decreto 31 dicembre 1930, n. 1725.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Ministro: GUIDO JUNG.

In attesa di ricevere i nuovi prontuari, gli enti e corpi dipendenti si atterranno alle norme di cui sopra, per l'esatta applicazione delle quali si ritiene opportuno far seguire qualche esempio pratico particolare:

A) — *In relazione al penultimo comma del § 1 della citata circolare*:

1° caso. — Un tenente colonnello in A. R. Q. con lo stipendio nominale di L. 21.000 percepiva fino al 15 aprile (non compresa naturalmente, la indennità militare che, per suo conto, va ora soggetta alla riduzione del 12 %) uno stipendio lordo mensile di L. 1232. Un pari grado in S. P. E. percepiva invece fra stipendio e servizio attivo L. 1921,33. Pertanto al tenente colonnello con lo stipendio di L. 21.000 in A. R. Q. dovrà applicarsi la riduzione del 10 % come al collega in S. P. E. e non quella dell'8 %.

2° caso. — Un tenente colonnello in aspettativa od in licenza straordinaria per malattia non incontrata in servizio con lo stipendio nominale di L. 21.000 percepiva fino al 15 aprile uno stipendio mensile lordo di L. 924. Il pari grado in S. P. E. percepiva L. 1921,33 lorde mensili. Pertanto al tenente colonnello in aspettativa od in licenza straordinaria per malattia non incontrata in servizio che abbia lo stipendio nominale di L. 21.000 dovrà applicarsi la riduzione del 10 % e non quella del 6 %.

3° caso. — Un maresciallo capo con lo stipendio nominale di L. 6500 in licenza straordinaria per malattia non incontrata in servizio percepiva uno stipendio lordo mensile di L. 286. Il pari grado percepiva, fra stipendio e servizio attivo L. 572 lorde mensili. Pertanto al maresciallo capo con lo stipendio nominale di L. 6500 in licenza straordinaria per malattia non incontrata in servizio, dovrà applicarsi dal 16 aprile la riduzione del 6 %.

B) — In relazione all'ultimo comma del § 1, i comandi di distretto continueranno a corrispondere la indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria — sia quella ordinaria di cui al R. decreto-legge n. 206 del 10 febbraio 1926 (circ. 115 *giornale militare* 1926) sia quella speciale di cui alla legge 8 gennaio 1931 n. 29 (circ. 142 *giornale militare* 1931) nello stesso ammontare pagato fino al 15 aprile, senza operare riduzione.

C) — Nell'applicazione dei casi pratici di cui sopra, dovrà naturalmente tenersi conto, per il mese di aprile, di quanto è indicato al 2° comma del § 1 della circolare di cui sopra.

Si avverte infine che le ritenute per i fitti degli alloggi di proprietà dell'Istituto Nazionale per le Case degli impiegati dello Stato, debbono essere ridotte — dal 16 corrente — del 12 per cento. Conseguentemente nei casi in cui il fitto del corrente mese di aprile sia stato già ritenuto anticipatamente sullo stipendio del mese di marzo, la quota pagata in più sarà computata nella prossima rata, e la ritenuta da effettuare sullo stipendio del mese di aprile dovrà essere ridotta complessivamente del 18 per cento e cioè del 6 per cento per il fitto per la seconda quindicina di aprile e del 12 per cento per la rata anticipata del mese di maggio.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 272. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da seguirsi per la redazione dei contratti e dei decreti di approvazione di contratti e per la relativa documentazione.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

La Corte dei conti ha avuto occasione di rilevare che non di rado i decreti di approvazione dei contratti sono redatti su carta poco consistente o addirittura su carta velina e che le copie dei contratti sono spesso illegibili e compilate su fogli di carta volante.

Ciò è da evitarsi, sia in considerazione della natura ed importanza dei detti documenti, sia, per quanto più specialmente concerne i decreti, perchè trattasi di documenti destinati ad essere conservati negli archivi della Corte dei conti per lunghi anni.

Si è anche rilevato, in occasione di ispezioni eseguite presso vari enti, che molti contratti sono compilati su moduli a stampa, ai quali sono apportate variazioni, correggendo senz'altro lo stampato, anzichè provvedervi con regolari postille, e che, inoltre, vi sono frequenti cancellature e spazi in bianco non annullati; ciò che può dar luogo a gravi contestazioni in caso di vertenze.

Pertanto si richiamano tutti gli enti e comandi interessati alla massima cura nella redazione dei contratti, dei relativi decreti di approvazione e delle cennate copie, avvertendo che le copie dei contratti da inviare alla Corte dei conti debbono essere redatte su fogli interi di carta consistente (e non velina), in carattere chiaro, senza abrasioni, che le correzioni ed aggiunte debbono essere debitamente autenticate e che le copie stesse debbono essere certificate conformi, con firma e bollo di ufficio.

Per quanto concerne i decreti di approvazione dei contratti, si raccomanda che essi siano compilati sugli appositi modelli n. 820 e 821 del catalogo con scrittura chiara ed intelligibile, nel caso che gli stampati siano completati a mano, e che, quando trattasi di approvazione di contratti stipulati a licitazione o trattativa privata, nelle premesse sia sempre esplicitamente indicata la ragione per la quale si è ricorso alla licitazione o trattativa, come è prescritto dagli articoli 38, 39 e 41 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Si avverte in fine che i decreti stessi debbono essere corredati di tutti gli atti e documenti prescritti dal paragrafo 173 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, tenendo presente che, nel caso che qualche documento fosse già stato unito ad un precedente decreto, non ancora avuto in restituzione, occorre che venga segnalato, indicando gli estremi del decreto al quale venne allegato.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 273. — TRASPORTI. — Ammissione delle famiglie dei marescialli nei treni direttissimi nei viaggi a tariffa ridotta del 70 %. — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

A modificazione del paragrafo 25 del « Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato - parte I - viaggiatori - edizione 1928/VI », a datare dal 23 aprile p. v. le famiglie dei marescialli hanno facoltà di valersi dei treni direttissimi anche in occasione dei viaggi di trasferimento, salvo le eventuali limitazioni stabilite per ogni singolo treno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 274. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i componenti il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 10 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la legge n. 1712 del 29 dicembre 1930;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1931 che nomina i membri del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali di cui all'art. 2 della legge suddetta;

Decreta:

I seguenti ufficiali e funzionari sono confermati a far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali a norma dell'art. 2 della legge predetta, dal 13 marzo 1934:

colonnello di fanteria in s.p.e. BERTINELLI Giuseppe;

colonnello di amministrazione in s.p.e. AMATI Arturo;

direttore capo divisione (direzione generale depositi e prestiti) ROSATI Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 10, *foglio n.* 389. — DE THOMASSIS.

N. 275. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, del 10 aprile 1934 - Anno XII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R decreto 23 febbraio 1928, n 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n 985, concernente la riduzione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria in S. P. E. (esclusi quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari). che non siano compresi nei limiti per la iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria in S. P. E. (esclusi quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari), nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento possono partecipare al concorso di cui trattasi purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso i capitani di fanteria e cavalleria in S. P. E. (esclusi quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari) che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46º anno di età e che nominati in S. P. E. dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza i pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 intendano prendere parte al concorso, dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per via gerarchica, apposita domanda in carta da bollo da L. 5.

In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i Distretti militari o presso i Corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo. Nella domanda stessa dovrà pure essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le autorità gerarchiche esprimeranno esplicito parere circa le attitudini del concorrente a disimpegnare le attribuzioni di commissario di leva.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Le domande dovranno essere inoltre corredate dai seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio;

b) domanda di iscrizione al P. N. F. cui verrà dato corso in caso di nomina;

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 2, non siano state trasmesse corredate di tutti i richiesti documenti, non saranno comunque prese inconsiderazione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è così costituita:

Balboni dott. Adolfo, direttore generale leva sottufficiali e truppa, presidente;

De Angelis dott Giovanni Battista, direttore capo divisione, membro;

Fissore Lorenzo, colonnello di fanteria, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere Menghini dott. Amerigo.

Art. 5.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in ventesimi.

Per essere riconosciuti idonei occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 12 ventesimi.

Art. 6.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide, in via definitiva, sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel *Giornale militare ufficiale*.

Art. 8.

Giusta l'art. 53 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, i vincitori del concorso all'atto dell'assunzione in servizio quali commissari di leva saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 9.

I vincitori del presente concorso saranno nominati commissari di leva con decreto Ministeriale e non saranno assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 10.

I commissari di leva così nominati avranno il trattamento economico e di pensione previsti dagli articoli 11 e 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327

Art. 11.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso, saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 marzo 1934 Anno XII

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI

N. 276. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto che sostituisce un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 marzo 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello di fanteria riassunto in servizio quale invalido di guerra PALMIERI LATTANZI TOLOMEI patrizio di Firenze comm. Guido è nominato membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, a decorrere dalla data del presente decreto in sostituzione del maggiore di fanteria riassunto in servizio quale invalido di guerra FELICIOLI cav. Gino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 277. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1934.** — (Gabinetto - Direzione generale personale ufficiali). — 30 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive in data 3 luglio 1926 per la prima applicazione della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale delle promozioni in ciascun grado e ruolo, nei riguardi degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente, viene stabilita, per l'anno 1934, come segue:

Specificazione del ruolo		Colonnello	Ten. colonn.	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Arma dei carabinieri Reali		1	4	12	13	31	23
Arma di fanteria		15	38	33	75	153	117
Arma di cavalleria		1	4	7	11	19	14
Arma di artiglieria		10	19	20	41	85	70
Arma del genio		3	7	14	18	21	20
Ruolo M		—	1	3	7	3	—
Corpo sanitario militare	Ufficiali medici	1	6	9	11	22	—
	Ufficiali chim. farm.	—	—	1	2	—	—
Corpo di commissariato militare	Ufficiali commissari	1	1	3	2	9	19
	Ufficiali di sussist.	—	—	2	3	4	4
Corpo di amministrazione militare		—	1	6	8	27	22
Corpo veterinario militare		—	1	2	3	5	—

Art. 2.

La media numerica delle vacanze verificatesi durante il quinquennio 1929-1933 nei ruoli dei capitani consegnatari, dei sottotenenti maestri di scherma e dei sottotenenti maestri direttori di banda, in servizio permanente nel R. esercito, da valere agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, è stabilita come appresso:

1) Capitani consegnatari . . . . n. 3
2) Sottotenenti maestri di scherma . . . . n. 7
3) Sottotenenti maestri direttori di banda . . n. 1

Art. 3.

Nei riguardi degli ufficiali della R. marina in servizio permanente viene confermata, fino a tutto il 1934 come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 30 marzo 1934 - Anno XII.

Il Ministro
per la guerra e per la marina:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 10, *foglio* 392. — DE THOMASSIS.

N. 278. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che proroga il termine per la trasmissione delle domande per l'ammissione ai concorsi a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, del 12 aprile 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i decreti Ministeriali in data 8 gennaio 1934-XII, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 31 del 7 febbraio 1934, con i quali sono stati indetti concorsi a posti del grado iniziale dei ruoli di personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 dei decreti Ministeriali 8 gennaio 1934-XII, di cui alle premesse, per la trasmissione delle domande e relativi documenti, di ammissione ai seguenti concorsi:

a) a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra (grado 11°, gruppo *A*);

b) a 2 posti di specialista tecnico civile del Genio militare (grado 9°, gruppo *A*);

c) a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

d) a 4 posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

e) a 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

f) a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

g) a 5 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (grado 11°, gruppo *B*);

h) a 8 posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*);

i) a 2 posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*);

l) a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, è prorogato al giorno 8 giugno 1934-XII (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 279. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di un membro delle commissioni per l'idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico. — (Gabinetto; Ufficio generali). — 15 aprile 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930, per la prima applicazione della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1933-XI;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di brigata d'artiglieria MARINETTI Giulio, nominato comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma con R. decreto 5 aprile 1934-XII, è nominato — in sostituzione del pari grado BERGIA Claudio — membro delle comissioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1933-XI, incaricate di accertare l'idoneità alle cariche ed esaminare i titoli e i progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 280. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto del 19 marzo 1934-XII, n. 58300, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il signor Luigi LIPPOLIS fu Francesco domiciliato a Napoli, Ponte della Maddalena n. 45.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 281. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Saggio d'interesse da applicarsi sui prestiti che concede la « cassa ufficiali ».** — (Gabinetto). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

A decorrere dal 1° luglio p. v. il saggio d'interesse da applicare sui prestiti che concede la « cassa ufficiali » viene ridotto dal 5 % al 3,75 %.

Per effetto di tale disposizione, anche i prestiti in corso di estinzione verranno adeguati al nuovo saggio d'interesse, a decorrere dalla data predetta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 282. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina, con atto del 15 marzo 1934-XII, n. 58357, ha escluso dal far offerte per i contratti con lo Stato la S. A. « Fonderia A. Baso » di Porto Marghera (Venezia).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 283. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

1. — La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s.p.e. dell'arma dei CC. RR. è, per l'anno 1934, così composta:

generale di divisione SQUILLERO Giovanni, *presidente*;

generale di brigata ispettore 5ª zona CC. RR. BOELLA Giuseppe, *membro;*

generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. CONTESTABILE Carlo, *membro;*

colonnello DE LEONARDIS Attilio, comandante legione territoriale CC. RR. di Roma, *membro;*

colonnello BARATTINI Ugo, comandante legione territoriale CC. RR. di Bologna, *membro supplente;*

colonnello BAGGI Carlo, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro* e *segretario*.

2. — Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) e alle circolari 192 *giornale militare* 1929 e 77 *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi degli ufficiali dell'arma dei CC. RR. ammessi ai predetti esami:

Maggiore	POLANI Ezio.
»	BARENGO Ulderico.
1° capitano	ALTEROCCA Italico
» »	CHIRICO Ettore
» »	TAMMARO Pasquale
» »	LINFOZZI Sante
Tenente	MANZO Luigi
»	MILETO Domenico
»	SMERGANI Francesco
»	SARACO Ettore
»	AVOGADRO di VIGLIANO Rodolfo.

Detti esami avranno luogo a Roma dal 6 al 18 giugno c. a. presso la legione allievi CC. RR. I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'arma nei giorni che verranno fissati dallo stesso comando generale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 284. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

Sono destinati a far parte della commissione esaminatrice per gli esami, facoltativi, per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti, della quale è detto nella circolare n. 211 del *giornale militare* c. a.:

il colonnello di cavalleria VACCARI Umberto, in sostituzione del colonnello della stessa arma MASSONE Riccardo;

il colonnello di artiglieria BUCCI Emilio, in sostituzione del colonnello della stessa arma PALLOTTA Girolamo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 285. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

Nella commissione incaricata di esprimere il parere di cui agli articoli 2 e 8 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 1, modificati dal R. decreto 4 gennaio 1934-XII, n. 127 (circolare n. 130 *giornale militare* 1934-XII), il generale di divisione MUSSO Carlo è sostituito dal pari grado BOLLATI Ambrogio, ed il generale di brigata GIACCHI Nicolò è sostituito dal pari grado BERGIA Claudio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 286. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in A. R. Q. delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

Con riferimento alle circolari 77 e 211 del *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali delle armi combattenti in a. r. q. ammessi a sostenere gli esami facoltativi per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1934.

Arma di fanteria.

Maggiore PARODI Emanuele, richiamato in servizio effettivo presso il R.O.T.C. della Tripolitania.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 287. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole dei fattori di tiro.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

Sono state pubblicate le « Tavole dei fattori di tiro » che l'ufficio pubblicazioni militari distribuirà secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II, artiglieria, pag. 69, n. categorico 2620 - edizione 1934 - prezzo L. 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 288. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 152/13 - granata inglese da 152/13 con corona tronco-conica.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

Sono state pubblicate le tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 152/13 per la granata inglese da 152/13 con corona tronco-conica.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero detta istruzione sarà distribuita in base all'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II, artiglieria, pag. 97, n. categ. 2610, edizione 1933, prezzo L. 8.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 289. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento per una batteria pesante campale da 149/13.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento per una batteria pesante campale dal 149/13 — Pubblicazione n. 1894, edizione 1930.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione secondo l'art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte 2ª — artiglieria, pag. 96, n. categorico 2458, ediz. 1933 — prezzo L. 0,10.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 290. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 - granata G. E. mod. 32 da 149/13.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 19 aprile 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la prima serie delle aggiunte e varianti alle tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 149/13 per la granata G. E. mod. 932 da 149/13.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazion sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte II, artiglieria, pag. 96, n. categorico 2699 - edizione 1934 - prezzo L. 0,10.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 marzo 1934-XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Milano......	I comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo sono riuniti in unico comune con denominazione « Peschiera Borromeo »	n. 2350 18 dicem. 1933	52
Torino......	Il comune di Villafranca Piemonte è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Villafranca Sabauda ».	n. 348 8 febbraio 1934	62
Catania.....	Le frazioni S. Venerina, Dogala del Re e Bongiardo, rispettivamente dei comuni di Acireale, Giarre e Zafferana Etnea, nonchè le borgate Monacelle (Giarre), Linera e Cosentina (Acireale) sono costituite in comune autonomo con denominazione « Santa Venerina »	n. 412 19 febbraio 1934	69

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L.	**27**	**- All'ESTERO, annue . . L.**	**60**
Un fascicolo: Nel REGNO »	**2**	**- All'ESTERO . . . . »**	**4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6108085) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª 1934 – ANNO XII 27 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **291 – 15 marzo 1934** – Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 589. – Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, riguardanti materie di competenza del ministero della guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale. . *Pag.* 1005

» **292 – 19 marzo 1934** – Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — R. decreto che stabilisce il numero delle scuole militari. . » 1009

» **293 – 29 marzo 1934** – Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 606. – Determinazione del numero delle infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito. . . » 1011

» **294 – 26 aprile 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo dei depositi cauzionali . . . . » 1013

» **295 – 26 aprile 1934** – Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 1139, « Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza ». . . . . » 1015

N. 296 - 26 aprile 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari . . . . *Pag.* 1019

» 297 - 26 aprile 1934 - Anno XII — PERSONALE OPERAIO. — Trasmissione periodica di dati e documenti riguardanti gli operai borghesi . . . . » 1023

» 298 - 26 aprile 1934 - Anno XII — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio sulle linee aeree . . . . . . » 1033

» 299 - 26 aprile 1934 - Anno XII — TRASPORTI. — Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in Paese per compiere il servizio militare . . . . » 1037

PARTE SECONDA

N. 300 - 18 aprile 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione », edizione 1932-X . . . . *Pag.* 1039

» 301 - 26 aprile 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti . . . . » 1039

» 302 — 26 aprile 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . » 1040

» 303 - 26 aprile 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino - 29-30 maggio 1934-XII. . . . . . » 1040

» 304 - 26 aprile 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato - 25-26-27 maggio 1934-XII » 1041

N. **305 - 26 aprile 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'istruzione sul servizio dei portaferiti, infermieri e aiutanti di sanità. . . . *Pag.* 1042

» **306 - 26 aprile 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Reclutamento degli ufficiali subalterni della R. guardia di finanza . . . . » 1042

» **307 - 26 aprile 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie » 1046

PARTE PRIMA

Circolare N. 291. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 589. - Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, riguardanti materie di competenza del ministero della guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.** — (Gabinetto). — 15 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 19 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1911, n. 1068, con cui furono approvati gli elenchi dei decreti Reali relativi all'Amministrazione della guerra che non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale ovvero vi debbono essere pubblicati in sunto o per estratto;

Visto l'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per la guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per la guerra, i quali non devono essere inseriti nella raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituiscono quelli approvati col R. decreto 12 settembre 1911, n. 1068, che rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 65 — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti di autorizzazione ad accettare legati o donazioni in favore dell'Esercito o dell'Amministrazione della guerra, di costituzione di enti morali e di approvazione degli statuti relativi.

2. Decreti relativi allo scioglimento delle sezioni di tiro a segno nazionale.

3. Decreti relativi all'approvazione dello statuto dell'Unione italiana di tiro a segno e sue modificazioni.

4. Decreti per la radiazione di opere dal novero delle fortificazioni militari e per la estinzione delle relative servitù militari.

5. Decreti per la dichiarazione di pubblica utilità di opere di interesse militare.

6. Decreti relativi alla circoscrizione militare territoriale.

7. Decreti relativi alle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.

8. Decreti relativi alle esonerazioni dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento ed alla cessazione dal servizio degli ufficiali del Regio esercito, e decreti di promozione degli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra, quando si tratti di gradi pei quali è prescritto il decreto Reale.

2. Decreti relativi alle nomine ed alle esonerazioni nelle varie cariche militari.

3. Decreti relativi ai trasferimenti d'Arma o di Corpo degli ufficiali dell'Esercito.

4. Decreti relativi a concessioni o revoche di onorificenze cavalleresche, a concessioni o perdite di decorazioni al valor militare, nonchè al ripristino delle decorazioni stesse.

5. Decreti per rettifiche di cognomi o nomi ed aggiunte di titoli nobiliari, relativi agli ufficiali dell'Esercito ed agli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra.

6. Decreti relativi a condoni o commutazioni di pene inflitte da tribunali militari a militari dell'Esercito o ad agenti di Corpi militarizzati

7. Decreti per le decisioni sui ricorsi al Re in via straordinaria.

8. Decreti relativi alle assimilazioni di rango a gradi militari degli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra.

9. Decreti relativi alla costituzione di Commissioni permanenti o con incarichi determinati transitori, e decreti relativi alle nomine ed alle esonerazioni dei membri delle Commissioni stesse.

10. Decreti relativi alle nomine dei membri del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.

11. Decreti di autorizzazione a presentare disegni di legge al Parlamento Nazionale od a ritirare disegni di legge già presentati.

12. Decreti relativi all'approvazione ed alla modificazione dei regolamenti di istruzione e di servizio per le varie armi e corpi dell'Esercito e degli istituti e stabilimenti militari (regolamento di disciplina; regolamento per le note caratteristiche; regolamento di servizio interno; regolamento per le licenze; regolamento per il servizio territoriale, ecc.).

13. Decreti per l'ammissione di stranieri all'arruolamento volontario nel Regio esercito.

14. Decreti relativi al richiamo alle armi di speciali categorie di militari in congedo per particolari esigenze.

15. Decreti relativi alle disposizioni da attuarsi in casi di mobilitazione totale o parziale del Regio esercito.

16. Decreti per l'approvazione o modificazione delle tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dell'Amministrazione militare.

17. Decreti per imposizioni o modificazioni di servitù militari intorno ad opere o stabilimenti interessanti la difesa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 292. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — **R. decreto che stabilisce il numero delle scuole militari.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 19 marzo 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero delle sottoindicate scuole militari, comprese fra quelle elencate nell'art. 13 della legge sull'ordinamento del R. esercito quale risulta sostituito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 106, è stabilito come segue:

1) Collegi militari: n. 2.

2) Scuole centrali: n. 6 e cioè:

  a) Scuola centrale di fanteria;
  b) Scuola centrale delle truppe celeri;
  c) Scuola centrale di artiglieria;
  d) Scuola centrale del genio;
  e) Scuola centrale militare di educazione fisica;
  f) Scuola centrale militare di alpinismo.

Alle scuole di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), è preposto un comando delle scuole centrali militari.

3) Scuole allievi ufficiali di complemento: n. 9 e cioè:

a) per la fanteria e sue specialità: n. 5;

b) per l'artiglieria: n. 3;

c) per il genio: n. 1.

4) Scuole allievi sottufficiali: n. 3 e cioè:

a) per la fanteria e sue specialità: n. 2;

b) per l'artiglieria: n. 1.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1934 - *Anno* XII, *guerra, registro n.* 11, *foglio n.* 121, — de Thomasis.

N. 293. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 606. - Determinazione del numero delle infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 29 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 94, del 23 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 maggio 1932, n. 581, che determina il numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, sono sei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 86. — MANCINI.

N. 294. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo dei depositi cauzionali. — (Ragioneria centrale). — 26 aprile 1934 — Anno XII.

A parziale modificazione delle norme stabilite al § 200 lett. *a*) dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, si prescrive che anche lo svincolo dei depositi cauzionali prestati per contratti di durata superiore a tre mesi venga autorizzato dall'autorità che ha stipulato il contratto, mediante nulla osta, in due originali, uno in carta da bollo da L. 5 e l'altro da L. 3 e così compilati:

Il Comando . . . .

Considerato che il contratto stipulato in data . . .
. . . . . tra . . . . . . e . . . . .
per . . . .
venne completamente eseguito e liquidato . . . . .

Determina

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a restituire a chi di ragione il deposito cauzionale di L. . . . .
(lire . . . .) giusta polizza di deposito N. .....
rilasciata da . . . . in data . . . .

Il presente nulla osta sarà registrato ai sensi della legge del registro a carico dell'interessato.

A . . . . 19.. - Anno ...

Il . . . .

Nel caso che l'ente che ha stipulato il contratto sia diverso da quello che gli ha dato esecuzione, lo svincolo del deposito verrà sempre disposto dall'autorità che ha stipulato l'atto, ma in base a nulla osta di quella che gli ha dato esecuzione.

Dell'avvenuta emissione del provvedimento di svincolo dovrà essere data comunicazione scritta all'intendenza di finanza, e, per Roma, alla direzione generale della cassa depositi e prestiti, con un cenno sommario del contratto e l'indicazione degli estremi della quietanza del deposito.

Tale comunicazione potrà essere così redatta:

« Si avverte codesto ufficio che in data odierna è stato
« emesso il provvedimento di svincolo per la restituzione a
« chi di ragione del deposito cauzionale di Lire . . . . .
« fatto dal . . . . per la fornitura
« di . . . . giusta quietanza N. ....
« in data . . . .

Il . . . .

In tutti i casi di inadempienze contrattuali che comportino il parziale o totale incameramento della cauzione, e ogni qualvolta siano sorte contestazioni che ostacolino la liquidazione dei contratti o possano influire sulle liquidazioni, il decreto di confisca o di svincolo dei depositi sarà emesso dal ministero o dall'autorità che ha approvato il contratto.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 295. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 1139, « Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza ». — (Segreteria militare). - 26 aprile 1934 - Anno XII.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 1139, sentiti i ministeri delle finanze e dell'aeronautica, su proposta del direttore dell'istituto geografico militare, si approvano le seguenti norme in sostituzione di quelle emanate con la circolare n. 57 del *giornale militare* n. 1931:

§ 1. — Sulle carte topografiche, piante, schizzi, ecc. di denominatore inferiore a 300.000 editi da enti pubblici o ditte private, potranno in massima essere inseriti tutti quei particolari che risultano dalle copie dei rilievi al 25.000 e 50.000 che l'istituto geografico militare mette a disposizione del pubblico.

§ 2. — Qualora per taluni studi speciali le amministrazioni pubbliche od i privati riscontrino la necessità di pubblicare carte a scala con piccolo denominatore, allo scopo di includere maggiori particolari topografici di quelli compresi nell'edizione dei rilievi al 25.000 o 50.000 dell'istituto geografico militare, dovranno escludere:

1° le opere di fortificazione e le relative strade di accesso;

2° le fabbriche e i depositi di munizioni e di esplosivi;

3° i campi di aviazione non aperti al traffico civile;

4° le caserme, i magazzini, i ricoveri, gli stabilimenti militari delle zone militarmente importanti di cui alla tabella *A* annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886 (modificata con legge 15 dicembre 1932, n. 1836);

5° i depositi di carburante di capacità superiore alle 100 tonnellate;

6° le centrali elettriche, le dighe, i bacini artificiali, le linee elettriche ad alta tensione, i grandi stabilimenti militari ed industriali nelle zone indicate al precedente punto 4°. Nel rimanente territorio del Regno l'esclusione dalle carte

V. n.ta - Circ. 84 G. M. 1940
disp. 31

sarà limitata a quelle sole delle dette opere che vengano segnalate dallo stato maggiore al direttore dell'istituto geografico militare perchè ne tenga conto ai fini del successivo § 3.

Nei riguardi dei bacini artificiali comunque ubicati, il prefato direttore, ai sensi dell'articolo 3 della legge, potrà consentirne la rappresentazione schematica.

Sulle mappe catastali la rappresentazione delle opere di cui al presente paragrafo è limitata al perimetro della proprietà su cui le opere esistono. Questa prescrizione si estende a tutto il Regno per le opere di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5, mentre per quelle di cui ai numeri 4 e 6 si limita alle sole zone militarmente importanti (tabella *A*) indicate ai numeri stessi.

Circa la conservazione, la riproduzione e la vendita di taluni fogli delle mappe catastali, valgono gli speciali accordi intervenuti fra le due amministrazioni della guerra e della finanza.

§ 3. — Chiunque intenda procedere alla pubblicazione di carte, schizzi, ecc. dovrà inviare alla direzione dell'istituto geografico militare due copie di prova, delle quali una verrà restituita con l'indicazione delle eventuali cancellazioni o modifiche da apportare.

§ 4. — Prima di ogni pubblicazione cartografica definitiva verranno inviate due copie alla direzione dell'istituto geografico militare che, controllato se siano state effettuate le cancellazioni o modifiche indicate nel paragrafo precedente, restituirà una copia munita del nulla osta alla diffusione.

Per quanto ha tratto alle pubblicazioni periodiche (giornaliere, riviste, ecc.) nelle quali si intenda di inserire schizzi topografici, cartine dimostrative, ecc. i direttori responsabili di detti periodici prenderanno contatto con la direzione dell'istituto geografico militare, per il necessario orientamento su tale materia, al fine di poter a priori stabilire quali siano i particolari da omettere in detti schizzi e cartine, perchè interessanti comunque la difesa dello Stato.

Tali accordi, da prendersi una volta tanto, allo scopo di non ritardare le periodiche pubblicazioni, non limitano la responsabilità dei direttori stessi nell'eventualità di infrazioni alla legge.

§ 5. — Fatta eccezione per i rilevamenti che si riferiscono all'ordinario servizio degli uffici catastali e degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali, chiunque intenda eseguire o fare eseguire rilievi topografici o fotogrammetrici dovrà richiederne preventiva autorizzazione alla direzione dell'istituto geografico militare specificando:

a) la zona da rilevare che dovrà essere indicata su di un foglio al 25.000 o 50.000;

b) la scala del rilievo e il metodo che si intende adottare;

c) lo scopo a cui tale rilievo deve servire;

d) l'ente, la ditta o la persona che assumerebbe l'esecuzione del rilievo;

e) l'epoca in cui il lavoro di campagna verrà iniziato e quella presumibilmente in cui avrà termine.

Se non esisteranno ragioni in contrario verrà poscia, rilasciata una autorizzazione scritta, da presentarsi ad ogni richiesta fatta dagli agenti di polizia militare e politica.

I rilevamenti aerofotogrammetrici — già disciplinati dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1706 — sono autorizzati dalle competenti autorità aeronautiche nei modi previsti dall'art. 2 del decreto medesimo.

Prima di procedere alla pubblicazione del rilievo autorizzato dovranno in ogni caso osservarsi le prescrizioni indicate ai §§ 3 e 4 delle presenti norme.

§ 6. — Per le isole italiane dell'Egeo e per le colonie si dovranno usare le stesse norme stabilite per il Regno, ma la sorveglianza sui rilievi topografici e pubblicazioni cartografiche è devoluta alle LL. EE. i Governatori.

§ 7. — L'istituto geografico militare fornirà tutte quelle informazioni e chiarimenti che gli verranno richiesti da enti pubblici e privati in aggiunta alle norme di cui sopra.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. 296. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Oltre alla mutanda lunga a maglia di cotone descritta dalla circolare 516 del *giornale militare* 1929 (pag. 2207), è adottato, per gli allievi degli istituti militari, un nuovo tipo di mutanda corta di cotone color avana.

Le suddette mutande corte sono confezionate con tessuto a maglia semplice di cotone macò mercerizzato, tinto in avana solido.

La lavorazione delle mutande è fatta con macchine rettilinee.

Le mutande sono costituite da due gambali, un tassello all'inforcatura, una cintura in satin mercerizzato con martingala e passa bretelle, due elastici.

Ciascun gambale è formato di un sol pezzo e senza cuciture interne, essendo ottenuto direttamente dalla rettilinea per diminuzione di punti.

I gambali sono uniti fra loro superiormente e dalla sola parte posteriore mediante una cucitura che si interrompe a circa 100 mm. dall'orlo superiore della cintura.

Due nastri spigati di cotone rinforzano la parte superiore della suddetta cucitura e l'orlo dello sparato posteriore dei due gambali.

Anche gli orli dello sparato anteriore sono rinforzati da un nastro spigato della stessa qualità del precedente.

All'inforcatura è applicato un tassello quadrangolare dello stesso tipo di tessuto a maglia costituente i gambali. Detto tassello è rinforzato dalla parte interna con altro tassello quadrangolare di tela di cotone satinata.

La cintura delle mutande è formata dalla parte superiore dei due gambali ricoperta, internamente ed esternamente, a mezzo di doppia cucitura, da tela satinata del tipo predetto.

A ciascun lato dello sparato posteriore della cintura è applicata una linguetta della stessa tela satinata, addoppiata, terminante a riscontro con occhiello. Sul lato sinistro dello sparato posteriore della cintura è praticata un'asola verticale per il passaggio della linguetta destra. In corrispondenza degli occhielli delle linguette sono applicati sulla cintura, due bottoni piatti a quattro fori di madreperla bianca.

Allo sparato anteriore destro sono saldamente attaccati n. 3 bottoni di madreperla dello stesso tipo di quelli sopra descritti, ed in corrispondenza di essi, allo sparato sinistro, la cintura è provvista di n. 3 occhielli.

Sul davanti della cintura sono applicati due passa-bretelle di tela satinata addoppiata.

Alle estremità inferiori dei gambali sono uniti, mediante remagliatura, gli elastici, il cui tessuto è a maglia doppia, ottenuta con filato dello stesso tipo di quello impiegato per la maglia semplice dei gambali.

La tela satinata impiegata nella confezione delle mutande è di cotone macò mercerizzato, tinto in colore avana solido.

Le mutande sono di quattro taglie e devono avere le dimensioni indicate nello specchio che segue.

Saranno distribuite n. 3 mutande corte in sostituzione di altrettante mutande lunghe attualmente in uso.

La durata delle mutande corte è di 24 mesi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

TAGLIE	LUNGHEZZE								METÀ LARGHEZZE				ALTEZZE				
							del lato del tassello						della cintura di fodera				
	parte esterna fino all'attaccatura dell'elastico	parte interna del tassello all'attaccatura dell'elastico	metà dell'inforcatura compreso il tassello	dello sparato anteriore	dello sparato posteriore	della linguetta posteriore	a maglia	di fodera	della cintura	alla coscia non compreso il tassello	in fondo all'attaccatura dell'elastico	al fondo dell'elastico	parte anteriore	sui fianchi	parte posteriore	dell'elastico	Peso per ogni pacco di 10
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
1ª	510	160	360	245	100	130	100	110	440	275	220	175	140	75	65	32	1,750
2ª	480	140	340	230	100	120	90	100	410	260	210	160	130	70	60		1,550
3ª	450	120	320	215	100	110	80	90	380	245	200	145	120	65	55		1,370
4ª	420	110	300	200	100	100	70	80	350	230	190	130	110	60	50		1,200

N. 297. — PERSONALE OPERAIO. — **Trasmissione periodica di dati e documenti riguardanti gli operai borghesi.** — (Direzione generale di artiglieria). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Allo scopo di ridurre, per quanto è possibile, il carteggio periodico relativo agli operai borghesi, si invitano gli enti militari interessati ad attenersi alle seguenti disposizioni anzichè a quelle contenute nella circolare n. 205 del *giornale militare* 1927 che resta quindi abrogata e sostituita dalla presente:

1. — Tutti gli enti che hanno alle loro dipendenze operai borghesi (permanenti, temporanei, giornalieri) invieranno alla fine di ogni *trimestre,* direttamente a questo ministero: direzione generale di artiglieria, (divisione amministrativa, sezione 1ª) la « *Situazione numerica del personale operaio* », che sinora hanno trasmesso alla fine di ogni mese alla stessa direzione generale.

Tale documento dev'essere conforme al modello *A* appresso riportato e dovrà pervenire al ministero non oltre il terzo giorno successivo al trimestre scaduto (3 luglio, 3 ottobre, 3 gennaio e 3 aprile).

2. — Gli enti anzidetti continueranno poi a far pervenire, non oltre il 5° giorno del primo mese di ogni trimestre, alle direzioni generali ed agli uffici autonomi del ministero che amministrano i vari nuclei di operai (e cioè, a seconda della competenza, direzione generale personali civili e affari generali, direzione generale di artiglieria, direzione generale del genio militare, direzione generale dei servizi logistici, direzione generale di sanità militare, ispettorato generale amministrativo, servizio ippico e veterinario, direzione del centro chimico militare) i « *prospetti numerici riassuntivi* » compilati a norma dell'art. 83 del regolamento generale per i salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del paragrafo 93 del regolamento speciale per gli operai dipendenti da questo ministero, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925.

Tali prospetti — occorrenti al ministero per poter segnalare trimestralmente alla ragioneria generale dello Stato il numero degli operai permanenti e temporanei in servizio e la relativa spesa *ragguagliata ad anno* — devono contenere le esatte indicazioni richieste dai modelli *B* e *C* appresso riportati, oltre alle eventuali aggiunte e notizie che ciascun ente fosse stato o venisse invitato dalla competente direzione generale a comprendere negli specchi medesimi per altri fini particolari.

Gli stabilimenti e le direzioni di artiglieria, i centri automobilistici e l'istituto geografico militare, che devono inviare tali prospetti riassuntivi alla direzione generale di artiglieria (divisione amministrativa, sezione 1ª), si atterranno per l'avvenire agli allegati mod. *B* e *C*, avvertendo che ognuno di questi prospetti deve contenere anche i dati relativi agli operai in servizio presso le sezioni ed uffici staccati.

Detti prospetti devono essere trasmessi pure da quei corpi (come i reggimenti bersaglieri, i reggimenti di artiglieria, ecc.) che abbiano anche un solo operaio borghese in servizio (motorista, contabile, ecc.).

3. — Con l'occasione si richiama l'attenzione degli enti dipendenti alla rigorosa osservanza del paragrafo 91 del citato regolamento speciale, che prescrive l'invio trimestrale degli elenchi mod. 6 relativi agli operai permanenti, avvertendo che essi debbono essere sempre corredati dei documenti atti a comprovare le singole variazioni matricolari.

Per i casi più frequenti si avverte che i documenti da unirsi ai predetti elenchi sono i seguenti:

per le assunzioni nel personale permanente e per i passaggi di gruppo, la dichiarazione mod. 1 e la copia dell'ordine del giorno;

per il giuramento degli operai permanenti (art. 99 regolamento generale) copia del relativo verbale;

per le variazioni normali di paga, retrocessioni di gruppo, licenziamenti, riammissioni in servizio, ecc., copia dell'ordine del giorno;

per le assenze che danno luogo a deduzioni di anzianità (art. 76, lettera *a, b, c, d, e,* del reg. generale), copia dell'ordine del giorno o di altro provvedimento adottato;

per gli avanzamenti a scelta e per la concessione delle paghe eccezionali, copia del dispaccio ministeriale che li autorizza;

per i trasferimenti, copia della relativa autorizzazione;

per le ferite od infermità incontrate per causa di servizio, copia autentica dei relativi processi verbali;

per i servizi militari e i servizi civili in altre amministrazioni, fogli matricolari e certificati autentici delle autorità competenti;

per i matrimoni, copia dell'atto relativo;

per la vedovanza, copia dell'atto di morte del coniuge;

per i collocamenti a riposo, copia del dispaccio ministeriale che comunica il relativo provvedimento;

per i lavori insalubri, copia dell'atto amministrativo;

per i decessi, copia dell'atto di morte.

Nei casi di decesso o di cessazione dal servizio per qualsivoglia motivo, dovrà essere allegato all'elenco anche l'originale del foglio matricolare mod. 1041.

Per quanto invece riguarda le aggiunte di variazioni omesse o le rettificazioni da apportarsi ai fogli matricolari, l'invio dei prescritti elenchi mod. 7 dovrà essere fatto volta per volta, e le aggiunte o rettificazioni stesse dovranno essere eseguite previa autorizzazione del ministero.

Anche tali elenchi, a seconda dei casi, dovranno essere corrèdati dai documenti giustificativi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PROSPETTO *A*.

Circolare n. 297
del *giornale militare* 1934-XII.

DIREZIONE (o Comando) ....

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE OPERAIO

al 1º .... 193..

N. .... di protocollo.

Si trasmette al Ministero della guerra
Direzione generale d'artiglieria
Divisione amministrativa - Sezione 1ª.

.... li .... 193..

IL ....

Indicazione dell'ente ....

SITUAZIONE NUMERICA

degli operai borghesi in servizio al 1° .... 193..

Dislocazione	Operai permanenti			Operai temporanei									Totale operai temporanei	Note
				Uomini			Donne			apprendisti				
	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo		mutilati ed invalidi di guerra	orfani di guerra		orfane di guerra	vedove e madri di caduti in guerra		orfani di guerra			
Alla sede.....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	Forza massima autorizzata col reparto mod. 2 approvato dal ministero in data.... n. .... di protocollo:
Alla sezione staccata di..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	operai n. ....
All'ufficio di..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	Variazioni nella forza effettiva avvenute nel trimestre: operai permanenti: perduti di forza n. .... avuti in forza » ....
TOTALE...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	operai temporanei: perduti di forza n. .... avuti in forza » ....

Operai giornalieri.

Operai giornalieri complessivamente in servizio al suddetto giorno 1°......193.. N. ....

Giornate complessive di presenza dei giornalieri nel trimestre scaduto .... » ....

Ammontare complessivo delle somme spese per le competenze dei giornalieri nel detto trimestre .... L. ....

PROSPETTI *B* E *C*.

Circolare n. 297
del *giornale militare* 1934-XII.

DIREZIONE (o Comando) ....

PROSPETTI NUMERICI RIASSUNTIVI

degli operai borghesi in servizio al 1° .... 193..

N. .... di protocollo.

Si trasmette al Ministero della guerra
Direzione generale d'artiglieria
Divisione amministrativa - Sezione 1ª.

.... li .... 193..

IL ....

PROSPETTO *B.*

Indicazione dell'ente ....

OPERAI PERMANENTI.

Prospetto numerico riassuntivo degli operai permanenti in servizio al 1° .... 193..

GRUPPO	Posti di ruolo	Posti occupati	Spesa annua per salario	Aggiunta di famiglia ragguagliata ad anno	Assegni ad personam riassorbibili	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	Totale spesa annua	Pensioni di guerra	
								Numero	Ammontare annuo
1° gruppo									
2° gruppo									
3° gruppo									
Totale generale									

NB. — Tutte le competenze, ragguagliate ad anno, devono essere indicate al lordo, dedotte però: 1° del 12% di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 (circ. 716 *giornale militare* 1930), 2° delle riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (circ. 271 *giornale militare* 1934).

PROSPETTO *C*.

Indicazione dell'ente ....

OPERAI TEMPORANEI.

Prospetto numerico riassuntivo degli operai temporanei in servizio al 1° .... 193..

Posti occupati	Spesa annua per salario	Spesa annua per indennità caro-viveri	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali ragguagliati ad anno	Totale spesa annua	Pensioni di guerra	
					numero	ammontare annuo

NB. — Tutte le competenze, ragguagliate ad anno, devono essere indicate al lordo, dedotte però: 1° del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 (circ. 716 *giornale militare* 1930), 2° delle riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (circ. 271 *giornale militare* 1934).

N. 298. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio sulle linee aeree.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Il consiglio direttivo della Federazione nazionale fascista delle imprese di navigazione aerea ha recentemente stabilito di concedere la riduzione del 50 per cento sulle linee aeree civili agli ufficiali in s.p.e. del R. esercito, nei viaggi per conto particolare.

Tale riduzione, che avrà luogo con decorrenza dal 1° maggio p. v., sarà concessa dietro presentazione dello scontrino del libretto di viaggio modello *A*, debitamente compilato con le indicazioni del viaggio da compiere, e sarà praticata sulle seguenti linee aeree:

(*) Roma-Milano e viceversa

(*) Milano-Torino, id.

Roma-Venezia, id.

Roma-Bari-Brindisi-Tirana-Salonicco, id.

(*) Roma - Genova - Marsiglia-Barcellona, id.

(*) Roma-Sracusa-Tripoli, id.

Roma-Napoli-Siracusa-Malta-Tripoli, id.

Tripoli-Sirte-Bengasi, id.

Bengasi-Cirene-Derna-Tobruk, id.

(*) Roma-Napoli-Palermo, id.

Palermo-Tunisi, id.

Trieste-Lusino-Zara-Lagosta-Durazzo-Brindisi, e viceversa.

Ancona-Zara, id.

Fiume-Abbazia-Brioni-Venezia, id.

Trieste-Venezia, id.

Brindisi-Atene-Rodi, id.

Brindisi-Atene-Istambul, id.

Roma-Cagliari, id.

Roma-Tunisi, id.

Cagliari-Tunisi, id.

Tirana-Valona, id.

Scutari-Tirana, id.

Tirana-Coritza, id.

Tirana-Peskopeja-Kukus, id.

Per i funzionari militari e civili dello Stato, e loro famiglie, restano immutate le attuali facilitazioni e cioè:

Trasporto di persone.

a) Tariffa ridotta del 50 per cento per i funzionari militari e civili dello Stato viaggianti per servizio, che viene praticata dietro presentazione del foglio di viaggio o di documenti equivalenti;

b) Tariffa ridotta del 50 per cento per i bambini dai 3 ai 7 anni;

c) Tariffa ridotta del 30 per cento a tutti i funzionari civili dello Stato viaggianti *non* per servizio e loro famiglie, alle famiglie degli ufficiali, ai sottufficiali e militari di truppa muniti di libretto di viaggio modello *A* e loro famiglie, che viene praticata dietro presentazione degli scontrini dei libretti di viaggio modello *A* ed *A-bis*.

Le predette facilitazioni sono praticate sulle linee suindicate nonchè sulle seguenti:

Roma-Venezia-Vienna e viceversa;

Venezia-Monaco-Berlino e viceversa.

Per i bambini accompagnati, di età inferiore ai tre anni, è consentito il trasporto gratuito salvo che sulle linee contrassegnate con l'asterisco (*), sulle quali essi pagano il 10 per cento della tariffa normale.

Trasporto bagaglio.

Per tutti i viaggi di cui alla presente concessione, è consentito il trasporto gratuito del bagaglio personale fino a kg. 15 (fino a kg. 10 per la rete aerea in Albania). L'eccedenza di peso viene tassata secondo le tariffe stabilite dalle singole società di navigazione aerea. L'accettazione del bagaglio eccedente il peso stabilito, è subordinata alla disponibilità di carico. Le dimensioni dei colli del bagaglio personale variano da linea a linea, con un minimo di centimetri 30 x 55 x 75 ad un massimo di centimetri 55 x 55 x 100.

Il grosso bagaglio degli ufficiali viaggianti per via aerea può essere spedito per ferrovia e l'accettazione di tali spedizioni da parte dell'amministrazione ferroviaria è subordinata (solo quando si tratti di biciclette, motociclette, strumenti musicali, strumenti di precisione ed attrezzi professionali) alla presentazione del biglietto di viaggio per via aerea.

Il grosso bagaglio degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militari di truppa, e loro famiglie, viaggianti per via aerea, può essere spedito per ferrovia; però l'accettazione di tali spedizioni da parte dell'amministrazione ferroviaria è sempre subordinata alla presentazione del biglietto di viaggio per via aerea.

Avvertesi che i servizi aerei non si effettuano la domenica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 299. — TRASPORTI. — Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in Paese per compiere il servizio militare. — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

A modificazione di quanto è stabilito nel n. 11 della circolare 109 del *giornale militare* 1931-IX, si dispone quanto segue:

Viaggi dai distretti ai corpi di assegnazione. — Tali viaggi avranno luogo con le stesse modalità specificate nella circolare che annualmente viene diramata dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti - in occasione della chiamata alle armi.

La liquidazione delle somme eventualmente dovute a società esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata, a società di navigazione, ecc., avrà luogo, semestralmente, a cura dei distretti indicati nell'apposito allegato alla circolare medesima, dietro presentazione dei relativi deconti da parte delle società stesse.

I distretti, trimestralmente, segnaleranno a questo ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa - ufficio computi) i giovani che ad essi giungono provenienti dall'estero per compiere nel Regno la ferma speciale di sei mesi di cui agli articoli 130 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, oppure la ferma di leva loro spettante.

La segnalazione deve essere fatta con uno specchio conforme al tracciato qui appresso riportato, specchio che dovrà essere inviato a questo ministero anche se negativo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI ....

TRIMESTRE .... (indicare la data iniziale e finale del trimestre).

Italiani rimpatriati dall'estero per compiere il servizio militare.

Nome, cognome, paternità anno di nascita	Stato estero di provenienza e data di presentazione al distretto	Stazione di confine di ingresso nel Regno o porto di sbarco	Se sia rimpatriato per compiere la ferma speciale di 6 mesi o la ferma di leva spettantegli	Se abbia viaggiato nel Regno con le speciali richieste mod. *B* color rosa	Corpo al quale è stato assegnato e data dell'invio al corpo	*Note*

.... lì ....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

PARTE SECONDA

Circolare N. 300. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione », edizione 1932-X.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 aprile 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione » edizione 1932, anno X.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto fascicolo sarà distribuito agli stessi enti cui venne distribuito il regolamento organico (circolare 545 del *giornale militare* 1932).

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - Scuole militari, pag. 169, numero categorico 2611, edizione 1934, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 301. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle proposte di designazione e delle domande per l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Nella commissione incaricata di esprimere il parere di cui agli articoli 2 e 8 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 1, modificati dal R. decreto 4 gennaio 1934-XII, n. 127 (circolare n. 130 *giornale militare* 1934-XII), il generale di divisione DHO Giovanni sostituisce il generale di brigata BERGIA Claudio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 302. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato truppe celeri). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Sono nominati commissari militari ippici:

il generale di brigata MURARI DELLA CORTE BRA' conte Sebastiano, ispettore di mobilitazione della divisione militare del Pasubio (Verona), in sostituzione del generale di brigata OLIVETTI Adolfo, per il corpo d'armata di Verona;

il colonnello di S. M. ROSSI Domenico, capo di S. M. del comando militare della Sicilia, in sostituzione del colonnello PAOLOTTI Teodoro, per il comando militare della Sicilia;

il colonnello BERTI Raffaele, comandante del reggimento cavalleggeri del Monferrato, in sostituzione del colonnello GAUTIER Edoardo, per il corpo d'armata di Alessandria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 303. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino - 29-30 maggio 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra. — Categoria militare di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra, ispettorato truppe celeri, n. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

29 *Maggio* (*mattino e pomerigio*):

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

30 *Maggio* (*pomerigio*):

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza n. 350 al 1'.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: Una coppa e L. 7000 delle quali L. 3000 date dal ministero della guerra. Delle L. 7000 totali, L. 1000 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati e L. 1000 ai cavalli meglio classificati appartenenti alla divisione militare di Superga (Torino).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 304. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato - 25 - 26 - 27 - maggio 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Premio Esercito - Categoria militare di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'« Appendice all'istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-XI.

La gara consisterà nelle pprove stabilite dalla circolare del ministero della guerra, ispettorato delle truppe celeri, n. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

25 *Maggio* (*mattino e pomeriggio*):

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

26 *Maggio* (*pomeriggio*):

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10 fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: In base alla disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: L. 4000 delle quali L. 3000 date dal ministero della guerra. Dalle 4000 totali, L. 1000 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 305. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice all'istruzione sul servizio dei portaferiti, infermieri e aiutanti di sanità.** — (Direzione generale di sanità militare). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'« Appendice all'istruzione sul servizio dei portaferiti, infermieri e aiutanti di sanità ».

Sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero in base all'elenco San. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Servizio sanitario militare, pagina 146, n. categorico 2690, edizione 1934, prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 306. — RECLUTAMENTO. — **Reclutamento degli ufficiali subalterni della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

Per opportuna conoscenza si comunica il seguente decreto del ministero delle finanze in data 6 marzo 1934, col quale si indice un concorso per il reclutamento nei gradi di subalterno della R. guardia di finanza, allo scopo di coprire i posti che si renderanno vacanti nell'anno 1935 nei gradi anzidetti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1933, n. 816, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza e all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al corpo medesimo;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1933, che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1933, che approva le norme di concorso per l'ammissione di dieci sottufficiali della R. guardia di finanza, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al primo anno del corso speciale presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1933-1934;

Visto il decreto interministeriale 25 novembre 1933, che eleva da dieci a undici il numero complessivo dei posti messi a concorso con il decreto interministeriale 12 luglio 1933 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire i posti che si renderanno vacanti, nell'anno 1935, nei gradi di subalterno della R. guardia di finanza, è indetto un concorso:

a) a n. 18 posti di tenente, riservati ai tenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato (ufficiali commissari) del R. esercito, di cui agli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, aspiranti all'ammissione al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della R. guardia di finanza;

b) a n. 4 posti di sottotenente, riservati agli ufficiali di complemento della R. marina, di cui all'art. 2, secondo comma, del citato R. decreto-legge, n. 135, aspiranti al trasferimento nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della R. guardia di finanza.

In difetto di elementi idonei della categoria di cui alla precedente lettera *a*), i posti disponibili potranno essere devoluti agli ufficiali di complemento della R. marina.

Art. 2.

Il concorso per l'ammissione al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della R. guardia di finanza dei tenenti in servizio permanente effettivo del R. esercito (lettera *a*), del precedente art. 1) è regolato dalle norme di cui ai seguenti articoli.

Con decreto a parte sarà provveduto alle norme di concorso per il trasferimento degli ufficiali di complemento della R. marina (lettera *b*) del precedente art. 1) nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della R. guardia di finanza.

Art. 3.

Potranno partecipare al corcorso gli ufficiali che alla data di presentazione delle domande abbiano compiuto due anni di grado, o vengano a compierli al termine del corso tecnico-professionale, cioè al 31 luglio 1935, e che non provengano dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 e all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al corcorso, stese su carta bollata da L. 5 e dirette al ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza), dovranno essere presentate ai comandanti di corpo entro il 30 giugno p. v., corredate dell'originale titolo di studio, o di un documento debitamente autenticato comprovante il possesso del titolo medesimo, e di uno specchio dei punti riportati nelle singole materie.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti, munite dell'esplicito parere dei comandanti di corpo, saranno inoltrate, per via gerarchica, al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) accompagnate dai libretti personali dei concorrenti.

Le domande stesse, vistate dalle autorità intermedie e munite del conclusivo parere del ministero della guerra, saranno trasmesse al ministero delle finanze (comando generale della R. guardia di finanza).

Art. 6.

Il giudizio definitivo sull'ammissibilità al concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti spettano al ministero delle finanze (comando generale della Regia guardia di finanza) che decide insindacabilmente in base al complesso delle qualità possedute dagli aspiranti, quali si desumono dai libretti personali, dai titoli di studio e dai pareri espressi dalle varie autorità del R. esercito.

La graduatoria di merito sarà approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

Gli ufficiali ammessi al corso di abilitazione tecnico-professionale ne riceveranno comunicazione per il tramite dei rispettivi comandanti di corpo e dovranno presentarsi il 30 settembre p. v. al comando della scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma, per iniziare il corso il giorno successivo.

Il corso avrà la durata di dieci mesi, compreso il periodo degli esami finali.

Art. 8.

Durante il corso gli ufficiali allievi conserveranno l'uniforme, lo stipendio e gli altri assegni fissi dell'arma o del corpo di provenienza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *marzo* 1934 - *Anno XII.*
Reg. n. 3 *Finanze, foglio n.* 291 — GUALTIERI.

N. 307. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 26 aprile 1934 - Anno XII.

È confermata anche per il c. a. la riduzione del 50% sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi) nei viaggi da e per la Sardegna compiuti dagli ufficiali colà di guarnigione, in occasione di licenza ordinaria ed alle loro famiglie.

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 161 del *giornale militare* 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

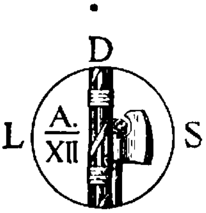

PREZZO L. 2 —

(6108085) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª 1934 - ANNO XII 4 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **308 - 5 marzo 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 536 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nominali fatta a suo favore dal personale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare. . . . . *Pag.* 1051

» **309 - 5 marzo 1934** - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto relativo all'approvazione del regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile. . . . . » 1053

» **310 - 15 marzo 1934** - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Varianti al decreto ministeriale 4 febbraio 1930-VIII, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio delle sostanze tossiche. . . . . » 1063

» **311 - 15 aprile 1934** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi demaniali . . . . » 1065

N. **312 - 3 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni . . . *Pag.* 1067

» **313 - 3 maggio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Accessori per la borsa di tela grigia per pulizia da distribuire ai carabinieri reali . . . . . . » 1069

» **314 - 3 maggio 1934** - Anno XII — MATRICOLA. — Ufficiali eliminati dai ruoli ed inscritti fra i militari in congedo. - Sottufficiali incorsi nella perdita del grado . . . . » 1071

» **315 - 3 maggio 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati ai corpi residenti in Agrigento. . . . . . . » 1075

PARTE SECONDA

N. **316 - 26 febbraio 1934** - Anno XII — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani . . . . *Pag.* 1077

» **317 - 5 aprile 1934** - Anno XII — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che nomina ufficiali generali della R. aeronautica giudici del tribunale supremo militare . . . . » 1078

» **318 - 3 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del credito straordinario concesso dall' « Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito . . » 1079

» **319 - 3 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni di generi agli enti aeronautici. . . . . » 1079

» **320 - 3 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . » 1080

N. **321 - 3 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato. . . . . *Pag.* 1080

» **322 - 3 maggio 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna - 24-25 maggio 1934-XII . . . . . » 1086

» **323 - 3 maggio 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni - 2-3 giugno 1934-XII . . . . » 1087

» **324 - 3 maggio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il trasporto della mitragliatrice modello 30 su bicicletta modello 1925 - Edizione 1934. . . . . » 1088

» **325 - 3 maggio 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Elenco dei tipi di trattrici agricole esistenti in commercio che a senso del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 239, possono ottenere il brevetto di conformità. . . . . » 1089

» **326 — 3 maggio 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti » 1089

» **327 - 3 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze o dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati . . . . » 1094

NOTIFICAZIONE . . . . » 1094

PARTE PRIMA

Circolare N. 308. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 536 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nominali fatta a suo favore dal personale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, del 12 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la richiesta in data 11 gennaio 1934-XII, della direzione dell'Officina militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica intesa ad ottenere che l'offerta di lire mille nominali, importo di oblazioni individuali fatte dal personale di detta officina sia destinata ad incremento del capitale della « Fondazione 8 gennaio 1930 » costituita a favore del personale operaio dell'officina medesima, ed eretta in ente morale con R. decreto 5 giugno 1930-VIII, n. 853;

Riconosciuta l'opportunità di accettare l'offerta suindicata;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione 8 gennaio 1930 » eretta in ente morale con R. decreto 5 giugno 1930-VIII, n. 853, è autorizzata ad accettare la offerta di lire mille nominali fatta dal personale dell'officina militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

Art. 2.

L'art. 1 dello statuto della detta fondazione, approvato con R. decreto 5 giugno 1930-VIII, n. 853, è modificato nel modo seguente:

« La Fondazione 8 gennaio 1930 » è costituita col capitale di lire seimila nominali di cui lire cinquemila nominali raccolte per lo scopo indicato nell'art. 4, tra ufficiali, impiegati e maestranze dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, in occasione delle nozze di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, con S. A. R. la Principessa Maria del Belgio, e lire mille nominali, importo di oblazioni individuali fatte, col medesimo scopo, dal personale anzidetto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 309. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto relativo all'approvazione del regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile.** — (Gabinetto). — 5 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 102, del 30 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Ritenuta la opportunità di determinare gli organi cui spettino le predisposizioni per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile, e, insieme, di precisare l'ambito entro cui le accennate predisposizioni dovranno trovare attuazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli esteri, per l'interno e per le corporazioni;

Sentiti i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni, nonchè il Segretario del P.N.F.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso « Regolamento per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile », firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il suddetto regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 3.

È abrogata ogni precedente disposizione sulla stessa materia, che sia in contrasto con le norme dell'annesso regolamento.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII
Registro Guerra n. 11, *foglio n.* 3. — DE THOMASIS.

Regolamento per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile.

Art. 1.

Premessa.

Per la difesa del territorio nazionale e della sua popolazione civile contro gli attacchi aerei si impiegano:

a) *mezzi di difesa*, cioè armi contraeree, che agiscono direttamente sugli aerei attaccanti, battendoli prima dell'attacco o durante l'attacco stesso, ed ostruzioni;

b) *mezzi di protezione*, applicati direttamente agli obbiettivi da difendere, allo scopo di limitare le possibilità degli attacchi o renderne meno gravi gli effetti.

Il complesso dei mezzi di difesa, di cui alla lettera *a*), eccetto l'aviazione, è chiamato « Difesa contraerei territoriale » (D.I.C.A.T.) e quello dei mezzi di cui alla lettera *b*) « Protezione anti-aerea » (P.A.A.).

La protezione anti-aerea è un indispensabile complemento della D.I.C.A.T., dato che questa, anche producendo per dite all'attaccante, non sempre può riuscire ad impedire l'offesa.

Tanto la D.I.C.A.T., quanto la P.A.A. dipendono dal Ministero della guerra (Comando del corpo di stato maggiore).

Art. 2.

Provvedimenti di protezione anti-aerea.

I provvedimenti principali da attuare per la P.A.A. sono:

1° l'allarme per la popolazione;

2° l'oscuramento degli obbiettivi;

3° il mascheramento degli obbiettivi;

4° lo sgombero o sfollamento dei grandi centri e località speciali;

5° la tecnica costruttiva anti-aerea, la costruzione dei ricoveri e la protezione delle condutture;

6° la protezione sanitaria ed antigas;

7° la protezione antincendi;

8° la protezione del patrimonio artistico e scientifico nazionale e di tutto ciò che in genere sia opportuno sottrarre agli effetti delle azioni di aerei nemici.

Una parte di tali provvedimenti devono avere attuazione fin dal tempo di pace; altri solo all'atto della mobilitazione.

Il Ministero della guerra provvederà, a mezzo del Comitato centrale, di cui al successivo art. 4, alla compilazione delle istruzioni per l'applicazione di detti provvedimenti.

Art. 3.

Obbiettivi cui si applica la protezione anti-aerea.

La protezione anti-aerea si applica:

a) alle città più probabili obbiettivi di attacchi aerei o per quantità di popolazione o per la loro speciale posizione lungo le frontiere terrestri o marittime, o perchè sedi di importanti stabilimenti militari od industriali, ecc.;

b) agli stabilimenti industriali ed ai depositi di materiali importanti (automezzi, aerei, esplosivi, combustibili liquidi, valori, ecc.); alle speciali installazioni importanti per la conservazione o deposito delle derrate alimentari (magazzini generali, silos, frigoriferi, mercati generali, ecc.), sia urbani che isolati;

c) alle stazioni ed alle linee ferroviarie, agli impianti portuari ed agli aeroporti;

d) ad alcuni speciali manufatti come: grandi ponti, bacini idrici, centrali elettriche, impianti idrovori, argini dei fiumi, strade nelle zone di frontiera o di accesso ad importanti obbiettivi interni, grandi monumenti, ecc.

Art. 4.

Organizzazione della protezione anti-aerea.

L'organizzazione della protezione anti-aerea in tempo di pace, per il territorio nazionale, è di competenza del Ministero della guerra (Comando del corpo di stato maggiore), che vi provvede a mezzo di un « Comitato centrale interministeriale » e di « Comitati provinciali e comunali » aventi carattere permanente.

In tempo di guerra, tanto il Comitato centrale, quanto i Comitati provinciali e comunali continueranno a funzionare rimanendo il primo alla dipendenza del Ministero della guerra (Stato maggiore territoriale) e passando gli altri alla dipendenza delle autorità militari o marittime territoriali locali, cui spetta la difesa contraerei delle località (Comando di corpo d'armata, di Divisione, di Presidio o Comandi marittimi corrispondenti).

La protezione anti-aerea deve essere in piena efficienza sin dall'inizio delle ostilità.

Art. 5.

Comitato centrale interministeriale.

È organo di studio e direttivo, cui fa capo tutto quanto interessa la protezione anti-aerea.

È presieduto da un ufficiale generale in S.P.E. e composto di:

un Vice-presidente, ufficiale generale in congedo;

uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero,

e dei rappresentanti:

della Segreteria del Partito Nazionale Fascista;
del Comitato di mobilitazione civile;
della Croce Rossa italiana;
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
del Sindacato nazionale fascista ingegneri;
della Federazione nazionale della proprietà edilizia;
dela Federazione tecnica nazionale del Corpo dei pompieri;
del Clero.

Il Presidente ha facoltà di invitare ad assistere a qualche seduta del Comitato personalità militari e civili di speciale competenza in argomenti della protezione anti-aerea, che ri tenga utile di sentire.

Pel proprio funzionamento, il Comitato centrale dispone di una segreteria permanente, costituita com'è indicato al successivo art. 7.

Il Comitato centrale esamina e studia tutte le questioni che hanno attinenza con la protezione anti-aerea, compila le relative istruzioni e, valendosi degli organi tecnici dei competenti Ministeri, provvede ad esperimentare materiali e impianti che trovino impiego nella protezione anti-aerea.

Dal Comitato centrale dipendono i Comitati provinciali, ai quali esso invia direttive ed istruzioni per lo studio delle misure di protezione anti-aerea nelle rispettive provincie e per la compilazione dei conseguenti progetti di protezione anti-aerea, che diverranno esecutivi dopochè dal Comitato centrale saranno stati riveduti ed approvati. Per la parte che li interessa, invia le stesse direttive ai Ministeri che dispongono di uffici tecnici e provvedono direttamente alla costruzione di edifici ed all'esecuzione di speciali impianti, affinchè ne possano tenere conto nei relativi progetti.

Dispone presso i singoli Comitati provinciali per lo svolgimento di esperimenti od esercitazioni parziali o totali di protezione anti-aerea, in relazione cogli ordini che riceve.

Art. 6.

Comitati provinciali e comunali.

I Comitati provinciali sono organi di studio ed esecutivi per tutto quanto riguarda la protezione anti-aerea nelle rispettive provincie. La loro competenza si estende all'intero territorio della Provincia ed a tutti gli obbiettivi in essa contenuti, a qualunque amministrazione civile o militare. ente pubblico o privato appartengano.

Essi sono costituiti nelle provincie stabilite dal Comitato centrale, comprendenti città e località a cui si applica con particolare sviluppo la protezione anti-aerea. Nelle rimanenti provincie non si costituisce di massima il Comitato provinciale, e dei compiti a questo assegnati vengono incaricati i Prefetti, che vi provvedono a mezzo degli uffici competenti alle loro dipendenze. È però in facoltà dei Prefetti di proporne la costituzione, quando nel territorio della propria provincia si impiantino stabilimenti od aziende di grande importanza, che possano essere probabili obiettivi di attacchi aerei.

I Comitati provinciali sono presieduti dai prefetti e sono composti dal

Questore;
Segretario federale;
Podestà di ciascuno dei comuni interessati;
Ingegnere capo del genio civile;
Capo compartimento delle Ferrovie dello Stato;
Direttore provinciale delle Poste e Telegrafi;
Locale R. Sovraintendente ai monumenti;
Dirigente dell'ufficio regionale dell'Ispettorato corporativo competente per territorio;
Comandante dei vigili del fuoco;

nonchè dai rappresentanti:

delle Forze armate (della marina solo per le piazze-forti marittime):
della Croce Rossa italiana;
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
del Sindacato fascista ingegneri;
della Federazione nazionale della proprietà edilizia;
degli Stabilimenti industriali ed aziende più importanti;
del Clero.

Pel loro funzionamento interno, i Comitati provinciali fissano le relative norme e dispongono di una Segreteria permanente, costituita come è indicato al successivo art. 7.

Sulla base delle direttive ed istruzioni ricevute dal Comitato centrale e di quelle date ai propri rappresentanti dalle singole amministrazioni centrali, i Comitati provinciali studiano le misure di protezione anti-aerea da adottare nelle rispettive provincie e compilano i conseguenti progetti, provvedendo, dopo che questi saranno stati approvati dal Comitato centrale, alla loro attuazione, per quanto si riferisce alle misure la cui applicazione è possibile fin dal tempo di pace.

Di massima ai membri dei Comitati, singolarmente o riuniti in commissione, dovrà essere affidato il compito dello studio di quei provvedimenti in cui hanno maggiore competenza o che interessano in modo particolare le amministrazioni o gli enti da essi rappresentati. Il Comitato collegialmente esamina, coordina ed integra l'opera dei singoli membri o commissioni.

Nelle provincie in cui vi siano più centri importanti, ai quali occorra applicare la protezione anti-aerea, è in facoltà dei Comitati provinciali di istituire dei Comitati comunali presieduti dal podestà, con composizione e compiti analoghi a quelli dei Comitati provinciali. In ogni caso, nel Capoluogo di provincia, il Comitato provinciale è anche Comitato comunale. I Comitati comunali svolgono la loro azione sulla base delle direttive e sotto il controllo del rispettivo Comitato provinciale.

Nei grandi centri, i Comitati provinciali hanno pure facoltà di istituire dei Sottocomitati di zona alla loro dipendenza, con composizione e compiti da stabilire caso per caso.

Quando ne siano richiesti dal Comitato centrale e sulla base delle direttive che da questo riceveranno, i Comitati provinciali studiano ed organizzano esperimenti di applicazione pratica, parziale o totale, nei limiti delle possibilità di pace, dei rispettivi progetti di protezione anti-aerea.

A detti esperimenti potranno partecipare anche elementi delle Forze armate, quando ciò sia necessario per gli scopi cui mirano. All'uopo i Comitati provinciali faranno le necessarie richieste all'autorità militare più elevata del luogo, o, quando trattisi di elementi non da questa dipendenti, al Comitato centrale, al quale dovranno pure essere rivolte le domande di locali e materiali eventualmente occorrenti.

All'autorità militare più elevata del luogo spetta in ogni caso l'alta direzione di tali esperimenti, di cui riceveranno tempestiva comunicazione dal Comitato centrale ed il programma particolareggiato dal Comitato provinciale interessato.

In caso di esercitazioni di protezione anti-aerea con intervento della D.I.C.A.T. e dell'Aviazione, a detta autorità saranno inoltre devolute la loro organizzazione e direzione effettive, avendo alla propria dipendenza il Comitato provinciale.

Art. 7.

Segreterie permanenti dei Comitati.

Secondo quanto è stabilito ai precedenti articoli 5 e 6, tanto il Comitato centrale quanto quelli provinciali, dispongono di una segreteria permanente, per assicurare la continuità dei loro lavori.

La Segreteria del Comitato centrale è retta da un Ufficiale superiore — capo ufficio — ed è composta di due sezioni, cui sono addetti ufficiali in servizio permanente effettivo, nel numero che il Ministero della guerra riterrà necessario in relazione con lo sviluppo dei lavori in corso.

Le Segreterie dei Comitati provinciali sono costituite con funzionari delle Prefetture, con qualche ufficiale in congedo, su designazione dei Comandi di corpo d'armata, in possesso delle necessarie attitudini e disposto a dare opera volontaria e gratuita, ed eventualmente con qualche ingegnere, pure volontario, appartenente ai Sindacati Provinciali Fascisti degli Ingegneri.

Art. 8.

Progetti di protezione anti-aerea.

Per ogni singolo obbiettivo da proteggere, i Comitati provinciali compileranno un progetto di protezione anti-aerea, nel quale dovranno essere studiate e definite in ogni loro particolare le disposizioni esecutive da attuare in ordine ai provvedimenti — fra quelli di cui all'art. 2 — che, per le caratteristiche di ciascun obbiettivo, devono a questo essere applicati.

In tali progetti dovranno essere distinte le operazioni ed i provvedimenti da attuare in tempo di pace, da quelli che non potranno avere applicazione se non all'atto della mobilitazione.

Art. 9.

Coordinamento fra D.I.C.A.T. e protezione anti-aerea.

Le autorità militari o marittime territoriali, cui spetta in tempo di pace la direzione delle esercitazioni della D.I.C.A.T., provvedono al coordinamento dei compiti a questa spettanti con quelli di competenza dei Comitati provinciali di protezione anti-aerea, con le seguenti modalità:

1° Il Comitato centrale per la protezione anti-aerea comunicherà ai Comandi di corpo d'armata e delle isole ed ai Comandi di D.M., nonchè al Comando M.M.A. dell'Alto Adriatico, le direttive e gli ordini che invia ai Comitati provinciali residenti nel territorio di loro giurisdizione;

2° I suddetti Comandi dovranno essere tenuti al corrente, a mezzo dei Comandi dipendenti che hanno rappresentanti nei Comitati provinciali, di quanto si prepara e si attua dai detti Comitati e dovranno avere copia dei progetti di protezione anti-aerea, compilati da questi ultimi, dopo che avranno avuta la definitiva approvazione del Comitato centrale. Sulla base di tali progetti daranno ai Comandi dipendenti, nelle cui sedi sono costituiti Comandi D.I.C.A.T. le necessarie istruzioni, affinchè il coordinamento fra l'attività di questi e degli organi della Protezione anti-aerea sia in ogni circostanza assicurato.

3° I Comandi di corpo d'armata e delle isole ed i Comandi M.M. si rivolgeranno al Comitato centrale per tutti quei provvedimenti che ritenessero ancora necessari per meglio integrare l'azione della D.I.C.A.T. con quella della Protezione anti-aerea.

Art. 10.

Propaganda.

I provvedimenti di protezione anti-aerea imporranno alla popolazione civile sacrifici e disagi che essa deve essere preparata ad affrontare virilmente e con perfetta disciplina.

Per ottenere ciò, i Comitati provinciali svolgeranno, in tutte le classi sociali, e seguendo le direttive ed istruzioni del Comitato centrale, un'efficace propaganda, con pratiche esercitazioni ed esemplificazioni e con illustrazioni verbali e visive, allo scopo di illuminare i cittadini sulla necessità e sulle modalità di applicazione dei provvedimenti che, nell'interesse dei singoli e della collettività verranno adottati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 310. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Varianti al decreto ministeriale 4 febbraio 1930-VIII, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio delle sostanze tossiche.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 15 marzo 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico-civile del servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930, n. 338;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1927, relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi tecnici d'artiglieria, specialisti del genio, automobolistico e chimico;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1931, che integra l'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930 predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche, è modificato nel senso che la somma stabilita nella misura di L. 10.000 annue per il direttore del laboratorio e per i chimici capi è portato a L. 19.000 per il direttore del laboratorio del centro chimico militare, sempre quando questi sia un chimico capo nominato in base all'articolo 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Il premio che nella misura suindicata sarà corrisposto al direttore del laboratorio del centro chimico militare, come tutti gli altri premi attribuiti al personale civile dei chimici addetto al maneggio di sostanze tossiche, è soggetto alla riduzione del 12 per cento a termine del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930 sopra citato, è portata da L. 150.000 a L. 159.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

N. 311. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi demaniali.** — (Direzione generale del genio). — 15 aprile 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1926 è modificato come segue:

« L'assegnazione degli alloggi militari disponibili viene fatta dai comandi di divisione territoriale (sotto l'alta sorveglianza dei comandi di corpo d'armata, ai sensi della circolare 746 del 30 settembre 1927, dispensa 52 *giornale militare* 1927), ferma restando la facoltà del ministero di provvedere direttamente, quando lo creda opportuno, all'assegnazione medesima.

L'assegnazione degli alloggi di nuova costituzione viene sempre fatta dal ministero.

Art. 2.

All'art. 4 del decreto succitato è aggiunto il seguente comma:

« Spetta unicamente al ministero dichiarare di servizio un determinato alloggio. A tal uopo, le competenti autorità militari inoltreranno, di volta in volta, apposita proposta motivata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per la guerra*: *Il Ministro per le finanze*:
FEDERICO BAISTROCCHI. GUIDO JUNG

N. 312. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Sono stati rivolti quesiti a questo ministero circa l'applicazione della circolare n. 437 del *giornale militare* 1932 concernente le prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, circa l'uso della carta da bollo per le domande, da parte degli ufficiali, sottufficiali e graduati e militari di truppa, intese ad ottenere la concessione di licenze ordinarie, di brevi licenze e di proroghe delle medesime.

Va rilevato, preliminarmente, che non vi è alcuna disposizione, nel regolamento per le licenze del R. esercito, che stabilisca l'obbligo, per i militari di qualunque grado i quali desiderino ottenere una delle suindicate licenze, di farne domanda per iscritto, e che, secondo la consuetudine, essi ne fanno richiesta verbale ai loro superiori diretti, i quali la comunicano al comandante del corpo, servizio o reparto, cui spetta decidere in merito.

Tuttavia, in taluni casi, può essere necessario o per lo meno opportuno che le licenze o le proroghe di licenza, di cui trattasi, siano chieste mediante apposita domanda scritta: ad esempio, quando i militari si trovino temporaneamente assenti dal corpo o quando, per speciali motivi, i superiori ritengano conveniente che la richiesta sia fatta per iscritto.

Ciò premesso, si rende noto, a chiarimento dei quesiti pervenuti, che sono esenti da tassa di bollo le domande di licenza di qualsiasi specie e durata, nonchè quelle di proroga delle licenze stesse.

Debbono, invece, essere sempre redatti sulla prescritta carta da bollo i ricorsi in materia di licenza, di qualunque specie.

* * *

Con l'occasione si reputa opportuno chiarire, in rapporto ad un altro punto della circolare n. 437 del *giornale militare* 1932, la cui applicazione ha dato luogo ad incertezze, e cioè in rapporto al n. 18 della voce « Graduati e militari di truppa » della detta circolare, che le domande per ottenere il rinvio del servizio militare:

per avere un fratello alle armi;

per attendere l'esito di pratiche di riduzione di ferma;

per conseguire il requisito della istruzione premilitare quando sia stato già riconosciuto titolo a ferma minima;

possono essere redatte in carta libera, in analogia a quanto stabilisce l'art. 159 della parte III della tariffa allegato A al testo unico della legge sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 313. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Accessori per la borsa di tela grigia per pulizia da distribuire ai carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

La borsa di tela grigia per pulizia, adottata con la circolare 137 del *giornale militare* 1926, comprende, per i carabinieri reali, i seguenti accessori:

Categ.	102	Pettine	a L.	0,50
»	48	Forbice	» »	0,70
»	105	Rocchetto con aghi, spilli, filo bianco e grigio	» »	0,30
»	1101	Ditale	» »	0,05
»	1102	Rocchetto di filo nero	» »	0,40
»	1103	Rocchetto di filo rosso	» »	0,40
»	1100	Assortimento bottoni	» »	1,00

(bottoni grandi di metallo bianco n. 6 - bottoni piccoli di metallo bianco n. 4 - bottoni di corozo a due fori g. v. grandi n. 6 - bottoni di corozo a due fori g. v. piccoli n. 6 - bottoni di osso tinto in nero a due fori grandi n. 6 - bottoni di osso tinto in nero a due fori piccoli n. 6 - bottoni di osso bianco a due fori grandi n. 4 - bottoni di osso bianco a due fori piccoli n. 4).

I filati dei rocchetti, di colore rosso e nero sono di cotone ritorto a 3 capi del titolo uguale al campione.

La borsa per pulizia completa di accessori, sarà inventariata alla categoria 1ª, sezione *D,* n. 1099 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 4,15.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 314. — MATRICOLA. — **Ufficiali eliminati dai ruoli ed inscritti fra i militari in congedo. – Sottufficiali incorsi nella perdita del grado.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 maggio 1934 – Anno XII.

Allo scopo di sistemare la posizione matricolare degli ufficiali eliminati dai ruoli ed inscritti fra i militari in congedo (esclusi quindi gli ufficiali incorsi nella destituzione, che perdono la qualità di militare), devono d'ora innanzi osservarsi le seguenti norme:

1. — Il distretto di leva, che conserva il 2° esemplare dello stato di servizio degli ufficiali di qualsiasi grado e categoria comunque incorsi nella perdita del grado, accerta che tale documento sia al completo della variazione di cui alla formula n. 132 della tabella 1ª annessa al regolamento per le matricole: « rimosso dal grado », oppure n. 164: « incorso nella perdita del grado ».

2. — Il distretto di leva — ricevuto dal ministero il foglio matricolare mod. 106 (già 59) della sezione matricola, il quale, giusta il disposto del § 19 del regolamento per le matricole, era allegato allo stato di servizio custodito dal ministero stesso — riporta tutte le variazioni dello stato di servizio sul ruolo matricolare mod. 105 (già 57) della classe di nascita, istituito al momento dell'arruolamento, nonchè sui due esemplari del foglio matricolare mod. 106, l'uno ricevuto dal ministero, l'altro esistente presso il distretto stesso, essendovi rimasto, all'atto della nomina ad ufficiale, nella cartella personale dell'interessato.

Annota inoltre sul secondo esemplare dello stato di servizio il numero di matricola del militare, quale risulta dal ruolo mod. 105 in cui egli è inscritto, e conserva nella 1ª sezione tale stato di servizio insieme con le carte personali dell'ex ufficiale, relativo al servizio prestato in tale qualità.

3. — Se l'ufficiale abbia eventualmente da ultimare la ferma di leva, il distretto lo precetta a tale scopo e lo assegna a quel corpo che sarà indicato caso per caso da questo ministero. A tale corpo saranno inviati, come di consueto, i due fogli matricolari.

A matricola, in tali casi, dopo la variazione relativa alla perdita del grado, devono essere inscritte le seguenti variazioni:

« Tale soldato della classe . . . . distretto di . . . . (leva) lì . . . .

« Chiamato alle armi per compiere la ferma di leva e giunto lì . . . .

« Tale nel (corpo di assegnazione) lì . . . .

4. — Se l'ex ufficiale ha compiuto la ferma di leva, ma è tuttora soggetto ad obblighi di servizio militare per non aver raggiunto il 55° anno di età, il distretto, a senso del § 5 della circolare n. 584 del *giornale militare* del 1926, trasmette il foglio matricolare mod. 106 della sezione matricola al proprio ufficio forza in congedo, oppure al distretto di residenza (od altri enti indicati nello stesso § 5), a seconda che il militare risieda o no nel territorio del distretto.

L'ufficio forza in congedo del distretto di residenza (che può essere contemporaneamente quello di leva) assume in forza l'ex ufficiale e lo inscrive sul proprio ruolo mod. 115 (già 71-*B*) nel rispettivo fascicolo, a seconda dell'arma o servizio cui appartiene, assegnandolo per mobilitazione al corpo che sarà indicato caso per caso da questo ministero.

In tal caso le variazioni da inscriversi a matricola, dopo quella relativa alla perdita del grado, sono le seguenti:

« Tale soldato della classe . . . . distretto di . . . . (leva) e lasciato in congedo illimitato ».

« Tale inscritto sul ruolo mod. 115 della forza in congedo . . . . (di fanteria, carabinieri, granatieri, ecc.) del distretto militare di . . . . . . (residenza) li . . . . . ».

5. — Se l'ufficiale appartiene, infine, a classe prosciolta dagli obblighi di servizio, il distretto completa con i dati dello stato di servizio il ruolo matricolare mod. 105 e il solo foglio matricolare della sezione matricola, conservando quest'ultimo fra quelli delle classi prosciolte.

Appone poi a matricola la variazione: « Inviato in congedo assoluto lì . . . . ».

6. — Sul foglio di congedo degli ufficiali che vengono licenziati dalle armi in seguito a perdita del grado, la causa del rilascio del foglio di congedo deve essere indicata con la sola formula « per proscioglimento dagli obblighi assunti ».

7. — La medesima formula, di cui al precedente numero, deve essere iscritta anche sui fogli di congedo dei sottufficiali che vengono licenziati dalle armi in seguito a perdita del grado comunque avvenuta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 315. — TRASPORTI. — **Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati ai corpi residenti in Agrigento.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Tutte le spedizioni di materiali destinati ai corpi, magazzini, direzioni ed enti vari residenti in Agrigento, devono essere indirizzate alla stazione ferroviaria di scalo di « *Agrigento centrale* ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 316. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani. — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la finanza, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contrammiraglio in ausiliaria BIANCHERI gr. uff. Domenico Guido è nominato membro della Reale commissione veterani, in sostituzione del defunto generale medito R. N. BASSO ARNOUX gr. uff. dott. Luigi.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1934 - Anno XII
Guerra - Registro n. 10, foglio n. 200.

N. 317. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto che nomina ufficiali generali della R. aeronautica giudici del tribunale supremo militare.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 aprile 1934 – Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il codice penale militare marittimo;

Visto il R. decreto-legge n. 1711 in data 27 novembre 1933-XII;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione aerea BOSIO Antonio, è nominato giudice effettivo del tribunale supremo militare, a decorrere dal 16 aprile 1934-XII.

Art. 2.

Il maggiore generale del genio aeronautico FERRARI Cristoforo, è nominato giudice supplente del tribunale supremo militare, a decorrere dal 16 aprile 1934-XII.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 5 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 11 *Guerra, foglio n.* 323. — DE THOMASIS.

N. 318. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento del credito straordinario concesso dall'« Unione militare » agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito.** — (Gabinetto). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 34 del *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che il R. Commissario straordinario dell'Unione militare ha disposto che il credito straordinario di L. 200, concesso fino al 31 dicembre 1934 agli aiutanti di battaglia e marescialli del R. esercito, per provvedere alle modifiche dell'uniforme, sia elevato a L. 400, pagabili a rate mensili di L. 10, oltre la tassa di interesse mensile.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 319. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessioni di generi agli enti aeronautici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Il ministero dell'aeronautica, allo scopo di poter soddisfare una richiesta della Corte dei conti circa la documentazione dei conti che sono resi dai dipendenti funzionari per le somme erogate durante l'esercizio, ha deciso di adottare, per i generi ceduti dagli stabilimenti di quest'amministrazione, uno speciale registro di buoni di prelevamento a madre e due figlie, in modo che una di queste possa restare in possesso dell'ente cedente per documentare la contabilità in materia e l'altra possa essere restituita all'ente prelevante per documentare nella propria contabilità in contanti l'effettuato prelevamento.

Questo ministero, avendo data la sua adesione al sistema proposto, invita gli enti dipendenti interessati ad apporre il visto nella parte del buono da restituire agli enti aeronautici a comprova dell'avvenuto prelevamento dei generi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 320. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

I seguenti ufficiali sono ammessi a sostenere gli esami facoltativi per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1934, in aggiunta a quelli indicati nella circolare n. 240 *giornale militare* c. a.

Fanteria.

Tenente RIZZO Nicola, R. C. T. C. Somalia.
» COCCO Enrico, comando militare Sardegna.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 321. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 159 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi dei tenenti di fanteria ammessi a sostenere le prove per l'avanzamento anticipato.

L'epoca, la località e le modalità relative alle prove medesime verranno stabilite con successiva circolare.

1° tenente LOJ Aldo, 46° fanteria.
» TAFFIORELLI Giovanni, 84° fanteria.
» BARTOLUCCI Umberto, 6° bersaglieri.
» PAOLINI Nello, 83° fanteria.
» MEREU Antonino, 46° fanteria.
» GARGIOLLI Adalberto, 5° bersaglieri.
» ATTI Alberto, gruppo chimico militare.
» RIZZI Nicola, 15° fanteria.
» MINICUCCI G. Battista, R.C.T.C. Tripolitania.
» GRADELLINI Rinaldo, 27° fanteria.

1° tenente GIANNANGELI Italo, 13° fanteria.
» SCARPONI Alessio, scuola A. U. compl. Milano.
» FRANGIPANE Raffaele, delegazione trasporti Napoli.
» NOTARI Leopoldo, 1° alpini.
» FINOCCHI Daniele, 35° fanteria.
» PAPPALEPORE Ignazio, 24° fanteria.
» CAMPANA Achille 10° fanteria.
» TISI Luigi, 14° fanteria.
» CECCOTTI Oreste, 11° bersaglieri.
» DE MURTAS Pasqualino, 8° centro automob.
» LAGORIO Lorenzo, 23° fanteria.
» DI STEFANO Rosario, 4° fanteria.
» MAIELLI Michele, comitato onoranze caduti Padova.
» CIPRIANI Michelangelo, 58° fanteria.
» PASCALE Francesco, 93° fanteria.
» FRANZOSINI Mario, 54° fanteria.
» VERDOIA Cesare, 12° fanteria.
» TATA Luigi, 6° bersaglieri.
» MARSILI Giacomo, 151° fanteria.
» VITALE Mario, 67° fanteria.
» BAGIOTTI Lanciotto, 1° centro automobilistico.
» RUOCCO Giuseppe, 58° fanteria.
» OLIVIERI Vittorio, 15° fanteria.
» CATANOSO Carmelo, 1° alpini.
» CONFALONIERI Francesco, scuola A. U. compl. Milano.
» IACI Ettore, 4° fanteria.
» CASTRIOTA Raffaele, 16° fanteria.
» QUAGLIA Lionello, 44° fanteria.
» BOCCHINO Adriano, istituto geogr. militare.
» TORTORELLI Giuseppe, istituto geogr. militare.
» SPITALERI Salvatore, 232 fanteria.
» TURRISI Gaetano, 10° fanteria.

1° tenente SCOTTI Filippo, distretto militare Roma 1°.
» DINI Odo, 6° bersaglieri.
» GIORLEO Armando, 13° fanteria.
» BELLERI Saverio, 38° fanteria.
» PAGNANI Giulio Cesare, 52° fanteria.
» PREDIERI Guglielmo, 6° bersaglieri.
» SCOPACASA Salvatore, scuola appl. fanteria.
» FARELLO Pietro, 2° alpini.
» CAMPANE Edgardo, 4° alpini.
» PIRAINO Giacomo, scuola di guerra.
» GUERRIERO Enrico, 15° fanteria.
» GUY Silvio, 3° alpini.
» RICCA Giuseppe, 12° centro automobilistico.
» MIDURI Umberto, 6° centro automobilistico.
» CARLONI Tito, 7° alpini.
» D'EMILIO Silvio, 79° fanteria.
» ARGENTI Achille, scuola a. u. compl Salerno.
» ALBAMONTE Costantino, istituto geogr. milit.
» DE GREGORIO Camillo, centro chimico mil.
» COCCHI Pietro, 73° fanteria.
» MIRAGLIA Augusto, 9° bersaglieri.
» GUAGNINI Oreste, 2° fanteria.
» ROSSI Bruno, reggimento carri armati.
» PAGANELLI Luigi, 7° alpini.
» SANTUCCI Angelo, 27° fanteria.
» BONANNO Giovanni, scuola di guerra.
» SAURINO Michele, collegio militare Roma.
» RIGHELLI Attilio, 94° fanteria.
» PAOLUCCI Guglielmo, stabilimenti mil. di pena.
» TIBERI Francesco, 31° fanteria.
» MARTINI Mario, 7° fanteria.
» ANTONELLI PAU' Carlo, scuola appl. fanteria.
» ANGELI Aldo, reggimento carri armati.
» BASURTO Luigi, 47° fanteria.
» MANNOZZI Adone, 6° alpini.

1° tenente AMODEI Pietro, 2° bersaglieri.
» MELEAGRI Fausto, 6° alpini.
» VERDE Carlo, 5° centro automobilistico.
» CARLINI Ivo, 53 fanteria.
» D'ASCENZO Angelo, 8° alpini.
» GLAREY Augusto, 3° alpini.
» PINTALDI Corrado, 83° fanteria.
» GRIVA Eugenio, 74° fanteria.
» MONACO Paolo, 90° fanteria.
» GALIFI Attilio, 9° alpini.
» POLI Giuseppe, scuola all. uff. compl. Palermo.
» RUCCO Amedeo, 47° fanteria.
» LIOTTI Giovanni, 85° fanteria.
» STAMPA Natale, 85° fanteria.
» FINOCCHI Vincenzo, carri armati.
» IANNONE Antonio, 15° fanteria.
» QUATRINI Giulio, reggimento carri armati.
» PENNESTRI Domenico, scuola A. U. compl. Spoleto.
» CALA' Francesco, 35 fanteria.
» RASELLI Amedeo, 2° alpini.
» BARGONE Italo 1° granatieri.
» FASCETTI Mario, scuola centr. mil. ed. fisica.
» BOSCHIS Luigi, 7° alpini.
» GENTILE Max, 2° fanteria.
» PICCIOLO Stefano, 74° fanteria.
» BONOMONTE Giovanni, scuola a. u. compl. Palermo.
» MENESTRINA Mario, istituto geografico mil.
» UNGARO Mario, 8° fanteria.
» DE ROSA Antonio, 232° fanteria.
» ORLANDO CAFAZZO Giuseppe, 23° fanteria.
» D'ANTONA Ferdinando, istituto geografico mil.
» FALORSI Carlo, sc. all. uff. Spoleto.
» DE MARINIS Vito, 5° fanteria.

1° tenente PANANTI Guido, 42° fanteria.
» LA CASELLA Vincenzo, 61 fanteria.
» SPALMA Angelo, 6° fanteria.
» SIMBULA Efisio, 46° fanteria.
» GRAMAGLIA Giovanni, 7° alpini.
» CINI Icaro, istituto geografico militare.
» D'ABRUZZO Ernesto, 83° fanteria.
» BRACCHI Enrico, 6° alpini.
» VIANELLO Cesare, 84° fanteria.
» DELCOGLIANO Gaetano, 37° fanteria.
» FRAMONDI Giov. Battista, 77° fanteria.
» CATANZARO Alfredo, gruppo chimico.
» CIMARA Filippo, 3° alpini.
» D'ALESSANDRO Carlo, 8° alpini.
» COMBATTI Calogero, scuola guerra.
» FALAI Eugenio, scuola all. uff. compl. Moncalieri.
» CORRIERI Eugenio, 1° bersaglieri.
» COIRO Domenico, 5° alpini.
» SENA Vincenzo, 231° fanteria.
» BELLAZZI Pietro, 91° fanteria.
» BARBATO Emilio, 5° bersaglieri.
» BOSCO Alfio, collegio mil. Roma.
» BONGIORNO Giorgio, 6° fanteria.
» BACCHETTI Giuseppe, stab. militari di pena.
» CHIAPPINI Alvaro, 58° fanteria.
» PERILLI Francesco, 19° fanteria.
» PETACCHI Alfredo, 43° fanteria.
» VECOLI Giovanni, Scuola centr. mil. educazione fisica.
» BERGESE Giovanni, 34° fanteria.
» PRIVITERA Giuseppe, scuola all. sottuff. Rieti.
» SIMONCIONI Amedeo, scuola all. uff. di complemento Salerno.
» APOLLONI Arrigo, reggimento carri armati.

1° tenente RONA Giuseppe, 7° bersaglieri.
» CONTINI Aldo, 1° granatieri.
» FANUCCHI Nello, 13° fanteria.
» ARGENZIANO Stefano, 56° fanteria.
» BARBARINO Pietro, scuola di guerra.
» ROSA Annibale, 8° alpini.
» BONELLI Ernesto, 1° centro automobilistico.
» POSINI Franco, reggimento carri armati.
» DONAVER Luigi, collegio mil. Roma.
» LUNARI Angelo, 94° fanteria.
» ELIA Salvatore, 47° fanteria.
» CATUCCI Ugo, scuola appl. fanteria.
» MAZZEO Giovanni, scuola allievi sottuff. Rieti.
» BIDINOST Marcello, reggimento carri armati.
» TRIPICIANO Salvatore, regg. carri armati.
» COLONNA Antonio, ispettorato fant. sez. esp.
» COPPOLA Pasquale, 92° fanteria.
» ZINGONI Mario, 1° granatieri.
» SALVATORE Mario, 2° bersaglieri.
» RUTOLI Antonio, scuola guerra.
» DEL ROCCA Giuseppe, 6° bersaglieri.
» BUDA Carmelo, 2° alpini.
» MANNINA Salvatore, 85° fanteria.
» RUSSO Paolo, 85° fanteria.
» COSENTINO Biagio, scuola a. u. compl. Palermo.
» CERRI Poerio Cosmos, istituto geogr. militare.
» MEONI Oreste, 2° granatieri.
» DI MARZO Pasquale, 91° fanteria.
» BAZZALI Arpago, 6° centro automobilistico.
» PANDOLFO Gioacchino, regg. carri armati.
» ALVISIO Giuseppe, 8° reggimento fanteria.
» GUARNACCIA Francesco, 10° bersaglieri.
» FALCONE Ettore, 58° fanteria.
» CADARIO Adolfo, 81 fanteria.

1° tenente CERRINI Valter, 4° bersaglieri.
» LITRO Vito, 9° centro automobilistico.
» BIANCHI Bruno, 4° bersaglieri.
» VERDEL Giuseppe, scuola centr. fanteria.
» RUGGIERO Riccardo, 22° fanteria.
» FORLAI Adelmo, 2° centro automobilistico.
» CORRADO Arnaldo, 90° fanteria.
» MANANI Fausto, 8° alpini.
» GRIMALDI Bernardino, scuola di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 322. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna - 24-25 maggio 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Premio Italia. — Categoria militare di 2ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra - ispettorato delle truppe celeri, n. 2282 del 15 febbraio 1934.

24 maggio (mattino):

Prova di addestramento: presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

25 maggio (pomeriggio):

Prova di ostacoli: percorso dello sviluppo di m. 800 circa, con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza metri 350 al 1'.

Classifica. — In base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi. — L. 3000, date dal ministero della guerra, delle quali L. 650 ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 323. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni - 2 - 3 giugno 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 3 maggio 1934 – Anno XII.

Premio società cavallo italiano - Categoria militare di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » Ediz. 1932-X e per cavalli che nei 12 mesi precedenti alla gara non abbiano vinto complessivamente una somma superiore a L. 10.000.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra - ispettorato truppe celeri - N. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

2 giugno (mattino):

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

3 giugno (pomeriggio):

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 800 circa, con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al 1'.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: L. 3000, date dalla S.C.I., delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati.

Tassa d'iscrizione: L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 324. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per il trasporto della mitragliatrice modello 30 su bicicletta modello 1925 - Edizione 1934.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'« Istruzione per il trasporto della mitragliatrice modello 30 su bicicletta modello 1925 ».

Detta istruzione, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero, verrà distribuita agli enti interessati secondo l'elenco SMa. 2 della circolare 126 del *giornale militare* 1931, con le seguenti varianti:

a) distribuzione limitata fino ai comandi di battaglione, o similari, inclusi, eccezione fatta per i reggimenti bersaglieri, per i quali sarà conforme al suddetto elenco;

b) riduzione delle copie destinate ai comandi di battaglione, o similari, e ai comandi di distretto (1 copia, invece di 2).

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - Fanteria, pag. 61, n. categorico 2665, edizione 1934, prezzo L. 2,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 325. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Elenco dei tipi di trattrici agricole esistenti in commercio che a senso del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 239, possono ottenere il brevetto di conformità.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Le seguenti trattrici agricole, soddisfacenti alle condizioni richieste dallo specchio *D* del R. decreto n. 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità a senso del R. decreto n. 239 del 5 febbraio 1934-XII:

1) Trattrice agricola P. 4. M. - 40 HP della motomeccanica di Milano.

2) Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) delle officine costruzioni industriali (O. C. I.) di Modena.

3) Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) delle officine costruzioni industriali (O. C. I.) di Modena.

I premi di buona manutenzione, contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per le suddette trattrici e per l'anno 1934, sono stabiliti nella seguente misura:

1ª	trattrice agricola P. 4. M. 40 HP . . .	L. 1500
2ª	» » tipo 30 (700 C.) . . .	» 1500
3ª	» » tipo 20 (708 C.) . . .	» 1350

I comandi di corpo d'armata e di isola riceveranno dettagliate disposizioni per le « visite di accertamento » e per il rilascio dei « brevetti di conformità ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 326. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del regolamento pei trasporti militari, le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 Km. (Riferimento al punto 1°, del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari - parte 1ª).

Treno	Percorso	Treno	Percorso
5	Modane-Roma	161	Chiasso-Genova
8	Roma-Genova (ad eccezione di quelli diretti oltre Genova)	166	Genova-Milano
		169	Milano-Genova
12	Roma-Torino	170	Genova-Milano
31	Bologna-Roma	174	Genova-Chiasso
48	Roma-Bologna	179	Milano-Genova
64	Bologna-Brennero	184	Venezia-Torino
69	Brennero-Bologna	189	Milano-Venezia
80	Reggio C.-Roma	192	Venezia-Milano
81	Napoli-Reggio C.	195	Torino-Venezia
82	Reggio C.-Roma (1)	413	Milano-Venezia
83	Roma-Napoli	417	Milano-Venezia Mestre
84	Napoli-Roma	479	Venezia-Bologna
138	Genova-Ventimiglia	610	Venezia Mestre-Trieste
147	Ventimiglia-Genova	613	Trieste-Venezia
158	Foggia-Bologna		

---

(1) Sono però ammessi eccezionalmente nel treno 82, nel tratto Villa S. Giovanni-Roma, i militari provenienti dalla Libia e diretti a Napoli ed oltre.

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 Km. (Riferimento al punto 1°, del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari - parte 1ª).

Treno	Percorso	Treno	Percorso
11	Modane-Torino, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.		*b*) provenienti dalle linee di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
13	Da Alessandria per Pisa, ed oltre purchè in arrivo col 323.	91	Foggia-Lecce da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
33	Da Firenze per Roma.	101	Da Torino ed Asti purchè diretti oltre Genova.
38	Da Firenze per Milano.		
39	Da Firenze purchè in arrivo col treno 2335 e diretti Roma ed oltre.	101 Sard.	Purchè diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro, e delle linee meridionali Siliqua-Calasetta e Iglesias-Palmas Suergiu.
61	(Pure essendo classificato direttissimo) Brennero-Bologna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	122	Da Piacenza per Alessandria.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno A-286.	129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.	131	Albenga-Genova, purchè provenienti da stazioni precedenti Albenga.
76	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.	136	Da Albenga, purchè in arrivo col 1406, ovunque diretti.
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre;	146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1416, ovunque diretti.

Treno	Percorso	Treno	Percorso
153	Da Rimini, ovunque diretti, purchè in arrivo dalla linea di Ferrara col treno 2317.	438	Da Verona per oltre Trento.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	455 456	Fra Bologna e Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
157	Da Bologna per oltre Ancona.	467	(Per il periodo di effettuazione). Da Rimini per qualsiasi destinazione, purche in arrivo dalla stessa linea col treno 1787, e dalla linea di Ravenna col treno 4557.
159	Bologna-Ancona, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	490	Da La Spezia, purchè diretti oltre Fornovo verso Bologna.
190	Venezia-Padova, purchè diretti verso Bologna.	507	Udine - Venezia, purchè diretti oltre Venezia Mestre verso Verona e Bologna.
245	Purchè diretti oltre Ceva.	511 514 516 517	Fra Trento e Venezia S. L., da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
294 295	Fra Luino e Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	534 538	Bolzano-Merano, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
319	Arona-Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	603	Piedicolle-Gorizia C., da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
323	Mortara-Alessandria purchè diretti Pisa ed oltre.	614	(Pure essendo classificato DD). Da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658.
329	Milano-Alessandria, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	619	Trieste-Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
348	Purchè diretti oltre Colico verso Sondrio.		
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti.		

Treno	Percorso
686	Pola-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
695 696	Fra Erpelle e Divaccia da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
701 702	Fra Postumia G. e Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865.
776	Sulmona - Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
777	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
790 793	Fra Roma-Cassino e Napoli da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
802	Da Taranto per Metaponto, purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, e a Sicignano purchè in arrivo dalla linea di Lagonegro.
834	Nocera Inferiore-Codola-Avellino purchè provenienti da Napoli e stazioni precedenti.
837	Avellino-Codola - Nocera Inferiore purchè diretti Napoli ed oltre.
893	Metaponto-Reggio di Calabria, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Calabria C. per Catanzaro, per Sibari, per Metaponto e relativi transiti.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanisetta Xirbi. Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanisetta Xirbi e da Roccapalumba-Alia per Palermo.

N. 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni militari ed a privati. — (Ragioneria centrale). — 3 maggio 1934 - Anno XII.

Stante l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 e al fine di ottenere dal ministero delle finanze la riassegnazione al bilancio della guerra delle somme versate, si prescrive che le quietanze di tesoreria e gli avvisi modello 1021-*bis*, relativi alle cessioni e prestazioni in oggetto, pervengano alla ragioneria centrale del ministero non oltre il 15 giugno p. v. I relativi versamenti dovranno essere fatti a favore del capo X, capitolo 189 del bilancio d'entrata.

Qualora gli enti non potessero eseguire i versamenti in parola in tempo utile, dovranno rimandarli al venturo mese di luglio, tenendo presente che in tale caso dovranno essere fatti in conto competenza e imputati al capo X, capitolo 193 del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1934-35, attenendosi sempre, alle particolareggiate norme contenute nel § 49 dell'istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito (edizione 1933).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza nella stagione estiva 1934-XII manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato

A tale scopo essa bandisce un concorso per 850 posti, regolato dalle seguenti norme

1) possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'opera di previdenza i quali siano in attività di servizio,

abbiano grado non superiore al nono e chiedano l'ammissione al concorso per figli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che siano stati affetti da malattie infettive e per i quali non sia trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2) ciascun iscritto all'opera potrà fare domanda anche per l'amissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di 5 figli minorenni;

3) l'iscritto dovrà presentare all'amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;

b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori

c) certificato medico redatto sull'unito modulo;

d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4) occorre che nel trasmettere l'istanza l'amministrazione da cui il richiedente dipende dichiari sulla istanza stessa quali siano il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano le persone di famiglia a carico, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e il parere sulla domanda presentata;

5) in ciascuna provincia le domande saranno raccolte presso il segretario federale del P.N.F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il segretario federale di ciascuna provincia entro il 15 maggio 1934 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa

Roma, 15 aprile 1934 Anno XII

Il direttore generale: BONANNI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1. Cognome, nome e qualifica del richiedente.	....
2. Cognome, nome ed età del fanciullo.	....
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	....
4. È stato vaccinato e quando rivaccinato?	....
5. È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	....
6. È affetto da malattie oculari contagiose?	....
7. È affetto da malattie contagiose della pelle?	....
8. Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	....
9. È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	....
10. È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	....
11. Soffre di enuresi?	....

.... *lì* .... *1934 - Anno XII.*

(*) Visto: .... IL MEDICO

Bollo d'ufficio

.... (cognome e nome)

(qualifica)

(*) N. B. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:

— per il medico provinciale, da S. E. il prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
— per il medico comunale, dal podestà.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

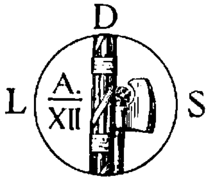

PREZZO L. 2 —

(6108596) Roma, 1934-XII · Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª 1934 - ANNO XII 11 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 328 - **5 aprile 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 697. - Determinazione dei centri di studi del genio . . . . *Pag.* 1101

» 329 - **10 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Norme circa l'applicazione dell'art. 127 del T. U. sull' avanzamento, modificato dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284 . . . . » 1103

» 330 - **10 maggio 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Notificazione ai comuni dei trasferimenti del personale dell'amministrazione militare . . . . . » 1105

» 331 - **10 maggio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Scuole centrali militari di educazione fisica e di alpinismo . . . . » 1107

» 332 - **10 maggio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasformazione del campo sanatoriale climatico militare di Anzio in infermeria presidiaria . . . . » 1109

» 333 - **10 maggio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc. sulle ferrovie dello Stato . . . . » 1111

N. 334 - 10 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI - TRASPORTI. — Regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - Parte seconda - Trasporti di cose - (Edizione 1934-XII). - Disposizioni esecutive . . . . Pag. 1113

PARTE SECONDA

N. 335 - 11 aprile 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria . . . . Pag. 1131

» 336 - 3 maggio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari » 1132

» 337 - 10 maggio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . » 1133

» 338 - 10 maggio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — XXIII campionato militare ippico . . . . » 1133

» 339 - 10 maggio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Pordenone - 30 maggio 1934-XII . . . . . » 1134

» 340 - 10 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Legge sulla disciplina di guerra » e « Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra » . . . . » 1135

» 341 - 10 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) » 1135

» 342 - 10 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige all'istruzione per la ginnastica militare - parte II - edizione 1928, ed al manuale per l'istruttore dei premilitari - edizione 1932 » 1136

N. 343 - **10 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti . . . . *Pag.* 1137

» 344 - **10 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato . . . . » 1142

» 345 - **10 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti » 1142

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1143

PARTE PRIMA

Circolare N. 328. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 697. - Determinazione dei centri di studi del genio.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 5 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 4 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781, che istituisce il servizio degli specialisti del genio, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1927, n. 1433, che determina i centri di studi del genio e le loro sedi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del predetto Nostro R. decreto 23 luglio 1927, n. 1433, è sostituito dal seguente:

« I centri di studio del genio di cui all'art. 1, lettera *e*) del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781, sono costituiti da un unico centro di studi del genio con sede in Pavia presso l'officina di costruzioni del genio militare ».

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1934 - *Anno* XII
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 187. — MANCINI.

N. 329. — AVANZAMENTO. — Norme circa l'applicazione dell'art. 127 del T. U. sull'avanzamento, modificato dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284. — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

In attesa delle nuove disposizioni legislative che saranno emanate in materia, l'art. 127 del vigente testo unico sull'avanzamento, modificato dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, dovrà essere aplicato nel senso che la promozione o le due promozioni indicate nell'articolo stesso possano essere conferite dopo l'ultimo periodo di richiamo della durata di un anno, senza tener conto delle altre promozioni ottenute in conseguenza di richiami precedenti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 330. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Notificazione ai comuni dei trasferimenti del personale dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

L'art. 25 del regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, prescrive che « i capi delle amministrazioni pubbliche civili e militari devono notificare per iscritto, all'ufficio comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi del rispettivo personale, comunicando il cognome, nome e paternità e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il comune ».

« Uguale notificazione devono fare i comandanti di corpo per le persone indicate nel primo comma dell'art. 12 », e cioè: « per gli ufficiali dell'esercito, dell'armata, dell'aeronautica, dei reali carabinieri, della regia guardia di finanza, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, qualunque sia il loro stato civile, nonchè quelli tra i sottufficiali e militari di truppa i quali convivono con la famiglia propria ».

Data l'alta importanza annessa da S. E. il Capo del Governo ai registri di popolazione tenuti dai comuni del Regno e le perentorie disposizioni impartite per assicurarne il più rigoroso funzionamento, anche allo scopo di preordinare e controllare le operazioni relative ai censimenti demografici, si richiama l'attenzione di tutti gli enti dipendenti sulle prescrizioni anzidette, perchè ne sia curata in ogni caso la osservanza e si invitano altresì gli enti stessi a fornire sempre alle amministrazioni comunali tutte le informazioni di natura anagrafica che venissero da esse eventualmente richieste.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 331. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Scuole centrali militari di educazione fisica e di alpinismo.** — (Segreteria militare). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare del *giornale militare* n. 292 in data 19 marzo 1934-XII, ferme restando le disposizioni contenute nel R. decreto-legge n. 69 del 1927, determino che la scuola centrale militare di educazione fisica dipenda dall'ispettorato della fanteria e la scuola centrale militare di alpinismo dall'ispettorato delle truppe alpine, per quanto riguarda i programmi e l'indirizzo dei corsi.

Per tutto il resto dette scuole continueranno a dipendere dai comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono dislocate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 332. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasformazione del campo sanatoriale climatico militare di Anzio in infermeria presidiaria.** — (Segreteria militare). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Tenuto presente il R. decreto 29 marzo c. a., n. 606 (circolare n. 293 del *giornale militare* c. a.,) si determina che, sotto la data del 1° giugno p. v., il campo sanatoriale climatico militare di Anzio venga trasformato in infermeria presidiaria, conservando la denominazione, le incombenze e gli organici attuali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 333. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc. sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il « Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc. sulle ferrovie dello Stato » edizione 1934 - anno XII.

Tale prontuario entrerà in vigore dal 15 maggio c. a. e sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari nella seguente misura:

ai diversi enti militari, nel numero di copie per ciascuno stabilito dall'elenco SMa. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931;

al comando generale dell'arma dei CC. RR: 6298 copie per gli enti dipendenti.

Detta pubblicazione sostituisce quella di cui ai nn. 421 e 422 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - pagina 28, che pertanto rimangono abrogate.

La pubblicazione in questione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte 1ª - Trasporti, pagina 29, con le seguenti indicazioni: numero categorico 2585 - edizione 1934 - prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 334. — PUBBLICAZIONI MILITARI - TRASPORTI. — **Regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - Parte seconda - Trasporti di cose - (Edizione 1934-XII). - Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

È stato recentemente pubblicato il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato — parte seconda (trasporti di cose), che sostituisce ed abroga il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno — (edizione 1911).

Tale nuovo regolamento entrerà in vigore dal 15 maggio c. a. e sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari, nella seguente misura:

ai diversi enti militari, nel numero di copie per ciascuno stabilito dall'elenco SMa. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931;

al comando generale dell'arma dei CC. RR.: 6298 copie per gli enti dipendenti.

La pubblicazione in questione dovrà essere inscritta nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R.E. (edizione 1932-X): Parte I - Trasporti - pagina 29, con le seguenti indicazioni: n. categorico 2712, edizione 1934-XII, prezzo L. 4.

Le principali innovazioni apportate possono riassumersi come segue:

Trasporti a bagaglio. — Sono ammessi al trasporto a tariffa ridotta, oltre alle cose d'uso personale, numerosi materiali di particolare interesse per gli enti dipendenti o per i militari e le loro famiglie.

Le spedizioni dei bagagli degli ufficiali verranno accettate senza esibizione del biglietto di viaggio, salvo che per il trasporto di biciclette, motocicli, strumenti musicali ed attrezzi professionali.

È altresì fissato un congruo limite massimo di peso unificato per i bagagli degli ufficiali e qualifiche equiparate. Tale limite è contenuto in misura più ristretta e varia per gli allievi degli istituti militari, per i sottufficiali, per i militari di truppa e per gli operai.

Trasporti di masserizie. — Il termine utile per la spedizione delle masserizie è fissato in due anni.

È ammessa la spedizione di masserizie a tariffa militare a mezzo di carri equipaggi.

Trasporti di feretri. — Le famiglie dei militari sono ammesse a fruire di particolari facilitazioni per il trasporto delle salme dei congiunti nei casi di morte avvenuta in servizio e per cause di servizio.

Trasporti di quadrupedi. — Verranno effettuati sempre a grande velocità.

Norme esecutive per l'applicazione del regolamento pei trasporti militari
Parte seconda (Trasporti di cose).

Trasporti che possono fruire della tariffa militare. — I trasporti interessanti le forze armate dello Stato sono ammessi a fruire della tariffa militare, in quanto vengano fatti per conto ed a spese delle Amministrazioni stesse, intendendo come tali quelli dipendenti da perequazioni di dotazioni, rifornimenti, riparazioni, trasformazioni, studi, trasferimenti temporanei o definitivi di corpi, reparti o militari isolati.

All'infuori dei casi di cui sopra e delle poche eccezioni, specificatamente previste dal regolamento nell'interesse privato dei militari, non può fruirsi della tariffa militare, in quanto l'indebito godimento di essa costituisce evasione alle tariffe ferroviarie stabilite per i trasporti ordinari, alla stregua dei quali sono considerati i trasporti non contemplati dal detto regolamento.

Pertanto, nell'acquisto e nella vendita di materiali soggetti a trasporto, è da tener presente che il trasporto dei materiali stessi è soggetto alla tariffa *ordinaria*, anche se per ragioni contingenti, l'onere del trasporto resta a carico dell'amministrazione militare.

Mittenti e destinatari delle spedizioni eseguite a tariffa militare per conto dello Stato debbono essere enti delle forze armate.

Possono essere mittenti o destinatari, anche ditte od enti privati, solo nei casi previsti dalla nota (1) al paragrafo 1 del regolamento in questione.

La possibilità di eseguire un trasporto a tariffa militare per conto dell'amministrazione militare o per conto particolare, non esclude quella di effettuarlo a tariffa del pubblico con pagamento diretto, quando in determinate circostanze (distanze, entità, tariffe speciali ridotte) ciò può riuscire più vantaggioso.

Documenti di trasporto. — Le richieste modello C (parte 2ª e 3ª) devono essere personalmente rilasciate e firmate dai comandanti di corpo, di distaccamento o di stazione, dai capi d'ufficio, di stabilimenti, ecc., o da chi ne è delegato con disposizione permanente (§ 58 del regolamento).

Le lettere di vettura possono essere firmate dall'incaricato della spedizione.

Gli scontrini per bagagli dei libretti di viaggio per militari e per famiglie di militari sono firmati dai titolari dei libretti stessi.

In assenza dei titolari, gli scontrini per bagagli dei libretti di viaggio per famiglie di militari sono firmati da coloro che ne fanno le veci.

I fascicoli di scontrini per bagagli sono rilasciati, in sostituzione dei fascicoli esauriti, dalle autorità e capi servizi incaricati della distribuzione dei libretti.

Le matrici dei fascicoli esauriti, coi relativi frontespizi, devono essere ritirati prima della sostituzione e devono essere conservati per due anni, trascorsi i quali debbono essere annullati.

Alla moglie separata legalmente e per colpa del marito, i documenti per il trasporto del bagaglio sono rilasciati di volta in volta dall'ente militare dal quale il marito dipende, se essa continui ad essere domiciliata nella stessa sede, o dall'ente esplicitamente autorizzato dal ministero in seguito a domanda dell'interessata, qualora questa fissi il suo domicilio altrove.

Alla moglie separata legalmente e per colpa del marito, la richiesta modello C parte 3ª (eventualmente occorrente pel trasporto di masserizie nella località prescelta all'atto della separazione legale) sarà fornita dall'autorità militare dalla quale il marito dipende.

Dovendo spedire a bagaglio biciclette o motociclette con lo scontrino del libretto ferroviario, è da tener presente che su detti documenti devesi indicare non il peso, bensì il numero delle biciclette o dei motocicli che si spediscono, stante che la tassazione di essi è fatta in base al numero dei detti mezzi di locomozione, come appare dall'allegato 2 al regolamento.

Spedizioni a bagaglio. — Salvo l'eccezione prevista dal paragrafo 15 del regolamento, gli ufficiali sono esonerati dal presentare, all'atto della spedizione del bagaglio, i biglietti di viaggio sulle ferrovie dello Stato o per linee aeree.

Essi sono tenuti a pagare a tariffa ordinaria le eventuali eccedenze di peso rispetto alla quantità massima di bagaglio indicata dall'allegato 9 per le varie evenienze.

Trasporti di masserizie. — Come appare dalla nota 2 al paragrafo 41, sono considerate a carro, tra l'altro, sia le spedizioni che occupino i 3/4 dello spazio del carro coperto utilizzato, sia le *spedizioni per le quali il mittente chiede l'uso esclusivo del carro, sia le spedizioni di cose trasportate in carro di tipo speciale* (*ad esempio*: *carri equipaggi*).

Sono inoltre considerate a carro, le spedizioni di masserizie caricate alla rinfusa o senza imballaggio, sì che potrebbero mescolarsi con merci di altra spedizione, o potrebbero esserne danneggiate.

Pertanto, nei predetti casi, l'importo della spedizione è stabilito in base alla tassa minima per carro, sempre quando, data l'entità della spedizione, l'importo in base al prezzo per tonnellata chilometro non sia superiore.

Devesi inoltre tener presente, che se per un dato trasporto che ammette comunanza di carico con altri, lo speditore richieda un carro per suo uso esclusivo, le tasse dovute sono aumentate del 10 %, come è aumentato del 10 % il prezzo di trasporto dovuto per l'uso di carro equipaggio (ultimo capoverso del § 10 del regolamento).

La responsabilità di eventuali errate indicazioni fornite all'amministrazione ferroviaria dalle agenzie di trasporto o comunque dalle persone incaricate delle spedizioni, ricade *sempre sugli interessati.*

A norma della circolare 656 *giornale militare* 1933 non dev'essere dichiarato in partenza il peso delle masserizie ed è anzi fatto obbligo di chiederne espressamente la ricognizione, dovendo all'accertamento di tale peso provvedere sempre l'amministrazione ferroviaria.

I funzionari civili dipendenti dall'amministrazione militare non sono ammessi a fruire della tariffa ridotta nei trasporti di masserizie, qualunque sia il motivo del trasporto.

Trasporti di salme. — Le famiglie di militari morti in servizio e per cause di servizio, che desiderino far tumulare i loro congiunti in località diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, possono fruire, per il trasporto delle salme sulle FF. SS., della riduzione del 25 % sui prezzi della tariffa ordinaria (nota 1 al § 39).

Attualmente l'importo a tariffa ordinaria e per chilometro è di L. 2,10 (L. 0,70 aumentato del 200 %) per feretro, eppertanto la tariffa applicabile ai trasporti delle dette salme è di L. 1,575 per km.

I trasporti in questione vengono eseguiti, a richiesta dello speditore, con treni accelerati o diretti (quando non ostino da parte delle FF. SS. esigenze di servizio) senza pagamento delle relative sopratasse.

Inoltre, alle persone che accompagnano la salma, fino al numero massimo di tre, è concesso un biglietto di corsa semplice o di andata e ritorno in qualsiasi classe, a tariffa ridotta del 70 %, per il viaggio fra la località di partenza e quella di destinazione del feretro.

La designazione dei viaggiatori dev'essere fatta sulla richiesta mod. C (parte 3ª) rilasciata, su domanda della famiglia del defunto, dell'autorità militare dalla quale dipendeva il militare all'atto del suo decesso, previo l'accertamento (che dovrà farsi risultare su detto documento di trasporto) che la perdita del militare è avvenuta in servizio e per causa di servizio.

Sarà opportuno che all'atto del rilascio della richiesta modello C (parte 3ª), lo speditore sia informato che il rilascio dei biglietti dev'essere richiesto non oltre la mezzanotte del giorno successivo a quello di accettazione della spedizione del feretro; che il viaggio di andata dev'essere iniziato nel medesimo giorno del rilascio del biglietto; che il viaggio di ritorno dev'essere iniziato non oltre la mezzanotte del 15° giorno dalla data del rilascio del biglietto stesso; che nessuna agevolazione è accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di corsa semplice; che i biglietti di 1ª e 2ª classe sono validi anche per i treni rapidi verso pagamento del prescritto supplemento; che per tutto quanto non è previsto dalle sopracitate disposizioni valgono le norme stabilitè per i biglietti a tariffa ordinaria.

Istradamento - Tassazione - Sopratasse.

Sull'istradamento e conseguente tassazione dei trasporti, si ritiene opportuno rammentare che l'art. 29 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » dispone:

che le spedizioni fra stazioni delle ferrovie dello Stato dislocate in modo che i trasporti possano giungere a destinazione per le vie diverse dalle ferrovie stesse, sono istradate dall'amministrazione ferroviaria, a sua scelta, su una qualunque di tali vie, anche se possibile l'inoltro per linee di altre amministrazioni in servizio cumulativo, applicando però le tasse e i termini di resa propri di quel percorso ferroviario che è richiesto dallo speditore o, in mancanza di domanda, della via più economica costituita da linee dello Stato;

che le spedizioni tra stazioni delle ferrovie dello Stato e stazioni di altro vettore, sono istradate sulla rete dello Stato secondo le norme del precedente paragrafo e rimesse al vettore destinatario per mezzo della stazione di transito della via domandata dallo speditore, o, in mancanza di domanda, della via più economica. In tal caso le tasse ed i termini di resa sono calcolati in base alla via richiesta, o, in difetto di domanda, in base alla via più economica, tenendo conto in entrambi i casi soltanto delle linee dello Stato e del vettore destinatario;

chè le spedizioni presentate ad una stazione di uso comune con altro vettore col quale esista servizio cumulativo, e destinate ad una stazione delle ferrovie dello Stato posta al di là di altra stazione comune, sono istradate e tassate, indipendentemente dalla domanda del mittente, per la via complessivamente più economica;

che le spedizioni tra stazioni entrambe di uso comune con altro vettore col quale esista servizio cumulativo, sono istradate e tassate, indipendentemente dalla domanda del mittente, per la via più economica.

Nell'applicazione delle precedenti disposizioni relative allo istradamento, alla tassazione ed ai termini di resa, non si deve tener conto degli abbreviamenti di percorso, determinati dalle direttissime Roma-Napoli, Genova-Tortona e Firenze-Bologna, di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Nelle spedizioni a G. V. può chiedersi, in via eccezionale ed anche per una sola parte del percorso, l'inoltro con treni accelerati o con treni diretti; nel qual caso però compete all'amministrazione ferroviaria, per l'intera percorrenza, rispettivamente la sopratassa del 40 o del 70 % sui prezzi della tariffa militare a G. V., come appare dal § 39 del regolamento.

Le spedizioni a G. V. con treni accelerati e diretti devono essere limitate ai soli casi di assoluta urgenza, e pertanto sui documenti di trasporto devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione in base alla quale viene domandato l'acceleramento.

Le tasse accessorie rappresentano il corrispettivo dovuto all'amministrazione ferroviaria per prestazioni chiestele dagl'interessati al trasporto, o rese necessarie dal mittente o dal destinatario e sono calcolate in aumento al prezzo del trasporto.

I prezzi, gl'importi, le tasse, i compensi ed i diritti accessori indicati nel regolamento sono soggetti agli aumenti percentuali in vigore all'atto dell'esecuzione dei trasporti.

Attualmente sono soggetti all'aumento:

a) del 200 % :

i trasporti a grande e piccola velocità di acqua dolce o comune, carni bovine congelate, carboni fossili, farina di frumento e di granturco atta all'alimentazione umana, frumento o granone, latte fresco o condensato o concentrato (escluso quello in barattoli), legumi freschi e secchi, lignite, olii vegetali commestibili di produzione nazionale, pane comune, paste da minestra, patate, pesce, pomodori, riso atto all'alimentazione umana, torba, ecc.;

b) del 300 % ;

i trasporti a grande e piccola velocità di avena, gallette, brodo in scatola, carni fresche, carrubbe, formaggi, lardo, latte condensato o concentrato in barattoli, orzo comune, zucchero, carbone vegetale o di legna, carbonella di legna, fascine di minuta legna, legna da ardere, argille di produzione nazionale, asfalto, calce, mattoni di calcestruzzo, cemento comune, mattoni di cemento, ciottoli esclusi quelli di quarzo, gesso in polvere calcinato, ghiaia, mattoni, pozzolana, tegole comuni, zolfo, fieno, foraggi non nominati, paglia comune, ecc.;

c) del 350 %:

i trasporti a grande e piccola velocità di legno comune da costruzione, casse da imballaggio, damigiane rivestite, ecc.;

d) del 400 %:

i trasporti a bagaglio ed i trasporti a grande e piccola velocità delle merci non soggette agli aumenti percentuali di cui ai comma *a*), *b*), *c*).

Le sopratasse applicate dall'amministrazione ferroviaria in dipendenza di errate dichiarazioni sulla natura, qualità, peso, ecc. delle cose oggetto del trasporto, restano a carico dei responsabili, pur senza pregiudizio dei relativi provvedimenti di carattere disciplinare, sia che le spedizioni siano fatte per conto e nell'interesse dello Stato, sia che si tratti di trasporti le cui spese siano rimborsate dall'amministrazione militare.

Constatazione dei danni alle cose trasportate. — Le norme stabilite per il pubblico in merito alla constatazione dei danni alle cose trasportate (norme che pel § 71 valgono anche per i trasporti militari) sono fissate nell'art. 49 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » che qui appresso si riporta:

« Art. 49 - § 1 - *Processo verbale.* — L'amministrazione, « quando scopra una perdita parziale od un'avaria o quando « l'avente diritto ne affermi l'esistenza e ne domandi l'accer« tamento all'atto della riconsegna della spedizione, deve « stendere un processo verbale per constatare la natura e lo « stato della spedizione stessa, la entità e, in quanto sia pos« sibile, la causa della perdita parziale o dell'avaria, e l'epo« ca a cui esse risalgono. Il processo verbale deve essere steso « anche nel caso di perdita totale della spedizione.

« Il destinatario ha il diritto di rifiutare il ricevimento « della merce se l'amministrazione si rifiuta di procedere « agli accertamenti da lui richiesti.

« § 2 - *Luogo e regole per la constatazione - Periti.* — La « constatazione ed il processo verbale devono essere fatti in « stazione e, per quanto è possibile, in presenza di chi ha di- « ritto di disporre della spedizione, di testimoni, e, se occor- « re, col concorso di un perito.

« Sorgendo, durante la constatazione in contraddittorio, « qualche divergenza e non intervenendo l'accordo sulla scel- « ta del perito, ciascuna delle parti nomina un perito proprio « e, sorgendo qualche divergenza anche tra i due periti, que- « sti debbono sceglierne un terzo.

« Le spese della perizia sono ripartite tra l'amministra- « zione e l'avente diritto in proporzione delle rispettive re- « sponsabilità, e, nei casi dubbi, in parti uguali. La riparti- « zione provvisoria delle spese medesime è fatta dai periti: al « credito che ne risultasse a favore dell'amministrazione si « applica il disposto dell'art. 28, § 3.

« § 3 - *Efficacia probatoria del processo verbale.* — Le ri- « sultanze di fatto del processo verbale redatto in contraddit- « torio del mittente, o del destinatario, o di un perito da « essi nominato, salvo il caso di impugnativa per falso, sono « vincolative per l'amministrazione, per il mittente e per il « destinatario, restando impregiudicate le rispettive ragioni « di diritto.

« Le risultanze di fatto del processo verbale redatto senza « il contraddittorio fanno fede sino a prova contraria.

« § 4 - *Copia all'avente diritto.* — Una copia conforme del « processo verbale è rimessa dall'amministrazione all'avente « diritto dietro domanda di questi.

I rappresentanti dell'amministrazione militare devono quindi rendersi conto, sia dello stato della spedizione, sia della entità e della causa dell'avaria o della perdita, sia dell'epoca a cui essa risale; inoltre, se non condividono il giudizio dei rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria, devono chiedere l'intervento di un perito ed eventualmente di un perito proprio in contrapposto a quello ferroviario.

Le constatazioni in contraddittorio con l'amministrazione ferroviaria hanno valore in qualunque caso. E perciò chi rappresenta l'amministrazione militare non deve astenersi da quegli accertamenti che valgano (come la determinazione del peso collo per collo, l'esame dell'imballaggio dei colli, la constatazione dell'integrità dei piombi dei carri ferroviari, la descrizione del come la merce trovasi caricata, ecc.) ad evitare di attribuire la responsabilità degli ammanchi o delle avarie a chi tale responsabilità non abbia.

Il processo verbale per avarie, mancanze, ecc., viene redatto sullo stampato che si riproduce per opportuna conoscenza di tutti gli enti.

Mod. CH. 100
(Edizione gennaio 1929) - Anno VII.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ferrovie dello Stato

Stazione di | Bollo | .... Velocità

PROCESSO VERBALE

per avarie, mancanze, ecc. sui trasporti.

(Art. 40 delle Condizioni e Tariffe)

PARTE PRIMA.

Col treno N. .... del .... alle ore (reali) .... Carro marca .... N. .... Amministrazione proprietaria .... se coperto o scoperto .... Copertone N. .... delle Ferrovie .... Conduttore .... è giunto il trasporto qui appresso descritto:

Data	Num.	Stazione		Quantità, qualità e natura della merce dichiarata	Marche e numeri	Peso			Quantità dei colli riconosciuta	Interesse alla riconsegna	Tasse a carico		
della spedizione		Mittente	Destinataria			dichiarato	riconosciuto				Porto assegnate	Spese anticipate	Assegni
							in partenza	in arrivo					

TRASCRIZIONE TESTUALE { **della dichiarazione di garanzia** ....
....
della domanda di tariffa ....

Motivi della mancata applicazione della Tariffa richiesta ....

Tariffa applicata .... **Via percorsa dalla merce** ....

Da chi si eseguì il carico .... **e da chi lo scarico** ....

NOME E COGNOME { **del mittente** .... **domicilio** ....
del destinatario .... **domicilio** ....

Il Carro (1) .... *era scortato dal Mod.* (2) .... *Itinerario* .... *emesso il* .... *dalla Stazione di* .... *che è* stato versato alla Sezione / proseguito col treno...... Movimento e traffico .... *il* ....
....

Per il detto trasporto si procedé oggi .... *alla compilazione della prima parte di questo Processo Verbale, per le ragioni in esso indicate.*

DESCRIZIONE DEL FATTO.

....
....

Per la compilazione di questo Processo verbale veggasi gli articoli 52, 53, 54 e 55 delle Condizioni e Tariffe, le condizioni particolari delle Tariffe applicate e gli articoli 28, 29 e 31 della Convenzione di Berna (C. I. M.).

---

(1) Normale, supplementare o da trasbordo. — (2) M 140 e M 247.

Segue: PARTE PRIMA

Art. 1. Cognome e nome di chi apre il carro e verifica la merce e di coloro che presenziano le operazioni in qualità di testimoni.	
Art. 2. Quantità, data e serie dei piombi levati al carro o al copertone e nome della stazione che li appose. – Indicazioni circa le riserve date per i piombi alterati o mancanti.	
Art. 3. Riserve date per telegrafo (Indirizzo del telegramma, suo numero, data ed ora di presentazione). Riserve date sui fogli d'accompagnamento o di consegna. (Indicazioni loro relative). Estremi di eventuale denuncia all'Autorità di P. S.	
Art. 4. Stato del carro e del copertone.	
Art. 5. Se merce carica alla rinfusa o imballata e come trovasi caricata.	
Art. 6. Stato degli imballaggi. – Descrizione particolareggiata della condizione della merce. Pesi parziali dei colli.	
Art. 7. Misure adottate per impedire maggior danno. Parere delle persone dell'arte, se intervenute (1).	
Art. 8. Informazione del personale del treno.	

Fatto, letto e chiuso alla presenza dei sottoscritti:

Il Verificatore

*Firma dell'*Agente
che ha aperto il carro e verificata la merce

Bollo

Testimoni
all'apertura del carro ed alla verifica della merce

Il Capo Gestione

Il Capo Stazione

---

(1) Quando le persone dell'arte intervenute non stendano il loro parere sopra un foglio a parte devono apporre le firme nello spazio di quest'articolo. — Il parere stesso su separato foglio deve essere allegato al processo verbale e di esso deve farsi menzione in questo stesso articolo.

PARTE SECONDA DEL VERBALE

Stazione di | Bollo | .... Velocità

Oggi .... *col concorso dei sottoscritti e l'intervento della parte interessata, nella persona del Sig.* ....

....

si procede alla compilazione della seconda parte di questo processo verbale (1).

Art. 9. Descrizione particolareggiata del fatto.	....
Art. 10. Modo col quale furono scelti i periti. ovvero Motivo del non intervento dei periti.	....
Art. 11. Voto dei periti circa la natura e le cause dell'avaria o dell'ammanco e il tempo in cui si produsse.	....
Art. 12. Voto dei periti circa la sussistenza ed entità del danno.	....
Segue Art. 12	....

---

(1) Il presente verbale viene redatto soltanto agli effetti dell'art. 49 delle Condizioni e Tariffe, quindi non può tenere luogo del reclamo amministrativo di cui l'art. 61.

Segue: PARTE SECONDA

Seguito Art. 12.

....
....
....
....
....
....
....
....

Art. 13.

Descrizione dei documenti e piombi annessi al processo verbale.

....
....
....
....
....
....

Art. 14.

Osservazioni della parte interessata.

....
....
....
....
....

Art. 15.

Osservazioni dei rappresentanti l'Amministrazione ferroviaria.

....
....
....
....
....

Fatto, letto e chiuso alla presenza dei sottoscritti:

PARTE INTERESSATA	I PERITI	I TESTIMONI
....	....	....
....	....	....

IL CAPO GESTIONE	IL CAPO STAZIONE
....	....

Fatta denunzia A. G. il......................
Inviato verbale alla Sez. Mov. il..............
« *reclamo* » » » » ....
per L. ....
Indennizzo liquidato L. ....
R. 90 N. .... *Vers. a Cassa il* ....

È da tener presente che tale documento viene compilato anche quando il danno sia stato risentito dall'amministrazione ferroviaria, essendo tenuto chi si serve della ferrovia a risarcire tutti i danni che cagiona (art. 2 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle FF. SS. »).

Perciò, nei casi in cui l'amministrazione ferroviaria ritenga di essere stata danneggiata per avarie, mancanze, ecc. — ciò che di frequente si verifica specialmente in dipendenza del noleggio di copertoni — non dovrà omettersi la compilazione del verbale in questione.

Calo naturale e stradale.

La misura del calo naturale e stradale per le merci che interessano l'amministrazione militare risulta dalla seguente tabella, che è uno stralcio dell'allegato 4 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato »:

CATEGORIA DELLE MERCI	Coefficienti percentuali di cali		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
B) *Materie di origine animale.*			
1. Animali morti e parti di animali:			
a) carni per alimentazione, polleria, e cacciagione, allo stato fresco, sotto pelle o sotto piuma . . .	2	1	3
— come sopra, spellate o spiumate	3	1	4
— come sopra, allo stato secco o comunque conservate	½	½	1
b) pesce od altri prodotti della pesca per alimentazione, allo stato secco o comunque conservato . . .	½	½	1
4. Fibre animali e cascami di fibre animali:			
a) lana sudicia	½	½	1
b) lana lavata ed altre fibre animali (pelo, capelli, crino, ecc.) . . .	½	½	1
5. Grascie animali o membrane adipose (lardo, sego, sugna ed altre grascie animali)	1	½	2

CATEGORIE DELLE MERCI	Coefficienti percentuali di cali		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
6. Pelli e membrane animali (budella e vesciche, tendini, pelli comuni, pellicce e pelli fine col pelo):			
a) allo stato fresco	3	1	6
b) allo stato secco oppure conciate (cuoi) od altrimenti preparate . .	½	½	1
C) *Materie di origine vegetale.*			
1 Vegetali e prodotti vegetali d'ogni sorta per consumo o da lavoro:			
a) cereali, cibarie e semi oleosi, anche macinati (farine amidacee e farine oleose), droghe aromatiche ed officinali vegetali tintoriali e tannici, anche ridotti in polvere, eccetto quelli legnosi	½	½	1
b) fibre vegetali tessili e cascami di fibre vegetali	½	½	1
c) frutta a polpa ed ortaggi (agli, cipolle, rape, patate, ed altri tuberi, pomidoro, cavoli, carciofi, asparagi, legumi freschi, insalata, ecc.), erbe pratensi ed altri vegetali e prodotti vegetali erbacei o carnosi allo stato fresco	2	½	3
— come sopra, allo stato secco anche ridotti in polvere	½	½	1-½
D) *Materie di origine minerale.*			
1. Metalli e leghe metalliche (ferro, piombo, zinco, stagno, rame, alluminio, nichelio, ecc.)			
b) in rottami, in polvere, in limatura od altri cascami della lavorazione	1	1	2
2. Minerali, roccie e terre di ogni sorta, comprese le scorie, le ceneri, il vetro, le paste ceramiche, lo zolfo e la grafite:			
b) in masse friabili od in polvere	½	½	1

/

CATEGORIA DELLE MERCI	Coefficienti percentuali di cali		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
3. Pirite	1	½	2
E) *Materie in genere non nominate più sopra.*			
1. Agrumi freschi	1	1	2
2. Amidi, fecole, pane comune, paste da minestra	2	1	3
4. Bitumi, catrami ed altre sostanze bituminose:			
a) allo stato solido	½	½	1
b) allo stato pastoso	2	1	4
c) allo stato liquido	1	½	2
7. Composti chimici in polvere	½	½	1
9. Formaggi e latticini stagionati	2	1	3
10. Gelatine, colle, mucillaggini, gomme ed altre sostanze	1	—	2
11. Liquidi fermentati od alcoolici, in fusti, in serbatoi, ecc.	1	½	2
12. Miele, melazzo, glucosio ed altre sostanze zuccherine	1	½	2
14. Olio in fusti	1	—	2
15. Sapone:			
a) non imballato	2	—	4
b) in casse	½	½	2
A) *Carboni e materie carboniose.*			
1. Fossili			
Antraciti	1	—	1
Litantraci	2	—	2
2. Coke	4	—	4

CATEGORIA DELLE MERCI	Coefficienti percentuali di cali		
	nelle prime 24 ore indivisibili	per ogni 24 ore successive indivisibili	Calo massimo presunto
3. Torba	4	2	8
4. Carboni vegetali	2	½	3
B) *Materie diverse.*			
1. Bottiglie, bottiglioni, damigiane, flaschi (non rivestiti e senza imballaggio)	3	1	5
5. Vini:			
c) in fusti	½	½	1

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 335. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1933-XI, col quale fu indetto un concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetta col decreto ministeriale 25 luglio 1933-XI:

1° CERACCHI Ferdinando con punti 17.
2° FONTANIVE Alberto con punti 16,85.
3° GERMANI Elia con punti 16,75.
4° CASSARDO Vincenzo con punti 16,35.

5° MANGANI Giorgio con punti 16.
6° MORINO Orange con punti 15,70.
7° GASPERINI Renato con punti 15,20.
8° BORELLO Ettore con punti 14,55.
9° GILIOLI Astro con punti 14,50.
10° PISANO Guido con punti 14,40.
11° LESEN Giuseppe con punti 14,30.
12° D'OSUALDO Tullio con punti 13,70.
13° MARINUCCI Luigi con punti 13,57.

Roma, li 11 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti li 26-4-1934, *anno* XII.
Guerra — Registro n. 12, *foglio n.* 30.

N. 336. — CONCORSI E GARE. — **Gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 3 maggio 1934 — Anno XII.

Anche quest'anno sarà effettuata la gara di regolarità per autocolonne militari, istituita con circolare n. 201 del *giornale militare* 1931-IX.

La gara avrà termine a Monfalcone il giorno 22 maggio, festa degli automobilisti.

Parteciperanno alla gara tredici autocolonne (una per ogni centro automobilistico) costituite ciascuna da una mezza autosezione organica (dodici autocarri su due squadre di sei autocarri) al comando di un ufficiale subalterno in motocicletta.

Farà parte dell'autocolonna anche la guida di collegamento in motocicletta assegnata all'autosezione organica.

Dette autocolonne, partendo dalle sedi di parcamento giungeranno a Monfalcone dopo un percorso di 1000 (mille) kilometri.

Le particolari modalità per la partecipazione alla gara sono stabilite in apposito regolamento che sarà diramato da questo ministero a tutti gli enti interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 337. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza che il ministero dei lavori pubblici ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti imprese:

Determinazione n. 649 *del* 7 *aprile* 1934.

Impresa di costruzione opere pubbliche e private cav. uff. Salvatore TENAGLIA e figli, con sede in Ortona a Mare (Chieti) ed in Roma, via Torino, 122, nonchè i componenti della impresa stessa e cioè:

cav. uff. Salvatore TENAGLIA fu Beniamino,
cav. ing. Vincenzo TENAGLIA di Salvatore,
rag. Beniamino TENAGLIA di Salvatore.

Determinazione n. 3438 *del* 13 *aprile* 1934.

Impresa ZANCHINI Attilio fu Alduino da Roma - via Montebello, 60.

Determinazione n. 3408 *del* 13 *aprile* 1934.

Ing. ROSSI Augusto fu Luigi - appaltatore di opere pubbliche, residente in Trani (Bari) via Elena Commeno, 42.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 338. — CONCORSI E GARE. — **XXIII campionato militare ippico.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Nelle gare del XXIII campionato militare ippico, di cui alla circolare 725 *giornale militare* 1933-XII, svoltesi a Roma nei giorni 23, 24 e 25 aprile u. s., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª *categoria* - cavalli di proprietà.

1° *assoluto*: sottotenente PIRZIO BIROLI Carlo, del reggimento Genova cavalleria.

Detto ufficiale viene nominato « campione militare ippico per l'anno 1934 ». La 2ª coppa Caprilli, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al reggimento Genova cavalleria.

2ª *categoria* - cavalli dello Stato.

1° *classificato*: capitano PASSERO Guido, del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 339. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Pordenone - 30 maggio 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Premio esercito. — Categoria militare di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » ed. 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra, ispettorato truppe celeri, n. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

30 maggio (mattino).

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

30 maggio (pomeriggio).

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al 1'.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Premi: L. 3000 date dal ministero della guerra, delle quali L. 1000 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 340. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« Legge sulla disciplina di guerra » e « Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra ».** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata in fascicolo a parte la legge sulla disciplina di guerra (14 dicembre 1931-X, n. 1699) ed il relativo regolamento (R. decreto n. 1176 del 15 giugno 1933-XI) edizione 1934.

La pubblicazione abroga la precedente segnata col n. 2381 categorico a pagina 33 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, edizione 1932, la quale pertanto deve essere depennata.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita nel numero di copie indicato con elenco a parte.

La pubblicazione dovrà essere inscritta a pagina 34 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore, numero categorico 2638 edizione 1934, prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 341. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).** — (Direzione generale artiglieria). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato l'XI volume - XI categoria - (testo) relativo a « materie diverse - cordami », del « Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria, pagina 124, numero categorico 2491-*bis*, edizione 1934 (economica), prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 342. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige all'istruzione per la ginnastica militare - parte II - edizione 1928, ed al manuale per l'istruttore dei premilitari - edizione 1932.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Sono state pubblicate:

1) Errata-corrige all'« Istruzione per la ginnastica militare - Parte II - Edizione 1928 »;

2) Errata-corrige al « Manuale per l'istruttore dei premilitari - Edizione 1932 ».

La prima pubblicazione sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero a tutti gli enti ai quali è stata distribuita l'istruzione per la ginnastica militare (vedansi circolari 310 e 476 del *giornale militare* 1928), e sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte I - Regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pagina 41; n. categorico 2708, edizione 1934, prezzo L. 0,05.

La seconda pubblicazione, a cura dello stesso ufficio, sarà distribuita secondo l'elenco SMa. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931, e sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - Tiro a segno ed istruzione premilitare - pag. 171; numero categorico 2707, edizione 1934, prezzo L. 0,05.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 343. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

1. La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti — primo turno — è così composta:

Generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata PERRIS Carlo, *presidente.*

Generale di brigata BOSCARDI Enrico, *membro.*

Generale di brigata MAINONI D'INTIGNANO Girolamo, *membro;*

Generale di brigata PACINI Leonida, *membro.*

Generale di brigata GAMERRA Emilio, *membro.*

Colonnello di fanteria STAFFIERI Ernesto, *membro.*

Ten. col. dei bersaglieri BERNARDI Tullio, *membro.*

Ten. col. di fanteria ROMANO Luigi, *membro.*

Ten. col. di fanteria CANTALUPI Gaetano, *membro.*

Colonnello di cavalleria VIRZI Romolo, *membro.*

Ten. col. di cavalleria BADINO Mario, *membro.*

Ten. col. di cavalleria BARRILIS Carlo, *membro.*

Ten. col. di cavalleria COSTA Giuseppe, *membro.*

Colonnello di artiglieria BUCCI Emilio, *membro.*

Ten. col. di artiglieria IACOPETTI Giuseppe, *membro.*

Ten. col. di artiglieria AMICO Giuseppe, *membro.*

Ten. col. di artiglieria BRUNETTI Brunetto, *membro.*

Colonnello del genio NEGRONI Giacomo, *membro.*

Ten. col. del genio NICOTRA Giovanni, *membro.*

Ten. col. del genio BIAGIOLI Biagio, *membro.*

Ten. col. del genio AMODIO Mario, *membro.*

Funzionerà da segretario della commissione il ten. colonnello di fanteria RUBERTO Amedeo.

2. Gli ufficiali che devono sostenere gli esperimenti nel primo turno sono i seguenti:

Arma di fanteria.

1° capitano PERNA Umberto, 3° granatieri.
» FENOGLIO Agostino, distretto mil. di Genova.
» ZULLO Carlo Alberto, 7° fanteria.
» GOTI Giuseppe, 54° fanteria.
» SPORTARO Vito, 12° centro automobilistico.
» PRISCO Vincenzo, comando corpo armata di Napoli.
» VALDATA Carlo, comando corpo armata di Alessandria.
» BOGANI Giovanni, delegaz. trasporti Firenze.
» ROBOTTI Giovanni, 231° fanteria.
» MACCARINI Silvio, 2° centro automobilistico.
» GIONTA Antonio, 31° fanteria.
» LIVERANI Michele, 84° fanteria.
» BUCCIANO Tommaso, 63° fanteria.
» PAGANI Italo, 9° fanteria.
» SIMONI Gino, 83° fanteria.
» RABEZZANA Sebastiano, 62° fanteria.
» RUIZ Y BALLESTEROS Giuseppe, 22° fant.
» FERRONI Vincenzo, divisione mil. del Brennero (Bolzano).
» FERRI Gaetano, 28° fanteria.
» DE LUIGI Dalio, comando C. A. Alessandria.
» RASPO Cesare, 89° fanteria.
» MAZZOTTI Lechler Arrigo, comando corpo armata Alessandria.
» BASSANO Eugenio, 1° granatieri.
» CONTI Gino, 83° fanteria.
» TOCCO Giov. Battista, divisione mil. Leonessa (Brescia).

1° capitano FRANGIPANE Giov. Battista, 1° fanteria.
» MORANDI Giuseppe, 21° fanteria.
» PIERRO Achille, comando corpo armata Roma.
» ZANETTI Umberto, 78° fanteria.
» MESSORE Luigi, div. mil. del Volturno (Napoli).
» SIMONELLI Amedeo, comando corpo di stato maggiore.
» ENTROZZI Carlo, 1° alpini.
» BARTALINI Giuseppe, 232° fanteria.
» LALOMIA Giuseppe, 3° fanteria.
» PANCIERA di ZOPPOLA Giorgio, ministero guerra.
» ZANELLI Gustavo, 5° alpini.
» OLAGNIERO Filippo, 44° fanteria.
» CANDIDI Giacinto, 22° fanteria.
» GRECO Fausto, 10° fanteria.
» COPPETTI Fernando, scuola all. uff. Spoleto.
» DESTINO Antonio, 21° fanteria.
» FILLORAMO Giuseppe, comando mil. stazione Bologna.
» INSOM Emilio, 18° fanteria.
» FELICI Ercole, 11° centro automobilistico.
» MENEGHINI Lino, 1° granatieri.
» MARCHIONDELLI Lorenzo, 68° fanteria.
» DADDI Luigi, 23° fanteria.
» SORDI Giuseppe, div. mil. dall'Assietta (Asti).
» BUTTAFOCHI Anselmo, reggimento carri armati.
» BONFIGLI Ulisse, 70° fanteria.
» STEFANACHI Edoardo, 8° fanteria.
» BRAJDA Giuseppe, 3° granatieri.
» DAL FABBRO Arnaldo, ministero guerra.
» ACQUAFREDDA Vincenzo, ministero guerra.
» CASTIGLIONI Arnaldo, div. mil. del Metauro (Ancona).

1° capitano SELIS LONGU Luigi, comando corpo armata Roma.
» AMOROSO Gaetano, ministero guerra.
» LA NOCE Filippo, 4° fanteria.
» MANCIATI Dino, 81° fanteria.
» CIOTOLI Giuseppe, 2° bersaglieri.
» BUONDONNO Giuseppe, ministero guerra.

Arma di cavalleria.

1° capitano MARTINENGO MARQUET Riccardo, lancieri Vittorio Emanuele II.
» CLIVIO Cammillo, Nizza cavalleria.
» MASSIGNANI Pio, scuola centr. truppe celeri.

Arma di artiglieria.

1° capitano STELLA Giacomo, 3° artiglieria campagna.
» FIORENTINO Arturo, 19° campagna.
» MIRIANO Giovanni, 1° artiglieria campagna.
» PILOTTO Luigi, 3° pesante.
» DONNINI Giovanni, 19° art. campagna.
» VOLPI Umberto, 3° controarei autocampale.
» FERRARI Achille, reggimento art. a cavallo.
» MARTELLI Armando, istituto geogr. mil.
» MONTEFORTE Rodolfo, comando art. corpo armata Firenze.
» AGRESTINI Enrico, centro chimico militare.
» VALGIMIGLI Stefano, comando artiglieria corpo armata Udine.
» MIGLIORE Calogero, 12° centro automob.
» PULVIRENTI Giuseppe, comitato mobilitazione civile.
» CUTTITTA Antonino com. art. Sicilia.
» COGNO Ippolito, 2° pesante.
» GERANZANI Mario, 2° costa.

1° capitano MARTIN DI MONTU' BECCARIA Ippolito, 2° centro automobilistico.
» ZANDRINO Umberto, 11° artiglieria camp.
» ROMANELLI Guglielmo, scuola all. uff. compl. Pola.
» BERTON Giuseppe, com. art. corpo armata Alessandria.
» VOSA Vincenzo, scuola tiro artiglieria.
» STELLA Vittorio, centro esperienze.
» MADERNI Andrea, ministero guerra.
» STEFANINI Adone, direz. art. Venezia.
» CARNEVALE Ernesto, ministero guerra.
» CASANOVA Luigi, 30° art. campagna.
» DI PIETRA Raimondo, direz. art. Verona.
» MIGLIORATI Giuseppe, 2° art. montagna.
» TURCHIARULO Francesco, 14° art. campagna.
» MARINI Giovanni, reggimento art. leggero.
» PERELLI Guglielmo, 10° art. campagna.
» DE FRANCESCO Antonio, 2° art. campagna.
» FRANGIONI Mario, direz. art. Alessandria.
» MARUZZI Giuseppe, 7° art. campagna.
» SCUTERINI Edgardo, ist. geografico militare.
» GIORIO Camillo, 5° artiglieria da campagna.

3. Detti esperimenti avranno luogo a Salerno ed inizieranno il 1° giugno p. v.

4. Gli ufficiali da esaminare si presenteranno alla segreteria della commissione giudicatrice in Salerno, il mattino del 31 maggio. Uniforme ordinaria.

5. Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno verrà indossata l'uniforme di marcia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 344. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.** — (Segreteria militare). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

1. La commissione giudicatrice per le prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti di fanteria è così composta:

Generale di divisione MARINETTI Adriano, *presidente*.
Generale di brigata GERBINO PROMIS Pietro, *membro*.
Generale di brigata SOMMA Umberto, *membro*.
Generale di brigata TELLERA Giuseppe, *membro*.
Colonnello di fanteria DE BIASE Luigi, *membro*.
Colonnello di fanteria GIGLIARELLI Ugo, *membro*.
Ten. col. di fanteria ASTERITI Massimo, *membro*.
Ten. col. di fant. SCALABRINO Giovan Maria, *membro*.
Ten. col. di fanteria BARBATO Domenico, *membro e segretario*.

2. Il primo turno delle prove di cui sopra si svolgerà in Civitavecchia ed avrà inizio il 1° giugno p. v. Ad esso dovranno prender parte i tenenti indicati nella circolare 321 *giornale militare* c. a. fino a STAMPA Natale compreso. Tali ufficiali saranno fatti presentare alla commissione nelle ore antimeridiane del giorno 31 maggio. Uniforme ordinaria.

3. Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno verrà indossata l'uniforme di marcia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 345. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Il generale di divisione MARINETTI Adriano, essendo stato designato quale presidente della commissione esaminatrice per le prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti di fanteria, resta sostituito nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta delle armi combattenti, di cui alla circolare 211 del *giornale militare* c. a., dal generale di brigata SOMMA Umberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 12ª, anno 1934, circolare 175:

A pagina 712, sostituire l'intestazione della tavola di disegno « Fregio per sussistenza » con la seguente: Fregio per ufficiali di amministrazione.

A pagina 713, sostituire l'intestazione della tavola di disegno « Fregio per ufficiali di amministrazione » con la seguente: Fregio per sussistenza.

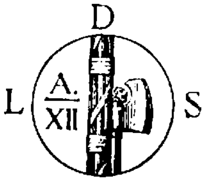

Prezzo L. 2 —

(3108526) Roma, 1934-XII Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª 1934 - ANNO XII 12 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 346 - 11 maggio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1914 . . . . *Pag.* 1145

PARTE SECONDA

Circolare N. 346. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1914.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 maggio 1934 - Anno XII.

Apertura di leva.

1. In tutto il Regno e nelle colonie italiane deve essere eseguita la leva dei giovani nati nel 1914. La sessione di questa leva sarà aperta il giorno 14 maggio 1934 e chiusa il 30 novembre 1934.

In conseguenza col 13 maggio 1934 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1913 ai termini dell'art. 52 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, numero 1332.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 14 maggio corrente anno i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1914 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Con la circolare 29 novembre 1933, n. 4003, si sono autorizzati gli uffici di leva a cancellare dalle liste di leva di terra gli inscritti marittimi della classe 1914 per i quali fossero pervenute dalle regie capitanerie di porto richieste di cancellazione.

4. I consigli di leva provvederanno altresì alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. marina, o nella R. guardia di finanza (ramo mare), prima del giorno fissato per il loro esame personale ed arruolamento nella leva di terra.

Quelli invece che contraggano arruolamento volontario nella R. marina, o nella R. guardia di finanza (ramo mare), dopo essersi presentati al consiglio di leva di terra ed essere stati arruolati nel R. esercito non dovranno essere cancellati ma dovranno essere mantenuti nelle liste di leva di terra e per loro si farà luogo soltanto al trasferimento dai ruoli del R. esercito a quelli della R. marina.

5. I comandi dei distretti faranno conoscere ai competenti uffici, colla massima sollecitudine, gli arruolamenti volontari di inscritti marittimi nel R. esercito, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali. Gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra dopo avere accertato che costoro non siano stati già arruolati dai consigli di leva di mare e a darne comunicazione alle capitanerie di porto competenti.

Per effetto dell'art. 7, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva di mare 28 luglio 1932, numero 1365, dovranno essere reinscritti nelle liste di leva di terra anche i marittimi della classe 1914 che siano stati incorporati prima del 15 marzo 1934 in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie (1).

Per la reinscrizione dei predetti marittimi nelle liste di leva di terra sarà adottata la seguente formula:

« Reinscritto sulle liste della leva di terra essendo stato cancellato da quelle della leva di mare perchè . . . . . (arruolato volontario, ecc.). . . . . nel . . . . . (indicare il corpo).

6. Devono essere reinscritti sulle liste di leva di terra i giovani che vengano segnalati dalle Regie capitanerie di porto, sia come esuberanti al fabbisogno della R. marina sia come aventi titolo a ferma minore.

Tale reinscrizione deve avere luogo anche se la segnalazione avvenga dopo la chiusura della sessione.

Tanto nell'un caso che nell'altro i giovani reinscritti sulle liste della leva di terra devono essere sottoposti a visita, e, qualora sia già avvenuta la chiamata alle armi delle reclute della stessa ferma, devono, se idonei, essere avviati subito alle armi.

Gli uffici di leva dovranno alla fine della leva indicare al ministero il numero di dette reinscrizioni.

7. Pel disposto dell'art. 7, lettera *d*), del nuovo testo unico delle disposizioni sulla leva di mare art. 24 della circolare di chiamata della leva marittima sui nati nel 1914, devono

---

(1) A questo proposito gli uffici di leva ed i comandi di distretto militare tengano presente che l'art. 16 della circolare 77000 del ministero della marina — contenente le istruzioni relative alla chiamata alla leva di mare della classe 1914 — ha stabilito il divieto di arruolamento nel R. esercito o in altri corpi delle forze armate dello Stato dal 15 marzo 1934 in poi, degli inscritti o degli arruolati nella leva di mare della classe 1914.

Qualora gli uffici di leva e i comandi dei distretti militari dovessero rilevare che tale divieto non fosse stato applicato dovranno darne comunicazione a questo ministero.

essere ripristinati sulle liste di leva di terra e cancellati da quelle della leva marittima gli inscritti i quali, all'epoca della chiamata alla leva della loro classe, risultino domiciliati e residenti nelle colonie italiane e nelle isole italiane dell'Egeo.

8. Il *nulla osta* per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai commissari di leva, giusta quanto è stabilito con la circolare 4008 del 1° agosto 1929-VII (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, divisione leva).

Inscritti arruolatisi volontari.

9. Poichè devesi evitare che inscritti di leva arruolatisi volontari siano dagli organi di leva dichiarati renitenti, tutti i comandi di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè i comandi della R. aeronautica, della Regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, portuaria, stradale e del corpo degli agenti di P. S., devono osservare le tassative prescrizioni dei nn. 97 e 99 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, giusta le quali quindici giorni prima che comincino in ciascuna provincia le operazioni dell'esame personale ed arruolamento, devono trasmettere alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. n. 8 dei giovani militari che si trovino inscritti ai rispettivi corpi e scuole, e che per ragione di età concorrano alla leva chiamata.

Ai detti elenchi devono essere unite, per ciascuno dei giovani che vi si trovano compresi, le copie dei fogli matricolari, se trattasi di militari di truppa, e dello stato di servizio, se trattasi di ufficiali.

Ad ogni buon fine, *gli enti predetti dovranno mandare una copia di tali elenchi ai competenti uffici provinciali di leva che dovranno conservarla in archivio.*

10. I comandi della M. V. S. N. dovranno anche essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengono alle legioni libiche, visto che, a

senso dell'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il servizio da essi prestato in tali legioni è considerato come servizio militare.

11. Gli uffici di leva, in base alle variazioni contenute nelle copie dei fogli matricolari e degli stati di servizio relativi agli arruolati volontari, promuoveranno la seguente decisione:

« Già in servizio come volontario nel . . . . (reggimento, corpo o scuola del R. esercito, ovvero della R. guardia di finanza, ecc.), al n. .... di matricola (elenco mod. 8 in data . . . .) ».

Per detti giovani non dovrà farsi un nuovo foglio matricolare, bensì sulla copia del foglio stesso ricevuta dal corpo o scuola, dovrà inserirsi, a mano, la variazione:

« Ha concorso alla leva con la classe . . . . addì . . . . (data della decisione del consiglio di leva) ».

Questa copia del foglio matricolare, così completata, deve essere trasmessa al competente distretto militare, il quale, dopo avere preso nota della variazione sui ruoli matricolari, invierà la copia medesima al corpo cui appartiene il militare.

Per gli arruolati volontari nelle legioni libiche si adotterà la decisione contenuta nella formula seguente:

« Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . . (indicare la data di arruolamento nelle legioni suddette) perchè a quella data arruolatosi nelle legioni libiche della M.V.S.N. ».

Prima però che sia presa questa decisione, gli uffici di leva dovranno assumere informazioni telegrafiche presso i rispettivi comandi di milizia per conoscere se perduri la appartenenza alle legioni libiche, condizione questa indispensabile per pronunciare l'arruolamento senza visita.

12. I comandi dei distretti, appena pubblicata la presente circolare, dovranno verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nel 1913, e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

13. Disposizioni analoghe a quelle di cui al numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

14. Se prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento qualche inscritto della classe 1914 contragga arruolamento volontario presso un corpo militare il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel R. Esercito, i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato. Gli uffici di leva dovranno a loro riguardo provvedere analogamente a quanto è detto nel n. 11.

15. Il ministero autorizza i consigli di leva ad annullare la dichiarazione di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 9, 10, 11 e 13 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

16. Gli iscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi di uno qualsiasi dei corsi della R. accademia aeronautica, saranno considerati come arruolati senza visita. Peraltro gli uffici di leva, prima di prendere la decisione di arruolamento senza visita, dovranno telegraficamente accertarsi se gli inscritti di cui si tratta frequentino tuttora la R. accademia predetta.

Liste di leva.

17. Sulle liste di leva della classe 1914 devono essere aggiunti con numero progressivo i rivedibili e tutti gli altri rimandati per qualsiasi legale motivo alla detta leva; essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli iscritti del rispettivo comune.

18. Gli inscritti aggiunti devono essere contraddistinti sulla scheda personale, oltre che col numero d'ordine della lista di leva della classe di nascita, anche con quello avuto in leve successive, quali aggiunti in dette liste.

19. Giusta l'art. 59 del T. U. delle leggi sul reclutamento, la verificazione delle liste deve effettuarsi all'inizio delle operazioni di ciascun comune.

20. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del n. 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

Costituzione del consiglio di leva e delle commissioni mobili. Scelta del personale.

21. A senso dell'art. 24 del testo unico delle leggi sul reclutamento, 8 settembre 1932-X, n. 1332, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un commissario di leva e di un ufficiale delegato dal ministro della guerra.

Fermo restando il disposto del successivo n. 23 i comandi di corpo d'armata o comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi di corpi delle truppe coloniali per la seduta di apertura della leva destineranno provvisoriamente un ufficiale delegato, che potrà poi essere, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni della leva, confermato o sostituito.

22. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 31, procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 31 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

23. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi delle truppe coloniali dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 37 destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali medici in conformità delle disposizioni emanate dalla direzione generale di sanità militare, gli ufficiali delegati e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al ministero *in duplice copia* gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

24. I comandi di corpo di armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei R. corpi delle truppe coloniali cureranno che — per quanto possibile — siano prescelti, quali ufficiali delegati presso gli organi di leva, ufficiali che abbiano una esperienza personale del servizio di leva: e perciò ufficiali dei distretti, o che abbiano prestato tale servizio presso i distretti o i consigli di leva, o commissioni mobili di leva.

Ai consigli di leva ed alle commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dai reparti di truppa da montagna (1).

---

(1) Gli ufficiali delegati per i mandamenti di reclutamento alpino per le commissioni mobili del corpo d'armata di Bari dovranno essere designati dal comando del corpo d'armata di Udine.

I comandi dei corpi d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi di truppe coloniali cureranno che tale scelta sia fatta con attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente eccezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Per tale ragione si dovrà evitare che la scelta cada sopra ufficiali per i quali siano in corso pratiche di trasferimento o che debbano comunque partecipare nell'anno ad esperimenti per l'avanzamento od a corsi applicativi.

25. Fatta eccezione per le sedute dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, l'ufficiale delegato dal ministro per la guerra dovrà provvedere anche alla predesignazione degli arruolati alle varie armi e alla compilazione del foglio conforme all'allegato C di cui al n. 174 della presente circolare.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato, oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nell'adempimento delle sue mansioni.

26. Per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà essere destinato un ufficiale medico.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, dovranno essere destinati due ufficiali medici.

27. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi di truppe co-

loniali cureranno che i detti ufficiali siano fatti presentare ai comandi dei distretti militari o all'ufficio matricola del rispettivo comando di truppe coloniali nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le sedute affinchè possano prendere sufficiente ed esatta cognizione di tutte le operazioni contenute nella presente circolare relativamente ai compiti a loro affidati e per ricevere dai predetti comandi opportune istruzioni per il regolare adempimento ai loro compiti.

28. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

29. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute e della precisione che si richiede nella compilazione dei detti documenti col nuovo sistema a ricalco.

È quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali delegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che siano destinati per scritturali elementi idonei allo scopo e cioè che siano pratici di lavori di scritturazione e che posseggano una ortografia sicura e chiara.

Detti scritturali non devono in alcun modo essere sostituiti durante il corso delle operazioni di leva. Qualunque sostituzione, specialmente in corso di operazioni di commissioni mobili, potrebbe portare grave intralcio al regolare funzionamento delle commissioni stesse.

Gli scritturali adibiti ai lavori presso il consiglio di leva dovranno di massima essere fatti rientrare ai distretti o ai corpi dopo un mese dalla chiusura della sessione, salvo ad essere nuovamente concessi di volta in volta per le sedute straordinarie che venissero in seguito tenute.

Per gli uffici di leva, peraltro, nei quali per il grande numero degli iscritti siano frequenti le sedute straordinarie e grande sia la mole del lavoro dopo la chiusura della sessione, gli ispettori di mobilitazione potranno disporre che gli scritturali predetti siano lasciati a disposizione degli uffici stessi, in tutto o in parte, per il tempo che riterranno indispensabile, non oltre però la chiamata alle armi della primavera ventura.

30. I militari scritturali devono essere fatti presentare agli uffici di leva cinque giorni prima che comincino le operazioni, perchè siano preventivamente istruiti nei lavori che devono assolvere e prendano conoscenza del funzionamento degli apparecchi per la compilazione dei fogli matricolari col nuovo sistema a ricalco Mecucci.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

31. Il giorno 14 maggio 1934, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1914. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia o di colonia a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti (1);

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che concorrono alla leva marittima.

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 61 e seguenti della presente circolare, tenendo ben presente a tal uopo quanto è disposto nel n. 34;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio, l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

Nella predetta seduta di apertura non devesi procedere ad esame personale di inscritti o comunque prendere decisioni di sorta al riguardo dei medesimi.

Non è quindi necessario l'intervento del perito sanitario nè quello dell'ufficiale dell'arma dei CC. RR.

32. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

33. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

34. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e delle commissioni mobili per l'esame e l'arruolamento dei giovani inscritti della classe 1914 si svolgeranno *fra il* 14 *maggio e il* 15 *novembre* 1934.

Nelle provincie di Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Enna, Gorizia, Padova, Pesaro, Trieste, Verona, Vicenza, le sedute verranno sospese dal 1° luglio compreso per essere riprese il 1° agosto.

Nelle provincie di Novara, Perugia e Vercelli verranno sospese il 1° luglio compreso, per essere riprese il 16 agosto.

Nelle provincie di Aosta, Ancona, Belluno, Bolzano, Avellino, Brindisi, Campobasso, Fiume, Foggia, Genova, Grosseto, Imperia, Livorno, Macerata, Massa, Matera, Modena, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trento, Viterbo, Nuoro, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Ravenna, Ragusa, Rieti, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Spezia, Venezia le sedute verranno sospese dal 1° luglio compreso per essere riprese il 1° settembre.

In tutte le altre provincie, e cioè in quelle di Agrigento, Alessandria, Aquila, Arezzo, Ascoli, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Lecce, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Torino, Treviso, Udine, Varese, non si verificherà nessuna sospensione.

Fino a quando non entrerà in funzione la nuova provincia di Littoria, continuerà a provvedere alla leva per gli iscritti appartenenti ai territori dell'agro pontino (Littoria, Sabaudia, ecc.) l'ufficio di leva di Roma, come è stato praticato per la leva sulla classe 1913.

In tutte le provincie le sedute ordinarie dovranno svolgersi senza interruzione tranne che nei periodi suaccennati e tranne che nei giorni festivi.

L'ordine delle sedute, tenuto presente quanto sopra è detto, sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col rispettivo comando di corpo d'armata o col comando militare della Sicilia o della Sardegna in relazione alla disponibilità degli ufficiali medici ed al numero degli inscritti nonchè al giro che devono compiere le commissioni mobili, in modo che le sedute ordinarie abbiano termine in tutte le provincie non oltre la data 15 novembre 1934.

L'ordine delle sedute ordinarie nelle colonie verrà stabilito dai singoli consigli di leva d'accordo con i comandi dei RR. corpi delle truppe coloniali tra il 14 maggio e il 15 novembre 1934.

35. Gli scritturali assegnati agli organi di leva delle provincie nelle quali si interrompono le sedute il 30 giugno, possono essere trattenuti dagli uffici di leva nel numero ritenuto indispensabile, per non oltre il 15 luglio, per il quale termine gli scritturali stessi devono rientrare al corpo.

36. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

37. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 14 maggio 1934. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del giorno 20 maggio 1934 e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo ministero, uno al comando del corpo d'armata (o comando militare della Sicilia o della Sardegna o comando del corpo di truppe coloniali) ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio. Altro esemplare del manifesto dovrà essere trasmesso all'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

38. È fatto divieto ai commissari di leva di diramare ai comuni della provincia circolari contenenti istruzioni sulla documentazione di domande per l'ammissione a ferma minore, o su altri argomenti concernenti il servizio della leva senza prima ricevere il benestare da parte degli ispettori di

mobilitazione, i quali, alla loro volta, se lo riterranno del caso, potranno comunicare le circolari stesse al ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per la preventiva approvazione.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

39. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 61, 75 e 79 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332 ed agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

40. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1,54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei carabinieri reali, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1,54.

Per evitare errori nella trascrizione dei dati relativi alla statura e alla misura del torace, tali dati dovranno essere trascritti sulla scheda di pugno dello stesso perito medico.

41. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari devono essere sempre indicati la misura del torace e i contrassegni relativi al « viso » ed alle « sopracciglia ».

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prôva grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 29 (già modello 31 del catal.) dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

42. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

43. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili dovranno essere muniti per riconoscimento personale della « carta di identità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 o di altro documento equipollente. A tale effetto gli uffici di leva dovranno subito invitare le amministrazioni comunali a provvedere a quanto occorre.

Qualora eccezionalmente un inscritto aggiunto sulle liste quale rivedibile fosse mancante del prescritto documento di riconoscimento, dovrà apporre all'atto della visita, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale.

Tale firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli la scheda.

Se la firma esistente sulla carta di identità od apposta all'atto della visita risulterà differente da quella già apposta in occasione delle precedenti visite, il presidente del consiglio o della commissione mobile dovrà seduta stante disporre, per mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla seduta stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi verificata sostituzione di persona.

44. Giusta quanto è prescritto dal n. 125 della Raccolta delle disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a mezzo del podestà competente fare intimare il precetto a presentarsi a visita agli inscritti che furono rimandati per legale motivo, non appena siano venute a cessare le cause che determinarono il rimando stesso.

45. Per la visita e l'arruolamento degli inscritti di leva che si trovano sottoposti a misure di sicurezza, o a provve-

dimenti di polizia, devono essere osservate le disposizioni contenute nella circolare n. 584 Ris. (direzione generale leva sottufficiali e truppa) del 7 ottobre 1932.

Assegnazione a servizio sedentario.

46. L'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente va pronunciata solo per gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, limitano la idoneità al servizio militare.

In conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco *B* sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

47. Giusta le « avvertenze » dell'elenco *B* succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione; perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente, astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di .... in data .... Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per .... (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

48. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Nei casi in cui inscritti alleghino infermità od imperfezioni che possano dar luogo a riforma, gli ufficiali medici debbono su di queste portare il loro attento esame anche se essi abbiano riscontrato sugli inscritti stessi cause di rivedibilità per altro motivo.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di persone di famiglia.

49. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o dell'elenco delle infermità approvato con Regio decreto del 26 settembre 1930, n. 1401, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quelle località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

50. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo di armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli delle provincie di Spezia e di Massa potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quello di Firenze.

Quelli della provincia di Matera potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto anzichè a quello di Napoli.

51. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle delle persone che chiedono di essere riconosciute inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedale militare) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altre divisioni militari o anche da differente corpo d'armata.

52. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 1401 del 26 settembre 1930, dà facoltà al medico perito di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti anche se tale provvedimento non sia previsto dagli stessi elenchi, nei casi di diagnosi dubbia o particolarmente difficile.

53. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

54. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto quali sono stati apposti sulla scheda, e farà apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta d'identità od altro documento equipollente, l'ufficiale delegato dovrà indicare anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva, indicando anche gli estremi della tessera di riconoscimento, nel caso che l'interessato sia munito di tale documento.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ed all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

55. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capoluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

Per gli inscritti arruolati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere alligati al foglio matricolare e seguire questo nelle successive trasmissioni al distretto e al corpo.

56. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

57. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nel rispettivo mod. 106 (già mod. 59) o nella scheda personale secondo che si tratti di inscritto arruolato, anche con destinazione ai servizi sedentari, ovvero dichiarato temporaneamente inabile o riformato.

Militari idonei ad incondizionato servizio aventi requisiti fisici poco spiccati.

58. Gli ufficiali medici presso i consigli di leva o commissioni mobili di leva e i direttori di ospedali, in sede di osservazione, in tutti i casi in cui, pur riconoscendo l'idoneità incondizionata al servizio militare, rilevino leggere imperfezioni o reliquati di infermità che non raggiungano gli estremi non soltanto per la riforma (Elenco *A*) ma nemmeno per l'assegnazione a servizio sedentario (Elenco *B*) dovranno prenderne nota sulla scheda personale dell'inscritto o sul verbale di osservazione, con le modalità che all'uopo sono prescritte dalla circolare 453 riservata dell'8 giugno 1932.

I consigli di leva e le commissioni mobili, in base al giudizio dell'autorità sanitaria, alla decisione di arruolamento per gli arruolati di cui trattasi, faranno seguire l'annotazione « lieve .... », giusta quanto è prescritto dalla circolare 453 riservata dell'8 giugno 1932.

Visite per delegazione.

59. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, od altro documento equipollente.

Gli uffici di leva dovranno preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nel caso di cui ai seguenti nn. 61-62; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando.

60. Gli uffici di leva delegati dovranno apporre, in ogni caso, nella seconda parte del modello 29 (già mod. 31) l'indicazione che il visitando ha prodotto detto documento citandone il numero e la data.

61. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni

della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva, e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del ministero.

62. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Nati nell'anno 1912.

63. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Pertanto gl'inscritti nati nell'anno 1912 e aggiunti sulle liste come rivedibili, dovranno essere visitati in via definitiva dai consigli di leva, o dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti cui i detti capilisti appartengono, a meno che si riscontrino in essi lievi deficienze nel rapporto tra altezza e perimetro toracico, debolezza di costituzione non grave o infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

In tal caso, i predetti aggiunti dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva ad una delle sedute ordinarie o suppletive o straordinarie che esso terrà non oltre il 31 dicembre 1934.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1912, che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, non potranno essere mandati rivedibili alla leva successiva e dovranno senz'altro essere riformati.

Commissioni mobili di leva.

64. Come è detto nel n. 31 della presente circolare, nella seduta del 14 maggio 1934 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 15 novembre 1934 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari di leva.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia assolutamente richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di esse e in relazione al numero degli ufficiali medici messi a disposizione potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario, quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno *uno dei commissari sia in sede trattenendovisi non meno di un giorno.*

65. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

66. Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in località dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella città sede del consiglio di leva, la commissione stessa deciderà se debba rientrare in sede o rimanere sul posto.

Nel caso che decida di rientrare in sede, uno dei suoi membri (commissario di leva o ufficiale delegato) dovrà rimanere sul posto sia per la custodia dei documenti di leva esistenti presso la commissione mobile, sia per vigilare i militari scritturali addetti alla commissione stessa.

In tal caso ai membri che rientrano in sede sarà corrisposta l'indennità di soggiorno ridotta ai due terzi, giusta quanto è detto nel n. 170 della presente circolare, più il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno ai sensi della circolare a stampa n. 97 del 12 marzo 1928 (ispettorato generale amministrativo — divisione assegni e indennità eventuali).

Agli effetti della liquidazione delle competenze, la commissione mobile di volta in volta deve informare della decisione di rientro in sede il distretto militare, indicando quale dei suoi membri è rimasto sul posto.

Della decisione dovrà essere fatta menzione nei verbali delle sedute.

67. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni a senso dell'art. 30 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

68. Laddove parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto

il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

69. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 37 della presente circolare.

70. Il giro delle commissioni mobili di cui al n. 64 dovrà anche essere prestabilito in modo che nei mandamenti agricoli le operazioni delle visite si effettuino per quanto possibile nei periodi in cui meno fervono i lavori agricoli onde recare minor disagio alle popolazioni.

71. L'ordine delle visite delle commissioni mobili, dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabiliti dal consiglio di leva e pubblicati nel manifesto di cui al n. 37 della presente circolare.

72. Quando la distanza fra i capoluoghi di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capoluoghi per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

73. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamen-

to diverso da quello dove si reca la commissione mobile, ma appartenente alla stessa provincia, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

74. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

75. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile, ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

76. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva cinque giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni la cui popolazione in parte parli lingua non italiana le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

77. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento, o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

78. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

79. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

All'inizio delle sedute la commissione mobile insieme coll'ufficiale medico e quello dei carabinieri avranno cura di accertare che la misura metrica per la misura della statura sia stata di recente verificata, e che, ad ogni modo, essa non presenti alterazione o rotture. Di ciò dovrà essere redatto apposito processo verbale da allegarsi agli atti.

80. Il commissario di leva deve portare seco le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai capi delle

amministrazioni comunali, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

81. **I singoli uffici di leva rivolgeranno speciale invito ai comuni della provincia di fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti per l'eventuale assegnazione a ferma minore.**

82. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da tre lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 59, 60, 61, 62.

83. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

84. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

85. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La relativa decisione dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva previa aggiunzione, su quest'ultima, delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

86.* Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del Regio esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

87. La commissione mobile di leva agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni salvo quanto è stabilito dal precedente n. 85 sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del consiglio. Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a ferma minore gli inscritti di leva od il rappresentante del comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al ministero della guerra a senso dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Tranne il caso di espressa richiesta di rinvio al consiglio, le commissioni devono pronunciarsi direttamente sul maggior numero possibile di domande di assegnazione a ferma minore.

Per decidere su domande di assegnazione a ferma minore basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di persone di famiglia, le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai consigli di leva.

Effettuata la visita, agli inscritti od al rappresentante del comune non spetta più la facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale presso un ospedale militare.

Alle decisioni della commissione mobile sulla scheda e sulle liste deve premettersi l'indicazione del capoluogo di mandamento e la data in cui sono state pronunciate.

88. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio di congedo illimitato provvisorio.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

89. Per i renitenti arruolati che, a senso del n. 145, devono essere subito avviati alle armi dovrà redigersi subito il foglio matricolare modello 106 (già mod. 59).

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al ministero.

90. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le opera-

zioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

91. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

92. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa - ufficio ispettori) per mezzo dell'ispettorato di mobilitazione della divisione militare territoriale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

Verifiche presso i comuni relative al servizio della leva.

93. In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, l'ufficiale delegato nei giorni in cui la commissione si trova nel capoluogo del mandamento dovrà verificare se il comune è provvisto dell'« Istruzione per l'avviamento dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi » (ediz. 1927) e se attende regolarmente alle prescrizioni contenute nella stessa istruzione.

Per tutti i comuni ove non si reca la commissione mobile, l'ufficiale delegato dovrà conferire, prima o dopo la seduta, con i rappresentanti dei comuni informandosi se adempiono a quanto sopra e darà alle autorità medesime chiarimenti e suggerimenti atti ad eliminare le manchevolezze riscontrate.

94. I commissari di leva da parte loro dovranno verificare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva e accerteranno:

a) se hanno compilato le liste di leva delle due classi successive a quella della quale sono in corso le operazioni per l'esame personale ed arruolamento;

b) se le situazioni di famiglia sono conformi al modello prescritto e tenute legate a registro a madre-figlia con numero progressivo;

c) se il « precetto personale » da essi usato sia aggiornato in relazione alle nuove disposizioni sul reclutamento (allegato *I* alla presente circolare).

Del risultato delle verifiche gli ufficiali delegati daranno conoscenza mediante apposito rapporto all'ispettore di mobilitazione della divisione militare territoriale.

I commissari di leva noteranno le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui al n. 92 della presente circolare diretta ai prefetti della rispettiva provincia.

Ferme minori.

95. Agli iscritti della classe 1914 e agli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legale motivo, vanno applicate le disposizioni contenute nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332.

L'assegnazione alle dette ferme minori dovrà essere fatta secondo le disposizioni contenute nelle « *Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio* 1931-XI, *n.* 3, *recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento* » e nelle circolari 3 agosto 1931, 11 gennaio, 25 marzo 1932, e 8 giugno 1933, n. 4004.

96. L'esistenza dei titoli a ferma minore contemplati dal predetto testo unico, deve essere comprovata mediante la produzione dei documenti indicati nelle tabelle *A, B* e *C* allegate alle « Norme » citate (circ. 260 del *giornale militare* 1931).

Il titolo di cui all'art. 86, n. 8, deve essere comprovato mediante la produzione dei documenti previsti dalla tabella *B,* nn. III o IV.

L'inabilità a lavoro proficuo della madre dell'inscritto deve essere accertata mediante normale visita sanitaria presso il consiglio di leva o la commissione mobile ma, come è ovvio, deve essere fatta con i dovuti riguardi in luogo appartato e, salvo casi speciali, alla presenza del solo perito sanitario.

Per i titoli di cui agli articoli 86, nn. 18 e 20 e 87 n. 6 non è più necessario che venga prodotta la dichiarazione del podestà attestante che le sorelle *minorenni* dell'inscritto non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia.

97. Il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile deve rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni che danno diritto a ferma minore.

In caso affermativo lo inviterà a produrre al più presto, ove già non lo abbia fatto, i necessari documenti, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio del diritto. Inoltre in tal caso deve essere fatta sulla scheda e sulla lista di leva (nonchè sul foglio allegato *C*) la seguente annotazione: « Ha dichiarato di aver titolo a ferma minore di .... grado ».

98. **I titoli a ferma minore, giusta il § 13 delle norme di cui al n. 95, debbono essere esposti e comprovati sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva non oltre la chiusura della sessione della leva, 30 novembre 1934.**

Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione o posteriormente potranno utilmente essere fatti valere dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.

I titoli che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare ai termini dei §§ 7 e seguenti delle norme devono essere fatti valere sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I giovani i quali siano stati cancellati dalle liste di leva di mare possono utilmente invocare i titoli a ferma minore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle domande tardive di assegnazione a ferma minore. Essi potranno accogliere tali domande quando gli interessati comprovino in modo non dubbio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque ad essi non imputabili.

Gli ufficii di leva non dovranno restituire agli interessati o alle autorità comunali le domande che loro pervenissero documentate *incompletamente* o irregolarmente ma dovranno restituire solamente i documenti irregolari, fornendo le indicazioni necessarie per la rettifica o il completamento dei documenti stessi.

99. **Gli uffici di leva richiameranno l'attenzione dei capi delle amministrazioni comunali sulla necessità di porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse di inscritti per l'assegnazione a ferma minore siano redatti con la maggiore precisione e sollecitudine.**

100. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di assegnazione a ferma minore, debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Si tenga presente il § 36 delle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 3 » in conformità del quale i diritti a ferma minore devono comprovarsi a seconda dei casi con certificati di stato civile mod. 87, 88 e 89 e colle attestazioni indicate nelle tabelle che fanno seguito alle « Norme », non essendo più consentita, in luogo del certificato, la semplice annotazione sulla situazione di famiglia.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minore per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

101. Nei casi in cui la ferma minore sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

102. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito dovrà essere assegnato a ferma di durata immediatamente superiore a meno che da certificato del competente comando di legione della **M.V.S.N.** risulti essersi trovato in una delle seguenti condizioni:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) affetto da infermità temporanea, ricoverato in luogo di cura od in istituti di correzione od in luogo di pena o di confino durante il periodo dei corsi;

c) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 km. dal comune ove si svolsero i corsi premilitari;

d) residente all'estero;

e) novizio degli istituti religiosi, studente di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, alunno interno di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, alunno dei seminari, o chierico ordinato in sacris o religioso che ha emesso i voti.

Sul merito delle attestazioni rilasciate dai comandanti di legioni della M.V.S.N. per giustificare la mancata frequenza dei corsi premilitari, come pure sul diniego delle attestazioni stesse, i consigli di leva e le commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi indagine, spettando al ministero della guerra ed al comando generale della M.V.S.N. di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ricorsi che in proposito fossero prodotti.

103. Riguardo all'obbligo dell'istruzione premilitare si fa presente che secondo i criteri di massima stabiliti da questo ministero, i giovani i quali ottengono di prendere imbarco su navi nazionali, per ragione della loro professione di marittimi, sono da considerarsi esenti dall'obbligo della detta istruzione, finchè esercitano la professione di naviganti, alla

stregua dei giovani che dimorano oltre dieci chilometri dal luogo ove si svolgono i corsi (art. 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito).

104. Le formule che i consigli di leva e le commissioni mobili dovranno adottare nei riguardi dei militari che invocano l'assegnazione a ferma minore sono, a seconda dei casi, le seguenti:

a) « Assegnato alla ferma minore di ..... grado (mesi .....) per il titolo di cui all'articolo ..... n. ..... del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332 »;

b) « Assegnato alla ferma minore di ..... grado (mesi .....) perchè pur avendo titolo alla ferma minore di ..... grado (mesi .....) per il titolo di cui all'art. ..... n. ... del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332 manca, senza giustificato motivo, del requisito della istruzione premilitare »;

oppure:

c) « Assegnato alla ferma ordinaria perchè pur avendo titolo alla ferma minore di 1° grado per il titolo di cui all'art. 88 del testo unico 8 settembre 1932-X, n. 1332 manca, senza giustificato motivo, del requisito della istruzione premilitare »;

d) « Assegnato alla ferma minore di ..... grado (mesi ....) per il titolo di cui all'art. ...., n. ...., del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332, per aver conseguito il requisito dell'istruzione premilitare (oppure: per aver giustificato la mancanza del requisito della istruzione premilitare) ».

Non appena pervenga ai consigli di leva comunicazione della conseguita idoneità premilitare da parte di inscritti nel cui riguardo sia stata pronunziata la decisione di cui alle formule b) *e* c), *i consigli stessi dovranno riunirsi di urgenza e addivenire alla decisione di cui alla formula* d).

Nelle decisioni negative dovrà essere sempre indicato il titolo invocato e il motivo della decisione stessa.

105. **Qualora il Ministero della guerra entro il primo semestre della chiamata alle armi di una classe o parte di essa, avvalen-**

dosi della facoltà di cui all'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento, determini il passaggio dei militari dalla ferma alla quale sono stati assegnati ad un'altra di durata immediatamente superiore o inferiore, sulla lista e sulla scheda personale relativa a ciascun iscritto, al quale il provvedimento si riferisce, dovrà essere presa nota della determinazione ministeriale di cui sopra mediante la seguente formula: « Trasferito alla ferma..... (ordinaria, di 1°, di 2° o di 3° grado, a seconda dei casi) in applicazione dell'art.112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332 (decreto ministeriale del ..... circolare n. ..... del G. M. .....).

A tale scopo non appena emanata la disposizione relativa i commissari di leva dovranno provvedere allo spoglio delle liste di leva per apporre sulle liste di leva e sulle schede personali la variazione suddetta nei riguardi degli inscritti, che, già assegnati a ferma minore, debbano essere trasferiti ad altra ferma di durata superiore o inferiore.

I commissari stessi quindi provvederanno a trasmettere al distretto od al corpo, a seconda che il militare si trovi o non alle armi, la relativa partecipazione a mezzo dei modelli 15-*ter* e 15-*quater*.

Per i militari che prestano servizio nella R. aeronautica, i modelli 15 *quater* saranno dagli uffici di leva trasmessi ai centri di reclutamento e mobilitazione nella cui giurisdizione sono dislocati i reparti nei quali prestano servizio i militari interessati, analogamente a quanto è prescritto al n. 154.

166. Per la visita di persone che si allegano inabili a lavoro proficuo e per l'invio in osservazione delle persone medesime si osserveranno le disposizioni contenute nei §§ 69 e seguenti delle norme per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Peraltro, qualora le persone che si allegano inabili siano state giudicate idonee a lavoro proficuo in sede di osservazione ospedaliera, il nuovo giudizio dovrà essere *in ogni caso* pronunziato da un collegio medico presieduto dal direttore di sanità militare del corpo di armata.

Denuncia dei titoli di studio.

107. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

108. Il consiglio di leva o la commissione, venendo a conoscenza che un iscritto in possesso del titolo di studio, da cui derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, dovrà deferirlo immediatamente all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del citato decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

109. Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi del servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

---

(1) In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 *giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

110. Giusta l'art. 58 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento, l'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal capo dell'amministrazione comunale essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto militare che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al ministero.

111. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

---

i) diploma di perito minerario, conseguito nelle R. scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

l) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

m) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del decreto 29 giugno 1924;

n) licenza di un Regio istituto nautico;

o) titoli di studio superiori ai precedenti.

112. Per la concessione dei mezzi di viaggio devono osservarsi le disposizioni contenute nella circolare 508 del *giornale militare* 1920, tenendo però presente quanto è detto nel n. 110 di questa circolare.

Devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possono in alcun modo far fronte alle spese del viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri reali, che fanno parte delle commissioni comunali qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferirne opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali ed apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

113. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

114. Il pagamento dell'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, devono essere fatti dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile,

con le norme di cui al n. 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quello di ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno, l'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta sino al comune di residenza.

Nel caso in cui il ritorno degli inscritti in parola al comune di residenza debba effettuarsi direttamente dall'ospedale, gli ufficiali delegati dovranno ritirare agli inscritti medesimi gli scontrini mod. B per il ritorno dalla sede del consiglio di leva o della commissione mobile di leva al comune di residenza, e rilasceranno invece ad essi un altro scontrino da valere pel ritorno dall'ospedale direttamente al comune di residenza.

E ciò allo scopo di evitare eventuali abusi da parte di coloro che, essendo rimasti in possesso di scontrini validi per ottenere l'applicazione della tariffa militare pel viaggio di ritorno al comune di residenza (dal comune sede del consiglio o della commissione mobile), si ritengano autorizzati a valersene per conto particolare.

Nell'effettuare il pagamento delle indennità di viaggio dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporti destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tranvie, automezzi), l'indennità di soggiorno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare 460 del *giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto n. 1492 del 13 agosto 1926.

In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese di viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto per recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornare.

Per comprovare le indennità pagate agli inscritti inviati in osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo delle indennità medesime (mod. 699, già mod. 42 R. A.) sia allegato solamente il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale delegato all'inscritto.

Tutti indistinamente i certificati di viaggio, anche quelli relativi ad iscritti inviati in osservazone dalle commissioni mobili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al consiglio di leva.

115. *Per* i viaggi delle persone in accompagnamento di iscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a loro spese a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 91 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Disposizioni per le colonie.

116. Gli uffici di leva delle colonie, prima di pubblicare il manifesto, cureranno di apportarvi le opportune modifiche nel senso che alle locuzioni: « provincia », « mandamento », « comune », siano sostituite, secondo i casi, le altre: « colonia », « commissariato regionale », o « regione », « comando di zona », ed alle parole « distretto militare » ove questo non esista, siano sostituite quelle di « ufficio matricola presso il comando delle truppe coloniali».

Detto manifesto porterà quindi l'intestazione:

« GOVERNO DELLA . . . . ».
« CONSIGLIO DI LEVA DELLA . . . . . . ».

Gli uffici di leva suddetti inoltre dovranno curare che alle parole generiche « inscritto » o « inscritti di leva » siano sostituite le parole « inscritto » o « inscritti di leva cittadini dello Stato ».

I consigli di leva delle colonie potranno costituire ciascuno una commissione mobile ove concorrano le condizioni di cui al n. 4 del R. decreto dell'11 maggio 1931, n. 348.

117. Per la esecuzione delle visite e la procedura in genere della leva, anche per quel che concerne le assegnazioni alle ferme minori, si applicheranno norme analoghe a quelle di cui alla presente circolare.

Le visite in osservazione anzichè presso gli ospedali militari, laddove questi non esistano, dovranno essere effettuate presso gli ospedali coloniali.

I consigli di leva nel decidere sulla idoneità degli inscritti inviati in osservazione negli ospedali coloniali dovranno tener presente il giudizio che il direttore del locale ufficio di sanità militare esprimerà in base alla dettagliata e circostanziata relazione sull'osservazione redatta dall'ospedale.

118. In conformità degli accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle colonie e il governo dell'Eritrea, resta stabilito che i documenti necessari per il riconoscimento dei titoli a ferma minore possono essere rilasciati dagli uffici regionali di detta colonia.

La stessa disposizione è estesa anche agli uffici regionali della Somalia per il rilascio di documenti di cui sopra ad inscritti di leva residenti in quel territorio.

119. Nella colonia Eritrea e nella Somalia sarà pubblicata la sola lista generale dei renitenti di cui al n. 143, lett. *h*).

120. Le situazioni della leva compilate su stampati mod. *D*, di cui alla presente circolare, dovranno essere inviate ai ministeri della guerra e delle colonie alle date indicate dal n. 182 della circolare stessa.

Inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

121. Il servizio della leva per i nazionali residenti nelle isole italiane dell'Egeo, è affidato al governatore di Rodi. Questi provvederà all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece

dimoranti in altre località, il governatore provvederà alle visite stesse a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *E* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio, la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti a ferma minore.

I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo del governatore, il quale, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicherà agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

L'ufficio di leva dovrà notificare al governatore le decisioni di cui sopra.

Inscritti residenti all'estero.

122. Per gl'inscritti residenti all'estero sono applicabili le disposizioni del vigente testo unico delle leggi sul reclutamente e le disposizioni contenute nelle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero », approvate in data 16 maggio 1929.

123. Giusta il § 17 delle norme anzidette, pei residenti all'estero *la leva sulla classe* 1914, *indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si è aperta il* 1° *gennaio corrente anno e si chiuderà il* 31 *dicembre* 1934 salvo

la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1935 in conformità del § 37 delle dette « Norme ».

124. Per i provvedimenti che i consigli di leva dovranno adottare al riguardo degli inscritti di leva residenti all'estero, si applicheranno le disposizioni del Capo IV delle « Norme » di cui al precedente n. 122 avendo particolare cura di accertare se l'inscritto si trovi ancora all'estero al momento in cui viene presa in esame la sua posizione.

Ove risulti che l'inscritto abbia già fatto ritorno nel Regno dovrà procedersi, giusta il § 37 delle « Norme » succitate, alla sua immediata precettazione per l'esame personale e dovrà essergli ritirato il passaporto, sempre, beninteso, se rilasciato da autorità italiane (1).

Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamente, si terranno presenti, per la regolarizzazione della loro posizione, le disposizioni del § 42 delle « Norme » in parola.

125. I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal presentarsi alle armi degli inscritti residenti all'estero per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di arruolamento e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a ferma minore da essi invocati.

I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constatare la loro insanabile inabilità e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

---

(1) I passaporti che vengono ritirati agli inscritti di leva all'atto della costituzione al consiglio od anche anteriormente, dopo l'apertura della leva sulla loro classe, devono subito essere trasmessi alla Regia questura che ebbe a rilasciarli con l'indicazione delle ragioni che han dato luogo al ritiro o ai motivi che si oppongono all'ulteriore validità dei passaporti medesimi.

Per quanto riguarda, poi, le decisioni di riforma che siano state prese all'estero sul conto di inscritti nati nell'anno 1912 dovrà aversi presente quanto è stato detto al precedente n. 63.

I consigli di leva si asterranno, perciò, dal confermare quelle di dette decisioni di riforma che siano state adottate per infermità od imperfezione da presumersi suscettibili di modificazioni entro l'anno, segnalando i casi a questo Ministero in conformità del § 39 delle citate « Norme ».

126. Per gli inscritti residenti all'estero invece, per i quali non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva e le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1935, beninteso, dopo aver accertato che non siano rientrati nel Regno. In tale seduta i consigli di leva *provvederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa* dal presentarsi alle armi degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori e per i quali esista la notificazione parte *B* del mod. 8 di concessione di passaporto, giusta il n. 1 del § 40 delle « Norme » succitate.

Procederanno invece alla dichiarazione di renitenza di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1934 a meno che si presentino personalmente.

127. Per i renitenti delle leve precedenti (esclusi beninteso gli inadempienti del tempo della mobilitazione) i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presenti le disposizioni contenute nella sezione 3ª del capo 6° delle « Norme » più volte citate.

128. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

Norme procedurali.

129. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed un unico protocollo, qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.

130. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

131. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

Gli articoli 26 e 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332, provvedono per l'eventualità di parità dei voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli e delle commissioni mobili.

132. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve partecipare un solo commissario di leva.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

133. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle li-

ste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15 (mod. 7, già mod. 6 del catalogo) dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 25 della presente circolare, e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione leva) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

134. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, per quella parte che deve essere scritta a mano, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta, o dall'ufficiale delegato. Esse però dovranno essere firmate dal presidente.

135. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332;

b) il R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito (edizione 1922) (1);

d) le « norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero » approvate con D. M. 16 maggio 1929 - Anno VII;

e) le norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

136. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro funzioni giusta le istruzioni contenute nelle: « *Norme relative alla nomina ed alle attribuzioni degli ufficiali delegati presso i consigli di leva e le commissioni mobili di leva* », approvate

---

(1) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni portate dalle leggi successive.

con decreto ministeriale 9 marzo 1933-XI, ed a quanto è detto nella presente circolare specialmente ai numeri 174 e seguenti.

137. Come è stato avvertito con la circolare 425 del *giornale militare* 1931 le richieste dei certificati del casellario giudiziale devono essere rivolte ai procuratori del Re, anzichè alle cancellerie dei tribunali.

Per effetto dell'art. 91 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235, parte I, del 10 ottobre stesso) le richieste di certificati penali quando si riferiscono a numerose categorie di persone (come avviene precisamente per gli inscritti di leva), possono essere fatte con elenchi nei quali i nomi delle persone devono essere segnati per ordine alfabetico.

In tal caso il certificato penale viene rilasciato soltanto per le persone, a carico delle quali risultino precedenti penali; per le altre invece è sufficiente la dichiarazione del segretario della procura fatta nell'elenco stesso a fianco di ciascun nome, che « nulla » risulta nel casellario giudiziale.

138. Per i cittadini italiani e sudditi coloniali nati nelle colonie italiane la domanda di certificato deve essere diretta al rappresentante del P. M. nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona; e cioè, a secondo dei casi, al rappresentante del P. M. in Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio.

Per gli appartenenti per origine od elezione agli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, la richiesta del certificato penale va diretta al procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi e Coo.

139. Allo scopo di ovviare ritardi nel rilascio dei certificati penali, che, come si è avuto occasione di rilevare, hanno generalmente per causale il fatto che tali certificati vengono richiesti al momento in cui avviene la chiamata alle armi, si richiama l'attenzione degli ufficiali delegati perchè le richieste dei certificati di cui si tratta siano fatte avere alle Procure interessate tempestivamente affinchè possano darvi corso nel termine più breve possibile.

Le richieste in parola dovranno contenere le esatte e complete generalità dell'arruolato, rispondenti a quelle indicate nel relativo foglio matricolare.

140. Nei luoghi, ove gli atti di stato civile erano tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli nn. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento purchè siano vidimati dalla curia vescovile o dal podestà.

141. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere indicato il nome e cognome di ciascun inscritto, il rispettivo numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere segnata la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

142. Gli uffici di leva, ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni, dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti, rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione dei carabinieri reali, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

143. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti e i dati relativi alla misura del torace e della statura, come è detto al n. 40 della presente circolare, da apporsi sulla scheda personale dovranno essere scritti di pugno del perito sanitario e sottofirmati per disteso; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) l'ufficiale delegato, in conformità di quanto è prescritto dal n. 167 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, dovrà accertare il grado di istruzione degli inscritti dichiarati idonei nella visita di arruolamento sottoponendoli — quando per la loro condizione sociale si possa dubitare se sappiano leggere o scrivere — all'esperimento della prova grafica sotto la sua diretta sorveglianza;

c) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile, e le successive modificazioni, e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 177 coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 (mod. 7, già mod. 6 del catalogo) per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.*

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

d) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al commissario di leva;

e) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare. Il ministero quindi ogni qualvolta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari od altre rilevanti manchevolezze, prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo nella compilazione e nella revisione dei fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richiamare nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali delegati sulla grande importanza delle operazioni di leva cui sono addetti e sulla delicatezza della compilazione dei documenti matricolari. I comandi di distretto militare alla chiusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi comandi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col quale i medesimi hanno svolto l'opera loro. Di tali informazioni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione delle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

f) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato F della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modificazioni che devono rigorosamente essere applicate, annullando i precedenti moduli o portando ad essi a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il ministero esige che vi siano indicate nominativamente tutte le ferme minori distinte per grado, concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subita da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità al lavoro proficuo. In detti verbali deve essere fatta anche menzione delle visite per delegazione effettuate nella seduta.

Se i relativi spazi non basteranno, si dovrà provvedere mediante appositi fogli intercalari.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi la propria firma.

Per coloro che non avessero preso parte alla seduta, il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola « assente » nello spazio destinato alla firma;

g) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della raccolta, agli iscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

h) il n. 141 della raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che, in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta), non deve essere più trasmessa al ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'arma dei CC. RR. dovrà essere sempre indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

144. Gli uffici di leva dopo la chiusura della leva trasmetteranno al ministero un elenco conforme al prospetto allegato *G*, in cui debbono indicare nelle apposite colonne il numero delle renitenze cancellate in via amministrativa, quello dei renitenti denunciati all'autorità giudiziaria durante la leva stessa e quello delle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate durante il detto periodo dall'autorità medesima a riguardo dei renitenti, che dovranno essere distinti per classi. In detto elenco devono essere compresi tutti i renitenti che cessarono di essere tali per decisioni prese durante la leva sulla classe 1914, anche se non aggiunti nelle liste della leva stessa.

145. L'invio immediato alle armi, ai sensi del n. 466 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, del renitente arruolato deve essere effettuato solo quando il consiglio di leva o la commissione mobile decida la denunzia all'autorità giudiziaria pel reato di renitenza, ed anche in questo caso purchè il già renitente non venga assegnato alla ferma minore di terzo grado o non abbia titolo a dispensa o esenzione dalla prestazione del servizio.

146. Qualora un renitente venga tradotto in istato di arresto ad un consiglio di leva che non sia quello al quale appartiene per fatto di leva, sarà dal consiglio stesso subito visitato per delegazione, e, riconosciuto abile, sarà subito avviato alle armi.

L'ufficio di leva che ha visitato il renitente, avvertirà il comando di distretto militare che dovrà tenere in forza il militare, salvo a farne nei modi consueti l'assegnazione ad un corpo non appena avrà ricevuto dall'ufficio di leva competente il foglio matricolare.

147. Ai renitenti i quali abbiano ottenuto l'assegnazione a ferma minore a senso dei §§ 8, 9 e 10 delle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3 » debbono applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

148. Giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del consiglio di leva.

È quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tali disposizioni a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei renitenti, per permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

149. I signori magistrati, presidenti di consiglio e di commissione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al ministero.

150. È fatto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

151. Giusta il disposto del n. 165 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i

consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minore.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi del distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

152. I mod. 15, 15-*bis* (mod. 7 e 36 *D* del catalogo) e 29 (già mod. 31) devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare, giusta quanto è stabilito dal § 23 delle norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3, la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, avuti in carico.

153. È vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

154. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai comandi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia indicante le generalità dei militari cui i detti elenchi si riferiscono.

I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi riconosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nell'elenco, apporranno su una copia dell'elenco stesso la propria firma per ricevuta e la restituiranno in piego raccomandato all'ufficio di leva competente.

Dopo avere provveduto alle formalità relative alle decisioni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti restituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei modelli suaccennati.

Per i militari che prestano servizio nella R. aeronautica, i modelli 15-*bis* e le comunicazioni di cui al § 26 della circolare 260 del *giornale militare* 1931, saranno, dagli uffici di leva, trasmessi ai centri di reclutamento e mobilitazione nella cui giurisdizione sono dislocati i reparti nei quali prestano servizio i militari interessati.

Per opportuna norma si indicano i centri di zona aerea territoriali:

1) Centro della 1ª zona aerea territoriale con sede a Milano, avente giurisdizione nel Piemonte, nella Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova), nella Liguria e nella provincia di Livorno.

2) Centro della 2ª zona aerea territoriale con sede a Parma, avente giurisdizione nelle tre Venezie, nell'Emilia, nelle Marche (eccettuata la provincia di Ascoli Piceno), nelle provincie di Mantova e Zara.

3) Centro della 3ª zona aerea territoriale con sede a Benevento, avente giurisdizione nel restante territorio della penisola e nelle isole di Sicilia e Sardegna.

155. Anche i moduli 25, 106 e 107 (già mod. 28-A, 59, 61, 62 del catalogo) la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia, vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al comando degli stabilimenti militare di pena di Gaeta.

156. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 37 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, e un elenco numerico degli inscritti distinti per comune, compresi in esso i capilista.

157. In base a quanto è prescritto al n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) una relazione sintetica sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione complessiva quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio relative alle commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

158. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1914 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1914 » a meno che si tratti dei casi, nei quali, in base alle disposizioni contenute nel n. 397 della Raccolta di disposizioni in vigore e nel n. 145 della presente circolare, è prescritto l'immediato invio alle armi.

159. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dai consigli di leva e dalle commissioni mobili deve essere fatto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre il consiglio o la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile presso la commissione mobile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione, tornata in sede, avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori il predetto ufficiale dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data . . . . . l'ufficiale . . . . ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

La compilazione dei fogli matricolari presso i consigli di leva e commissioni mobili sarà simultanea, mediante il sistema di ricalco, anche per il foglio matricolare di compagnia e per il ruolo matricolare del distretto, come è stato già praticato per le leve sulle classi 1912 e 1913.

Per la compilazione di detti fogli dovrà anche tenersi presente quanto venne disposto con la circolare 175-R dell'11 luglio 1932-X e delle successive circolari di pari numero in data 18 settembre e 2 novembre 1933-XII.

Nella trascrizione a ricalco devono essere evitate le calligrafie a chiaro-scuro, giacchè queste non riescono bene nella riproduzione.

I fogli matricolari, come prescrive il n. 173 della raccolta, dovranno essere trasmessi dagli ufficiali delegati al comando del distretto militare al termine delle sedute ordinarie stabilite per ciascun mandamento, *se queste possono essere definite in un periodo di dieci giorni. In caso diverso saranno trasmessi di dieci in dieci giorni.*

I fogli matricolari degli inscritti arruolati nelle sedute suppletive saranno trasmessi al distretto alla chiusura della sessione: quelli degli inscritti arruolati nel secondo periodo della leva saranno trasmessi seduta per seduta.

Qualsiasi ritardo nella trasmissione dei fogli matricolari deve essere assolutamente evitato.

160. Per la trasmissione dei fogli matricolari ai distretti militari, dovranno essere adoperati appositi elenchi a madre e figlie conformi al modello 68 del catalogo.

In tali elenchi dovranno essere indicati distinti gli arruolati con ferma ordinaria da quelli con ferma minore di 1°, 2° e 3° grado.

Il comando del distretto militare, ricevuti gli elenchi di cui sopra, dovrà restituire all'ufficio di leva la parte seconda del modello con la dichiarazione dell'eseguita verifica delle generalità degli arruolati e della ferma a ciascuno di essi attribuita, giusta le risultanze del rispettivo foglio matricolare.

I fogli matricolari non devono essere trasmessi in sola busta, ma devono essere trasmessi in pacchi sigillati dopo essere stati racchiusi fra due cartoni, per impedire che siano sgualciti.

161. La firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di

leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

162. *Sul foglio matricolare dovrà indicarsi con esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.*

Si deve inoltre tener presente che le generalità dell'arruolato (cognome e nome) devono essere scritte con caratteri più grandi e più marcati delle altre scritturazioni contenute nel suddetto foglio.

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *H* alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama la più attenta cura degli ufficiali delegati perchè la compilazione dei fogli matricolari anche per quel che riflette l'indicazione di tali dati sia eseguita con la dovuta diligenza, avuto presente quanto è detto nella lettera *e*) del precedente n. 143.

163. Dovranno essere sempre annotati sul foglio matricolare anche i contrassegni relativi al « viso » ed alle « sopracciglia ».

I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

Il foglio matricolare dovrà essere restituito al distretto militare, anche quando i rivedibili in rassegna rivisitati dal consiglio o dalla commissione mobile vengano riformati. In tal caso nel foglio matricolare dovrà essere apposta sempre la decisione relativa alla riforma pronunciata dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.

164. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva, trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di dicembre 1931 i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione truppa).

165. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli essa dovrà essere considerata come distretto militare a tali effetti.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

166. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

167. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti, il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile, i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, n. 1310, la quale prevede il caso di militari isolati fuori della loro residenza, per ragioni di servizio.

L'amministrazione comunale poi richiederà al comando del distretto militare il rimborso dei compensi ad essa dovuti, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, nella misura stabilita dall'allegato A al R. decreto 16 gennaio 1927 (pubblicato nel n. 76 della *gazzetta ufficiale* del 1° aprile 1927 e nella circolare 239 del *giornale militare* di detto anno); compensi che sono stati ridotti del 10 % a mente del R. decreto 24 settembre 1931 n. 1407 (*gazzetta ufficiale* n. 272 del 25 novembre 1931 - circolare 618 del *giorinale militare* 1931).

168. Ai signori presidenti di tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, nella misura ridotta secondo le disposizioni ora vigenti in materia.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di soggiorno coll'indennità e cioè in relazione al principio sancito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, (articolo 35 del testo unico 8 settembre 1932) per i presidenti delle commissioni mobili.

169. Ai componenti delle commissioni mobili delle colonie competono soltanto le indennità di missione stabilite dagli ordinamenti coloniali. Al medico civile cui vengono eventual-

mente affidate le funzioni di perito sanitario presso le commissioni mobili predette, è assegnata la diaria di missione prevista per il personale del 7° grado.

170. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di soggiorno superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918), salvo le ulteriori riduzioni stabilite dalle disposizioni in vigore.

171. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

172. Per effetto dell'art. 16 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1914 non possono più espatriare dopo l'apertura della leva.

Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sul disposto dei § § 1 e 4 delle « Norme » di cui al precedente n. 122 giusta il quale il limite di concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o per altre ragioni, fissato dal citato art. 16 del testo unico, con le parole « fino all'apertura della leva della propria classe », va inteso in senso restrittivo, limitatamente cioè « all'apertura della leva della propria classe di nascita ».

In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati per legali motivi ad una leva successiva a quella della loro classe di nascita, deve, di massima, essere negato, salvo speciale autorizzazione del ministero, giusta le disposizioni di cui al § 5 delle « Norme » succitate.

Anche la concessione del passaporto agli inscritti arruolati con assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) va soggetta alle stesse restrizioni previste dal detto § 5 delle « Norme », giusta quanto è stato avvertito con la circolare 14 ottobre 1931, n. 4008, a meno che siano trascorsi sei mesi dalla data della chiamata alle armi della loro classe di arruolamento o del contingente cui appartengono, giusta l'art. 17, 2° comma, del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento.

173. Gli uffici di leva dovranno avvertire di quanto sopra le Regie questure e notificare inoltre che il passaporto non può essere concesso nè rinnovato senza l'autorizzazione di questo ministero, ai giovani nelle condizioni anzidette, i quali siano rimpatriati dall'estero e non abbiano titolo a dispensa.

Predesignazione delle reclute per le varie armi e specialità.

174. Gli ufficiali delegati od incaricati presso i consigli e le commissioni mobili di leva non formuleranno alcun giudizio di predesignazione, ma si limiteranno a riempire — con la massima diligenza e scrupolosità — un foglio conforme all'allegato *C* (1) annesso alla presente circolare, segnandovi tutte le indicazioni da esso allegato richieste e limitandosi ad indicare in modo sintetico con un « *si* » od un « *no* » l'idoneità degli arruolati alle varie armi e specialità in detto allegato specificate.

175. Il mod. *C* dovrà essere compilato anche per gli individui inviati in osservazione all'ospedale. Però, conosciuto l'esito dell'osservazione, l'ufficiale delegato annullerà il mod. *C*, se l'iscritto sarà stato riformato, o dichiarato rivedibile, mentre, se sarà stato riconosciuto abile, si limiterà ad annotare, nel modello stesso, l'esito della osservazione.

176. I mod. *C*, corredati di tutti i documenti esibiti dagli arruolati per comprovare le loro attitudini professionali, saranno trasmessi, a cura dell'ufficiale delegato, ai rispettivi distretti, insieme coi fogli matricolari.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta agli interessati circa le indicazioni apposte, nei loro riguardi, nel mod. C.

---

(1) Il mod. *C* del tipo allegato alla presente circolare sarà subito stampato a cura dei distretti militari.

177. Le norme di cui ai precedenti numéri 174 a 176 si applicheranno anche nelle colonie.

Poichè però i giovani che saranno dichiarati abili ed arruolati dovranno essere assegnati a reparti delle truppe coloniali della rispettiva colonia, la parte II del mod. *C* sarà riempita in rapporto alle sole armi e specialità esistenti nella colonia.

Disposizioni speciali per i distretti.

178. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli iscritti arruolati, provvederanno alla formazione del ruolo matricolare mod. 105 (già 57), mediante la riproduzione a ricalco della copia del foglio matricolare in carta velina (circolare 4 maggio 1932, n. 475, ufficio ispettori).

179. Gli stessi distretti, in base alle indicazioni relative ai requisiti professionali e fisici risultanti dai mod. *C*, ripartiranno gli arruolati fra le varie armi e specialità, secondo le particolari istruzioni che riceveranno — al momento opportuno — dal ministero. Così, i comandi dei distretti potranno predisporre il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno dal ministero medesimo in prossimità della chiamata.

180. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che i mod. *C*, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe 1914, avendo cura di raggrupparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

181. I fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) degli inscritti arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva di ciascuna delle colonie dovranno essere trasmessi rispettivamente al comando del distretto militare di Tripoli o di Bengasi, ovvero all'ufficio matricola presso il comando del R. corpo truppe coloniali della Somalia o dell'Eritrea.

Detti comandi ed uffici, coi fogli matricolari che riceveranno dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, formeranno il ruolo matricolare mod. 105 (già mod. 57) tenendo presenti le norme di cui al capo III del « regolamento per le matricole del R. esercito » (ediz. 1907).

Rendiconti della leva.

182. Il 30 novembre 1934, il 31 dicembre 1934, il 31 gennaio 1935 ed il giorno di chiusura della leva, dovranno essere compilate le situazioni della leva sui giovani della classe 1914 per le decisioni pronunciate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili dalla data di apertura delle operazioni di leva alle date suindicate .

Tali situazioni, su stampati mod. *D*, che saranno spediti a cura di questo ministero a tutti gli uffici di leva nel quantitativo necessario, dovranno essere compilate (osservando attentamente le indicazioni e le avvertenze apposte nel modulo) in duplice copia: una dovrà essere trasmessa al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa - ufficio computi) e l'altra dovrà essere conservata negli atti di ciascun ufficio di leva.

I commissari di leva dovranno inoltrare i documenti sopracitati entro il terzo giorno successivo alle date sopraindicate.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO *A*.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1914.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di....

In conformità dell'ordine emanato dal ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1914 e tutti gli altri iscritti aggiunti nelle liste di leva della classe 1914 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il Consiglio di leva - - comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Gli altri invece debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località ») e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

La presentazione viene ordinata col presente manifesto e perciò la mancata recezione del precetto personale non esclude gli inscritti dall'obbligo di presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito, e non li esime dalle sanzioni penali previste dalla legge per i renitenti.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed in *ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

Si avverte che la qualità di studente universitario — benchè dia titolo a ritardare, in caso di arruolamento, la presentazione del servizio militare — non esime dall'obbligo che hanno tutti gli inscritti di presentarsi a visita al consiglio o alla commissione mobile durante la leva della rispettiva classe o di quella alla quale siano rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo.

Coloro pertanto che non ottemperano a tale obbligo incorrono nel reato di renitenza e si espongono non solo alle relative sanzioni penali, ma anche alla perdita del beneficio accordato dalla legge di poter ritardare, in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare.

3. I giovani nati nel 1914 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno o nelle colonie, ma fuori della provincia o della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 3 all'ufficio di leva della provincia o della colonia in cui risiedono.

5. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 3 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni: quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano assegnati alla ferma minore di terzo grado ovvero non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 3° comma dell'art. 190, verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 191 testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332).

6. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili o rimandati per legali motivi e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 od altro documento equipollente.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto il padre che il giovane sono per origine cittadini dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti regolarmente residenti all'estero devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare, nella cui giurisdizione risiedono, entro il 31 dicembre 1934. Essi possono, se si presumono abili, chiedere, anche mediante semplice lettera sottoscritta, di essere arruolati senza visita; se invece si ritengono inabili devono, a loro spese, sottoporsi a visita. Coloro che risultino abili saranno arruolati con dispensa dal presentarsi alle armi finchè dura la loro residenza all'estero, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

10 Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Hanno però titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o se, maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni, o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

11. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000.

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi del Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 3° e 4°, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275

12. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quello di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. La prova di tale requisito dovrà essere fornita mediante certificato del competente comandante di legione della M.V.S.N. da rilasciarsi agli interessati che ne facciano richiesta al comandante stesso. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) affetto da infermità temporanea, ricoverato in luogo di cura od in istituti di correzione od in luogo di pena o di confino durante il periodo dei corsi;

c) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 km. dal comune ove si svolsero i corsi premilitari;

d) residente all'estero;

e) novizio degli istituti religiosi, studente di teologia o degli ultimi due anni di propedentica alla teologia, alunno interno di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, alunno dei seminari, chierico ordinato in sacris o religioso che ha emesso i voti.

14. **Ai sensi dell'art. 112, 1° comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento, il Ministro della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.**

15. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione 30 novembre 1934 altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

I documenti comprovanti i titoli a ferma minore sono rilasciati in carta libera dalle autorità comunali.

16. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando la dichiarazione con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento, fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi, e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

17. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita,* tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

18. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore) e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto o della data in cui fu conseguito.

Gli inscritti che per negligenza o scientemente omettano di fare la prescritta denuncia all'atto dell'arruolamento, saranno immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del detto R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

---

(1) Art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923 « Chi per negligenza omette di denunciare i detti titoli di studio nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre se od altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo, concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000 senza pregiudizio delle

19. I titoli di studio che fanno obbligo ai giovani di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto commerciale;

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di perito minerario, conseguito nelle R. scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

l) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

m) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

n) licenza di un regio istituto nautico;

o) titoli di studio superiori ai precedenti.

20. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì, 14 maggio 1934 - Anno XII

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

---

pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

I militari, all'atto della chiamata alle armi e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per il R. esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento ».

ALLEGATO *B*.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di leva	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ore	*Osservazioni*
		Destinati alle visite				
....	....					
	....					
	....					
	....					

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede ....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 30 novembre 1934.

Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1935.

ALLEGATO *C.*

PROVINCIA DI ....

MANDAMENTO DI . . . .

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1914 (1)....................
nato nel comune di.................
Residente nel comune di .... (*frazione di*.............)
ufficio postale di...........

PARTE I.

Statura ....
Perimetro toracico ....
Professione o mestiere (2)............... Attitudini particolari...........
Grado d'istruzione (3)..
....
Notizie eventuali sulla condotta ....
Ha dichiarato aver titolo a ferma (4).................................
Se possiede il requisito dell'istruzione premilitare.....................
In caso negativo, se ne frequenta i corsi e quale corso frequenti ....
....

L'ufficiale incaricato

Bollo
d'ufficio

....

---

(1) Cognome e nome.

(2) Allegare al presenta i certificati professionali e specificare la professione, l'arte, il mestiere, o l'impiego, usando le denominazioni indicate nell'allegato *H* alla circolare contenente l'ordine della leva. I certificati comprovanti un determinato mestiere, arte, professione, impiego od altro requisito tecnico, devono essere vidimati dall'autorità comunale, o delle altre autorità competenti, a seconda della specie del certificato.

Nel caso che l'interessato, non potesse, o non volesse, lasciare al consiglio, o alla commissione di leva, i certificati esibiti, dovranno essere segnati nel presente modulo gli estremi dei certificati medesimi.

Per i ferrovieri, non dovrà essere indicata la qualifica generica di «*ferroviere*» ma la qualifica *specifica* di cui l'iscritto risulta all'atto dell'arruolamento.

Per gli arruolati che non sanno leggere e scrivere sarà *esplicitamente* dichiarato che sono *analfabeti*.

(3) Evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per cui, ne abbia, oppure gli studi che l'arruolato dichiara di aver compiuto, nonchè i corsi tecnici che dichiara aver frequentato.

(4) Minore di .... grado. Nel caso che l'inscritto non abbia fatte dichiarazioni di sorta l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio.

PARTE II.

IDONEITÀ FISICA.

GRUPPO *A*.

Personale per servizio a piedi.

(*vedi N.B. 2 a piè pagina*

REQUISITI GENERALI.

Piena attitudine per le marce, per il che occorrono arti inferiori sani e ben conformati ed una muscolatura atta a resistere allo sforzo delle marce con equipaggiamento ed armamento individuale.

REQUISITI SPECIALI

Fanteria di linea .... **(Statura minima m. 1,56 - massima indeterminata. Alla fanteria devono essere destinati i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica)**	....
Granatieri .... (Statura minima m. 1,75 - massima indeterminata)	....
Bersaglieri .... (Statura minima m. 1,65 - massima indeterminata; petto ampio, particolare robustezza ,saper andare in bicicletta)	....
Alpini .... (Statura minima m. 1,50 - massima indeterminata; robustezza per la vita in montagna - Vi si inscrivono solamente coloro che appartengono a comuni montani, collinosi o pedemontani delle zone indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 519 del *giornale militare* 1931 colle varianti indicate nella circolare 463 g. m. 1933 o che provino di essere soci del club alpino italiano, presentando anche un certificato di un presidente di sezione dello stesso club alpino, vidimato dal presidente generale, comprovante di aver compiute escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna a scopo di sport o professionale)	....
Gruppi someggiati di artiglieria da campagna .... **(Statura minima m. 1,68 - massima indeterminata - Forza muscolare sufficiente per caricare i muli)**	....
Gruppi carrellati di artiglieria da campagna .... **(Statura minima m. 1,50 - massima indeterminata - Forza muscolare sufficiente per eseguire manovre con materiali pesanti)**	....
Artiglieria da montagna .... **(Statura minima m. 1,68 - massima indeterminata - Gli stessi requisiti degli alpini)**	....
Artiglieria pesante e da costa - Pontieri .... **(Statura minima m. 1,65 - per i distretti della Sardegna 1,60, per i barcaiuoli di fiume 1,58) - massima indeterminata. Forza muscolare per eseguire manovre con materiali pesanti)**	....
Genio (esclusi i pontieri) - Gruppo chimico .... **(Requisiti fisici generali necessari per servizio a piedi)**	....

N. B. — 1. **Questa parte II non deve essere compilata per coloro che, siano in possesso dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi-ufficiali. Per essi sarà posta, a mano o con stampiglia, vicino al titolo « Parte II », la indicazione « obbligato a frequentare i corsi allievi-ufficiali ».**

2. L'ufficiale delegato deve segnare « *si* », sulla linea punteggiata, a fianco di *tutte* le altre armi o specialità per le quali l'arruolato è *fisicamente* idoneo e « *no* » a fianco delle altre armi e specialità.

Per gli arruolati che presentassero spiccate attitudini per un'arma, l'ufficiale delegato

GRUPPO *B*.

Personale per servizi a cavallo. (*Vedi N.B. 2 a piè pagina*)

REQUISITI GENERALI.

Pratica del cavalcare ovvero conformazione atta a cavalcare e cioè corpo leggero e snello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga.

REQUISITI SPECIALI

Cavalleria pesante................................. (Statura minima m. 1,65 - massima 1,72)	....
Cavalleria leggera................................. (Statura minima m. 1,58 - massima 1,68)	....
Gruppi ippotrainati e batterie a cavalla............... (Statura minima m. 1,58 - massima 1,72)	....

GRUPPO *C*.

Personale per servizi su automezzi, sanitari, di sussistenza, distrettuali e per l'aeronautica.

REQUISITI.

Artiglieria pesante campale......................... (Idoneità fisica generica al servizio militare e forza muscolare per eseguire manovre di materiali pesanti).	.... //
Artiglieria leggera e contraerei – Fotoelettricisti – Automobilisti – Carri armati – Sanità – Sussistenza – Reparti distrettuali – Aeronautica................. (Idoneità fisica generica al servizio militare).	....

Annotazioni speciali (1)

L'Ufficiale incaricato

....

---

accanto alla indicazione « *si* » deve porre il coefficiente « 1 », pur segnando « *si* » anche per le altre armi per le quali l'arruolato risulti idoneo.

Per gli arruolati che non siano idonei per il servizio a piedi, o per quello a cavallo, basta apporre « *no* » rispettivamente a fianco dei titoli « *Personale per servizio a piedi* » o « *Personale per servizio a cavallo* » oppure a fianco di ambedue questi titoli se si tratti di individuo non idoneo nè per il servizio a piedi, nè per quello a cavallo.

3. Il giudizio « *si* » o « *no* » dell'ufficiale delegato deve essere indipendente dalla ferma ordinaria, o minore, cui l'arruolato sia assegnato od alla quale dichiari di avere titolo.

(1) Qui si annoterà pure l'esito della osservazione all'ospedale per coloro che vi siano stati sottoposti e siano stati riconosciuti idonei al servizio incondizionato, o limitatamente.

ALLEGATO *D.*

Sarà distribuito al momento opportuno a cura del ministero.

GOVERNO . . . .

Esito dell'esame personale di un inscritto residente nelle isole italiane dell'Egeo

Numero e classe	Generalità, luogo di nascita e residenza dell'inscritto	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medi
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)	Cognome e nome .... figlio di. .... e della. .... nato addi .... nel comune di .... provincia di. .... residente in.	Statura m. .... Torace m. .... Capelli Colore.... Forma.... Naso .... Mento .... Occhi. .... Colorito .... Dentatura. .... Segni particolari.... Professione.	Addi .... 19.... .... L'UFFICIALE MEDICO Il .... (1) (1) Governatore o comandante del presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO F.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . .

(o commissione mobile di leva per il mandamento di . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1914 emanato con la circolare . . . *giornale militare* 1934 ed in base all'apposito manifesto emanato dal consiglio di leva di . . . .
in data . . . . si è riunito oggi in . . . .
il consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune — o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:
. . . . . . presidente; . . . . commissario di leva.
. . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra.

Assistono il . . . . perito sanitario . . . .
ed il . . . . dei RR. CC. sig. . . . . nonchè il sig. (1) . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (consiglio o commissione) commissario di leva sig. . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . .

Rappresenta il comune di . . . . il sig. . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentatisi effettivamente e visitati n. . . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . N. . . . . .
b) mandati rivedibili . . . . » . . . . .
c) riformati . . . . » . . . . .
d) mandati in osservazione . . . . » . . . . .
e) rimandati alle sedute suppletive. . . . . . » . . . . .

Sono stati assegnati a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti (2).

Sono stati assegnati a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti (3).

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'uffizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato ciale delegato (dove esista).

(2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati nominativamente tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 143, lettera *f*) della presente circolare.

Sono stati assegnati a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti (1).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 91 del testo unico delle leggi sul reclutamento, le seguenti persone di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (2).

Sono stati visitati per delegazione gli inscritti (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consti la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . .

. . . . il . . . . 19. . . - Anno . . .

Il commissario di leva. *L'ufficiale delegato.*

Il perito medico. *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (4).

---

(1), (2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati nominativamente tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 143, lettera *f*), della presente circolare.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».

ALLEGATO *G*.

Elenco numerico dei renitenti (1) che, con decisioni prese durante la leva sulla classe 1914, ottennero la cancellazione, in via amministrativa, della nota di renitenza o furono denunciati.

	NATI	Renitenze cancellate in via amministrativa	RENITENTI DENUNCIATI in complesso	di cui condannati	di cui assolti	di cui amnistiati	di cui non è ancora noto l'esito del giudizio
Di leve precedenti	in anni precedenti il 1903						
	nel 1903						
	» 1904						
	» 1905						
	» 1906						
	» 1907						
	» 1908						
	» 1909						
	» 1910						
	» 1911						
	» 1912						
	» 1913						
	TOTALE *a*) . . .						
Della classe di leva	nel 1914						
	in anni precedenti il 1914						
	TOTALE *b*) . . .						
	TOTALE GENERALE (*a* + *b*) . . .						

---

(1) Aggiunti o no alle liste di leva della classe 1914.

ALLEGATO *H*.

Elenco alfabetico delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tenere presenti nella redazione del foglio allegato C.

A

Accudienti locomotive.
Acrobati.
Addetti ad industrie alimentari.
Addetti a macchine a motore agricole.
Addetti a macchine diverse.
Addetti a macchine industriali, Litografi.
Addetti a manifatture tessili.
Addetti ai laboratori e manifatture tabacchi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di cinematografi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di teatri.
Addetti alle ferrovie.
Addetti alla industria della carta.
Addetti alla lavorazione del latte.
Addetti alla lavorazione delle pelli.
Addetti alla produzione di gas diversi.
Addobbatori.
Agenti di custodia.
Aggiustatori meccanici.
Agricoltori.
Aiuti applicati delle ferrovie.
Aiutanti di farmacia.
Allevatori di animali.
Allievi maniscalchi.
Architetti.
Armaioli.
Arrotini di fino.
Artefici in metalli preziosi.
Arti belle.
Asfaltisti.
Assistenti edilizi.
Attori cinematografici.
Attori teatrali.
Avvocati.

B

Barbieri.
Barcaioli.
Benestanti.
Bidelli.
Braccianti.
Burchieri.

C

Caffettieri.
Calafati.
Calderai.
Calligrafi.
Calzolai.
Camerieri addetti a servizi pubblici.
Cantonieri.
Capimastri.
Carpentieri.
Carpentieri di barche.
Carradori.

Carrettieri.
Cavallari.
Cementisti.
Ceramisti.
Cestai e canestrai.
Chirurghi.
Cocchieri.
Colombicultori.
Coltivatori e simili.
Commercianti.
Commessi di negozio.
Commissionari.
Conciatori.
Conducenti di quadrupedi.
Conduttori di automobili.
Conduttori di caldaie a vapore.
Contabili.
Contadini.
Cordai.
Cuochi.

D

Dattilografi.
Decoratori.
Dentisti.
Deviatori.
Disegnatori.
Disegnatori di macchine.
Disinfettatori.
Domestici.
Droghieri.

E

Ebanisti.
Ecclesiastici.
Elettricisti in genere.
Elettricisti pratici della lavorazione di centralini.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici o telefonici.
Elettromeccanici.
Esercenti botteghini del lotto.

F

Fabbri ferrai.
Fabbri meccanici.
Facchini.
Falegnami.
Falegnami di carrozzeria.
Farmacisti.
Fattorini postali.
Fattorini telegrafici.
Ferrovieri.
Filatori.
Fonditori.
Fontanieri.
Fornaciai.
Fornai.
Fotografi.
Frenatori.
Fresatori.
Fucinatori.
Fumisti.
Fuochisti.

G

Garzoni addetti a servizi pubblici.
Gassisti.
Gettatori di metalli.
Giardinieri.
Giornalieri di campagna.
Gondolieri.
Guardiani.
Guardie carcerarie.
Guardie daziarie.
Guardafili.
Guardie municipali.
Guide alpine.

I

Imballatori.
Imbianchini.
Impastatori.

Impalmatori.
Impiegati in genere.
Incisori.
Industriali.
Infermieri.
Ingegneri.
Insegnanti.
Inservienti d'ospedali.
Installatori di caldaie a vapore.

L

Lattonieri.
Lavandai.
Lavoranti edili.
Lavoranti in legno ed affini.
Lavoranti in ottone.
Lavoranti in salumi.
Lavoranti in specchi.
Legatori di libri.
Litografi.

M

Macellai.
Macchinisti.
Maestri (elementari, di ginnastica, scherma, ecc.).
Magazzinieri.
Magnetisti.
Maniscalchi.
Manovali.
Manovali autorizzati a scambi manovre e freni.
Manovali abilitati a fochisti.
Manovratori.
Marinai.
Materassai.
Mattonellisti.
Meccanici in genere.
Meccanici di precisione.
Meccanici di automobili.
Meccanici motori a scoppio.
Medici.
Merciai.
Minatori.
Montatori di aeroplani.
Montatori di dirigibili.
Motociclisti.
Motoristi di aviazione.
Motoristi in genere, ed aiuti.
Mugnai.
Mulattieri.
Muratori.
Musicanti.
Musicisti.

O

Odontotecnici.
Operai chimici in genere.
Operai di officina ferroviaria.
Operai in genere.
Operai in metalli.
Operai in trucioli.
Orologiai.
Osti.
Ottici.

P

Panettieri.
Parrucchieri.
Pastai.
Pastori.
Pellai.
Pescatori.
Picconieri.
Piloti d'aviazione.
Piombisti.
Pirotecnici.
Pittori.
Pizzicagnoli.
Pompieri.

Pompisti.
Portaferiti.
Portieri.
Pratici d'imbarcazione.
Professioni libere.
Professori.
Proprietari.

R

Radiologhi o aiutanti.
Radiomotoristi.
Radiotelegrafisti.
Ragionieri.
Ramai.
Rappresentanti.
Rematori.
Renaioli di fiume.
Retaiuoli.
Rivenditore di sale e tabacchi.

S

Saldatori.
Salinai.
Saltimbanchi.
Sarti.
Sarti aerostieri.
Scalpellini.
Scenografi.
Scritturali.
Scultori.
Sensali.
Sellai o allievi.
Sidecaristi.
Soffiatori di vetro.
Sottocapi applicati.
Spedizionieri.
Stagnai.
Stallieri.
Stradini.
Studenti.
Suonatori ambulanti.

T

Tappezzieri.
Teleferisti.
Telefonisti.
Telegrafisti dello Stato o delle ferrovie.
Telegrafisti.
Terrazzieri.
Tessitori e simili.
Tintori.
Tipografi ed affini.
Tornitori in legno.
Tornitori in metalli.
Tranvieri.
Trattori.
Trombettieri.
Tubisti.

U

Uscieri.
Uomini di fatica.

V

Venditori di derrate alimentari.
Venditori di merci diverse.
Verniciatori di metalli.
Veterinari.
Vetrai.
Vulcanizzatori.

Z

Zappatori.
Zolfatai.

N.B. — Le voci sottolineate sono quelle che più interessano i distretti per le assegnazioni delle reclute e perciò di esse gli ufficiali delegati terranno particolare conto.

ALLEGATO *I*.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . .

Leva sulla classe dei nati nel 1914

PRECETTO

per presentarsi all'esame personale ed arruolamento

Chi ha diritto a ferma minore deve presentarsi subito all'ufficio del municipio.

Il podestà del comune suddetto invita l'inscritto della leva . . . . figlio di . . . . a presentarsi il giorno . . . del mese di . . . . alle ore . . . innanzi al (1) . . . . per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che, nel caso che risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimora nei termini e nei modi indicati nelle seguenti avvertenze speciali relative agli inscritti residenti all'estero.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerà nella dichiarazione di renitenza.

Addì . . . . 193 . . - Anno . .

Il podestà

. . . .

NB. — Gli inscritti devono presentarsi muniti della carta d'identità, o di documento equipollente.

---

(1) consiglio di leva . . . . oppure commissione mobile di leva di . . . .

Avvertenze generali.

§ 1. - *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado* (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre; minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 2. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado* (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili o, se maggiorenni, o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per aver assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 3° e 4°, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 3. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado* (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

§ 4. — **Ai sensi dell'art. 112, 1° comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito 8 settembre 1932, n. 1332, il ministero della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi i militari da una ferma all'altra, seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.**

§ 5. — La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito dell'istruzione premilitare. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della premilitare;

b) affetto da infermità temporanea, ricoverato in luogo di cura od in istituti di correzione od in luogo di pena o di confino durante il periodo dei corsi;

c) aver avuto abituale residenza in località distante oltre 10 chilometri dal comune dove si svolsero i corsi premilitari;

d) residente all'estero;

e) novizio degli istituti religiosi, studente in teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, alunno interno di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, alunno dei seminari, chierico ordinato in sacris o religioso che ha emesso i voti.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi, a richiesta, dal competente comandante di legione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

§ 6. — *Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.*

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione, altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto.

Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

I documenti comprovanti i titoli a ferma minore sono rilasciati in carta libera dalle autorità comunali.

Contro le decisioni prese dai consigli di leva o dalle commissioni mobili in merito alle domande di assegnazione a ferma minore gli inscritti possono ricorrere al ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità consolare.

§ 7. — Gli inscritti che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare al consiglio di leva o alla commissione mobile, nel giorno stesso della visita, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti, (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

I comandi dei distretti militari, cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

§ 8. — Gli inscritti che risiedono nel Regno o nelle colonie, ma fuori della provincia o della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 3 all'ufficio di leva della provincia o della colonia in cui risiedono.

§ 9. — I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 3 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

§ 10. — I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto il padre che il giovane sono per origine cittadini dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

§ 11. — Gli inscritti di leva residenti all'estero espatriati dopo il 1° gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 18° anno di età ma prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita con passaporto rilasciato con la qualifica di « lavoratori » sono arruolati in base alla concessione del passaporto con la suddetta qualifica.

Gli altri inscritti residenti all'estero hanno obbligo di regolare la loro posizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20º di loro età, e possono fare ciò o sottoponendosi a proprie spese alla visita medica e all'arruolamento avanti alla Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di loro dimora, ovvero dichiarando per iscritto con lettera diretta all'autorità stessa, debitamente firmata, di accettare l'arruolamento senza visita medica presumendosi idonei al servizio.

Possono anche presentarsi al consiglio di leva nel Regno.

§ 12. — Gli inscritti che risiedono regolarmente all'estero fin da prima dell'apertura della leva cui sono chiamati, con regolare passaporto ottenuto senza restrizioni dall'autorità militare sono dispensati in tempo di pace, e finchè duri la loro residenza all'estero, dal presentarsi alle armi.

Dopo compiuto il 32° anno, la dispensa dal compiere la ferma diventa definitiva anche se rimpatrino. Nel frattempo essi possono ottenere dall'autorità diplomatica o consolare di venire temporaneamente in Italia senza decadere dalla dispensa.

§ 13. — I giovani inscritti di leva i quali abbiano ottenuto dall'autorità militare il nulla osta di espatrio temporaneo devono, allo scadere del termine per il quale il nulla osta fu concesso, rientrare nel Regno per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in nessun caso — data la natura transitoria del nulla osta concesso — aspirare alla dispensa dal presentarsi alle armi. Essi perciò debbono rispondere alla chiamata alle armi nei termini che saranno fissati dal ministero della guerra.

D

L A./XII S

PREZZO L. 2 —

(6103596 Roma, 1934-XII Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª 1934 - ANNO XII 18 MAGGIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 18 MAGGIO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al soldato **GUERRI Armando** del 26° reggimento artiglieria da campagna *(alla memoria)*:

« Artigliere conducente, rimaneva gravemente ferito nel generoso tentativo di trattenere il proprio cavallo che si era dato alla fuga verso l'abitato trascinandosi dietro il carro al quale era attaccato.

Prima di morire dava ancora nobile esempio di virtù militare esprimendo serenamente la sua soddisfazione pel dovere compiuto ».

Ferrara, aprile 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 1241

PARTE PRIMA

N. **347** - **17 marzo 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Nuovo emblema del tiro a segno nazionale e istituzione di un labaro per le sezioni di tiro a segno (*con due tavole di disegno*) . . . . *Pag.* 1247

» **348** - **12 marzo 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme relative al conferimento delle medaglie di benemerenza verso il tiro a segno nazionale (*con una tavola di disegno*) . . . . » 1249

» **349** - **19 marzo 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 623 col quale viene modificato il primo comma dell'articolo 4 dello statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » eretta in ente morale con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307 . . . . » 1251

» **350** - **22 marzo 1934** - Anno XII — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 654. - Tutela della maternità delle lavoratrici . . . . » 1253

» **351** - **26 aprile 1934** - Anno XII — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 653. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli . . . . » 1265

» **352** - **14 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato . . . . « 1277

N. 353 - 17 maggio 1934 - Anno XII — CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali . . . . *Pag.* 1289

« 354 - 17 maggio 1934 - Anno XII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare: comune di Littoria . . . . » 1291

» 355 - 17 maggio 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria nei forti, guardamunizioni. - Comandate militari . . . . » 1293

PARTE SECONDA

N. 356 - 19 aprile 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 709. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti . . . . . *Pag.* 1295

» 357 - 17 maggio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento - Omessa denuncia del titolo di studio » 1297

» 358 - 17 maggio 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 4150 del 25 febbraio u. s. . . . . » 1298

» 359 - 17 maggio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1933-1934 . . . . » 1299

» 360 - 17 maggio 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934 . . . . » 1305

N. **361 - 17 maggio 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie . . *Pag.* 1307

» **362 - 17 maggio 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per l'isola d'Elba degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie » 1307

» **363 - 17 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . » 1308

» **364 - 17 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti. . . . . » 1308

» **365 - 17 maggio 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria . . . . » 1309

NOTIFICAZIONE . . . . » 1310

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PARTE PRIMA

Circolare N. 347. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Nuovo emblema del tiro a segno nazionale e istituzione di un labaro per le sezioni di tiro a segno** *(con due tavole di disegno)*. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 marzo 1934 - Anno XII.

In esecuzione di quanto è stabilito dall'art. 99, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno (circ. 183 *giornale militare* 1933), si determina quanto segue:

1. È adottato un nuovo emblema del tiro a segno nazionale, come dal modello allegato. Esso si compone di un bersaglio sormontato da una corona reale e di due fucili incrociati: il tutto, sostenuto da un'aquila, in atto di spiccare il volo, fregiata nel petto dallo scudo di Savoia e appoggiata ad un fascio littorio.

Il bersaglio è a colori alternati bianco e grigio acciaio; la corona reale, in oro su fondo rosso; l'aquila, in oro; le canne dei fucili ed il fascio, in grigio acciaio; il calcio dei fucili, in colore noce; la croce dello scudo, in argento su campo rosso.

2. L'emblema sarà riprodotto sulle targhe all'ingresso delle sedi delle sezioni e dei campi di tiro, sulla carta per la corrispondenza d'ufficio, nei timbri, sui diplomi e su ogni distintivo ufficiale dell'istituzione, nonchè sulle medaglie di benemerenza.

3. In sostituzione delle attuali bandiere delle sezioni di tiro a segno, è istituito un labaro, di foggia analoga a quelli in uso nell'esercito, conforme al modello allegato.

4. Il labaro è costituito di drappo e asta. Il drappo, alto cm. 50 e largo cm. 60, è di colore marrone chiaro, e munito di una frangia verde alta cm. 10. Il drappo è sostenuto da

un bastone trasversale, terminante con due punte di ottone, dal quale si dipartono due cordoni verdi con fiocco e due nastri verdi, larghi cm. 10, che si intrecciano al bastone medesimo.

Al centro del drappo è ricamato l'emblema del tiro a segno, a colori, dell'altezza di cm. 20. Al di sopra e al disotto dell'emblema, rispettivamente, sono ricamate in oro le scritte: « Tiro a Segno Nazionale » Sezione di . . . . . . alte cm. 8.

L'asta è in legno color noce; è lunga m. 1,75 e termina con una lancia con globo di ottone della complessiva lunghezza di cm. 25.

5. — La custodia del labaro è affidata alla presidenza della sezione. Il labaro potrà essere esposto nei locali del campo di tiro, in occasione di gare comunali, provinciali e nazionali, e potrà essere usato fuori della sede del campo di tiro in adunate, cortei ed altre simili cerimonie interessanti il tiro a segno nazionale, previo assenso dell'ispettore di mobilitazione.

6. L'adozione del nuovo emblema del tiro a segno e del labaro è obbligatoria dal 1º gennaio 1935. La spesa occorrente sarà stanziata dalle sezioni nella parte straordinaria del bilancio.

7. — Ferma l'adozione del labaro, le sezioni potranno anche valersi delle attuali bandiere, sostituendo al vecchio emblema del tiro a segno ricamato sul bianco lo stemma sabaudo senza corona. Le bandiere, così modificate, potranno essere esposte nei campi di tiro e alle sedi delle sezioni nelle ricorrenze prescritte.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 348. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Norme relative al conferimento delle medaglie di benemerenza verso il tiro a segno nazionale** *(con una tavola di disegno)*. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 marzo 1934 - Anno XII.

In ordine alle medaglie di benemerenza istituite con legge 17 aprile 1930, n. 479, questo ministero, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 99 del regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con R. decreto n. 2051 del 21 novembre 1932, determina quanto segue:

1. — Secondo i gradi di merito le medaglie di benemerenza sono d'*oro* e d'*argento*.

La medaglia — del tipo riprodotto nell'unita figura — porta impresso da un lato l'emblema del tiro a segno nazionale, dall'altro una corona di quercia con intorno la leggenda: « Ai benemeriti del tiro a segno »; nel mezzo verrà inciso il nome del premiato e la data di concessione.

2. — La medaglia è del diametro di tre centimetri; è sostenuta da un nastro di seta di colore marrone orlato di verde: la larghezza totale del nastro è di 36 millimetri; quella degli orli, di millimetri 6 ciascuno.

3. La medaglia è sempre accompagnata dal relativo diploma di concessione.

4. — Per il conferimento delle medaglie e dei relativi diplomi, si osserveranno le norme seguenti:

a) i comandi di divisione militare territoriale, sentito — ove credano — il parere dell'unione italiana di tiro a segno, trasmetteranno al ministero della guerra, non oltre il 30 aprile di ogni anno, le proposte, accompagnate ciascuna da una breve relazione nella quale siano precisate e circostanziate le ragioni che originano la proposta stessa;

b) dato il numero delle concessioni, che il regolamento sul tiro a segno ha contenuto in misura molto limitata per tutelare il pregio della distinzione, i comandi di divisione limiteranno le proposte ai soli casi di indubbie, notorie e specifiche benemerenze verso l'istituzione;

c) il ministero della guerra farà luogo alle concessioni, su parere della speciale commissione di cui all'art. 91 del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, numero 479;

d) le concessioni saranno deliberate in ogni anniversario della dichiarazione di guerra (24 maggio), e ne sarà data notizia pubblicamente a mezzo del « foglio d'ordini del tiro a segno nazionale ».

5. — La consegna delle medaglie di benemerenza e dei relativi diplomi avverrà, possibilmente, in occasione di cerimonie o di manifestazioni di tiro a segno, e sarà effettuata dal comandante della divisione militare territoriale o da un suo delegato, con le modalità che il medesimo riterrà di prescrivere.

6. — Le sezioni di tiro a segno nazionale, alle quali sia stata conferita la medaglia di benemerenza, ne fregeranno il labaro, istituito in sostituzione dell'attuale bandiera.

I premiati potranno far uso della medaglia con l'abito civile; il nastro potrà anche portarsi senza la medaglia.

7. Nei casi di commutazione di medaglia, quella concessa in precedenza dovrà essere restituita al ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 349. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 623 col quale viene modificato il primo comma dell'articolo 4 dello statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » eretta in ente morale con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 25 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1930, n. 307, con cui venne eretta in Ente morale la « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » e fu approvato il relativo statuto;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Vista la proposta fatta dal comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria con lettera n. 207-1 in data 3 febbraio 1934-XII;
Vista la lettera della Principessa Margherita Ruspoli di Candriano, in data 30 dicembre 1933-XII;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » approvato con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307, è modificato nel modo seguente:

« La rendita del capitale nominale di L. 100.000, costituirà un unico premio da assegnarsi all'ufficiale inferiore del reggimento — sia in servizio permanente effettivo, sia di complemento, ma facente servizio al corpo da più di un mese — che riuscirà vincitore in una gara ippica da svolgersi il giorno 21 marzo, festa del reggimento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 350. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 654. - Tutela della maternità delle lavoratrici.** — (Gabinetto; Direzione generale artiglieria). — 22 marzo 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione di norme per la tutela della maternità delle lavoratrici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il lavoro delle donne alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme seguenti a tutela della maternità.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi delle allieve dei laboratori-scuola, salvo le esenzioni prevedute dall'art. 2.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne addette ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

b) della moglie, delle parenti e delle affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;

c) delle donne lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 18;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) della donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle singole disposizioni del presente decreto.

Gli istituti e le aziende per i quali ricorrano dette condizioni, saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di intesa con il Ministro che esercita la vigilanza su di essi;

f) delle donne addette a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 3.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni può esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente decreto i laboratori-scuola quando, per il carattere educativo della istituzione, per i requisiti occorrenti per l'ammissione delle allieve e per la sorveglianza che si esercita su di esse, sia da ritenere escluso il bisogno della tutela che la legge tende ad assicurare.

Il Ministro può altresì esonerare parzialmente o totalmente i laboratori-scuola, quando il genere e la durata del lavoro e le condizioni igieniche dell'ambiente in cui si presta permettano di adibirvi donne gestanti o puerpere senza nocumento per lo stato fisiologico in cui si trovano.

I Ministeri che hanno la vigilanza sui laboratori-scuola predetti possono presentare al Ministero delle corporazioni proposta per l'esonero.

Art. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno estese, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del presente decreto alle donne occupate in lavori agricoli particolarmente gravosi.

Resta fermo il divieto di impiego delle donne nei lavori di risicoltura durante l'ultimo mese di gravidanza ed il primo mese dopo il parto, a norma dell'art. 82 della legge (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 4.

La qualità di impiegata, agli effetti del presente decreto, è determinata dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le apprendiste e le allieve sono considerate operaie od impiegate.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 5.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti ai fini del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e debbono essere rilasciati senza spesa.

I moduli dei certificati debbono essere forniti gratuitamente dalla Cassa nazionale di maternità.

Interruzioni obbligatorie e facoltative del lavoro.

Art. 6.

È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza. Le norme relative al certificato medico predetto saranno stabilite col provvedimento da emanarsi ai sensi del successivo art. 31;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il successivo periodo che precede il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.

Art. 7.

In via eccezionale il periodo di interdizione dal lavoro, precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto, potranno dal datore di lavoro essere ridotti, su richiesta della donna, fino a tre settimane ciascuno, ove da certificato medico risulti che, per lo stato di salute della donna, per il genere del lavoro e per l'ambiente in cui questo deve svolgersi, può essere consentita l'occupazione di essa senza suo pregiudizio.

Art. 8.

Le operaie in istanto di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro fin dall'inizio della sesta settimana antecedente la data presunta del parto.

Le impiegate hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 8°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.

Certificato medico di gravidanza.

Art. 9.

A tutti gli effetti del presente decreto il certificato medico di gravidanza, di cui all'art. 6, della lett. *a)* fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione, per quanto riguarda la determinazione della data presunta del parto.

Conservazione del posto ed altri effetti conseguenti allo stato di gravidanza e di puerperio.

Art. 10.

Per tutto il periodo in cui l'operaia stia assente dal lavoro in virtù degli articoli 6 e 8, comma 1°, il datore di lavoro è obbligato a conservarle il posto.

Qualora, in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio, l'operaia debba rimanere assente dal lavoro per un tempo eccedente i periodi previsti dall'art. 6 e dall'art. 8, comma 1°, il datore di lavoro è obbligato a conservarle il posto per un ulteriore periodo di un mese.

Per le impiegate si applicano le norme dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

L'aborto spontaneo o terapeutico — escluso quello procurato — sono considerati, agli effetti della interruzione del lavoro e della conservazione del posto, come malattia prodotta dallo stato di gravidanza e di puerperio.

Art. 11.

La donna che continua a prestare regolarmente la sua opera dopo aver presentato al datore di lavoro il certificato medico di gravidanza, non può essere licenziata durante il restante periodo di gestazione in cui può essere addetta al lavoro, se non in caso di colpa costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, ovvero nel caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro dell'azienda o nel reparto cui è addetta.

Art. 12.

La ripresa del lavoro da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni da esso richiamate, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto della persona assunta in sua sostituzione, purchè a questa sia stata data notizia, all'atto della assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

Trasporto e sollevamento di pesi.

Art. 13.

È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi le donne in istato di gravidanza nei tre mesi precedenti la data presunta del parto.

Riposi per l'allattamento.

Art. 14.

Il datore di lavoro deve dare alle madri che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.

Detti riposi sono indipendenti da quelli prescritti dagli articoli 18 e 19 della legge per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda, quando il dotore di lavoro non abbia messo a sua disposizione la camera di allattamento di cui all'art. 16.

Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione detta camera, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.

Per i lavori di risicoltura restano fermi i disposti dell'art. 84 testo unico 1º agosto 1907, n. 636, e dell'art. 14 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 15.

I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Camera di allattamento.

Art. 16.

È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro, quando in questi siano occupate almeno cinquanta donne di età dai 15 ai 50 anni.

Il Ministero delle corporazioni può esonerare dall'obbligo della camera di allattamento, quando nelle dipendenze dei locali di lavoro od in prossimità di essi esistano istituzioni per l'assistenza ai lattanti, nelle quali la madre possa provvedere convenientemente all'allattamento, o quando per altre circostanze ritenga che non ne ricorra la necessità.

Art. 17.

La camera di allattamento deve essere illuminata e ben ventilata; ben riscaldata nella stagione fredda. Deve altresì essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.

Per le aziende che occupino almeno 100 donne, da 15 ai 50 anni, l'Ispettorato corporativo può prescrivere che alla camera di allattamento sia adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.

Assicurazione obbligatoria per la maternità.
Campo di applicazione.

Art. 18.

È obbligatoria l'assicurazione per la maternità delle donne dai 15 ai 50 anni soggette al presente decreto e delle donne lavoranti al proprio domicilio. Sono escluse le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800 nonchè le donne soggette all'assicurazione sulle malattie nelle nuove Provincie, a norma del R. decreto 29 novembre 1929, n. 2146.

L'assicurazione è gestita dalla Cassa nazionale di maternità.

Per le donne non soggette all'assicurazione obbligatoria per la maternità è ammessa l'assicurazione facoltativa, osservate le disposizioni che potranno essere stabilite ai sensi dell'art. 31.

Sussidi di maternità.

Art. 19.

L'assicurazione obbligatoria per la maternità ha lo scopo di corrispondere un sussidio di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza.

Art. 20.

La donna ha diritto al sussidio di maternità quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) che alla data del concepimento si trovi al lavoro e nei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni. Il concepimento si considera avvenuto nove mesi prima del parto maturo; sei mesi prima del parto prematuro e tre mesi prima dell'aborto;

b) che nei due anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi.

Art. 21.

Il credito al sussidio non può essere ceduto, pignorato, o sequestrato.

Decadenza dal diritto al sussidio.

Art. 22.

La donna decade dal diritto di sussidio:

a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto;

b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni.

Art. 23.

La gestante o puerpera che durante i periodi di interruzione obbligatoria dal lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, decade dal diritto al sussidio:

a) per L. 100, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto;

b) per L. 200, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti.

La presente disposizione non si applica alle donne lavoranti al proprio domicilio.

Prescrizione e sospensione dell'azione.

Art. 24.

L'azione per conseguire il sussidio si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.

In caso di provvedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento del sussidio.

Contributi obbligatori.

Art. 25.

Per l'assicurazione obbligatoria di maternità è stabilito un contributo annuale di L. 7, di cui L. 3 a carico della donna soggetta all'assicurazione, e L. 4 a carico del datore di lavoro.

Ove la donna non percepisca retribuzione, l'intero contributo è a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo cui è obbligata la donna. Egli ritiene tale parte sulla retribuzione.

Qualunque patto contrario alle sopradette disposizioni è nullo.

Art. 26.

Lo Stato rimborsa alla Cassa nazionale di maternità, per ciascun parto o aborto sussidiato, la quota di L. 18.

A carico della gestione riguardante l'assicurazione sulla disoccupazione è stabilito un contributo globale annuo nella misura che sarà determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale.

Art. 27.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 C. C. per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

Prestazioni delle assicurazioni sociali.

Art. 28.

Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali e della determinazione della loro misura, sono computati utili, ancorchè non sia stato versato alcun contributo, i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro previsti dal presente decreto o dalle disposizioni da questo richiamate.

Per detti periodi si considera come versato a favore delle donne assicurate il contributo stabilito per la classe più bassa di retribuzione.

Sanzioni.

Art. 29.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti:

a) con l'ammenda da 50 a 200 lire per ciascuna delle donne addette al lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, per le violazioni agli articoli 3, 6, 10 e 11 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 8;

b) con l'ammenda da 50 a 500 lire, per le contravvenzioni agli articoli 14, 15 e 16;

c) con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, per le contravvenzioni agli articoli 18 e 25, per ciascuna delle donne addette al lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione;

d) con l'ammenda da L. 200 a L. 500, per le contravvenzioni agli articoli 13 e 17 comma 1°;

e) con l'ammenda da L. 50 a L. 500, per le contravvenzioni all'art. 17, comma 2°.

Per le contravvenzioni da parte dei datori di lavoro alle norme che saranno emanate per l'attuazione del presente decreto potrà nelle medesime norme essere stabilita la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Art. 30.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

1° il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2157, che approva il testo unico di legge sulla Cassa nazionale di maternità;

2° il R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, convertito in legge 2 luglio 1929, n. 1289, contenente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;

3° il R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358, contenente le norme di attuazione del Regio decreto-legge suddetto per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;

4° il decreto Ministeriale 22 novembre 1930, che approva i moduli per i certificati prescritti dagli articoli 7, 11, 14 e 17 del suddetto R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358;

5° l'art. 34 e l'art. 39 ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro.

Art. 31.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia, le norme di attuazione del presente decreto che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione delle norme predette.

Art. 32.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 184. — MANCINI.

N. 351. — PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 653. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.** — (Gabinetto; Direzione generale artiglieria). — 26 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 27 aprile 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Campo di applicazione.

Art. 1.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne o dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

Art. 3.

Salvo una diversa specificazione si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4.

Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

Requisiti di età.

Art. 5.

Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.

Art. 6.

È vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne di qualsiasi età nei lavori sottorranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporti di pesi, su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche e drammatiche aventi scopi educativi.

Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo;

e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al comma *f)* di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

Requisiti di istruzioni.

Art. 7.

In deroga all'art. 5 ed alla lettera *d)* dell'art. 6 della presente legge, il Ministro per le corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

Idoneità fisica, visita medica preventiva e certificato medico.

Art. 8.

I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Art. 9.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

Art. 10.

Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Trasporto e sollevamento di pesi.

Art. 11.

I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera *a*) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Lavoro notturno.

Art. 12.

Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:

Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera *b*), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministero dell'interno.

Art. 13.

Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.

Art. 14.

Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonchè adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15.

Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà:

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

Orario di lavoro.

Art. 17.

Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.

È vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Riposi intermedi.

Art. 18.

Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

Art. 19.

Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

Provvedimenti a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità.

Art. 20.

Nei casi in cui non si applichino la disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Visite mediche periodiche.

Art. 21.

Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a ciò autorizzati.

La visita medica è gratuita.

Art. 23.

Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

Art. 24.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge nonchè alle norme del decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può essere complessivamente superiore a lire 10.000, nè inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

Art. 25.

Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3° il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4° il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7° l'art. 203 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8° l'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 352. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 14 maggio 1934 - Anno XII.

In attesa che siano pubblicati i nuovi prontuari pel pagamento degli assegni al personale militare e civile dipendente dal Ministero della guerra, con le riduzioni disposte con R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, si comunicano cinque tabelle pel pagamento al netto degli stipendi, paghe e supplemento di servizio attivo, ridotti dal 16 aprile 1934.

Tutti gli altri emolumenti — tranne gli assegni « ad personam » considerati all'art. 3 del citato decreto n. 561 e che seguono le sorti degli stipendi e paghe, e tranne l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caro viveri, regolati con l'art. 7 del decreto stesso — vanno assoggettati, qualunque ne sia l'importo, a riduzione secondo l'aliquota uniforme del 12 %, tenendo per base gli importi al lordo che dagli ultimi prontuari distribuiti risultavano dovuti al 1° dicembre 1930 e cioè dopo la riduzione disposta col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Non sono soggetti a riduzione: gli assegni annessi alle onorificenze al valore e dell'Ordine militare di Savoia; i premi di licenziamento a favore di militari che cessino dal servizio senza diritto ad impiego o a pensione; le spese che debbano integralmente rimborsarsi e che risultino effettivamente erogate, in base a documentazione.

Fra gli assegni soggetti a riduzione sono da comprendersi anche i seguenti:

a) le indennità varie che in talune circostanze o per determinati servizi spettano ai militari di truppa, quantunque forniti di paga inferiore al limite minimo per l'applicazione dell'art. 2 del decreto n. 561;

b) i premi di rafferma, il cui diritto venga a maturare posteriormente al 15 aprile 1934;

c) le indennità di vitto (razione viveri, assegno miglioramento vitto e trattamento tavola), di alloggio, di equipaggiamento e di vestiario, compresa quella di prima vestizione;

d) il doppio decimo sui prezzi dei biglietti di viaggio, i compensi per trasporto di mobili, per presa e resa a domicilio e per imballaggi in caso di trasferimenti;

e) le indennità di maggior consumo e chilometriche attribuite agli ufficiali provvisti di autovettura; le indennità cavallo, le razioni foraggio in contanti e le indennità domestico.

I nuovi prontuari, in corso di compilazione, saranno esplicativi per ogni specie di emolumento ed anche per la parte riguardante le tabelle che seguono, le quali — per ovvie ragioni d'urgenza e di spazio — considerano sinteticamente le sole somme nette da pagare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

TABELLE

TABELLA N. 1.

Stipendio e supplemento di servizio attivo agli ufficiali di tutte le armi e corpi e ai personali civili dei gruppi *A* e *B*.

(*In applicazione al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII n. 561 — Circ. n. 251* giornale militare *anno 1934*).

Grado gerarchico	GRADO MILITARE (e corrispondenti gradi civili)	Anni richiesti per gli aumenti periodici		Competenze nominali annue lorde al 30 novembre 1930		CON LA RITENUTA DELL'1% PER LA «CASSA UFFICIALI»						SENZA LA RITENUTA DELL'1%								
						Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934					
						UFFICIALI						UFFICIALI E PERSONALI CIVILI			UFFICIALI			PERSONALI CIVILI		
		Gruppo *A*	Gruppo *B*	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotond. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotond. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotond. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotond. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotond. unico)
1	Maresciallo d'Italia...	—	—	57.000	17.000	3.006	1.003	4.009	3.033	1.003	4.037	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Generale d'Armata...	—	—	48.000	14.000	2.531	826	3.357	2.554	826	3.381	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Generale di C. d'Arm.	—	—	42.000	13.000	2.215	767	2.982	2.235	767	3.002	2.243	767	3.011	2.264	767	3.031	2.264	767	3.031
4	Generale di Divisione.	—	—	36.000	12.000	1.898	708	2.607	1.916	708	2.624	1.923	708	2.631	1.940	708	2.648	1.940	708	2.648
5	Generale di Brigata...	—	—	27.000	9.000	1.424	531	1.955	1.437	531	1.968	1.442	531	1.973	1.455	531	1.986	1.455	531	1.986
									a) 1.433	531	1.964				*a)* 1.451	531	1.982	1.451	531	1.982
		4	—	29.000	9.000	1.529	531	2.060	1.538	531	2.070	1.549	531	2.080	1.558	531	2.089	1.558	531	2.089
6	Colonnello............	—	—	22.000	7.000	1.160	413	1.573	1.171	413	1.584	1.175	413	1.588	1.186	413	1.599	1.186	413	1.599
																		b) 1.180	413	1.593
																		c) 1.184	413	1.597
		4	4	23.000	7.000	1.213	413	1.626	1.217	413	1.631	1.228	413	1.642	1.233	413	1.646	1.233	413	1.646
		4	4	25.000	7.000	1.318	413	1.731	1.327	413	1.741	1.335	413	1.748	1.344	413	1.657	1.344	413	1.657
7	Tenente Colonnello ...	—	—	19.000	5.200	1.027	314	1.341	1.034	314	1.348	1.040	314	1.354	1.048	314	1.361	1.048	314	1.361
									d) 1.031	314	1.345				*d)* 1.045	314	1.358	1.045	314	1.358
									e) 1.034	314	1.347				*e)* 1.047	314	1.361	1.047	314	1.361
		4	4	20.000	5.200	1.081	314	1.395	1.085	314	1.399	1.095	314	1.409	1.099	314	1.413	1.099	314	1.413
		4	4	21.000	5.200	1.135	314	1.449	1.139	314	1.453	1.149	314	1.463	1.154	314	1.468	1.154	314	1.468
8	Maggiore	—	—	16.700	3.700	924	228	1.153	930	228	1.158	936	228	1.164	941	228	1.170	941	228	1.170
									f) 928	228	1.156				*f)* 940	228	1.168	940	228	1.168
																		g) 936	228	1.164
		4	4	17.500	3.700	946	223	1.169	949	223	1.173	958	223	1.181	961	223	1.185	961	223	1.185
		4	4	18.000	3.700	973	223	1.196	975	223	1.198	985	223	1.209	988	223	1.211	975	223	1.198
									h) 979	223	1.202				*h)* 991	223	1.214			

																		l) 811	185	996
		4	4	15.000	3.000	830	185	1.015	833	185	1.018	841	185	1.026	844	185	1.029	844	185	1.029
9	**Capitano**	4	4	15.900	3.000	880	185	1.065	885	185	1.070	891	185	1.076	896	185	1.082			
									m) 884	185	1.069				*m)* 895	185	1.080	895	185	1.080
		4	5	16.700	3.000	924	185	1.109	930	185	1.115	936	185	1.121	941	185	1.127			
									n) 929	185	1.114				*n)* 940	185	1.124	940	185	1.124
		—	—	12.200	2.200	675	136	811	679	136	815	684	136	820	638	136	823	688	136	823
																		o) 684	136	820
		3	4	12.800	2.200	708	136	844	713	136	848	717	136	853	722	136	857			
									p) 711	136	847				*p)* 720	136	856	720	.136	856
10	**Tenente**	3	4	13.500	2.200	747	136	883	752	136	887	757	136	892	761	136	897			
									q) 750	136	886				*q)* 760	136	896	760	136	896
		4	5	14.400	2.200	797	136	933	802	136	937	807	136	943	812	136	948			
									r) 801	136	937				*r)* 811	136	947	811	136	947
		—	—	9.300	1.800	527	113	640	529	113	642	534	113	647	536	113	649	536	113	649
		2	2	10.000	1.800	567	113	680	569	113	682	574	113	687	576	113	690	576	113	690
		2	3	10.500	1.800	595	113	708	597	113	711	602	113	716	605	113	718	605	113	718
		3	—	11.300	1.800	640	113	754	643	113	756	648	113	762	651	113	765	—	—	—
11	Sottotenente (1).......	3	—	12.200	1.800	675	111	786	679	111	790	684	111	795	688	111	799	—	—	—
		3	—	12.800	1.800	708	111	819	711	111	822	717	111	829	720	111	831	—	—	—
		3	—	13.500	1.800	747	111	858	750	111	861	757	111	868	760	111	871	—	—	—
		4	—	14.400	1.800	797	111	908	801	111	912	807	111	918	811	111	922	—	—	—

AVVERTENZA — Le competenze nette mensili ai funzionari di Gruppo A e B, indicate nella presente tabella, valgono soltanto per coloro che non vengono pagati con ruoli di spese fisse. Per questi ultimi devesi determinare l'importo netto annuale, dedurre la tassa di bollo in ragione di L. 0,60 per ogni 100 lire o frazione e, previo arrotondamento, dividere per dodici, onde stabilire in eccesso o difetto lo stipendio netto da valere per undici mesi e, per differenza, quello del mese di luglio (veggasi prontuario 1934 della Ragioneria Centrale del Ministero delle Finanze).

---

(1) Gli ultimi cinque aumenti del grado di sottotenente riguardano esclusivamente Maestri di scherma e Maestri direttori di banda.

a) Per i provenienti dal grado precedente, secondo aumento.
b) Per i provenienti dal grado precedente, secondo aumento.
c) Per i provenienti dal grado precedente, primo aumento.
d) Per i provenienti dal grado precedente, secondo aumento.
e) Per i provenienti dal grado precedente, primo aumento.
f) Per i provenienti dal grado precedente, secondo aumento.
g) Per i provenienti dal grado precedente, terzo aumento.
h) Per i provenienti dal grado precedente, terzo aumento.
i) Per i provenienti dal grado precedente, terzo aumento.
l) Per i provenienti dal grado precedente, secondo aumento.
m) Per i provenienti dallo stesso grado, stipendio precedente.
n) Per i provenienti dallo stesso grado, stipendio precedente.
o) Per i provenienti dal grado precedente, quarto aumento.
p) Per i provenienti dallo stesso grado, stipendio precedente.
q) Per i provenienti dallo stesso grado, stipendio precedente.
r) Per i provenienti dallo stesso grado, stipendio precedente.

TABELLA N. 2.

Stipendio e supplemento di servizio attivo al personale del gruppo C.

(In applicazione al R. decreto-legge 14 aprile 1934 n. 561).

Grado gerarchico	QUALIFICA	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Competenze nominali lorde annue al 30 novembre 1930		Percentuale di riduzione	CON LA RITENUTA PER IMPOSTA COMPLEMENTARE						SENZA LA RITENUTA PER IMPOSTA COMPLEMENTARE					
						Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934		
			Stipendio	Supplemento di servizio attivo		Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrot. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrot. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrot. unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrot. unico)
9	**Archivista capo**	—	12.200	3.000	8 %	684	185	869	688 *a)* 684	185 185	873 869	—	—	—	—	—	—
		4	12.800	3.000	8 %	718	185	903	720	185	905	—	—	—	—	—	—
		5	13.500	3.000	8 %	757	185	942	760	185	945	—	—	—	—	—	—
		5	14.400	3.000	8 %	807	185	992	811	185	996	—	—	—	—	—	—
10	**Primo archivista**	—	10.000	2.200	6 %	574	139	712	576 *b)* 574	139 139	715 712	—	—	—	—	—	—
		4	10.500	2.200	6 % *f)* 8 %	602 593	139 136	741 728	605 595	139 136	743 731	—	—	—	—	—	—
		5	11.300	2.200	6 % 8 %	648 633	139 136	787 769	651 637	139 136	790 773	—	—	—	—	—	—
		5	12.200	2.200	8 %	684	136	820	688	136	823	—	—	—	—	—	—

11	Archivista	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	c) 419	113 —	532	—	—	—	—	—	—
		4	8.000	1.800	6 %	459	113 —	572	461	113 —	574	—	—	—	—	—	—
		4	8.700	1.800	6 %	499	113 —	613	501	113 —	615	—	—	—	—	—	—
		4	9.300	1.800	6 %	534	113 —	645	536	113 —	649	—	—	—	—	—	—
		4	10.000	1.800	6 %	574	113 —	687	576	113 —	690	—	—	—	—	—	—
12	Applicato	—	5.900	1.500	6 %	338	94,50	433	340 d) 338	94,50 94,50	434 433	340	95 —	435	342 d) 340	95 — 95 —	437 435
		3	6.200	1.500	6 %	356	94,50	450	357	94,50	452	358	95 —	453	359	95 —	454
		3	6.500	1.500	6 %	373	94,50	467	374	94,50	469	375	95 —	470	377 e) 376	95 — 95 —	472 471
		3	6.900	1.500	6 %	396	94,50	490	398	94,50	492	398	95 —	493	400	95 —	495
		3	7.300	1.500	6 %	419	94,50	513	421	94,50	515						
13	Alunno d'Ordine	—	4.300	1.300	—	264	87 —	351	264	87 —	351	265	87,50	353	265	87,50	353
		2	4.700	1.300	—	288	87 —	375	288	87 —	375	290	87,50	378	290	87,50	378
		2	5.000	1.300	—	307	87 —	394	307	87 —	394	308	87,50	396	308	87,50	396
		2	5.400	1.300	—	331	87 —	418	331	87 —	418	333	87,50	421	333	87,50	421
		g) 2 h)	5.900	1.300	6 % 6 %	342 338	82 — 82 —	424 420	343 340	82 — 82 —	425 422	344 340	82,50 82,50	426 423	345 342	82,50 82,50	427 424

a) Per i provenienti da Primo Archivista, terzo aumento.
b) Per i provenienti da Archivista, quarto aumento.
c) Per i provenienti da Applicato, quarto aumento.
d) Per i provenienti da Alunno d'Ordine, quarto aumento.
e) Per i provenienti stesso grado, scatto precedente.
f) Con riduzione del 8 % per coloro che godono dell'assegno « ad personam ». (La riduzione é stata effettuata sull'assegno ad personam e sul supplemento di servizio attivo - non pensionabili - e lo stipendio è stato calcolato per differenza, onde raggiungere la somma complessiva lorda di L. 940.
g) Per coloro che non godono dell'assegno « ad personam ». (La riduzione 6 % è stata effettuata sul supplemento di servizio attivo - non pensionabile - e lo stipendio è stato calcolato per differenza, onde raggiungere la somma complessiva lorda di L. 500).
h) Per coloro che godono dell'assegno « ad personam ».

Stipendio e supplemento di servizi
e Marescialli dei tre gradi di tutte le armi e corpi del Regio Esercito

(In applicazione al R. D. L. 14 april

GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Competenze nominali lorde annue al 30 novembre 1930 — Stipendio	Competenze nominali lorde annue al 30 novembre 1930 — Supplemento di servizio attivo	CON LA RITENUTA PE — Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934 — Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrot. unico)
Aiutanti di Battaglia e Marescialli Maggiori	—	7.500	1.700	425	107 —	532
	4	8.300	1.700	470	107 —	577
	4	9.200	1.700	521	107 —	628
	4	10.000	1.700	567	107 —	674
	4	10.800	1.700	612	107 —	719
	3	11.600	1.700	657 *a)* 642	107 — 105 —	764 747
Marescialli Capi	—	6.500	1.300	368	82 —	450
	4	7.000	1.300	397	82 —	479
	4	7.600	1.300	431	82 —	512
	3	8.200	1.300	465	82 —	547
Marescialli Ordinari	*b)* —	5.600	1.100	339	73,50	413
	c)	5.600	1.100	317	69,50	387
	b) 4	6.100	1.100	346	69,50	415
	c)	6.100	1.100	349	69,50	418
	4	6.600	1.100	374	69,60	443
	4	7.200	1.100	408	69,50	477

a) Riduzione dell'8 % per i Marescialli maggiori che godono dell'assegno « ad perso-
Giornale Militare 1930).

b) Esente da riduzione per coloro che non godono di assegno « ad personam ».

c) Con riduzione del 6 % per coloro che godono dell'assegno « ad personam ». (La
— non pensionabili — e lo stipendio è stato calcolato per differenza, onde raggiungere la

AVVERTENZA — Per i militari di grado inferiore nessuna riduzione deve operarsi
creto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

TABELLA N. 3.

attivo agli Aiutanti di Battaglia
esclusi i C.C. R.R. (con la ritenuta dell'1 % per cassa sottufficiali).
1934-XII, n. 561 – Circ. 251 G. M. 1934).

imposta complementare			Senza la ritenuta per imposta complementare					
Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934		
Stipendio	Servizio attivo	TOTALE (arrot. unico)	Stipendio	Servizio attivo	TOTALE (arrot. unico)	Stipendio	Servizio attivo	TOTALE (arrot. unico)
427	107 —	534	—	—	—	—	—	—
472	107 —	579	—	—	—	—	—	—
523	107 —	631	—	—	—	—	—	—
569	107 —	676	—	—	—	—	—	—
614	107 —	722	—	—	—	—	—	—
660	107 —	767	—	—	—	—	—	—
646	105 —	751	—	—	—	—	—	—
370	82 —	452	—	—	—	—	—	—
398	82 —	480	—	—	—	—	—	—
432	82 —	514	—	—	—	—	—	—
467	82 —	548	—	—	—	—	—	—
339	73, 50	413	341	74 —	415	341	74 —	415
319	69, 50	388	319	69, 50	389	321	69, 50	390
347	69, 50	416	347	69, 50	417	349	69, 50	419
350	69, 50	419	351	69, 50	420	352	69, 50	422
375	69, 50	445	376	69, 50	446	378	69, 50	447
410	69, 50	479	—	—	—	—	—	—

---

nam » previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491. (Circolare n. 716

riduzione è stata effettuata sull'assegno « ad personam » e sul supplemento di servizio attivo somma complessiva lorda di lire cinquecento.

sulle paghe, supplemento ed eventuale assegno « ad personam » in applicazione del R. de-

Stipendio e supplemento di servizio attivo agli Aiutanti di battaglia e Ma

(in applicazione al Regio decreto-legge 14 aprile 1934·

GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Competenze nominali lorde annue al 30 novembre 1930		CON LA RITENUTA DELL'1% PER — Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934		
		Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotondamento unico)
Aiutanti di battaglia e Marescialli maggiori	—	8.200	1.800	465	113 —	578
	4	9.100	1.800	516	113 —	629
	4	10.000	1.800	567	113 —	680
	3	10.900	1.800	617	113 —	731
	3	11.800	1.800	669 653 *a*)	113 — 111 —	782 764
Marescialli capi	—	7.400	1.500	419	94,50	514
	3	7.900	1.500	448	94,50	542
	3	8.400	1.500	476	94,50	570
	3	9.000	1.500	510	94,50	604
	3	9.600	1.500	544	94,50	638
Marescialli	—	6.700	1.300	380	82 —	462
	3	7.000	1.300	397	82 —	479
	3	7.400	1.300	419	82 —	501
	3	7.700	1.300	436	82 —	518
	3	8.000	1.300	453	82 —	535
	3	8.400	1.300	476	82 —	558

---

a) Riduzione dell'8 % per i Marescialli Maggiori che godono dell'assegno « ad personam »
G. M. 1930).

(1) Per i provenienti dai Marescialli capi al primo aumento.
(2) Per i provenienti dai Marescialli capi al terzo aumento.
(3) Per i provenienti dai Marescialli capi al quarto aumento.
(4) Per i provenienti dai Marescialli al secondo aumento
(5) Per i provenienti dai Marescialli al terzo aumento.
(6) Per i provenienti dai Marescialli al quarto aumento.
(7) Per passaggio dal secondo al terzo aumento.
(8) Per passaggio dal terzo al quarto aumento.

TABELLA N. 4.

rescialli dei tre gradi dei Reali carabinieri e della R. Guardia di finanza

XII, *n. 561 - Circolare n. 251* Giornale Militare *1934*)

CASSA PREVIDENZA SOTTUFFICIALI			SENZA LA RITENUTA DELL'1 %					
Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che non hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto variazioni di stipendio dopo il 15 aprile 1934		
Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotondamento unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotondamento unico)	Stipendio	Servizio attivo	Totale (arrotondamento unico)
467	113 —	580	470	113 —	584	472	113 —	586
466	113 —	579				472	113 —	585 (1)
518	113 —	631	522	113 —	636	524	113 —	638
516	113 —	629				523	113 —	636 (2)
569	113 —	682	574	113 —	687	576	113 —	690
568	113 —	682				576	113 —	689 (3)
620	113 —	734	625	113 —	739	628	113 —	741
671	113 —	785	677	113 —	791	680	113 —	793
657	111 —	768	661	111 —	773	665	111 —	776
421	94, 50	516	425	94, 50	519	426	94, 50	521
419	94, 50	514				425	94, 50	519 (4)
449	94, 50	544	453	94, 50	548	455	94, 50	550
448	94, 50	543				454	94, 50	549 (5)
478	94, 50	572	482	94, 50	577	484	94, 50	579
						484	94, 50	578 (6)
512	94, 50	607	516	94, 50	611	519	94, 50	613
546	94, 50	641	551	94, 50	646	553	94, 50	648
381	82 —	463	384	82 —	466	386	82 —	468
398	82 —	480	402	82 —	484	403	82 —	485
419	82 —	501	425	82 —	506	426	82 —	508
438	82 —	520	442	82 —	524	444	82 —	526
						443	82 —	525 (7)
455	82 —	537	459	82 —	541	461	82 —	543
						460	82 —	542 (8)
478	82 —	560	482	82 —	564	484	82 —	566

previsto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (Circolare n. 716

TABELLA N. 5.

Paghe e supplemento ai brigadieri, vice e sotto brigadieri dei Carabinieri reali e della R. guardia di finanza.

(*In applicazione al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561; circolare 251* giornale militare *1934*).

GRADO	COMPETENZE GIORNALIERE LORDE AL 30-11-1930		TOTALE PAGA E SUPPLEMENTO GIORNALIERO LORDO AL				CON RITENUTA 1 % PER CASSA PREVIDENZA			SENZA LA RITENUTA 1 %		
							Netto da pagare per			Netto da pagare per		
	Paga	Supplemento	30 novembre 1930	1° dicembre 1930	Percentuale di riduzione	16 aprile 1934	un giorno *a)*	30 giorni	31 giorni	un giorno *a)*	30 giorni	31 giorni
BRIGADIERI.												
Con meno di tre anni di servizio	14,70	1,45	16,15	14,22	—	14,22	12,869	386	399	13,011	390	403
Con tre anni di servizio	15,20	1,55	16,75	14,74	—	14,74	13,348	400	414	13,487	404	418
Con sei anni di servizio	16,25	1,65	17,90	15,75	—	15,75	14,264	428	442	14,411	432	447
Con nove anni di servizio	*b)* 17,30	1,75	19,05	16,76	6 %	16,666	15,091	452	468	15,249	457	472
Con dodici anni di servizio	18,35	1,85	20,20	17,78	6 %	16,713	15,133	454	469	15,292	459	474
Con quindici anni di servizio	19,40	2 —	21,40	18,83	6 %	17,70	16,027	481	497	16,195	486	602
Con diciotto anni di servizio	20 —	2 —	22 —	19,36	6 %	18,198	16,478	494	511	16,651	499	516
VICE E SOTTOBRIGADIERI.												
Con meno di tre anni di servizio	14,15	1,40	15,55	13,68	—	13,68	12,391	372	384	12,517	375	388
Con tre anni di servizio	14,70	1,45	16,15	14,22	—	14,22	12,869	386	399	13,011	390	403
Con sei anni di servizio	15,75	1,55	17,30	15,22	—	15,22	13,786	413	427	13,926	418	432
Con nove anni di servizio	16,25	1,65	17,90	15,75	—	15,75	14,264	428	442	14,411	432	447
Con dodici anni di servizio	*b)* 17,30	1,75	19,05	16,76	6 %	16,666	15,091	452	468	15,249	457	472
Con quindici anni di servizio	*b)* 17,85	1,80	19,65	17,29	6 %	16,666	15,095	453	468	15,249	457	472

a) Se il pagamento riguarda un determinato numero di giorni, occorre moltiplicare la quota netta giornaliera per il numero stesso dei giorni e dall'importo così ottenuto si deve dedurre la tassa di quietanza, procedendo poscia all'arrotondamento.

b) La riduzione 6 % è stata effettuata sul supplemento; la paga è stata determinata per differenza, onde completare il massimo di L. 500 lorde mensili, esenti da riduzione.

NB. — Per le paghe e supplemento agli appuntati, carabinieri, guardie e allievi, per i quali nessuna riduzione deriva dall'applicazione del R. Decreto-Legge 14 aprile 1934, n. 561, resta in vigore il prontuario edizione 1931.

N. 353. — CAVALLI. — **Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario. - Ufficio ippico). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

Allo scopo di aggiornare i prezzi dei cavalli del ruolo di agevolezza che saranno distribuiti dall'amministrazione militare, posteriormente alla data di pubblicazione della presente circolare, nonchè di quelli del ruolo di carica, il numero 20 della circolare 485 del *giornale militare* 1931 ed i numeri 30 e 39 della circolare 425 *giornale militare* 1932, sono sostituiti dai seguenti:

20 — ai cavalli è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, purchè contenuto nei seguenti limiti:

Categoria speciale: da lire 4100 ed oltre;
Categoria *A* e *B*: da lire 3200 a lire 4000;
Categoria *C*: da lire 2000 a lire 3100.

Nella determinazione del detto valore si prescinde dalle frazioni di centinaia di lire.

30 — ai cavalli è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, attenendosi, a seconda dei requisiti dei soggetti, ai criteri ed ai limiti fissati nei numeri da 16 a 20 delle presenti norme (minimo L. 2000).

39 — la concessione d'agevolezza del cavallo di carica ha luogo senza che esso sia sottoposto ad appositi accertamenti; il prezzo di cessione è determinato a norma dell'articolo 893 del regolamento, indipendentemente dal suo valore commerciale, e in base al prezzo stesso viene fatta l'assegnazione ad una delle categorie d'agevolezza (n. 20) come segue:

alla categoria speciale: quando il prezzo di cessione sia superiore a L. 4100;
alla categoria *B*: quando sia compreso tra L. 3200 e L. 4000;
alla categoria *C*: negli altri casi.

L'accettazione s'intende definitiva all'atto stesso della concessione, escluso cioè qualsiasi periodo di guarentigia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 354. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare: comune di Littoria.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

Il comune di Littoria è assegnato al distretto militare di Gaeta.

Con riferimento alla tabella di ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto (circolare n. 517 del 7 ottobre 1931), questo ministero dispone che tale comune sia compreso fra quelli appartenenti alla zona 2 del distretto precitato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 355. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria nei forti, guardamunizioni. - Comandate militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

L'autorizzazione a corrispondere i compensi annuali al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria appartenente alle categorie sopra indicate, di cui al terz'ultimo capoverso della circolare 421 del *giornale militare* 1926 (pagg. 1547 e 1548) è devoluta, a decorrere dalla data della presente circolare, ai comandanti di corpo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

N. 356. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 709. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Gabinetto; Ragioneria centrale). — 19 aprile 1934 - Annno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, del 5 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513: 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559 e 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 636, 646 e 663;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 36. — Servizi del genio. Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	L.	275.000
Cap. n. 59. — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	99.000 —
Cap. n. 70. — Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per la concessione di credito all'ente autonomo « Unione Militare », ecc. . . .	»	4.733.200,35
Totale degli aumenti	L.	5.107.200,35

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	L.	990.540 —
Cap. n. 34. — Servizi di artiglieria, ecc.	»	15.500 —
Cap. n. 35. — Servizi del genio. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale ,ecc.	»	83.500 —
Totale delle diminuzioni	L.	1.089.540 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 357. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento - Omessa denuncia del titolo di studio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 maggio 1931 - Anno XII.

Il n. 11 della circolare 263 *giornale militare* 1931, contenente le norme per l'applicazione del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923, è abrogato.

Il 1° comma del n. 15 delle norme stesse viene sostituito dai comma seguenti:

« I giovani, che, in base all'art. 7 - 1° comma - del R. decreto 3224, del 31 dicembre 1923, siano stati condannati all'ammenda, per avere omesso, per negligenza, di denunziare il titolo di studio conseguito, che fa obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, ove siano in possesso degli altri requisiti prescritti, devono essere ammessi a frequentare i corsi stessi.

Coloro, invece, che in base allo stesso 1° comma del citato art. 7 siano stati condannati, siccome militari alle armi, al carcere militare per un periodo non superiore a tre mesi, pure per avere omesso, per negligenza, di fare la ricordata denuncia, possono essere ammessi ai corsi suddetti solo in seguito a decisione del ministero, da prendersi caso per caso.

Tanto gli uni che gli altri sono privati della facoltà di scegliere l'arma e la scuola per la frequenza dei corsi.

Sono esclusi dall'ammissione ai corsi i giovani condannati in base al 2° comma del ripetuto art. 7 e cioè per avere « scientemente » omesso di fare la prescritta denuncia dei titoli di studio, al fine di sottrarre sè od altri all'obbligo della frequenza dei corsi di che trattasi ».

Coloro che siano esclusi dai corsi allievi ufficiali di complemento per i motivi di cui sopra non potranno conseguire il grado di sottotenente di complemento nemmeno successivamente, salvo nel caso di mobilitazione, per il quale il ministero si riserva la facoltà di consentirlo ove non ostino altri motivi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 358. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 4150 del 25 febbraio u. s.** — (Segreteria militare). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 64° concorso della scuola di guerra — sessione straordinaria settembre-ottobre 1934 — si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso:

cap. Federico GALLUCCI, 8° regg. bersaglieri;
ten. Alfredo PICA, 40° regg. fanteria;
ten. Giovanni VERANDO, 9° regg. bersaglieri;
ten. Massimo CANCELLI, 83° regg. fanteria;
ten. Vincenzo VIVALDI, 79° regg. fanteria;
ten. Raffaele ANTONELLI, 12° regg. bersaglieri;
ten. Alberto MASSA, 225° regg. fanteria;
ten. Aroldo SAIBANTE, regg. cavall. Guide;

ten. Enzo TOLA BONIVENTO, scuola applic. di cavalleria;

ten. Walter GRAMAZIO, 1° regg. controaerei autocampale;

ten. Alessandro GUGINI, R. accademia di artiglieria e genio.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove d'esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi 3 e 4 settembre 1934.

Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 359. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1933-1934.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

È stato stipulato, con decorrenza dal 5 aprile 1934 e per la durata dell'esercizio finanziario 1933-1934, un contratto con la società anonima Fiat di Torino, per la fornitura, a quantità indeterminata, delle parti di ricambio per « trattori pesanti campali 26 e 30 », occorrenti agli enti del R. esercito.

Modalità di prelevamento e depositi.

Il prelevamento dei materiali sarà effettuato secondo le norme impartite con la circolare n. 515, del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte esclusivamente presso la sede della ditta Fiat, in Torino, corso Dante n. 60-62.

Termini di tempo per la consegna.

I materiali saranno consegnati entro i seguenti termini di tempo, dall'arrivo alla ditta della richiesta di prelevamento:

1° entro 60 giorni, per le richieste di ogni ente (e non più di una per ogni ente) il cui importo, a prezzo di listino, non superi le L. 10.000, con esclusione delle parti elencate nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2, quando superino il numero di 5 pezzi;

2° entro 90 giorni per le richieste di ogni ente (e non più di una per ogni ente) il cui importo, a prezzo di listino, sia compreso tra L. 10.000 e L. 20.000, con esclusione delle parti di cui all'allegato n. 1, quando superino il numero di 5 pezzi;

3° entro 120 giorni per le richieste di ogni ente (e non più di una per ogni ente) il cui importo, a prezzo di listino, superi le L. 20.000, e per quelle relative a particolari elencati nell'allegato n. 1, quando superino il numero di 5 pezzi.

Per i corpi non residenti in Torino la data di consegna dei materiali, agli effetti del tempo utile per la consegna, si intende quella di effettiva consegna dei materiali stessi allo spedizioniere in Torino.

Penalità per ritardata consegna
Collaudo e rifiuto del materiale.

Valgono le norme riportate nella circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la variante che, per l'applicazione della multa, si dovrà tener conto solo della decade compiuta.

Prezzi.

I materiali saranno forniti ai prezzi unitari indicati nella tariffa vigente al giorno della richiesta di prelevamento, senza sconto alcuno.

Tutti i prezzi si intendono per merce consegnata a mano nel deposito della ditta, per i corpi ed enti di stanza in Torino, e resi, franchi di porto e di imballaggio, alla stazione ferroviaria ove ha sede il corpo richiedente, per i corpi ed enti che non risiedono in Torino.

Il trasporto verrà fatto a piccola velocità; sono esclusi i mezzi di trasporto rapidi (pacco postale, bagaglio, corriere espresso, grande velocità ecc.) che se richiesti, dovranno essere pagati a parte.

Pagamento delle fatture.

Sarà eseguito con le norme riportate nella citata circolare 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo che:

a) per le fatture di importo non superiore alle L. 20.000 il pagamento dovrà farsi con assegno di conto corrente postale intestato alla società anonima Fiat di Torino;

b) per le fatture di importo superiore alle L. 20.000 gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, debbono essere tratti sulla R. tesoreria di Torino a favore della società anonima Fiat, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno di essi:

Prof. VALLETTA gr. uff. Vittorio, direttore generale;
Ing. SORIA comm. Guido, direttore centrale;
Ing. CAMURI comm. Ugo, direttore centrale;
Ing. BRUSCHI cav. Rambaldo, direttore centrale;
Rag. SAMBUELLI Mario, direttore sezione ricambi;
Rag. GHIGLIONE cav. uff. Camillo, procuratore;
Sig.na LOCATI Caterina, procuratrice.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO n. 1.

Elenco delle parti di ricambio per trattori pesanti campali 1926-30 che la società Fiat deve consegnare entro i limiti previsti.

1001	Basamento motore completo
1010	Cappello per sopp. anter. albero a gomiti
1014	Cappello per sopp. post. albero a gomiti
1093	Zampa D/ per basamento motore
1095	Zampa S/ per basamento motore
1125	Coperchio per ingranaggi distribuzione
2602	Albero a gomiti con contrappesi
2823	Volante motore
10350	Carburatore completo
10355	Corpo carburatore
10971	Tubo aspirazione miscela
12600	Telaio anteriore completo
12610	Telaio posteriore completo
13020	Traversa anteriore per telaio anteriore
15670	Sopporto D molle sosp. telaio posteriore
15680	Sopporto S molle sosp. telaio posteriore
16010	Biella di spinta anteriore D/ e posteriore S/
16020	Biella di spinta anteriore S/ e posteriore D/
17000	Sopporto per rulli di guida telaio anteriore
17000-A	Sopporto per rulli di guida telaio anteriore completo di rulli, cuscinetti, ecc.
17110	Sopporto per rulli di guida telaio posteriore
17010	Sopporto per rulli di guida telaio posteriore completo di rulli, cuscinetti, ecc.
18610	Ruota completa senza corona dentata
19020-030	Manicotto per assali
20000	Mozzo per ruote
20500	Ingranaggio comando ruote
20510	Disco per corona dentata comando ruote
21610	Radiatore completo
23000	Cofano completo
28810	Supporto per guida
28830	Scatola della guida
41300-310-320	Scatola superiore per cambio velocità Scatola intermedia per cambio velocità Scatola inferiore per cambio velocità

41330	Coperchio per scatola cambio velocità
43510	Semi-scatola destra per differenziale
43520	Semi-scatola sinistra per differenziale
43530	Mozzo per semiscatola sinistra differenziale
46000	Sopporto anteriore destro e posteriore sinistro per albero differenziale
46010	Sopporto anteriore sinistro e posteriore destro per albero differenziale
46500	Scatola bloccaggio differenziale
47100	Puleggia per freni anteriori
49540	Tubo trasmissione completo di manicotti
51110-120-130	Scatola superiore per ponte posteriore
	Scatola intermedia per ponte posteriore
	Scatola inferiore per ponte posteriore
51140	Coperchio per scatola superiore ponte posteriore
56100	Puleggia per freno posteriore
62500	Verricello completo
62800	Scatola superiore per cambio velocità verricello
62802	Coperchio per scatola superiore cambio
62810	Scatola inferiore per cambio di velocità
62820	Coperchio per scatola inferiore cambio velocità verricello
62920	Ingranaggio sull'albero primario cambio verricello
62960	Albero secondario per cambio verricello
62970	Pignone conico per comando verricello
63010	Ingranaggio inversione marcia verricello
63200	Scatola per verricello
63210	Coperchio superiore per scatola verricello
63220	Vite perpetua per comando verricello
63230	Ruota elicoidale per comando verricello
63390	Albero con ingranaggio per ruota elicoidale comando verricello
63450	Ingranaggio a dentatura interna sull'alberto n. 63390
63700	Corona a dentatura interna per verricello
63710	Tamburo per verricello
68810	Serbatoio superiore combustibile
71000	Serbatoio inferiore combustibile.

ALLEGATO n. 2.

Elenco delle parti di ricambio per trattori pesanti campali 1926-30 che la società Fiat deve consegnare entro i limiti previsti.

15	Gruppo cilindri
45	Teste cilindri
203	Collettore aspirazione
211	Collettore scarico
3235	Albero distribuzione
6900	Pompa acqua completa
7910	Pompa olio completa
16100	Scatola ingr. trasmissione ruote
16110	Coperchio scatola trasmissione ruote
16600	Corpo barra collegamento
19000	Assale anteriore
19010	Assale posteriore
21610	Elemento per radiatore
29610	Vite perpetua sterzo
29630	Ruote elicoidali sterzo
41500	Albero primario cambio
41510	Ingranaggio scorr. 1-a e 2-a vel.
41530	Ingranaggio scorr. 3-a e 4-a vel.
41560	Albero secondario cambio
41560	Pignone conico
41580	Ingranaggio 1-a e 2-a
41583	Ingranaggio 4-a
41584	Ingranaggio 3-a
41810	Ingranaggio R. M.
43000	Albero comando differenziale
43010	Ruota conica comando differenziale
43040	Pignone comando differenziale
43500	Corona per differenziale
45900	Semiasse per differenziale
45910	Semiasse per differenziale
46210	Rotula per pignone ruote
46220	Pignone trasmissione ruote
49100	Manicotto a perni cardano
49110	Manicotto a perni trasmissione
49510	Albero elastico
49560	Manicotto a perni posteriori cardano
53000	Albero trasmissione posteriore.

N. 360. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934.** — (Segreteria militare). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

1. In relazione a quanto è stato stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria (circolare 482 *giornale militare* 1929) il ministero notifica che è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione a un nuovo corso superiore tecnico d'artiglieria di 8 ufficiali.

2. Al concorso potranno partecipare i tenenti di artiglieria i quali:

a) abbiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione o quelli dell'accademia di artiglieria e genio, compiuti in base ai precedenti ordinamenti; oppure abbiano la laurea in ingegneria di qualsiasi specialità o quella in chimica pura o industriale o in matematica o in fisica;

b) abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto dal loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale di artiglieria e del tiro, od, in genere, in questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) abbiano compiuto alla data dell'inizio del corso, quattro anni di effettivo servizio alle truppe di cui almeno tre di comando della sezione di batteria (o reparto corrispondente).

3. Gli ufficiali che intendono prendere parte al corso dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 5 al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), non oltre il 30 giugno 1934 presentandola al comandante del corpo o capo servizio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da riprodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato contenente i punti conseguiti negli esami di laurea, a meno che la votazione risulti dallo schema dello stesso diploma;

c) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo servizio invierà la domanda con tutta sollecitudine al ministero per tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo, come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 2, sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè dal libretto personale.

4. Le domande degli ammessi saranno esaminate da una commissione così composta:

a) generale di divisione Carlo MUSSO, *presidente;*

b) maggior generale d'artiglieria Giovanni TESIO, *membro;*

c) generale di brigata Alberto PONZA DI SAN MARTINO, *membro;*

d) colonnello di artiglieria Alessandro DORIA, *segretario.*

5. La commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà i prescelti per ordine di merito, sulla base dei titoli presentati; delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio, tenendo anche conto delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

A parità di merito avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra e ricompense al valore per servizio di guerra.

I risultati della commissione saranno sottoposti al ministero, che deciderà in modo inappellabile.

6. Al corso saranno anche ammessi gli ufficiali già ammessi a corsi superiori tecnici precedenti e che non abbiano potuto presentarsi ai corsi od ultimarli per motivi riconosciuti validi dalle autorità superiori.

7. Il corso avrà inizio in Roma il 1° ottobre 1934, sarà della durata complessiva di due anni e comprenderà 3 periodi: 2 di insegnamento teorico ed uno di applicazioni pratiche, da svolgersi — questo ultimo — presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria o negli stabilimenti dell'arma.

8. L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del primo periodo del corso teorico, può ripetere l'esame prima dell'inizio del secondo periodo; l'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del secondo periodo può ripeterlo alla fine del periodo di applicazioni pratiche.

L'ufficiale non approvato in più di una materia può ripetere gli esami con le stesse norme di cui sopra purchè il corpo degli insegnanti del corso superiore tecnico lo giudichi sufficientemente distinto per proseguire il corso; in caso contrario sarà fatto rientrare al proprio corpo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 361. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

È confermata anche per il corrente anno la riduzione del 50 per cento sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi) nei viaggi da e per Zara compiuti dagli ufficiali colà di guarnigione, in occasione di licenza ordinaria, ed alle loro famiglie.

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 472 del *giornale militare* 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 362. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per l'isola d'Elba degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

Agli ufficiali residenti per ragioni di servizio nell'Isola d'Elba ed alle loro famiglie, nei viaggi per mare per recarsi ad usufruire della licenza ordinaria e per rientrare alla loro residenza, sarà praticata la speciale riduzione del 50 per cento sui prezzi ordinari di passaggio.

Tali viaggi potranno essere effettuati sulle linee esercitate dalla « Società anonima navigazione Toscana ».

Per usufruire della citata agevolazione gli ufficiali dovranno presentare alle agenzie della predetta compagnia di navigazione oltre gli scontrini del libretto di viaggio, il relativo biglietto di licenza ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 363. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

La data d'inizio delle prove orali e di quelle applicative per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti (circolare 211 *giornale militare* c. a.) è prorogata dal 20 al 25 giugno p. v.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi al comando del presidio di Civitavecchia il mattino del 24 giugno p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 364. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti.** — (Segreteria militare) . — 17 maggio 1934 - Anno XII.

Il tenente colonnello di cavalleria MAZZA Mario è destinato a far parte della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti — circolare 343 *giornale militare* c. a. — in sostituzione del pari grado BARRILIS Carlo, indisponibile per gli esperimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 365. — FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 maggio 1934 - Anno XII.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9/III della « Raccolta di disposizioni permanenti », nella ricorrenza della festa dello Statuto ha luogo la distribuzione dei premi costituiti con la rendita delle fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti ».

S'invitano pertanto i comandi di reggimento e le direzioni d'artiglieria a trasmettere a questo ministero, non oltre il 31 maggio 1934, un elenco, *anche se negativo*, di proposte di sottufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della « Fondazione Dogliotti » per concorrere ai premi della fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 106 (già 59).

Per quanto riguarda poi il conferimento dei premi della « Fondazione Denina Dogliotti », i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre le famiglie dei militari di truppa di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della detta fondazione.

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie e dello stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali che abbiano partecipato a fatti d'armi nelle colonie e le famiglie dei militari di truppa che siano caduti negli stessi fatti d'arme.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 aprile 1934-XII

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Trento **Brescia**	Il comune di Valvestino è staccato dalla provincia di Trento ed è aggregato a quella di Brescia.	R. D. L. n. 586 15 marzo 1934	92

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6108596) Roma. 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª 1934 - ANNO XII 25 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **366 - 16 aprile 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 771. - Riduzione della rendita dotale militare . . . . *Pag.* 1315

» **367 - 24 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali . . . . » 1319

» **368 - 24 maggio 1934** - Anno XII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare. . . . . » 1347

» **369 - 24 maggio 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Gare di volo con colombi viaggiatori. . . » 1349

» **370 - 24 maggio 1934** - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI, DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E MARESCIALLI. — Adozione del berretto da campo . . . . » 1353

» **371 - 24 maggio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno grigio verde di fatica - mod. 1934. . . . . » 1355

N. 372 - 24 maggio 1934 - Anno XII — MATRICOLA. — Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dal pallone frenato e piloti dal pallone libero. . *Pag.* 1363

» 373 - 24 maggio 1934 - Anno XII — MATRICOLA. — Iscrizione a matricola del periodo di appartenenza ai Fasci di combattimento; della medaglia commemorativa della « Marcia su Roma » e delle ferite per la causa fascista. » 1385

» 374 - 24 maggio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari. . . . . » 1387

PARTE SECONDA

N. 375 - 10 maggio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe . . . . *Pag.* 1389

» 376 - 24 maggio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . » 1390

» 377 - 24 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione, edizione 1930 . . . . » 1392

» 378 - 24 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le riviste e parate » - edizione 1930 . . . . » 1392

» 379 - 24 maggio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quinta serie di aggiunte e varianti al Regolamento sull'uniforme ». . . . . » 1393

N. **380 - 24 maggio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito . . . . *Pag.* 1393

» **381 - 24 maggio 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO, — Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1934 al 31 luglio 1935 . . . . » 1399

» **382 - 24 maggio 1934** - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno . . . . » 1411

» **383 - 24 maggio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti . . . . . . » 1412

NOTIFICAZIONE . . . . » 1413

PARTE PRIMA

Circolare N. 366. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 771 - Riduzione della rendita dotale militare.** (Gabinetto). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 118, del 19 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1930, n. 950, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale forestale le disposizioni contenute nel testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle norme concernenti la rendita da vincolarsi per la costituzione della dote militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ad eccezione di quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo e degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e delle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato, o sopra beni immobili, ovvero su titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 4900 nominali per il grado di sottotenente;

di L. 3150 nominali per il grado di tenente;

di L. 2100 nominali per il grado di capitano e di primo tenente;

di L. 1050 nominali per il grado di maggiore e di primo capitano; o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

« Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito o della Regia guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo Reali equipaggi marittimi della Regia marina e per gli ufficiali della Regia aeronautica provenienti dai sottufficiali, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a L. 2100 nominali.

« I sottufficiali già ammogliati, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente effettivo nel Corpo Reali equipaggi marittimi della Regia marina, oppure nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi, e nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e in quello di amministrazione de' Corpo di commissariato aeronautico, non hanno obbligo della costituzione della dote ».

Art. 2.

Con declaratoria del Tribunale supremo militare, su richiesta dell'interessato, anche le rendite assicurate, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, con ipoteca sopra beni immobili, ovvero con vincolo sopra titoli di Stato diversi da quelli del Debito pubblico consolidato 5% convertito o sopra titoli garantiti dallo Stato, possono essere ridotte alla misura da questo decreto stabilita.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 4 del testo unico approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, modificato dallo art. 1 del presente decreto e quelle dell'art. 8 dello stesso testo unico, modificato dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 249, si applicano anche agli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 24 aprile 1934 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 70. — MANCINI.

N. 367. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali. — (Ragioneria centrale). — 21 maggio 1934 - Anno XII.

Si porta a conoscenza degli enti e corpi dipendenti la seguente circolare di S. E. il Capo del Governo n. 108486 in data 9 corrente, contenente norme per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (1):

Con R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, e riportato in allegato alla presente, è stata sancita la diminuzione delle competenze del personale statale, dei dipendenti dagli Enti pubblici locali, dalle Opere Nazionali, dagli Enti parastatali, dalle Associazioni sindacali ed in genere dagli Enti ed Istituti di diritto pubblico.

Il decreto in oggetto ha le stesse caratteristiche e finalità del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, essendo informato allo stesso criterio di ridurre in misura percentuale tutti gli emolumenti dei dipendenti dalle Amministrazioni e dagli Enti ivi indicati. Ne differisce solo in quanto:

assoggetta le competenze dei Membri del Governo a riduzione secondo una speciale aliquota — del 20% — superiore a quelle previste per il personale;

fissa, per la riduzione delle competenze di carattere principale, aliquote variabili e via via crescenti — dal 6% al 12% — in relazione all'importo delle competenze medesime, eccettuando dalla riduzione i trattamenti più limitati e cioè non superiori a L. 500 lorde mensili;

gradua l'aggiunta di famiglia e l'indennità temporanea mensile di caroviveri in relazione all'importanza della residenza, escludendo tali assegni dalla riduzione in casi di residenza nell'abitato principale di Comuni aventi almeno 500 mila abitanti, o in Colonia, o nelle Isole Italiane dell'Egeo, o all'Estero;

---

(1) Vedi circolare n. 271 *giornale militare* corrente anno.

stabilisce, per tutte le altre competenze, l'aliquota uniforme di riduzione del 12%.

Compatibilmente con le indicate differenziazioni fra il nuovo provvedimento ed il citato Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, valgono, in massima, l'applicazione del decreto in oggetto, le istruzioni impartite per l'attuazione del precedente provvedimento con circolare a stampa n. 120650, del 5 dicembre 1930.

Ravvisasi ,tuttavia, opportuno richiamare l'attenzione sui chiarimenti seguenti:

Norme generali.

I. — Le riduzioni sancite dal provvedimento in oggetto vanno applicate anche agli assegni, comunque denominati, dei presidenti e dei membri di Accademie che ricevano contributi statali di carattere continuativo, nonchè alle competenze del personale delle istituzioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista al mantenimento delle quali lo Stato contribuisca; non sono invece operative sugli emolumenti dei membri del Parlamento, come tali.

II. — Il provvedimento ha piena efficacia nonostante qualsiasi convenzione stipulata in occasione di assunzione o conferma in servizio di personale contrattista.

III. — Le riduzioni stabilite col provvedimento in oggetto hanno — analogamente a quelle sancite col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 — carattere organico, in quanto esse hanno effetto non soltanto sui trattamenti in effettivo godimento al 15 aprile 1934, ma modificano le misure degli emolumenti in vigore a tale data. Conseguentemente tali riduzioni avranno efficacia anche nell'ulteriore sviluppo di carriera dell'attuale personale e nei confronti del personale che venga assunto in prosieguo di tempo.

IV. — Il provvedimento concerne il personale in attività di servizio e quello che si trovi in una delle posizioni che comportano un trattamento commisurato a quello di attività.

Non riguarda, invece, il trattamento economico del personale in quiescenza — alla quale posizione va equiparata, ai fini dell'esclusione dalle riduzioni, quella di ausiliaria — pur essendo anche tale personale da assoggettare alle riduzioni sugli emolumenti spettantigli per servizi che eventualmente presti allo Stato o agli Enti considerati negli articoli 10 e 11.

V. — Al personale di Enti od istituzioni mantenuti con contributi statali, il cui trattamento sia per legge disciplinato dalle stesse norme che regolano quello dei dipendenti statali — come nel caso delle scuole od istituti d'istruzione media tecnica — vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2 a 4 e 6 a 9.

NORME SPECIALI.

a) per l'art. 1.

La riduzione delle competenze, secondo l'aliquota del 20% va applicata sulle misure in vigore al 15 aprile 1934 — e cioè sugli importi venuti a risultare a seguito della riduzione del 12% sancita col R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491 — e concerne unicamente gli assegni spettanti ai Membri del Governo come tali.

b) per l'art. 2.

I. — Mentre per il personale in genere, provvisto di stipendi, supplementi, paghe, ecc. fissati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, la riduzione sancita col decreto n. 561 va applicata sulle misure di tali emolumenti stabilite con la anzidetta legge e ridotte soltanto del 12% in base al decreto 20 novembre 1930, n. 1491, per gli agenti ferroviari dei gradi 14° e 15° e per gli operai permanenti la riduzione medesima va applicata tenendo conto anche della riduzione cui gli indicati emolumenti sono stati assoggettati con l'art. 9 del Regio decreto 31 dicembre 1931, n. 1756, e cioè avendo riguardo alle misure fissate con quest'ultimo decreto (tabelle *D* ed *E*) e ridotte del 12% per effetto del decreto n. 1491.

Analogamente, nei riguardi dei cantonieri stradali, deve tenersi presente che le relative retribuzioni sono state modificate con la legge 22 dicembre 1932, n. 1754.

II. — Fra le competenze da assoggettare a riduzione secondo le percentuali variabili previste dall'articolo in esame rientrano soltanto quelle — pensionabili o pur no — che hanno carattere principale, in quanto costituiscono il trattamento fondamentale inerente all'impiego, nonchè gli *assegni* differenziali considerati all'art. 3.

Tutti gli altri emolumenti di natura accessoria — tranne l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri, regolate con l'art. 7 — vanno assoggettati, qualunque ne sia l'importo, a riduzione secondo l'aliquota uniforme del 12%, stabilita col successivo articolo 6, e ciò tanto se siano in tutto o in parte pensionabili, quanto se siano non utili a pensione.

In relazione a tale criterio di discriminazione risulta che, ad esempio, sono assoggettabili alla riduzione sancita con l'art. 2, anzichè a quella di cui all'art. 6, l'assegno dei volontari in servizio di prova e quello degli uditori di pretura, e l'assegno alimentare alla famiglia dei dipendenti sospesi dallo stipendio. Tale assegno, essendo concesso in surrogazione dello stipendio, è da decurtare secondo l'aliquota di riduzione applicabile allo stipendio, anzichè secondo percentuale stabilita in base all'importo dell'assegno medesimo. Va invece applicata la riduzione in ragione del 12%, stabilita con l'articolo 6, all'assegno attribuito in corrispettivo di prestazioni le quali non facciano sorgere, di per sè, un rapporto d'impiego, sia pure precario.

III. — Quando l'assegno e la retribuzione, compresi fra quelli di cui all'art. 2, pur essendo organicamente fissati, risultino dovuti in importo complessivo mensilmente variabile in relazione all'entità delle prestazioni — come nel caso, ad esempio, di insegnanti incaricati o supplenti, il cui compenso varia a seconda del numero delle ore d'insegnamento — dovrà aversi riguardo, per stabilire se ed in quale percentuale la riduzione sia da operare, all'importo della retribuzione relativa a ciascun mese.

IV. — L'indennizzo di licenziamento dovuto ai salariati statali in base agli articoli 14 e 15 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 e al R. decreto 7 giugno 1928, n. 1536; il compenso di esonero previsto dalla legge 11 gennaio 1934, n. 112, per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, e in genere i trattamenti di licenziamento, assicurativi ed altri analoghi per gli avventizi, contrattisti, ecc., non sono da comprendere fra gli assegni e rimunerazioni relativi alla posizione di attività assoggettabili, in base all'art. 6, alla riduzione del 12 per cento.

Essi continuano ad essere commisurati alle paghe, agli stipendi o alle retribuzioni secondo le rispettive norme, e subiscono pertanto la diminuzione conseguente all'applicazione delle riduzioni graduali sulle paghe, sugli stipendi o sulle retribuzioni prescritte dall'art. 2.

Analoga diminuzione va operata sui contributi dovuti dalle Amministrazioni e dal personale per la costituzione dei trattamenti previdenziali o assicurativi di cui sopra.

V. — Poichè il provvedimento disciplina soltanto i rapporti economici fra le Amministrazioni e gli Enti ivi indicati ed i rispettivi dipendenti, il decreto in oggetto non implica di per sè riduzione degli assegni alimentari che i dipendenti medesimi siano ora tenuti a corrispondere alla famiglia; così come restano invariati gli importi delle quote mensili da trattenere al personale per cessioni di stipendio già contratte, ancorchè tali importi eccedano il massimo cedibile, mentre le nuove operazioni di cessione dovranno essere stipulate sulla base dei nuovi stipendi, al netto della riduzione sancita col decreto n. 561.

VI. — Quando il personale venga a trovarsi in posizione esclusa quella di riposo e, per gli ufficiali, quella di ausiliaria — cui sia inerente un trattamento riferito a quello di attività, del quale tenga luogo, va operata sulle competenze relative alla cennata posizione la riduzione secondo la percentuale che sarebbe applicabile in relazione all'importo del normale trattamento di attività.

Così, ad esempio, le competenze dovute al personale civile durante l'aspettativa per motivi di salute ed al personale militare durante il congedo provvisorio e aspettativa per riduzione di quadri, sono da stabilire in base al trattamento di attività quale risulta in seguito alla riduzione operata secondo la percentuale di cui all'art. 2; ed analogamente la sospensione del supplemento di servizio attivo durante il congedo straordinario non comporta abbassamento della percentuale di riduzione da applicare sullo stipendio.

VII. — Nei casi di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, va determinato il trattamento, ridotto giusta l'articolo in esame, annesso a ciascun impiego, al fine di stabilire, in base alle nuove misure degli assegni, la limitazione di trattamento che, alla stregua delle norme sui cumuli, deve osservarsi, tenendo presente che il provvedimento in oggetto non ha modificato i limiti previsti nelle norme stesse.

Analogamente dovrà procedersi nei casi in cui si abbia il cumulo di trattamenti di attività e di pensione.

Per i pensionati che, con l'osservanza delle vigenti disposizioni — comprese quelle del Regio decreto 1° giugno 1933, n. 592 — siano richiamati o riassunti in servizio con diritto alla differenza fra il trattamento di quiescenza ed un determinato trattamento di attività, dovrà tale differenza essere stabilita sulla base del nuovo importo di quest'ultimo trattamento, quale risulti a seguito della riduzione cui sia assoggettabile.

VIII. — Il provvedimento non è applicabile agli imprenditori ed appaltatori di servizi; invece, analogamente anche a quanto operato in attuazione del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e giusta, del resto, la lettera *g*) dell'articolo in esame, alla riduzione ivi sancita vanno assoggettati i personali retribuiti ad aggio, o in relazione á coefficienti riferiti ad entità e durata delle prestazioni, fra i quali personali sono da comprendere pure i gestori del lotto e gli assuntori di servizi ferroviari. Per gli accennati personali, l'aliquota della riduzione e l'importo risultante vanno stabiliti in base all'intero ammontare della retribuzione o dell'aggio, ancorchè comprensivo di rimborso di spese per fitto, personale, ecc. dato che il processo di adeguamento dei costi reca deflazione anche di tali spese.

c) per l'art. 3.

I. — Gli assegni *ad personam* considerati nel presente articolo sono quelli attribuiti in applicazione di norme che consentirono di conservare a tale titolo l'eccedenza di un trattamento già acquisito rispetto ad un nuovo trattamento. Rientrano, pertanto, fra gli assegni differenziali da assoggettare alla riduzione prevista da questo articolo — anzichè a quella sancita dal successivo art. 6 — oltre a quelli concessi in base agli articoli 4 o 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (e da analoghe disposizioni per il personale ferroviario) o all'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, anche gli altri attribuiti, ad esempio, in applicazione del seconda comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, o dell'art. 295 del regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262, mentre invece non vi rientra l'assegno utile a pensione concesso agli agenti ferroviari ex-combattenti col R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, il quale costituisce un beneficio a sè stante, attribuito indipendentemente da un raffronto fra due trattamenti diversi e rientra perciò fra quelli considerati dall'art. 6 del presente decreto e da decurtare in ragione del 12 %.

II. — Gli assegni considerati in questo articolo, salva l'applicazione della riduzione ivi sancita, quando occorra, conservano le rispettive caratteristiche, fra cui quella della pensionabilità o della non pensionabilità, a seconda dei casi.

III. — Come viene illustrato più ampiamente nei successivi paragrafi relativi all'art. 4 del provvedimento, per determinare l'aliquota di riduzione degli assegni in parola occorre tener conto del complessivo trattamento fruito al 15 aprile 1934 per gli assegni medesimi e per le competenze di cui all'art. 2, ma la percentuale di riduzione, così determinata, è suscettibile di successiva attenuazione, a norma del medesimo articolo, se, fermo l'importo delle dette competenze, l'assegno di cui all'art. 3 venga riassorbito dopo il 16 aprile 1934.

IV. — La riduzione di cui al presente articolo va applicata sugli assegni, ivi previsti, in godimento al 15 aprile 1934; mentre gli assegni che successivamente debbano essere attribuiti *ex novo* — in applicazione, ad esempio, degli articoli 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, o dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 giugno 1929, n. 1047 — risulteranno determinati, nel loro importo, in base a raffronto fra misure di competenze già ridotte a mente del decreto n. 561.

d) per l'art. 4.

I. — Tende ad evitare che un trattamento economico complessivo — per le competenze indicate nell'art. 2 e per l'eventuale assegno *ad personam* considerato nell'art. 3 — che superi, secondo le misure in vigore al 15 aprile 1934, le L. 500 o le L. 1000 o le L. 1500 o le L. 2000 lorde mensili, risulti ridotto dal 16 aprile 1934, in applicazione degli indicati articoli 2 e 3, ad importo inferiore, rispettivamente:

a L. 500 lorde mensili (corrispondenti a L. 6000 annue);

a L. 1000 — L. 60 = L. 940 mensili (e cioè L. 11.280 annue);

a L. 1500 — L. 120 L. 1380 mensili (e cioè L. 16.560 annue);

e a L. 2000 — L. 200 L. 1800 mensili (e cioè L. 21.600 annue).

Le aliquote di riduzione del 6 %, dell'8 %, del 10 % e del 12 %, a seconda dei casi, vanno applicate sugli emolumenti non utili a pensione, per intiero, in quanto consentito dalla riduzione da applicare, mentre per non scendere al disotto degli indicati limiti di L. 500, 940, 1380 e 1800 lorde mensili il nuovo importo delle competenze pensionabili va determinato per differenza, con che queste ultime competenze risulteranno ridotte di aliquote più limitate, da applicarsi uniformemente sulle competenze medesime.

II. — In analogia al criterio stabilito nell'ultimo comma dell'articolo in esame, le paghe o retribuzioni fissate in misura oraria saranno da convertire in paghe o retribuzioni giornaliere — ai soli fini della determinazione delle riduzioni cui assoggettarle — all'uopo moltiplicandone l'importo per il numero delle ore giornaliere di servizio che i dipendenti sono normalmente tenuti a prestare.

e) per l'art. 5.

Nei riguardi degli ufficiali giudiziari, la riduzione di trattamento — secondo le aliquote stabilite nell'art. 2 e salva, quando nel caso, la limitazione di cui all'art. 4 — va applicata sull'eccedenza dell'importo complessivo dei proventi riscossi ad ogni titolo, in essi compresi quindi anche il diritto di accesso istituito con il R. decreto 19 aprile 1934, n. 698, rispetto all'ammontare delle spese eventualmente consentite per i commessi e delle tasse e sopratasse dovute sui proventi medesimi.

Tale riduzione, il cui importo va a beneficio dello Stato, è calcolata tenendo conto che anche i limiti di proventi per l'applicazione delle sopratasse del 50 % e del 70 % sono da assoggettare alla riduzione di cui all'art. 2 e che pertanto tali limiti scendono rispetivamente da L. 30.000 e L. 48.000 a L. 26.400 e L. 42.240.

Anche per l'eventuale attribuzione dell'indennità integrativa è da tener presente che la riduzione di cui al cennato art. 2 va applicata altresì sui limiti di proventi minimi e relativi aumenti periodici spettanti agli ufficiali giudiziari, in relazione all'anzianità, secondo le norme in vigore al 15 aprile 1934.

f) per l'art. 6.

I. — Avvertito nuovamente che il presente articolo concerne tutti gli emolumenti — ancorchè pensionabili — di carattere accessorio e richiamata l'attenzione sulla circostanza che la riduzione ivi prevista è indipendente dall'applicazione di quella sancita coi precedenti articoli sulle competenze principali — cosicchè alla riduzione di cui al presente articolo sono pure assoggettabili, ad esempio, le indennità varie che in talune circostanze o per determinati servizi spettano ai militari di truppa (compresi quelli indigeni) quantunque forniti di paga inferiore al limite minimo per l'applicazione dell'art. 2 — si fa presente, in linea generale, che alla riduzione stabilita dal presente articolo sono soggetti, fra gli altri, gli assegni indicati nella circolare n. 120650, del 5 dicembre 1930, relativa al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e cioè:

a) le indennità di missione, di giro, di trasferimento e quelle chilometriche;

b) il doppio decimo sui prezzi dei biglietti di viaggio;

c) le indennità di vitto (razione viveri, assegno miglioramento vitto e trattamento tavola), di alloggio, di equipaggiamento e di vestiario, compresa quella di prima vestizione;

d) i premi di ingaggio o di arruolamento;

e) i premi di rafferma, il cui diritto venga a maturare posteriormente al 15 aprile 1934;

f) le indennità cavallo, le razioni foraggio in contanti e le indennità domestico;

g) le indennità di malaria, di confine, di rischio e di mare e altre analoghe;

h) i premi per compimento dei corsi di pilotaggio aereo;

i) i premi di operosità e di rendimento, le cui misure orarie restano determinate in L. 2,35, L. 2,15, L. 1,95 e L. 1,80 rispettivamente per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* e subalterno ed in L. 1,95, L. 1,80, L. 1,55 e L. 1,35 per il personale straordinario, avventizio od assimilato che disimpegni le funzioni relative rispettivamente ai gruppi predetti Analogamente sono ridotte del 12% le misure massime mensili dei premi di operosità e rendimento consentite per il personale dei vari gradi;

l) le competenze per partecipazione a commissioni, consigli, comitati, ecc.;

m) i compensi dovuti, sia dalle controparti, sia dall'Erario, al personale dell'Avvocatura di Stato; però la riduzione su tali compensi cesserà di essere operativa quando vengano ridotte le tariffe delle competenze dei procuratori e degli onorari di avvocato.

Alla riduzione in ragione del 12 % vanno pure assoggettati:

1° i diritti di scritturato per volture catastali, diritti di visura catastali, proventi casuali dei procuratori del registro, emolumenti ai conservatori delle ipoteche, aggi spettanti al personale dello Stato per riscossioni compiute anche per conto di Amministrazioni non statali, proventi contravvenzionali, ecc.; dato che trattasi di emolumenti che hanno carattere di diritti fiscali, deve restarne invariata la misura, onde l'importo della riduzione va a beneficio dell'Erario;

2° i proventi spettanti ai cancellieri (diritti di copia e di autenticazione, pei quali si richama l'avvertenza di cui al precedente n. 1; decima parte delle somme dovute all'Erario per multe, ammende, e spese di giustizia), compresa la quota assegnata per spese d'ufficio;

3° le indennità e compensi spettanti agli assessori di Corti di Assise e quelli che, in base alla tariffa penale e civile, vengano liquidati ai magistrati, funzionari, periti, interpreti, traduttori, custodi, depositari, testimoni, ecc., anche se le somme a tal uopo erogate siano ripetibili;

4° i compensi dovuti dagli Enti locali agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per la compilazione di ruoli per tasse, tributi locali e contributi sindacali;

5° le indennità dovute da privati a favore del personale delle dogane, della Regia guardia di finanza, degli ufficiali metrici e simili, nonchè i rimborsi a *forfait*, ecc. e ciò sebbene tali indennità facciano carico ai privati;

6° i compensi per trasporto di mobili, per presa e resa a domicilio e per imballaggi, in caso di trasferimenti;

7° gli assegni per spese d'ufficio, anche se soggette a rendiconto ed esenti dall'imposta di ricchezza mobile — semprechè non si tratti di spese ammesse a rimborso integrale su presentazione di documenti — dato che il ribasso dei costi, derivante dall'adeguamento dei prezzi, consente la contrazione delle spese in parola;

8° gli assegni di benemerenza ai maestri elementari, che non costituiscono trattamento di quiescenza essendo percepiti anche da insegnanti in servizio;

9° le indennità di maggior consumo e chilometriche attribuite agli ufficiali provvisti di autovettura.

Non sono invece soggetti a riduzione: gli assegni annessi alle onorificenze al valore e dell'Ordine militare di Savoia; quelli del personale non di ruolo assunto localmente dagli Uffici all'estero con trattamento pattuito in relazione alle condizioni del luogo; gli assegni per borse di studio; i premi di licenziamento a favore di militari che cessino dal servizio senza diritto ad impiego o a pensione; le spese che debbano integralmente rimborsarsi e che risultino effettivamente erogate, in base a documentazione.

II. — I soprassoldi dei quali il Capo XXI del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, prevede la concessione agli operai permanenti e temporanei in relazione a speciali servizi, incarichi o lavori debbono essere ridotti del 12%, tanto se stabiliti in misura fissa, quanto se commisurati alla paga oraria, e alla stessa riduzione del 12 % vanno pure assoggettati i compensi per lavoro straordinario notturno e festivo degli operai permanenti, temporanei e giornalieri. Tanto su questi ultimi compensi quanto sui soprassoldi commisurati alla paga oraria l'anzidetta riduzione va applicata sull'importo degli indicati compensi e soprassoldi che sarebbe spettato in base alle misure delle paghe in vigore al 15 aprile 1934, non decurtate cioè ai termini dell'art. 2.

Va invece applicata la riduzione dell'articolo stesso al compenso per il lavoro notturno « ordinario » eseguito, cioè, in luogo di quello normale diurno.

La retribuzione complessiva degli operai che lavorano a cottimo entro il limite dell'orario normale va considerata, fino a concorrenza della paga a giornata, quale retribuzione, assoggettabile, quindi, a riduzione secondo le percentuali graduali di cui all'art. 2, mentre l'eccedenza deve invece essere considerata quale compenso supplementare, da ridursi quindi nella misura del 12 %.

Qualora le paghe spettanti agli operai temporanei e giornalieri vengano determinate al netto della riduzione disposta col provvedimento in oggetto, la retribuzione oraria per lavoro straordinario, da assoggettarsi alla riduzione del 12 per cento, dovrà computarsi maggiorando le paghe stesse del 6,38 e dell'8,69 per cento a seconda che competa, rispettivamente, la riduzione del 6 o dell'8 per cento.

III. — Il vitto, di cui fruiscono taluni dipendenti, specie addetti ad Ospedali o Convitti, qualora venga somministrato in contanti, anzichè in natura, dovrà essere considerato quale parte della retribuzione principale e da assoggettare perciò alla riduzione di cui all'art. 2.

IV. — Le indennità e gli assegni considerati in questo articolo ai fini della riduzione in ragione del 12 %, qualora dalle disposizioni che li regolano siano commisurati allo stipendio — come, ad esempio, l'indennità coloniale — vanno computati sulle misure degli stipendi in vigore al 15 aprile 1934 e poscia assoggettati a riduzione secondo l'indicata percentuale, anche se diversa da quella applicata allo stipendio.

g) per l'art. 7.

I. — Col presente articolo è stato esteso a tutti i dipendenti statali il criterio — che, in dipendenza del R. decreto 31 dicembre 1930, n. 1725, già vigeva per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — di graduare l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro viveri, nel senso di corrispondere tali assegni tenendo conto anche della popolazione del Comune in cui il dipendente risiede.

Però mentre il citato decreto n. 1725, non sanciva alcuna riduzione per le residenze in Comuni capoluoghi di Provincia qualunque fosse la popolazione dei Comuni stessi, l'articolo in esame prescinde dalla circostanza che il Comune sia o no, capoluogo di provincia ed ha riguardo soltanto alla popolazione legale, risultante dall'ultimo censimento.

Per la stessa considerazione è pure irrilevante la circostanza che il Comune sia riconosciuto quale luogo di cura, soggiorno o turismo.

Atteso che il predetto decreto n. 1725 è abrogato, le misure dell'aggiunta di famiglia già stabilite per il personale ferroviario dal decreto medesimo s'intendono sostituite, a decorrere dal 16 aprile 1934, da quelle indicate nell'art. 7 del decreto n. 561; pertanto da tale data al personale in parola l'aggiunta di famiglia va attribuita in base agli stessi criteri adottati per tutti gli altri dipendenti statali.

Per l'applicazione dell'articolo in esame vanno osservate le norme integrative ed esecutive approvate con decreti del Ministro delle finanze ai sensi del penultimo comma dell'articolo medesimo.

II. — Fra i soprassoldi e gli altri assegni concessi a titolo di caro viveri, cui è cenno nell'art. 7 del decreto n. 561, va compreso il soprassoldo di L. 10,56 mensili che si corrisponde in base all'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni contenute nei Regi decreti 7 maggio e 23 ottobre 1927, nn. 694 e 1966, e 20 novembre 1930, numero 1491 — ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica, che siano celibi o vedovi senza prole minorenne.

Va altresì compreso il supplemento temporaneo di aggio, concesso con legge 7 aprile 1921, n. 569, modificata col R. decreto 5 gennaio 1928, n. 8, ai gestori del lotto, in luogo della indennità di caro viveri, cosicchè del supplemento in parola non va tenuto conto ai fini della determinazione dell'importo dell'aggio lordo da assoggettare alle riduzioni contemplate nell'art. 2 del decreto in oggetto.

III. — Il luogo ove ha sede l'ufficio, o la scuola, o l'istituto, o il reparto, o l'impianto o lo stabilimento cui il personale è addetto, è considerato, di regola, come residenza normale.

Qualora il dipendente statale, regolarmente autorizzato a sua domanda, abiti fuori della residenza normale, come sopra definita, l'aggiunta di famiglia o le indennità e i soprassoldi di caro viveri vanno corrisposti nella misura stabilita per la località di effettiva dimora se detta misura risulti inferiore a quella relativa alla residenza normale. Se invece risulti superiore, gli assegni di cui trattasi vanno attribuiti nella misura spettante per la residenza normale.

Per luogo di abitazione del dipendente deve intendersi quello di abituale dimora della famiglia. A tale effetto la famiglia si intende costituita dai congiunti che danno titolo all'aggiunta od all'indennità di caro viveri.

Quando nel luogo in cui il dipendente statale deve prestare servizio si verifica assoluta mancanza sia di abitazioni private, sia di alloggi forniti dall'Amministrazione, si considera come residenza normale, agli effetti dell'aggiunta di famiglia o delle indennità e soprassoldi di caro viveri, il Comune più vicino che presenti disponibilità di alloggi. Il personale statale che sia temporaneamente comandato a prestare servizio fuori della residenza normale si considera presente nella stessa per il periodo del comando, sino ad un massimo di sei mesi. Se il Comando si protrae oltre sei mesi, per il periodo eccedente si considera come residenza normale quella in cui il personale presta servizio comandato.

IV. — La residenza definita nel modo sopra indicato si considera compresa nell'abitato principale del Comune quando si trovi inclusa nel perimetro principale del Comune stesso od in agglomerati che seguano detto perimetro senza soluzione di continuità.

In caso diverso si intende sempre fuori dell'abitato principale, anche se compresa in una frazione staccata del Comune, e quindi con la riduzione al 50 % salvo l'eventuale applicazione di aliquote superiori alla minima a norma dell'art. 3 del cennato decreto ministeriale.

È ovvio che la distinzione fra residenza compresa nell'abitato principale e residenza esterna a detto abitato, è irrilevante nel caso di comuni con popolazioni inferiore a 20.000 abitanti.

Poichè l'amministrazione delle ferrovie dello Stato in sede di applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1930,

n. 1725, ha già avuto occasione di delimitare, per la quasi totalità dei Comuni con almeno 20.000 abitanti, il perimetro principale, e le località esterne assimilate, tale delimitazione ha valore anche per il personale delle altre amministrazioni, le quali quindi potranno limitarsi a formulare le proposte complementari occorrenti, per il prescritto assenso del Ministero delle finanze.

Gli elenchi relativi alle suddette delimitazioni formano oggetto di separata comunicazione a cura dello stesso Ministero delle finanze.

V. — Gli assegni *ad personam* attribuiti alla data del 1° dicembre 1930, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, non sono suscettibili di aumento per il fatto che la misura dell'aggiunta di famiglia o delle indennità e soprassoldi di caro viveri venga ridotta dal 16 aprile 1934 in attuazione dell'articolo in esame.

Attesa però la circostanza che l'assegno personale di cui trattasi è riassorbibile con gli aumenti di aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri, e che l'importo di tali aumenti varia in relazione alla residenza, si renderà necessario variare con effetto dal 16 aprile 1934 l'entità del riassorbimento verificatosi, per aumento della famiglia, nel periodo dal 1° dicembre 1930 al 15 aprile 1934, in tutti i casi in cui la misura dell'aggiunta di famiglia o delle indennità di caro viveri sia da ridurre in applicazione dell'articolo 7 del decreto, in guisa che l'ammontare del riassorbimento corrisponda a quello che sarebbe risultato, per la residenza assegnata al 16 aprile 1934, se fossero state in vigore le norme del decreto n. 561.

VI. — Poichè secondo le nuove norme la misura dell'aggiunta di famiglia o delle indennità e soprassoldi di caro viveri, a parità di situazione famigliare, varia con la residenza, si rende necessario, nel caso di trasferimento del personale da una ad altra residenza che importi attribuzione di una misura diversa dell'aggiunta di famiglia o delle indennità e soprassoldi di caroviveri, riprendere in esame l'assegno *ad personam* di cui all'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, onde stabilire se esso debba essere ridotto od aumentato.

Se alla data del trasferimento l'assegno personale ha già subìto un assorbimento per effetto di aumento nella composizione della famiglia, l'assorbimento stesso viene determinato nell'importo che sarebbe stato stabilito qualora il dipendente si fosse trovato nella nuova residenza, e cioè in importo maggiore se per quest'ultima residenza compete una maggiore misura dell'aggiunta di famiglia o della indennità caro viveri, ed in importo minore se si verifica il caso inverso.

VII. — Il trasferimento di un dipendente, per il quale nel periodo dal 1° dicembre 1930 alla data del cambiamento di sede non siasi verificata variazione nello stato di famiglia implicante aumento di aggiunta od indennità di caro viveri, non comporta modificazione dell'assegno *ad personam* eventualmente in godimento in base all'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e ridotto giusta l'art. 3 del decreto n. 561.

h) per l'art. 8.

I. — Poichè i criteri adottati nell'art. 2 per la riduzione delle retribuzioni sono diversi da quelli cui si informa l'art. 7 per la riduzione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri, l'applicazione del provvedimento avrebbe potuto dare risultati contrastanti con le sue finalità qualora nei riguardi del personale fornito di retribuzione comprensiva dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri tale retribuzione fosse stata assoggettata, per l'intero importo e quindi anche per la parte costituente caro viveri, alla riduzione sancita dall'art. 2. Invero, avrebbe potuto in tal modo determinarsi una sensibile difformità di condizioni — fra il cennato personale e quello provvisto di indennità di caro viveri a sè stante, in aggiunta alla retribuzione — per il solo fatto che il trattamento complessivo sia ripartito fra retribuzione e caro viveri o sia invece corrisposto all'unico titolo di retribuzione.

Ad evitare, nei limiti del possibile, tali conseguenze è inteso l'articolo in esame, il quale, ai soli fini dell'attuazione del provvedimento in oggetto al personale non di ruolo sprovvisto di assegni all'espresso titolo di caro viveri, discrimina — con criterio informato alla massima semplicità — nello importo delle retribuzioni comprensive dell'indennità di caro viveri, la parte che può considerarsi vera e propria retribuzione dalla parte che può piuttosto ritenersi indennità di caro viveri.

Attesa la finalità dell'articolo di cui trattasi, risulta evidente che la norma non è applicabile al personale non di ruolo il quale sia sprovvisto di indennità di caro viveri (o di aggiunta di famiglia) non già perchè in godimento di retribuzione stabilita in misura tale da conglobare anche l'accennata indennità, bensì perchè fornito, in base alle norme che lo disciplinano, del trattamento relativo al personale di ruolo e non trovantesi nelle condizioni di famiglia richieste per la concessione, a quest'ultimo personale, dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri.

Tale è il caso, ad esempio, sia degli ufficiali di complemento, sia dei contrattisti coloniali, i quali fruiscono delle competenze di carattere principale — e cioè stipendio e supplemento di servizio attivo — nelle stesse misure stabilite per gli impiegati di ruolo cui sono gerarchicamente equiparati, ed, al pari di questi ultimi in tanto possono trovarsi sforniti di aggiunta di famiglia in quanto non abbiano titolo a fruirne, perchè celibi o vedovi senza prole.

II. — Non è infrequente il caso che ad uno stesso servizio si trovi addetto personale non di ruolo con trattamento, economico — stabilito descrezionalmente dall'amministrazione anzichè organicamente fissato da norme positive — lievemente differenziato fra celibi e coniugati: ad esempio, L. 600 lorde mensili per i celibi e L. 630 lorde mensile per gli ammogliati.

Attesa la discrezionalità del criterio di attribuzione del trattamento, in relazione alla quale il relativo importo avrebbe potuto essere stabilito in misura uguale, ad es.: di L. 600, per gli uni e per gli altri, non può riconoscersi il carattere di indennità di caroviveri alle sole L. 30 mensili di eccedenza della retribuzione dei coniugati rispetto a quella dei celibi, e conseguentemente applicare la riduzione di cui all'art. 2 a L. 600 di retribuzione e quella di cui all'art. 7 alle rimanenti L. 30, bensì occorre, anche in tale caso, applicare l'articolo in parola, nel senso di considerare, per gli uni e per gli altri, assoggettabile alla riduzione stabilita dall'articolo 2 i nove decimi della retribuzione ed a quella sancita dall'art. 7 il rimanente decimo.

III. — Sopratutto è da considerare, a riguardo dell'articolo in questione e del precedente art. 7, che l'espressione « personale non di ruolo » serve a designare dipendenti che si trovano in condizioni svariatissime, in quanto:

a) esiste personale non di ruolo il cui trattamento — retribuzione ed indennità di caro viveri — è regolato da norme positive che precisano la misura dell'uno e dell'altro assegno; tale è, ad esempio, il caso:

degli insegnanti supplenti;

del personale a ferma temporanea, previsto dall'articolo 117, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

nonchè — come accennato al precedente paragrafo I — dei contrattisti coloniali e degli ufficiali di complemento;

b) esiste — come accennato al precedente § II — personale avventizio e giornaliero fornito di retribuzione globalmente fissata con criterio discrezionale, la quale deve intendersi comprensiva anche delle indennità di caro viveri;

c) esiste, infine, personale avventizio, giornaliero, ecc., fornito, oltre che di retribuzione fissata discrezionalmente dall'Amministrazione, delle indennità di caro viveri nelle misure a suo tempo stabilite per il personale della specie (e cioè decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) e successivamente ridotte coi Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694, 23 ottobre 1927, n. 1966 e 20 novembre 1930, n. 1491.

Per il personale sub *a)* è evidente che in applicazione del provvedimento in oggetto la retribuzione (o, se del caso, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo) va assoggettata alla riduzione di cui all'art. 2 e l'indennità di caro viveri a quella di cui all'art. 7.

Relativamente, invece, ai personali sub *b)* e *c)* è da rilevare che la diversità, fra gli uni e gli altri, è meramente formale, dato non soltanto che l'Amministrazione, nel fissare discrezionalmente la retribuzione, ha possibilità di equiparare il trattamento complessivo degli uni e degli altri, in relazione, s'intende, a parità di condizioni relative alla natura delle prestazioni, ma, sopratutto, che per il personale, sub *c)* una parte dell'indennità di caro viveri, pur apparendo attribuita a tale titolo, costituisce, sostanzialmente, vera e propria retribuzione, come desumesi fra l'altro dalle seguenti circostanze:

al personale in parola vennero concesse, oltre alle due indennità di caro viveri di cui ai citati decreti n. 1314 del 1918 e n. 737 del 1920, quella di cui al ricordato decreto

n. 1232 del 1919. Quest'ultima concessione costituì un miglioramento economico che, attribuito agli avventizi a titolo di caro viveri, corrispondeva, sostanzialmente, ai benefici economici contemporaneamente concessi al personale di ruolo sotto forma di aumento di stipendi;

mentre per il personale di ruolo un'aliquota delle due indennità di caro viveri concesse nel 1918 e nel 1920 venne incorporata negli stipendi fissati con l'Ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, analogo assorbimento del caro viveri nella retribuzione non ha formalmente avuto luogo per il personale sub *c*);

in vista delle premesse circostanze nel 1927, in sede di riduzione delle indennità di caro viveri, venne sancita per il personale sub *c*) una diminuzione inferiore a quella stabilita per il personale di ruolo, tanto che anche gli avventizi celibi — a differenza dei funzionari celibi — continuarono e continuano a fruire di caro viveri.

Dato, quindi, che una parte del caro viveri del personale sub *c*) costituisce in effetti un supplemento di retribuzione, e dato che l'identità sostanziale della condizione d'impiego del personale medesimo e di quello sub *b*) richiede l'applicazione, all'uno e all'altro personale, di criteri uniformi, il provvedimento non può applicarsi facendo subire, con ingiustificate e stridenti sperequazioni, al personale sub *c*) falcidie maggiori di quelle sancite col presente articolo per il personale sub *b*).

A tale scopo anche al personale sub *c*) va applicato quando risulti più favorevole, l'articolo in esame, nel senso che — ai soli fini dell'attuazione del provvedimento in oggetto — la indennità di caro vivevi potrà essere conglobata con la retribuzione, per applicare la riduzione di cui all'art. 2 ai nove decimi dell'importo complessivo e quella di cui all'articolo 7 al rimanente decimo.

In occasione di provvedimenti per la riconferma in servizio del personale in parola, alle scadenze semestrali stabilite, o altrimenti nel più breve tempo possibile, le Amministrazioni cureranno, peraltro, di attribuire, presentando le opportune proposte al Ministero delle finanze, il trattamento ai due diversi titoli — retribuzione e caro viveri — in modo rispondente alla natura e finalità dei due emolumenti, senza modificarne l'importo complessivo, quale verrà a risultare con l'applicazione del decreto in oggetto.

i) per l'art. 9.

I. — Come già avvertito, le riduzioni sancite dal provvedimento hanno lo stesso carattere organico di quelle disposte col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 e, per quanto concerne gli agenti ferroviari dei gradi quattordicesimo e quindicesimo nonchè gli operai permanenti, col successivo R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1756.

Però, mentre pel disposto dal R. decreto 24 novembre 1930, n. 1502, le riduzioni di emolumenti stabilite coi citati decreti nn. 1491 e 1756 non hanno alcun effetto sulla determinazione dei trattamenti di quiescenza e previdenziali e sulle relative ritenute, le riduzioni previste dal decreto n. 561 si ripercuotono invece anche sui trattamenti di riposo e sui beneficî delle Opere di previdenza, liquidabili con decorrenza posteriore al 15 aprile 1934; ed infatti queste ultime riduzioni incidono sui cennati trattamenti e beneficî, limitando, correlativamente, anche le rispettive ritenute a carico del personale.

II. — Da quanto esposto nel precedente paragrafo desumesi, in via generale, la regola che ai fini del trattamento di quiescenza e delle opere di previdenza e delle relative ritenute gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili vanno computati, dal 16 aprile 1934, detraendo dagli importi pensionabili secondo le norme in vigore al 15 aprile 1934, il solo ammontare della riduzione risultante dalla applicazione del decreto n. 561.

III. — Quanto indicato nei precedenti §§ I e II vale pienamente per la determinazione dell'importo degli stipendi valutabili per il trattamento delle opere di previdenza e per le relative ritenute.

Relativamente, invece, al trattamento di quiescienza ed alle relative ritenute, il presente articolo, adottando un principio analogo a quello sancito con l'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, mira ad evitare che l'attuale personale di ruolo abbia a liquidare tale trattamento su di una base inferiore a quella — valutabile per il trattamento medesimo — acquisita al 15 aprile 1934. La concessione ha effetto strettamente transitorio, nel senso che la base pensionabile accennata resta ferma soltanto fino a che gli emolumenti pensionabili, pur con le riduzioni di cui al decreto n. 561 non vengano a superarla per effetto di successivi incrementi dipendenti dallo sviluppo di carriera o da altra causa.

l) per l'art. 10.

Richiamando quanto avvertito, circa l'applicazione del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, al personale degli Enti locali, coi §§ XII a XV della Circolare a stampa numero 120650, del 5 dicembre 1930, si fa presente:

a) che gli Enti tenuti ad applicare al proprio personale le disposizioni dell'art. 10 del provvedimento in oggetto sono gli stessi che avevano obbligo di applicare fino al 15 aprile 1934 ai propri dipendenti lé riduzioni sancite con l'art. 3 del citato decreto n. 1491;

b) che sebbene l'articolo in oggetto accenni genericamente al *personale* di ruolo o non di ruolo, tuttavia, attesa la finalità della norma, le riduzioni ivi sancite vanno applicate — come lo furono quelle disposte con l'art. 3 del decreto n. 1491 — oltre che nei confronti di coloro che prestano opera retribuita ad aggio (tesorieri particolari, percettori, riscuotitori speciali, ecc.) anche nei riguardi sia dei presidi e vicepresidi delle provincie e dei podestà e dei vicepodestà, sia di chi presti comunque opera retribuita pur senza assumere la qualità di dipendente dagli Enti di cui trattasi;

c) che, analogamente a quanto stabilito col § II della ricordata circolare n. 120650 e giusta il disposto dell'art. 12 del provvedimento in oggetto, le riduzioni previste dal decreto n. 561 non riguardano i dipendenti dalle Aziende autonome municipalizzate, menzionati nell'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i quali il trattamento salariale dovrà invece trovare il necessario adeguamento alle nuove condizioni economiche mediante revisione dei contratti collettivi;

d) cho nei riguardi delle competenze di dipendenti dagli Enti pubblici locali dovute secondo determinate aliquote — ad es. diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'annessa tabella *D* e spettanti ai segretari comunali in misure variabili dal 30 % all'80 % del loro ammontare, al lordo della riduzione del 12 % sancita col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 — la nuova riduzione va applicata sulle aliquote in vigore al 15 aprile

1934, cosicchè, ad esempio, le indicate misure del 30 % e dell'80 %, già ridotte fino a quest'ultima data rispettivamente al 26,40 % e al 70,40 %, restano stabilite dal 16 aprile 1934 rispettivamente nel 23,232 % e nel 61,952 % salva la limitazione a non oltre la metà dello stipendio del segretario comunale; ed analogamente il limite per il compenso per lavori straordinari fissato dall'art. 244 del citato Testo Unico resta ridotto dal 10 % all'80 % degli stipendi previsti dalle tabelle in vigore al 15 aprile 1934;

e) che per il trattamento di quiescenza del personale degli Enti locali per il quale siano tuttora in vigore le norme dei regolamenti speciali valgono le disposizioni di cui all'art. 9 del Regio decreto 14 aprile 1934, n. 561;

f) che, atteso il disposto del secondo comma del presente articolo, che vieta di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni di trattamento economico stabilite per il personale degli Enti pubblici locali con l'art. 3 del R. decreto 20 nevembre 1930, n. 1491 e col presente provvedimento, è esclusa la facoltà di dare agli articoli 227 e 228 del citato Testo Unico un'attuazione che comporti concessioni di miglioramenti economici ai dipendenti degli Enti in parola:

g) che le deliberazioni delle Amministrazioni degli enti locali per l'applicazione delle riduzioni sancite dal presente decreto dovranno essere comunicate entro il 25 corrente al Prefetto al quale spetta: di apportarvi, previ gli accertamenti che ritenga indispensabili, anche a mezzo di commissario, le correzioni eventualmente necessarie; di provvedere di ufficio in caso di inadempimento; di risolvere i ricorsi degli interessati contro l'operato delle Amministrazioni e di vigilare sull'osservanza, da parte degli Enti locali, dell'obbligo di destinare le economie all'alleggerimento della pressione fiscale.

Il Governatorato di Roma comunicherà direttamente al Ministero dell'Interno, non oltre l'indicato termine, i provvedimenti adottati a norma del presente paragrafo. Entro il medesimo termine saranno anche comunicate al detto Ministero le deliberazioni prese sullo stesso oggetto dalle Amministrazioni dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma e degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Santa Maria e San Gallicano.

m) per l'art. 11.

Premesso che all'applicazione di questo articolo sono tenuti tutti gli Enti il cui personale era soggetto alle riduzioni sancite con l'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, richiamansi le avvertenze relative al precedente art. 10, non senza soggiungere che alle riduzioni stabilite dall'articolo in esame vanno pure assoggettati gli amministratori, con qualsiasi qualifica, i sindaci, i revisori, ecc. degli Enti ivi previsti nonchè gli estranei cui siano affidati speciali incarichi, ma non anche i prestatori d'opera rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali, giusta il successivo art. 12, la determinazione del trattamento deve attuarsi mediante contratti collettivi.

I singoli Ministri competenti dovranno accertare l'esatta applicazione delle riduzioni stabilite dal presente articolo e dall'articolo 4 del citato decreto numero 1491 e vigilare sull'osservanza del divieto di attenuare o annullare le indicate riduzioni di trattamento, dal quale divieto deriva anche l'impossibilità di concedere al personale di nuova assunzione un trattamento — di attività e di quiescienza o previdenziale — più favorevole di quello di cui verrà a fruire, per effetto delle riduzioni in parola, il personale in servizio al 16 aprile 1934.

I Ministri medesimi dovranno altresì vigilare sulla destinazione delle economie che i singoli Enti dipendenti realizzano con l'applicazione delle riduzioni di trattamenti economici, curando sopratutto che le riduzioni stesse vadano ad alleggerimento dei tributi o prelievi analoghi percepiti dagli enti medesimi.

n) per l'art. 12.

La disposizione concerne esclusivamente il personale degli Enti indicati ai precedenti articoli 10 e 11, inquadrato nelle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, e si riferisce non soltanto al personale salariato, dipendente dagli indicati Enti, ma anche al personale impiegatizio per il quale si verifichi l'indicata condizione dell'inquadramento in Associazioni sindacali riconosciute.

Per il pagamento dei nuovi stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, assegni personali ed aggiunta di famiglia, le Ragionerie Centrali, se il pagamento ha luogo mediante mandati diretti; le Sezioni del Tesoro, se i pagamenti si effettuano in base a ruoli e gli uffici ordinatori, se i pagamenti si effettuano nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni dei conti correnti, ferme, peraltro, per i pagamenti relativi al mese di aprile 1934, le istruzioni date con la circolare 16 aprile 1934, n. 106607 del Ministro delle finanze.

Le sezioni del Tesoro dovranno, inoltre, dare subito comunicazione delle riduzioni stabilite, per ciascun impiegato od agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinchè questi possano tenerne conto nella compilazione delle note nominative.

Tanto in queste note, come nei mandati diretti, riguardanti il personale in servizio presso le Amministrazioni centrali, nonchè nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati nel loro importo lordo, i trattamenti attuali e quelli nuovi corrispondenti, affinchè rimanga facilitata la revisione da parte degli organi di riscontro.

Le rate mensili nette da corrispondersi a ciascun impiegato od agente saranno distinte in tre quote: una comprensiva dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, l'altra per l'aggiunta di famiglia e la terza per l'assegno personale quando sia dovuto.

È da avvertire, da ultimo, che l'imposta complementare per ritenuta diretta, non sarà più da applicare a coloro che, per effetto delle disposte riduzioni, vengono a godere di un reddito inferiore al minimo imponibile.

Nei decreti di nomina e promozione e nei fogli d'ordine per gli aumenti periodici dovranno sempre indicarsi gli stipendi base secondo la legge 27 giugno 1929, n. 1047, quelli ridotti secondo il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e quelli nuovi, secondo il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Gli Uffici ed Enti alle dipendenze delle Amministrazioni militari osserveranno, per quanto riguarda le modalità di pagamento, le speciali norme che verranno impartite dai rispettivi Ministeri, di concerto con quello delle finanze.

Della presente circolare dovrà essere accusata ricevuta al Ministero delle finanze.

Il Capo del Governo Primo Ministro

Mussolini.

Si porta altresì a conoscenza il decreto del Ministro delle finanze di cui è cenno al 5° comma della lettera *g* (norme speciali per l'art. 7) della surriportata circolare:

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO
COI MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI
PER I LAVORI PUBBLICI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, sulla riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'aliquota dell'aggiunta di famiglia o delle indennità e soprassoldi di caro viveri spettanti in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, si considera come popolazione del Comune quella legale risultante dal censimento della popolazione del Regno al 21 aprile 1931, indicata per ciascun Comune nella tabella allegata al R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, salve le variazioni numeriche della detta popolazione che dipendano da eventuali modificazioni territoriali nella circoscrizione comunale posteriori al 21 aprile 1931, o che vengano accertate nei successivi censimenti.

Dette variazioni avranno effetto, ai fini di cui al presente articolo dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti con cui vengono disposte od accertate.

Art. 2.

Per residenza si intende il luogo ove hanno sede l'ufficio, la scuola, l'istituto, il comando, il reparto, l'impianto o lo stabilimento a cui il dipendente statale è addetto, ovvero il luogo ove il dipendente abita, qualora la misura dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità e soprassoldi di caroviveri stabilita per quest'ultima località risulti inferiore.

Il personale temporaneamente comandato fuori dell'ordinaria residenza di servizio si considera presente in detta residenza per un periodo non superiore a sei mesi, trascorso il quale si farà luogo alle prescritte variazioni considerando come residenza quella in cui il personale presta servizio comandato.

Art. 3.

Le località, al di fuori dell'abitato principale, dei comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, per le quali l'aggiunta di famiglia o le indennità e soprassoldi di caroviveri sono da attribuire in aliquote superiori al 50 % e l'aliquota assegnata a ciascuna località, sono determinate dalle singole amministrazioni, di concerto col Ministero delle finanze.

Nello stesso modo sono stabilite le varianti od aggiunte che si rendano successivamente necessarie.

Art. 4.

Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli uffici, impianti, fabbricati, alloggi e case cantoniere situati entro un raggio inferiore a tre chilometri dall'asse del fabbricato viaggiatori delle stazioni e fermate, comportano il trattamento relativo alla stazione o fermata più vicina.

Il personale residente lungo la linea a tre chilometri o più di distanza dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione o fermata più vicina è considerato come residente fuori dell'abitato.

In tutti i casi indicati nei precedenti due commi è fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente risultante dall'applicazione del precedente art. 3.

Art. 5.

Al personale imbarcato su Regie navi, anche quando si trovi all'estero, l'aggiunta di famiglia o le indennità e i soprassoldi di caroviveri vanno corrisposti nella misura relativa alla residenza a terra, oppure, qualora risulti inferiore, nella misura stabilita per la località in cui ha dimora la famiglia.

Art. 6.

Per il personale che, in dipendenza di aumento dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri secondo le misure in vigore al 1° dicembre 1930 abbia subìto, entro il 15 aprile 1934, riduzione dell'assegno di cui all'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, la riduzione dell'assegno ha effetto dal 16 aprile 1934 nella misura in cui sarebbe risultata, per la residenza occupata alla stessa data, secondo le norme dell'art. 7 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Resta ferma l'applicazione sull'indicato assegno della riduzione prevista dall'art. 3 del ricordato decreto n. 561.

Per il personale delle ferrovie dello Stato, per il quale in base al R. decreto 31 dicembre 1930, n. 1725, siano state determinate riduzioni dell'aggiunta di famiglia, rispetto alle misure in vigore al 1 dicembre 1930, l'assegno *ad personam* valutabile per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge n. 561, è quello in godimento al 15 aprile 1934.

Art. 7.

Quando in dipendenza di variazione nella composizione della famiglia si verifichi aumento dell'aggiunta di famiglia o delle indennità e soprassoldi di caroviveri, l'assegno *ad personam* di cui all'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, viene riassorbito per un importo corrispondente all'aumento attribuito. Se successivamente si verifichino cambiamenti di residenza, il predetto assorbimento viene determinato, con effetto dalla data del cambiamento, nell'importo che sarebbe risultato qualora il dipendente fosse stato nella nuova residenza assegnata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione .

Roma, 9 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: Guido Jung.
Il Ministro per le comunicazioni: Puppini.
Il Ministro per i lavori pubblici: Di Crollalanza.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Sottosegretario di Stato: **Baistrocchi.**

N. 368. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

Si comunicano le seguenti varianti da introdurre nella circolare *giornale militare* n. 517, in data 7 ottobre 1931, relativa alla ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare:

1) in corrispondenza del distretto militare di Bolzano - zona 1ª - aggiungere i seguenti comuni: Braies, Dobbiaco, Monguelfo, Rasum Valdaora, S. Candido, Sesto, Valle di Casies, Villabassa;

2) in corrispondenza del distretto di Belluno depennare la zona 4ª con i relativi comuni (quelli sopraindicati).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 369. — CONCORSI E GARE. — **Gare di volo con colombi viaggiatori.** — (Ispettorato del genio). — 24 maggio 1934 — Anno XII.

1. — Sono istituite due gare annuali tra i sottufficiali colombofili titolari di colombaie militari per l'aggiudicazione, per ciascuna gara, di una coppa intitolata a « S. Barbara » e di tre medaglie rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.

Scopo delle gare è quello di premiare i sottufficiali che hanno curato meglio l'allevamento e l'addestramento dei colombi viaggiatori.

2. — Le due gare sono denominate di gruppo *A* e gruppo *B*. Alla prima debbono concorrere soltanto le colombaie che negli itinerari di addestramento raggiungono e oltrepassano i km. 300. Alla seconda (gruppo B) tutte le altre aventi itinerari inferiori ai km. 300. La ripartizione delle colombaie nei due gruppi anzidetti sarà fatta dall'ispettorato del genio.

3. — La gara consiste in una prova di volo su di un percorso di lunghezza non inferiore:

ai km. 300 per le colombaie del gruppo *A*;
ai km. 150 per quelle del gruppo *B*.

L'itinerario e la località di lanciata per ciascuna colombaia concorrente saranno proposti dal sottufficiale titolare della colombaia stessa e scelti tra una delle normali linee di addestramento dei colombi variando, possibilmente, la località di lancio di anno in anno.

4. — Per poter partecipare alla gara i sottufficiali colombofili debbono aver compiuto almeno per due volte, e presso la colombaia concorrente, le operazioni annuali di accoppiamento dei colombi.

Alla prova di volo potranno partecipare solo colombi di uno o due anni di età nati nella colombaia concorrente.

5. — La gara verrà effettuata nel mese di giugno per le colombaie del gruppo *A* e nel mese di luglio per quelle del

gruppo *B* e, salvo condizioni totalmente proibitive per taluna colombaia, tutte nello stesso giorno.

Le colombaie ammesse, il numero dei colombi che dovranno partecipare alla gara e tutte le altre modalità esecutive verranno stabilite dall'ispettorato del genio. Per i controlli relativi lo stesso ispettorato designerà, per ciascuna colombaia concorrente, un ufficiale del genio di reggimento diverso da quello a cui appartiene la colombaia stessa, per le operazioni di spedizione e di arrivo dei colombi. Nei luoghi di lanciata le relative operazioni saranno affidate ad una autorità del luogo stesso (comando di reggimento genio o dell'arma dei CC. RR.).

6. — La classifica verrà fatta tenendo conto del maggior percento di colombi arrivati nel tempo massimo.

Il tempo massimo per ciascuna colombaia scade tre ore dopo il tempo del primo colombo arrivato.

A parità di percento di colombi arrivati nel tempo massimo, si terrà conto del tempo medio impiegato dai colombi arrivati nel tempo massimo stesso.

7. — Al sottufficiale primo classificato per ciascun gruppo *A* e *B* verrà assegnata una medaglia d'oro; parimenti al secondo e terzo di ciascun gruppo verranno assegnate rispettivamente le medaglie di argento e di bronzo.

Le coppe verranno assegnate definitivamente ai sottufficiali che risulteranno per tre volte, anche non consecutive, primi classificati rispettivamente per la gara del gruppo *A* e del gruppo *B*. Fino all'epoca della definitiva assegnazione le coppe saranno tenute dai reggimenti del genio cui appartengono i sottufficiali primi classificati nell'ultima gara.

Con le coppe e con le medaglie verranno altresì rilasciati i relativi diplomi.

I premi verranno consegnati ai vincitori della gara in Roma nel giorno di S. Barbara.

8. — I reggimenti del genio interessati comunicheranno all'ispettorato del genio, entro il mese di aprile di ciascun anno, l'elenco delle colombaie che si trovano nelle condizioni di poter partecipare alle gare suddette, indicando per ciascuna colombaia il numero dei colombi appartenenti al gruppo o ai gruppi designati che hanno i voluti requisiti. In

base a tali indicazioni, l'ispettorato medesimo stabilirà in un primo tempo il numero dei colombi che potranno essere iscritti ed, in un secondo tempo, il numero minimo di quelli che dovranno effettivamente partecipare alle singole gare.

9. — La prima gara per le colombaie del gruppo *A* sarà effettuata nel corrente anno giusta istruzioni impartite all'ispettorato del genio. Quella per le colombaie del gruppo *B* avrà luogo a cominciare dal p. v. anno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 370. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E MARESCIALLI. — **Adozione del berretto da campo.** — (Gabinetto). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

1. — È adottato per gli ufficiali, nonchè per gli aiutanti di battaglia e i marescialli un *berretto da campo,* foggiato a busta, che sarà obbligatorio dal 1° giugno p. v.

Detto berretto viene portato:

a) ai campi, dove sostituisce completamente il berretto rigido, che pertanto dev'essere lasciato in guarnigione;

b) alle manovre in genere, nelle quali la truppa porti il berretto di fatica.

Gli ufficiali generali portano il berretto da campo in sostituzione del berretto rigido solo allorquando, in manovra, tengono l'effettivo comando delle truppe.

Il berretto da campo va portato spostato un po' in avanti e leggermente inclinato a destra.

2. — Il berretto da campo è costruito con tessuto di lana a cordelline e si compone delle seguenti parti principali:

a) cupola;

b) visiera;

c) copri-nuca e orecchie.

La *cupola* è ricavata da cinque pezzi di tessuto a cordelline di cui:

due, a forma di losanga, costituiscono la parte superiore;

due, la fascia laterale;

uno, la sopraffascia anteriore.

I suddetti cinque pezzi di tessuto sono uniti insieme per mezzo di cuciture a macchina.

La cupola è foderata internamente con satin grigio verde.

La *visiera,* anch'essa di tessuto a cordelline, è costituita da due pezzi addoppiati fra loro.

È applicata sul davanti del berretto per mezzo di cuciture a macchina e può essere portata sia abbassata che rialzata risultando, in quest'ultimo caso, aderente alla fascia circolare.

Per tale motivo sulla visiera sono applicati due bottoni maschi a pressione (di metallo verniciato nero) in corrispondenza delle relative femmine applicate sulla fascia circolare.

Sulla visiera (rialzata) è applicato il fregio ricamato, di dimensioni ridotte rispetto a quello del berretto rigido.

Il *copri-nuca e orecchie* è ricavato in due pezzi di tessuto a cordelline.

Anch'esso, come la visiera, può essere portato sia abbassato che rialzato.

Per tale motivo il rovescio della parte sinistra è munito di n. 2 bottoni maschi a pressione (di metallo verniciato nero) e la destra (sul diritto) di n. 2 femmine.

Su entrambe le parti sono applicati due occhielli di metallo verniciato in grigio verde.

Il berretto è munito internamente di una fascia di alluda.

3. — *Distintivi di grado.* — Sono applicati a sinistra, nello spazio tra la visiera e il copriorecchie ripiegati.

Per gli *ufficiali* sono analoghi a quelli prescritti per il berretto rigido, della lunghezza di circa 6 cm. e di altezza convenientemente ridotta (galloncini: 3 mm.; galloni 12 mm.); applicati obliquamente dal basso verso l'alto.

Per gli ***aiutanti di battaglia e marescialli,*** consistono in tre stellette (raggio 8-9 mm.) ricamate in cotone mercerizzato giallo su panno g. v. e disposte a triangolo.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

NB. — I modelli del berretto da campo, di cui alla presente circolare, sono visibili presso le sedi dell'Unione militare.

N. 371. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del berretto di panno grigio verde di fatica - mod. 1934.** — (Direzione generale servizi logistici - Divisione V. E. - Sezione 1ª). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

È adottato, in sostituzione del berretto di panno gr. v. di fatica mod. XI, di cui alla circolare 566 del *giornale militare* 1932, un nuovo tipo di berretto — da servire sia con l'uniforme di marcia che di fatica — avente le caratteristiche qui di seguito indicate:

Il berretto di fatica per la truppa è costruito con panno gr. v. impermeabilizzato alto cm. 130; quello per sottufficiali con panno gr. v. impermeabilizzato per sottufficiali alto cm. 160.

Il berretto si compone delle seguenti parti principali:

a) cupola;

b) visiera;

c) copri nuca e orecchie.

La cupola è ricavata da cinque pezzi di panno grigio verde di cui:

due, a forma di losanga, costituiscono la parte superiore;

due la fascia laterale;

uno la soprafascia anteriore.

I suddetti cinque pezzi di panno sono uniti insieme per mezzo di cuciture a macchina.

La cupola è foderata internamente con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta cm. 62.

La visiera, anch'essa di panno grigio verde, è ricavata in due pezzi che vengono addoppiati fra loro.

È applicata sul davanti del berretto per mezzo di cuciture a macchina e può essere portata sia abbassata che rialzata, risultando, in quest'ultimo caso, aderente alla fascia circolare.

Per tale motivo sulla visiera sono applicabili due bottoni maschi a pressione (di ferro verniciato nero) in corrispondenza delle relative femmine applicate sulla soprafascia anteriore.

Copri nuca e orecchie: è ricavato in due pezzi di panno g. v. ed ha la sagoma risultante dal campione tipo.

Anche il coprinuca — come la visiera — può essere portato sia abbassato che rialzato.

Per tale motivo il rovescio della parte destra è munito di n. 3 bottoni maschi a pressione (di ferro verniciato nero) e la sinistra (sul diritto) di n. 2 femmine.

Su entrambe le parti sono applicati due occhielli di ottone laccati in celluloide nera.

Il berretto è munito internamente di una fascia di alluda nera.

Per le sole armi a cavallo e genio pontieri il berretto (sia da truppa che da sottufficiali) è munito di un soggolo di nastro di bavella (cascame di seta) di color grigio-verde solido, della larghezza di mm. 20 circa, che si compone di due parti:

quella di sinistra, lunga mm. 500 circa, è foggiata da un lato a punta ed ha l'altro lato applicato al berretto, sotto la fascia di alluda, mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa:

quella di destra, lunga mm. 120 circa, è applicata con una estremità al berretto sotto la fascia di alluda, mediante cucitura per un tratto di mm. 10; mentre all'estremità libera porta una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile, della luce interna di mm. 15 × 20 circa.

Inoltre, nell'interno del berretto stesso, trovasi un passante, della luce di mm. 25 a 30, costituito da un cordoncino di cotone color grigio, del diametro di mm. 2 circa, che serve a fissare il soggolo quando non viene usato.

Sul nuovo tipo di berretto di panno gr. v. di fatica mod. 1934 verranno applicati sulla parte sinistra, della fascia circolare e nella posizione indicata nelle annesse tavole di disegno i seguenti distintivi di grado:

a) per i caporali:

una stelletta ricamata su panno grigio verde per truppa in rayon tinto in rosso;

b) *per i caporali maggiori*:

due stellette ricamate su panno grigio verde da truppa in rayon tinto in rosso;

c) *per i sergenti*:

una stelletta ricamata su panno grigio verde da sottufficiali con rayon tinto in giallo oro;

d) *per i sergenti maggiori*:

due stellette ricamate su panno grigio verde da sottufficiali con rayon tinto in giallo oro;

Le suddette stellette *dovranno avere* un raggio di mm. 8,5 a 9,5.

Alla visiera dovrà essere applicato sulla parte anteriore alta il fregio ricamato su panno gr. v. in rayon tinto in nero per la truppa, e tinto in giallo oro per i sottufficiali.

I berretti suindicati saranno assunti in carico ai numeri categorici ed ai prezzi indicati nei rispettivi conti di costruzione.

I berretti di panno g. v. da fatica, mod. XI (categorici 854, 855, 856 e 857) s'intendono aboliti e passano rispettivamente ai categorici 2318, 2319, 2320 e 2321 della Sezione G. della stessa Categoria I, agli stessi prezzi attuali di carico.

I berretti da fatica di panno gr. v. per allievi delle Accademie militari (1° gruppo Categ. 1303, 2° gruppo Categ. 1304 e 3° gruppo Categ. 1305) s'intendono pure aboliti e passano rispettivamente ai categorici 2312, 2313 e 2314 della stessa Categoria A, agli stessi prezzi attuali di carico.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde di fatica per armi a piedi mod. 1934 (categorico 858).

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde impermeabilizzato alto m. 1,30 . . .	m.	0,193	30 —	5,790
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0,178	1,60	0,284
Fascia d'alluda di pelle nera.	n.	1	0,95	0,950
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,750
			Prezzo di costo . . . L.	8,774
			Prezzo di conteggio . . . »	8,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, 4 occhielli di ottone laccati in celluloide nera, il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde di fatica per armi a cavallo e genio pontieri mod. 1934 (categorico 859).

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde impermeabilizzato alto m. 1,30 . . .	m.	0,193	30 —	5,790
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	«	0,178	1,60	0,284
Fascia d'alluda di pelle nera.	n.	1	0,95	0,950
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,100
			Prezzo di costo . . . L.	9,124
			Prezzo di conteggio . . . »	9,20

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia piccola di metallo con ardiglione mobile, 5 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, 4 occhielli di ottone laccati in celluloide nera, m. 0,65 di nastro di bavella color grigio alto mm. 20, m. 0,05 di cordoncino di cotone grigio del diametro di mm. 2 ed il refe di cotone per cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde di fatica per sottufficiali delle armi a piedi e per allievi delle accademie militari mod. 1934 (categorico 860).

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	0,182	44 —	8,008
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0,198	1,60	0,316
Fascia d'alluda di pelle nera.	n.	1	0,95	0,950
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2 —
			Prezzo di costo . . . L.	11,274
			Prezzo di conteggio . . . »	11,40

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, 4 occhielli di ottone laccati in celluloide nera, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il refe di cotone comune per le cuciture interne.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde di fatica per sottufficiali delle armi a cavallo, del genio pontieri, e per allievi delle accademie militari mod. 1934 (categorico 861).

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	0,182	44 —	0,008
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0,198	1,60	0,316
Fascia d'alluda di pelle nera.	n.	1	0,95	0,950
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,350
			Prezzo di costo . . . L.	11,624
			Prezzo di conteggio . . . »	11,80

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia piccola di metallo nichelato con ardiglione mobile, 5 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, 4 occhielli di ottone laccati in celluloide neri, m. 0,65 di nastro di bavella color grigo alto mm. 20, m. 0,05 di cordoncino di cotone grigio del diametro di mm 2, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne, e il refe di cotone comune per le cuciture interne.

Specchio delle misure dei berretti di panno grigio verde di fatica mod. 1934 (sia da truppa che da sottufficiali e da allievi delle accademie militari).

Taglie	Sviluppo interno	Larghezza superiore	Altezza						Larghezza della punta del coprinuca
			del berretto		del coprinuca				
			parte anteriore e posteriore	sul fianco compresa la parte superiore	sul dietro	sul davanti della parte inferiore alla punta	della visiera al centro	della sopra fascia sul davanti	
cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60	290	125	170	60	225	110	36	45
2ª	59	285	125	170	60	225	110	35	45
3ª	58	280	120	165	60	220	105	36	45
4ª	57	265	120	165	55	220	105	35	45
5ª	56	270	115	160	55	215	100	35	45
6ª	55	265	115	160	55	215	100	35	45
7ª	54	260	110	155	50	210	95	35	45
8ª	53	255	110	155	50	210	95	35	45

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno grigio verde di fatica per armi a piedi ed a cavallo e genio pontieri mod. 1934.

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato alto m, 1.30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m, 0, 62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0, 220	0, 440	0, 200	0, 400
2ª	59	8	0, 215	1, 720	0, 190	1, 520
3ª	58	10	0, 205	2, 050	0, 120	1, 900
4ª	57	20	0, 200	4, 000	0, 180	3, 600
5ª	56	25	0, 190	4, 750	0, 180	4, 500
6ª	55	20	0, 185	3, 700	0, 170	3, 400
7ª	54	10	0, 180	1, 800	0, 170	1, 700
8ª	53	5	0, 175	0, 875	0, 160	0, 800
	TOTALI...	100		19, 335		17, 820
			Medie m...	0, 193		0, 178

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno grigio verde di fatica per sottufficiali delle armi a piedi, a cavallo, genio pontieri e per allievi delle accademie militari mod. 1934.

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
1	60	2	0,205	0,410	0,220	0,440
2	59	8	0,200	1,600	0,210	1,680
3	58	10	0,195	1,950	0,210	2,100
4	57	20	0,190	3,800	0,200	4,000
5	56	25	0,180	4,500	0,200	5,000
6	55	20	0,175	3,500	0,190	3,800
7	54	10	0,170	1,700	0,190	1,900
8	53	5	0,165	0,825	0,180	0,900
	Totali	100		18,285		19,820
			Medie m.	0,182		0,198

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 372. — MATRICOLA. — **Documenti caratteristici relativi agli ufficiali osservatori dal pallone frenato e piloti dal pallone libero.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

1. — A datare dal 1° luglio 1934 i documenti di ascensione riguardanti gli ufficiali del R. esercito osservatori dal pallone frenato saranno soltanto costituiti:

a) da un « libretto caratteristico delle ascensioni » del tracciato appresso descritto, da tenersi come allegato al libretto personale;

b) dal libretto personale di ascensione per i militari del R. esercito già esistente, da compilare e custodire dagli interessati.

2. — Ogni « libretto caratteristico delle ascensioni » si compone:

a) di una copertina (allegato *A*) in cartone grigio chiaro con dorso e angoli in tela, del formato di cm. 21 x 31: su di essa debbono essere segnati, in carattere ben visibile, il casato e nome dell'ufficiale osservatore, ed una delle seguenti indicazioni:

1° esemplare del corpo;

2° esemplare del ministero;

b) di un primo foglio (allegato *B*) sul quale saranno riportati i dati trascritti sulla copertina con l'aggiunta della data d'impianto del documento, della firma del comandante sotto la cui responsabilità è stato effettuato l'impianto e della fotografia dell'ufficiale osservatore;

c) di un foglio « dati caratteristici » (allegato *C*) da tenere costantemente aggiornato con le variazioni inerenti alla attività aerea esplicata dall'interessato;

d) di un foglio con la dicitura: elenco delle ascensioni frenate di pace (allegato *D*);

e) di un foglio con la dicitura: elenco delle ascensioni libere di pace (allegato *E*);

f) di un certo numero di fascette per incollare gli intercalari contenenti gli stralci o i riepiloghi semestrali delle ascensioni compiute (allegati *F* e *G* di cui al seguente n. 3);

g) di un fascicolo « elenco delle ascensioni frenate di guerra » (allegato *H*).

3. — Del « libretto caratteristico delle ascensioni » dovranno essere impiantati due esemplari.

Il primo esemplare dovrà essere conservato ed aggiornato mensilmente dal comando del corpo a cui l'ufficiale osservatore appartiene.

A tale fine il battaglione aerostieri invierà, ogni fine mese, ai predetti comandi di corpo, lo stralcio ascensioni trascritto su apposito intercalare (allegato *D* intercalare per le ascensioni frenate ed allegato *E* intercalare per le ascensioni libere) da incollarsi sulle fascette.

Il secondo esemplare sarà invece tenuto dal ministero ed aggiornato con i riepiloghi semestrali delle ascensioni frenate e libere compiute dall'ufficiale osservatore. Tali riepiloghi semestrali (allegato *F* per le ascensioni frenate ed allegato *G* per le ascensioni libere) verranno compilati dai corpi e dovranno costituire l'elenco completo e preciso di tutte le ascensioni compiute nel semestre scaduto, trascritti cronologicamente. Essi riepiloghi dovranno pervenire a questo ministero — direzione generale personale ufficiali — entro il primo mese successivo al semestre scaduto, completati con le annotazioni e dichiarazioni di cui al seguente n. 4, per essere incollati sul secondo esemplare.

4. — Gli stralci ascensioni sul quale debbono essere trascritti in ordine cronologico tutte le ascensioni compiute dallo ufficiale, debbono rappresentare lo stralcio fedele del registro ascensioni del battaglione aerostieri e del libretto personale di volo tenuto dall'ufficiale. Alla fine di ogni semestre dovrà essere calcolato, a cura del comando del corpo a cui l'ufficiale appartiene, il totale delle ore di ascensioni compiute dall'ufficiale nel semestre stesso; parimente alla fine di ogni anno dovrà essere calcolato il totale delle ore di ascensioni compiute dall'ufficiale medesimo durante tutto l'anno e durante tutto il servizio aerostatico prestato (sommando le ore di ascensione compiute negli anni precedenti sia in pace che in guerra). I totali, come sopra calcolati, dovranno essere trascritti in calce allo stralcio ascensioni dell'ultimo mese per l'esemplare del corpo, od in calce al riepi-

logo semestrale per l'esemplare del ministero, con le seguenti diciture:

a) alla fine del primo semestre (fine giugno):

« ore di ascensioni compiute nel primo semestre dell'anno 19..... A...... n. ...... »;

b) alla fine di ogni anno:

« ore di ascensioni compiute nell'anno 19.... A...... ».

1° semestre N.
2° semestre N.

Totale . . . N.

Totale generale delle ore di ascensioni compiute a tutto il 31 dicembre 19.., A..... . . . . N.

Dopo tali annotazioni, tanto al termine del primo semestre quanto al termine dell'anno, dovrà essere apposta, tanto sugli stralci ascensioni, quanto sui riepiloghi semestrali delle ascensioni, la seguente dichiarazione:

« I sottoscritti dichiarano che i dati su riportati corrispondono esattamente ai dati degli stralci ascensioni ricevuti dal battaglione aerostieri, ed ai dati segnati sul libretto personale di volo dell'ufficiale osservatore ».

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal comandante del corpo che detiene il primo esemplare del libretto caratteristico delle ascensioni e dall'ufficiale interessato.

5. — Allo scopo di decentrare il lavoro d'impianto del libretto caratteristico delle ascensioni, si prescrive che i due esemplari di esso siano impiantati dai comandi cui compete la conservazione del primo esemplare.

All'atto dell'impianto, i comandi stessi apporranno, in calce al foglio recante la dicitura « dati caratteristici », la seguente dichiarazione:

« Si dichiara che alla data d'impianto, il titolare del presente libretto caratteristico, aveva al suo attivo n. ...... ore complessive di ascensioni su palloni frenati e palloni liberi come da registrazione sul libretto personale di volo regolarmente vidimato e munito di timbri del battaglione aerostieri ».

Il titolare del libretto *Il comandante del corpo*

....

6. — In caso di definitiva cessazione della carica di osservatore dal pallone frenato, il primo esemplare del libretto caratteristico delle ascensioni verrà conservato dal titolare del libretto stesso, mentre il secondo esemplare passerà negli archivi di questo ministero. In caso di decesso dell'ufficiale, il comando detentore del primo esemplare lo invierà, debitamente aggiornato, alla famiglia o agli eredi, chiedendone però di volta in volta regolare autorizzazione a questo ministero.

7. — Tutte le disposizioni di cui sopra si riferiscono solamente agli ufficiali osservatori dal pallone frenato delle varie armi, elencati sull'annuario militare - volume 1° parte 1ª.

8. — Questo ministero ha impartito le necessarie disposizioni per la stampa dei « libretti caratteristici delle ascensioni » e degli specchi per i riepiloghi semestrali, agli stabilimenti militari di pena di Gaeta, ai quali i vari enti potranno rivolgere le relative richieste ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

(Cent. 21×31). ALLEGATO *A*.

REGIO ESERCITO

LIBRETTO CARATTERISTICO DELLE ASCENSIONI FRENATE E LIBERE

di . . . .

ALLEGATO *B*.

REGIO ESERCITO

LIBRETTO CARATTERISTICO DELLE ASCENSIONI FRENATE E LIBERE

di . . . .

Impiantato il . . . . 19 . . anno . . .

. . . . (1)

Fotografia

(1) Firma del comandante del reparto che impianta il libretto

ALLEGATO *C.*

DATI CARATTERISTICI.

Casato . . . .

Nome . . . .

Nato il . . . . a . . . . Provincia di . . . .

Conseguimento di cariche aerostatiche:

Nominato osservatore dal pallone frenato . . . .

Nominato pilota di pallone libero . . . .

Servizi aerostatici prestati:

DATA		REPARTO presso il quale ha prestato servizio	DATA e numero di protocollo dell'ordine di richiamo
dal	al		

DATA		REPARTO presso il quale ha prestato servizio	DATA e numero di protocollo dell'ordine di richiamo
dal	al		

ALLEGATO *D*.

ELENCO ASCENSIONI FRENATE DI PACE

ALLEGATO *D*
(intercalare).

ASCENSIONI FRENATE

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE		SCOPO DELL'ASCENSIONE
	giorno	mese	anno	altezza	durata	
				Da riportare...		

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE		SCOPO DELL'ASCENSIONE
	giorno	mese	anno	altezza	durata	
Riporto...						
TOTALE...						

Visto: il (1) . . . .

---

(1) L'autorità gerarchica immediatamente superiore dalla quale dipende il latore del libretto.

ALLEGATO *E*
(frontespizio).

ELENCO ASCENSIONI LIBERE DI PACE

ALLEGATO *E*
(intercalare).

ASCENSIONI LIBERE

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE			ITINERARIO PERCORSO	SPECIE DELLA ASCENSIONE (1)
	giorno	mese	anno	altezza	durata	km. percorsi		
Da riportare...								

---

(1) Di distanza, durata, altezza, atterraggio a punto obbligato ecc.

ALLEGATO *E*
(intercalare).

ASCENSIONI LIBERE

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE			ITINERARIO PERCORSO	SPECIE DELLA ASCENSIONE (1)
	giorno	mese	anno	altezza	durata	km. percorsi		
Riporto...								
TOTALE...								

Visto: il (2) ....

---

(1) Di distanza, durata, altezza, atterraggio a punto obbligato ecc.

(2) L'autorità gerarchica immediatamente superiore dalla quale dipende il latore del libretto.

ALLEGATO *F*.

RIEPILOGO delle ascensioni frenate eseguite dall'osservatore

(1) . . . .

nel . . . . semestre 193 . . anno . . .

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE		SCOPO DELL'ASCENSIONE (1)
	giorno	mese	anno	altezza	durata	
			Da riportare...			

Margine da incollare al libretto caratteristico delle ascensioni - 2° esemplare.

---

(1) Grado, cognome e nome.

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE		SCOPO DELL'ASCENSIONE
	giorno	mese	anno	altezza	durata	
			Riporto...			
			TOTALE...			

A . . . . li . . . .

L'ufficiale osservatore (1) . . . .

---

(1) Timbri e firma dell'autorità che ha in consegna il primo esemplare del libretto caratteristico delle ascensioni.

ALLEGATO *G*.

RIEPILOGO delle ascensioni libere eseguite dal pilota

(1) . . . .

nel . . . . semestre 193. , anno . . .

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE			ITINERARIO PERCORSO	SPECIE della ASCENSIONE (2)
	giorno	mese	anno	altezza	durata	Km. percorsi		
		Da riportare...						

Margine da incollare al libretto caratteristico delle ascensioni - 2° esemplare.

---

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Di distanza, durata, altezza, atterraggio a punto obbligato ecc.

ALLEGATO G.

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE			ITINERARIO PERCORSO	SPECIE della ASCENSIONE (2)
	giorno	mese	anno	altezza	durata	Km. percorsi		
Riporto...								
TOTALE...								

A . . . . li . . . .

L'ufficiale pilota (1) . . . .

---

(1) Timbri e firma dell'autorità che ha in conseguenza il primo esemplare del libretto caratteristico delle ascensioni.

ALLEGATO *H*
(frontespizio).

ELENCO ASCENSIONI FRENATE DI GUERRA

ALLEGATO *H*
(intercalari).

Numero	DATA			ASCENSIONI ESEGUITE		SCOPO DELL'ASCENSIONE (1)
	giorno	mese	anno	altezza	durata	

---

(1) Indicare la località.

N. 373. — MATRICOLA. — **Iscrizione a matricola del periodo di appartenenza ai Fasci di combattimento; della medaglia commemorativa della « Marcia su Roma » e delle ferite per la causa fascista.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

1. — Agli effetti dei benefici concessi dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, si determina che sullo specchietto 3 dello stato di servizio (modello 96) o sul quadro *a*) del foglio matricolare (modello 106) dei militari — ufficiali e truppa — regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 sia iscritta la seguente variazione:

« Iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione dal . . . . (data della regolare iscrizione) ».

2. — Per coloro, che, iscritti ai Fasci prima dell'ottobre 1922 e prima della venuta alle armi, tale iscrizione poi non mantennero, perchè si sentirono vincolati dalla loro nuova qualità di militari — essendo stato riconosciuto in sede superiore che anche ad essi debbano applicarsi i benefici di cui sopra — la variazione matricolare è la seguente:

« Iscritto ai Fasci di combattimento dal . . . . (data della regolare iscrizione) al . . . . (data di cessazione) ».

3. — Ogni interessato, per ottenere l'iscrizione delle variazioni anzidette, dovrà inoltrare domanda all'ente che ha l'obbligo della custodia e dell'aggiornamento dei suoi documenti matricolari.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato in carta legale rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato stesso è iscritto. Tale certificato deve contenere, oltre l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione continua e non ha mai avuto interruzione.

Il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito.

Per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al n. 2, alla domanda dovrà essere allegato un certificato in carta legale rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato era iscritto all'atto in cui cessò l'iscrizione stessa. Tale certificato deve contenere oltre l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione non venne a cessare per motivi politici, disciplinari e comunque da imputarsi a carico del militare. Il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito.

4. — I militari in possesso del brevetto di partecipazione alla « Marcia su Roma », che il 28 ottobre 1922 non prestavano però servizio effettivo nelle forze armate dello Stato, e quelli in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, in conseguenza di ferita riportata in eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, possono ottenere che nei propri documenti matricolari sia presa nota dei brevetti stessi, inoltrando apposita domanda agli enti cui sono in forza agli effetti matricolari.

Con la domanda gli interessati devono produrre i brevetti in originale, o in copia autenticata da R. notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista attestante il possesso dei brevetti predetti.

In conseguenza, nei relativi quadri del mod. 96 — per gli ufficiali — e del mod. 106 — per i militari di truppa — dovranno essere iscritte le seguenti variazioni:

« Decorato della medaglia commemorativa della « Marcia su Roma ».

« Ha ottenuto il brevetto di ferito per la causa Fascista in seguito a ferita riportata in . . . . (località) il . . . . (data) ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 374. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Contrassegni delle autovetture del R. esercito che trasportano autorità militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

Si determina che l'uso del guidoncino sulle autovetture del R. esercito che trasportano le autorità militari indicate nella circolare n. 220 del *giornale militare* 1934, sia esteso ai *comandanti titolari di legione CC. RR ed ai comandanti titolari di reggimento che hanno comunque in dotazione autovetture.*

Il guidoncino da adottarsi è quello previsto per i comandanti titolari di reggimento motorizzato e di centro automobilistico, riportato dall'allegato I) alla citata circolare n. 220.

Per l'allestimento del materiale occorrente e per quanto si riferisce alle prescrizioni relative all'impiego del detto contrassegno valgono le norme contenute nella circolare n. 220 *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 375. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1933-XI, col quale è stato indetto l'esame, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe, indetto col decreto ministeriale 19 ottobre 1933-XI:

1° SUCATO dott. Gaetano, con punti 9 e 2/3 su 10;
2° IANNUCCELLI avv. Silvio, con punti 7 e 2/3 su 10;
3° DE RENSIS dott. Florimondo, con punti 7 su 10;
4° TARANTO avv. Agesilao, con punti 7 su 10.

Roma, 10 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 376. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ragioneria centrale). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

Le previsioni della spesa per il prossimo esercizio finanziario 1934-35, da farsi dalle amministrazioni militari dipendenti, sono regolate dalle norme contenute nei paragrafi 2 e 3 della istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito (edizione 1933).

I calcoli relativi a dette previsioni saranno effettuati tenendo conto non soltanto delle riduzioni operate recentemente sugli assegni dei dipendenti statali, in base al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ma altresì delle economie realizzabili nei confronti degli esercizi 1932-33 e 1933-34, in conseguenza della riduzione, in atto, dei prezzi delle forniture e delle prestazioni.

La struttura del bilancio per l'esercizio 1934-35 (pubblicato con la circolare *giornale militare* 157 c. a.) ha subito modificazioni per il passaggio di stanziamenti dal capitolo 22 « Spese generali dei corpi » al capitolo 20 « Spese per la preparazione della leva », in conseguenza della imputazione a quest'ultimo capitolo delle spese di ufficio degli uffici provinciali di leva e per varianti alle denominazioni dei capitoli 9, 16, 22, 23, 27, 41, 42 e 55 (corrispondente al 56 dell'esercizio

1933-34), allo scopo di dare una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.

È stato inoltre soppresso il capitolo per stipendi ed assegni fissi agli impiegati civili addetti alle legioni dei reali carabinieri, essendo cessata la ragione della spesa per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413. È pertanto la numerazione dei capitoli successivi a quello anzidetto ha subito lo spostamento di una unità in diminuzione.

Si rammenta che i capitoli sui quali le amministrazioni militari dipendenti non possono, in via normale, effettuare spese con i fondi delle anticipazioni sono i seguenti: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 65, 69.

Tuttavia le amministrazioni militari possono effettuare spese coi fondi delle anticipazioni a carico dei capitoli 11 (spese di liti e di arbitramenti), 42 (fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua) e 43 (spese per risarcimento di danni), quando il relativo importo non superi il limite di L. 1000.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari può inoltre effettuare spese coi fondi delle anticipazioni a carico dei capitoli 1 e 7, e l'ente che amministra la segreteria dell'Ordine militare di Savoia può effettuarne a carico del capitolo 46.

I corpi che non avessero a loro disposizione gli stampati mod. 4 R. A. (allegato n. 11 alla istruzione per la contabilità) potranno utilizzare per la compilazione delle previsioni il mod. 75 R. A. bis.

Gli uffici di contabilità e revisione invieranno entro il 30 giugno p. v. alla ragioneria centrale del ministero i prescritti riassunti delle previsioni su mod. 75 R. A. bis, ad eccezione del capitolo 22 « Spese generali » per il quale la previsione dovrà essere compilata separatamente e comunicata all'ispettorato generale amministrativo - divisione amministrazione corpi.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 377. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di 'aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione, edizione 1930.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento d'istruzione », ediz. 1930.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto fascicolo sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nella circ. n. 263 del *giornale militare* 1930.

La pubblicazione deve essere inserita nello « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. » - parte 1ª - regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi, pag. 41, n. categorico 2607, edizione 1934, prezzo lire 1.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 378. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le riviste e parate » edizione 1930.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le riviste e parate » edizione 1930-IX.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto fascicolo verrà distribuito ai vari enti di cui alla circolare 650 *giornale militare* 1930 e nel numero di copie in essa specificato.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » — Parte I — Regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi — pag. 41, n. categorico 2730, edizione 1934, prezzo L. 1.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 379. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quinta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ».** — (Gabinetto). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la quinta serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme », edizione 1931, contenente le nuove disposizioni sull'uniforme degli aiutanti di battaglia e marescialli dell'arma dei CC. RR.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'Elenco delle pubblicazione militari in vigore per il R. esercito — Parte I - Uniforme ed equipaggiamento — pag. 21, numero categorico 2729, edizione 1934, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 380. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

È in corso di stipulazione con la società nazionale Cogne un *contratto per la fornitura degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito* per la durata di un esercizio finanziario a datare dal 1° luglio 1934 e per le lavorazioni che essi direttamente eseguiscono.

Gli enti stessi dovranno pertanto astenersi, per le provviste riguardanti il prossimo esercizio finanziario, dal rivolgersi direttamente alla citata società e trasmetteranno, invece, entro il 15 del mese di giugno 1934, all'arsenale R. esercito di Torino, incaricato di amministrare il contratto, le richieste degli acciai presumibilmente loro occorrenti per l'esercizio 1934-35, corredate di tutte le indicazioni relative agli enti destinatari ed alle stazioni ferroviarie di resa, ripartendo il fabbisogno per trimestre affinchè la provvista possa essere convenientemente graduata e regolata.

Si intende che le provviste di piccole quantità non superiori ai kg. 50, che non possono essere convenientemente raggruppate, dato che per esse le spese di trasporto inciderebbero troppo fortemente sul costo, ed in considerazione della urgenza che normalmente le giustifica, potranno essere effettuate sul posto, dando la preferenza al materiale della società nazionale Cogne.

Le eventuali necessità di acciai che si manifestassero dopo il giugno 1934, sempre per l'esercizio indicato, dovranno essere anch'esse di volta in volta segnalate al suddetto arsenale per le conseguenti provviste. Tengasi presente che tali richieste saltuarie dovranno avere carattere di eccezionalità e che, pertanto, il presumibile fabbisogno complessivo per tutto l'esercizio finanziario dovrà essere calcolato con ogni cura.

Tenuto conto dell'affinità delle caratteristiche di taluni acciai, in relazione all'impiego cui sieno destinati, dovrà porsi ogni cura nel cercar la possibilità di limitare qualitativamente le richieste ai tipi di acciai che formano oggetto del contratto, indicati nella nota allegata alla presente circolare.

Qualora gli enti abbisognassero imprescindibilmente di acciai di qualità non contemplate fra i suddetti tipi, ne rivolgeranno egualmente esplicita richiesta al suddetto arsenale, che esaminerà e comunicherà se ne sia possibile e conveniente la provvista presso la Cogne; soltanto in seguito a segnalazione negativa gli enti interessati potranno fornirsene direttamente dal commercio con le consuete norme amministrative.

La società, consegnato il materiale, trasmetterà all'ufficio di amministrazione indicato nella richiesta di prelevamento la fattura in originale e due copie, dell'acciaio spedito.

Sia sull'originale che sulle copie della fattura dovrà essere apposta, con apposita stampigliatura, l'indicazione: originale o copia. Nella fattura dovrà sempre esser fatto richiamo al numero ed alla data della richiesta di prelevamento ed ai numeri ed alle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ente destinatario dell'acciaio, dopo controllata la fattura, ne trasmetterà, ai fini statistici, una copia completata dei dati di assunzione in carico all'arsenale R. esercito di Torino ed a fine di ogni mese provvederà direttamente al pagamento alla società nazionale Cogne dell'importo delle fatture ricevute nel mese.

Il pagamento verrà effettuato come segue:

a) per importi di fatture superiori a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata a favore della società fornitrice;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società predetta.

Si fa riserva di comunicare le generalità e la qualifica delle persone autorizzare a rilasciare quietanza per conto della società nazionale Cogne.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Tipi di acciai considerati nel contratto di fornitura stipulato con la società anonima Cogne

MATERIALE	DENOMINAZIONE	FORMA E DIMENSIONI
Acciaio da costruzione al carbonio	Marca « COA »	tondo trafilato da mm. 3,8 a 20 di diametro
		tondo laminato
		piatto e quadro laminato
	Marca « AO »	tondo, piatto, quadro esagono laminato
	Marca « A1 »	tondo trafilato da mm. 4 a 10
		tondo, quadro laminato
		lamiera laminato
	Marca « A2 »	tondo, quadro laminato
		piatto trafilato oltre i mm^2 48 di sezione
	Marca « A3 »	tondo, quadro laminato
	Marca « A4 »	tondo, quadro laminato
	Marca « A5 »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « A6 »	tondo trafilato da mm. 1 a 5
		tondo, quadro, piatto laminato
Acciai da cementazione	Marca « CG »	laminato tondo
	Marca « N. 2 »	laminato tondo
	Marca « N. 3 »	tondo, quadro laminato
	Marca « N. 5 »	tondo, quadro laminato
	Marca « CG1 »	tondo, quadro laminato
	Narca « CG2 »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « CG4 »	tondo, quadro laminato

MATERIALE	DENOMINAZIONE	FORMA E DIMENSIONI
Acciai da trattamento	Marca « AN2 »	tondo laminato
	Marca « AN3 »	tondo, quadro laminato
	Marca « AN5 »	tondo, quadro laminato
	Marca « AN25 »	laminato tondo
	Marca « GNB »	tondo, quadro laminato
	Marca « GN5 »	tondo laminato
	Marca « GN5 »	esagono trafilato
	Marca « GN6 »	tondo, quadro laminato
Acciai speciali alla resistenza	Marca « TPR »	tondo, quadro, piatto laminato
Acciai per usi speciali	Marca « 10X »	tondo laminato
	Marca « N10X »	tondo laminato
Acciai per molle	Marca « TPS »	piatto laminato
	Marca « NOS »	tondo trafilato da 2 a 10 mm.
Acciaio rapido	Marca « Everest 2 stelle »	tondo e quadro
	Marca « Monte Bianco 3 stelle »	piatto tondo e quadro
	Marca « Monte Bianco 2 stelle »	tondo trafilato greggio mm. 2 a 3,5
	Id.	tondo trafilato greggio da mm. 4 a 5,5
	Id.	tondo da mm. 6 a 160
	Id.	quadro e piatto
	Marca « Monte Bianco 1 stella »	tondo trafilato greggio da mm. 3,60
	Id.	tondo trafilato da mm. 10 a 160
	Id.	piatto trafilato e greggio oltre mm^2 225
Acciaio speciale	Marca « CT »	tondo trafilato greggio da mm. 2 a 3,5
	Id.	tondo trafilato greggio da mm. 4 a 5,5

MATERIALE	DENOMINAZIONE	FORMA E DIMENSIONI
Acciaio speciale	Marca « CT »	tondo trafilato greggio da mm. 6 a 8,5
	Id.	tondo laminato da mm. 9 a 13
	Id.	tondo laminato da mm. 15 a 160
	Id.	quadro, piatto laminato
	Marca « GLTM »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « TSF »	piatto laminato
	Marca « IBI »	tondo, esagonale, quadro, piatto laminato
	Marca « TD »	tondo, quadro laminato
	Marca « CKI »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « SORI »	tondo laminato
	Marca « IND »	tondo, quadro, piatto laminati greggi
Acciaio al carbonio extra	Marca « Due stelle 1 »	tondo, quadro, piatto, laminato
	Marca « Due stelle 2 »	tondo, quadro laminato
	Marca « Due stelle 3 »	tondo, laminato dischi di mm. 8
	Marca « Due stelle 4 »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « Due stelle 5 »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « Due stelle 6 »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « Una stella 1 »	tondo, quadro, piatto laminato
	Marca « Una stella 2 »	tondo, quadro laminato
	Marca « Una stella 3 »	tondo, piatto laminato
	Marca « Una stella 4 »	tondo, piatto e piatto con spigoli rotondi
	Marca « Una stella 5 »	tondo, quadro laminato
	Marca « Una stella 6 »	tondo, quadro laminato
	Marca « Aosta 1 »	tondo, piatto laminato
Acciaio per stampi	Marca « ST »	quadro laminato

N. 381. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio dei foraggi dal 1° agosto 1934 al 31 luglio 1935.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

Questo ministero dispone che pel giorno 18 giugno p. v. siano indette, nelle sedi delle direzioni di commissariato del continente e della Sicilia, le gare ad asta pubblica per l'acquisto del fieno e della paglia occorrenti per i quadrupedi del R. esercito e delle altre forze armate durante il periodo 1° agosto 1934-31 luglio 1935.

Nell'intento di eliminare le discordanze rilevate negli avvisi d'asta pubblicati lo scorso anno dalle singole direzioni di commissariato, sia pure in prescrizioni non di carattere essenziale, si è redatto lo schema dell'avviso d'asta che fa seguito alla presente circolare e che dovrà essere adottato da tutte le direzioni, eccezione fatta per i foraggi per la Sardegna, per la cui provvista saranno impartite disposizioni a parte.

Le norme fondamentali regolatrici delle provviste sono quelle dello scorso anno e cioè, servizio a gestione diretta con consegna e collaudo dei generi nei magazzini militari.

Si è eliminata dagli avvisi — e quindi neanche nei contratti dovrà farsi alcun accenno in proposito — ogni indicazione circa la divisione militare per i cui quadrupedi i foraggi dovranno servire, al fine di affermare, senza possibilità di dubbi, l'ampia libertà dell'amministrazione di potere utilizzare i generi aggiudicati anche per i bisogni di altre divisioni ed evitare eccezioni e pretese, sia pure non fondate, da parte dei fornitori in caso di destinazione dei foraggi ad altri corpi fuori della divisione, specialmente se forniti in seguito a richiesta del quinto in più.

Si è inoltre abolito ogni riferimento ai « capitoli d'oneri », che regolavano il servizio ad impresa, riportando integralmente nell'avviso quanto possa al riguardo interessare, al fine di evitare, come è avvenuto, che i fornitori facciano richiami a disposizioni dei detti « capitoli d'oneri » non espressamente richiamate negli avvisi d'asta e nei contratti e quindi non applicabili alle forniture. In conseguenza le norme regolatrici delle provviste saranno soltanto le « condizioni generali » del 1930, con le varianti contenute negli avvisi d'asta.

Le quantità di fieno e di paglia da acquistare in ciascuna circoscrizione dovranno essere suddivise in lotti, lasciando agli enti interessati di stabilire il numero dei lotti ed il quantitativo dei generi costituenti i singoli lotti, secondo si ravviserà più opportuno e conveniente. In nessun caso però dovranno essere stabiliti lotti eccedenti i 2000 quintali.

Nello stabilire i quantitativi dei vari lotti, si terrà conto delle quantità necessarie per riportare, ove occorra, le scorte di fieno e di paglia mangiativa alla consistenza corrispondente a due mesi di consumo.

La provvista della paglia da lettiera e da giacitura dovrà essere limitata ai quantitativi occorrenti per i bisogni ordinari, esclusa qualsiasi scorta.

Resta inteso che con le consegne dei primi lotti appaltati si provvederà alla rinnovazione delle scorte, sostituendo ai generi di vecchio raccolto quelli del nuovo.

I lotti potranno essere suddivisi in più consegne: per ogni consegna sarà stabilito il giorno in cui essa dovrà essere effettuata, fissando, al caso, ove si ritenga più opportuno, il limite di tempo in cui la consegna dovrà avere inizio e termine.

Nell'apposita colonna dell'avviso d'asta dovranno essere indicati i magazzini militari dove i singoli lotti o parte di lotti dovranno essere consegnati e collaudati.

Alle predette aste potranno concorrere, sia i produttori, sia i commercianti di foraggi: in relazione però al particolare carattere del servizio a gestione diretta, è desiderabile che i primi vi prendano la più larga parte: e pertanto dovrà esser fatto tutto il possibile per provocare e facilitare l'intervento dei produttori stessi alle gare, mediante una attiva ed efficace propaganda ed anche a mezzo di sollecitazioni dirette.

Le aste saranno tenute senza prezzo base, ma coi prezzi massimi fissati nella scheda segreta, compilata a cura dei rispettivi comandi di corpo d'armata o d'isola. Si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta.

In relazione a quanto è stato disposto circa il servizio della paglia da lettiera e del ritiro del letame, le direzioni interessate, nello stabilire i quantitativi di paglia da mettere in gara, terranno conto del modo come sarà stato organizzato il servizio nei presidi della circoscrizione.

L'esito delle aste sarà comunicato subito al ministero, indicando, oltre i prezzi cui sono stati aggiudicati i singoli lotti, i relativi prezzi massimi segnati nelle schede segrete e si attenderà il nulla osta del ministero stesso prima di stipulare i contratti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circolare n. 381
giornale militare del 24 maggio 1934-XII

Direzione di Commissariato militare
del Corpo d'armata territoriale di ....

AVVISO D'ASTA

Per la provvista di foraggi occorrenti durante l'esercizio finanziario 1934-35, con deliberamento definitivo anche se viene presentata una sola offerta, a senso degli articoli 69, 73-*b*), 75 e 76 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete portanti il prezzo per ogni quintale di genere da fornire, prezzo da confrontarsi con quello fissato dall'amministrazione nella scheda segreta.

1. — Si notifica che alle ore 10 del giorno 18 giugno 1934-XII, avrà luogo presso questa direzione in via .... avanti il direttore di commissariato, o chi per esso, un pubblico incanto con offerte segrete per la provvista dei seguenti lotti di fieno e paglia:

Fieno.

N. d'ordine	Entità di ciascun lotto	Ripartizione del lotto e località di consegna			Epoca della consegna di ciascun lotto	Deposito cauzionale per ogni lotto
		....	....	....		
	Q.li	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....	....
	Q.li	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....	....

Paglia

(mangiativa, da lettiera e da casermaggio)

Numero d'ordine	Quantità quintali	Ripartizione del lotto e località di consegna						Epoca della consegna di ciascun lotto	Deposito cauzionale per ogni lotto
		....		....		....			
		mangiativa	lettiera e casermaggio	mangiativa	lettiera e casermaggio	mangiativa	lettiera e casermaggio		
	......	......	......	......	......	......	......	....	....
	......	......	......	......	......	......	......	....	....
	......	......	......	......	......	......	......	....	....
	......	......	......	......	......	......	......	....	....
	......	......	......	......	......	......	......	....	....

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di richiedere per ogni lotto il 20 % (venti per cento) in più o in meno, senza che perciò il fornitore possa accampare pretese di sorta.

Ferme restando le località stabilite per la consegna di ciascun lotto, l'amministrazione militare si riserva la facoltà di utilizzare i generi (compreso il quinto in più di ciascun lotto) come meglio crede in relazione alle esigenze di servizio, destinandoli anche a magazzini foraggio diversi da quelli delle località di consegna, senza che perciò il fornitore possa accampare pretese di sorta.

2. — Tanto il fieno che la paglia saranno forniti franco nei magazzini militari foraggi delle località indicate nello specchio, presso i quali sarà pure eseguito il peso e il collaudo da parte di apposite commissioni.

Detti generi, dopo l'accettazione, dovranno essere stivati nei magazzini militari a cura e spese del fornitore.

Qualora i magazzini foraggio non siano forniti di ponti a bilico adatti per la pesatura dei carri e autocarri (con rimorchio), la pesatura verrà eseguita presso le pubbliche pese e le relative tasse saranno a carico del fornitore.

Nel caso di consegna mancata, le eventuali spese di viaggio e indennità di missione, per gli ufficiali componenti le commissioni di collaudo, saranno a carico del fornitore.

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di fare aprire durante il collaudo quel numero di balle di fieno e di paglia che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio. La consegna deve avvenire nei giorni che, di volta in volta, verranno indicati.

Il termine di consegna s'intenderà senz'altro prorogato per quel numero di giorni, dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione del contratto, che verrà fissato dall'ente appaltante, qualora l'approvazione del contratto non avvenga prima del termine stabilito per la consegna.

Resta in ogni caso salva la facoltà all'amministrazione militare di richiedere, prima dell'approvazione predetta, la esecuzione del contratto limitatamente ad un quinto del suo importo.

L'amministrazione militare si riserva la facoltà di fare gli accertamenti preventivi presso i depositi dei provveditori, fermo sempre restando il collaudo definitivo presso i magazzini militari.

3. *Fieno.* — Deve essere di buona qualità, di primo taglio e maggengo; a steli piuttosto sottili, elastico e sufficientemente provvisto di foglie. Non deve essere mescolato con giunchi, erbe palustri, erbe a stelo legnoso, spinose o cattive, terra, polvere o altre sostanze eterogenee, non avere sofferto deperimento, alterazioni o fermentazione.

La sulla, il trifoglio, l'erba medica, la lupinella (e l'avena selvatica per la Sicilia) potranno entrare nella composizione del lotto nella proporzione non superiore ad un terzo e purchè giudicati di ottima qualità.

La sulla, nel caso predetto e nei casi di cui appresso, dovrà risultare falciata al primo inizio della fioritura, perciò provvista di infiorescenza e di foglie. Gli steli, per la maggior parte, dovranno avere un diametro non superiore ad un centimetro e comunque non sarà ammessa sulla che contenga steli di grossezza superiore a centimetri uno e mezzo.

Il fieno, se di produzione siciliana, deve essere della migliore qualità che si produce nell'isola sotto il rapporto della sua composizione botanica e della sua conservazione.

Il fieno corrispondente ai lotti di ottobre, novembre, dicembre 1934 e gennaio 1935, potrà essere tanto maggengo quanto agostano, il quale ultimo dovrà però riunire i requisiti predetti.

Nel territorio calabrese e della Sicilia, invece del fieno maggengo od agostano, nei cennati lotti potrà essere presentata sulla in opportuna mescolanza con altre erbe foraggere (avena selvatica, trifoglio, trigonella, ecc.), le quali ultime non dovranno però superare la proporzione di un terzo.

Paglia mangiativa. — Deve essere di grano o di avena — non stata adoperata — in perfetto stato di conservazione, asciutta, fogliosa e flessibile, di colore giallo pallido lucente, di odore gradevole, di sapore leggermente dolce, a steli non corti, senza tritume e materie eterogenee, senza macchie.

Nel territorio del corpo d'armata di Bari e del comando militare della Sicilia, può essere fornita paglia detta corta, ossia di mezza misura, purchè di lunghezza non inferiore ai sei centrimetri.

Paglia da lettiera e pel casermaggio. — Deve essere di grano, di avena, di segala o di orzo, in perfetto stato di conservazione, lunga almeno 40 centimetri, della migliore qualità, senza tritume, non adoperata già ad altro uso, asciutta, flessibile, di bel colore giallo pallido lucente, senza macchie e priva di radici.

Limitatamente al territorio del comando militare della Sicilia potrà essere tollerata paglia di lunghezza inferiore a quella stabilita come minimo, ma in ogni caso non al disotto di cm. 30.

4. — Tanto il fieno che la paglia dovranno essere, per tutti i lotti, del raccolto del 1934.

5. — Il fieno e la paglia dovranno essere pressati secondo gli usi locali, a *regola d'arte.*

Le leguminose di cui al precedente n. 3 (sulla, trifoglio, erba medica e lupinella) dovranno essere presentate in balle pressate a parte; inoltre le balle di sola erba medica dovranno essere pressate a mano.

Se il fieno è pressato in balle tenute esternamente a posto con bastoni, il fornitore dovrà concedere un abbuono di merce calcolato in base alla media del peso dei bastoni.

I bastoni e ogni altro imballaggio rimangono di proprietà dell'amministrazione militare.

6. — La provvista sarà regolata dalle « condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi d'impiego comune per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini alle Forze armate dello Stato nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio », approvate con decreto ministeriale n. 35 in data 20 giugno 1930-VIII.

Peraltro, in caso di rifiuto di generi da parte delle commissioni di collaudo, in deroga a quanto stabilito dal capo IV delle citate condizioni generali, il giudizio di appello sarà, sul ricorso del fornitore da *presentarsi seduta stante*, demandato alla decisione *definitiva ed inappellabile* di una commissione nominata dal comando del corpo d'armata e composta del direttore di commissariato, presidente, del capo del servizio veterinario e di un ufficiale superiore d'arma a cavallo, membri, senza l'assistenza di periti.

In caso di conferma del rifiuto parziale o totale, le spese per la commissione di collaudo in appello saranno a carico del fornitore.

Resta inoltre stabilito che, in caso di presentazione di generi ritenuti nocivi, si procederà senz'altro al rifiuto dei generi stessi, senza che sia necessaria alcuna perizia ed escluso l'appello, facendo nel contempo obbligo al fornitore di provvedere alla loro sostituzione con altri generi rispondenti pienamente ai requisiti voluti, salvo — beninteso — il diritto, da parte dell'amministrazione militare, di applicare a carico del fornitore stesso le penalità previste dalle citate « condizioni generali ».

7. — A modificazione del disposto dal primo comma dell'art. 63 delle « condizioni generali » su citate, in caso di rifiuto dei generi è data facoltà all'amministrazione di fissare, a suo insindacabile giudizio, il termine entro il quale dovrà essere effettuata la sostituzione dei generi rifiutati.

8. — A modificazione di quanto fissato dall'art. 72 delle « condizioni generali » precitate si stabilisce che, scaduto il termine utile fissato per le consegne (o per la sostituzione in caso di rifiuto) di un lotto, o di parte di un lotto, oppure di più lotti o di parte di più lotti, compresi in uno stesso contratto, l'amministrazione militare, dopo di aver assegnato al fornitore un termine perentorio della durata da essa insindacabilmente fissata, anche in relazione alle esigenze del servizio, avrà facoltà, trascorso inutilmente detto termine, di procedere ad acquisti in danno fino alla concorrenza stabilita per il lotto o per i lotti cui le mancate consegne o sostituzioni si riferiscono, senza che occorra alcuna preventiva dichiarazione di decadenza dal diritto di eseguire la fornitura ed indipendentemente dall'applicazione delle multe previste dalle « condizioni generali » medesime.

L'amministrazione militare procederà agli acquisti in danno per conto ed a rischio del fornitore, nel modo che, a suo insindacabile giudizio, crederà più opportuno, anche a trattativa privata o ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Resterà salva all'amministrazione stessa la facoltà di dichiarare, ove lo creda, decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la provvista per gli altri lotti eventualmente facenti parte dello stesso contratto pel quale siansi verificate le inadempienze su accennate.

9. Qualunque contestazione, che non riguardi il rifiuto dei generi forniti, sarà risoluta dal Ministero.

Quando la decisione ministeriale non riesca a comporre la controversia, questa sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, che dovrà giudicare secondo le regole di diritto.

Contro le sentenze degli arbitri è ammesso l'appello, giusta l'art. 28 del codice di procedura civile.

Il detto collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto di tre membri e precisamente di un consigliere di Stato, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, presidente; di un membro liberamente scelto dal ministero; di un membro liberamente scelto dal fornitore.

Il segretario sarà scelto fra i funzionari della direzione generale dei servizi logistici del ministero della guerra; egli non avrà voto deliberativo, ma potrà essere sentito sulle questioni soggette all'arbitramento.

10. — Le « condizioni generali » sopra specificate sono visibili presso gli uffici di commissariato militare del Regno nelle ore di ufficio di tutti i giorni feriali.

11. — Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi, le cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali già costituite precedentemente oppure costituitesi appositamente per concorrere all'appalto.

12. — Le persone singole per essere ammesse a presentare le loro offerte dovranno esibire:

i produttori: un certificato rilasciato dalla organizzazione fascista degli agricoltori, dal quale risulti la loro qualità di produttori, nonchè la loro iscrizione all'organizzazione stessa per l'anno 1934;

i commercianti: un certificato del consiglio provinciale della economia, debitamente legalizzato, dal quale risulti la loro qualità di commercianti in foraggi, unitamente ad un certificato della competente organizzazione sindacale fascista attestante la loro iscrizione per l'anno 1934.

Tanto i produttori quanto i commercianti unitamente ai documenti suddetti, dovranno presentare un certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune nel quale risiedono, legalizzato dal prefetto, ed un certificato penale rilasciato dal tribunale civile del luogo di nascita, debitamente legalizzato.

Entrambi detti documenti non dovranno avere data anteriore a due mesi a quella del presente avviso.

13. — *I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili enti* nonchè le loro federazioni, che intendono concorrere all'appalto, dovranno presentare o far pervenire:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento od i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio per quanto concerne l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società od enti medesimi.

14. — *Le società commerciali* che intendono concorrere all'appalto dovranno presentare, o far pervenire:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del Tribunale attestante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del codice di commercio.

In luogo di tali documenti le società stesse potranno esibire un certificato rilasciato dal competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, avvertendo però che i certificati non rilasciati dal Consiglio dell'economia di..... dovranno essere debitamente legalizzati e che inoltre dovrà da essi esplicitamente risultare l'indicazione precisa delle persone autorizzate a vincolare la società, o ditta, ed a riscuotere e quietanzare in nome e per conto di essa e altresì che il consiglio è in possesso dei documenti legali comprovanti la costituzione della società giusta quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del codice di commercio.

15. — Il certificato di iscrizione sindacale deve essere presentato anche da coloro che hanno la rappresentanza della ditta e possono validamente impegnarla.

Per le società restano però esclusi da tale formalità gli amministratori e consiglieri delegati, depositari della firma sociale.

Tutti i documenti di cui ai precedenti paragrafi dovranno essere presentati, o fatti pervenire a questa Direzione, *non oltre* il..... per i preventivi controlli, accompagnati da domanda indirizzata a questa Direzione e redatta su carta bollata da L. 3.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi di essere stati ammessi all'asta.

Per coloro, persone o società, che non presentassero il certificato di iscrizione all'organizzazione sindacale, come per gli altri concorrenti non iscritti alle organizzazioni stesse, la deliberazione dell'appalto che dovesse seguire in loro favore, perchè migliori offerenti, sarà subordinata alle decisioni del Ministero della guerra.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta o pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

16. — I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare, presso una sezione di R. tesoreria del Regno, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione provvisoria.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere riusciti deliberatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza la loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I depositi dei deliberatari saranno invece trattenuti e restituiti dopo che la merce sarà stata consegnata ed abbia avuto luogo il pagamento di essa, avvertendo che quelli relativi ai lotti da consegnarsi dopo tre mesi dalla data del contratto saranno convertiti in cauzione definitiva a norma di legge.

Qualora uno stesso concorrente rimanga aggiudicatario di più lotti la restituzione della cauzione potrà aver luogo a misura che sarà adempiuta e liquidata la provvista di ciascun lotto, per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte della provvista complessiva che resta ancora da adempiere.

17. — I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a questa Direzione unitamente alla prova dell'eseguito deposito.

Le offerte inviate per posta o a mezzo di terza persona debbono giungere a questa Direzione non più tardi del giorno precedente a quello in cui ha luogo l'asta e cioè entro il giorno..... e sulla busta ove sono contenute dovrà essere apposta la leggenda: « *Offerta fieno* » oppure: « *Offerta paglia* », con l'indicazione del numero d'ordine del lotto o dei lotti cui l'offerta si riferisce.

L'invio di tali offerte s'intende fatto a tutto rischio dei concorrenti, e pertanto non sono ammessi reclami, nel caso che le stesse non siano pervenute o siano pervenute con ritardo.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

18. — Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma o per telefono.

Le offerte presentate direttamente dai concorrenti verranno accettate dalle ore..... alle ore.. . del giorno.....

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, a pena di nullità, su carta filogranata con bollo ordinario di 5 lire firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta ma saranno denunziate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

19. — I concorrenti potranno presentare offerte per uno o più lotti, ma l'aggiudicazione sarà fatta lotto per lotto, tenendo presente che non sarà tenuto conto di offerte per più lotti dichiarati inscindibili.

20. —I mandati di procura generale non sono validi per concorrere all'asta: i mandatari dovranno essere muniti di un regolare ed autentico atto di procura speciale a concorrere al presente appalto o a qualunque appalto per forniture allo Stato.

Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concorrente.

21. — Le offerte debbono essere distinte, e cioè redatte in fogli separati a seconda che trattasi di fieno oppure di paglia. Saranno nulle le offerte che si riferiscano cumulativamente a paglia ed a

fieno. Cosicchè la medesima offerta può ritenersi ad uno o più lotti di fieno, ovvero ad uno o più lotti di paglia.

Esse dovranno indicare il lotto o i lotti ai quali l'offerente intende concorrere, individuandoli col numero d'ordine e con le località di consegna stabiliti nello specchio di cui al precedente n. 1; il prezzo (espresso in lire e centesimi) richiesto per ogni quintale di fieno o per ogni quintale di paglia costituenti i lotti anzidetti.

Tale prezzo dovrà essere scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre, avvertendo che in caso di discrepanza fra il prezzo scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'amministrazione militare.

Si avverte che le offerte nelle quali non siano state fatte le specificazioni di cui sopra (numero e località di consegna dei lotti pei quali l'offerente vuole concorrere), non saranno ritenute valide.

A maggiore chiarezza si riporta in calce al presente avviso uno schema indicante come dev'essere redatta l'offerta.

22. — Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente, il quale, per ciascun lotto, abbia offerto il prezzo più vantaggioso per l'amministrazione militare purchè inferiore o al massimo uguale a quello segnato pel relativo lotto nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno state riconosciute tutte le offerte presentate. Nei prezzi offerti non si terrà alcun conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

Il deliberamento avrà luogo anche se sarà presentata una sola offerta.

23. — I contratti dovranno essere stipulati non appena il Ministero della guerra ne avrà dato l'autorizzazione; i deliberatari dovranno presentarsi per la firma dei contratti stessi entro cinque giorni dalla data della relativa lettera d'invito.

Mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta, e l'amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Nei cinque giorni dalla comunicazione della definitiva aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva, ragguagliata al 5 % (cinque per cento) dell'ammontare della provvista, quale risulterà in base ai quantitativi del genere di ciascun lotto per il prezzo offerto.

24. — Nel caso di deserzione dell'incanto, questa Direzione riceverà fino alle ore..... del giorno..... offerte private purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente.

Non saranno accettate offerte private per persona da nominare.

25. — Sono a carico dei deliberatari le spese dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, di inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nei

Bollettino ufficiale della provincia di..... nonchè qualunque altra inerente al contratto stesso. Le spese di asta, comprese quelle per la stampa e pubblicazione dell'avviso, saranno addebitate agli aggiudicatari, nel caso che non vengano appaltati tutti i lotti, non per la loro totalità, ma solo per una quota proporzionale ai quantitativi costituenti i lotti aggiudicati, ripartendola poi fra gli aggiudicatari stessi in ragione dell'importo della provvista a ciascuno rimasta aggiudicata.

Per tali spese i deliberatari verseranno, nella cassa di questa Direzione, all'atto della firma dei rispettivi contratti, una somma pari al 3 per cento circa dell'importo della fornitura, che assumono coi contratti medesimi.

SCHEMA DI OFFERTA (carta da bollo da L. 5).

(Debbono essere redatte offerte separate e consegnate in buste distinte per il fieno e per la paglia).

Il sottoscritto . . . . visto l'avviso d'asta n. . . . in data . . . . s'impegna di fornire alle condizioni tutte espresse nell'avviso medesimo i seguenti lotti di *fieno*, oppure di *paglia*:

lotto n. . . . . . . di q.li . . . . . da consegnare in . . . a L. . . . . . (scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre) il quintale.

lotto n. . . . . . di q.li . . . . da consegnare in . . . . . a L. . . . . . (scritto in tutte lettere e ripetuto in cifre) il quintale), ecc. ecc. . . . .

. . . . . li . . . . 1934-XII.

L'offerente (qualità, cognome, nome e indirizzo).

N. 382. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

Determino che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in S.P.E. siano inviati alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi, i capitani medici ed i tenenti medici. Per questi ultimi limitatamente a quelli iscritti sul quadro d'avanzamento.

L'assegnazione sarà limitata come segue:

4 posti di assistente militare presso cliniche chirurgiche;

4 posti di assistente militare presso cliniche mediche;

1 posto di assistente militare presso una clinica neuropsichiatrica;

1 posto di assistente militare presso una clinica dermosifilopatica;

2 posti di assistente militare presso istituti di radiologia.

Potranno concorrere — per ciascuna specialità — tutti gli ufficiali che si trovino nelle sopraindicate condizioni di grado e di anzianità, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di capo reparto o di assistente, o possano dimostrare di possedere in essa una buona preparazione.

Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'assegnazione dovranno per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al ministero — direzione generale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli o documenti, che crederanno opportuni, per dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che essi desiderano coltivare, senza far cenno di sede gradita, riservandosi il ministero di fare l'assegnazione di sua scelta.

I direttori di sanità dei corpi d'armata faranno pervenire direttamente a questo ministero — direzione generale di sanità militare — non oltre il 31 luglio p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Qualora necessità di servizio lo richiedessero, il ministero si riserva di aumentare il numero dei posti di qualcuna delle specialità messe a concorso.

Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche od agli istituti scientifici verranno, di massima — al termine del corso — destinati agli ospedali militari, a seconda delle esigenze del servizio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 383. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti.** — (Segreteria militare). — 24 maggio 1934 - Anno XII.

Il generale di brigata MAJNONI D'INTIGNANO Girolamo, il generale di brigata PACINI Leonida ed il colonnello del genio NEGRONI Giacomo sono sostituiti, nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi combattenti di cui alla circolare 343 del *giornale militare* c. a., rispettivamente dal generale di brigata MURARI DELLA CORTE BRA' Sebastiano, dal generale di brigata TESTA Umberto e dal colonnello del genio DI PALMA Guido.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Concorso per tre posti di musicanti effettivi nella banda dell'arma dei carabinieri reali.

Nella banda dell'arma dei carabinieri reali sono vacanti i sottonotati posti di musicanti effettivi:

a) 1° Flicorno soprano (raddoppio) (2ª categoria *A* - 2ᵉ parti);

b) 2° Flicorno tenore (2ª categoria *B* - 3ᵉ parti);

c) Oboe (2ª categoria *B* - 3ᵉ parti).

Per tali posti è aperto un concorso, cui potranno partecipare tutti i militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e di tutti gli altri corpi delle forze armate dello Stato in servizio che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Gli aspiranti dovranno far domanda, prima del 10 giugno p. v., in carta da bollo da L. 3, al comando della legione allievi carabinieri reali in Roma. Alla domanda stessa dovrà essere allegato, a cura dei rispettivi comandi di corpo, il foglio matricolare e caratteristico.

Per notizie relative agli obblighi di servizio e al trattamento economico, gli interessati potranno rivolgersi al comando della legione allievi suddetta.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6109268) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª 1934 - ANNO XII 1º GIUGNO

R O
4 GIU. 1934

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 384 - **16 aprile 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 778. - Varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico . . . . *Pag.* 1419

» **385 - 19 aprile 1934** - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 796. - Modifiche alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » 1423

» **386 - 30 aprile 1934** - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 795. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 . . . . » 1425

» **387 - 31 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga dei contratti per la manutenzione dei materiali del gruppo *C* . . . » 1429

» **388 - 31 maggio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari . . . . » 1431

N. 389 - 31 maggio 1934 - Anno XII — MATRICOLA. — Sistemazione di fogli matricolari incompleti per il periodo della guerra 1915-1918. . . . . Pag. 1433

PARTE SECONDA

N. 390 - 10 maggio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . Pag. 1435

» 391 - 11 maggio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato al 10 giugno 1934-XII il termine utile per far valere il periodo d'iscrizione ai fasci di combattimento, senza interruzione, anteriormente al 28 ottobre 1922, agli effetti dell'ammissione agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli d'idoneità. . . . . » 1435

» 392 - 27 maggio 1934 - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . » 1437

» 393 - 31 maggio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . » 1437

» 394 - 31 maggio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani dei servizi tecnici dichiarati idonei all'avanzamento anticipato . . . . » 1439

» 395 - 31 maggio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . » 1439

» 396 - 31 maggio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano - 16 giugno 1934-XII . . . . » 1440

N. **397 - 31 maggio 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Volume I. - Addestramento del pezzo - Parte 5ª: Istruzione sul condurre - Fascicolo I: Istruzione sul cavalcare e sul condurre per le artiglierie ippomobili. . *Pag.* 1441

» **398 - 16 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a posti nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti con i decreti ministeriali, in data 8 gennaio 1934-XII . . . . » 1442

» **399 - 16 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare e 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare. . » 1444

» **400 - 16 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare. . . . . » 1446

» **401 - 16 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 9 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 1447

AVVISO . . . . » 1448

PARTE PRIMA

Circolare N. 384. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 778. - Varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, circa la istituzione del servizio tecnico automobilistico, la sua organizzazione e il suo funzionamento;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare varianti alla citata legge sulla istituzione del servizio tecnico automobilistico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 — prima parte e lettera *a*) — della legge 17 aprile 1930, n. 458, è così modificato:

« Sono assegnati al servizio tecnico automobilistico ufficiali generali, ufficiali superiori, capitani e tenenti delle varie armi e corpi del Regio esercito:

a) le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestano per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella:

Maggiore generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico)	n.	1
Colonnello addetto	»	1
Colonnelli (direttori e capi divisione)	»	2
Colonnelli o tenenti colonnelli (direttori e capi divisione)	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori o capitani o tenenti (vice direttori, capi sezione e addetti)	»	33
Totale	n.	38

Art. 2.

All'art. 4 della citata legge 17 aprile 1930, n. 458, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato a domanda in base a concorso tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano superato i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero superato i corsi di coltura tecnico professionale di cui alle circolari n. 335 del *Giornale militare* del 1923 e numero 156 del *Giornale militare* del 1924; oppure superato i corsi dell'Accademia di artiglieria e genio e della Scuola di applicazione o quelli tecnico-professionali in base agli articoli 2 e 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, o di soli corsi della Scuola di applicazione per quelli ammessivi in base all'art. 10 del predetto testo unico, oppure posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura od industriale, in matematica od in fisica per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria o facoltà universitarie;

b) *per i capitani* abbiano prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

per i tenenti abbiano almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

« I prescelti verranno nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

« Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

« Tale assegnazione è definitiva ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 8 della stessa legge 17 aprile 1930, n. 458, è sostituito il seguente:

« Al numero degli ufficiali previsti dall'art. 2 del testo unico predetto sono portati i seguenti aumenti:

1 maggior generale o tenente generale; 2 colonnelli; 1 colonnello o tenente colonnello; 5 tenenti colonnelli o maggiori (di cui 3 con carica di capo sezione); 5 capitani: totale 14 ufficiali.

« Tali ufficiali sono tratti dalla tabella di assegnazione pel servizio automobilistico militare, quale viene stabilito col successivo art. 9, a modificazione dell'art. 35 della legge di ordinamento del Regio esercito n. 396 dell'11 marzo 1926 ».

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Per ripianare talune vacanze fra quelle attualmente esistenti nel grado di capitano, il Ministro per la guerra è autorizzato, in via eccezionale, a destinare al servizio tecnico automobilistico capitani in possesso di determinati requisiti, anche se non corrispondenti a quelli stabiliti col precedente art. 2.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale, esaminerà, dietro domanda degli aspiranti, i titoli ed i precedenti di servizio dei capitani da ammettersi in deroga e proporrà quelli di essi che riterrà idonei ad ottenere l'assegnazione al servizio tecnico automobilistico.

I prescelti, su inappellabile giudizio del Ministro per la guerra, saranno definitivamente assegnati al servizio tecnico automobilistico.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 66. — MANCINI.

N. 385. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 796. - Modifiche alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.** — (Gabinetto; Direzione generale del genio). — 19 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 26 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rettificare la tabella *A* annessa alla legge n. 886 sopra citata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per gli affari esteri, per l'interno e per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella *A* annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, è rettificata nel senso che l'indicazione « Comando del corpo d'armata: Torino », anzichè seguire, precederà il gruppo di Comuni della provincia di Torino.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 94. — MANCINI.

N. 386. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 795. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 30 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 26 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni relative alla indennità cavalli, in relazione alle nuove norme stabilite in materia di razioni foraggio agli ufficiali del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 39 e 41 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

« Art. 39 La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, il diritto alle razioni di foraggio ».

« Art. 41. — Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razione foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella seguente misura annua nominale al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

a) ufficiali con diritto a due o più razioni foraggio:

se provvisti di quattro cavalli di proprietà	L.	2000
se provvisti di tre cavalli di proprietà	»	1600
se provvisti di due cavalli di proprietà	»	1200
se provvisti di un cavallo di proprietà ed uno di carica	»	1050
se provvisti solo di un cavallo di proprietà	»	900
se provvisti solo di un cavallo di carica	»	450

b) ufficiali con diritto ad una razione foraggio:

se provvisti di cavallo di proprietà	L.	700
se provvisti di cavallo di carica	»	250

c) ufficiali con diritto al solo cavallo di carica:

se effettivamente provvisti del cavallo	L.	250.

« La spesa per la paglia da lettiera e per la ferratura dei cavalli di carica è sostenuta dall'Amministrazione e valgono in merito le stesse modalità stabilite per i cavalli di truppa.

« Tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo che verranno a trovarsi temporaneamente privi di cavallo avranno diritto, per non più di sessanta giorni, alla metà dell'ultima indennità goduta ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 · Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 95. — MANCINI.

N. 387. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Proroga dei contratti per la manutenzione dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

Si porta a conoscenza degli enti interessati che è intendimento di questo ministero prorogare al 31 dicembre c. a. i contratti biennali scadenti col 30 giugno c. a. ed autorizzati con la circolare 329 del 30 giugno 1932.

Tale proroga sarà fatta constare mediante stipulazione con gli attuali assuntori di atti aggiuntivi, nei quali dovrà essere indicato l'ammontare approssimativo della spesa occorrente per il semestre.

Gli atti saranno inviati al ministero (direzione generale artiglieria - divisione amministrativa) per l'approvazione entro la seconda quindicina del prossimo giugno.

Dopo tale approvazione essi saranno sottoposti alla registrazione fiscale.

Per norma si riproduce qui di seguito la bozza in base alla quale dovrà essere stipulato l'atto aggiuntivo:

REGGIMENTO

N. . . . di repertorio.

Atto addizionale al contratto.

Premesso che con contratto n. . . . . di rep. in data . . . . approvato dal ministero della guerra con determinazione n. . . . in data . . . . registrato in . . . . . . il . . . . al n. . . . vol. . . . atti privati col pagamento della tassa di L. . . . . . il sig. . . . . assunse il servizio della manutenzione dei materiali del gruppo *C* presso il reggimento . . . . fino al 30 giugno 1934 per l'ammontare presunto di L. . . . . . .

Considerata l'opportunità di prorogare la scadenza di tale contratto al 31 dicembre 1934;

Fra l'amministrazione militare rappresentata dal . . . . ed il sig. . . . . si conviene e si stipula quanto appresso:

1° il contratto n. . . . . di rep. in data . . . . s'intende prorogato fino al 31 dicembre 1934;

2° la cauzione versata per il contratto suindicato rimane vincolata a garanzia del presente atto addizionale;

3° restano fermi tutti i patti e le condizioni previste nel contratto suddetto;

4° agli effetti della tassa di registro si attribuisce al presente atto un valore presunto di L. . . . salvo conguaglio finale;

5. Le spese tutte del presente atto sono a carico dell'assuntore;

6° il presente atto mentre vincola sin d'ora il sig. . . . . vincolerà l'amministrazione militare solo dopo che sarà approvato dal ministero con le norme in vigore.

li . . . . 1934 - Anno XII

Il rappresentante dell'Amministrazione militare:

L'assuntore

Per quanto riguarda la cauzione dovrà essere inviata al ministero unitamente all'atto aggiuntivo anche la dichiarazione dell'Intendenza di finanza relativa all'estensione del vincolo sulla cauzione già versata dall'assuntore del servizio per il contratto principale.

Si gradirà nel contempo che ciascun ente invii una succinta relazione sullo svolgimento del servizio durante il biennio e faccia conoscere la media numerica dei quadrupedi normalmente in forza.

Ciò vale anche per quegli enti che nel biennio non hanno previsto una spesa superiore alle L. 2000 e quindi non stipularono contratto per la manutenzione dei materiali del gruppo *C*.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 388. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

Le mutande corte di cotone a maglia per gli allievi degli istituti militari, adottate con la circolare n. 296, dispensa 20, *giornale militare* del corrente anno, saranno inventariate al categorico 1480 della sezione *E*, categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 389. — MATRICOLA. — Sistemazione di fogli matricolari incompleti per il periodo della guerra 1915-1918. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 maggio 1934 — Anno XII.

Presso i distretti militari esistono tuttora non poche posizioni matricolari di militari che parteciparono all'ultima guerra, delle quali per cause varie — principalmente per mancanza dei documenti amministrativi e contabili dell'epoca — non è possibile ottenere l'aggiornamento: ciò che impedisce il rilascio agli interessati del foglio di congedo.

Allo scopo di definire tali posizioni matricolari, si dispone che, per quei sottufficiali e militari di truppa nel cui certificato generale del casellario giudiziale non risulti alcun carico per il periodo compreso tra la loro venuta alle armi ed il congedamento della rispettiva classe, sia inscritta a matricola, per coloro che vennero alle armi per compiere gli obblighi di leva, la seguente variazione:

« Mancando ulteriori variazioni matricolari per il periodo di guerra 1915-1918 e non esistendo alcuna denuncia a riguardo del militare, si presume che abbia regolarmente compiuto insieme con la sua classe il servizio militare durante la guerra stessa e sia stato congedato con la sua classe in data . . . . (data del congedamento della classe).

Agli interessati dovrà quindi essere rilasciato il foglio di congedo nel quale dovrà essere indicata come causa del rilascio (nota 2) la seguente formula: « per fine ferma in applicazione della circolare n. 389 del *giornale militare* 1934-XII.

Per coloro che vennero alle armi durante la guerra 1915-1918, in seguito al richiamo della propria classe, dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Mancando ulteriori variazioni matricolari per il periodo di guerra 1915-1918 e non esistendo alcuna denuncia a riguardo del militare, si presume che abbia prestato regolarmente servizio durante il richiamo della sua classe e sia stato congedato con la classe stessa in data . . . . . (data del congedamento della classe).

Sul foglio di congedo (quadro *F*) la data di rinvio in congedo illimitato dovrà essere quella del congedamento della classe, con l'aggiunta in parentesi: (data presunta . . . . circolare n. 389 del *giornale militare* 1934-XII).

Nessun'altra variazione dovrà essere inscritta, essendo però in facoltà degli interessati di produrre documenti autentici da cui risultino in modo indubbio circostanze non indicate nel foglio matricolare. Solo in tal caso potrà essere inscritta la relativa variazione e trarsi da essa le conseguenze anche agli effetti delle campagne di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 390. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 maggio 1934 - Anno XII.

Il decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI, è modificato nel senso che è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la direzione generale servizi logistici, in assenza del direttore generale servizi logistici o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione LANNI dott. Riccardo, in sostituzione del direttore capo divisione RUSCONI dott. Luigi.

Resta ferma la delega di firma conferita col suddetto decreto ministeriale 23 luglio 1933, all'ispettore generale STOPPA Luigi.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 391. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato al 10 giugno 1934-XII il termine utile per far valere il periodo d'iscrizione ai fasci di combattimento, senza interruzione, anteriormente al 28 ottobre 1922, agli effetti dell'ammissione agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli d'idoneità.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI, col quale sono stati indetti esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado nono nei ruoli di personale civile di gruppo *B*;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 novembre 1933-XII col quale sono stati indetti esami di idoneità per la promozione al grado nono nei ruoli anzidetti;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 novembre 1933-XII. col quale sono stati indetti esami di concorso per la promozione al grado undicesimo nel ruolo degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Articolo unico.

Coloro che entro il 10 giugno 1934 abbiano dimostrato, mediante esibizione del prescritto certificato rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F., di essere iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, potranno chiedere, non oltre il detto termine, di essere ammessi agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli di idoneità per la promozione al grado nono nei ruoli di personale civile di gruppo *B* dell'amministrazione della guerra ed agli esami di concorso per la promozione al grado undicesimo nel ruolo degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetti con i decreti Ministeriali citati nelle premesse, sempre quando, mediante il computo del periodo di iscrizione al P.N.F. anteriore al 28 ottobre 1922, in aggiunta ai servizi valutabili per l'ammissione agli esami anzidetti, abbiano raggiunto i prescritti periodi di azianità nei termini stabiliti dai relativi bandi, fermi restando i termini stessi per quanto riguarda gli altri requisiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 maggio 1934 - Anno XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14, *foglio n.* 209.

N. 392. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 27 maggio 1934 - Anno XII.

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risultava dalla circolare n. 213 del *giornale militare* corrente anno, si sono verificati i seguenti mutamenti:

VANNUTELLI Guido, ammiraglio di divisione in S.P.E., è nominato, in rappresentanza della R. marina, membro effettivo, in sostituzione del pari grado MORENO Italo (D. M. 12 aprile 1934-XII);

TUR Vittorio, contrammiraglio in S.P.E., è nominato, in rappresentanza della R. marina, membro supplente, in sostituzione dell'ammiraglio di divisione in S.P.E. RICCARDI Arturo (D. M. 12 aprile 1934-XII);

LOMBARD Vincenzo, generale di divisione A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) e MARTELLI-CASTALDI Sabato, generale di brigata A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti), sono nominati, in rappresentanza della R. aeronautica, membri effettivi, in sostituzione, rispettivamente, del generale di divisione A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) S. E. LIOTTA Aurelio e del generale di brigata A.A. in S.P.E. (ruolo naviganti) PINNA Pietro (D. M. 30 aprile 1934-XII).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 393. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

È disponibile un posto di applicato nel ruolo del gruppo *C* della Corte dei conti, spettante, a norma delle vigenti disposizioni, ad un applicato delle amministrazioni militari o, in mancanza, ad un sottufficiale che abbia chiesto, e ne sia stato riconosciuto idoneo, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere al suindicato posto dovranno presentare non oltre il 30 giugno 1934-XII apposita domanda su carta da bollo da L. 5.

Le domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni deduzione o ritenuta, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda suddetta, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale, e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale il comandante del corpo od il capo d'ufficio attesti che il concorrente, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego suindicato, non sarà presa in considerazione la rinuncia che per qualsiasi ragione fosse presentata, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 394. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei servizi tecnici dichiarati idonei all'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

I seguenti ufficiali dei servizi tecnici sono stati dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per titoli:

1° capitano fanteria DI PAOLA Alfonso, servizio tecnico automobilistico;

1° capitano artiglieria BETTI Carlo, aggregato permanentemente al servizio tecnico;

1° capitano artiglieria ROBOTTI Carlo, servizio tecnico automobilistico;

1° capitano artiglieria DOGLIANI Luca, aggregato permanentemente al servizio tecnico;

1° capitano artiglieria CANGEMI Iser, aggregato permanentemente al servizio tecnico;

1° capitano artiglieria PARAVAGNA Giuseppe, servizio tecnico automobilistico;

1° capitano artiglieria LEONCINI Mario, servizio tecnico automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 395. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

Il testo del n. 2 della circolare 530 del *giornale militare* 1933, già modificato dalla circolare 202 *giornale militare* c. a. è sostituito dal testo seguente:

2. — Il numero degli ufficiali da inviare all'estero, la durata della loro permanenza nei singoli Stati e le competenze

spettanti agli ufficiali stessi sono stabiliti dalla seguente tabella:

Lingua da perfezionare	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno — Mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese...	3	5	Londra	1.500	2.400	Rimborso delle spese di trasporto personale e rimborso della spesa sostenuta per il bagaglio effettivamente trasportato fino al raggiungimento di Kg. 100.
Tedesco..	6	5	Berlino	1.500	2.400	
Ungherese	3	5	Budapest	1.500	2.400	

Le indennità suddette debbono considerarsi al netto delle due ritenute erariali del 12 per cento.

Nel numero dei posti sopra indicato non sono compresi quelli che saranno eventualmente devoluti agli ufficiali dei CC. RR., per i quali verranno date disposizioni a parte.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 396. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Milano - 16 giugno 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

Premio Esercito. — Categoria militare di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ». Edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra - ispettorato delle truppe celeri - N. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

16 giugno (mattino):

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

16 giugno (pomeriggio):

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 1000 circa con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, nè superiore a m. 1,25, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al minuto primo, Categoria a tempo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 3000, date dal ministero della guerra, delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 397. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Volume I. - Addestramento del pezzo - Parte 5ª: Istruzione sul condurre - Fascicolo I: Istruzione sul cavalcare e sul condurre per le artiglierie ippomobili.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 31 maggio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'Istruzione sul cavalcare e sul condurre per le artiglierie ippomobili - fascicolo I della parte 5ª del volume 1° dell'Addestramento dell'artiglieria.

Essa sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base agli elenchi Art. 1 (per i comandi) e Art. 2 (per i reparti) della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte II - Artiglieria - pagina 74 - n. categorico 2634, edizione 1934, prezzo L. 6.

Essa sostituisce ed abroga le pubblicazioni nn. 553 - 553 a - 554 - 554 a, inserite a pagina 71 del medesimo elenco, le quali devono essere depennate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 398. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a posti nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti con i decreti ministeriali, in data 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visti i decreti ministeriali, in data 8 gennaio 1934-XII, coi quali sono stati indetti concorsi: a 5 posti di vice ragioniere geometra; ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; e ad 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932, n. 905, che modifica i regolamenti speciali per il personale civile dell'amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, è così costituita:

generale di brigata del genio DE BENEDETTI Giovanni Antonio, presidente;

direttore capo divisione TESTAI' dott. Vito, *membro;*
colonnello del genio LEVI Ugo, *membro;*
colonnello del genio VOX Donato, *membro;*
ragioniere geometra superiore BELARDINELLI Alfredo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Giuseppe POMA, capo sezione nel ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, è così costituita:

generale di brigata del genio DE BENEDETTI Giovanni Antonio, *presidente;*
colonnello di artiglieria SARRACINO Luigi, *membro;*
colonnello del genio RICCI Tito, *membro;*
ten. colonnello del genio PICONE Corrado, *membro;*
capotecnico capo officina TARAGLIO Giuseppe, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Raffaele SPAGNOLO, 1° segretario nel ministero della guerra.

Art. 3.

La commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, è così costituita:

maggiore generale d'artiglieria PALLIERI Vittorio, *presidente;*
colonnello del genio RICCI Tito, *membro;*
tenente colonnello d'artiglieria PESCATORE Alberto, *membro;*
tenente colonnello del genio CASOLA Alfredo, *membro;*
capo disegnatore tecnico principale ALBANI Luigi, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Guido ARMINIO, consigliere nel ministero della guerra.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso ad 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, è così costituita:

maggiore generale d'artiglieria PALLIERI Vittorio, *presidente;*

colonnello d'artiglieria FRICCHIONE Gaetano, *membro;*

colonnello d'artiglieria CAPALDO Federico, *membro;*

direttore capo divisione SARTORELLI dott. Guido, *membro;*

ragioniere princ. d'artiglieria FABRIZI Basilio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Amerigo MENGHINI, consigliere nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14, *foglio n.* 116.

N. 399. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare e 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934, col quale è stato indetto un concorso per esami a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto e a 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934, è così costituita:

generale di divisione BIANCHI D'ESPINOSA nobile Rodolfo, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

colonnello d'artiglieria TORALDO DI FRANCIA Orazio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

tenente colonnello di fanteria PALAZZESCHI Luigino, *membro;*

topografo capo BELLANDI Corrado, *membro;*

disegnatore tecnico principale PIANA Ettore, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso a 4 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934, è così costituita:

generale di divisione BIANCHI D'ESPINOSA nobile Rodolfo, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

colonnello di artiglieria TORALDO DI FRANCIA Orazio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

maggiore di fant. SCALAMANDRE' Giuseppe, *membro;*

maggiore di fanteria STOLFI Carlo, *membro;*

topografo capo FIECHTER Alfredo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14, *foglio n.* 115.

N. 400. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, che indice un concorso per esami e per titoli a due posti di specialista tecnico civile del genio militare;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9° - Gruppo *A*) è costituita come appresso:

GUASCO Giuseppe, tenente generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, *presidente;*

BORDONI prof. Ugo, insegnante di fisica tecnica nel R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma, *membro;*

SACCO Luigi, colonnello del genio, direttore principale dell'officina e dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il primo segretario SPAGNOLO dott. Raffaele.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14, *foglio n.* 117.

N. 401. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 9 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 9 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 9 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, è così costituita:

ispettore generale VECA dott. Salvatore, *presidente;*
direttore capo divisione LOZZIA Enrico, *membro;*
capo sezione FAVOINO dott. Girolamo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il prof. dott. Rufino DI VALERIO segretario nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14, *foglio n.* 114.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

St. Vincent (Aosta).

La società anonima « Fons Salutis » accorda ai soli ufficiali della amministrazione della guerra la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale d'ingresso allo stabilimento idropinico.

Il Grand hôtel Billia, l'hôtel Roma e l'albergo Leon d'Oro accordano lo sconto del 10 per cento sulle tariffe normali pubblicate dall'organo governativo del turismo, al personale dipendente dall'amministrazione della guerra e alle loro famiglie.

Graglia (Vercelli).

Lo stabilimento idroterapico di Graglia accorda agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie lo sconto del 10 per cento sul prezzo normale, purchè soggiorneranno nel predetto stabilimento.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Vinadio.

Le terme di Vinadio accordano agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e del 50 per cento sui prezzi delle cure dal 20 giugno al 20 luglio e dal 20 agosto al 15 settembre.

Valdieri.

Le RR. terme di Valdieri accordano lo sconto del 40 per cento sulle cure per l'intera stagione, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, durante i quali lo sconto viene ridotto al 20 per cento.

Inoltre, sulla pensione agli alberghi, concedono agli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, uno sconto del 5 per cento nei mesi di luglio e agosto, e del 10 per cento negli altri mesi. Concedono, infine, lo sconto del 50 per cento sulle cure per tutta la stagione a favore degli ufficiali degli alpini, che si trovano in sede estiva alle terme o nelle zone limitrofe.

S. Bernardo (Garessio).

La Società anonima Fonti di S. Bernardo pratica sensibili sconti sui prezzi, già molto bassi, dei suoi alberghi (Grande Albergo Mirafiori, Albergo della Fonte, Albergo S. Bernardo), agli ufficiali, personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie. Per quanto si riferisce alla cura delle acque della Fonte di S. Bernardo, essa è gratuita e può essere fatta o all'apposito chiosco di distribuzione, oppure allo stabilimento della società.

Salice (Voghera).

Le terme di Salice accordano agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare lo sconto del 25 per cento sul prezzo di cura; alle rispettive famiglie tale sconto viene ridotto al 10 per cento.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo stabilimento idroterapico offre il 10 per cento di sconto sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sul prezzo di cura agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare.

L'albergo Voltaggio, del Centro e Roma accordano lo sconto del 10 per cento, non cumulabile però con la riduzione del 10 per cento di cui fruiscono i soci del Turing Club Italiano.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Monticelli Bagni (Parma).

Lo stabilimento terme Borrini concede agli ufficiali e sottufficiali di tutti i corpi armati lo sconto del 20 per cento sul prezzo di cura e le seguenti rette di soggiorno (vitto e alloggio) L. 22, hotel Terme; L. 18, albergo Bagni e L. 14, trattorie.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Levico (Trento).

La società RR. Terme di Levigo-Vetriolo è disposta a concedere la tariffa ridotta (B), cioè di L. 12 per la 1ª classe, L. 9 per la 2ª e L. 6 per la 3ª classe, invece di quella normale. Questa concessione è però limitata ai soli ufficiali e loro rispettive famiglie; è quindi escluso il personale dell'amministrazione militare.

Roncegno (Trento).

La Società Acque minerali stabilimento Bagni e Grandi Alberghi, concede agli ufficiali in S.P.E. e al personale civile dell'amministrazione militare uno sconto del 50 per cento sulla tariffa delle cure praticate in quello stabilimento.

Recoaro (Vicenza).

Gli stabilimenti balneo-termali ed idropinici e gli altri alberghi e pensioni della Azienda autonoma di cura di Recoaro concedono agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie una riduzione del 30 per cento nei mesi di giugno e settembre e del 10 per cento nei mesi di luglio e agosto.

Lomaso (Trento).

La società anonima Terme di Comano (Stazione alpina balneotermale) accorda agli ufficiali e al personale civile dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la tariffa ridotta, anziche quella ordinaria, sui bagni (25 per cento circa di differenza) e la tariffa di L. 30 giornaliere per la pensione al Grand Hôtel Terme e alla Pensione Villa Viviani; e L. 18 giornaliere per l'Albergo Savoia. Dette facilitazioni vengono applicate tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto.

Pejo (Trento).

L'azienda autonoma di cura di Pejo facilita il soggiorno agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare concedendo la esenzione dall'imposta di cura.

Sirmione (Brescia).

Le Regie Terme Grandi Alberghi di Sirmione concedono al personale suddetto lo sconto del 10 per cento sulle tariffe delle Terme e agli alberghi sui prezzi della pensione.

Casino Boario (Brescia).

Gli Alberghi di Casino Boario concedono lo sconto del 10 per cento sul prezzo della pensione agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Grado.

L'Hôtel Metropole offre agli ufficiali ed impiegati civili della amministrazione militare e rispettive famiglie uno sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione.

Abbazia.

Ai personali suddetti il Quarnaro Majestic hôtel accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e il Savoy hôtel Pension uno sconto del 30 per cento sul prezzo delle camere e del 10 per cento sul prezzo della pensione.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

La società delle terme accorda agli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica e della M.V.S.N. (tanto in attività di servizio, che pensionati) la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento ordinario d'ingresso, del 25 per cento sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali (esclusi, perciò gli ingressi isolati e le cure isolate). E' esclusa ogni facilitazione alle persone di famiglia dei predetti ufficiali, agli ufficiali in congedo, nonchè al personale civile dell'amministrazione militare.

I seguenti alberghi e pensioni concedono lo sconto del 10 per cento sui conti tanto di albergo come di ristorante: albergo Italia, Roma, Cimone, Tripolitania, Campania, pensone hôtel Porretta e Monari Costa e alberghi delle Terme.

Riolo dei Bagni.

Lo stabilimento idroterapico offre agli ufficiali, sottufficiali e militari lo sconto del 30 per cento sulle cure; per il personale civile e rispettive famiglie lo sconto del 25 per cento sulle cure stesse.

Gli Alberghi Italia, del Gallo, del Mercato offrono lo sconto del 10 per cento sui prezzi di listino a tutti gli ufficiali, al personale civile e rispettive famiglie.

Bagno di Romagna.

Lo Stabilimento delle RR. Terme con annesso albergo-ristorante e gli alberghi-pensione La Pace, Tosco Romagnolo e Roma accordano agli ufficiali e al personale civile dell'amministrazione militare e rispettive famiglie il ribasso del 15 per cento sulle tariffe ordinarie.

Castel S. Pietro dell'Emilia.

L'amministrazione delle Terme di Castel S. Pietro dell'Emilia concede lo sconto del 20 per cento sull'importo delle cure e delle pensioni ai personali suddetti, nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio. Dal 15 luglio in poi detto sconto è limitato al 10 per cento.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Montecatini.

La Società delle RR. terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai militari ed invalidi di guerra ed il 50 per cento ai sottufficiali e soldati in servizio sull'importo degli abbonamenti alla cura, escluse le cure complementari. Concede, inoltre, la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli stabilimenti agli ufficiali in S.P.E che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della Direzione dell'ospedale militare di Firenze. Gli ufficiali, pertanto, che desiderano di usufruire di tali riduzioni chiederanno, per il tramite dell'amministrazione cui sono in forza, tale lettera alla direzione dell'ospedale militare suddetto.

Il grand hôtel Victoria (1ª categoria) offre agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie un trattamento di favore sulla pensione giornaliera da stabilirsi di volta in volta, a seconda dei mesi della stagione termale e del numero dei componenti le famiglie.

L'hôtel Majestic (2ª categoria) offre agli ufficiali e impiegati civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie la pensione di L. 28, per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; e di L. 30, per i mesi di agosto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio.

L'hôtel de France e Quirinale (2ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione completa di L. 27 al giorno per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre, e di L. 32, per i mesi di agosto e settembre, fino al 20. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio. Per le famiglie ulteriori sconti da convenirsi.

L'hôtel de la Ville (2ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione completa di L. 25 al giorno per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e ottobre, e di L. 27 per i mesi di agosto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio. Per famiglie ulteriori sconti da convenirsi.

L'albergo Massimo d'Azeglio (3ª categoria) offre ai medesimi personali la pensione completa di L. 22 al giorno per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre e di L. 25 per i mesi di agosto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio. Per famiglie riduzioni da convenirsi.

L'albergo Manzoni (3ª categoria) offre ai predetti personali la pensione completa di L. 25 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre, e di L. 27 per i mesi di agosto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio.

L'albergo pensione Colonna (3ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione di L. 25 nei mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre, e di L. 28 nei mesi di agosto e settembre. Nella pensione sono esclusi il vino ed il servizio. Per le famiglie ulteriori riduzioni da convenirsi. Garage in albergo gratuito.

Bagni di Chianciano.

Le Terme di Chianciano (linea Roma-Firenze), specializzate per la cura delle malattie del fegato, accordano per tutta la durata della stagione 1934 a tutti gli ufficiali in S.P.E., ai sottufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie, moglie e figli minorenni a carico, la riduzione del 10 per cento sui prezzi di tutti gli abbonamenti sia per le bibite che per i bagni di 1ª e 2ª classe, i quali abbonamenti comprendono come minimo un periodo di 12 giorni per le bibite e una serie di 10 bagni.

L'hôtel Salus (1ª categoria) offre agli ufficiali e agli impiegati dell'amministrazione militare e rispettive famiglie, la pensione a L. 27 per ciascuna persona; ma se occupano una camera a due letti la detta quota è ridotta a L. 25. In tali prezzi sono esclusi il vino ed il servizio.

L'albergo Moderno (1ª categoria) offre ai personali suddetti lo sconto del 10 per cento sui prezzi che praticherà nel corso della stagione.

Il Savoia Palace Hôtel (1ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione a L. 35, dal 1° maggio a tutto il mese di ottobre, esclusi vino e servizio.

L'albergo Centrale (1ª categoria) offre ai personali suddetti lo sconto del 10 per cento sui prezzi che praticherà nel corso della stagione.

Livorno.

La direzione delle Sorgenti Acque della Salute accorda lo sconto del 50 per cento sull'abbonamento d'ingresso allo stabilimento, con diritto alle bibite e lo sconto del 20 per cento sulle cure speciali.

Il Terminus Grand Hôtel Corallo (1ª categoria) offre agli ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare e alle loro rispettive famiglie, la pensione di L. 25 per i mesi di giugno e settembre; di L. 32 per i mesi di luglio e agosto, oltre la percentuale di servizio del 10 per cento sui conti superiori alle L. 250, altrimenti il 15 per cento. Per lunghi soggiorni prezzi da convenirsi. Nel prezzo della pensione è compreso l'ingresso allo stabilimento di cura, con diritto alle bibite.

Bagni di Casciana.

La ditta concessionaria delle Terme di Casciana accorda agli ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie la riduzione del 50 per cento sulle tariffe dei bagni dal 1° maggio al 30 giugno e 16 settembre-31 ottobre; e del 35 per cento sulle tariffe dei bagni dal 1° luglio al 15 settembre.

Il Grand Hôtel, l'Hôtel delle Terme e la Pensione Villa Margherita (tutti di 1ª categoria) accordano ai suddetti personali la riduzione del 20 per cento sui prezzi di pensione.

L'Hôtel Roma (1ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione a L. 35 giornaliere, escluso il vino ed il servizio.

L'Hôtel Vittoria (2ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione a L. 20 giornaliere, esclusi vino e servizio.

La Pensione Firenze-Puccini (2ª categoria) offre ai personali suddetti la pensione a L. 22 per una persona; L. 21 per due persone; L. 20 per tre o più persone di famiglia, esclusi vino e servizio.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Acquasparta (Perugia).

Agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie la Società Acqua Minerale Naturale Amerino concede lo sconto del 40 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso alla sorgente.

Bagni Albule (Tivoli).

Ai suddetti personali la Società Acque Albule - Stabilimenti termali in Bagni Albule offre la seguente tariffa speciale n. 2· ingresso spiaggia Tivoli L. 1,50; ingresso spiaggia principale L. 2,50; bagno alla spiaggia di Tivoli con spogliatoio L. 4; bagno al reparto centrale con spogliatoio L. 7,50; bagno freddo in camerino L. 8; bagno caldo in camerino di 1ª classe L. 13; bagno caldo in camerino di 2ª classe L. 8.

Viterbo.

Le terme di Viterbo accordano ai suddetti personali la riduzione del 50 per cento sui prezzi delle varie cure ed applicazioni fangoterapiche, escluso il vitto e l'alloggio, durante i mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre.

Fiuggi (Frosinone).

La società anonima Fiuggi e Anticolana accorda le seguenti facilitazioni sugli abbonamenti per quindici giorni, limitatamente al periodo 1° maggio-30 giugno e dal 1° settembre alla chiusura della stagione, agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare, escluse le famiglie:

Stabilimento della Fonte « Fiuggi », abbonamento per 15 ingressi per la mattina L. 30, anzichè L. 48; abbonamento per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 36, anzichè L. 60.

Stabilimento della Fonte Anticolana: abbonamento per 15 ingressi per la mattina L. 12, anzichè L. 24; abbonamento per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 24, anzichè L. 42.

Abbonamento cumulativo per le due fonti per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 45,85, anzichè L. 73,35.

Per godere di tali facilitazioni è necessario che l'interessato presenti idoneo documento di riconoscimento.

Albergo Pensione « Europa » Fiuggi Fonte: sconto del 10 per cento agli ufficiali e loro famiglie sui prezzi seguenti: mese di maggio L. 22; giugno L. 25; luglio L. 30; agosto L. 36; settembre L. 30; ottobre e novembre L. 20.

Grande albergo « Salus » Fiuggi: sconto del 5 per cento su tutti i conti pagati.

Pensione dott. Torroni, Fiuggi: riduzione del 10 per cento sui seguenti prezzi: mese di luglio L. 28; agosto L. 35; settembre L. 30; (vitto e alloggio senza vino). Il servizio sanitario (consultazioni) è gratuito.

Hôtel Excelsior Fiuggi: sconto del 10 per cento agli ufficiali sui prezzi normali stabiliti con la C.I.T., e con l'E.N.I.T. e abbonamento gratis sul tramvai che porta alla fonte, per una permanenza non inferiore a dodici giorni.

Vicarello (Roma).

Le terme Apollinari di Vicarello — Lago di Bracciano — concedono la riduzione del 10 per cento sui prezzi seguenti: pensione (colazione, pranzo, cena) per la 1ª classe L. 25; per la 2ª classe L. 18; camere da un letto da L. 8 a L. 15; camere a due letti da L. 15 a L. 25 - bagno in vasca L. 7; emanatorio naturale (stufa) bagno a vapore (compreso doccia e massaggio) L. 15; fangatura parziale (un secchio) compreso bagno L. 15; ogni secchio di fango in più L. 4; massaggio parziale L. 6; massaggio generale L. 10. Visita medica obbligatoria e assistenza medica durante tutto il periodo della cura L. 30.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Caramanico (Chieti).

Stabilimento balneo-termale « La Salute »: riduzione del 15 per cento per i mesi di giugno, luglio e settembre e del 10 per cento per il mese di agosto.

Capracotta (Campobasso).

Albergo pensione « Vittoria »: pensione da L. 18 a L. 22 a persona, a seconda del periodo di tempo.

Albergo pensione « Cimalte »: pensione da L. 18 e L. 20 a persona, a seconda del periodo di tempo.

Isernia (Campobasso).

Hôtel « Roma »: L. 10, camera a due letti; L. 5, camera a un letto.

Acquasanta (Ascoli Piceno).

Hôtel « Adriatico Roma »: pensione da L. 16 per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Albergo « Irene », pensione per una persona L. 20; per due persone L. 18.

Santa Cesaria (Lecce).

Regie Terme: riduzione del 25 per cento sui prezzi di tariffa

Ortona a Mare (Chieti).

Albergo « Vittoria »: riduzione del 10 per cento sui prezzi comuni.

Stabilimento balneare « Venere »: riduzione del 12 per cento sulle tariffe dei bagni.

Ristorante albergo « Roma »: camera a due letti L. 10; camera a un letto L. 5.

Hôtel « Moderno »: riduzione del 10 per cento.

Pescara Porta Nuova.

Grand Hôtel: riduzione del 15 per cento; per il soggiorno di oltre 10 giorni il 20 per cento.

Pescara Centrale.

Hôtel Centrale: riduzione del 12 per cento.

Albergo Ristorante « Moderno »: riduzione del 10 per cento.

Palace Hôtel « Riviera »: sconto del 15 per cento per i mesi di luglio e settembre.

Hôtel « Regina »: sconto del 30 per cento sui prezzi ordinari.

Ristorante « Vera »: L. 7 a pasto.

Albergo Ristorante « Leon d'Oro »: riduzione del 10 per cento.

Albergo « Globo »: riduzione del 7 per cento.

Rivisondoli (Chieti).

Albergo « Reale »: pensione L. 20 al giorno.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Castellammare di Stabia.

Stabilimento municipale Terme Stabiane: riduzione del 20 per cento sui seguenti prezzi: bagno di lusso L. 11; di 1ª classe L. 10; di 2ª classe L. 9; di 3ª classe L. 8; fanghi (escluso bagni) L. 8; irrigazioni vaginali L. 5,50; doccia L. 10; riduzione del 25 per cento sugli abbonamenti.

Stabilimento Acqua ferrata del Molino. Dall'apertura al 20 luglio e dal 16 settembre alla chiusura, sconto del 10 per cento sui seguenti prezzi: distinto L. 7,50; 1ª classe L. 5; 2ª classe L. 4. Dal 21 luglio al 15 settembre, sconto del 15 per cento sui seguenti prezzi: distinti L. 10; 1ª classe L. 7; 2ª classe L. 5. Per gli abbonamenti sconto supplementare del 10 per cento.

Albergo e ristorante Fontana - piazza Ferrovia: sconto del 10 per cento sui seguenti prezzi: camere a due letti da L. 22 e da L. 17,60; camere a un letto da L. 13,20 e da L. 7,70; pensione per persona da L. 35 e da L. 30; pranzo a prezzo fisso da L. 14 e da L. 9.

Ristorante e pensione Tolino: pensione da L. 25 a L. 22. Sui prezzi dei pasti sconto del 10 per cento.

Grand Hôtel Stabia: sconto del 10 per cento sulla pensione in vigore, che è di L. 40 al giorno per ogni persona.

Ischia.

Grand Hôtel Conte (pensione giornaliera L. 30); sconto del 10 per cento sui conti di ristorante e del 12 per cento sui conti di albergo e pensione.

Hôtel terme Angarella (pensione giornaliera L. 25); sconto del 10 per cento sulla pensione completa e del 20 per cento sulla tariffa delle terme.

Albergo ristorante Epomeo (pensione giornaliera L. 20); sconto del 10 per cento sulla pensione completa.

Pozzuoli.

Terme Terracciano-Gerolomini: sconto del 25 per cento sui prezzi di tariffa.

Terme Puteolane-Gerolomini: sconto del 30 per cento per i bagni di 2ª classe e per le stufe, e del 50 per cento per tutte le altre classi e cure, esclusi i massaggi parziali e generali, sui prezzi di listino; inoltre, sconto del 20 per cento sulla pensione (completa) di L. 45 e L. 50 al giorno.

Terme d'Alicandro e Conte-Gerolomini: sconto del 50 per cento sulla seguente tariffa: classe distinta L. 6 (abbonamento a 12 bagni L. 60); 1ª classe L. 5 (abbonamento a 12 bagni L. 48); 2ª classe L. 3,50 (abbonamento a 12 bagni L. 36); fango L. 6; doccia L. 2,50; stufa naturale L. 10.

Terme sociali Gerolomini: classe distinta per 12 bagni L. 48, anzichè L. 60; 1ª classe L. 25, anzichè L. 40; 2ª classe L. 20, anzichè L. 36; fanghi di 1ª classe ogni cassetta L. 4, anzichè L. 6; fanghi di 2ª classe L. 3, anzichè L. 5; doccia di 1ª classe, ognuna L. 1,50, anzichè L. 2,50; doccia di 2ª classe L. 1, anzichè L. 2.

Agnano.

Terme di Agnano: sull'importo degli abbonamenti alle cure indicate sulle vigenti tariffe accorda le seguenti facilitazioni: 25 per cento agli ufficiali e sottufficiali; 25 per cento al personale civile dell'amministrazione militare; 10 per cento alle famiglie (moglie e figli) degli ufficiali, sottufficiali e del personale civile dell'amministrazione militare.

Lacco Ameno (Napoli).

Le Terme Regina Isabella concedono ai personali dipendenti dal Ministero e relative famiglie (genitori, moglie e figli) la cura idropinica alla fonte « Greca » gratis (anche per coloro che non facciano alcuna cura); inoltre, uno sconto del 20 per cento sulle tariffe minime vigenti delle cure termali alle sorgenti — fortemente radioattive — delle Terme stesse per l'intera stagione balneare.

Occorre che i curandi si presentino con una tessera di riconoscimento o biglietto d'ufficio che possa dimostrare la loro identità; e, come da disposizioni sanitarie, esibiscano anche una diagnosi del proprio medico.

CORPO D'ARMATA DA UDINE.

Abano.

Lo Stabilimento Menegolli (Abano paese) accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione e cure.

Lo Stabilimento hôtel Cortesi-Maggiorato (Abano terme) accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione e cure. Tale trattamento è valevole per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; per gli altri mesi la pensione è di L. 30, compresa la cura, col trattamento di 1ª classe.

Lo Stabilimento termale « Due Torri » concede lo sconto del 15 per cento sui prezzi di pensione e cura.

Lo Stabilimento Hôtel Todeschini ed Orologio accorda la riduzione del 10 per cento sul prezzo di pensione e del 20 per cento su quello delle cure.

L'Hôtel Trieste e Vittoria applicano lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione e del 25 per cento sul prezzo delle cure.

Lo stabilimento termale « Roma » nei mesi di luglio, agosto, L. 28 giornaliere con trattamento di 1ª classe, cure comprese; negli altri mesi L. 25.

Monteortone.

Lo stabilimento termo-solforoso Giacon accorda lo sconto del 10 per cento nel mese di agosto e del 15 per cento per gli altri mesi dell'anno, tanto sui prezzi di pensione che di cura.

San Pietro Montagnon.

Le terme preistoriche Braggion (aperte tutto l'anno) accordano agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e alle loro famiglie, la pensione di 1ª classe per L. 27 giornaliere, e di 2ª classe per L. 24 (vitto, alloggio e cura).

Battaglia Terme (Montegrotto).

Lo stabilimento termale « Alla Stazione », accorda al predetto personale la pensione completa di 1ª classe (alloggio, vitto e servizio compreso) a L. 25 giornaliere.

Terme Neroniane: accordano al personale suddetto una riduzione del 20 per cento sul vitto e alloggio e del 30 per cento sulle cure.

Arta (Udine).

La direzione dello stabilimento di acque solfo-magnesiache accorda agli ufficiali ed ai personali civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie uno sconto del 20 per cento sui prezzi d'uso dell'acqua sia come bibita, sia come bagni.

Gli alberghi e pensioni concedono uno sconto del 15-18 per cento sui prezzi stabiliti per la stagione.

Il Comune, poi, concede l'esenzione dell'imposta di soggiorno per gli ufficiali di tutte le armi ed ai personali civili dell'amministrazione militare. Detta esenzione non viene però estesa alle rispettive famiglie.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Lo stabilimento balneo-termale locale pratica agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare i seguenti prezzi:

per un bagno L. 3; camera ad un letto L. 9; camera a due letti L. 14; vitto per una persona L. 18; per due persone L. 34. Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Alì Marina (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale Marino Giuseppe concede lo sconto del 20 per cento sul prezzo degli alloggi e dei bagni termali.

Lo stabilimento Granata Cassibile concede lo sconto del 10 per cento sul prezzo dei bagni e su quello delle camere in albergo.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale di Castroreale Bagni concede lo sconto del 20 per cento sui prezzi dei bagni e dell'alloggio, e del 10 per cento sul ristorante.

Sciacca (Agrigento).

Lo stabilimento termo-minerale di Sciacca offre per ogni bagno nello stabilimento e per ogni stufa nelle Grotte di San Calogero il prezzo di L. 6, anzichè di L. 8.

L'Hôtel Fazello offre il ribasso del 20 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 11 a L. 9), pasti a prezzo fisso L. 8 (escluso il vino); ribasso del 10 per cento sulle note del ristorante.

L'albergo Nuova Italia concede lo sconto del 10 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 7,70 a L. 7); pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto L. 7 (ascluso il vino). Sconto del 10 per cento sulle note del ristorante.

Acireale (Catania).

Lo stabilimento balneo-termale di Santa Venera concede lo sconto del 25 per cento sulla tariffa in vigore.

Il Grand Hôtel des Bains Terme Santa Venera, l'Albergo Marcone e Umberto I offrono il ribasso del 20 per cento sulla tariffa in vigore.

Per ottenere tutti i ribassi suddetti, occorre presentarsi muniti di tessera o di documenti di riconoscimento.

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.

Sardara (Cagliari)

Lo stabilimento termale concede agli ufficiali ed agli impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 30 per cento sulle tariffe ordinarie.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

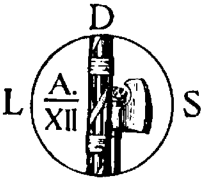

Prezzo L. 2 —

(6109268) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª 1934 - ANNO XII 8 GIUGNO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DELL'8 GIUGNO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al sottotenente in s. p. e. CANDIDA Noè del 3° reggimento granatieri di Sardegna:

« Mutilato dall'asportazione quasi totale della mano destra per lo scoppio di una bomba a mano durante l'istruzione, dimostrava coraggio e sangue freddo, preoccupandosi solo di soccorrere i propri dipendenti feriti.

Manteneva durante le dolorose medicazioni contegno calmo e sereno, interessandosi dello stato degli altri colpiti.

Esempio di elette virtù militari e di appassionato comandante ».

Viterbo, maggio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 1461

PARTE PRIMA

N. **402 - 16 aprile 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 780. - Modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra . . . . *Pag.* 1467

» **403 - 16 aprile 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 779. - Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio. . . . . » 1471

» **404 - 16 aprile 1934** - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 781 concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di Stato relativi ad ufficiali e sottufficiali . . . . » 1473

» **405 - 30 aprile 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 815. - Modificazioni all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari . . . » 1475

» **406 - 7 giugno 1934** - Anno XII — MATRICOLA. — Foglio di congedo illimitato . . . . » 1481

» **407 - 7 giugno 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico . . . . . » 1483

PARTE SECONDA

N. **408 - 3 maggio 1934** - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale . . . . *Pag.* 1485

» **409 - 7 giugno 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali commissari). . . . . » 1486

» **410 — 7 giugno 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Esito della 4ª gara di regolarità per autocolonne militari . . . . » 1486

» **411 - 7 giugno 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 36 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Truppe alpine » . . . . » 1487

» **412 - 7 giugno 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1903 . . . . » 1488

» **413 - 7 giugno 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . » 1488

» **414 - 7 giugno 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio . . . . » 1493

» **415 - 7 giugno 1934** - Anno XII — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII . . . . . » 1495

» **416 - 7 giugno 1934** - Anno XII — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII . . . . . » 1497

N. 417 - 7 giugno 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-1935 . . . . *Pag.* 1503

» 418 - 7 giugno 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. dell'arma dei carabinieri reali » 1503

PARTE PRIMA

Circolare N. 402. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 780. - Modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, riguardante provvedimenti pel personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, riguardante modificazioni dell'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di meglio disciplinare, nei riguardi del Ministero della guerra, le norme che regolano la composizione del Consiglio d'amministrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è sostituito, per il Ministero della guerra, dal seguente:

« Del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra fanno parte i direttori generali, nonchè gli ufficiali e i funzionari di grado non inferiore al 5° preposti a direzioni generali o ad altri servizi autonomi dell'Amministrazione centrale, nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

« I componenti del Consiglio in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari od ufficiali che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purchè di grado non inferiore al 6°.

« Del predetto Consiglio fa pure parte il capo del personale civile che, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 7° ».

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, quale è stato modificato dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1932, n. 1647, è sostituito dal seguente:

« Quando il Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra debba decidere su provvedimenti riguardanti il personale tecnico civile per il servizio chimico militare, indicato nel precedente art. 1, interverrà nelle adunanze, con voto deliberativo, limitatamente ai provvedimenti stessi, anche il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 65. — MANCINI

N. 403. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 779. - Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiale del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri reali, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, relativo all'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, convertito nella legge 13 giugno 1929, n. 1026;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare l'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del

Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1261, è elevata ai tre quinti del numero degli appuntati stabilito in organico.

Art. 2.

Possono tuttavia essere ammessi a contrarre matrimonio, anche in misura eccedente l'aliquota di cui all'art. 1, gli appuntati che ne abbiano fatto domanda entro il 15 marzo 1934.

Le eccedenze che verranno a verificarsi dovranno essere eliminate, a partire dal 1° luglio 1934 e fino al loro totale esaurimento, alternando un'autorizzazione a contrarre matrimonio con un riassorbimento.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 64. — MANCINI.

N. 404. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 781 concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149 ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di Stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili ed affari generali). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con R. decerto 26 giugno 1924, n. 1055;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di un interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel su menzionato R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e nella relativa legge di conversione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, numero 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, si applicano anche quando l'annullamento dei provvedimenti di stato, relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali sia disposto d'ufficio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 63. — MANCINI.

N. 405. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 815. — Modificazioni all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari. — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 aprile 1931 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 29 maggio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi dei Collegi militari, modificato dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1860;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai Regi decreti 29 giugno 1933, n. 944, e 28 dicembre 1933, n. 1918;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n 777, relativa all'estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, modificato dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1860, è sostituito il seguente:

« Gli aspiranti all'ammissione ai collegi militari, oltre al possedere i titoli di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, dovranno, al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, aver compiuto il 14° o il 15° anno di età e non avere oltrepassato il 16° o il 17°, a seconda che aspirino al liceo scientifico o al liceo classico ».

Art. 2.

All'art. 5 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« I posti disponibili saranno conferiti per concorso agli aspiranti nel seguente ordine di precedenza:

1° orfani di guerra;

2° orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

3° orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

4° orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

5° orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

6° figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio o a riposo;

7° figli dei sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza; di sottufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo;

8° figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

9° giovani non compresi nelle categorie sopra elencate.

« Entro ciascun gruppo, le ammissioni si effettueranno nell'ordine risultante da graduatorie di merito determinate in relazione alla media complessiva ottenuta negli esami di ammissione al 1° corso di liceo classico o scientifico sostenuti a sensi delle leggi generali sull'istruzione pubblica.

« Le modalità per la determinazione delle graduatorie e le altre condizioni di ammissione saranno fissate con disposizioni ministeriali ».

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è abrogato.

Art. 4.

All'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« Sarà accordato il beneficio della intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli orfani di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 5.

Art. 5.

All'art. 10 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« Sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

1° ai giovani che si trovino nelle condizioni previste dal numero 3 al numero 8 incluso dell'art. 5;

2° ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

« Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

3° ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati al valor militare od ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

« Il beneficio di cui al presente articolo viene sospeso durante il tempo in cui un allievo ripeta l'anno per insuccesso negli studi ».

Art. 6.

Il beneficio dell'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto per l'iscrizione ad esami di idoneità nei licei o a quelli di maturità contemplato nel regolamento sugli alunni e gli esami negli istituti medi di istruzione non si applica agli allievi dei collegi militari.

Art. 7.

All'art. 7 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunto il seguente comma:

« Gli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica se aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio ».

Art. 8.

All'art. 17 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunto il seguente comma:

« Salvi i benefici che possono loro competere a sensi dei successivi articoli, agli allievi provenienti dai collegi militari di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 è accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione ».

Art. 9.

All'art. 20 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito il seguente:

« Il beneficio della retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o della mezza retta gratuita, non si estende alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, salvo, per i provenienti dai collegi militari, quanto è previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 ».

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1934.

Esse non si applicheranno ai giovani che avranno — per qualunque motivo — cessato dalla qualità di allievi dei collegi militari anteriormente alla predetta data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 96. — MANCINI.

N. 406. — MATRICOLA. — **Foglio di congedo illimitato.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

Ai militari comunque in servizio presso le accademie e le scuole militari (esclusi i collegi militari), sia come allievi, sia come personale di governo, dovrà d'ora innanzi essere rilasciato, anzichè il foglio di congedo di colore rosso, quello del colore corrispondente all'arma di appartenenza.

Si crede opportuno riportare qui di seguito — trattandosi di norme fondamentali — le disposizioni relative al colore del foglio di congedo per le varie armi, corpi e servizi:

1° azzurro per la fanteria di linea, i granatieri, i bersaglieri e gli alpini;

2° verde per la cavalleria;

3° giallo per l'artiglieria;

4° avana scuro per il genio;

5° rosso per i carri armati, gli stabilimenti militari di pena, i distretti militari, i collegi militari;

6° rosa chiaro per i servizi (sanità, sussistenza, automobilismo, chimico);

7° bianco per i carabinieri;

8° grigio per i militari non assegnati e non istruiti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 407. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti alle Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico. — (Segreteria militare). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

Il 5° alinea dell'articolo 8 delle Norme esecutive (circolare 369 del *giornale militare* 1930) per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico, è sostituito dal seguente:

« L'esame predetto è demandato ad una speciale commissione tecnica, così composta:

Ispettore del genio, presidente;

Ispettore dell'artiglieria; ispettore del materiale automobilistico; un generale dell'ispettorato dell'artiglieria; generale comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Roma, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, un colonnello destinato dal ministero della guerra ».

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

PARTE SECONDA

Circolare N. **408.** — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 3 maggio 1934 – Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 5 maggio 1934 è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello SGARBI), il colonnello medico della R. marina ANDRUZZI cav. Alcibiade, in sostituzione del tenente colonnello medico della R. marina BASILE cav. Vito che, con la data stessa, cessa dalla carica di sostituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Guerra, registro 14, foglio 102. — DE THOMASIS.

N. 409. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali commissari).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione della circolare 97 *giornale militare* corrente anno, comunicasi che gli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato, avranno inizio il 16 giugno 1934, anzichè il 6 stesso mese.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del signor tenente generale commissario alle ore 10 del giorno precedente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 410. — CONCORSI E GARE. — **Esito della 4ª gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

Nella gara di regolarità per autocolonne militari di cui alla circolare n. 336 *giornale militare* c. a., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª classificata: Autocolonna del 4° centro automobilistico con punti 490/500. La coppa trasmissibile istituita quest'anno, è data pertanto in consegna temporanea al 4° centrò automobilistico;

2ª classificata: Autocolonna dell'11° centro automobilistico con punti 483/500. La « targa militare delle Alpi per autocarri » trasmissibile, è data pertanto in consegna temporanea all'11° centro automobilistico;

3ª classificata: Autocolonna del 1° centro automobilistico con punti 459/500. La « targa militare delle Alpi per motocicli » è data pertanto in consegna temporanea al 1° centro automobilistico.

La « Coppa militare delle Alpi » istituita nel 1924 è stata aggiudicata definitivamente all'11° centro automobilistico, la cui autocolonna ha conseguito la migliore classifica fra i quattro centri che erano ancora in gara a pari merito, per l'assegnazione definitiva della coppa stessa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 411. - PUBBLICAZIONI MITITARI. - **Fascicolo n. 36 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Truppe alpine ».** — (Ispettorato delle truppe alpine). — 7 giugno 1934 - ANNO XII.

È stato pubblicato il fascicolo n. 36 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: « Truppe alpine ».

Esso sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931, parzialmente modificato secondo le indicazioni date direttamente da questo ministero.

La pubblicazione sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Appendice, pagina 182, numero categorico 2651, edizione 1934, prezzo L. 8.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 412. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1903.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1903.

La pubblicazione sarà distribuita, a cura della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, in base ad apposito elenco di distribuzione.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali.

Gli ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* del 1928.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito: Parte I - Reclutamento - pag. 12 - numero categorico 2650 - edizione 1934 - prezzo L. 30.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 413. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - - 7 giugno 1934 - Anno XII.

1. — Col 20 luglio 1934 avrà inizio il 2° periodo applicativo per gli allievi ufficiali di complemento universitari inscritti al corso iniziatosi nel dicembre 1932, i quali, dopo aver compiuto il primo periodo preliminare ed il primo periodo applicativo, abbiano frequentato regolarmente il secondo periodo preliminare d'istruzione presso le università durante l'anno accademico 1933-34 e superato i relativi esami

Il suddetto periodo applicativo avrà termine il 15 ottobre 1934.

2. Gli allievi ufficiali di complemento universitari di cui al precedente numero, per compiere il secondo periodo applicativo, saranno assegnati, senza che debbano fare alcuna domanda al riguardo, alla stessa scuola cui furono assegnati per il primo periodo applicativo nell'estate scorsa. Essi non potranno cambiare arma, o specialità.

3. — Al periodo applicativo indetto con la presente circolare potranno partecipare, a domanda, gli ex-allievi ufficiali di complemento universitari, attualmente ammessi a fruire del ritardo del servizio militare e che siano stati riprovati negli esami finali del 2° periodo applicativo di un corso precedente, o che, per qualsiasi motivo, non abbiano completato il periodo applicativo stesso.

Le domande per essere ammessi a ripetere il 2° periodo applicativo dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 30 giugno c. a., e pel tramite del distretto di residenza, al comando del corpo d'armata nella cui circoscrizione trovasi la scuola presso la quale gli interessati frequentarono, in tutto od in parte, il 2° periodo applicativo.

Gli allievi, però, che desiderino ripetere il 2° periodo applicativo di uno dei corsi svoltisi presso le scuole di Spoleto o di Verona, potranno chiedere di ripetere il periodo stesso presso le scuole di Moncalieri, o di Pavia, e a tal fine le loro domande dovranno essere indirizzate, rispettivamente, ai comandi di corpo di armata di Torino, o di Milano.

4. — Gli ammessi al periodo applicativo indetto con la presente circolare dovranno presentarsi il 20 luglio 1934 alle rispettive scuole, dove saranno sottoposti a visita medica.

Coloro i quali in detta visita saranno giudicati fisicamente non idonei, qualora abbiano ancora da compiere un periodo di servizio militare di almeno 6 mesi, saranno ripristinati nella primitiva posizione di congedo provvisorio.

5. — I giovani, che, dopo aver preso parte al 2° periodo preliminare presso le università, non si presentino senza giustificato motivo alle scuole allievi ufficiali di complemento per frequentarvi il 2° periodo applicativo, saranno dichiarati disertori, a meno che chiedano ed ottengano di

fruire del ritardo del servizio fino al termine degli studi, e, comunque, non oltre il 26° anno di età.

In quest'ultimo caso, però, essi avranno l'obbligo di compiere per intero un corso normale allievi ufficiali di complemento.

6. — Entro venti giorni dall'inizio del periodo applicativo di che trattasi i comandi delle scuole interessate trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo mod. 48 (già 51-*B*) degli ammessi al periodo stesso.

7. — Saranno dimessi dal corso gli allievi che compiranno un numero di assenze superiore ad 1/5 delle lezioni ed esercitazioni complessivamente. Qualora essi debbano ancora compiere un periodo di servizio militare di almeno sei mesi, conserveranno l'obbligo di seguire per intero un corso normale, od un altro corso per studenti universitari. Gli allievi dimessi per assenze, i quali debbano compiere ancora meno di 6 mesi di servizio, qualora non chiedano ed ottengano l'ammissione al ritardo per ragioni di studio, saranno mandati alle armi per completare la ferma, purchè, però, i loro ulteriori obblighi di leva siano di durata superiore ad un mese.

8. — Gli allievi che siano caduti nell'esame di una sola delle materie svolte nel 2° periodo preliminare, che ha avuto luogo presso le università nell'anno accademico 1933-34, possono essere ammessi al secondo periodo applicativo di cui alla presente circolare, purchè non abbiano riportato un punto inferiore a 9/20 nell'esame in cui sono caduti ed abbiano superato tutti gli esami sostenuti a suo tempo alla fine del 1° periodo preliminare.

9. — Gli allievi, che nel 1° e nel 2° periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento universitari iniziatosi nel dicembre 1932 siano caduti in non più di due materie, complessivamente, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, nelle materie in cui non hanno riportato l'idoneità, nella 2ª quindicina del mese di giugno, dai comandi corpo d'armata nelle cui circoscrizioni hanno avuto luogo i periodi preliminari stessi.

A tali esami saranno anche ammessi gli allievi che siano caduti in una sola materia nel 2° periodo preliminare, riportandovi un punto inferiore a 9/20, nonchè gli allievi che abbiano riportato in una sola materia 9/20 avendo riportato la stessa votazione anche in una sola materia del 1° periodo preliminare.

10. — Gli allievi, che siano caduti in più di due materie, complessivamente, nei due periodi preliminari e quelli che non conseguano l'idoneità negli esami di seconda sessione saranno dimessi dai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari ed esclusi da quelli normali, con l'obbligo di completare i rispettivi obblighi di leva come militari di truppa. Per ottenere il ritardo nella prestazione del servizio militare, essi dovranno conseguire, ove già non la abbiano conseguita, l'idoneità preliminare.

Gli allievi, però, che nei suddetti esami di 2ª sessione siano nuovamente caduti in non più di una materia, riportandovi una classifica non inferiore a 9/20, sarano ugualmente ammessi al 2° periodo applicativo.

11. — Alla fine del 2° periodo applicativo indetto con la presente circolare avranno luogo, presso le rispettive scuole, nella prima quindicina di ottobre, gli esami sulle materie svolte durante il 1° ed il 2° periodo applicativo e si accerterà l'idoneità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali di complemento normali e tenendo conto dei risultati ottenuti dagli allievi alla fine dei precedenti periodi, nonchè di quante particolarmente è indicato nelle schedine caratteristiche, circa l'assiduità, la disciplina e l'attitudine di ciascun allievo.

12. — Ultimati gli esami, potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi che, in tutto il corso, siano caduti in non più di un esame, sia di prima che di seconda sessione, purchè non abbiano riportato una classifica inferiore a 9/20 e raggiungano complessivamente la media 12/20.

Sono escluse però dalla compensazione le materie principali, di cui al n. 9 delle « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

13. — Gli allievi, che non possono usufruire della compensazione, e non abbiano, comunque, riportato in tutto il corso una votazione inferiore a 10/20 in più di due materie, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, nella prima quindicina del mese di dicembre, dai comandi di corpo d'armata nelle cui circoscrizioni trovansi le scuole presso cui essi hanno frequentato il 2° periodo applicativo.

14. — La dichiarazione di idoneità per compensazione al grado di sottotenente è ammessa anche nella 2ª sessione d'esami del 2° periodo applicativo, per quegli allievi che durante tutto il corso abbiano riportato una classifica di 9/20 nell'esame di riparazione di una sola materia e raggiungano complessivamente la media di 12/20, ferma restando sempre la esclusione delle materie principali dalla compensazione stessa.

15. — Gli allievi, che alla fine del 2° periodo applicativo risultino caduti in più di due materie complessivamente durante il corso (comprese quelle per le quali abbiano eventulmente superato gli esami di riparazione alla fine del 2° periodo preliminare) e quelli che non conseguano l'idoneità negli esami di 2ª sessione di detto periodo, possono essere dichiarati idonei al grado di sergente dalle commissioni d'avanzamento delle singole scuole, qualora, a giudizio delle commissioni stesse, abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari, che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale.

Detti giovani saranno inviati subito ad un corpo della stessa arma e specialità del corso seguito, per completarvi i loro obblighi di servizio col grado suddetto, a meno che chiedano ed ottengano di essere ammessi a fruire del ritardo del servizio militare.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni sopraenunciate, essi completeranno i loro obblighi di servizio col grado di caporale, se ritenuti idonei a tale grado dalle suddette commissioni d'avanzamento, od, altrimenti, col grado di soldato, salva sempre, naturalmente, la facoltà di chiedere ed ottenere il rimando del servizio per ragioni di studio.

16. — Per quanto riguarda il servizio di prima nomina valgono le disposizioni, di cui al n. 13 della circ. 562 *giornale militare* 1932.

17. — Durante la licenza di fine corso, nell'attesa della pubblicazione del bollettino di nomina a sottotenente di complemento, gli allievi continueranno ad essere considerati effettivi alle scuole.

Nel periodo di tempo compreso fra la pubblicazione del bollettino suddetto e l'inizio del servizio i sottotenenti di complemento saranno considerati effettivi all'ente al quale verranno assegnati all'atto della nomina, purchè essi abbiano chiesto di partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina stessa, e cioè a quello che, giusta il ricordato n. 13 della circ. 562 *giornale militare* 1932, avrà inizio il 1° febbraio 1935.

I sottotenenti, invece, che inizieranno il loro servizio posteriormente alla data ora indicata, fino alla loro presentazione all'ente cui sono stati assegnati all'atto della nomina saranno considerati effettivi ai distretti di residenza.

18. — Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente circolare devono applicarsi le disposizioni delle circolari n. 562 *giornale militare* 1932, n. 307 *giornale militare* 1933 e le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 414. — SOTTUFFICIALI. — **Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

I seguenti sottufficiali del genio della specialità radiotelegrafisti, in carriera continuativa, che hanno frequentato con esito favorevole il I corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista di III classe di cui alla circolare 451 *giornale militare* 1933-XI, giudicati meritevoli per i servizi prestati ed in possesso dei necessari requisiti, in conformità a quanto previsto al n. 8 della circolare 55 *giornale militare* 1933-XI, sono nominati capi radiotelegrafisti di III classe:

Maresc. capo DE FIORES Antonio, 9° reggimento genio.
» ord. MODICA Giuseppe, 12° reggimento genio.
» » TREGLIA Girolamo, 12° reggimento genio.

Maresc. ord.	FORMICA Girolamo, 3° reggimento genio.
» »	TRIPODI Giulio, 4° reggimento genio.
Serg. magg.	BATTISTA Pietro, 8° reggimento genio.
» »	BERTOLINO Angelo, 11° reggimento genio.
» »	BISCARINI Aldo, R.C.T.C. della Tripolitania.
» »	BISCARINI Angelo, R.C.T.C. della Tripolitania.
» »	BORGATO Carlo, 11° reggimento genio.
» »	CATELLI Antonio, 1° reggimento genio.
» »	CARBONE Mariano, 3° reggimento genio.
» »	QUERZOLI Aleardo, R.C.T.C. della Tripolitania.
» »	ROMERO Enrico, 7° reggimento genio.
» »	TRICOLI Antonio, 2° reggimento genio.
» »	STOPPINI Emilio, 4° reggimento genio.
» »	VETULI Annibale, 6° reggimento genio.

Nei fogli matricolari dei sottufficiali di cui sopra dovrà essere apportata la seguente variazione:

« Nominato capo radiotelegrafista di III classe con la classifica di . . . . (circolare n. 414 *giornale militare* 1934-XII) il . . . .

Le classifiche da apporre sono quelle indicate in corrispondenza del nome di ciascun sottufficiale, nell'ultima colonna dell'elenco dei risultati del corso, trasmesso con circolare in data 10 aprile 1934-XII n. 2480, dell'ispettorato del genio.

Per i sottufficiali per i quali non risulta indicata nessuna classifica la variazione sarà: « Nominato capo radiotelegrafista di III classe ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 415. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII. — (Segreteria militare). — 7 giugno 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399;

Visti gli articoli 33, 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Determina:

Art. 1.

Nel corrente anno saranno richiamati alle armi per istruzione, nei periodi volta a volta specificati, i seguenti ufficiali inferiori delle armi sottoindicate, residenti nel Regno e destinati alle unità di prima linea:

a) dal 22 luglio al 10 agosto: sottotenenti di complemento di fanteria di tutte le specialità e dei carri armati nati nel 2° semestre del 1904, eccettuati quelli per i quali viene disposto ai seguenti comma *b*) *c*) ed *l*);

b) dal 25 giugno al 14 luglio: sottotenenti di complemento degli alpini destinati a reggimenti della specialità nati nel 2° semestre del 1904;

c) dal 5 luglio al 24 luglio: sottotenenti di complemento dei bersaglieri destinati a reggimenti della specialità nati nel 2° semestre del 1904, eccettuati quelli per i quali viene disposto al seguente comma *l*);

d) dal 5 luglio al 24 luglio: sottotenenti di complemento di cavalleria della classe 1904;

e) dal 5 luglio al 24 luglio: sottotenenti di artiglieria di tutte le specialità nati nel 1° semestre del 1904 eccettuati quelli per i quali viene disposto ai seguenti comma *g*) ed *o*);

f) dal 25 luglio al 13 agosto: sottotenenti di artiglieria di tutte le specialità nati nel 2° semestre del 1904 eccettuati quelli per i quali viene disposto ai seguenti comma *g)* ed *o)*;

g) dal 25 giugno al 14 luglio: sottotenenti di complemento di artiglieria alpina della classe 1904 destinati a reggimenti di tale specialità;

h) dal 22 luglio al 10 agosto: sottotenenti di complemento del genio della classe 1904 eccettuati quelli per i quali vien disposto al seguente comma *o)*;

i) dal 21 giugno al 10 luglio: i sottotenenti di complemento del servizio automobilistico militare della classe 1904, eccettuati quelli per i quali viene disposto al seguente comma *o)*;

l) dal 9 agosto al 28 agosto: sottotenenti di complemento di fanteria di linea e bersaglieri delle varie classi destinati a reparti dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri delle divisioni militari di Fossalta (Bologna), del Rubicone (Ravenna), di Gavinana (Firenze) e di Curtatone Montanara (Livorno) secondo le comunicazioni che in proposito saranno fatte agli interessati;

m) dal 9 agosto al 28 agosto: tenenti e capitani di complemento di fanteria di linea e bersaglieri e capitani in A.R.Q. di fanteria di linea e bersaglieri delle varie classi, destinati ai reparti sopradetti, che verranno individualmente informati;

n) dal 9 agosto al 28 agosto: capitani in A.R.Q. e di complemento delle varie classi appartenenti alle specialità telegrafisti e radiotelegrafisti del genio, destinati a reparti del 6° e 7° reggimento genio, che verranno individualmente informati;

o) dal 9 agosto al 28 agosto: sottotenenti di complemento della classe 1904 di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico militare destinati ai sottonotati centri:

3°, 7°, 19°, e 26° regg. artiglieria da campagna;

3° reggimento artiglieria pesante;

6° e 7° reggimento artiglieria pesante campale;

6° e 7° reggimento genio;

6° e 7° centro automobilistico.

Non saranno richiamati i subalterni di cui al presente articolo che abbiano prestato servizio di prima nomina, o siano stati richiamati negli anni 1929 e successivi.

Art. 2.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 416. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII. — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

I. — Disposizioni di carattere generale.

I richiami avverranno nei periodi indicati nella determinazione ministeriale del 7 giugno 1934 (circolare n. 415 del *giornale militare* corrente anno) per tutti gli ufficiali nella determinazione stessa specificati.

1° I comandi di corpo d'armata cureranno perchè il richiamo avvenga con cartolina precetto tenendo presenti le norme che saranno comunicate con apposita circolare.

2° Sono dispensati, dalla chiamata:

a) i subalterni che siano stati richiamati per istruzione o abbiano prestato servizio di prima nomina negli anni 1929 e successivi;

b) gli ufficiali di complemento che abbiano appartenuto a reparti della M.V.S.N. dislocati in colonia, purchè il servizio prestato presso tali reparti sia stato di durata non inferiore ad un mese ed abbia avuto termine posteriormente al 30 giugno 1931 (art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, circolare 118 *giornale militare* 1924);

c) gli ufficiali appartenenti ai quadri permanenti della milizia confinaria;

d) gli ufficiali appartenenti alla milizia forestale, pei quali non sia ancora stato pubblicato il provvedimento relativo alla loro cancellazione dai ruoli del R. esercito;

e) gli ufficiali appartenenti alle sottonotate specialità della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

milizia volontaria portuaria (art. 14 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, circolare 820 *giornale militare* 1927);

milizia ferroviaria e postelegrafica (art. 11 del R. decreto-legge n. 1174 del 14 giugno 1925, e art. 7 del R. decreto-legge n. 1466 del 16 luglio 1925);

milizia della strada (art. 2 della legge 24 marzo 1930, numero 537 che modifica il R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716);

f) gli ufficiali già incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

3° Per gli ufficiali di complemento, soggetti a richiamo, i quali appartengono ai battaglioni di camicie nere ovvero alla milizia per la D.I.C.A.T. si dispone quanto appresso:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare insieme con i reparti del R. esercito, alle prossime esercitazioni estive, rimarranno a disposizione dei propri comandi di legione della M.V.S.N. ai quali si si presenteranno in seguito ad ordini dei comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopraindicati oppure se appartengono alla milizia per la D.I.C.A.T., dovranno prestare servizio secondo quanto verrà stabilito dalla circolare di cui al precedente n. 1.

4° Le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono a norma del titolo A) della circolare n. 706 *giornale militare* 1933 potranno esentare dalla presentazione alle armi i soli ufficiali i quali siano affetti da malattia che impedisca loro di prestare il servizio cui sono chiamati.

5° Le domande di esenzione dalla chiamata per malattia dovranno essere presentate alle suddette autorità le quali disporranno perchè il richiedente sia immediatamente sottoposto a visita medica militare.

Quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Se l'ufficiale sarà riconosciuto affetto da malattia di breve durata dovrà essere indicata la data in cui dovrà presentarsi al corpo per la prestazione del servizio di richiamo, *anche se non in coincidenza con l'epoca fissata* dalla determinazione ministeriale già ricordata.

Le esenzioni per malattia accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al ministero (direzione generale personale ufficiali) con elenco *distinto per arma*, da trasmettersi unitamente ai verbali di visita medica, il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare quelle accordate, sempre per lo stesso motivo, dopo tale giorno.

6° Non si dovranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopraindicato.

Le istanze che pervenissero al ministero non avranno corso.

7° Si avverte inoltre che, giusta le norme contenute nel regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione (circolare 503 *giornale militare* 1931) e nella istruzione per l'esecuzione del regolamento stesso, *non sono consentite dispense dalla chiamata alle armi per istruzione.*

II. — Norme da osservarsi per il richiamo.

1° Gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme di marcia. Dovranno essere altresì provvisti delle scarpe da montagna, del soprabito e della cassetta bagaglio del modello prescritto dal regolamento sull'uniforme (edizione 1931).

Agli ufficiali anzidetti che ne fossero sprovvisti, i corpi sono autorizzati a cedere, a pagamento, un soprabito da truppa, da usarsi solo con l'uniforme di marcia, durante i campi, le manovre e le istruzioni fuori sede.

2° Nella durata dei richiami, non sono comprese le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il corpo o reparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

3° I comandi di corpo d'armata daranno disposizioni perchè le autorità competenti siano tempestivamente avvertite di rilasciare i documenti di viaggio necessari agli ufficiali richiamati per presentarsi alle unità di destinazione, nelle località nelle quali si troveranno le unità stesse all'atto del richiamo degli ufficiali, se richiamati per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 lettere *a*); *b*); *c*); *d*); *e*); *f*); *g*); *h*); *i*) della determinazione ministeriale 7 giugno 1934.

Dovranno invece presentarsi ai depositi dei rispettivi reggimenti quelli richiamati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, lettere *l*); *m*); *n*); *o*) della determinazione predetta.

4° I distretti militari sono autorizzati a concedere, a carico del proprio fondo scorta, agli ufficiali richiamati, che ne facciano domanda, anticipi sino all'importo massimo di lire 500 per ufficiale, chiedendone subito il rimborso ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono destinati per il richiamo.

I corpi non appena ricevute le richieste dei distretti provvederanno al rimborso della somma di cui trattasi a carico del proprio fondo scorta che verrà ripianato con le corrispondenti ritenute sugli assegni spettanti agli ufficiali anzidetti pel periodo di richiamo.

5° Agli ufficiali dell'A.R.Q. richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado in S.P.E., rimanendo sospeso in pari tempo il trattamento relativo alla posizione di A.R.Q.

Agli ufficiali di complemento dovranno essere corrisposti:

a) gli assegni inerenti al grado di ufficiale rivestito dal richiamato, fissati dalla legge n. 1057 del 27 giugno 1929, VII tabella n. 3, (pag. 1642 della circ. 408 del *giornale militare* 1929);

b) l'indennità militare di cui all'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (circ. 219 del *giornale militare* 1929);

c) l'aggiunta di famiglia spettante in relazione al grado ed alla situazione di famiglia.

L'impiegato, richiamato temporaneamente alle armi in qualità di ufficiale di complemento, riceverà dall'amministrazione da cui dipende il solo stipendio, giusta l'art. 81 del

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, escluso cioè il supplemento di servizio attivo inerente all'impiego civile e l'aggiunta di famiglia, mentre riceverà dall'amministrazione militare per tutta la durata del richiamo gli assegni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

6° Per quanto riguarda le indennità eventuali, tutti gli ufficiali avranno durante la permanenza presso le truppe il trattamento che compete agli ufficiali dello stesso grado del servizio permanente effettivo. Agli ufficiali delle truppe da montagna, che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100 in essa stabilito.

Agli ufficiali di che trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 160 *giornale militare* 1925, e successive modificazioni limitatamente, beninteso, ai giorni di viaggio compiuti isolatamente in conformità delle disposizioni di cui ai paragrafi 105 e seguenti del regolamento sulle indennità eventuali per il Regio esercito.

7° Tutti gli assegni e le indennità di cui ai precedenti numeri vanno soggette alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto n. 1491 del 20 novembre 1930 e delle ulteriori riduzioni di cui al R. decreto n. 561 in data 14 aprile 1934-XII.

8° I comandi di distretto cureranno che la presentazione ai reggimenti degli ufficiali richiamati sia preceduta, di cinque o sei giorni, dall'invio dei relativi libretti personali, al duplice scopo di dare preventiva conoscenza degli ufficiali medesimi ai superiori che li dovranno impiegare e giudicare, e di porre in grado i comandanti di reggimento di regolare nel modo più opportuno le assegnazioni dei singoli ai vari reparti.

Durante la permanenza degli ufficiali richiamati ai corpi i libretti dovranno essere aggiornati sulla base delle informazioni che all'uopo verranno richieste agli interessati.

I comandi di reggimento segnaleranno con apposita relazione ai comandi di distretto le eventuali discordanze che avranno rilevato fra le indicazioni segnate sul libretto e le informazioni di cui sopra.

9° I comandi interessati disporranno perchè sui documenti matricolari e libretti personali degli ufficiali di che trattasi siano apportate le variazioni relative al richiamo con le seguenti diciture:

a) per gli ufficiali di cui all'art. 1, comma *a*); *b*); *c*); *d*); *e*); *f*); *g*); *h*); e *i*) della determinazione ministeriale 7 giugno 1934:

« Richiamato alle armi dal. . . . . . al . . . . . per istruzione » (determinazione ministeriale del 7 giugno 1934).

b) per gli ufficiali di cui all'art. 1 comma *l*); *m*); *n*); ed *o*) della determinazione ministeriale citata:

« Richiamato alle armi dal 9 al 28 agosto 1934-XII per prendere parte alle esercitazioni estive coi reparti della divisione . . . . . . » (determinazione ministeriale del 7 giugno 1934).

10° Al termine del servizio sarà redatto per ciascun ufficiale un rapporto in duplice copia, da inviarsi, unitamente alla relazione di cui al precedente n. 8 e ai libretti in restituzione, ai comandi di distretto.

Nel rapporto, oltre alle qualità di comando, dovranno essere messi in evidenza per ciascun ufficiale l'ascendente morale sugli inferiori (se è, oppur no, un animatore, come governa il personale etc.) e le eventuali particolari attitudini a coprire speciali incarichi nell'interno delle unità reggimentali.

11° Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al ministero (comando del corpo di stato maggiore, ufficio mobilitazione) una breve relazione sul numero degli ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata delle eventuali loro osservazioni e proposte, e segnaleranno con specchio a parte la spesa sostenuta, ripartita per gruppo di ufficiali richiamati, come segue:

ufficiali di cui ai comma *a*); *b*); *c*); *d*); *e*); *f*); *g*); *h*) ed *i*) dell'art. 1 della determinazione ministeriale 7 giugno 1934;

ufficiali di cui ai comma *l*); *m*); *n*) ed *o*) della determinazione citata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 417. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1934-1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

A parziale modifica delle disposizioni di cui al n. 4, lettera *b*), della circolare n. 268 del *giornale militare* c. a., si determina che, per l'anno scolastico 1934-1935, sia consentita la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi ordinari delle accademie militari di Modena e Torino anche ai giovani che compiano il 17° anno di età non oltre il 15 novembre prossimo.

Resta fermo, bene inteso, anche da parte dei cennati giovani, il possesso dei rimanenti requisiti prescritti per gli altri candidati.

Nell'eventualità che i giovani in parola, in base alle norme dettate dalla cennata circolare ne acquistino titolo, la loro ammissione ai corsi ordinari avverrà in soprannumero ai posti messi a concorso.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, di cui al n. 6 della circolare n. 268, è protratto al 30 giugno 1934-XII.

In conseguenza vengono prorogati come segue gli altri termini fissati nella circolare 268:

Visite mediche (n. 19), dal 25 giugno all'8 luglio.

Visite di appello (n. 24), dal 20 al 30 luglio.

Trasmissione delle domande alle accademie da parte dei corpi o distretti (n. 36), al 10 luglio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 418. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s. p. e. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 giugno 1934 - Anno XII.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in s.p.e. dell'arma dei CC. RR., di cui alla circolare n. 283 *giornale militare* 1934-XII, il colonnello dei CC. RR. BARATTINI Ugo è sostituito dal pari grado GIANI Umberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale **1/2640**, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6109268) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª 1934 - ANNO XII 15 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 419 - 16 aprile 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 859. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263. . . . . *Pag.* 1509

» 420 - 14 giugno 1934 - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 1513

» 421 - 14 giugno 1934 - Anno XII - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Dichiarazione fuori uso del materiale sanitario e di servizio generale in carico agli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici per l'uso e per le dotazioni occorrenti al funzionamento dei rispettivi servizi . . . . » 1515

» 422 - 14 giugno 1934 - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alla « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti ecc. » ed alle norme di cessione di tali materiali ai corpi del R. esercito, ed alle altre forze armate dello Stato ed alle colonie . . . . » 1517

PARTE SECONDA

N. **423 - 10 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare. . . *Pag.* 1531

» **424 - 16 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . » 1532

» **425 - 16 maggio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a primi topografi e a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare . . . . » 1533

» **426 - 21 maggio 1934** - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia. . . . . » 1534

» **427 - 25 maggio 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 1536

» **428 - 10 giugno 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta . . . . » 1537

» **429 - 14 giugno 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini per il tempo di pace . . . . » 1538

N. 430 - 14 giugno 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 2° - stazione ottica mod. 33 per fanteria . . . . *Pag.* **1539**

» **431 - 14 giugno 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 3° - materiale radiotelegrafico - stazione r. f. 1 mod. 33 per fanteria . . » **1539**

» **432 - 14 giugno 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente. . . . . » **1540**

» **433 - 14 giugno 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare 4150 del 25 febbraio u. s. . . . . » **1553**

» **434 - 14 giugno 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali capi operai radio-elettricisti montatori del genio . . . . » **1553**

» **435 - 14 giugno 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . » **1554**

» **436 - 14 giugno 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara dei sottufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie » **1574**

PARTE PRIMA

Circolare N. 419. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 859. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.** — (Gabinetto; Ispettorato generale amministrativo). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, dell'11 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443; e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di attribuire ai Comandi di corpo d'armata, di Isola e al Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali la facoltà di autorizzare l'esecuzione dei contratti approvati dai medesimi o dagli enti amministrativi dipendenti, limitatamente, però, ad un quinto del loro importo, prima che la Corte dei conti abbia fatto luogo alla prescritta registrazione; nonchè la opportunità di affidare alle autorità militari territoriali alcune delle ispezioni amministrative ordinarie che vengono attualmente eseguite dagli ispettori amministrativi centrali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 28 ed il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 28 (primo comma). — « Nei casi d'urgenza l'esecuzione dei contratti, di cui agli articoli 23 e 26 può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, per i contratti approvati dal Ministero stesso, e, dietro quella dei comandanti di corpo d'armata e d'isola e del comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, per i contratti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del primo comma dell'art. 24, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione, limitatamente, però, ad un quinto del loro importo ».

Art. 42 (primo e secondo comma). — « Le ispezioni amministrative ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi, istituti e stabilimenti militari dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle Direzioni di commissariato, agli ospedali militari ed ai principali stabilimenti dipendenti, al Centro chimico militare, alle Direzioni d'artiglieria ed agli stabilimenti d'artiglieria ed automobilistici sono fatte da ispettori amministrativi centrali o da funzionari civili del gruppo *A* del Ministero della guerra, i quali possono eseguire anche saltuariamente le ispezioni agli stabilimenti di commissariato.

« Le ispezioni di cui al comma precedente devono essere eseguite nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 348, *foglio* 19. — MANCINI.

N. 420. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — (Segreteria militare). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi soppressi:

Legione di Roma - Tenenza di Roma Ostiense.

Comandi istituiti:

Legione di Roma - Tenenza di Ostia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 421. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Dichiarazione fuori uso del materiale sanitario e di servizio generale in carico agli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici per l'uso e per le dotazioni occorrenti al funzionamento dei rispettivi servizi.** — (Direzione generale artiglieria; Direzione generale del genio). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

Per la dichiarazione fuori uso del materiale sanitario in carico alle direzioni, stabilimenti ed uffici d'artiglieria, del genio ed automobilistici per il funzionamento dei relativi servizi, valgono le norme stabilite per i materiali del gruppo *C* (circolare n. 218 del *giornale militare* c. a.), e ciò nella considerazione che tali materiali, in dipendenza della loro destinazione, debbono essere ritenuti a tutti gli effetti come di pertinenza del gruppo *C*.

Le unità d'artiglieria, del genio ed automobilistiche si regolano come gli enti anzidetti limitatamente al materiale sanitario costituente caricamento del materiale del gruppo *C* (cofani mont. per attrezzi da vaterinario, cofani da maniscalco per fucina portatile, ecc.).

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per gli oggetti di servizio generale facenti parte del caricamento di materiali del gruppo *C* (cofani mont. per batteria per cucina ufficiali, cofani mont. per batteria per la contabilità, ecc.), come pure valgono per tutti gli altri materiali dei gruppi *A* e *B* che, o perchè in carico alle direzioni, uffici e stabilimenti d'artiglieria, del genio ed automobilistici, o perchè facenti parte del caricamento di materiali del gruppo *C*, vengono dimostrati nel conto giudiziale dei materiali di quest'ultimo gruppo.

Con l'occasione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli enti interessati sul fatto che i materiali di cui è cenno nella presente circolare e che trovano impiego nel servizio d'artiglieria, del genio ed automobilistico, figurano in gran parte elencati nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico.

p. *Il Ministro* : BAISTROCCHI.

N. 422. — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alla « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti ecc. » ed alle norme di cessione di tali materiali ai corpi del R. esercito, ed alle altre forze armate dello Stato ed alle colonie. — (Direzione generale di sanità militare). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

A decorrere dal 1° luglio 1934 saranno ceduti ai corpi, con semplice passaggio di carico, oltre i materiali occorrenti per l'assistenza, per la profilassi e per l'igiene della truppa, anche la naftalina, la trementina, lo stagno, nonchè i medicinali e gli oggetti di medicatura occorrenti per le infermerie quadrupedi.

Per le cessioni dei medicinali e degli oggetti di medicatura da farsi alle forze armate dello Stato ed alle colonie non sarà più applicato, dal 1° luglio 1934 l'aumento del 10 % di cui all'art. 3 della circolare n. 220 del *giornale militare* 1932.

Sempre a partire dalla predetta data (1° luglio 1934), alla « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. » (Pubblicazione 2233) entrata in vigore il 1° luglio 1933, saranno apportate le varianti qui appresso indicate.

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico (1)		Annotazioni
				attuale Lire	variato Lire	
		I. — MEDICINALI E PRODOTTI ACCESSORI.				
O	3004	Acido acetilsalicilico	kg.	30 —	25 —	(Aspirina)
* O	3012	Id. feniletilbarbiturico	»	330 —	220 —	(Luminale)
O	3038	Agar: intiero, o polverato . . .	»	25 —	18 —	(E)
* O	3047	Amile nitrito	»	300 —	250 —	In fialette
O	3051	Ammonio solfoittiolato	»	14 —	10 —	(Ittiolo)
O	3073	Bismuto carbonato	»	75 —	60 —	
O	3074	Id. nitrato basico	»	65 —	50 —	(Magistero di bismuto)
O	3075	Id. sottogallato	»	80 —	70 —	(Dermatolo)
O	3076	Id. tribromofenato	»	80 —	70 —	(Xeroformio)
O	3090	Calcio glicerofosfato	»	42 —	35 —	
O	3102	Carta pergamenata bianca . .	»	7 —	6 —	(E)
O	3109	China cortecce intere o polverate	»	12 —	16 —	
O	3110	Chinina bicloridrato	»	350 —	410 —	
O	3111	Id. bisolfato	»	250 —	295 —	
O	3112	Id. bromidrato	»	390 —	400 —	
O	3113	Id. cloridrato	»	340 —	400 —	
O	3114	Id. etilcarbonato	»	425 —	430 —	(Euchinina)
O	3115	Id. salicilato	»	295 —	340 —	
O	3116	Id. solfato	»	260 —	315 —	
O	3117	Id. valerianato	»	450 —	500 —	
** O	3122	Cocaina cloridrato	gr.	4 —	3 —	(Stupefacente)
O	3124	Cognac	kg.	16 —	15 —	

(1) Per le sole cessioni a pagamento agli ufficiali ed altri personali, di cui alla circolare, n. 220 tale prezzo di carico sarà aumentato del 10%.
Nel prezzo è compresa l'eventuale imposta di consumo.

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico		Annotazioni
				attuale Lire	variato Lire	
O	3140	Dentifricio liquido	btc.	5,50	5 —	Di cc. 200 circa
** O	3143	Diacetilmorfina cloridrato . . .	gr.	2,50	1,50	(Eroina cloridrato) Stupefacente
* O	3146	Digitale foglie (scelte, stese) .	kg.	20 —	75 —	
O	3152	Elisir di china (1)	»	15 —	14,20	
O	3159	Esametilentetramina	»	32	20 —	(Eutropina)
O	3182	Estratto di china fluido	»	35 —	39 —	
* O	3210	Fenile salicilato	»	65 —	50 —	(Salolo)
** O	3212	Fenolo liquido impuro	»	3 —	2,50	T = 95% di fenoli
O	3227	Formina metilencitrato	»	40 —	35 —	(Elmitolo)
O	3234	Glicerina pura, bidistillata . .	»	5 —	4 —	D=1,250-1,260
P	3235	Glicerolato d'amido	»	5 —	4 —	
* O	3249	Jodio bisublimato	»	275 —	225 —	
* O	3250	Id. id. in tubetti di gr. 2 . .	tub.	1 —	0,90	(E) chiusi alla lampada
* O	3251	Id. id. id. id. di gr. 4 . .	»	1,50	1,30	(E) Id.
* O	3252	Id. id. id. id. di gr. 8 . .	»	3,30	2,90	(E) Id.
* O	3253	Id. id. id. id. di gr. 16 . .	»	4,50	3,70	(E) Id.
* O	3254	Jodoformio	kg.	290 —	240 —	
** O	3255	Joscina bromidrato	gr.	15 —	10 —	(Scopolamina bromidrato)
O	3265	Lievito di birra secco	kg.	12 —	15 —	
F	3267	Lino semi, intieri o polverati (2)	»	1,50	2 —	
O	3269	Liquido insetticida aromatico (2)	»	5 —	3,50	

---

(1) Può essere preparato anche presso gli ospedali.

(2) Si distribuiscono in damigiane o in recipienti di latta da gr. 500, 1000, 2000, 500 recipienti non sono compresi nel prezzo.

Indicazione speciale	N. Categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico attuale Lire	Prezzo di carico variato Lire	*Annotazioni*
O	3276	Litio joduro	kg.	325 —	275 —	
O	3277	Lozione per capelli: per seborrea grassa, o per seborrea secca (1)	boc.	6,50	6 —	(Di cc. 200 circa)
O	3287	Mandorle dolci	kg.	10 —	6 —	(E)
O	3291	Mentolo (dall'essenza di menta)	»	175 —	100 —	
** O	3293	Mercurio bijoduro	»	250 —	200 —	
** O	3294	Id. cianuro	»	70 —	50 —	
* O	3296	Id. depurato	»	25 —	22 —	
** O	3297	Id. ossicianuro	»	80 —	50 —	
O	3303	Metile salicilato	»	12 —	10 —	
P	3306	Mistura antimalarica Baccelli	»	3,50	4 —	
P	3307	Mistura antimalarica limpida	»	7,50	8 —	
** O	3308	Morfina cloridrato	gr.	1,80	1,50	(Stupefacente)
F	3312	Naftalina bisublimata	kg.	1,70	1,50	
O	3323	Olio di mandorle dolci	»	18 —	15 —	
O	3325	Olio di ricino	»	5 —	3 —	
O	3344	Peptone medicinale polverato	»	60 —	50 —	
O	3345	Perle di etere da gr. 0,10	»	45 —	35 —	(E)
** O	3349	Piombo acetato neutro	»	4 —	3 —	
** O	3350	Id. protossido	»	4 —	3 —	(Litargirio)
* O	3352	Podofillina	»	310 —	290 —	
O	3358	Pomata ammonio solfoittiolato 10 %	tub.	1 —	0,80	(Di gr. 50 circa)
* O	3375	Potassio clorato	kg.	5 —	4 —	
O	3376	Id. joduro	»	230 —	200 —	

---

(1) Indicare nella richiesta la qualità.

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico		Annotazioni
				attuale Lire	variato Lire	
O	3393	Rosso scarlatto (amido-azoto-luol-azo-β-naftolo)	kg.	400 —	300 —	
** O	3401	Santonina	gr.	3,50	2,50	
** O	3437	Soda caustica commerciale . .	kg.	1,75	1,50	
O	3458	Sodio joduro	»	240 —	210 —	
O	3462	Id. salicilato	»	24 —	20 —	
* P	3474	Soluzione alcoolica di jodio concentrata	»	55 —	50 —	
* O	3477	Id. di jodo in combinazione organica (jodopeptone) (1). . .	boc.	3,50	3 —	(di gr. 50 circa)
O	3493	Talco in polvere	kg.	1 —	0,80	
		Tavolette compresse di:				
* O	3500	Acido feniletilbarbiturico (Luminale pari), gr. 0,10.	%	5 —	4 —	
* O	3502	Bismuto nitrato basico, gr. 0,50; oppio gr. 0,02	»	5,50	5 —	(Stupefacente)
O	3505	Tavolette compresse chinina bisolfato gr. 0,20 (zuccherate)	»	7 —	8 —	
O	3506	Tavolette compresse chinina cloridrato gr. 0,20 (zuccherate)	»	9 —	10 —	
* O	3507	Tavolette compresse chinina cloridr. gr. 0,25; acetilfenetidina gr. 0,10; caffeina gr. 0,05 (zuccherate)	»	11,50	13 —	
O	3509	Esametilentetramina (Urotropina pari), gr. 0,50	»	3,50	3 —	
O	3510	Fenile saliciliato (Salolo pari), gr. 0,50	»	5 —	4 50	
O	3526	Tavolette sego, gr. 10; paraformaldeide, gr. 0,20	»	5 —	4 —	

---

(1) Indicare nella richiesta se semplice o arsenicale; e, nel caso di entrambe, precisare la quantità di ognuna.

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico		Annotazioni
				attuale Lire	variato Lire	
O	3547	**Tintura alcoolica di china composta**	kg.	27 —	28 —	
O	3580	Vaselina bianca filante, uso oftalmico (1)	»	8 —	6 —	
O	3581	Id. id. id.	tub.	0,80	0,70	Di gr. 50 circa
O	3594	Zinco ossido precipitato . . .	kg.	8 —	5 —	
* O	3595	Id. solfato	»	4 —	2 —	
		II. — OGGETTI DI MEDICATURA.				
O	3603	Compresse di mussola idrofila, di cm. 18×40	pac.	0,7	0,65	Di 12 compresse, sterilizzate per una ora a 120°
O	3604	Id. di mussola idrofila, di centimetri 36×40	»	1,30	1,20	Id.
O	3605	Id. di mussola allo jodoformio, di cm. 10×20	»	0,90	0,80	Di 10 compres. Titolo 10%
O	3606	Cotone idrofilo arrotolato, in pacchi di gr. 100, 250, 500; o compresso (tipo *A* e *B*) in pacchi di gr. 100 e 250 (2) . .	kg.	10 —	9 —	Sterilizzato per un'ora a 120°
O	3607	Cotone ordinario in falde, in pacchi di gr. 250, 500 e 1000 .	»	7 —	6 —	
O	3616	Fasce di mussola idrofila, di metri 5×0,09	n.	0,35	0,30	
O	3617	Id. di mussola idrofila, di metri 8×0,12	»	0,70	0,60	
O	3618	Id. di mussola idrofila, di metri 8×0,15	»	0,85	0,75	

---

(1) Il recipiente è compreso nel prezzo.

(2) Indicare nella richiesta la qualità.

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico		Annotazion
				attuale Lire	variato Lire	
O	3621	Fasce di velo amidato, di metri 6 x 0,08	n.	0,65	0,60	
O	3622	Id. di velo amidato, di metri 6 x 0,12	»	0,95	0,90	
O	3623	Id. di velo, gessate, di metri 6 x 0,08	»	1,25	1,20	In scatole di latta
O	3624	Id. di velo, gessate, di metri 6 x 0,12	»	1,55	1,50	Id.
O	3625	Lunghette di mussola idrofila, per laparatomia, di cm. 12 x 40	pac.	2,90	2,70	Di 10 lunghette sterilizzate per un'ora a 120°
O	3629	Medicatura preparata, tipo medio	»	1,80	1,65	
O	3630	Id. preparata, tipo grande . .	»	3 —	2,70	
O	3631	Mussola idrofila, alta m. 1 in pacchi da m. 1 e di m. 5 . . .	m.	0,75	0,70	I pacchi da m. 1 sono sterilizzati per una ora a 120°
O	3634	Pacchetti da medicazione, nuovo modello	n.	1,10	1 —	(E) sterilizzati per un'ora a 120°
O	3636	Pezze (lenzuolini) di mussola idrofila, per laparatomia, di cm. 40 x 40	pac.	5,80	5,40	Di 10 pezze sterilizzate per un'ora a 120°
		III. — SOLUZIONI PER INIEZIONI IPODERMICHE, SOTTOCUTANEE O ENDOVENOSE, DI USO MEDICO.				
O	3663	Chinina bicloridrato cg. 50 ogni cc. di soluzione acquosa . . .	scat. di 5 f.	1,80	2 —	
O	3664	Chinina bicloridrato gr. 1 ogni 2 cc. di soluzione acquosa . .	»	2,90	3,20	

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico attuale Lire	Prezzo di carico variato Lire	*Annotazioni*
O	3665	Chinina cloridrato basico cg. 40 uretano etilico cg. 20 ogni cc. di soluz. acquosa	scat. di 5 f.	1,80	2 —	
** O	3671	Diossidiaminoarsenobenzolmonometilensolfossilato di sodio in polvere (1), in fiale da gr. 0,15; 0,30; 0,45; 0,60	gr.	9 —	7,30	Per uso endovenoso.
** O	3672	Id. Soluzione stabile (2)	»	11 —	10 —	Per uso intramuscolare.
O	3688	Iodobismutato di chinina cg. 30 ogni 3 cc. di soluzione oleosa	scat. di 5 f.	5 —	5,10	
		IV. — SOLUZIONI PER INIEZIONI IPODERMICHE DI USO VETERINARIO.				
O	3733	Antipirina pari gr. 2 chinina bicloridrato gr. 2 ogni 5 cc. di soluzione acquosa	»	7 —	7,50	
O	3737	Chinina bicloridrato gr. 2 ogni 5 cc. di soluzione acquosa .	»	5,50	6 —	
O	3738	Cocaina cloridrato gr. 0,20, ogni 5 cc. di soluzione acquosa	fiala	1,20	1 —	Stupefacente
O	3739	Cocaina cloridrato gr. 0,15, morfina cloridrato gr. 0,10, ogni 5 cc. di soluzione acquosa	»	0,80	0,70	Id.
O	3741	Morfina cloridrato gr. 0,20, ogni 5 cc. di soluzione acquosa. .	»	0,80	0,70	Id.
		V. — REAGENTI.				
O	3861	Fenolftaleina	kg.	120 —	50 —	

---

(1) Possono essere richiesti soltanto i seguenti prodotti di fabbricazione italiana: Novarsenobenzolo, Neo I. C. I., Neojacol. Indicare nella richiesta il prodotto e le dosi.

(2) Possono essere richieste le fiale Neo I. C. I. da 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, oppure di Neojacol da 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 0,50, 0,60. Indicare nella richiesta il prodotto e le dosi.

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico attuale Lire	Prezzo di carico variato Lire	*Annotazioni*
		VI. — SOSTANZE DI USO ESCLUSIVO DELL'ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE.				
O	6073	Grasso bovino	kg.	3 —	2 —	
	6083	Iodobismutato di chinina . . .	»	1300 —	1320 —	
*	6092	Mercurio commerciale	»	22 —	20 —	
	610[illegible]	Olio di ricino, seconda pressione	»	4 —	2 —	
	6142	Zinco sozojodolo	»	1110 —	1000 —	
	6150	Cotone idrofilo, in falde	»	8, 20	7, 30	
	6151	Id. ordinario, in falde	»	6, 30	5, 30	
	6152	Mussola amidata in pezze . . .	m²	1 —	0, 90	
	6153	Id. apprettata in pezze	»	0, 90	0, 80	
	615[illegible]	Id. idrofila 13/12, in pezze . . .	»	0, 55	0, 50	
	6155	Id. idrofila 14/13, in pezze . . .	»	0, 60	0, 55	

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico Lire	*Annotazioni*
		Voci soppresse.			
		I. — MEDICINALI E PRODOTTI ACCESSORI.			
A	343	Sieri vari	fiala	Prezzo di costo	(E)
A	3576	Vaccini vari	dose	»	(E)
		III. SOLUZIONI PER INIEZIONI IPODERMICHE, SOTTOCUTANEE O ENDOVENOSE, DI USO MEDICO.			
O	3657	Bisiacol A (normale)	fiala	1 —	
O	3658	Id. A.F. (forte)	»	1, 50	

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico Lire	*Annotazioni*
O	3708	Salviolo, gr. 0,10	fiala	0,60	
O	3709	Id. » 0,20	»	0,90	
O	3710	Id. » 0,30	»	1,10	
		V. — REAGENTI.			
O	3872	Glucosio puro anidro	kg.	40 —	
O	3975	Stagno puro	»	30 —	
O	3980	Tornasole in pani	»	80 —	
O	3983	Vaniglina	»	300 —	
		VI. — SOSTANZE DI USO ESCLUSIVO DELL'ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE.			
	6029	Cloretone	kg.	700 —	
		VII. — RECIPIENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI.			
		Recipienti di latta	ognuno	0,70	
		Voci aggiunte.			
		I. — MEDICINALI E PRODOTTI ACCESSORI.			
O	3062	Alcool triclorobutilico terziario	kg.	115 —	(Cloretone)
	3082	Calcio gluconato	»	85 —	
O	3150	Dietilmalonilurea sodica	»	150 —	(Medinal)
O	3229	Glucosio puro, anidro	»	40 —	
O	3230	Id. id. id. in tubetti da gr. 7,50	tub.	0,75	
O	3384	Polveri per la preparazione estemporanea dell'acqua ossigenata (sodio perborato gr. 15; acido citrico gr. 7) in scatole di 5 tubetti doppi	scat.	6 —	

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico Lire	Annotazioni
0	3432 *A*	Siero antidifterico	fiala	6 —	(E) U. I. varie
0	3432 *B*	Id. antidissenterico	»	5 —	(E) da cc. 10
0	3432 *C*	Id. antigonococcico	»	6 —	(E) id.
0	3432 *D*	Id. antimelitense	»	6 —	(E) id.
0	3432 *E*	Id. antimeningococcico	»	6 —	(E) id.
0	3432 *F*	Id. antipneumococcico	»	5 —	(E) id.
0	3432 *G*	Id. antistreptococcico	»	5 —	(E) id.
0	3432 *H*	Id. normale di cavallo	»	2 —	(E) id.
0	3491	Soluzione satura di cloruro in tetracloruro di carbonio . . .	»	0,60	Di gr. 12 circa
		Tavolette compresse:			
0	3527	Antimalariche; chinino solfato gr. 0,25, ferro citrato ammoniacale, gr. 0,05; rabarbaro polvere gr. 0,03, anidride arseniosa mg. 0,5	%	9 —	
0	3528	Dietilmalonilurea sodica (Medinal pari) gr. 0,25	%	4	
** 0	3515 *bis*	Mercurio bicloruro (sublimato corrosivo) gr. 1	%	5 —	
** 0	3567	Tintura alcoolica di oppio . . .	kg.	35 —	Stupefacente
0	3575	Vaniglina	»	200 —	
0	3576 *A*	Vaccino antipiogeno misto . .	scat. di 6 f.	6 —	(E) ogni fiala è di cc. 4
0	3576 *B*	Id. antivaioloso	dose	0,07	(E)
0	3576 *C*	Id. febbre melitense	sc. di 12 f.	6	(E) ogni fiala è di cc. 1

Indicazione speciale	N. categorico	Designazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di carico Lire	*Annotazioni*
O	3576 *D*	Vaccino gonococcico (tipo debole e tipo forte) (1)	sc. di 12 f.	6 —	(E) ogni fiala è di cc. 1
O	3576 *E*	Vaccino paratifo *B. A.*	»	6 —	Id.
		III. — SOLUZIONI PER INIEZIONI IPODERMICHE SOTTOCUTANEE E ENDOVENOSE, DI USO MEDICO.			
O	3656 *A*	Bismuto carbonato cgr. 15 in sospensione oleosa cc. 2	sc. di 5 f.	2, 25	Dose normale
O	3656 *B*	Id. id. cgr. 25 in sospensione oleosa cc. 2	»	2, 50	Dose forte
O	3657 *A*	Bismuto salicilato cgr. 10 in sospensione oleosa cc. 1	»	1, 20	
O	3657 *B*	Bismuto salicilato cgr. 20 in sospensione oleosa cc. 2	»	1, 80	
O	3657 *C*	Id. salicilato cgr. 30 in sospensione oleosa cc. 3	»	2, 40	
O	3660 *A*	Calcio gluconato soluz. 10 % cc. 5	»	2 —	
O	3660 *B*	Calcio gluconato soluz. 10 % cc. 2	»	1 —	
		VII. — RECIPIENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI.			
		Recipienti vari di latta fino a cc. 500	ognuno	0, 50	
		Id. id. id. fino a cc. 1000 . . .	»	0, 75	
		Id. id. id fino a cc. 5000 . . .	»	2 —	
		Id. id. id. oltre i cc. 5000 . . .	»	3 —	

(1) Indicare nella richiesta la qualità.

OSSERVAZIONI.

a) Il collirio grasso (categorico 3127) di mercurio ossicianuro gr. 0,005, novocaina cloridrato gr. 2,50, cocaina cloridrato gr. 0,10, adrenalina cloridrato sol. 1 ‰ gr. 0,50, vaselina oftalmica gr. 100 deve essere considerato stupefacente.

b) I dischi oftalmici con cocaina (categorico 3149) debbono essere considerati stupefacenti.

c) Le iniezioni di lecitina ex ovo (categorico 3689) debbono essere usate di recente preparazione. Gli ospedali militari pertanto debbono rivolgere allo I.C.F.M. richieste per il fabbisogno di un mese.

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 60 rigo 5: $T=98/99\%$ — leggere $T=97/98\%$.

Pag. 60 rigo 6: $D=1,19$ — leggere $D=1,49$.

Pag. 61 rigo penultimo: 3289 — leggere 3789.

Pag. 62 rigo 19: Benzile cloruro — leggere Benzoile cloruro.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 423. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituisce il segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 maggio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120, del 22 maggio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare ed è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1934-XII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che le funzioni di segretario della commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare saranno disimpegnate dal 1° capitano di fanteria LUPO Renato, anzichè dal 1° capitano di fanteria ALLINEI Angelo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 424. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari.** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1933-XII che indice gli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, è costituita come appresso:

Direttore capo divisione BERTOTTI dott. Antonio, *presidente;*

Capo sezione MANCUSO dott. Giorgio, *membro;*

Capo sezione RINALDI dott. Guido, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il primo segretario SPAGNOLO dott. Raffaele.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII
Registro Guerra n. 14, foglio n. 458.

N. 425. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità per la promozione a primi topografi e a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali).—16 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1933, che indice gli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli di gruppo *B*, degli impiegati civili della amministrazione militare;

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1933, che indice gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° nei ruoli di gruppo B degli impiegati civili dell'amministrazione militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a primi topografi dell'istituto geografico militare è così costituita:

Generale di divisione BIANCHI d'ESPINOSA nobile Rodolfo, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

Colonnello d'artiglieria TORALDO di FRANCIA Orazio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

Maggiore di fanteria SCALAMANDRÈ Giuseppe, *membro;*

Maggiore di fanteria STOLFI Carlo, *membro;*

Topografo capo FIECHTER Alfredo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare, è così costituita:

Generale di divisione BIANCHI d'ESPINOSA nobile Rodolfo, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

Colonnello d'artiglieria TORALDO di FRANCIA Orazio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

Topografo capo BELLANDI Corrado, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, li 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14 *Guerra, foglio n.* 459.

N. 425. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 21 maggio 1934. - Anno XII.

Per effetto del R. decreto 21 maggio 1934-XII, contenente nomine o conferme di nomine nel Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia:

Sono confermati nella carica di membri effettivi:

PECORI GIRALDI conte cavaliere Guglielmo, maresciallo d'Italia;

FERRARI Giuseppe Francesco, generale d'armata in ausiliaria.

Sono nominati membri effettivi del Consiglio, in sostituzione dei generali d'armata a riposo ZOPPI Gaetano e conte BRUSATI Ugo, dell'ammiraglio d'armata in ausiliaria SOLARI Emilio e del generale di corpo d'armata di riserva FABBRI Augusto, scaduti per compiuto nuovo triennio di permanenza nella carica:

ALBRICCI conte Alberico, generale d'armata in ausiliaria;
BONZANI Alberto, generale di corpo d'armata comandante designato d'armata;
DE BONO Emilio, generale di corpo d'armata in a.r.q., con rango di generale comandante designato d'armata;
PICCIO Pier Ruggero, generale di squadra aerea.

(*Continua a far parte del Consiglio come membro effettivo, per il R. decreto* 14 *agosto* 1931, *l'ammiraglio di squadra in ausiliaria CIANO conte di CORTELLAZZO Costanzo*).

È confermato nella carica di membro supplente del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia:

FARA Gustavo, generale di corpo d'armata di riserva.

Sono nominati membri supplenti del Consiglio stesso:

PRICOLO Francesco, generale di brigata aerea, in sostituzione del generale di squadra Pier Ruggero PICCIO, assunto alla carica di membro effettivo;
VETTORI Gustavo, contrammiraglio in ausiliaria.

A mente dell'art. 10, paragrafo 25 del R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, pel riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia, conserva l'ufficio di Presidente del Consiglio dell'Ordine S. E. il Maresciallo d'Italia conte Guglielmo PECORI GIRALDI, insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine medesimo.

Col citato R. decreto 21 maggio 1934-XII è nominato Segretario dell'Ordine Militare di Savoia, a decorrere dal 1° giugno 1934, il colonnello di artiglieria invalido di guerra riassunto Gherardo MAGALDI, Cavaliere dell'Ordine, in sostituzione del generale di brigata Alberto NOVELLIS di COARAZZE.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 427. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** - - (Gabinetto). — 25 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA,
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1934, col quale il capitano di vascello Augusto Radicati di Marmorito è chiamato a far parte, in qualità di membro, del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello Augusto RADICATI DI MARMORITO cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni istituito con Regio decreto 7 marzo 1926, n. 408, ed è sostituito nella carica stessa dal capitano di corvetta Leopoldo CASELLI, a decorrere dal 1° maggio 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 25 maggio 1934-Anno XII.

Il Ministro
per la Guerra, pe la Marina e per l'Aeronautica:
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Guerra - Registro n. 15, *foglio n.* 466. — DE THOMASIS.

N. 428. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 10 giugno 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 651;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le successive varianti;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una commissione di cui ai numeri 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 15 dicembre 1926, numero 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.

La commissione è così composta:

Generale di divisione MUSSO Carlo, incaricato delle funzioni di ispettore dell'artiglieria, presidente;

Maggior generale d'artiglieria TESIO Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, membro;

Maggior generale d'artiglieria PALLIERI Vittorio, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario senza diritto a voto il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, DORIA Alessandro.

Art. 2.

Nella commissione di cui al precedente articolo il maggior generale d'artiglieria PALLIERI Vittorio è sostituito dal generale di divisione RICCHETTI Aurelio, direttore del centro chimico militare, quando la commissione stessa sia chiamata a pronunciarsi per gli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria in servizio presso il centro chimico militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 429. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini per il tempo di pace.** — (Ispettorato delle truppe alpine). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata, in bozze di stampa, la « Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini per il tempo di pace » - *non in vendita* - edizione 1933-XII.

Essa sarà distribuita dall'ufficio pubblicazioni militari secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte II: Fanteria, pagina 61, con le seguenti indicazioni: segno convenzionale per le pubblicazioni « non in vendita » - numero categorico 2588 - edizione 1933 - prezzo L. 6. Sarà inoltre aggiunto nella colonna « Annotazioni » la seguente nota: « Bozze di stampa ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N° 430. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 2° - stazione ottica mod. 33 per fanteria.** — (Ispettorato del genio). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 2° - stazione ottica mod. 33 per fanteria.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta pubblicazione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 6 della circolare 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - fanteria - pag. 61, n. categorico 2697, edizione 1934, prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 431. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 3° - materiale radio-telegrafico - stazione r. f. 1 mod. 33 per fanteria.** — (Ispettorato del genio). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sui materiali di collegamento per la fanteria - fascicolo 3° - materiale radiotelegrafico - stazione r. f. 1 mod. 33 per fanteria », (*non in vendita*).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 6 della circolare 102 del *giornale militare* 1932 nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - fanteria - pag. 61, (**), n. categorico 2704, edizione 1934, prezzo L. 3,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 432. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

1. — Sono aperti nei corpi di fanteria (fanteria di linea, granatieri, bersaglieri e alpini), di cavalleria, di artiglieria (da campagna, leggero, contraerei autocampali, da montagna, pesanti campali, pesanti, misto della Sardegna, a cavallo), del genio (zappatori artieri, minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti, battaglione misto della Sardegna, ferrovieri e pontieri) e nel reggimento carri armati, arruolamenti volontari con nomina a sergente, secondo norme speciali qui appresso indicate.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 1° agosto 1934; l'incorporazione degli ammessi avverrà ai primi di settembre p. v.

2. — I volontari di cui alla presente circolare, se giudicati idonei dalla competente commissione d'avanzamento, saranno promossi caporali dopo tre mesi dall'incorporazione (sempre quando siano stati nominati « soldati scelti » da almeno un mese), caporali maggiori al compimento del quinto mese di servizio e sergenti al compimento del dodicesimo. La promozione a sergente avrà luogo indipendentemente da vacanze di organico. Compiranno un anno col grado di sergente e al termine di detto anno di servizio da sergente sarà loro corrisposto il premio di ferma di lire 1.000, corrispondenti a lire 712 nette per effetto delle riduzioni di cui ai RR. decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561.

3. — Al compimento della ferma di due anni e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. Solamente i migliori fra essi, che si siano distinti in modo specialissimo per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni d'avanzamento, essere proposti per conseguire la rafferma di un anno.

4. — Ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 1° settembre p. v., nonchè i rivedibili e riformati per i quali sia venuta a cessare la causa della rivedibilità o della riforma, e, per i riformati, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Gli aspiranti alla ferma volontaria debbono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

5. — I militari della classe 1913 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, possono essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni dei volontari di cui sopra.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

6. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Non possono esservi ammessi altresì gli inscritti della leva di mare della classe 1914, a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1914. L'ammissione però alla ferma di due anni dei riformati o rivedibili è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

7. — I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del Governatore delle isole. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

8. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario e all'ammissione alla ferma di due anni, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7, dovranno far domanda in carta bollata da lire 3 al comando di qualsiasi distretto o di qualsiasi reggimento di fanteria, cavalleria, genio od al reggimento carri armati.

Essi dovranno indicare nella domanda in quali armi e specialità desiderano prestare servizio. Essi potranno anche indicare quali sono i reggimenti e le sedi preferite, impegnandosi ad accettare qualsiasi altra destinazione.

I desideri degli aspiranti saranno soddisfatti entro i limiti dei posti disponibili e dell'attitudine fisica all'arma e specialità.

9. — Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia;

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anch'essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato dal capo del comune del Regno ove sono nati o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Si avverte però che tale articolo non è applicabile agli ex cittadini austro-ungarici delle provincie annesse rimasti stranieri dopo l'annessione, in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati di pace (art. 1 e 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067);

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino italiano:

1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2) se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3) se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciato dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo da rilasciarsi dal padre, o in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece dal tutore. E' valido il consenso della madre anche quando risulti, da atto notorio redatto davanti al pretore od all'autorità comunale, che il padre sia irreperibile oppure residente in paese nel quale, per la ristrettezza del tempo, non vi sia modo di interpellarlo;

f) diploma di licenza elementare superiore ovvero certificato attestante di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari.

Per l'ammissione nel reggimento ferrovieri del genio, i documenti da produrre sono quelli indicati al n. 15.

Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e documenti professionali.

In caso di comprovata indigenza i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno essere redatti in carta libera.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio e, per le assegnazioni alle specialità genio telegrafisti e radiotelegrafisti, di maggiori titoli professionali, giusta i successivi nn. 13 e 14.

10. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento verrà senz'altro annullato.

11. — I comandi di distretto o di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti. Essi richiederanno inoltre al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, mod. 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

Assumeranno inoltre informazioni riservate a mezzo dei competenti comandi dei carabinieri reali sui precedenti morali e politici dei singoli aspiranti.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti, i comandi di corpo o di distretto li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità alle singole armi e specialità di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e carri armati.

Le domande degli aspiranti all'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio saranno dal distretto o dal reggimento cui furono presentate trasmesse, al più presto, unitamente ai relativi documenti ed al verbale di visita medica subita dall'aspirante, al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino, cui spetta, poi, segnalare al ministero gli aspiranti in possesso di tutti i requisiti prescritti, nell'elenco di cui al n. 16.

12. — Allo scopo di agevolare l'arruolamento volontario agli aspiranti residenti all'estero, i comandi di corpo esamineranno con precedenza le domande degli aspiranti anzidetti, svolgendo in tempo tutte le pratiche e formalità relative per rimuovere, nei limiti del possibile e delle disposizioni vigenti in materia, le eventuali difficoltà che si opponessero all'arruolamento.

13. — Gli aspiranti dovranno risultare fisicamente idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspi-

rano e la maggior cura dovrà essere posta in tale accertamento.

I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di due anni sono quelli indicati per ciascun'arma e specialità nella parte II dell'allegato *C* alla circolare n. 346 del giornale militare del corrente anno. Per le armi e specialità però per le quali l'allegato *C* consente un limite minimo di statura di m. 1.50, l'arruolamento non potrà aver luogo se l'aspirante non possegga almeno il limite di statura di m. 1,55.

Nei reggimenti del genio di corpo d'armata e nel battaglione misto della Sardegna, la scelta per la specialità radiotelegrafisti, telegrafisti, fotoelettricisti, idrici e teleferisti si effettuerà in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dai RR. istituti e dalle RR. scuole industriali, e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di « radiotelegrafista », rilasciato dai predetti RR. istituti e RR. scuole industriali.

14. — Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

15. — I volontari arruolati nel reggimento ferrovieri del genio saranno impiegati nel battaglione di lavoro. Essi quindi saranno esclusi da ogni qualifica ferroviaria.

Gli aspiranti a tale arruolamento dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di una R. scuola media inferiore a carattere professionale od artigiano. Avranno la preferenza coloro che comprovino inoltre mediante appositi documenti, di essere meccanici, elettricisti o motoristi.

16. — Entro il 15 agosto p. v. i comandi di distretto e di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco distinto per arma, degli idonei conforme al modello allegato 1 con le singole

caratteristiche e l'indicazione per ciascuno: dell'arma e specialità per le quali è stato riconosciuto idoneo, dei titoli di studio o professionali posseduti e delle sedi desiderate.

I comandi stessi si asterranno dal comprendere nell'elenco gli aspiranti per i quali non sia stata accertata la idoneità fisica e morale.

Il ministero parteciperà agli interessati, a mezzo dell'autorità che ha trasmesso gli elenchi, la destinazione ed il giorno di presentazione.

Il ministero farà in pari tempo invitare gli ammessi a presentarsi all'autorità stessa per ivi firmare l'atto di arruolamento o di assunzione della ferma di anni 2.

In tale atto dovrà essere indicato il corpo in cui il giovane andrà a prestare servizio.

Dopo di che le autorità predette avvieranno gli ammessi a destinazione, secondo norme che saranno successivamente date.

17. — L'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni 2, dovrà essere conforme al mod. 22 del catalogo degli stampati, edizione 1931, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 5 agosto 1927, n. 1437, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

18. — Il corpo o distretto che compirà l'arruolamento per conto del reggimento di destinazione dovrà impiantare anche il foglio matricolare.

19. — Per i giovani non ancora arruolati dai consigli di leva dovrà essere inscritta sul foglio matricolare la seguente variazione, la quale sostituisce quella di cui al n. 32 della tabella 2 del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel. . . . .
(indicare il corpo), ...
. . . . a senso della circolare n. 432 del *giornale militare* del 1934, lì . . . . ».

Per i giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

«Amesso alla ferma di due anni nel . . . .
(indicare il corpo) a senso della circolare n. 432 del *giornale militare* del 1934, lì . . . .

20. — La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare n. 418 del *giornale militare* del 1926.

21. — Non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dello arruolamento, tranne nei casi di comprovate essenziali modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento o di mancata promozione a sergente per inidoneità, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

22. — All'atto della promozione a caporale, a caporal maggiore ed a sergente, il ministero si riserva di effettuare quei trasferimenti che saranno necessari in relazione alla situazione degli organici dei sottufficiali nei vari corpi.

23. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

24. — In occasione dell'esame personale degli inscritti di leva della classe 1913, gli ufficiali delegati presso i consigli di leva o le commissioni mobili porteranno a conoscenza degli inscritti, in possesso del titolo di studio minimo indicato alla lettera *f*) del n. 9, la facoltà che essi hanno di assumere lo speciale arruolamento volontario di cui alla presente circolare, mettendone in evidenza i vantaggi, tra cui quelli del conseguimento del grado di sergente dopo un anno di servizio, nonchè del premio di ferma di cui al n. 2. Metteranno anche in rilievo come gli arruolati con ferma ordinaria, contraendo subito l'arruolamento volontario, verranno in definitiva ad essere congedati alla stessa data, circa, in cui lo sarebbero se attendessero di essere chiamati alle armi con la chiamata ordinaria.

A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello n. 2 ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

DISTRETTO MILITARE di (1) . . . .

N. . . . . prot.

AL MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Div. truppa.

ROMA

Elenco degli aspiranti all'arruolamento volontario con nomina a sergente nell'arma di fanteria, o cavalleria, o artiglieria, o genio, o carri armati.

Numero d'ordine	CASATO e NOME	Paternità	Corpo e sede desiderati	TITOLO		Arma o specialità alla quale chiede di essere assegnato nel caso non possa ottenere la sede prescelta		Idoneità fisica alle varie armi e specialità (4)	Informazioni sulla condotta politica e morale
				di studio (2)	professionale (3)	Corpo	Sede		

. . . . (data)

(firma) . . . .

---

(1) Oppure comando del . . . .

(2) Titolo effettivamente conseguito nelle scuole Regie o pareggiate (o comunali per le scuole elementari).

(3) Per le specialità del genio radiotelegrafisti o telegrafisti, diploma rilasciato dai RR. istituti o dalle RR. scuole industriali.

(4) Indicare le armi e specialità per le quali l'aspirante è idoneo.

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari nel R. esercito con nomina a sergente.

1. — Sono aperti nei corpi di fanteria (di linea, granatieri, alpini e bersaglieri), di cavalleria, di artiglieria (da campagna, leggero, contraerei autocampali, da montagna, pesanti campali, pesanti, misto della Sardegna e a cavallo), del genio (zappatori artieri, minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti, battaglione misto della Sardegna, ferrovieri e pontieri) e nel reggimento carri armati, speciali arruolamenti volontari con nomina a sergente.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 1° agosto 1934. L'incorporazione degli ammessi avverrà ai primi di settembre p. v.

2. — Tutti i volontari, se giudicati idonei dalle competenti commissioni d'avanzamento, conseguiranno, indipendentemente da vacanze di organico, la promozione a caporale dopo tre mesi dall'incorporazione (sempre quando siano stati nominati « soldati scelti » da almeno un mese), la promozione a caporale maggiore al compimento del 5° mese di servizio, ed a sergente, al compimento del 12°.

Al termine dell'anno di servizio da sergente, al volontario spetta un premio di L. 1000, ridotto a L. 712 nette per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

3. — Al compimento della ferma di due anni, i sergenti verranno congedati. Solamente i migliori di essi che si siano distinti in modo specialissimo per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno essere proposti per conseguire la rafferma di un anno. L'ammissione a tale prima rafferma dà adito all'ulteriore carriera militare.

4. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario assumendo la ferma di anni due coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 1° settembre p. v., nonchè i rivedibili e riformati per i quali sia venuto a cessare la causa della rivedibilità o della riforma, e, per i riformati, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

5. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni, i militari della classe 1913 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati chiamati a compiere servizio militare nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

6. — I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del Governatore delle isole. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

7. — Non saranno effettuati arruolamenti volontarj di inscritti marittimi a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1914.

8. — Le domande, in carta bollata da L. 3, devono essere presentate al comando di qualsiasi distretto o di qualsiasi reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio od al reggimento carri armati.

Nella domanda potranno indicarsi uno o più corpi preferiti per la prestazione del servizio ma dovrà anche dichiararsi di accettare qualunque altra destinazione.

Nel limite delle possibilità, la maggior parte dei volontari sarà accontentata nella scelta della sede.

Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciato dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciarsi dal padre, o, in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece dal tutore.

È valido il consenso della madre anche quando risulti da atto notorio redatto davanti al pretore od alla autorità comunale, che il padre sia irreperibile oppure residente in paese nel quale, per la ristrettezza del tempo, non vi sia modo di interpellarlo;

f) diploma di licenza elementare superiore ovvero certificato attestante di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè, se aspiranti alle varie specialità, i certificati e documenti professionali..

Per l'ammissione nel reggimento ferrovieri del genio, i documenti da produrre sono quelli indicati al n. 11.

In caso di comprovata indigenza i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno essere redatti in carta libera.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio e, per le assegnazioni alle specialità genio telegrafisti e radiotelegrafisti, di maggiori titoli professionali, giusta il successivo n. 10.

Coloro però che sono in possesso del titolo di studio per la frequenza obbligatoria dei corsi allievi ufficiali di complemento (diploma di maturità o di abilitazione delle scuole medie di secondo grado), non potranno partecipare ai presenti arruolamenti.

9. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole.

10. — Nei reggimenti del genio di corpo d'armata e nel battaglione misto della Sardegna, la scelta per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti si effettuerà in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dai RR. istituti o dalle RR. scuole industriali e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di « radiotelegrafista » rilasciato dai predetti RR. istituti e RR. scuole industriali.

11. — I volontari arruolati nel reggimento ferrovieri del genio saranno impiegati ai battaglioni lavoro. Essi quindi saranno esclusi da ogni qualifica ferroviaria.

Gli aspiranti a tale arruolamento dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di una R. scuola media inferiore a carattere professionale od artigiano. Avranno la preferenza coloro che comprovino inoltre, mediante appositi documenti, di essere meccanici, elettricisti o motoristi.

12. — Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,55.

Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

13. — Il comando del distretto o del corpo presso cui è presentata la domanda ammetterà l'aspirante a visita medica in giorno da destinarsi.

14. — La destinazione ai singoli corpi verrà fatta dal ministero e comunicata agli aspiranti a mezzo del comando di distretto o di corpo cui essi hanno presentato domanda.

15. — L'arruolamento volontario e l'ammissione alla ferma di due anni dànno titolo ad un fratello consanguineo a conseguire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi). Il beneficio è, peraltro, revocabile qualora non sia compiuta la speciale ferma contratta.

16. Tutti gli arruolati volontari e tutti gli ammessi alla ferma di due anni porteranno lo speciale distintivo per essi stabilito.

17. — La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero, non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che dopo l'arruolamento siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia, tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del militare.
Il ministero si riserva anche di esaminare la possibilità di concedere il proscioglimento in caso di mancata promozione a sergente.

Roma, 14 giugno 1934 - Anno XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 433. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 64° concorso (1934-1937) della scuola di guerra a norma delle disposizioni contenute nella circolare 4150 del 25 febbraio u. s.** — (Segreteria militare). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 64° concorso della scuola di guerra — sessione straordinaria settembre-ottobre 1934-XII — si comunica che il capitano del 4° regg. artiglieria da montagna MEREU Aldo deve essere incluso fra gli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 434. — SOTTUFFICIALI. — **Sottufficiali capi operai radio elettricisti montatori del genio.** — (Direzione generale del genio). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

I sottonotati sottufficiali, che sono risultati idonei agli esami del corso di cui alla circolare 456 del *giornale militare* 1933, sono nominati capi operai radio-elettricisti-montatori coll'ordine di merito col quale vengono elencati:

1° serg. magg. PATTI Alfio, dell'11° regg. genio;
2° » » RODELLA Angelo, del 6° regg. genio;
3° » » MANETTI Luigi del 1° regg. genio;
4° » » GRIMALDI Pietro, dell'8° regg. genio;
5° » » AMENTA Salvatore, del 10° regg. genio;
6° » » MACCAGNI Maniglio, dell'11° reggimento genio;
7° » » LA PORTA Raffaele, dell'11° regg. genio;
8° » » PRASCINA Oronzo, del 2° regg. genio;
9° » » MILITA Eugenio, del 10° regg. genio;
10° » » FABRIZIO Vincenzo, della scuola allievi ufficiali di complemento del genio;
11° » » RACANELLI Francesco, del 9° reggimento genio;

12° maresciallo MANCO Benedetto, del 6° regg. genio;
13° serg. magg. JACINO Sebastiano, del 7° regg. genio;
14° » » SARRI Adriano, della scuola allievi ufficiali di complemento del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 435. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 giugno 1934 - Anno XII.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

1. Col 1° settembre 1934, presso le scuole e i corpi seguenti, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

Tali corsi avranno la durata di mesi dieci:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di n. 365 all. sottuff.

Scuola allievi sottufficiali di Casagiove:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di n. 365 all. sottuff.

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	n.	150	all. sottuff.
Artiglieria da montagna, un corso di .	»	30	»
» pesante campale, un corso di	»	150	»
» contraerei autocampale, un corso di	»	20	»
Artiglieria pesante, un corso di . . .	»	150	»
Automobilisti, un corso di	»	20	»
In totale . . .	n.	520	

1° reggimento bersaglieri - Napoli:

Bersaglieri, un corso di . . . . n. 90 all. sottuff.

6° reggimento alpini - Bressanone:

Alpini, un corso di . . . . n. 90 all. sottuff.

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo:

Cavalleria, un corso di . . . . n. 100 all. sottuff.

4° reggimento genio - Verona:

Genio zappatori e artieri, un corso di . n. 60 all. sottuff.
» telegrafisti, un corso di . . . » 30 »
» radiotelegrafisti, un corso di . . » 40 »

In totale . . . n. 130

2° reggimento pontieri del genio - Piacenza:

Pontieri del genio, un corso di . . . n. 30 all. sottuff.

Reggimento cavalleggeri Guide - Parma:

Carri veloci, un corso di . . . . n. 20 all. sottuff.

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di . . . . . . n. 40 all. sottuff.

6ª compagnia sussistenza - Bologna:

Sussistenza, un corso di . . . . n. 30 all. sottuff.

Ospedale militare di Firenze:

Sanità, un corso di . . . . n. 20 all. sottuff.

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati il 1° novembre 1934 e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. Nell'ultima decade del mese di novembre 1934 gli allievi verranno sottoposti agli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi caporali, con decorrenza dal 1° dicembre 1934 e cioè dal giorno successivo a quello in cui compiranno tre mesi di servizio dall'inizio dei corsi, e di essi verrà trasmesso al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo da ogni scuola, o corpo, presso cui si svolge il corso.

5. I caporali, che primeggeranno per istruzione, condotta ed attitudine militare, verranno promossi caporali maggiori il 1° febbraio 1935, nella misura di uno ogni dieci e senza far luogo ad esami.

6. Il 16 giugno 1935 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 30 di detto mese i corsi saranno sciolti. Gli allievi idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° luglio 1935.

7. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930.

8. Col 1° luglio 1935 gli allievi, che abbiano ultimato con successo i corsi, verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal ministero.

I sergenti per la specialità granatieri saranno tratti dagli allievi risultati idonei nel corso di fanteria, aventi la statura prescritta.

I sergenti per la specialità artiglieria a cavallo saranno tratti dagli allievi risultati idonei nel corso di artiglieria da campagna, in base alla classifica riportata in equitazione.

9. Di massima, nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo sottufficiale. Tuttavia, quando un allievo, per motivi eccezionali e debitamente comprovati, che si riferiscano a *fatti nuovi non prevedibili all'atto dell'ammissione al corso*, ne presenti domanda, questa dovrà essere trasmessa direttamente al ministero, che si riserva di disporre, o meno, la cessazione del richiedente dalla qualità di allievo sottufficiale.

10. Non sono consentiti esami di riparazione. Tanto gli allievi riprovati negli esami a caporale, quanto quelli riprovati negli esami a sergente, cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

Gli allievi riprovati negli esami a sergente non potranno concorrere all'avanzamento a sergente presso i corpi cui saranno stati assegnati, se non nell'anno successivo, in occasione della compilazione dei normali quadri d'avanzamento.

11. Al compimento della ferma di due anni e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. I migliori fra essi per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni di avanzamento, concorrere all'ammissione alla rafferma di un anno.

12. I militari che, per qualsiasi motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma di anni due assunta, oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma.

Nel primo caso essi potranno ottenere, dai rispettivi comandi di corpo d'armata, l'assegnazione ad un corpo della stessa arma e specialità del corso frequentato.

Nel secondo caso la domanda di proscioglimento dovrà essere trasmessa direttamente, dal comando della scuola o dal corpo, a questo ministero, il quale si pronuncierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

Coloro che siano prosciolti dalla ferma di due anni:

se non abbiano ancora concorso alle leva saranno licenziati dalle armi, salvo l'obbligo di soddisfare alla leva con la propria classe;

se abbiano già concorso alla leva:

qualora i militari nelle loro stesse condizioni per data di nascita ed obblighi di ferma si trovino alle armi, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità del corso frequentato, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiere gli obblighi di ferma;

qualora i militari nelle loro stesse condizioni, per data di nascita ed obblighi di ferma, non siano ancora stati chiamati alle armi, saranno collocati in congedo illimitato provvisorio sino a che non siano chiamati alle armi;

se appartenenti a classi già chiamate alle armi e non abbiano obblighi di servizio, perchè dispensati quali assegnati o trasferiti alla ferma di tre mesi, saranno inviati in congedo illimitato.

13. Durante lo svolgimento dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori d'ufficio, nè fuori dei reparti d'istruzione.

14. Gli allievi, che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai numeri 10 e 11.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

PARTE II.

Domande di ammissione ai corsi.

15. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1913 i quali all'atto della chiamata alle armi sono stati lasciati in congedo provvisorio fino l'apertura dei corsi. Quelli che non saranno ammessi ai corsi saranno precettati a presentarsi immediatamente alle armi;

b) gli arruolati della classe 1913 non compresi nella chiamata alle armi di cui alla circolare n. 163 del *giornale militare* del c. a.;

c) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 306 del *giornale militare* dell'anno 1933;

d) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1913 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi;

f) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1913 che abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi o siccome assegnati ai soli servizi sedentari purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi.

16. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I militari alle armi dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè, tutti gli allievi dovranno essere ammessi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di far parte delle legioni.

17. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di due anni.

18. Per essere ammessi ai corsi suindicati — tranne che per quelli dei telegrafisti e radiotelegrafisti, dei carri armati, dei carri veloci e degli automobilisti — gli aspiranti devono comprovare di essere forniti di licenza elementare superiore ovvero dimostrare di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari.

Ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti non potranno essere ammessi che coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale o di titolo di studio equipollente, oppure della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro. Saranno preferiti però coloro che siano muniti anche di uno dei titoli indicati al n. 25.

Ai corsi carri armati, carri veloci e automobilisti non potranno essere ammessi se non coloro che, oltre ad avere compiuto con successo le prime cinque classi elementari, producano documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici o siano in possesso di certificati di abilitazione nella condotta di automezzi.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno dimostrare di avere sempre tenuta buona condotta ed avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano.

19. Non possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali i giovani i quali, per il titolo di studio posseduto, hanno *l'obbligo* di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

20. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata, nel cui territorio si svolge il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere *presentate* al più presto possibile, e, ad ogni modo, non oltre il 15 luglio 1934, *ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi,* ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

21. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera f) del precedente n. 14: foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe 1913 non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

22. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti, per gli aspiranti alle varie specialità, anche i certificati e i documenti professionali.

PARTE III.

Modalità per l'ammissione e assegnazione ai corsi.

23. All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 19, si accerteranno, *sollecitamente*, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti.

Qualora vi fossero dubbi sul valore dei titoli di studio presentati dagli interessati, i suddetti comandi faranno al riguardo i necessarii accertamenti prima di trasmettere le domande al competente comando di corpo d'armata.

L'attitudine fisica degli aspiranti, per arma e specialità, dovrà essere constatata presso i distretti o presso i corpi, tenendo presente la robustezza e la prestanza fisica necessaria per il prestigio di chi deve avere un grado nell'esercito. Ai giovani giudicati fisicamente idonei dovrà essere assegnato, dall'autorità sanitaria che effettua la visita, per l'attitudine fisica alla specialità cui aspirano, un punto da uno a tre. A seconda della minore o maggiore attitudine fisica gli aspiranti idonei devono essere dichiarati *idonei con punti uno, idonei con punti due, o idonei con punti tre.*

L'autorità sanitaria nell'assegnare il suddetto punto sarà esigente in modo da escludere la possibilità che l'idoneità fisica stabilita all'atto della presentazione della domanda possa non essere confermata presso le scuole o i corpi, dove si svolgono i corsi, all'atto della presentazione degli aspiranti.

La statura degli aspiranti dovrà essere quella stabilita, per ciascuna arma e specialità, nella circolare n. 209, del *giornale militare* dell'anno 1933 (parte IIª « idoneità fisica ») con un minimo di m. 1,60 per quelle armi e specialità per le quali è prevista anche una statura inferiore.

I comandi di distretto militare terranno presenti le disposizioni impartite con la circolare n. 373 del *giornale militare* dell'anno 1931.

24. I comandi dei distretti militari e dei corpi dovranno trasmettere ai comandi di corpo d'armata competenti le domande corredate dei documenti prescritti, e, se gli aspiranti sono già arruolati o alle armi, anche delle copie dei fogli matricolari mod. 106 (già 59), al completo di ogni variazione. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I comandi dei distretti dovranno, per analogia, applicare agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

La dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42) e le informazioni assunte in base al detto paragrafo 331 saranno, poi, trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata, non più tardi del 31 luglio 1934.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

Le pratiche per l'ammissione ai corsi dovranno dai distretti medesimi essere compiute in modo che *la presentazione dei giovani ammessi possa effettuarsi alla data stabilita.*

25. I comandi di corpo d'armata da cui dipendono i corsi, decideranno sull'ammissibilità di tutti i candidati e provvederanno, *nei limiti dei posti messi a concorso,* all'assegnazione degli aspiranti idonei, tenendo presenti le norme contenute nei numeri seguenti.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza.

26. L'assegnazione verrà fatta:

a) per i *corsi di fanteria* (compresi i bersaglieri e gli alpini), di *cavalleria,* di *artiglieria,* del *genio* (esclusi i telegrafisti e radiotelegrafisti) e di *sussistenza,* secondo una graduatoria formata in base al titolo di studio.

A parità di titolo di studio sarà data la precedenza a coloro che avranno un punto di idoneità fisica superiore, fatta eccezione per gli aspiranti alla specialità alpini per i quali a parità di titolo di studio sarà data la precedenza agli appartenenti alle zone montane;

b) per i *corsi telegrafisti* e *radiotelegrafisti,* dando la preferenza a coloro che, oltre ad essere muniti dei titoli di studio indicati al secondo comma del n. 17, risultino in possesso di licenza delle RR. scuole industriali di tirocinio sezione montatori elettricisti, meccanici elettricisti e meccanici o, in mancanza, abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. A parità di questi titoli avranno la preferenza per la specialità radiotelegrafisti coloro che siano in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafia di 1ª o 2ª classe o del diploma rilasciato dalle RR. scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del R. esercito, oppure dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'esercito rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

A parità di titoli di studio sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggiori punti di idoneità fisica;

c) per i *corsi carri armati, carri veloci* e *automobilisti,* dando la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro e professionali, di cui al precedente n. 17.

A parità di titolo di lavoro e professionale, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior titolo di coltura generale e successivamente maggior punto di idoneità fisica;

d) per il *corso infermieri di sanità,* sarà data la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro e professionali (attestati conseguiti presso associazioni di pubblica assistenza, ospedali, cliniche private ecc.).

A parità di titolo di lavoro e professionale, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior titolo di coltura generale e successivamente maggior punto di idoneità fisica.

27. A parità di graduatoria, dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti orfani di guerra e orfani dei caduti per la causa nazionale. Seguiranno, a parità di condizioni, gli aspiranti che si trovino già alle armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., dando la precedenza ai volontari ordinari, esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente in base alla circolare n. 306 del *giornale militare* del **1933.**

Ai militari già alle armi, è anche concesso di chiedere l'ammissione in un corso di arma o specialità differente, qualora appartengano ad una delle specialità per le quali non è stato indetto il corso, e quando non posseggano il titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione ai corsi della specialità alla quale appartengono.

28. I comandi di corpo d'armata comunicheranno i nomi degli ammessi ai comandi dei distretti militari e dei corpi i quali provvederanno di conseguenza.

I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

29. Gli ammessi ai corsi dovranno essere sottoposti a nuova visita presso le scuole ed i corpi dove si svolgono i corsi stessi.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati ad effettuare fra gli ammessi il cambio della specialità in relazione alla riconosciuta attitudine fisica presso le scuole ed alla disponibilità sempre previo gradimento degli interessati.

30. I comandi di corpo d'armata comunicheranno telegraficamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), entro il 15 agosto p. v., il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità o servizio, cui aspirano, per l'eventuale assegnazione ad altro corso.

31. Qualora a seguito di tale segnalazione il Ministero disponga per l'assegnazione di esuberanti ad altra scuola allievi sottufficiali i comandi di corpo d'armata invieranno a detta scuola i documenti di tali aspiranti per il tramite del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono i corsi e ne daranno partecipazione ai distretti competenti.

I comandi di corpo d'armata faranno poi con ogni urgenza avvertire gli aspiranti, i quali, per essere esuberanti ai posti disponibili nelle varie scuole, non abbiano potuto ottenere l'ammissione e si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) del n. 14 che, ove lo gradiscano, potranno, senza bisogno di produrre nuovi documenti, contrarre l'arruolamento volontario con promozione a sergente di cui alla circolare n. 432 del *giornale militare*, del corrente anno, purchè essi abbiano compiuto 18 anni.

A tale effetto essi dovranno indicare l'arma e la sede alla quale, compatibilmente con le possibilità, desidererebbero prestare servizio ed i comandi di corpo d'armata dovranno trasmettere con ogni urgenza un elenco di detti aspiranti conforme all'allegato n. 1 di cui alla circolare n. 432 del *giornale militare* c. a.

32. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non sono consentite ammissioni tardive.

Se, tuttavia, avvenga che per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà degli aspiranti, questi si presentino ai corsi dopo il termine anzidetto, essi potranno, in via del tutto eccezionale, esservi ugualmente ammessi, ma, in ogni caso, non oltre il 10 settembre 1934.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola, o al corpo in cui devono iniziare il corso.

Gli aspiranti che, *per qualsiasi motivo*, si presenteranno dopo il 10 settembre 1934 verranno senz'altro rimandati. Per coloro fra questi che, come obbligati a rispondere alla chiamata alle armi, siano stati lasciati in congedo provvisorio a senso della lettera *a*) del precedente n. 14, i comandi delle scuole faranno le opportune comunicazioni al competente comando di distretto, affinchè siano senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le rispettive tabelle di assegnazione.

33. I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi, presso cui si svolgeranno i corsi, dovranno curare che gli allievi, *prima di essere incorporati,* assumano gli obblighi di servizio loro spettanti, giusta il disposto dei precedenti nn. 14 e 16, sottoscrivendo l'atto di arruolamento volontario.

PARTE IV.

Disposizioni varie.

34. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 15 settembre 1934 elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in quattro colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dagli arruolati della classe 1913: nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili): nella terza gli allievi che hanno rinunciato a ferma minore distinti per classe di leva: nella quarta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Contemporaneamente gli stessi comandi trasmetteranno, distinto per corso, un altro elenco numerico in cui gli ammessi saranno raggruppati secondo il titolo di studio posseduto con l'indicazione numerica del punto di idoneità fisica.

Uguale elenco dovrà essere trasmesso per i non ammessi.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno, inoltre, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo, in ordine di graduatoria, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità, con l'indicazione delle tre destinazioni richieste come preferite e dei corpi cui gli allievi sono stati assegnati, nonchè in duplice copia (una alla direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al comando del corpo di stato maggiore), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

35. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali, nominati sergenti.

36. A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno alla immediata affissione di una di esse nella sede del comando e a diramare le altre a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA.

Corsi allievi sottufficiali.

1. Il 1° settembre 1934 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del R. esercito. Essi avranno la durata di mesi dieci e saranno tenuti presso le scuole e corpi seguenti:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di n. 365 allievi sottufficiali.

Scuola allievi sottufficiali di Casagiove:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di n. 365 allievi sottufficiali.

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	n. 150	all. sottuff.
Artiglieria da montagna, un corso di	n. 30	all. sottuff.
Artiglieria pesante campale, un corso di	n. 150	all. sottuff.
Artiglieria controaerei autocampale, un corso di	n. 20	all. sottuff.
Artiglieria pesante, un corso di	n. 150	all. sottuff.
Automobilisti, un corso di	n. 20	all. sottuff.
Totale . . .	n. 520	

1° *reggimento bersaglieri - Napoli*.

Bersaglieri, un corso di n. 90 allievi sottufficiali.

6° *reggimento alpini - Bressanone*:

Alpini, un corso di n. 90 allievi sottufficiali.

Scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo:

Cavalleria, un corso di n. 100 allievi sottufficiali.

4º reggimento genio - Verona:

Genio zappatori e artieri, un corso di	n. 60	all. sottuff.
Genio telegrafisti, un corso di	n. 30	all. sottuff.
Genio radiotelegrafisti, un corso di	n. 40	all. sottuff.
In totale . . .	n. 130	

2º reggimento pontieri del genio - Placenza:

Pontieri del genio, un corso di n. 30 allievi sottufficiali.

Reggimento cavalleggeri Guide - Parma:

Carri veloci, un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di n. 40 allievi sottufficiali.

6ª compagnia sussistenza - Bologna:

Sussistenza, un corso di n. 30 allievi sottufficiali.

Ospedale militare di Firenze:

Sanità, un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi sottufficiali che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici; e dopo la promozione a caporale potranno essere nominati caporali maggiori il 1º febbraio 1935, dopo cinque mesi di servizio, nella misura non superiore ad un decimo.

4. Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale sotto la data del 1º dicembre 1934 al compimento del terzo mese di servizio e a sergente sotto la data del 1º luglio 1935 al compimento del decimo mese di servizio in qualità di allievo sottufficiale.

5. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

6. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1913;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N.;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17º anno di età alla data di inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1913 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26º anno di età alla data dell'inizio dei corsi;

e) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1913 che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi o siccome assegnati ai soli servizi sedentari purchè in questo caso, abbiano riacquistata la incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26º anno di età alla data di inizio dei corsi.

7. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunciatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

Dovranno inoltre rinunciare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M. V. S. N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di far parte delle legioni.

8. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di anni due.

9. Per essere ammessi ai corsi suindicati — tranne che per quelli dei telegrafisti, radiotelegrafisti, dei carri armati, carri veloci e automobilisti — gli aspiranti devono comprovare di essere forniti di licenza elementare superiore ovvero dimostrare di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari. Essi potranno produrre anche maggiori titoli di studio di cui siano in possesso.

Ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti non potranno essere ammessi che coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale o di titolo di studio equipollente, oppure della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro. Saranno preferiti però coloro che siano muniti anche di uno dei titoli indicati al n. 12.

Al corso carri armati, carri veloci e automobilisti non potranno essere ammessi se non coloro che, oltre ad avere compiuto con successo le prime cinque classi elementari, producano documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici o siano in possesso di certificati di abilitazione alla condotta di automezzi.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno dimostrare di avere sempre tenuto buona condotta ed avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano.

10. Non possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali i giovani i quali per il titolo di studio posseduto hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

11. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 3 e presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 15 luglio 1934 ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

12. L'assegnazione verrà fatta:

a) per i *corsi di fanteria* (compresi i bersaglieri e gli alpini), di *cavalleria*, di *artiglieria*, del *genio* (esclusi i telegrafisti e i radiotelegrafisti) e di *sussistenza*, secondo una graduatoria formata in base al titolo di studio;

b) per i *corsi telegrafisti* e *radiotelegrafisti*, dando la preferenza a coloro che, oltre ad essere muniti dei titoli di studio indicati al secondo comma del n. 9, risultino in possesso di licenza delle Regie scuole industriali di tirocinio, sezione montatori elettricisti, meccanici elettricisti e meccanici o, in mancanza, abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. A parità di questi titoli avranno la preferenza per la specialità radiotelegrafisti coloro che siano in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafia di 1ª o 2ª classe o del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del Regio esercito, oppure dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'esercito rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

c) per il *corso carri armati, carri veloci e automobilisti*, dando la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro e professionali;

d) per il *corso di sanità* sarà data la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro e professionali.

A parità di graduatoria sarà data la precedenza agli orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale. Seguiranno *a parità di condizioni*, gli aspiranti che si trovino già alle armi.

13. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti sopra elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera e) *del precedente n.* 6:

Foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

14. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

15. **Gli aspiranti che non abbiano trovato posto nei corsi potranno, ove lo gradiscano, ottenere l'arruolamento volontario con nomina a sergente nei corpi dell'esercito.**

16. In base all'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquisterà diritto ad un premio di L. 1000, corrispondenti a L. 712 nette, per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Al compimento della ferma di due anni e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. I migliori fra essi per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni d'avanzamento, concorrere all'ammissione alla rafferma di un anno.

Gli ammessi alla rafferma di un anno conseguiranno al termine di questa un secondo premio di L. 1000, decurtate come sopra, e successivamente, ottenendo la rafferma di due anni col grado di sergente maggiore, conseguiranno un ulteriore premio di L. 2000, corrispondenti a L. 1424 nette, per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

17. Per ogni chiarimento, od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, li 14 giugno 1934 - Anno XII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 436. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara dei sottufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 14 giugno 1934. - Anno XII.

È estesa ai sottufficiali residenti per ragioni di servizio in Zara, che si recano in licenza ordinaria o ne tornano, ed alle loro famiglie, la riduzione del 50 % sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi) sulle linee esercitate dalla compagnia adriatica di navigazione.

Per usufruire della citata agevolazione gl'interessati dovranno presentare all'agenzia della predetta compagnia il relativo foglio di licenza ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . L. 27 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 — All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

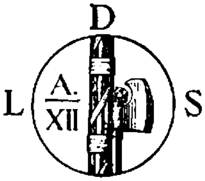

PREZZO L. 2 —

(6109268) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1934 - ANNO XII — 20 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **437 - 7 giugno 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 899. - Avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . *Pag.* 1575

PARTE PRIMA

Circolare N. **437.** — AVANZAMENTO. — **Legge n. 899. - Avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1934 - Anno XII. — (Supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 141 del 16 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PARTE I.

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE.

ARTICOLO 1.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore.

L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento deve possedere i requisiti di cui al precedente comma *b*) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.

ARTICOLO 2.

L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

a) generale di divisione dei CC. RR. per l'arma dei CC. RR.;

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni;

c) tenente colonnello, (od anche colonnello, per meriti eccezionali) per i ruoli di mobilitazione;

d) tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio;

e) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;

f) maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;

g) colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi;

h) colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari;

i) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.

ARTICOLO 3.

I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono inseriti in un ruolo unico, in ordine di anzianità, senza distinzione di provenienza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.

ARTICOLO 4.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianità od a scelta (ordinaria, speciale o per meriti eccezionali), come è indicato nelle tabelle *A* e *B*.

L'avanzamento ad *anzianità* si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli.

L'avanzamento a *scelta* (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

a) se a ***scelta ordinaria***, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;

b) se a ***scelta speciale***, od a ***scelta per meriti eccezionali***, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

ARTICOLO 5.

Alle proposte di avanzamento ai vari gradi, fino a quello di generale di brigata o maggiore generale incluso, concorrono le *autorità giudicatrici* prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono:

un giudizio di 1° grado;
un giudizio di 2° grado;
e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento,
un giudizio di 3° grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è *decisivo*.

Però, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli in servizio permanente, nonchè per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio *decisivo* è pronunciato al Ministro per la guerra.

Per l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si seguono le norme negli articoli 40 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame; il giudizio *decisivo* è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

ARTICOLO 6

Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « commissione », ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana.

Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, prevale il giudizio dell'ultima autorità.

Solo i membri della « commissione centrale di avanzamento » e quelli della « commissione speciale » di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.

ARTICOLO 7

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonchè dei generali delle categorie in congedo, è costituita una « commissione centrale di avanzamento ».

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo è costituita una « commissione speciale di avanzamento ».

ARTICOLO 8.

La commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi:

capo di stato maggiore dell'esercito;

generali di corpo di armata che reggono i comandi designati di armata.

La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

Ciascun comandante di corpo d'armata, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale — come membro consultivo senza diritto a voto — quando la predetta commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento.

a) gli ispettori delle varie armi,

b) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.,

c) il sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;

e) il tenente generale medico e quello commissario.

f) il capo del servizio ippico e veterinario.

Se l'ispettore della fanteria è comandante designato d'armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma.

ARTICOLO 9

Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facoltà di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale

La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, consulta — senza diritto a voto — i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame

ARTICOLO 10

La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.

Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

ARTICOLO 11.

La commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto legge 4 settembre 1925 n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo.

Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le autorità giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento.

Dalle predette autorità l'ufficiale è giudicato *prescelto* o *non prescelto per l'avanzamento*.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, salvo il disposto dell'articolo 0, è iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, od a scelta speciale.

Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.

ARTICOLO 13

Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio, il giudizio di avanzamento è esclusivamente devoluto al Capo del Governo

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 — o delle categorie in congedo, che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento, purchè si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta dal Capo del Governo a S. M. il Re con speciale relazione.

ARTICOLO 14

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere preso in esame per l'avanzamento, nè può conseguire promozione se già inscritto sul quadro di avanzamento.

Ove, però, l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorità se non ancora giudicato, o in base a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se già giudicato) è promosso, se *prescelto per l'avanzamento*, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio permanente effettivo il disposto dei tre ultimi commi dell'articolo 30.

Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.

ARTICOLO 15

L'ufficiale, durante la disponibilità, l'aspettativa, la sospensione dall'impiego e quella dal grado, non può essere preso in esame per l'avanzamento.

Al termine della disponibilità, dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento se — subite le eventuali deduzioni di anzianità volute dalla legge sullo stato degli ufficiali — risulti ancora compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale già *prescelto per l'avanzamento*, che venga collocato in una delle posizioni di cui al primo comma del presente articolo, non può conseguire promozione finchè rimane nella posizione stessa. Al termine di essa, si applicano all'ufficiale le disposizioni del comma precedente, avvertendo che il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in servizio permanente effettivo dovrà essere nuovamente sottoposto alla classifica di cui all'articolo 47

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

ARTICOLO 16.

Qualora a carico di un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravità, il Ministro per la guerra ha facoltà di sospenderne la promozione.

Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilità il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale è nuovamente *prescelto per l'avanzamento* viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.

ARTICOLO 17.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.

ARTICOLO 18.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento può rinunziare all'avanzamento stesso, anche se già iscritto sul quadro.

In tal caso, è considerato come « *non prescelto per l'avanzamento* ».

L'ufficiale che non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, è considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi *non prescelto per l'avanzamento*, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a sostenere gli esperimenti od esami successivi

ARTICOLO 19.

Quando, eccezionalmente, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilità di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non può protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale è raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14.

ARTICOLO 20

I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioè dal 1° luglio dell'anno in cui sono formati, al 30 giugno dell'anno successivo.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo il Ministro per la guerra, nei limiti stabiliti dall'articolo 31, determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro cui sono compresi gli ufficiali che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per la inscrizione sui relativi quadri.

Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di ogni arma, corpo o servizio che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

L'ufficiale che non consegua la promozione nel periodo di tempo al quale il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame per l'avanzamento, per potere essere iscritto sul nuovo quadro. Nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti classifica, esperimenti od esami, l'ufficiale è soltanto sottoposto a nuova classifica, ma non ripete gli esperimenti od esami, L'ufficiale che sia inscritto sul quadro nel secondo semestre di validità del quadro stesso è riportato sul nuovo quadro, senza che debba intervenire una nuova procedura di avanzamento

Quando, a parere delle autorità di cui all'articolo 5, l'ufficiale inscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, le autorità predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.

L'ufficiale cancellato dal quadro è considerato *non prescelto per l'avanzamento.*

ARTICOLO 21.

Per conseguire la promozione, nel proprio ruolo:

a) l'ufficiale — nei casi in cui sia prescritta l'assegnazione di punti — deve raggiungere i punti minimi (parziali e totale) stabiliti;

b) l'ufficiale deve essere *prescelto per l'avanzamento* ed inscritto sul relativo quadro;

c) l'ufficiale dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni deve essere dichiarato *prescelto* per la carica superiore.

ARTICOLO 22.

A tutti gli ufficiali che vengono inscritti sul quadro di avanzamento, ed a quelli dichiarati *non prescelti* o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15. 16, 19, 20, è data conoscenza del giudizio che li riguarda, o della sospensione della promozione, con le modalità stabilite dal regolamento.

A tutti gli ufficiali dichiarati *non prescelti*, o cancellati dal quadro, ed a quelli di cui all'articolo 19, è data anche conoscenza della motivazione del giudizio o della cancellazione, o della sospensione della classifica, o del giudizio, con le modalità stabilite dal regolamento.

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

TITOLO I.

Dei ruoli di anzianità e delle vacanze nei ruoli.

ARTICOLO 23.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettivo sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, per grado, in altrettanti ruoli di anzianità:

1° - ufficiali dei CC. RR.;
2° - ufficiali di fanteria (ruolo di comando);
3° - ufficiali di fanteria (ruolo di mobilitazione);
4° - ufficiali di cavalleria (ruolo di comando);
5° - ufficiali di cavalleria (ruolo di mobilitazione);
6° - ufficiali di artiglieria (ruolo di comando);
7° - ufficiali di artiglieria (ruolo di mobilitazione);
8° - ufficiali del genio (ruolo di comando);
9° - ufficiali del genio (ruolo di mobilitazione);
10° - ufficiali medici;
11° - ufficiali chimici-farmacisti;
12° - ufficiali di commissariato;
13° - ufficiali di sussistenza;
14° - ufficiali di amministrazione;
15° - ufficiali veterinari.

Gli ufficiali dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni rimangono inscritti nel ruolo di comando dell'arma di provenienza al loro posto di anzianità.

Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono inscritti, per grado, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei CC. RR.;

dei generali medici;

dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

ARTICOLO 24.

L'ufficiale può essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133.

In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.

ARTICOLO 25.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 29, 32 e 33, l'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto al'a promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

La data di decorrenza delle vacanze e le modalità per fissarla sono stabilite nel regolamento.

ARTICOLO 26.

L'ufficiale *non prescelto per l'avanzamento* è collocato **a disposizione**, se ufficiale generale o colonnello; e **fuori organico** se di grado inferiore. Per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione l'ufficiale *non prescelto* può essere trasferito in detto ruolo.

ARTICOLO 27.

Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):

1° - i decessi; i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni; la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

2° - i collocamenti, d'autorità, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti d'autorità in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;

3° - i collocamenti, a domanda, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.

Per contro, non costituiscono vacanza:

- i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;
- i collocamenti in disponibilità.

Qualora il numero dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni subisca — entro l'anno solare — notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

- in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere — in un adeguato periodo di tempo — alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri.
- in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

ARTICOLO 28.

Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse. È in facoltà del Ministro per la guerra di formare, in qualunque momento dell'anno, per eseguire promozioni parte delle vacanze di cui al n. 2° dell'articolo precedente, salvo a completarle, fino a raggiungere la cifra prescritta, alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze d'autorità necessarie per raggiungere la misura di cui alle annesse tabelle sono formate con designazione personale dal Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento, sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado. In ambedue i casi, gli ufficiali allontanati dal servizio d'autorità sono collocati **a disposizione.**

Le modalità con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze ed al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

ARTICOLO 29.

Qualora — durante l'anno — in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero *superiore* a quello stabilito dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed è computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto

ARTICOLO 30

Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze *inferiore* a quello stabilito dalle tabelle, è in facoltà del Ministro per la guerra di disporre che si proceda

a) alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

b) alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

c) all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a formare vacanza non prescelti per l'avanzamento;

d) all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.

Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali *prescelti per l'avanzamento* designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi

La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facoltà concessagli dal 1° comma del presente articolo.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento*, così destinati a formare vacanza, hanno la precedenza su tutti per il trasferimento, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, per le armi per le quali costituito salvo che non domandino di essere allontanati dal servizio, nel qual caso sono collocati disposizione. Per le altre armi e corpi, l'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, che debba formare vacanza, è collocato a disposizione.

TITOLO II.

Del periodo di comando, o di servizio, e di permanenza minima nel grado.

ARTICOLO 31.

L'ufficiale per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, deve essere compreso nel primo terzo del ruolo, se capitano, o nella prima metà del ruolo in ogni altro caso.

ARTICOLO 32 |-

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio

Ufficiali generali.

a) Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di corpo d'armata; ivi comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità.

b) Generale di divisione: sedici mesi di effettivo comando di divisione, comprese due esercitazioni estive ed una manovra con i quadri di grandi unità.

Ufficiali dei CC. RR.

c) Tenente: due anni di effettivo comando di tenenza territoriale, anche se in colonia, oppure di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.

d) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, anche se in colonia: oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

e) Maggiore: tre anni di effettivo comando di divisione, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

f) Tenente colonnello: un anno nella carica di gestore.

g) Colonnello: due anni di comando di legione territoriale, od allievi, o della scuola centrale, oppure di funzioni di segretario del comando generale dell'arma.

h) Generale di brigata: un anno nella carica di ispettore di zona.

Ufficiali dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi).

i) Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di effettivo servizio alle truppe, di cui almeno tre (due, per i tenenti del genio) di comando di plotone (o reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente.

l) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia (o reparto corrispondente) col grado di capitano.

m) Tenente colonnello:

1° quattro anni di effettivo servizio alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria, cavalleria od artiglieria;

2° due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

3° quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno in arma diversa dalla propria, se di stato maggiore.

n) Colonnello: un periodo di due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio) ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio).

Ufficiali commissari.

o) Tenente colonnello: un anno di carica di capo di una sezione staccata di commissariato, o di direttore di uno stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia.

Dette cariche possono essere tenute cumulativamente con i gradi di maggiore e di tenente colonnello.

p) Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo di armata.

Ufficiali di amministrazione.

q) Capitano: tre anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.

r) Tenente colonnello: due anni di carica di capo ufficio contabilità e revisione.

Non può essere trasferito nel corpo di stato maggiore:

s) il capitano che non abbia compiuto il periodo di comando di cui alla precedente lettera *l*);

t) il maggiore o tenente colonnello che non abbia compiuti almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Qualora non abbia compiuti gli altri due anni di servizio alle truppe, prescritti dalla precedente lettera *m*), deve ultimarli prima della promozione a colonnello;

u) il colonnello che non abbia tenuto il comando effettivo di reggimento della propria arma per un periodo che comprenda almeno tre esercitazioni estive, ottenendo il relativo giudizio, sia pure attraverso le note caratteristiche di due anni soli.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa, sia dell'esercito metropolitano, sia delle truppe coloniali, validi agli effetti di quanto è stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 33.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale, non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

a) ad anzianità od a scelta ordinaria:

tre anni, nel grado di generale di divisione;

tre anni, nel grado di generale di brigata e maggiore generale;

quattro anni, nel grado di colonnello;

tre anni, nel grado di tenente colonnello;

quattro anni, nel grado di maggiore;
sette anni, nel grado di capitano;
sette anni, nel grado di tenente;

b) a scelta speciale:
tre anni, nel grado di maggiore;
cinque anni, nel grado di capitano;
sei anni, nel grado di tenente.

Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale è di quattro anni.

Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avrà l'incarico di quest'ultimo grado e costituirà vacanza nel proprio grado. Sarà poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.

ARTICOLO 34.

Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione alla epoca del suo turno di promovibilità, il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, è collocato nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.

TITOLO III.

Dei limiti di promovibilità.

ARTICOLO 35.

Il generale di divisione, il generale di brigata ed il maggiore generale dei servizi tecnici, gli ufficiali dei vari gradi dell'arma dei CC. RR., dei ruoli di comando e dei servizi tecnici non possono essere promossi al grado superiore in servizio permanente effettivo qualora, al momento in cui si forma o si è formata la vacanza utile per la loro promozione, abbiano compiute le età sottoindicate (limite di promovibilità):

generale di divisione	anni	62
generale di brigata e maggiore generale	»	59
colonnello	»	56
tenente colonnello	»	52
maggiore	»	50
capitano	»	46

L'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento anche se ha già raggiunto, o si preveda che possa raggiungere (prima che gli spetti il turno di promozione), il limite di promovibilità. Se *non prescelto per l'avanzamento,* segue la sorte dei non prescelti del proprio grado; se *prescelto,* non appena sia promosso il pari grado che lo segue nel ruolo, è collocato a disposizione ed è promosso.

L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, che preveda di essere colpito dal limite di promovibilità, può rinunziare a far valere detto titolo per poter rimanere in servizio fino al momento in cui gli spetta la promozione a scelta ordinaria, oppure raggiunga il limite di età.

TITOLO IV.

Dell'avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale, per gli ufficiali non appartenenti ai servizi tecnici.

ARTICOLO 36.

Il grado di generale di brigata, o di maggiore generale, è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, ai colonnelli che emergono per doti spiccate di intelletto, di carattere, di cultura e di competenza professionale.

ARTICOLO 37.

L'avanzamento al grado di generale di brigata di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5.

A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono nella misura seguente:

Fanteria...........................	per	14	posti
Cavalleria.........................	»	1	»
Artiglieria.........................	»	8	»
Genio...............................	»	2	»

Il Ministro per la guerra, allo scopo di avviare gradualmente all'equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno altri sei posti fra le varie armi.

Detta ripartizione avviene — su proposta motivata della commissione centrale di avanzamento, in base alle condizioni di carriera — dopo che siano stati ricoperti i primi venticinque posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario di colonnelli delle varie armi.

ARTICOLO 38.

Agli effetti dell'articolo di cui sopra, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, nè subito ritardi di carriera, è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Per il colonnello che abbia fruito di scelta, o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

ARTICOLO 39.

Il colonnello del ruolo di comando *non prescelto* per l'avanzamento è trasferito d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con la stessa anzianità.

Qualora il numero dei colonnelli *non prescelti* superi quello dei posti disponibili nel ruolo di mobilitazione stabilito dalle annesse tabelle, la designazione dei colonnelli da trasferire in detto ruolo è fatta dal Ministro per la guerra secondo un criterio di valutazione comparativa.

I colonnelli di cui sopra, non trasferiti nel ruolo di mobilitazione, e quelli dei CC. RR., medici, e di commissariato, *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati a disposizione, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 40.

I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per la guerra, in relazione al numero di vacanze fissato nei gradi di generale di divisione e di corpo di armata, promuove, ogni anno, dalla commissione centrale di avanzamento, il giudizio in merito ad un numero di generali da lui stesso fissato, compresi nella prima metà del ruolo.

La commissione prende in esame, in ordine di anzianità. fino al limite fissatole dal Ministro, i generali di brigata e di divisione ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacità di comando di ciascun generale

Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio è *decisivo*. I generali *prescelti* sono inscritti, in ordine di anzianità, sui quadri di avanzamento

Ai generali di brigata e di divisione, *non prescelti*, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 41.

Il grado di generale di divisione dei CC. RR. e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali ed ai maggiori generali dei corpi sanitario e di commissariato militare.

I giudizi sono emessi con procedura analoga a quella dell'articolo precedente.

Possono essere promossi al grado di tenente generale i generali di brigata che, pur non avendo i requisiti per la promozione al grado di generale di divisione, siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per una delle seguenti cariche:

1°) direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

2°) direttore centrale del genio militare nel Ministero della Marina;

3°) direttore dell'istituto geografico militare:

4°) direttore del centro chimico militare;

5°) membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

La promozione dei predetti ufficiali può essere effettuata soltanto quando essi siano raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il consiglio dei Ministri, fermo restando che non più di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo.

Tali promozioni s'intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno per i generali di brigata nella tabella n. 1 ed i tenenti generali promossi come sopra, sono inscritti nel ruolo di anzianità dei generali di divisione, e compresi nei posti di ruolo fissati per questi ultimi.

ARTICOLO 42.

Il grado di generale di armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra

Per servizi resi in pace, possono essere designati per il comando di una armata in guerra i generali di corpo di armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità. Tale conferimento è fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.

ARTICOLO 43.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

TITOLO V.

Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.

ARTICOLO 44.

La promozione al grado di tenente ha luogo esclusivamente ad anzianità, con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.

Il sottotenente *non prescelto per l'avanzamento* è ripreso in esame negli anni successivi.

ARTICOLO 45.

La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

I tenenti delle varie armi e corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono ripresi in esame negli anni successivi.

ARTICOLO 46.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, i tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione sono sottoposti ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

Coloro che non abbiano riportato il punto minimo di idoneità stabilito nel detto decreto *non sono prescelti per l'avanzamento* per l'anno in corso, ma possono concorrere all'avanzamento negli anni successivi, ripetendo gli esami

ARTICOLO 47

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, di tutte le armi e corpi, debbono essere classificati con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli secondo norme da stabilirsi con decreto Reale

La suddetta classifica è effettuata dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento: ma, per i tenenti colonnelli, non interviene la commissione centrale d'avanzamento

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2°, ed eventualmente di 3° grado, possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorità precedenti

I punti *decisivi* sono assegnati da apposite commissioni nominate annualmente dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli

Non sono presi in esame per l'avanzamento e sono senz'altro dichiarati *non prescelti* i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto.

ARTICOLO 48.

Gli ufficiali che non abbiano riportato i punti minimi parziali o totale di cui all'articolo precedente, qualora non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 49

Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base al risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneità, per poter essere prescelto, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio.

Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, deve aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor di Quinto.

ARTICOLO 50.

Qualora un capitano dei CC. RR. o di uno dei ruoli di comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneità, le autorità giudicatrici potranno — in via eccezionale — proporlo per l'avanzamento purchè:

— abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a metà del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49;

- abbia ottenuto un punto di classifica elevato;

— possegga, in modo spiccato, le qualità necessarie per le funzioni del grado superiore

Il giudizio decisivo sulle proposte d'avanzamento degli ufficiali di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

ARTICOLO 51

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado e la stessa anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

I capitani dei CC. RR. e quelli dei corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono collocati fuori organico, con le norme di cui ai citati articoli.

ARTICOLO 52.

I maggiori delle varie armi e corpi (esclusi i veterinari) che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47, sono presi in esame per l'avanzamento.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I maggiori dei CC. RR. e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dai citati articoli 26 e 29.

ARTICOLO 53.

Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, è assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneità, per poter essere prescelto, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di ciò è giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49.

Il maggiore *non prescelto per l'avanzamento*, è collocato **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 54.

I tenenti colonnelli dei CC. RR. e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneità, per poter essere prescelti, quelli da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell'articolo 50.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i *non prescelti* dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili.

Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati **fuori organico**. con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I tenenti colonnelli dei C.C. R.R. *non prescelti*, sono collocati **fuori organico**, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.

ARTICOLO 55.

Il tenente colonnello medico che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità per poter essere prescelto nella predetta valutazione dei titoli: quello da fissarsi nel citato decreto.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica, di quello riportato nella valutazione dei titoli e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

I tenenti colonnelli medici che entrano annualmente nel turno per assumere la carica di direttori di ospedale debbono essere dichiarati prescelti per la carica suddetta, dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento, nell'anno precedente a tale assunzione.

I tenenti colonnelli medici dichiarati *non prescelti per detta carica*, e quelli dichiarati *non prescelti per l'avanzamento*, sono collocati **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 56.

I tenenti colonnelli di commissariato, di amministrazione e veterinari, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, sono assoggettati ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale; punto minimo di idoneità, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, di quello riportato nell'esame e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

I *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 57.

Il tenente colonnello chimico-farmacista che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Le autorità giudicatrici si pronunciano con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 55.

Il tenente colonnello chimico-farmacista *non prescelto per l'avanzamento* è collocato **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

TITOLO VI.

Dell'avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi, che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

ARTICOLO 58.

L'aliquota di promozioni concessa alla scelta speciale, in confronto a quella riservata all'anzianità ed alla scelta ordinaria; il vantaggio di carriera; e le modalità relative a tali concessioni sono stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono gli ufficiali in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano superato appositi esami;

b) abbiano compiuto, con successo, i corsi della scuola di guerra;

c) abbiano ottenuto il passaggio nel corpo di stato maggiore;

d) abbiano superato, con successo, il corso superiore balistico, se capitani di artiglieria.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed i punti minimi per l'idoneità saranno fissati con decreto Reale.

ARTICOLO 59.

L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra, deve essere designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47.

L'ufficiale può presentare egli stesso domanda di essere designato.

La classifica non è fatta per i tenenti.

Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente ed il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo: tale limitazione non si applica ai maggiori.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra può ripetere a prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

ARTICOLO 60.

L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58, quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, è preso in esame dalle autorità giudicatrici le quali — sulla base dei titoli acquisiti dall'ufficiale stesso, di una nuova classifica di cui a l'articolo 47 e del loro apprezzamento personale sulla sua attitudine alle funzioni del grado superiore — pronunciano il proprio giudizio.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità od a scelta ordinaria.

ARTICOLO 61.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale, per conseguire la promozione, deve entrare nelle aliquote di ruolo sottoindicate, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

1) il tenente che abbia superato gli esami:

- nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei CC. RR.;
- nel primo *decimo*, se appartenente alle altre armi;
- nel primo *quarto*, se appartenente al corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) o al corpo veterinario;
- nel primo *decimo*, se appartenente ad altri corpi;

B) il capitano

— nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei CC. RR., ed abbia superato gli esami;

— nel primo *sesto*, se appartenente alle altre armi ed abbia superato gli esami;

— nel primo *quindicesimo*, se appartenente all'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico;

— nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia superato i corsi della scuola di guerra;

— nel primo *quarto*, se appartenente alle armi sopraindicate ed abbia superato i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore:

— nel primo *quarto*, se ufficiale chimico-farmacista

— nel primo *quinto*, se appartenente agli altri corpi, compresi i medici

ed abbia superato gli esami.

C) il maggiore:

— nel primo *quinto*, se appartenente alle armi combattenti ed abbia superato gli esami;

— nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

— nel primo *sesto*, se ufficiale medico:

nel primo *settimo*, se ufficiale chimico-farmacista o veterinario;

— nel primo *ottavo*, se ufficiale commissario o di sussistenza;

— nel primo *nono*, se ufficiale di amministrazione

ed abbia superato gli esami.

ARTICOLO 62.

Le promozioni di cui al precedente articolo sono effettuate, nei limiti fissati dell'articolo 60, in base alle norme seguenti:

I. - Allorquando in un determinato ruolo e grado concorrano ufficiali aventi diritto alla stessa aliquota di vantaggio, gli ufficiali stessi sono promossi secondo l'ordine di anzianità — non appena entrino nell'aliquota di ruolo prescritta.

Il capitano medico ed il capitano veterinario, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, e che siano stati dichiarati promovibili a scelta speciale, sono promossi quando entrino nel primo quarto del rispettivo ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui sono stati raggiunti dal turno di promozione. Il capitano chimico-farmacista, in possesso dei titoli di cui sopra, è promosso con le stesse norme quando entri nel primo terzo del rispettivo ruolo considerato alla data sopra indicata.

La norma di cui al comma precedente, ma quando entrino nel primo quinto del ruolo, si applica al maggiore medico, al maggiore chimico-farmacista ed al maggiore veterinario che abbiano i requisiti di cui sopra, purchè non abbiano già fruito dello speciale vantaggio, di cui al precedente comma, nell'avanzamento da capitano a maggiore

II. Allorquando, invece, in un determinato ruolo o grado, concorrano contemporaneamente ufficiali aventi diritto a differenti aliquote di vantaggio, le promozioni si effettuano come segue:

a) per gli ufficiali già entrati nell' aliquota di ruolo prescritta:

1° - accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascun ufficiale.

Per i capitani i quali, in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398 e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della scuola di guerra, ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento nel corpo di stato maggiore, l'accertamento di cui sopra è effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati;

2° - calcolando la differenza tra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale, ai sensi dell'articolo 61, e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso;

3° - stabilendo una graduatoria dei promovendi, in ragione della differenza che, per ciascuno di essi, verrà a risultare, in base al calcolo di cui al precedente n. 2.

Nella graduatoria ha la precedenza l'ufficiale per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parità di posizioni, è promosso prima l'ufficiale più anziano;

b) per gli ufficiali non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta :

— non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva.

Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente più ufficiali, sarà data la precedenza al più anziano.

Se al momento dell'entrata nell'aliquota vi siano ancora da effettuare promozioni in base al precedente comma *a)* gli ufficiali di cui al presente comma *b)* concorrono all'avanzamento coi pari grado di cui al comma *a)* secondo le norme stabilite nel comma stesso.

ARTICOLO 63.

Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi.

TITOLO VII.

Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.

ARTICOLO 64.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che conseguono il brevetto di osservatore dall'aeroplano, vengono spostati nei suddetti ruoli di un numero di posti pari, se tenenti, ad un *trentaduesimo* e, se capitani, ad un *quarantesimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

ARTICOLO 65.

I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un *sedicesimo*, se tenenti pari a un *sessantaquattresimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

ARTICOLO 66.

Il vantaggio spettante per i periodi di volo nel grado di capitano, è cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano, o di tenente, per il brevetto, e nel grado di tenente, per i periodi di volo con tale grado.

ARTICOLO 67.

I vantaggi dell'avanzamento a scelta speciale sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli 64, 65, 66.

ARTICOLO 68.

Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — è promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.

ARTICOLO 69.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di cui agli articoli precedenti, debbono compiere, con esito favorevole, i periodi di volo prescritti e riportare il giudizio favorevole di una commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti negli articoli precedenti.

Sulle proposte della commissione decide il Ministro per la guerra.

TITOLO VIII.

Degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

ARTICOLO 70.

I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano:

a) superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra;

b) compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale;

c) compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza

ARTICOLO 71.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.

ARTICOLO 72.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di stato maggiore o fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dal corpo di stato maggiore. Sono promossi nell'arma di provenienza.

ARTICOLO 73.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto dal comma *u*) dell'articolo 32.

ARTICOLO 74.

Gli ufficiali di stato maggiore, di qualunque grado, possono cessare di far parte del corpo di stato maggiore, anche senza promozione.

TITOLO IX.

Dell'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici.

ARTICOLO 75.

Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle.

A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilità di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 76.

L'assegnazione ai servizi tecnici è definitiva. gli ufficiali dei detti servizi sono inscritti, nella sede di anzianità che loro spetta, nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza; però non sono compresi nelle tabelle nn 1, 4, 5, 6 e 7. Essi non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle stesse, ma concorrono ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione, giusta il disposto dell'articolo 86.

L'avanzamento dei predetti ufficiali ha luogo ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, come da tabella allegato *A*, tenendo conto delle loro capacità ed attitudini tecniche.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* ad anzianità, od a scelta ordinaria, sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale non dei servizi stessi che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali *prescelti* sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado, o nella carica, come dalle tabelle allegate 14, 15 e 16.

ARTICOLO 77.

La promozione ad anzianità, al grado di capitano del servizio tecnico automobilistico, ha luogo con le norme di cui all'art. 45.

ARTICOLO 78.

I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio, che non abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio, e quelli del servizio tecnico automobilistico, sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria con le norme stabilite per i capitani dei ruoli di comando.

In luogo degli esperimenti si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per potere essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

ARTICOLO 79.

I maggiori dei servizi tecnici sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando.

ARTICOLO 80.

I tenenti colonnelli dei servizi tecnici sono presi in esame, per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari gradi dei ruoli di comando; in luogo degli esperimenti, per detti ufficiali, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

ARTICOLO 81.

L'avanzamento al grado di maggiore generale dei servizi tecnici ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per l'avanzamento al grado di generale di brigata.

ARTICOLO 82.

L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria e del genio ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame.

ARTICOLO 83.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano superato appositi esami ed i capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio che abbiano compiuto con successo il rispettivo corso superiore tecnico.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

ARTICOLO 84.

L'ufficiale dei servizi tecnici, per presentarsi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, deve essere stato designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica (che non ha luogo per i tenenti) secondo le norme dell'articolo 47 e deve essere compreso — se tenente o capitano — nella prima metà del rispettivo ruolo. L'ufficiale può chiedere egli stesso di essere designato.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami può ripetere la prova solo una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.

ARTICOLO 85.

L'ufficiale dei servizi tecnici, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, è preso in esame dalle autorità giudicatrici con le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del proprio ruolo di comando, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

— *se tenente:*

nel primo *decimo*, se ha superato gli esami;

— *se capitano:*

nel primo *quinto*, se ha compiuto i corsi superiori tecnici d'artiglieria o del genio;

nel primo *sesto*, se ha superato gli esami;

— *se maggiore:*

nel primo *quinto*, se ha superato gli esami.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva due capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami.

ARTICOLO 86.

Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianità.

L'accertamento dell'idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento

Gli ufficiali *non prescelti per l'avanzamento*, o *non prescelti per la carica*, se non concorrono — unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.

ARTICOLO 87

Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

TITOLO X.

Dell'avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.

ARTICOLO 88.

L'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, unitamente a quelli assegnati ai centri rifornimento quadrupedi, sono inscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Pertanto non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle 5 e 6.

A detti ufficiali non si applicano i limiti di promovibilità, bensì i limiti di età dei pari grado dei ruoli di comando.

ARTICOLO 89

Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per i pari gradi del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento, però, ha luogo esclusivamente ad anzianità previa classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti od esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Il tenente colonnello *prescelto per l'avanzamento* è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella n. 17

ARTICOLO 90.

Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed, a parità di grado, in ordine di anzianità

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la Guerra e per l'Agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.

ARTICOLO 91.

Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto con risultato favorevole apposito esame, in base alle norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

Per conseguire la carica di direttore nei centri rifornimento quadrupedi, i vice direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame con norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra. Punto minimo di idoneità · quello da stabilirsi nel predetto decreto

ARTICOLO 92.

Verificandosi la disponibilità di una carica, devoluta al grado di colonnello, a coprire la quale non possa essere promosso un tenente colonnello *prescelto*, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa è conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33

ARTICOLO 93

Il *non essere prescelto per l'avanzamento o per le cariche*:

— di direttore di 1ª classe e di direttore di 2ª e 3ª classe, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni:

— di direttore, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi;

dànno luogo al collocamento **fuori organico**, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

TITOLO XI.

Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali.

ARTICOLO 94.

L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualità morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè:

a) abbia compiuto l'intero periodo di comando o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale basterà aver compiuto metà del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianità per tutti i gradi, eccettuato il generale di divisione per il quale non vi è alcun limite di posto nel ruolo. Per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima metà del ruolo.

Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse però debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalità e norme stabilite dal regolamento.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

TITOLO XII.

Degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione.

ARTICOLO 95.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati:

— in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici, stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra;

— in caso di mobilitazione: al comando di reparti di truppa od in incarichi speciali di mobilitazione, secondo le particolari attitudini di ciascuno. Gli ufficiali che ne facciano domanda ed ottengano parere favorevole del comandante del corpo sono impiegati al comando del reparto corrispondente al proprio grado; per i colonnelli decide il Ministro per la guerra.

In tempo di pace, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si applicano le norme di avanzamento per essi stabilite dalla presente legge.

In tempo di guerra, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione impiegati presso i reparti dell'esercito operante si applicano le norme d'avanzamento stabilite per gli ufficiali dei ruoli di comando. Detti ufficiali vengono perciò considerati immessi nel ruolo di comando, e prendono posto innanzi al pari grado di detto ruolo, immediatamente meno anziano

ARTICOLO 96.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione ha luogo ad anzianità, previa classifica, a norma dell'articolo 47, e senza esami, da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello.

ARTICOLO 97

I maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati dalle autorità giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale, purchè compresi nella prima metà del ruolo.

Le norme, i programmi per gli esami ed i punti minimi di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale

I maggiori che hanno superato gli esami sono giudicati per l'avanzamento con le norme di cui all'articolo 60: se dichiarati promovibili, conseguono la promozione in ordine di anzianità non appena entrino nel primo sesto del ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità.

ARTICOLO 98.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilità: bensì i limiti di età degli ufficiali dei ruoli di comando.

Nessuno di essi può essere promosso ad anzianità se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianità od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

ARTICOLO 99.

Il numero massimo delle vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle. Le vacanze nei grad di capitano e di colonnello sono colmate mediante trasferimenti d'autorità di pari grado dai ruoli di comando, quelle nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali di ciascun ruolo di mobilitazione ed in parte col trasferimento, di autorità, di pari grado dai ruoli di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle.

Per il trasferimento nei ruoli di mobilitazione degli ufficiali dei vari gradi si osservano le norme degli articoli 30, 39, 51, 52, 54 ed 86.

ARTICOLO 100.

Gli ufficiali dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorità dei pari grado *non prescelti per l'avanzamento*

ARTICOLO 101.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura *inferiore* al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.

ARTICOLO 102.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, si formino vacanze in misura *superiore* a quelle previste dalle tabelle suddette, si immetterà — sempre che possibile — un maggior numero di pari grado provenienti dai ruoli di comando, ma senza aumentare oltre il prescritto le vacanze stabilite dalle annesse tabelle per i pari grado sopra detti del ruolo di comando. Se nell'anno non si riesca a coprire l'eccedenza di vacanze nel ruolo di mobilitazione, si procederà al loro ripianamento nell'anno successivo — sempre che possibile — fermo restando il sopra detto limite di vacanze.

ARTICOLO 103.

Qualora nei gradi di maggiore, o di tenente colonnello, si formino vacanze in misura *superiore* a quella stabilita dalle annesse tabelle, l'eccedenza è ricoperta soltanto con promozioni dal grado inferiore.

ARTICOLO 104.

I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento:

— se *prescelti,* concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103;

— se *non prescelti,* vengono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 105.

In via eccezionale, possono essere promossi colonnelli, nei ruoli di mobilitazione, i tenenti colonnelli che abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualità di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni di colonnello in detto ruolo.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per i tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra è detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

Titolo XIII.

Degli ufficiali collocati « a disposizione » e « fuori organico ».

Articolo 106.

Gli ufficiali collocati **a disposizione** sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano nel servizio permanente effettivo. Durante il detto periodo, gli ufficiali a **disposizione** sono considerati, a tutti gli effetti (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), come ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali

Il periodo trascorso **a disposizione** si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di a **disposizione**, gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni otto e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità) I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, hanno comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti ed i generali comandanti designati di armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

Articolo 107.

Agli ufficiali collocati **a disposizione** competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali **a disposizione** hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza a disposizione.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria ai termini del comma precedente e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918 ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L. 9.000	
colonnelli che abbiano comandato in linea durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti	» 12.000	
generali di brigata	» 12.000	
generali di divisione	» 14.000	
generali di corpo di armata	» 16.000	X
generali di corpo d'armata, designati d'armata	» 18.000	

ARTICOLO 108.

Gli ufficiali collocati **fuori organico** sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di 4 anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano in servizio permanente effettivo.

Il periodo trascorso **fuori organico** si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di **fuori organico** gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per otto anni e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità).

Gli ufficiali **fuori organico** particolarmente meritevoli possono essere destinati dal Ministro per la guerra — in seguito a domanda — all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale di concerto con il Ministro delle finanze e sono considerati a tutti gli effetti in servizio (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), continuando però a percepire gli assegni ed indennità, nella misura ridotta, come dall'articolo seguente.

ARTICOLO 109

Agli ufficiali collocati fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali fuori organico hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

ARTICOLO 110

Gli ufficiali di ogni arma, corpo e servizio, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento a disposizione (se ufficiali generali o colonnelli) e fuori organico (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle.

Gli ufficiali collocati a disposizione d'autorità od a domanda — se *prescelti per l'avanzamento* — conseguono la promozione in detta posizione subito dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo al quale appartenevano al momento in cui cessarono dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale. Non possono, però, conseguire promozioni i generali ed i colonnelli *collocati a disposizione perchè non prescelti per l'avanzamento*, finchè permangono in tale posizione.

Gli ufficiali collocati fuori organico *d'autorità* non possono conseguire promozione durante la permanenza in tale posizione; quelli collocati fuori organico *a domanda* possono, invece, conseguirla a loro turno, se *prescelti per l'avanzamento*, con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

ARTICOLO 111.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257 con le seguenti avvertenze:

a) per l'accertamento della promovibilità l'ufficiale riassunto non è, in alcun caso, sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato con norme da stabilirsi con decreto Reale;

b) l'ufficiale riassunto può conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che a lui vengano applicati i limiti di promovibilità;

c) l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera *b*), ne può conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello e con le limitazioni di cui alle successive lettere *e*) ed *f*), qualora si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento. Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorità da cui l'ufficiale dipende ed in seguito a proposta motivata e particolareggiata sulla quale esprime il proprio parere la commissione centrale di avanzamento e decide il Ministro per la guerra;

d) il colonnello riassunto può essere promosso a scelta per meriti eccezionali, con le norme e con la procedura di cui all'articolo 94 senza che per lui occorrano i requisiti di cui alla lettera *a*) dell'articolo predetto;

e) l'ufficiale riassunto, proveniente dal servizio permanente effettivo, è preso in esame per l'avanzamento quando è giudicato l'ufficiale in servizio permanente effettivo di pari anzianità assoluta che lo precedeva, quando venne riassunto, nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene e che — dopo l'entrata in vigore della presente legge — non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando sia promosso ad anzianità od a scelta ordinaria il predetto ufficiale in servizio permanente effettivo;

f) l'ufficiale riassunto, proveniente dalla categoria in congedo, viene preso in esame subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo che, all'atto della sua riassunzione, avevano pari anzianità assoluta e non siano stati trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando siano stati promossi ad anzianità, od a scelta ordinaria tutti i pari grado in servizio permanente effettivo suddetti;

g) l'ufficiale riassunto, giudicato una prima volta *non prescelto per l'avanzamento*, viene giudicato nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicato nuovamente *non prescelto* è collocato nella posizione di congedo che gli compete a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

ARTICOLO 112.

Gli ufficiali delle categorie in congedo sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità:

1º ufficiali dei CC. RR.;
2º ufficiali di fanteria;
3º ufficiali di cavalleria;
4º ufficiali di artiglieria;
5º ufficiali del genio;
6º ufficiali medici;
7º ufficiali chimici-farmacisti;
8º ufficiali di commissariato;
9º ufficiali di sussistenza;
10º ufficiali di amministrazione;
11º ufficiali veterinari.

Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono inscritti in altrettanti ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 23.

ARTICOLO 113.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta come è indicato nella tabella allegato *B* alla presente legge.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:

1° - che egli possegga i requisiti prescritti dall'articolo 1;

2° - che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.

ARTICOLO 114.

L'ufficiale in congedo.

a) è preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;

d) *non prescelto per l'avanzamento* può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

ARTICOLO 115.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni e grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando però il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 116.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, può essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualità intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto. il comando del grado superiore nell'esercito

Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

ARTICOLO 117

Gli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale di qualunque provenienza possono essere promossi, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro di anzianità di servizio, o che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918 sulle varie fronti compresi coloro che abbiano partecipato ad azioni di guerra nelle colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valor militare possono ottenere una seconda promozione.

ARTICOLO 118.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, inscritti negli speciali ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

ARTICOLO 119.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi o servizi;

b) fino al grado di maggiore, se appartenenti ai CC. RR., alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;

c) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare; o una ricompensa al valor militare e riportata una o più ferite

d) fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

ARTICOLO 120

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.

ARTICOLO 121.

Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato, con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parte ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.

I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione.

ARTICOLO 122.

Possono conseguire un vantaggio di carriera — purché siano destinati all'inquadramento delle unità di prima linea — gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori, nell'addestramento del rispettivo reparto;

b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza agli speciali corsi di istruzione;

c) abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti ed educatori in occasione dei periodici richiami alle armi o si siano distinti quali ufficiali della M.V.S.N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese.

Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, con modalità da stabilirsi per decreto Reale.

Il vantaggio è concesso non appena l'ufficiale ha acquisito il titolo, con spostamento di posti sul ruolo, per un numero di posti pari a quello che spetta — nel ruolo di comando dell'arma rispettiva — al pari grado che abbia titolo alla scelta speciale per esame.

All'atto della promozione dell'ufficiale, nel bollettino militare, la promozione stessa è qualificata *«promozione a scelta speciale»*.

ARTICOLO 123.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

ARTICOLO 124.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 121 ed avere ottenuto, per i gradi di tenente e di capitano, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 121 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

ARTICOLO 125.

Gli ufficiali dei CC. RR., a qualsiasi unità assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, né partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti.

Solo i capitani dei CC. RR., provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato — con esito favorevole — un apposito corso.

ARTICOLO 126.

Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione, e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra, dopo aver fissati limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale d'avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali, per ogni grado e posizione, stabilito in relazione ai bisogni della efficienza dei ruoli

In tale numero non debbono essere compresi coloro che, a norma dell'articolo 117, non possono conseguire un ulteriore avanzamento, coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge; ed infine coloro i quali, già presi in esame, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.

Per pronunciare il proprio giudizio la commissione centrale d'avanzamento prende in esame i var generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacità di comando e di prestigio di ciascun generale.

Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 12, 21 e 22.

ARTICOLO 127.

Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera *c*) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianità.

Essi non possono però conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialità, corpo o servizio.

ARTICOLO 128.

L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unità di prima linea, che risulti non promovibile, continua ad essere assegnato alle unità stesse e può essere impiegato nelle unità ausiliarie o territoriali solamente quando abbia raggiunto il limite di età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore Il Ministro per la guerra ha però la facoltà di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea, ed in quelle ausiliarie, anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali e viceversa

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea, secondo le norme di cui alla presente legge.

PARTE V.

DELL'AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA.

ARTICOLO 129.

In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, solamente le vacanze derivanti *da perdite definitive* sono colmate con *promozioni* dal grado inferiore.

Quelle derivanti da perdite *temporanee* sono colmate con incarichi, *a titolo provvisorio*, del grado superiore.

Si provvede pure con incarichi, *a titolo provvisorio*, del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici, dalla creazione di nuove unità, e simili.

L'ufficiale investito dell'incarico, *a titolo provvisorio*, del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennità del grado di cui ha l'incarico, ed a tutti gli effetti disciplinari, è considerato come investito del grado predetto.

L'incarico, *a titolo provvisorio*, è revocato — di pieno diritto — al cessare dello stato di guerra.

ARTICOLO 130.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.

ARTICOLO 131.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione)

a) promozioni straordinarie per merito di guerra;

b) avanzamenti traordinari per meriti eccezionali.

Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.

I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

ARTICOLO 132.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti;

b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi;

c) non si applicano agli ufficiali né i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, né i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 33;

d) rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.

5 - 4

ARTICOLO 133.

La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tale caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.

ARTICOLO 134.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è concesso, con spostamento sul ruolo, dell'ufficiale interessato, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'ufficiale stesso appartiene.

Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso e la differenza residua di posti da concedergli in detto ruolo è calcolata moltiplicando la differenza stessa per il rapporto numerico esistente fra l'organico di quest'ultimo grado e quello del grado inferiore. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133.

ARTICOLO 135.

Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

ARTICOLO 136.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che abbiano conseguito promozione straordinaria per merito di guerra rientrano, di pieno diritto, nel ruolo di comando.

ARTICOLO 137.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.

Il tenente colonnello di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio può conseguire la promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello.

ARTICOLO 138.

Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie si applicano le disposioni degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137.

ARTICOLO 139.

Le proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai gradi di ufficiale del Regio esercito, contemplate nell'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su dette proposte, relative agli ufficiali inferiori, decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

Su quelle dei gradi superiori decide lo stesso Ministro sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento.

ARTICOLO 140.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneità

ARTICOLO 141.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea, derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente, può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità, anteriore a quella del richiamo

ARTICOLO 142

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'articolo 140, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità

ARTICOLO 143.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia però non interrompe il computo dell'anzianità

ARTICOLO 144.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianità corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. Egli è conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora però l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

ARTICOLO 145.

L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura: ottenuto il nulla osta, se egli risulti pretermesso all'avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141.

Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ARTICOLO 146.

Le tabelle allegate alla presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1934-XII e sotto la stessa data si forma il ruolo unico dei generali di brigata di cui all'articolo 3.

Pertanto, e fino al 30 giugno 1934, le vacanze che si formano nei generali di brigata delle varie armi sono colmate con promozioni di colonnelli appartenenti all'arma dei brigadieri che danno luogo alle vacanze stesse; mentre tutte le altre vacanze sono colmate con promozioni dai vari gradi inferiori a norma dell'articolo 25.

Qualora la forza esistente al 30 giugno 1934, nei vari gradi e ruoli, sia diversa da quella prevista per la stessa data nelle tabelle allegate, il Ministro per la guerra è autorizzato a modificare il numero delle vacanze e quello delle promozioni da effettuarsi nel secondo semestre 1934, in modo da raggiungere, al 31 dicembre di detto anno, il numero di posti di ruolo stabiliti nelle tabelle stesse

ARTICOLO 147

Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale.

Le disposizioni stesse non si applicano inoltre

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934-XII n. 85, e siano già stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge.

b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto — in parte — detti periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

ARTICOLO 148.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilità saranno applicati gradualmente, come segue:

	anno 1934	anno 1935	anno 1936
generale di divisione	63	62	62
generale di brigata e maggior generale	61	60	59
colonnello	57	56	56
tenente colonnello	54	53	52
maggiore	52	51	50
capitano	48	47	46

Il Ministro per la guerra, *in via assolutamente eccezionale*, previo unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, può, fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilità a chi eccella per qualità professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicchè il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel *Bollettino militare*, della relativa motivazione.

ARTICOLO 149.

Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avrà luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.

Agli ufficiali suddetti si applicano i limiti di promovibilità stabiliti dall'articolo 35.

Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianità, i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.

I *non prescelti per l'avanzamento* saranno collocati **fuori organico**, sempre che non concorrano — unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza.

ARTICOLO 150.

I quadri di avanzamento esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati.

Rimangono però salvaguardati i diritti degli ufficiali che debbono conseguire la promozione per coprire vacanze utili, agli effetti dell'avanzamento, formatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Gli ufficiali di ogni grado e ruolo che si trovavano iscritti sui predetti quadri saranno nuovamente presi in esame e, *se prescelti*, iscritti sui nuovi quadri di avanzamento che avranno valore fino al 30 giugno 1935.

La presa in esame si effettuerà con le norme della presente legge, avvertendo:

1º - che — per tutti i gradi per i quali è prescritta la classifica — questa dovrà essere fatta con le norme dell'articolo 47;

2º - che gli esami od esperimenti già superati non saranno ripetuti, ma il risultato di essi costituirà elemento di giudizio per le autorità giudicatrici;

3º - che i tenenti colonnelli veterinari che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica parziali e totale saranno assoggettati agli esami di cui all'articolo 56;

4º - che gli ufficiali confermati *prescelti*, colpiti dai limiti di promovibilità, saranno promossi nella posizione di servizio permanente effettivo quando si forma la vacanza utile per la loro promozione e sotto la stessa data saranno collocati a disposizione con il nuovo grado;

5º - che i *non prescelti* per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria concorreranno a formare vacanza, od al trasferimento nel ruolo mobilitazione, con le norme stabilite dalla legge, sotto la data in cui sarà comunicato loro l'esito del giudizio che li riguarda.

ARTICOLO 151.

Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento, ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge.

Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.

ARTICOLO 152.

Gli ufficiali generali che precedevano nei ruoli del servizio permanente effettivo l'ultimo pari grado promosso prima dell'entrata in vigore della presente legge debbono essere collocati a **disposizione**; salvo al Ministro per la guerra la facoltà di trattenere in servizio quelli che non abbiano ancora raggiunto il limite di promovibilità, ma non oltre il raggiungimento del limite stesso

La posizione di soprannumero, per gli ufficiali generali, è soppressa. Quelli attualmente in detta posizione sono collocati a **disposizione**, dall'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

ARTICOLO 153.

Gli ufficiali di artiglieria che abbiano ultimato con esito favorevole il corso superiore balistico, nel grado di maggiore, godono di un vantaggio pari ad un *trentesimo* del ruolo considerato al 1° gennaio dell'anno in cui gli ufficiali entrano in turno di promozione, con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Detto vantaggio non è cumulabile con quello derivante dall'avanzamento a scelta speciale, per altri titoli, al grado di tenente colonnello.

ARTICOLO 154.

I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 155;

b) a scelta speciale per esami;

c) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);

d) a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);

e) a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).

Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.

I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.

ARTICOLO 155.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera *a*) del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 — ne facciano o no domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici con le norme dell'articolo 59. I capitani designati, previa classifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al R. D. 4 gennaio 1934 n. 127, sosterranno senz'altro gli esami per l'avanzamento anticipato. Coloro che superino gli esami stessi potranno conseguire l'avanzamento anticipato solo nel caso in cui, in una nuova classifica, come da articolo 47, riportino i punti minimi parziali e totale prescritti.

Le norme ed i programmi di esame saranno stabiliti con decreto Reale. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani che non superino l'esame di cui sopra, ma vi riportino un punto che consenta la loro presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento, saranno dispensati dal sostenere gli esperimenti di cui all'articolo 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 47.

I capitani che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione

Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo delle prove di esame si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità nella valutazione dei titoli quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani dei servizi tecnici, dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato in applicazione della legge 29 maggio 1933, n. 594, sono considerati, agli effetti della determinazione della anzianità nel grado di maggiore, come se avessero sostenuto le prove per l'avanzamento anticipato quando le sostennero i capitani di pari anzianità dell'arma di appartenenza

ARTICOLO 156.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono devoluti alle promozioni dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 154.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai capitani che — pur non avendo i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 154 — abbiano acquisito il diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

ARTICOLO 157

I capitani di cui all'articolo 154, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso, sono promossi nei limiti fissati dall'articolo 156 quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sottoindicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

— nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

— nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esame;

— nel primo *dodicesimo*, se abbiano superato il corso superiore balistico;

— nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi della scuola di guerra;

— nel primo *terzo*, se abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 158.

Gli attuali capitani dei servizi tecnici, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 154, sono promossi quando siano entrati nelle aliquote del rispettivo ruolo di comando sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

— nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

— nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esami;

— nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi superiori tecnici di artiglieria o del genio.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva più capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami o ad avanzamento anticipato. Il capitano che ha superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale, precederà, a sua volta, il pari grado promosso ad avanzamento anticipato.

ARTICOLO 159.

I capitani (esclusi quelli dei C.C. R.R.) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918, ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 160.

I tenenti dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengano ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921, od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 161;

b) a scelta speciale per esami.

Gli anzidetti tenenti, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi Inoltre debbono avere comandato complessivamente, per almeno due anni, ed in modo lodevole il reparto corrispondente al proprio grado

I tenenti che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno all'avanzamento di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due

ARTICOLO 161.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato di cui al comma *a)* del precedente articolo i tenenti — ne facciano o no domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici, con le norme dell'articolo 59.

Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale

I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.

ARTICOLO 162.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti alle promozioni dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 160.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai tenenti che — pur non avendo i requisiti previsti dal penultimo comma dell'articolo 160 — abbiano acquisito diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione

ARTICOLO 163

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 160 sono promossi, nei limiti fissati dall'articolo 162, quando siano entrati nelle aliquote di ruolo sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

a) nel primo *nono*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

b) nel primo *ottavo*, se promovibili a scelta speciale per esami.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 164.

I capitani ed i tenenti che abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta speciale per esami, previsto dal titolo VI, per aver superato i relativi esami, godono, dalla data di applicazione della presente legge, i vantaggi di carriera fissati dagli articoli 157 e 163, se in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160; o dall'articolo 61, in ogni altro caso.

ARTICOLO 165.

I tenenti (esclusi quelli dei CC. RR.) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, o per altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione, e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dagli articoli 160, 161, 162, 163 e 164, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 166.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta speciale per esami ed ottenere — se promovibili — i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dall'articolo 61 per il titolo della scuola di guerra e per il trasferimento nel corpo di stato maggiore quando abbiano raggiunto il grado di capitano e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

ARTICOLO 167.

I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (eslusi quelli dei CC. RR.) che siano già brevettati osservatori dall'aeroplano, purchè:

a) per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualità per esplicare il compito di osservatore;

b) per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e 67 compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera *a*) — per il grado che rivestono attualmente, i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65

ARTICOLO 168.

Gli attuali tenenti di commissariato saranno tutti assoggettati ad esame, sulla base di norme da stabilirsi con decreto Reale, eccettuati coloro che, già inscritti sul quadro d'avanzamento e ripresi in esame a norma dell'articolo 150, vengano confermati prescelti per l'avanzamento.

Gli ultimi classificati agli esami saranno trasferiti nel ruolo di sussistenza.

ARTICOLO 169.

Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli *M* e consegnatari sono trasferiti, alla data del 1° luglio 1934, nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza, salva per tutti (eccettuati quelli provenienti dalle specialità treno di artiglieria e del genio) la facoltà di entrare a far parte del ruolo di comando.

Le domande relative debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali le cui domande siano accolte sono inscritti nel ruolo di comando, sotto la data del 1° luglio 1934, al posto di anzianità che occupavano prima del passaggio nel ruolo *M* o consegnatari e, se capitani e tenenti colonnelli, si presentano a loro turno agli esperimenti, purchè riportino i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47. Qualora risultino pretermessi perchè scavalcati, dopo la data 1° luglio 1934, da pari grado meno anziani, *se prescelti per l'avanzamento* sono promossi e collocati al posto di anzianità che loro spetta, ma non mai anteriore al 1° luglio 1934. Se scavalcati prima della data predetta è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione provenienti dal ruolo *M* e dal ruolo consegnatari, si applicano, per il solo grado col quale sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, i limiti di età fissati per lo stesso grado nei predetti ruoli. Qualora conseguano promozioni nel ruolo di mobilitazione si applicano ad essi gli stessi limiti di età stabiliti per i pari grado dei ruoli di comando.

I capitani del ruolo consegnatari che, alla data 1° luglio 1934, abbiano ottenuto il godimento degli assegni del grado superiore in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 della legge 20 dicembre 1932 (XI) n. 1626, conservano *ad personam* gli assegni stessi soltanto qualora siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

ARTICOLO 170.

Gli attuali tenenti di fanteria del ruolo *M* sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, alla data del 1° luglio 1934, (sempre quando non abbiano fatto domanda di entrare nel rispettivo ruolo di comando dell'arma di provenienza) e sono compresi nel numero di posti fissato nelle tabelle annesse per i capitani del ruolo di mobilitazione

Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo dell'arma di provenienza. Se al 1° luglio 1934 il detto pari grado sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

ARTICOLO 171.

Gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione della rispettiva arma, alla data del 1° luglio 1934, e sono compresi nel numero di posti fissato dalle annesse tabelle per i rispettivi gradi dei ruoli di mobilitazione.

Coloro che rivestono il grado di tenente sono compresi nel numero di posti fissati per i capitani del ruolo di mobilitazione Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione al grado di capitano non appena sia promosso il pari grado dell'arma rispettiva che li precedeva nel ruolo. Se, al 1° luglio 1934, il detto pari grado (tenente) sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

ARTICOLO 172.

Fino a quando, in ciascun ruolo di mobilitazione, non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937 dalle annesse tabelle, non si addiviene alla formazione di vacanze obbligatorie nei ruoli stessi ed i trasferimenti dai ruoli di comando non danno luogo a vacanze in questi ultimi ruoli e non sono compresi nelle vacanze obbligatorie di cui alle relative tabelle.

Durante il suddetto periodo, le vacanze che si formino nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per promozioni e per i motivi di cui al n 1 dell'articolo 27, sono colmate tutte con promozioni dal grado inferiore.

Nel grado di capitano le predette vacanze si colmano con le promozioni dei tenenti, come da articoli 170 e 171; l'eventuale eccedenza con ulteriori immissioni dal ruolo di comando.

ARTICOLO 173

Qualora, durante la formazione dei ruoli di mobilitazione e cioè fino a tutto l'anno 1937, non si possa procedere al ripianamento di tutte le vacanze con promozioni, come è detto nel precedente articolo, e qualora non siano sufficienti allo scopo le domande presentate a norma dell'articolo 100, si dovrà aumentare il numero dei trasferimenti d'autorità di ufficiali dal ruolo di comando, fino al ripianamento delle vacanze stesse

ARTICOLO 174.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto legge n. 1600 del 4 settembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 ed i tenenti colonnelli di cui all'articolo 67 del Testo Unico sull'avanzamento approvato con R. D. 8 maggio 1933 conseguono — se giudicati promovibili nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri — gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 175.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri

L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinunzia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

ARTICOLO 176.

Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale e generale di corpo di armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame per la designazione a tali gradi coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Il Ministro per la guerra, in relazione ai bisogni dell'efficienza dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nell'aspettativa per riduzione di quadri.

ARTICOLO 177.

Le autorità che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo; salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 178.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 33, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35.

Per le modalità dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), nè debbono frequentare appositi corsi di istruzione.

Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purchè non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.

ARTICOLO 179

Per i capitani mutilati ed invalidi, provenienti sia dal servizio permanente effettivo sia dalle categorie in congedo, riassunti in servizio, la promozione viene retrodatata per anzianità, ma non per assegni, di tanti posti quanti sono i capitani del servizio permanente effettivo (meno anziani dell'ufficiale cui dovrebbe accodarsi il capitano riassunto) che, per effetto dell'avanzamento anticipato, abbiano conseguito la promozione prima di lui.

ARTICOLO 180.

Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal 1° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dall'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1933 (XI), si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934 le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.

ARTICOLO 181.

Gli ufficiali delle varie armi, laureati in chimica, che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono inscritti nel ruolo di comando dell'arma stessa e, se *prescelti*, sono promossi a loro turno ad anzianità od a scelta ordinaria. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Per i capitani ed i tenenti colonnelli, in luogo degli esperimenti, si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

ARTICOLO 182.

A partire dal 1° settembre 1933 è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

ARTICOLO 183.

Ai maggiori ed ai capitani che furono ammessi alla scuola di guerra negli anni 1931, 1932 e 1933 è concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

1° - se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *decimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato del 6 % del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni maggiore, a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli, non sarà effettuata riduzione alcuna;

2° - se capitani: la promozione a scelta speciale, a norma dell'articolo 61, ovvero a norma dell'articolo 157 se trattasi di ufficiali reclutati negli anni 1918 e precedenti; ovvero, qualora risulti più favorevole, un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *quindicesimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato dell'8 % del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni capitano, a qualunque arma appartenga.

Se, nel calcolare detto spostamento, si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, la aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un *quinto.*

Nell'applicazione del presente articolo, nessun ufficiale potrà oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

ARTICOLO 184.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di a disposizione e fuori organico, di cui al precedente titolo XIII, è fissato in anni *cinque* per gli ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.

ARTICOLO 185.

Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovranno — in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 — avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire l promozione:

a) colonnelli: 5 anni;

b) tenenti: 8 anni ad anzianità; 7 anni a scelta speciale;

Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33

ARTICOLO 186.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio — prima dell'entrata in vigore della presente legge — saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.

ARTICOLO 187.

Qualora — eccezionalmente — un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « **a disposizione** » o di « **fuori organico** », di cui agli articoli 106 e 108, sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto.

Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento « **a disposizione** » o « **fuori organico** » non sia stato concesso a domanda.

ARTICOLO 188.

Fino al 31 dicembre 1935, quando non vi sia sufficiente disponibilità di ufficiali in possesso dei requisiti di comando di reparto previsti dall'art. 32, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore — se provvisti di tutti gli altri requisiti — i capitani che abbiano tenuto per due anni con tale grado il comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente, e i tenenti colonnelli provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al Regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 451 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 che abbiano tenuto il comando di battaglione o di gruppo per due anni, anche se complessivamente nel grado di maggiore e di tenente colonnello

Fino al 31 dicembre 1936 potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al citato Regio decreto legge che abbiano tenuto il comando effettivo di battaglione o di gruppo previsto dalla lettera *t)* dell'art. 32.

Inoltre, nel grado di maggiore e di tenente colonnello, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore, prescindendo dal requisito della provenienza dal corpo stesso prescritta dagli articoli 71 e 72, gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1934:

a) frequentano i corsi della scuola di guerra col grado di capitano o di maggiore;

b) stanno compiendo, col grado di maggiore o di tenente colonnello, l'esperimento pratico pel servizio di stato maggiore o il prescritto periodo di comando di reparto per il trasferimento nel corpo.

I trasferimenti di cui sopra saranno effettuati con le modalità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1929, n. 2048 e successive modificazioni.

PARTE VII.

DISPOSIZIONI FINALI.

ARTICOLO 189.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

ARTICOLO 190.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge è abrogata dalla data di entrata in vigore della legge stessa

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 · Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA *B*.

DEL MODO COL QUALE SI EFFETTUA L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

COMPLEMENTO				AUSILIARIA E RISERVA
ARMI (esclusi i CC. RR.)		Arma dei CC. RR.	Corpo sanitario, veterinario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione	
Unità di 1ª linea	Unità ausiliarie e territoriali			
Sottotenenti: scelta ordinaria. Tenenti, capitani: scelta ordinaria. Maggiori: scelta ordinaria.	Anzianità ed esclusivamente per titoli.	Sottotenenti e tenenti: anzianità. Capitani: scelta ordinaria previa partecipazione ad apposito corso.	Anzianità ed esclusivamente per titoli per la promozione al grado di tenente. Scelta per titoli, per la promozione ai gradi di capitano e superiori.	Anzianità fino al grado di tenente colonnello. Scelta ordinaria per la promozione al grado di colonnello ed a vari gradi di generale.

AVVERTENZE ALLE TABELLE

I. — La situazione dei ruoli al 30 giugno 1934 è solo «presunta»; perciò il numero di *vacanze obbligatorie* stabilito nelle tabelle per tutti i gradi e ruoli per il 1934 dovrà — se necessario — essere modificato in modo che, al 31 dicembre 1934, sia raggiunto il numero di posti di ruolo stabilito dalle tabelle per detto anno

II. — Fino al 1937 (compreso), il numero dei trasferimenti nel ruolo mobilitazione stabilito per ciascun grado non è compreso in quello delle vacanze obbligatorie. Dal 1938 (compreso) in poi, il numero delle vacanze obbligatorie comprende anche i suddetti trasferimenti.

III. — Nelle cifre riportate nelle colonne «**posti di ruolo**» nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7 non sono compresi gli ufficiali appartenenti ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

IV. — Ogni anno, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata dei colonnelli dei ruoli di comando di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sarà aumentato dell'aliquota stabilita dal Ministro per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della presente legge, diminuendo in eguale misura le eliminazioni nel grado di colonnello

V. — Nelle tabelle, la cifra delle vacanze nei subalterni non è *obbligatoria*, ma solamente *presunta;* ne consegue che anche la cifra del reclutamento annuo dei subalterni non ha valore assoluto ma deve — ogni anno — essere commisurata alle *reali vacanze* verificatesi nei subalterni stessi, in modo da mantenere, possibilmente, i posti di ruolo nelle cifre fissate nelle tabelle.

VI. — Tenuto conto dell'inizio dei corsi presso le scuole di applicazione, le nomine dei subalterni possono avvenire anche prima che si siano verificate, nei subalterni stessi, tutte le vacanze previste nelle tabelle.

UFFICIALI

ANNI	GENERALI DI CORPO D'ARMATA		GENERALI DI DIVISIONE		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione presumibile al:					
30 giugno 1934	28	—	(1) 64	—	—
Situazione da raggiungere al:					
31 dicembre 1934	28	2	(3) 55	5	2
» » 1935	»	5	»	11	5
» » 1936	»	5	»	11	5
» » 1937	»	5	»	11	5
» » 1938	»	5	»	11	5
» » 1939	»	5	»	11	5
» » 1940	»	5	»	11	5
» » 1941	»	5	»	11	5
» » 1942	»	5	»	11	5
» » 1943	»	5	»	11	5
» » 1944	»	5	»	11	5
» » 1945	»	5	»	11	5

TABELLA N. 1.

GENERALI

GENERALI DI BRIGATA			ARMA CC. RR.					NOTE
			GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA			
Posti di ruolo	Vavanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	
(1) (2) 135	—	—	2	—	5	—	—	(1) Non vi sono compresi i tenenti generali di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico. Vi sono però inclusi i generali in soprannumero che - in applicazione alla presente legge - verranno tolti dai ruoli del S.P.E. e passati nella posizione di « a disposizione ». (2) Non vi sono compresi i maggiori generali di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico. (3) Non vi sono più compresi i generali in soprannumero. (4) Le 15 vacanze sono ricoperte completamente dalle promozioni di colonnelli delle varie armi, come da rispettive tabelle.
(3) 117	(4) 15	5	2	Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado	6	2	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore	
»	31	11	»		»	1		
»	31	11	»		»	2		
»	31	11	»		»	1		
»	31	11	»		»	2		
»	31	11	»		»	1		
»	31	11	»		»	2		
»	31	11	»		»	1		
»	31	11	»		»	2		
»	31	11	»		»	1		
»	31	11	»		»	2		
»	31	11	»		»	1		

UFFICIALI GENE

ANNI	SANITÀ					COM	
	TEN. GEN.		MAGGIORI GENERALI			TEN. GENERALI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al 30 Giugno 1934	1	—	5		—	1	—
Situazione da raggiungere al:							
31 Dicembre 1934	1	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado	6	—	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	1	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado
» » 1935	»		»			»	
» » 1936	»		»	1		»	
» » 1937	»		»	1		»	
» » 1938	»		»	1		»	
» » 1939	»		»	1		»	
» » 1940	»		»	1		»	
» » 1941	»		»	1		»	
» » 1942	»		»	1		»	
» » 1943	»		»	1		»	
» » 1944	»		»	1		»	
» » 1945	»		»	1		»	

TABELLA N. 2.

RALI DEI SERVIZI

MISSARIATO			
Maggiori Generali			
Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	NOTE
2	—	—	
2	—	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	
»			
»	—		
»	1		
»			
»	1		
»	—		
»	1		
»	—		
»	1		
»	—		
»	1		

CARABINIERI

ANNI	GRADI							
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:								
30 giugno 1934.....	23	—	—	83	—	—	85	—
Situazione da raggiungere al:								
31 dicembre 1934...	24	4	2	82	(1) 12	(2) 5	97	15
» » 1935...	»	5	1	»	16	5	106	27
» » 1936...	»	»	2	»	16	5	115	27
» » 1937...	»	5	1	»	16	5	118	27
» » 1938...	»	5	2	»	16	5	»	24
» » 1939...	»	5	1	»	16	5	»	24
» » 1940...	»	5	2	»	16	5	»	24
» » 1941...	»	5	1	»	16	5	»	24
» » 1942...	»	5	2	»	16	5	»	24
» » 1943...	»	5	1	»	16	5	»	24
» » 1944...	»	5	2	»	16	5	»	24
» » 1945...	»	5	1	»	16	5	»	24

TABELLA N. 3.

REALI

	CAPITANI			SUBALTERNI			Subalterni da reclutare
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze provedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
—	435	—	—	562	—	—	—
11	425	(7) 36	(3) 27	551	28	27	17
16	»	60	(4) 36	505	61	60	15
16	»	60	(5) 36	467	61	60	23
16	»	60	(6) 30	453	61	60	47
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56
16	»	53	24	»	56	53	56

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei ten. colonnelli.

(2) Di cui 1 per aumento organico dei colonnelli.

(3) Di cui 12 per aumento organico dei maggiori.

(4) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori.

(5) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori.

(6) Di cui 3 per aumento organico dei maggiori.

(7) Di cui 9 a diminuzione organico dei capitani.

FANTERIA

ANNI	GRADI									
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				Mag	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:										
30 giugno 1934....	276	—	—	—	734	—	—	—	942	—
Situazione ruoli *M* e *C* alla stessa data	—	—	—	—	33	—	—	—	48	—
Situazione da raggiungere al:										
31 dicembre 1934	265	18	8	11	664	59	18	(3)103	882	85
» » 1935	253	(1)41	14	11	594	120	40	70	822	170
» » 1936	241	(1)41	14	11	524	120	40	70	762	170
» » 1937	229	(1)41	14	11	454	120	40	70	702	170
» » 1938	»	40	14	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	452	115 (2)	40	Fino ad un massimo di 47 ogni anno	»	140
» » 1939	»	40	14		450	115 (2)	40		»	140
» » 1940	»	40	14		448	115 (2)	40		»	140
» » 1941		40	14			113	40			140
» » 1942	»	40	14		»	113	40			140
» » 1943	»	40	14		»	113	40		»	140
» » 1944	»	40	14		»	113	40		»	140
» » 1945	»	40	14		»	~~113~~	40		»	140

TABELLA N. 4.

(RUOLO COMANDO)

GIORI		CAPITANI				SUBALTERNI			Subalterni da reclutare	NOTE
Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano		
—	—	3039	—	—	—	2500	—	—	—	(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli (2) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli (3) Compresi i provenienti dal ruolo *M* (4) Di cui 21 a diminuzione organico dei capitani. (5) Di cui 55 ogni anno a diminuzione organico dei capitani (6) Compresi i capitani dei ruoli *M* e *C* ed i tenenti del ruolo *M* (7) Di cui 25 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
—	—	347	—	—	—	40	—	—	—	
59	(3)108	2828	(4)152	85	(6)577	2579	151	131	230	
120	60	2583	(5) 295	170	190	2584	260	240	265	
120	60	2338	(5)295	170	190	2584	270	240	270	
120	60	2093	(5)295	170	190	2589	270	240	275	
113	Fino ad un massimo di 14 ogni anno	2118	215	140	Fino ad un massimo di 70 ogni anno	»	280	(7)240	280	
113		2143	215	140		»	280	(7)240	280	
113		2168	215	140		»	280	(7)240	280	
113		2193	215	140		»	280	(7)240	280	
113		2218	215	140		»	280	(7)240	280	
113		2243	215	140		»	280	(7)240	280	
113		»	232	140	Fino ad un massimo di 85 ogni anno	»	272	232	272	
113		»	232	140		»	272	232	272	

FANTERIA

ANNI	GRADI						
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			
	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934, degli ufficiali dei ruoli M e C ...	—	—	—	33	—	—	48
Situazione da raggiungere al:							
31 dicembre 1934	11	—	11	103	—	(2)103	108
» » 1935	22	—	11	173	—	70	168
» » 1936	33	—	11	243	—	70	228
» » 1937	44	—	11	313	—	70	288
» » 4 1938	»	11	11	309	(1) 71	47	274
» » 5 1939	»	11	11	305	(1) 71	47	260
» » 1940	»	11	11	301	(1) 71	47	246
» » 1941	»	11	11	297	(1) 71	47	232
» » 1942	»	11	11	293	(1) 71	47	218
» » 1943	»	11	11	289	(1) 71	47	204
» » 5 1944	»	11	11	»	67	47	»
» » 1945	»	11	11	»	67	47	»

Tabella N. 4-*bis*

(Ruolo Mobilitazione).

Maggiori			Capitani				NOTE
Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	
—			347	—	—	—	*NB.* – Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di ten. colonnello e maggiore. (1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli. (2) Compresi i provenienti dai ruoli *M.* e *C* (3) Di cui 14 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. (4) Di cui 43 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. (5) Compresi i capitani dei ruoli *M* e *C* ed i tenenti del ruolo *M.*
—	—	(2) 108	577		—	(5) 577	
—	—	60	767	—	—	190	
—	—	60	957	—	—	190	
—	—	60	1147	—	—	190	
(3) 52	20	14	1104	(4) 113	24	70	
(3) 52	20	14	1061	(4) 113	24	70	
(3) 52	20	14	1018	(4) 113	24	70	
(3) 52	20	14	975	(4) 113	24	70	
(3) 52	20	14	932	(4) 113	24	70	
(3) 52	20	14	889	(4) 113	24	70	
38	20	14	»	85	24	85	
38	20	14	»	85	24	85	

CAVALLERIA

ANNI	GRADI									
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MA	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:										
30 giugno 1934....	26	—	—	—	78	—	—	—	116	—
Situazione ruolo *M* e *C*, alla stessa data	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—
Situazione da raggiungere al:										
31 dicembre 1934..	25	2	1	1	71	6	2	(3) 9	106	(4) 11
» » 1935..	24	4	1	1	64	12	4	7	96	(5) 17
» » 1936..	23	4	1	1	57	12	4	7	86	(5) 17
» » 1937..	21	(1) 5	1	1	50	12	4	7	76	(5) 17
» » 1938..	»	4	1	*Fino ad un massimo di 1 ogni anno*	49	(2) 12	4	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	»	14
» » 1939..	»	4	1		48	(2) 12	4		»	14
» » 1940..	»	4	1		47	(2) 12	4		»	14
» » 1941..	»	4	1		46	(2) 12	4		»	14
» » 1942..	»	4	1		»	11	4		»	14
» » 1943..	»	4	1		»	11	4		»	14
» » 1944..	»	4	1		»	11	4		»	14
» » 1945..	»	4	1		»	11	4		»	14

TABELLA N. 5.

(RUOLO COMANDO)

GIORI		CAPITANI				SUBALTERNI			re-
Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
—									
—	—	252	—	-	—	154	—	—	—
—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
6	(3) 9	238	8	6	(3) 26	177	11	(6) 9	34
12	5	223	17	12	15	191	20	17	34
12		208	17	12	15	205	20	17	34
12		193	17	12	15	219	20	17	34
11	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	196	19	14	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	230	26	(7) 22	37
11		199	19	14		»	26	(7) 22	26
11		202	19	14		»	26	(7) 22	26
11		205	19	14		»	26	(7) 22	26
11		208	19	14		»	26	(7) 22	26
11		210	19	14		»	26	(8) 21	26
11		»	22	14	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	»	26	22	26
11		»	22	14		»	26	22	26

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei colonnelli.

(2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli.

(3) Compresi i provenienti dai ruoli *M* e *C*.

(4) Di cui 5 a diminuzione organico dei maggiori.

(5) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.

(6) Di cui 1 ad aumento organico dei capitani.

(7) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

(8) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

CAVALLERIA

ANNI	GRADI						
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo
Situazione prevedibile al: 31 giugno 1934, degli ufficiali dei Ruoli *M* e *C*	—	—	—	2			4
Situazione da raggiungere al:							
31 dicembre 1934	1	—	1	9	—	(1) 9	9
» » 1935	2	—	1	16	—	7	14
» » 1936	3	—	1	23	—	7	19
» » 1937	4	—	1	30	—	7	24
» » 1938	»	1	1	»	8	6	»
» » 1939	»	1	1	»	8	6	»
» » 1940	»	1	1	»	8	6	»
» » 1941	»	1	1	»	8	6	»
» » 1942	»	1	1	»	8	6	»
» » 1943	»	1	1	»	8	6	»
» » 1944	»	1	1	»	8	6	»
» » 1945	»	1	1	»	8	6	»

TABELLA N. 5-*bis*.

(RUOLO MOBILITAZIONE)

MAGGIORI			CAPITANI				NOTE
Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	
—	—	—	11	—	—	—	N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore. (1) Compresi i provenienti dai ruoli *M* e *C*. (2) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
—	—	(1) 9	26	—	—	(1) 26	
—	—	5	41	—	—	15	
—	—	5	56	—	—	15	
—	—	5	71	—	—	15	
4	2	2	68	(2) 7	2	4	
4	2	2	65	(2) 7	2	4	
4	2	2	62	(2) 7	2	4	
4	2	2	59	(2) 7	2	[illegible]	
4	2	2	56	(2) 7	2	4	
4	2	2	53	(2) 7	2	4	
4	2	2	»	6	2	6	
4	2	2	»	6	2	6	

ARTIGLIERIA

ANNI	GRADI									
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAG	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934....	155	—	—	—	356	—	—	—	465	—
Situazione ruoli *M* e *C* e subalterni provenienti dalla specialità treno alla stessa data..	—	—	—	—	17	—	—	—	7	—
Situazione da raggiungere al:										
31 dicembre 1934 .	149	11	5	6	329	24	11	(3) 50	437	35
» » 1935 .	143	23	8	6	296	60	23	33	400	71
» » 1936 .	136	(1)24	8	6	263	60	23	33	381	71
» » 1937 .	129	(1)24	8	6	230	60	23	33	353	71
» » 1938 .	»	22	8	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	229	(2)60	22	Fino ad un massimo di 22 ogni anno	»	76
» » 1939 .	»	22	8		228	(2)60	22		»	76
» » 1940 .	»	22	8		227	(2)60	22		»	76
» » 1941 .	»	22	8		226	(2)60	22		»	76
» » 1942 .	»	22	8		»	59	22		»	76
» » 1943 .	»	22	8		»	59	22		»	76
» » 1944 .	»	22	8		»	59	22		»	76
» » 1945 .	»	22	8		»	59	22		»	76

TABELLA N. 6.

(RUOLO COMANDO)

GIORI		CAPITANI				SUBALTERNI			Subalterni da reclutare	NOTE
Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano		
—	—	1402	—	—	—	1189	—	—	—	(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli. (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. (3) Compresi i provenienti dal ruolo *M* (4) Compresi gli 84 capitani del ruolo *M*. ed i 23 tenenti del treno. (5) Sono i provenienti dal treno. (6) Di cui 10 ogni anno ad aumento organico dei capitani (7) Di cui 9 ogni anno ad aumento organico dei capitani. (8) Di cui 16 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
—	—	84	—	—	—	(5) 23	—	—	—	
30	(3) 35	1327	45	35	(4) 192	1348	63	(6) 55	222	
60	28	1252	91	71	85	1424	111	(6) 101	187	
60	28	1176	91	71	85	1414	110	(7) 100	100	
60	28	1100	91	71	85	1394	120	(7) 100	100	
59	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	1116	110	76	Fino ad un massimo di 30 ogni anno	1378	136	(8) 126	120	
59		1132	110	76		»	136	(8) 126	136	
59		1148	110	76		»	136	(8) 126	136	
59		1164	110	76		»	136	(8) 126	136	
59		1180	110	76		»	136	(8) 126	136	
59		1196	110	76		»	136	(8) 126	136	
59		»	130	76	Fino ad un massimo di 44 ogni anno	»	142	130	142	
59		»	130	76		»	142	130	142	

ARTIGLIERIA

ANNI	GRADI						
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 degli ufficiali dei ruoli *M* e *O*.	—	—	—	17	—	—	7
Situazione da raggiungere al:							
31 dicembre 1934	6	—	6	50	—	(2) 50	35
» » 1935	12	—	6	83	—	33	63
» » 1936	18	—	6	116	—	33	91
» » 1937	24	—	6	149	—	33	119
» » 1938	»	6	6	147	(1) 30	20	117
» » 1939	»	6	6	145	(1) 30	20	115
» » 1940	»	6	6	143	(1) 32	22	113
» » 1941	»	6	6	141	(1) 32	22	111
» » 1942	»	6	6	139	(1) 32	22	109
» » 1943	»	6	6	137	(1) 32	22	107
» » 1944	»	6	6	»	30	22	»
» » 1945	»	6	6	»	30	22	»

TABELLA N. 6-*bis*.

(RUOLO DI MOBILITAZIONE)

Maggiori			Capitani				*NOTE*
Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	
—	—	—	84	—	—		N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.
—	—	(2) 35	192	—	—	(5) 192	(1) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
—	—	28	315	-	—	85	(2) Compresi i provenienti dal ruolo *M*.
—	—	28	352	-	—	85	(3) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
—	—	28	447	—	--	85	(4) Di cui 16 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
(3) 23	8	11	431	(4) 46	10	30	(5) Compresi gli 84 capitani del ruolo *M* e *C* ed i tenenti del treno.
(3) 23	8	11	415	(4) 46	10	30	
(3) 23	8	11	399	(4) 46	10	30	
(3) 23	8	11	383	(4) 46	10	30	
(3) 23	8	11	367	(4) 46	10	30	
(3) 23	8	11	351	(4) 46	10	30	
21	8	11	»	44	10	44	
21	8	11	»	44	10	44	

GENIO

ANNI	GRADI									
	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAG	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:										
30 giugno 1934....	38	—	—	—	113	—	—	—	138	—
Situazione ruoli *M* e *C* alla stessa data	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Situazione da raggiungere al:										
31 dicembre 1934.	37	3	1	2	104	10	(1) 4	(2) 13	131	15
» » 1935.	35	5	2	2	92	16	5	12	125	20
» » 1936.	33	5	2	2	80	16	5	12	119	20
» » 1937.	31	5	2	2	68	16	5	12	113	20
» » 1938.	»	5	2	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	»	15	5	Fino ad un massimo di 7 ogni anno	»	21
» » 1939.	»	5	2		»	15	5		»	21
» » 1940.	»	5	2		»	15	5		»	21
» » 1941.	»	5	2		»	15	5		»	21
» » 1942.	»	5	2		»	15	5		»	21
» » 1943.	»	5	2		»	15	5		»	21
» » 1944.	»	5	2		»	15	5		»	21
» » 1945.	»	5	2		»	15	5		»	21

TABELLA N. 7.

(RUOLO COMANDO)

GIORI		CAPITANI				SUBALTERNI			Subalterni da reclutare
Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
—	—	417	—	—	—	380	—	—	—
—	—	1	—	—	—	(6) 2	—	—	—
(3)13	(3) 8	374	19	15	(5) 27	425	1	—	46
16	7	372	28	(4)21	24	432	55	(7) 50	62
16	7	370	28	(4)21	24	409	55	(7) 50	32
16	7	352	28	(4)21	24	400	39	(7) 34	30
15	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	354	34	21	10	»	41	(7) 36	41
15		»	36	21	Fino ad un massimo di 12 ogni anno	»	41	36	41
15		»	36	21		»	41	36	41
15		»	36	21		»	41	36	41
15		»	36	21		»	41	36	41
15		»	36	21		»	41	36	41
15		»	36	21		»	41	36	41
15		»	36	21		»	41	36	41

NOTE

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.

(2) Compresi i provenienti dal ruolo *M*.

(3) Di cui 3 ad aumento organico dei tenenti colonnelli

(4) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei maggiori.

(5) Compresi il capitano del ruolo *M* ed i due tenenti del treno.

(6) Sono i provenienti dal treno.

(7) Parte delle promozioni servono per raggiungere gli organici dei capitani.

GENIO (Ruolo

ANNI	GRADI						
	Colonnelli			Ten. Colonnelli			
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934, degli ufficiali del ruolo M	—	—	—	1	—	—	1
Situazione da aggiungere al:							
31 dicembre 1934	2	—	2	13	—	(2) 13	8
» » 1935	4	—	2	25	—	12	15
» » 1936	6	—	2	37	—	12	22
» » 1937	8	—	2	49	—	12	29
» » 1938	»	2	2	48	(1) 12	7	»
» » 1939	»	2	2	47	(1) 12	7	»
» » 1940	»	2	2	46	(1) 12	7	»
» » 1941	»	2	2	45	(1) 12	7	»
» » 1942	»	2	2	»	10	7	»
» » 1943	»	2	2	»	10	7	»
» » 1944	»	2	2	»	10	7	»
» » 1945	»	2	2	»	10	7	»

TABELLA N. 7-*bis*.

MOBILITAZIONE)

MAGGIORI			CAPITANI				NOTE
Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	
—	—	—	(4) 3	—	—	—	*NB.* Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di ten. colonnello e maggiore. (1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli. (2) Compreso il ten. colonnello del ruolo *M*. (3) Compreso il maggiore del ruolo *M*. (4) 1 capitano del ruolo *M* e 2 tenenti del treno. (5) Compresi il capitano del ruolo *M* ed i 2 tenenti del treno.
—	—	(3) 8	27	—	—	(5) 27	
—	—	7	51	—	—	24	
—	—	7	75	—	—	24	
—	—	7	99	—	—	24	
8	4	4	»	10	4	10	
8	4	4	«	12	4	12	
8	4	4	»	12	4	12	
8	4	4	»	12	4	12	
8	3	4	»	12	4	12	
8	3	4	»	12	4	12	
8	3	4	»	12	4	12	
8	3	4	»	12	4	12	

SAN

ANNI	GRA							
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAG	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:								
30 giugno 1934 . . .	28	—	—	105	—	—	170	—
Situazione da raggiungere al:								
31 dicembre 1934 . .	29	2	(6) 1	104	(1) 8	(2) 3	172	14
» » 1935 . .	31	3	1	103	(1) 11	(3) 5	»	18
» » 1936 . .	»	6	1	102	(1) 11	6	»	18
» » 1937 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1938 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1939 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1940 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1941 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1942 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1943 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1944 . .	»	6	1	»	14	6	»	24
» » 1945 . .	»	6	1	»	14	6	»	24

TABELLA N. 8.

ITÀ

DI								
GIORI	CAPITANI			SUBALTERNI				
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare	*NOTE*
-	437	—	—	198	—	—	—	(1) ogni anno 1 vacanza a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. (2) 1 ad aumento organico dei colonnelli (3) 2 ad aumento organico dei colonnelli (4) 2 ad aumento organico dei maggiori (5) 3 ad aumento organico dei capitani (6) Ad aumento organico dei generali.
5	440	23 *	(4) 16	208	30	(5) 26	40	
10		30	18	222	31	30	45	
10	»	30	18	236	31	30	45	
14	»	40	24	247	41	40	52	
14	»	40	24	258	41	40	52	
14	»	40	24	»	41	40	41	
14	»	40	24	»	41	40	41	
14	»	40	24	»	41	40	41	
14	»	40	24	»	41	40	41	
14	»	40	24	»	41	40	41	
14	»	40	24	»	41	40	41	
14	»	40	24	»	41	40	41	

CHIMICI

ANNI	GRADI						
	COLONNELLI		**TEN. COLONNELLI**			**MAGGIORI**	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	1	—	4	—	—	28	—
Situazione da raggiungere al:							
31 dicembre 1934	2	Dopo cinque anni al massimo, di permanenza nel grado	8	1	(1) 1	24	(2) 8
» » 1935	»		9	1	Quando si formi la vacanza nel grado superiore	23	(3) 4
» » 1936	»		10	1		22	(3) 3
» » 1937	»		11	1		21	(3) 4
» » 1938	»		12	1		»	2
» » 1939	»		»	2		»	3
» » 1940	»		»	1		»	2
» » 1941	»		»	2		»	3
» » 1942	»		»	1		»	2
» » 1943	»		»	2		»	3
» » 1944	»		»	1		»	2
» » 1945	»		»	2		»	3

TABELLA N. 9.

FARMACISTI

	CAPITANI			SUBALTERNI			Subalterni da reclutare
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
—	32	—	—	29	—	—	—
(4) 5	32	4	4	35	4	4	10
(5) 2	»	4	3	32	4	4	1
(5) 2	»	3	2	»	3	3	3
(5) 2	»	4	3	»	4	4	4
(5) 2	»	3	2	»	3	3	3
2	»	4	3	»	4	4	4
1	»	3	2	»	3	3	3
2	»	4	3	»	4	4	4
1	»	3	2	»	3	3	3
2	»	4	3	»	4	4	4
1	»	3	2	»	3	3	3
2	»	4	3	»	4	4	4

NOTE

(1) Ad aumento organico dei colonnelli.

(2) Di cui 4 a diminuzione organico dei maggiori.

(3) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.

(4) Di cui 4 ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

(5) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

COMMIS

ANNI	GRADI							
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:								
30 giugno 1934....	12	—	—	31	—	—	48	—
Situazione da raggiungere al:								
31 dicembre 1934..	13	1	—	30	(1) 4	(2) 2	48	4
» » 1935..	»	2	1	»	5	2	»	6
» » 1936..	»	2	—	»	5	2	»	6
» » 1937..	»	2	1	»	5	2	»	6
» » 1938..	»	2	—	»	5	2	»	6
» » 1939..	»	2	1	»	5	2	»	6
» » 1940..	»	2	—	»	5	2	»	6
» » 1941..	»	2	1	»	5	2	»	6
» » 1942..	»	2	—	»	5	2	»	6
» » 1943..	»	2	1	»	5	2	»	6
» » 1944..	»	2	—	»	5	2	»	6
» » 1945..	»	2	1	»	5	2	»	6

TABELLA N. 10.

SARIATO

	CAPITANI			SUBALTERNI				
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare	NOTE
—	89	—		151	—	—	—	(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. (2) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. (3) Tutte a diminuzione organico dei subalterni. (4) Di cui 5 ad aumento organico dei capitani.
3	94	6	4	119	(3) 32	(4) 11		
5	»	10	6	108	(3) 11	10		
5	»	10	6	97	(3) 11	10		
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	
5	»	10	6	»	11	10	11	

SUSSI

ANNI	TEN. COLONN.		MAGGIORI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione presumibile al:					
30 giugno 1934	9	—	19		
Situazione da raggiungere al:					
31 dicembre 1934	9	1	19	1	1
» » 1935	8	(1) 3	18	(2) 3	2
» » 1936	»	2	17	(2) 3	2
» » 1937	»	2	16	(2) 3	2
» » 1938	»	2	»	2	2
» » 1939	»	2	»	2	2
» » 1940	»	2	»	2	2
» » 1941	»	2	»	2	2
» » 1942	»	2	»	2	2
» » 1943	»	2	»	2	2
» » 1944	»	2	»	2	2
» » 1945	»	2	»	2	2

TABELLA N. 11.

STENZA

GRADI							NOTE
CAPITANI			SUBALTERNI				
Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare	
76	—	—	45	—	—	—	(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. (3) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani. (4) Reclutati dai tenenti di commissariato.
76	3	1	62	3	3	(4) 20	
75	(3) 6	2	»	5	5	5	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	5	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	
»	6	2	»	6	6	6	

AMMINIST

ANNI	GRADI						
	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:							
30 giugno 1934	3	—	38	—	—	88	—
Situazione da raggiungere al							
31 dicembre 1934	5	—	37	(1) 5	(3) 2	90	6
» » 1935	7	—	36	(2) 7	(8) 2	»	10
» » 1936	8	1	35	(2) 7	(4) 2	»	10
» » 1937	»	2	34	(2) 7	2	»	10
» » 1938	»	2	33	(2) 7	2	»	10
» » 1939	»	2	32	(2) 7	2	»	10
» » 1940	»	2	31	(2) 7	2	»	10
» » 1941	»	2	30	(2) 7	2	»	10
» » 1942	»	2	29	(2) 7	2	»	10
» » 1943	»	2	»	6	2	»	10
» » 1944	»		»	6	2	»	10
» » 1945	»	2	»	6	2	»	10

RAZIONE

TABELLA N. 12.

	Capitani			Subalterni			
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
	458	—	—	598	—	—	—
4	457	(5) 21	(7) 8	574	(8) 24	20	—
6	455	(6) 37	10	535	(8) 39	35	
6	453	(6) 37	10	496	(8) 39	35	—
6	»	37	10	455	(8) 41	37	—
6	»	37	10	421	(9) 41	37	7
6	»	37	10	»	41	37	41
6	»	37	10	»	41	37	41
6	»	37	10	»	41	37	41
6	»	37	10	»	41	37	41
6	»	37	10	»	41	37	41
6	»	37	10	»	41	37	41
6	»	37	10	»	41	37	41

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(3) Ad aumento organico dei colonnelli.

(4) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.

(5) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.

(6) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(7) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.

(8) Tutte a diminuzione organico dei subalterni.

(9) Di cui 34 a diminuzione organico dei subalterni.

VETE

ANNI	GRADI						
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI			MAGGIORI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:							
30 giugno 1934	4		15	—	—	30	—
Situazione da raggiungere al:							
31 dicembre 1934	5	—	16	—	(1) 1	32	[illegible]
» » 1935	6	—	17		(1) 1	34	5
» » 1936	»	1	18	3	1	36	5
» » 1937	»	1	»	4	1	37	
» » 1938	»	1	»	4	1	»	5
» » 1939	»	1	»	4	1	»	5
» » 1940	»	1	»	4	1	»	5
» » 1941	»	1	»	4	1	»	5
» » 1942	»	1	»	4	1	»	5
» » 1943	»	1	»	4	1	»	5
» » 1944	»	1	»	4	1	»	5
» » 1945	»		»	4	1	»	5

TABELLA N. 13.

RINARI

	CAPITANI			SUBALTERNI			
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
—	85	—	—	66	—	—	—
(2) 4	80	(3) 12	(7) 7	67	7	7	8
(2) 4	75	(3) 12	(7) 7	65	7	7	5
(2) 4	70	(3) 12	(7) 7	63	7	7	5
4	65	(4) 11	(8) 6	61	6	6	4
4	61	(5) 10	5	60	6	6	5
4	60	(6) 7	5	»	6	6	6
4	»	6	5	»	6	6	6
4	»	6	5	»	6	6	6
4	»	6	5	»	6	6	6
4	»	6	5	»	6	6	6
4	»	6	5	»	6	6	6
4	»	6	5	»	6	6	6

NOTE

(1) Ad aumento organico dei colonnelli.

(2) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei ten. colonnelli.

(3) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(4) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani.

(5) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani.

(6) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.

(7) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.

(8) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

SERVIZIO TECNICO

ANNI	GRADO E						
	TEN. GENERALI		TEN. GENERALI		MAGG. GENERALI		
	Direttori super.		Capi reparto		Capi rep. e Dirett. princip.		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione presumibile al:							
30 giugno 1934	1	—	—	—	5	—	—
Situazione da raggiungere al:							
31 dicembre 1934..	1	Dopo cinque anni al massimo di carica nel grado	1	Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado	5	1	(1) 1
» » 1935..	»		2		5	1	(1) 1
» » 1936..	»		3		6	1	(1) 1
» » 1937..	»		»		»	1	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore
» » 1938..	»		»		»	1	
» » 1939..	»		»		»	2	
» » 1940..	»		»		»	1	
» » 1941..	»		»		»	2	
» » 1942..	»		»		»	1	
» » 1943..	»		»		»	2	
» » 1944..	»		»		»	1	
» » 1945..	»		»		»	2	

TABELLA N. 14.

ARMI E MUNIZIONI

CARICA					NOTE
COLONNELLI			TEN. COLONN. MAGG. E CAPIT.	Ufficiali da reclutare	
Direttori			V. Dirett. Capi Sez. e addetti		
Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		
7	—	—	80	—	Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.
13	1	1	(3) 101	Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani	L'organico totale dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani sarà aumentato del numero corrispondente alle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile, di cui alla tabella n. 18. (1) Ad aumento organico dei tenenti generali. (2) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori generali (3) Tale organico sarà raggiunto gradualmente a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico di artiglieria.
»	2	1			
»	2	(2) 2			
»	2	1			
»	2	1			
»	2	2			
»	2	1			
»	2	2			
»	2	1			
»	2	2			
»	2	1			
»	2	2			

SERVIZIO STUDI ED E

ANNI	GRADO E				
	TENENTI GENERALI		MAGGIORI GENERALI		
	Direttori superiori		Capi Reparto		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione prevedibile al: 30 giugno 1934	1	—	1	—	—
Situazione da raggiungere al:					
31 dicembre 1934	1	Dopo cinque anni al massimo di carica nel grado	1	Dopo quattro anni al massimo di permanenza nel grado	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore
» » 1935	»		2		
» » 1936	»		»		
» » 1937	»		»		
» » 1938	»		»		
» » 1939	»		»		
» » 1940	»		»		
» » 1941	»		»		
» » 1942	»		»		
» » 1943	»		»		
» » 1944	»		»		
» » 1945	»		»		

TABELLA N. 15

SPERIENZE DEL GENIO

CARICA	COLONNELLI			TEN. COL., MAGG. E CAP.	Ufficiali da reclutare	NOTE
	Direttori principali e direttori			Vice Direttori Capi Sezione e addetti		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		
		—	—	30		Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
	6	(1) 1	—	(3) 43	Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani	(1) A diminuzione organico dei colonnelli. (2) Ad aumento organico dei maggiori generali. (3) Tale organico sarà raggiunto gradualmente, a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico del genio.
	»	1	(2) 1			
	»	1	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore			
	»					
	»	1				
	»	1				
	»					
	»	1				

SERVIZIO TECNICO

ANNI	GRADO E			
	MAGGIORE GENERALE (Ispettore del materiale automobilistico		COLONNELLI (Direttori e	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado
Situazione presumibile al:				
30 giugno 1934	(1) 1	—	2	—
Situazione da raggiungere al:				
31 dicembre 1934 ..	(1) 1		2	—
» » 1935 ..	(1) 1	Dopo 4 anni, al massimo, di carica nel grado	3	—
» » 1936 ..	1		4	1
» » 1937 ..	»		»	1
» » 1938 ..	»		»	—
» » 1939 ..	»		»	1
» » 1940 ..	»		»	1
» » 1941 ..	»		»	—
» » 1942 ..	»		»	1
» » 1943 ..	»		»	1
» » 1944 ..	»		»	—
» » 1945 ..	»		»	1

TABELLA N. 16.

AUTOMOBILISTICO

CARICA			
capi divis.)	TEN. COLONN. (Vice direttori e Capi Sez.) MAGGIORI (addetti) CAP. e TEN. (addetti)	Ufficiali da reclutare annualmente	NOTE
Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		
—	21	—	Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore. (1) Transitoriamente la carica è coperta da un tenente generale.
— — 1 Quando si verifica la vacanza nel grado superiore	36	Quelli occorrenti a coprire posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti	

DEPOSITI CAVALLI STALLONI E

ANNI	DEPOSITO CAVALLI STALLONI			
	GRADO E CARICA			
	COLONNELLI (Direttori di 1ª classe)		TEN. COL. - MAGGIORI - CAPITANI - TENENTI (Direttori di 2ª e di 3ª classe e Vice Direttori)	Ufficiali da reclutare annualmente
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	
Situazione presumibile al:				
30 giugno 1934	1	—	12	—
Situazione da raggiungere al:				
31 dicembre 1934 ..	1	Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado	15	Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti
» » 1935 ..	»			
» » 1936 ..	»			
» » 1937 ..	»			
» » 1938 ..	»			
» » 1939 ..	»			
» » 1940 ..	»			
» » 1941 ..	»			
» » 1942 ..	»			
» » 1943 ..	»			
» » 1944 ..	»			
» » 1945 ..	»			

TABELLA N. 17.

CENTRI RIFORNIMENTO QUADRUPEDI

CENTRO RIFORNIMENTO QUADRUPEDI				*NOTE*
GRADO E CARICA				
COLONNELLI (Direttori)		TEN. COLONNELLI MAGGIORI e CAPITANI (direttori e vice-direttori)	Ufficiali da reclutare annualmente	
Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo		
3	—	11	—	Le promozioni dei ten. colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
3	Dopo 6 anni, al massimo, di permanenza nel grado	11	Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani	
»				
»				
»				
»				
»				
»				
»				
»				
»				
»				
»				

RUOLO TRANSITORIO PER I SERVIZI DEL

ANNI	COLONNELLI	
	DIRETTORI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatori nel grado
Situazione da raggiungere al:		
31 dicembre 1934	1	Dopo sei anni al massimo di permanenza nel grado
» » 1935	1	
» » 1936	1	
» » 1937	3	
» » 1938	5	
» » 1939	6	
» » 1940	»	
» » 1941	»	
» » 1942	»	
» » 1943	»	
» » 1944	»	
» » 1945	»	

TABELLA N. 18.

COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE

TENENTI COLONNELLI MAGGIORI E CAPITANI	NOTE
VICE DIRETTORI ED ADDETTI	
Posti di ruolo	
30 (1)	Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore. (1) Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel ruolo provvisorio, non saranno ripianate con ufficiali da reclutare in questo ruolo, ma corrisponderanno annualmente ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani del ruolo tecnico delle armi e munizioni.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	**L.**	**27**	**-**	**All'ESTERO, annue . .**	**L. 60**
Un fascicolo: Nel REGNO	**»**	**2**	**-**	**All'ESTERO . . . . . .**	**» 4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

Prezzo L. 2 —

(6110196) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª 1934 - ANNO XII 20 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 438 - **15 giugno 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena . . . . *Pag.* 1707

» 439 - **15 giugno 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena . . . . » 1745

PARTE SECONDA

Circolare N. 438. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — **15** giugno **1934** - Anno XII.

Generalità.

1. — Per il solo anno scolastico 1934-35, è indetto per i sottufficiali dei vari gradi un concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi speciali di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico

delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per il seguente numero di posti:

4 per il corso dei carabinieri reali;
38 per il corso di fanteria;
4 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria;
5 per il corso del genio;
4 per il corso di sussistenza.

2. — I corsi speciali avranno inizio il 15 *ottobre* 1934. Si effettueranno presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per tutte le armi ed avranno la durata di due anni.

Si avverte che per l'avvenire non verranno più effettuate ammissioni ai corsi speciali per sottufficiali, per i quali saranno tra breve emanate particolari disposizioni.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

3. — Possono partecipare ai concorsi i sottufficiali in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale alla data del 30 *giugno* 1934 e non abbiano superato il 28° anno di età al 15 *ottobre* 1934;

c) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* o, eventualmente, un titolo di studio superiore, ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al n. 36;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra (o per benemerenze conseguite nella esecuzione del servizio di istituto, per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.);

e) appartengano a famiglie di accertata onorabilità.

4. — Giusta il n. 24 delle *Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circolare 439 del *giornale militare* 1930), i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole, dovranno produrre, insieme ai documenti indicati al n. 10, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al menzionato allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

6. — Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

7. — I sottufficiali possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di appartenenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Al corso di sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi e corpi.

Non è consentito ai sottufficiali aspiranti alla carriera di ufficiale nell'arma propria, di concorrere in linea subordinata anche all'ammissione al corso di sussistenza; nè ai sottufficiali che abbiano prescelto, a sensi del comma precedente, il corso di sussistenza, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, per l'arma propria.

8. — Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato; coloro che avendo già frequentato un corso speciale presso l'accademia ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano sostenuto con insuccesso per due

volte l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi speciali, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Còmputo dell'anzianità di sottufficiale.

9. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio col grado di sergente, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina.

Modalità per la partecipazione ai concorsi.

10. — I sottufficiali che aspirino a partecipare ai concorsi, ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 30 *giugno* 1934.

In relazione al disposto del n. 7, qualora essi appartengano ad un'arma, dovranno dichiarare, nella domanda, se desiderino di essere ammessi al corso per l'arma propria o a quello di sussistenza.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e uno specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

Gli aspiranti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'atto notorio di cui al n. 4.

I sottufficiali dei CC. RR. aspiranti all'ammissione al corso speciale per l'arma, completeranno la domanda con la dichiarazione di aver preso conoscenza della disposizione contenuta al n. 61 della presente circolare.

11. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

12. — I concorrenti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 30 *giugno*. Il certificato medesimo dovrà essere in tal caso inviato direttamente dagli interessati al comando dell'accademia di Modena, in piego raccomandato, in modo che vi giunga non oltre il 25 *luglio* 1934. In caso contrario i candidati dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

13. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno.

Pertanto, i sottufficiali che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti, o che non li conseguissero nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno anche essi sottostare agli esami di concorso al pari dei sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

14. — Ai sottufficiali che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 10, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 33, la votazione minima di idoneità, e cioè 6/10.

Visite mediche.

15. — I sottufficiali residenti nel Regno saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare alla sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo al quale appartengono. Per i sottufficiali appartenenti alla Sicilia la visita sarà effettuata presso l'ospedale militare di Palermo; per i sottufficiali appartenenti alla Sardegna, presso l'ospedale militare di Cagliari. I sottufficiali residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno visitati alle sedi dei rispettivi comandi.

Le visite mediche avranno luogo dal 25 giugno all'8 luglio 1934, osservandosi le modalità di cui ai numeri seguenti.

16. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 10 e 11, in relazione al disposto della lettera *a*) del n. 3, trasmetterà al comando del corpo d'armata da cui dipende, un elenco nominativo dei sottufficiali da sottoporre a visita medica.

I comandi di corpo d'armata comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi sottufficiali dovranno essere fatti presentare alla visita.

17. — I sottufficiali riconosciuti non idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tale uopo l'esito della prima visita dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno eliminati dall'ammissione ai corsi speciali.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 20 al 30 luglio 1934 presso i comandi di corpo d'armata di Milano, Firenze e Napoli, con le modalità indicate al n. 19.

18. — All'atto della presentazione all'accademia i sottufficiali, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno visitati dal dirigente il servizio sanitario,

che dovrà limitarsi ad accertare se nel frattempo siano insorte infermità inabilitanti.

19. — Le commissioni mediche per la visita dei sottufficiali residenti nel Regno, saranno composte del direttore di sanità del corpo d'armata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico neurologo di grado non inferiore a capitano, nominato dal comando di corpo d'armata.

Le commissioni per la visita dei candidati residenti nelle colonie, saranno composte del dirigente il servizio sanitario della colonia (presidente) e di due maggiori o capitani medici (membri).

Le commissioni per la visita dei sottufficiali residenti nell'Egeo saranno composte dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello nel Regno saranno costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri), designati dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Limitatamente alla visita dei sottufficiali di cavalleria aspiranti all'arma propria e residenti nel Regno, parteciperà alle commissioni mediche, comprese quelle di appello, un ufficiale superiore dell'arma, nominato dai comandi di corpo d'armata.

Per i sottufficiali di cavalleria appartenenti alle colonie ed alle isole dell'Egeo, parteciperà alle commissioni mediche un capitano od un ufficiale subalterno dell'arma, ed in mancanza, un ufficiale di artiglieria.

20. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60. È fatta eccezione, in linea transitoria, per i sottufficiali che abbiano chiesto ed ottenuto la rafferma nell'intento di partecipare al concorso di ammissione ai corsi speciali, per i quali detto limite rimane stabilito in m. 1,55.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso, e, sempre, per tutti i sottufficiali, l'esame radioscopico del torace.

21. — Al termine della visita medica accennata al n. 19 (1°, 2° e 3° comma) i comandi di corpo d'armata e d'isola, delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno senza indugio al comando dell'accademia di Modena i risultati della visita stessa, tenendo presente che per ciascun sottufficiale dichiarato idoneo o non idoneo dovrà essere compilato un verbale separato. I comandi di corpo d'armata e d'isola trasmetteranno inoltre al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto visita di appello, a sensi del n. 17, con l'indicazione per ciascuno, dell'arma e corpo di appartenenza ed allegandovi copia del verbale della visita.

Gli elenchi relativi ai sottufficiali residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno fatti affluire dai comandi delle truppe coloniali e dell'Egeo al comando del corpo d'armata di Napoli, che ne curerà l'inoltro al ministero (direzione generale di sanità militare).

I sottufficiali da sottoporre a visita di appello, nei termini indicati al n. 17, saranno invitati a presentarsi nel luogo e nel giorno che saranno indicati dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Al termine di detta visita medica di appello i comandi di corpo d'armata di Milano, Firenze e Napoli trasmetteranno d'urgenza i risultati delle visite stesse al comando dell'accademia di Modena.

22. — Per tutti i sottufficiali il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *c)* del n. 3, curerà senza indugio, che siano raccolti gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, sulla onorabilità delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che perverranno e, comunque, non oltre il 15 *luglio* 1934 al rispettivo comando di corpo d'armata (o al comando generale dell'arma dei CC. RR.) ai quali competerà pronunciarsi, *insindacabilmente,* circa l'ammissibilità dei sottufficiali al concorso, conforme al n. 29.

23. — Indi il comandante del corpo, in relazione al disposto della lettera *d)* del n. 3, convocherà la commissione d'avanzamento (1) la quale procederà nel seguente modo:

a) verificherà innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del ricordato n. 3 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 8.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicurerà inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà fare menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 26.

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal sottufficiale, astenendosi dal proporre quali candidati al concorso, quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 24), useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio riassuntivo quali risultano dalle carte personali.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal sottufficiale, la commissione delibererà *se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale* e se possa quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo,* tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procederanno ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue *qualità morali e intellettuali,* per *cultura,* per i *precedenti di servizio,* e per eventuali *benemerenze di guerra* (e per benemerenze conseguite nell'esecuzione del servizio di istituto, per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.), attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

24. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai sottufficiali che siano stati *riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso,* le commissioni terranno presente che:

a) *per le qualità morali e intellettuali* (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) *per la cultura* (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) *per i precedenti di servizio* (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) *per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche* (e per benemerenze conseguite nella esecuzione del servizio d'istituto, per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.), sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

25. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 24 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A,* o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A*;

saranno attribuiti *due punti* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*;

sarà infine attribuito *un punto* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*.

26. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, i sottufficiali che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni d'avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche, dei quali terrà conto il comando dell'Accademia di Modena.

A tal uopo, i comandanti di corpo inoltreranno entro il 5 *luglio* 1931 ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono (o al comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'arma), *pel tramite delle autorità gerarchiche*, i seguenti documenti:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato in apposita colonna, — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi, ai reggimenti carri armati ed ai centri automobilistici — se intendono intraprendere la carriera di ufficiale nell'arma propria o nel corpo di sussistenza.

Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere.

Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, dovrà indicarsi il motivo pel quale il medesimo non ottenne l'ammissione.

Sarà altresì indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A;*

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ciascuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 8).

27. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c*) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione alla lettera *a*) del n. 10;

il verbale della commissione di avanzamento di cui al n. 23;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio posseduto dal sottufficiale, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 10 lettera *b*).

Per i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 4.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria sarà annesso, inoltre, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, del quale è cenno al comma *a*) del n. 23.

28. — Le autorità gerarchiche di cui al n. 26, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata (o al comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'arma) entro il 15 *luglio* 1934.

29. — I comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) esamineranno le proposte pervenute e, a prescindere dai risultati delle visite mediche dei quali terrà conto il comando dell'Accademia di Modena, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, tenuti presenti gli elementi informativi di cui è cenno al n. 22, determineranno insindacabilmente

se il sottufficiale possa partecipare al concorso ovvero debba esserne escluso.

Qualora la commissione d'avanzamento reggimentale o le autorità gerarchiche avessero giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, sempre, bene inteso, nei limiti consentiti dal n. 7, l'indicazione del corso cui il sottufficiale può aspirare sarà fatta insindacabilmente dal comandante del corpo d'armata (o dal comandante dell'arma dei CC. RR. per i sottufficiali dell'arma).

30. — I comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) disporranno quindi perchè per il 25 *luglio* 1934 siano trasmessi:

a) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei sottufficiali esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, gli atti relativi ai sottufficiali da ammettere al concorso.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

31. — Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto la graduatoria dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), attenendosi ai criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 34.

Graduatorie di merito per i candidati provvisti di titoli di studio.

32. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, ed abbiano superato almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali sottufficiali sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 23) al punto di anzianità, a sua volta determinato moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 30 *giugno* 1934, per il coefficiente 0,10. A parità di risultato, avrà la precedenza il grado, e quindi l'anzianità del concorrente. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

Per ciascuna arma e per il corpo di sussistenza saranno fatte altrettante distinte graduatorie.

33. — Le graduatorie dei sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 30, con l'avvertenza che al punto medio di esame indicato in detto numero dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie, quali si desumono dal titolo di studio esibito, espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

Per ciascuna arma e per il corpo di sussistenza saranno fatte altrettante distinte graduatorie.

34. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri 32 e 33 saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 6 *agosto* 1934 al ministero (direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei sottufficiali che debbano essere sottoposti agli esami perchè sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, distinti secondo il corso cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, l'indicazione del riparto presso il quale egli presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità alla data del 30 giugno 1934, ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

35. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 32 e 33, si presuma rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR.).

Modalità per gli esami dei candidati sprovvisti di titoli di studio.

36. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di composizione italiana, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi (allegato *D*).

Esame scritto.

37. — L'esame scritto di composizione italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il 20 *agosto* 1934 con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 19 *agosto* 1934 e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal ministero della guerra.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non fossero presenti.

38. — Per gli esperimenti scritti i comandi di corpo di armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

39. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere. La carta sarà provveduta dal comando del corpo d'armata.

Ogni foglio sarà munito del timbro del comando e della firma dei tre membri della commissione di vigilanza, di cui al numero seguente.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

40. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del corpo d'armata il quale potrà disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il ministero e, contemporaneamente, il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

41. — Nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi segreto. Eviterà di assegnare ai candidati nomi di località troppo simili tra loro. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame.

I candidati non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà in testa a ciascun foglio, il nome della località ch'egli ha assegnato al candidato e l'ora della consegna.

Al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale, nel quale sarà indicato il numero dei presenti e il numero dei non presentatisi.

Il presidente della commissione invierà quindi in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale e i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

Su ciascuna busta sarà indicato il contenuto e il corpo d'armata presso il quale si è svolto l'esame.

42. — Il comandante del corpo d'armata disporrà perchè siano spediti, entro la giornata in cui viene effettuato l'esame:

al comando dell'accademia di Modena, la busta contenente il verbale e i temi;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena queste ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati tutti esaminati e definitivamente classificati.

43. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza.

44. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti, possibilmente, fra gli ufficiali e i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto* 1934.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di composizione italiana (allegato *D)* delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

45. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

46. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria invierà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre* 1934, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma e al corso di sussistenza, suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei.

Per ciascuno degli idonei o non idonei, sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

Esami orali.

47. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre* 1934 presso l'accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante dell'accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie o dall'Egeo con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

48. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre* 1934.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente, possibilmente, all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

49. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice.

Graduatorie di merito dei sottufficiali concorrenti per esami.

50. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale allegato *C*) si somma il punto di merito complessivo attribuito al sottufficiale dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 30 *giugno* 1934, per il coefficiente 0,10.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva*, in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti a ciascun corso, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma e per il corpo di sussistenza saranno formate altrettante distinte graduatorie.

51. — I sottufficiali risultati idonei negli esami saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma e per il corpo di sussistenza — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

52. — Le graduatorie di cui al precedente n. 50 saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 *ottobre* 1934.

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 53, per la loro presentazione all'istituto, e per sottoporli alla visita medica, in conformità del n. 18.

Chiamata dei candidati.

53. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando dell'accademia di Modena pel tramite dei comandi di

corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

I sottufficiali classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 14 *ottobre* 1933 alla sede dell'accademia.

Quelli fra essi confermati idonei in seguito alla visita di cui al n. 18 saranno trasferiti effettivi all'istituto sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno; gli altri saranno rinviati ai corpi di provenienza.

54. — Entro il 20 *ottobre* 1934 il comando dell'accademia di Modena segnalerà al ministero:

a) il nome dei sottufficiali eventualmente riconosciuti non idonei alla visita medica di cui al n. 18;

b) i nomi dei sottufficiali effettivamente ammessi a ciascun corso disposti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati ai nn. 32, 33 e 50. Per ciascun candidato sarà indicato il grado ed il corpo di appartenenza;

c) il nome dei sottufficiali che abbiano rinunciato all'ammissione o non si siano presentati;

d) il numero dei posti eventualmente rimasti scoperti.

55. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi stessi i candidati che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi speciali, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

56. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia taluno sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere

sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni, con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

Disposizioni varie.

57. — Non è consentita ai sottufficiali allievi la ripetizione di alcun anno di corso.

58. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

59. — I sottufficiali che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi speciali, per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

60. — I candidati provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio militare in qualità di sottufficiale, nell'eventualità che non si trovassero nelle condizioni di poter più aspirare all'ammissione ai corsi speciali, ovvero non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente al termine dei corsi, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, sempre chè ne siano ancora ritenuti idonei.

61. — Il ministero, per esigenze di carattere organico, si riserva di nominare eventualmente sottotenenti di complemento nell'arma i sottufficiali dei carabinieri reali ammessi al corso speciale per l'arma stessa e giudicati idonei alla fine dei corsi.

Essi saranno trattenuti in servizio nella posizione di ufficiali di complemento e, in relazione alle vacanze, saranno successivamente trasferiti nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

62. — I sottufficiali con famiglia o vedovi con prole ammessi ai corsi speciali, possono farsi seguire dalla famiglia nella sede dell'accademia, oppure eleggere per essa altro domicilio, con diritto alle indennità di cui alla circolare 212 del *giornale militare* 1929.

Nel secondo caso non potranno liquidare, in complesso, una somma superiore a quella che competerebbe per il trasferimento dalla residenza di servizio a Modena.

63. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo avvenuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve corrispondere al giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati all'accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione all'accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

61. — I comandi di corpo e delle R. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più sollecita e ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO *A*
(N. 3 - lettera *c*) della
circolare 438 *giornale militare* 1934).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali per l'ammissione ai corsi speciali con dispensa dai relativi esami.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;

g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

i) diploma di licenza di un R. istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

ISTITUTI COMMERCIALI REGI.

1. *Ancona*	— R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari*	— R. istituto commerciale.
3. *Biella*	— R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna*	— R. istituto commerciale.
5. *Brescia*	— R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi*	— R. istituto commerciale.

7. *Carrara* — R. istituto commerciale.
8. *Caserta* — R. istituto commerciale.
9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabr.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio

18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

ISTITUTI INDUSTRIALI LIBERI DICHIARATI « SEDE DI ESAMI ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:

1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annesso alla R. scuola professionale « Castellini » (anni 1930, 1931 e 1932).
4. *Milano* - Istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico « C. Cattaneo » (anni 1931 e 1932).
5. *Verona* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1931 e 1932).

ALLEGATO *B*.
(nn. 24 e 25 della
circolare 438 *giornale militare* 1934).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura.

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias rispettivamente prima degli anni 1929-30 e 1930-31 e quello conseguito nelle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima anteriormente all'anno scolastico 1932-1933.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;

— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

— istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;

— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO C
(n. 26 lettera *c*) della
circolare 438 *giornale militare* 1934).

SPECCHIO INDIVIDUALE
DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del (1)

appartenente al (2)

per l'ammissione ai corsi speciali della R. accademia di Modena per l'anno scolastico 1934-35 (3).

---

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria, o fanteria (per i sottufficiali direttamente arruolati nel reggimento carri armati e nei centri automobilistici), o corso di sussistenza,* secondo il caso. Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta dal comandante del corpo d'armata competente.

			A) Deliberazione della commissione d'avanzamento					*B*) Risultato degli		
Mesi di anzianità di sottufficiale al 30 giugno 1934 (1)	Preferenza data dal sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel corpo di sussistenza (2)	Parere della Commissione di avanzamento circa l'attitudine del sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel corpo di sussistenza (2)	Punto per le qualità morali e intellettuali	Punto per la cultura	Punto per i precedenti di servizio	Punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche (o nella esecuzione del servizio d'istituto)	Punto complessivo (4 + 5 + 6 + 7)	composizione italiana	storia	geografia
								esperimento scritto	prove	
								punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Il comandante del (4) ....

....

---

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari

(2) L'indicazione relativa alle colonne 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi di

(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o di

(4) Indicare il corpo.

esami di concorso				*C*) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
matematica	nozioni di fisica	nozioni di chimica	punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	somma delle colonne n. 8 e 15 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,10	TOTALE (media definitiva) (colonne 16 + 17)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
orali								
punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti						
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Il comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

---

o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.
sottufficiale appartenente ad un'arma.
sussistenza.

ALLEGATO *D.*
(n. 3 - lettera *c*) - e n. 36 della
circolare 438 *giornale militare* 1934).

PROGRAMMI
per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti al corso di sussistenza, per i quali il programma di matematica è riportato in fondo al presente allegato.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.
Durata: 5 ore.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, soprattutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia, Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.

La guerra franco-tedesca 1870-71.

La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. La questione romana.

9. La questione d'Oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.

Congresso di Berlino.

Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.

Cenni sulla guerra italo-turca.

Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

11. La marcia su Roma. Il regime fascista.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e soprattutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre; equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. Nomenclatura; continente, penisola, isole, acque. Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani, e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.

Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. I numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisori di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un mono-

mio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in *a* per il binomio $a + b$; applicazioni alle divisioni di binomi della formula $am + bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a + b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principî delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.

Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angoli di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.
Proiezioni.
Angoli solidi e poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelopipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi di un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principi di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principi comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

MATEMATICA.

(Programma speciale per gli aspiranti al corso di sussistenza).

Il programma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida.

N. 439. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 giugno 1934 - Anno XII.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1934-1935, sono indetti concorsi per l'ammissione ai corsi di abilitazione presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 (circ. 270 *giornale militare* 1929), con le modalità indicate nella presente notificazione.

A sensi di dette disposizioni possono partecipare ai corsi di abilitazione i marescialli ordinari in effettivo servizio e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie, che soddisfino ai requisiti indicati rispettivamente ai nn. 5 e 7.

Le ammissioni si effettueranno mediante due distinti concorsi riservati a ciascuna delle suddette categorie di candidati, entro il limite dei posti di cui al numero 2.

2. — Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

Categoria A (marescialli ordinari):

18 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
7 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Categoria B (ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie):

18 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
7 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Le aliquote indicate per le rispettive categorie *A* e *B* possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

3. — I corsi di abilitazione hanno inizio il 15 *ottobre* 1934. Essi si effettuano presso l'accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per tutte le armi, ed hanno la durata di un anno.

4. — Gli allievi dei corsi di abilitazione all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, verranno senz'altro assegnati ai corpi.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità, secondo le vigenti disposizioni.

Si avverte che per l'avvenire non verranno più effettuate ammissioni ai corsi di abilitazione per marescialli ordinari e per ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

5. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *A* del n. 2 *i marescialli ordinari in effettivo servizio,* che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1934;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe col grado di maresciallo ordinario;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 24;

d) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al numero 40;

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità.

Le ammissioni di tali marescialli ordinari avvengono secondo le norme del n. 12 e seguenti.

6. — I marescialli ordinari, che fossero prossimi alla promozione a maresciallo capo, potranno rinunciare all'avanzamento, al fine di conseguire l'ammissione ai corsi, facendone domanda prima che sia giunto il loro turno di promozione. Qualora peraltro non fossero ammessi ai corsi, o non ottenessero la nomina a sottotenente, la loro riammissione all'avanzamento non potrà avere effetto retroattivo e non potrà decorrere da una data anteriore a quella in cui è stata negata l'ammissione ai corsi stessi.

7. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *B* del n. 2 gli *ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie,* che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1934;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiale e, complessivamente, almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

c) abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie col grado di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre;*

d) siano riconosciuti dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per eventuali benemerenze di guerra;

e) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 24;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità.

8. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento si effettueranno in base alle norme di cui ai nn. 57 e seguenti.

I candidati dovranno rinunciare al grado di ufficiale all'atto dell'ammissione ai corsi di abilitazione per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario.

Nell'eventualità poi, che essi fossero dimessi dal corso, ovvero che al termine di esso non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, sempre che ne siano ancora ritenuti idonei.

9. — Giusta il n. 24 delle *norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circ. 439 *giornale militare* 1930), i candidati di cui ai nn. 5 e 7 che siano ammogliati o vedovi con prole, devono produrre, insieme ai documenti indicati ai nn. 14 e 58, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

10. — Agli effetti di cui al precedente n. 5, lettera *b*), non sono considerati come prestati presso le truppe i servizi ai quali, a mente dell'art. 44 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, non possono di massima essere adibiti i marescialli ordinari, i sergenti maggiori ed i sergenti, e che, se eventualmente prestati, vengono dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento.

Non sono neppure considerati come servizi alle truppe, sebbene non vadano dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento, quelli prestati dai marescialli addetti a cariche di carattere professionale, o adibiti nell'interno e fuori dei corpi ad una delle cariche devolute al servizio sedentario contemplate nella circolare 137 del *giornale militare* 1932 o comunque impiegati come scritturali presso gli uffici.

11. — I marescialli e gli ufficiali subalterni di complemento possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma cui appartengono.

I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria.

I marescialli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Norme speciali per i candidati che siano marescialli ordinari.

12. — I marescialli provvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) saranno dispensati dagli esami di concorso e anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti.

Pertanto, i marescialli che non siano in possesso di uno dei titoli di studio anzidetti verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

13. — Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i marescialli ordinari dichiarati non idonei all'avanzamento, coloro che, avendo già frequentato un corso speciale per sottufficiali presso l'accademia o un corso di abilitazione, ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano già sostenuto due volte con insuccesso l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi di abilitazione, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Modalità per la presentazione delle domande e per la compilazione degli specchi di proposta.

14. — I marescialli che aspirino a partecipare ai concorsi, ne presenteranno domanda su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 30 *giugno* 1934.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento, debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) l'atto notorio di cui al n. 9.

I marescialli ordinari, che ritengano prossima la loro promozione a maresciallo capo, dovranno, inoltre, unire apposita dichiarazione, stesa su carta bollata da lire cinque e diretta al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), intesa alla rinuncia all'avanzamento ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione.

15. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari possedute dal maresciallo, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

16. — I marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 30 *giugno* 1934. Il certificato medesimo dovrà essere in tal caso inviato direttamente dagli interessati al comando dell'accademia di Modena, in piego raccomandato, in modo che vi giunga non oltre il 25 *luglio* 1934. In caso contrario i candidati dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

17. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno. Pertanto anche i marescialli che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti

o nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno sottostare agli esami di concorso al pari dei marescialli sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

18. — Ai marescialli che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 14, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 37, la votazione minima di idoneità, e cioè 6/10.

Visite mediche.

19. — I marescialli aspiranti al concorso residenti nel Regno saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare alla sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo al quale appartengono. Per i marescialli appartenenti alla Sicilia la visita sarà effettuata presso l'ospedale militare di Palermo; per i marescialli appartenenti alla Sardegna presso l'ospedale di Cagliari. I marescialli residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno visitati alla sede dei rispettivi comandi.

Le visite mediche avranno luogo dal 25 giugno all'8 luglio 1934, osservandosi le modalità di cui ai numeri seguenti.

20. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 14 e 15, trasmetterà al comando di corpo d'armata da cui dipende un elenco nominativo dei marescialli da sottoporre a visita medica.

I comandi di corpo d'armata comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi candidati dovranno essere fatti presentare alla visita.

21. — I marescialli riconosciuti non idonei nella predetta visita hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello). A tale uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno eliminati dall'ammissione ai corsi di abilitazione.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 20 al 30 luglio 1934 presso i comandi di corpo d'armata di Milano, Firenze e Napoli, con le modalità indicate al n. 23.

22. — All'atto della presentazione all'accademia i marescialli, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno visitati dal dirigente il servizio sanitario, che dovrà limitarsi ad accertare se nel frattempo siano insorte infermità inabilitanti.

23. — Le commissioni per la visita dei marescialli residenti nel Regno, saranno composte del direttore di sanità del corpo d'rmata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico neurologo di grado non inferiore a capitano, nominato dal comando di corpo d'armata.

Le commissioni per la visita dei marescialli residenti nelle colonie, saranno composte del dirigente il servizio sanitario delle colonia (presidente) e di due maggiori o capitani medici (membri).

Le commissioni per la visita dei marescialli residenti nell'Egeo saranno composte dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello nel Regno saranno costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri), designati dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Limitatamente alla visita degli aspiranti alla cavalleria residenti nel Regno, parteciperà alle commissioni mediche, comprese quelle di appello, un ufficiale superiore dell'arma, nominato dai comandi di corpo d'armata.

Per gli aspiranti alla cavalleria appartenenti alle colonie ed alle isole dell'Egeo, parteciperà alle commissioni mediche un capitano od un ufficiale subalterno dell'arma, ed in mancanza, un ufficiale di artiglieria.

24. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano

immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso, e, sempre, per tutti i marescialli, l'esame radioscopico del torace.

25. — Al termine della visita medica accennata ai commi 1°, 2° e 3° del n. 23, i comandi di corpo d'armata e d'isola, delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno senza indugio al comando dell'accademia di Modena i risultati della visita stessa tenendo presente che per ciascun maresciallo dichiarato idoneo o non idoneo dovrà essere compilato un verbale separato.

I comandi di corpo d'arma e d'isola trasmetteranno inoltre al Ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) un elenco nominativo dei marescialli non idonei che abbiano chiesto visita di appello, a sensi del n. 21, con l'indicazione per ciascuno dell'arma di appartenenza ed allegandovi copia del verbale della visita.

Gli elenchi relativi ai marescialli residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno fatti affluire dai comandi delle truppe coloniali e dell'Egeo al comando del corpo d'armata di Napoli, che ne curerà l'inoltro al Ministero (direzione generale di sanità militare).

I marescialli da sottoporre a visita di appello nei termini indicati al n. 21, saranno invitati a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati dal Ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Al termine di detta visita medica di appello i comandi di corpo d'armata di Milano, Firenze e Napoli trasmetteranno di urgenza i risultati delle visite stesse al comando dell'accademia di Modena.

26. — Per tutti i candidati il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *f*) del n. 5, curerà senza indugio che siano raccolti gli opportuni elementi informativi a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, sulla onorabilità delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che perverranno, e, comunque, non oltre il 15 *luglio* 1934 al rispettivo comando di corpo d'armata, al quale competerà pronunciarsi, insindacabilmente, circa l'ammissibilità dei marescialli al concorso, conforme al n. 33.

27. — Indi, il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *e*) del n. 5, convocherà la commissione di avanzamento (1) la quale procederà nel seguente modo:

a) verificherà innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del ripetuto n. 5 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 13.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicurerà inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi a cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 30.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal maresciallo, la commissione delibererà *se egli sia*

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal maresciallo, astenendosi dal proporre quali candidati al concorso, quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 28) useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio riassuntivo quali risultano dalle carte personali.

meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo,* tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procederanno ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue *qualità morali* e *intellettuali*, per *cultura,* per i *precedenti di servizio,* e per eventuali *benemerenze di guerra,* attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

28. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai marescialli ordinari che siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso, le commissioni terranno presente che:

a) *per le qualità morali e intellettuali* (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) *per la cultura* (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) *per i precedenti di servizio* (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) *per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche,* sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

29. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 28 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A*, o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A*;

saranno attribuiti *due punti* ai marescialli in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*;

sarà infine attribuito *un punto* ai marescialli in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B*.

30. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, soltanto i marescialli ordinari che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni di avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche dei quali terrà conto il comando dell'accademia di Modena.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il *5 luglio* 1934, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, *pel tramite delle autorità gerarchiche,* i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, l'arma e il corpo di appartenenza.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali o di abilitazione, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco la ragione per la quale egli non ottenne l'ammissione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ciascuno dei marescialli proposti e del quali dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

31. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c*) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dell'anzianità nel grado di maresciallo ordinario;

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 11, lettera *a*);

il verbale della commissione di avanzamento di cui al n. 27;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio posseduto dal sottufficiale, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 14, lettera *b*);

la dichiarazione (eventualmente) di rinuncia all'avanzamento, di cui è cenno al ripetuto n. 14.

Per i candidati che siano ammogliati, o vedovi con prole, sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 9.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria sarà annesso, inoltre, il verbale relativo all'esperimento di equitazione del quale è cenno al comma *a*) del n. 27.

32. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente n. 30, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 15 *luglio* 1934.

33. — I comandi di corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute e, a prescindere dai risultati delle visite mediche dei quali terrà conto il comando dell'accademia di Modena, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, tenuti presenti gli elementi informativi di cui è cenno al n. 26, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa essere ammesso al concorso, ovvero debba esserne escluso.

34. — I comandi di corpo d'armata disporranno quindi perchè per il 25 *luglio* 1934 siano trasmessi:

a) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei marescialli esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria in Modena, gli atti relativi ai marescialli da ammettere al concorso, ad eccezione delle dichiarazioni di rinuncia all'avanzamento di cui è cenno al n. 31, che dovranno essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), per i conseguenti provvedimenti.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

35. — Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto le graduatorie dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), secondo i criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 38.

Graduatorie di merito dei marescialli provvisti di titoli di studio.

36. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiore o universitari, ed abbiano superati almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali candidati sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 27) al punto di anzianità, a sua volta determinato moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino al 15 *ottobre* 1934, per il coefficiente 0,05. A parità di risultato, avrà la precedenza il più anziano nel grado. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie, e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

Le graduatorie di cui al presente numero saranno distinte per arma.

37. — Le graduatorie dei marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 54, con l'avvertenza che al punto

medio di esame indicato in detto numero, dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie, quali si desumono dal titolo di studio esibito, espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più anziano nel grado.

Anche le graduatorie di cui al presente numero saranno distinte per arma.

38. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 6 *agosto* 1934, al ministero (direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei marescialli che debbono essere sottoposti agli esami, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, l'indicazione del riparto presso il quale presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità al 15 *ottobre* 1934 ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

39. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 36 e 37 si presuma rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti.

Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Modalità per gli esami dei marescialli sprovvisti di titoli di studio e criteri per la formazione delle graduatorie di merito.

40. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli ordinari sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di lingua italiana e in cinque prove orali; rispettivamente di lingua italiana, storia, geografia, nozioni di fisica e matematica, secondo i programmi di cui all'allegato *D*.

Esame scritto.

41. — L'esame scritto di lingua italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il *20 agosto* 1934 con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo, per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 19 *agosto* 1934 e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal ministero della guerra.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non fossero presenti.

42. — Per gli esperimenti scritti i comandi di corpo d'armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

43. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere. La carta sarà provveduta dal comando del corpo d'armata.

Ogni foglio sarà munito del timbro del comando e della firma dei tre membri della commissione di vigilanza di cui al numero seguente.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

44. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra loro o con estranei, nè consultino note od appunti. In caso di infrazione la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del corpo d'armata, il quale potrà disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il ministero e, contemporaneamente, il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

45. — Nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi segreto. Eviterà di assegnare ai candidati nomi di località troppo simili tra loro. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame.

I candidati non potranno firmare a contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà in testa a ciascun foglio, il nome della località ch'egli ha assegnato al candidato e l'ora della consegna.

Al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale nel quale sarà indicato il numero dei presenti e il numero dei non presentatisi. Il presidente della commissione invierà quindi in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale ed i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

Su ciascuna busta sarà indicato il contenuto e il corpo d'armata presso il quale si è svolto l'esame.

46. — Il comandante del corpo d'armata disporrà perchè siano spediti, entro la giornata in cui viene effettuato l'esame:

al comando dell'accademia di Modena, la busta contenente il verbale ed i temi;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena queste ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati tutti esaminati e definitivamente classificati.

47. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza.

48. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti, possibilmente, tra gli ufficiali ed i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto* 1934.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana (allegato *D*), delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

49. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

50. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie e nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria invierà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre* 1934, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Esami orali.

51. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre* 1934 presso l'accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I marescialli ammessi a detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante dell'accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie o dall'Egeo con ritardo, rispetto alle date sopra stabilite.

52. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'accademia di Modena, composta complessivamente di sette membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre* 1934.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente, possibilmente, all'istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri e un presidente, e corrispondenti ai seguenti due gruppi di materie:

a) lingua italiana, storia e geografia;

b) nozioni di fisica e matematica.

Per ciascuna materia le due sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei marescialli provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

53. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice.

Graduatorie di merito dei marescialli concorrenti per esami.

54. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale allegato *C*) si somma il punto di merito complessivo attribuito al maresciallo dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto e in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 15 *ottobre* 1934, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

55. — I marescialli risultati idonei negli esami saranno ammessi al corso di abilitazione nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai marescialli ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso si verifichi disponibilità di posti su quelli devoluti ai concorrenti ai corsi speciali.

56. — Le graduatorie di cui al precedente n. 54 saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 *ottobre* 1934.

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 68, per la loro presentazione all'istituto, e per sottoporli alla visita medica, in conformità del n. 22.

Norme speciali per i candidati che siano ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

Modalità per la presentazione delle domande.

57. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirano a partecipare al concorso ne faranno domanda, su carta bollata da L. 5, al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 15 *luglio* 1934.

58. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo). Tale certificato, di data non anteriore a 3 mesi al giorno della presentazione della domanda deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e legalizzato dal presidente del tribunale;

d) dichiarazione, su carta bollata, diretta al ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti accennati, l'atto notorio di cui al n. 9.

59. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 58, tali documenti potranno essere sostituiti con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno al concorso degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme: questi ultimi dovranno comunque essere inviati al comando dell'accademia di Modena non oltre il 15 *novembre* 1934, pena l'allontanamento dall'istituto, e salvo i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

60. — Il comandante del corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti, ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 7, dispone:

a) in relazione alla lettera *c*) del menzionato n. 7, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica collegiale. Saranno all'uopo osservate le disposizioni di cui ai numeri dal 19 al 25 della presente circolare. È peraltro lasciato in facoltà dei comandi delle truppe delle colonie di stabilire i termini entro i quali dovranno effettuarsi le visite mediche di cui al n. 23, comma 2°, avvertendosi inoltre che i risultati delle visite dovranno essere fatti conoscere d'urgenza al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) anzichè al comando dell'accademia di Modena;

b) in relazione alla lettera *f*) del ripetuto n. 7, perchè siano senza indugio raccolti, per tutti i candidati, gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e delle RR. prefetture, sulla onorabilità delle rispettive famiglie.

61. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovranno essere indicati l'arma e il corpo di appartenenza. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al n. 67, 4° comma;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *E*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dei servizi di cui alla lettera *b*) del n. 7. Tale computo dovrà essere riferito alla data del 15 *ottobre* 1934;

il certificato di studio, debitamente autenticato, posseduto dal concorrente.

Dovranno altresì essere allegati, possibilmente, i fogli contenenti le notizie raccolte a sensi della lettera *b*) del precedente n. 60; in caso contrario detti fogli saranno spediti in piego a parte direttamente al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 10 *settembre* 1934.

62. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 58 e gli atti di cui al numero 61 alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 63, 64 e 65.

Modalità per la compilazione degli specchi di proposta.

63. — In relazione al disposto della lettera *d)* del n. 7, la prima delle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

64. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a), c)* e *d)* del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

65. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b)* del n. 63 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A;*

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B;*

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B*.

66. — Le autorità di cui al n. 62 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla seconda delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento. Tali autorità si pronunceranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 63, 64 e 65, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anche esse presenti le norme di cui ai numeri 63, 64 e 65), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 10 *settembre* 1934.

Graduatorie di ammissione.

67. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata, eventualmente, disposta l'esclusione, saranno iscritti dal ministero in altrettante *graduatorie* a seconda delle varie armi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, e che riuniscano i requisiti prescritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

Il ministero comunica, per conoscenza, l'esito delle graduatorie al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria e provvede alla chiamata dei candidati, i quali all'atto della loro presentazione alla sede dell'accademia saranno sottoposti alla visita del dirigente il servizio sanitario, in conformità del n. 22.

Norme di carattere generale.

68. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione rispettivamente pel tramite dei comandi di corpo d'armata e delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo.

I candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 14 *ottobre* 1934 alla sede dell'accademia.

Quelli fra essi confermati idonei in seguito alla visita di cui al n. 22 saranno trasferiti effettivi all'istituto sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno; gli altri saranno rinviati ai corpi di provenienza.

69. — Entro il 20 *ottobre* 1934 il comando dell'accademia di Modena segnalerà al ministero:

a) il nome dei marescialli ordinari eventualmente riconosciuti non idonei alla visita di cui al n. 22;

b) i nomi dei marescialli effettivamente ammessi al corso di ciascun'arma, disposti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati ai nn. 36, 37 e 54;

c) il nome dei marescialli che abbiano rinunciato all'ammissione o che non si siano presentati;

d) il numero dei posti eventualmente rimasti scoperti.

70. — I marescialli ordinari ammessi ai corsi di abilitazione conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

71. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i candidati (siano essi marescialli ordinari ovvero ufficiali subalterni di complemento) che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi di abilitazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

72. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

73. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dall'accademia gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita agli allievi in parola, qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

74. — I marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi di abilitazione per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

75. — I marescialli ordinari con famiglia o vedovi con prole ammessi ai corsi di abilitazione, possono farsi seguire dalla famiglia nella sede dell'accademia oppure eleggere per

essa altro domicilio, con diritto alle indennità di cui alla circolare 212 del *giornale militare* 1929. Nel secondo caso non potranno liquidare, in complesso, una somma superiore a quella che competerebbe per il trasferimento della residenza di servizio a Modena.

76. — In occasione dell'ammissione ai corsi di abilitazione dei candidati che rivestono grado di maresciallo, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S.P.E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia.

77. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio coloniale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO *A*
(n. 5 - lettera *d*) - e n. 67 della
circolare 439 *giornale militare* 1934).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai marescialli ordinari per la ammissione ai corsi di abilitazione, con dispensa dagli esami, o che conferiscono titolo alla precedenza nelle ammissioni ai medesimi corsi agli ufficiali subalterni di complemento.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;
g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;
h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
i) diploma di licenza di un Regio istituto nautico;
l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;
m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

⁂

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona*	— R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari*	— R. istituto commerciale.
3. *Biella*	— R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna*	— R. istituto commerciale.
5. *Brescia*	— R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi*	— R. istituto commerciale.
7. *Carrara*	— R. istituto commerciale.

8. *Caserta* — R. istituto commerciale.
9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18 *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabr.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.

18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti industriali liberi dichiarati « sede di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. Milano - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati, per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sede di esami:

1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annesso alla R. scuola professionale « Castellini » (anni 1930, 1931 e 1932).
4. *Milano* - Istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico « C. Cattaneo » (anni 1931 e 1932).
5. *Verona* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1931 e 1932).

ALLEGATO *B*
(nn. 28, 29, 63 e 65 della circ. 439
del *giornale militare* 1934).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura per i candidati alla ammissione ai corsi di abilitazione.

— licenza degli istituti d'arte (5º anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias rispettivamente prima degli anni 1929-30 e 1930-31 e quello conseguito nelle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima anteriormente all'anno scolastico 1932-1933.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;

— liceo musicale G. B. Martini » di Bologna;

— istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;

— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 30 - lett. *c*) della circ 439
del *giornale militare* 1934).

SPECCHIO INDIVIDUALE DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del maresciallo ordinario (1)

appartenente (2)

per l'ammissione al corso di abilitazione nella R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1934-1935 (3)

---

(1) Casato e nome.

(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, o *fanteria*, per i marescialli direttamente arruolati nel reggimento carri amati e nei centri automobilistici, secondo il caso.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1934 (1)	*A*) Deliberazione della commissione di avanzamento					*B*) Risultato degli			
	punto per le qualità morali e intellettuali	punto per la cultura	punto per i precedenti di servizio	punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	punto complessivo (2+3+4+5)	lingua italiana	lingua italiana	storia	geografia
						esperimento scritto	prove		
						punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Il comandante del (3)............

....

---

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese

(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.

(3) Indicare il corpo.

esami di concorso			C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
nozioni di fisica	matematica	punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	somma delle colonne nn. 6 e 13 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	**TOTALE** (media definitiva: colonna 14 + 15)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
orali							
punti ottenuti	punti ottenuti						
11	12	13	14	15	16	17	18

Il comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria
e della scuola di applicazione di fanteria

....

---

pari o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO *D*
(n. 5 - lett. *d*) e n. 40 della circ. 439
del *giornale militare* 1934).

Programmi per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione.

(*I programmi sono uguali per tutte le armi*).

LINGUA ITALIANA.

Prova scritta: il candidato dovrà dimostrare di saper svolgere con proprietà e chiarezza un argomento semplice e a lui familiare.

Durata massima: 5 ore.

Prova orale:

a) discussione del tema scritto;

b) lettura e commento di un brano semplice di prosatore italiano del secolo XIX, o contemporaneo.

Durata massima: 20 minuti.

STORIA.

1. La rivoluzione francese. Il direttorio e Napoleone Bonaparte. Il consolato.

2. L'impero napoleonico. Cenni sull'opera napoleonica nel campo militare e sociale. Il congresso di Vienna. Le restaurazioni in Italia.

3. Primi moti di libertà. Rivolgimenti europei del 1830-31. Insurrezioni in Italia dal 1831 al 1845. Riforme e statuti.

4. Rivoluzioni europee del 1848. Le cinque giornate di Milano e la prima guerra per l'indipendenza d'Italia. Carlo Alberto e Mazzini.

5. Il decennio di raccoglimento. La seconda guerra per l'indipendenza d'Italia. La spedizione dei Mille. Campagna dell'Italia centrale. Il regno d'Italia, Vittorio Emanuele II, Cavour e Garibaldi.

6. Terza guerra per l'indipendenza d'Italia e cenni sulla guerra austro-prussiana. Gli avvenimenti politico-militari del 1870 in Italia. La questione romana.

7. Guerra franco-prussiana: cause, principali avvenimenti, conseguenze.

8. Principali vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914. Le guerre coloniali dell'Italia.

9. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'Italia. Vittorio Veneto. Principali trattati di pace. Attuale assetto politico dell'Europa.

10. La marcia su Roma. Il regime fascista.

L'esame orale avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte.

GEOGRAFIA.

1. Cenni elementari relativi alla sfera celeste e terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Forma, dimensioni, movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Latitudine e longitudine. Punti cardinali. Configurazione generale della superficie della terra. Configurazione planimetrica ed altimetrica. Clima. Razze umane.

2. Europa in generale: cenni sulla superficie, confini, coste, orografia, idrografia. Cenni sugli Stati d'Europa e loro caratteristiche: popolazioni, governi, religioni. Coltivazioni, industrie, commerci, città principali, vie di comunicazione.

3. Italia in particolare: confini, superficie, coste.

4. Italia in particolare: orografia, idrografia.

5. Italia in particolare: clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione.

6. Italia in particolare: popolazione, religione, governo, circoscrizione politico-amministrativa.

7. Regioni d'Italia: caratteristiche delle popolazioni e ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali. Vie di comunicazione.

8. Cenni sulle colonie italiane e sui possedimenti nell'Egeo. Cenni sulla emigrazione italiana.

9. Cenni relativi ai continenti extra-europei, limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, ricchezze naturali, divisioni politiche. Principali possedimenti coloniali delle Potenze europee.

L'esame orale avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte.

NOZIONI DI FISICA.

1. Proprietà generali della materia. Moto e quiete. Moto uniforme. Moto uniformemente accelerato.

2. Principio d'inerzia. Forze. Composizione delle forze. Forze parallele. La gravità. Centro di gravità.

3. Macchine semplici: leva e puleggia. Pendolo e sue leggi.

4. Principio di Pascal nei liquidi. Torchio idraulico. Principio dei vasi comunicanti. Principio di Archimede nei liquidi. Peso specifico. Galleggianti.

5. Principio di Pascal negli aeriformi. Pressione atmosferica. Barometro di Torricelli. Principio di Archimede negli aeriformi. Dirigibile.

6. Calore e temperatura. Termometro. Cambiamento di stato d'aggregazione. La macchina a vapore.

7. Causa dei suoni. Caratteri distintivi dei suoni. Propagazione della luce. Ombre. Riflessione della luce. Specchio piano.

8. Elettricità per strofinio e per influenza. Elettroscopio. Bottiglia di Leida. Pila. Corrente elettrica.

9. Effetti magnetici della corrente. Elettrocalamite. Campanello elettrico. Rocchetto di Ruhmkorff. Telegrafo. Telefono. Motore elettrico a corrente continua.

10. Telegrafo senza fili.

L'esame orale avrà la durata massima di 15 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte.

MATEMATICA.

a) *Aritmetica.*

1. Numeri interi, numeri frazionari, numeri decimali. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, frazionari e decimali.

2. Potenze di numeri interi, frazionari e decimali. Estrazione di radice quadrata.

3. Concetto di divisibilità e prova delle quattro operazioni fondamentali. Numeri primi, scomposizione di un numero in fattori primi, divisori comuni a più numeri, massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Sistema metrico decimale. Operazioni sui numeri complessi.

5. Rapporto di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Ricerca della media aritmetica e della media proporzionale.

b) *Algebra.*

6. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, potenza e radice dei monomi.

7. Valore numerico di un polinomio. Addizione e sottrazione dei polinomi. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi tra loro.

8. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

Divisione di un polinomio per un monomio e di due polinomi tra loro.

9. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche.

10. Definizioni e principî delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistema di equazioni di primo grado.

c) *Geometria.*

11. Proprietà del punto, della retta e del piano. Angoli e loro specie. Poligoni regolari, calcolo della loro superficie.

12. Calcolo della lunghezza della circonferenza e della superficie del cerchio. Poligoni iscritti e circoscritti ad una circonferenza.

13. Equivalenza e similitudine di triangoli. Teorema di Pitagora e principali applicazioni.

14. Prisma. Parallelopipedo. Piramide. Cilindro. Cono. Sfera.

15. Calcolo delle superfici e dei volumi.

L'esame orale avrà la durata massima di 20 minuti, e verterà su tre tesi estratte a sorte, delle quali una di aritmetica, una di algebra ed una di geometria.

ALLEGATO *E*
(n. 61 lettera *c*) della circolare 439
giornale militare 1934)

Specchio individuale di proposta del..........................
(grado - arma e corpo)
.... aspirante all'ammissione ai corsi di
(casato e nome)
abilitazione presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1934-935, ai sensi della circ. 439 del *giornale militare* 1934.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammiss.)				
		Punti parziali (n. 63 della circ. 439 *giorn. milit.* 1934)				*Totale*
		a	*b*	*c*	*d*	
Giudizio di 1° grado 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ...... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)............ Data.... Bollo d'Ufficio .... firma preceduta dall'indicazione del grado					
2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ...... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)............ Data.... Bollo d'Ufficio .... firma preceduta dall'indicazione del grado					
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale ...... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)............ Data.... Bollo d'Ufficio .... firma preceduta dall'indicazione del grado					
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale ...... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)............ Data.... Bollo d'Ufficio .... firma preceduta dall'indicazione del grado					

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura «con la classifica di cui contro»; in caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: «eppertanto mi astengo dal fissare il punto di merito».

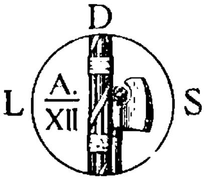

PREZZO L. 2

(6110106) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

LIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª 1934 - ANNO XII 21 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 440 - 16 giugno 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1934-1935** . . . . *Pag.* 1787

N. 441 - 19 giugno 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari delle Regie accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico **1934-35** . . . . » 1814

PARTE SECONDA

Circolare N. 440. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1934-1935.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 giugno 1934 - Anno XII.

1. Per l'anno scolastico 1934-1935, è indetto un concorso per titoli, per l'ammissione:

a) al collegio militare di Roma, di:
   60 allievi, alla prima classe del liceo classico;
   30 allievi, alla prima classe del liceo scientifico;

b) al collegio militare di Napoli, di:
   90 allievi, alla prima classe del liceo classico;
   30 allievi, alla prima classe del liceo scientifico.

Il ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1934.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano al 30 settembre 1934 compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17° se aspirano al liceo classico; abbiano compiuto il 14° anno di età, parimenti al 30 settembre 1934, e non oltrepassato il 16°, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati nel periodo dal 30 settembre 1917 al 30 settembre 1919, se aspiranti al liceo classico; e nel periodo dal 30 settembre 1918 al 30 settembre 1920, se aspiranti al liceo scientifico;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della guerra, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione e di istruzione dello Stato;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano) conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica;

e) siano iscritti a reparti Balilla o Avanguardisti.

Domande d'ammissione.

3. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3, dovranno essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del distretto militare di residenza non oltre il 16 *agosto* 1934.

Dovranno essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o, in mancanza, dalla madre, o dal tutore. Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, della madre, del tutore, e nome e cognome del candidato;

b) specificazione del collegio al quale il candidato desidera essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico);

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indicazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, degli esami da ripetere;

f) indicazione del reparto Balilla o avanguardisti cui il candidato appartiene.

Si avverte che anche le domande degli orfani di guerra dovranno essere in carta bollata, come per gli altri concorrenti.

4. La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato del 16 *agosto* 1934.

5. Le domande non dovranno contenere opzioni subordinate (la dichiarazione cioè di accettare l'ammissione all'altro collegio ove fossero ricoperti tutti i posti disponibili nel collegio prescelto), provvedendovi d'ufficio il ministero, secondo quanto è detto al n. 17.

6. Le ammissioni si effettueranno esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentassero titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le preferenze previste al n. 19.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

7. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal capo del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giudisdizione è nato il giovane, e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal capo del comune; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del candidato medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il candidato possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2. Tale documento consisterà in apposito certificato rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 19, la votazione minima d'idoneità, e cioè 6/10.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 4 ottobre 1934. In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso;

g) certificato rilasciato dalla Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, attestante che il concorrente è iscritto a reparti Avanguardisti o Balilla.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo, anche per gli orfani di guerra.

Visite mediche.

8. Il candidato all'ammissione ai collegi militari dovrà essere scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

Egli dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dello udito, applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari (circolare 268 del « giornale militare » 1934).

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,43, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo, si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio militare nel territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al consiglio di leva.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, i candidati saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

I candidati che in detta visita siano stati dichiarati non idonei, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

I candidati riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali ufficiale

superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà voto consultivo.

11. Nell'interesse dei candidati e ad evitare perturbamenti al normale svolgimento delle operazioni di ammissione, si pone in rilievo la necessità che le visite mediche presso i comandi di distretto siano condotte con criteri di giusto rigore, evitandosi che siano fatti presentare alla seconda visita collegiale giovani che avrebbero invece dovuto essere eliminati per infermità già in atto all'epoca della prima visita medica.

Attribuzioni dei comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui al n. 3; che siano corredate dei documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di distretto uniranno i seguenti atti:

a) un rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, sulla condotta civile, morale, politica e sulla onorabilità dei candidati e delle loro famiglie. Tali informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiale dell'arma dei CC. RR., saranno estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 1.

b) la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 44) da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 31 agosto 1934, le domande con i relativi documenti di ciascun candidato, al comando del collegio da esso prescelto, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

Il comandi di distretto cureranno perchè siano strettamente oservati i termini ed esattamente seguite le modalità di procedura indicate.

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 25 *agosto* 1934.

I candidati che non avranno ottemperato all'invito entro il termine indicato saranno senz'altro eliminati dal concorso.

15. I comandi dei collegi promuoveranno le preventive determinazioni del ministero nei seguenti casi:

a) quando risultino sul conto del candidato carichi penali o informazioni sfavorevoli sulla sua condotta;

b) quando i predetti carichi o informazioni riguardino persone di famiglia;

c) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sull'opportunità dell'ammissione al concorso.

Esclusioni dal concorso.

16. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dal concorso stesso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

17. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in due distinte graduatorie di ammissione, a seconda cioè, che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18, 19, 21 e 22.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie riferentisi al liceo scientifico.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso, subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria generale del rispettivo tipo di scuola (liceo classico o scientifico).

I candidati che risultassero in eccedenza ai posti disponibili nel collegio prescelto, saranno designati d'ufficio per l'altro collegio, sempre che in esso vi siano posti disponibili.

Ove un candidato non trovi posto neppure nell'altro collegio, o vi rinunci, rimarrà eliminato dal concorso.

Precedenze nelle ammissioni.

18. I posti disponibili saranno conferiti nel seguente ordine di precedenza:

a) orfani di guerra;

b) orfani dei caduti per la causa nazionale;

c) orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. morti per cause estranee al servizio;

e) orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause estranee al servizio;

f) figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. in servizio o a riposo;

g) figli dei sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e figli di sottufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo;

h) figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

i) candidati non compresi nelle categorie sopra elencate.

Il titolo a fruire della precedenza da parte dei candidati elencati nelle lettere dalla *a*) alla *h*) dovrà essere dimostrato mediante i documenti specificati, per ogni singolo caso, al n. 47 della presente circolare.

Decadranno dal beneficio della precedenza i candidati che entro il 31 agosto 1934 non avessero presentato i cennati documenti.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

19. Le graduatorie di ammissione, ferme le precedenze fra le varie categorie di candidati stabilite dal numero 18, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengano da un liceo classico o scientifico e che abbiano conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai giovani risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami.

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella seconda sessione di esami.

20. Agli effetti della dichiarazione del titolo superiore di studio di cui al somma *a*) del numero precedente, non var-

ranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui al detto comma *a*), vengono considerati quali rinuncianti al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

21. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 19, saranno considerate come superate in prima sessione di esame le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Saranno invece considerate come superate in seconda sessione le prove superate nella sessione estiva, qualora in quest'ultima non siasi ottenuta l'idoneità anche in educazione fisica.

22. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 19, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio.

Giusta il 2° comma — lettera *f*) — del n. 7, ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, varrà attribuita la votazione minima d'idoneità, e cioè 6/10.

A parità di media sarà preferito il più anziano di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

23. I comandi dei collegi, formate le graduatorie dei candidati secondo le istruzioni di cui ai nn. 18, 19, 21 e 22, le rimetteranno per l'approvazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano nella giornata del 7 *ottobre* 1934.

Il ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, comunicherà ai comandi dei collegi i nomi dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni ai candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 28 della presente circolare, per regolarne la presentazione e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

I medesimi comandi faranno peraltro pervenire al ministero, nella giornata del 15 *settembre* 1934, due elenchi nominativi comprendenti *tutti i candidati* aspiranti rispettivamente al liceo classico e al liceo scientifico. In tali elenchi i candidati saranno ripartiti secondo le categorie specificate al n. 18. Entro ciascuna categoria, saranno ordinati alfabeticamente, specificandosi, per ciascuno di essi: la paternità, la data di nascita, la media del titolo di studio conseguito ed il domicilio.

24. Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza giustificato motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro tre giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 26 della presente circolare (25 ottobre 1934).

25. È fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, prima che sia intervenuta da parte del ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

26. Scaduto il 25 *ottobre* 1934, non potranno più effettuarsi ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

27. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i candidati.

28. I candidati per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Uguale beneficio è concesso pel viaggio di ritorno in residenza, per coloro che per una qualsiasi ragione non venissero ammessi.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 23.

Ordinamento degli studi.

29. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale; però il beneficio dell'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto per l'iscrizione agli esami di idoneità nei licei e a quelli di maturità, contemplato nel regolamento sugli alunni e gli esami negli istituti medi di istruzione, non si applica agli allievi dei collegi militari.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

30. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Gli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, semprechè riuniscano le condizioni volute, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari delle accademie militari, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame orale di matematica se aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

Gli allievi dei collegi militari, ammessi ai corsi ordinari delle accademie, saranno dispensati dal pagamento della metà delle spese di prima vestizione.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Giusta il R. decreto-legge n. 482 del 5 maggio 1934, gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

L'arruolamento è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

32. Con l'assunzione dell'arruolamento volontario gli allievi contraggono l'impegno di proseguire gli studi in una accademia militare.

Gli allievi che venissero dimessi dal collegio, a domanda o d'autorità, prima di aver ultimato il corso di studi, saranno assegnati ad un corpo reclutato dal proprio distretto di leva — dell'arma e specialità per la quale abbiano la prescritta idoneità fisica — per completare gli obblighi volontari di ferma contratti.

La dimissione a domanda potrà avere luogo solo nei casi di proscioglimento previsti dallart. 146 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito, e cioè per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia o quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto. All'uopo essi dovranno rivolgere domanda al ministero, il quale determinerà discrezionalmente in merito, tenuto conto degli elementi di giudizio forniti dal comandante del collegio.

33. Gli allievi licenziati dai collegi e aspiranti all'accademia di artiglieria e genio che non superassero la prova orale di matematica prescritta per l'ammissione, nonchè gli allievi che, ammessi alle accademie ne fossero dimessi, a domanda (nei casi indicati al numero precedente) o d'autorità, compiranno gli obblighi di ferma volontaria contratti:

a) frequentando i corsi allievi ufficiali di complemento, qualora dovessero ancora compiere un periodo di servizio uguale o superiore alla durata dei corsi stessi;

b) ovvero in un corpo della stessa arma alla quale appartengono, reclutato dal proprio distretto di leva, nel caso contrario.

Ciò salvo quanto è previsto dall'art. 22, n. 2 del T. U. delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, circa la nomina a sottotenente di complemento degli allievi che cessino di appartenere alle accademie dopo il 2° anno di corso.

Con circolare a parte verranno date norme circa l'applicazione del succitato R. decreto-legge n. 482, del 5 marzo 1934.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 36 e 37.

35. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1935.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per la quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto della presentazione, non comprovino di aver eseguito tali versamenti, non saranno ricevuti nell'istituto.

Tuttavia, ove dall'esame dei documenti di cui al n. 47 presentati dalle famiglie, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che taluno concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento nei conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi, e, precisamente, al n. 1/9244, per il collegio militare di Roma, ed al n. 6/6790 per quello di Napoli.

36. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

37. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute a rimborsare le somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o a corrispondere quelle relative a risarcimento di danni recati (individuali o collettivi).

38. È accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa delle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra* e agli *orfani di caduti per la causa nazionale*.

Sono considerati orfani di guerra tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

Sono considerati orfani di caduti per la causa nazionale, a sensi della legge n. 777 del 12 giugno 1931, i giovani che possano esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento.

39. Agli allievi che dimostrino mediante i documenti per ogni singolo caso specificato al n. 47 di trovarsi nelle condizioni sottoelencate, è accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della

M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

c) figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M.V.S.N. morti per cause estranee al servizio;

e) orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause estranee al servizio;

f) figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, o dei decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

g) figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M.V.S.N. in servizio o a riposo;

h) figli dei sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, ed ai figli di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

i) figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo.

40. Agli effetti dei benefici di cui al numero 39 si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato compresi nelle tabelle di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) del detto n. 39, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati dalla lettera *f*) alla lettera *i*) inclusa del n. 39, si intende esteso ai *figliastri*.

41. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al 1° anno (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito non risulti inferiore agli 8 decimi.

Le *graduatorie di merito* ai fini di cui al precedente comma saranno compilate iscrivendo tutti i candidati senza alcuna eccezione al posto che a ciascuno competerebbe esclusivamente in base ai criteri specificati ai numeri 19, 21 e 22, facendo quindi astrazione dall'ordine di precedenza di cui al n. 18.

Il beneficio di cui al primo comma sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risulteranno classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi, e l'idoneità nelle materie di studio militari.

42. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

43. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

44. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 38 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

45. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 41, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

Documentazione delle domande per ottenere pensioni e mezze pensioni gratuite.

46. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando del rispettivo collegio entro il 10 *ottobre* 1934.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

47. *Per ottenere la dispensa dalla intera retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 38 dovranno essere esibiti:

a) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 38 (per gli orfani di guerra);

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione degli orfani dei caduti per la causa nazionale);

d) copia autentica del decreto di pensione privilegiata.

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 39 dovranno essere esibiti:

per gli orfani di cui alla lettera *a*) e per i giovani di cui alle lettere *b*) e *c*): copia autentica del decreto di pensione privilegiata, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *c*);

per gli orfani di cui alle lettere *d*) ed *e*): copia autentica del decreto di pensione, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore;

per i giovani di cui alla lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione dell'Ordine Militare di Savoia, o di medaglie d'oro o di argento al valore militare oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o del tutore) purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

per i giovani di cui alle lettere *g*) ed *h*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale o sottufficiale in servizio effettivo. Se l'ufficiale o sottufficiale abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per i giovani di cui alla lettera *i*): stato di famiglia dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il genitore dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 40, con la indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza.

Borse di studio.

48. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti alla ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Conte Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. prefettura di Verona). —

Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito o la marina a giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta prefettura;

b) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

49. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse delle famiglie, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e i reclami che pervengono direttamente al ministero non sono, in massima, risoluti se non dopo sentito in proposito il parere del comandante del rispettivo collegio.

Si avverte che il ministero non ha facoltà di accordare deroghe alle norme contenute nella presente circolare circa i requisiti per la partecipazione ai concorsi, l'ordine di precedenza nel conferimento dei posti disponibili e la concessone di rette e semirette gratuite, stante che esse riproducono quelle del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, modificato dal R. decreto 30 aprile 1934, n. 815.

Rimarranno pertanto senza effetto le domande che fossero rivolte a tal fine.

Diffusione da dare alla presente circolare.

50. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione i manifesti contenenti la *notificazione* di cui all'allegato 2, dei quali riceveranno, in breve tempo, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica, tecnica e magistrale (ginnasi, istituti tecnici inferiori e istituti magistrali inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di esemplari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

(n. 12 - lett. *a*) della circ. 440
del *giornale militare* 1934).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati alla ammissione ai collegi militari.

1. Casato e nome . . . . (indicare a quale collegio militare il candidato aspiri) . . . .
2. Paternità . . . .
3. Maternità . . . .
4. Luogo e data di nascita. . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato (indicare anche il numero dei conviventi) . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . .
7. Eventuale professione del candidato . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti
12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . .
14. Altri proventi eventuali . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . .
16. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . .
17. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) dall'aspirante . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . .

18. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . .

19. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . .

(Firma dell'ufficiale compilatore).

N. B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

---

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattisi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in iscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 2.
(n. 50 della circolare 440
del *giornale militare* 1934).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1934-35.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 440 del *giornale militare* 1934, è stato indetto, per l'anno scolastico 1934-1935, un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1934.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma	60	30
Collegio militare di Napoli....	90	30

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) abbiano al 30 settembre 1934 compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17°, se aspirano al liceo classico; abbiano compiuto il 14° anno di età parimenti al 30 settembre 1934, e non oltrepassato il 16°, se aspirano al liceo scientifico;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle colonie;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della guerra, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica;

e) siano iscritti a reparti Balilla o Avanguardisti.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 16 agosto 1934.

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 4 ottobre 1934.

In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti. I posti disponibili saranno conferiti nel seguente ordine di precedenza, avvertendosi che, entro ciascuna categoria i candidati saranno graduati in base ai risultati del titolo di studio esibito, giusta le modalità di cui ai numeri 18, 19, 21 e 22 della circolare 440 del *giornale militare* 1934:

a) orfani di guerra;

b) orfani dei caduti per la causa nazionale;

c) orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause estranee al servizio.

e) orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause estranee al servizio.

f) figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M. V. S. N. in servizio o a riposo;

g) figli dei sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, e figli di sottufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo;

h) figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

i) candidati non compresi nelle categorie sopra indicate.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale; però il beneficio dell'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto per l'iscrizione agli esami di idoneità nei licei e a quelli di maturità, contemplato nel regolamento sugli alunni e gli esami negli istituti medi di istruzione, non si applica agli allievi dei collegi militari.

Gl allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Giusta il R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934, gli allievi, appena raggiunto il 17º anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario di tre anni, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità al servizio militare.

8. — Con l'assunzione dell'arruolamento volontario l'allievo contrae l'impegno di proseguire gli studi in una accademia militare.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Gli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, semprechè riuniscano le condizioni volute, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari delle accademie militari, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame orale di matematica, se aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

Gli allievi dei collegi militari, ammessi ai corsi ordinari delle accademie, saranno dispensati dal pagamento della metà delle spese di prima vestizione.

10. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

La retta di pensione e la quota annuale manutenzione corredo sono pagabili a trimestri anticipati.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1º aprile 1935.

11. — All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — E accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale.*

13. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

1° ai giovani che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *c*) alla lettera *h*) inclusa del n. 5;

2° ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

4° ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 440 pubblicata nella dispensa 31ª del « Giornale militare » 1934 della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al comando del distretto militare.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione o nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo, sia per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione, sia per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, l'età dei concorrenti o la concessione di rette o semirette gratuite.

Roma, 16 giugno 1934 - Anno XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 441. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1934-35. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 giugno 1934 - Anno XII.

Questo ministero — per la prima applicazione delle nuove disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente — ha determinato che, in via tutt'affatto eccezionale e perciò limitatamente al solo anno scolastico 1934-1935, sia consentita la partecipazione al concorso indetto con la circolare 268 del *giornale militare* c. a., modificata dalla successiva circolare 417, per le ammissioni ai corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino, oltre che ai giovani provvisti di diploma di maturità classica o scientifica, anche a quelli in possesso di uno dei sottoelencati titoli di studio:

a) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

b) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;

c) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un istituto industriale regio;

d) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

e) diploma di licenza di un regio istituto nautico;

f) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

L'eccezione non si estende agli altri titoli di studio ammessi nei precedenti concorsi.

È data facoltà ai comandi di corpo di accettare le domande — purchè presentate entro il 30 giugno p. v. — anche se sprovviste di documenti a corredo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

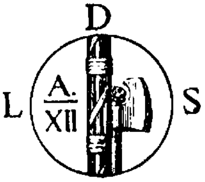

PREZZO L. 2 —

(6110196) Roma, 1934-XII Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª 1934 - ANNO XII 22 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 442 - 20 aprile 1934 - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo . . . . Pag. 1821

» 443 - 21 giugno 1934 - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII, che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo » 1825

» 444 - 17 maggio 1934 - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 903. - Sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi a causa di mandato di cattura a carico del decorato. . . . . » 1831

» 445 - 21 giugno 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio . . . . » 1833

PARTE SECONDA

N. 446 - 2 aprile 1934 - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto interministeriale che indice per il 1935 la VIII gara generale di tiro a segno . . Pag. 1847

N. **447 - 12 giugno 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale con il quale viene nominata la commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno. . . . . *Pag.* 1849

» **448 - 4 aprile 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Regolamento generale della VIII gara generale di tiro a segno. . . . . » 1852

» **449 - 18 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale, che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII » 1861

» **450 - 21 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione diretta delle spese di seconda serie, da parte dei corpi, durante l'esercizio 1934-35. . . . . » 1862

» **451 - 21 giugno 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . » 1863

» **452 - 21 giugno 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Coreso (Lazio) - 1ª decade di novembre 1934 - Anno XIII. . . . . » 1863

» **453 - 21 giugno 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio . . . . » 1864

» **454 - 21 giugno 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico . . . . » 1865

» **455 - 21 giugno 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare . . . . . . » 1866

N. **456 - 21 giugno 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — 4° corso superiore balistico . . . . *Pag.* 1868

» **457 - 21 giugno 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . » 1870

» **458 - 21 giugno 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 30 giugno 1935 . . . . » 1887

» **459 - 21 giugno 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione. . . . » 1891

NOTIFICAZIONI . . . . » 1891

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1900

PARTE PRIMA

Circolare N. 442. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo.** — (Segreteria militare). — 20 aprile 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5, lett. *b*) e 7 del R. decreto-legge 23 dicembre 1920, nl 1894, convertito nella legge 6 luglio 1922, n. 964, circa la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali del R. esercito;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 maggio 1921, riguardante la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali, è revocato.

Art. 2.

Le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo sono stabilite dalla seguente tabella, la quale sostituisce la tabella *D* annessa al R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

TABELLA D.

Razioni foraggio dovute agli ufficiali del Regio esercito in S. P. E.

Arma, corpi e servizi	Categorie di ufficiali	N. delle razioni foraggio
Ufficiali generali	*a*) ufficiali generali (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico, del corpo sanitario, del corpo di commissariato e in soprannumero) che dispongono di automezzi per il servizio;	1
	b) comandanti di divisione celere e di brigata di cavalleria, generali (non in soprannumero) che non dispongono di automezzi per il servizio.	2
Corpo di S. M. o uffic. in servizio di S. M.	*a*) colonnelli di stato maggiore;.	2
	b) tenenti colonnelli, maggiori ed ufficiali inferiori di fanteria, artiglieria e genio del corpo di stato maggiore od in servizio di stato maggiore.	1
Carabinieri Reali	*a*) ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re;	2
	b) ufficiali dei carabinieri Reali esclusi quelli provvisti di autovettura.	1
Categorie speciali	Ufficiali delle case militari di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi.	2
Arma di fanteria (1)	*a*) colonnelli;	1
	b) a disposizione di ufficiali generali	1

(1) Sono esclusi dalla concessione delle razioni foraggio gli ufficiali appartenenti al servizio tecnico di artiglieria, al servizio tecnico automobilistico, al servizio degli specialisti del genio, nonchè quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari.

Arma, corpi e servizi	Categorie di ufficiali	N. delle razioni foraggio
Arma di cavalleria (1)	Ufficiali superiori ed inferiori	2
Arma di artiglieria (1)	*a*) ufficiali dell'artiglieria a cavallo, se al reggimento;	2
	b) comandanti titolari dei reggimenti di artiglieria da campagna;	2
	c) capo ufficio dell'ispettorato dell'artiglieria;	2
	d) capo ufficio del servizio ippico e veterinario;	2
	e) colonnelli delle altre specialità di artiglieria;	1
	f) tenenti colonnelli, maggiori ed ufficiali inferiori dell'artiglieria da campagna e da montagna;	1
	g) a disposizione degli ufficiali generali. . .	1
Arma del genio (1)	*a*) colonnelli;	1
	b) a disposizione di ufficiali generali. . . .	1

Art. 3.

È concesso un cavallo di carica ai comandanti effettivi di battaglione di fanteria di linea, granatieri, alpini, genio e dei gruppi di artiglieria pesante nei quali le istruzioni vengano fatte a piedi e non con automezzi.

Art. 4.

Agli ufficiali dei carabinieri reali, di cavalleria e di artiglieria, che spiccano sugli altri per abilità, passione, audacia nel cavalcare, riportando vittorie nelle manifestazioni ippiche (concorsi ippici ecc.) possono, in via del tutto eccezionale, essere concesse tre ed anche quattro razioni foraggio con relativo aumento di indennità cavalli:

---

(1) Sono esclusi dalla concessione delle razioni foraggio gli ufficiali appartenenti al servizio tecnico di artiglieria, al servizio tecnico automobilistico, al servizio degli specialisti del genio, nonchè quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari.

a) nella misura complessiva di 50 razioni;

b) in base a proposte inoltrate dall'ispettore delle truppe celeri al ministero della guerra (servizio ippico).

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore: dal 1° maggio 1934 per gli ufficiali:

a) che hanno un numero di cavalli inferiore a quello delle razioni foraggio di cui possono godere in virtù delle disposizioni vigenti e che per effetto del presente decreto subiscono riduzioni di razioni foraggio;

b) che per effetto del presente decreto acquistano diritto a razioni foraggio;

dal 1° luglio 1934 per i rimanenti ufficiali. Questi pertanto entro il 1° luglio 1934 dovranno disfarsi dei cavalli per i quali non conservino il diritto a razioni foraggio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 20 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro delle finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 15 *Guerra, foglio n.* 112. — DE THOMASIS.

N. 443. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme esecutive al decreto ministeriale 20 aprile 1934-XII, che stabilisce le razioni foraggio per i cavalli di servizio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo.** — (Segreteria militare). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

Per l'esatta interpretazione del decreto sopracitato si terrà presente:

1. — Con la revoca del decreto ministeriale 28 maggio 1921 (circolare 327 *giornale militare* 1921) debbono intendersi del pari revocate, a datare dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, tutte le concessioni straordinarie e di carattere eccezionale di razioni foraggio fatte, sia a determinate categorie di ufficiali, sia a singoli beneficiari, per effetto di disposizioni o di interpretazioni successivamente date al citato decreto ministeriale 28 maggio 1921.

Le domande e le proposte, eventualmente in corso, intese ad ottenere concessioni in base alle norme abrogate, s'intendono decadute.

2. — Per ufficiali « che dispongono di automezzi di servizio » si debbono intendere gli ufficiali ai quali è data in assegnazione permanente un'autovettura, nonchè quelli che possono trarla ogni volta che occorre dai nuclei dei centri automobilistici (vedasi foglio di ordini del 4 giugno 1934, n. 93).

3. — Per ufficiali « di stato maggiore » si debbono intendere solamente quelli trasferiti nel corpo di stato maggiore.

Per ufficiali « in servizio di stato maggiore » s'intendono quelli che sono assegnati a tale servizio con disposizione ministeriale.

Gli ufficiali di stato maggiore col trasferimento alle truppe (in rotazione, servizio in arma diversa dalla propria, periodo alle truppe, ecc.) conservano, per tutta la durata del servizio stesso, diritto al numero di razioni foraggio di cui sono provvisti all'atto del trasferimento.

4. — Gli ufficiali del ruolo combattente (del ruolo comando allorchè sarà costituito) delle armi di fanteria, artiglieria e genio, a disposizione di ufficiali generali (ufficiali

che saranno in seguito denominati « addetti ad ufficiali generali ») hanno diritto a razione foraggio solo quando ne ha diritto l'ufficiale generale a cui per nomina del ministero sono addetti. Ove l'ufficiale a disposizione predetto appartenga al ruolo di mobilitazione, gli sarà concesso un cavallo di carica.

5. — Tutti gli ufficiali del ruolo combattente (del ruolo comando allorchè sarà costituito) dell'arma di cavalleria hanno diritto a due razioni foraggio, indipendentemente dal servizio che assolvono. Gli ufficiali istruttori di equitazione presso le RR. accademie e le scuole di applicazione hanno diritto a due razioni foraggio, anche se non appartenenti all'arma di cavalleria.

6. — Gli ufficiali addetti militari presso le Reali rappresentanze diplomatiche all'estero, compreso il R. Consolato di Tangeri, hanno tutti diritto ad una razione foraggio, indipendentemente dal loro grado ed all'arma o corpo di appartenenza.

Ad essi dovrà essere corrisposta l'indennità di cui alla circolare 110 *giornale militare* 1921, art. 4, lettera *a*).

7. — Non spettano, nè potranno essere concesse, sia pure temporaneamente, razioni foraggio all'infuori ed in deroga delle disposizioni contenute nel decreto in esame; pertanto i comandi dipendenti non daranno corso a domande tendenti ad estendere il diritto a razioni foraggio a categorie di ufficiali non specificatamente contemplate nel decreto stesso.

8. — L'ufficiale *comandato* conserva il diritto alle razioni foraggio di cui è provvisto. Lo perde, parzialmente o totalmente, o l'acquista nella misura stabilita per la nuova posizione, in caso di *assegnazione, destinazione* o *trasferimento* secondo il significato speciale dato a tali termini con la circolare 333 *giornale militare* 1921 (ad eccezione dei casi di cui al § 3).

9. — Ai comandanti di battaglione di fanteria di linea, granatieri, alpini e genio ed ai comandanti di gruppo di artiglieria pesante, per i quali le dotazioni di automezzi sono limitate al traino e trasporto dei soli materiali, è concessa una razione foraggio per un cavallo di carica.

La stessa concessione è fatta ai capi di stato maggiore di brigate alpine.

Il diritto alla concessione cessa col cessare dal comando o dalla carica, con la stessa decorrenza, e non può essere, per nessuna ragione, prorogato.

10. — A tutti gli altri ufficiali che secondo la tabella *D* hanno diritto ad una o più razioni foraggio, può concedersi un cavallo di carica.

Detto cavallo può essere acquistato d'agevolezza nei soli seguenti casi:

a) quando l'ufficiale, in seguito a promozione o trasferimento, venga ad acquistare diritto ad un *maggiore numero* di razioni foraggio;

b) quando l'ufficiale, venga trasferito in una colonia nella quale, a norma delle disposizioni in vigore, gli sia consentito di condurre seco almeno un cavallo di servizio;

c) quando l'ufficiale perda un cavallo per causa accertata di servizio;

d) in particolari casi che gli siano fatti presenti e nei quali il ministero deciderà volta per volta.

Gli ufficiali che prima della pubblicazione del decreto in esame hanno avuto in concessione un cavallo di carica, potranno acquistarlo di agevolezza con le norme in vigore.

11. — I Marescialli d'Italia, i generali di corpo d'armata e di divisione potranno disporre, ogni qualvolta lo desiderino, di un cavallo di servizio (da truppa) — sia per uso proprio o dell'attendente, sia per il proprio ufficiale a disposizione — richiedendolo ai reggimenti a cavallo dipendenti.

È concessa, in via eccezionale, una seconda razione foraggio ai Marescialli d'Italia che ne facciano domanda.

12. — Ai colonnelli d'artiglieria da campagna ed a cavallo, non comandanti titolari di reggimento; ai colonnelli di artiglieria da montagna; ai tenenti colonnelli, maggiori e ufficali inferiori di artiglieria da campagna, da montagna, a cavallo (fuori del reggimento) e di S. M. o in servizio di S. M. è concesso, senza carattere di permanenza, volta per volta che venga domandato, un cavallo di servizio (da trup-

pa) per consentire ad essi di montare nel caso sia temporaneamente indisponibile il loro cavallo, ovvero per farsi accompagnare allorchè montano.

13. — Le concessioni straordinarie di razioni foraggio, in più di quelle spettanti ai sensi della tabella *D*, sono di esclusiva competenza del servizio ippico di questo ministero.

Le concessioni stesse sono subordinate all'inoltro di una particolare motivata proposta dell'ispettorato delle truppe celeri, formulata in base a domanda degli interessati.

Tali concessioni potranno raggiungere per chi ha diritto ad una razione foraggio, un massimo di altre tre, e per chi ha diritto a due razioni, un massimo di altre due.

Gli aspiranti alla concessione straordinaria di cui sopra dovranno assumere formale impegno di provvedersi dei relativi cavalli, i quali dovranno possedere tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore. Qualora non si valessero della facoltà loro concessa, essa verrà senz'altro a decadere.

14. — Poichè la pubblicazione del decreto interministeriale sopracitato non ha potuto essere effettuata in tempo, la data del 1° luglio 1934-XII, sotto la quale gli ufficiali, che perdono diritto a razione foraggio, avrebbero dovuto disfarsi dei relativi cavalli, è prorogata sino al 1° settembre 1934-XII.

15. — Agli ufficiali dei costituendi ruoli mobilitazione — salvo quanto è detto all'art. 4 — non spettano razioni foraggio. Essi potranno però essere addestrati — a loro domanda — nell'equitazione, mediante corsi effettuati per presidio con i nuclei reggimentali di cavalli o con quadrupedi dei reggimenti d'arma a cavallo.

Non spettano altresì razioni foraggio agli ufficiali collocati a disposizione o fuori organico per effetto della legge 7 giugno 1934 (XII), n. 899.

Avvertenze generali e norme transitorie.

a) Per la sistemazione dei cavalli di servizio degli ufficiali che, per la prima applicazione del presente decreto, verranno a perdere diritto a razioni foraggio, varranno le particolari istruzioni emanate dal servizio ippico di questo ministero.

b) Per la prima applicazione del decreto è consentito agli ufficiali provvisti di cavallo di agevolezza di chiedere il passaggio del cavallo stesso nel ruolo di carica.

Il cavallo deve essere riconosciuto ancora idoneo al servizio da sella per ufficiale, e non deve aver superato 13 anni di età.

Con tale passaggio verrà annullato il residuo del conto rimonta per detto cavallo, senza dar luogo ad alcun altro compenso all'ufficiale.

Le domande relative, dirette al servizio ippico di questo ministero, dovranno essere presentate al comando del corpo od ente che amministra l'ufficiale non oltre il 15 luglio 1934-XII.

c) Continueranno altresì ad aver vigore le vigenti disposizioni relative ai cavalli di servizio degli ufficiali, non modificate e non in contrasto col decreto in esame e con le presenti norme esecutive.

d) Agli effetti amministrativi, s'intende definita la posizione di tutti gli ufficiali che, eventualmente, abbiano beneficato delle disposizioni contenute nel telegramma-circolare n. 190 del 6 agosto 1921 e successive norme interpretative ed estensive di carattere generale o speciale, anche se adottate dalle autorità gerarchiche dipendenti.

e) Le riduzioni di razione foraggio del decreto in esame non saranno applicate ai tenenti colonnelli di S. M. o in servizio di S. M. e delle armi di fanteria, artiglieria e genio, iscritti sul quadro di avanzamento e sino alla loro promozione.

f) L'ufficiale che perde diritto a razione foraggio può conservare i relativi cavalli a suo totale carico e rischio e senza diritto a compenso od indennità di sorta.

Può solo essere autorizzato, dal proprio comandante di corpo o di presidio, o dal comandante del corpo d'armata se ufficiale generale, a servirsi delle scuderie esistenti in caserma o nelle caserme del presidio, limitatamente ai posti disponibili ed esuberanti ai normali bisogni.

Dalla concessione in parola non può giammai conseguire responsabilità alcuna all'amministrazione militare. Pertanto gl'interessati, nel richiederla, dovranno dichiarare per iscritto di conoscere le presenti norme e di uniformarvisi.

La concessione può sempre essere revocata dalla stessa autorità che l'ha data, qualora dia luogo ad inconvenienti od abusi.

g) L'ufficiale che, avendo perduto diritto a razioni foraggio, conserva i cavalli relativi in base alla disposizione precedente e fosse ancora in debito col conto rimonta, dovrà pagare, sino al saldo, la somma mensile di lire 20, con ritenuta sullo stipendio.

In conseguenza, nel ruolo mod. 602 (già 587) — dove il cavallo dovrà continuare a rimanere iscritto — sarà apposta la seguente annotazione:

« Autorizzato a conservare il cavallo ed a tenerlo a suo carico, rischio e pericolo, senza diritto ad alcuna indennità o compenso ».

All'uopo l'interessato rilascerà la dichiarazione esistenza cavalli mod. 603 (già 388) opportunamente modificata.

Qualora intenda, in seguito, disfarsi del cavallo, vendendolo al commercio, dovrà saldare il residuo debito o versare a favore del conto rimonta il ricavato dalla vendita.

h) Nella stessa misura fissa di lire 20 mensili sarà effettuata la ritenuta a tutti gli ufficiali che siano ancora comunque debitori verso il conto rimonta e non abbiano più diritto ad indennità cavalli.

Avvertenze al R. decreto-legge n. 795 del 30 aprile 1934-XII (*Circolare* 386 giornale militare 1934-*XII*).

Il computo di sessanta giorni si inizia dal giorno successivo a quello in cui viene, comunque, ufficialmente notificato all'interessato il provvedimento per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto il diritto a razioni foraggio, a termine delle disposizioni in vigore.

Per gli ufficiali in servizio e presenti alla sede del corpo la pubblicazione del provvedimento all'ordine del giorno del corpo stesso sostituisce, ad ogni effetto, la notificazione.

Non sono ammesse deroghe alle disposizioni di legge, eppertanto non dovranno avere corso le eventuali domande intese ad ottenere proroghe dei termini stabiliti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 444. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 903. – Sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi a causa di mandato di cattura a carico del decorato.** — (Gabinetto). — 17 maggio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 142, del 18 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI S.S. MAURIZIO E LAZZARO

Visto il Regio Magistrale decreto 20 febbraio 1868, con il quale vennero stabilite le norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, e l'altro, di pari data, con il quale fu istituito l'Ordine della Corona d'Italia;

Visto il Regio Magistrale decreto 24 gennaio 1869, n. 4851, contenente le norme per la revoca delle decorazioni degli Ordini dei S.S. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Visti i Nostri Regi Magistrali decreti 29 novembre 1928, n. 2918, e 28 gennaio 1929, n. 181, concernenti l'istituzione ed il funzionamento della Commissione per l'esame ed il parere sulla revoca delle onorificenze predette;

Ravvisata l'opportunità di stabilire la sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche dei su indicati Ordini e di far uso dei titoli relativi durante eventuali procedimenti penali a carico dei decorati in dipendenza dei quali può essere disposta la revoca delle decorazioni degli Ordini in parola;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed Aurità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emissione del mandato di cattura a carico di un decorato cagiona senz'altro la sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi.

In caso di violazione, il decorato può incorrere nella perdita delle decorazioni, previo parere della Commissione istituita col R. decreto 28 gennaio 1929, n. 181.

Art. 2.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendo il fatto, escluda che il decorato vi abbia preso parte, la sospensione s'intende revocata di diritto a tutti gli effetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 348, *foglio* 58. — MANCINI.

N. 445. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

1. — Verranno svolti annualmente durante il 1° ciclo dell'addestramento i seguenti corsi tecnici-integrativi per ufficiali del genio in S.P.E.:

a) corso sulle comunicazioni ed applicazioni tecniche varie, presso il centro di studi del genio in Pavia;

b) corso sulle trasmissioni, presso l'istituto militare di r. t. ed e. t. in Roma.

La data di inzio e la durata dei corsi sarà stabilita annualmente in apposita circolare sul *giornale militare.*

2. — I corsi comprenderanno le seguenti materie d'insegnamento:

a) *Corso sulle comunicazioni ed applicazioni tecniche varie*:

I. — Comunicazioni.

II. — Applicazioni elettriche e meccaniche di campagna.

III. — Tecnologia meccanica e impianti di officina.

IV. — Esplosivi, aggressivi chimici, mascheramento.

V. — Ottica generale — Proiettori — acustica e sue applicazioni.

b) *Corso sulle trasmissioni*:

I. — Propagazione delle oscillazioni elettriche.

II. — Trasmissioni elettriche con filo.

III. — Trasmissioni radioelettriche.

IV. — Trasmissioni ottiche e varie.

V. — Misure inerenti alle trasmissioni.

Le anzidette materie saranno svolte attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche seguendo i programmi sintetici annessi alla presente circolare.

3. — Saranno ammessi a ciascuno dei corsi i tenenti del genio che abbiano superato con successo i corsi normali della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che siano in possesso della laurea d'ingegneria e che abbiano compiuto almeno un anno di servizio ai reggimenti, dopo la nomina a tenente in S.P.E.

Non potranno essere ammessi al corso di cui alla lettera *b*) gli ufficiali che hanno già frequentato il « corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio » svolto negli anni decorsi presso l'istituto militare di r. t. ed e. t. (circolare n. 454 del *giornale militare* 1° settembre 1932-X), fatta eccezione per quelli che, avendo frequentato il corso di cui alla lettera *a*), a senso del n. 6 e seguenti saranno ammessi ad aspirare al passaggio nel servizio degli studi ed esperienze del genio.

4. — Tutti gli ufficiali subalterni del genio, in possesso dei requisiti suddetti, a datare dall'anzianità 16 agosto 1928, dovranno per l'avvenire frequentare almeno uno dei corsi tecnici-integrativi.

Apposita circolare stabilirà annualmente gli ufficiali ammessi a frequentare i corsi tecnici integrativi. Gli interessati avranno facoltà di inoltrare domanda al ministero, per via gerarchica, per la scelta del corso, con la limitazione di cui al precedente n. 3. Nella assegnazione definitiva ai due corsi sarà tenuto conto di queste domande per quanto possibile.

In via transitoria ed eccezionale nel prossimo anno scolastico potranno essere ammessi agli stessi corsi i tenenti del genio con anzianità anteriore al 16 agosto 1928, che aspirano a passare nel servizio degli studi ed esperienze del genio, purchè ne facciano esplicita domanda entro il 1° settembre 1934-XII, e siano ritenuti idonei per qualità, studi ed attitudini a conseguire a suo tempo l'idoneità a tale passaggio.

L'ufficiale caduto nell'esame di non più di due materie sarà ammesso ad un esame di riparazione dopo almeno tre mesi; con l'occasione saranno ammessi a dare gli esami gli ufficiali che per cause di forza maggiore fossero stati impediti dal darli al termine del corso. La data di questi esami sarà stabilita dall'ispettorato del genio.

Per ciascuna materia d'insegnamento sarà assegnato un punto di profitto, media aritmetica della media dei punti riportati negli interrogatori ed esercitazioni durante il corso e del punto riportato nell'esame finale.

La classifica generale sarà ottenuta come media degli anzidetti punti di profitto.

A cura dei corpi interessati sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato con successo il corso, sarà iscritta la seguente nota:

« Ha frequentato con successo il corso tecnico-integrativo . . . . presso . . . . . . nell'anno . . . . riportando la media di punti . . . . . e risultando classificato il . . . . su . . . . . . allievi ».

Gli ufficiali che conseguiranno l'idoneità attraverso l'esame di riparazione saranno classificati dopo gli allievi che hanno superato tutti gli esami al termine dei corsi, indipendentemente dalla media riportata.

Sul libretto personale degli ufficiali che non avranno conseguita l'idoneità, verrà inscritta la seguente nota:

« Ha frequentato il corso tecnico integrativo . . . . . . presso . . . . . . nell'anno . . . . riportando la media di punti . . . . . e risultando non idoneo in . . . . (indicare le materie).

5. — A corsi compiuti gli ufficiali rientreranno ai rispettivi corpi, salvo il caso di cui ai numeri seguenti.

6. — In relazione a quanto disposto con l'art. 3 del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e con l'art. 6 della circolare n. 527 del *giornale militare* 1927, circa il modo di ammettere gli ufficiali del genio nel servizio degli studi ed esperienze del genio, al termine dei corsi tecnici integrativi di cui alla presente circolare, gli ufficiali potranno presentare domanda di concorrere alla ammissione nel servizio stesso.

Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dall'ispettore del genio e comprendente il direttore superiore del servizio degli studi ed esperienze del genio ed un altro generale del detto servizio. Il concorso sarà per titoli: in particolare saranno elementi di giudizio le note caratteristiche ed i risultati conseguiti dai candidati negli studi eseguiti presso l'accademia e la scuola d'applicazione di artiglieria e genio, e nel corso tecnico-integrativo testè compiuto. Per quest'ultimo, oltre che della classifica ottenuta negli esami si terrà anche conto dell'attitudine dimostrata durante il corso, e da determinarsi con apposito punto, allo studio e risoluzione di problemi tecnici militari.

Il numero delle domande da accogliere sarà annualmente determinato dal ministero, su proposta dell'ispettorato del genio, in relazione ai bisogni dei quadri del servizio degli studi ed esperienze.

7. — Gli ufficiali prescelti, anzichè rientrare ai corpi di provenienza, passeranno a far servizio per un tirocinio di 6 mesi presso l'officina di costruzioni di Pavia, se provenienti dal corso svolto presso il centro di studi del genio della stessa città, e presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica di Roma, se provenienti dall'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico.

Gli ufficiali che, in seguito a questo tirocinio, saranno giudicati ancora meritevoli di aspirare all'ammissione al servizio degli studi ed esperienze, dai direttori principali delle rispettive officine, al termine del tirocinio stesso, verranno ammessi a frequentare, nell'anno successivo, l'altro corso tecnico-integrativo e precisamente: quello presso l'istituto radiotelegrafico ed e. t., gli ufficiali che hanno compiuto il tirocinio presso l'officina di costruzioni del genio di Pavia, e quello presso il centro di studi del genio di Pavia, gli ufficiali che hanno compiuto il tirocinio presso l'officina r. t. ed e. t.

Se al termine di questi corsi, gli ufficiali aspiranti alla ammissione nel servizio degli studi ed esperienze, saranno giudicati ancora idonei dalla commissione di cui al precedente n. 6, passeranno a fare un secondo tirocinio di 6 mesi presso le officine rispettivamente di Roma o di Pavia.

Gli ufficiali che in seguito a questo secondo tirocinio saranno giudicati ancora idonei per l'ammissione al servizio degli studi ed esperienze, dai rispettivi direttori principali, verranno segnalati come tali dall'ispettorato del genio al ministero per l'eventuale loro assegnazione al servizio degli studi ed esperienze, ed in seguito per il loro trasferimento definitivo nel servizio stesso.

Di tale idoneità sarà fatta annotazione a cura dei corpi interessati nel libretto personale degli ufficiali, con la iscrizione della seguente nota:

« Giudicato idoneo alla assegnazione al servizio degli studi ed esperienze del genio ».

Le comunicazioni relative saranno fatte dall'ispettorato del genio.

L'assegnazione al servizio degli studi ed esperienze del genio e l'eventuale passaggio definitivo, saranno determinati dal ministero a seconda delle esigenze del servizio.

Il complesso dei due corsi tecnici integrativi ed i due periodi di tirocinio, attraverso i quali gli ufficiali del genio conseguono l'idoneità al servizio degli studi ed esperienze del genio, costituisce il corso superiore tecnico del genio di cui alle disposizioni sopracitate al n. 6 valevole in particolare agli effetti dell'art. 97 del « testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito », circolare n. 33 del *giornale militare* 1933-XI.

8. — La circolare 419 del *giornale militare* 1933-XI è abrogata.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO.

a) Corso sulle comunicazioni ed applicazioni tecniche varie.

I. — COMUNICAZIONI.

1. — Cenni descrittivi ed esame dei materiali regolamentari per ponti e passarelle — Calcoli di progetto — Caratteristiche in rapporto all'impiego — Cenni sui materiali in dotazione agli eserciti esteri.

2. — Scafi fluviali: tipi in uso sui principali fiumi europei — Stabilità statica e dinamica degli scafi — Problemi relativi — I materiali impiegati nella costruzione degli scafi — La resistenza al moto — Calcoli e progetti — Gli scafi come sostegni galleggianti dei ponti.

3. — Galleggianti speciali: zattere, galleggianti insommergibili e pneumatici — Esame comparativo dei diversi tipi di sostegni galleggianti per ponti e passarelle in rapporto all'impiego.

4. — Opere di rinforzo a ponti esistenti, di varia struttura, per renderli idonei a particolari carichi — Norme per la esecuzione dei lavori e l'impianto dei cantieri.

5. — Opere di riattamento e consolidamento a ponti esistenti di varia struttura — Norme per l'esecuzione dei lavori e l'impianto dei cantieri.

6. — Ponti di circostanza — Utilizzazione di materiali da costruzione facilmente reperibili in campagna per composizione di ponti militari — Utilizzazione di materiali regolamentari per formazioni non previste per l'impiego normale.

7. — Esame dei più moderni sistemi di pavimentazione stradale — Massicciata e coperte — Macchine moderne per lavori stradali — Manutenzione — Organizzazione dei cantieri di lavoro — Il traffico stradale dal punto di vista militare.

8. — Le teleferiche — Criteri per la scelta dei tipi e per la progettazione — Calcolazioni — Esame critico delle teleferiche militari — Caratteristiche e rendimento.

Nota. — Durante lo svolgimento del corso, ad ogni argomento saranno premessi i necessari richiami sulla teoria generale dei ponti e scienza delle costruzioni, e sviluppati alcuni dei più interessanti calcoli attinenti a materiali di dotazione o allo studio.

II. — APPLICAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE DI CAMPAGNA.

1. — Motori termici: rendimento, consumo, prove relative, collaudo — Applicazioni militari: impiego.

2. — Cenni sulle centrali di generazione dell'energia elettrica — Sottostazioni di trasformazione e conversione — Apparecchi di manovra, regolazione e protezione — Elettrogeneratori campali vari — Caratteristiche, funzionamento, manutenzione, impiego.

3. — Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica — Conduttori, cavi, isolatori, pali e fondazioni — Caratteristiche elettriche delle linee aeree e dei cavi — Calcoli elettrici e meccanici — Distribuzione in parallelo e in serie a c.c. — A c.a., monofase e trifase — Calcolo di verifica e calcolo preliminare di una rete di distribuzione.

4. — Utilizzazione dell'energia elettrica per forza motrice, illuminazione, riscaldamento — Impiego della elettricità negli ostacoli difensivi — Attrezzi di lavoro elettrici; caratteristiche, funzionamento, impiego, manutenzione.

5. — Compressori d'aria: costituzione e funzionamento, ciclo teorico e ciclo reale — Portata, rendimento, potenza assorbita — Organi accessori — Prove e misure di collaudo.

6. — Motocompressori in dotazione: caratteristiche, regolazione, impiego — Manutenzione, smontaggio.

7. — Martelli perforatori, fioretti, attrezzi pneumatici vari: caratteristiche, funzionamento, impiego, manutenzione — Prove di rendimento e collaudo — Tubazioni e accessori per aria compressa — Impianti di cantieri per perforazione e lavorazioni pneumeccaniche.

8. — Ventilatori centrifughi ed elicoidali: caratteristiche, collaudo, impiego — Condotte di ventilazione: perdite di carico e calcolo — Impianti di ventilazione di lavori sotterranei.

9. — Pompe idrauliche di vari tipi: caratteristiche, collaudo, impiego — Condotte d'acqua, perdite di carico e calcolo — Impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua.

10. — Macchine per il sollevamento dei corpi solidi: tipi più comuni — Calcoli speditivi di verifica — Caratteristiche di impiego e di rendimento — Collaudo.

III. — TECNOLOGIA MECCANICA ED IMPIANTI DI OFFICINA.

1. — Fonderia dei metalli e delle leghe — Vari metodi: modelli e forme — Esecuzione delle fusioni — Fucinatura dei metalli — Laminazione — Trafilatura — Stampaggio — Tecnica relativa.

2. — La saldatura dei metalli — Bollitura — Saldatura con cementante — Saldatura elettrica a resistenza — Saldatura autogena ossiacetilenica e ad arco — Tecnica relativa.

3. — Trattamenti termici — Richiamo alle nozioni teoriche — Tempera — Cementazione — Ricottura — Normalizzazione — Tecnica relativa.

4. — Lavorazione a freddo dei metalli — Macchine modernissime di alto rendimento — Tecnica delle lavorazioni.

6. — Lavorazioni varie: Ramatura — Nichelatura — Cromatura — Argentatura — Doratura — Verniciatura (vernici grasse e alla nitrocellulosa) — Impianti e dispositivi moderni per la verniciatura dei manufatti — Tecnologia e lavorazione dei cuoiami e delle tele.

7. — Prove tecnologiche sui materiali per le costruzioni del genio militare — Condizioni tecniche e capitolati — Collaudi.

8. — L'azienda industriale moderna — Impianti di officina — Forza motrice e sua distribuzione — Organizzazione moderna delle lavorazioni — Contabilità di officina.

9. — La precisione delle lavorazioni: controlli e tolleranze; norme e prescrizioni della U.N.I.

IV. — ESPLOSIVI - AGGRESSIVI CHIMICI - MASCHERAMENTI.

1. — Generalità sugli esplosivi da mina, con particolare riguardo agli esplosivi di produzione nazionale — Cenni sulla polvere nera e sulle dinamiti — Dinamiti incongelabili.

2. — Tetranitrato di pentaeritrite — Esplosivo T. — Nitroderivati aromatici — Esplosivi al nitrato d'ammonio — Esplosivi al clorato e perclorato — Esplosivi all'ossigeno liquido.

3. — Sostanze innescanti varie: fulminato di mercurio ed azotidrato di piombo — Descrizione dei mezzi d'accensione e d'innescamento delle cariche da mina — Micce a lenta combustione e detonanti — Inneschi.

4. — Capsule detonanti ordinarie ed elettriche — Accensione elettrica delle mine — Conduttori, circuiti elettrici, esploditori.

5. — Norme generali per la sorveglianza periodica e verifica dello stato di conservazione degli esplosivi: saggi vari di stabilità — Norme particolari di conservazione, imballaggio, trasporto e distruzione degli esplosivi.

6. — Preparazione dei fornelli — Calcolo delle cariche — Caricamento, innescamento, intasamento e brillamento dei fornelli — Norme di sicurezza nei lavori da mina — Scaricamento delle mine inesplose — Precauzioni da prendere durante i lavori in galleria.

7. — Applicazioni varie — Rottura dei legnami — Rottura di opere murarie e di rocce — Demolizione di opere di fortificazione — Demolizioni diverse.

8. — Manovra delle distruzioni — Interruzioni delle comunicazioni — Difese accessorie del minatore: torpedini, mine anticarro, mine subacquee.

9. — Breve cenno sui principi aggressivi chimici ed il loro impiego.

10. — La difesa antigas — Mezzi individuali: cenno sulle maschere — Descrizione degli autoprotettori ed il loro impiego per la difesa dall'ossido di carbonio — La protezione collettiva con particolare riguardo ai mezzi in dotazione all'arma del genio (carretta antigas) — Ricoveri ermetici e filtramenti — Bonifica — Protezione dei materiali dall'effetto degli aggressivi chimici — Rivelatore dei gas ed in particolare dell'ossido di carbonio.

11. — Notizie sui nebbiogeni e gli altri mezzi impiegati nella chimica di guerra.

12. — Notizie varie di ottica e chimica applicata ai mascheramenti — Differenti mezzi di mascheramento — Sistemi per scoprire i mascheramenti con particolare riguardo all'impiego delle radiazioni invisibili.

V. — OTTICA GENERALE - PROIETTORI - ACUSTICA E SUE APPLICAZIONI.

1. — Propagazione della luce per raggi rettilinei e legge di Descartes — Riflessione e rifrazione — Specchi piani — Lamine e facce piane e parallele — Prismi — Specchi sferici e quadrici — Lenti sferiche — Sistemi centrati di lenti — Determinazione degli elementi cardinali.

2. — Generalità degli strumenti ottici — Cannocchiale — Microscopio — Obbiettivo fotografico — Lente di lettura.

3. — Cenni sulle aberrazioni — Aberrazione sferica — Coma — Astigmatismo — Curvatura di campo — Distorsione — Aberrazione cromatica — Determinazione pratica delle aberrazioni.

4. — Vetri per l'ottica — Cenni sulle loro caratteristiche e sulla lavorazione delle lenti.

5. — Ottica fisica — Cenni sui moti oscillatori — Propagazione della luce — Interferenza — Diffrazione.

6. — Apparati vari — Binocolo da campagna: Galileiano e prismatico — Collimatori — Livelli a cannocchiale — Teodoliti — Descrizione, impiego — Collaudo.

7. — Le stazioni fotoelettriche sotto il punto di vista ottico ed elettrico — Arco — Lampade di vario tipo — Specchi — Elettrogeneratori di alimentazione.

8. — Le stazioni fotoelettriche sotto il punto di vista meccanico e di impiego — Costituzione generale — Organi di sostegno — Basamento — Forca — Fanale — Organi di regolazione, di manovra e di comando a distanza.

9. — Tipi regolamentari di stazioni fotoelettriche — Gruppi elettrogeni e cavi di alimentazione.

10. — Fotometria — Grandezze fotometriche — Unità di misura — Relazioni fondamentali sulle misure fotometriche — Proprietà del senso visivo in rapporto alla fotometria.

11. — Metodi e strumenti fotometrici, direzionali e ad integrazione — Fotometri — Spettro-fotometri — Cellule fotoelettriche — Giunti termoelettrici — Lumenometri — Luxmetri — Valutazione delle sorgenti luminose pratiche.

12. — Sorgenti luminose pratiche — Lampade a filamento — Lampade ad arco — Lampade elettriche a gas e vapori — Lampade a gas acetilene — Rendimenti — Fari — Proiettori — Diffusori — Prove e collaudi sulle lampade, proiettori e gruppi elettrogeneratori.

13. — Leggi fondamentali sul suono e sua propagazione — Riflessione — Rifrazione — Interferenza — Risonanza — Elementi caratteristici dei suoni — Intensità — Altezza — Suoni semplici e composti — Timbro.

14. — Proprietà dell'organo dell'udito — Audizione biauricolare — Grandezze ed unità di misure acustiche — Analisi dei suoni — Sintesi dei suoni — Produzione, registrazione e riproduzione dei suoni — Metodi meccanici, metodi elettrici.

15. — L'acustica applicata agli apparecchi di ascoltazione aerea — L'aereo considerato come sorgente sonora mobile — Effetto Doppler — Parallasse acustica — Trombe — Paraboloidi — Condotti — Organi di ascolto e manovra.

16. — Principali tipi di apparecchi di ascolto — Particolarità costruttive — Ascoltatori elettroacustici — Correttori della parallasse acustica — Datimetri — Accoppiatori.

17. — Manovra ed impiego degli apparecchi di ascolto — Requisiti ed addestramento del personale — Strumenti per misure acustiche ed elettroacustiche — Apparecchi per prove e collaudi sugli ascoltatori.

18. — L'acustica applicata agli apparecchi per l'ascoltazione sotterranea — Geofoni — Ascoltazione semplice e direzionale — Telegeofoni — Sismomicrofoni — Addestramento del personale — Impiego pratico degli apparecchi per ascoltazione sotterranea — Prove e collaudi.

b) **Corso sulle trasmissioni.**

I. — PROPAGAZIONE DELLE OSCILLAZIONI ELETTRICHE.

1. — Circuiti elettrici ad alta frequenza: Generalità sui fenomeni oscillatori — Scarica del condensatore e caratteri delle oscillazioni generate — Oscillazioni continue — Accordo dei circuiti — Risonanza — Accoppiamento dei circuiti nel caso delle oscillazioni smorzate e delle oscillazioni continue — Filtri elettrici.

2. — Propagazione delle perturbazioni elettriche in generale: Generalità — Equazioni di Maxwell — Teorema di Poynting — Teoria del dipolo hertziano — Applicazione delle equazioni generali alla propagazione lungo i conduttori — Calcolo delle costanti primarie — Equazione dei telegrafisti e dei telefonisti — Fattori di attenuazione — Condizioni di minima distorsione.

3. — Irradiazione e captazione delle onde elettromagnetiche: Applicazione dell'equazione di propagazione lungo i conduttori agli aerei ed alle linee di alimentazione — Aerei composti e direttivi — Aerei a telaio in trasmissione — Aerei a telaio in ricezione — Principî di radiogoniometria.

4. — Propagazione delle onde elettromagnetiche: Generalità — Raggi diretti ed indiretti — Propagazione dei raggi diretti — Teoria di Sommerfeld — Formule e grafici di attenuazione — Propagazione dei raggi indiretti — Teoria degli strati riflettenti — Velocità di fase e di gruppo — Effetto del magnetismo terrestre.

Anomalie di propagazione: evanescenza, echi, zone di silenzio, ecc. — Cenno della radiogoniometrazione di onde indirette.

II. — TRASMISSIONI ELETTRICHE CON FILO.

1. — Circuiti telefonici e telegrafici: Schema di un collegamento semplice e combinato, traslatori, linee di equilibrio — Inserzione degli amplificatori — Pupinizzazione e crarupizzazione — Telefonia a grande distanza — Trasmissioni multiple telegrafiche e telefoniche — Telefonia ad onde convogliate — Linee telegrafiche e telefoniche, a filo nudo ed in cavo, e loro costanti — Materiali impiegati — Posa e manutenzione — Impianti ripetitori — Organi di protezione.

2. — Apparati: sistemi telegrafici ed alfabeti relativi — Apparati telegrafici semplici e multipli con codice del tipo Morse (Morse, Wheatstone, Syphon Recorder, ecc.) — Apparati telegrafici multipli e stampanti (Hughes, Baudot, Teletipi, ecc.) — Apparati telefonici a batteria locale, batteria centrale, automatici — Centrali telefoniche a batteria locale e batteria centrale, automatiche — Dispositivi per la registrazione fonografica delle comunicazioni e successiva ripetizione.

3. — Impiego dei mezzi di trasmissione a filo nei collegamenti militari — Telefonia e telegrafia nei collegamenti militari — Collegamenti telegrafici — Criteri di impiego — Utilizzazione degli impianti civili — Organizzazione del servizio telegrafico campale — Collegamenti telefonici — Criteri di impiego — Reti delle minori unità — Reti delle grandi unità — Organizzazione del servizio telefonico campale e norme contro la intercettazione avversaria.

4. — Materiali regolamentari· descrizione e nomenclatura degli apparati telefonici dell'esercito — Centralini telefonici (a chiavi, a commutazione circolare e a spine) — Apparati telegrafici stampanti — Cassettine Morse — Separatori per telefonia multipla e telegrafia simultanea — Apparati per telegrafia inintercettabile — Cordoncini regolamentari, ecc.

Caratteristiche tecniche e campali (costituzione, schema di principio, norme di funzionamento e di impiego) — Condizioni tecniche di provvista e di collaudo — Principali prove e verifiche di funzionamento — Riparazioni più frequenti — Norme per la buona conservazione dei materiali.

5. — Cenno dei materiali telegrafonici in studio per l'esercito e dei materiali già definiti ed in via di esperimento.

III. — TRASMISSIONI RADIOELETTRICHE.

1. — Tubi elettronici: emissione termoionica e formula di Richardson — Carica spaziale e formule di Langmuir e Child — Curve caratteristiche del diodo e del triodo — Capacità interelettrodica — Tubi a due, tre e più griglie — Tubi amplificatori — Tubi rettificatori — Tubi generatori di oscillazioni.

2. — Apparati di trasmissione: generalità — Cenno storico sugli apparati a scintilla e ad alternatore — Schemi di generatori a tubi elettronici — Amplificatori di potenza e dispositivi di neutralizzazione — Circuiti piloti — Stabilizzatori piezoelettrici — Circuiti intermedi — Filamenti — Dispositivi moltiplicatori di frequenza — Modulazione radiofonica e vari dispositivi usati.

3. — Apparati di ricezione: generalità — Ricezione radiotelefonica e radiotelegrafica mediante cristalli — Rivelatori a tubi elettronici — Amplificatori ad alta ed a bassa frequenza con tubi elettronici — Principali tipi di ricevitori: a eterodina, a reazione, a stadi accordati, a cambiamento di frequenza, a super reazione.

4. — Complessi trasmittenti-riceventi: generalità sui complessi per corrispondenza duplex e semiduplex — Sistemi isoonda ed a due onde — Cenni dei sistemi radiotelefonici segreti — Cenni dei sistemi per la trasmissione delle immagini.

5. — Impiego dei mezzi r. t. nei collegamenti militari: radiotelefonia e radiotelegrafia nei collegamenti militari — Pregi ed inconvenienti del collegamento r. t. — Interferenze e disturbi — Rimedi — Portata delle stazioni r. t. campali — Requisiti e caratteristiche generiche — Requisiti e caratteristiche delle stazioni r. t. destinate ai collegamenti — Problemi tecnici relativi e realizzazioni compiute — Requisiti e caratteristiche dei posti di ascolto, di intercettazione, radiogoniometrici e di disturbo — Problemi tecnici relativi e realizzazioni compiute — Organizzazione delle reti r. t. nelle varie unità — Maglie, nodi, intervalli di frequenza — Intervalli di distanza fra stazioni con onde eguali.

6. — Materiali regolamentari: descrizione e nomenclatura delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche campali, dei posti d'ascolto e intercettazione r. t. radiogoniometrici e d'intercettazione telefonica — Caratteristiche tecniche e campali (costituzione, schema di principio, norme di funzionamento e d'impiego) — Condizioni

tecniche di provvista e di collaudo — Principali prove e verifiche di funzionamento — Riparazioni più frequenti — Norme per la conservazione dei materiali.

7. — Cenno dei materiali radio in studio per l'esercito e dei materiali già definiti ed in esperimento.

8. — Servizio delle stazioni radio: norme di corrispondenza r. t. — Gestione dei marconigrammi — Mascheramento e cifratura della corrispondenza r. t. — Cenni di crittografia.

IV. — TRASMISSIONI OTTICHE E VARIE.

1. — Sorgenti naturali ed artificiali per le radiazioni di tipo ottico, luminose ed invisibili — Spettri di emissione — Spettri di assorbimento — Filtri — Leggi relative all'assorbimento atmosferico.

2. — Celle fotoelettriche ad effetto esterno ed interno e loro caratteristiche — Curve di sensibilità — Collegamento agli amplificatori — Cenni sulla fabbricazione delle celle per raggi infrarossi.

3. — Richiami sui sistemi catottrici e diottrici e sulle aberrazioni — Coefficienti di riflessione degli specchi e fattori di trasmissione delle lenti — Sistemi particolarmente adatti per la trasmissione e la ricezione.

4. — Sorgenti luminose impiegate negli apparati campali e confronto fra i vari tipi — Modulazione dei fasci luminosi (meccanica, elettrica, elettro-ottica) — Esigenze particolari relative agli amplificatori di trasmissione e ricezione impiegati nella fotofonia.

5. — Dispositivi di puntamento e di messa a fuoco della sorgente di trasmissione e degli elementi rivelatori.

6. — Caratteristiche e requisiti degli apparati militari — Stazioni ottiche campali dell'esercito: descrizione, norme di funzionamento e d'impiego.

7. — Stazioni fototelefoniche a raggi i. r. — Dispositivi di traslazione delle comunicazioni fototelefoniche su circuiti telefonici a filo.

8. — Mezzi vari di trasmissione e segnalazione — Colombi viaggiatori — Razzi — Bandiere — Teli, ecc.

V. — MISURE INERENTI ALLE TRASMISSIONI.

1. — Generalità: sistemi di misure C.G.S. e sistema definitivo — Unità di misura e campioni relativi — Classificazione generale degli strumenti per le misure elettriche e radioelettriche.

2. — Misura delle grandezze elettriche: Misure di resistenza — Misure di isolamento — Misure di induttanza e di mutua induzione (bobine, telai e linee) — Misure di capacità di conduttori e di linee aeree ed in cavo — Misure di flusso magnetico — Misure di correnti, di tensioni e di potenza (a frequenze industriali, telefoniche e radioelettriche) — Misure di frequenza (assoluta e di stabilità).

3. — Misure speciali per le trasmissioni: misure di attuazione e di livello — Misure di intensità di suono — Misure oscillografiche per il rilievo di grandezze non armoniche — Misure su microfoni e su telefoni — Misure e prove su apparati telefonici e telegrafici — Misure delle costanti dei tubi elettronici e rilievo caratteristiche — Misure di resistenza efficace di antenne e di telai — Misure di modulazione — Misure e prove sui ricevitori radio (sensibilità, selettività, fedeltà, potenza) — Misure di campo elettromagnetico.

4. — Misure sulle linee aeree ed in cavo: misure delle costanti primarie delle linee — Misure di attenuazione e di diafonia — Misure per localizzazione di guasti.

5. — Misure, prove e collaudi sui mezzi di alimentazione degli apparati telegrafici, telefonici ed r. t. — Misure e prove sulle pile a secco — Misure su accumulatori — Misure su raddrizzatori di c. a. (ad ossido, a diodi, a vapori di mercurio, ecc.) — Misure su trasformatori industriali e telefonici — Prove su macchine elettriche di media e piccola potenza (alternatori, motori asincroni e sincroni, dinamo e motori a c. c., convertitori rotanti e statici, generatori a pedale) usati nei complessi r. t. fissi e campali, per misure di rendimento, isolamento, rigidità elettrica, sovrariscaldamento, ecc.

PARTE SECONDA

Circolare N. 446. —TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto interministeriale che indice per il 1935 la VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 aprile 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 18 della legge 17 aprile 1930, n. 479;

Visto l'art. 82 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051;

Ritenuta l'opportunità di tenere in Roma nel 1935 l'VIII gara generale di tiro a segno e considerata la necessità di disciplinare, per la speciale natura e per le particolari esigenze della manifestazione, la gestione della gara stessa;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la VIII gara generale di tiro a segno, da eseguirsi in Roma nell'anno 1935.

Art. 2.

La organizzazione ed esecuzione della gara è affidata ad una commissione esecutiva da nominarsi con altro decreto, secondo le direttive del ministero della guerra.

Art. 3.

Alla spesa per la organizzazione, esecuzione e liquidazione della gara si provvede con i proventi della gara stessa, con eventuali contributi di enti e privati e con il concorso dell'amministrazione della guerra.

Art. 4.

Il concorso dell'amministrazione della guerra viene dato:

a) con l'apprestamento del campo di tiro, dei locali per lo svolgimento della gara e il funzionamento dei relativi servizi;

b) con premi e con contributi in danaro sui fondi del capitolo tiro a segno, pagabili con mandati diretti al presidente della commissione.

Art. 5.

I fondi provenienti dai proventi della gara e dai contributi sono gestiti dalla commissione esecutiva, che effettua con essi i pagamenti di tutte le spese alle quali non provvede direttamente l'amministrazione militare, e ne rende conto al ministero della guerra.

Il ministero della guerra provvede pel riscontro della gestione della gara a mezzo di propri funzionari.

Art. 6.

Liquidata la gestione contabile della gara, i fondi che eventualmente rimanessero disponibili saranno versati in tesoreria a favore dell'erario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 2 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro per la guerra:* BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 13, *Guerra, foglio n.* 270. — DE THOMMASIS.

N. 447. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto ministeriale con il quale viene nominata la commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 giugno 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 18 della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale;

Visto l'art. 82 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato col R. decreto 21 novembre 1932, numero 2051;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1934-XII, col quale è stata indetta l'VIII gara generale di tiro a segno;

Visti gli articoli 2 e 11 del regolamento generale della gara approvato il 4 aprile 1934-XII:

Decreta:

Art. 1.

S. E. il generale di corpo d'armata designato d'armata gr. uff. Carlo PERRIS, senatore del Regno, è nominato presidente della commissione esecutiva dell'VIII gara generale di tiro a segno.

Art. 2.

Sono nominati membri della commissione predetta:

On. prof. Giunio SALVI, senatore del Regno, presidente dell'unione italiana di tiro a segno;

S. E. SIRCANA gr. uff. nob. don Silvio, generale di corpo d'armata, direttore generale dell'artiglieria;

DALL'ORA comm. Giuseppe, generale di brigata, direttore generale del genio;

BALBONI gr. uff. dott. Adolfo, direttore generale leva, sottufficiali e truppa;

TRIFOGLI gr. uff. dott. Guglielmo, direttore generale dei personali civili e affari generali;

PORZIO comm. Carlo, generale di brigata in s.p.e.;

VERDESI comm. Giuseppe, generale di brigata in congedo, comandante del gruppo « Roma » dell'unione nazionale ufficiali in congedo;

BALLERO comm. dott. Francesco, vice prefetto addetto alla prefettura di Roma;

BARBASETTI di PRUN comm. Curio, colonnello di stato maggiore, capo della segreteria militare presso il ministero della guerra;

MAZZUCCO Mario, colonnello arma aeronautica;

PALMENTOLA cav. uff. dott. Aldo, console milizia V.S.N.;

LANNI comm. dott. Riccardo, direttore capo divisione presso il ministero della guerra;

FERRAUTO comm. prof. Eugenio, capo del servizio educazione fisica della presidenza centrale dell'Opera nazionale Balilla;

MONTI comm. Amedeo, capo del servizio centrale sportivo dell'Opera nazionale dopolavoro;

CIAMPI comm. dott. Nello, capo della XII ripartizione del governatorato di Roma;

CANTALAMESSA comm. Nino, direttore del giornale « Il Littoriale »;

FORMATO cav. Attilio, tenente colonnello della R. guardia di finanza;

MONTANARELLA Silvio, capitano di fregata, comandante distaccamento C.R.E.M. Roma;

GERVASONI Tullio, maggiore in congedo, addetto al comitato olimpico nazionale italiano;

BATTISTONI comm. Attilio, segretario generale dell'unione italiana di tiro a segno;

FERRONE comm. Alfredo, presidente della sezione di tiro a segno di Roma.

Art. 4.

Il comm. dott. Antonio BERTOTTI, direttore capo di divisione presso l'amministrazione della guerra è nominato segretario generale della gara.

Il comm. dott. Attilio BRUNO, capo sezione presso l'amministrazione della guerra è nominato segretario della commissione.

Art. 5.

I predetti membri della commissione sono nominati presidenti degli uffici a fianco di ciascuno di essi indicato:

1° Ufficio finanza: comm. dott. Riccardo LANNI;

2° Ufficio tiro e controllo: comm. Attilio BATTISTONI;

3° Ufficio iscrizioni: ten. col. cav. Attilio FORMATO;

4° Ufficio premi: generale di brigata comm. Carlo PORZIO;

5° Ufficio ricevimenti e feste: gr. uff. dott. Adolfo BALBONI;

6° Ufficio servizi interni e viveri: comm. dott. Francesco BALLERO;

7° Ufficio trasporti e alloggi: comm. dott. Nello CIAMPI;

8° Ufficio lavori e costruzioni: generale comm. Giuseppe DALL'ORA;

9° Ufficio stampa e propaganda: comm. Nino CANTALAMESSA.

Roma, 12 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 448. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Regolamento generale della VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 aprile 1934 - Anno XII.

VIII gara generale di tiro a segno e campionati mondiali di tiro da eseguirsi in Roma nel periodo 15-29 settembre 1935-XII.

REGOLAMENTO GENERALE.

1. — Per l'organizzazione e attuazione della VIII gara generale di tiro a segno e dei campionati mondiali di tiro sono istituiti:

a) una commissione esecutiva della gara;

b) un comitato centrale e sottocomitati locali di signore patronesse;

c) una segreteria generale della gara;

d) uffici della commissione esecutiva;

e) commissioni provinciali e locali della gara;

f) un comitato per i campionati mondiali.

A) *Commissione esecutiva della gara.*

2. — La commissione esecutiva è nominata con decreto del Ministro della guerra ed è composta di un presidente, di un vice presidente, di un determinato numero di membri, del segretario generale della gara e di un segretario. Essa nomina i vice presidenti degli uffici, il segretario del comitato centrale delle patronesse, il ragioniere e il cassiere della gara. I presidenti degli uffici sono nominati dal Ministro della guerra fra i membri della commissione.

3. — Alla commissione esecutiva spetta l'approvazione del programma della gara e dei regolamenti di tiro. Essa dirime i conflitti di attribuzione che potessero insorgere. Approva il bilancio preventivo della gara ed il consuntivo. Approva i contratti, delibera e decide su tutte le questioni e ricorsi attinenti alla organizzazione, esecuzione e liquidazione del-

la gara, salva la competenza della direzione del tiro e della giuria giornaliera di cui al regolamento particolare per l'esecuzione del tiro. Provvede per la nomina dei membri e dei segretari degli uffici su proposta dei rispettivi presidenti. Approva l'assunzione degli impiegati su designazione dei presidenti dei singoli uffici, e ne fissa la retribuzione.

4. — La commissione esecutiva è convocata dal presidente. Le adunanze son valide purchè siano presenti almeno sette membri, compresi il presidente e il segretario generale.

Il presidente firma gli atti e le deliberazioni della commissione e prende le deliberazioni di urgenza che spetterebbero alla medesima.

Può delegare al segretario generale la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

B) *Comitati delle signore patronesse.*

5. — La costituzione del comitato centrale delle patronesse è promossa dalla presidenza della commissione esecutiva. Esso assume il patrocinio della gara e procura doni e premi.

Il comitato centrale delibera le norme pel proprio funzionamento. Costituisce i sottocomitati locali e ne stabilisce le norme pel funzionamento e le dipendenze. Comunica notizie periodiche sull'attività da essi svolta alla presidenza della commissione esecutiva.

6. — Il segretario del comitato centrale è nominato dalla commissione esecutiva della gara, su designazione della presidenza del comitato stesso.

C) *Segreteria generale della gara.*

7. — La segreteria generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni della commissione esecutiva e le porta a conoscenza degli interessati. Mantiene il coordinamento fra i vari uffici e, in caso di urgenza, ne dirime le eventuali divergenze; pubblica gli atti degli uffici della gara, emana gli ordini del giorno, tiene il protocollo e l'archivio della com-

missione esecutiva. È l'organo di coordinamento tra la gara generale e il comitato dei campionati mondiali nonchè tra gli uffici e la commissione esecutiva. È il tramite di collegamento tra la commissione esecutiva e il comitato delle patronesse, e tra la commissione e i comitati provinciali della gara.

Attende agli affari generali non attribuiti agli altri uffici.

8. — Sovraintende al servizio d'ordine nel campo di tiro e nelle adiacenze, salve le attribuzioni dell'ufficio tiro e controllo per i locali da esso dipendenti, per la tettoia e per i fossati, e per quanto riguarda l'incolumità esterna del campo.

9. — La segreteria generale stabilisce la data di inizio e termine dei lavori dei singoli uffici e le rispettive sedi e ne disimpegna le attribuzioni prima della costituzione di essi. Provvede alla destinazione dei locali nel campo di tiro.

Tutte le pratiche o domande dirette dagli uffici al ministero della guerra o ad altri ministeri sono trasmesse pel tramite della segreteria generale.

10. — Il segretario generale della gara è coadiuvato dal segretario della commissione esecutiva, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

D) — *Uffici della commissione esecutiva.*

11. — Dalla commissione esecutiva della gara dipendono i seguenti uffici:

1° - Finanza
2° - Tiro e controllo
3° - Iscrizioni
4° - Premi
5° - Ricevimenti e feste
6° - Servizi interni e viveri
7° - Trasporti e alloggi
8° - Lavori e costruzioni
9° - Stampa e propaganda

12. — Ogni ufficio si compone del presidente, di uno o più vice presidenti, di un determinato numero di membri e di un segretario. Agli uffici sono addetti gli impiegati ne-

cessari per il regolare andamento del servizio. La loro assunzione è fatta dalla commissione esecutiva, su proposta delle presidenze degli uffici.

13. — Ciascun ufficio provvede direttamente alla nomina del personale salariato occorrente, salvo l'approvazione preventiva della spesa da parte dell'ufficio finanza. Rivolge all'ufficio lavori le richieste riguardanti i locali e i relativi impianti; all'ufficio servizi interni le richieste circa la mobilia e gli arredamenti; e all'ufficio finanza le richieste relative agli stampati e cancelleria.

14. — Ogni ufficio è responsabile dei servizi ad esso affidati. Le decisioni che importano oneri finanziari, prima di essere eseguite, devono essere sottoposte al visto del presidente dell'ufficio finanza. Delle decisioni prese gli uffici tengono regolare registro. Contro le decisioni stesse è ammesso ricorso alla commissione esecutiva, che decide inappellabilmente.

15. — Le decisioni di massima degli uffici dovranno essere comunicate alla commissione esecutiva, pel tramite della segreteria generale. I presidenti e, in assenza, i vice presidenti, firmano gli atti e le decisioni del rispettivo ufficio, e sovrintendono alla disciplina degli impiegati e salariati dipendenti.

16. — Tutte le circolari e atti che debbono essere portati a conoscenza dei tiratori, delle sezioni di tiro a segno e di ogni ente o corpo interessato alla gara, sono rimessi alla segreteria generale, che ne cura la stampa e la diramazione.

17. — I componenti della commissione esecutiva e degli uffici, nell'esercizio delle loro funzioni sul campo di tiro, portano i distintivi stabiliti dalla commissione esecutiva.

18. — Al termine dei lavori, ciascun ufficio rende conto della gestione economica all'ufficio finanza. Riferisce particolareggiatamente sui lavori eseguiti alla commissione esecutiva.

1. — Ufficio finanza.

19. — L'ufficio finanza è incaricato della compilazione dei bilanci, preventivo e consuntivo della gara; amministra i fondi necessari per i vari servizi; emette i mandati di pagamento delle spese richieste dai singoli uffici che comunque ritenga necessario; corrisponde i premi in denaro d'intesa con l'ufficio premi, provvede al servizio della vendita delle carte da festa, delle munizioni, ecc. Provvede alle spese di arredamento dei locali. Verifica i conti della gara.

20. — Tutti i contratti o provvedimenti che implichino spese debbono portare il visto dell'ufficio finanza.

21. — Il ragioniere della gara controfirma tutti i mandati. Ad esso spettano le attribuzioni che il regolamento di contabilità generale dello Stato affida ai capi ragionieri presso le amministrazioni dello Stato.

22. — Il ragioniere e il cassiere dipendono dal presidente dell'ufficio finanza. Il cassiere risponde della tenuta dei fondi e dei valori e può essere esonerato dal prestare cauzione. L'ufficio finanza provvede alla sicurezza dei fondi e valori assunti in custodia.

2. — Ufficio tiro e controllo.

23. — Sovraintende a tutto quanto si riferisce alla preparazione ed esecuzione del tiro e al controllo dei risultati. Durante la gara risponde della scrupolosa osservanza del programma e delle norme per la esecuzione del tiro, del controllo delle armi, della conservazione e distribuzione di quelle di proprietà governativa. Predispone e regola il servizio di sicurezza esterna del tiro mediante apposite sentinelle. Regola l'orario del tiro.

24. — Dal presidente dell'ufficio dipendono direttamente il direttore di tiro e l'ispettore ai fossati.

25. — Il direttore del tiro sovrintende alla regolare esecuzione del tiro, all'ordine e alla disciplina del personale

della direzione di tiro, dei tiratori e di quanti si trovano sotto la tettoia. Provvede all'incolumità dei tiratori. Regola l'affluenza dei tiratori e l'assegnazione alle linee di tiro. Ha alle sue immediate dipendenze i vice direttori di tiro, i commissari e i marcatori alla tettoia.

26. — L'ispettore ai fossati ha alle sue immediate dipendenze i vice ispettori e i segnalatori.

L'ispettore ai fossati provvede ad assicurare l'incolumità dei segnalatori.

27. — I reclami contro le decisioni e operazioni dell'ufficio sono inappellabilmente decisi dalla commissione esecutiva, salva la competenza della speciale giuria.

28. — Tutti i reclami derivanti dalla esecuzione del tiro vengono inappellabilmente decisi da un giurì composto dal presidente o vice presidente dell'ufficio tiro e controllo, dal presidente o vice presidente dell'ufficio iscrizioni e da un tiratore designato giornalmente dal presidente della commissione esecutiva. I reclami sono decisi entro le 24 ore dalla presentazione.

Le decisioni del giurì sono inserte fra gli atti della gara e affisse al pubblico nel campo di tiro.

3. — Ufficio iscrizioni.

29. — Provvede alla distribuzione e compilazione delle tessere e dei libretti di tiro e a quanto concerne l'iscrizione dei tiratori. Riceve a tal fine le tessere e i libretti dall'ufficio finanza, al quale ne rende conto.

Accudisce alle iscrizioni al tiro collettivo e approva la formazione delle squadre.

4. — Ufficio premi.

30. — L'ufficio premi svolge, d'accordo col comitato delle signore patronesse, tutte le pratiche necessarie per la raccolta dei premi.

31. — Versa all'ufficio finanza i premi in denaro; stima e classifica i premi in oggetti ricevuti; acquista i premi ne-

cessari per completare la dotazione prescritta dal programma; provvede per la custodia e per l'esposizione degli oggetti.

32. — Comunica alla segreteria generale la nota dei premi ricevuti e il nome dei donatori. Propone alla commissione esecutiva i tipi e il fabbisogno delle medaglie, dei diplomi e degli altri premi. Esegue l'assegnazione e il riparto dei premi prima dell'apertura della gara. Distribuisce o spedisce i premi e ne fissa le modalità e il tempo utile per il ritiro.

Provvede alla sicurezza degli oggetti che ha in custodia.

5. — Ufficio ricevimenti e feste.

33. — L'ufficio ricevimenti e feste è incaricato del ricevimento delle autorità, delle sezioni di tiro, delle rappresentanze nazionali ed estere civili e militari, e delle bandiere. Organizza in conformità delle deliberazioni della commissione esecutiva, le cerimonie dell'apertura e chiusura della gara; propone alla commissione stessa ed organizza, avutane l'autorizzazione, tutti quegli altri festeggiamenti anche fuori del campo di tiro che possono accrescere interesse ed attrattiva alla gara.

6. — Ufficio servizi interni e viveri.

34. — Provvede all'arredamento dei locali nel campo di tiro, rivolgendo, all'occorrenza, richieste al ministero della guerra. Accudisce all'impianto e funzionamento dei servizi vari del campo, postali, telegrafici, telefonici, di guardaroba, banca, barbiere, gabinetti, spacci di tabacchi e degli altri che occorresse di impiantare.

35. — Provvede all'impianto e funzionamento della mensa nel campo di tiro e invigila sul relativo servizio.

7. — Ufficio trasporti e alloggi.

36. — Predispone le opportune pratiche per procurare ai tiratori convenienti alloggi in città.

Impianta appositi uffici informazioni alla stazione e nel campo di tiro.

37. — Predispone le pratiche per le riduzioni e agevolazioni di viaggio ai tiratori, e per assicurare il servizio dei trasporti dalla città al campo di tiro.

38. — Provvede al servizio dei rimborsi delle spese di viaggio che fossero dovute alle squadre e ai tiratori a norma del regolamento della gara.

39. — Predispone le pratiche con le competenti autorità per eventuali alloggiamenti collettivi, e provvede alle relative consegne dei locali e suppellettili e alla loro manutenzione e custodia.

Provvede all'ordine, alla sicurezza e alla pulizia e igiene di tali alloggiamenti.

8. — Ufficio lavori e costruzioni.

40. — È incaricato dello studio e dell'esecuzione dei lavori di sistemazione del campo di tiro e dei relativi locali, nonchè degli accessi al campo e della viabilità interna.

Provvede al servizio dell'illuminazione, agli impianti elettrici e sanitari vari del campo e dei fabbricati, alla provvista e riparazione dei materiali di tiro, e a tutti i lavori necessari per la regolare esecuzione del tiro e il normale andamento dei vari servizi.

9. — Ufficio stampa e propaganda.

41. — Provvede alla opportuna propaganda per la migliore riuscita della gara per mezzo della stampa quotidiana e con articoli su giornali e riviste italiane e estere.

42. — Predispone, pel tramite del ministero degli esteri, le pratiche atte ad assicurare una opportuna propaganda tra i connazionali all'estero. Provvede all'invio dei programmi, manifesti ed opuscoli divulgativi.

43. — Rende pubblici giornalmente i risultati delle varie categorie della gara e diffonde le notizie che possono giovare alla migliore riuscita della gara. Prende a tal fine diretti accordi con la segreteria della commissione esecutiva.

E) *Commissioni provinciali e locali della gara.*

44. — In ogni capoluogo di provincia sono istituite a cura del prefetto, commissioni provinciali, delle quali fanno parte: i presidenti delle sezioni di tiro a segno e altre persone benemerite della istituzione, un ufficiale della M.V.S.N. e un rappresentante del P.N.F. designato dal rispettivo segretario federale.

45. — In ogni comune possono essere istituite commissioni locali a cura dei rispettivi podestà.

F) *Comitato per i campionati mondiali di tiro.*

46. — Sovrintende alla preparazione, organizzazione ed esecuzione dei concorsi internazionali (matches), previ opportuni accordi con l'apposita commissione internazionale di controllo.

47. — Si vale dell'organizzazione degli uffici della gara generale per quanto riguarda le spese, l'organizzazione amministrativa e i servizi vari occorrenti per lo svolgimento dei concorsi, rivolgendo le opportune richieste alla segreteria generale.

48. — Per le spese si rivolge all'ufficio finanza della gara.

49. — Provvede direttamente all'assunzione degli impiegati e salariati occorrenti, e ne determina le retribuzioni, segnalandole all'ufficio finanza.

50. — È presieduto dal presidente dell'unione italiana di tiro a segno, che nomina i membri e stabilisce le norme pel funzionamento del comitato e per lo svolgimento dei campionati.

Roma, 4 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 449. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale, che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare indetto col decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare il professore Antonino LO SURDO, ordinario di fisica nella R. università degli studi di Roma, in sostituzione del professore BORDONI Ugo, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *giugno* 1934-XII
Registro 17, *foglio n.* 130.

N. 450. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gestione diretta delle spese di seconda serie, da parte dei corpi, durante l'esercizio 1934-35.** — (Ragioneria centrale). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

Durante l'esercizio 1934-35, a titolo di esperimento, la gestione delle spese di seconda serie, affidate ai corpi per i servizi di commissariato, sarà disciplinata dalle seguenti norme:

1° Per far fronte a dette spese, i corpi chiedono le necessarie assegnazioni sui capitoli di bilancio: corredo, pane e viveri, casermaggio e foraggi, alle direzioni di commissariato, le quali le concedono a carico di quelle globali da esse ricevute dal ministero per i servizi d'istituto, dandone comunicazione ai competenti uffici di contabilità e revisione.

2° Entro i limiti delle somme assegnate dal commissariato i corpi richiedono agli uffici di contabilità e revisione le anticipazioni di fondi sui capitoli di bilancio su indicati, a carico dei quali imputano direttamente le spese di cui trattasi.

3° Le anticipazioni e spese di cui al numero precedente sono conteggiate dai corpi in separati rendiconti di 2ª serie, i quali, nei termini prescritti per la resa dei conti, vengono trasmessi alle direzioni di commissariato coi documenti giustificativi delle spese per il controllo tecnico-amministrativo di queste ultime.

4° La resa dei conti di seconda serie per il tramite delle direzioni di commissariato non deve pregiudicare l'andamento normale della revisione e pertanto le direzioni stesse limitano il controllo alla parte puramente tecnica ed a quella amministrativa di loro competenza; curando che l'inoltro dei rendiconti agli uffici di revisione competenti sia fatto non oltre 20 giorni dalla recezione.

5° Gli uffici di contabilità e revisione completano l'esame dei rendiconti stessi e comunicano ai corpi interessati le eventuali osservazioni proprie e del commissariato.

6° Le risposte dei corpi in merito ai rilievi delle direzioni di commissariato sono comunicate agli uffici contabilità e revisione per il tramite delle direzioni stesse.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 451. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

Sono nominati commissari militari ippici:

il generale di brigata TISSI Antonio, comandante dell'artiglieria del corpo d'armata di Trieste, in sostituzione del generale di brigata PONZA DI S. MARTINO Alberto, per il corpo d'armata di Trieste;

il colonnello GASPARRO Emilio, comandante del 22° reggimento artiglieria da campagna in sostituzione del colonnello di S. M. ROSSI Domenico, per il comando militare della Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 452. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) - 1ª decade di novembre 1934 - Anno XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra. — Corsa in campagna (su pista segnata) per cavalli iscritti nei ruoli di proprietà, carica e servizio di 4 anni ed oltre, nati nella circoscrizione del centro rifornimento quadrupedi del Lazio, montati da ufficiali delle due circoscrizioni.

Peso: 4 anni: kg. 70 - 5 anni: kg. 72 - oltre: kg. 74. I cavalli figli di p. s.: kg. 2 di sopraccarico.

Distanza: m. 3500 circa, con ostacoli.

Premi: Coppa al reggimento o ente del vincitore e lire 3000 delle quali 2500 date dal ministero della guerra (lire 1800 - 700 - 500).

Il 15 % dei premi agli allevatori.

Chiusura delle iscrizioni: 8 ottobre 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 453. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

1. — I corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio (circolare n. 445 del *giornale militare* 1934-XII) avranno inizio il 10 ottobre p. v. e termineranno il 10 aprile 1935-XIII (esami compresi). Durante lo svolgimento dei corsi gli ufficiali allievi non potranno usufruire di licenza tranne che dal 23 dicembre al 2 gennaio inclusi.

Saranno ammessi ai corsi gli ufficiali subalterni compresi nel ruolo dell'arma dal tenente SAURO Vito al tenente MARINI Armando, detti ufficiali compresi; ed inoltre:

i tenenti MOSCA Domenico, DI BENEDETTO Vincenzo, e GINOCCHI Guglielmo, che per cause di forza maggiore non hanno potuto frequentare il corso precedente; i tenenti già ammessi al tirocinio di 6 mesi presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia e presso l'officina militare di r. t. ed e. t. di Roma che saranno dichiarati ancora meritevoli di aspirare all'ammissione al servizio degli studi ed esperienze; nonchè i tenenti con anzianità anteriore al 16 agosto 1928 che aspirino a passare nel servizio degli studi ed esperienze, che ne facciano esplicita domanda e che siano giudicati idonei per qualità, studi ed attitudini a conseguire a suo tempo l'idoneità a tale passaggio.

2. — Le domande degli interessati, tendenti ad ottenere l'ammissione all'uno piuttosto che all'altro corso dovranno pervenire non oltre il 1° settembre 1934-XII.

I tenenti già ammessi al tirocinio di 6 mesi presso l'officina di costruzioni di Pavia e presso l'officina militare di

r. t. ed e. t. di Roma, se confermati meritevoli d'aspirare al servizio degli studi ed esperienze, dovranno frequentare d'autorità rispettivamente il corso dell'istituto r. t. ed e. t. ed il corso del centro di studi di Pavia.

3. — Gli ufficiali frequentatori dei corsi dipenderanno disciplinarmente:

dal 3° reggimento genio (Pavia) quelli del corso che si svolgerà presso il centro studi del genio di Pavia;

dall'8° reggimento genio (Roma) quelli del corso che si svolgerà presso l'istituto r. t. ed e. t. di Roma.

Non saranno seguiti dagli attendenti, che saranno forniti in ragione di uno ogni due ufficiali dai reggimeti 3° e 8° rispettivamente.

I corpi ai quali gli ufficiali appartengono faranno pervenire ai predetti reggimenti non più tardi del 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali stessi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 454. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto - Segreteria militare). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

1. — Per colmare le vacanze ancora esistenti nel servizio tecnico automobilistico è indetto un concorso tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1930, n. 458, quale risulta sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778 (circolare n. 384 *giornale militare* 1934, anno XII).

2. — Le domande degli aspiranti redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 7, lettera *A* della circolare 364 *giornale militare* 1930, dovranno pervenire a questo ministero

(direzione generale personale ufficiali) per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, di isola od autorità coloniali, entro il 31 agosto p. v.

3. — Gli ufficiali prescelti verranno nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:

1) il corso superiore automobilistico (se non l'anno precedentemente frequentato);

2) un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico.

Tale assegnazione è definitiva.

4. — In applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 del citato R. decreto-legge n. 778 (circolare 384 *giornale militare* 1934-XII) possono anche concorrere capitani in servizio permanente effettivo delle varie armi in possesso di determinati requisiti anche se non corrispondenti a quelli stabiliti dal surricordato art. 2.

Per essi valgano le modalità di cui al n. 2 del presente bando di concorso.

I prescelti dall'apposita commissione saranno, su inappellabile giudizio del ministro della guerra, definitivamente assegnati al servizio tecnico automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 455. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII (circolare 61 del *giornale militare* 1934), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a otto posti di tenente veterinario in S.P.E.:

1° COSENTINO Salvatore di Carmelo, sottotenente veterinario di complemento;

2° CONSIGLIO Manlio di Amerigo, sottotenente veterinario di complemento;

3° GUARNERI Ettore di Vincenzo, sottotenente veterinario di complemento;

4° DE SANTI Giovanni di Antonio, sottotenente complemento degli alpini;

5° PARDUCCI Leone di Gino, sottotenente veterinario di complemento;

6° MORISCIANO Girolamo di Giuseppe, sottotenente veterinario di complemento;

7° OTTAVIANO Francesco di Alfonso, sottotenente complemento del genio;

8° BISAZZA Vincenzo di Andrea, sottotenente veterinario di complemento;

9° BONFANTI Clemente di Dario, sottotenente veterinario di complemento;

10° CORTESE Guido di Ferruccio, sottotenente veterinario di complemento;

11° GIANNUBILO Mario di Raffaele, sottotenente veterinario di complemento;

12° CIRENEI Giovanni di Fortunato, sottotenente veterinario di complemento;

13° DE GIGLIO Giovanni di Giovanni Serafino, sottotenente veterinario di complemento;

14° CALDERISI Michele di Antonio, sottotenente veterinario di complemento;

15° ROSSI Vittorio di Ilario, sottotenente complemento di artiglieria;

16° CORTESE Francesco di Giovan Giuseppe, militare di truppa in congedo;

17° ARMANDI Nicola di Giuseppe, sottotenente veterinario di complemento;

18° BONOMI Raffaele di Gaetano, sottotenente veterinario di complemento;

19° PORQUIER Giovan Salvatore di Virgilio, sottotenente veterinario di complemento;

20° GIOVAGNONI Giorgio di Giuseppe, allievo ufficiale veterinario di complemento;

21° NICCOLAI Alessandro di Umberto, sottotenente veterinario di complemento.

I primo otto, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo veterinario militare e la loro nomina verrà pubblicata sul bollettino ufficiale.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 456. — SCUOLE MILITARI. — **4° corso superiore balistico.** — (Segreteria militare). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

1. — Per continuare l'opera di preparazione di ufficiali d'artiglieria (ruolo combattente) dotati di speciale cultura balistica da impiegare nei comandi ed uffici direttivi dell'arma, nei reggimenti e nelle scuole come insegnanti, sarà svolto anche quest'anno un corso superiore balistico (4°).

2. — Il corso si svolgerà in Roma presso l'istituto superiore tecnico di artiglieria (direzione superiore servizio tecnico artiglieria) dal 1° ottobre p. v. al 30 aprile 1935. Gli esami avranno luogo entro il mese successivo.

3. — L'ammissione è riservata ai maggiori e capitani dell'arma di artiglieria che ne facciano domanda non oltre il 10 settembre e che abbiano compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio o i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale.

4. — Il numero dgli ammissibili al corso è fissato ad un massimo di 10.

5. — Le domande, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale

personale ufficiali) corredate da tutti quei titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale e da una relazione delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, circa le doti, le attitudini, la cultura generale e professionale dell'ufficiale, la quale relazione dovrà altresì contenere un giudizio esplicito circa la presunta maggiore o minore capacità dell'ufficiale a ritrarre profitto dal corso di cui trattasi.

6. — Per l'ammissione al corso verrà fatta una graduatoria, da una speciale commissione che formulerà le sue proposte, sulla base dei documenti sopradetti e del libretto personale dei concorrenti.

7. — La commissione di cui al precedente numero sarà così composta:

Ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale addetto all'ispettorato dell'artiglieria designato dall'ispettore stesso, *membro;*

Colonnello comandante la scuola di tiro d'artiglieria, *membro;*

Colonnello capo ufficio ispettorato artiglieria, *segretario.*

8. — Durante il corso, su proposta dell'ispettorato dell'artiglieria, verranno rinviati ai corpi di provenienza quegli ufficiali che non dimostreranno di trarre sufficiente profitto dal corso stesso.

9. — Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento, sulla base dei programmi sintetici di cui alla circolare 428 *giornale militare* 1933-XI:

a) balistica esterna e calcolo delle probabilità;

b) complementi di balistica esterna;

c) balistica interna.

10. — Agli ufficiali ammessi al corso, anche se non abbiano famiglia a carico, verrà corrisposta l'indennità di

soggiorno intera per il primo mese, metà per il secondo e terzo mese, un terzo per il quarto, quinto e sesto mese.

Agli ufficiali è concesso farsi seguire dal cavallo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 457. — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

1. — È indetto un concorso per l'ammissione di 15 sottufficiali del R. esercito al primo anno di corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma.

2. — Il corso, che si svolgerà presso la sezione magistrale di scherma della scuola centrale di educazione fisica in Roma, avrà inizio il 1° ottobre 1934 e avrà la durata di tre anni. Compiuto con successo il predetto corso, i sottufficiali allievi conseguiranno il diploma di maestro di scherma.

3. — I primi due mesi del detto primo anno costituiranno periodo di esperimento per scegliere entro i limiti del numero sopra indicato coloro che dimostrino di avere la migliore attitudine per diventare maestri di scherma. A tale scopo l'ammissione definitiva degli allievi avrà luogo solo dopo compiuto tale periodo di esperimento, ed a questo, onde fare l'opportuna scelta, i sottufficiali saranno ammessi in numero doppio dei posti messi a concorso, e cioè in numero di 30.

I trenta sottufficiali ammessi a frequentare il periodo di esperimento assumeranno la qualifica di aspiranti allievi.

Alla fine del periodo di esperimento, i 15 sottufficiali che saranno prescelti assumeranno la qualifica di allievi del corso. Gli altri saranno fatti rientrare ai propri corpi.

La eventuale dichiarazione di conseguita idoneità però nella graduatoria definitiva sarà annotata nelle rispettive carte personali.

4. — **Il compimento con successo del corso triennale non conferisce senz'altro diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma, ma tale nomina sarà subordinata all'esistenza ed al verificarsi di vacanze in ruolo.**

Requisiti per le ammissioni.

5. — Possono prendere parte al concorso i sottufficiali del R. esercito in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 24° anno di età al 31 dicembre 1934;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale al 1° ottobre 1934;

c) soddisfino ai requisiti fisici di cui alla lettera *b*) del numero 11;

d) siano, dalle competenti commissioni di avanzamento, ritenuti meritevoli, per qualità morali, intellettuali, di coltura e di carattere della nomina ad ufficiale;

e) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero seguente, conseguiti secondo le leggi generali dell'istruzione pubblica od un titolo di studio superiore.

I sottufficiali che non siano in possesso di uno di tali titoli di studio, possono ugualmente partecipare al concorso, ma dovranno sostenere apposite prove di esame ai sensi del successivo n. 16.

I concorrenti dovranno obbligarsi, con dichiarazione scritta, a rimanere in servizio, dopo conseguito il diploma di maestro di scherma, per un periodo di quattro anni, a partire dalla data del conseguimento del diploma stesso.

6. — Per partecipare al concorso con dispensa dai relativi esami, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo classico;

Licenza ginnasiale del vecchio ordinamento;

Certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo scientifico;

Certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore di istituto tecnico;

Certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore di istituto magistrale;

Licenza complementare;

Licenza tecnica del vecchio ordinamento.

7. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 6 verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo che sarà noto il numero dei concerrenti provvisti di titoli di studio.

8. — Non possono prendere parte al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato, coloro che avendo già frequentato un corso presso la detta scuola ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano sostenuto con insuccesso per due volte l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi stessi.

Modalità per l'ammissione al concorso.

9. — Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso inoltrerà domanda, in carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo, entro il 10 luglio p. v.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) documento comprovante il possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 6, salvo quanto è prescritto all'ultimo comma del presente n. 9. Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta bollata da L. 3, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto (governativo o pareggiato) presso cui il concorrente ha seguito i corsi o sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

Coloro che non possano presentare il titolo di studio entro il termine sopra indicato, dovranno — in apposita dichiarazione scritta — precisare quale titolo abbiano conseguito, in quale anno e presso quale istituto.

Per i sottufficiali in servizio nelle Colonie e nelle Isole dell'Egeo le indicazioni contenute in dette dichiarazioni saranno comunicate telegraficamente dai rispettivi comandi di truppe al comando della scuola centrale di educazione fisica il quale provvederà a richiedere, di ufficio, agli istituti scolastici interessati, i titoli di studio indicati dagli aspiranti, con la indicazione dei punti riportati nelle singole materie.

Gli altri sottufficiali, invece, in servizio nel Regno, hanno l'obbligo di produrre al più presto possibile — ed, in ogni caso, non oltre il 15 agosto 1934 — il titolo di studio che hanno dichiarato di possedere.

Qualora le dichiarazioni degli interessati, circa il titolo di studio posseduto, risultino non veritiere, o inesatte, saranno adottati adeguati provvedimenti disciplinari.

Ai concorrenti che presentassero il documento di cui sopra, senza l'indicazione dei voti riportati, sarà attribuita la votazione minima di idoneità agli effetti della preferenza di cui al successivo n. 14;

b) atto, su carta bollata da L. 5, mediante il quale il sottufficiale si impegni, ai sensi dell'ultimo comma del precedente n. 5, a non chiedere l'invio in congedo o la dispensa dal servizio permanente per un periodo di 4 anni dalla data del conseguimento del diploma.

Nel caso che l'aspirante non possegga uno dei titoli di studio di cui al n. 6 dovrà unire alla domanda, oltre il documento di cui alla lettera *b*) del presente n. 9, una dichiarazione di non possedere alcuno dei titoli medesimi, dichiarandosi altresì pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

10. — Alla domanda di partecipazione al concorso sarà unito un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente) nel quale rapporto sarà fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura e, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale e sarà esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito sui doveri e sulle attribuzioni del proprio grado.

11. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procederà nel modo seguente:

a) verificherà anzitutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*) del n. 5, e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti dal n. 8;

b) in relazione alla lettera *c*) del n. 5 disporrà perchè gli aspiranti siano sottoposti ad apposita visita medica collegiale presso l'ospedale militare più vicino, con l'avvertenza che non potranno in alcun caso concorrere all'ammissione al corso quei sottufficiali che non raggiungano la statura minima di m. 1,65.

La commissione medica dovrà accertare che i candidati siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra, portando la sua speciale attenzione sull'integrità del sistema nervoso, del cuore, della vista e dell'udito, applicando le norme stabilite per gli ammittendi alle accademie militari. Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta di cui al comma *c*) del n. 12. La commissione medica procederà anzitutto ad una votazione di idoneità, indi assegnerà a ciascun candidato un punto di attitudine fisica da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, da 10 a 20 per i dichiarati idonei. La media che ne risulterà verrà riportata nel suddetto verbale e successivamente iscritta a cura delle singole commissioni di avanzamento alla colonna 1 del menzionato specchio individuale di proposta.

I candidati non riconosciuti idonei in tale prima visita medica, verranno senz'altro esclusi dal concorso; gli altri saranno in seguito sottoposti presso il comando della scuola centrale militare di educazione fisica, ad una seconda visita sanitaria il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile, giusta le norme di cui al successivo n. 26;

c) infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal sottufficiale, delibera se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso. In caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare, i membri della commissione procederanno ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al candidato per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 0 a 9 per i non meritevoli, da 10 a 20 per i meritevoli. La media che ne risulterà verrà iscritta alla colonna 2 del menzionato specchio di proposta.

12. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti senza limiti di numero quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo, inoltreranno entro il 15 luglio p. v., alle superiori autorità gerarchiche i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano presentato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso. Nella colonna annotazioni di detto elenco dovrà essere indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 6 o se debba sostenere gli appositi esami;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonna 1 e 2) in conformità delle disposizioni di cui alla lettere *b*) e *c*) del precedente n. 11.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

Copia del foglio matricolare (mod. 106, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato eseguito il computo dell'anzianità di sottufficiale);

Copia del foglio caratteristico;

L'atto di cui alla lettera *b*) del precedente n. 9.

Il documento comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto oppure la dichiarazione di non possederne alcuno, conforme alle norme del predetto n. 9.

13. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno in foglio a parte il parere motivato sulle proposte di ammissione e sui giudizi di esclusione dal concorso, che trasmetteranno quindi entro il 20 luglio p. v. ai rispettivi comandi di corpo d'armata o ai comandi dei regi corpi truppe coloniali ed al comando dei presidi militari delle isole italiane dell'Egeo.

I comandi predetti esamineranno le proposte pervenute ed esprimeranno su ciascuna di esse, in foglio a parte, il loro parere motivato. Disporranno quindi, perchè il 23 luglio p. v., sia comunicato al ministero della guerra il numero delle proposte favorevoli, indicando se gli aspiranti siano in possesso o sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui al numero 6.

I comandi dei regi corpi di truppe coloniali ed il comando dei presidi militari dei possedimenti italiani dell'Egeo, trasmetteranno tali notizie telegraficamente.

Le proposte saranno trasmesse al comando della scuola centrale di educazione fisica.

Qualora il numero degli aspiranti provvisti di titoli di studio non raggiunga il numero di trenta, il ministero inviterà per lettera i comandi di corpo d'armata e telegraficamente i comandi dei regi corpi di truppe coloniali ed i comandi dei presidi militari delle isole italiane dell'Egeo, a sottoporre i sottufficiali proposti, sprovvisti di titolo di studio, all'esame scritto. Il tema sarà dato dal ministero.

Coloro che avranno superato la prova scritta saranno sottoposti ad esame orale presso la scuola di educazione giusta quanto è detto ai successivi numeri 21 e 22.

Graduatoria per l'ammissione degli aspiranti allievi forniti di titolo di studio.

14. — Il comando della scuola centrale di educazione fisica, ricevute le domande degli aspiranti, procederà anzitutto ad una graduatoria per l'ammissione degli aspiranti allievi in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 6.

Detta graduatoria per l'ammissione degli aspiranti allievi formata in base alla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun sottufficiale per l'attitudine fisica e per le qualità militari di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 11. A parità, si avrà riguardo alla media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie (esclusi quelli di educazione fisica e condotta) del titolo di studio posseduto, qualunque esso sia, purchè compreso fra quelli elencati al n. 6. A parità anche di media desunta dal titolo di studio avrà la precedenza il grado.

La graduatoria definitiva verrà compilata in seguito in base ai criteri di cui al successivo n. 27.

15. — Il risultato della graduatoria degli aspiranti allievi di cui al precedente n. 14 sarà trasmesso entro il 5 settembre p. v. al ministero per l'approvazione mediante l'invio di un elenco nominativo dimostrante il risultato ottenuto dai concorrenti. Tale elenco dovrà contenere i dati di cui alle parti A e B dello specchio individuale annesso alla presente, ed i candidati vi saranno iscritti per ordine di graduatoria.

All'elenco dovrà essere allegata, per ciascun sottufficiale, una copia dello specchio individuale, debitamente completata. Le ammissioni si effettueranno secondo l'ordine risultante dalla suddetta graduatoria, sino a ricoprire i posti messi a concorso.

Esame per coloro che sono privi di titolo di studio.

16. — L'esame scritto di cui all'ultimo comma del precedente n. 13 avrà luogo nel giorno che verrà stabilito dal ministero dalle ore 9 in poi presso i rispettivi comandi di corpo d'armata, delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il Comando delle truppe dell'Egeo.

17. — I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del giorno precedente a quello in cui avrà luogo l'esame e saranno aggregati a un corpo designato dai comandi stessi.

18. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata o dai comandi delle truppe coloniali e di quelle dell'Egeo, e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati, perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente ai ripetuti comandi, i quali disporranno, se del caso, per l'annullamento del lavoro.

19. — Per i lavori scritti dei candidati, saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dai comandi anzidetti la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data dell'esame;

b) Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, si assicurerà che i candidati non vi abbiano segnato il proprio nome e scriverà su ciascun lavoro l'ora della consegna, e, inoltre su ciascun foglio di cui sia composto il lavoro il nome di località che egli ha assegnato al candidato.

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta, e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata, delle truppe coloniali e di quelle dell'Egeo:

il verbale e i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

I comandi di corpo d'armata, delle truppe coloniali e dei presidi militari dell'Egeo disporranno che un'apposita commissione di tre ufficiali superiori esamini i temi svolti e pronunzi un giudizio *preliminare* di idoneità o meno. Subito dopo invieranno al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma solamente i temi di quei candidati che la commissione abbia riconosciuti idonei, ed al comando del corpo d'armata di Roma, in busta suggellata e personale, la nota dei nomi di quest'ultimi concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

20. — Il giudizio definitivo sui temi dei candidati riconosciuti idonei — eccettuati i temi dei candidati residenti nelle colonie e nell'Egeo — sarà fatto presso la scuola centrale di educazione fisica da una commissione speciale nominata dal comandante del corpo d'armata di Roma, previ accordi con l'ispettorato della fanteria, composta di tre membri scelti fra gli ufficiali degli enti della capitale.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana, delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità o meno di ogni concorrente nei riguardi del tema scritto e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per coloro che dichiarasse non idonei, e da 10 a 20 per coloro che dichiarerà idonei.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

I punti di merito saranno segnati in apposito elenco in cui, in luogo del nome dei candidati, sarà riportato il nome della località scritta su ciascun lavoro. Questo elenco sarà consegnato al comando della scuola centrale di educazione fisica il quale ne trasmetterà copia al comando del corpo di armata di Roma, richiedendo, nel contempo, a quest'ultimo l'elenco nominativo dei sottufficiali che hanno sostenuto lo esame scritto, compresi quelli residenti nelle colonie e nell'Egeo, con i corrispondenti nomi di località.

Ricevuto tale elenco il comando della scuola segnerà i punti di merito dell'esame scritto nell'apposità colonna dello specchio individuale (modello allegato alla presente circolare).

21. — I sottufficiali dell'esercito metropolitano che saranno stati dichiarati idonei a senso del n. 20, saranno ammessi agli esami orali che avranno inizio il giorno 20 settembre. Essi ne riceveranno comunicazione dal comando della scuola centrale di educazione fisica pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati per il 19 settembre alla sede della predetta scuola dalla quale saranno presi in aggragazione per conto del corpo cui appartengono.

22. — I sottufficiali che abbiano sostenuto l'esame scritto presso le colonie o in Egeo e siano stati riconosciuti idonei nel giudizio preliminare, dovranno essere fatti partire per l'Italia in tempo utile in modo che possano presentarsi il giorno 19 settembre al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma.

Essi dovranno senza eccezione essere sottoposti ad esame orale presso la ripetuta scuola. La commissione giudicatrice di cui al successivo n. 23 dovrà pronunziarsi anche sull'esame scritto e dare al candidato un punto globale nella misura da 0 a 9 per i non idonei e da 10 a 20 per gli idonei, valevole tanto per l'esame scritto quanto per l'esame orale, da segnarsi soltanto nell'apposita colonna 7 dello specchio individuale. (Mod. allegato alla presente circolare).

23. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi ad una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata

di Roma previ accordi con l'ispettorato di fanteria e presieduta dal comandante della scuola centrale di educazione fisica, composta complessivamente di sette membri compreso il presidente.

Tale commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondente ai seguenti gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascun gruppo di materie le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente, e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei. Le prove s'intenderanno superate solo dal sottufficiale che abbia riportato l'idoneità in ciascun gruppo.

Al termine degli esami, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie e dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nella capitale.

I punti di merito attribuiti nelle suddette prove saranno poi segnati, per cura della commissione, nelle apposite colonne dello specchio individuale.

24. — In seguito al risultato degli esami sarà formata anche per questi sottufficiali la graduatoria per aspiranti allievi di cui al n. 14 ed in base ai criteri indicati in detto numero. A parità di media dei punti attribuiti a ciascun sottufficiale per attitudine fisica e per qualità militari, si avrà riguardo alla media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed orali.

Detta graduatoria determinerà l'ordine di successione delle ammissioni dei concorrenti di cui trattasi, nel numero di posti rimasti disponibili dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio, e verrà trasmessa al ministero per l'approvazione entro il 25 settembre p. v., con modalità analoghe a quelle indicate al precedente n. 15.

25. — Il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa — divisione 1ª

sottufficiali) un elenco nominativo dei sottufficiali sottoposti ad esami, distinto in idonei e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

Visita medica definitiva.

26. — Dopo che il ministero avrà restituito approvate le graduatorie di cui ai nn. 14 e 24, il comando della scuola centrale di educazione fisica, provvederà pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata a fare avvertire i sottufficiali dichiarati idonei.

Detti sottufficiali dovranno presentarsi il 1° ottobre p. v. alla scuola cèntrale di educazione fisica (Farnesina) alla quale passeranno aggregati sotto la data del giorno precedente. All'atto della presentazione essi saranno sottoposti a una visita medica definitiva.

Tale visita sarà passata da una commissione nominata dal direttore di sanità militare del corpo d'armata di Roma, costituita da tre ufficiali superiori medici, di cui uno della scuola centrale di educazione fisica. Il risultato di essa sarà definitivo ed inappellabile.

Periodo di esperimento - Graduatoria definitiva.

27. — Il periodo di esperimento di cui al n. 3 ha la durata di due mesi. Durante tale periodo i sottufficiali verranno sottoposti ad esami di valutazione fisica, atti a dare un concetto così del grado di robustezza organica come a mettere in evidenza la eventuale presenza di disturbi latenti delle varie funzioni e specialmente delle vie respiratorie, delle circolatorie e renali.

28. — Al termine dell'esperimento, il maestro direttore tecnico, ed il dirigente del servizio sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza, presenteranno al comando della scuola separati rapporti personali sulle attitudini di ciascun sottufficiale a continuare il corso. In pari tempo sarà prov-

veduto a classificare i sottufficiali nelle singole materie di insegnamento.

Per essere dichiarati idonei a proseguire il corso, i sottufficiali dovranno aver riportato l'approvazione nelle singole materie d'insegnamento, nonchè i pareri favorevoli del maestro direttore tecnico e del dirigente il servizio sanitario.

Per gl'idonei il comando della scuola compilerà la graduatoria definitiva di ammissione al corso.

Per formare tale graduatoria verrà sommato il punto della graduatoria per gli aspiranti allievi di cui ai nn. 14 e 24 con la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, durante il periodo di esperimento, e si dividerà il numero così ottenuto per 2.

Il risultato costituirà il punto base per la graduatoria definitiva.

29. — Per i sottufficiali comunque dichiarati non idonei, saranno compilati appositi specchi motivati di proposte di rinvii al corpo, corredandoli delle relazioni di cui al comma 1° del numero 28.

La graduatoria definitiva e gli specchi di proposta di rinvio al corpo verranno trasmessi al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione 1ª sottufficiali) per l'approvazione.

I nomi dei sottufficiali ammessi a continuare il corso verranno pubblicati sul *giornale militare.*

I sottufficiali aspiranti allievi non ritenuti idonei per qualsiasi motivo a continuare il corso, e quelli idonei in eccedenza ai primi 15 della graduatoria definitiva, saranno fatti rientrare al corpo.

30. — Al termine dei due mesi di esperimento i sottufficiali ammessi definitivamente al corso saranno trasferiti effettivi alla scuola centrale di educazione fisica. Quelli fra essi che fossero sottufficiali dei CC. RR. continueranno per altro a rimanervi aggregati passando effettivi alla legione territoriale di Roma.

31. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare dalla sezione magistrale di scherma, in qualunque tempo, anche dopo il periodo di esperimento di cui al n. 27, quei

sottufficiali allievi che per qualsiasi ragione non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina a sottotenente maestro di scherma, senza che gli incomba obbligo di specificare i motivi del provvedimento.

32. — Il risultato ottenuto in concorsi effettuatisi negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere ammesso o preferito al concorso di quest'anno.

33. — In occasione dell'ammissione definitiva dei sottufficiali al corso della sezione magistrale di scherma, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) degli ammessi saranno trasmessi in ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari ove non siano in buono stato dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) sui detti fogli matricolari sarà indicata la variazione relativa all'ammissione al corso, e cioè: « Tale alla scuola centrale di educazione fisica per frequentare il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma »;

d) i preavvisi di partenza saranno trasmessi al comando della scuola di educazione fisica, non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento alla scuola da iscriversi sul foglio matricolare verrà resa nota in occasione della pubblicazione sul *giornale militare* dei nomi dei sottufficiali ammessi al corso;

f) gli ammessi, dovranno essere inviati alla scuola disarmati, secondo il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926. Conserveranno però la sciabola prescritta per la libera uscita.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo e di equipaggiamento che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla scuola, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tali condizioni.

34. — I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la necessaria diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circolare n. 457
del *giornale militare* 1934.

SPECCHIO INDIVIDUALE
DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DI CONCORSO

del (1) ....

appartenente al (2) ....

per l'ammissione al 1° anno di corso di abilitazione della sezione magistrale di scherma.

---

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

A) DELIBERAZIONE DELLA		MEDIA da prendersi a base per la formazione della graduatoria provvisoria (colonne 1+2 diviso per 2)	*B*) RISULTATO DEGLI ESAMI DI CONCORSO			(1) Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 3)	(2) Numero di classificazione sul totale dei concorrenti	*Annotazioni*
Commissione medica	Commissione di avanzamento		Lingua italiana	Storia e geografia	Matematica scienze naturali			
Punto di attitudine fisica	Punto di merito per le qualità militari		Esperimento scritto	Prove orali				
			Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

IL COMANDANTE DEL (3) ....

IL COMANDANTE
DELLA SCUOLA CENTRALE DI EDUCAZIONE FISICA

---

(1) Per i candidati in possesso del titolo di studio, verrà annotata sulla colonna annotazioni il titolo di studio posseduto con la indicazione della media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie (esclusi quelli di educazione fisica e condotta). La predetta media dei voti costituirà titolo di preferenza a parità della media di cui a colonna 3.

(2) S'intende il numero dei concorrenti.

(3) Indicare il corpo.

N. 458. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 30 giugno 1935. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 21 giugno 1934 - Anno XII.

È stato stipulato, a decorrere dal 26 aprile 1934 e con la validità fino al 30 giugno 1935, un contratto con la società Chiumino Siccardi e C. Torino per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito, di cuscinetti di rotolamento e sfere.

Prezzi.

La ditta fornirà i materiali riportati nello speciale listino per gli enti militari, che sarà distribuito a cura dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna, ai prezzi unitari indicati nello stesso listino, netti da qualsiasi sconto.

Modalità di prelevamento e depositi.

Il prelevamento dei materiali occorrenti sarà fatto secondo le norme date con la circolare n. 515 del *giornale militare* 1932. I corpi rivolgeranno le loro richieste ai depositi costituiti dalla ditta nelle città sedi di comando di corpo di armata e dei comandi militari di isola, risultanti dall'allegato n. 1 alla presente.

Presso ciascuno di tali depositi sarà costituita, ad esclusiva disposizione degli enti militari, una scorta di cuscinetti non inferiore a quella indicata nell'allegato n. 2. Tale scorta sarà dalla ditta mantenuta a numero, reintegrando, di mano in mano, i prelevamenti effettuati; in ogni caso detto reintegro non dovrà essere protratto oltre 30 giorni dalla data di prelevamento.

Per il deposito di Bologna la scorta di cui all'allegato n. 2 sarà aumentata di una metà.

Termini di tempo per la consegna.

La consegna dei materiali sarà fatta presso i depositi della ditta, possibilmente all'atto della presentazione della richiesta di prelevamento, o, al più tardi, entro 30 giorni dalla richiesta.

Penalità per ritardata consegna.
Collaudo e rifiuto del materiale.

Valgono le norme impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932.

Pagamento delle fatture.

Sarà effettuato con le norme della citata circolare 515 del *giornale militare*, avvertendo che:

a) per le fatture di valore non superiore alle L. 20.000 il pagamento dovrà farsi con assegno di conto corrente postale a favore della ditta Chiumino Siccardi e C.;

b) per le fatture di valore superiore alle L. 20.000 gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, debbono essere tratti sulla sezione di R. tesoreria di Torino a favore della ditta Chiumino Siccardi e C., con quietanza del signor Giuseppe Chiumino fu Domenico, amministratore unico della ditta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei depositi della ditta Chiumino Siccardi e C. presso i quali possono essere effettuati i prelevamenti.

I Corpo d'armata - Soc. An. Chiumino, Siccardi e C. - Via Caprera, 39 - Torino.

II Id. id. - Ditta Canepa Enrico - Via Vochieri, 3 - Alessandria.

III Id. id. - Soc. An. Chiumino Siccardi e C. - Via Principe Umberto, 17 - Milano.

IV Id. id. - Soc. An. Mario Sansoè - Corso Vittorio Emanuele, 2-4 - Verona.

V Id. id. - Conti Corsini e Zanon - Via Francesco Crispi - Trieste.

VI Id. id. - Soc. An. Chiumino Siccardi e C. - Via A. Saffi, n. 22 - Bologna.

VII Id. id. - S. A. Francini - Piazza Duomo, 12 - Firenze.

VIII Id. id. - Rodolfo Zuccheri e C., via Spaventa, 20 - Roma.

IX Id. id. - Michele Caroli - Via Andrea da Bari, 74 - Bari.

X Id. id. - Soc. Autotrasporti Friulani - Via F. Crispi, n. 7 - Udine.

Comando militare della Sicilia - S.C.A.L.A. - Via Emerico Amari, 117 - Palermo.

Comando militare della Sardegna - Casa dell'Auto - Viale A. Diaz, 1 - Cagliari.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei cuscinetti che la ditta deve far trovare presso i depositi delle sedi dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole (Sicilia e Sardegna).

DIMENSIONI	QUANTITÀ
40 × 90 × 23	N. 10
20 × 52 × 15	» 10
15 × 42 × 13	» 10
50 × 110 × 27	» 10
35 × 80 × 21	» 10
45 × 100 × 25	» 10
55 × 140 × 33	» 6
60 × 130 × 31	» 6
80 × 140 × 26	» 6
35 × 72 × 17	» 6
70 × 125 × 24	» 6
65 × 140 × 33	» 6
17 × 62 × 17	» 6
25 × 80 × 21	» 6
30 × 72 × 19	» 6
70 × 150 × 35	» 4
30 × 72 × 26	» 4
30 × 62 × 16	» 4
40 × 90 × 33	» 4
50 × 90 × 20	» 4
40 × 110 × 27	» 4
25 × 52 × 18	» 4
80 × 140 × 33	» 4
12 × 37 × 12	» 4
25 × 52 × 15	» 4
17 × 40 × 12	» 5
15 × 35 × 11	» 5
35/37 × 62 × 21	» 2
85.5 × 108/112 × 17	» 2
30 × 60 × 5	» 2
16.5 × 30 × 4	» 2

N. 459. — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 21 giugno 1934 – Anno XII.

I viaggi che saranno compiuti dagli ufficiali richiamati alle armi per istruzione in base alla circolare 415 del *giornale militare* del corrente anno, saranno effettuati in conto corrente mediante presentazione delle richieste modello *B* color rosa, secondo le norme emanate con la circolare 431 del *giornale militare* 1929-VII e tenendo presente l'allegato n. 4 alla circolare n. 1500 in data 17 marzo 1934-XII del comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

Il periodo di validità delle richieste mod. *B* color rosa di cui saranno muniti gli ufficiali richiamati è però limitato ai cinque giorni che immediatamente precedono e seguono le date di inizio dei periodi di istruzione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

AVVISO DI CONCORSO

per n. 50 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 450 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

Assistenza scolastica agli orfani

a) Convitti e orfanotrofi.

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1934-35 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 50 (di cui 30 in convitti e 20 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1934-XII.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di primo grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di secondo grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1934-35 agli *orfani* dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie inscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 106 da L. 600 per le scuole elementari;

n. 100 da L. 1000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;

n. 12 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 65 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;

n. 56 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

Assistenza scolastica ai figli di funzionari in servizio attivo.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1934-35 ai *figli* dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;

n. 35 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

Avvertenze. — Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1933-34 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1934-XII, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1934-XIII.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito *non saranno prese in considerazione.*

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4º documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista o al Partito stesso;

5º certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6º il decreto col quale sia stata eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7º la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare. Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8º estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9º atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori,

10º un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1º, corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2º, elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3º, esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2º grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante rientra nelle categorie di borse messe a concorso e verrà tenuto nell'anno accademico 1934-35 nella località indicata dall'aspirante stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 5 giugno 1934 Anno XII

Il direttore generale: BONANNI.

Concorso per l'ammissione di 13 vicesegretari in prova, gruppo A, nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1920;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto del Ministro per la grazia e giustizia 21 dicembre 1931, con il quale era stato indetto un concorso per esami a 13 posti di vicesegretario in prova nella carriera degli uffici degli affari di culto presso le procure generali del Re e delle Corti di appello;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, relativo alla sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno, con cui fu, tra l'altro, revocato il suddetto concorso e stabilito che in sua sostituzione sarebbe stato bandito dal Ministero dell'interno altro concorso a termini del citato R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per lo stesso numero di posti della carriera di gruppo *A* dell'amministrazione civile e che a tale concorso avrebbe potuto partecipare unicamente il personale che avrebbe avuto titolo alla ammissione al concorso revocato;

Considerato che non vi è personale avventizio che ai termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, avrebbe avuto titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera di gruppo *A* degli uffici degli affari di culto;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 8 gennaio 1934, n. 11241;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per l'ammissione di 13 vice-segretari in prova, gruppo *A*, nell'amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e seguenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo *B* delle amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza delle condizioni di limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente a senso del n. 5 del presente articolo.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla prefettura della provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

3° certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

4° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

5° diploma originale, o copia autentica, di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) della laurea rilasciata dall'istituto di scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche;

6° copia dello stato matricolare;

7° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'ncremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceverranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della prefettura della provincia ove hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 3.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzionali stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° Diritto civile;

2° Diritto costituzionale;

3° Diritto amministrativo;

4° Economia politica e scienza delle finanze;

5° Diritto penale (libro I) e procedura penale;

6° Diritto commerciale;

7° Nozioni di diritto corporativo;

8° Nozioni sull'amministrazione e la contabilità dello Stato;

9° *a*) legge elettorale politica;

b) legislazione sulla stampa;

c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue, e sui rapporti fra demanio, fondo per il culto ed enti conservati;

d) ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;

e) attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

f) legge sul contenzioso amministrativo;

g) legge sui conflitti di attribuzione;

h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

i) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale;

l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;

m) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

o) legislazione sull'O.N.B.;

p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e relativo regolamento;

q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni;

r) nozioni di statistica;

s) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

t) legge sui lavori pubblici;

u) disposizioni legislative sull'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

10° Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti saranno quattro e cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « gazzetta ufficiale » dal 1° al 31 maggio 1934-XII

Provincia	Variazioni nelle circoscrioni amministrative territoriali	Numero e data del R decreto	Numero della gazzetta ufficiale
La Spezia	La denominazione della frazione Cavanella nel comune di Beverino è modificata in « Cavanella di Vara »	n. 716 15-3-1934	108
Avellino	Il comune di Bellizzi è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Bellizzi Irpino ».	n. 813 30-4-1934	126

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 25ª, anno 1934, circolare 371:

A pag. 1355, al paragrafo della visiera: terz'ultima riga, ov'è detto: « sono applicabili » sostituire con « sono applicati ».

A pag. 1358, nella nota (1) al conto di costruzione del berretto di fatica per armi a cavallo e genio pontieri, dopo le parole « una fibbia piccola di metallo », aggiungere « nichelato ».

A pag. 1360, *specchio delle misure ....*, alla 3ª colonna, relativa alla larghezza superiore, in corrispondenza della taglia 4ª, ov'è detto « 265 » sostituire con: « 275 »; *Dimostrazione quantità delle stoffe occorrenti*, alla colonna 6ª in corrispondenza della 3ª taglia, ov'è detto: « 0,120 » sostituire con: « 0,190 ».

PREZZO L. 2 —

(6110196) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GU[illegible] A
[illegible]LIO 1961

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª 1934 - ANNO XII 29 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **460** - **4 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 945. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazioni a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra. . . . . *Pag.* 1907

» **461** - **4 giugno 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SOTTUFFICIALI. — Legge numero 943. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio. . . . . » 1909

» **462** - **4 giugno 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 944. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779 riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio . » 1911

» **463** - **4 giugno 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 939. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra . . . . » 1913

N. 464 – 4 giugno 1934 – Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 940. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo . . . . *Pag.* 1915

» 465 – 4 giugno 1934 – Anno XII — AVANZAMENTO. — Legge n. 941. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici . . . » 1917

» 466 – 4 giugno 1934 – Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 946. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali . . . . » 1919

» 467 – 4 giugno 1934 – Anno XII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 942. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » 1921

» 468 – 4 giugno 1934 – Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 938. – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano . . . . » 1923

» 469 – 16 aprile 1934 – Anno XII — AVANZAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 782. – Modifica al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 » 1925

» 470 – 28 giugno 1934 – Anno XII — AVANZAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'attribuzione della qualifica di soldato scelto e per l'applicazione del R. decreto 16 aprile 1934, n. 782, che modifica il regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 . . . . . » 1927

N. **471** - **7 maggio 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 862 col quale la « Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno » costituita col capitale di L. 5968,60, è destinata a favore dei sottufficiali e delle famiglie dei sottufficiali del presidio di Livorno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . *Pag.* 1929

» **472** - **28 giugno 1934** - Anno XII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici » 1933

» **473** - **28 giugno 1934** - Anno XII — MATRICOLA. — Terminologia da usarsi per alcune posizioni speciali degli ufficiali . . . . » 1935

» **474** - **28 giugno 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Trasporti di masserizie e recipienti vuoti a tariffa militare. . . . . » 1937

PARTE SECONDA

N. **475** - **26 maggio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda. . . . . *Pag.* 1939

» **476** - **20 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice-ragioniere geometra del genio militare. . . . . » 1940

» **477** - **20 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*) 1941

N. 478 – 22 giugno 1934 – Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . *Pag.* 1942

» 479 – 28 giugno 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . » 1942

» 480 – 28 giugno 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . » 1944

» 481 – 28 giugno 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato. . . . . » 1945

» 482 – 28 giugno 1934 – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I. – Addestramento del pezzo – Fascicolo: obice da 100/17 mod. 916 – Parte 2ª – Servizio del pezzo. . » 1945

» 483 – 28 giugno 1934 – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti – Parte I – Nozioni di elettricità – magnetismo – telegrafia – telefonia – radiotelegrafia – radiotelefonia – ottica . . . . » 1946

» 484 – 28 giugno 1934 – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da posizione ». Pubblicazione non in vendita. . . . . » 1947

» 485 – 28 giugno 1934 – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40 ». Pubblicazione non in vendita . . . . » 1948

N. **486 - 28 giugno 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia. . . *Pag.* 1944

» **487 - 28 giugno 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali . . . . » 1952

» **488 - 28 giugno 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Domande degli ufficiali dei ruoli *M* e consegnatari di entrare a far parte del ruolo comando » 1952

ERRATA-CORRIGE. » 1953

PARTE PRIMA

Circolare N. 460. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 945 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al consiglio d'amministrazione del ministero della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 461. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 943. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 462. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 944 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 463. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 939. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1934 — Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 464. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 940. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficale* n. 148, del 25 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 465. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 941. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 466. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 946 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). - 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 467. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 942. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 468. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 938. – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 469. — AVANZAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 782. – Modifica al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'anzianità minima di servizio per la promozione a caporale è stabilita in tre mesi e l'anzianità minima nel grado di caporale per la promozione a caporale maggiore è stabilita in due mesi.

Art. 2.

Nel paragrafo 30, n. 2, del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) e soppresse le parole: « Per gli allievi caporali dei corsi accelerati il limite di tempo di cui al comma *b)* può essere ridotto a tre mesi » contenute nell'ultimo comma del detto numero 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 — Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 62. — MANCINI.

N. 470. — AVANZAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'attribuzione della qualifica di soldato scelto e per l'applicazione del R. decreto 16 aprile 1934, n. 782, che modifica il regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

1. — La qualifica di « soldato scelto », istituita con la circolare 6 aprile u. s. n. 7100 (Segreteria militare) diretta ai comandi di corpo d'armata e di isola, è conferita a quelle reclute che, per qualità *spiccate di comando*, messe in valore sin dai primi giorni del loro servizio militare, danno affidamento di diventare bravi caporali di squadra.

2. — Le proposte delle reclute a soldati scelti sono fatte dal comandante di compagnia (o di reparto corrispondente), ed il conferimento di tale qualifica è effettuato con ordine del giorno del comandante del corpo.

3. — Il conferimento della qualifica di soldato scelto, che deve rappresentare premio conferito ai migliori, è fatto con solennità, per battaglione (o reparto corrispondente).

4. — Le qualifiche di cui sopra saranno concesse nella misura e nei periodi di tempo seguenti:

a) al compimento di un mese di servizio . . . . due per compagnia (o reparto corrispondente);

b) al compimento di due mesi di servizio . . . . altri quattro per compagnia (o reparto corrispondente);

c) al compimento di tre mesi di servizio . . . . altri quattro per compagnia (o reparto corrispondente).

Nei corpi ai quali sono state inviate per l'istruzione le reclute assegnate ai reparti distrettuali o ad altri enti, nonchè nel 9° reggimento bersaglieri, il numero dei soldati scelti sarà aumentato proporzionalmente a cura dei rispettivi comandanti di corpo.

5. — Indipendentemente dai suddetti limiti di tempo, saranno nominati « soldati scelti » tutti i giovani muniti di brevetto di cadetto o di capo-centuria.

Tale agevolazione potrà anche essere estesa a quelle reclute che avranno ottenuto l'abilitazione di istruttori in quelle altre organizzazioni giovanili, che questo ministero si riserva di determinare.

I soldati scelti nominati tali per anticipazione non computano nelle aliquote del n. 4.

6. — La qualifica di « soldato scelto », deve essere inscritta nel quadro *A*) del foglio matricolare mod. 106 con la seguente variazione:

« Soldato scelto in detto, lì . . . . (data) . . .»

7. — La nomina a soldato scelto rappresenta una qualifica e non un grado.

8. — Il soldato scelto porterà per distintivo un galloncino di lana nera, applicato ad angolo su ambedue le maniche della giubba, del cappotto o del pastrano, immediatamente sopra le manopole.

Affiancato a sottufficiali e caporali, viene abilitato alle funzioni di capo-squadra: nell'atto in cui le assolve a lui competono doveri e diritti inerenti a tali mansioni, a senso del secondo periodo del n. 19 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito.

9. —Le condizioni indispensabili per la nomina a caporale sono le seguenti:

a) anzianità di servizio militare non inferiore a tre mesi;

b) anzianità di almeno un mese nella qualifica di soldato scelto;

c) dichiarazione di idoneità all'avanzamento.

10. — Per la promozione a caporale maggiore nulla è variato alle vigenti disposizioni, fatta eccezione per la riduzione a due mesi dell'anzianità minima richiesta nel grado di caporale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 471. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 862 col quale la “ Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno », costituita col capitale di L. 5968,60, e destinata a favore dei sottufficiali e delle famiglie dei sottufficiali del presidio di Livorno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 maggio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, dell'11 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del comando della divisione militare territoriale di Livorno di costituire, con la somma di L. 5968,60 ricavata dalla liquidazione delle attività del disciolto circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno, una fondazione intitolata al circolo stesso e destinata a favore dei sottufficiali del presidio militare di detta città o delle loro famiglie;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la somma di L. 5968,60 è costituita presso il presidio militare di Livorno ed eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra, la « Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno », destinata a favore dei sottufficiali del presidio stesso o delle loro famiglie, che si trovino in condizioni di accertato bisogno in seguito a dolorose circostanze di famiglia.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 6 articoli visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno ».

Art. 1.

Il patrimonio della « Fondazione ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno » è costituito dalla somma di L. 5968,60, derivante dalla liquidazione amministrativa del disciolto circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno, investita in titoli del consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo del Prestito redimibile 3,50 % di cui al R. decreto 3 febbraio 1934-XII, n. 60, intestato alla fondazione, che sarà depositato nella cassa del comando del presidio militare di Livorno.

La somma che, eventualmente, risulti in avanzo dopo l'acquisto di detti titoli sarà depositata in un libretto postale di risparmio e sarà destinata ad incremento del capitale, nel modo indicato dal successivo art. 3.

Art. 2.

A cominciare dall'anno 1935, la rendita maturata nell'anno precedente sul capitale anzidetto, sarà ripartita in due premi di uguale entità, da assegnarsi ad altrettanti sottufficiali o famiglie di sottufficiali presenti nel presidio di Livorno, che siano venuti a trovarsi in condizioni di grave e constatato dissesto finanziario prodotto da dolorose circostanze di famiglia.

Art. 3.

Ogni semestre gli interessi riscossi saranno depositati nel libretto postale di risparmio ove rimarranno fino alla erogazione dei premi. Qualora a fine dell'anno non siano stati erogati i premi, le somme depositate nel libretto postale di risparmio ed i relativi interessi saranno devoluti ad incremento del capitale, mediante acquisto di titoli nominativi del debito pubblico intestati alla fondazione.

Art. 4.

Potranno beneficiare dei premi di cui all'articolo 2 i sottufficiali e le famiglie dei sottufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica appartenenti ad enti del presidio di Livorno.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà affidata ad una commissione composta dal comandante del presidio militare di Livorno, che la presiederà e dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani del presidio stesso, presenti alla sede e designati dallo stesso comandante del presidio, e sarà effettuata, colle modalità stabilite dalla commissione stessa, in base alle proposte tempestivamente inoltrate dai comandanti di corpo o di reparto e dai capi servizio.

Art. 6.

L'amministrazione della fondazione è affidata alla commissione di cui all'articolo precedente la quale, entro il mese di gennaio di ogni anno, trasmetterà al ministero della guerra, a termine delle disposizioni di cui alla circolare 39 del *giornale militare* 1929, il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione stessa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Roma, li 7 maggio 1934 - Anno XII

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra:

MUSSOLINI.

N. 472. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 28 giugno 1934 – Anno XII.

Per gli enti di recente istituzione appresso indicati, sono stabiliti gl'indirizzi convenzionali telegrafici seguenti:

Scuola centrale di truppe celeri: « *Celermiles* ».

Scuola centrale militare di alpinismo: « *Alpimiles* ».

Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea: « *Comiantiaerea* ».

Gli enti dipendenti provvederanno ad apportare le relative aggiunte all'allegato 7 del fascicolo 6 « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » (ediz. 1932-X).

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 473. — MATRICOLA. — Terminologia da usarsi per alcune posizioni speciali degli ufficiali. — (Gabinetto). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

In seguito all'entrata in vigore della legge sull'avanzamento degli ufficiali n. 899, in data 7 giugno 1934-XII, onde evitare possibili equivoci:

1. La dicitura « a disposizione » sarà riservata ad indicare la *posizione di stato*, di cui all'articolo 106 della legge suindicata;

2. Le identiche diciture, fino ad ora usate nella legge sull'ordinamento, saranno sostituite come segue:

a) invece di dire « Colonnello X collocato a disposizione del comando del corpo d'armata di ..... o del ministero », si dirà « *destinato* al comando etc. o al ministero »;

b) invece di dire « Capitano X nominato ufficiale a disposizione di S. E. il generale di corpo d'armata Y », si dirà « nominato ufficiale *addetto* alla persona di S. E. il generale Y »;

c) invece di dire « Capitano X destinato al comando della divisione militare di ...... quale ufficiale a disposizione del comandante », si dirà « quale ufficiale *addetto* al comandante »;

d) invece di dire « i seguenti ufficiali sono a disposizione per incarichi vari etc. », si dirà « sono *disponibili* per incarichi vari, etc. ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 474. — TRASPORTI. — **Trasporti di masserizie e recipienti vuoti a tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

È stato concordato con l'amministrazione ferroviaria che per le spedizioni di masserizie, di cui ai comma *a)* e *b)* del paragrafo 40 del regolamento per i trasporti militari (edizione 15 maggio 1934-XII), dovrà farsi luogo all'applicazione della tassa minima per carro nei soli casi indicati ai comma *e)* ed *f)* del paragrafo 10 del regolamento medesimo, cioè quando sia richiesto dallo speditore un carro equipaggio o quando il carro sia domandato per *uso esclusivo,* tanto se ciò risulti dalla sola richiesta mod. *C* (parte III), quanto dalla sola lettera di vettura.

Per i recipienti vuoti la tassa minima anzidetta si applicherà soltanto quando sia egualmente richiesto dallo speditore un carro per *uso esclusivo* o quando si tratti di un collo voluminoso che per le sue dimensioni, ai sensi del comma *a)* dello stesso paragrafo 10, richieda per sè l'uso di un carro.

In tal senso deve pertanto intendersi modificata la circolare 334 del *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 475. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

CAROTENUTO Francesco, di Gaetano, unico dichiarato idoneo, con una media complessiva di punti 13,20/20, negli esami del concorso a un posto di sottotenente maestro direttore di banda, indetto col decreto ministeriale 9 gennaio 1934, anno XII, è vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 maggio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Registro 16 *guerra, foglio* 334. — DE THOMASIS.

N. 476. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 giugno 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare il colonnello del genio STABARIN Alberto, in sostituzione del colonnello del genio LEVI Ugo, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - *Anno XII* — *Registro n.* 17, *foglio n.* 363.

N. 477. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esame a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 giugno 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*) è costituita come appresso:

CORSINI Amedeo, colonnello di cavalleria, direttore centro rifornimento quadrupedi, *presidente;*

DE SIMONE prof. Vittorino, ispettore capo ruolo tecnico agricoltura, *membro;*

PETITO Giuseppe, maggiore veterinario, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il dott. GIANNINI Francesco, vice segretario nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII — Registro n. 17, foglio n. 361.

N. 478. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 giugno 1934 - Anno XII.

Il direttore capo divisione DEL BALZO dott. Urbano, è delegato, in assenza del capo dell'ispettorato generale amministrativo o per la parte che questi non intenda riservare a sè, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'ispettorato generale amministrativo, e, nel solo caso di assenza del capo dell'ispettorato generale stesso, ad approvare e firmare « Pel Ministro » i decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

Rimane ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933 al direttore capo divisione VIALE Giovanni.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 479. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

Sono disponibili 12 posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), nell'amministrazione civile dell'interno, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 25 luglio 1934-XII, apposita domanda su carta da bollo da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che sarà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni deduzione o ritenuta, gli assegni di cui sono provvisti,

Oltre alla detta domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale, e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale il comandante del corpo od il capo dell'ufficio attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **480.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito:

N. 9 posti di applicato nel ruolo d'ordine dell'amministrazione centrale delle corporazioni;

N. 1 posto di applicato nel ruolo d'ordine dei servizi speciali delle corporazioni.

I posti dei detti ruoli comportano la residenza di Roma.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai posti stessi dovranno presentare, *non oltre* il 25 luglio 1934-XII, apposita domanda su carta da bollo da L. 5.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni deduzione o ritenuta, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla detta domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, su carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale, e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale il comandante del corpo od il capo dell'ufficio attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 481. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina, con atto del 4 giugno 1934-XII, numero 1828-*A*, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la società « Lanificio Lombardo di Moalli Armando e Douglas Scotti Giulio », con sede a Gazzada (Varese).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 482. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Volume I. - Addestramento del pezzo - Fascicolo: obice da 100/17 mod. 916 - Parte 2ª - Servizio del pezzo.** — (Ispettorato artiglieria). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'Istruzione sul servizio del pezzo per l'obice da 100/17 mod. 916.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circ. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito - Parte II - artiglieria - pag. 93 - n. categorico 2566 - ed. 1934 - prezzo L. 3,00.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 483. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti – Parte I – Nozioni di elettricità – magnetismo – telegrafia – telefonia – radiotelegrafia – radiotelefonia – ottica.** — (Ispettorato del genio). — 28 giugno 1934 – Anno XII.

E' stato pubblicato il « Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti - Parte I - Nozioni di elettricità - magnetismo - telegrafia - telefonia - radiotelegrafia - radiotelefonia - ottica.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta pubblicazione verrà distribuita ai vari enti secondo i quantitativi indicati nell'elenco Ge. 6 della circolare 102 del *giornale militare* 1932, con le varianti indicate per i seguenti:

Comando del genio R. C. T. C. Tripolitania .	6	copie
Comando del genio R. C. T. C. Cirenaica . . .	6	»
Comando del genio R. C. T. C. Eritrea . . .	4	»
Ufficio genio Somalia	4	»
Comando scuola centrale del genio	6	»
Comando scuola allievi ufficiali complemento del genio	6	»
Comando scuola allievi sottufficiali	4	»
Comando di reggimento di fanteria e cavalleria	6	«
Comando di gruppo di artiglieria	4	»
Comando di battaglione carri armati	4	»
Comando di compagnia alpini	2	»
Comando di compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti del genio	6	»

Essa verrà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - genio - pag. 134, n. categorico 2676, edizione 1934, prezzo L. 5.

La stessa sostituisce ed abroga la parte I (Nozioni teoriche di elettricità, magnetismo, ottica, radiotelegrafia e radiotelefonia) del « Manuale per le compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti sui mezzi di trasmissione telegrafica Morse, telefonica, ottica, radiotelegrafica e radiotelefonica » - edizione 1927, riportata a pagina 132 del predetto elenco, col n. categorico 1790.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 484. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti a « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da posizione ».** - (*Pubblicazione non in vendita*). — (Comando del corpo di stato maggiore). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

E' stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie contraerei da posizione » (Pubblicazione n. 2413 - Ediz. 1932-X).

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli stessi enti indicati nella circolare 398 *giornale militare* 1932.

La pubblicazione dev'essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - Artiglieria - pag. 108 con le seguenti indicazioni: segno convenzionale per le pubblicazioni « non in vendita » n. categorico 2727 - ediz. 1934-XII - prezzo L. 0,05.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 485. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40 ». – (*Pubblicazione non in vendita*). — (Comando del corpo di stato maggiore). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

E' stata pubblicata la seconda serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 76/40 » (Pubblicazione n. 2411 - Ediz. 1932-X).

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli stessi enti indicati nella circolare 396 *giornale militare* 1932.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - Artiglieria - pagina 108, con le seguenti indicazioni: segno convenzionale per le pubblicazioni « non in vendita » n. categorico 2728 - edizione 1934-XII - prezzo L. 0,05.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 486. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

E' approvata la seguente graduatoria degli allievi maniscalchi riconosciuti idonei negli esami finali del corso di mascalcia 1° ottobre 1933 - 31 maggio 1934, di cui al n. 10 della circolare n. 443 del *giornale militare* 1933:

1° Soldato MECCARIELLO Giovanni, del reggimento lancieri Aosta.

2° » MANFREDI Lucinto, dell'8° artiglieria campagna.

3° » ARTIGIANI Federico, del 1° artiglieria campagna.

4° Soldato GAZZOLA Vittorio, del regg. cavalleggeri Alessandria.
5° » AVOGADRO Giovanni Pietro, del 17° artiglieria campagna.
6° » CARRERA Alfredo, del reggimento lancieri Novara.
7° » VITALE Vincenzo, del 22° artiglieria campagna.
8° » PILLITU Gavino, del R.C.T.C. Cirenaica.
9° » VARIO Vincenzo, del R.C.T.C. Cirenaica.
10° » RUGGERO Eduardo, del 10° artiglieria campagna.
11° » CORALLO Francesco, del 14° artiglieria campagna.
12° » BARONE Pietro, 22° artiglieria campagna.
13° » FARAONI Armando, del reggimento Piemonte Reale cavalleria.
14° » CATONE Matteo, reggimento lancieri Firenze.
15° » FILIPPINI Mario, del 9° artiglieria campagna.
16° » SONCINI Guglielmo, del 4° artiglieria campagna.
17° » D'ALESSIO Vito Giovanni, del reggimento lancieri Firenze.
18° » IPPOLITONI G. Battista, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
19° » VARIGLIA Silvio, del 3° reggimento alpini.
20° » BENELLI Aristide, del 4° artiglieria campagna.
21° » BONO Francesco, del 28° artiglieria campagna.
22° » BRESOLIN Giuseppe, reggimento cavalleggeri Guide.
23° » MASERA Ferdinando, del 3° reggimento alpini.
24° » TESTONI Ivo, del 5° artiglieria campagna.
25° » CANTISANI Antonio, del 25° artiglieria campagna.
26° » CASCIA Francesco, del 24° artiglieria campagna.

27° Soldato DE VIRGILIS Gian Gabriele del reggimento artiglieria a cavallo.

28° » BARBAROSSA Raffaele, reggimento Genova cavalleria.

29° » SERENO Giovanni, del reggimento Nizza cavalleria.

30° » FELACO Davide, del 19° artiglieria da campagna.

31° » D'ARCO Romeo, reggimento lancieri Firenze.

32° » ZOLA Graziello, del 17° artiglieria campagna.

33° » TOSO Teresio, del 28° artiglieria campagna.

34° » NICOLETTI Carlo, del reggimento Nizza cavalleria.

35° » MEDICI Otello, reggimento Genova cavalleria.

36° » RAFFAELLINI Erminio, 3° artiglieria campagna.

37° » TURZIANI Domenico, del 19° artiglieria campagna.

38° » MENTA Pietro, reggimento lancieri Vittorio Emanuele II.

39° » MIOTTI Americo, reggimento cavalleggieri Saluzzo.

40° » CUEL Angelo, del 2° reggimento artiglieria montagna.

41° » CASTAGNINO Pierino, del 29° artiglieria campagna.

42° » EDERINO Matteo, del 25° artiglieria campagna.

43° » PELLEGRI Alfonso Ermelindo, del reggimento artiglieria a cavallo.

44° » GULLA' Antonio, del 12° artiglieria campagna.

45° » MAGGI Pierino, 11° artiglieria campagna.

46° » CACACE Alberto, del 10° artiglieria campagna.

47° » LEARDINI Domenico, del 3° artiglieria campagna.

48° Soldato PASELLI BRUNO, del regg. Savoia cavalleria.

49° » BERTONI Giovanni, del regg. Nizza cavalleria.

50° » NEGLIA Luigi, del regg. lancieri Aosta.

51° » CINALLI Armenno, del regg. cavalleggeri Monferrato.

52° » INDIRLI Armando Biagio, del regg. lancieri Alessandria.

53° » LATINI Emilio, del dep. allev. cavalli-Grosseto.

54° » MAROZZI Umberto, della scuola di cavalleria.

55° » LOCATI Ettore, del 13° artiglieria campagna.

56° » COPELLI Bruno, del 15° artiglieria campagna.

57° » PECCHIA Angiolino, del 19° artiglieria campagna.

58° » COSSANO Andrea, del 2° artiglieria da montagna.

59° » MACCHIERALDO Ercole, del 4° reggimento alpini.

60° » VISIMARA Mario, dell'8° reggimento alpini.

61° » GAGLIARDI Arturo, della scuola di cavalleria.

62° » BELLASPIGA Ottavio, del reggim. Savoia cavalleria.

63° » LEVANTINI Florio, del reggim. cavalleggeri Guide.

64° » PERAZZONE Bruno, del 4° reggimento alpini.

65° » ROSATI Goffredo, del 13° artiglieria campagna.

66° » DI RISIO Luigi, del 12° artiglieria campagna.

67° » BELLI Ugo, del reggim. lancieri Novara.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 487. — SOTTUFFICIALI. — **Situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

Le situazioni nominative, graduali e numeriche dei sottufficiali (mod. 173 - già 986 del catalogo), di cui al § 15 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, debbono essere trasmesse, d'ora in poi, direttamente dai corpi al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Pertanto rimane così modificata la circolare n. 480 del *giornale militare* 1921, che prescriveva che le situazioni medesime fossero trasmesse pel tramite dei comandi di divisione.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 488. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Domande degli ufficiali dei ruoli M e consegnatari di entrare a far parte del ruolo comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 giugno 1934 - Anno XII.

Si ritiene opportuno riportare il testo della circolare di questo ministero n. 13574 in data 24 giugno u. s., che è stata diramata agli enti dipendenti, fino ai comandi di battaglione:

« Con riferimento all'art. 169 della nuova legge sull'avanzamento questo ministero fa presente che le eventuali domande inoltrate dagli ufficiali dei ruoli *M* e consegnatari per entrare a far parte del ruolo di comando dell'arma di provenienza, debbono essere presentate *entro un mese* dalla data 16 giugno c. a. sotto la quale è entrata in vigore la nuova legge sull'avanzamento.

Le domande di cui sopra debbono pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 30 luglio p. v.

Prego disporre perchè quanto sopra sia portato a conoscenza degli ufficiali interessati ».

Si prescrive inoltre che i comandi di corpo d'armata e d'isola e i comandi RR. CC. truppe coloniali telegrafino il 18 luglio alla suddetta direzione generale il numero degli ufficiali della propria giurisdizione appartenenti ai ruoli *M* e consegnatari, che hanno fatto domanda di entrare a far parte del ruolo comando, distinguendoli per arma e grado.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 32ª, anno 1934, circolare 447:

A pag. 1850, penultima riga, ove è detto: GERVASONI Tullio, maggiore in congedo » sostituire con « GERVASONI Tullio, maggiore in S.P.E. ».